STORIA
DELLA COSTITUZIONE

DEI

MUNICIPI ITALIANI

STORIA
DELLA COSTITUZIONE

DEI

MUNICIPI ITALIANI

DAL DOMINIO ROMANO FINO AL CADERE
DEL SECOLO XII

CON APPENDICI INTORNO ALLE CITTA' FRANCESI E TEDESCHE

DEL

D.r CARLO HEGEL

PRIMA EDIZIONE ITALIANA, FATTA COL CONSENSO DELL'AUTORE,
ACCRESCIUTA DI UNA GIUNTA

Sulle condizioni municipali di Roma nel X secolo

DEL D.r GUGLIELMO GIESEBRECHT

E PRECEDUTA DA UNA INTRODUZIONE

DEL PROF. FR. CONTI

CASA EDITRICE ITALIANA DI MAURIZIO GUIGONI

MILANO — Corso di Porta Nuova, N. 5 rosso

TORINO — Via Carlo Alberto, Num. 42.

1861

INTRODUZIONE

« Le più delle storie, arrestandosi alla dominazione di una famiglia o di un popolo ed alle rumorose rovine, che ne furono pena, sembrano più che altro archivi d'iniquità, spedali di sozze malattie, collezione di teschi coronati o mucchi d'ossa senza nome insepolti ». Così o poco diversamente, certo con verità profonda, Nicolò Tommaseo in un certo suo discorso a proposito di publicazioni di storia. Contemplare come una nazione abbia percorsa con rapidità maggiore o minore, più o meno moralmente la via, che la Provvidenza le aveva assegnata nello svolgimento universale degli ordinamenti umani, è certo tema importantissimo a quanti sentono degnamente della storia e della sua missione; meditare tuttavia per quanto ragioni della vita interiore un popolo siasi andato avvicinando a questa meta, che, quand' anche nelle apparenze contrario, deve pure raggiungere, non la è cosa ch'abbian fatto tutti coloro, che trattarono del passato d'una nazione. Eppure quale studio più degno dell'uomo, che la considerazione ed il racconto della storia dal punto di vista della umana coltura, o per essere più chiari, una storia dello svolgimento dello spirito umano e dei

rapporti di questo colla natura dei popoli che lo hanno prodotto? Ma s' ebbe invece un gran numero di quadri, non per le linee, pei colori tra loro differenti; pochi però di quegli altri, che spiando attraverso al rumor delle battaglie ed alle facili arringhe della tribuna, abbian dato un'idea armonicamente esatta della storia presa a trattare. Che anzi per essere i fatti non altro che esterni accidenti di idee spesso non conosciute, frequentissimamente a bello studio nascoste, dovettero prestarsi, contro ogni loro natura, a servir mirabilmente d'esempio e di prova a quante opinioni d'ogni maniera assennate o strane fossero balzate nella mente o dalla penna degli scrittori. L'obbiettività, per dirla cogli oltramontani, della storica narrazione fu tanto poco sentita da doversi considerare quasi come miracolo la comparsa di una opera, che sembrasse opposta a ciò che potrem dire carattere civile e religioso dell'autore. Lorchè il Voigt protestante ebbe scritto di Gregorio VII con quella verità ed altezza di sentimento, che tutti sanno, non mancò un prete francese, che, dolcemente intenerito dagli elogi prestati dal seguace di Lutero al nemico dell'impero tedesco, non invitasse piamente l'autore alemanno a compiere l'opera sua col gettarsi tra le braccia di quella chiesa romana

Che tutto accoglie, ciò che a lei si volve.

Tant'è; appena lo scrittore abbia fermo nell'animo di farsi narratore degli avvenimenti di un tempo qualunque, che già sin da principio egli si è formato il regolo inalterabile sotto il quale — forca caudina di tempi, che non son suoi — dovranno passare tutte le azioni del popolo, ch'egli pretende giudicare, ed il quale non di rado ei nè arrivò pure a comprendere; dove allo scopo gli manchino i fatti, suppliscono parole ch'egli crede idee, ma alle quali il lettore fa l'accoglimento dovuto alla sonorità della ciancia. Tant'è; quello storico, divenuto sal-

timbanco o ciurmadore dell'intelletto, se pretonde scoprirti coll'una mano lati finora non conosciuti ed attissimi a fargli raggiungere la meta desiderata, coll'altra s'affretta però a nasconderti le macchie, di cui mai per avventura l'eroo della sua epopea si trova coperto. Thiers crede e vuol rinvenire nel *Robespierre a cavallo* della Stael l'uomo, che mai non si inganna; onde è che lorquando, giunto alla spedizione del 5, lo vede approfittaro della rivalità tra l'Austria e la Prussia collo strapparo alla prima lo scettro d'un impero, di cui egli non voleva far dono alla seconda; e lo scorge passar attraverso ad una confoderazione, da lui creduta una Germania francese e spingendosi sulla Vistola lasciar dietro di sè la Prussia fremente per la sconfitta di Jena, l'Austria piagata ancora da quella di Austerlitz; Thiers, diciamo, non si lascia indurre a dir tutto questo un'opera imprudente e chimerica se non a patto di poterla poi proclamare un capolavoro di strategia militare. Così trattare delle umane vicende coloro, che non sanno vedere più in là dell'individuo, che siede sul trono, e dimenticano affatto che vi hanno pure nazioni.

Però guai a coloro, che non vogliono dire altro vero, che il piacevole agli orecchi; Voltaire sostenne già: la verità esser tanto preziosa da volorsi rispettata anche se inutile; ma Giesebrecht, giudicando dolle condizioni nostre letterarie nel decimo secolo, così come la natura dei fatti lo aveva voluto, dovette vedersi contradetto da tale, che invece di ragioni gli oppose frasi sonore, se pur non anche di peggio.

Ed il pericolo di parzialità diventa ancora maggioro non appena si tratti di una età, che per essere stata chiamata a servir di passaggio tra vecchie e nuove istituzioni e delle quali essa stessa doveva lasciare i germi, può essere sempre interpretata como ad ognuno talenta. Del medio evo quanti non dissero con profondissimo studio e lungo amore, ma quanti son d'accordo nel portarne giudizio? — Tal che credette di averlo conosciuto e

non fece che idolatrarlo, lo trovò molto migliore del secolo XIX solo *perchè allora i frati erigevano palazzi, che ora servon di reggia ai monarchi.*

Eppure sicurissimo mezzo a trovarvi la ragione di molt atti odierni ed a raggiungere scopo tanto desiderato, ben più che l'accozzare aneddoti e ripeter le descrizioni udite dal maestro di retorica, sarebbe stato l'esame dell'istituzioni interne del paese, che volevasi noto. E per dir degli Italiani di quante importantissime conseguenze non doveva esser ricca la storia interna di quei municipi, che, se fanno ora la nostra meraviglia e per le libertà di cui essi godettero e per le memorie di cui ci lasciarono invidiosi, furono anche, come disse il Cattaneo, il principio ideale della storia italiana! Se i nostri padri spinsero vele non compre fino a mari, che non è poco so noi ora non bagniamo di sangue venduto; se essi seppero resistere con intemerata costanza di affetti e di volontà a quel cumulo d'armati, che, sedutosi ai loro focolari, intese cancellarli dal numero delle nazioni; se essi di sotto al giogo di governi militari seppero conservare le tradizioni storiche, che dovevano poi servir loro di scudo nelle lotte a venire; se quei nostri padri stessi valsero a tramandarci opere d'arte, che il nostro occhio sa ammirare, ma cui la mano è troppo fiacca ad imitare; — se essi poterono tutto questo, è pur a cercarne le cause in quelle istituzioni politiche e civili, cui per lungo tempo seppero mantenere e godere. Ma e come demmo noi opera a conoscerne il significato?

Nè qui vogliam aver detto, che di tanti storici, di cui il nome italiano va bello, nessuno abbia mai rivolto, più che il cuore, la mente a farne tema d'indagini coscienziose; oltre alle pazientissime ricerche di quell'uomo di ferro, che fu il Muratori, e dopo il Gravina, di cui non son molti anni venne publicato un lavoro inedito sul governo civile di Roma (Livorno 1840), noi troviamo negli ultimi tempi una serie di scrittori reputatissimi e per l'opera prestata agli studi patri come il Troya, e per questi

ed i dati incoraggiamenti come il Capponi, la quale discusse dei punti più rilevanti delle nostre condizioni sotto il governo di popoli precipitanti alla preda e sostanti quest'oggi colà donde un più forte domani doveva cacciarli. Per noi, sui quali il dominio erulo, ostrogoto, langobardo e franco durò secoli, mentre le regioni posto tra le Alpi ed il Danubio non ebbero a sopportarlo che per anni o decenni, è di ben altra importanza il considerare, quanto di ciascuno di essi ci sia rimasto, o quanto ci abbian tolto del nostro. Se, contro l'opinione di non pochi, è vero, che nelle regioni nordiche, anche non ostante la breve e spesso affatto passaggiora dimora de'barbari, le popolazioni subirono cangiamenti di quella maniera, della quale sarebbero nell'ordine materiale i diversi strati sovrapostisi in seguito alle rivoluzioni cosmiche; di quanto maggior interesse non doveva essere per noi lo esaminare le condizioni, di mezzo alle quali i nostri progenitori avevano saputo vivere separati dalla dominazione straniera, ed usando di quella preponderanza, che la coltura di un popolo non può, che non eserciti su quella inferiore o nulla di un altro anche forte, avevano valuto a rendero i rappresentanti di questa quasi loro fratelli!

E però l'Academia reale di Torino proponeva nel 1830 un premio a quel lavoro di storia, che, prese ad esame le instituzioni municipali italiane dal 476 al 1254, ne avesse distinte le mutazioni succedute in ogni età sotto i Goti, i Greci, i Langobardi, sotto i re franchi e gli svevi. E, come già l'Academia stessa aveva osservato, i lavori del Sigonio, del Muratori, del Fumagalli, del Savigny, del Pagnoncelli, potevano fornire materiali non pochi; ma l'opera, asserì a buon diritto lo Scarabelli, a volersi buona, era difficile; ond'è che la proposta non fu coronata dall'esito, neppure allorquando otto anni dopo la stessa Academia, accennando ad altri lavori comparsi in quel mezzo alla luce, invitava di nuovo i dotti italiani a trattar l'argomento.

Non ha molto Guglielmo Giesobrecht, già citato, parlando in un suo discorso inaugurale (stampato solo l'anno scorso nel nuovo giornale storico di Monaco diretto dal Sybel, benemerito delle storie delle crociate) asseriva con compiacenza non poca, che, mentre pressochè nessuna delle nazioni a lui straniere s' era mai occupata di studiare, come vuole la scienza moderna, la storia del proprio paese, i Tedeschi, spingendosi su campi scientifici lontanissimi dai loro interessi, avevano invece illustrato con libri dottamente profondi pressochè tutte le storie dei paesi d'Europa. Ed ebbe ragione; se sia buono o no, taccio; osservo tuttavia, che in tanta moltitudine di studi sull'antichità greca non essi, ma un Inglese seppe dare una storia della Grecia; intanto noto, che nel grande rigurgito di monografie non che di città o conti e persino di reggimenti o compagnie militari, la Germania, e lo confessa anche il chiarissimo storico degli imperatori tedeschi, manca ancora di una buona storia nazionale:

> . . . . Come quo' che va di notte,
> Che porta il lume dietro e sè non giova,
> Ma dopo sè fa le persone dotte.

Ma intanto l' osservazione del Giosebrecht trova valido appoggio nel fatto, al quale ora vogliamo accennare. E fu infatti un tedesco — il dott. Carlo Hegel, figlio dell'illustre filosofo — quegli, che non perdonando a fatiche o ad ostacoli, diede a noi Italiani la storia delle istituzioni de' municipi nostrali dalle origini di Roma fino al cadere del duodecimo secolo. Così un dotto professore di Rostock sodisfaceva per avventura al desiderio di una Academia d'Italia.

Senonchè, ed osservo fatto assai noto, di tutte le letterature straniere e contemporanee, quella, che meno di qualunque altra trovò aperto l'accesso in Italia fu, a non dubitarne, la tedesca. Con quanto danno vuoi dell'una, vuoi dell'altra nazione, nessuno certo che non veda; imperocchè se noi a

buon diritto vantiamo nell'ordine materiale l'importanza di certe scoperte, per le quali i popoli tutti dell'universo vedono distrutte quelle difficoltà che la natura per mezzo di monti, mari e distanze aveva frapposte al vicendevole scambio dei singoli prodotti; e se esultiamo di vedor per esse scoperte, tolta, almeno in parte, la ragione per cui nei vari paesi la civiltà era costretta a percorrere la sua via in modi sì differenti, come, a cagion d'esempio, trovammo accaduto sino dalla antichità, nelle tre zone disegnate dalla direzione orografica dell'Asia; quanto maggiore, diciamo, non dovrassi stimare l'importanza di quello scambio dei prodotti intellettuali per cui le nazioni, imparando a conoscersi, vedono in breve tempo sfumare dalla mente, come nebbia, tutta una mole di pregiudizi quasi sempre ridevoli, se troppo spesso non fossero fatali e sentono aprirsi il cuore ad affetti novelli! E questa è verità così chiara, che ci parrebbe far torto a nostri lettori se, a renderla più evidente, ci volgessimo a citar loro esempi quali potrebbero essere: lo snervamento col quale la profumata letteratura di Grecia preparò la rovina morale, civile e politica dei vincitori di Corinto; o l'influsso, d'indole affatto opposto o benefattore, esercitato a mezzo il medio evo dai monaci venuti con Alcuino e dopo a dar una nuova vita alle menti dei popoli tedeschi; o finalmente, se vogliam discendere a tempi meno lontani e più fortunosi, tutto il fascino col quale le prepotenti idee francesi del secolo XVIII trascinarono non che paesi di origine affine, persino genti di stirpe diversa.

Che noi però rimanessimo — ero quasi per dire — pressochè nuovi in una delle letterature, che segnatamente per la storia, passa a buon diritto per una delle principali, se non è fors'anche la prima — è fatto che non occorre provare; danno grande dunque ci fu. Discorrere intanto delle cagioni, che possono averlo prodotto, nè ci sembra peso cui le nostre spalle valgano a sopportare, nè, se meglio dell'animo ci ba-

stasse la mente ad osarlo, reputeremmo questa l'occasione di farlo. Due punti tuttavia non vorremmo inosservati e perchè per sè stessi di grave momento e perchè potrebbero, o ci inganniamo di molto, trovar posto non ultimo tra le cagioni, a cui più sopra accennammo.

Una lunga tradizione di scorrerie devastatrici e ladre, di vittimo sagrificate alla superbia d'imperatori prepotenti, di glorie sfolgoreggianti è vero, ma comperate a prezzo di sangue preziosissimo; queste ed altre memorie resero tra noi odiatissimo il nome tedesco, che per secoli ci fu sinonimo di oppressione e rovina. E quasi non bastasse, sopraggiunta più tardi ed ultima la dominazione degli Absburgo, i nostri bimbi dovettero imparare sempre meglio ad odiare il nome tedesco, perciò che venendo questo, e per la comunanza d'origine e per la somiglianza di governo, confuso con quello d'austriaco ne fosse derivato che, segnatamente nelle menti del popolo, l'una parola equivalesse perfettamente all'altra. Confusione di certissimo fatale, ma pur veramente esistita. Di qui odio a tutto ciò che fosse tedesco; di qui quel patriotismo eunuco che avrebbe respinto anche un bene, quando questo fosse venuto d'oltro Alpi; un patriotismo che però, come la faccia di Marat, deve apparire o ridevole o ributtante. Nessuna meraviglia però che di mezzo ad idee siffatte anche lo studio della letteratura di Germania ne andasse danneggiato; che si evitasse di farsene cultori per non correr pericolo di sembrare oltramontani o peggio. Fra i proverbi di Salomone, se la memoria non ci tradisce, v'ha pur questo: che qualche verità vorrebbe esser taciuta; a noi tuttavia, che non crediamo, come il tiranno Lisandro, che dessa valga quanto la menzogna, a noi pare essere in tempi da poterla invece proclamare senza veli ed intera.

Da questo fatto derivò in tanto che delle nordiche letterature a preferenza ci vedemmo iniziati a quella dell'Inghilterra, di cui gli uomini per l'animo indipendenti, le istituzioni politi-

che per somme libertà sì fiorenti, le civili per un tal quale cosmopolitismo reso carissime a tutti, ci attrassero facilmente colla potenza del fascino. Amore quindi di noi verso una letteratura, che vantavasi, ed era, democratica e libera meglio d' ogni altra; degli Inglesi per noi, che con Dante e coi misteri avevamo ispirato la musa della poesia britanna alleata colla religione; poi a Londra come a Firenze un discorrer publicamente dell'influsso dello spirito d'una nazione su quello dell'altra. E questo è il primo dei due punti, che volevamo indicati; il quale se per sè stesso è di natura affatto politica, non può tuttavia andar disgiunto dall' altro, che meglio si direbbe d'indole filologica. Imperocchè il linguaggio inglese, per quanto appartenente alla famiglia delle lingue del Nord, pure, per l'elemento latino che gli venne dalle sponde di Francia, riuscito in non pochi lavori quasi preponderante, esempio la storia del Gibbon; poi per la tendenza di quel popolo, anche in ciò manifesta, a farsi universale, finì a poco a poco col rendersi a noi sempre meglio omogeneo. Ma questa differenza tra la lingua tedesca e le altre colte d'Europa a nostro riguardo risulta ancor più evidente quando noi consideriamo la Francia. La quale, parlando una lingua, che colla nostra ha comune l'origine, sempre la prima sulla via delle novità vuoi politiche, vuoi d' altra natura; abitata da un popolo, che ha la forza o forse meglio la debolezza di ridere anche quando dal pianto sarebbe almeno onorata, riesci più facilmente di qualunque altra nazione a mantenere alla propria lingua il primato.

E questa è certo la miglior prova di quanto or ora asserimmo. Ogni lingua delle maggiori nazioni ottenne infatti alla sua volta il predominio d' Europa; così nell' antichità la lingua dei retori greci; nella prima metà dell' evo medio la latina; più tardi, sorte le nuove favelle neo-romane, quasi portato della fiorita civiltà della nostra penisola, l' ita-

liana; poi per il fatto della preponderanza politica del regno di Carlo V, la spagnuola; ultimamente infino la francese. La quale se dopo avere per la supremazia del regno di Luigi XIV nelle lettere e nella diplomazia, poi colle splendide e più bugiarde vittorie del primo impero toccato il proprio apogeo, oggi, per i cresciuti interessi commerciali, pare che debba scendere in campo colla inglese, rimane tuttavia signora del terreno. Arrogi: quello, che dicono spirito francese, prestarsi mirabilmente a dare ad ogni prodotto letterario quell'aria di chiarezza, che si confà anche alle menti più fiacche, e far sì che gli scrittori francesi siano, segnatamente per noi, come gli intermediari della coltura degli altri popoli in ispecie settentrionali. E che noi non male ci apponiamo, lo provano le molte traduzioni di opere tedesche od inglesi, che ci vengono date sulle versioni francesi. Ma anche di questo argomento ci basti; giacchè se la famiglia delle lingue tedesche non riescì fino ad ora ad oltrepassare i propri confini; noi possiamo intanto consolarci col vedere, siccome, tanto nell'uno che nell' altro dei due punti toccati, a poco a poco il pregiudizio ceda alfino il terreno. Le verità politiche fatte più comuni, il sacrosanto principio delle nazionalità reso oramai proprietà di qualsiasi gente, tolsero già quelle sciocche barriere fantastiche che popolo da popolo separavano; il nuovo affratellamento delle nazioni produsse poi anche — ajutato da menti vigorose — quel nuovo amore agli studi linguistici, che vediamo a quest'ora già fatto gigante. E Dio voglia si mantenga cotale!

Giacchè se per molti rispetti l' esame accurato e profondo della parola riesce tra i più grandi prodotti dell'umano intelletto; esso è per la storia principalmente fecondo; per la quale, come asseriva già il dotto filologo dalmata, qualchevolta un nome proprio di persona o di luogo dà risultati più importanti, che non la descrizione di venti battaglie o per cui non di rado

nelle vicende di un sostantivo troviamo adombrate persino fasi anche intere della vita civile o morale d'un popolo. Per quello riguarda però la lingua tedesca — dalla considerazione della quale movemmo — non ci par vantaggio di piccol momento il vedere come oltre che per le cause suaccennate, anche por un'altra apparentemente meschina, essa si vada sempre meglio accostando alle altre sorelle. Accenniamo cioè all' alfabeto tedesco, il quale per aver voluto sino ad ora mantenersi diverso dal latino, adottato da tutta la restante civiltà, era non uno degli ultimi ostacoli all'apprendimento della lingua di Göthe. Il più dei giornali infatti, i libri che diconο popolari e persino non poche delle opere per studio profonde, come la stupenda storia romana del Mommsen, escono alla luce senza la esclusiva veste tedesca. Lo ripetiamo, ella è piccola cosa — eppur deve far molto.

Alle verità intanto, di cui ora solo ci accorgiamo di esserci forse troppo occupati, anche il lavoro dell'Hegel è potente sostegno; avvegnachè anch' esso per un tempo non corto sia rimasto ignoto all'Italia. Non intendiamo però d' asserirlo in modo assoluto; giacchè anche la storia dell' Hegel, grazie alle cure di quell' alemanno così benemerito delle lettere italiane — che è Alfredo Reumont — trovò, benchè scarsa, pur menzione sufficiente a farcela conoscere, in quel catalogo di opere tedesche risguardanti la storia d'Italia, di cui il diplomatico prussiano arricchì l'archivio del Viessenx, per molteplici ragioni di tanto ornamento alla patria.

Ma, se vogliamo anche tener conto di poche eccezioni, il lavoro citato durò tuttavia pressochè ancora ignorato. Eppure, a tacer dell' argomento vitalissimo per noi, il risultato, che l'autore era riescito ad ottenere, era pure di tale natura da destar vivamente l'attenzione de'nostri scrittori.

Fatto tesoro di tutti i lavori, che lo avevano preceduto, come, oltre ai citati, di quelli del Redaelli, del Troya, del Rezzo-

nico, del Baudi, del Balbo, del Capponi, del Fossati, del Capei, del Bethmann o così via; l'Hegel combatte l'opinione del Savigny, tanto cara agli Italiani, che le istituzioni municipali cioè siano stato una continuazione delle romane, ed appoggiato all'esame critico dei fonti storici, per lui diligentemente raccolti, ce le dà come una conseguenza del dominio straniero in Italia.

Un risultato siffatto, ripetiamo, avrebbe dovuto di certo eccitare i nostri ad esame novello; ma non se ne disse parola degna di stare a confronto coll'opera dello straniero; o quasi si avesse temuto di entrare mallovadori di una asserzione, che altri aveva già sostenuta, legemmo solo iu opere di argomento più generale emesse qua e là opinioni staccate, ma poco o punto provate.

Dicemmo, qua e là qualche opinione; perchè della necessità di trattare il tema per intero nessuno che sia parso persuaso; tutti invece si limitarono a discutere punti speciali, dei quali il più controverso fu quello della condizione nostra sotto i Langobardi. Ridire qui dei vari lavori parziali e delle diverse occasioni, che li produssero, tornerebbe inutile ai dotti, che ciò sanno meglio di noi; agli altri che non se ne curano, di noja; ma quel che pur vorremmo osservato, si è questo: che mentre le scuole storiche d'Italia, di Francia e di Germania se ne occuparono, tutte e tre furon ben lontane dall'accordarsi nel risultato. Il che, se non erriamo, ci condurrebbe alla conchiusione, che se alcuno prestò orecchio ai pregiudizi, si badò invece dagli altri a trovare la verità, anche a prezzo de'sentimenti i più cari.

Mentre infatti sarebbe sembrato, che il Savigny avesse dovuto restar colla sua opinione

> .... come torre fermo, che non crolla
> Giammai la cima per soffiar di venti;

ed anche dopo che il Leo (nel lavoro, a noi noto per la ver-

sione del Balbo) era stato d'accordo con lui, il Bethmann aveva già preceduto l'Hegel nel concedere alla nazione tedesca il vanto di dire sua istituzione quella cho fu poi di tauto impaccio allo svolgimento della potenza imperialo in Italia. La scuola francese in quella vece, visto che trattando delle cose italiane non avrebbe fatto poi altro che difender le proprie, accettò subito la durata della tradizione nazionale ed appoggiata all'analogia di fatto coi Franchi, proclamò con Montesquieu; ogni popolo aver mantenute le proprie leggi perchè « *on ne pensait pas même à se faire législateur du peuple vaincu* (Esprit. etc. L. XXVIII, c. 11). È vero che il Pailliet nella *Introduction au manuel de droit français,* negando la nazionale si attenne alla scuola tedesca, ma Guizot fu ben tosto contro di lui ; onde ne venne, che lorquando Partonneaux volle trattare delle cause che cangiarono in Italia la dominazione francese in tedesca (Paris 1842), non osò andar contro all' autorità del sommo uomo di stato, e smanioso d'un confronto continuo tra Carlo Magno e Napoleone, lasciò ai Langobardi il vanto di non aver distrutte le istituzioni romane, per poter paragonare i Capitolari dell'uno col Codice dell'altro.

Coi Francesi furono adunque in generale gli Italiani. I quali però avendo cominciato col Muratori, col Giulini, col Macchiavelli a sostenere una perfetta fusione dei vinti coi vincitori, cioè troppo, e siccome « *Dum vitant docti vitia, in contr*[illegible]*a currunt* » così eccitarono una riazione, che, incominc[illegible] col Maffei e sostenuta dal Manzoni asserì: i Langobardi aver di straniero mantenuto ben altro che il nome, e mentre Muratori senza documenti aveva parlato per convinzione, il Troya passò invece con isfoggio di erudizione a sostenere la esistenza del solo comune langobardo. In tanta divergenza d'opinioni la scuola italiana cercò allora una via di mezzo, e mentre il Rezzonico, più accondiscendente dello Sclopis e del Capei che tenevano saldo all'opinione del Savigny, aveva accorata l'esistenza contemporanea del comune langobardo alla campagna, del romano nella città; l'Odorici credendo formulare più chia-

ramente la cosa, disse il primo prevalente là dove lo era la popolazione straniera, il secondo dovunque l'indigena era preponderante; il Rosa dappoi, con studio maggiore de' tempi, lasciata cadere l'opinione del Balbo, che avrebbe pur voluto salvare almeno una parte di libertà territoriale, si restrinse a modificare il dominio assoluto dei Langobardi col concedere anche agli arimanni una parte del terzo dei frutti e col far risultare dopo Rotari un miglior ordinamento giuridico ed amministrativo.

È chiaro però di quanta importanza sia il decidere di una simil quistione. La quale, benchè si fondi sulla lezione di un passo controverso di Paolo Diacono, pure non può che non valga tutta l'attenzione dei dotti, che, come il Giudici ed il Cantù, anche diffusamente trattarono delle storie d'Italia. Senonchè il primo, parlando dei municipi con larghezza di idee, che troppo spesso minaccia di divenire ben altro, a furia di generalità su quelli, che egli con nome meno classico disse comuni italiani, dimentica non di rado lo svolgersi interno del popolo; forte pensatore, come lo chiama il Rosa, par sdegni discendere ai particolari e facendo de' Langobardi e de' Franchi i nostri padroni, non si accorge della grande differenza dei due governi; differenza che l'Hegel seppe ed a buon dritto notare. Il Cantù invece, dopo aver con ragione detto dei regni di Odoacre e di Teodorico come di governi militari in un paese posto in istato d'assedio, pare non ami intricarsi nei pruneti delle quistioni troppo bisognose di ricerche, s'unisce al Troya nella lettura del passo controverso di Paolo e salvasi così dall'accusa di non essersene occupato. Forse può tuttavia non tornar caro il sentirlo con indifferenza e dicemmo quasi con sdegno esclamare: « sopra un testo sì incerto — quello di Paolo — quanti libri e libercoli si son fatti in questi anni »; ma noi lo vedremo colla stessa indifferenza relegare in una nota che i Barbari avessero imparato la divisione dei terreni dal sistema di colonizzazione romana, e non curarsi così di indicare con maggior verità come essi lo de-

ducessero anzi — e lo provò po 'l primo il Gaupp (*Germanische Ansiedlungen*, etc. p. 87) — dal sistema generale di acquartieramento romano. Eppure può essa mai l'esattezza esser troppa nella ricerca del vero?

I Francesi hanno sempre avuto il vanto di saper scrivere di storia così come essi narrebbero una avventura da romanzo; ond'è che il Lamartine si fa leggere molto più volontieri di quanti altri mai scrissero della *Réstauration;* artisti da panneggiamenti e da contrasti materiali sentono dell'arte come di un mezzo a scuotere i sensi e nulla più; ma se Victor Ugo seppe, senza volerlo, caratterizzare quel modo di scrivere con parole meretrici e di cose tanto severe e disse Michelet il più facile scrittore di poesia in prosa, egli ci fornì pure un nome assai adatto per tutti coloro, che anche sotto il grave mantello del pedagogo, si pascono di velleità e di voler essere arguti, ed arieggiano Dumas e compagni persino nel titolo da darsi ad un capitolo di storia:

> Non ha Firenze tanti Lapi e Bindi,
> Quante sì fatte favole per anno
> In cattedra si dettan quinci e quindi;
> Sì che le pecorelle, che non sanno,
> Tornan dal pasco pasciute di vento.

Io per me intanto trovo la cosa tanto più seria, quanto più quel testo sì incerto alcuni vorrebbero, col disprezzarlo, quasi neppur degno di considerazione. Ma se il testo non è sicuro, perchè non cercar d'ottenere quel solo, che più sembri verosimile, o più tosto perchè non estendere i propri studi anche ad un esame critico di questo scritto tanto importante per la storia nostra del VII e dell'VIII secolo?... L'autorità di Paolo fu provata già attendibile da tutti coloro, che, come il Bethmann (*Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, X, pag. 247—334), si occuparono di conoscere profondamente la natura di quella sua storia de'Langobardi. In un tempo, nel quale tutta Europa e meglio di tutti la dotta Germania, più che a scriver tradizionalmente dei fatti, attende ad uno scrutinio

severo della storia dei fonti — tema sul quale forse giove- rebbe discorrere con larghezza magggiore ed a cui più avanti almeno di passaggio dovremo acconnare — anche qui trattandosi di un fonte, che solo ci resta di quei tempi remoti della nostra storia, troviamo che gli stranieri, se non prima certo meglio di noi, diedero opera a sviscerarne lo intero valore. Per un momento credè l'Academia imperiale di Vienna di esser giunta al possesso di *Secondo*, i cui scritti sono tanta parte di quelli del Diacono, ma se d'una tale speranza non restò ad essa che il disinganno e, cho è più, il dolore di un inganno impudente, tanto maggioro è la necessità di esaminare in qual modo il prigioniero di Carlo, che nella storia dei vescovi di Metz, copiando senza critica Gregorio da Tours, Fredegario o la vita d'Arnolfo, nou vi mette del suo cho i sentimenti di devozione verso un imperatore che aveva distrutta la nazione di cui era figlio, in qual modo, dico io, Paolo, raccoglitore di tutte le tradizioni del suo popolo — abbia pensato a tramandarci la storia di questo. Non essendo tuttavia dello scopo di queste pagine il mostraro como egli, per esempio, facesse grand' uso di Beda, dello vite dei papi e di quanti mai altri scritti gli fossero capitati alle mani, rimandiamo volontieri i nostri lettori agli scritti del Bethmann, al qualo dobbiamo esser grati d'aver fatto tema di severe ricorche non Paolo solo, ma tutti gli scrittori langobardi (*Archiv*, etc., X, p. 335-414).

Gli studi già fatti intanto ed il couforto di nuovi potrebbero condurre una volta ad avere anche un testo attendibile di tutto il lavoro in discorso. Del quale invece con quell'inerzia che non solo manca della virtù del bene, ma non fa neppur il male solo perchè non ne ha la forza, si coutinua colla maggior innocenza del mondo, e colla massima edificazione dei beati perchè poveri di spirito, a copiare e ricopiare le tradizioni anche le più false e con Paolo si dura a narrare la cena di Verona come causa della morte di Alboino; e così vengono raccolti

> Non frondi verdi ma di color fosco,
> Non rami schietti ma nodosi e involti,
> Non pomi o fiori ma stecchi con tosco.

Nella controversia sulla condizion nostra sotto i Langobardi, anche dopo l' Hegel, che aveva già respinta la nuova lezione del Troya, nessuno mai, che assunta la trattazione del tema, abbia pensato ad un esame criticamento paleografico dei codici vari, che di quell'autore ancora si conservano; eppur questa sarebbe stata, a non dubitarne, l' unica via a raggiungere un risultato meno incerto ed a risparmiare il rimprovero del Cantù a quanti credettero di aver portato l'obolo loro.

E così, come di questo, dovremmo dire di tutti gli altri scrittori necessari allo studio delle condizioni interne del nostro paese non solo di que' tempi, ma in generale di tutti i mediani tra la così detta storia antica e la moderna.

Avvegnachè sia giunto alla fine il momento di mutar sistema e finirla una volta di accontentarci anche in questo delle glorie passate.

E' fu già il Lessing, che ci pronunziò una di quelle amare verità cho, più ancora che per la turpitudine della loro natura, fanno arrossire per la vergogna del sentirsele dire. Noi però non la ripeteremo; poichè i tempi han portato che almeno in parte la potessimo mostrare esagerata; osserveremo tuttavia che il vantar che si fa continuamente la gigantesca impresa del Muratori e sua mercè proclamare gli Italiani i primi nell'aver osato raccolta di mole sì vasta, è una verità cho bisogna saper sostenere perchè l'onore non si muti in rimbrotto o disdoro. Se nel secolo XVIII infatti gli *Scriptores* poterono sembrare, e furono, opera, che superò qualunquo altra pnblicata sino allora nella restante Europa, ciò non fa ch'essa però debba occupare anche nel XIX il medesimo posto. Giacchè se, prima della rivoluzione di Francia, alla critica istorica potè sembrar, dicevamo quasi, meraviglioso il modo col quale allora il Muratori diede alla luce, e in numero sì grande cronache e documenti di tanta importanza; oggi gli studi accresciuti e la maggior liberalità di governi e nazioni valsero infine a formare quella che attualmente non può esser detta altrimenti, che scienza della storia. Imperocchè se questa richiede che nella narrazione si ri-

guardi pur sempre anche all'elemento dell'arte, essa tuttavia non può più per sè stessa esser trattata come solo prodotto di questa.

Non ha molto il Mamiani, tessendo l'elogio di quel dotto napolitano, che fu Carlo Troya, ed al quale è gran danno che ad esser più vero nelle sue asserzioni sia mancato il sostegno di cognizioni linguistiche meno ristrette, il Mamiani, dico, distingueva ancora varie maniere di storici; egli accordava cioè un posto distinto a chi aveva mirato segnatamente all'effetto artistico come già Carlo Botta, ed un altro a chi invece si era mantenuto sul campo strettamente scientifico, posto ch'egli assegna di buon grado all'academico suo predecessore. A noi in quella vece, ricusanti assolutamente di farne mai un argomento di lode, parrebbe stretto dovere contrassegnare quella prima maniera di storia come modo non rispondente punto allo scopo. E questo assoriamo appoggiandoci, e crediam non a torto, al bisogno che la storia come qualunque altra scienza ha di sollevarsi a quell'altezza, che è voluta dalla coltura maggiore de' tempi. Essa infatti per la stessa ragione, per la quale lo deve ogni cosa, sia nel-ordine morale che fisico, fu costretta percorrere un certo stadio prima di aggiungere a perfezione — ond'è che dopo aver già attraversato presso di noi il periodo della fanciullezza e della gioventù, pare che oggigiorno voglia entrare in quello della vitalità. Il quale, a parer nostro, risulterebbe primamente dallo svestire il lussurioso addobbo retorico e dall'abbandonare quelle poetiche esercitazioni, per cui si distinsero gli storici nostri dei primi secoli dell'evo moderno — in ispecie religiosi — ed a cui il Mascardi insegnò già *della necessità e del modo di far parlare gli eroi;* secondamente dal non darsi con troppa facilità all'altra maniera che vorrebbero più robusta e la quale, adoperata già anche dagli antichi, venne rinvigorita da quella inclinazione all'esperienza, che, partita d'Inghilterra dopo Bacone e traversata, come al solito, la Francia, innamorò di sè anche i nostrali scrittori. Parlo della così detta filosofia della storia, che

tanto spesso non è altro che una storia della umana fantasia; e tanto più volontieri ne parlo quanto meno ella mostrasi pronta a cedere il campo. Ma come discorrere delle tendenze generali di un popolo, come abbracciare sotto idee più larghe le diverse epoche di una storia, se prima non conosci, almeno colla maggior possibile sicurezza, i fatti di cui vorresti dare, come a dire, la sintesi? — Ne avrai sogni più o meno arditi, come furono già quelli della scuola storica d'Alemagna sul principio del secolo presente, la quale, applicando alla storia il *trascendentalismo*, di cui quella nazione fu alle altre maestra, ci diedo una quantità di libri, che oggi non hanno importanza, cho come testimoni della potenza inventiva dell'uomo. Di qui però la necessità, e somma di ritornare anche la scienza, di cui discorriamo, alla sua vera natura, alle sue origini vere, ciò a dire a quelle che i Greci, sommi in ogni ragione di scibile umano, vollero e seppero comprendere nel significato d'una sola parola.

Che se per essi infatti la ἱστορία non era e non doveva esser altro che la narrazione do' fatti veduti, se anzi il *quorum pars magna fui* di Virgilio era per lo storico greco condizione pressochè necessaria a dirsi tale; noi allargando, ma conservando l'indole di quel concetto, dovremo dunque, nel narrare delle cose che furono, tenerci saldi a que' soli pe' quali l'aver scritto di storia avvenne nella condizione suddetta. Uno studio accurato e coscienzioso dei fonti storici — ecco adunque la strada per la quale occorre muovere, e seguendo in ciò l'esempio, se vuolsi, del Muratori, valerci tuttavia della critica cresciuta a maggior sicurezza e ad educazione migliore onde evitare gli errori, nei quali quel sommo, colpa non sua ma dei tempi, dovetto per forza inciampare. A noi quindi parve non potesse dare opera molto utile quel valente scrittore, che è il Gennarelli quando propose, che a rendere più facile l'uso degli *Scriptores*, questi venissero ripublicati in un formato minore, ma senza mutazione di sorta. Or perchè tanto spreco di carta? Perchè publicare quella ingente massa di cro-

nisti e di annali che, chi ben guardi, potrebbero essere ridotti a una metà del volume? E infatti, perchè uno scrittore è fonte pel secolo XII, sarà egli necessario publicare tutte le storielle da lui o copiate o trovate sui tempi anteriori a quelli, in cui egli ebbe condotta la vita e stereotipare così mille volte la creazione del mondo? Oppure avvi egli bisogno che ai nostri giorni ancora si dia, come fece appunto il Muratori, la versione latina di una cronaca scritta in uno de' molti dialetti nostrali? E delle tante cronache escite dai chiostri perchè non tralasceremo noi tutti quei brani, che ricorrono in molte di esse appartenenti, per esempio, ad una sola famiglia di frati, e che però non sono che una reciproca copia? E, giacchè di una simile impresa ci venne fatto parlare, perchè non sarebbe ella anche quest'altra d'onore che, ad imitazione di quanto per i fonti storici di Alemagna fecero già il Pertz, il Grimm, il Richter, il Lachmann, l'Osten-Sacken ed altri, e noi pure publicassimo, preceduti dalle necessarie introduzioni o accompagnati dai voluti schiarimenti linguistici e storici, le versioni dei nostri più importanti cronisti? Un lavoro siffatto, aiutando mirabilmente il confronto, che si dovrebbe far di continuo, colle carte diplomatiche che vi avessero relazione, ci fornirebbe poi il mezzo onde mettere assieme almeno i più necessari di que'*Regesti*, di cui noi siamo ancora sì poveri, e dei quali sono invece gli altri sì ricchi da averci già preceduti anche nei più importanti per noi, come sarebbero tutti quelli degli imperatori tedeschi da Carlo Magno fino a Carlo IV, redati dai Böhmer e i *Regesta Pontificum Romanorum* del prussiano Jaffè!

Senonchè dir qui del come si potrebbe giungere allo scopo, a cui noi accenniamo, ci condurrebbe, se pur già non lo fece, troppo lungi dal cammino prescritto; volemmo tuttavia, almeno di passaggio, parlarne e perchè ci tardava chiamare l'attenzione dei dotti su questo punto e perchè anche in questo — d'avere cioè scrupolosamente studiato i fonti tutti richiesti — è riposto uno dei meriti principali dell'opera, che noi presentiamo ai lettori.

Ma all' Hegel appunto stava sotto gli occhi quel mirabile esempio di costanza e di sommo criterio storico, che era stato dato dalla società presieduta dal Pertz; per la quale, unitisi all'impresa e popoli e governi, la Germania ebbe la stupenda raccolta dei *Monumenta Germaniæ historica*, al cui confronto la muratoriana più non regge, e per cui il Wattenbach potè dettare uno scritto, che non vorremmo invidiato soltanto, sulla storiografia tedesca di quasi tutto l' Evo di mezzo.

E questo è lavoro di cui l'Italia senza vergogna non può più oltre far senza; e tanto meno poi quanto più pare che da noi ne manchi — ci si perdoni l'espressione — fors'anche il concetto. Mentre infatti, per non dir troppo, il Ranke analizzò così profondamente il Guicciardini; il Macaulay discorse con tanto acume del Macchiavelli; il Pertz esaminò con critica sì grande le cronache di Piacenza ed in seguito a molteplici studi il Gervinus rifuse ancora i suoi lavori sugli storici fiorentini, poi anche dopo tanti scrupolosi esami, per esempio, di Ottone di Frisinga, il Gaissor ultimamente volle farne scopo di nuove ricerche: noi, che coi *Monumenta* ordinati da Carlo Alberto, con quelli pertinenti a Parma e Piacenza e con altro riescimmo a seguire l'esempio dato dalla raccolta dei *Documents inedits sur l'histoire de France*, dagli *Staats-Papers* di Londra e dal *Memorial historico espanol* di Madrid, noi ne falsammo pur troppo qualche volta il concetto, publicando, come fece certa nostra Academia, un' eccellente compilazione storica del secolo scorso tra gli *scriptores*, che non dovrebbero mai essere che *fontes* veri come quelli del Pertz, dell'Academia di Vienna, del Palacky, i Zollerana dello Stillfried e così via.

A coloro del resto, ai quali questo nostro insistere sulla necessità di studi siffatti sembrasse per avventura esagerato, noi opporremo:

Che anche il profondo lavoro dell'Hegel, per quanto condotto con diligenza e ricco di quella erudizione, che non è da repertorio, o come diceva Montesquieu, da fanciulli, in seguito agli scritti publicati dal 47 in poi in Italia e fuori, potrebbe

andar soggetto a cangiamenti più d'uno; e se ne disse persuaso lo stesso autore in una sua cortesissima a noi. Però senza qui dilungarci più oltre a mostrare la verità della nostra asserzione, preferiamo, a chiarezza maggiore, accontentarci tra il tanto fatto, di qualche cenno soltanto. Tacendo adunque, se così piace, di quel frammento, voluto apocrifo, di un codice diplomatico cremonese che l'Odorici, anche dopo il già reso noto dal Troya, volle publicato a complemento per esempio della serie dei duchi cremonesi (ristampa nella quale l'indefesso bresciano sarebbe stato ingannato, il Dragoni, che la diede, ingannatore), noi ricorderemo invece col dovuto encomio il codice diplomatico bresciano, che l'Odorici stesso va mandando alla luce, e i costui lavori sui primi tentativi di associazione in Lombardia, i quali quando aggiungessero all'altezza di quelli che il Ducpetiaux mise assieme per rispetto alle classi operaie del Belgio, sarebbero anche per noi di tanta importanza; poi l'amore grandissimo che Gabriele Rosa pone e fa porre a quegli statuti d'ogni maniera, i quali così bene rischiarano le condizioni nostre nei secoli di mezzo, ed in modo tanto sicuro ci forniscono le ragioni della prosperità materiale e politica delle nostre città di que'tempi. — Presi da soli a soli tutti questi lavori sembran poca, piccola cosa; ma se dalla paziente analisi di tanti elettissimi ingegni, che alla facile gloria d'un giorno ebbero il coraggio di preporre la prudente ma duratura lode concessa solo da' posteri; se da quella analisi un potente intelletto valesse a sollevarsi alla vita di una sintesi unificatrice, ed anche noi allora potremmo avere di quelle opere, che rassomiglino a cagion d'esempio alla storia greca del Grote. Che per quanto modesto nelle apparenze, il vantaggio di questi singoli lavori supera di certo il cerretanesco bagliore di cui si circondano certi *chiarissimi* moderni ai quali noi vorremmo concesso rispetto ma solo per quelle loro eterne ed idropiche frasi, che disgraderebbero lo stesso Guicciardini, a dir poco. Nessuno infatti de' ben pensanti, che non preferisca anche la piccola moneta, ma d'oro e da ventiquattro carati, offerta da que'laboriosissimi indagatori (si trattasse anche di un unico statuto o municipale

o di maestranze) alle lunghe storie delle guerre fratricide de' nostri maggiori. Chè di queste non solo non vuolsi l'oblio, ma — vedi bel frutto che dallo studio di esse san trarre — gli è appunto alle stesse che quasi quasi certi storici filosofi-politici de'nostri giorni, petrificatori del passato, dando un calcio alla civiltà sorta fuori da quelle rovine, ci vorrebbero, indietreggiando di secoli, condurre.

Egli è però di grande conforto il vedere come i buoni durino perseveranti sulla strada già aperta e come anche di mezzo a vicende, che menano tanto lontano dal silenzio degli studi, il tesoro de' nuovi materiali storici si vada più e più sempre aumentando. E questo tesoro diventerà tanto meglio prezioso quanto più gli indagatori, staccandosi dai secoli a noi meno lontani, si faranno a penetrare in quelli, che precedono il mille. I quali se appunto sono i più bisognosi di luce, sono anche i più importanti per la storia della formazione territoriale politica e civile della patria comune. — Che se intanto, per ritornare agli statuti, de' più vecchi non possiamo asserire di conoscerne molti, giova almeno il vedere come non pochi abbiano dato opera a renderne noti parecchi altri appartenenti ai tempi posteriori al XII secolo. A tacere infatti della raccolta promessa e già incominciata dal Berlan, nessuno che non conosca le ripublicazioni che degli ordinamenti di giustizia del comune e popolo di Firenze del secolo XIII (Archivio storico italiano I), poi di quelli di Pisa fece già il Bonaini; gli statuti editi in questi ultimi anni in Piemonte e i molti altri comparsi nelle varie raccolte di documenti, che si vanno compiendo. E perchè la vera natura d'ogni progresso vuole, che esso proceda per gradi, a noi non è di meraviglia che il lavoro sia lento; esso riuscirà in quella vece più coscienzioso e però di vantaggio maggiore. Il conoscere con esattezza gli ordinamenti speciali anche delle singole città è, a non dubitarne, mezzo sicurissimo per giudicare delle condizioni morali di esse; giacchè, come osservava il Gioberti, le leggi sono per lo più lo specchio dell'idea del buono qual regna nell'universale e qual viene espressa dal fiore dei savi (Del Buono,

Fir., 1853, p. 152). Se egli quindi reputava il Talmud, le dodici tavole, le Pandette, le leggi gotiche, langobarde, anglosassoni e normanne, le assise di Gerusalemme ed il codice di Napoleone, espressione dell'etica presso i popoli governati da quei vari ordinamenti; anche noi non potremo non sentire l'importanza di tutti quegli statuti parziali o libri di consuetudini, i quali, come quello dell'isola di Meleda in Dalmazia publicato dal Wenzel (*Archiv für kunde östr. Geschitsquellen*, Vol. III) ci fanno conoscere eziandio fino a qual punto un popolo abbia vissuto per consuetudini nazionali o fino a quale altro la vicenda delle umane fortune gli abbia portato le leggi d'altrui. Che l'invito di nuove publicazioni, come quello fatto dal canonico Finazzi di Bergamo, non rimanga adunque inascoltato; che si lasci una volta dal galvanizzare le glorie de'padri! ne avvantaggeremo di certo, ed in ciò per lo meno, che cesseranno di far gemere davvero i torchi a preparar nuovi abiti a cose vecchie que'molti, i quali coll'Ecclesiaste dovrebbero gridare *Quis dabit ori meo custodiam?*.... Ricordiamo che se vi fu qualcuno il quale ancora ricordasse a modo nostro i municipi italiani, fu di nuovo uno straniero e questa volta un francese — l'Hauteville, — il quale, se in gran parte fece suo pro delle fatiche dell'Hegel, pur condusse lo ricerche un secolo più oltre; non dimentichiamo che per un periodo di tanta importanza, quale è quello di Federico II, di bel nuovo un francese — l'Houillard-Breholles — ci raccolse le carte. Spronando però a scuotere di dosso una ipocondriaca inerzia od a frenare una inondazione di scritti, per la quale mentre abbondano i volumi, sono i libri sì scarsi, io non voglio far credere che i nostri non vogliano tanto, o che

Ter conatus ibi collo dare brachia circum
Ter frustra comprensa manus effugit imago;

che anzi ci giova sperare che forse l'averci fatto attendere non sia stato, che un aver voluto preparare all'Italia un lavoro degno di lei.

Giacchè se nei paesi tutti d'Europa i dotti par che gareggino di zelo e di fatiche nel ricercare la storia interna della

propria vita civile e toccando agli argomenti i più nuovi o meno facili ci conducono per esempio coi lavori dell'Junghans e del Thierry a conoscere il primo sorgere ed il successivo formarsi della sovranità franca; con quelli del Broglie o del Vesselle ad esaminare il diffondersi del Cristianesimo presso i popoli barbari; cogli studi dell'Arnold, dello Stumpf e dell'Hegel a confrontare coi nostri i privilegi dei municipi tedeschi; cogli altri del Cavin a studiare le maestranze di Francia; le gilde tedesche colle ricerche dell'Hartwig; e se l'Helfferich ed il Clermont infine, tenendo conto delle influenze reciproche che un popolo esercita sull'altro (presso a poco nel modo con cui il Loudon considerò l'influenza esercitata dalle idee tedesche ed inglesi su quelle di Francia) impresero già a descrivere lo svolgimento dei comuni francesi nella Spagna e nel Portogallo: gli è, ci pare, ben giusto il desiderare che anche noi ci facciamo finalmente a conoscere la natura di tutti que' nostri istituti, dalla piena conoscenza dei quali soltanto può risultare la ragione per cui colla nostra civiltà noi signoreggiammo sulle altre nazioni e per cui potremo riescire fors'anche a combattere certi risultati ottenuti dall'attuale scuola tedesca.

La quale coll'aver dapprima tolto alla civiltà latina ogni maternità delle istituzioni politiche dell' Europa dei tempi di mezzo, come abbiam visto avvenire anche nell'opera alla quale precediamo, giunse — ed era conseguenza necessaria — collo stesso Hegel e nuovamente colla storia del nostro secolo dettata dal Gervinus a sostenere: tutto lo spirito di coltura, che attualmente inspira ed anima le nazioni d'Europa, essere null'altro che un portato di quello che chiamano *germanismo*. Rinnovando lo stolto vanto de'Greci, i quali, come il Vico osservava, sostennero d'aver disseminata l'Umanità per lo mondo, questo germanismo, deriso già con sì fina ironia dal Leopardi, a quanto asseriscono, dopo le irruzioni dei barbari e lo stabilimento dei regni tedeschi in Europa, sarebbe riescito vincitore d'ogni coltura latina. Ma a costoro che attribuiscono allo individualismo proprio de' popoli nordici, l'aver combattuto, con

esito favorevole la tendenza all'accentramento ereditato dalla unità de'Romani, tornerebbe per intanto ben facile impresa l'opporre: come la stupenda istoria di tutti i nostri municipi possa essere, ed è infatti, esempio del quanto grande sia stata presso di noi la potenza dell'*individualismo*. E queste e molte altre verità giungeromo certo a raccogliere e proclamare quando, esaminati ad uno ad uno i nostri istituti politici, potremo, come il Guizot fece già per l'Europa in generale e meglio per la Francia in particolare, discorrere della nostra coltura passata e con sicurezza maggiore narrare per osempio, come, mentre anche nella liberissima Inghilterra le istituzioni che ora chiamiamo costituzionali, non si poterono costituire come tali che dopo il secolo XIII, noi possedessimo già e l'istituto ed il nome di parlamento un secolo prima e come, sin da que' tempi all'incirca, la città natale di Tacito possa a giusta ragione vantare quegli Asili d'infanzia, della istituzione de' quali coloro, che fino ad ieri han dormito, menano oggi gran vanto.

Ma quanto resti ancora di strada a percorrere, prima di avere una storia di queste istituzioni che ora vanno diventando proprietà comune di tutte le genti o delle quali per esempio per la Francia il Desmaze e l'Hasteyrie si fecero gli storici, lo mostra l'avere il Guizot potuto dipingere lo svolgimento di esse presso gli Inglesi, i Francesi e gli Spagnuoli, non però presso gli Italiani, e dippiù ancora altro fatto, che vogliamo osservare.

Quanta parte abbia sostenuto il municipio di Milano nelle glorie nostrali, è noioso ripetere; non dubbia però l'importanza che in esso deve aver ottenuto quel *Senato*, che sorto ne' tempi primi delle libertà comunali, passò attraverso molteplici cangiamenti fino sotto la dominazione austriaca, alla quale come a quella degli Sforza e de' Visconti riuscì di impaccio sì grave. Eppure, se tu ne eccettui i pochi cenni dati qua e là da qualche storia ed il breve discorso fattone dal Ranke, noi non possediamo libro alcuno, che di quell'istituto ci narri le vicissitudini, i diritti, i doveri e l'influsso esercitato nella lotta accaduta per

lo stabilimento del potere monarchico. Il quale pure, per restare a Milano, dovrebbe essere esaminato con una cura maggiore, che non sia stata quella di darne documenti senz'altro. Imperocchè se dalla lotta tra la democrazia capitanata dai Della Torre e l'aristocrazia guidata dai Visconti, sorse tanto presto potente la signoria di quest'ultima famiglia, e'ci parrebbe cosa ben necessaria lo scrutinare come questa abbia potuto svolgersi solo coll'aiuto del *vicariato* imperiale, il quale i Visconti mirarono continuamente a sostituire al capitanato loro concesso dal popolo. Ma anche di questa istituzione, che ad ogni piè sospinto, ricompare nella storia d'Italia, fu il primo Teodoro Sickel prussiano, che or sono due anni, ne trattasse con accurato lavoro e confrontando il vicariato de' Visconti coi diplomi della stessa natura concessi in Borgogna, Moravia ed altrove, arrivasse a descriverne la vera natura. E Dio volesse che il Sickel, al quale noi professiamo gratitudine come ad amoroso maestro, continuasse le sue preziose ricerche sulla nostra Milano!

Ma lavori di simil maniera occorrono presso i dotti stranieri assai di frequente e quel che è male per noi, essendo essi non di rado pressochè nascosti in raccolte parziali letterarie o di scienze, restano sconosciuti all'Italia. Il perchè di certissimo darebbe opera non scarsa al progresso de' nostri studi colui, che scelti i più importanti e i più sicuri di que' lavori ne volesse far dono di una buona versione. Se il Maffei infatti ne andò lodato per averlo fatto colle *Gemme* di poesia straniera, perchè si ricuseranno d'imitarlo gli storici?

E' ci godo l'animo intanto che l'editore del presente lavoro dell'Hegel abbia di buon grado acconsentito ad aumentarne il valore colla giunta d'uno studio su altro dei periodi più importanti della storia interna di Roma. Il discorso è dovuto alla valorosa ricerca di Guglielmo Giesebrecht, già noto all'Italia per il lavoro citato più sopra, ma destinato a riescirlo ancora dippiù non appena arrivi ad essere anche da noi più diffusa la storia, ch'egli va publicando, degli imperatori tedeschi; storia che ottenne già nel settentrione un successo sì grande da doversene far tosto una seconda edizione.

Della versione intanto dello studio in discorso, ed il cui originale forma un'appendice al I volume della storia suddetta, a noi pare doverne i lettori tanto meglio andar lieti, quanto più il dotto autore ci assicurava, che anche dopo studi novelli, il risultato da lui ottenuto non gli pareva potesse subire cangiamento di sorta.

Noi però, per quanto il Giesebrecht discordi dall'Hegel, lasceremo ai lettori il giudicare a chi tocchi la ragione; pregheremo invece il primo di quelli a tenerci per iscusati se, dei documenti da lui stampati a conforto della sua dissertazione, noi credemmo di poterci accontentare del solo regesto. Il quale intanto basterà di sicuro ai più di coloro, che delle cose trattate si vorranno occupare: agli altri poi indicherà il luogo dove essi, indotti per avventura o dal bisogno di chiarezza maggiore o fors'anche dall'altro di indagini nuove, potranno trovare le carte in quistione.

E qui facciam punto, persuasi che l'importanza delle cose alle quali accennammo, varrà a farci perdonare se anche con una tanto lunga e, Dio non voglia, noiosa diceria, noi non sapemmo abbastanza mostrarla. Formiamo inoltre ardentissimi voti perchè dalla unificazione della patria comune, da noi oggi celebrata con sì nobile orgoglio, risulti potente quell'accentramento delle forze diverse, il quale se, dalla moltiplicità dei governi finora esistiti di continuo impedito, non potè fino ad ora riunire i conati scientifici delle varie regioni ad un unico scopo, ora invece farà che anch'esse tutte spariscano quelle difficoltà che finora s'opposero a che l'Italia occupasse negli studi storici il posto, cui essa deve arrivare. Ed avvenga almen presto, onde anche per ciò resti chiaro, come essa, fatta da Dio stromento di incivilimento novello, debba un'altra volta mostrarsi alla testa di una grande rivoluzione morale.

Milano, 2 giugno 1861.

Francesco Conti.

STORIA DELLA COSTITUZIONE

DEI

MUNICIPI ITALIANI

dai Romani fino al chiudersi del secolo XII.

PREFAZIONE DELL'AUTORE

Il fiorire delle città italiane dal XII al XV secolo segna uno dei pochi punti culminanti nella storia della umana civiltà, ai quali si volge sempre con ispecialo predileziono l'osservazione dello storico. Perocchè se altrimenti la creatrice operosità dello spirito umano in varie direzioni si distragga, si smembri, appaja sovente inefficace o si renda qualche volta difficile il riconoscere l'interno progresso in mezzo ad un movimento apparentemente retrogrado; qui una tale attività si manifesta in tutta la pienezza delle sue forze e con tutto il prestigio de' suoi caratteri esterni, in sè radunando tutti i raggi del passato e riflettendoli col chiaro splendore delle sue gesta nell'avvenire. Ad essa si collega ogni posteriore progresso, ad essa sempre risale, quasi a punto di partenza, per cercarvi tipo ed ammaestramento.

Ma per coloro, la cui attenzione è innanzi tutto rivolta al nesso storico universale, la storia delle città italiane ha una speciale importanza po' suoi molteplici e vari rapporti interni ed esterni coll'antichità, di cui quelle città risuscitarono, a così dire, la civiltà, e la tramandarono ai tempi moderni. Poichè prescindendo anche da una tal quale intima parentela di spirito e di tendenze nello repubbliche italiane, a tutti è noto

quanto influsso abbia avuto nello svolgimento e nella formazione della vita publica in Italia, lo studio rinnovato della classica antichità; qual valido eccitamento a grandi e liberi sensi, a gloriose gesta, alle arti ed alle scienze abbia fornito il ritorno all'ammirazione degli impareggiabili tipi offertici dall'evo antico, qualo entusiastico slancio sia derivato dalla loro emulazione.

Sebbene a tutti siano ora tali rapporti palesi, e siano già stati da dotti scrittori più volte recati in luce, puro a chi profondamente li consideri, si presenta ancora la quistiono: quale immediata dipendenza unisca le republiche italiane all'antichità, fin dove la non interrotta e viva tradizione siasi sullo stesso suolo continuata nel medio evo, onde così spiegare anche quella intima parentela, quella fede mirabile nella continuaziono della romana antichità nel medio evo.

Nessuno vorrà sostenere che la tradizione dell'antichità sia giammai stata interrotta, o che dalle sue rovine sia sorto dopo l'epoca della trasmigrazione dei popoli un edifizio affatto nuovo e ad essa estraneo. La civiltà romana nei regni novellamente formatisi sul suolo romano, attesta incontrastabilmente una precedente fusiono delle nazioni romane colle germaniche. Ma gli è appunto qui che la mente dello scienziato si sente sempre più solleticata ed eccitata, dalla misteriosa attrattiva doll'essere e dolla causa prima, a cercare di penetrare nell'intima complicata tessitura dello svolgimento storico, e di scorgere attraverso la scorza esterna il fatto assoluto. La civiltà romana è il frutto dell'uniono dei popoli, nei di cui lineamenti noi tutti riconosciamo i nostri progenitori: l'indagine storica ha per compito non pure di descrivere il neonato, ma di tener dietro, per quanto è possibilo, al processo della sua concezione, di mostrare quanto all'una parte appartenga e quanto all'altra, quanta parte lo impulso incivilento dello spirito germanico siasi realmente assimilato della materia tramandatagli dalle forme della civiltà romana, quanto di questa esso non abbia.

Una tal quistione, quant'altra mai importante per la conoscenza della storia, pare cerchi e trovi la propria soluzione anzi tutto nella storia delle città italiane. Poichè, siccomo le città furono il primo strato che si sovrappose all'impero ro-

mano, il cui splendore e la cui decadenza son specialmente segnati dal loro fiorire e dal loro decadere, così è pur certo che appunto in esse la civiltà di Roma, nel naufragio dell'impero romano, accaduto per opera dei popoli germanici, trovò il suo estremo rifugio e più lungamente vi perdurò, che dunque colà gli antagonismi nazionali, dovendo aggirarsi in un medesimo spazio, più vivamente si urtarono o dovettero nel modo il più assoluto equilibrarsi a vicenda.

Noi riguarderemo quindi le città come i veri stromenti della fusione nazionale, la quale, specialmente nelle costituzioni municipali è tema a questione. Imperocchè quando, sorpassando alle tenebre dei primi secoli che succedettero alla calata dei popoli germanici, ci trasportiamo nei tempi in cui il nuovo ordine di cose più chiaro appariva, noi troviamo la lingua di Roma di molto preponderante nella nuova miscela romana. Altrimenti succede del *diritto* romano il quale veramente sopravvisse del pari, ma soltanto come affatto speciale in confronto cogli altri, nel così detto sistema del diritto personale, mentre che solo col rinnovato studio dei giurisperiti, dal XI al XII secolo potè divenire diritto comune, o come tale ottenere il primo posto al di sopra delle legislazioni locali o statutarie. Ma che ne è poi della *costituzione?* Essa è per sè ed in sè stessa assai mutabile, e più all'arbitrio soggetta che non sia la lingua ed il diritto. Riesce spesso impossibile dalla sua più tarda conformazione dedurre l'origine: certe forme essenziali si ritrovano bensì quasi dovunque, ma sono troppo generali per esprimere uno special carattere, e dare l'indizio d'una determinata derivazione. Si dovette quindi rivolgersi ad argomenti d'altro genere per provare la continuazione della costituzione municipale romana: si dipendotto a tal uopo principalmente dal diritto romano, nell'opinione che dove questo si mantenne in costante vigore, dovesse aver continuato anche la costituzione giudiziaria romana, quindi anche la costituzione municipale, che ne dipende. Le città sembrarono quindi punti culminanti sporgenti fra mezzo alla inondazione dei popoli transmigrati, donde si diffuse di nuovo, ed a poco a poco la civiltà romana sulle rozze forme della nuova stratificazione.

Sotto questo punto di vista principalmente la continuazione

della costituzione municipale romana fu dapprima sostenuta da Savigny nella sua *Storia del diritto romano nel Medio Evo*, e provata coll'analogia del diritto vigente presso i Borgognoni, gli Ostrogoti, i Visigoti, i Franchi, e finalmento i Langobardi; e l'importanza scientifica di questa celebre opera appare dalle moltissime nuove ricerche, che essa sollevò su questo punto tanto in Gormania che in Italia ed in Francia. La ipotesi di Savigny fu sperimentata praticamente, continuandone od instituendone l'applicazione ai singoli paesi, ovvero fu in tal proposito avversata in parte, oppure anche del tutto respinta. Io nominerò qui solo alcuni dei più distinti fra questi nuovi scrittori, riservando il più stretto riguardo alla letteratura a cui appartiene il presente scritto.

Per quanto riguardi dapprima l'Italia, la continuazione della costituzione romana nelle città longobarde fu ammessa in tutto e per tutto da Leo, e la libertà dei municipi del medio evo, giusta le premesse di Eichorn, fu derivata anche colà dalle immunità ecclesiastiche, nol che si dichiararono affatto concordi anche i più distinti autori italiani, e specialmento i dotti torinesi Vesme, Fossati, Balbo, ecc. In Francia la continuazione delle costituzioni romane ottenne una sanzione affatto particolare nell'opinione nazionale dominante, la quale attribuisce più presto ai Romani chè non ai Germani gli elementi essenziali della celebrata civiltà francese. Ciò passa come già interamente provato, dappoichè Raynouard raccolse, piuttosto sotto il punto di vista politico che scientifico, una quantità di testimonianze, senza critica alcuna. In Germania Gemeiner ha sostenuto, indipendentemente dall'ipotesi di Savigny, l'origine romana della libertà municipale per la sua città di Ratisbona (e perchè non anche per le città libere sul Danubio e sul Reno?) All'incontro, benchè l'ipotesi di Eichorn sia stata ammessa in generale, pure in Germania, alla qualo si restringo il suo eccellente lavoro sull'origino delle costituzioni municipali, non la si volle interamente accettare se non per ciò che risguarda la città di Colonia. Contro questa ipotesi sorse poi Mauner prendendo specialmente di mira Ratisbona e le città bavaresi; mentre Hüllmann combattè quasi assolutamente l'ipotesi generale di Eichorn sullo svolgimento dei municipi. Finalmente non mancò nep-

pure un inglese, intendo CATHCART, il traduttore di SAVIGNY, il quale andando più oltre che non il suo autore, tentò di provare la continuazione delle costituzioni romane anche in Inghilterra, certamente in un modo tale da indurne la persuasione solo in coloro che ciò ammettono già con cieca credenza.

Non tacerò da ultimo degli importanti scritti di TROYA e di BETHMANN-HOLLWEG, i quali anche pel contenuto, toccano davvicino al presente libro. Ambedue combattono decisamente le opinioni di SAVIGNY, ma ambedue si restringono solo all' Italia langobarda, colla differenza però che l'opera del TROYA, *Delle condizioni de' Romani vinti dai Longobardi*, non verte propriamente sull'epoca langobarda, nella quale l'indagine dei documenti istorici nell'ordine cronologico procede quanto ferma ed accurata, altrettanto difficile e contradditoria, mentre l'opera di BETHMANN-HOLLWEG, *Dell'origine della libertà dei municipi lombardi*, tocca solo brevemente quest' epoca per protrarre poi ne' secoli susseguenti la vera storia dell' origine delle costituzioni delle città lombarde.

Scrivendo quest' opera io non potei consultare che l' opera del TROYA, giacchè essendo la prima pressochè al termine, lorchè l' altra comparve, questa non potè essere che considerata per un momento. Frattanto io ebbi a rallegrarmi di una coincidenza tale di idee coll' onorevole suo autore, che essendomi io persuaso meglio dell'aggiustezza della via battuta, mi trovai anche sempre più rafforzato nella mia opinione.

Il mio assunto però era in parte affatto diverso dal suo, e ciò non solo nell' estensione del lavoro. Poichè una confutazione degli argomenti di SAVIGNY, riguardo alle città lombarde, per quanto eccellente o completa sia quella dataci da BETHMANN, può interamente soddisfare soltanto coloro, i quali credono che SAVIGNY nulla abbia riscontrato di ciò che a prova delle sue asserzioni sulle città lombarde egli cita. Io ho dei motivi per non dividere una tale opinione. Arrogi che le vedute di SAVIGNY, quantunque assai dettagliatamente esposte e sostenute dalla generale analogia del regno germanico denno essere combattute anche nel loro più ampio senso. Come mai doveva cessare la costituzione municipale romana nell' Italia stessa, nel centro dell'impero Romano, nella patria di queste medesime città, ed

essere all'incontro sopravvissuta in Francia? Confesso che fin a quando starà come provata la continuazione della costituzione municipale romana nella Francia meridionale, non potrò mai persuadermi della sua caduta nell'Italia langobarda.

Assolutamente la quistione dev'essere prima e principalmente decisa sul suolo italiano, ma ciò per quanto è possibile, deve farsi in modo tale, per cui non si possa giammai più rimetterla in campo, e che inoltre si accordi coll'analogia — io credo cioè che la decadenza della costituzione municipale romana sia a dimostrarsi colla sua storia medesima.

Questo libro ha per iscopo di rappresentare le costituzioni delle città italiane, in quello svolgimento storico che è a provarsi principalmente colla loro intima connessione e col loro progresso dovunque continuo. Qui si tratta questa storia in tutta la sua estensione, principalmente in quanto essa sia da riguardarsi come storia universale; dal momento in cui le città d'Italia furono per la prima volta sottomesse ad un ordinamento municipale romano verso la fine della republica romana, fino a quando esse, combattute dal grande imperatore Federico Barbarossa, tentarono di rafforzare con nuove forme costituzionali il libero reggimento ricuperato felicemente dalle republiche italiane colla lega delle città lombarde, prima che esse ricadessero vittima degli interni ed esterni partiti.

Il seguente breve sommario, compilato secondo l'ordine dei capitoli, potrà fornire un'idea preliminare del complesso.

1.° Origine, fiorire e decadenza del *municipalismo romano* fino ai tempi di Giustiniano.

2.° Caduta di esso nelle provincie *romano-greche* d'Italia, fino alle ultime traccie di costituzione romana, nei più tardi secoli del medio evo.

3.° Costituzione e condizioni del *regno langobardo*, condizione dei Romani e delle città in esso regno.

4.° Costituzione del regno e dei comuni *franco-langobardi* al tempo dei *Carolingi* o degli *imperatori Sassoni*. Abolizione delle contee mediante le immunità ed il feudalismo. Principii dei comuni municipali. — Appendice sulla *Lex Romana Utinensis*.

5.° Il periodo degli *imperatori franchi*, lotte interne dalle quali emergono i comuni municipali e la costituzione coi *con-*

soli. Milano e le città lombarde, Genova e Venezia, le città della Toscana, specialmente Firenze.

6.° Lotta delle città lombarde coll'imperatore Federico I, fino alla ricognizione della loro libertà. Nuova costituzione coi *podestà*. Ingrandimento del terzo stato nelle inferiori corporazioni d'arti e mestieri. Guelfi e Ghibellini. La repubblica di Firenze.

7.° La tradizione dell'antichità. — Roma nell'XI e XII secolo. Ristorazione del senato. Arnaldo da Brescia e Cola da Rienzo. Riassunto finale.

Appendice: sulle vicende della costituzione municipale romana presso i Visigoti e i Franchi — Sull'origine della libertà municipale in Francia ed in Germania.

Questo primo volume, che contiene i primi tre capitoli, tratta principalmente della costituzione romana. L'idea cardinale stabilita d'uno svolgimento storico pareva che escludesse qui una dettagliata esposizione dell'argomento in forma di ricerche antiquarie: la maggior possibile intierezza si tentò solo ove era duopo seguire e dimostrare l'incerto corso, le vicende e le ultime traccie della costituzione romana in Italia. Il secondo volume al quale è risorbato di rappresentare nei quattro ultimi capitoli l'origine e la formazione dei liberi municipi dal tempo di Carlo Magno, fino alla fine del XII secolo, e di terminare nell'appendice la storia della decadenza della costituzione romana, è già in gran parte compiuto, ed apparirà le prossime ferie di Pasqua.

Da ultimo faccio osservare che io, non amando le dotte dispute ed abbastanza alieno dalla vanità di voler far progredire la scienza, solo a contro genio mi sono indotto a combattere opinioni, dalle quali io discordava là dove io non lo poteva evitare, ove la rispettabile autorità di qualche scrittore sembrava additarmi la via. Io credo pure di non aver trascurato quanto io stesso debba a' miei predecessori e giudici, ma specialmente a *Savigny* nella sua *Storia del diritto romano*, il di cui grandioso impianto io non cesserò d'ammirare, sebbene le basi di esso, che si trovano nella prima parte di quel celebre lavoro, mi sembrino inattendibili. Io posso così esprimermi colla sicurezza che dà una convinzione appoggiata all'indagine scientifica, senza meritarmi il rimprovero di stolida usurpazione: ma io la meriterei a ra-

gione se credessi di aver adempito alle richieste tanto del mio assunto, giusta lo stato presente della scienza, come anche alle altre puramente personali, mentre io nel dì che ciò scrivo, nel giorno natalizio del mio defunto genitore, più che mai mi rammento le parole di uno degli ultimi romani: *Plus exigitur heres bonorum quanto sine cessatione compellitur, qui majorum virtutibus admonetur.*

CAPITOLO PRIMO.

LA COSTITUZIONE MUNICIPALE ROMANA

FINO AI TEMPI DI GIUSTINIANO

I.

Formazione del diritto municipale romano.

Fino dai primissimi tempi della tradizione storica in Italia, il municipio era presso gli Etruschi ed i Latini una istituzione nazionale. Le singole popolazioni di costoro formavano una federazione municipale, unite tra loro da comunanza di costituzione, di diritto, di costumi e di culto.

Roma non apparteneva ad alcuna di queste confederazioni; era sorta invece dal concorso simultaneo di diversi popoli italici, quasi confederazione a sè. La sùbita vigoria però, colla quale essa s'impadronì degli elementi anteriormente esistenti e tra loro contrarii, e colla quale essa li ridusse ad unità, le diede fin da principio quell'energia somma di coscienza politica, alla quale di poi essa andò debitrice della grandezza propria e del proprio incremento. E a ciò contribuì non poco la disparità d'elementi, in lei riuniti delle popolazioni latina, sabina ed etrusca; disparità che apparve anche utilmente in nuove creazioni dello stato, della religione e del diritto. Per tal maniera essa, fin dai primi tempi, presentava formato quel principio politico, sul quale tanto internamente che all'esterno riposò poi il crescere di Roma.

Da questo punto di vista abbracciamo brevemente l'intero cammino. — L'antitesi di una *plebs* di cittadini nuovi e per violenza introdotti nella città e contro di questa s'aggiunse al *populus* degli antichi, il quale, come stato, era già circoscritto in genti, curie e

tribù. Veramente Servio Tullio trovò nella costituzione delle centurie una forma politica, concedente ai plebei limitata partecipazione agli affari di stato non solo, ma ed anco una speranza limitata di eguaglianza col popolo dominante; pure, dopo la caduta del regno, la preponderanza e, lo portando la occasione, la oppressione dei patrizii, dominatori, mostrossi pericolosa alla libertà civile dei plebei tanto che l'antitesi de' due partiti ruppe in discordie così violenti da porre in dubbio la esistenza futura dello stato, assicurata sulla forza intiera del popolo. Lo stato non ebbe quindi sicurezza interna prima che que' due ceti non avessero acquistata eguaglianza di diritti politici. Allora soddisfatta e unita in sè stessa, Roma potè cercare fuori di sè i propri nemici e sfidare i potentissimi degli stati italici per sottometterli a sè l'un dopo l'altro. I vinti divennero alleati di Roma, e col séguito forzato di essi la vincitrice avanzossi a poco a poco contro le più forti delle potenze del mondo, sospinta sempre a nuove conquiste da quella forza interna, che s'invigoriva per l'opposizione esterna, e da una coscienza di diritto, il quale, secondo la promessa di Giove Capitolino, riguardava il ciclo della terra come cosa di sua proprietà.

Gli esterni nemici però, superati solo perchè conquistati, entrarono nella lizza ma quali nemici interni, chiedenti da ultimo persino una eguaglianza legale. Fu per tal maniera, che gli *alleati* d'Italia chiesero ai romani, come già un dì i plebei ai patrizi, un eguale partecipazione al dominio del mondo, e soprattutto eguaglianza di diritto a ricompensa dei servigi prestati colle armi. Roma, costretta da una lotta sanguinosa e da una guerra civile, concesse quanto non le era possibile negare più a lungo; ammise quindi nel proprio stato gli alleati come cittadini parificati, allargandosi per tal maniera fino ai confini d'Italia. Essa però con questa colossale configurazione oltrepassava ogni limite di forme civili republicane, sicchè non le fu possibile poi trovare altro capo conveniente allo stato informemente cresciuto, che la Monarchia, la quale del resto veniva richiesta anche dai disordini interni di lei. Era serbato al dispotismo della monarchia stessa il togliere di mezzo affatto l'ultima differenza esistente tra le *provincie* e l'*Italia;* perchè essa colla servitù terribile e per tutti eguale, appianò dovunque il terreno politico dello stato romano. Per mezzo dell'oppressione eguale procedente dalle imposte o dalla prepotenza degli impiegati, sparsasi dalla fine del III secolo su tutti i paesi romani, poi per mezzo della fondazione di una seconda capitale del regno, l'Italia perdeva ogni speciale suo privilegio, e così segnavasi ora il momento in cui l'eguaglianza si attualizzava ma dispoticamente, momento che serve

anche come di passaggio alla decadenza dell'Impero romano. Imperocchè coll'antitesi nuova delle popolazioni germaniche, in cui volle mischiarsi l'Impero invecchiante, e i quali quest'ultimo più non valeva a soggiogare, venisse segnata la sua distruzione ed un'epoca nuova nella storia dell'umanità.

Lo svolgimento storico di Roma s'appoggia dunque sul processo, con cui essa tentò impadronirsi degli elementi antecedenti e tra loro contrarii, onde sottometterli a sè con una coscienza assoluta di diritto, svolgimento, in cui essa partendo da un punto solo ingrandissi disegnando cerchi sempre più vasti, fino a che chiuse entro sè stessa il mondo dell'antichità. Questi elementi ammessi da lei come parte di sè stessa non vengono però distrutti per ottenere un'unità morta, ma servonle invece ad aumentare la propria forza e la grandezza propria nello stesso tempo, in cui essi adoperansi vigorosamente a produrre forme nuove di diritto, anche sotto l'influsso e l'impronta del principio romano di stato, che li domina.

Ritorniamo quindi ancora una volta ai primordi di Roma, onde riscontrare sulla via da noi tracciata la formazione delle forme del diritto romano.

Il diritto del popolo romano, o a meglio dire, del vero cittadino patrizio, era in pari tempo il publico (*jus publicum*, cioè *populi romani*) di cui Roma come stato usava, più il principio della sua dominazione. Di fianco al diritto politico poi esisteva fin dai primi tempi un diritto religioso (*jus sacrum*), il quale colla moltiplicità dei servigi divini tradizionali, quasi antitesi al primo, sembrava in certo modo il momento della tolleranza e dell'individualismo. È noto aver le *gentes*, le *curiæ*, le *tribus* possedute *sacra* proprie; non men di queste potevano però i plebei onorare le loro, di cui per la gran parte eran stati investiti dallo stato, mentre i clienti partecipavano a quelle dei patrizi, loro protettori. Su questo campo quindi la nazionale individualità delle famiglie e delle schiatte fu in Roma più che tollerata; i culti speciali delle *gentes* patrizie vennero riguardati come publici; imperocchè il culto stesso dello stato non sembri altro, che un secondo aggiuntovi posteriormente. Solo il secondo dei re, almeno lo volendo la tradizione storica, lo avrebbe introdotto nella città in una coll'ordine dei sacerdoti, ma Roma non acquistò l'idea religiosa della propria unità politica se non negli onori prestati a Quirino, fondatore della città, come Dio dello stato, ed a Vesta il santo focolare della città stessa [1]. D'allora in poi i Romani scôrsero negli Dei, templi e santuari loro la

[1] C. G. Zumpt. *Die religion der römer*, 1845, pag. 9.

causa secreta della loro prosperità. Camillo, secondo Livio, la ritenne cosa scellerata ed inammissibile, potessero i Romani abbandonare la città distrutta dai Galli, dove tutto era pieno degli Dei e di sante memorie, dove sul Campidoglio la sede del gran Giove e delle sue promesse, dove il fuoco di Vesta, dove gli scudi caduti dal cielo. « E non sarebbe egli miglior partito, che noi sotto capanne a mo' di pastori e di genti da campagna colle cose sacre e i penati nostri abitassimo, piuttosto che tutti trascinarci in esilio? » A lui dunque indicaron gli Dei e luogo natale e patria ad un tempo! Ora in questo luogo natale i Plebei eran stati ammessi fin da principio; essi erano sotto la protezione santa degli Dei dello stato, dei sacerdoti che erano ad un tempo custodi anche d'ogni diritto, in ultimo del re, come sommo pontefice. Fino i diritti politici, ottenuti dopo la seccessione, furon confermati da leggi sante (*leges sacratæ*) per mediazione dei Feciali.

Per mezzo però della massa dei plebei liberi, quasi sradicata e privata de' propri diritti di famiglia e di schiatta, formossi in Roma un nuovo elemento di diritto, il quale noi possiamo indicare come il principio dell'individualità, mostratosi nell'idea legale della persona privata. Il *diritto privato romano* si svolse indipendentemente nel cerchio della *plebs* esclusa in parte dal diritto del popolo, anzi dilatò tanto più la propria importanza, quanto più la plebe entrò a formar parte dello stato [1].

Il *diritto del popolo* era da principio compreso per la stessa guisa nel diritto religioso e custodito dai Feciali, fino a che, dal contatto sempre crescente dei cittadini romani cogli stranieri, sortì un diritto peregrino indipendente, il quale, libero poi dall'individualismo del diritto del popolo romano, compare di fianco a questo come diritto universale del popolo [2].

Il diritto delle maestranze d'ogni maniera originò da quello delle sacerdotali, delle politiche e delle commerciali; anzi da principio ebbe le forme di diritto sacro [3]. Corporazioni e collegi avevano *sacra* proprie, e le adunanze loro erano in pari tempo feste ad onore degli Dei. Ai collegi nuovi davansi *sacra* parimenti nuove, il culto comune era affidato ai sozii (*sodales*); così fu fatto coi collegi degli artigiani istituiti da Numa, e più tardi colla corporazione dei negozianti fondata il dì della consacrazione del tempio di Mercurio [4].

[1] Vedi la bella sposizione di PUCHTA, *Istitutionen*, vol I, § 42-45.
[2] Ivi *jus gentium*, § 83.
[3] DIRKSEN, *Ueber den zustand der juristischen personen nach röm. recht* » nelle » *civilist.* Abhandlung. Vol. II. — MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum* (1843).
[4] LIVIUS, II, c. 27.

Più tardi una forma giuridica generale tenne luogo di quella forma religiosa d'unione, e per la maniera stessa la persona giuridica sottentrò alla divinità individuale. Una simile idea legale fu adoperata prima per le città, poi per le altre corporazioni [1].

Come nacque finalmente il diritto municipale? — In generale puossi rispondere: Nella stessa guisa, per la quale nacquero e il diritto plebeo ed ogni altra forma di diritto per noi accennata, per l'ammissione cioè delle città italiche nello stato romano. Prima però che quell'ammissione potesse aver luogo con eguaglianza, mercè la partecipazione dei Latini e degli alleati al pieno diritto di cittadino romano, sorsero rapporti di maniere diversi tra le città e Roma, da cui ebbero origine le forme speciali del diritto municipale romano. Io tratterò di queste ultime senza aver però in animo di riaprire un campo infinito di supposizioni acute ma combattute; ne darò invece brevemente i risultati più sicuri [2].

Prima della gran guerra sociale, sole poche città e popolazioni vicine erano state ammesse nello stato con parità di diritti romani; il maggior numero di esse durava in uno stato di *dipendenza* o *sudditanza*, le cui cause erano la *cittadinanza non intera*, le *colonie* ed *una confederazione ineguale*.

La cittadinanza non intera (*civitas sine suffragio*) fu data o meglio imposta a certo numero di città latine o d'altre nazioni allo sciogliersi della lega latina (416 della fond. di Rom.). Queste, come le città donate dalla cittadinanza intera, vennero dette *Municipia*, e mentre parteciparono legalmente al commercio ed ai matrimoni coi Romani (*commercium* e *connubium*), egualmente e principalmente alle regalie, non ottennero mai i più importanti de' diritti politici della *civitas*, cioè voto nelle elezioni e partecipazione agli impieghi. Del resto mantennero e le costituzioni proprie e le istituzioni speciali, o, in casi peggiori, per lo meno e culto e presbiterato proprii [3]. Qui dunque trovasi per tal maniera una tal quale indipendenza secondo il diritto religioso, mentre il politico in fatto la negava.

[1] SAVIGNY, *System des heutigen röm. Rects*, vol. II, pag. 247.

[2] Si ebbe riguardo a. NIEBUHR, *Röm. Geschichte*, tom. II. — GÖTTLING: *Gesch. d. röm. Staatsverfassung* (1840) — PUCHTA, *Institutionen*, th. 1 (1841) — WALTER, *Gesch. des röm. Rechts*; del quale puossi usare la seconda edizione delle sue ricchissime opere affatto rinnovata. Fascic. I e II (1844-1845), oltre a queste opere le speciali pel tema: G. ZUMPT, *Ueber den unterschied der bennenungen Municipium, Colonia, Präfectura in röm. Staatsrecht* (1840). — KIENE, *Der röm. Bundesgenossenkrieg* (1845) I. Periodo: *Rechtsverhältnisse der ital. Staaten zu Rom.* Citeremo ai luoghi opportuni dissertazioni più speciali.

[3] LIVIUS, IX, 43. « Anagninis.... civitas sine suffragii latione data: concilia connubiaque adempta ed magistratibus *præterquam sacrorum curatione* interdictum. »

Paragonate alle greche, le *colonie* romane avevano la proprietà, che esse venivano spedite in città già esistenti e non a fondazione di nuove, vuoi per tenerle obbedienti al popolo romano, vuoi per difesa dello stato, vuoi finalmente per allontanare da Roma, come negli ultimi tempi della repubblica, la plebe più povera, crescente ed inquieta [1]. Esse internamente erano per istituzioni, per costituzione, secondo la precisa espressione di A. Gellio, piccole imagini di Roma. I colonizzatori romani, rispetto agli antichi abitanti delle città, rappresentavano un'aristocrazia più altamente privilegiata, come in Roma i patrizi i più ragguardevoli formavano quali *Decurioni* il senato della città, a cui presiedeva il magistrato eletto dai *Duoviri*, come la suprema delle autorità cittadine [2]. Nelle colonie però i Romani si fusero cogli antichi abitanti in una cittadinanza comune, come un dì gli antichi patrizi co' plebei in Roma; tutti parteciparono con misura eguale ai comizi cittadini — Non stimiamo credibile nè possibile a dimostrarsi, per quanto riguarda i rapporti giuridici delle persone dei coloni, che questi abbiano seco portato nelle colonie cittadine una cittadinanza più limitata di quella che in casa loro possedessero. Per la distanza o forse anche altrimenti, essi erano certamente più ristretti nell'esercizio del diritto del voto, ed anzi in modo tale, che non possedessero in fatto più in là di quel che gli antichi abitanti, i quali, anche dopo l'introduzione della colonia, mantenevano sempre la cittadinanza imperfetta [3]; appunto per questo però diveniva tanto più facile l'accomunarsi.

La *prefettura* era un' istituzione speciale della costituzione, la quale però aveva luogo presso la maggior parte de' municipi aventi cittadinanza imperfetta. Per conseguenza le veniva annualmente da Roma un prefetto *juri dicundo* eletto dal pretore della capitale; senza però che con questo si mutasse punto della di lei costituzione [4]. Scopo di simile istituzione fu senza dubbio il volersi una imme-

[1] Oltre il distinto capitolo di NIEBUHR *Sulle Colonie*. Vedi MADRIG. *De jure et conditione coloniarum P. R.* (*Opuscola academica* 1834, pag. 208).

[2] Pare che si abbia finora trascurato l'attestato più importante e generale per i *Duovir* nelle Colonie (lo stesso WALTER non l'osservò). CICERO, *De lege agraria*, II, c. 34. « Quum *ceteris in coloniis Duoviri appellentur*, hi se prætores appellari volebant. »

[3] MADVIG lo ha già provato. *Op. cit.*, pag. 229; con lui son d'accordo GÖTTLING (p. 403) e WALTER, lib. 1, § 206, almeno sul più importante. KIENE (pag. 92) con quanto oppose non mi persuase.

[4] Ben altro era certamente il caso delle prefetture in Campania; giacchè le città di essa dopo il loro disertare nella seconda punica, furon punite coll'annientamento della loro costituzione e poste sotto quattro prefetti eletti annualmente, tra i così detti 26, dal popolo romano. Vedi WALTER I. § 130.

diata sorveglianza ed una dipendenza più vicina, come si faceva in altre città dopo una sollevazione. Per il medesimo scopo, o presso a poco, le colonie potevano dietro speciali motivi, venir cangiate in prefetture, come a mo' d'esempio, la colonia Mutina viene in tempi più tardi nominata come prefettura [1]. Questo era però caso non frequente, anzi trovasi più presto il contrario, che prefetture, cioè, assumano nome di colonie mercè colonizzazione romana [2]. La costituzione della prefettura non accennava, a dir vero, essenzialmente alla differenza durante tra quelle due forme di esistenza politica, la quale consisteva, per dire brevemente e bellamente con Aulo Gellio, nell'avere le colonie le loro radici in Roma, istituzioni quindi e *sacra* romane, mentre i municipi entravano nello stato romano senza perdere le specialità loro, ma conformandosi a poco a poco alla romana [3].

Municipi, colonie e prefetture appartenevano dunque allo stato romano, offrendo però forme diverse di diritto municipale romano. Diversa era la cosa colle città dei Latini e degli alleati, il cui rapporto con Roma era tutt'altro che adatto ad una alleanza. Esse esistevano fuori della *civitas* romana in modo però, che Roma usasse supremazia; le rappresentava quindi all'estero, imponeva loro servizio militare con contingenti stabiliti arbitrariamente; lasciando loro tuttavia la maggior parte degli affari legislativi, amministrativi ed esecutivi [4]. E che esistesse un avvicinamento alla *civitas*, ed una tal quale unione il mostra e l'aver essi diviso o in tutto o in parte il diritto privato coi Romani [5], e l'aver migrato a Roma, quando avessero lasciato con che far durare la famiglia in patria, e l'essere stata unita ai sommi impieghi nelle città latine, godenti di un speciale privilegio, la cittadinanza stessa. Dopo la distruzione della lega del Lazio, vennero spedite da Roma colonie cittadine miste a latine; i diritti però eran quelli di quest'ultime. Di qui la *nuova latinità*, rapporto

[1] Nella legge *Galliæ Cisalpinæ*, della quale tratteremo più tardi.

[2] L'opinione di SAVIGNY (Ges. d. R. R. I, 63) e di ZUMPT diversa dalla nostra vien spiegata dall'aver essi scambiati i due casi, per cui ammisero la mutazione di una prefettura tanto nel municipio che nella colonia. GÖTTLING erra quando, parlando di prefettura cangiata in colonia, v'intende gli antichi abitanti della città. Io seguo WALTER (libro I, § 200-201) il quale espone il fatto nel modo il più esatto.

[3] A. G. N. A. XVI, 13. « Sed coloniarum alia necessitudo est; non enim veniunt extrinsecos in civitatem nec suis radicibus nituntur, sed ex civitate quasi propagatæ sunt et jurs institutaque omnia pop. romani, non sui arbitrii, habent. »

[4] Il senato di Roma agiva anche su delitti gravi e pubblici; vedi l'esempio tolto da Polibio in DIRKSEN: *Observationes ad tabulæ Heracl. partem alteram* 1817, pag. 135. Vi si aggiunsero gli arbitrii dei magistrati e dei legati di Roma; vedi l'esempio in KIENE: *Op. cit.*, pag. 131.

[5] Pressochè ognuno degli scrittori competenti ha in proposito un'opinione propria.

era terribile e mortalissimo dono questo della cittadinanza romana, ottenuto colla guerra civile e pagato con fiumi di sangue nobilissimo! Con proscrizioni, distruzioni e colonie militari sorse la tirannica dominazione di Silla, prima che essi godessero, almeno in parte, del nuovo diritto. Desiderio di vendetta e d'averi coprì il pretesto della punizione onde trattare le città e le popolazioni italiche come soggiogate, mentre coi beni rapiti a queste, i guerrieri e i compagni di Silla dotarono al dittatore un dominio di violenza. Silla avrebbe, almeno secondo Livio (Epit. XC.), colonizzate in Italia 47 legioni. La spada aveva mietute intere popolazioni; l'Etruria, il Sannio e una parte del Lazio ne ebbero una nuova [1], banda selvaggia senza patria, la quale non rattenuta dai ferrei legami di civile ordinamento, come quell'antico miscuglio di popolazioni in Roma, era sempre pronta a trattare il municipio come bottino di guerra.

Si parve — almeno da principio — che Cesare usasse maggior moderazione colle sue colonie in Italia, giacchè egli assegnò a questo scopo terreni dello stato, come quei della Campania, per mezzo della legge agraria da lui — console — ottenuta. Più tardi del resto dotava egli pure e fuori e dentro d'Italia i suoi veterani con assegni di terreni, dai quali quindi venivano scacciati i possessori legali [2].

Augusto, con proporzione molto maggiore e più secondo il sistema di Silla, popolò città italiane con altre 28 colonie militari, quando cioè le proscrizioni del triumvirato vi avevan fatto luogo bastante [3]. Antonio si lamentò che invece delle 18 città stabilite — ed a ciò i triumviri avevan scelte le case e i fondi più belli e più ricchi [4] — avesse egli distribuito a' suoi veterani pressochè tutta Italia; sicchè brani di terreno e tesori rapiti ai templi fosser stato premio non a 24, ma a 38 legioni [5]. Alti, non ascoltati, risonarono in Roma i lamenti degli Italici accorrentivi in masse perchè trattati quasi nemici su paese conquisto [6].

[1] Vedi NIEBUHR: *Röm Gesch.*, vol. I, pag. 11-12 (II ediz.), e GÖTTLING: *Gesch. der röm Staatsverfassung.* pag 463.

[2] SVETON (Julius, c. 38) dice di lui: « Assignavit et agros sed non continuos, ne quis possessorum expelleretur; » vedi anche il discorso di Cesare in Appiano bell. civ. I, c. 94; contrarie sono le calde accuse di Bruto, Ib. II, c. 140-141.

[3] *Monum. Ancyranum* restit. Jo. FRANZ, comment. instr. A. W. ZUMPT 1845, tav. V, lin. 38, vedi SVETON. *Octavius*, c. 46.

[4] APPIAN, IV, c. 3.

[5] APPIAN, V, c. 22.

[6] Ib. c. 12-14. VIRGIL. Ecl. I, v. 71. Augusto tuttavia nel *Monum. Ancyranum* si vanta di aver dati dei compensi per le perdite prodotte dagli assegni di terreno, e precisamente ai municipi Sestertium Sexiens Milliens, cioè 135,000 lire austr. Vedi *Monum. Ancyr.* tav. III, l. 24.

E veramente l'Italia negli ultimi quindici anni era stata conquistata per la seconda volta e solo adesso fatta interamente romana; la guerra sociale e la civile avevano annientata la originaria nazionalità e la coltura de' lignaggi diversi di lei. Roma le diede una nuova popolazione marziale e tutta d'una forma, la lingua, i costumi, il publico ed il privato diritto.

Ai tempi di Augusto la cosa era tanto avanzata, che Strabone non potè dare con esattezza le abitazioni dei Lucani, dei Bruzii e loro antenati; perchè ogni traccia di nazionalità perduta, essi sembravano romani [1].

Su di un terreno per tal maniera preparato potè aver luogo una legislazione regolare, anzi alla caduta della republica il bisogno della concentrazione parve richiederla, essa dovette però riguardare principalmente le città — e l'Italia ormai n'era il paese — anche là dove originariamente l'esistenza di esse non era stata un'istituzione nazionale; e così adesso le città italiane parvero formare le parti più essenziali, anzi i sostegni fondamentali dello stato romano.

Che se noi ci facciamo ad osservare la posizione legale, in cui esse trovaronsi dopo l'accettazione della cittadinanza, ci appare chiaro, essersi nel loro rapporto presente con Roma perduta affatto la differenza primitiva del diritto romano municipale. Le città latine ed alleate erano indistintamente municipi romani, senza che alcuna di esse differisse per cittadinanza più o meno perfetta; le colonie romane poi in Italia non avevano privilegio alcuno sulle latine. Ell'era quindi cosa necessaria, che per questo rapporto nuovo ed eguale tra le città italiche e Roma si formasse un *diritto municipale romano comune*. Come questo avvenisse non può esser soggetto di quistione, bensì come vi si giungesse.

Non era possibile che anche da principio rimanesse assolutamente incerto il rapporto tra le autorità municipali ed i magistrati romani, tra i confini del loro potere esecutivo e la estensione d'ogni altro loro dovere, l'attuazione del censo, e l'esercizio del diritto di cittadinanza; anzi la legge Giulia e tutte le altre che stavano in relazione con essa, contenevano senza dubbio una regola generale, a noi però sconosciuta. Noi sappiamo solo aver le città italiane potuto e dovuto dichiararsi sull'accettazione dell'offerta cittadinanza, per cui esse si obbligavano ad eseguire quanto ordinavano e la legge Giulia e ogni altra misura della legislazione romana [2].

[1] Lib. VI, c. 1, νῦν δ'εἰσὶ Ῥωμαῖοι.

[2] *Cicero* pro Corn. Balbo, c. 8 ipsa denique Julia, qua lege civitas est sociis ac Latinis data, *qui fundi populi facti non essent, civitatem non haberent. Fundus* è lo stesso che *auctor*. Vedi la spiegazione di questo passo in SAVIGNY: *Ueber den volkschluss der tafel von Heraclea, Zeitschrift*, vol. IX, pag. 305.

Qui ci s'affaccia però la quistione: L'accettazione della cittadinanza cangiò interamente la costituzione delle città stesse? Io credo — almeno nel caso delle città italiane — di poter rispondere negativamente, ad onta che la mia opinione sia tutt'altra che quella di scrittori recenti. Prima di tutto la costituzione degli antichi municipii non era stata toccata dall'esser stata accordata la cittadinanza, meno nel fatto, che i Romani vi spedissero il prefetto come autorità esecutiva ciò che allora aveva speciali motivi, i quali più tardi cessarono. Non puossi del resto concepire perchè la costituzione dei municipi nuovi dei Latini e degli alleati dovesse venir cangiata primachè — almeno per quanto noi sappiamo — si desse un ordinamento municipale generale. Tanto meno io trovo giusta l'opinione del Savigny, sieno state le città dei Transpadani, quando ottennero la cittadinanza da Cesare (705 u. c.) subito « ordinate » a guisa di municipi, giacchè dal passo di Cicerone, dove per l'occasione parlasi della scelta dei quatuorviri [1], ciò non viene per nulla provato; ora se non si possa intendere un'autorità esecutiva ed indipendente nella costituzione municipale sempre permanente, almeno devonsi esservi probabilmente intesi i censori cittadini (non quindi i *Quatuorviri juri dicundo* ma *Quatuorviri quinquennales*) [2]. Avvegnachè questi dovessero certamente venir subito eletti, per poter censire i nuovi cittadini. Così vien spiegato nella miglior maniera possibile l'espressione di Cicerone, quando egli contrassegna la concessione della cittadinanza ai Transpadani appunto colla elezione di queste autorità. I Transpadani del resto possedevano già da lunga pezza il diritto della latinità, per cui le autorità municipali ottenevano la cittadinanza ed una specie di governo indipendente, ciò che naturalmente suppone una costituzione già esistente ed ordinata, la quale per essere municipio romano non abbisognasse di nuova istituzione alcuna, molto meno poi della elezione degli edili pei quali i quatuorviri [3] erano stati conservati.

[1] Cic. ad Att. V, 2, eratque rumor de Transpadanis eos jussos *IVviros creare*. Quod si ita est, magnos motus timeo. Vi s'intende la concessione della cittadinanza, che si era già aspettata da Pompeo nel 703. Vedi Savigny, pag. 325.

[2] Questi *IVviri* si trovano spesso di fianco e dopo i *IVviri* j. d. Vedi Orelli: *Inscript.*, tom. II, n. 3852 et seq.

[3] Quanto il Savigny (p. 328) dice dei *IVviri* del citato passo di Cicerone non appaga; pare che essi non rappresentassero una autorità senza giurisdizione; egli è certo però, che tutte le città provinciali ne avevano una simile, almeno quelle che possedevano il diritto latino (vedi il passo di Strabone). Ancor meno io posso esser sicuro quando lo scrittore stesso crede di rinvenire (p. 372), questi *IVviri* nel *IVviri aediliciae potestatis e lege Julia municipali* sull'iscrizione di Padova (Orelli, n. 3676). La cosa è così: Cicerone ricorda contro Attico la notizia del 703, secondo la quale i Transpadani dovevano ottenere la cittadinanza, e provalo colla elezione dei IVviri. La notizia era mal fondata; i Transpadani avevano otte-

I Romani lasciarono sussistere anche nelle provincie le costituzioni tradizionali delle città; solo disordini o strettezze o motivi straordinari indussero a cangiamenti o a decisioni su punti controversi. Tale fu il caso degli Alesini discordi sulla scelta del consiglio e domandanti al senato romano una legge in proposito; questi incariconne il pretore C. Claudio Pulcher, il quale emanò una legge sulla elezione del consiglio municipale. Così gli Agrigentini, dopo l'introduzione di una colonia nella città loro, ottennero da Scipione una legge sull'adunanze del consiglio stesso [1]; e Pompeo nell'ordinamento della provincia della Bitinia publicò un regolamento generale delle città, che servì allo stesso Plinio il giovine, lorchè vi fu luogotenente [2].

Per la maniera medesima i Romani ebbero occasione di riordinare le costituzioni municipali anche in Italia secondo casi speciali, più di frequente però nelle colonie militari di Silla; avveniva quindi che ogni volta venissero eletti uno o più plenipotenziarii, come nel caso già accennato di C. Claudio Pulcher, onde attuare sul posto le necessarie disposizioni [3].

In ultimo si parve essere meglio atto allo scopo lo stabilire per mezzo di legge a tutta Italia certi punti fondamentali della costituzione municipale; sia che casi più frequenti del genere suaccennato ne indicassero il bisogno generale, sia che al principiare della monarchia si tendesse più che mai ad una eguaglianza maggiore di istituzioni. Questo e non altro fu per certo lo scopo dell' *ordinamento municipale romano*, di cui noi possediamo un brano sì importante nella celebre tavola d'Eraclea (così detta dal luogo ove fu trovata), e dalla quale rileviamo una serie di determinazioni sull'eleggibilità agli impieghi onorevoli della città, su quella al consiglio municipale e sul censo [4].

nuta la cittadinanza da Cesare nel 705, e per conseguenza in pari tempo i *IIviri* ricordati da Cicerone. La *lex Julia municipalis*, della quale tosto parleremo, venne publicata solo nel 709. Se questa, come ammette il Savigny, è identica a quella accennata nell'iscrizione, i *IIviri ædit. pot.* devono essere stati introdotti solo nel 709, non possono quindi essere gli stessi che Cicerone ricorda.

[1] Cicero, in *Verrem* II, c. 49 e 50.

[2] Plin., *epist.* X, 83. Quinctius Flamininus ristabilì nelle città della Tessaglia l'ordine: « a censu maxime et senatum et judices legit. » Livio, XXXIV, c. 51. Walter prova molti altri passi. Vedi libro I, § 221, nota 35.

[3] *Tab. Heracleensis*, lin. 159. Qui lege plebisvescito permissus est, fuit, uti leges in municipio fundano municipibusve ejus municipii daret etc. Più sotto spiegheremo perchè noi non abbiamo con Savigny creduto questo passo relativo alle città Transpadane.

[4] Haubold, *antiquitatis r. monumenta legalia*, ed. Spangenberg (1830) p. 98. *Tab. Her. ex rec. Marezolii.* Gottling ne dà una nuova ristampa dietro l'originale nelle: *Fünfzehn röm. urkunden*, 1845. La parte riguardante la costituzione municipale comincia colla li-

Nell' esame più preciso di questo documento è d' uopo riportarsi principalmente a quanto il Savigny determinava nelle sue ricerche sul tempo, sull'occasione, sulle circostanze e sul nome della legge[6] più alla spiegazione del contenuto fatta da Dirksen [1]. Ambidue opinano, che il decreto del popolo in discorso, e di cui noi curiamo la sola parte riguardante l'ordinamento municipale, dati dal tempo posteriore alla morte di Silla (670 u. c.); giacchè, secondo una determinazione contenutavi, quanti avessero ottenuto il prezzo della testa di cittadino proscritto dovevano esser esclusi da ogni impiego municipale onorevole [2]. Il Savigny poi secondo una relazione possibile tra un passo delle lettere di Cicerone e il decreto stesso del popolo [3], giunse fino alla più alta delle probabilità ed ammise altri che Cesare non poterne esser stato legislatore, e precisamente nel 709 — l'ultimo anno della sua vita. E veramente ogni altra circostanza politica vi sta in relazione; il tempo in generale, la dittatura di Cesare come principio dello stato monarchico spingente a regolare organamento, più le determinazioni stesse della legge, relative alle proscrizioni; Cesare s' era dimostrato infatti amico costante dei perseguitati d' allora, e persecutore caldissimo degli assassini sorti dal terrorismo sillano [4]; finalmente il piano stesso da lui abbracciato — l'allargamento cioè dei confini politici d'Italia coll'abolizione della luogotenenza della Gallia cisalpina, dopoche i Transpadani ebbero ottenuta da lui la cittadinanza (705).

Se noi infatti consideriamo più da vicino la legge dal punto di vista determinato da Cesare stesso, siamo costretti ad ammettere, essere ella stata fissata dapprima in senso stretto per l' Italia, sembrar però in pari tempo destinata ad un allargamento maggiore specialmente per municipi romani; sorge poi vicina la supposizione, che un regolare ordinamento delle città avrebbe potuto preparare il disegnato allargamento d' Italia [5]. Il Savigny con molta probabilità trovò una

nea 83: è possibile che qui abbian precedute molte cose, che non furono ammesse nella tavola; l'ultima proposizione però dà abbastanza chiaro il fine della legge come PUCHTA con ragione ha sostenuto. (*Instit.* I, § 90).

[1] DIRKSEN, *Obser. ad Tab. Heracl.*, partem alteram 1817. SAVIGNY, *Der röm. volkschluss der tafel von Heraklea*, « *Zeitfchrift für geschichtl. rechtswissenschaft*, Vol. IX, p. 300 (1838).

[2] Lin. 122.

[3] CIC. *ad fam.* VI, 18 parag. colla linea 94. 104. SAVIGNY, *Volkschluss*, p. 349.

[4] SVETON., *Julius*, c. 11. Fino al 705 apparteneva ancora alle di lui disposizioni provvisorie in Roma ed in Italia, quella che permetteva l' ottenimento degli impieghi ai figli dei proscritti da Silla. DIO. CAS., XLI, c. 18.

[5] Le parole, lin. 142: Quæ municipia, coloniæ, præfecturæ civium Romanorum in *Italia* sunt, etc., e quelle delle linee 117-119: « quive judicio publico Romæ condemnatus est, erit, quocirca eum in *Italia* esse non liceat... quive in eo municipio, colonia, etc., *judicio publico* condemnatus est » — non possono essere estese alle provincie, quando la lingua comune

relazione tra l'ordinamento municipale in discorso e la *lex municipalis* ricordata dai giuristi classici dei tempi posteriori [1].

Consideriamo ora il contenuto stesso per rilevare i tratti fondamentali d'esso organamento municipale romano. Roma era città una e generale, in cui tutte le altre d'Italia entravano a formar parte come membra politiche. Imperocchè in quella maniera, che le *Tribus* romane nella libera republica avevano escluse le curie dell'antico popolo patrizio, così esse stesse divennero, lorchè Roma passò il limite delle forme municipali-republicane e i comizi perdettero ogni significato, parte morta della costituzione dello stato, e le città entrarono al loro posto.

La città (*oppidum*) unitamente al territorio (*territorium*) a cui appartenevano luoghi piccoli (*vici, castella*) e comuni di campagna (*pagi*) formava un tutto politico. Un magistrato di due o quattro membri (*Duoviri o Quatuorviri* [2]) ne era capo; a questo la direzione dell'amministrazione, la giurisdizione, la presidenza in consiglio e in adunanze popolari; lui poi eleggeva il popolo annualmente nei *comizi* [3]; l'aver superati i 30 anni condizione alla eleggibilità, indifferente se il canditato avesse militato 6 anni a piedi o 3 a cavallo nella legione, o se per privilegio fosse stato assolto dal servizio militare. Anche se non le appartenesse, la carica orrevole concedeva all'individuo il diritto d'ingresso nel consiglio [4].

degli scrittori comprendeva nell'Italia anche la Gallia cisalpina. Savigny applicando le parole ultime, lin. 159: « Qui lege plebisvescito permissus est, fuit, uti leges in *municipio fundano* municipibusve ejus municipii daret etc. . . . » alle città dei Transpadani crede, che l'occasione della legge sia stata la concessione fatta ad essi della cittadinanza. L'opinione prima combattuta che la riforma della costituzione municipale sia stata conseguenza immediata dell'introduzione del diritto della cittadinanza, servi qui di fondamento. Io poi non posso trovare adatta alle città transpadane l'espressione: *municipium fundanum*. Dovevano queste città, che avevan già posseduto il diritto latino e dippiù erano città provinciali, dopochè avevano ottenuto il diritto romano, certamente migliore, ritornare come le città libere ed alleate, un *Fundus?* Lo scrittore stesso sopra citato non crede poter essere questo il caso delle colonie latine (*Volkschluss*, p. 308) — e qui è appunto il punto debole della sua argomentazione, punto da lui malamente sostenuto (p. 324-326). Io riferisco quindi le parole accennate a questo e quel municipio dell'Italia antica, in cui già anteriormente e nel modo già indicato si era trovato necessaria e s'era accettata una riforma della costituzione. L'opinione del Savigny, doversi retrocedere fino a 40 anni non può sussistere appunto perchè quella riforma non stava in relazione alcuna colla concessione della cittadinanza agli alleati.

[1] Op. cit., p. 362 e seg. Molto più dubbio è il nome *lex Julia municipalis*, per quanto lo dimostrerebbe la iscrizione padovana suaccennata. (*Vedi* pag. 21, nota 3 del presente scritto).

[2] La legge non nomina letteralmente che questi, senza però che escluda ogni altra denominazione, lin. 88: « *aliove per nomine* magistratum potestatemque habebunt. »

[3] Lin. 84, 98. Di entrare in carica in principio di luglio ed in gennaio dell'anno seguente *Vedi* DIRKSEN, *Observ.*, p. 36.

[4] Lin. 136: « Duovir. Quatuorvir. aliam ve quam potestatem, *ex quo honore in eum ordinem perveniat.* »

Il consiglio è l'altra parte importante della costituzione municipale. Ei non si chiama curia, come posteriormente per distinguerlo dal Senato di Roma, bensì senato, e per conseguenza distinto come ordine dei Senatori, Decurioni e Conscripti [1]. A vita la carica di consigliere; per essa posto d'onore in teatro ed in feste publiche, più diritto speciale ad impieghi primari. Quando caso di morte o di condanna legale renda libero un posto, ha luogo una nuova scelta fatta non dal popolo, non dal consiglio stesso, bensì per diritto dalla suprema autorità, si chiami essa Duumvirato, Triumvirato o che si voglia [2]. La legge segnava poi circostanziatamente i casi escludenti dall'eleggibilità a consigliere o a carica somma. Tra essi sono numerati quanti esercitino mestiere vergognoso (anche i gladiatori e gli attori da teatro), quelli che condannati per delitti fossero stati cacciati dall'esercito ed esclusi dal censo, ecc.

Questi soli tratti della costituzione mostrano come a lei restasse appena l'apparenza della democrazia nei comizi elettivi del popolo, mentre il senato costituiva una aristocrazia bastantemente distinta di decurioni a vita e per orrevoli cariche privilegiati, di fianco ai quali quindi le adunanze della borghesia dovettero aver perduta ben presto ogni importanza, per essere poi in ultimo interamente distrutte, come in Roma le popolari.

Che se noi confrontiamo ancora una volta lo stato precedente con questo ordinamento romano-municipale risulta evidente, non essere da esso derivata alle città italiane nè cosa assolutamente nuova, nè alcun che di perfettamente eguale. Nelle antiche città italiane infatti e presso i popoli aventi municipalismo, come Etruschi e Latini, noi troviamo già e senato ed autorità municipali, abbiano queste poi nome di lucumoni, re od altro — del resto il senato circoscritto a forme oligarchiche, come presso gli Etruschi, ovvero, più aristocratico, comprendente solo i primari del popolo, come presso i Latini [3].

Nè le città greche della bassa Italia mancavano delle stesse forme fondamentali di costituzione libera municipale, che anzi offrivano l'antitesi della rigida oligarchia e del sacerdozio misterioso degli Etruschi — e tutto questo persino nel loro sistema primitivo aristocratico modellato all'achea ed alla dorica. Le colonie romane e le latine poi le avevan portate dalla patria.

Il riordinamento municipale romano si limitò dunque a ridurre sotto un forma generale e romana tutti i principii già esistenti; e

[1] Lin. 137-138: « in loco senatorio, decurionem, conscriptorum sedeto, etc. »
[2] Lin. 86-87.
[3] GÖTTLING, *Röm. Staatsverf*, p. 17, 24, 35.

a questa riforma — almeno così io suppongo — servì di modello la costituzione delle colonie romane [1]. Essa lascia però indeterminato e il nome e il numero e i doveri e il modo esecutivo delle autorità — almeno in parte; non chiede uniformità generale, non la fa mai precedere. Di qui il conservarsi della distinzione imperfetta tra *municipi*, *colonie*, *prefetture*, di qui il continuo esistere per la maggior parte dei *conciliabula* e *fora* [2]. E queste differenze non mancavano di una certa importanza pratica. Costumi popolari, onoranze di Dei persino forme di costituzione mantennero nei municipii alcune delle loro proprietà; indi il trovarsi ancora sotto gli imperatori menzionati in Etruria il Pretore, come preside dell'antica lega delle città, nei Latini il Dittatore, in Napoli il Demarco, e così via [3]. Di qui, che i municipi d'Italia cercassero qualche volta il diritto delle colonie, che queste ritornassero a quello dei primi; ogni qualvolta cioè una simile differenza fosse, non di natura, ma di forme esterne della costituzione [4]. Il distintivo ultimo delle prefetture pare consistesse finalmente in ciò solo, che le loro autorità esecutive, fossero esse elette in patria, o prefetti eletti in Roma (più tardi dagli Imperatori), non avevano nulla di comune coll'amministrazione municipale — dal momento che noi troviamo al loro fianco duoviri e quatuorviri [5]; in casi straordinari mandavansi prefetti da Roma stessa nelle città, come in quello del non potersi passare all'elezione del magistrato municipale [6]. Ai *conciliabula* e *fora* venivano nell'ordinamento romano dei municipi concesse le determinazioni relative al consiglio ed alle cariche orrevoli, ad eccezione di quelle sul censo; anzi pro-

[1] Le dizioni scelte a preferenza nella *lex municipolis* di Duoviri, Quatuorviri, Decuriones vi si riferiscono specialmente., Esse nacquero senza dubbio nelle colonie romane, come, per quanto noi le potremo paragonare, le concordanze dei diversi ordinamenti municipali partiti da Roma; così p. e. l'età prescritta dei 30 anni da C. Claud. Pulcher per Alesia', da Pompeo per le città della Bitinia come condizione per l'eleggibilità a consigliere. (*Vedi* p. 21 del presente scritto).

[2] Lin. 83 e più di frequente. Così pure presso Cicero pro Sext. 14: *Nullum erat Italiæ municipium, nulla colonia, nulla præfectura.* L'intera enumerazione trovasi meglio nella *lex rubria*, col. II. lib. I. (Spangenberg, *Mon. leg.* 150), dove vien premessa la denominazione generale con *oppidum*, senza che vi manchino *vici* e *castella*. O. M. C. P. F. V. C. C.

[3] Spartian, *Adrian*, c. 19. « In Hetruria præturam imperator egit » (Vedi Orelli, *Inscript.* I, N. 96 *Prætor. Etrur. XV. populorum*). « Per Latina oppida dictator » (Vedi Orelli, N. 3786 e seg.) « et ædilis et duumvir fuit. Apud Neapolim demarchus, in patria sua (sc. Italica) quinquennalis; et item Adriæ quinquennalis quasi in alia patria, et Athenis archon fuit. »

[4] A. Gellius stesso, XVI, 13, non sa più spiegare la cosa. Tacit. *Ann.* XVI, c. 27: « at in Italia vetus oppidum Puteoli jus coloniæ et cognomentum a Nerone apiscuntur. » Sullo scambio moltiplice in questa città, *Vedi* Walter I, § 201, nota 71.

[5] Così p. e. (nella *lex Rubria*) in Modena d'accanto al prefetto; così in Venusia. Orelli, *Inscr.* N. 3872-73; per altre differenze vedi Walter, I, § 283.

[6] Puchta, — Ueber den inhalt der *lex Rubria* nella Zeitschrift für gesch. rechtswis: — Vol. X, p. 220.

babilmente mancava loro anche una autorità giudiziaria propria [1]; sembra quindi, che le piccole città dipendessero dalle maggiori; mentre i *vici* e le *castella*, sotto i loro presidi (*magistri*) appartenevano alle città come luoghi di territorio [2].

Non è qui il luogo di tener dietro alle differenze del resto per la maggior parte accidentali ed esteriori, come ai nomi dalla costituzione indicati, nelle singole città. Di molto maggiore importanza per lo svolgimento generale e storico della costituzione municipale è l'esame dello stato antecedente delle città italiane relativamente a Roma, e del rapporto esistente tra le autorità di questa e di quelle. Per quanto l'antichità ci abbia tramandato, tuttavia su questo punto noi troviamo ben poco in tutto l'ordinamento romano. La sola determinazione conosciuta è quella prescrivente, che il censo venga fatto in parità di tempo, che in Roma, dalle autorità supreme (tal'è l'espressione vaga) e con quelle forme che il censore romano avesse prescritto, poi che si spediscano a questo le liste [3]. Noi però osservammo già, che nell'ammissione delle città italiane nella *civitas romana*, la relazione tra i magistrati municipali ed i supremi impiegati non poteva fin da principio rimanere indeterminata; e ciò quand'anche noi potessimo ammettere, che già fin d'allora la giurisdizione municipale fosse stata limitata nel modo in cui lo fu più tardi; imperocchè fin da principio le città libere non avrebber potuto protender tanto, ed anzi la nostra *lex municipalis* ricorda ancora formalmente l'esercizio dei diritti criminali, che più tardi non furono ad esse più oltre concessi [4].

Sotto questo rapporto quindi non ci pare, che il riordinamento municipale di Cesare abbia molto mutato, nè ridotto a più stretti confini. Nè forse era ancor tempo di distruggere interamente l'indipendenza delle città italiane; imperocchè se i primi imperatori stessi non amanti i cangiamementi troppo rapidi, perchè volenti sempre rispettare l'apparenza almeno della republica, nol fecero, tanto meglio doveva Cesare andar cauto, possessore, com'era, di una autorità mal ferma.

Gli era però un caso ben diverso quello per cui una provincia, come la Gallia cisalpina, venisse unita all'Italia ed ammessa quindi al diritto di quest'ultima; ella doveva mostrarsi grata del dono, an-

[1] DIRKSEN, *observ.* p. 8 — WALTER, contro la propria opinione anteriore. Libro I, § 247.

[2] L. 30 ad municip. (50, 1.): « Qui ex vico ortus est, eam patriam intelligitur habere *cui reipublicæ vicus ille respondet.* »

[3] Lin. 142-158, « qui in iis municipiis, coloniis, præfecturis maximum magistratum maximamve potestatem ibi habebit — censum agito, etc. »

[4] Lin. 119, « quive in eo municipio — cujus erit, *judicio publico* condemnatus *est, erit.* »

che quando le impiccolisse i privilegi. Dicemmo già aver Cesare vagheggiato simile concentramento. E di questo trattò il giovane cesare C. Ottavio contro Antonio nel 712, quando uniti si divisero le provincie prima toccate a Lepido; era appunto pel primo cosa importante il distruggere la luogotenenza della Gallia Cisalpina, avvegnachè per mezzo di essa Antonio — pericoloso socio del dominio, avesse potuto mantenere un esercito nelle vicinanze di Roma [1]. S'accordarono quindi nell'attuazione del piano di Cesare, e Marc'Antonio fu altramente compensato. Per tal maniera adunque, giusta l'espressione di Aulo Gellio, tutta la superiore Italia partecipò al diritto italico, o, come dice Appiano, ebbe in dono l'autonomia, che è quanto dire questa giurisdizione indipendente, la quale mancava alle provincie. Fin dove s'estendesse ora questa giurisdizione municipale, vedremo.

La così detta *Lex de Gallia cisalpina* (altro documento dell'antichità trovato tra le ruine di Velleja, ed alla quale colla scorta di essa legge stessa, Puchta diede nome di *lex Rubria*) ci dà a proposito una sufficiente notizia [2]. Dopo l'acuta dissertazione di Puchta la differenza tra l'idea d'*Imperium* e quella di *Jurisdictio* spiega tutta la legge stessa, giacchè, secondo l'opinione dei giuristi classici nei Digesti, bisogna cominciare dal credere essersi accordato al magistrato municipale, secondo il fatto principale, non l'*Imperium*, bensì la *Jurisdictio*. Il primo, serbato solo ai primi impiegati dello stato, come consoli, pretori, censori e luogotenenti nelle provincie, accordava il diritto del comando assoluto (i Tedeschi direbbero del «bando») più ancora quello di porlo in esecuzione anche colla forza. Vi si comprendeva quindi l'intera giurisdizione criminale (*imperium merum*) non solo ma ed anche la procedura straordinaria negli affari civili (*imperium mixtum*), nel caso in cui abbisognasse un de-

[1] M. Antonio, giusta la convenzione fatta dai triumviri in Bologna, ottenne non che questa provincia anche la Gallia ulteriore, ad eccezione del Narbonese (DIO. CAS., XLVI, c. 55. - APP. IV, c. 2). Erra quindi il SAVIGNY quando afferma (op. cit. 332) che dopo D. Bruto non si eleggesse più luogotenente alcuno nella Gallia citeriore; egli ha pure trascurato il passo importantissimo indicante il tempo preciso dell'unione di questa provincia all'Italia. (712, u. c.) APP., *Bel. civ.* V. 3. τήν τε γάρ Κελτικήν τήν έντός Ἄλπεων ἐδόκει, Καίσαρος ἀξιοῦντος, αὐτόνομον ἀφιέναι γνώμῃ τοῦ προτέρου Καίσαρος. Dione omette questo capitolo della convenzione del 712 nel passo relativo. L. XLVIII, c. 1-2; nell'anno seguente 713 ricorda però essa convenzione come cosa già attuata colle parole (c. 12): τῆς Γαλατίας τῆς Τογάτης, ἤ καὶ ἐς τὸν Ἰταλίας ἤδη νόμον, ὥστε μηδένα ἄλλον προφάσει τῆς ἐνταῦθα ἀρχῆς στρατιώτας ἐντός τῶν Ἄλπεων τρέφειν, ἐσεγέγραπτο. WALTER (R. *gesch.* L. I, § 263) riportò già il passo di Appiano (V, 3).

[2] Vedi il documento secondo la rec. di DIRKSEN presso Spangenberg: *Mon. leg.* p. 144. vedi anche PUCHTA, Ueber die *lex Rubria* v. nella *Zeitschrift für gesch. rechtsw.* Vol. X, p. 195 e SAVIGNY, *vollkschluss, ibid.* Vol. IX, p. 333 e Nachträge, Vol. IX, pag. 53. Savigny riconobbe qui come giusto quel nome di *Lex Rubria*, pel quale s'era tanto combattuto.

creto per autorizzare l'azione del magistrato, oppure fosse necessaria una esecuzione. La giurisdizione indicava nel senso stretto l'ordinaria procedura negli affari civili, secondo la quale il magistrato iniziava il processo, dava le forme di diritto ed eleggeva il giudice, che doveva dappoi sentenziare [1]. Che se quindi le autorità municipali non valgano, che quali *magistratus minores*, la è cosa evidente essere stata ad esse accordata la semplice *jurisdictio*. E più precisamente: I Duumviri nelle città della *Gallia togata*, fossero essi stati eletti solo di presente, o avessero già esistito ed avessero accettato il predicato j. d. (*juri dicundo*), ottenero allo sciogliersi dell'amministrazione municipale la *Jurisdictio* propriamente detta; in caso di un affare qualunque criminale, quando non lo si rendesse affare di polizia, ed in ogni altro richiedente una procedura straordinaria, bisognava rivolgersi al pretore in Roma. Siccome poi questo principio, attuato in tutta la sua estensione, avrebbe ristretto d'assai l'uso del diritto, e' fu necessario accordare alle autorità municipali una parte benchè piccola di quei poteri, che erano uniti all'*Imperium*. La *lex Rubria* determinava appunto tutto questo; avvegnadio ella indicasse i casi in cui esso magistrato potesse usare di poteri straordinari, mentre gli limitasse dall'altra parte la giurisdizione fino ad affari del valore di non più oltre 15,000 sesterzi (3749 zwanz. circa) [2].

La legge *rubria* riguardava semplicemente la Gallia cisalpina, sicchè data certamente dal tempo dell' unione di questa provincia all' Italia o poco dopo (dal 712, o 713, u. c.) [3]. Quando poi più tardi presso i giuristi classici — sul principiare del terzo secolo della nostra êra — noi troviamo limitata la giurisdizione dei magistrati municipali sempre secondo lo stesso principio, che ad essi manchi l'*Imperium*, anzi in certi punti più ristretta ancora di quello che non lo facesse la *lex Rubria* — sorge la quistione: Quand'è che furono allargate simili restrizioni alle altre città d' Italia? — Dopo quanto fu detto, io non posso ammettere con Puchta — sia stato un tal principio ridotto già anteriormente a legge generale dalla così detta *lex Julia municipalis* e in modo da servire di punto di partenza alla *lex Rubria* — io accetto quindi l'opinione di Savigny e Bethmann-

[1] Vedi PUCHTA, Op. cit. e nelle *Istituzioni* I, § 79, 80, 92.

[2] Questo può bastare. Più ancora trovasi nelle dissertazioni già citate di Puchta e Savigny.

[3] GÖTTLING (*röm. staatsverf*, p. 492), vuol ridurla ad un tempo anteriore perchè le parole col. I, lin. 51: *neive quis pro quo imperio potestateve erit, intercedito*, non potevano esser intese dalle autorità municipali. Ma questo non è assolutamente necessario; Puchta anzi ne trattò già come di cosa relativa ai magistrati romani (p. 206, 217 dell'opera. cit.); a questo pare Göttling non abbia fatto attenzione.

Hollweg, che la elezione cioè dei giudici supremi in Italia, fatta da Adriano e M. Aurelio imperatori, abbia avuta per conseguenza la restrizione suddetta [1]. — Noi tratteremo però tutto quanto riguarda questo punto nella parte, a cui presentemente passiamo.

[1] PUCHTA, *Instit.*, I, § 92. SAVIGNY, *Gesch. des r. rechts im M. A.* II, ediz. 1834, pag. 53. BETHMANN-HOLLWEG, *Gerichtsverfassung und prozess des sinkendenrömischen rechtes*, 1834, p. 12.

II.

La costituzione municipale d'Italia nel primo periodo dell'Impero fino a Diocleziano.

Negli ultimi anni della republica, tolta ogni opposizione giuridica e nazionale, l'Italia entrò a far parte di Roma. Mercè tale unione un diritto italico generale subentrò a quello dei Latini e degli alleati, come pure ad ogni altro rapporto politico — e questo nuovo diritto indicante i privilegi delle città italiane rispetto alle provincie, compreso nella sua totalità sotto il nome di *Jus Italicum* venne accordato, quasi privilegio importantissimo, alle singole città provinciali, specialmente a colonie romane. Tale era la bella e naturale unità giuridica presso i Romani; la primitiva forma esclusiva venne distrutta quasi frutto maturo ed alzata a forma generale di diritto; così dunque non arbitrariamente trovata, era nata la latinità. L'*Jus italicum* però si distingue dalla natura e dall'applicazione di questa ultima in ciò principalmente, che quella non fondò mai un ceto speciale, ma agì sugl'individui per mezzo del diritto municipale, al quale s'era soltanto rimessa [1]. Esso faceva sempre precedere la cittadinanza pel cittadino, a cui voleva concedere l'*Jus italicum*, ed accordava al suo municipio libertà semplicemente più vaste, le quali riescivano ai cittadini gratissime, senza che ne entrassero per questo mallevadori, non essendone neppure ovunque accompagnati. Quali erano ora queste libertà?

1. L'Italia libera da ogni imposta diretta, cioè dall'imposta fon-

[1] Questo mostrò primo il SAVIGNY nella sua dissertazione sull'*Jus Italicum* (*Zeitschrift für rechtswiss.* V, 242. 1825), difendendosi XI, 5, contro i nuovi errori di DUREAU DE LA MALLE, *Economie politique des Romains* (1840). La contraddizione in cui cadde WALTER (anche nell'ultima ed. I, § 201) accettando nessun ceto nuovo del diritto italico, sempre però privilegi individuali, non è in fatto gran che importante, come sembra esserlo, ma neppur mal fondata; vedi le opposizioni di PUCHTA, *Instit.* I, § 94 e SAVIGNY, Op. cit. XI, p. 11.

diaria e dal testatico. — I Latini e gli alleati pure non avevano pagata alcuna imposta, ma semplicemente servito in guerra, ed il *Tributum* dei cittadini romani era già stato levato dopo la guerra macedonica (587).

2. Il suolo italico, a differenza d'ogni altro suolo provinciale non avente l'eguale privilegio — poteva esclusivamente essere proprietà quirite o romana legittima [1].

3. Finalmente le città italiche erano contraddistinte da una costituzione più libera. Le opinioni però dei moderni scrittori sono discordi riguardo al significato di questo privilegio. Secondo Savigny le città provinciali non avrebbero mai possedute senza l'*Jus italicum* le autorità dei duoviri o quatuorviri per elezione propria. La cosa però presa in un senso così generale non è vera; giacchè Walter ha provata la loro esistenza in molte città specialmente in colonie aventi, per quanto ne sia noto, l'*Jus italicum* [2]; più puossi sostenere, che le colonie romane avevano ovunque una costituzione con *duoviri* [3]. La sola *jurisdictio* può aver quindi distrutta questa differenza, in quanto ella concesse simili autorità alle città italiche, non però alle provinciali come tali [4]. Anzi neppur questo nè assolutamente nè semplicemente. E veramente: che direm noi delle città siciliane, alle quali nell'ordinamento delle provincie fu conservata la giurisdizione loro [5]? Non dobbiamo noi credere sia questo avvenuto qualche volta anche in altre provincie? E' si pare, che un luogotenente potesse, come Cicerone in Cilicia, accordare tribunali propri alle città, (naturalmente sin quando durasse la di lui amministrazione [6]). Il privilegio vero delle città italiche dovette consistere quindi semplicemente nell'indipendenza giudiziaria od amministrativa; singolare per esse appunto perchè la loro autorità municipale era sempre stata riguardata come magistrato romano, il quale del resto era ben lungi dall'eguagliare i pieni poteri e la dignità delle più alte persone della magistratura, nullameno nè a queste soggette nè per modo alcuno da essa dipendenti [7]. Per tal maniera dotate di una *jurisdictio* perfetta ed indipendente, solo

[1] Gothofredus ad *cod. Theodos*, L. XIV, tit. 13, c. 1, provò già queste due proprietà dell'*Jus italicum*

[2] Anche nella I ed. (nella II, Libro I, Cap. 36, nota 95 e 105).

[3] Vedi la pag. 15 del presente scritto.

[4] Così concepisce Puchta la cosa (*Institut.*, I, § 94).

[5] Cicero, *actio II, in Verrem*, c. 13. « Siculi hoc jure sunt, ut quod civis cum civi agat domi certet suis legibus. »

[6] Cicero, *epist. ad Att.* lib. VI, § 15. « Dixi me de eo genere mea decreta ad edicta urbana accomodaturum; itaque curo et satisfacio adhuc omnibus. Græci vero exultant, *quod peregrinis* (i. e. suis) judicibus *utuntur*. Nugatoribus quidem, inquies. Quid refert! Tamen se αὐτονομίαν adeptos putant. »

[7] Su questo rapposto vedi Bethmann-Hollweg, Op. cit. p. 8.

a poco a poco ristretta nel suo svolgimento, le città italiche entrarono nello stato, e così quelle della Gallia cisalpina al momento della unione loro coll'Italia ottennero la stessa autonomia, benchè ridotta a proporzioni minori [1]. La suprema giurisdiziono era riserbata soltanto ai pretori romani, già da Cesare aumentati fino a 16, numero che anche più tardi o dopo cangiamenti molti venne mantenuto come quello di norma [2].

A quanto sembra tali condizioni continuarono a sussistere fino al dì in cui Adriano imperatore pose a giudici in Italia 4 *consulares*. Solo scopo di simile innovazione potrebbe essere stato, volersi colla creazione di 4 supreme corti di giustizia in parti diverse d'Italia render la procedura più spiccia e meno dispendiosa. Pure Appiano, scrittore dei tempi di Antonino Pio la ricorda solo come una misura provvisoria, e Marco Aurelio infatti pel primo la ridusse stabile coll'introduzione dei *Juridici* [3].

La è cosa certa, che la giurisdizione dell'autorità municipale in Italia cadde da questo tempo almeno fino al punto, in cui noi la troviamo indicata dai giuristi classici nei Digesti; che se per tal maniera lo stato d'Italia si rese sempre più eguale a quello delle provincie, non è tuttavia probabile, che la giurisdizione dei magistrati municipali, rimasta sempre indipendente, fosse stata assoggettata a questi giudici supremi, come ad appello regolare [4]. E così infatti sarebbe stato levato uno dei caratteri distintivi dell'*Jus italicum*, almeno secondo il modo in cui noi lo considerammo, mentre invece questo deve aver esistito, almeno ai tempi di Settimio Severo [5].

Benchè noi non ne sappiamo il quando, gli è però incontrastabile, che ben presto verificossi anche un tale assoggettamento; e senza dubbio esso esistette già nella seconda metà del secolo III,

[1] Vanno evidentemente troppo oltre dall'una parte Savigny quando nega alle colonie e ai municipii stessi una costituzione con *Duumviri;* dall'altra Walter quando tra questi e le città italiche non sa trovare altra differenza se non quella che le ultime avevan sott'occhio, « la possibilità di certe libertà nell'amministrazione municipale » (così anche nella II ed. Lib. I, § 30: SAVIGNY contro Walter si riportò al passo d'Ulpiano (lib. I, *p.* § 2. D. *de censibus*) (50, 15.): Est Heliopolitana (sc. colonia) quæ a D. Severo per belli civilis occasionem *Italicæ coloniæ rempublicam* accepit. Che significa qui *respublica?* SAVIGNY risponde: La costituzione municipale romana; io invece ammetto che le colonie la possedessero di già ed intendo l'αὐτονομία.

[2] DIO. CAS., XLIII, c. 47, 49 e LVIII, c. 20.

[3] APPIAN. *Bel. civ.*, lib. I, c. 38. X. καὶ μετ' αὐτὸν ἐπέμεινεν ἐς βραχύ. Jul. Capitol. M. Antoninus, c. 11. Datis juridicis Italiæ consuluit, *ad id exemplum quo Adrianus consulares viros* reddere jura præceperat. V. AELIUS SPART. c. 22.

[4] Così opina PUCHTA. *Institut.* I, § 92.

[5] Vedi sopra il passo di ULP. D. *De censibus.*

tempo in cui l'Italia fu abbassata fino al livello delle provincie, ed in cui noi troviamo luogotenenti provinciali sotto il nome di *Correttori* [1].

L'Italia godè nei primi due secoli dell'impero un lungo periodo di pace e di tranquillità solo raramente interrotto. Non più di armi e di guerra curanti, gli abitanti di essa pensavano a goder della pace e ad ingentilirsi colle arti [2]. Le misurate gabelle ed imposte facevano liete le città di condizioni ordinate e fiorenti. Con denari propri potevan esse adornarsi d'edifizi, templi teatri, terme e basiliche publiche; render la vita agli abitanti più comoda con istrade, mura e canali, al popolo più sicura e più bella, con provvisioni di granaglie, con medici, con giuochi, con sofisti e rettori. [3] Tenue il dispendio per l'amministrazione e la giudiziaria, avvegnacchè gli uffizi di stato coperti da uomini non pagati perchè ricchi di sostanze proprie, i lavori publici sostenuti dagli schiavi del municipio. Egli era quindi possibile l'impiego delle rendite dei possedimenti municipali, di capitali impiegati, delle tasse, ecc. a publico godere, a sostentamento dei poveri, ad adornamento del municipio istesso [4].

Questo quadro tanto lusinghiero della vita municipale in Italia non è però che il solo lato esterno ed apparente, il quale potè coprire l'interna decadenza, finchè alla fine del III secolo questa si mostrò ad un tratto in tutta la sua deplorabile nudità «Tutto era apparentemente in fiore, ogni istituzione della vita civile pareva avesse raggiunta la massima perfezione, ma internamente tutto era invece putrido e barcollante» così Schlosser, che disse con tanta maestria dello stato, della vita e dei costumi di questo periodo [5]. Noi ci accontenteremo di indicare i momenti principali di quanto riguarda una simile decadenza.

La quale si manifestò in modo assoluto già fin da principio dell'impero per l'una parte nel decremento pressochè meraviglioso della popolazione, per l'altra nella povertà del popolo. La prima non poterono

[1] Al tempo di Aureliano imp. (270-275, d. c.) TREBELLIUS POLL., *Triginta tyranni* narra che Aureliano eleggesse il vinto Tetricus a correttore d'Italia tutta. Al contrario! VOPISCUS in *Aurel.* c. 39, dice il vero. «Tetricum triumphatum correctorem Lucaniæ fecit.» Noi non sappiamo quando cessassero i *Juridici*; giacchè il passo di DIO. CAS, (LXXVIII, c.° 22) dove si vorrebbe trovare, che questo avvenisse ai tempi di Macrino (218 d. c.), non lo dice.

[2] HERODIAN II, c. 2.

[3] V. L'ordinanza di Antonino Pio imp. sull'immunità in MODESTINO. L. 6. D. *De excusatione* (27-1).

[4] V. ROTH. *De re municipali Romanorum.* Stuttg. 1801, p. 30.

[5] *Universal historische uebersicht der alten welt und ihrer cultur.* Parte III. Per. 1, p. 167.

impedire nè l'aver gravato d'imposte il celibato, nè premi ai padri di prole numerosa, nè asili infantili, nè colonie nuove o quant'altro la lodevole premura degli imperatori potè trovare per aumentare la popolazione; la seconda sempre grande ad onta dell'immensa abbondanza di viveri e delle ricchezze delle provincie; tutto questo poi avvegnachè la generazione non bastasse all'immenso impiego delle forze, che si faceva [1]. Arrogi l'ineguaglianza sempre crescente delle sostanze sotto una servitù per tutti eguale; giacchè, causa le protezioni e l'impero, si accumulavano ricchezze e possessi fondiari sempre maggiori in un numero di grandi proporzionalmente piccolo; gente che sapeva impiegare e tempi ed uomini a vantaggio proprio, che sacrificava ogni bene più nobile dell'umanità all'ottenimento di delizie per la vita.

I funesti latifondi quindi, che mutavan gli agricoltori liberi in genti schiave o coloni, che rovinavano i piccoli proprietari, si diffusero già di fianco a città ricche di feste e di giuochi e gareggianti colla capitale per lusso e pompa di edifizi e publici istituti. Quando però le provincie ruppero quel tutto, di cui il regno andava forte e di cui le città italiane non erano che parti, queste, come Roma, viventi del prodotto delle prime, dovettero pensare a sè stesse non solo ma ed anche al mantenimento di un regno despota, di una corte lussuriosa e di un esercito dispendioso — fu allora, che la massima miseria dovette ad un tratto manifestarsi in tutta la sua interezza.

Che se noi osserviamo più da vicino la costituzione municipale in questo periodo, risulta dagli scritti dei giuristi classici contenuti in compendio nei Digesti (ed ai quali noi specialmente ci riportiamo), che la natura de' municipi dal II secolo alla prima metà del III viene rappresentata per un lato da una somma perfezione di forme, per l'altro però dalla tendenza a cadere già in quello stato, in cui le istituzioni nate ai tempi della libertà repubblicana si trasformarono in istrumenti di violenza per un dispotismo durissimo. Consideriamo più esattamente con uno sguardo generale questi due lati [2].

Noi esamineremo primieramente il solo lato giuridico del diritto municipale, il quale si formò per la prima volta in questo giro di tempo. Dimostrammo già come, quasi conseguenza dell'unione d'Italia con Roma, fosse nato un diritto municipale romano generale,

[1] V. Le dissertazioni istruttive di C. G. ZUMPT, *Ueber den stand der bevölk, und die volksvermehrung im allerthum.* 1841.

[2] Oltre ROTH, *De re mun.* 1801 v. SAVIGNY, *Gesch. des R. R. im M. A. I.* (II. ediz. 1834) cap. 2. e WALTER: *Ges. d. r. r.* (2. ed. 1845) Lib. I, cap. 35 e seg. — ORELLI: *Inscriptionum latinarum selectarum ampliss. collectio. Tom. I et II.* (1828) è molto opportuno per casi speciali.

secondo il quale le città benchè subordinate come parti al tutto dello stato romano, pure continuarono a vivere una vita esclusiva ed indipendente. Dal momento però, che la *civitas* universale fu Roma, ognuna di esse non rappresentò più certamente un piccolo stato a sè, sempre però un tutto politico (*corpus*) [1]. Questa esistenza esclusiva che in esse più presto che in ogni altra parte dell'organismo dello stato (come nelle tribù, nei collegi e così via) si riscontrava, appunto perchè esse erano dall'esterno entrate a formar dello stato quali comuni indipendenti fin dall'origine, questo lato, diciamo, venne ora riguardato dai Romani come una personalità, non come sotto l'influenza di una idea religiosa quasi divinità individuale, ma come una astrazione possibilmente intelligibile, cioè come una persona giuridica. Che se essa non dèsse che il lato del diritto privato del comune, secondo il quale questo è un tutto in mezzo ed eguale agli altri, è evidente che poteva venir applicata non solo a corporazioni o fondazioni, ma ben anco a provincie intere, anzi allo stato stesso [2]. Si noti il preponderare del diritto privato e l'importanza del progresso di lui.

E perfettamente manifestossi egli solo per mezzo della plebe, questo aggregato di individualità nell'antico stato patrizio, il quale riguardava ogni diritto solo come conseguenza del publico e del sacro. Di quei tempi egli era incitatore ed ammiratore di tutto, imperocchè lo spirito politico era forte abbastanza per poter superare la di lui durezza, anzi per tenerla avvinta a sè stesso. Ora però che la republica era caduta, che l'antica costituzione s'era o sfasciata o svigorita, egli s'era fatto padrone, si assoggettando persino ogni terreno politico. Un solo però dei lati del diritto privato tocca il comune considerato come persona giuridica; questa benchè rappresentata qualche volta da persone reali non può essere che soggetto ideale; a simili individualità poi è concesso il possesso di patrimoni non già però l'azione legale, o il dar ragione. Esse presentano un tutto al più come unità, mai però quella di tutte le individualità viventi ad un tempo; avvegnacchè la persona giuridica non venga estinta da esse, ma ad esse sopravviva [3].

Per ischiarimenti ulteriori su questo rapporto giuridico rimandiamo

[1] E' si parve simile all'annientamento il caso in cui una città cessasse dall'essere un comune, un tutto a sè, come accadde con Capua, di cui Livio tanto esattamente dice (XXVI, c. 16) .... habebatur tantum et frequentantur tanquam: *corpus nullum* civitatis.

[2] Savigny, *System des heut. röm. rechts.* Vol. II.; *Die lehre von der juristichen person.* p. 239, ecc.

[3] Quanto tal differenza sia importante per le conseguenze pratiche, mostra il Savigny, p. 329.

il lettore alle ricerche di *Dirksen* e *Savigny* [1], noi passiamo intanto a considerare la costituzione municipale stessa. La quale secondo la posizione generale delle cose, aveva assunta direzione affatto aristocratica. L'ordine dei decurioni a vita arieggia una specie di patriziato, vale cioè pressochè uno stato di signori dominanti, mentre il resto dei cittadini, quasi antitesi dei decurioni, può essere segnato come lo stato dei plebei [2], stato, che era escluso assolutamente da ogni parte attiva nell'amministrazione del comune. Qui bisogna, che io mi opponga all'idea del *Savigny*: siano stati cioè i soli decurioni considerati come cittadini perfetti al tempo degli imperatori [3]. Augusto permise infatto, secondo Svetonio (c. 46), solo ai decurioni la spedizione dei loro voti in iscritto ai comizi in Roma; questo fatto però non può aver dato luogo ad una simile differenza, dal momento che per l'una parte il cittadino poteva sempre votare in Roma stessa, per l'altra simili elezioni popolari ridotte già ad un'importanza minima, cessarono del tutto sotto Tiberio [4]. Del resto quando si voglia in questi tempi parlare di cittadini perfetti, bisogna aggiungere ai decurioni il ceto intero dei possidenti tanto della città che della campagna; giacchè questi tutti appunto erano persone ammissibili al consiglio, dal momento che i decurioni venivano pel numero completati da essi, come noi presto vedremo; e

[1] Qui basti l'osservare ancora, che i diritti uniti alla proprietà, in quanto essa presuppone l'acquisto in azioni presso le quali secondo il diritto romano la rappresentanza per mezzo di una terza persona non era ammissibile, erano assai limitati nelle persone giuridiche. Nerva e Trajano pei primi dichiarano le città abili ad accettare legati; anzi la successione *ab intestato* e il possesso diretto per testamento vennero loro concessi in generale solo da Leone imp. nel 469. Dall'altra parte il patrimonio delle città era molto più sicuro che non quello delle persone private, cioè per mezzo di privilegio nei diritti di pegno (*jus exigendi*) mercè il termine di 40 anni, per mezzo dei diritti dei minorenni — vedi ROTH, *De re municip. rom.*, p. 59. DIRKSEN, *Ueber den zustand der juristischen personen* nelle *civilistisch. abhandlungen*, Vol. II (1820) p. 101, etc.

[2] L. 3 pr. D. *De testibus* (22, 5.) « In persona eorum exploranda erit in primis conditio cujusque utrum *quis decurio plebejus* sit. »

[3] *Gesch. des. röm. rechts im mittelalter* I. p. 44.

[4] SAVIGNY prova la propria opinione coll'espressione *municipes*, la quale ora viene adoperata di frequente solo per i Decurioni (p. 45). Questo accadde veramente nel codice di Teodosio, dunque nel tardo impero (V. i passi in GOTHOFR. *parat. ad. cod. Theod.* XII. c. 9, I. Vol. IV p. 353 ed. Ritter.) mai però, per quanto io mi sappia, in tempi anteriori. Nei Digesti si trova *municeps* adoperato nel significato ordinario, cioè come Ulpiano lo spiega L. 1, § 1, *ad municip.* (50. 1.) « Et proprie quidem municipes appellantur muneris participes, recepti in civitate —; sed *nunc* abusive *municipes dicimus* suae cujusque civitatis *cives* ». Che se nel *cod. Theod.* i Decurioni vengano detti alla peggio *municipes*, la parola non li indica con ciò a preferenza come cittadini, ma nel senso antico e proprio, cioè come quelli, che a preferenza erano obbligati a coprire le cariche publiche ed alle prestazioni (munerum participes). Ciò risulta chiaro, p. e. dai passi: c. 89, c. *Th. de decur.* (12. 1) « Omnes omnino quos *paterna obsequia municipes fecerunt* » — ed ivi c. 147 § 3: « ut quisquis *municeps* deprehensus fuerit — *reddatur muneribus*. » I Decurioni adoperano nello stesso significato anche *munifici* i. e., qui munera faciunt. Ib. C. ult.

dal momento che in contingenze diverse del municipio essi venivano chiamati a consiglio in luogo della popolazione tutta [1]. Quanto dicemmo ora riguardo ai possidenti, vale molto meglio pei tempi romani posteriori ed ultimi, come a luogo opportuno verrà dimostrato.

Il numero dei *decurioni* deve di frequente essere asceso fino a cento; di qui il fatto del trovarli sulle iscrizioni qualche volta detti *Centumviri* [2]. Maggiore però ne era ancora il numero in città più importanti del regno; Giuliano imp. dice a quei di Antiochia, aver egli aumentato il numero de' loro senatori fino a 200 [3]. I Decurioni tenevano il rapporto officiale della curia (*album*) ed occupavano nelle tornate per voti quel posto, al quale ciascuno era chiamato a seconda del rango, della carica orrevole coperta, o dell'anzianità di servigio [4]. Superiori a tutti erano i membri onorari (*patroni*) uomini distinti, benefattori e protettori della città. Spesso i *Xprimi* (o *Xprincipes*) vengono distinti tra i membri effettivi; altrove anche i *Vprimi*, altrove i *VIprimi*, ecc. [5]. Nel codice teodosiano vengono separati dai decurioni col titolo *principales, primates*, primari, altre volte invece compresi con essi [6]. Le punizioni maggiori a cui andavano soggetti indicano il loro rango superiore e la responsabilità più grande unita alla distinzione [7]. Di questi il primo (*primus, principalis*) veniva distinto come presidente onorario ed anziano [8].

Il senato municipale per tal maniera costituito, detto anche ordine dei decurioni, o semplicemente ordine, nei tempi posteriori poi per lo più curia, eleggevasi da sè stesso [9], scegliendo dapprima tra le

[1] L. I. D. *De decretis* (50. 9). « Medicorum — constituendorum arbitrium non præsidi provinciæ commissum est, sed *ordini et possessoribus* cujusque civitatis. » C. 2. c. *Th. ne collationis* (11, 22) « Discant ordines, discant *reliqui possessores.* » ORELLI, N. 3734, « ordo possessoresque Brixillanorum. »

[2] ORELLI, N. 3737-3738.

[3] *Misopogon* ed. *Spanhem*, p. 367.

[4] Vedi l'*album* di Canusium in ORELLI, N. 3721 — SAVIGNY, *Gesch. des röm. rechts* I § 25.

[5] I *Xprimi* erano nelle città latine tradizionali. LIVIUS, XXIX. 15. « magistratus *denosque principes* — Romam exiirent. » Vedi altri passi citati da SAVIGNY, I, p. 95 dell'op. cit.

[6] Sui *Principales*, vedi SAVIGNY, p. 96 e 97; lo citerò di più: C. 4. c. Th. *de decurion.* « cum in consilium *primates municipesque* coguntur. » c. 39, dove dopo la distinzione tra i *primarii* et *curiales* segue: « tam *primarii curiarum* quam hi qui magistratus gerunt et gesserunt. »

[7] Nelle leggi di Onorio e Teodosio contro i Donatisti. C. 52, 54 c. *Th. de hæreticis* (16. 5). Riguardano però l'Africa sola. Al contrario c. 39. c. *Th. de episcopis* (16. 2) si dirige ai prelati italiani (nel 408) e nomina formalmente i Decemviri, come quelli, che devono essere puniti.

[8] Secondo la spiegazione di SAVIGNY del c. 171, c. *Th de decur.* questo avrebbe avuto nelle città della Gallia la direzione della curia e degli affari municipali; § 20.

[9] L. 6, § 5. D. *de decur.* (50. 2). Nelle votazioni della curia precedano quelli, « qui *pluribus* eodem tempore *suffragiis* jure decurionis decorati sunt. » Qui non è detto da chi ven-

famiglie già appartenute al consiglio, indi tra quelle dei possidenti più ricchi della città [1]. Benchè non ancora ereditaria, la nascita dava quasi diritto all'elezione. Sembra però che la legislazione si occupasse meno dei diritti che dell' obbligo, anzi si travede facilmente il di lei affaticarsi, perchè onori e privilegi esteriori ottennessero quanto lo spirito publico più non valeva a produrre [2]. Che i soli decurioni potessero ottenere cariche municipali orrevoli (*honores*), avrebbe dovuto essere privilegio massimo, quando però il peso di esse non avesse superato di gran lunga l'onore, avvegnachè vi andassero unite fatica, dispendio e responsabilità tali, che appunto per esse ognuno cercasse di sottrarsi al decurionato stesso. Decidere sugli affari del comune, eleggere alle cariche orrevoli, dividere ogni altro impiego o prestazione e così via, eran tutte cose appartenenti all'ordine dei decurioni ed al senato municipale, il che è quanto dire aver esso tenuto l'intero governo. — Il senato si radunava a richiesta e sotto la presidenza di un magistrato eletto da lui stesso; necessaria la presenza di due terzi dei membri, perchè le decisioni a maggioranza di voti riescano valide [3]. Il costui cerchio d'azione venne in modi vari ristretto dalle leggi e dalla ispezione di impiegati superiori del governo (in Italia dunque dai Júridici e più tardi dai correttori) i quali potevano senza riguardo alcuno abrogare ogni decisione illegale dei decurioni [4]. La quale revisione dall'alto divenne sempre più necessaria, quanto più cessava quella degli inferiori nella minorità politica del popolo, quanto più i decurioni a vita e pressochè ereditari cominciarono a formare una corporazione assoluta e con tutta facilità ritennero per cosa non vergognosa, il compensarsi del dispendio e delle fatiche per mezzo di concessioni in rendite publiche e per mezzo di misure

gan dali i *suffragia*; senza dubbio però dai Decurioni. Le elezioni popolari non erano infatti che eccezionali, come in Africa C. l. c. Th. « quemadmodum munera (12. 5): Quamvis *populi quoque suffragiis* nominatio in Africa *ex consuetudine* celebretur. »

[1] Ai tempi di Plinio richiedevasi in Como un censo di 100,000 sesterzi (26,975 zwanz. circa). Vedi PLINIO, epist. l. 19. « Esse autem tibi centum millium censum satis indicat, *quod apud nos decurio es.* » anche secondo PAPINIANO volevasi un patrimonio sufficiente. L. 15 D. *de muner.* (50. 4). Erra quindi PUCHTA lorchè dal L. 6. *de muner.* (dove si parla dei decurioni poveri) vorrebbe dedurre che non si fosse più richiesto un patrimonio determinato; imperocchè vi si debba intendere solo decurioni impoveriti. Vedi L. 8. D. *de decur.* « Decurionibus *facultatibus lapsis* alimenta decerni permissum est; maxime si ob munificentiam in patriam patrimonium exhauserint. »

[2] Secondo un rescritto di Antonino Pio imp. i decurioni non venivano sottoposti alla tortura (L. 14 D. *de decur.*); non solo essi, ma i genitori e i figli eran sicuri da ogni pena vergognosa e dura; per lo stesso motivo lo erano anche dai bassi servizi (i cosidetti: *sordida munera*), ecc., vedi ROTH. 83, 84.

[3] L. 19. D. *ad municip.* (50. 1) unito al lib. 3. *de decretis* (50. 9).

[4] L. 4. D. *de decretis.* « *Ambitiosa decreta* decurionum rescindi debent. »

finanziarie aventi di mira di far pesare le imposte a preferenza sui cittadini minori [1].

Il Senato municipale, l'osservammo già, eleggeva ad ogni carica orrevole della città (*creatio*); dietro proposta (*nominatio*) però degli impiegati che escivan di carica, i quali divenivano così responsabili anche de'loro successori; questa proposta veniva portata all'*ordine* dal presidente provinciale (in Italia dunque dal Correttore [2]. L'impiegato governativo testè eletto aveva soprattutto l'ispezione sulla distribuzione degli impieghi, perchè venissero osservati la successione e lo scambio richiesti [3]. L'elezione non aveva infatti importanza grande, anzi siccome ben presto niuno s'occupò più dell'onore della carica, così parve miglior partito il cercare di sfuggire alla successione; divenne quindi regola, che ognuno occupasse le magistrature diverse in quell'ordine, col quale era entrato tra i decurioni. M. Aurelio e L. Vejo dovettero dippiù stabilire, che un simile procedere venisse adoperato soltanto, quando la successione non toccasse ad un membro povero ed inabile [4]. È chiaro che la responsabilità del magistrato proponente il proprio successore e la cooperazione del presidente provinciale avevano per iscopo d'impedire la scelta di inabili decurioni.

Le cariche municipali vennero distinte in *honores* e *munera*; i primi, dignità con onori, i secondi, semplicemente oneri, sia per pesi personali (*personalia munera*) sia per carichi patrimoniali (*patrimoniorum munera*), sia finalmente per ambo i sensi (*mixta*) [5].

I posti orrevoli ottenevansi, a poco a poco, dagli inferiori passando ai superiori. Il primo grado d'onore e la condizione necessaria per tutti i seguenti era il Decurionato [6]. Era forza coprire tutti i posti, chè denaro non poteva esonerare da alcuno [7]. La carica della durata ordinaria d'un anno. Benchè le iscrizioni somministrino una grande

[1] Perciò i decurioni non potevano fissare il prezzo delle granaglie introdotte. L. 8, § 1. D. *de lege julia* (48. 12) (se no essi si sarebbero facilmente arricchiti con usure); non assumere in appalto terre o dazi municipali. L. 2, § 1, D. *de administr.* (50. 8); non, *come sogliono* premiare a spese publiche con terreni, case o denaro. L. 4, § 1, D. *de decretis*.

[2] ROTH (p. 76. Note 70, 71), provò la differenza tra *nominatio* e *creatio*. Vedi anche SAVIGNY, *Gesch.* ecc., p. 42. Io seguo WALTER (Lib. I, § 285), il quale comprese la cosa nel modo il più cauto, e pel quale giunse a giusta intelligenza il passo, (L. 1, §. 3, 4. D. *quando appell.*) (49. 4). « Solent plerumque præsides *remittere* ad ordinem *nominatum, ut* Gajum Lejum *creent* magistratum. »

[3] L. 3, § 15. D. *de munerib.* (50. 4)... ne sine discrimine et frequenter iisdem oppressis simul viris et viribus reipublicæ destituantur.

[4] L. 6. D. *de munerib.* (50. 4).

[5] L. 14, pr. et § 1. D. *de muner.* L. 18 pr. ib.

[6] L. 5. D. *de vacatione* (50. 5): A decurionatu; quamvis *hic quoque honor est*. Antonino Pio fu quello, che ordinò il salire gradatamente. L. 11, pr. D. *de muner.* Vedi L. 14, § 5.

[7] L. 16. pr. D. *de muneribus*.

varietà di denominazioni e di istituzioni qui noi distinguiamo solo quanto è generale perchè era regola fondamentale.

La prima autorità è la giudiziaria, formata di due, tre, quattro membri (*duo, tres, quatuor viri* j. d.) detta propriamente magistrato [1]. Meglio che non nella *lex Julia*, nei digesti la costui giurisdizione appare in rapporto alla parte contenziosa molto più ristretta, secondo il noto principio, non possedere esso l'*imperium*. Per quanto riguardi la giurisdizione volontaria o la partecipazione ad affari giuridici, i magistrati municipali ottennero, mercè un uso nuovo, il diritto dei *gesta* od *acta* cioè della registrazione degli affari occorrenti nelle donazioni, nei testamenti, nei cambi, nelle vendite e così via in un protocollo giudiziario, per mezzo dei quali essi affari divenivano legali [2]. Quanto poi al rapporto tra l'autorità municipale giudiziaria e i giuridici o correttori posteriori in Italia, dicemmo già, essere essi stati eguagliati ai luogotenenti o presidenti (*presides*) provinciali.

La direzione suprema dell'amministrazione finanziaria nel municipio avevano i censori quinquennali, i quali nelle iscrizioni sono ora due, ora tre, ora quattro compagni (*duo, tres, quatuor viri, quinquennales* [3]). Savigny con buoni motivi opina che questi e i curatori municipali abbiano significato lo stesso [4]. Bisogna però notare, che i giuriti classici generalmente non parlano che d'un solo curatore della republica [5]; appunto come se non avesse esistito, che un magistrato unico. Questo tuttavia non si può interpretare che come l'espressione ordinaria del magistrato per l'autorità giudiziaria nei Digesti e nel Codice: esso non è altro che la semplice indicazione, della quale si serviva la legislazione per l'impiego suddetto e di forme diverse; anzi ei veniva sempre considerato come un ente unico, benchè più colleghi vi prendessero parte, giusta l'espressione legale: *Magistratus officium individuum ac periculum esse comune* [6]. I giu-

L. 15, § 9. D. *de excusat.* (27. 1). « Si civitatis princeps, id est *magistratus*. » Qui sono compresi anche i Dittatori, Prefetti (mai i Consoli, raramente i Pretori) ed altri titoli riscontrabili nelle iscrizioni. Vedi Orelli, *Inscrip.* T. II, c. 16, § 5. Gli edili e i quinquennali vengon pure qualche volta dati come magistrato col titolo *juri dicundo*; gli ultimi, giusta loro nome, per 5 anni. Vedi Orelli, II, N. 3861-66.

[2] Savigny presenta meglio di tutti quanto riguardi la giurisdizione municipale. *Gesch. des röm. rechts*, I, cap. 2.

[3] Orelli, N. 3839, 3852, 3882 et seq.

[4] Op. cit. § 15, p. 66.

[5] Ulpiano scrisse *de officio curatoris reip*; libro che viene spesso citato nei Digesti, p. e. D. 50 t. 9. l. 4.

[6] L. 11, pr. D. *ad municipalem* (50. 1). Ancor più preciso L. 25. « Magistratus, municipales cum *unum magistratum* administrent, etiam *unius hominis vicem* sustinent. » Che più colleghi fossero nell'ufficio di curatori risulta dal L. 9, § 8 D. *de admin.* (50. 8). « Item rescripserunt, *curatorem etiam nomine collegæ teneri*, si intervenire et prohibere eum potuit. »

risti poi ad indicare una simile carica preferirono probabilmente la denominazione di curatore, perchè essa serviva precisamente per una sola persona eletta dall' imperatore a curatore della città [1]. — Questa dignità corrisponde dunque alla censura romana come quella del magistrato presso a poco al consolato unito alla pretura [2]. Essa poi si chiama quinquennale, perchè conferita ogni cinque anni; più tardi, come si pare, solo annualmente [3]. La redazione dell' *album* dei Decurioni e la registrazione censuaria dei cittadini erano le precise occupazioni dei censori municipali [4]. Più importante era l' ispezione del curatore sui lavori publici e sul patrimonio municipale (rappresentato da case, fondi e capitali) [5]; egli dava in appalto i fondi per cinque o più anni, prestava i capitali, ecc. È d'uopo distinguere questo curatore, contrassegnato dall'apposizione *reipublicae*, dai curatori speciali dei singoli rami dell'amministrazione, la carica dei quali non veniva considerata dignità nè carico (*munus*); di questi parleremo più tardi. Il curatore della republica va considerato come l' autorità prima avente sotto la propria sorveglianza e direzione ogni ramo speciale dell'amministrazione; egli aveva un consiglio (*consilium*) ovvero un assessore [6].

L' importanza di tal dignità non fu sempre uguale, da principio però grande come la censura in Roma. L' imperatore elesse qualche volta persone distinte, come senatori romani, a curatori di singole città [7], anzi Costantino imp., il quale introdusse dovunque ordine determinato di rango, diede il primo posto a questa dignità [8]. Lorchè tuttavia nel IV secolo sorse nelle città, duramente oppresse, la carica di *difensore*, il quale coll'opporsi ai decreti, alle violenze, agli arbitrii degli impiegati governativi sembrò la più importante, curatori e magistrati retrocedettero ad un posto inferiore. Un decreto imperiale del 415 pare indichi appunto la importanza minorata di essi; con esso resta vietata l' insinuazione di doni presso i curatori, essendo la cosa per sè stessa di troppo rilievo [9].

[1] Vedi gli esempi nell' ORELLI, N. 3898 et seq.

[2] SAVIGNY, op cit. I, § 9. p. 50.

[3] Quest' opinione del SAVIGNY s' appoggia all' iscrizione in ORELLI, N. 82, anno quinquenn.

[4] Sul censo sempre esistente, vedi SAVIGNY, *Nachträge*, nella *Zeitschrift*, vol XI, p. 23.

[5] Vedi il passo presso ROTH, p. 99. Modestino indica la carica stessa come *ratiocinatio civitatis*. (L. 15, § 7. D. *de excusat*. (27. 1). A questo corrisponde il greco λογιστεία, vedi C. 3, C. I. *de modo multarum* (1. 54). « Curator reipub. (qui græco vocabulo *logista* nuncupatur) multandi jus non habet. Vedi OTTO, *de ædil*. p. 129.

[6] L. 6. D. *de officio adsess*. (1. 22).

[7] CAPITOLINUS in M. Antonino, c. 11.

[8] C. 20. C. Th. *de decur*. (12. 1).

[9] Costantino Imp. la permise ancora formalmente nel 316. C. 3. C. Th. *de donat*. (8. 12). La costituzione di Onorio imp. citata trovasi ib. c. D. « Curatores enim civitatum ab huju-

La carica degli edili, in certa guisa di polizia, apparteneva agli impieghi orrevoli [1]; essa doveva curare la sicurezza, la politezza e le comodità publiche, aveva l'ispezione sui pesi, sulle misure, sui mercati; possedeva quindi una tal quale autorità penale di polizia [2]. Gli edili distribuivano anche le granaglie largite ai poveri, davano i giuochi publici ad onore degli Dei e dell'imperatore, a trattenimento del popolo rilasciato e disprezzato; egli era adunque uno dei doveri più importanti dell'amministrazione quello di mantener piene le casse publiche per simili scopi del momento [3]. Quanti privati soddisfacessero a proprie spese alla smania di divertimenti nel popolo con lotte di fiere e gladiatori venivan gridati benefattori della città; anzi come se avessero ben meritato della patria, andavano premiati di statue d'onore [4]. Persino lasciti erano spesso destinati a scopo tale perchè vi si credeva unito l'onore della città [5].

I questori o quei curatori, ai quali andavano affidati l'erario e la contabilità, erano subordinati o meglio riguardati neppure come orrevoli impiegati [6]. Al contrario si vuole qui far menzione delle più alte cariche sacerdotali occupate pure dalla curia [7]. Secondo il rango del tardo impero esse furono numerate tra gl'impieghi orrevoli supremi, solo però in quanto si fossero assoggettate all'intera successione progressiva degli impieghi municipali [8].

Grande assai era il peso degli impieghi orrevoli, ancor più grande poi la responsabilità derivatane. Quanto più infatti inceppata la costituzione, quanto più cattivi i cittadini, tanto più rendevansi necessarie malleverie maggiori, chè lo spirito publico non valeva a somministrarne alcuna, che fosse morale. L'impiego non dava stipendio nè compenso a fatiche; al contrario era motivo a grande dispendio

scemodi negotio temperare debebunt, *ne tanta res eorum conciliat vilitate*. Io non posso accettare l'opinione del SAVIGNY assolutamente forzata (*tanta res* dovrebbe riferirsi all'ufficio de curatori, *eorum vilitas* alla malvagità delle *persone in generale*). (Vedi *Ges. d. r. r.* p. 65).

[1] Vedi EVER. OTTO. *De ædilibus coloniarum et municipiorum*. Ed. II 1732; libro pieno di una erudizione disordinata, ma sempre utile.

[2] Vedi i passi principali dello scritto di PAPINIANO. *De officio ædilium*: L. m. D. *de via publica* (43. 10); sull'autorità penale L. 12. D. *de decur.*

[3] Massimino imp. per nascita e costumi barbaro s'impossessò, secondo Erodiano (VII. c. 3) delle casse publiche, le quali erano destinate a comperare viveri, o a divisioni tra cittadini, o a feste e spettacoli publici.

[4] Vedi le numerose iscrizioni in ORELLI, T. I, cap. 6. Ludi.

[5] L. 122. D. *de legatis*, (30) « PAULUS; *Ad honorem puta* quod ad munus edendum venationemque, ludos scenicos, ludos Circenses relictum fuerit. » Il Senato però ordinava che simili legati venissero adoperati a scopi più utili. L. 4, D. *de administr.* (50. 8).

[6] L. 18. §. 2. D. *de muneribus*: « Calendarii quoque curatio, et quæstura in aliqua civitate, inter honores non habetur. »

[7] Vedi WALTER, Libro I, § 286.

[8] Riguardo al clero di questo tempo, vedi GOTHOFR. *Paral. ad C. Th.* XVI. 10.

cause i giuochi, i banchetti, i doni per il popolo. Il finire di esso non portava però quello dell' onere, chè appunto adesso cominciava la vera responsabilità o per danni derivati, o per vantaggi tolti al comune; in ambo i casi pagava il patrimonio dell'impiegato[1]. Perchè poi non vi fosse via di scampo alcuna, come a dire impossibilità di pagare da parte del multato, bisognava fin dal dì dell'entrata in carica dar malleveria di sè; se questa pure non soddisfacesse, la responsabilità retrocedeva all'antecessore, che aveva proposto il proprio successore; da ultimo, fosse l'impiegato assente od ammalato, ai colleghi stessi secondo il principio: essere l'impiego indivisibile, la responsabilità comune[2].

Giusta la divisione dei giuristi classici: *Munera* sono o servizi personali o contribuzioni patrimoniali, o d'ambo le nature ad un tempo; le contribuzioni patrimoniali poi di nuovo suddivise in quelle sui fondi e in quello a cui ogni cittadino ed abitante è soggetto giusta il proprio patrimonio[3]. Le quali riguardano anche il servizio della città in parte, in parte le contribuzioni per lo stato, alle quali i cittadini devono pensare[4]. Per le prime v'avevano curatori in gran numero, amministratori della finanza e della contabilità, esattori delle rendite municipali, destinati a ristorare canali, strade ed edifizi publici, ad amministrare le rendite in olio e grani, più ispettori sui molini e i porti, sulle vettovalie portate per rendita, sui costumi e sull'ordine publico; difensori o sindaci delle città, che ne conducano i processi, ne rappresentino i diritti; poi ambascatori per portare lamenti ed affari ai posti più alti dello stato, ecc.[5]. Quanti appartenessero alle città erano obbligati a somministrare per il servizio dello stato animali e barche per i trasporti d'ogni genere ed anche per le publiche poste; impiegati speciali curavano simili contribuzioni, altri ogni cosa necessaria ai distinti personaggi viaggianti sullo stato. Ad alcuni cittadini veniva commessa l'esazione delle imposte per lo stato; essi dovevano garantire col proprio patrimonio il pagamento e la consegna dell'intero importo. Indifferente se l' imposta fosse contribuzione naturale (*annona*) a sostentamento dell' esercito, della capitale, della corte, come in Italia; o se fondiaria o

[1] Roth, p. 139, seq. p. e. L. 9, § 9. D. *de administr.* (50. 8): « nominum, quæ deteriora facta sunt tempore curatoris, periculum ad ipsum pertinere. » Secondo un' ordinanza di Graziano e Valent. (c. 8. C. *de oper. publ.* (8. 12) quanti avessero intrapresa una fabbrica qualunque, o i loro eredi erano mallevadori d'ogni difetto di essa anche per 15 anni dopo ch' essa era stata terminata.

[2] L. 11 e 13 D. *ad municipalem.*

[3] L. 6, § 5. D. *de muneribus* (50. 4)

[4] Vedi la nota del *Munera* di Arcadius Charisius L. 18. D. de muneribus.

[5] Vedi Roth, p. 131. seq.

testatica come nelle provincie. Di qui si vede, che solo i cittadini possidenti potevano assumere affari simili, quindi decurioni od altri di tal genere. Non si confondano però questi impiegati per le imposte, chiamati *decaproti* o *icosacroti* (l'impiego loro *decemprimatus* [1]) cogli antichissimi e distintissimi membri della curia, i quali devono intendersi generalmente sotto il nome di *Decemprimi* o *principales* [2]. La denominazione greca indica un' origine provinciale e spiegabile colla costituzione provinciale censuaria, dove forse tutti i possidenti della città soggetti ad imposta, ogni 10, od ogni 20 dovevano succedersi nel difficile impiego.

Il magistrato o la curia dava simili cariche o servigi publici tanto ai cittadini, tali per nascita, adozione o manumissione (*municipes*), quanto agli abitanti, tali per la sola dimora (*incolæ*); sempre però colla dovuta ripartizione o collo scambio voluto e con riguardo ad abilità speciale [3]. Chi si credesse danneggiato poteva rivolgersi all'ufficio supremo governativo od al luogotenente provinciale. V'eran tuttavia alcune esenzioni accordate dalla legge o immunità. Quanto alle contribuzioni patrimoniali vigeva il principio generale non dovesse aver luogo eccezione alcuna [4]; quanto invece ai servizi personali ve n'avevano in numero più grande con maggiore o minore larghezza. Qui basterà accennare solo ad alcuni casi, a quelli cioè che caratterizzano lo stato publico [5]. Avanti tutti ne andavano liberi quanti fossero inabili per età o fisica debolezza; i decurioni l'erano da ogni servizio basso e dozzinale, in ispecie poi dai manuali [6]; quanti vestissero cariche orrevoli l'eran da tutti finchè però restassero in carica [7]. L'eran pure quanti fossero impediti da altri servizi resi allo stato [8]; di tal genere i soldati, così quelli, che somministravano navi pel trasporto di vettovaglie a Roma [8]; così quanti avessero preso in appalto imposte fiscali, avvegnachè le sostanze loro avessero dovuto garantire; liberi ne andavano i coloni dei dominii imperiali [9]. Veterani, medici e professori pagati dalle città, cioè sofisti e grammatici, fino ad un numero determinato dalla legge godevano speciali

[1] L. 18, § 26 e 27 D. *de muneribus* — vedi anche L. 1, § 1, D. ib.

[2] Roth fece già attenzione a questa differenza, p. 71-79.

[3] L. 14, § 3. D. *de munerib.* Vedi Roth. p. 119-120. Perchè mutando l'abitazione non si cessava come *municipes* d'esser legati alla città natale per ogni maniera; dovunque erasi soggetto ai pesi publici. L. 29. D. *ad municipalem.*

[4] L. 10. D. *de vacatione* (50. 5).

[5] Roth cita compiutamente i passi diversi, p. 124-131.

[6] L. 17, § 7. D. *ad municip.*

[7] L. 10. D. *de muner.* « Honorem sustinenti munus imponi non potest; munus sustinenti honor deferri potest.

[8] L. 5, § 3. *de jure immun.* (50. 6).

[9] Ib. § 10-11.

immunità [1]; dai pesanti servizi erano liberi artisti ed uomini da mestiere; quanti lavorassero per l'esercito, ed il costui armamento[2]; più alcune compagnie d'artefici (*collegia*, quando legalmente riconosciute e quando rendessero servigi indispensabili al municipio [3]); naturalmente s'intendevano sempre quelle, che eranvi soggette.

Ci sembra esser questo il luogo opportuno di tener parola delle consorterie di mestieri e d'altre corporazioni in tutto quanto riguarda la loro posizione, il loro regolamento nei tempi romani; quand'anche lo si dovesse fare solo per l'importanza, che si acquistarono nel basso medio-evo. Presso i Romani il ceto degli artefici si alzò appena al di sopra della schiavitù, senza che potesse mai raggiungere importanza civile perfetta, nè un onore politico superiore. Motivo fu il disprezzo, col quale il Romano riguardava un mestiere qualunque (*sordida ars*); Cicerone dice: nulla di libero potersi trovare in un'officina [4]. Cura del cittadino negli antichi tempi erano la guerra e l'agricoltura; mestieri o servizi comuni lasciava egli ai clienti e schiavi, liberti e stranieri [5]. Tardi sembrò al Romano degno appena di lui il commercio in grande, ed è noto che i cavalieri l'esercitarono in proporzioni grandiose [6]. Ad onta di tutto questo noi troviamo in Roma fin dai tempi antichi compagnie d'artefici, la di cui istituzione si vorrebbe ascrivere a Numa; Plutarco le enumera distintamente: musici, lavoranti il legno e il ferro, orefici, tintori, calzolari, curandai, cocciai [7]; ogni altro mestiere era riunito in una corporazione sola aggiunta alle otto accennate; ognuna delle quali riceveva, sul modello dei collegi sacerdotali, *sacra* proprie, per le quali esse venivano in pari tempo riconosciute dalla legge [8]. Più tardi vi si aggiunsero altre maestranze e società d'ogni guisa, le quali però vennero ascritte alle antiche e legali solo per la parte

[1] Secondo il rescritto di Ant. Pio imp. le città minori non potevano concedere immunità, che a 5 medici, 3 sofisti e 3 grammatici; le maggiori o le metropoli a non più di 10 medici 5 sofisti e ad altrettanti grammatici. Il numero dei filosofi non viene precisato, « quia rari sunt, qui philosophantur, » dice l'imperatore. L. 6, § 2. L. 7. D. *de excusat.* (27. 1). Questi tuttavia non son liberi dalle contribuzioni patrimoniali (L. 8, §. 4. D. *de vacat.*) colla osservazione « etenim vero philosophantes pecuniam contemnunt. »

[2] Vedi la lunga nota da TARRUNT. PATERNUS: *sulla guerra:* L. 6. D. *de jure immunit.* (50. .6)

[3] L. 5, §. 12. D. *de jure immun.*

[4] DE OFFIC. 11, c. 42: « Nec enim quidquam ingenuum potest habere officina.

[5] DIONYS. HALICARN. II, c. 28.

[6] CICERO, l, c.: « Mercatura, si tennis erit, sordida putanda est, sin magna et copiosa — non est admodum vituperanda ».

[7] PLUT. *Numa*, c. 17. — Vedi GÖTTLING: *Röm. Staatsverf.* p. 129, che io seguii nell'indicazione e nell'ordine.

[8] Vedi la dissertazione di DIRKSEN: *Uber den zustand der juristichen personen nach römischem rechte* nelle *civilistischen abhandlungen.* Vol. II, (1820), p. 8.

minore, come p. e., quella dei mercanti, a cui era affidato il culto di Mercurio [1]. Al tempo della republica la più importante e più considerata era senza dubbio quella degli scriba, la quale comprendeva la gran classe degli impiegati inferiori e dei notai, ai quali spettava la parte materiale negli affari giudiziari e dello stato, onde lasciare agli uomini di stato il libero esercizio del loro posto superiore [2]. Di ben tutt'altra natura erano i collegi soggetti a servizi, come i condottieri ed i noleggiatori delle navi (*naviculari*) obbligati con condotte regolari per acqua ad approvigionare di vettovaglie la capitale crescente con proporzioni gigantesche; più i mugnai e i panattieri i quali eran stati istituiti fin dai tempi della republica per distribuire il pane al popolo indigente. Tanto da queste corporazioni obbligate a servizio, quanto da ogni altra vera di mestieri è necessario però distinguere per l'una parte le politiche ed illegali, come p. e. quelle nascenti in caso di concorso ad un impiego; per l'altra le locali e religiose della plebe romana, istituite secondo i quartieri della città, e dalle quali sul finir della republica escirono *clubs* politici assai pericolosi, oggi distrutti dalla legge e domani ristabiliti dai demagoghi. Ogni qualvolta quindi si parli di collegi e di proibizioni riguardanti gli stessi, s'intendano le società suaccennate [3]. Nei tempi dell'impero si andò assai cauti nel permettere nuove maestranze di mestieri, perocchè esse offrissero facilmente punti di riunione a torbidi politici od a partiti civili di qualunque genere; per simile motivo almeno il nobile imperàtore Trajano si ristette dal concedere si formasse una nuova corporazione in Nicomedia proposta da Plinio il giovane [4]. Noi sappiamo però, che Alessandro Severo istituì nuove compagnie di mestieri, alle quali, come a tutte le altre già esistenti, permise si scegliessero i difensori dal loro seno istesso [5].

I Digesti contengono ben poco, e questo assai in generale sul regolamento delle compagnie come corporazioni. Esse erano istituite sul modello dei collegi sacerdotali antichi e distinti. Le *sacra* d'ognuna erano il punto di riunione dei sozi, e le costoro adunanze, feste religiose non solo ma occasioni a trattare gli affari della so-

[1] Liv. II, c. 20.

[2] Vedi NIEBUHR: *Röm. Gesch.* III, p. 350.

[3] SVETON. Julius, c. 42: « Cuncta collegia, præter antiquitus constituta, distraxit; » così *Octav.* c. 32. DIRKSEN allontanò già la malintelligenza primitiva. Op. cit. p. 31. Meglio rischiarò la cosa: MOMMSEN: *De collegiis et sodaliciis Romanorum* (1843), vedi specialm. c. 4.

[4] PLIN. Epist. X, 43. « Quodcumque nomen ex quacumque causa dederimus iis, qui in idem contracti fuerint, *hetæriæ* quamvis breves, fient. »

[5] LAMPRIDIUS, Alex. c. 33. Vi si accenna venditori di vino, di lupini, o secondo la congettura di Casaubonus (*popinariorum* invece di *lupinariorum*) ostieri e calzolai.

cietà. Esse corporazioni avevano il proprio presidente, eletto da esse stesse (*magistri*) più alcuno, che ne trattasse gli affari sotto nomi diversi, più ancora membri onorari e patroni [1]. Esse possedevano i diritti di una persona giuridica nel senso in cui questa stava in rapporto colle città [2], anzi arieggiavano quest'ultima nelle istituzioni interne in modo da avere con importanza ridevole i loro quinquennali, decurioni e la plebe [3].

Gli artieri tenevano un posto di mezzo tra i veri cittadini o possidenti e gli schiavi, presso a poco lo stesso che i coloni in campagna, de' quali parleremo più tardi. In essi comprendevansi specialmente i liberti e i loro discendenti, i quali venivano occupati con un mestiere, onde traessero e sussitenza e guadagno, quando però un grado più elevato di coltura non li avesse resi abili a posto più onorevole, vuoi come scriba, notai in uno degli impieghi inferiori e pagati dalla città o dallo stato, vuoi come professori in un publico istituto d'istruzione, vuoi infine come artisti, e così via. — Stranamente dopo i tempi d'Augusto venne istituito nelle città un nuovo genere di sacerdozio, aperto anche a' liberti, cioè quello degli Augustali. La costoro istituzione pare stia in relazione col ristabilimento del culto dei Lari (*lares compitales*) nei quartieri di Roma, e affidato da Augusto ai presidenti dei quartieri stessi [4]. Questo culto dei Lari, a cui s'aggiunse il Genio dell'imperatore, si diffuse ben presto nelle città, ed io suppongo, che la partecipazione di cui vi godevano le basse classi della popolazione sia stata la causa, che lo rese tanto caro. I quali *Magistri Larium Augustalium*, trovansi spesso nelle iscrizioni e precisamente in numero di sei sotto il nome di *Seviri* [5]. Quanti avessero occupata una tal carica uniti formavano un collegio speciale nell'ordine solito delle corporazioni; anzi di frequente un ceto a parte (*ordo*), il quale nello iscrizioni tiene qualche volta il posto di mezzo tra i Decurioni o la plebe [6]. Gli Augustali partecipavano ad alcune distinzioni ed a vari degli onori dei Decurioni [7]. Perchè poi siano queste corporazioni scom-

[1] ORELLI, tom. II, p. 245 e seg.

[2] L. 1, § 1. D. quod cujusque univ. (3. 4.) Quibus autem permissum est *corpus habere collegii* — proprium est *ad exemplum reipublicæ* habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tanquam in republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat.

[3] ORELLI, num. 4054.

[4] Vedi la dissertazione piena di merito dell'EGGER (A. E.): *Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste.* Paris, 1844. Appendice II, p. 357-411: *Recherches nouvelles sur l'histoire des institutions municipales chez les Romains.*

[5] Vedi ORELLI, tom. II, c. 16, § 12.

[6] ORELLI, num. 3939-40.

[7] ORELLI, num. 4046. EGGER dà di più. Op. cit. p. 387: *Organisation, charges et devoirs du corps des Augustales.*

parse dopo il IV secolo spiegano più che bastantemente le circostanze affatto differenti sottentrate nei tempi più tardi dell'impero. In essi si diffuse in generale un modo di vita molto più associativo o per religione, o per politica, o per mestieri, o per vicendevole soccorso; e un simil modo di vita trasse tutte le classi della popolazione a varie guise di attività[1]. Lo stato imperiale gli concesse un cerchio d'azione non pericoloso, ristretto però a limiti assai severi, anzi in esso impero dovette egli più tardi, quando i tempi volsero più difficili, cercare il proprio rifugio; donde il cangiamento dei rapporti originariamente liberi ed orrevoli in forme di servitù la più dura; il che vedremo.

Consideriamo ora brevemente la forma assunta dalla costituzione municipale in Italia sino al III secolo rispetto ai tempi anteriori e come punto di unione coi posteriori. Italia tutta è divisa in città, che riunite in provincie sono subordinate ai correttori. Il governo della città e territorio tengono il consiglio e le autorità scelte tra gli abitanti stessi di essa; i consiglieri a vita formano un ceto superiore, quasi l'antitesi della plebe, cioè di tutto il resto del comune; certamente a preferenza del popolo, degli artefici ed agricoltori, composto dai cittadini non possidenti, dai liberti e dagli schiavi. I possidenti infatti, formano la classe atta a prender parte al consiglio, e dalla quale unitamente alle famiglie appartenentivi, viene formato il consiglio stesso, e che è chiamata in casi speciali a trattare gli affari municipali, quindi a sostituire il comune. I Decurioni sono i soli tuttavia ammissibili alle cariche orrevoli; ad essi solo sono accordate e le elezioni e la decisione degli affari. Il peso più presto che l'onore della carica è quello, che si fa sentire. Oltre a ciò vengono imposti ai cittadini altre cariche, altri servigi, altre contribuzioni sia per la città, sia per lo stato. Queste pesano nullameno a preferenza sui ricchi che non sui poveri, avvegnachè esse per la maggior parte consistano in contribuzioni sul patrimonio; in ispecie poi sui Decurioni. Si procurò anche, che niun cittadino potesse arricchirsi a spese dello stato, avvegnachè vigesse sempre nelle città l'antico principio republicano, doversi al municipio tutto dare, senza pretenderne compenso alcuno, fuorchè partecipazione agli onori ed alla libertà di lui. Rendite publiche impiegaronsi a comperare provvisioni e a stabilire un prezzo possibilmente minore sul mercato,

[1] Gli schiavi stessi, quando il permettano i padroni, possono entrare nei *collegia tenuiorum*. Vedi L. 1, § 2. D. *de collegiis et corp.* (47. 22.) MOMMSEN ha dimostrato che questi *collegia* erano compagnie mortuarie con una specie di assicurazione per la vita. Essi pure avevano i loro *Magistri quinquennales* come presidenti, chi ne trattasse gli affari (*scriba, viator*), ecc.

a provvedere pei poveri giuochi e banchetti, a mantenimento di edifizi ed istituti publici; da ultimo anche a pagare quanto si dovesse al governo od alla corte. Dal momento però che simili motivi d'onore e libertà non poterono valere sotto la monarchia e sotto il segretariismo di lei, simile prestazione pel municipio venne riguardata solo come peso, a cui ognuno cercava sottrarsi in qualsiasi modo. Qui dunque meglio che altrove si manifesta la differenza tra l'antico ed il nuovo stato della legislazione riguardante l'ordinamento municipale.

Lorchè sotto gli Antonini l'impero raggiunse il punto massimo della potenza interna ed esterna, la forza vitale politica, per la quale Roma si era tanto ingrandita, era già da gran pezza internamente infranta; più la lenta corruzione, nodrita da un epicureismo insensato era già penetrata sin nelle viscere della macchina dello stato. La legislazione potè, è vero, qua e là impédirne lo svolgimento, non arrivò però a strapparne le radici, imperocchè allora avrebbe dovuto atterrare la macchina intera. La di lei attività quindi acquistò proporzioni sempre maggiori quanto più il male guadagnò in forza ed in estensione, finchè, dopo avere esaurito ogni mezzo, essa non ebbe più potenza alcuna. Essa ci somministra quindi una storia piena d'insegnamento di questa corruzione, avvegnachè ce la esponga con tutti i particolari più minuti, appena le occorra agire contro di essa. La meravigliosa di lei lotta col male sempre crescente, comincia già fin dai tempi degli ottimi imperatori, come attestano i giuristi classici nei Digesti, e pare anzi abbia essa trovato fin dai primissimi tempi il proprio terreno nelle città, la cui costituzione principalmente mancava del sentimento municipale, già scomparso. Questo contrasto risulta evidente abbastanza dal confronto delle leggi imperiali, contenute nei Digesti, coll'organamento municipale più antico; naturalmente fin dove un simile confronto è possibile. Quando adunque nell'ultima si manifesti lo sforzo, perchè solo i cittadini più degni ottengano le cariche somme e quelle del senato, è chiaro, che queste allora non arrecavano che onore, e che quindi venivano ricercate solo dai migliori. Le ordinanze degli imperatori invece avevano per iscopo di riguardare quanti fossero atti alle cariche stesse, come a ciò obbligati, per mezzo di premi e castighi di far si che la curia fosse sempre numerosamente occupata, e che le cariche orrevoli non venissero rifiutate. A provare con casi speciali quanto abbiano detto basti quel che segue. Già fin da principio onde essere eleggibili al consiglio richiedevasi l'età di 30 anni, o un tempo determinato di servizio militare assolto; adesso invece la minoretà stessa non basta ad escludere dal decurionato; solo nissuno

voti prima dei 25 anni [1]. Quando nel rescritto imperiale non apparisse solo come causa nudo il bisogno di mantenere numerosa la curia, potrebbe ritenersi già come cosa liberale, che i figli illegitimi, anzi che i figli stessi dell'incesto potessero prender parte al decurionato e a tutto il resto degli onori municipali [2]. Una volta quanti esercitassero mestiere dozzinale, come venditori al minuto o simil gente, non potevano essere annoverati tra i cittadini migliori, quindi non atti al governo, ancor meno poi quanti avesser servito il publico colla loro persona; adesso invece il sentimento d'onore non è più tanto sottile nè merita più un riguardo speciale; i piccoli venditori stessi non devono d'ora innanzi essere riguardati come persone indegne d'onore *(viles)*, nè venir respinti dalle elezioni; esclusi ne rimangan soli quanti siano veramente disonorati *(infames)*; non si ritengan però come tali quelli, che dietro motivo giusto sian stati battuti colla verga dagli edili [3].

Dall'altro lato l'indipendenza delle città italiane era stata pure in questo periodo ristretta, e nel III secolo finalmente sotto i correttori dei singoli paesi per tal maniera tolta di mezzo, che la differenza tra l'Italia e le provincie in riguardo alla costituzione, all'amministrazione ed alla giurisdizione non poteva aver più significato alcuno. L'Italia mantenne la esonerazione delle imposte solo in parte e fors'anche solo in apparenza [4]. Giacchè secondo la costituzione romana censuaria le imposte fondiarie venivano generalmente levate sui possessori e sui soggetti al testatico, sui coloni in campagna, sui plebei nelle città. Esse venivan stabilite dietro un censo assai preciso [5], descritto da Ulpiano, e pagate in denaro o in prodotti del paese. Solo eccezionalmente s'era mantenuta in vari luoghi la forma antica di somministrazioni in naturali come quota del prodotto primo, come p. e. in Egitto l'imposta della decima doppia. In Italia ora, nel III secolo, noi troviamo introdotta una simile contribuzione in naturali, non sappiamo però secondo qual misura. Le regioni, che la pagavano, avevan nome di *annoonariæ* per distinguerle dalla *regio urbicaria*, che compren-

[1] L. VI, § 1. D. *de decur.* (50. 2) Vedi anche il rescritto di Severo e Caracalla. L. XXI, § 6. D. ad munic. « Pro *infante filio*, quem *decurionem* esse voluisti, etc. » Si vede che il fatto era nuovo: vedi CALLISTRATO L. XI. D. *de decur.* « neque enim minores viginti quinque annis decuriones allegi, nisi ex causa possunt. »

[2] PAPINIANO anzi dichiara: « non enim impedienda est dignitas ejus, *qui nihil admisit* » (L. VI, pr. D. *de dec.*) il rescritto imp. però (L. III, § 2, ib.): « quod utique non sordi erit ordini, cum *ex utilitate* ejus sit, semper ordinem plenum habere. »

[3] L. XII. D. *de decurion.*

[4] Quanto segue s'appoggia sulla bella dissertazione del SAVIGNY, *Ueber die röm Steuerverfassung* (*Zeitschrift*, vol. 6, p. 321) e alle « *Nachträge* » (vol. 11, p. 20)

[5] L. IV. D. *de censibus* (50. 15).

deva le vicinanze di Roma, una parte del Piceno e della Tuscia [1]. Una simile contribuzione serviva primieramente a mantenimento dell'esercito e della corte; l'arbitrio dell'imperatore però la aumentò, e gli impiegati di questo pensarono poi a levarla. Quali oneri, quali patimenti furono risparmiati all'Italia nei tempi lacrimevoli della confusione e della dissoluzione, i quali dai numerosi usurpatori furon detti dei trenta tiranni, subito dopo cioè la metà del III secolo, lorchè l'infingardo imperatore Gallieno ridusse al suo dominio questo paese, la cui parte settentrionale era già stata desolata dagli Alemanni?

L'Italia veramente potè in certo modo ristorarsi sotto i seguenti: Claudio, Valeriano e Probo imperatori per valore e dalla vittoria distinti. Quando Massimiano imperatore, dopo un'ordinanza di Diocleziano, fissò la sua residenza in Italia, introdussevi tutte le imposte, già use nelle altre provincie e tali, che Aurelio Vittore, il quale ce ne informa, le dovè chiamare un male immenso [2]. Tutte le altre parti della monarchia dovevano pensare ugualmente ai propri imperatori, l'Italia intanto perdè colla esonerazione dall'imposta fondiaria e dal testatico anche il suo privilegio speciale [3].

[1] Vedi Salmasio *in Treb. Polli:* « triginta tyranni, c. 24. » Piceno e Tuscia dividevansi ognuna in due distretti o provincie.

[2] Aurel. Victor, c. 39. — Vedi la spiegazione del Savigny. Op. cit., vol. 6, p. 339, ecc.

[3] Il *Jus italicum* sopravvisse ma solo come cosa artificiosa; come tale mantenne la propria importanza pratica fino ai tempi di Giustiniano; questo però solo, come pare, qual privilegio dell'esonerazione dalle imposte (Savigny, p. 363). — Io seguii Savigny per quanto riguarda le imposte, giacchè le opposizioni di Walter non mi hanno persuaso. Secondo quest'ultimo, il *tributum* di nuovo introdotto in Italia dai triumviri (711, u. c.) avrebbe continuato — opinione a cui le prove adotte non bastano — anzi dall'Italia, in tempi determinati, sarebbe passato alle provincie. Il Savigny erra in questo, che intende un'imposta diretta dove si parla di una vera imposta sui patrimoni (L. 1, p. 306). Quando Walter concede più tardi (§ 384) che quest'imposta fondiaria riguardasse solo i possessi fondiari, combatte in parte la propria opinione stessa; ell'era dunque semplicemente un'imposta sui patrimoni in quanto essi consistessero in terreni e fondi, o fossero con essi legati; non però certo sul commercio e così via. Sicuramente non si deve intendere una semplice imposta fondiaria, giacchè coi terreni venivano anche compresi schiavi, coloni, bestiame, ecc. La vera quistione qui è l'accordarsi sul significato della parola.

III.

Decadenza delle città nei tempi ultimi dell'impero fino alla caduta dell'impero d'Occidente.

Diocleziano, che Gibbon rispetto al carattere ed alla maniera di governo assai bene paragonava con Augusto, fu il fondatore di un nuovo impero. Egli distrusse quanto rimaneva delle forme della republica vecchia, le compensò con nuove e più atte al dispotismo del governo, e vi aggiunse una corte alla orientale sul modello della persiana. Diocleziano si circondò della pompa della maestà imperiale, si fece chiamare il Signore (*Dominus*), come di schiavi, ed onorare quasi una divinità (*sacrum numen*). E perchè a lui sembrò cosa più convenevole dominare dal palazzo in seno a quiete perfetta, lorchè dovette difendere i confini del regno contro Aureliano e Probo, divise il regno col suo compagno d'armi Massimiano; più tardi si associò due Cesari, come aiuto agli Augusti nella condotta degli eserciti. Ei potè però, grazie alla preponderanza del suo influsso personale, mantenere una tal quale unità nel regno; la quale scomparve affatto appena ei depose la corona per cangiare colle dolcezze della vita privata gli oneri della Maestà. Allora parve impossibil cosa il mantenimento di quella divisione nel governo, sicchè essa doveva produrne o una seconda o una costituzione nuova. Sotto i molti Augusti e Cesari, che, dopo l'abdicazione di Diocleziano, si combatterono per la suprema autorità, Costantino arrivò a superare l'uno dopo l'altro tutti i propri antagonisti ed a riunire nella propria persona tutto l'impero. Non proclive a dividerlo una seconda volta, egli diede invece alla costituzione del nuovo impero fondato da Diocleziano una direzione tale, per cui ella mantenne l'autorità presente del governo in tutte le provincie nello stesso tempo in cui la riuniva nella persona dell'imperatore, come nel posto più eminente. Egli divise cioè tutto l'impero in quattro luogotenenze, dette dell'Oriente, dell'Illirico, dell'Italia, della Gallia; ad

esse prepose i *Præfecti prætorio.* Questi luogotenenti non sarebbero stati però meno potenti nè meno pericolosi di quello che lo fossero stato i Cesari di prima, quando, e questo è il punto principale, l'autorità militare non fosse stata separata dalla amministrazione civile. Alla testa degli eserciti dunque erano i *Magistri Militum* (press' a-poco marescialli) ai quali erano subordinati i *Duces* col titolo anche di *Comites* (generali). L'autorità dei Prefetti del Pretorio limitavasi all' amministrazione civile ed alla giurisdizione; comprendeva però anche più diocesi, le quali erano divise in provincie, e queste suddivise in città o territori municipali. I Vicari presiedevano alle diocesi, i luogotenenti alle provincie, distinti poi secondo il rango od il titolo in *Præsides, Correctores* e *Consulares,* tutti però sotto la denominazione generale di *Judices* o *Rectores.*

In Italia vi avevano, secondo un ordinamento speciale, due Vicari, l' uno dei quali — il vicario di Roma — presiedeva ai luogotenenti secondari delle dieci provincie del Sud, l'altro — il vicario d'Italia — residente in Milano, alle rimanenti sette provincie del Nord; ambedue poi sottoposti al Prefetto d'Italia, la cui prefettura abbracciava anche l'Africa e l'Illiria occidentale. La capitale tuttavia — compreso il territorio che le apparteneva, — non era sottoposta all'ultimo di essi, bensì ad un *Prefectus Urbi* proprio, il quale era per rango eguale ai prefetti del pretorio, e per conseguenza come questi dipendente direttamente dall' imperatore. Perchè poi in nulla cedesse all'antica, la nuova Roma, ossia Costantinopoli, ebbe ben presto i propri Prefetti (359). Il Senato romano, diviso tra Costantinopoli e Roma, perdette sempre più della propria importanza, finchè da ultimo non fu altro che un nudo titolo d'onore, precisamente come il consolato ed il patriziato. Gli era subentrato, come consiglio di stato, il *Consistorium principis,* il quale, al pari della corte intera e dei diversi ministeri, ebbe da Costantino un ordinamento nuovo e preciso [1].

L' intero peso dell' immenso edifizio dello stato poggiava sui municipi, quali parti ultime di questo sistema: essi dovevano mantenere la corte, l'esercito, gl'impiegati e sè stessi; il loro ben'essere, la felicità loro eran passate, giacchè e i bisogni dello stato aumentati e e l'ingordigia dei numerosi impiegati pretendevano da essi più di quel che non potessero dare [2]. E nel momento in cui noi indichiamo

[1] Maggiori particolari non sono nel nostro scopo; li trovi nella « Notitia dignitatum Orientis et Occidentis » (ed. *Böcking*). Vedi anche MANSO: *Leben Constantin des grossen* p. 124 e seg. — BETHMANN-HOLLWEG: *Gerichtserfassung des sinkenden röm. reichs* § 7-10 — WALTER: *Römische rechtegesch.* Lib. I. cap. 41-43.

[2] Nel libro attribuito a LACTANTIUS: *De mortibus persecutorum,* c. 7 è scritto: *Major esse coeperat numerus accipientium quam dantium.*

le cause principali della loro decadenza e dello stato così misero della loro costituzione, è d'uopo curarsi anzi tutto dell'oneroso sistema censuario, al quale con pesi sempre maggiori l'Italia ora soggiacque, come prima le provincie. Il quadro vivente di un contemporaneo cristiano ci mostra quanto si fosse già fatto in principio del periodo in discorso, cioè sotto il regno di Galerio [1]. « Ogni qualvolta gl' impiegati del censo arrivassero nelle provincie ed esaminassero ogni cosa, diffondevasi un rumore come di nemico apparecchiante orribile schiavitù. I campi misuravansi a zolle, numeravansi le viti e gli alberi, notavasi il bestiame di qualunque sorta ei fosse, numeravansi le teste umane [2]. Nelle città chiamavasi a radunanza il popolo di esse e della campagna, ogni mercato era affollato di truppe di famiglie. Ognuno vi si trovava coi figli e cogli schiavi, s'udivan battiture e torture; flagellavansi i figli perchè deponessero contro i padri, gli schiavi più fedeli perchè accusassero i padroni, le mogli perchè attestassero contro i mariti e così via. Pagavasi il testatico, anzi un tanto per la vita. Non basta! Siccome non riponevasi fede bastante negli impiegati superiori del censo, se ne mandavano di nuovi, perchè ancor più venisse estorto; questi perchè non fossero venuti invano, se non trovavano più cosa a tassare, raddoppiavano le imposte antecedenti. » Si tolga pure al racconto il colore, che odio e disperazione vi avesser mai dato, esso rimarrà però sempre abbastanza spaventoso. Questi catasti precisi d'imposte non eran del resto cosa nuova; nuovo bensì il procedere usato nella loro redazione, chè gl' impiegati cercavano merito in vessazioni senza misura. Siccome nel catasto si dividevano i fondi con tutto l'appartenentevi secondo l'unità accettata di un capitale del valore di 1000 solidi (detto *caput* o *jugum*) [3], così una differenza importante nasceva dal modo, col quale si procedeva nella stima per la formazione di cotali porzioni. L' imperatore determinava ogni anno l'imposta (*Indictio* si chiama quindi tanto l'imposta quanto l'anno dell'imposta dal 1.° di settembre in avanti); il catasto veniva rinnovato probabilmente ogni 15 anni, come fanno supporre i quindecennali periodi delle indizioni nella cronologia posteriore [4]. I luogotenenti provinciali dividevano tra le città ed i territori la somma determinata, che la loro provincia doveva pagare; i principali della curia la distribuivano tra i singoli

[1] *De mortibus persecutorum*. c. 23 in Lact. Opp.

[2] Questo s'accorda con precisione colla descrizione del censo di Ulpiano. L. 4. D. *de censibus* (50. 15).

[3] L'unità censuaria di un *Caput* pare fosse un *Solidus* (un ducato circa). Vedi SAVIGNY *Zeitschr.* Vol. XI p. 41. etc., secondo DUREAU DE LA MALLE: *Economie politique des Romains.*

[4] SAVIGNY: *Römische Steuerverf.: Zeitschrift*, vol. VI. p. 377, etc.

possidenti fondiari [1], e gli esattori da ultimo (*exactores*) la riscuotevano da questi. Eguale era il modo di procedere nelle somministrazioni in naturali (*annonæ*, *functiones*), le quali venivano richieste, oltre la imposta fondiaria e patrimoniale, per mantenere l'esercito e la capitale [2]. Ed esse pure venivano riscosse in tre rate l'anno (ogni quattro mesi) dai *susceptores* di ciò incaricati. Gli impieghi poi degli *Exactores* e dei *Susceptores* benchè duranti un solo anno, erano estremamente difficili, causa la grande responsabilità unita, giacchè bisognava garantire col proprio patrimonio intero. Su coloro persino, che avevan proposti gl'impiegati, pesava la stessa responsabilità; essi dovevan pagare nal caso che questi non lo avessero potuto [3]. Ed ecco come i Decurioni venissero ora sottoposti ad un onere nuovo e pesante. Veramente, avvi un'ordinanza posteriore, secondo la quale non più essi, ma gl'impiegati inferiori dei luogotenenti provinciali dovevano coprire i posti di esattori [4]; questo però in parte non potè eseguirsi [5], in parte lasciò sempre la reponsabilità più grave dell'affare alla curia . La quale infatti — ed è il più — doveva garantire anche per tutti i soggetti all'imposta ed era costretta a coprire il *deficit* della somma totale; le restando però il poter trattare giudiziariamente i debitori. Già fin da prima era accaduto alcun che di simile, che il fisco cioè riscuotesse per brevità da un solo proprietario l'intera somma imposta al comune, lasciando ad esso il riscuotere dai debitori le singole quote [6]. Costantino vietò un simile procedere, giacchè, secondo il nuovo sistema censuario, esso poteva condurre a vessazione terribile, ogni Decurione paghi pel proprio fondo e pei propri coloni, non per alcun altro [7]. Nè per questo cessò l'uso o più presto l'abuso; chè Curiali e possidenti dovettero, secondo un'altra ordinanza dello stesso Costantino, assumersi i pesi e le imposte anche pei tratti di terreno abbandonati ed incolti [8]. — Il fisco cra

[1] C. 5. § 1. C. Th. *de iis, quæ admin.* (8. 15): « insuper *principales* a quibus distributionum omnium forma procedit. » SYMMACHI, ep. IX, 10: « sed *principalibus* et tabulariis liberum est alios a dispendio vindicare, aliis indebitum munus imponere. » Io devo questo passo a WALTER, Lib. I. § 385, il quale tratta colla precisione maggiore tutta la procedura del sistema censuario; vedi anche c. 4. c. Th. *de extraord.* (11. 16).

[2] WALTER. Op. cit. § 386 e GAUPP: *Die germ. ansiedlungen und landtheilungen in den provinzen des Röm. westreiches* (1844). 3. *Abschnitt.* § 15. *Das lieferungswesen bei den römischen armeen.*

[3] GOTHOFRED. parat. ad Cod. Th. *de susceptoribus* XII. 6., in cui sono i passi che il provano.

[4] C. 21. c. Th. de *exact.* (11. 7) di Onorio e Teodosio a. 412, e riguardo alla *susceptio specierum* di Valentiniano e Valente a. 365 c. 7. c. Th. *de suscept.* (12. 6).

[5] C. 20 C. Th. *de suscept.*

[6] PAPINIAN. L. 5. pr. D. *de censibus* (50. 15).

[7] C. 2. C. Th. *de exact.* (11.7) C. 17. C. J. *de omni agro deserto* (11. 58) ed altrove.

[8] C. 1. C. J. *de omni agro des.*

inesorabile, i luogotenenti provinciali dovevan radunare sotto qualunque circostanza la somma stabilita per la provincia; quei dunque che potevano dar di più, dovevano infine pagare il tutto, finchè la impotenza generale generò da sè stessa una modificazione [1].

La povertà libera naturalmente dalle imposte, almeno da quella sui patrimoni: i poveri ne erano anzi legalmente esonerati [2]. I plebei nullameno, ossia il popolo minuto della città e della campagna senza differenza alcuna erano soggetti ad un testatico (*plebeja capitatio* o *illatio*). I padroni lo pagavano per gli schiavi, i proprietari fondiari pei coloni e pei soggetti, giacchè esso veniva compreso nella imposta fondiaria, ed anzi non era altro che un aumento di essa [3]. Fin da principio però, ai tempi di Diocleziano, il testatico venne rimesso interamente ai plebei delle città nella maggior parte dell'impero [4]. È facile comprenderne il motivo: il testatico è la maniera più rozza e meno eguale del censo: esso è pei poveri opprimente e per le finanze di ben poca importanza. In campagna era compreso nella imposta fondiaria del possidente; nelle città invece s'eran formate le *gabelle* dei mezzi per la vita, più adatte allo scopo (*venalicium*) e la imposta d'arti e commercio detta *chrysargyrum* o *lustralis collatio* [5]. Quest'ultima colpiva ogni esercente arte o commercio (*negotiatores* nel senso più lato) non però i coloni, quando essi vendessero semplicemente i loro prodotti, non gli artigiani o i giornalieri, quando, pagati, lavorassero. Costantino, come pare, la ordinò ben presto nella stessa maniera, che la imposta fondiaria e la patrimoniale; essa venne quindi riscossa ogni quattro anni secondo il censo sulla rendita. L'imperatore ne fissava anche qui l'importo e i deputati dei commercianti e degli artieri stessi, non già i Decurioni, la distribuivano sui singoli [6].

Si comprende facilmente, che nel nuovo sistema governativo di Costantino non solo le suddette imposte ma ben anco tutti gli altri

[1] C. 196. C. Th. *de decurion.* (12. 1) Valentiniani III (a. 429): « Quæ res pro arbitrio compulsorum vel opinatorum sive judicum in eam famam mali jugitate pervenit, ut *nullus pœne curialis idoneus in ordine cujusquam urbis valeat inveniri*. Cujus præsumptionis abolita consuetudine jubemus, neminem curialem pro alieni territorii debitis attineri, sed tantum municipem pro gleba propria conveniri. »

[2] L. 4. § 2. *de muner.* (50. 4).

[3] SAVIGNY: *Röm. Steuerverf.* Op. cit. p. 330, etc.

[4] La pubblicò LICINIO (a. 313) nella Licia e Panfilia; nella qual circostanza egli rammenta, non avere essa più oltre esistito nelle provincie della diocesi dell'Oriente. — C. 2, C. Th. *de censu* (13. 10). Vedi SAVIGNY Op. cit. p. 337, etc., dove sono indicate altre eccezioni.

[5] Già prima esisteva un'imposta per le arti in genere. Secondo LAMPRIDIUS (Alex. Sev. C. 24) che la chiama *pulcherrimum vectigal*, essa venne introdotta da Alessandro Severo. GOTHOFR. Parat. ad. Cod. Th. XIII. 1 e MANSO: *Leben Costantin's*, p. 189, etc., trattano diffusamente della *lustralis coll.*

[6] C. 17. C. Th. *de lustrali collatione* (13. 1).

oneri e contribuzioni per lo stato venissero aumentati per l'una parte e per l'altra divenissero per sè stessi sempre più gravi, quanto più la generale impotenza aumentasse; questo anche se si astragga dalle lunghe guerre intestine e dalla costruzione di una capitale nuova e grandiosa, per la quale il regno intero doveva contribuire. E tanto più pesante divenne la cosa a misura che dall'altro lato le immunità fin'ora esistenti vennero estese o di nuove aumentate, il che si verificò in proporzione maggiore sotto Costantino così detto il Grande. Egli concesse anzitutto i privilegi maggiori ai suoi veterani, ai quali per verità era debitore, grazie le molte vittorie, della ottenuta signoria; essi e i figli loro sian esonerati da ogni impiego ed onere, da ogni dazio, contribuzione od imposta; ad essi terreni e le opportune provvisioni in denaro, bestiame e materiale per fabbriche; voglion essi negoziare, s'abbiano una certa somma a tal uopo loro donata, ma non ne paghino l'imposta relativa [1]. I figli loro però sono obbligati al servizio militare, chè non inutilmente doveva il ceto militare possedere cotali privilegi. Come i lavoranti per l'armamento e i bisogni dell'esercito eran privilegiati d'immunità, così Costantino favorì un numero grande d'artisti ed operai, di cui egli abbisognava per la costruzione e l'ornamento della sua nuova capitale [2]. Arricchì d'immunità anche le scienze e la Chiesa cristiana; allargò quelle dei professori, dei medici, dei grammatici e dei giurisprudenti, giacchè egli le concesse persino alle loro mogli ed ai figli loro [3]; tutte poi le ottennero i sacerdoti cristiani [4].

Che se per l'aumento degli oneri dall'una parte, per quel delle immunità dall'altra, la condizione di tutti coloro, che erano debitori vêr lo stato di servigi o d'imposte, principalmente poi dei Decurioni, divenisse opprimente, anzi insopportabile, non fu qui tutto; Costantino peggiorò il ben'essere delle città ancor più di quel che fin ora non lo fosse stato con una nuova misura dispotica, la quale i di lui successori non fecero che richiamare troppo spesso. Egli cioè

[1] C. 2, e 3. C. Th. *De veteranis* (7. 20) dell'anno 320. La prima costit. narra il modo, con cui i veterani chiedevano una cosa qualunque all'imperatore persino in campo. Egli non avrebbe potuto facilmente opporsi.

[2] C. 1. e. 2. Cod. Th. *de excus. artif.* (13. 4). La prima costit. ordina scuole per formare architetti, questi e i loro padri abbiano la immunità. La seconda vuole, che certe arti e mestieri sian protetti dall'immunità: architetti, lavoranti in stucco, scarpellini, falegnami, scultori, lavoranti il mosaico, il bronzo, li ferro, il marmo, l'oro, l'argento e così via.

[3] C. 6. C. I. *de profess.* (10. 52).

[4] C. 2. C. Th. *de episcopis* (16. 2) — hi qui *clerici* appellantur, *ab omnibus omnino muneribus excusentur*. I preti ebraici furon esonerati solo dai servigi personali; c. 4. C. Th. *de Judæis* (16. 8). Sotto Costantino stesso il clero cristiano chiese nel concilio di Rimini la esonerazione delle imposte pei beni ecclesiastici; l'imperatore però nol concesse; c. 15. C Th. *de episcopis*. Onorio e Teodosio tuttavia (II. 1. anno 412) vi compresero l'esonerazione dai servigi bassi o straordinari pei beni ecclesiastici; c. 5. C. I. *de sacr. eccl.* (1. 2).

diede pel primo l'esempio di privare le città de'loro beni camerali, delle loro rendite e ciò non al solo fine di arricchire le chiese e il clero, come dissero gli scrittori cristiani troppo propensi per lui, ma ed anche per sopperire alle spese immense necessarie a premiare il suo esercito, alla pompa della sua nuova capitale, allo sfarzo della sua corte, ed alla prodigalità pe' suoi favoriti [1]. I figli di lui, dei quali Costanzo in ultimo ottenne l'assoluta monarchia, non trattarono le città meno vergognosamente; il che rilevasi anche dal fatto, che venisse considerato quasi grandiosa beneficenza di Giuliano imperatore, l'aver egli ordinata la restituzione dei dazi e dei fondi loro alle città [2]. Una volta dato l'esempio, non mancarono i successori. Il patrimonio municipale allettava l'ingordigia degli imperatori e dei grandi; così in gran parte questi arricchirono le chiese e i chiostri nel IV e nel V secolo, ponendo le fondamenta dei patrimoni immensi di questi ultimi. Derubate per ogni parte le città più non valevano a ristorare gli edificii, gl'istituti, le mura, i canali publici; eppure secondo l'ordinanza imperiale essi dovevano impiegarvi il terzo delle loro rendite [3]. Si dovette quindi opprimere la cittadinanza con nuove imposte sui fondi [4], sicchè le città presentarono fin dal V secolo il funesto quadro di una lamentevole decadenza [5].

La non è cosa, che possa arrecar sorpresa, il vedero il municipalismo romano dividere la sorte della decadenza dell'impero, là è però considerevole e rara la strana forma, che la costituzione municipale assunse sotto il peso del dispotismo e della miseria dell'impero. Noi vedemmo già qual terribile onere e responsabilità gravasse sui Decurioni o sui Curiali, come vengon essi ordinariamente chiamati. Se i sudditi in genere andavan soggetti ad imposte o servigi, e se parve che il governo se ne curasse solo a cagione di una simile proprietà, eran però i Curiali il doppio o il triplo oppressi dal momento che rappresentavanó la città, per la quale stavan mallevadori verso lo stato. Può essere quindi segno di meraviglia, abbian essi cercata ogni via, ogni possibilità per togliersi ad uno stato a cui era unito un peso tanto opprimente ed un onore si meschino? La legislazione imperiale per conseguenza di nulla tanto si

[1] MANSO, *Const. Leben.* p. 228, etc.

[2] AMMIAN. MAR. ed. Erfurdt XXV, c. 4. § 15: *vectigalia civitatibus restituta cum fundis etc.*, il commentario di questa edizione porta tutti i passi, che vi si riferiscono. Trovasi persino un brano dell'ordinanza di Giuliano. c. 1. C. Th. *de locatione fundorum* (10. 3). « Possessiones publicas civitatibus jubemus restitui, etc. »

[3] VALENTINIAN. I. c. 18. C. Th. *de operibus publ.* (15. 1) Arcad. et Hon. ib. c. 32 e 33

[4] Op. cit. c. 34.

[5] Teodosio fu da ciò condotto ad ordinare una nuova restituzione a. 443. *Nov. Theod.* II. c. 32. § 1.

curava, quanto del toglier loro ogni pretesto a liberarsi e chiuder loro ogni via di scampo [1]. Prima causa è quella dell'essere omai lo stato curiale divenuto ereditario e in modo da sembrare un servizio ereditario in tutto il ramo maschile [2]. Alcuni rescritti di Costantino mostrano chiaro quanto importasse un simile servizio; i comandamenti p. e. che i figli di veterani trovati inabili a militare, o resisi tali per mutilazione delle dita, dovessero essere obbligati ad ogni carica o servizio curiale [3]. Ei vietava pure ai decurioni ed in genere ai possidenti di entrar nel clero, « giacchè, dice egli, i ricchi devono assumersi i doveri mondani, mentre i poveri possono essere aiutati dalle ricchezze della Chiesa [4]. » Giuliano imperatore di nobili sentimenti ed ingiustamente vituperato dagli scrittori ecclesiastici pensò con zelo al ristabilimento delle città come del regno. Noi osservammo già aver egli restituito alle prime i beni camerali. Ei distrusse anche le immunità usurpate. Ned'è vero che egli abbia assoggettati a cariche municipali i cristiani più di quello che essi non dovessero; solo ei non volle conceder loro privilegi straordinari [5]. La proibizione da lui emessa in proposito mostra come la curia fosse stata ingiustamente caricata dell'imposta industriale. Lo stesso oro della corona, *aurum coronarium*, il dono cioè di corone d'oro, che originariamente città e provincie usavan offrire al generale vincitore in occasione del suo trionfo, poi agli imperatori lorchè salivano il trono o in altri avvenimenti felici, divenne ultimamente una regolare imposta prescritta dai decurioni [6]. Giuliano la dichiarò imposta libera, riservandosela solo in casi straordinari. Egli punì invece con multe pecuniarie quanti curiali si fossero sottratti ai loro doveri per mezzo della protezione dei grandi e quanti di questi li avessero accettati come protetti [7]. Il governo di Giuliano fu però troppo breve (361-363) perchè si avesse potuto compiere l'opera del ristabilimento o almeno fondarlo in modo da renderlo duraturo. Valentiniano I aboliva parecchie delle sue ordinanze sotto il pretesto essere state

[1] Roth: *De re municipali rom.* p. 32 e seg.

[2] C. 7, C. Th. *de decurion.* a. 320 ed altre.

[3] C. 1. C. Th. *de filiis militarium* (7, 22) a. 319, u. c. ib. a. 326 — aut decurionatus muneribus obtemperent aut militent. — Roth non sa di questi passi, lorchè dice (p. 40) Valentiniano I ordinatore di questa misura.

[4] C. 6, C. Th. *de episcopis* (16, 2).

[5] C. 50, C. Th. *de decur.* (12, 1) « Decuriones qui *ut christiani* declinant munia, revocentur. » Egli costrinse a ritornare nella curia tutti quelli che se n'erano ritirati. Vedi il passo in Gothofred. ad c. 18, C. Th. *de episcop.*, questa però non era altro che una severa attuazione dell'ordinanza di Costanzo.

[6] Vedi tutti i passi in Gothofred. ad c. 1, C. Th. *de auro coronario* (12, 13).

[7] C. 50, C. Th. *de decur.* — per singula capita (imposta rurale) singulos solidos: — questo sarebbe dunque uguale ad una unità censuaria.

dettate da zelo pagano contro la religione di Cristo [1]. Egli dichiarò p. e. essere l'oro della corona un'imposta affatto ordinaria dei decurioni; i senatori vi sostituirono quindi una speciale imposta fondiaria (*glebalis collatio*) [2]. Ei volle però lasciare alla curia almeno l'apparenza dell'onore; non permise quindi che in essa si venisse condannati con una pena, che avrebbe potuto condur seco l'esclusione dalla curia stessa [3]. Tuttavia la somiglianza della curia colla peggiore casa penale divenne tanto grande, che Teodosio dovette dichiarare di nuovo doversi il ceto dei curiali riguardarsi come un onore, non quasi una pena [4]. Almeno non fosse stata la legislazione nel fatto già avvolta in contraddizioni! E per verità Teodosio stesso confermava l'opinione, che colle parole voleva combattere, giacchè egli aumentò le leggi di violenza contro i curiali. Infatti quand'anche questi fosser entrati nel clero o pervenuti alla dignità di senatore pure doveva rimaner sempre il loro patrimonio attaccato alla curia [5]. Nulla dei loro fondi posson vendere i curiali, quando non lo conceda con decreto il giudice ossia il luogotenente provinciale, il quale del resto deve prima esser persuaso, che la cosa sia richiesta da una vera necessità [6]. Chi mai s'appropriasse i loro beni, e non fosse protetto da privilegio, assuma anche i pesi loro nella curia [7]. Chi conducesse in moglie la figlia di un curiale, e dopo la costei morte ne fosse l'erede, sia ascritto alla curia [8].

Si vede apertamente che la legislazione curava di confinare i curiali nella curia stessa e meglio ancora di mantenerle i loro patrimoni. Questi infatti assicuravano allo stato ogni pretesa, che egli avesse mai fatto valere sulle città; era quindi giusto che si dovesse togliere anche individualmente la possibilità di sottrarsi all'onere comune; perchè questo avrebbe tanto più sensibilmente pesato sui rimanenti, quanto minore ne fosse divenuto il numero. Egli dev'essere

[1] C. 18, C. Th. *de episc.* (16, 2).

[2] C. 2, C. Th. *de auro coron.* « Omnes igitur possessores *aut inter decuriones* coronarium aurum, *aut inter senatores* glebalem præstationem deinceps recognoscant. » Non si risparmiavano per questo i doni spontanei ai Senatori — Vedi GOTHOFRED. parat. ad C. Th. VI, 2.

[3] C. 6, C. Th. *de decurion.*

[4] Questo sta nelle parole c. 108, C. Th. *de decurion.* — ne quis æstimet curiæ *loco supplicii* quemquam deputandum, cum utique unumquemque criminosum non *dignitas* debeat sed pœna comitari.

[5] C. 104, 130, ib. I preti servono ora (relativamente ai beni temporali) di scherzo nei rescritti imperiali, come già i filosofi: — quippe animos divina observatione devinctos non decet patrimoniorum desideriis occupari.

[6] C. 1, C. Th. *de præsidiis* (12, 3).

[7] C. 134, C. Th. *de decur.*

[8] C. 124, ib. Costantino aveva gia assicurato alla curia la eredità per intestato in caso di morte di un curiale, il quale o non avesse lasciato eredi legittimi, o non avesse testato, c. 1, C. Th. *de bonis decur.* (5, 2).

stato questo un affare assai disperato, giacchè non si risparmiarono neppure i mezzi più indiretti per potervisi sottrarre. Preferissi il servizio militare, del resto odiato; l'esilio in paese lontanissimo o una abitazione qualunque purchè nascosta; cercossi la protezione di patroni potenti; venne persino sacrificata la indipendenza personale, chè si passò come colono a servire un possidente qualunque — e tutto questo per sottrarre sè e i figli dal giogo sfacciato della curia [1]. La legislazione ora cercava di togliere i curiali da questi od altri nascondigli. Onorio stabilì persino: i figli di padre non libero, cioè quando nati da madre di famiglia curiale, siano inscritti nella curia « giacchè noi vogliamo utilizzare per lo stato anche le donne [2] ». Più strana ancora è un'altra ordinanza dello stesso imperatore, secondo la quale la curia deve pretendere i preti indegni e quindi scacciati dal loro superiore, anzi persino gli apostata della religione cristiana; quando poi il loro patrimonio nol consenta, vengano ascritti ad un collegio; chè uomini tanto disprezzabili non devono essere ammessi tra i militari [3]. Dunque in questi tempi il servizio militare, a cui generalmente cercavasi sottrarsi con mutilazioni, era ancora un beneficio confrontato col giogo della curia. Pure Teodosio ridevolmente vanta il ceto dei curiali come un sacerdozio, e stima il loro servizio come un vero *mysterium* — a quel che pare solo per poter dire, esser peccato l'abbandonarlo [4]. Se non si era però potuto mantenerlo in onore, tanto meno si riescì a farlo creder santo. Chè infatti i curiali furon trattati quasi schiavi ereditari dello stato o, se si preferisca, come vassalli, che possiedono beni ma solo come feudi dello stato, sui quali quindi grava sotto personale responsabilità il servizio publico.

Qualche volta è vero si fa parola ancora di completare la curia per mezzo della elezione di nuovi curiali tolti dai piccoli possidenti e plebei [5]; dall'un lato però richiedevasi sempre un certo patrimonio, onde sostenere gli oneri curiali [6]; dall'altro poi il numero dei pri-

[1] Vedi il passo in GOTHOFRED. Parat. ad. C. Th. XII, 1, in ROTH: *De re munic.* p. 44, e meglio ancora nella *röm. rechtsges.* di WALTER 1, § 374.

[2] C. 178, C. Th. *de decur.*

[3] C. 39, C. Th. *de episc.* (16, 2). Quando i *decemprimi* della curia trascurino quest'ordinanza, vengon puniti; vedi Giustin. c. 34, § 4, C. *de episc. audienda* (1, 4).

[4] C. 122, C. Th. *de decur.* — maneant in sinu patriæ, ut velut *dicati infulis mysterium perenne custodiant*: sit illis *piaculum* inde discedere.

[5] C. 133, C. Th. *de decur.* « Quicunque *ex numero* plebejorum præsentibus singularum ordinibus civitatum *agro vel pecunia idonei* comprobantur, muniis curialibus aggregentur » (Th. a. 393), c. 72, ib. « Si quis *negotiator* fundos comparaverit et, *ut aliquorum possessor prædiorum*, vocetur ad curiam etc. »

[6] C. 140, ib. — ne tales forte nominentur, qui functiones publicas implere non possint. — I Coloni dei dominii imperiali, i quali oltre il fondo in appalto, possedono più di 25 jugeri (*jugera*) non possono sottrarsi alla curia, c. 33, ib.

vilegiati tra i possidenti era sì grande, che la curia non poteva calcolare con sicurezza che su quelli principalmente, che le erano già ereditariamente obbligati una volta per sempre [1].

Lo stato di sudditanza al quale il dispotismò sottopose ogni ceto e corporazione soggetta allo stato, e il sistema singolare delle caste, che ne escì, è uno dei fatti più spaventosi ed una delle più terribili conseguenze del dispotismo stesso nei tempi tardi dell'impero; fatto che del resto non fu abbastanza osservato dagli storici, mentre, per quanto noi crediamo, egli è appunto quanto possa contraddistinguerlo nel modo il più evidente e più adatto. E veramente pare sia stato questo l'ultimo mezzo, col quale la monarchia guadagnossi ancora tempo. Giacchè se in un vero municipalismo in cui i polsi del senso politico battono vivamente, tutte le forze dei cittadini si offrano spontanee, quasi forzate ad un necessario esternarsi, nella vita apparente politica di uno stato governato dispoticamente la durata materiale invece non è che una violenta continuazione, mentre l'anima in certo modo ha presa la fuga. E il despota che sosterebbe di rappresentarla — Giustiniano chiama sè stesso la legge vivente, il mandato da Dio agli uomini come signore della legge [2] — quel despota, diciamo, può costringere a credervi solo con una servile forza armata, la quale stringe coi ferrei lacci dell'obbedienza la libertà, che si oppone; dappoi però — quando cioè col passar del tempo ogni forza dei membri dello stato una volta esistenti sia spenta sotto la lunga abitudine della schiavitù, quando tutti si sieno venduti al favore del dominante come al sole della loro esistenza, e da lui rischiarati cerchino partecipare al ladroneggio generale ed arieggiare una tal quale pienezza di godimento — allora può il dominante rendere ereditario ogni posto, per poter conservare in un movimento non mai interotto la ruota dello stato.

È così che i figli dei veterani nell'impero romano del secondo periodo divennero assolutamente obbligati a servire nell'esercito [3], il quale del resto raggiungeva il numero determinato solo per mezzo dei coloni arruolati mercè l'imposta delle reclute [4], oppure con contingenti barbari. Una casta non meno pericolosa per la libertà

[1] Onorio e Teodosio II imperatori, espressamente contraddicendo alle leggi anteriori, in riguardo però allo stato miserando dell'Illiria, dovettero dichiarare, che coloro, i quali volessero ivi assumere spontaneamente cariche nella curia, non dovessero perciò venir assoggettati alla curia stessa. C. 177, C. Th. *de decur.*

[2] Nov. 105, c. 2, § 4.

[3] C. 5 e 8, C. Th. *de re militari* (7, 1) ed altrove.

[4] Questa pesava in pari tempo sul fondo e veniva pagata o in persone o in denaro. I piccoli possidenti si univano, come nel noto ordinamento dell'esercito di Carlo Magno onde poter dare un uomo o la somma di 36 solidi. V'era chi esercitava un commercio proibito colle reclute (*prototypia*) v. c. 7, C. Th. *de tironibus* (7, 13).

cittadina era formata dalla classe numerosa degli impiegati subalterni delle luogotenenze civili imperiali (*officiales*); sulla attività e sulla pratica dei quali riposava il non interotto e meccanico procedere dell'amministrazione; militari per disciplina e nomenclatura (*militia, cohortales*) essi si assoggettavano anche a servigi ereditari . Noi vedemmo già che anche le curie erano passate a formare una funesta aristocrazia ereditaria, o per dir meglio, una schiavitù delle città verso lo stato. Siccome però i curiali eran di utile più presto allo stato che non alle città stesse, così quest'ultime abbisognarono di *altre corporazioni ereditarie* per poter soddisfare a' propri bisogni. Nel codice Teodosiano infatti noi ne troviamo i membri sotto un titolo o generale, come *corporati* e *collegiati*, o sotto un altro particolare, ma difficile a spiegarsi. Io indicherò ora per le prime quelle corporazioni obbligate a servizi, le quali dovevano procurare i mezzi per l'esistenza materiale e le quali si dividevano in arti e mestieri variatissimi, come era ben necessario. Fra esse intanto era di speciale importanza quella dei barcaiuoli (*navicularii*), i cui membri risiedevano nelle capitali e nelle provincie del regno; essi dovevan trasportare per acqua sulle loro navi quanto abbisognasse al fisco, principalmente poi vettovaglie e legname in ambe le capitali. Il costoro obbligo deve esser stato assai dispendioso e pesante, chè noi li vediamo premiati coll'immunità da tutti gli altri oneri, particolarmente da quel della curia, più favoriti di privilegi, anzi decorati della dignità di cavalieri [2]. — Quell'obbligo pesava però come quello dei curiali, non solo sulle persone, ma in modo speciale anche sui patrimonii, passando poi insieme a questi ultimi agli eredi o ad altri [3]. — Ogni qualvolta occorresse la elezione di nuovi membri, il *Præfectus prætorio* li sceglieva tra la classe più facoltosa. Il codice di Teodosio è ricco di notizie e a preferenza sulle corporazioni di questo genere esistenti in Roma. Qui troviamo la compagnia dei *Pistores* già accennata, i quali curavano tutto che risguardasse la preparazione del pane, ed ai quali appartenevano mugnai e panattieri; poi quella dei *Catabolenses*, i quali trasportavano nei granai per mezzo di bestie da soma le provvisioni condottevi per acqua; dei *Caudicarii*, curanti i trasporti sul Tevere; dei *Suarii*, *Pecuarii*, approvigionanti la capitale di maiali ed altri animali [4]. Tutte queste corporazioni erano

[1] Bethmann-Hollweg, *Gerichtsverfassung*, p. 169.
[2] Vedi C. Th. *de naviculariis* (13, 5) e Gothofred. parat.
[3] C. Th. *de prædiis navic.* (13, 6).
[4] Vedi C. Th. XIV, t. 3 e 4, etc. Symmachi Ep. X, 34. « Noverat horum corporum ministerio tantæ urbis onera sustineri. Hic lanati pecoris invector est: Ille ad victum populi cogit armentum: hos suillæ carnis tenet functio; pars urenda lavacris ligna comportat. Sunt

avvinte dallo stesso legame ereditario che la curia; molti quindi dei rapporti giuridici di questa potevano essere ad essi applicati [1]. Come noi già osservammo, la stessa loro costituzione era modellata su quella della curia; noi però non crediamo possa esser necessario, nè questo il momento di passare a particolari più minuti [2].

Diversa cosa, che non queste corporazioni o artieri obbligati a servire e che, come in Roma ed in Costantinopoli, devono aver in modo simile esistito in tutte le altre città più importanti, diversa cosa ma pur del genere devono essere stati i *Collegiati*, di cui spesso è menzione, ma in un significato speciale. E' pare che questi derivassero da antichi collegi sacerdotali, giacchè e i nomi e le istituzioni loro indicano una partecipazione a processioni publiche ed a feste divine; p. e. i *Nemesiaci* investiti del carattere di profeti, i *Signiferi*, i *Cantabrari* portanti le sante imagini e i vessilli degli Dei [3]. Complessivamente però essi pure eran soggetti a gravi doveri publici, ridondanti del resto ad ornamento e vezzo delle città [4]. Fu quindi perciò, che anche dopo la soppressione del culto pagano, essi non vennero distrutti, perchè le città non mancassero delle publiche feste e delle gioie unitevi [5]. Ereditari erano pure i loro obblighi, anzi severe leggi impedivano il sottrarvisi[6]. Dal momento poi che anche picciol patrimonio bastò a tale carica, mentre i più ricchi cittadini venivano ascritti alla curia, i minori lo erano ai *Corporati* o *Collegiati* [7].

È chiaro, che le corporazioni indicate erano tutt'altro che non le corporazioni di mestieri, perchè non l'esercizio comunale di un arte qualunque, ma il servizio della città le univa, quindi non per

qui fabriles manus augustis operibus accomodant: per alios fortuita arcentur incendia. Jam caupones et obsequia pistoria, frugis et olei bajulos multosque id genus patriæ servientes enumerare fastidium est. — Vedi anche Walter l. 1, § 359.

[1] C. 146, 156 ed altrove C. Th. *de decurion.*

[2] Dal cod. Theod. non si può saper molto: tuttavia dal capo 7 (*de pistoribus* 14, 3), rilevasi, che le case di lavoro dei *Pistores* unitamente agli attrezzi ed ai fondi erano sotto la sorveglianza di patroni, i quali duravano 5 anni in carica, per cui sono chiamati *quinquennali*. Gothofred. ad h. l.

[3] C. Th. *de collegiatis* (14, 7) più Gothofred. *Comm.*

[4] C. 1, C. Th. *de his qui conditionem* (12, 19), « Destitutæ ministeriis civitates splendorem, quo pridem nituerant, amiserunt; plurimi siquidem collegiati cultum urbium deserentes, agrestem vitam secuti, in deserta sese et devia contulerunt. » — Vedi, Major, nov. 7, *de curialib.* § 3 — ut *collegiatis, operas patriæ alternis vicibus pro curialium dispositione præbentibus*, extra territorium civitatis suæ habitare non liceat.

[5] C. 17, C. Th. *de paganis* (16, 10) « ut profanos ritus jam salubri lege submovimus, ita festos conventus civium et communem omnium lætitiam non patimur submoveri. » Vedi c. 20, § 2 e 4.

[6] C. 2, C. Th. *de collegiatis* (14, 7), « Collegiatos... et singularium urbium corporatos simili forma præcipimus revocari. »

[7] C. 39, C. Th. *de episc.* (16, 2) — et pro *hominum qualitate et quantitate patrimonii* vel ordini suo vel collegio civitatis adiungatur — anche il c. 179, C. Th. *de decurion.*

loro vantaggio; l'obbligo ereditario non l'onore della società lo manteneva unite. Nella stessa maniera, per obbligo ereditario erano uniti i lavoratori nelle fabbricho o negli istituti imperiali come zecche, miniere, arsenali, tintorie di porpora, tesserie [1]. Contemporanee ad esse esistevano del resto comunità di artefici, per certo però molto più che non prima, senza onore e senza importanza publica. Il servigio ereditario portava seco per lo meno protezione e sostentamento sicuro; e'fu quindi perciò preferito ad una misera libertà.

Riguardo agli impiegati subalterni e pagati dalla città (*officia municipalia*), come gli archivisti, i ragionieri (*tabularii*), gli scrivani (*scribæ*, *exceptores*), gli esecutori (*apparitores*), e così via osserveremo che essi pure, come gli impiegati inferiori della luogotenenza, erano legati al loro ufficio [2]; mentre i notai (*tabelliones*), i quali esercitavano un mestiere redando documenti ed altri scritti, soli formarono una compagnia (*schola*) a sè sotto presidenti propri (*primicerius* [3]).

I plebei abitanti in campagna erano soggetti al servizio ereditario nella stessa maniera, che i plebei municipali, in corporazioni e collegi. I *coloni* erano personalmente liberi, anzi di solito cittadini romani, (a misura che questo rapporto s'andò a poco a poco formando per abitudine e per legge); il loro stato però era in tale dipendenza da arieggiare quasi quello di schiavitù [4]. Che se dall'una parte il proprietario del fondo, al quale essi appartenevano non poteva nè cacciarli nè dividerli dalla gleba per vendita o per emancipazione, dall'altra neppure essi potevano sfuggirgli. Essi si distinguevano è vero dagli schiavi in questo, che potevano contrarre matrimonio vero e possedere un patrimonio proprio, su quest'ultimo tuttavia non possedevano libertà di disposizione. Potevano anche, come gli affittuari per eredità, pagare al proprietario un canone annuo invariabile in danari o prodotti; non lasciavano tuttavia per questo dall'essere sotto il di lui patronato, nè potevano accusarlo in alcun che, meno i casi di delitti o di aumento arbitrario del canone. Benchè l'origine del colonato non sia cosa che possa esser provata con certezza, la si può però supporre con probabilità. Si ammetterà facilmente, che questo nuovo ceto non poteva tutt'ad un

[1] GOTHOFRED, parat. ad Cod. Th. X, 20.

[2] C. 1, C. Th. *de tabulariis* (8, 2); vedi BETHMANN-HOLLWEG, *Gerichtsverfassung* p. 194.

[3] BETHMANN-HOLLWEG, p. 205, § 47. « *Tabelliones.* » Anche gli scribæ ed altre persone esercitanti servigio publico erano unite in *scuole*, le quali formavano un' appendice alle segreterie (*scrinia*) degli impiegati governativi. Vedi BETHM. p. 173.

[4] Vedi la distinta dissertazione del SAVIGNY, *Ueber den römischen colonat*, » nella » *zeitschrift für gesch. rechtsw.* Vol. 6, p. 273.

tratto esser creato artificialmente da un atto legislativo; si ammetterà anche che la legislazione abbia accettato quanto in un luogo qualunque erasi già formato e lo abbia con una precisione maggiore esteso a fatto universale. L'origine naturale intanto può supporsi in tre maniere: 1.° O che uomini liberi impoveriti siano caduti dallo stato di affittuari e contraenti, in cui essi erano entrati, in una specie di schiavitù; 2.° O che schiavi siano divenuti contadini semiliberi per mezzo di una emancipazione limitata [1]; 3.° Finalmente che la colonizzazione di prigionieri di guerra o di barbari soggiogati nella qualità di coloni, fatto che avvenne assai di frequente dai tempi di Marco Aurelio in poi, abbia data l'idea di un nuovo ceto [2]. Senza accennare a tutte le diverse possibilità e le supposizioni, che sopra di esse si potrebbero fare [3], io chiamerò qui l'attenzione sull'analogia generale delle circostanze, la quale fu ben poco osservata, e sulla necessità intrinseca della cosa stessa.

In quella maniera, nella quale i curiali, per mezzo dell'oppressione del dispotismo e della pura necessità dei tempi, divennero una casta legata ereditariamente allo stato, mentre prima formavano una aristocrazia municipale ragguardevole e per quello stesso modo per il quale altre società orrevoli divennero collegi obbligati a servire, perciò puossi anche senza dubbio ammettere che i pigionanti e gli affittuari liberi alla campagna (*inquilini et coloni*) rammentati dai giuristi classici, sieno divenuti, col passar del tempo sotto gli stessi patti e gli stessi influssi, coloni nel senso posteriore della parola [4]; e forse prima che altrove sui beni del fisco e sui camerali dei municipi, poi anche sui beni privati, dove aveanvi abitanti liberi. Giacchè il violento sfiguramento delle circostanze, che s'offrì a noi nella costituzione municipale, dovette durare per necessità fino ai ceti più bassi ed in relazione con essa. — I curiali e i proprietari di fondi dovevano raccogliere tutte le imposte e le contribuzioni ri-

[1] Questa è presso a poco l'opinione di PUCHTA, il quale ammette, che lo stato in fatto libero degli schiavi di campagna sia stato cangiato nello stato legalmente libero da una legge a noi sconosciuta. Vedi *instit.* II, p. 436.

[2] Questa è opinione di A. W. ZUMPT. *Ueber die entstehung und historische ent wickelung des Colonats* (*Rhein. Museum für philologie, neue folge* 3. *Iahrgang* 1845 p. 1, 69).

[3] Sarebbe degna d'osservazione anche la supposizione di RUDORFF, che in alcune province la schiavitù sia rimasta fino dai tempi remoti sempre indigena, e che essa siasi ora solo estesa; Vedi SAVIGNY, il quale non si decide per alcuna delle varie supposizioni p. 313 e seg.

[4] L. IV, § 8, D. *de censibus* (50, 15): « Si quis inquilinum vel colonum non fuerit professus, vinculis censualibus tenetur » l. CXII, pr. D. *de leg.* (30) — Vedi anche SAVIGNY op. cit. p. 310 — Qui citiamo ancora l. I, § 2, D. *de vacatione* (50, 5): « Qui evitandorum majorum onerum gratia ad colonos praediorum se transtulerunt. » Vi s'intendono i Decurioni municipali, i quali preferivano il ritirarsi ai loro beni piuttosto che coprire cariche difficili nella città; essi facevano amministrare, come si vede, i loro beni dai coloni

chieste dallo stato: imposta fondiaria e testatico per i coloni e gli schiavi, contribuzioni in natura, reclute, mezzi di trasporto d'ogni genere necessari all'esercito, alla corte, agli impiegati viaggianti e così via. La loro capacità a sostenere le imposte riposava però sul lavoro degli schiavi e principalmente dei coloni i quali, perchè partecipanti alla rendita del fondo aumentata, erano più dei primi attivi. I possidenti dovevano quindi mantenere ad ogni modo i coloni, precisamente come lo stato i curiali. Vi si aggiunse la povertà sempre crescente dei plebei della città, i quali per necessità si diedero all'agricoltura, giacchè essi non potevano più esser mantenuti od occupati a spese dei municipi impoveriti. E i tempi volgevano tali, che i Curiali stessi cercavano la dipendenza del colonato, il quale concedeva per lo meno protezione e nutrimento — fatto che si ripetè nel modo istesso nel regno franco! I possidenti fondiari dovevano poi trovare certamente più vantaggioso il cangiare per mezzo di una emancipazione limitata in contadini semi-emancipati i loro coloni agricoltori, pel mantenimento dei quali essi dovevano pensare. Ai coloni s'aggiunsero in ultimo i barbari fatti prigionieri, i quali da Marco Aurelio in poi furono colonizzati per coltivare province incolte e deserte [1]. Così fu incominciato il nuovo ceto e rapporto giuridico dei coloni per diverse parti, lorchè la legislazione, alla quale premeva quanto ai possidenti di mantenere alla terra i coltivatori, entrò in quistione, e lo estese nel modo suaccennato. I coloni, i quali rappresentavano l'ultima parte della macchina dello stato, furono quindi legati dalla nascita al loro ceto, come tutte le altre parti, e non poterono nè per merito, nè per dignità alcuna, meno la vescovile (da Giustiniano in poi), sortire da esso [2]. Dalla raccolta delle leggi imperiali si vede, che questo rapporto era già determinato fin dai tempi di Costantino, e che il numero dei coloni si aumentò sempre più, parte pei liberi, che entravano nel ceto inferiore o per patto giudiziario o per matrimonio con una indipendente o anche solo per prescrizione, parte cogli schiavi emancipati, infine dai barbari prigioni i quali come i Sciri nel 409 [3], secondo il diritto del colonato erano stati distribuiti tra i possidenti fondiari, mentre i popoli che entrarono spontanei nell'esercito romano avevano ottenuto sotto il nome di *Leti* [4] terreni per abitazione e costruzioni.

[1] Vedi la enumerazione delle prove storiche presso ZUMPT: op. cit. p. 11, 23.
[2] Maggiori ragguagli dà il SAVIGNY, op. cit. 286 e 304.
[3] C. 3, C. Th. (ed. HÄNEL) *de bonis militum* (5, 4).
[4] Varie sono le opinioni sulla dubbia derivazione della parola *leti;* sulla parentela dei *leti* romani coi *lili* germani. Vedi tutta la letteratura su questo punto presso GAUPP, *Die germanische Ansiedlungen*, p. 169.

È maledizione pel dispotismo, ch'egli debba consumare sè stesso, giacchè egli succhia il terreno dello stato nutriente, ma solo per adornare la sua corona informemente florente. Ai rapporti scambievolmente attivi di tutte le membra, i quali danno ad ognuno la propria importanza ed al tutto la forza, subentra più padroneggiante la potenza divoratrice dell' egoismo, che non pensa a risparmiare ed a mantenero il passato, se non lorquando l' oggetto che ella ha tra le mani comincia a sparire.

Il despotismo dunque nell' impero romano s' affaticò a mantenere violentemente unite le parti e le condizioni necessarie della propria esistenza non solo, ma dovette anche difenderli dall'annientamento, di cui li minacciavano presto o tardi con una oppressione sempre più grande, gli stessi stromenti di lui, cioè le schiere degli impiegati giudiziari, militari, finanziari, censuari e di polizia. Le città trovarono per verità un mezzo importante di difesa, come anche le province nel diritto di lamentarsi, pel quale potevano dirigersi immediatamente per mezzo di rappresentanti all' imperatore. Esse potevano perciò unirsi e consigliarsi in assemblee provinciali; anzi qua e là si introdussero assemblee regolari per le province unite di una diocesi intera [1]. Così per questa strada e sotto circostanze propizie era possibile ottenere dall' imperatore sussidio a seconda dei lamenti generali ed importanti; il popolo basso però non acquistava con ciò gran che, avvegnachè egli non potesse farsi rappresentare da legati, ma lo fosse già dagli stati maggiori e dagli impiegati; l'arbitrio quindi, che appunto ognuno si permetteva contro gli impotenti, padroneggiava sempre in ogni caso senza impedimento alcuno. Dopo la metà del IV secolo s'instituirono, per munirlo di una protezione speciale, *Difensori* propri (*defensores plebis* o *civitatum*)[2]. A questi era commessa la difesa del municipio e del popolo contro le usurpazioni e le ingiustizie d'ogni genere per parte dei luogotenenti provinciali e de' costoro impiegati, principalmente poi contro le vessazioni nella determinazione delle imposte; essi de-

[1] C. 9, C. Th. *de legatis et decretis legationum* (12, 12). Secondo la *const. Honorii* a. 418 (HAUBOLD et SPANG. *monumenta legalia* p. 296) devesi in Arelate radunarsi annualmente un concilio delle sette province, al quale dovevano comparire non solo i giudici di queste, cioè i luogotenenti, ma anche gli Onorati (chiamati) e i possessori (o curiali).

[2] Già da' tempi remoti esistevano sindaci o difensori come dignitari, la carica dei quali apparteneva ai soliti oneri publici (*munera*). Vedi l. XVIII, § 13 D. *de muneribus*. Questa carica assunse il significato di patronato per la plebe solo nel 364 per mezzo di Valentiniano e Valente imperatori. L'epoca rilevasi da una delle costituzioni trovate ora da poco dal C. BAUDI DI VESME, e le quali HANEL ammise posteriormente nella sua edizione del Cod. Theodos. (p. 476**). Essa comincia colle parole: « Admodum utiliter edimus (i. edicimus) ut plebs omnis Illyrici officiis *patronorum* contra potentium defendatur injurias. »

vono in casi simili dirigersi con lamenti ed appelli ai luogotenenti provinciali e da questi alle supreme autorità dell'impero [1]. Oltre questo possedevano una giurisdizione subordinata, cioè fino ad affari del valore di 50 solidi, la quale principalmente dovevasi esercitare nelle liti tra campagnuoli [2]. Potevano anche giudicare delitti minori, non mai però punire con multe; essi dovevano presentare il delinquente al giudice, dopo d'avere assunto in un protocollo l'intero stato dell'affare. L'ufficio da principio era *quinquennale* [3]. Noi possiamo poi conoscere la speciale posizione ed importanza loro dalle determinazioni riguardanti l'elezione dei difensori. Nè curiale, nè impiegato subalterno (*cohortales*) della luogotenenza può esservi eletto, bensì persone di un ceto e rango superiore [4], perchè quelli non sarebbero stati indipendenti da quegli impiegati, contro i quali il popolo maggiormente abbisognava di protezione. Per lo stesso motivo quindi la elezione non deve partire dalla curia, bensì da tutta la popolazione più ragguardevole e confermata dal prefetto del pretorio [5].

Il difensore dunque occupava il primo posto tra gli impiegati municipali [6]. E' fu introdotto senza differenza alcuna tanto nelle città, che avevano un magistrato, quanto in quelle che non lo avevano (come molte ancora nelle province [7]); giacchè l'importanza del magistrato era caduta nella stessa misura che quella dei curiali, ai quali egli apparteneva. Chè se il magistrato avesse potuto mantenere una indipendenza qualunque contro gli impiegati governativi, la sarebbe stata cosa semplicissima il darlo anche alle città, che ne mancavano, chè così non si avrebbe avuto più oltre bisogno di una nuova carica per proteggere il popolo e i municipi. I magistrati infatti erano semplicemente giudici subalterni simili a quelli, che venivano eletti direttamente dal rettore (*pedanei judices*) [8].

[1] C. 4. C. J. *de defens.* (1. 55) scil. « ut imprimis *parentis vicem plebi* exhibeas: descriptionibus rusticos urbanosque non patiaris affligi, etc. » — anche il c. 8, § 1.

[2] Quanto sorpassi questa cifra tocca al rettore della provincia, c. 1 e 3 ib.

[3] Ib. c. 4 (a. 385).

[4] Vedi la costit. del 364 portata dall' Hänel « qui aut provinciis præfuerunt, aut forensium stipendiorum egere militiam, aut, inter agentes in rebus palatinosque meruerunt. Decurionibus ista non cedat etc. » — Vedi anche l'altra costituzione nuovamente scoperta dell'anno 365 (N. 3) di cui è una abbreviazione il c. 2, C. J. *de defens.*

[5] Secondo l'ordinanza di Onorio del 409 c. 8. C. J. *de def.* eleggono i vescovi e il clero, gli onorati, i possidenti e i curiali.

[6] Egli è il primo nelle due costituzioni di Onorio e. 5. C. Th. *de exhib. reis* (9. 2): « Defensores civitatum, curatores, magistratus et ordines » e il c. 3. C. Th. *de superexact.* (11. 8).

[7] Su questo punto vedi le prove esatte in Walter L. 1, § 371. Nota 3; dalle quali si rileva, che nón le sole città col diritto italico eran le possidenti il *magistrato*.

[8] C. 5. C. J. *de pedaneis jud.* (3. 3) dell'imper. Giuliano a. 362: « Quædam sunt negotia,

Il rango superiore invece e la posizione più libera rendevano i difensori molto più importanti; senza che per questo essi distruggessero il magistrato, colà dove ve n'era, e benchè concorressero con lui tanto nella giurisdizione volontaria, che nella contenziosa [1].

Siccome noi più tardi dovremo fare altre ricerche sulla curia, così crediamo di non poter lasciare inosservata un'altra innovazione, per la quale anche i curiali vennero ammessi agli affari di giurisdizione. Secondo un'ordinanza di Onorio imperatore dell'anno 396, diretta al vicario di Spagna, gli atti municipali devono essere trattati solo alla presenza di tre curiali (secondo un'altra lezione *principali*) oltre al magistrato ed allo scrivano (*exceptor*), e questo onde impedire maggiormente l'inganno e constatare la verità [2]. In questa ammissione dei curiali come testimoni in atti municipali, i quali riguardavano per la maggior parte affari legali volontari, si trova un'analogia colla così detta procedura straordinaria (*extra ordinem*), introdotta nel nuovo impero romano da Diocleziano in poi, la quale consisteva in questo, che le autorità giudiziarie non eleggevano nè istruivano più giudici per casi speciali, come secondo l'antico ordine dei giudici, ma giudicavano esse stesse in luogo del giudice

in quibus superfluum est, moderatorem expectare provinciæ: Ideoque *pedaneos judices*, hoc est qui negotia umiliora disceptant, constituendi damus præsidibus potestatem. » BETHMANN-HOLLWEG, *Gerich.* § 13 vorrebbe provare l'opinione, che i *ped. jud.* sieno sempre stati solo giudici delegati, a cui il rettore commetteva alcuni affari civili; ma con questo non si potrebbe spiegare l'ordinanza di Giuliano. Questi giudici subalterni non esistevano poi solo dove non vi fossero stati magistrati giudiziari — e questo si vede nel c. 3. C. Th. *de reparato appell.* (11. 31), ordinanza diretta al *præf. urbi* « Quoties vero a *magistratibus pedaneisque judicibus* dicta sententia appellatione suspenditur. »

[1] Secondo SAVIGNY (Gesch. des röm. Rechts I. 111) il difensore avrebbe esercitato il diritto degli *Acta* solo nei luoghi mancanti di magistrati municipali; il BETHMANN-HOLLWEG (p. 123) va più in là e sostiene la stessa cosa anche riguardo alla giurisdizione contenziosa. È vero; la costit. di Onorio dell'anno 415, c. 8. C. Th. *de donat.* (8. 12) commette l'atto di donazione prima ai magistrati, poi in mancanza di questo ai difensori: nell'ordinanza però di Leone imperatore (a. 459, c. 30 pr. C. I. *de donat.* 8. 54) viene lasciato libero (*prout maluerit*) di dirigersi in simil caso piuttosto al rettore, che al magistrato, che al difensore. Altrove viene del resto accordato anche ai difensori, unitamente al magistrato ed al rettore il diritto degli *Acta*. Vedi c. 3. C. Th. *de superexact.* (11. 8) (dove nel C. I. c. 9, § 1. *de defens.* omesse tutte le altre autorità, vien nominato il difensore solo) — appunto come agli stessi già fin da principio era stata accordata una limitata giurisdizione contenziosa. Perchè si resiste tanto ad ammettere una giurisdizione concorrente nei tribunali minori? Non era ella cosa più adatta allo scopo, l'aprire al popolo in pari tempo più strade legali?

[2] C. 151. C. Th. *de decurion.* « Municipalia gesta non aliter fieri volumus quam trium curialium (alt. principalium) præsentia, excepto magistratu et exceptore publico. — HANEL ha preferita la lezione *curialium*, per la concordanza di tutti i manoscritti. Anche nella novella di Valentiniano imp. (III anno 445, tit. 19 *de tributis fiscal.* § 10) si richiede per la legittimazione del protocollo composto dallo scriba municipale la sola presenza di tre curiali, ma non si parla del magistrato: « quia publico infortunio *ad paucos redactus est ordinum numerus.* »

colla cooperazione e coll'aiuto di un assessore giurisprudente [1]. *Savigny* nota essere cosa probabilissima, che questa stessa istituzione, la quale avrebbe fondata una specie di procedura collegiale, sia stata introdotta anche nei tribunali municipali e che la partecipazione dei curiali alla giurisdizione volontaria sembri provarlo e permettere di supporla anche nel caso di giurisdizione contenziosa [2]. *Bethmann-Hollweg* oppone giustamente, che la procedura straordinaria coll'aiuto di un assessore non può essere riguardata come una collegiale, che l'assessore non era che giureconsulto solo, e che il tribunale singolo è appunto la caratteristica della costituzione giudiziaria romana [3]. Quell'analogia dunque prova che anche i difensori ed i magistrati potevano eleggersi simili giureconsulti vuoi tra i curiali, vuoi altrove; ciò che del resto noi non decidiamo giacchè la presenza richiesta di tre curiali per lo meno nella redazione di protocolli municipali ha certamente un altro significato, cioè che essi dovevano confermare il fatto come testimoni, rappresentando in certo modo la curia intera, mentre altrimenti bastava l'autorità del magistrato per testificare il fatto. Dietro questi principii noi rigettiamo affatto l'opinione, che la curia sia divenuta perciò o in altri tempi romani una corte di giustizia.

La carica di difensore partecipò presto al decadimento universale, finchè cessò affatto dall'esistere, lorchè la di lei protezione divenne impotente. Maioriano imperatore tentò restituirla nell'antica foggia [4]. In un'altra novella dello stesso imperatore (a. 458) vien dato un quadro pieno di disperazione ma caratteristico assai della situazione desolata dei municipi e specialmente delle curie verso la metà del V secolo, lorchè cioè l'impero occidentale era già sconvolto tanto all'interno che all'esterno [5]. Le curie chiamansi in essa il cuore dei municipi e il senato minore dai tempi remoti in poi; adesso però esse caddero nella miseria per la ingiustizia dei giudici e per la colpevole simonia. Avvegnachè i curiali si siano nascosti in angoli lontani, si siano posti sotto la protezione dei potenti, abbiano comperata a costo della propria libertà individuale la immunità dagli oneri per mezzo di matrimoni illegittimi con donne di coloni o di schiavi. A quanti si possa provare sieno stati curiali fino a 30

[1] SAVIGNY: *Gesh. des r. r. in m. a*, 1, § 26 — BETHMANN-HOLLWEG: *Gerichtsverfassung*, § 14.
[2] SAVIGNY. Op. cit. Lo segue, come di solito, il PUCHTA. *Institutionen*: § 123.
[3] *Gerichtsverfassung*, p. 130.
[4] MAJ. nov 2, *de defensor.* — « Priscæ consuetudinis morem revocandum esse censuimus ut probis moribus, honestate, providentia viri judicio universitatis electi auctoritatem tuendæ in civitatibus suis plebis accipiant.
[5] MAJ. nov. 7 *de curialibus.*

anni addietro, s'imponga il ritorno alla curia compresi i fanciulli e le donne. Si sciolgano i matrimoni illegittimi, si restituiscano alla curia i figli nati dalle donne di coloni, e servano publicamente a vicenda secondo la determinazione dei curiali onde — la grandezza dell'ordine (!) non venga macchiata dalla bassezza del sangue materno. Nella stessa maniera ritornino alla curia le figlie dei curiali non meno che i sacerdoti, sui quali pesi l'obbligo nativo, in quanto però essi non abbiano coperta un'alta carica sacerdotale, nel qual caso essi abbandonino almeno il loro patrimonio alla curia. Quante vessazioni inesprimibili non possono intravedersi per parte degli impiegati e specialmente dei rettori delle province nella attuazione di questa ordinanza nella parte negativa! Essi rettori non devono comprendere in punizioni generali le curie nè richiedere per sè cosa alcuna sotto titolo di doni pel nuovo anno od altrimenti. Quando essi viaggiano nella provincia non domandino in ciascuna città più di tre giorni di mantenimento e di stazione per sè e pel proprio accompagnamento; essi non devono prolungarvi la fermata a piacere a spese della curia e dei commercianti e così via.

I lineamenti dell'antica costituzione municipale romana sono ancora a riscontrarsi, ma in modo tale contorto e sformato per la miseria dei tempi e il decadimento dei municipi. Nell'ordinanze imperiali del V secolo come ad autorità municipale s'accenna al *Difensore, curatore* e *magistrato*, e precisamente secondo quest'ordine, il quale ne indica anche la rispettiva posizione [1]. Il magistrato dei *duumviri* aveva ancora la giurisdizione municipale, la presidenza della curia e la cura degli affari correnti. Senza dubbio erano con lui come rappresentanza, in Italia ed in Africa almeno i *principali* ossia i primi e gli anziani della curia [2]. Questi appartenevano ad un rango superiore a quello dei curiali, e in gran parte trattavano soli gli affari più importanti della curia. Oltre cioè al distribuire sui possidenti la imposta fondiaria e patrimoniale [3], essi dividevano anche tutti gli impieghi e le contribuzioni municipali tra i curiali e le altre corporazioni obbligate a servire [4]. Essi conservavano per questo i registri tanto della curia che dei collegi per potere clas-

[1] Vedi qui sopra (p. 90) i passi tolti dalle due costituzioni d'Onorio del 409.

[2] Savigny: (Ges. des. r. r. m. a. I. 96) combatte questa opinione, la quale però vien provata da quel che segue. Il *principalis* nelle città della Gallia, di cui Savigny tratta nel § 20, non entra qui nella quistione.

[3] Vedi più sopra p. 68.

[4] Maj. *nov. 7, de curial.* § 8. « Hinc etiam eorum nequitia comprimenda est, qui *locum principalitatis incepti vendunt defugas curiales et obnoxias corporatos*, cum eos occulta depraedatione concusserint, etc. »

sificare gli obbligati secondo il rango [1]. La loro posizione però e la loro dignità più alta erano unite anche ad una responsabilità maggiore [2]. Il curatore amministrava il patrimonio e le rendite municipali e sorvegliava i publici edifici curandone la conservazione. Il suo ufficio però non aveva più a che fare colla censura, e durava probabilmente cinque anni come quello del difensore [3]. Di quest'ultimo osservammo già ch'egli si distingueva tra tutti gli altri impiegati municipali tanto pel rango superiore, quanto dall'essere non scelto dalla curia ed eletto da essa, bensì dall'università della cittadinanza più ragguardevole. Ora però bisogna distinguere questa dalla curia, la quale non rappresentava più esclusivamente, come prima, l'aristocrazia municipale, dal dì che i curiali non formarono più un ceto speciale, ma non obbligato a servire lo stato. Se essi erano più ricchi degli altri possidenti, erano anche molto più aggravati e la differenza tra ricchezza e povertà era stata tolta grazie al dispotismo e alla prepotenza delle segreterie, almeno in questo che la miseria era considerata uguale, sia che si servisse con un fondo maggiore nella curia, o con un minore in un collegio. Invece di ciò esisteva un'aristocrazia nuova, i così detti onorati. Evidentemente vengono troppo limitati i confini di questo ceto, quando vi si voglian comprendere quelli solo, che avevano coperto alte cariche dello stato. Giacchè onorati erano in fin dei conti tutti coloro che appartenevano, secondo l'ordinamento fissato da Costantino, ad una delle classi più alte. L'arrivarvi era possibile in modi diversi, in generale a vero dire per mezzo di alte cariche dello stato, però anche, come oggigiorno rispetto agli ordini, titoli e nobiltà, per mezzo di favore, danaro, nascita o di lungo servizio anche in cariche affatto secondarie [4]; per quella stessa guisa che ai curiali, i quali avessero coperti tutti gli impieghi municipali, veniva accordato in premio il titolo di conti con alcuni dei privilegi degli onorati [5].

[1] Ib. § 18: « rectores... admonebit, ut principales vel seniores urbium singularium tam curiarum quam reliquorum corporum albos, quos conscripsit vetustas, proferre compellant, etc. »

[2] Assai chiaro è, c. 39. C. Th. *de episc.* (16 2.) Preti indegni si devono tradurre o alla curia o ad un collegio: colpevoli sono i *Decemprimi*, se nol si faccia: « per singulos igitur binæ libræ auri — a decemprimis curialibus exigantur — ». Quest'ordinanza del 408 è diretta al *præf. præt.* d'Italia; vedi le determinazioni penali per gli eretici in Africa, c. 52, pr. C. Th. *de hæreticis* (16. 5); dove la pena pei principali è grande come quella pei decurioni; anche c. 54, § 4: *decemprimi* « curiales quinquaginta libris argenti addicantur, reliqui decuriones decem solvant — ».

[3] Maggiori ragguagli e prove vedransi nel capo seguente.

[4] Tale nobiltà titolare, come p. e. quella dei *comites vacantes* deve però con ragione essere inferiore alla nobiltà per merito: « Licet enim unum nomen sit, tamen est meritis æstimandum » — bella espressione in tempi tanto miserandi! C. un. C. Th. *de comit. vacant.* (6. 18).

[5] SAVIGNY (*Gesch. des r. r.* 1, p. 84, § 21), pare che nol conceda. Per prova servano i seguenti passi. Secondo Costantino (c. 4, C. Th. *de decur.*) simili curiali tenevano il rango

In questi tempi; sacerdoti cristiani appartenevano specialmente alla cittadinanza ragguardevole, e senza dubbio il *vescovo* era la persona più importante e più ragguardevole nell'intera città. Un Atanasio, un Ambrogio un Grisostomo non poterono opporsi alla potenza illimitata degli imperatori? Cercavasi dunque non solo negli affari ecclesiastici ma ed anche in tutti i civili l'appoggio dei vescovi, li si circondava di affari e processi d'ogni sorta; e da Costantino in poi le decisioni dei loro tribunali vennero ammesse anche dallo stato. Era ben naturale che l'influsso fosse di gran peso in tutta l'amministrazione municipale; ed è quindi affatto consentaneo, che Onorio imperatore nella ordinanza riguardante l'elezione dei difensori nell'anno 409 [1] nomini tra gli elettori prima i *vescovi* e i *sacerdoti*, poi gli *onorati*, da ultimo i possidenti e i curiali [2]. Il resto della popolazione della città e del territorio municipale era formato, come vedemmo, da cittadini commercianti e artieri, da coloni e schiavi [3].

di un preside (*præsidatus*) e il diritto di star seduto nelle adunanze, mentre gli altri stavano in piedi Secondo VALENTINIANO I e GRAZIANO (c. 75, ib. an. 371) quelli che fossero giunti (nella Gallia) grado grado alla dignità di sacerdoto della provincia, so all'onore di principale, ottengono il titolo di conte, l'intera immunità e i privilegi degli onorati. Vedi TEODOSIO del gr., c. 109 ib.; finalmente i capi 127, 189, ib. Ai tempi di Giustiniano eranvi onorari, consoli, prefetti, *magistri militum*, senatori e così via; cioè solo consoli titolari, ecc., in riguardo ai quali nella nov. 70 vien ordinato, che il loro titolo non li possa liberare dagli obblighi della curia, come la carica effettivamente coperta, ma li renda atti ad un posto orrevole degli onorati.

[1] C. 8 c. J. *de defens.* (1. 55).

[2] I tre stati nominati da ultimo formano ora l'aristocrazia, la quale complessivamente fu chiamata a decidere degli affari più importanti del municipio; p. e. nella vendita di beni municipali, c. 3, c. J. *de vendit. reb. civ.* (11. 31). Essi furono chiamati dalle 7 province, secondo la costituz. di ONORIO accennata, all'assemblea di Arles: *honorati, possessores* « vel judices singularum provinciarum » (cioè delle luogotenenze provinciali). Sotto la parola possidenti s'intendono però principalmente curiali, come si vede dalle determinazioni penali unitevi, nelle quali soli vengono nominati: » quinis auri libris judicem esse mulctandum, ternis *honoratos* vel *curiales*. » Vedi HAUBOLD et SPANG: *Monum. leg. lia*, p. 298 Intanto io osservo, che il non essere accennati non può essere una prova evidente che i magistrati non abbiano sussistito nella Gallia (vedi SAVIGNY, *Gesch.* p. 84); essi non formavano un ceto proprio di fianco ai curiali, dal quale dovevansi levare deputati speciali; il magistrato non vien mai nominato neppure negli scritti del segretario di stato CASSIODORO, diretti ai municipi italiani, eppure in essi egli esisteva. Vedi il capo seg. dove si parla di nuovo delle notizie date da CASSIODORO.

[3] È difficile il trovare un passo il quale dia intera l'enumerazione di tutte le classi; accennate almeno sono tutte nel c. 6. C. Th. *ad legem*, *J. repet.* (9. 27): « Jubemus... ut si quis forte *honoratorum, decurionum, possessorum*, postremo etiam *colonorum* aut *cujuslibet ordinis* a judice fuerit aliqua ratione concussus, etc. »

IV.

Lo stato Romano e la costituzione militare nel regno Ostrogoto.

L'anno, che nei nostri libri di storia per solito segna la caduta dell'impero occidentale e il punto di passaggio al medio-evo, considerato attentamente non può essere per tal guisa importante. Chè gran cangiamento non produsse nè l'aver Odoacre, officiale delle truppe imperiali di palazzo, assunto il governo invece di Oreste, nè l'avere confinato in oscura residenza Romolo Augustolo, ombra d'imperatore, nè infine l'aver donato del terzo del territorio italiano quei guerrieri barbari aventi pur sempre nome di alleati [1]. Odoacre assunse nome di re, non per questo pensò a distruggere l'impero romano; chè anzi egli stesso volle esser riconosciuto dall'imperatore orientale. Da questi però non ebbe che titolo di patrizio e la taccia di intruso e tiranno. Zenone istigante, Teodorico re militare degli Ostrogoti si assunse la distruzione della potenza di Odoacre. All'imperatore naturalmente tornava a gran vantaggio l'allontanare dai confini del proprio stato la nazione bellicosa e l'intraprendentissimo re degli Ostrogoti, al quale poca cosa sembravano e il titolo orrevole di patrizio e quel di consolo, e che desiderava invece la creazione di un regno a suo favore.

Da lunga pezza eran stati ammessi nell'impero popolazioni barbare, ora a completamento dell'esercito, ora a ridonare alle province deserte abitatori e coltivatori, ora finalmente per far di nemici pericolosissimi amici e difensori dei confini, e questo per mezzo di donazioni territoriali (*terræ lœticæ*). E per il momento bastarono tali cure, che anzi non rare volte esse valsero ad allontanare felicemente un pericolo esterno; in fatto però servirono a rendere più certo e più presto il discioglimento dell'impero d'occidente. Giacchè da ultimo la forza dell'esercito romano era costituita dai

[1] Procop. *De bello Goth.* I, 1.

barbari, il comandante barbaro vero reggente dell'impero. Per l'altra parte il danno non minore; il sistema dell'ammissione di forze straniere invalse per modo che intere nazioni coi re passasssero a servire gl'imperatori romani; avvegnachè per questi la fosse cosa gradita cangiare un tributo obbligato in paga dl guerra, come avvenne coi Visigoti e cogli Ostrogoti. Ma questi non contenti, col volgere dei tempi, di paesi in sul confine deserti ed incolti, a loro per residenza fissati, attaccarono le più belle delle province dell'impero, le quali offrivano loro ben facile bottino, e su territorio romano nuovi regni fondarono. Per tal maniera già nella seconda metà del quinto secolo null'altro restava dell'impero occidentale, che Italia — il paese centrale — che anzi neppur questo intatto, avvegnachè i Visigoti l'avessero già corso, e gli Unni e i Vandali in parte rovinato e predato. Fu egli spavento del nome romano o fede nell'eterna durata di Roma, quella per cui i barbari non distrussero per intero l'impero d'occidente lorchè ebber conquistata l'Italia? Secondo Orosio però e'si parebbe che Ataullo, re de'Visigoti e successore di Alarico, avesse già vagheggiato il pensiero di un regno goto sulle rovine del romano e di uno scambio del suo nome con quello dei Cesari. Solo la coscienza, che i suoi Goti non avrebbero obbedito alle leggi, e la persuasione, che senza ciò stato stabilir non si possa (*respublica*) l'avrebbero ritenuto dal pensarvi sul serio [1]. Fosse questa o no la vera opinione di Ataulfo, l'espressione è in ogni caso abbastanza strana, perchè da essa venga provato aver quei tempi, ai quali ogni forma di coltura umana il mondo romano aveva dato, ideato lo stato ma solo sotto forme romane.

Teodorico, cresciuto a grandezza in Costantinopoli nello studio dell'impero romano era pieno di una simile idea. Poco ei s'appropriò, per quanto sappiamo, di coltura romana, chè ei volle rimanere figlio dei Goti; non potè però lasciar dal sottomettervisi riconosciutala superiore ed utile a'Goti suoi. Una volta conquistata l'Italia, fondovvi, non stato nuovo, ma regno ostrogoto; per lui i Goti entrarono nello stato romano unitamente al resto del popolo solo come esercito e al posto delle popolazioni barbare soggiogate, ed alle quali Odoacre ugualmente aveva comandato come re militare [2]. Il regno

[1] OROS, *adversus paganos*, VII, c. 43: « At ubi multa experientia probavisset, neque Gothos ullo modo parere legibus posse propter effrenatam barbariem, neque reipublicæ interdici *leges* oportere, *sine quibus respublica non est reipublica*, elegisse se saltem, ut gloriam sibi de restituendo in integrum augendaque Romano nomine Gothorum viribus quæreret — ». Vedi ASCHBACH: *Gesch. der Westgothen*, p. 106.

[2] Meglio che altrove questo punto è svolto dallo scritto di GLÖDEN: *Das röm. recht im ostgothischen reich.*, 1843, p. 44. Io non posso però esser d'accordo coll'autore, quando

ostrogoto non fu quindi in Italia che la continuazione dell'occidentale romano, la di cui costituzione in somma rimase inalterata.

Per quanto grandi cose si voglian pensare di Teodorico, ei non fu nè riformatore nè fondatore di stati, come a mo' d'esempio Alessandro e Carlo Magno. La di lui grandezza non arriva a toccare figure così gigantesche, chè essa non è nè creatrice nè ristoratrice per tempi a venire; essa si mantenne in quiete sublime, per la quale la sua potenza di dominio, la di lei coscienza dominò sull'antagonismo, non capace di unione, della nazione romana ed alemanna, dello stato romano e del regno ostrogoto. E il disordine interno durò pericolosamente, avvegnachè egli non osasse abbattere il fracido involucro dello stato imperiale in Italia — o non potesse superare la coltura romana; e quel disordine era sempre pronto a risorgere, a combattere, appena una forza superiore avesse cessato di dominarlo, o appena che un assalto esterno, da parte romana, avesse l'occasione somministrata. Perciò infatto rovinava il regno ostrogoto e mostrossi in forma di tentativo politico andato a vuoto, ed al quale dopo breve durata rimase solo il significato da un membro intermedio e di una forma di transizione dal romano al mondo germanico. Più chiaro risulta il detto dall'osservazione meno vaga della di lui costituzione in quanto lo richiegga il nostro assunto [1].

Teodorico aveva ideato un ordine tale di principi e stati, per cui egli col suo regno ostrogoto-romano occupasse il posto di mezzo tra l'imperatore romano e gli altri re della Germania; nel primo ei vedeva il proprio modello, ai secondi pensava egli esser superiore come signore dei Romani (*dominus Romanorum* [2]). Veramente questo rango doveva da principio semplicemente segnare una differenza d'onore e d'importanza, poteva però anche fondare una tal quale dipendenza politica, ed è noto aver Teodorico tentato e potuto dirigere la politica dei re della Germania per mezzo della propria autorità, ma non è parimente noto che egli avrebbe data una tal

ammette l'esercito ostrogoto solo come una mistione di più popoli, nel quale anzi la nazionalità gota non si distinse più che tanto. È vero, Teodorico seguirono i Bugi, i quali più tardi anzi tentarono crearsi un re proprio, ed Eruli e Gepidi il servivano; Alemanni fuggiaschi ammessi in sui confini; Teodorico però e i suoi successori si dissero solo re de' Goti, e il nome goto racchiudeva l'intero esercito, perchè le altre parti dello stesso non venivano molto considerate.

[1] Fonte prima è CASSIODORO: *Variarum libri*, XII. (Op. omn. ed. GARET, I. Venetiis, 1729). Dei nuovi basti accennare SARTORIUS: *Versuch über die regierung der Ostgothen während ihrer herrschaft in Italien*, 1811. MANSO: *Gesch. des ostg. reichs in Italien*, 1824. SAVIGNY. *Ges. des. r. r. in m. a.*, vol. I, (vedi ediz. 1834) c. 5. Vedi *Ostgoth. reich*; GLÖDEN e così via.

[2] CASSIODOR. *Var.* I. 1. « Anastasio Imperatori Theodoricus rex — regnum nostrum imitatio vestri est... *qui quantum vos sequimur, tantum gentes alias anteimus.* » L'antitesi di « barbari reges » e « romanorum Domini » si trova in VAR. IX, 21.

direzione in rispetto a sè stesso all'onore dell'imperatore; chè anzi ei si credeva e si comportava come signore affatto indipendente, nè per riconoscere che facesse nel proprio stato la continuazione del romano, non voleva esser unito al romano orientale che per pace e sussidio scambievole [1]. Rapporto incerto e doppio egli è questo, il quale si manifesta sì nella politica esterna, che nella interna costituzione del regno ostrogoto.

Teodorico introdusse nello stato romano i suoi Goti solo come esercito; l'osservammo già. Per Cassiodoro, giusta il da lui detto nelle circolari officiali, i Goti non sono che i soldati, il ceto militare e — strana cosa — un editto di Teodorico li chiama barbari, che servono la *Repubblica* che è a dire l'impero romano [2]. E' non eran dessi i signori del paese, la nazione dominante? — E cosa appunto strana ell'è questa, ch'essi il fossero e non dovessero mostrarlo perchè si mantenesse nel governo goto militare l'ombra dello Stato romano. I Goti dunque formavano il ceto militare, ma erano nello stesso tempo, come proprietari fondiari abitanti del paese. Giacchè per quella stessa guisa per la quale il loro generale e re d'ogni dominio imperiale s'era impadronito, e in faccia ai Romani s'era appropriato tutti i diritti imperiali, così essi s'ebbero diviso in parti (*sortes*) il terzo (*tertiæ*) dell'intero patrimonio fondiario dei Romani, cui le schiere d'Odoacre già avevan posseduto. E come originariamente si sia proceduto con questi terzi di terreno, di tanta importanza nelle colonizzazioni germaniche su territorio romano, *Gaupp* pel primo il mostrava rimandandoci al sistema di acquartieramento romano [3]. Per una istituzione romana dei bassi tempi dell'impero, l'albergante doveva abbandonare ai soldati ospitati (*hospes*) un terzo della propria casa per tutto il tempo dell'acquartiera-

[1] Nella lettera ad Anastasio imperatore, già accennata, è scritto: « quia pati vos non credimus inter *utrasque respublicas* ... aliquid discordiæ permanere, quas non solum oportet inter se otiosa dilectione coniungi verum etiam *decet mutuis viribus adjuvari*. Romani regni unum velle, una semper opinio est. » Secondo il modo di vedere bizantino naturalmente Teodorico era usurpatore (PROCOP.: *De bello Goth.* II, 6), ma non lo furono meno più tardi i successori e persino gli imperatori franchi. E come i Bizantini pensate, quando, come GLÖDEN, p. 140, e SYBEL: *Entstehung des deut. Königth.*, 1844, p. 172, si considera Teodorico solo come generale od ufficiale romano. Anzi il greco PROCOPIO dice (I, 1.): ἦν τε ὁ Θευδέριχος λόγῳ μὲν τύραννος, ἔργῳ δὲ βασιλεὺς ἀληθής.

[2] ED. THEOD., § 32. « *Barbari*, quos certum est *reipublicæ* militare. » Similmente scrive il re dei Burgundi Sigismondo ad Anastasio imperatore, per mezzo di Avito vescovo: « Cumque gentem nostram videamur regere non aliter *nos* quam *milites vestros* credimus ordinari. » AVITI, epist. 88; vedi GAUPP: *die germ. ansied.*, ecc. p. 293. Sui *Gothi-milites* e sui Barbari nell'editto vedi GLÖDEN, op. cit. 46, 149.

[3] GAUPP: *Die german. Ansiedlungen und Landtheilungen in den provinzen des röm. Westreichs*, 1844, § 16 e 19.

mento [1]. I soldati di Odoacre andaron più oltre e richiesero il terzo del paese; e con questo per verità indicavano l'incominciar della conquista. Ora gli Ostrogoti, secondo *Procopio*, non avrebbero occupate che le parti prima tenute dall'esercito vinto [2], secondo Cassiodoro invece e in più luoghi, dovrebbesi ammettere che adesso per la prima volta le divisioni territoriali si formassero regolarmente e perfettamente [3]. — Il numero dell'esercito goto, o meglio dei soldati compresi sotto questo nome non era gran cosa, press'a poco quello di un esercito stabile necessario per l'Italia, quando anche non si volesse credere che Teodorico, lorchè Odoacre lo premeva, trovasse spazio per l'intera nazione al Ticino, sta sempre che *Procopio*, nell'orazione di Totila, ci numera i Goti a non più di 200,000 [4].

Stato, ordinamento, istituzioni, leggi durarono dunque romane; l'amministrazione dello stato in mani romane. E quest'ultimo nome rappresenta appunto in generale i *Privati* o la borghesia, nello stesso modo che i Goti il militare, e gli uffici civili coprivano infatti per regola solo i Romani, come i Goti i militari. Che anzi in questo rapporto pare non avvenisse alcun cangiamento, chè, già nella costituzione di Costantino i due ceti eran stati rigorosamente divisi. E così appare la cosa, quando solo s'abbian sotto gli occhi gli scritti e gli editti di Teodorico ed Atalarico re, così come escirono dalla dotta penna del loro primo ministro Cassiodoro romano, o i costui decreti officiali e formulari per elezioni. Raro vi s'intravede ombra d'antagonismo tra le due nazionalità o di discordie tra Goti e Romani [5]. Lodansi i primi « perchè, abituati alle armi, pure abbian saputo vivere in una coi Romani secondo le leggi » [6]. « Goti e Romani siano uniti per un diritto comune (publico) e per ciò solo distinti gli uni dagli altri in questo, che i primi pel bene universale s'addossin le guerresche fatiche, i secondi possano crescere nelle pacifiche abitazioni dello stato romano [7]. »

I Romani certo abbracciarono con ardore l'idea che Teodorico aveva dello stato e Cassiodoro la estese sempre più secondo il loro gusto. S'abbian pure i Goti il rozzo mestiero delle armi, ad essi son sem-

[1] C. 5. C. Th. *de metatis* (7. 8.) a 398

[2] *De bello Goth.* I, 1.

[3] Lodansi i meriti in ciò acquistati di Liberio patrizio. CASSIOD. II, 16: « Juvat nos referre, quemadmodum in *tertiarum deputatione* Gothorum Romanorumque possessiones junxerit et animos, etc. » Aveva luogo nelle forme del sistema romano di acquartieramento. o somministrazione. Ib. ep. 18. Vedi GAUPP, op. cit. 474.

[4] PROCOP.: *De bello Goth.* III, c. 4 e 21. — Vedi MANSO: *Geschichte der Ostgothen*, p. 77 e segg.

[5] Il Senatore Sunhivad riceve l'incarico di accomodare ogni lite tra Goti e Romani nel Sannio. CASS. III, 13.

[6] Ib. VII, 25.

[7] Ib. VIII, 3.

pre superiori e per coltura e per lingua e per istituzioni o costumi sempre romanamente duranti. E i Goti chinaronsi alla volontà del grande re loro e s'assoggettarono a quella coltura, che essi avevan sprezzata e nella quale volevano riconoscere la causa della effeminatezza romana [1]. Sarebbe però anche a credersi che la nazionalità stessa dei Goti allora che toccarono l'Italia fosse già indebolita dal lungo aver vissuto ed errato nell'impero orientale, nè più fosse sostenuta da sentimento vivo alcuno. Come potrebbesi altrimenti spiegare il fatto dell'avere i Goti, soldati liberi, valorosi, accettata dai Romani ogni forma di governo, di autorità, di censo [2] e di sudditanza d'ogni maniera? E quand'anche, relativamente alle ultime, ammetter non si voglia, che nei tribunali publici del regno ostrogoto si sia assolutamente fatto uso del solo diritto romano anche in quistioni tra Goti, tuttavia l'editto stesso publicato da Teodorico « a norma non che dei Romani anche dei Goti in certi punti » onde mantenere tranquillità e sicurezza nel regno, contiene notoriamente solo diritto romano (vi si danno determinazioni tolte dal diritto criminale e relative a casi, sui quali più facilmente potevano nascere quistioni tra le due nazionalità) [3].

« Cerchino altri re per battaglie, bottino o rovina di città conquistate; nostro principio è di vincere coll'aiuto di Dio in maniera che i soggetti abbiano a dolersi d'esser venuti troppo tardi sotto alla nostra signoria [4]). » Il gran re esponeva con simili e straordinarie parole il principio della sua politica interna e per la quale egli strinse i Romani a gratitudine, anzi ne comprò l'amore [5]. Tuttavia per quanto per lui si cercasse di unire le due nazioni per mezzo dello stato e di un diritto comune; esse non si fusero mai in un sol popolo. Rari i matrimoni tra loro [6], permanente la divisione per

[1] « I Goti s'appellarono contro Amalasunta a Teodorico stesso, il quale non aveva permesso l'entrare nelle scuole ai figli de' Goti, perchè colui che una volta si sia impaurito per lo staffile del maestro di scuola, non saprà più tardi affrontare la spada o la lancia senza paura. » PROCOP. D. b. G. I, 2.

[2] Vedi CASSIOD. I, 19: « præcipimus, ut Adrianæ civitatis, curialium insinuatione suscepta, *quicumque Gothorum fiscum detrectat implere*, eum... arctetis. » Vedi anche MANSO, op. cit. p. 100. — SAVIGNY: *Ges. d. r. r.*, p. 133 ecc. — SYBEL non è certo se i Goti abbian pagata imposta pei terreni loro toccati; però, per quanto a me sembra, senza motivo bastante. (Op. cit., p. 263).

[3] GLÖDEN nello scritto già cit. acutamente espone l'opinione, che si abbia fatto uso solo del diritto romano *giudiziariamente* (dunque non nei *compromessi*) anche pei Goti; egli però non persuase me nè altrui. Vedi la recensione ben fondata di WALCH: *Jenaische Literaturz*, 1845, num. 10. 16. Io vi ritornerò in occasione del « Comes Gothorum. »

[4] CASSIOD. III, 43.

[5] PROCOP. *De bello G.* I, 1. ἔρως τε αὐτοῦ ἔν τε Γότθοις καὶ Ἰταλιώταις πολὺς ἠκμασε.

[6] SARTORIUS dà alcuni esempi. Op. cit. p. 258. Goti non sono gli « *antiqui barbari* qui romanis mulieribus elegerunt nuptiali fœdere sociari » (CASSIOD., vol. XIV).

rapporti interni e principali e precisamente per lingua, costumi, abitudini giuridiche nazionali e meglio di tutto per religione; chè i Goti duravano nell'arianismo, la forma con cui era stato loro annunciato il cristianesimo, come i Romani nel cattolicismo. E questo fu veramente il punto, sul quale anzi tutto nacque discordia, e per cui Teodorico, che aveva dato prove di tolleranza piena di stima inverso la Chiesa e il clero cattolico [1] fu indotto a severità inesorabile lorchè la persecuzione degli Ariani assunse una direzione politica ed occupò in Italia il posto dei partiti religiosi. Boezio e Simmaco romani e senatori e valorosi uomini nobili caddero vittime di questa opposizione; e della saga esser Teodorico morto per dolore della mostrata durezza, può esser vero questo, che il dolore causato dal principiare delle divisioni religiose e nazionali proibenti lunga durata alla sua creazione politica abbia probabilmente amareggiati gli ultimi giorni della sua vita.

Consideriamo ora la costituzione dello stato e dei municipi romani. — La prima rimase inalterata avvegnachè noi troviamo in *Cassiodoro* non che gli stessi impiegati di corte e di stato, anche il medesimo vano sistema di titoli col solito rango senza criterio [2]. E Cassiodoro pure ci mostra come ugualmente inalterata rimanesse la municipale. I curiali, sempre un ceto per eredità, sempre una casta esclusiva, obbligata a coprire le cariche municipali, a raccorre le imposte sull'intero territorio municipale, legata allo stato ed alla curia pel patrimonio, esclusa da ogni ufficio di stato, perchè per questo non li sottragga alla curia [3]. Fatta migliore non era dunque la loro condizione. Ad onta delle leggi dello stato non pochi di loro caddero per povertà e miseria in ischiavitù personale e vi rimasero, scorso il termine accordato, anche legalmente [4]. Per forza bisognava

[1] Questo sostengono i Goti principalmente contro Belisario. PROCOP. II, 6.

[2] Una giustificazione ministeriale di questa eredità di mala fattura romana trovasi presso CASSIOD. *Var.* VI, 10: « Formula qua per codicillos *vacantes proceres* fiant. » Notevole i secondo PROCOPIO, II, 6: I Romani potevano accettare ancora dall'imperatore il titolo di console. Quanto alla costituzione del regno goto basti il citare l'appendice 8 della *Gesch. der Ostgothen* di MANSO.

[3] I passi che il provano sono: — A) Il curiale è legato per nascita al proprio stato. CASS. II, 18: « ut *nascendo curialis* nullo modo possit ab origine sua muniis discrepare, nec in aliud reipublicæ officium trahi, *qui tali præventus fuerit sorte nascendi.* — » B) Il suo patrimonio ricade alla curia, quando ei non lasci eredi legittimi o testamentari. *Edictum* THEOD., § 27; così pure quando egli sia stato condannato per delitto o non lasci figli; ib., § 113. — C) Non si può vendere il suo fondo perchè: « a quibus munia poterunt sustineri, si *civitatum nervi* passim videantur abscidi? » CASS. VII, 47. — D) Egli prende parte all'esazione delle imposte. *Edict.* THEOD., § 126: « Nullus post hæc curialium sive tabulariorum aut susceptorum in Ecclesia residens pictacia delegationis (polizza censuaria) emittat. » CASS., IX, 4.

[4] Teodorico imp. ridomanda da Gudila vescovo alcuni curiali del Sarsenati caduti in di-

farli abitare in città, avvegnachè coll'abitare in campagna essi cercassero sfuggire alle cariche municipali. Atalarico scrive [1]: « È fama che i curiali tanto siano malmenati ed oppressi, che si reputino a vergogna quanto dovrebbe tornar loro ad onore. Delitto vergognoso! Male insopportabile! Il servizio dello stato non apporta vantaggio, ma la perdita delle sostanze e della libertà. » Ed a male siffatto il re intende rimediare per mezzo della sorveglianza degli impiegati superiori e di pene contro gli oppressori. I curiali però alla lor volta si mostrino concordi e giusti, nè opprimano i loro soggetti; chè si comportando in tal maniera perderebbero non poco della grandezza dell'onor loro e della loro dignità. « Non inutilmente l'antichità vi affidava la curia, non inutilmente vi chiamava il piccolo senato, il cuore dei municipi. Che vi manca di stima e di onore con una denominazione siffatta? » Se questa non è ironia, ell'è però una ben triste consolazione! È chiaro intanto che gli stessi curiali, opprimendo alla lor volta, si tenevano per iscusati, perchè essi pure ne sopportavano, e che, se dovevano riscuotere le imposte dai possessori, davan al fatto tal'importanza come se essi soli dovessero sopportare gli oneri dell'amministrazione municipale [2]. E vi fu anche il caso che d'accordo coi ricchi possidenti, essi caricarono di tutto il peso dell'imposte i più poveri, ed oltre a ciò seppero ricavare un guadagno nell'esazione di esse [3]. — Il re solo poteva sciogliere dalle obbligazioni e dal ceto dei curiali, o invece sua 30 anni di vita passata in ceto non libero, oppure una condanna per delitto, nel qual caso però il patrimonio restava alla curia [4].

Di tutte le autorità municipali *Cassiodoro* non parla che del *Defensor* e del *Curator*, e precisamente nei formulari della loro elezione, i quali però ne segnano il cerchio d'azione con locuzioni tanto generali da non se ne poter cavar gran cosa. Tuttavia, quanto al difensore, vien detto lui eleggere la cittadinanza, il re però confermarlo [5], lui dover difendere da oppressioni e rincarimento il municipio, non troviamo però una parola sulla di lui giurisdizione. Il

pendenza della Chiesa, e questo per desiderio dei loro collega. Cass. *Var.* II, 18. Non potevasi pretendere la restituzione di curiali o collegiali, quando avessero servito per 30 anni. *Ed.* Th., § 69.

[1] Cassiod. *Var.* VIII, 31.

[2] Cassiod. IX, 4. Atalarico scioglie dalla curia e fa cancellare dall'*album* gli *Agenantia* e i figli loro, e continua così: « Proinde in possessorum numero collocentur, *passuri nihilo minus molestias, quas ipsi aliis ingerebant.* Ad tributa enim solita turbabuntur: faciem compulsoris horrebunt etc. »

[3] Cass. V, 14.

[4] Per le prove Vedi Cass. IX, 4, e l'*Edict.* Theod. § 69 e § 113.

[5] Cass. VII, 11: « Defensorem te itaque illius civitatis... *civium tuorum supplicatione permota nostra concedit auctoritas.* »

curatore invece, come è detto dal formulario, che lo riguarda, veniva eletto dal re, aveva la presidenza nella curia e la sorveglianza sui prezzi del mercato [1]. Qui pure dunque non si parla d'una parte degli affari di lui.

Del *Magistrato* io non trovai presso Cassiodoro menzione alcuna, neppure là dove lo si sarebbe meglio aspettato, cioè nelle soprascritte delle carte officiali dirette ai municipi, nelle quali vengon nominati oltre i difensori, oppure senza di essi, generalmente solo gli onorati, i possessori ed i curiali [2]. Si potrebbe per conseguenza credere che non si abbia trovato ulteriore spazio pel magistrato contemporaneamente al curatore, presidente alla curia, ed al difensore che esercitava la giurisdizione municipale, e che per conseguenza lo si abbia riguardato come inutile. Eppure nulla di più certo dell'esistenza del magistrato nei tempi ostrogoti e più tardi. Lo prova infatti l'editto di Teodorico là dove trattando della redazione del protocollo municipale per donazioni di fondi, vien richiesta la presenza del magistrato e di tre curiali, oppure invece del magistrato, quella del difensore o quella dei *duumviri quinquennales* [3]; meglio ancora poi lo provano gli stessi protocolli municipali, conservatisi e publicati dal *Marini* nei papiri di Ravenna, nei quali troviamo la direttiva alla trattazione d'affari di specie qualunque, per regola appartenente al magistrato (che solo così vengon chiamati i *duumviri* d'allora) od a' suoi rappresentanti (*vices agentes*) [4].

Come spiegasi ora il silenzio di Cassiodoro rispetto al magistrato? Per me la penso così: sappiamo che ogni officio orrevole municipale era divenuto un peso pei curiali, dal quale ognuno, come e dove meglio per lui si poteva, cercava sottrarsi. Ben tenue è l'importanza dell'elezione, avvegnachè essa non fosse da lungo tempo che una forma, dal momento che le cariche venivano concesse per ordine [5]; di tal genere dunque era anche quella del magistrato, il

[1] CASS. VII, 12. « Tamen indubitatus honor est, *qui nostra electione confertur*... ut laudabiles ordines Curiæ sapienter gubernes etc. »

[2] CASS. Var. II, 17, « Honoratis, Possessoribus, Defensoribus et Curialibus *Tridentinæ* civitatis. »

III. 9. Possessoribus, Defensoribus et Curialibus *Aestunis* consistentibus.

III. 49. Honoratis, Possessoribus, Defens. et Curial. *Catanensis* civitatis.

IV. 7. Honoratis, Possess. et Curial. *Forojuliensibus*.

IV. 45. Comitibus, Defensor. et Curial. *Ticinensis* civit.

IV. 49. Universis Provincialibus et Capillatis, (cioè: I Goti) Defensoribus et Curial. *Suavia* consistentibus — Honor. Possess. et Curial. VII, 27. VIII, 29. XVI, 24.

[3] Ed. Theod. § 52, secondo la correzione di SAVIGNY. Vedi la costui *Gesch.* vol. 1 p. 112

[4] MARINI: *Papiri diplomatici*. Roma 1805; ristampa da SPANGENBERG. « Iuris R. tabulæ negotiorum solemnium 1822. » SAVIGNY (§ 106) ordinò cronologicamente tutti i documenti riguardanti quest'epoca.

[5] Vedi pag. 44.

quale doveva curare ancora i soliti affari curiali, mentre del resto ei non godeva più considerazione nè importanza. Al difensore ed al curatore eran passati i più importanti degli affari di lui, e questi per conseguenza erano od eletti o confermati dal re stesso. Veramente nei documenti per noi già citati si trova che il curatore, o come di questi tempi vien chiamato il *quinquennalis*, univa in una sola persona anche il magistrato; cosa che era ben facile, avvegnachè egli appartenesse ai curiali [1]. Bisogna poi figurarsi che la curia, dapprima rappresentante dell'intero municipio, ora non rappresentava che la prima delle corporazioni ereditariamente suddite; poi che di fianco ai curiali gli altri proprietari apparivano come i liberi, gli *onorati* come i meglio considerevoli [2]. L'attività del magistrato fu limitata alla curia, mentre il difensore ed il curatore erano superiori al municipio intero, nel quale, col clero, gli onorati, i possessori ed i curiali formavano la cittadinanza più ragguardevole. Quando adunque *Cassiodoro* si dirige ai municipi ed agli ultimi tre ceti, comprende tra i curiali quanti coprissero cariche nella curia, senza che alcuno di loro potesse pretendere una speciale menzione.

E in quella stessa maniera che le curie mantenevano la loro esistenza colle forme primitive anche tutte le altre corporazioni o gli altri collegi municipali subordinati alla curia stessa; pena è sempre l'esservi ascritto e l'esservi obbligato a servizio [3]. — Tutto quanto riguarda alla costituzione municipale di questi tempi si possa tôrre dai documenti del *Marini*, esporrò io nel capo seguente, dove il luogo sarà meglio opportuno; qui basti il detto a provare essere in somma la costituzione romana municipale sotto gli Ostrogoti rimasta inalterata. E prima di tutto sarebbe a credersi, che l'influenza dei vescovi cattolici nelle città si fosse diminuita, eppure si pare che anche questo non accadesse, che essa per l'una parte dipenda dalla spontanea confidenza dei cittadini, e per l'altra Teodorico fu grande e tanto che lasciò sussistere senza ostacoli la Chiesa ed il clero cattolico, si riserbando solo un tal qual dritto di sorveglianza su di essi e a mo' d'esempio nel caso di una elezione papale [4]. Che anzi

[1] MARINI n. 84 (SPANGENB. N. 28). Donazione alla chiesa di Ravenna nel 491, nella quale FLAVIUS PROJECTUS Ql. *et iterum* Mag. diresse le trattative. Altri esempi MAR. n. 74, SPANG. p. 98, 99

[2] Osservisi che CASSIODORO nomina per ultimi sempre i curiali, cioè: *Honorati Possessores et curiales.*

[3] *Edict.* Theod. § 64... « cæsus districtissime fustibus *vicinæ civitatis collegio deputetur.* »

[4] Nella elezione contrastata tra Simmaco e Laurentius, Teodorico si decise pel primo; per verità la lite fu rinnovata, ma impedirlo non potè neppure un concilio romano. ANASTH. BIBLIOTH. (MUR. *Script.* III, 122). Più tardi, negli ultimi anni del suo governo, Teodorico indicò il papa che il senato ed il clero romano doveano eleggere (Felice IV). Atalarico

egli onorò i vescovi li incaricando d'affari di confidenza speciale, come a dire della distribuzione del denaro e delle vettovaglie publiche ai municipi ed al popolo indigente [1].

Amministrazione e giurisdizione municipali erano soggette al preside della provincia, il quale era per le province la prima istanza giudiziaria in ogni affare criminale e negli altri civili più importanti ed a lui riservati [2]; da lui veniva appellato al prefetto di Roma (*præfectus urbis*) per le province a lui soggette [3] ed al vicario della città per le altre, e finalmente al prefetto del pretorio [4].

La costituzione goto-militare sussisteva ora contemporanea a questa romano-civile, e precisamente in modo affatto indipendente. Ambedue si uniscono come in sommo capo nel re; del resto poi quali punti avevano esse di contatto? — Poco noi sappiamo dell'organamento dell'esercito goto. *Cassiodoro* parla di *Millenari* o condottieri di mille uomini nelle province del Samnio e del Piceno [5]; e gli stessi noi troviamo presso i Visigoti ed i Vandali; presso i primi dippiù i *Quingentari* ed i *Decani* [6]. Questa però era certamente un semplice organamento dell'esercito senza rapporto alcuno colla costituzione del paese. Gli ufficiali superiori diconsi con nomi romani *Comites*, *Duces*, il general supremo *Magister Militum*. Noi troviamo inoltre *Comites* delle province, *Comites* delle città, da ultimo *Comites* dei Goti. Domandasi ora, in quale ordine siano essi a collocarsi? Il titolo di conte presso a poco come tra noi quello d'eccellenza, veniva conferito agli impiegati superiori tanto civili che militari. Che se ora noi volessimo considerare questi *Comites* come autorità civili, noi potremmo credere che nelle province fossero essi i *Præsides*, nelle città i *De-*

scrive in proposito al senato (CASSIOD. IX, 15): « *Oportebat* enim arbitrio boni principis obediri, qui sapienti deliberatione pertractans, *quamvis in aliena religione*, talem visus es pontificem delegisse, ut nulli merito debeat displicere. » Atalarico publicò anche un editto contro la simonia. CASSIOD. IX, 15.

[1] Cass. II, 8. Al vescovo Severo fu commessa la divisione di 1500 pezzi d'oro ai provinciali, che avevan sofferto nel passaggio dell'esercito. « Quis melius ad æquitatis jura deligitur, quam qui sacerdotio decoratur? » Vedi anche XII, 27 e IX, 5. Al conte di Siracusa Gildias fu comandato di accordarsi sul prezzo delle merci straniere col vescovo della città e col popolo, ossia coi possidenti, IX. 14.

[2] Ed Theod. § 55, Vedi anche BETHMANN-HOLWEG, *Gerichtsverf.* p. 66.

[3] CASS. Var. VI, 4... « utetiam ex designatis lege provinciis, ab appellatione cognoscis. »

[4] Incerto è il rapporto tra il vicario della città ed il *præf. urbis;* chè anche il primo decide invece del re (*vice sacra* sententiam dicis) Var. VI, 15. Il vicario d'Italia, residente in Milano, non si trova presso CASSIODORO; ed è possibile fossegli subentrato nell'appello il *Præf. urbi.* Sul *Præf. prœt* si scrive (Var. VI, 3) « *Vice sacra ubique judicat*, nullus ei miles de fori sui auctoritate prescribit, excepto officiali Magistri militum. »

[5] CASS. V, 27 — millenarii provinciæ Piceni et Samnii

[6] PAPENCORDT: *Gesch. der Vandalen*, p. 225. WAITZ: *Deutsche Verfassungsges.* Vol. I, pag. 47.

fensores. Ma dallo stile del resto sempre incerto ed oscuro dei rescritti e formulari di Cassiodoro, risulta evidente, ch'essi erano militari e quindi impiegati goti. « La tua dignità accompagna il terrore, avvegnachè essa anche in pace vada cinta della spada » così è scritto nell'elezione del conte provinciale [1], e non dissimile è lo stile in quella del conto di Siracusa. « In pace ma alla testa dell'esercito cinto d'armi, pensa in pari tempo all'ordine civile [2]. » La loro autorità però non era limitata agli affari ed agli uomini dell'esercito, chè essa si estendeva anche alla cittadinanza, per cui nelle elezioni accennate ed in altre essa ci appare come superiore e giudiziaria. L'autorità militare dunque aveva qui alcun che di comune colla civile; la severa divisione fu poi in parte tolta di mezzo principalmente a vantaggio della prima [3]. Che se i Goti si siano assoggettati alle leggi ed alle istituzioni romane, essi ci compaiono qui pur sempre come la nazione dominante, cosicchè la costituzione romana mercè la suindicata dilatazione del potere militare subì una ben importante modificazione.

Vediamo ora più da vicino qual maniera di rapporti passasse tra i due organamenti civile-romano e militare-goto. — Nelle provincie rettori, presidi, col titolo considerevole di *consulares* formavan sempre la prima autorità civile. Ad essi giudizio sui romani o sui privati, indi detti anche *Judices* o *Cognitores*; ad essi l'amministrazione censuaria e la polizia superiore nelle provincie. Benchè regolarmente della durata di un anno, il loro officio era spesso prolungato; una volta l'anno essi dovevan visitare ogni città della loro provincia per raccogliere i lamenti del povero popolo [4]. Di fianco a

[1] Cass. Var. VIII, 4.

[2] Ib. VI, 22, « Exercitu uteris pacato, nec pericula belli subis et armorum pompa decoraris. Verum inter hæc civilem cogita disciplinam. »

[3] Tanto vien osservato espressamente in principio della *formula comitivæ provinciæ* (Var. VII, 1). « Quamvis omnium dignitatum officia a manu secludantur armata,... tua tamen dignitas a terroribus ornatur, quæ gladio bellico, rebus etiam pacatis, accingitur. » Il conte di Siracusa, il cui ufficio venne già sopra indicato come militare, possedeva la giurisdizione anche sopra i Siciliani. Il tribunale di lui doveva risparmiar loro l'appello alla corte reale tanto lontana, cosa che sarebbe stata insopportabile: « Dum commodius sit causam perdere, quam aliquid per talia dispendia conquisisse (Var VI, 22, *form Comit. Syrac.*). Simile era il caso col conte di Napoli, il quale giudice dei cittadini (ut civilia negotia æquus trutinator examines Var. VI, 23) aveva la sorveglianza sulle coste, sul commercio e sullo scambio dei mercati. Agli Onorati, Possessori e Curiali di Napoli è imposta l'obbedienza a lui come a giudice (VI, 24) In modo non diverso vien circoscritta la autorità del conte di Marsiglia (Var. III, 34). Il sembrare poi la plenipotenza dei conti di Roma e di Ravenna ristretta (VII, 13, 14), vien spiegato in modo assai naturale dalla concorrenza con impiegati altissimi del regno nelle città stesse.

[4] Le prove in Cass. Var. VI, 21, *form. Rectoris prov.* Ib. VII, 2, *form. præsidatus*, VI, 20, *form. consularitatis*. V, 14. « Iudex vero Romanus propter expensas Provincialium, quæ gravare pauperes suggeruntur, per annum in unamquodque municipium semel accedat: cui non amplius quam triduanæ præbeantur annonæ, sicut legum cauta tribuerunt. Nov. Majoa, vedi più sopra p. 73.

questi rettori, evidentemente aventi importanza maggiore, avevanvi anche i conti provinciali con autorità giudiziaria e specialmente in affari criminali. Qual fosse il rapporto poi tra le due autorità, principalmente riguardo alla giurisdizione, ce lo indica *Cassiodoro* in uno scritto riguardante in genere i conti goti (*Comites Gothorum*) ma diretto ai Romani [1]. È d'uopo quindi credere ch'esso sia stato publicato contemporaneamente alla fondazione del regno ostrogoto onde spiegare ai Romani la nuova dignità di conte goto e la costui importanza. « Visto che i Goti per l'aiuto di Dio abitano misti tra voi, credemmo necessario, onde, come suole accadere, non nascano disordini tra i vicini (la locuzione *consortes* indica coloro che abitavano vicini in seguito alla divisione dei fondi) di mandare tra voi nella qualità di conte un uomo esimio e noto per savia condotta, perchè egli a seconda delle nostre ordinanze decida le liti *tra due goti:* quando sorga quistione tra un goto ed un romano, egli si aggiunga un giurisprudente romano e conduca il processo con equità. In liti poi tra due romani questi ascoltino quelli, che noi mandiamo giudici (*cognitores* cioè i presidi) nelle province perchè sia fatta giustizia a tutti, e in tanta diversità di giudici tutti abbraccino una giustizia sola [2]. »

Ora se noi consideriamo in sè questo passo tanto contrastato, ne risulta quanto segue: Il conte goto decide in liti tra goti, il giudice romano alla sua volta sui romani nelle liti loro, finalmente nelle liti miste, non importa chi sia l'accusato, decide il conte goto coll'appoggio però di un giurista romano. Si rammenti che i Goti formavano in generale l'esercito, i Romani la popolazione civile, e confrontate le istituzioni nuove colle vecchie si avrà l'importante differenza, che ora il giudice militare non sta solo sopra i militari, non solo le liti tra loro giudica e in quelle in cui essi siano gli accusati, ma ed anche quando essi siano gli accusatori, dunque dappertutto senza differenza alcuna. E qui ci incontriamo di nuovo e per un lato nuovo nella preponderanza che distingueva i Goti come nazione dominante. Giacchè quand'anche essi avessero assunto il diritto romano, almeno in quanto era contenuto nell'editto di Teodorico, e nella pratica permettessero che lo si estendesse ancora più oltre, pure non era loro possibile l'accettare giustizia solo da un

[1] *Form. Comitivæ Gothorum per singulas provincias.* Var. VII, 3.

[2] « Qui secundum edicta nostra inter duos Gothos litem debeat amputare; si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano certamen possit æquabili ratione distingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant, quos per provincias dirigimus cognitores: ut unicuique sua jura serventur et sub diversitate judicum una justitia complectatur universos. »

giudice romano quando essi avessero lite contro un romano. È più naturale ancora che i Romani si presentassero ai conti goti ma che onde essere il meglio possibile risparmiati si ammettesse nel giudizio in simili casi un giurista romano [1]. Questo *tribunale misto* del conte goto doveva giusta l'equità (*Æquabili ratione*) decidere tra le due parti. È certo poi che questo accadeva solo secondo il diritto romano anche in casi dove l'editto non lo dice; e questa certezza sta nelle parole citate stesse, ed' è per sè stessa probabile [2]. Anzi evidentemente il tribunal misto doveva in modo equo togliere tutte le differenze ancora sussistenti tra i due diritti.

Noi abbiamo già ammessa l'identità tra i conti goti e quei delle province e delle città, i quali ultimi noi considerammo impiegati militari con autorità giudiziaria. E veramente questa opinione, sostenuta del resto per la prima volta dal *Glöden*, è tanto evidente ed adatta sotto ogni rapporto, che la non si può per modo alcuno avere per dubbia. Evidentemente si vollero i conti goti solo come un'autorità affatto nuova e semplicemente giudiziaria, e questo perchè lo scritto officiale di *Cassiodoro* dà l'apparenza di una dignità nuova [3]. Ma questo spiegasi dall'esser quello scritto diretto ai Romani pei quali non il giudice militare, bensì il conte goto con una giurisdizione più vasta di quella che il primo non avesse, in fatto era alcun che di nuovo. Nuova affatto e sconosciuta tanto giusta le istituzioni e le idee germaniche che romane la sarebbe stata, quando si fosse dovuto ammettere i conti goti come semplici giudici, giacchè

[1] SAVIGNY pure riconobbe qui « una specie di tribunale misto, sempre però con preponderanza naturale dell'elemento goto. » GLÖDEN, sostenendo che gli ostrogoti usassero esclusivamente e legalmente solo il diritto romano, non può ammettere alcun tribunale misto; in nessun luogo meglio che nella interpretazione del passo da noi citato (op. cit. § 41 e 45) appare chiara l'incertezza della di lui opinione, anzi tutto il *prudens romanus* non può essere che l'assessore solito del giudice romano, il quale, secondo il dritto e la procedura romana, fu sempre col conte goto o col giudice *militaris*. Eppure CASSIODORO non ne parla che in caso unico, cioè in quello di una lite tra Goti e Romani, non negli altri due casi, e nel primo tanto specialmente! Davvero che la sarebbe un'oscurità singolare in uno scritto officiale e la quale renderebbe necessario una mala interpretazione! Del resto CASSIODORO chiama l'assessore *consiliarius* p. e. « Var. VI, 12: « Consiliarii quoque Præfectorum, conscientia clari... » (e così pure la *Vulgata Iust.* Nov. VIII, c. 8). Stranezza ancora maggiore è il senso, che GLÖDEN dà alle ultime parole del passo « in modo che non rimanga caso alcuno in cui un solo de' miei sudditi non abbia occasione di mantenere il jus proprio. Da tutti questi giudici diversi si adopera un unico diritto » Ma con questa interpretazione va perduto il senso principale della parola *sua*, poi *una justitia* dovrebbe significare « un unico jus! »

[2] E questo non deriva neppure dal passo (VAR. III, 13) sul quale principalmente s'appoggia l'opinione contraria. Vi si parla dell'incarico affidato al senatore *Sunhivad* (senza dubbio un goto) di giudicare una lite insorta nel Sannio tra Goti e Romani. Egli giudicherà *legum consideratione*: « nec permittimus in discreto jure vivere, quos uno voto volumus vendicare. » L'editto stabiliva, ma limitava anche l'unità del diritto.

[3] GLÖDEN, op. cit. p. 50.

di regola l'autorità giudiziaria non compare mai affatto sola, ma sempre accompagnata da qualche altra carica. E *Cassiodoro* non parla degli altri doveri de' conti goti, certo avvegnachè questi fossero in somma di natura militare e non riguardassero per nulla i Romani, ai quali egli scriveva. L' identità dei conti goti coi conti delle province già per noi indicati, i quali siedevano nelle città capitali e ne traevano il nome [1] risulta evidente, come il dimostrò *Glöden*, appena si consultino i passi relativi di *Cassiodoro*, meglio ancora poi il rescritto di Atalarico re a Gildia, conte che fu di Siracusa [2]. I provinciali di Sicilia s' eran lamentati per oppressioni d' ogni maniera, imposte dietro falsi pretesti, incameramento illegale di eredità, tasse giudiziarie, arbitraria determinazione del prezzo delle merci ultimamente giurisdizione usurpata verso i Romani. Anzi rapporto a questo ultimo punto fu scritto. « T'accusano di voler giudicare anche contro ogni loro volere tra due romani. Ricórdati dell'editto... o ti si torrà la potestà giudiziaria, quando tu non lo voglia rispettare. Ai giudici ordinari non si deve mutilare la autorità officiale, e il popolo può pretendere i propri giudici legali. » Si vede dunque, che Gildia si era permesso usurpazioni della giurisdizione dei rettori romani, i quali vengono qui indicati col nome di *Judices ordinarii*, poi come *cognitores* [3], e precisamente, che egli aveva preteso giudicare tra due romani contro loro volontà [4]; si ricordi l'editto; il quale altro non può essere che la medesima o una consimile giurisdizione dei conti goti, la quale conteneva appunto, che nel processo tra Romani venissero rispettati i loro giudici ordinari [5].

Questi conti goti erano adunque comandanti militari e luogotenenti nelle province, i quali risiedevano nelle rispettive capitali, come a dire Siracusa, Napoli, Marsiglia e così via. Esistevano però nelle città anche conti di rango inferiore, ovvero *conte di secondo ordine*. La quistione ora è questa: Dobbiamo noi tenerli per impiegati militari o civili? Nel decreto della sua elezione dopo una introduzione generale vien detto: « Perciò noi ti concediamo la contea di secondo ordine in quella città, perchè tu regga i cittadini con

[1] Il conte di Siracusa non comandava semplicemente nella città, ma su tutti i Siciliani. VAR. VI, 22, vedi sopra p. 87, nota 3.

[2] CASS Var. IX, 14.

[3] « Ordinariis judicibus administrationum suarum potestas illibata servetur. Cognitores suos legitima turba comitetur. »

[4] Quando essi il permettessero la cosa era possibile. Vedi p. 87 quanto si dice della giurisdizione del conte di Siracusa, il di cui tribunale bisogna credere d' appello.

[5] Io trovo la locuzione generale: *Comes Ghotorum*, non solo in VAR. VII, 3, bensì un'altra volta presso CASSIODORO, dove egli parla senza dubbio del conte di Suavia: » Domestici *comitis Gothorum* nec non et Vicedomini aliqua dicuntur provincialibus continuatis terroribus abstulisse ». Precedentemente vi si parla direttamente dell'*Iudex Romanus* o *Præsides*.

equità, e compisca perfettamente i publici comandamenti [1]; e noi ti concederemo dippiù, quando sapremo aver tu amministrato con nostra soddisfazione il presente affare. » Agli onorati, possessori e curiali vien scritto: « Obbediscano al conte della città (l'ufficio è detto *civitatis comitiva*), perchè egli li sostenga nei loro affari ed eseguisca i publici comandamenti [2]. » Io ritengo quindi questi *conti municipali di secondo ordine* per comandanti militari subordinati nelle piccole città di provincia, in cui siedevano i Goti, e credo loro speciale incarico, l'esecuzione de' publici decreti. Essi erano dunque impiegati veri e militari contemporaneamente ai municipali e colla stessa preponderanza su questi, come nelle province i conti di primo rango sopra le autorità civili. I priori, evidentemente officiali goti, erano probabilmente questi conti municipali. Nello scritto di Atalarico « a tutti i Reatini e Nursini » vien per essi eletto un priore Quidilano per nome, già a ciò destinato da Teodorico. « Gli obbediscano in tutto quanto egli comandi a mantenimento dell'ordine. » Questi abitanti di Reate e Nursia erano però Goti, come si rileva dall'intero contenuto dello scritto e principalmente dal fine « a voi torna buono, se i Romani siano tranquilli, avvegnachè si empiendo le nostre casse, il vostro soldo si aumenti [3]. » *I tribuni delle province* sembra fossero pure autorità militari, giacchè essi pure vengono detti priori [4]. E per tali io ritengo egualmente i *tribuni* delle coste marine delle Venezie, dalla semplice menzione dei quali gli scrittori veneziani falsamente dedussero la esistenza della patria loro sino a quei tempi [5].

Il risultato dunque delle ricerche per noi fatte può esser riassunto nel modo seguente. I principii fondamentali della costituzione dell'impero romano furono mantenuti nel regno ostrogoto: la stessa divisione tra gli impiegati militari ed i civili, il sistema amministrativo lo stesso, così quel del censo, dei tribunali, la sorveglianza sul commercio e l'industria la stessa, brevemente la stessa forma di go-

[1] CASS. VAR. VII, 26.... « ut et cives commissos æquitate regas et publicarum ordinationum jussiones constanter adimpleas. »

[2] VAR. VII, 27.

[3] VAR. VIII, 26.

[4] Ib. VII, 30: « Formula tribunatus provinciarum: Quapropter illi, pro utilitate publica disponenti, modis omnibus obedite: quoniam *partem judicis habent Priores*, quando ab ipsis requiritur, si quid a vobis insolentius excedatur. » Qui non si può pensare ad un *tribunatus voluptatum*, la di cui formola si trova in VAR. VII, 10, il quale riguardava solo i publici teatri (VAR. V, 25, si dà a vita questa carica ad un certo *Bacauda* in Milano).

[5] CASS. VAR. XII, 24: « Tribunis maritimorum » vien adoperato già nella *Cronaca* di ANDREA DANDOLO a provare, che Venezia non sorse coll'irruzione dei Longobardi (MURATORI, *R. I. SS.* XII, p. 88). Ma qui si parla non della città, bensì della provincia delle Venezie: « Venetiæ prædicabiles quondam plenæ nobilibus ab austro Ravennam Padumque contingunt, ab oriente jucunditate Jonii litoris perfruuntur, etc. »

verno concentratrice, tutto alterante, dappertutto usurpatrice; però di mezzo a tanta concordanza sta sempre il gran cangiamento, che l'esercito non è più romano, ma interamente goto. Giacchè se negli ultimi anni dell'impero non era stato che in parte minima composto di elementi romani, esso era ritenuto però sempre come romano, nascondendo sotto questo nome la differenza nazionale, la quale non fu nota che lorchè Odoacre si pose alla testa di Eruli, Sciri, ecc., e si disse dominatore in Italia. Teodorico pensava mantenere lo stato romano ed una tal quale unità nel regno; e dava perciò a' suoi goti l'esercito, nel mentre li sottometteva alle leggi romane, — il fatto però non fu tale da non permettere insomma che la signoria restasse nelle armi. E questo doveva sentirsi anche nel regime dello stato, anzi originare una differenza nella costituzione. Da un lato i Goti non sopportavano per sè un giudice romano, e i Romani dovevano perciò, chiamati da essi, comparire davanti i conti Goti; dall'altro lato poi il governo di Teodorico, stante la debolezza e la miseria dei Romani, avrebbe operato ben poco nell'amministrazione, quando egli avesse cercato di avervi parte direttamente solo colla eleziono di autorità romane nelle province e nelle città. Egli dovette assicurarselo per mezzo degli impiegati goti, ai quali concesse un'autorità officiale molto maggiore di quella che avessero prima goduto i comandanti militari dell'impero romano, e questo per mantenere ovunque la preponderanza della dominazione gota. Noi trovammo quindi i conti goti nella qualità di luogotenenti militari con una giurisdizione attiva anche in affari civili nelle province, o, ciò che vale lo stesso, conti di primo rango nelle capitali, l'autorità de' quali si estendeva su tutta la provincia per conti di secondo ordine, aventi autorità nelle città minori e nel territorio di queste.

Nel resto la costituzione municipale mantenne le forme stesse, le quali poi si cangiarono a poco a poco per mezzo dello svolgimento storico. La posizione dei curiali, p. e., era divenuta tale che essi appartenessero alla cittadinanza più ragguardevole solo con e dopo gli onorati e possessori. Nè si può dire, essere rimasto il governo dei municipi presso la curia; essa distribuiva o conferiva gli impieghi o i servizi publici, mentre la direzione generale, la superiore sorveglianza e giurisdizione rimanevano presso l'impiegato militare o civile eletto dal re, cioè a dire, presso il conte goto da un lato, e presso il difensore ed il curatore dall'altro.

V.

L'Italia sotto il dominio greco. Costituzione provinciale-municipale.

Ottenuta prestamente e felicemente l'Africa, Giustiniano decise di ritornare anche l'Italia al dominio imperiale. Fu commesso a Belisario, celebre capitano, distruttore del regno vandalico, la cacciata dei Goti dall'Italia (535). La guerra misura la forza della esistenza politica. E presto infatti fu chiaro su quanto incerte fondamenta riposasse il regno ostrogoto colle sue nazionalità discordi. I Goti soli potevano difendersi, ed a loro soli in verità toccava la guerra; i Romani ingrati non vedevano in essi che ariani e barbari, affrettaronsi quindi, appena la prima sventura li colpì, a consegnare le loro città a quelli che venivano in nome dell'imperatore, come se questo nome potesse addolcire o rendere desiderabile una servitù molto più dura [1]. Pochi anni, e la conquista d'Italia fu compiuta; ingannati dalla promessa d'assumere la loro corona reale, i Goti stessi aprirono a Belisario le porte di Ravenna, residenza regia (540) [2]. Ma non appena Belisario conobbe la gelosia e l'ingratitudine del suo imperatore, che Italia andò perduta per una seconda conquista dei Goti; e Belisario non potè avere la gloria di ritornarla al suo signore. Meglio che non quegli, Narsete eunuco sapeva approfittare dei raggiri della corte, e cattivarsi il favore dei grandi; egli univa poi a questa astuta abilità talento militare non piccolo. Egli tolse in due battaglie la signoria ai Goti, ed ai lore re Totila e Teja la vita (552). I Franchi stessi caduti colle loro schiere devastatrici sull'Italia, come avoltoi su d'una carogna, furono distrutti, e gli ultimi Goti combattenti a Veste Compsa, vennero condotti a Costantinopoli (555) [3]. Così dopo

[1] I dominanti stranieri erano barbari, la signoria imperiale una libertà! Vedi il discorso di Belisario agli ambasciatori ostrogoti in PROCOP. *De bello Goth.* II, c. 6.

[2] PROCOP: Ib. II, c. 29.

[3] Vedi MANSO: *Geschichte der Ostgothen*, e SCHLOSSER: *Gesch. der alten Welt und ihrer cultur*, parte III, periodo 4.

20 anni di guerra rimase all'Italia la pace, ma con essa qual teatro di miseria e distruzione! Non i soli Goti eran ridotti a pochi [1]; ma ed anche la popolazione romana aveva sofferto terribilmente per ferro e per fame. Basti il dire, che, nella presa di Milano fatta dai Goti e dai Burgundi uniti, caddero di spada 300,000 uomini, e che nella sola provincia del *Picenum* ne morirono di fame pressochè 50,000 [2].

Così cadde l'Italia sotto il dominio greco, ma ben presto lamentarono i Romani di essersi meglio trovati sotto i Goti che non sotto gl'imperiali [3]. Invece di un re goto avevano essi un *patrizio* greco in qualità di luogotenente imperiale in Ravenna, invece dell'esercito goto uno imperiale, il quale come tale si chiamava anche romano. Ora assunsero questo e il suo comandante la stessa posizione che prima i Goti avevano tenuta?

La legge fondamentale (*pragmatica sanctio*), publicata nell'Italia conquistata da Giustiniano imperatore l'anno 554, contiene tra le altre una determinazione importante, dalla quale si rileva che questo non accadde almeno in quanto riguardasse la giurisdizione delle autorità militari [4]. Infatti questa vien ricondotta negli antichi limiti, giusta i quali essa non aveva attività in processi privati, o in quelli in cui i privati fossero anche solo la parte accusata [5]. La istituzione per la quale l'autorità militare nel regno ostrogoto aveva posseduta la preponderanza, fu con ciò espressamente tolta di mezzo, e la sanzione prammatica ebbe in questo rapporto il vero significato linguistico dei tempi goti, avvegnachè essa indicasse i privati o i non soldati come Romani. L'antitesi non vien però formata dagli appartenenti alla nazione greca, come prima dai Goti considerati come nazione e come esercito, bensì soltanto dai *milites*, cioè a dire dagli

[1] Che fossero rimasti alcuni Goti, il mostrano i documenti del MARINI, num. 79 e 86. Essi cercarono di formare più tardi un'opposizione in Verona; vedi MURATORI, *Annal.* anno 563.

[2] PROCOP.: *De bello Goth.* II, 20, 21.

[3] PAULUS DIACONUS: *De gestis Langob.* L. II, c. 5, secondo ANASTASIUS BIBL., *in vita Johannis III.*

[4] La sanzione prammatica trovasi nell'appendice del *Cod. Just.* sotto il titolo: *Aliæ aliquod constitutiones*, etc., e precisamente sotto quello di *Constit. I;* comincia colle parole (indicanti l'occasione e lo scopo): « Pro petitione Vigilii, venerabilis antiquioris Romæ episcopi, quædam disponenda esse censuimus ad utilitatem omnium pertinentia, qui per occidentales partes habitare noscuntur. » Essa è diretta, come in fine vien detto, a Narsete comandante superiore, e ad *Antioco prefetto d'Italia* (præfecto per Italiam). Io trovo menzione di questo *Antioco prefetto* in AGNELLUS, L. pontif. Rav. Vedi MURAT, *SS.* II, p. 107 E. « Et restituta est civitas Fori Cornelii ab Antiocho præfecto, et iterum venit Ravennam prædictus Narses. »

[5] *Pragm. Sanct.* § 23: « Lites enim inter duos procedentes *Romanos* vel ubi Romana persona pulsatur, per civiles judices exercere jubemus, quum *talibus negotiis vel causis judices militares immiscere se ordo non patitur.* »

elementi diversi dell'esercito romano-greco composto delle varie popolazioni [1]. Questo poi era certamente sparso nelle province e nelle città sotto *duces* e *tribuni*, cioè nello stesso modo che quello d'Africa dopo la conquista del regno vandalico [2]. I *duces* tenevano residenza nelle capitali delle province, solo però in qualità di comandanti militari, il *patrizio* invece residente in Ravenna univa al comandamento supremo la luogotenenza, sicchè il *præfectus prætorio* d'Italia d'elezione imperiale gli fosse senza dubbio subordinato [3]. La posizione di lui risulta dalla straordinaria plenipotenza, di cui era rivestito Narsete durante la guerra, la quale gli rimase anche dopo come luogotenente, e la quale passò in seguito ai patrizi posteriori, e come vennero detti, agli *esarchi di Ravenna* [4].

I soldati dell'esercito romano-greco non eran poi, come i Goti, colonizzati con fondi, ma solo truppe assoldate. Che avvenne però dei terreni toccati ai Goti? La nuova legge fondiaria non ne parla, e si potrebbe quindi supporre ch'essi abbiano subita la sorte d'ogni altra cosa restituita alle condizioni primitive, che li si abbiano quindi ritornati agli antichi possessori o meglio agli eredi di costoro. E veramente, ogni contratto publico, specialmente le donazioni, fatto nei tempi di Totila « tiranno » furono dichiarate nulle, ogni patto

[1] SAVIGNY (*Gesch. des. röm. rechts*, vol. 1, p. 340), suppone che l'antitesi dei Romani fosse formata non solo dai soldati, ma da quanti fossero venuti dall'Oriente. Dunque sarebbe stato sempre un'antitesi di nazione. Ma contro questa opinione stanno: 1.° L'indicazione precisa di tribunali militari. 2.° Il fatto, che anche gli abitanti dell'impero orientale venivan detti pure Romani. — PROCOPIO infatti ed AGATHIAS, chiamano le truppe miste dell'esercito cesareo, sempre romane, come contrapposto ai Goti. — Essi non erano dunque stranieri sul territorio italiano. La *schola greca* in Ravenna (da un docum. del 572 in MARINI num. 120) non si può paragonare, per quanto io credo, colle corporazioni posteriori degli stranieri, Sassoni, Frisi, e così via; MARINI la disse, con tutta verità, un collegio di medici greci.

[2] Vedi la pramm. Sanzione per l'Africa — c. 1 e 2. C. J. *de officio Pr. Pr. Africæ* (1, 27), a quale dà con molta precisione la divisione dell'esercito nelle province. Di queste ve ne avevano 7 con giudici provinciali detti ora *Presidi*, ora *Consulari*. In 5 di esse vi avevano altrettanti *Duces*, residenti nelle capitali, così il Duce della Tripolitana in *Leptis magna*, quel di Numidia in Costantina, ecc. Un tribuno in Septa custodiva lo stretto di Gibilterra. Il supremo comandante militare era il *magister equitum* per l'Oriente, la prima autorità civile il *præfectus prætorio* d'Africa.

[3] PROCOPIO nella guerra gota nomina i seguenti prefetti: *Fidelio*, eletto da Belisario (I. 20, *Reparato*, morto in Milano, ed *Atanasio*, eletto dall'imperatore (II, c. 22) *Massimino* pure (III, c. 6). La sanzione pramm. vi aggiunge *Antioco*.

[4] Gli antichi scrittori, per quanto io mi sappia, chiamano Narsete solo *Patricius*, così GREGORIO MAGNO, Dial. IV, c. 26; PAOLO DIACONO, L. II, c. 3. *Hist. miscella* (MURAT. *SS.* I, p. 180. *B. Patricius Italiæ*). AGNELLO: *Liber pontificalis Ravenn. in* MURAT. *SS.*, tom. II, p. 108 A. 114 B. Papa Pelagio I, contemporaneo, scrive: « Narsæ patricio et duci in Italia, » oppure semplicemente: « Narsæ patricio, » Ep. II et IV; vedi MANSO: *Concil. Coll.*, tom. IX. Così l'iscrizione romana del 564 (*Gruter*, p. 161): « Vir gloriosiss. ex præposito sacri palatii ex cons. atque patricius. » È noto che i re militari germanici si facevano dare dagli imperatori bizantini il titolo stesso.

di quei tempi distrutto [1], restituito agli antichi padroni ogni furto, persino schiavi e coloni [2]. Ma non meno certa è indicata l'accettazione d'ogni donazione e privilegio dei padroni di prima dei Goti, e la conferma di tutti i rapporti di proprietà, come si erano mantenuti fino ai tempi di Totila [3]. Se la ristorazione non toccasse dunque fino a questi tempi, ne segue per conseguenza, come mi sembra, che i terreni toccati ai Goti per la divisione di Teodorico non siano stati restituiti — ciò che Giustiniano stesso non avrebbe certamente taciuto — ma caddero in proprietà del fisco come conquista. La quale nostra opinione vien confermata dall'essersi per questo modo proceduto nella conquista africana rispetto ai beni dei Vandali [4].

La sanzione prammatica contiene poi, oltre le determinazioni per noi accennate ed altre, di cui poi parleremo, la dichiarazione generale, dover la legislazione imperiale, Pandette, Codice, Novelle, valere anche per l'Italia « avvegnadio la republica sia divenuta ora coll'aiuto di Dio ancora una [5]. » Questo vale anche per tutto quanto riguarda il *municipalismo;* non ci sembra quindi fuor di luogo l'esposizione breve dello stato del medesimo sotto l'impero orientale romano e dei conati di Giustiniano per restituirlo nell'antico modo. Noi dovremo poi trattare anche dell'amministrazione provinciale, la quale sta in tutta relazione col municipalismo, più esporre lo strano rapporto tra l'autorità vescovile, il municipalismo e le città.

Qui, come prima, è lo stato dei curiali sempre lamentevole ed anzi peggiore di quello che noi lo avessimo trovato in Italia. Dalla *novella* 38 dell'anno 546 rileviamo, essersi cercata la sottrazione dalla curia sotto pretesti d'ogni maniera, pochi i curiali rimasti, ai quali pochi esser sembrata la violenza dei loro doveri tanto odiosa, che si avrebbero consumato ogni patrimonio per non lasciare alla curia neppure il quarto stabilito, altri non aver contratti matrimoni legali per non dare successori alla curia: Giustiniano si lamenta in modo speciale degli affittuari censuari o *vindices*, i quali avrebbero ri-

[1] *Sanz. Pramm.* § 2, § 3.
[2] Ib. §§ 13 e 16.
[3] Ib. § 1 e § 8.
[4] Papencordt: *Geschichte der Vandalen*, p. 330. Secondo Procop: *De bello Vandalico.* II, c. 14. Giustiniano restituì tanto in Africa, che in Italia le chiese ariane al clero romano. Riguardo a quelle di Ravenna lo attesta Agnellus, *Lib. pont. in vita s. Agnelli*, c. 2, e lo conferma il Marini col docum. num. 87. In Roma la chiesa ariana di s. Agata in Subura rimase chiusa, fino al dì che Gregorio il *Grande* la ribenedì; vedi Greg. M. *Dial.* III, c. 30, Epist. IV, 19.
[5] *Sanz. Pramm.* § 11. « *Jura* insuper et *leges* codicibus nostris insertas.... Sed et eas *quas postea promulgavimus constitutiones*, etc. » Vedi Savigny: *Gesch. des röm. rechts.* vol. II, p. 182.

dotta in loro potere la curia e riempito lo stato di ingiustizia. *Giovanni Lydus*, contemporaneo che fu di Giustiniano, in uno scritto sui *Magistrati romani* (dal quale, meno ciò, non v'ha nulla a sapere) ci dà in proposito la spiegazione seguente [1]. *Anastasio* imperatore (491-518) per la promessa di una rendita maggiore fu spinto da Marino di Siria, ingordo ed astuto impiegato, a confidargli l'intera amministrazione censuaria in modo che egli potesse vendere ai meglio offerenti le imposte a riscuotersi. Questi, detti *vindices*, si gettarono come mignatte sull'intero paese per predare senza risparmio alcuno, e così esclusero i curiali da ogni partecipazione nella riscossione delle imposte. In tutto ciò è notevole che appunto essa riscossione fosse l'affare primario dei curiali, cosicchè *Lydus* disse, aver Marino colla sua determinazione storpiate le curie di tutte le città [2]. Pare che Giustiniano pel primo abbia cercato allontanare questo disordine, del quale egli stesso si lamenta. Ed a sicurare le curie d'ogni confusione avvenire, egli rinnovò e rafforzò le leggi violenti contro i patrimoni e le persone dei curiali. Dalla curia non staccano che i titoli o gl'impieghi maggiori dello stato, cioè il consolato, il patriziato e la prefettura (tanto la militare del *magister militum*, quanto la civile dei prefetti del Pretorio). Finora era principio, che il curiale lasciasse alla curia almeno il quarto del suo patrimonio; da ora in poi viene stabilito non poter egli disporre per testamento che di esso quarto, onde in ogni caso, sia che i figli, o in loro vece la curia stessa subentri come erede, ne rimangono tre quarti alla curia [3]. La determinazione tanto vergognosa per la curia, che cioè servisse di nascondiglio a chi si fosse reso colpevole di certi delitti, fu più frequentemente usata per l'aggiunta di casi nuovi, p. e., nel caso che un sacerdote avesse ripetutamente giuocato ai dadi [4], in quello d'essere ebreo od eretico però, quanto a quest'ultimo, colla differenza esatta tra i servigi della curia ch'esso assumeva, e l'onore a cui non doveva partecipare [5].

[1] Io. Lydus: *De magistratibus* ed Im. Becker. L. III, c. 46 e 49.

[2] L. III, c. 49: τὰ αἰν βουλευτήρια πασῶν παρέλυσε τῶν πόλεων Vedi *Nov.* 149 (di Giustin. imp., anno 569) c. 3: « Neque vero curiales (πολιτευομένους), neque eos, qui susceptores (ἐκλήπτορας) vocantur, neque *reliquos quibus publicorum tributorum cura incumbit*, periculo exinde veniente eximimus. »

[3] Le figlie non partecipano ai tre quarti che sposando curiali; i figli naturali quando si faciano curiali. Vedi *Nov.* 38 e 101: *De decurionibus*.

[4] C. 34, § 4. C. *De episcop. audientia* (1. 4). « *Curia, quæ maxime indiget curiali*, accipiet illum in posterum, curiæ cum suis facultatibus serviturum. »

[5] *Nov.* 45., pr. « Quapropter curiam exerceant hujusmodi omnes... honore vero fruantur nullo, sed sint in turpitudine fortunæ in qua et animam volunt esse. » — Il contrasto tra l'onore di cui la legislazione voleva almeno mantenere l'apparenza e la vergogna reale, che essa stessa vedeva nella curia, condusse fin dai primi tempi alla distinzione

Trascurate e distrutte così in parte le curie, anche la carica di *difensore* perdè d'importanza assai. « In molti luoghi, dice Giustiniano, si cerca meglio la vergogna che l'onore, quella carica fu chiesta quasi per carità da poveri uomini, i quali si rendendo affatto dipendenti dai giudici provinciali non osavano trattare un affare giudiziario qualunque, o lo facendo, sceglievano i meno importanti [1]. » Eppure Anastasio nel 505 aveva stabilito, che il difensore venisse eletto dai vescovi, dal clero, dagli onorati, dai possidenti, dai curiali, che è a dire dalla popolazione più ragguardevole [2]. — Giustiniano ritornò a questa carica un'importanza maggiore. Avvegnachè dovendo il difensore difendere il municipio contro ogni abuso degli impiegati governativi, si fosse ora meglio provvisto in questo rapporto colla dignità dei vescovi. Ai difensori fu lasciato invece come affare principale la giudiziaria [3]. Essi a preferenza siano giudici municipali e formino un'istanza subordinata dei tribunali provinciali, mentre essi, in quanto il concedano i loro obblighi, rappresentano il giudice ordinario. Per questa maniera essi possono trattare ogni affare di giurisdizione volontaria; degli affari civili quelli che non sorpassano il valore di 300 pezzi d'oro; e per la stessa ragione appartenga loro la bassa giurisdizione criminale. Essi hanno un tribunale proprio con due impiegati ed un protocollista (*exceptor*), più un archivio proprio. Da loro vien appellato al giudice provinciale, il quale alla sua volta non può agire arbitrariamente contro i difensori, ma deve dirigere le sue lamentanze ai prefetti, ai quali inoltre è riserbata la conferma del difensore eletto. Ogni cittadino meglio ragguardevole deve alla sua volta coprire questa carica, dalla quale non v'hanno privilegi che liberino; ha luogo però una tal quale elezione appunto per mezzo di quelli che ora vengon detti in modo affatto generale possessori, ora con più di precisione vescovo, clero e tutta la cittadinanza migliore [4]. La carica così riordinata dei difensori non dura più cinque anni, ma due.

tra il servizio della curia puro e semplice, e quello accompagnato dall'onore. Vedi l'ordinanza di COSTANTINO, c. 21. C. *Ad legem. Corn. de falso* (9. 22). La si trovò indubbiamente poco pratica, ed ogni curiale sapeva meglio che non altri, a quale condanna la nascita lo avesse sottoposto.

[1] *Nov.* 15. pr. a. § 33.

[2] C. 19. C. *De episc. aud.* (1, 4).

[3] *Nov.* 15, c. 1: « ut in unaquaque civitate *judex potius* quam defensor esse videatur. Ib. pr. — et provinciæ præses videbitur quidem judex judicum potius esse. » *Judex* però, ed anche nella *vulgata*, non indica che il giudice provinciale, p. e. Ib. c. 3, dove in modo chiarissimo distinte si hanno le due parole *judex* e *defensor*; così, *nov.* 8 in ed., c. 1. e nella nota § 69. Bisogna osservar bene questo uso linguistico anche per quel che segue.

[4] *Nov.* 15. *De defens.*, c. 1., *et in epilogo*. Nella novella stessa trovasi quanto nel testo fu detto.

Qui non troviam menzione del *magistrato* o del presidente ordinario della curia, come già avvenne negli indirizzi officiali di *Cassiodoro* ai municipi. La spiegazione è facile, cioè non ve ne avevano nelle città dell'impero orientale, eccetto quelle di *Jus Italicum* [1]. Eppure la è sempre strana cosa, che non se ne parli almeno riguardo a queste ultime, il di cui numero non era piccolo, onde stabilire il rapporto tra lui ed il nuovo officio del difensore. Il diritto italico, quand'anche mai, non ebbe però in questi bassi tempi una tal'importanza. Nel IV e nel V secolo troviamo nelle province magistrati e *duumviri* a iosa, e Giustiniano ne parla espressamente là dove tratta di un atto della giurisdizione volontaria [2], che se altrove non ne fa parola, questo non avviene probabilmente, perchè il magistrato municipale non possedeva più giurisdizione contenziosa alcuna. E la cosa si rende sempre più probabile giacchè dopo il IV secolo noi non troviamo un solo scritto, che attesti averla il Magistrato esercitato. E l'assieme storico concorda nel miglior modo possibile colla nostra opinione. Imperocchè allora, quando e' fu necessario eleggere difensori a proteggere le città per l'amministrazione della giustizia ai poveri, i magistrati eletti dalla curia non possono aver mantenuta indipendenza di sorta rispetto ai giudici provinciali; e la è già cosa possibile, che i giudici inferiori (*judices pedanei*) eletti dagli ultimi, gli abbiano a poco a poco esclusi dalla giurisdizione contenziosa fino al dì in cui i difensori li resero affatto inutili. E non migliore che pei magistrati fu la cosa pei difensori più tardi, come noi già vedemmo nell'Italia del V secolo. Anch'essi furono dipendenti dai giudici provinciali, i quali trattarono per mezzo di rappresentanti (*loci servatores, vices agentes, judices vicanei*) tutti gli affari amministrativi e giudiziari nelle città, dove essi non risiedevano (contro il qual fatto Giustiniano più volte parla) [3]; e così gettarono i difensori nell'impotenza e nel disprezzo. A rimediare a tanto male ed a soddisfare al bisogno urgente di una giurisdizione municipale, Giustiniano restituì i difensori allo stato anteriore, cosicchè i magistrati municipali non compaiono come autorità giudiziarie che nella assunzione di atti municipali nella curia.

Nelle ordinanze di Giustiniano si parla del *Pater civitatis*, oltre che dei difensori, come di una delle prime autorità municipali. Egli

[1] SAVIGNY: *Gesch.*, etc. I, p. 91.

[2] Nella elezione dei tutori, c. 30 C. *De episc. aud.* (I. 4). Vedi JUST.: *Instit.* I, L. 20: *De Atil. tutore*, § 5 —: « Disposuimus: si facultates pupilli vel adulti usque ad quingentos solidos valeant, defensores civitatum una cum ejusdem civitatis religiosissimo antistite, vel alias publicas personas, id est *magistratus* vel juridicum Alexandrinæ civitatis, tutores vel curatores creare. »

[3] *Nov.* 8, c. 4. *Nov.* 15, c. 2. *Nov.* 134, c. 1 et 2.

compare ogni qualvolta nell'amministrazione e nell'impiego del patrimonio publico si fa parola di fabbriche, canali e d'altri scopi publici, in somma della polizia. Egli, eletto dal vescovo, dai primi del municipio (*primores civitatis* cioè clero, onorati e fors'anco curiali) e dai possidenti, annualmente rende conto al vescovo ed a cinque dei primari cittadini; per la buona amministrazione garantiscono ed egli e quelli stessi che lo elessero coi patrimoni rispettivi. Trovato inetto, è allontanato sull'istante e sostituito da un altro[1]; il quale, abbisogna però, come i difensori, della conferma superiore[2]. — Corrispondendo ora perfettamente la posizione e gli affari non è possibile dubitare che il *Pater civitatis* non coprisse la carica stessa, che prima avevano tenuta in Italia il *Curator* od il *Quinquennalis*[3]. Quel nome, in origine semplicemente titolo orrevole, col quale venivano premiati servigi sommi resi ai municipi, era usato generalmente nelle province orientali nel senso di *Curator*, e fu portato in Italia solo colla dominazione greca[4].

La persona più ragguardevole di tutti gli abitanti ed appartenenti al municipio, quella che esercitava l'influsso maggiore sull'amministrazione, sulla giurisdizione e sulla polizia era indubbiamente il *Vescovo*. La sua posizione publica in questi tempi è sommamente notevole e, secondo la nostra opinione, tale da potersi considerare come il punto di passaggio dalla costituzione romano-municipale a quella del medio-evo. — Il vescovo dirigeva, il vedemmo, l'elezione del difensore, del *pater civitatis;* ei possedeva un diritto generale di sorveglianza e di appello sulla procedura di essi; egli esaminava il modo d'amministrazione finanziaria della città e dell'impiego delle rendite publiche; avvegnachè gli impiegati rispettivi dovessero a lui rendere conto[5]. Egli curavasi degli edifizi e delle carceri publiche;

[1] C. 26, pr. § 4, § 6, c. 25: *De episc. aud.* (I, 4). *Nov.* 128, c. 16 (a. 541).

[2] Nella costituzione per la Sicilia del 537 (*nov.* 75 e 104) diretta al questore *s. Palatii:* « Sed etiam si quid aliud civile ordinatur, quod confirmatione indigeat, *id est pro defensoribus vel patribus civitatum decretum*, id quoque ad tuam sedem remitti, etc. »

[3] SAVIGNY: *Gesch.* etc., I, § 107. Lo vide già EVER. OTTO: *De ædilibus*, p. 130: egli cita il passo delle basiliche, dove L. XLVI. D. « *De damno infecto*, 39, 2. Curator reipublicæ » è tradotto πατὴρ τῆς πόλεως.

[4] LEONE imp. (c. 3. C. *De his qui sponte*, 10, 43) dà questo titolo a coloro i quali senza esservi obbligati come decurioni, spontaneamente avessero coperte tutte le cariche municipali (an. 465). Da Zenone vengono commesse ai *patres civitatum* esclusivamente tutte le cure per le fabbriche publiche, canali, ecc., il che veniva pagato colle rendite della città (c. un. C. *De ratiocinüs* 8, 13). Il passo citato indica lo stesso officio in Sicilia. *Nov.* 75. Per Ravenna trovasi questo titolo, divenuto già ereditario e nome di schiatta, nei *Monumenti Ravennati* del FANTUZZI. Vedi anche SAVIGNY, I, 371.

[5] Vedi il passo già citato, c. 26. C. *De episc. aud.* (1, 4) e *nov.* 128, c. 16. Nell'ultima, « Sed cujusque urbis sanctiss. *episcopus et primores civitatis* nec non possessores ejus patrem civitatis et frumentarium ceterosque ejusmodi *administratores constituant*. Quovis autem anno impleto sanctiss. episcopus cum quinque primoribus civitatis *rationes ab illis quos constituerunt, exigant*, etc. »

la moralità naturalmente apparteneva alla sua missione [1]. Parlammo già del di lui offizio di decisione suprema; Giustiniano vi aggiunse la giurisdizione civile ordinaria sopra i chiostri e il clero secolare [2]. Il vescovo veniva chiamato anche a prender parte nell'elezione di tutori, quando questa facessero non i giudici provinciali, ma gli impiegati municipali [3]. A proteggere la proprietà di assenti o minorenni prima del tempo determinato pel possesso a lui si ricorreva, ecc. [4]. Brevemente, il vescovo sorvegliava il governo e la vita municipale in tutte le direzioni possibili. E la di lui autorità non era limitata dai confini di una sola città, ma estendevasi sulla provincia intera, servendo così di controlleria anche pel giudice provinciale. Osserviamo più da vicino questi rapporti tra il vescovo ed il giudice provinciale, che arieggiano quello tra il vescovo ed il conte nel regno franco [5]; bisognerà però che risaliamo un po' addietro.

Giustiniano scoprì grandi abusi nell'amministrazione e nella giudiziaria provinciale, e conobbe essere radice principale e male fondamentale la venalità riguardo agli impieghi, nota già sotto i suoi predecessori [6]. Una volta ottenuto l'impiego desiderato per il voto (*suffragium*) d'altri impiegati o di persone potenti, facevasi perciò un dono a questi, il quale veniva indicato dalla locuzione *suffragium* [7].

Il fatto divenne un vero commercio e produsse le peggiori conseguenze. Avvegnachè i giudici provinciali cercassero nel breve tempo della loro amministrazione per ogni maniera possibile l'indenizzo della spesa incontrata; ne nascevano quindi oppressioni d'ogni modo, venalità dei tribunali, ed oppressione somma dei provinciali [8]. Le autorità superiori non osavano chiederne conto, perchè gli impiegati

[1] C. 22, 25. C. *De episc. aud.*

[2] in affari criminali decidevano i giudici secolari. Vedi BETHMANN-HOLLWEG *Gerichtsverf.* p. 134.

[3] C. 30. C. *De episc. aud.*

[4] C. 31. ib.

[5] Non mancano neppure i Missi: GIUSTINIANO mandò plenipotenziari nelle provinces, onde raccogliere i lamenti contro i giudici provinciali, anzi per iniziare i processi contro di essi e per punirli. *Nov.* 8, *c.* 6.

[6] Ne tratta la *Nov.* 8: « Ut judices sine quoque suffragio fiant. » a. 535, dove è detto: « Dedignantes (nos) imitari eos, qui ante nos imperaverunt, qui *pecuniis ordinabant administrationes.* »

[7] La parola ha questo significato poco conosciuto nella *nov.* 8, dove la si ammette appunto come locuzione tecnica anche nel testo greco: pr. § 1: οὐδὲ προφάσει τῶν καλουμένων suffragων.

[8] Ib. pr. « fugæque fiunt ex provinciis et confluunt huc omnes ingemiscentes, sacerdotes et curiales et officiales et possessores et populi et agricolæ, judicum furta merito et injustitias accusantes;... et *accipere suffragium a judicibus* totius nequitiæ est principium et terminus. »

rispondevano aver essi pagato il prezzo della carica; ma Giustiniano si decise di toglier di mezzo assolutamente un simile abuso, e publicò contro di esso un'ordinanza molto severa (*nov.* 8, an. 535). « Quanti entrano in carica giurino solennemente aver ottenuto l'impiego senza *suffragium* [1]. Il prefetto del pretorio elegga i giudici provinciali con ispeciale riguardo a' curiali ed altre persone pratiche degli affari; il prefetto nominato faccia preparare, quando l'imperatore abbia confermata l'elezione, i codicilli determinanti quali tasse siano a riscuotersi [2]. L'impiegato nuovo dopo tutto questo giura e vien condotto alla presenza del vescovo e delle persone più ragguardevoli; egli deve dare garanzia al fisco per l'esazione delle imposte, e lo fa in somma anche per l'intera sua amministrazione col proprio patrimonio [3]. Il legislatore confida che i sudditi rimarranno risparmiati dalle oppressioni, giacchè la venalità negli impieghi fu allontanata. È raccomandato agli impiegati di mantenere pure le mani ed un tribunale imparziale, e precisamente di attendere ai comandamenti de' superiori, ai quali sono subordinati. »

È chiaro che anche i giudici provinciali eran divenuti facilmente dipendenti dai vicari, prefetti e ministri dell'imperatore nella stessa maniera ch'essi s'eran resi dipendenti i magistrati ed i difensori. La sorveglianza degli impiegati superiori non bastava perchè essi stessi fossero i primi a prender parte all'amministrazione illegale, quando pur non ne fossero anche gli autori. Una controlleria indipendente ed operosa non poteva sussistere che fuori di quella malvagia burocrazia. E Giustiniano si rivolse perciò in un suo scritto, il quale sta in relazione coll'ordinanza contro la vendita degli impieghi, ai vescovi ed ai patriarchi, li costituendo sorvegliatori dei giudici provinciali e dei difensori, e loro ordinando manifestassero alle autorità superiori ogni violazione della legge, ogni ingiustizia di quegli ufficiali [4]. Nè i vescovi avevan solo il diritto di sorveglianza e di appello contro gli impiegati, ma dovevano difendere e rappresentare i provinciali, si assumendo sotto questo rapporto l'amministrazione civile e legale. Essi per conseguenza correggano i giudici provinciali quando questi nieghino far giustizia; riesce l'ammonizione senza effetto, ed essi ne avvertano l'imperatore; che più? essi, lo richiedendo le parti non confidanti nel giudice o nel difensore, siedano

[1] *Nov.* 8. Vedi la formola del giuramento nell'appendice.

[2] Ib. c. 8: « Quis enim non diligat eum... *si nostro decreto judicioque tui culminis* ad cingulum veniat. » Il cintolo era il distintivo dell'officio di stato.

[3] Ib., c. 14. Vedi c. 10, § 2.

[4] Vedi *Nov.* 8, c. 8..., « ut Deo amabiles episcopi et provinciae primates proces ad nos dirigant: exponentes singulum habentis delicta. »

con questo in tribunale, anzi nel caso in cui alcuno si trovi danneggiato dal giudice provinciale e se ne lamenti presso di essi, pronuncino la sentenza [1]. — Il giudice provinciale, deposta la carica annuale, deve rimanere 50 giorni nella provincia, onde render conto a qualunque il voglia. Che se egli se ne parta prima del tempo, ognuno può impadronirsene come di un misero schiavo, ed il vescovo procede contro di lui fino a che egli abbia restituito tutto quanto avesse rubato.

Per tal maniera la controlleria del vescovo accompagnava il preside od il giudice della provincia dal principio al fine della sua amministrazione. La malvagità degli impiegati civili, la quale invano si tentava allontanare colle bastonate [2], colle multe, coll'esiglio, colla morte, accrebbe l'importanza del clero, il quale seppe mantenersi indipendente ed assoluto nei rapporti civili e nella opinione publica; anzi, la sconsigliata miseria del dispotismo e la cattiva sua guisa di governo, costrinse quest'ultimo a gettarsi nelle ampie braccia della Chiesa. E per verità questa pure doveva soffrire non poco per l'arbitrio dei potentati civili; però riposando ella su di un fondamento che la autorità esterna non poteva raggiungere, poteva, ogniqualvolta vi si confidasse, sfidare con buon esito la potenza del mondo; ella fu quindi l'ultimo ed unico rifugio per l'impero, lorchè questi nella sua miseria non potè più trovare in sè stesso la propria difesa. Fu dunque per questa via che la gerarchia ecclesiastica giunse a superare la potenza civile in modo tanto vasto.

Gli era necessario esporre con particolarità questi rapporti per poterli comprendere rettamente ed applicarli all'Italia, e per porre in luce migliore un passo della prammatica di Giustiniano malinteso, il quale si riferisce alla amministrazione provinciale. Ecco il passo:

§ 12. « Provinciarum etiam judices, ab episcopis et primatibus uniuscujusque regionis idoneos eligendos et sufficientes ad locorum administrationem, ex ipsis videlicet jubemus fieri provinciis, quas administraturi sunt, sine suffragio: litis etiam codicillis per competentem judicem eis præstandis. »

Queste parole non possono perfettamente esser comprese, se non prendendo in considerazione la *nov.* 8. Giustiniano trovò, cioè, buona cosa il dare due altre determinazioni per la elezione del giudice provinciale. Essi devono esser eletti: 1.° dai vescovi e dagli uomini ragguardevoli d'ogni territorio (municipale); 2.° dalla provincia stessa,

[1] *Nov.* 86, c. 1, 2, 4. Vedi BETHMANN-HOLLWEG: *Gerichtsverfassung*, p. 134.

[2] Questa è generalmente la pena, di cui vengono minacciati per la prima volta i giudici provinciali.

alla cui amministrazione sono chiamati. Quanto di rimanente la suddetta ordinanza contiene, non è nuovo e vien spiegato da quanto per noi fu già detto: 1.° La elezione non si faccia per *suffragium*, cioè per doni agli elettori; 2.° Il conferimento e la conferma danno i giudici competenti, cioè (*nov.* 8. c. 14) i prefetti del pretorio per l'Italia [1].

Notevole, eppur in tutta corrispondenza collo svolgimento per noi dimostrato, è l'elezione dei giudici provinciali fatta dai vescovi e dai primati. Mostrammo già quanto influsso esercitassero i vescovi sull'amministrazione e sulla giustizia nelle città, quale revisione principalmente contro i giudici provinciali; che voleva dunque significare quando Giustiniano commise ad essi ed ai primati anche l'elezione dei giudici suddetti? Durante la lunga guerra coi Goti non si avevan abbandonate le città e le province a sè stesse, non s'avevan esse eletto i propri giudici, di cui non potevan esser privi nell'amministrazione giudiziaria ed edile? Giustiniano dunque non faceva forse che legalizzare una consuetudine già esistente. — Che poi dovesse il giudice provinciale essere degli abitanti della provincia da amministrarsi può venir spiegato dal credere trovata con ciò maggior sicurezza contro gli arbitrii e la ingiustizia dell'impiegato, non potendo egli, deposto l'ufficio, allontanarsi tosto dalla provincia.

Una autonomia siffatta data alle province per mezzo di una tale istituzione, era evidentemente un gran beneficio, e non meno utile per l'intera amministrazione dello stato e pel fisco, giacchè essa sottoponeva gli impiegati provinciali ad una controlleria meno lontana e più attiva. Perciò Giustino II successore a Giustiniano, dovette in-

[1] BETHMANN-HOLLWEG nei *judices provinciarum* non intende che i magistrati municipali eletti dal vescovo e dai *primates regionis*, cioè dai decurioni, e confermati da un *judex competens* superiore; anche il *Codex Utinensis* nel IX secolo dà loro lo stesso nome. Una simile opinione viene combattuta col testo stesso. — 1.° « Judex provinciæ » significa nel *Codex* JUST., solo e sempre il preside. Giudici si chiamano anche gli impiegati governativi maggiori, aventi in pari tempo la giurisdizione (così nella *Vulgata*, *nov.* 8, c. 7 e 12). Pel difensore invece una simile espressione non basta. Vedi p. 8, nota 4. Il significato di *Jud. prov.* nel *Codex. Utin.* di 3 o 4 secoli posteriori qui non vale e noi ne tratteremo a suo luogo. — 2.° Al magistrato municipale non si davano *codicilli*, avvegnachè egli non fosse impiegato dello stato, ma solo un presidente mutabile della curia, nè abbisognasse di una conferma (Vedi SAVIGNY, 1, 352). Persino al difensore non si davan *codicilli*, ma solo *præcepta*. (Vedi l'editto ai vescovi, c. 1., app. della *nov.* 8.) — 3.° La determinazione che i giudici prov. appartenessero alla stessa provincia non vale pel magistrato municipale, il quale naturalmente doveva escire dalla curia del luogo. Bisogna inoltre notare, che *primati* non significa solo curiali, ma ed anche il clero superiore, gli onorati ed i *possessores*. Per ultimo la parola *litis* nella proposizione: *litis etiam codicillis*... *eis præstandis* è evidentemente falsa; probabilmente sarebbe a leggersi *ejus*, cioè *administrationis*, come nel passo relativo, *Nov.* 18 e 14: « ei codicilli ejus (sc. administrationis) transmittantur a tua celsitudine » (del pref. del pretorio).

trodurla anche nelle province orientali, e la ordinanza sua del 569 conferma perfettamente l'aggiustatezza della spiegazione data [1].

I doveri dei giudici provinciali rimasero insomma inalterati, si riferendo principalmente all'amministrazione censuaria giudiziaria, alla sicurezza interna ed alle provvigioni [2], noi vedemmo poi restituito all'antico limite la giurisdizione coll'allontanamento dei tribunali militari. — Altrimenti la costituzione municipale d'Italia non vien toccata dalla sanzione prammatica. Infatti qui non occorreva evidentemente riforma alcuna, chè potevan assai bene esservi applicata la legislazione generale di Giustiniano, come già nelle città orientali. Il tipo fondamentale era dappertutto lo stesso, quand'anche noi osservassimo qua e là varianti nella tradizione. E lo provano i protocolli municipali di Ravenna nella raccolta del *Marini*, i quali attestano la esistenza continua della curia romana e della rispettiva costituzione dei tempi di Odoacre, attraverso quelli dei Goti fino all'esarcato greco. Come è noto, essi riguardano donazioni, testamenti, contratti di compera, elezione di tutori ed affari simili della giurisdizione volontaria, i quali, secondo la consuetudine avevan luogo nella curia. Dai documenti appartenenti a questo periodo (489-625) possiamo rilevare quanto segue. Ogni affare inserito negli atti municipali dell'*exceptor* o protocollista, vien trattato generalmente dal magistrato, il quale qui è rappresentato più frequentemente da una che non da due persone [3]. In sua vece si fa parola non di rado di un rappresentante (*vices agens*) e specialmente padri pei figli [4], ed è possibile che i figli più robusti curassero gli affari della propria casa, o che anche i minorenni fossero soggetti al servizio curiale. Alcuni principali, da due a quattro, assistono il magistrato e vengon da lui adoperati in qualunque affare, onde in una col protocollista far autenticare dagli espositori quel qualsiasi documento

[1] *Nov.* 149, c. 1. È ordinata l'elezione delle persone indigene della provincia per mezzo del vescovo, dei *possessores* maggiori e degli abitanti (κτητόρων τε καὶ οἰκητόρων τοὺς ἄγοντας τὰ πρωτεῖα). L'imperatore la confermerà gratis, c. 3. È la scelta cattiva, ed i provinciali incolpino sè stessi; la si schiva od omette, e si manderà l'impiegato dalla capitale senza che poi se ne possa lamentare.

[2] JUSTINIAN. *Pragm. Sanctio*, c. 19 e 12.

[3] Un documento del 489 (MARINI, num. 82 e 83 — SPANGENBERG, num. 27) si riferisce alla donazione di Odoacre re a Pierio e contiene le *Gesta* scritte in proposito a Ravenna ed a Siracusa. In ambi i luoghi il magistrato dirige le trattative. Quel di Ravenna è chiamato *Aurelius Verinus Magistratus*, quel di Siracusa: « *Flavius Annianus* . . . us agentes magisterium pro filiis suis. » — L'indicazione dei *duumviri* invece di magistrato succede qui molto meno che non quella di Decurioni per curiali.

[4] Vedi il documento nella nota antecedente. Così pure MARINI, num. 84 (SPANG. num. 28) dell'anno 491, dove nella sottoscrizione: FLAVIUS RUSTICUS, v. h. *pro filio meo* Projecto Ql. (quinquenn.) *et iterum Mag.*, e più spesso.

nella consegna di un fondo e così via [1]. Ed anche invece dei principali troviamo qualche volta rappresentanti [2]. Certo essi erano però sempre di più alta condizione che non i curiali; essi formavano la commissione ordinaria degli affari, giacchè per le cose correnti, come le gesta, si radunava naturalmente la curia non tutte le volte, ma oltre il magistrato solo alcuni dei principali. In Siracusa vengono essi indicati precisamente come *decemprimi*, il che prova ancor meglio un'istituzione di tal fatta [3]. E con ciò resta spiegato perchè invece della curia fossero presenti poche persone. Certamente, nelle città minori potevasi far senza di una tal commissione, avvegnachè e gli affari e i membri fossero in picciol numero. Così noi troviamo, p. e., radunata in Reate la curia, e trattato un affare da 3 curiali e da tutto l'ordine [4]; e siccome in fine del documento noi non troviamo sottoscritti che 3 curiali ed altre 3 persone, così è possibile che questi 6 individui formassero l'intero ordine di Reate. Una sì piccola radunanza non abbisognava nè di magistrato, nè di una commissione di principali.

Osservammo già che egual significato del curatore e del *pater civitatis* aveva il *quinquennale*, il quale compare ora solo col magistrato, ora riunito nell'unica persona di questo [5]. — In questi protocolli si tratta ben raramente del difensore, e quando lo si faccia, sempre alla testa delle altre autorità municipali [6]. La costituzione municipale e provinciale romana assunse sotto la signoria greca l'ultima forma, sotto la quale ella passò al medio-evo; è d'uopo quindi averla sempre dinanzi agli occhi, onde non perdere di vista la guida dell'assieme in tutti i cangiamenti successivi.

A non lasciarsi ingannare dall'apparenza di una certa concordanza delle forme costituzionali, a distinguere tra di esse le importanti da

[1] MARINI, N. 82, 83, etc.

[2] MARINI, num. 74. Compendio di un documento del 521 (SPANG., p. 101): « Apud FL. FLORIANUM, v. l. ag. v. (agentem vices) Severi filii sui v. l. et iterum MAG., praesentibus Firmano Urso, v. l., Melminio Tranquillo, v. l. *pro* Johanne filio Studentio, v. l., Pompulio Severo, v. l. *pro* Melminio Cassiano jun. *principalibus*. »

[3] MARINI, num. 82, 83., vedi sopra: Sottoscrizione del protocollo di Siracusa: « FL. ANRIANUS, v. l. *et decemprim.* » Deputati alla consegna del fondo furono: Amantius *Decemprimus*, Gregorius Chartularius e l'*Exceptor*.

[4] MARINI, num. 79 (SPANG., num. 20). Protocollo municipale di Reate, del 557. La nobile *gota* Gunduhuld, vedova di Gunduhuls, desidera la conferma della curia per Flaviano tutore speciale, il quale ella aveva eletto a rappresentante de' suoi figli, Lendarit e Landarit, in un processo. Il discorso è diretto a tutta la curia di Reate, e da questa vien risposto: « Horanius, Antonius, Volusianus sed et *cunctus ordo* dixerunt. »

[5] Vedi sopra, p. 83, 84 e 99.

[6] MARINI, num. 4, 5 e 116 (SPANG., num. 50, 51). « Dominis praedicavilibus et colendis Parentibus *Defensori* Mag. Qi. cunctoque ordini curiae civ. Faventiae. » MAR., num. 74, p. 113: « Apud Melminium Andream. V. C. *Defensorem* civ. Rav. et Pompulium Bonifacium ut (Ql ?) et iterum Mag. »

quelle non vere, bisogna cercare dappertutto il punto importante della vita politica interna, o a meglio dire la sede vera dell'autorità governativa. Rivediamo perciò brevemente sotto questo punto di vista lo svolgimento fin qui esaminato della costituzione municipale romana.

1.° Lorchè la republica romana ammise nel proprio seno le città e gli stati italici, permise mantenessero la loro costituzione e governo popolare pressochè inalterati. Cesare pel primo, si pare, diede un ordinamento generale romano-municipale, forse pensando unire più strettamente i municipi italiani col potere centrale da lui desiderato. Esso però ebbe per fondamento le forme prime della costituzione popolare, avendo precisato l'autonomia dei comuni sotto la direzione di un senato o di un consiglio di decurioni o di un magistrato eletto dal popolo stesso. Qui dunque la sede dell'autorità era nell'adunanza o nel *comune popolare*, il quale eleggeva i magistrati e direttamente od indirettamente partecipava alla legislazione, alla giudiziaria ed alla amministrazione.

2.° Nel primo periodo dell'impero, fino al cadere del secolo III, vennero distrutte in Roma le ultime tracce del dominio popolare e con esse l'attività del popolo negli affari publici delle città italiche. Il governo passò intero nelle mani dell'*aristocrazia dei decurioni*, la sola atta a coprire posti orrevoli nel municipio, completata dai più ricchi e ragguardevoli possidenti; il comune dei veri cittadini era rappresentato solo dal resto dei possidenti. — Italia fu divisa finalmente in province, ebbe luogotenenze, alle quali eran soggetti i magistrati municipali.

3.° Nel nuovo impero abbozzato da Diocleziano e formato da Costantino, l'Italia fu pareggiata alle altre province, e le sue città perdettero l'importantissimo privilegio, sin qui conservato almeno di nome — la esonerazione dall'imposta fondiaria. La costituzione nuova gettò sui decurioni oltre alle altre cariche e prestazioni difficili anche una parte degli affari censuari e con essi una responsabilità maggiore. Essendo lo stato ereditario, essi formavano una casta mantenuta dalla più dura violenza legale; sicchè a caratterizzare la loro posizione basti il dire aver valso come pena l'essere inscritto nella curia, appunto come nelle altre corporazioni e collegi obbligati a servigi. I *curiali* (denominazione usata per la prima volta nel IV secolo, e la quale distrusse nel V quella di decurioni) non formavano più, come un dì, soli od almeno principalmente l'aristocrazia delle città. Gli *onorati*, portanti come privilegio accordato pel servigio prestato un titolo orrevole, appartenevano ad una classe più alta ed importante; i *possessori* erano meno soggetti, e potevano meno difficilmente arrivare a cariche governative ed a dovizie. L'ari-

stocrazia o la cittadinanza ragguardevole comprendeva dunque ancora i curiali, terminava però subito con essi. La città, l'intero comune non erano più rappresentati dal magistrato, presidente della curia, il qualo era fatto dipendente dai giudici provinciali; ottenne perciò nel difensore, eletto non dalla curia, ma dall'intera cittadinanza maggiore, una nuova superiorità. Il vescovo ed il clero erano intanto entrati a formare una parte principale della nuova preponderante aristocrazia.

4.° I *tempi ostrogoti* e *greci*. La curia appartiene alle corporazioni obbligate a servire, solo essa è la prima e la più importante delle altre. Essa tratta ancora per mezzo dei propri presidenti, magistrato e principali, alcuni affari e principalmente quelli riguardanti il censo e la giurisdizione. Il difensore ed il curatore sono le autorità prime delle città; superiori a questi sono però i giudici provinciali soggetti nei tempi goti alla controlleria delle autorità militari e gote, nei tempi greci a quella dei vescovi e dei primati della provincia. Ultimamente l'elezione dei giudici provinciali, dei difensori e dei curatori, come anche la sorveglianza generale su questi impiegati avevano i vescovi ed i primati, e sotto questi ultimi s'intendono soltanto il resto del clero superiore e gli abitanti principali delle città. In essi, al chiudersi dello svolgimento per noi fin qui considerato, è il centro della intera amministrazione municipale-provinciale.

CAPITOLO II.

FINE DELLA COSTITUZIONE ROMANA IN ITALIA

NELLA PARTE NON SOTTOPOSTA AL DOMINIO LANGOBARDO

I.

Conquista langobarda. Gregorio Magno e l'Italia romana de' suoi tempi [*].

Chiamato, come è fama, da Narsete il quale non aveva saputo come Belisario sopportare pazientemente la ingratitudine del suo imperatore, Alboino si diresse verso l'Italia colla propria nazione e con altre, delle quali, parte s'era a lui unita spontaneamente, come i Sassoni, parte era stata da lui sottomessa, come i Gepidi, i Pannoni ed altri [1]. La nazione langobarda era vergine assolutamente di coltura romana, ned era spronata ad averne riguardo da stima alcuna: Narsete aveva dovuto lasciare in libertà i popoli ausiliari langobardi, che a lui avevano servito nella guerra ostrogota, a motivo della loro terribile rozzezza [2]. E il loro re non sentivasi più che i popoli suoi legato all'imperatore da un patto qualunque, nè spaventato dal nome romano. Poco prima fatta alleanza cogli Avari, i peggiori nemici del regno ostrogoto, egli aveva col mezzo loro annientata la potenza dei Gepidi, i quali erano alleati di quel regno. Così fu rafforzata la conquista langobarda per antecedenze affatto diverse e per tutt'altri motivi, che gli Ostrogoti non ebbero, i quali

[*] Ci si permetta di dire « Italia romana » ad indicare l'antitesi di quella parte occupata dai Langobardi, e di usarla per brevità anche altrove.

[1] Sull'origine e la storia primitiva dei Langobardi vedi principalmente lo scritto di Turk mio collega: *Die Langobarden und ihr Volksrecht*, 1835, fascic. IV delle ricerche.

[2] Procop.: *De bello Goth.*, c. 33.

dovettero espiare colla propria corruzione la magnanimità impolitica del loro re verso i Romani.

Alboino diede in preda alle proprie masnade l'Italia, la quale mandava ancora sangue dalle ferite della lunga guerra gota ed era più ancora estenuata dalla peste e dalla fame [1]. Non è cosa possibile, abbiano i Langobardi risparmiato molto, e ciò quand'anche non si voglia prestar fede intera alle descrizioni terribili delle devastazioni loro, fatteci da Gregorio Magno. Mentre pressochè tutto il paese fino alla Toscana eccettuate Roma, Ravenna e la parte maggior delle coste, era conquistata, la sola *Ticinum* oppose una resistenza trienne (fino al 572) [2]. Caduta, divenne la residenza del re de' Langobardi nel suo nuovo regno italiano. Nel Friuli viveva indipendente il duca langobardo Gisulfo, parente e maresciallo di Alboino; egli doveva difendère i confini contro gli assalti degli Avari, degli Slavi e dei Greci. Si ampliando il terreno conquistato, sorsero nella centrale Italia e nella bassa altri due ducati, residenze *Spoleto* e *Benevento* (verso l'anno 580).

Ma la conquista d'Italia non fu compiuta. Alboino, poco dopo la presa di Pavia, fu morto dalla sposa Rosmunda, figlia del re de' Gepidi, la quale compì, pur sempre tardi, una vendetta di sangue. L'assassinio tolse di vita dopo 18 mesi di regno il di lui successore Clefi. Ora, senza re per dieci anni, i Langobardi son retti da 35 duca, di cui ognuno godevasi le proprie ladronerie [3], finchè, come si pare, le escursioni dei Franchi istigati dagli imperatori bizantini li spinse a coronare Autari figlio di Clefi (584). Come si vede, gli imperatori bisognava durassero nella debole politica di un regno cadente, per ispingere un popolo barbaro contro l'altro pur barbaro irrompente. I Langobardi però conobbero tosto che senza re la loro signoria sarebbe caduta nell'anarchia, e preda a distruzione, appena fosse stata assalita vigorosamente dall'estero. Si rinnovando il regno i duca langobardi diedero la metà dei loro beni, consistenti naturalmente per la maggior parte in fondi, perchè il re potesse mantenere e corte e séguito. E questo era per certo il demanio e i patrimoni romani, che essi si avevano appropriati. Avvegnachè la violenza, principalmente contro i Romani più distinti e contro i più ricchi pro-

[1] Paolo Diacono spiega la facilità della conquista appunto con questa miseria. *De gestis Langob.* II, 26, (MURATORI, *SS.* I, p. I) ed anche *Vita Benedicti* in ANASTASIUS, *bibl.* (MURAT. III, I.) « Eodem tempore gens Langobardorum invasit omnem Italiam simulque et fames nimia, ut etiam multitudo castrorum se tradidissent Langobardis, ut temperare possent inopiam famis. » Giustino imperatore fece portare a Roma granaglie egiziane.

[2] Per la cronologia seguo gli *Annali* del MURATORI.

[3] Secondo MENANDRO (*Exc. legat.* p. 321, e NIEBUHR) Tiberio imp avrebbe potuto molto per mezzo di doni.

prietari, fosse ai tempi della loro signoria, quando essi non avevano a temere, nè comandamento, nè punizione di re, ben oltre proceduta, come ci narra Paolo Diacono storico langobardo [1]. E non fu che sotto Autari (584-590) che, si stabilendo i rapporti di proprietà, subentrò uno stato di cose meglio ordinato, la grandezza del quale Paolo non crede poter esporre abbastanza. Il rapporto finora assolutamente ostile tra vincitori e vinti s'andò migliorando. E lo spiega l'avere Autari assunto il nome di *Flavius*, il quale i di lui successori, come quelli di Constantino I imperatore, mantennero. Teodolinda di Baviera, sposa di Autari e cattolica pia, s'interpose tra i due contrapposti religiosi, gli Ariani langobardi ed i Romani cattolici, soccorrendo essa alla chiesa di questi ultimi. Agilulfo, il quale, morto Autari (590), Teodolinda aveva sposato ed eletto re, ritornati i Franchi alla pace, continuò fortemente la guerra coi Greci, ed aggiunse alle conquiste de' Langobardi nell'Italia superiore altre città e territori importanti nelle vicinanze del Po, Padova, Monselice, Mantova e Cremona.

In quei tempi appunto presiedeva alla chiesa romana ed occidentale un papa di alti sentimenti, di spirito ardente di dominio e di una attività meravigliosa, *Gregorio I* (590-604), il quale ideò e compì la missione di vescovo romano in un senso affatto nuovo. I posteri lo soprannominarono il Magno, non, come io credo, per le distinte sue qualità personali, nè assolutamente possibili a giudicarsi, nè a precisarsi, bensì perchè egli, conquistatore pacifico, in parte restituisse la signoria ecclesiastica della chiesa romana, in parte la ampliasse e la fondasse pei tempi a venire, e perciò, perchè egli il primo segnasse la via per la quale essa non solo dovesse raggiungere una posizione indipendente come potenza politica, ma per la quale le fosse possibile possedere la direzione degli affari universali.

Il governo di questo principe della chiesa, *vero fondatore del passato*, fu tanto influente sulla posteriore configurazione politica dell'Italia, che noi non possiamo omettere di osservarne più da vicino i principii, i fatti, gli avvenimenti. A questo scopo adoperiamo le stesse *lettere di Gregorio Magno*, le quali, ci dando un'idea diretta della sua grande operosità, mostrano l'altezza di spirito, i pensieri ed i desiderii suoi [2].

È noto che il vescovo e patriarca apostolico romano possedeva, come successore a Pietro, il primo posto, che è a dire il primato

[1] Nel passo tanto esaminato (*De gestis Longob.* II, 32, III, 16) della di cui spiegazione ci occuperemo più tardi.

[2] GREGORII MAGNI: *Opera omnia*. Paris, 1705, vol. IV, fol., tom. II, epist. libri XIV.

d'onore su tutti gli altri vescovi d'Occidente. I patriarchi stessi dell'Oriente non glielo poterono contrastare, dal momento che i sinodi di Costantinopoli (381) e Calcedonia (451) glielo avevano accordato senza restrizione alcuna [1]. Lorchè quindi il patriarca di Costantinopoli assunse il titolo di vescovo ecumenico od universale, Gregorio gli si dichiarò contrario, avvegnachè il solo vescovo di Roma avesse ottenuto questo titolo dal sinodo di Calcedonia. Che se egli non ne usava, facevalo per timore, come egli stesso asseriva, di offendere i suoi fratelli — i patriarchi [2] e si chiamò con più di prudenza che di moderatezza: « Servo de' servi di Dio » come se intendesse espiare la grandezza d'animo col contrasto di una espressione di umiltà. Che se non poteva esser dubbio doversi al successore di Pietro il primato orrevole, potevalo però sempre essere quanto al potere di decisione in ultima istanza in fatto di dottrina e di disciplina e quanto alla suprema giurisdizione ecclesiastica sui vescovi. Come è noto i papi non riescirono che assai tardi, e solo in Occidente, a dare al loro primato un'importanza così grande usando prudentemente e conseguentemente di tutte le circostanze, principalmente dei casi in cui loro lo si concedeva per confidenza spontanea o per necessità, per analogia di antecedenze vere o trovate. Gregorio Magno concepì già il papato come autorità suprema su tutta la cristianità, idea, la quale egli non osò pronunciare troppo altamente, ma che cercò di mettere in pratica in un caso qualunque dove la cosa fosse possibile. « Chi dubita, scrive egli al vescovo di Siracusa, rispondendo al rimprovero d'aver ammessi alcuni usi della chiesa greca, chi dubita, che la chiesa costantinopolitana sia soggetta alla sede apostolica (di Roma) [3]? » Egli accettò anche l'appello a lui fatto da Giovanni prete di Calcedonia, condannato dal tribunale del vescovo di Costantinopoli come eretico, e lo disse innocente. Questo non voleva veramente dir molto; facile era il giudicare, nè questo significava che il giudizio fosse riconosciuto e posto ad effetto. Che se fosse stato il caso, perchè avrebbe Gregorio avuto bisogno di indirizzarsi al vescovo stesso di Costantinopoli ed a Maurizio imperatore in nome della giustizia a favore dell'accusato [4]? È strano davvero il vedere con quanta abilità diplomatica il papa

[1] EICHHORN: *Kirchenrecht*, vol. I, p. 63 e seg.

[2] Ep. VIII, 30. Il vescovo di Alessandria gli aveva dato quel titolo in un umile scritto. Gregorio lo rifiuta colla osservazione: « Ego enim non verbis quæro prosperari sed moribus, nec honorem esse deputo, in quo fratres meos honorem suum perdere cognosco. » Pure egli se ne mantiene il diritto: « Et quidem in sancto Chalcedonensi Synodo atque post a subsequentibus patribus hoc decessoribus meis oblatum vestra sanctitas novit. »

[3] Epist. IX, 12.

[4] Ep. VI, 14, 16

approfittasse di questa antecedenza affatto insignificante contro il vescovo-metropolitano di Ravenna, lorchè questi mostrossi dubbioso di sottomettersi alla di lui giurisdizione. « Non sai tu che nell'affare del prete Giovanni contro Giovanni vescovo di Costantinopoli nostro fratello, s'abbia appellato, giusta il diritto canonico (*secundum canonem*) alla sede apostolica e s'abbia osservato la decisione di lei? Che se dalla città residenza dell'imperatore venga appellato al nostro tribunale, tanto meglio deve una quistione, che vi riguarda, essere da noi decisa [1]. »

Un uomo come Gregorio, il di cui principio era morire piuttosto che patire il regresso della chiesa di S. Pietro sotto il suo governo, può ben averla avanzata seguendo una simile via. Ogni volta che egli credesse o fosse in diritto, egli vi si appoggiava coll'ostinazione la più invincibile [2]. E Massimo il vescovo orgoglioso di Salona in Dalmazia, che aveva confidato nell'appoggio dell'imperatore e dell'esarca, dovette in fine piegarsi innanzi a lui [3]. Egli cassò anche un giudizio del vescovo di Giustiniana prima nell'Illiria orientale, innalzato da Giustiniano a patriarca, lo castigando con una scomunica di 30 giorni [4]. Egli conosceva assai bene che far dovesse e potesse, e per lui era meglio importante di rendere autorevole praticamente in casi speciali la superiorità giudiziaria, che non colla esposizione nuda del principio suscitarsi da ogni parte l'opposizione. Egli cercò di mantenere il buon'accordo coi patriarchi di Alessandria ed Antiochia tanto più per essere egli in continua lite con quel di Costantinopoli [5]. In Francia faceva sentire il suo influsso e le sue idee principalmente nella persecuzione della Simonia fin dove le circostanze lo permettevano [6]. Nella Spagna gli si aggiunse Reccaredo passando alla fede cattolica; e subito il papa cercò farvi valere la sua autorità suprema [7]. Fra gli Anglo-Sassoni egli aperse un nuovo campo alla fede cattolica ed alla chiesa romana sembra prevedere quali immense conseguenze anche per la Francia e per la Germania sarebbero derivate dalla fondazione del suo missionario Agostino nella propagazione della signoria papale [8].

[1] Ep. VI, 24.
[2] Egli caratterizza sè stessi in modo quanto semplice, tanto vero e grande. Ep VI, 67. « Quod ego qualiter patiar scis qui ante *paratior sum mori, quam beati Petri ap. ecclesiam meis diebus degenerare* Mores autem meos bene cognitos habes, quia diu porto: sed si semel deliberavero non portare, *contra omnia pericula lætus vado* ».
[3] Ep. IX, 81.
[4] Ep. III, 6.
[5] Così p. e. Ep. V, 43.
[6] Ep. XI, 62.
[7] Ep. IX, 122. XIII, 45.
[8] La bella lettera ad Agostino mostra come grande e libera avesse Gregorio ideataq uesta nuova chiesa, quanto meno era a lui possibile una imitazione schiava della chiesa romana

Per tal maniera unendo ardire ed ostinazione con prudenza ed abilità e tenendo sempre innanzi gli occhi l'ultimo suo scopo, Gregorio Magno preparò la suprema autorità de'suoi successori sulla scranna di S. Pietro. La grande posizione mondiale però, la quale egli stesso alla testa della chiesa occidentale assunse, operò principalmente sui rapporti politici e religiosi dell'Italia, dove la di lui attività trovò missioni meno lontane e più difficili; avvegnachè qui il papa fosse presidio della fede cattolica e difensore non che della chiesa romana, dello stato pure romano. Qui si univano doveri religiosi e missioni politiche. Egli non pensava infatti proteggere la chiesa solo colla preghiera e colle meraviglie; egli non disprezzava i mezzi umani, anzi sapeva adoperarli con forza ed avvedutezza. Quelli erano tempi di oppressione, nei quali ognuno doveva prender parte all'opera, ma meglio che altrui i vescovi, che si consideravano pastori dei popoli, e prima di tutti il papa, il supremo pastore, che sè diceva « il servo dei servi. » Gregorio scrive perciò agli altri patriarchi. Chi si chiami qui vescovo è occupato oltre modo da affari esterni, avvegnachè non di rado sia incerto se egli vesta la carica di pastore delle anime o di principe secolare [1].

Osserviamo ora la posizione della *chiesa romana in Italia*, quali mezzi essa offrisse al papa vuoi di potenza ecclesiastica vuoi secolare. — L'irruzione e la conquista langobarda non le aveva tolto quanto a prima vista ed ai lamenti di Gregorio si crederebbe.

Guerra di religione non era quella dei Langobardi, avvegnachè essi non intendessero che di saccheggiare e conquistare. Spogliavano chiese e monasteri allettati dai tesori di questi, e nelle violenze usate contro i Romani, essi non facevano eccezione alcuna pel clero e pei monaci. Con ciò però non pensavan certo a perseguitare la religione e la chiesa cattolica, che anzi lo stesso clero ariano era ben lontano dal possedere un fanatismo religioso. Il testimonio migliore è Gregorio stesso « Dio mitigò il furore dei Langobardi in modo che gli stessi loro empi sacerdoti, benchè vincitori dei veri credenti, non osassero perseguitare la fede ortodossa [2]. » Come al tempo degli ostrogoti ariani, la dignità ecclesiastica del vescovo avrebbe conti-

ed una dipendenza su ciò fondata (Ep. XI, 64). Agostino aveva chiesto consiglio circa alcuni usi ecclesiastici; Gregorio rispose: « Novit fraternitas tua romanæ ecclesiæ consuetudinem, in qua se meminit enutritam. Sed mihi placet ut sive in Romana, sive in Galliarum, sive in *qualibet Ecclesia aliquid invenisti, quod plus omnipotenti Deo possit placere, sollicite eligas* et in Anglorum Ecclesia.... infundas ».

[1] Ep. I, 25.

[2] Finora si pose poca attenzione a questo strano passo. *Dialog.* L. III, c. 28. « Sed super indignos nos divinæ misericordiæ dispensationem miror, qui Langobardorum sævitiam ita moderatur, ut eorum sacerdotes sacrilegos, qui esse fidelium quasi victores videntur, *orthodoxorum fidem persequi minime permittat.* »

nuato anche sotto la signoria langobarda. Questo però sarebbe stato il caso quanto a quella certa indipendenza della chiesa romana dovuta alla sua ricchezza ed alla sua distanza non piccola dalla nuova capitale nell'impero romano. Essa era stata fondata e fatta grande nello stato romano, cresciuta contemporaneamente alla coltura ed alla costituzione di questo. E non doveva sembrare al vescovo romano la caduta dell'impero romano anche quella della chiesa di Roma?

Dall'altro lato la decadenza momentanea della chiesa cattolica si verificò in una gran parte dell'Italia romana. I vescovi romani possedevano i diritti patriarcali anzi tutto nella diocesi di Roma e nelle dieci provincie prima soggette al *Vicarius Urbis*, cioè nella bassa Italia ed in una parte della media compresevi Sicilia, Sardegna e Corsica [1]. Nelle rimanenti sette provincie, le quali prima aveva governate il vicario d'Italia, esercitava il vescovo di Milano un'autorità consimile. Adesso la chiesa milanese erasi riparata in Genova e veniva sostenuta dalla ricchezza della romana ed in que' tempi il di lei vescovo riceveva gli ordini dal Papa e vi era affatto dipendente [2]. Per la stessa maniera il vescovo di Ravenna, al quale la posizione superiore aveva accordata per città di residenza quella dei re ostrogoti e degli esarca, benchè avesse alcune pretese speciali (a cagion d'esempio sull'uso del pallio) pure in somma riconosceva la suprema autorità del vescovo romano [3]. Bisogna confessarlo, la miseria della chiesa cattolica d'Italia strinse e rafforzò il di lei assieme in modo, che Roma dovette divenire a poco a poco il di lei centro.

Il nerbo però della propria forza e potenza aveva la chiesa romana solo colà, dove il di lei capo da lungo tempo esercitava la propria giurisdizione non impedita, nelle provincie, cioè, della diocesi romana non ancora tocche dai Langobardi. Essa possedeva colà, e specialmente in Sicilia i ricchi demani (patrimonii) fonti inesauribili delle proprie rendite; avvegnachè fin da molto tempo innanzi ella possedesse fondi non piccoli e prima ancora che si costituisse uno stato proprio. Fermiamoci un momento a considerarne *l'amministrazione dei patrimoni*, perchè la costituzione dello stato della Chiesa, la

[1] Le altre provincie sono: Campania, Tuscia coll'Umbria, Piceno Suburbicario, Samnio, Valeria, Apulia colla Calabria, i Bruzzi coi Lucani. V. ZIEGLER: *Gesch. der christlichen Verfassungsformen in den 6 ersten Jahrhund.* Lipsia 1798, p. 95. — GIESELER: *Lehrbuch der kirchengeschichte.* Vol. I, parte II, quarta ediz. 1845, § 94.

[2] Questo risulta dalle *Ep.* III, 29-31, e XI, 3-4. di Gregorio, come io mostrerò nel capitolo seguente.

[3] Gregorio lo rimprovera una volta assai fortemente. *Ep.* V. 15: « Primum me hoc contristat, quia mihi Fraternitas tua duplici corde scribit, etc. Deinde grave mihi est, quia irrisiones illas, quas habere notarii adhuc pueri solent, usque hodie frater meus Johannes in lingua sua retinet. »

quale noi dovremo più tardi considerare, riposa in parte su di essa.

Gl'impiegati Rettori preposti dal Papa ai beni della chiesa erano *soddiaconi, notai e difensori* romani. Nelle lettere di Gregorio noi troviamo accennato a *soddiaconi* di Sicilia e della Campania coi pieni poteri di vicari papali riguardo agli affari ecclesiastici e sorveglianti tutti i patrimoni (come *Rectores patrimonii*) della chiesa nell'intera provincia [1]: così pure i difensori, i quali però bisogna distinguere dagli impiegati municipali, come amministratori tanto d'un patrimonio unico quanto di un complesso in una provincia [2], più avevano qualche volta la sorveglianza ed una specie di giurisdizione sui vescovi: il Papa ordinò una volta al difensore romano in Sicilia partecipasse alla giurisdizione del vescovo non in modo assoluto, pure ogni qualvolta il vescovo avesse una lite qualunque, egli esaminasse l'affare e decidesse nelle questioni tra il vescovo e il rimanente clero; quando però v'avessero interesse i laici, facesse eleggere un giudice [3]. — I notai ed i soddiaconi formavano, come gli scriba e gente di tal fatta appartenenti alle autorità governative imperiali, una *schola* propria od una congregazione, a capo della quale stavano i sette *Regionarii* secondo il numero delle sette regioni ecclesiastiche, in cui Roma era stata divisa fino dai primi tempi. Le quali presidenze per ordine di Gregorio toccarono anche ai difensori [4].

La chiesa romana dunque stava fortemente unita in sè stessa nelle province, le quali le erano direttamente soggette per mezzo di una gerarchia perfettamente ordinata e di un governo assai ben concentrato. Le rendite de' propri patrimoni la rendevano, quanto alla sussistenza, indipendente dallo stato, anzi ella poteva con mezzi propri

[1] I patrimoni della Chiesa romana in Sicilia erano divisi in due *partes*; Siracusa e Panormus. Qualche volta l'amministrazione d'ambedue era confidata ad un solo rettore come il soddiacono Pietro; per lo più però trovansi rettori speciali per Siracusa e per Panormus. *Ep.* II. 32. Che essi poi fossero vicari papali lo mostra la lettera I. 1. « Gregorius servus serv. Dei universis Episcopis per Siciliam constitutis. — Quamobrem Petro Subdiacono sedis nostræ *intra Provinciam Siciliam vices nostras*, Deo auxiliante commisimus. Nec enim de ejus actibus dubitare possumus, cui ... totum nostræ *Ecclesiæ noscimur patrimonium commisisse.* » Così vien pure descritta la condizione del soddiacono Antemio nella Campania, nella lettera XIII. 26. 27. Così pure *Antoninus Subdiaconus, Rector patrimonii in Dalmatia. Ep.* III. 22.

[2] r. e. *Vitalis defensor Sardiniæ. Ep.* XI. 23. *Bonifacius defensor Corsicæ.* XI. 77. ed altro. *Ep.* V. 29 dà la formola generale del conferimento della carica ad un difensore.

[3] *Ep.* XI. 37.

[4] Pare che Clemente I. dividesse la città in 7 regioni (*eccles.*) ed eleggesse 7 notai (ANASTAS. BIBL. *Murat. Script.* III. 94.) Fabiano vi avrebbe aggiunto 7 suddiaconi (ib. p. 99.) Ai tempi di Gregorio Magno pare che notai e suddiaconi formassero ancora una sola *schola. Ep.* VIII. 14. — Constituentes ut, sicut in *schola Notariorum atque Subdiaconorum* ... sunt *regionarii* constituti, ita quoque in *defensoribus* episcopi *honore regionario* decorentur.

sorregger quest'ultimo, si assicurando così una sfera sempre più vasta di influsso politico. Vi si aggiunga la parte importante, che i vescovi potevano pretendere legalmente nel governo munipale e provinciale — della quale parte il papa poteva disporre fin dove almeno giungesse la sua autorità patriarcale, avvegnachè egli tenesse i vescovi nella dipendenza la più decisa, dirigendo, confermando o respingendo la lora elezione per mezzo di plenipotenziari [1], li mantenendo in stretta obbedienza per mezzo della sorveglianza de' propri vicari. Ultimamente contribuiva alla grandezza del papato la favorevole posizione geografica, lontanissimo com'era dalla corte, meno esposto all'influsso di essa ed all'arbitrio dell'imperatore, rappresentante di una potenza affatto nazionale nel sempre crescente inimicarsi dei Romani occidentali cogli orientali, del governo bizantino colle provincie italiane, rappresentante una potenza, il cui trono stava nella capitale antica, di gloriosa memoria, della quale i miseri bizantini non portavano altro che il nome. Di mezzo a circostanze cotali ed in una posizione si fatta la è facil cosa spiegare, come il vescovo di Roma guadagnasse una preponderanza importante sullo stesso luogotenente di Ravenna, cioè su di uno straniero venuto da Costantinopoli, dipendente dall'arbitrio dispotico, anzi dalle creature e dai raggiri di corte! E ciò tanto più quando una grande individualità come Gregorio, il di cui occhio bastava a comprendere l'immenso campo della sua attività dalle cose maggiori alle minori, e la di cui volontà bastava a reggere dal letto dell'infermo il mondo intero [2], quando, dicemmo, una simile individualità abbracciava tutti i punti della potenza e dava loro un significato sempre maggiore.

La missione più importante di questo gran papa era difendere e chiesa e patria dalla barbarie irrompente dei Langobardi. Gregorio vide più volte gli orrori della guerra avanzarsi fino in sulle porte di Roma. Ei vide per qual maniera, lorchè Ariolfo, duca di Spoleto, assediava la città, i Langobardi fuori di essa mutilassero e strozzassero il popolo [3], come all'arrivo di Agilolfo re, i Romani annodati con corde venissero trascinati ad essere venduti in Francia [4]. Una simile idea della guerra deve quindi spiegare le di lui declamazioni tanto frequenti nel commentario ad Ezechiello, nei dialoghi e nelle lettere, sulle terribili devastazioni dei Langobardi. L'arrivo di Agilolfo non gli fece troncare la predica che non aveva che interrotta [5].

[1] L'esempio *Ep.* III. 45 valga per molti.
[2] Qualche volta egli giaceva per mesi interi avvintovi da dolori acuti. *Ep.* IX. 123.
[3] *Ep.* II. 46.
[4] *Epist.* V. 40.
[5] Nel commentario ad *Ezech.*: « Jam cogor linguam, ab expositione retinere, quia tædet animam vitæ meæ. »

Le di lui lettere a Veloce, Maurizio e Vitaliano generali, mostrano la immensa cura da lui usata per la difesa militare di Roma [1]. E questa non si limitava a Roma, ma estendevasi col pericolo ovunque; non rado egli avverte di pericolo imminente luogotenenti, generali e vescovi: spesso raccomanda, principalmente a questi ultimi, operosità, vigilanza, a tutti precedendo col proprio esempio. Lui imperante, nessun prete poteva sottrarsi ai doveri urgenti della patria sotto pretesto qualsiasi di servigio divino [2]. Lorchè i Langobardi sbarcati in Sardegna, l'ebbero corsa predando, egli accusò Gennaro vescovo metropolitano di Caralis di non essersi bastantemente apparecchiato, avvegnachè egli lo avesse prima del tempo avvertito, come aveva fatto con Gennadio, l'esarca d'Affrica, alla cui luogotenenza apparteneva la Sardegna. Lo avverte in pari tempo che Agilolfo vorrà difficilmente prolungare l'armistizio, lo ammonisce quindi voglia fortificare la sua città e le altre piazze, le provveda riccamente di vettovaglie, perchè il nemico non trovi alcun che a predare, e svergognato sia costretto a ritirarsi [3]. Resti quest'esempio a mostrare quanto potessero e i vescovi nelle loro città e Gregorio Magno alla loro testa nella difesa comune.

Mezzo non piccolo contro i Langobardi erano a lui anche le ricche rendite della chiesa. Dove non il ferro giunga l'oro. « Da ventisette anni, scrive egli a Costantina imperatrice (595), noi viviamo circondati dalle spade langobarde. Non è a dire quanto pagasse la nostra chiesa il poter vivere in mezzo ad essi. A dir brevemente, in quella maniera stessa che V. M. ha presso l'esarcato di Ravenna un tesoriere, il quale curi le spese quotidiane negli affari occorrenti, così io le sono qui in casi simili il cassiere. E quanto non deve la chiesa dispensare, non che ai Langobardi, anche al clero, ai chiostri, ai poveri, al popolo! [4] .» Gregorio ci indica così un'altro lato della propria operosità, quanto si affaticasse, cioè, in mitigare gli effetti violenti di una guerra durissima con un coscienzioso impiego del patrimonio della chiesa e di altre pie donazioni. Non di rado ei riscattò dai Langobardi prigionieri, curò il mantenimento di poveri fuggiaschi (vi si numerarono fino a 3000 monache circa) [5].

[1] *Ep.* II. 3. 29. 30.

[2] Vedi lo scritto ad Agnello, vescovo di Terracina. *Ep.* VIII. 18. Egli non fa eccezione col generale Maurenzio, che per un abate ammalato della Campania, il quale era troppo occupato dal far la veglia. *Ep* IX. 73

[3] *Ep.* IX. 4. 6.

[4] *Ep.* V. 21

[5] Egli spedì al proprio suddiacono Antemio nella Campania una somma di denaro perchè questi aiutasse i liberi bisognosi, e riscattasse gli schiavi, compresi anche gli appartenenti al dominio della Chiesa *Ep.* VI. 35. Teotista, patrizia di Costantinopoli, gli aveva spe-

Gregorio però non poteva coll'unico suo zelo e patrimonio rimediare alla negligenza de' capitani o alla mancanza de' mezzi di difesa. In Roma non rimase che un solo reggimento, il quale non ricevendo paga alcuna, negò di vegliare sulle mura. Ai Napolitani dovè il papa spedire a comandare un tribuno militare, lorchè il duca di Benevento minacciava la città senza capitano [1]. Di mezzo a circostanze si fatte Gregorio pressava l'Esarca di Ravenna a far pace col duca di Spoleto Ariolfo, anzi si diresse a questo ultimo egli stesso per mezzo del vescovo di Milano: che se il re non possa amicarsi coll' esarca, egli stesso tratterà con lui [2]. E le trattative ebbero luogo con ottimo risultato. Gregorio disse quindi all'esarca, avere il re offerto una pace giusta: quando non pensi accettarla, egli — il papa — ne sottoscriverà una parziale [3]. È chiaro che il re langobardo trattava con Gregorio come con una potenza. Questi rese grazie a Maurizio imperatore pel soldo pagato alla fine alle truppe di Roma e per le 30 libbre d'oro a sostentamento dei poveri [4]. L'imperatore lo rimproverò però altamente per essersi intromesso per la pace, Lo disse uomo semplice (*fatuus*), avvegnachè si fosse lasciato ingannare dall'astuzia di Ariolfo. Il papa rispose con dignità e convenienza si scolpando da una parte dell' accuse mossegli e per l'altra ammonendo l'imperatore a non si dimenticare del rispetto che anche il re deve tributare al sacerdote come servo di Dio [5].

Del resto evidentemente in quei rimproveri vedevasi l' opera di *Romano Esarca*, uomo di cui Gregorio si lamenta in questo modo essergli l' inimicizia di lui peggiore della langobarda, avvegnachè i nemici ci ammazzino di spada, ma questi impiegati ci riducano sino alla disperazione coll'avarizia, malvagità, intrighi loro [6]. » Il rapporto poi tra papato ed esarcato era già per sè cosa difficile. Per dignità il papa trovavasi al di sopra dell'esarca, sorvegliava lui e tutti

dito 30 libbre d'oro, ed egli ne adoperò una metà a riscattare prigionieri di Crotone, l'altra a comperare letti per le povere monache in Roma. A queste dava la Chiesa 80 libbre annue. — Che vale però questo per tante persone e nella carezza dei generi in città! — esclama il Papa. *Ep.* VII. 26; 80 libbre d'oro, calcolato che ogni libbra dia 72 soldi, come ai tempi di Valentiniano III, e un *solidus* valga ancora 15 fr. 10, equivaranno ad 89,280 fr. circa. (V. DUREAU DE LA MALLE, *Econom. polit. des Romains*).

[1] *Ep.* II. 46.

[2] GREGORIO scrive al vescovo (*Ep.* IV. 2): « Si autem videritis, quia cum Patricio nihil facit Langobardorum rex, de nobis ei promittite: quia paratus sum in causa ejus impendere, si ipse utiliter aliquid cum Republica voluerit ordinare. »

[3] *Ep.* V. 36. A Severo, scolastico dell' Esarca.

[4] *Ep.* V. 30.

[5] *Ep.* V. 40. Aggiunge: « Hoc tamen breviter dico, quoniam indignus et peccator plus de venientis Jesu misericordia quam de vestræ pietatis justitia præsumo. »

[6] *Ep.* V. 42.

i di lui impiegati nell'intera amministrazione [1]. Per la mediazione del suo diacono in Costantinopoli, rappresentante perpetuo della chiesa romana alla corte (*responsalis*, *apocrisarius*) [2], coll'aiuto di impiegati superiori e principalmente col favore di pie dame e di persone d'alta importanza, p. e. del medico imperiale, il papa poteva assai in Costantinopoli. Una volta che egli e l'esarca non concorressero nella stessa opinione, lavoravano ambidue l'uno contro l'altro alla corte. Certo; per gl'interessi d'Italia una discordia simile partoriva le peggiori conseguenze, ed il papa, che dipendeva, almeno per l'uso delle forze militari, dall'Esarca, soffriva meglio che altrui. Pare che *Romano* glie lo volesse mostrare, quando, spogliata d'ogni truppa Roma, non voleva far pace coi Langobardi, il che il papa aveva tanto desiderato [3]. L'indole dell'esercito greco e i mezzi di difesa non erano, l'osservammo già, di tal natura da inspirare gran confidenza, sicchè nella continuazione della guerra non potevansi prevedere che perdite nuove per la chiesa e per il regno. Arrogi il male interminabile di una guerra barbara, e vedrai quanto dovesse soffrire l'anima sensibile di Gregorio! Non la era sua missione, come pastore, di farsi promotore della pace? Le ostilità dovevano reagire anche sullo stato dei Romani e della chiesa cattolica nel regno langobardo, e Gregorio non poteva sperare di guadagnarsi alla sua chiesa i Langobardi se non durante la pace. Alla fine la si conchiuse. L'esarca *Romano* era stato sostituito da un'altro detto *Callinico*, e presso i Langobardi *Teodolinda* la regina cattolica, la quale aveva portato dalla patria l'ortodossia, aiutò il papa ne' suoi conati pel ristabilimento della pace e della chiesa cattolica [4]. Agilolfo chiese, che anche il papa sottoscrivesse il trattato di pace, ma egli vi si rifiutò mostrando così, non che una prudente previdenza, ma giusta politica, avvegnaddio egli si considerasse non come parte bel-

[1] GREGORIO scrive al vescovo di Ravenna (*Ep.* II. 46): « Movere autem vos non debet præfati excellentissimi viri Romani Patricii animositas: *quia nos quanto eum loco et ordine præimus*, tanto, si qua sunt ejus levia, tolerare mature et graviter debemus. »

[2] Il papa teneva *responsales* anche in Ravenna. *Ep.* IX. 98. Responsali che fossero stati in Costantinopoli venivano eletti volontieri a papa, e perchè vi avessero fatte conoscenze personali importanti e perchè conoscessero esattamente la corte e i mezzi per ottenere da lei cosa alcuna. Gregorio pure eravi stato responsale (JOH. DIACONUS, *Vita Greg. M.*), egli aveva colà molti protettori e specialmente protettrici fra le dame più distinte (*Patriciæ*). Rusticiana prega Gregorio (*Ep.* XI. 44) a non volerla nelle sue lettere chiamar più sua fanciulla, perchè prima di possedere la veste vescovile egli le fosse stato cliente (cujus ante susceptum episcopatum *proprius fui*). Qualche volta egli manda alle dame reliquie inestimabili di S. Pietro, e ne riceve in cambio sovvenzioni importanti per più scopi. Vedi p. e. *Ep.* VII. 26.

[3] *Ep.* V. 40. Di notte tempo s'affisse in Ravenna un *pamphlet*, col quale sparlavasi dello zelo di Gregorio per la pace e dei *responsali* pontificii.

[4] Lettera di ringraziamento di Gregorio. *Ep.* IX. 43.

ligerante, ma come potenza mediatrice tra le parti; egli aveva di mira meglio che la presente condizione della chiesa, la di lei condizione futura politica e nazionale [1].

Gregorio aveva ridotta la guerra ad una difesa forzata; avvegnachè la chiesa non avesse alcun che a guadagnare che nella pace. Suo gran conato era dunque guadagnare almeno per la chiesa tutto quel territorio che l'impero aveva per sempre perduto; la ortodossia di Teodolinda regina gli offerse il punto d'appoggio migliore. E in verità coll'arianismo dei Langobardi non si avrebbe potuto mai soscrivere trattato alcuno, e Gregorio voleva distruggere assolutamente l'eresia ad onore di Dio, cioè della chiesa. Sua gran meta era condurre alla chiesa vuoi pagani, vuoi giudei, vuoi eretici [2]. Io non mi occuperò quindi delle facili e maravigliose storielle, secondo le quali molti Langobardi sarebbero passati alla fede; il carattere di Gregorio, che le racconta ne' suoi dialoghi, attesta averle egli stesso ritenute per vere; poi la proibizione emanata da Autari negli ultimi anni del suo regno contro il battesimo cattolico de' figli langobardi prova che la conversione era proceduta a grandi passi. Gregorio combattè una proibizione sì fatta con uno scritto veemente diretto a tutti i vescovi d'Italia [3], meglio di tutti poterono certo le mogli romane dei Langobardi, principalmente Teodolinda, la quale indusse lo sposo a donare di beni la chiesa cattolica, a restituire ai vescovi l'autorità perduta, e persino a lasciar battezzare il proprio figlio ed erede del regno [4]. Era ad aspettarsi quindi che, come presso i Vi-

[1] *Ep*. IX. 98. — ne nos, qui inter eum et excellentiss. filium nostrum domnum Exarchum *petitores sumus et medii*, si quid forte clam sublatum fuerit, falli in aliquo videamur. —

[2] Perchè non si creda aver io detto troppo: *Ep*. IV. 26. Gregorio comanda si aggravino contadini pagani in Sardegna di imposte fino a che si diano alla fede. Coi Giudei tenne la via opposta, e per esperienza, avvegnachè sapesse non potersi far molto con un popolo tanto ostinato; li protesse quindi contro la violenza altrui (*Ep*. XI. 6. XIII. 12) accordando loro esenzione di imposte sui beni ecclesiastici quando riconoscessero Cristo; giacchè quand'anche la loro fede non dovesse essere sincera, per lo meno si potrebbe esser sicuri di quella de' loro figli! (quia etsi ipsi minus fideliter veniunt, hi tamen, qui de eis nati sunt, jam fidelius baptizantur). *Ep*. V. 8. Per altra maniera occupavasi egli della conversione delle piccole popolazioni dei *Barbaricini* in Sardegna, i quali i Vandali avevano cacciati dall'Africa (Procop. *De bello Vand.* II. 13), ed avevano un duce proprio. Ai tempi di Dante la rozzezza dei loro posteri era ancora proverbiale. *Purg.* XXIII. V. 94. la *Barbagia* di Sardigna.

[3] *Ep*. I. 17. « Quoniam nefandissimus Autharit etc. »

[4] *Ep*. XIV. 12. Secondo la locuzione usata da Paolo Diacono, *De gest. Lang.* IV. 6. per *Agilolfo* « catholicam fidem tenuit » si potrebbe credere, aver egli già abbracciato il cristianesimo; io non lo credo probabile e precisamente giusta una lettera di Gregorio a Teodolinda (*Ep*. IX. 43): — hortamur, ut apud excellentiss. conjugem vestrum ita agatis, quatenus *Christianæ Reipublicæ societatem non rejiciat*: — bisognerebbe credere che la regina arrivasse più tardi a convertire lo sposo.

sigoti, dovesse presso i Langobardi la fede cattolica vincere l'arianismo. Ed una vittoria simile ebbe ben presto la chiesa romana. Che se noi consideriamo tutti gli effetti, che derivar ne dovevano, dovremo ammettere che la lega di Gregorio colla regina langobarda non fu per la fondazione del papato di non minore importanza di quello che lo sia stato l'alleanza del suo famoso successore nel secolo XI, Gregorio VII colla grande contessa Matilde riguardo al dominio temporale del papato stesso.

Veduta la posizione di Gregorio come vescovo romano, la sua operosità politica ed ecclesiastica relativamente allo stato ed alla costituzione della chiesa romana, ci rimane ad esaminare come egli prendesse parte all'amministrazione dello stato ed esercitasse una censura generale sopra tutti gli impiegati civili.

La sorveglianza dei vescovi sull'intera amministrazione provinciale e municipale ordinata da Giustiniano facilmente si trasformò in una specie di conreggenza, nella quale il loro preponderante influsso diminuiva l'autorità degli impiegati civili, mentre del resto la loro missione ecclesiastica spessissimo non permetteva loro di soddisfare alla moltitudine degli affari civili. « Voi sapete, scrive Gregorio ai Napolitani in occasione dell'elezione di un vescovo, che in questi tempi è d'uopo collocare alla testa del governo un uomo, il quale sappia curare la salute dell'anima non solo, ma ed anche i beni esterni e la sicurezza del proprio comune [1]. » Si lamenta però che i vescovi della Dalmazia, dimenticando la loro missione ecclesiastica, pensino solo agli affari mondani [2]. Quanto poi egli pretendesse da un vescovo sotto quest'ultimo rapporto ce lo mostrarono già e l'esempio dato da lui stesso e la lettera al vescovo di Caralis per noi citata.

Noi non possiamo esattamente determinare fin dove si estendesse il diritto di sorveglianza e di governo del papa in Roma stessa — vi avevano ancora *Prefetti* per l'amministrazione civile e *Magistri militum* per la condotta della guerra, ma anche qui molto era riposto nella autorità ecclesiastica di lui, molto più ancora nella di lui personalità, sicchè è a credersi che un uomo come Gregorio avesse certamente in somma il governo nelle proprie mani. Vedemmo già come egli senza dipendenza alcuna trattasse col re langobardo, desse istruzioni ai generali, pochissimo si curasse dell'esarca e sostenesse la propria dignità anche in faccia all'imperatore; qual meraviglia dunque, che in Roma da lui solo partissero i superiori comandi? Alcuni tratti delle sue lettere convalideranno quanto abbiam

[1] *Ep.* X. 62.
[2] *Ep.* IV. 10.

detto: Gregorio scrive a Giustino pretore in Sicilia sui grani da spedirsi a Roma [1]. L'imperatore lo rimprovera, che, assediando i Langobardi Roma, questa non fosse stata provvista a sufficienza di granaglie [2]. Gregorio curasi di far pagare le truppe per parte dell'imperatore e dell'impiegato al quale ciò era commesso (*erogator*) [3]. Egli pensa a mantenere i canali, e così via [4].

E fuori di Roma pure il papa proteggeva ogni oppresso, ogni sofferente; adopravasi per essi presso gli impiegati, o commetteva ai vescovi di rendere loro giustizia [5]. Egli però s'oppose con maggior forza e risolutezza che altrove agli abusi nell'amministrazione, agli arbitri ed alle violenze degli impiegati, la cui profonda malvagità egli non reputa male minore della spada dei Langobardi [6]. Egli si lagna quindi degli impiegati provinciali in Africa, i quali, a tacere d'altre iniquità, esigevano dai sudditi un doppio tributo [7], Scoprì abusi ed oppressioni inaudite in Sardegna ed in Corsica, e ne informò Costantina imperatrice [8]. In Sardegna vi avevano ancora pagani, dai quali, onde permettere loro di sacrificare agli Dei, il giudice estorceva una certa imposta, la quale continuava anche dopochè essi fossero passati al Cristianesimo. Quei di Corsica avevan le imposte a tale disperazione condotti, che essi vendessero i propri figli, che molti proprietari preferissero disertare ai Langobardi. Il papa vi aggiunge: « Saper egli che si vuole sostenere il lusso in Italia coll'oro là radunato, esser però molto meglio radunarne meno, che tanto per una maniera sì vergognosa. » Più tardi il difensore papale di Sardegna, per commissione dei possidenti si recò a Costantinopoli, onde deporre presso l'imperatore stesso i loro lamenti [9]. La protezione della chiesa o del papa era per modo tale efficace e desiderevole, da essere persino ricercata da persone distinte [10]. Città intere, come Hydruntum e Gallipolis, ne godevano; prima che altrui però ogni persona su quel di Roma [11].

[1] *Ep.* I. 2. Sotto questo rapporto Roma dipendeva allora più che mai dalla Sicilia. Il papa scrive: « De qua re curam gerite: quia si quid minus huc transmittitur, non unus quilibet homo, sed cunctus simul populus trucidatur »

[2] *Ep.* V. 40.

[3] *Ep.* II. 46. IX. 114.

[4] *Ep.* XII. 24.

[5] *Ep.* X. 26.

[6] Sulla « perversitas judicum. » *Ep.* VIII. 2.

[7] *Ep.* XI. 5. Il vescovo di Fausiana si era lagnato presso il papa di ciò.

[8] *Ep.* V. 41.

[9] Il *Responsalis* romano in Costantinopoli lo doveva sostenere. *Ep.* XIV. 2

[10] *Ep.* XII. 37. I possedimenti e le persone dell'*Expraetor* romano, questi lo desiderando furono dal Papa raccomandati ad un difensore e a due soddiaconi.

[11] In *Hydruntum* vi aveva un tribuno eletto dall'Esarca. Il Papa gli scrive (IX. 99.) « Scitis etenim quod locus ipse Ecclesiæ nostræ sit *proprius*. » Così pure al vescovo di Gallipolis

Così l'autorità del papa e in proporzione quella dei vescovi in Italia si era ingrandita e per la legislazione imperiale anteriore, e per la necessità e per le urgenti circostanze, ultimamente poi per il valore di una grande individualità. Certamente; questo allontanò sempre più i pastori dei popoli dalla loro missione, anzi la loro attività arieggiò l'autorità di un dominio temporale. Niuno meglio che Gregorio ne soffriva, egli che nelle omelie sopra Ezechiello, lamentando l'aver abbandonato la cella del suo chiostro, così dipinge la sua situazione: « Dal dì che io sottoposi le spalle dello spirito mio al peso dell'officio vescovile, la mia anima non si può più concentrare, perchè divisa da tanti interessi. Ora bisogna che io tratti gli affari della chiesa e dei chiostri, spesso ch'io esamini la vita e le azioni di un'individuo qualunque, poi rappresentare i concittadini ne' loro affari, poi gemere per le spade rovinanti dei barbari, poi temere i lupi inseguenti l'affollato gregge; ora bisogna che mi assuma gli affari publici perchè non manchino gli aiuti necessari a quelli a cui fu commesso il mantenimento dell'ordine, ora che io sopporti con pazienza certi ladri, ora che io mi opponga loro, ma con prudenza onde mantenere la concordia [1].

Non senza timore di occuparmi troppo dell'operosità di Gregorio, io passo alle autorità civili onde mostrare quanto allora — circa il 600 — rimanesse ancora della costituzione romana, quanto si fosse cangiata da Giustiniano in poi. Le lettere di Gregorio ci danno anche in questo proposito notizie, benchè senza nesso e semplicemente particolari; e sono tuttavia le indicazioni le più sicure, colle quali noi cercheremo di comporre un tutto qualunque.

Alla testa del governo in Italia era l'esarca come luogotenente dell'imperatore, il quale del resto è detto anche *Patricius romanus*, avvegnachè questo fosse un titolo sempre unito alla di lui dignità [2]. Presso o più presto sotto l'esarca stava il prefetto dell'intera luogotenenza, (*Præfectus et Præpositus Italiæ*) la quale però non si estendeva più in là dell'Italia [3]. Se l'Esarca trattava gli affari esteri

(IX. 100) « ut quia et locus ipse nostræ, sicut cunctis notum est, Ecclesiæ esse dignoscitur. » Io spiego *proprius* per una protezione in quella maniera stessa però che Gregorio dice di sè stesso, d'esser stato un *proprius* di Rusticiana. Vedi p. 168. N. 4. Dopo Nepet il Papa spedì Leonzio, commettendogli la cura della città (*Ep.* II. 11); dunque precisamente come nei tempi anteriori l'imperatore eleggeva *curatori*. E si vorrebbe che questo Nepet fosse langobardo? (Vedi SAVIGNY: *Ges. des röm. r. im. m. a.* I. 484).

[1] Hom. II.

[2] *Patricio per Italiam. Ep.* III. 28. Così *Patricio Africæ. Ep.* VI. 63.

[3] *Ep.* I. 23. 38. Patrizio e prefetto l'un dopo l'altro. *Ep.* V. 11. « Sed per excellentiss. Patricium et per eminentiss. Præfectum etc. » L'Africa pure aveva prefetto e patrizio. *Ep.* X. 37. XI. 5.

e quei della guerra, al prefetto erano confidate l'amministrazione interna colla giurisdizione, il censo, la raccolta dei mezzi necessari all'armamento ed al mantenimento dall'esercito [1]. Quest'ultimo impiegato veniva spesso mutato senza che noi sappiamo se dopo un tempo determinato; era però una carica assai difficile e per la responsabilità e per la ragione che bisognava renderne al successore o ad una commissione composta degli impiegati superiori [2]. Ecco perchè Gregorio negò occuparsi per chiunque desiderasse la prefettura. Questa carica, rispondeva essere feconda di rabbie e di cure, molti esserne stati perciò danneggiati; nessuno esserne ancora escito felicemente [3]. Lo ordinando Giustiniano un solo pretore fu eletto per la Sicilia, mentre un *Dux* trattava gli affari militari; ambidue poi soggetti direttamente al questore del S. palazzo [4]. Il quale pretore o prefetto in Sicilia troviamo anche in questi tempi [5]. Leonzio, un ex-consolo, probabilmente un plenipotenziario straordinario, dirigeva colà invece del questore il processo contro l'ex-prefetto Libertino [6].

Roma manteneva pure il proprio prefetto municipale (*Præfectus urbis*). Giovanni Diacono nella vita di Gregorio narra di un Germano, prefetto della città, il quale aveva intercettata e trattenuta una lettera di Gregorio, in cui questi rifiutava l'elezione al papato contro l'imperatore [7]. Gregorio stesso parla di un Giovanni prefetto municipale [8]. E potrebbe esser dubbio se questi fosse il Giovanni, di cui si parla alcune volte come rappresentante del prefetto in Roma [9], o se si fosse mantenuta in Roma anche la carica di Vicario della città, al quale del resto apparteneva l'amministrazione delle dieci provincie meridionali dell'Italia [10]. Io poi credo di riconoscere in un altro Giovanni raccomandato da Gregorio a Costanzo vescovo di Mi-

[1] Vedi *Ep.* I. 37. X. 37. XI. 5. XII. 24. ed altrove.

[2] Gregorio interessa il vescovo di Ravenna ad adoperarsi presso Giorgio prefetto di Ravenna in favore di Maurilio ex-prefetto, dal quale il primo esigeva il resoconto. *Ep.* I. 37. Leonzio ex-console pare fosse un plenipotenziario straordinario in Sicilia, il quale si fece render conto da Libertino (X. 51) e Gregorio (X. 57) ex-prefetti, poi dal vicario di Roma (X. 46). A questo Leonzio spedirono deputati gli impiegati imperiali di Roma per gli onorari non pagati. *Ep.* XII. 49.

[3] *Ep.* XII. 27.

[4] *Nov.* 75. 104.

[5] *Ep.* I. 2. *Giustino. Ep.* III. 38. *Libertino.*

[6] *Ep.* X. 51. Vedi più sopra.

[7] Vita. Lib. I. c. 40. GREGOR. M. *Opera.* Tom. I.

[8] « Gloriosissimus filius, præfectus urbis. » *Ep.* X. 6. 7

[9] « Johannes, vir magnificus in hac urbe *locum Præfectorum servans.* » *Ep.* IV. 52. *Dial.* III. c. 10. Nella *Ep.* X. 52 si ripetono dall'Esarca « cautiones *agentium vices Johannis Præfect.* simul et Palatini. »

[10] Quando la condizione fosse meno oscura si potrebbe in suo luogo accennare al *Vicarius noster*, citato da Leonzio ex console in Sicilia. *Ep.* X. 46.

lano, il *vicario d'Italia* almeno, il quale residente pure in Milano amministrava le sette provincie settentrionali [1]. Certo ch'egli lo era come il vescovo stesso, solo *ex partibus infidelium*, avvegnachè ambidue vivessero in Genova, la quale unitamente alle coste liguri non era ancora stata conquistata dai Langobardi [2]; ad ogni modo riesce facile riconoscere ancora i lineamenti fondamentali dell'antica costituzione dell'impero, quand'anche non si potesse esser certi d'altro che dell'esistenza di un prefetto d'Italia di fianco all'esarca di Ravenna, e soggetto al primo vicario in Roma e nell'Italia superiore [3].

Nelle province troviamo ancora *Duces* e *Iudices*, i primi luogotenenti militari, gli ultimi impiegati amministrativi e giudici civili. Il giudice conserva qualche volta il titolo di *Præses*, almeno in Sardegna [4]. La quale isola era, dopo l'ordinamento di Giustiniano, una delle sette province della prefettura d'Africa ed aveva un *præses* ed un *dux* proprio [5]. Gli stessi rapporti noi troviamo ancora presso Gregorio. Il papa si lamenta del *Magister militum* e del *Dux* di Sardegna, Teodoro, presso l'esarca d'Africa [6]; anzi egli si lagna coll'imperatore stesso del modo con cui quegli opprimeva possessori e cittadini [7]. La violenza però del giudice di Sardegna, lo dicemmo già, viene denunciata a Costantina imperatrice. Lorchè il vescovo esaminò la cosa, il giudice rispose: aver promesso un dono si grande (*suffragium*) per la propria elezione da non poter altrimenti pagarlo [8]. Dunque lo stesso abuso del *suffragium*, tanto severamente proibito da Giustiniano, durava; per conseguenza probabilmente l'elezione era fatta ancora dai più ragguardevoli della provincia. E per quest'ultimo rapporto potrebbesi dire, essere i giudici provinciali d'Africa indicati in generale come appartenenti al paese, quindi impiegati scelti nelle province stesse [9]. Come la Sar-

[1] « Johannes vir magnificus, qui præfecturæ vices illic acturus advenit. » *Ep.* IX. 35.

[2] Lo proveremo meglio nel capo seguente.

[3] Qua e là troviamo ancora l'*Assessore* del pref. d'Italia: « Johannes vir eloquentiss. *consiliarius* viri excellentiss. domni Georgii Præf. per Italiam. » (*Ep.* I. 38); — un *Scholasticus* dell'Esarca (*Ep.* V. 36), poi un *Palatinus* come impiegato imp. fiscale (*Ep.* I. 13). I palatini erano impiegati inferiori dei due ministri delle finanze, cioè del *Comes ss. largitionum* e del *Comes rei privatæ*. V. BETHMANN, HOLLWEG-*Gerischtsverf.* p. 71.

[4] *Spesindeo, Præsidi Sardiniæ. Ep.* XI. 22. — IX. 6.; il Papa scrive al vescovo di Caralis riguardo ad un disordine sorto nella sinagoga degli Ebrei: « De qua re et filiorum nostrorum, Eupaterii gloriosi *magistri militum* atque magnifici pii in Domino *præsidis* aliorumque *nobilium civitatis* vestræ ad nos scripta cucurrerunt. »

[5] C. 1. § 2. e c. 2. § 3. C. 1. *de officio P. P. Africæ* (1. 27).

[6] *Ep.* I. 61. Che la Corsica fosse soggetta allo stesso esarca, lo si rileva dalla lettera VII. 2.

[7] *Ep.* I. 49. « *Magistri militum*, qui *ducatum Sardiniæ* insulæ suscepisse dignoscitur. »

[8] *Ep.* V. 41.

[9] *Ep.* I. 76. « Gaudioso magistro militum Africæ. — Didicimus enim *diversos judices*, qui ad *administrandam Africanam Provinciam diriguntur*, summa Gloriam vestram fa-

degna, la Campania aveva pure un *Dux* della provinca, residente in Napoli, ed un giudice [1]. In Sicilia viveva assai misero e sussidiato dal papa un ex giudice del Samnio, probabilmente cacciato dai Langobardi [2]. Basti dunque il fin qui detto a provare aver continuati nelle provincie romane i *Duces* e gli *Iudices*, tra i quali era divisa l'amministrazione militare e civile. Che sebbene in questi tempi non si faccia mai parola di un *Dux* di Roma, vi troviamo però dei *Magistri militum* [3]. — E questi noi crediamo fossero i comandanti dell'esercito dei quali il generalissimo era l'esarca, mentro invece i *Duces* sembravano luogotenenti militari contrassegnati ora dalla provincia a cui presiedevano, ora dalla città di loro residenza [4].

Durando la guerra coi Langobardi è naturale preponderassero sempre più le autorità militari, avvegnachè in tempi cotali di confusione potesse forse appena reggere un'amministrazione civile regolare ed una giudiziaria come l'aveva ordinata la legislazione anteriore. Oppure in tempi in cui un nemico terribile stava innanzi alle porte, in cui cittadini e clero correvano all'armi ed a collocarsi sotto comandanti in militari, cui i vescovi stessi dirigevan le difese, poteva ella sussistere una distinzione ed una divisione degli affari civili e militari e specialmente dei tribunali per le persone? È più facile credere, che in circostanze sì fatte l'intero governo dipendesse come dai vescovi, così più o meno anche dai luogotenenti militari delle province [5]. E questo, già probabilissimo per la natura stessa delle cose, vien accertato da molti indizi datine da Gregorio. Per es. là dove egli espone i lamenti e le domande dei provinciali di Sardegna contro i *Duces*, indica questi precisamente come quelli che sono alla testa dell'amministrazione [6]. E affari non militari appunto sono

miliaritate diligere. — Et quidem maximas Deo gratias referimus, cum tales habere *proprios* Provincias *habitatores* agnoscimus, qui ingenita nobilitate polleant et potentibus viris adhæreant, *provincialibusque suis* ad remedium . . . consistant. » Gregorio si lagna di questi giudici africani nella *Ep.* XI. 5.

[1] *Godiscalcus, dux Campaniæ. Ep.* X. 11. Che questi poi sedesse in Napoli, lo indicano l'assieme di questa lettera e della seguente (12-14), più le parole « de *civitate* in qua consistis. Scholasticus Campaniæ judex ». *Ep.* III. 2. 45.

[2] *Ep.* II. 32.

[3] *Ep.* V. 30. 40.

[4] I *magistri militum* compaiono solo come capitani d'esercito. *Ep.* II. 3. 29. 30. V. 30. 40. XII. 19. 20; questi però venivano non rado eletti al ducato. Vedi più sopra la citazione. *Ep.* I. 49. Dalla città di residenza veniva detto « *Arsicinus*, Dux Ariminensis civitatis, » *Ep.* I. 58.

[5] Così non pensa SAVIGNY riguardo ai *Duces* in Roma ed in Ravenna, e non solo per questi, ma ed anche per tempi seguenti. *Gesch. des r. r.* ecc. I. § 115.

[6] *Ep.* I. 49. — quatenus eorum (sc. Dominorum) jussa . . . a *ducibus* quos in tempore præesse contingerit, inconcussa serventur mercesque eorum ab *administrantibus* non debeat dissipari.

quelli, dei quali il papa tratta col duca di Sardegna Teodoro [1]; e null'altro che l'amministrazione municipale è quello di cui Gregorio prega il *Magister militum* Maurenzio luogotenente militare di Napoli [2]. Dall'altro lato giova poi considerare quanto decaduti fossero dalla primitiva considerazione i luogotenenti provinciali di una volta (*Præsides, Consulares*, ora però detti semplicemente *Iudices*), e questa sino ai tempi anche di Giustiniano per modo tale, che questo imperatore conferisse la loro elezione ai vescovi ed ai primati della provincia. È ella cosa credibile ch'essi abbiano mantenuta la loro indipendenza, autorità e rango contemporaneamente ai *Duces*? Noi crediamo anzi che si possa più presto ammettere essersi dessi trovati sotto i *Duces* almeno in quella stessa condizione subordinata, in cui era il prefetto rispetto all'Esarca; più avere l'intera costituzione dello stato assunto le forme del carattere militare preponderante.

I Tribuni erano comandanti inferiori ai *Magistri militum* ed ai *Duces*, e noi li troviamo secondo Gregorio in Hydruntum, Sipontum e Corsica [3]. Erano dunque preposti a territori e città minori, sicchè parebbe che il loro rapporto colle autorità locali fosse pressochè lo stesso che tra i *Duces* e i giudici provinciali. In Hydruntum ed in Sipontum i tribuni, almeno secondo Gregorio, formavano l'autorità suprema, sorvegliati come erano nell'esercizio delle loro funzioni solo dai vescovi [4]. Noi troviamo pure in città minori ed in luoghi fortificati *Comites* e *Vice-comites*, come, a cagion d'esempio, in Centumcella, Miseno, Terracina [5]; i quali *comites* arieggiando i conti municipali di secondo rango dei tempi ostrogoti, noi crediamo

[1] Egli istituisca un tribunale per una lite tra un'abadessa ed un impiegato (*officialis*), ed amministri la giustizia in affari ereditari. *Ep.* I, 48.

[2] Gli scrive in proposito di una usurpazione che il vescovo locale si era permessa nella missione del *Patronus civitatis;* si meraviglia che a lui venga ricorso invece che a Maurenzio, e si lagna ch'egli non abbia ordinata la cosa secondo il diritto e la consuetudine; lo prega anche di mantenere inalterati i privilegi della città e dell'isola Prochyta (Procida). *Ep.* IX. 69.

[3] *Ep.* IX. 99. XI. 24. VII. 2.

[4] Viene commesso a Sergio difensore di rivolgersi al *vescovo*, ai *tribuni* od *altrove* in Hydruntum (non si parla nè di magistrato nè di curia) per uno schiavo sfuggito alla consorteria dei panattieri (artis pistoriæ). *Ep.* IX. 102. Il *Tribuno* di *Sipontum* sieda in tribunale in un col vescovo (questo solo non era creduto competente) per giudicare di un tale, il quale sosteneva la propria libertà contro la Chiesa, che lo pretendeva. *Ep.* XI. 24.

[5] *Theophanius Centumcellensis Comes.* GREG. *Dial.* IV. 27. « Vectanus qui *comes* fuit in Missinati castello. » *Ep.* IX. 69. Vedi IX. 51. « In Terracina Maurus *Vicecomes.* » VIII. 18. « Anio *comes* castri Aprutiensis, Firmensis territorii. » XII. 11. L'osservazione quindi del SAVIGNY, che cioè sotto i Greci non abbiano esistito *comites* dev'essere corretta (*Gesch.* ecc. I. 390). Noi li troveremo anche più tardi p. e. negli scritti di Stefano papa a Pipino e figli (*Cod. Carol.* ep. 4. in CENNI, *Monum. ep.* 8): « Steph. P. et omnes Episcopi .... seu Duces Chartularii, *Comites*, Tribuni et universus populus et exercitus Romanorum. »

dover ritenere per comandanti militari. Forse essi erano pei tribuni quello che i *Duces* pei *magistri militum*; questi comandavano nell'esercito, quelli avevano un impiego locale. Siccome però i *Magistri militum* divenivano generalmente *Duces*, e i Tribuni *Comites* [1], così nel fatto la differenza di questi titoli scompariva.

Vedremo ora quanto rimanesse della costituzione municipale ai tempi di Gregorio, cioè verso il 600 circa. Anzi tutto pare continuasse inalterata la divisione delle province in territori municipali; la posizione dei fondi vien sempre indicata dalla provincia e dal territorio municipale [2]: anzi i *Fundi*, ne' quali il paese era stato anticamente diviso dagli agrimensori, mantennero il nome antico, sicchè l' osservazione interessante di *Niebuhr* ch' essi siano sempre stati riguardati come interi, anche lorchè molti vi avevano parte, e che la divisione avesse luogo solo in misura onciale, vale non che per questi tempi anche pei posteriori [3].

Delle autorità municipali anzi tutto giova accennare al *Curatore*, il quale in Ravenna era non da meno del primo podestà municipale. Gregorio scrive a Teodoro, curatore di Ravenna, come a persona distinta e gli parla col *Gloria vestra*. Anzi gli stessi affari, dei quali que'due trattano, indicano la importante condizione dell'ultimo. Gregorio gli rende grazie della operosità spiegata nella conclusione della pace coi Langobardi, lo richiede di una scorta militare fino a Perugia per la moglie del prefetto di Roma, gli raccomanda un tale d'alto grado (*Petrum virum magnificum*) e l'affare di Maurenzio *Magister militum* [4]. Un'altro Teodoro *Patronus civitatis* di Napoli, ebbe una lite con Fortunato vescovo, per cui l' intera città fu posta in movimento e si ricorse al Papa [5]. Tentato invano di ridurre la cosa al suo tribunale in Roma [6], Gregorio impone al vescovo di consegnare le porte senza ritardo a Teodoro *major populi* ed a Rustico *Senior* il canale [7]. Non è dubbio che Teo-

[1] Come *comitiva* è segnato l'officio di Zemarco tribuno in Centumcella. *Ep.* I. 13.

[2] P. e. *Ep.* IX. 28. « quia de possessionibus Fajano, Nasoniano et Libiniano positis in *provincia* Sicilia, *territorio* Panormitano IX. 30: massa Veneri in *provincia* Campania sita, territorio Minturnensi. »

[3] *Röm. Ges.* II. p. 709. e seg. GREG. *Ep.* XIII. 3, dove è data la donazione per la fondazione di un chiostro in *fundo* Gressiano, ubi ipsum monasterium fundatur, *uncias* octo, in *fundo* Staciani *uncias* octo, *fundum* Paterni in *integro* etc. La stessa divisione trovasi spesso nei documenti ravennati del MARINI, *Papiri* p. e. N. 88. A. del 572. (p. 137). « Sed et septem semis *uncias fundi* iste. Quadrantulæ, » ed anche nel secolo X. V. MARINI. 355. N. 9. dove un *fundus Savignianus* di cui la metà (6 oncie) vengono vendute, ei ritorna un'altra volta al nostro celebre giurista.

[4] *Ep.* IX. 98. X. 6. XII. 6. XIII. 47.

[5] *Ep.* IX. 69.

[6] *Ib.* IX. 104.

[7] « Theodoro viro magnifico *Majori populi* portas et Rustico viro clarissimo *Seniori* aquæductum sine aliqua contentione restituat. » *Ep.* X. 25.

doro *major populi* non sia lo stesso che il Teodoro *patronus civitatis* [1], anzi ambidue i titoli non indicano probabilmente nessun altro che il curatore municipale. Il *Senior* era probabilmente un *principalis*. — Dei molti difensori, di cui è parola nelle lettere di Gregorio, non posso accertar come municipale che un solo — Sabiniano di Lilibeo, il quale richiese la soddisfazione di un debito del vescovo, da lui assunto, lorchè era difensore nella città [2]. — Questo solo fatto nulla meno basta a provare la esistenza dei difensori municipali in quei tempi.

Nè pare possa esser dubbia la continuazione della *curia*. Gregorio scrive al vescovo di Caralis, doversi nella consacrazione sacerdotale osservar bene se il candidato abbia le qualità necessarie, tra le altre ch'egli non sia un soggetto alla curia, il quale poi debba ritornare agli affari publici [3]. Occorrendo donazioni per fondazioni ecclesiastiche si parla precisamente della iscrizione negli atti municipali [4]. Arrogi molte scritture dirette a città italiane colla soprascritta: *Clero*, *Ordini* et *Plebi*, dove *Ordo* non può altro significare che l' *Ordo* dei decurioni o della curia. *Savigny* fece valere appunto scritture simili come altrettante prove della continua durata del senato municipale romano nelle città italiane, ed anzi, siccome alcune di esse sono indirizzate a città langobarde, anche per questo [5]. Noi trascuriamo per ora quest'ultima parte della prova e ci limitiamo a cercare il senso delle parole; *Clero*, *Ordini* et *Plebi*, rapporto alle città in genere dei tempi di Gregorio. Ecco dunque la controversia: Devesi qui sotto la parola *Ordo* intendersi veramente e solo la curia?

Gli scrittori o la legislazione del VI secolo adoperano *Ordo* nel senso di *Orda Decurionum* o di Curia più raramente, che non di difensori per curiali. Se si esamini la legislazione relativa alla curia. s'osserverà, che *Curialis*, dal quarto secolo in poi, in cui la miseria ereditaria della curia incomincia, distrusse sempre più il vecchio titolo orrevole di *Decurio*. Così pure scompare la parola *Ordo* nel senso di curia, vuoi che la si adoperasse esclusivamente pel ceto ecclesiastico, vuoi che non sembrasse più rispondente al ceto deca-

[1] Vedi *Ep.* IX. 104 — de quibus Theodorus vir magnificus. *Major populi*, ad nos veniens ante conquestus fuerat, IX. 69.

[2] *Ep.* X. 28 SABINIANO dice: « Se vero per tertiam decimam et primam Indictiones quibus prædictæ civitati *defensoris officium* tenuit, absente Episcopo; de proprio expendisse, quod de Ecclesia poterat erogari. »

[3] *Ep.* IV. 26. « Videndum etiam, ne sine litteris aut ne *obnoxius curiæ* compellatur post sacrum ordinem ed actionem publicam redire. »

[4] « *Gestisque municipalibus* alligata. » IX. 84. XIII. 16.

[5] *Gesch des r. r.* Vol. I. § 108.

duto dei curiali (la locuzione ordinaria per ciò è *conditio*). Cassiodoro negli indirizzi delle sue lettere alle città ed alle corporazioni municipali non la adopera mai, e lo fa per curiali, per quanto io mi sappia, una sol volta, e precisamente in una lettera, colla quale egli cerca di consolarli con una stima ridevole della dignità e dell'onor loro, della vergogna o del maltrattamento reale, a cui essi erano soggetti [1]. Molto meno io trovo in questo senso la parola *Ordo* nella legislazione di Giustiniano. Vi si parla frequentemente di una corporazione (σῶμα, *corpus*) dei curiali, ma non mai di ordo. La indicazione straordinaria invece nell' antico significato si mantenne certamente ancora nello stile curiale degli atti municipali, come provarono già i documenti in papiro del VI secolo per noi citati e tolti alla raccolta del Marini [2].

Lo *stile curiale* mantiene notoriamente le proprie locuzioni e formule anche lorchè le circostanze, dalle quali esse originarono e per le quali esse hanno il loro vero significato, sembrino interamente cangiate. Si cadrebbe quindi assai frequente in errore, se da quello solo si volesse concludere alle forme vitali correnti.

La cancelleria papale possedeva certamente ai tempi di Gregorio Magno uno stile curiale perfettamente svolto e consueto, come io proverò incontrastabilmente con alcuni esempi in proposito. Delle lettere di Gelasio I papa (492-496) una porta l' indirizzo: *Clero*, *Ordini et Plebi Brendesii;* lettera la quale fu data al vescovo in occasione della sua ordinazione, contenente precetti sulle ordinazioni da farsi per lui stesso, sulla amministrazione dei beni ecclesiastici e su altri oggetti [3]. A questo scritto furon date le forme di una circolare generale, la quale non abbisognava che della introduzione dei nomi coll'indirizzo: *Papa ille Clero Ordini et Plebi consistentibus civitate illa dilectissimis filiis in Domino salutem* [4]. Una raccolta di formulari papali trovasi anche nel *Liber diurnus Romanorum Pontificum*, la quale, avente la stessa soprascritta, pare appartenga ai tempi di Gregorio II (714-731) [5]. Ed essa formola viene mantenuta (cosa abbastanza strana) dallo stesso papa Gregorio II in una lettera diretta

[1] VAR. IX. 2. Egli dice loro: « *Ordines* vestri æquabiliter vivant. » Esser essi stati chiamati *minor senatus*. Quid in ista appellatione non habeatis vel potentiæ vel honoris? Nam qui Senatui comparatur a *nullo genio claritatis excluditur !!* »

[2] MARINI. *Papiri*. N. 4. (a 540). « Defensori, Mag. Ql. cunctoque *Ordini* Curiæ civ. Faventinæ » e N. 7 (a 557).

[3] MANSI. *Concil. Coll.* Tom. VIII. p. 87.

[4] Ib. p. 120. « *Constituta Gelasii Papæ, quæ Episcopi in sua ordinatione accipiunt.* »

[5] « *Liber diurnus Romanorum Pontificum* ed. *Joann. Garnerius*, Parisiis 1680 (anche HOFFMANN, *Nova Script. ac Monum. Collectio*. Tom. II.) c. III. tit. 9. *Synodale quod accipit Episcopus*: *Clero, Ordini* et *Plebi consistenti Ill. dilectiss. filiis.* »

ai Turingi, emessa in occasione della ordinazione al famoso apostolo dei Tedeschi, il vescovo Bonifazio [1].

Un unico formulario durò dunque inalterato per secoli nella cancelleria papale, nel modo cioè, col quale Gelasio I lo aveva redatto fino dal V secolo, usato sempre nella ordinazione dei vescovi, colla stessa soprascritta: *Clero, Ordini et Plebi*, colla stessa ammonizione di non ordinare nè Africani, in parte manichei in parte anabattisti, nè persone legate alla curia; — quanto non doveva sembrare inopportuna una simile soprascritta ed ammonizione secondo il luogo ed i tempi, p. e. presso i Turingi!

Gregorio Magno nei passi indicati e destinati a provare la durata della curia adoperò, poche eccettuate le formole stesse. Anche egli letteralmente dà la stessa ammonizione, e la locuzione: *ne curiæ* aut *cuilibet conditioni obnoxius*, ne è una prova che se la esistenza della curia in questi tempi non fosse altrimenti assicurata, essa non lo sarebbo certamente per questa formola. Nè diversa è la cosa riguardo agli *atti municipali*. Le scritture di Gregorio Magno, dove ne è parola, sono redatte secondo una formola antica usata nelle donazioni per fondazioni ecclesiastiche. E infatti la si può trovare letteralmente persino nelle lettere di Pelagio I (555-559) [2], nè manca nel libro delle formole per noi già citato [3]. Finalmente l'indirizzo: *Clero, Ordini et Plebi*, lo mostrammo, fu nello stile curiale così abituale, da venire adoperato anche nel senso il più largo, e da non poter quindi provare l'esistenza della curia. Ma non aveva essa dunque significato alcuno? Non crediamo poter decidere tanto facilmente, se si debba accettare come affatto privo di significato pratico ciò che noi vedemmo come formola.

Giova osservare, che quell'indirizzo trovasi, delle scritture di Gregorio, a preferenzà in quelle che colle stesse parole venivano spedite ai comuni municipali nel caso in cui, vacando la sede vescovile, veniva commesso ad un vescovo straniero, generalmente un vicino, come *visitator* la amministrazione interinale della chiesa e la direzione della nuova elezione del vescovo [4]. Siccome poi ogni altro scritto di Gregorio, in cui si legga ancora la soprascritta: *Ordini* et *Plebi*, eccet-

[1] « Clero, *Ordini* et Plebi *consistenti Thuringi*, dilectiss. filiis. » MANSI. T. XII. p. 239.

[2] MANSI. T. IX. p. 734. *Pelagius Eleutherio Episcopo.*

[3] Sotto il titolo. — *Responsum oratorii dedicandi.* — *Lib. diurn.* c. V. 1. 4.

[4] Che la formola stessa sia dapertutto la fondamentale, lo prova il confronto del contenuto degli scritti seguenti: *Ep.* II. 39. « Clero, Ordini et Plebi consistenti Crotonæ; IV. 41 . . ; Hortonæ; V. 26 . . . Ravennæ; IX. 76 . . . Miseni; IX. 88 . . . Tadinati; IX. 90 . . . Ausinæ, X. 16 . . . Taurianas, Turris et Consentias; XIII. 14 . . . Panormi. » Altra era la formola pel *visitator* in simile occasione. v. p. e. IX. 87. 89.

tuata la sola diretta alla città di Nepa o Nepet [1], tratta o di elezione vescovile o dell'ordinazione di vescovi già eletti [2]; così è facile il concludere, abbia avuto quella soprascritta forse un rapporto speciale colle *elezioni vescovili*.

Regola antica era questa che il clero, l'*ordo* o la plebe, o meglio, il consiglio, la cittadinanza ed il clero uniti eleggessero il vescovo. Questa consuetudine s'era formata in tempi, in cui la curia rappresentava ancora l'aristocrazia municipale, e in cui quanti a questa non appartenessero eran detti plebe. Così Celestino I nel 428: « *Nullus invitis detur episcopus.* CLERI, PLEBIS, ET ORDINIS *consensus et desiderium requiratur* » [3]. Altra è la prescrizione usata da Leone Magno nel 445 nelle circolari ai vescovi della provincia di Vienna: « *Vota civium, testimonia populorum,* HONORATORUM ARBITRIUM, ELECTIO CLERICORUM *in ordinationibus sacerdotum expectantur.* » e di nuovo: « *Teneatur subscriptio clericorum, honoratorum testimonium,* ORDINIS CONSENSUS ET PLEBIS [4] ». È chiaro dunque, che i chierici e gli onorati, ossia la nobiltà ed il clero eleggevano nel vero senso mentre l'*ordo* e la *plebs*, o meglio la curia ed il popolo non facevano altro, che accettare la scelta. Così la cosa esisteva già in fatto nel V secolo. Nelle città romane l'aristocrazia reggeva sempre e decideva negli affari più importanti, ai quali allora apparteneva certamente la elezione vescovile. Ma gli stati di questa aristocrazia si mutavano; prima formavanla l'alto clero e la nobiltà officiale (*honorati*); i Curiali, gravati del publico servizio, stavano più basso. *Giustiniano* decretò: Si raccolgano nella città i sacerdoti e i primi cittadini e propongano tre candidati, dei quali il vescovo ordinato sotto la sua malleveria, elegga uno a vescovo [5]. Così dunque la stessa aristocrazia elettrice dei giudici provinciali, teneva anche il primo posto nella elezione del vescovo.

Che se noi ci facciamo a considerare l'uso ecclesiastico ai tempi di Gregorio Magno, troviamo nelle lettere di lui, che tre erano i ceti i quali operavano unitamente sotto la direzione del visitatore eletto del papa, quando questi avesse approvata la scelta, dava egli stesso o per mezzo di plenipotenziari l'ordinazione. Pare anche che questi tre ceti vengano indicati dall'indirizzo: *Clero, Ordini et Plebi*; io non oso però accertarlo, avvegnachè il loro significato possa

[1] *Ep.* II. 11. v. pag. 174. N. 5.
[2] « *Clero, Ordini et Plebi Arimini.* » *Ep.* I. 88.... Perusiæ I. 60;... *Mevaniensi Ecclesiæ* I. 81;... *Neapoli* II. 6. 9;... *in Albano* III. 11;... *in Terracina* III. 14.
[3] C. 13. Dist. LXI.
[4] C. 27. Dist. LXIII; MANSI. T. V. p. 1248. *Epist.* X.
[5] *Nov.* 123. c. 1. *Nov.* 137. c. 2.

essere spiegato diversamente solo dalle lettere di Gregorio — Uno scritto diretto ai *Nobili* di Siracusa (*Nobilibus Syracusanis*) narra come questi avessero confidata al papa la elezione del loro vescovo, mentre il *clero* e la *plebe* avevan già proceduto all'elezione per proprio conto [1]. In Napoli nacque una discordia nella elezione del vescovo, perchè clero e nobiltà si erano uniti contro un altro partito, il quale noi possiamo ben credere fosse la plebe [2]. È chiaro quindi essere stata almeno in Italia la elezione del vescovo non ristretta solo alla aristocrazia del clero e della nobiltà, ma avervi anche partecipato la plebe. Chi formava poi la plebe?

Ecclesiasticamente parlando la plebe è l'università dei laici nella comunità come antitesi del clero. Così infatti nell'indirizzo ordinario: *Clero et Plebi*; e questo già ai tempi di Cipriano ed altri [3]; Gregorio pure lo adopera non di rado per l'intera comunità: *Clerus et Plebs* [4]. Se noi ora riteniamo lo stesso significato di plebe anche laddove i *Nobiles* vengono da essa distinti, dovremo anche dire essere la plebe la università del laicismo, nella quale i Nobili vengono distinti come la parte meglio ragguardevole. Per quanto poi riguardi lo stato di questi ultimi distinti da Gregorio come *Nobiles* dal *populus* o da lui accennati ora come *Priores* ora come *Seniores* ma coi possessori [5], noi secondo il nesso dell'intero svolgimento non possiamo ritenerli altro che come quella stessa aristocrazia, la quale Giustiniano aveva chiamato ; primi della città. E' sono per conseguenza gli onorati ed i proprietari più ricchi, o quando gli ultimi vengano distinti specialmente dai primi, solo gli onorati, cioè a dire quanti avessero un titolo orrevole qualunque vuoi in seguito ad impiego, vuoi per premio speciale. E che tra essi vi potessero essere curiali non può negarsi, in tal caso però non appartenevano ad essa nobiltà come curiali, bensì quali onorati e possessori.

La storia degli stati e della curia ci generò questa opinione del resto incontrastabile, avvegnachè essa venga provata non che dal silenzio di Gregorio riguardo ai curiali, laddove era duopo farne

[1] *Ep.* V. 22.

[2] *Ep.* X. 62.

[3] Cypriani, *Opera*. *Ep.* 33. 34. Così pure Felice III in uno scritto per Costantinopoli. Mansi, VII. 1067. Riguardo alle elezioni vescovili Adriano papa scrive a Carlo Imp. nel 790 (Cenni, N. 97. *Cod. Carol.* 83) — et quando a nobis ordinantur (Episcopi) olitana consuetudo proclamatur: *clerus et plebs* consistens Ecclesiæ civitatis illius, *elegerunt sibi Episcopum illum.*

[4] P. e. *Ep* VI. 2. — *Clero et Plebi Ecclesiæ Ravennæ.*

[5] *Ep.* VI. 31. — Clero, *nobilibus*, populo, militibus civitate Ravenna — v. VI. 27. — *Ep.* IV. 25. — *nobilibus* ac possessoribus in Sardinia insula. — *Ep.* X. 53. — *Seniores* et cives Neapolitanæ civitatis. —

parola, quando essi avessero rappresentato ancora una nobiltà municipale [1], anche altrimenti in modo positivo e persuadente. Nel formolario per noi già spesso citato, il quale probabilmente fu composto sul principiare dell'VIII secolo, ma che pel contenuto apparterrebbe a tempo molto anteriore, trovasi una scrittura, colla quale il vescovo eletto vien chiamato a Roma per riceverví l'ordinazione (*vocatoria*); essa ha per indirizzo « *Dilectiss. fratribus et filiis Presbyteris, Diaconibus, Clericis, Honoratis, Possessoribus et cunctæ Plebi ill. Ecclesiæ* [2], » il che vien ripetuto poi nella così detta *Formata*, che veniva data al vescovo, compiuta l'ordinazione [3]. In essa è parola solo degli onorati e dei possessori, mai dei curiali, i quali *Cassiodoro* cita sempre unitamente agli altri; ora essi mancano, perchè non appartenenti più alle persone principali della città.

Ritorniamo finalmente alla formola usata generalmente da Gregorio come indirizzo, quand'egli scriveva ai municipi. *Clero, ordini et Plebi Ill. Civitatis.* Provammo già essere stata essa usata nello stile della cancelleria ecclesiastica precisamente come quell'altra più semplice *Clero et Plebi.* In quest'ultima *Plebs* è la università dei laici, nella prima, almeno secondo il significato originario, il comune civile come antitesi dell'*ordo* o senato municipale, il quale significato primitivo non può essere mantenuto in tempi posteriori, come lo indica con certezza lo scritto di Gregorio II ai Turingi. Avvegnachè se qui l'indirizzo « *Clero, ordini et plebi consistenti Thuringi*, dovesse significare altra cosa, altra non possa essere che clero, nobiltà e popolo dei Turingi [4]. Gli scritti di Gregorio Magno aventi questi indirizzi alle città italiane, riguardano pressochè sempre l'elezione vescovile. Ma in questa avevan parte comune il clero, la nobiltà e la università dei cittadini. Che se dunque quella locuzione. « *Ordo et plebs* » non sia solo una locuzione abituale per la *plebs* ecclesiastica; *ordo* non può altro significare che la nobiltà municipale, questa poi non era allora più la curia, miserabile reliquia dell'antico senato municipale, bensì il ceto degli onorati e dei possessori [5].

[1] Credo di poter assicurare con certezza, che negli scritti di Gregorio non si parla mai di *curiali*; nei Dialoghi vien narrata una strana storia di un certo curiale (*curialis quidam*) nella provincia Valeria, ma da cui non si può rilevar nulla quanto alla di lui condizione civile. *Dial.* IV. c. 32.

[2] *Liber diurnus Pont. Rom.* c. III. 1. 2.

[3] Ib. *ordo Rom.* ad. c. III. t. 10.

[4] Abbastanza vien ciò provato dall'esame d'altri scritti papali allo stesso popolo (MANSI, t. XII. 240-241): Gregorio II ai nobili di Turingia (*magnificis filiis*) ed al popolo (*ad universum populum*) e MANSI XII. 280: P. Gregorio III. — universis *optimatibus et populo* provinciarum Germaniæ Thuringis et Hessis ecc.

[5] SAVIGNY pure ritenne sinonimi *Ordo* e *Nobiles* per Curiali negli scritti di Gregorio I

Quanto segue valga a spiegare maggiormente l'uso linguistico. Vi ebbe un analogia incontrastabile tra l'aristocrazia ecclesiastica e la profana, la quale aristocrazia in ambo i casi indicossi colla parola *ordo*. Lorchè la costituzione municipale romana durava immutata, in sè racchiudendo l'*ordo decurionum* cioè i cittadini meglio ragguardevoli per ricchezza e per onore (verso il 200 d. C.), Tertulliano paragonò coll'*ordo* municipale il clero, e precisamente giusta il posto ch'esso occupava od occupar voleva nella chiesa cristiana di faccia ai laici [1]; anzi è più probabile che una siffatta analogia non sia rimasta senza influsso sull'uso linguistico ecclesiastico, benchè non sembri che quest'ultimo perciò nascesse [2]. Al contrario, lorchè il clero divenne un aristocrazia ecclesiastica esclusiva, ai tempi di Gregorio (600 circa), nell'università dei laici non poteva paragonarsi con essa altro ceto, che quello, il quale per maniera simile a quella del senato municipale, era sorto come aristocrazia municipale. *Ordo* — lo stato — valeva dunque le persone di stato così nel comune ecclesiastico come nel civile, cioè a dire il clero e la nobiltà.

In questo senso ora si adoperò la formola abituale: *Clero, Ordini et Plebi* in un modo affatto generale, e perciò ammessa nel formulario *Liber diurnus*. Che se questo sia incontrastabile, sarà pure sciolta la quistione, se alcune delle lettere di Gregorio aventi un indirizzo simile fossero o no dirette anche alle città, avvegnachè questo non provi per nulla il perdurare della curia [3]. Gregorio I poteva certo in modo migliore adoperare questa formola per le città langobarde, che non Gregorio II pei Turingi, i quali non conoscevano città alcuna. Come questa cadono poi anche tutte le altre prove radunate dal *Savigny*, che sostenne la continuazione della curia romana in Italia fino al IX secolo, anzi fino al X [4].

I pochi documenti del *Marini*, i quali attestano l'esistenza della curia e del magistrato in Ravenna anche ai tempi di Gregorio, non provano altro che la giurisdizione volontaria abitualmente veniva

(*Gesch. des r. r. l.* § 108. p. 354). Del resto non è troppo esatto il dire che Gregorio adoperi tanto « *Nobilibus* et *Plebi* » quanto « *Ordini* et *Plebi* ». Il primo non si trova mai in questo significato. Strano è « *Nobilibus Ordini et Plebi* », *Ep.* II. 6. dove *Ordo* indica i possessori, *Nobiles* solo gli onorati, come nella *Epist.* IV. 25. « *Nobilibus ac possessoribus in Sardinia.* »

[1] RICHTER: *Kirchenrecht.* 2. ediz. 1844, § 13. Annot. 4.

[2] EIKHORN: *Kirchenrecht.* Vol. I. p. 15. Nota.

[3] Trovai posteriormente che anche TROYA: *Delle condizioni de' Romani vinti da' Langobardi* (Milano 1844) § 35. lo aveva pure riconosciuto; poi anche BETHMANN-HOLLWEG. *Ursprung der Lombardischen Städtefreiheit* 1846. p, 16.

[4] *Gesch. des r. r. l.* § 122.

trattata nella curia senza fornire perciò un'idea più precisa dello stato della curia e della condizione dei curiali [1]. L'idea quindi da noi concepita pel nesso dei fatti dovrà essere conservata. Le curie non avean potuto sostenere altro che la durezza di un despotismo senza riguardi in un regno cadente, ma questi però le aveva anche strette tra le sue braccia di ferro. Ad onta delle frequenti leggi e della severa vigilanza delle autorità le curie divennero vuote, perchè tutti cercavano sottrarsi alla di lei schiavitù « Chi giri le curie del nostro regno » dice Giustiniano « non vi troverà che pochi membri, patrimonio pressochè nissuno [2]. » Non potremmo quindi ammettere che i tanto citati primati (οἱ πρῶτοι) o meglio i più distinti della città o nelle province fossero stati curiali, o per lo meno che i curiali come tali avessero appartenuto a quelli. Precisamente in Italia le curie dovevano trovarsi nello stato peggiore, avvegnachè il governo greco trovasse qui appena i mezzi per sostener sè stesso e difendere il paese contro i Langobardi. I singoli territori vennero abbandonati a sè stessi mentre i vescovi parteciparono alla difesa del paese. Come era egli possibile sorvegliare l'amministrazione municipale con severità e costringere i curiali ai loro doveri? Quanto accadde in questo rapporto dipende da coloro, i quali nelle varie sfere ne avevano la potenza. Ed è già molto che, di mezzo a circostanze siffatte, si sia mantenuta la curia in un luogo qualunque, e più lungamente che altrove certo in Ravenna, sotto la diretta sorveglianza degli Esarca; è però ella cosa possibile l'ammettere ch'essa abbia continuato dovunque?

Ogni qualvolta Gregorio enumera con esattezza i differenti stati nelle città, vi comprende anche i soldati (*milites*). Così in una lettera a Ravenna, così in un'altra a Iadera o Zara [3]. In quella maniera dunque, che i condottieri delle truppe, *Duces* e *Tribuni* erano entrati per mezzo della forma militare della costituzione in un nuovo rapporto colle province e colle città, così i soldati compaiono come una parte ordinaria della popolazione nelle città maggiori.

La durata e le istituzioni delle corporazioni delle compagnie municipali, almeno secondo un esempio, possono essere provate in modo abbastanza chiaro. I saponai di Napoli si lamentano presso il papa, che Giovanni Palatino richiegga nuove imposte dalla corporazione

[1] MARINI: *Papiri*. N. 94. — SAVIGNY. *op. cit.* I. § 350

[2] *Nov.* 38. a 546.

[3] « *Mariniano Episcopo Ravennati cum celeris fratribus et episcopis, sacerdotibus, levitis, clero, nobilibus, populo,* MILITIBUS *civitate Ravenna consistentibus.* » *Ep.* VI. 31. Egualmente ma secondo il rango: « *Nobilibus, militibus* ac populo Jaderæ. » *Ep.* VI. 27.

loro (*eorum corpori*) e principalmente ch'egli pretenda per sè l'abituale tassa d'entrata pei nuovi membri [1]; essi avrebbero secondo l'antica consuetudine i propri statuti, ai quali essi sono soggetti per giuramento e sotto pene [2]; ora ognuno che pensasse sottrarvisi potrebbe far conto della protezione di quell'impiegato per rimanere impunito — È chiaro essere stata tramandata al medio evo la costituzione romana delle corporazioni in forme affatto svolte; giacchè quanto più la costituzione politica s'andò avvicinando alla dissoluzione, e la violenza dei potenti guadagnò di forza, tanto più la plebe priva di aiuto si rinchiuse a difesa nelle corporazioni.

Poco dissimile da quella dei curiali era la condizione dei *coloni*. Se quegli erano gli schiavi dello stato e questi lo erano dei possidenti, legati con corpo e beni al suolo, sul quale essi erano nati. Spesso accadeva, che per sottrarsi ad una schiavitù, i di cui legami pel momento fossero più duri, si gettassero nell'altra [3]. Del resto i rapporti legali anteriori dei coloni si pare che a questi tempi non si fossero modificati granchè a loro svantaggio. I figli di genitori non liberi, ritenevano lo stato di questi ultimi, non potevano abbandonare il fondo su cui erano nati, non fuor d'esso unirsi in matrimonio [4]. Il proprietario poteva arbitrariamente opprimere e censire i propri coloni; sicchè non fu che sentimento di giustizia quello che mosse Gregorio a determinare le imposte sui sudditi dei beni della chiesa in Sicilia, e ad opporsi con misure opportune alle angherie, le quali gli amministratori de' beni ecclesiastici e specialmente gli esattori e gli affittuari (*conductores*) si permettevano contro gli agricoltori [5]. Per l'altra parte però e' non ristava dal comandare al vescovo di Caralis di molestare o censire i contadini pagani sui beni ecclesiastici, finchè si fossero ridotti alla vera fede [6]. Oltre le imposte ai possidenti, i coloni devevano pagare allo stato quel-l'altra antica (qui detta *burdatio*), esatta direttamente da loro per

[1] *Ep.* X. 26. — si quis *arti* eorum sociari voluerit. — Così pure si fa parola della corporazione dei panattieri in Hydruntum come *ars pistoria*. *Ep.* IX. 102.

[2] « *Pactum* inter se de quibusdam rationabilibus *artis suæ capitulis*, juxta *priscam consuetudinem*, omnium consensu interposita esse pœna confectum atque id sacramento interveniente firmatum. »

[3] Che curiali cercassero sottrarsi alla servitù per mezzo del colonato, lo mostrammo prima ed abbastanza; un caso interessante ma di contraria natura lo troviamo in una lettera di papa Pelagio I. (a 535-559) dove un soggetto alla Chiesa onde sottrarsi a questa schiavitù si spaccia per curiale (Mansi. *Concil Coll.* t. IX. 737).

[4] Greg. *Ep.* XII. 25.

[5] *Ep.* I. 44.

[6] Ib IV 26. 170.

mezzo di impiegati publici (*actionarii publici*) [1]. Sottostavano poi a leve militari fatte dai così detti *scribones* [2].

Generale la *schiavitù domestica*, il commercio quindi degli schiavi in Italia assai vivo. È nota abbastanza la storiella di Gregorio, il quale visti sul mercato di Roma schiavi anglo-sassoni, tocco per la loro bellezza da compassione, concepì per la prima volta allora il pensiero di far cristiana la loro nazione [3]. Le sue lettere c'insegnano inoltre aver egli stesso fatto comperare degli schiavi pagani in Sardegna [4], tutto però s'adoperava per impedire che cristiani fossero schiavi di ebrei, e' domandò quindi gli schiavi cristiani tornassero dapertutto alla libertà [5].

Riassumiamo il risultato delle nostre ricerche prima di entrare nelle oscure regioni dei secoli seguenti, dove gli scrittori contemporanei ci avranno pressochè abbandonati e dove i documenti saranno assai rari — I lineamenti della costituzione romana sono ancora riconoscibili. Lorchè nella disperata guerra col barbari i Greci non somministravano un aiuto bastante, la necessità difese ancora una volta la nazione romana. L'ordine publico però si sciolse nella stessa misura, nella quale la forza delle leggi e l'autorità dei magistrati si erano rilasciate; la chiesa entrò al loro posto, si assumendo in generale la direzione legale, e il ben'essere degli individui. Il vescovo romano partecipò con forze proprie alla lotta contro i barbari e si innalzò in pari tempo, come potenza indipendente, mediatrice tra i popoli combattenti. Gregorio Magno pose la pietra fondamentale del grande edifizio del papato.

Alla testa del governo imperiale era l'Esarca di Ravenna; inferiori a lui nelle provincie e nelle città i luogotenenti e comandanti militari, *Magistri militum* e *Duces*, *Tribuni* e *Comites*. Vicini a questi erano le autorità civili, ossia i prefetti ed i giudici, i quali, avve-

[1] *Ep.* I. 44. « Præterea cognovimus, quod *prima illatio burdationis* rusticos nostros vehementer angustat, ita ut, priusquam labores suos venundare valeant, compellantur *tributa* solvere, ... qui dum de suo, unde dare debeant, non habent, ab *actionariis publicis* mutuo accipiunt et gravia commoda pro eodem beneficio persolvunt. » In futuro gli amministratori devono far loro il prestito, che poi si faranno pagare a poco a poco; così comanda Gregorio. Prima i possidenti portavano il peso dell'imposta fondiaria, la quale del resto essi facevano scontare ai coloni nei canoni; ora però il peso gravava solo su questi ultimi. E che questa non fosse che l'antica imposta fondiaria da pagarsi in tre rate, lo mostra la *prima illatio*.

[2] *Ep.* 32. Gregorio commette al suo soddiacono di rendersi amichevoli con doni questi impiegati.

[3] PAUL DIACON. *Vita S. Gregorii*, c. 17. JOHANN. DIACON. I. c. 21.

[4] *Ep.* XI. 23.

[5] *Ep.* III. 38. IV. 21. Egli ne fece comperare anche in Gallia « quia omnino grave execrandumque est, Christianos in servitio esse Judæorum. » *Ep.* VII. 24.

gnachè la legge municipale non potesse più molto, avevano ben meschina importanza. Delle antiche cariche orrevoli municipali è parola ancora del *Curator*, *Patronus civitatis* ed anche del *Defensor*. La curia fu ancora la sede di certi affari legali, ai quali i curiali si dovevano assoggettare. Autorità ed influsso avevan questi abbandonati al clero ed alla nobiltà dei possidenti, di fianco ai quali i soldati presero una posizione più chiaramente definita. Veniva in seguito il popolo in corporazioni, ultimi gli schiavi ed i coloni — il centro quindi del governo e della costituzione dello stato nelle autorità ecclesiastiche e militari.

II.

Riassunto storico dai tempi di Gregorio Magno fino alla fondazione dell' impero romano-greco.

La divisione d'Italia in romana ed in langobarda determinò i destini, la configurazione e la costituzione politica del paese, finalmente la coltura del carattere nazionale del suo popolo per tutto l'avvenire. Il seguente riassunto storico dai tempi di Gregorio il Grande fino a Carlo egualmente Grande farà conoscere le cause della divisione sempre continua e le conseguenze meglio importanti nel rapporto legale dello stato [1].

Lorchè Gregorio giunse al governo, l'impeto primitivo dei Langobardi si era già di molto moderato. Cessando l'interregno decennale dei duchi ed unitisi Greci e Franchi contro quegli ultimi, si era posto confine alle loro conquiste. Veramente, i Langobardi furon sempre bastantemente forti per respingere i loro nemici, ma non così uniti per compiere la conquista con un'impresa comune. L'Italia durò quindi divisa. Il meglio delle coste e molte città importanti, tra queste Roma, la sede del papa, e Ravenna la residenza dell'Esarca, durarono sotto il dominio romano-greco; il paese interno, una lunga lista da Nord a Sud rimase possesso dei Langobardi: anzi la potenza di questi ultimi si parve divisa per l'indipendenza pressochè assoluta dei due ducati di Spoleto e Benevento dal regno nell' Italia superiore; e così pure erano divise le offese loro. Che se per non operare su di un punto unico, le armi langobarde si rendessero meno pericolose, dall'altra parte l'assopito sentimento di nazionalità nei Romani fu riscosso ed a poco a poco esercitato da una guerra ovunque presente. Il popolo si svegliò dal lungo sonno

[1] Fonti principali: per la storia di Roma: ANASTASIUS BIBLIOTH. *Vitæ Romanorum Pontificum* (MURATORI, *Script.* t. III. p. I.) per quello di Ravenna: AGNELLUS, *Liber pontificalis* (MURAT. t. II. p. I); per la Langobarda: PAULUS DIACONUS: *De gestis Langobardorum* (MURAT. t. I. p. I.); finalmente pei rapporti politici tra i papi e Carlo Martello, Pipino e Carlo Magno, le lettere nel *Codex Carolinus* (MURAT. t. III. p. II. ordinato cronologicamente e con un testo migliorato in CENNI: *Monumenta dominationis Pontificiæ.* p. I. et II. Romæ 1760) Raccolta ricca di materiali danno: BARONIUS: *Annales Ecclesiastici.* t. VIII. et IX. (Venet) e (MURATORI: *Annali d'Italia.* T. IV. Dei nuovi lavori non citerò che LEO: *Geschicte der italienische staaten.* I.

della schiavitù, e l'Italia vide ancora una volta e dopo tanto tempo sorgere eserciti di cittadini romani.

Anche il papa prese parte attiva nella guerra, poi procurò la pace per introdurre tra i Langobardi la fede cattolica e l'influsso della chiesa romana. La regina *Teodolinda* gli agevolò il cammino e la costei figlia *Gundeberga*, lorchè fu sposa a due re langobardi Ariovaldo (✝ 636) e Rotari (✝ 652) operò secondo lo spirito della madre come protettrice della chiesa cattolica. La conversione dei Langobardi fece ben tosto non piccoli progressi, nè mancò l'influsso della chiesa romana. Regnando Rotari, i vescovi cattolici espulsero gli Ariani [1], e dopo Rotari i Langobardi ebbero re cattolico nella persona di Ariberto, nipote di Teodolinda.

Che se per tal maniera l'autorità ecclesiastica dei papi presso i Langobardi ottenne un punto d'appoggio, le circostanze e la natura dei rapporti li favorì pure nei loro conati per fondarsi una potenza e rendersi indipendenti dagli *imperatori greci*. I quali lontani, incalzati dagli Avari, dai Persiani, poi dai Saraceni e dai Bulgari, dovettero ad ora ad ora abbandonare l'Italia a sè stessa. Dove i loro possessi erano sparsi a brani, dei quali Rotari re conquistò una parte importante, le coste cioè della Liguria con Genova, Venezia, Ravenna, Roma e Napoli, ecco quanto rimaneva ancora al così detto impero romano. Ma a quelle città pure toccarono i tentativi di ribellione per parte degli Esarca e dei duca, tentativi rimasti senza conseguenze, avvegnachè il popolo non vi avesse preso parte [2]. Martino papa non domandò per la propria elezione la conferma imperiale, radunò un concilio in Laterano e vi condannò la dottrina monotelitica, cara all'imperatore. Ei dovette però scontare la propria audacia colla prigionia in Costantinopoli, e morì in esilio. Da ultimo l'impero romano orientale, grazie al valore di Eraclio, trionfò dei Persiani, e sciolto il regno Avaro, ebbe pace ai confini, sicchè Costanzo imperatore potè spedire ancora una volta un esercito in Italia. Il quale però non ottenne nulla, neppure a Benevento; si ritirò quindi in Sicilia, dopo di aver saccheggiata ancora una volta Roma già tanto spogliata [3]. I Romani devono aver sempre esecrato la presenza d'un imperatore romano, ond'è che si attaccarono quindi sempre più al loro vescovo. Seguì un lungo armistizio tra i Langobardi ed i Romani, il quale durò tutta la seconda

[1] Vedi sopra cap. 3. II.

[2] MURATORI: *Annali d'Italia*, a. 617 e 619.

[3] I Saraceni portarono ben presto questo bottino da Siracusa ad Alessandria. ANAST. in *Vita Adeodati*. (MURAT. p. 141. C.)

metà del VII secolo, durando pure le liti in conseguenza dell'usurpazione di Grimoaldo (662). Così, senza timori da questo lato, i rapporti nuovi nelle provincie romane poterono liberamente svolgersi e consolidarsi.

La necessità aveva resi i Romani atti alla difesa, questa diede loro il coraggio della libertà. Non sopportarono più oltre il giogo del dispotismo vergognoso e dissennato degli imperatori, i quali, dopo di aversi aperta la via al trono a prezzo di stragi e vergogne d'ogni maniera, avevan preteso stabilire e migliorare colla propria autorità le dottrine della fede e le forme del culto. Ma i Romani d'allora ritenevano queste dottrine e forme tanto sante e rispettabili, quanto i republicani dei tempi antichi i principii del loro diritto politico; si affollavano quindi intorno al papa come intorno al difensore della fede stabilita da Dio. Il successore di Costanzo, Costantino II. detto il *Barbuto* ristabilì è vero per mezzo del sesto sinodo ecumenico (680), il quale condannò la dottrina monotelitica, la concordia tra le due chiese [1], anzi permise al papa la soppressione di legami onerosi [2]; il malcontento non lasciò tuttavia dallo scoppiare sotto il di lui successore Giustiniano II « *dal naso mutilato* » (*Rhinotmetos*). Imperocchè quando questo forsennato comandò di condurre il papa a Costantinopoli, perchè ricusante l'ammissione delle decisioni del concilio trullano, la milizia e la popolazione armata nelle provincie s'oppose all'esecuzione del decreto imperiale (692) [3]. E lorchè l'imperatore stesso, cacciato, poi ritornato al trono coll'aiuto dei Bulgari, di nuovo infuriò, e minacciò della sua collera anche i Ravennati; il popolo, sollevatosi, si elesse un capo, che lo preparò alla guerra [4]. I Romani negarono riconoscere *Filippico*, assassino e successore di Giustiniano, perchè ammetteva la dottrina monotelitica; finchè Leone Isaurico finalmente emanò il famoso decreto contro la venerazione delle imagini, il quale destò una sollevazione generale delle province italiane (726).

Lo stesso papa Gregorio II si pose alla testa del movimento per la difesa delle forme antiche e nazionali del culto romano. Alla sua chiamata si unirono le milizie delle provincie romane, sprezzarono i comandi dell'esarca, e si elessero condottieri propri, e quando il

[1] Anche la Chiesa milanese, la quale allora durava assai indipendente dalla romana, si dichiarò in un concilio speciale contraria a quella dottrina. MANSI XI. 103. — PAUL DIACONUS. VI. 4.

[2] ANAST. *in Agath.* (MUR. 144. C.)

[3] « Excitatum est cor *Ravennatis militiæ. Ducatus* etiam *Pentapolitani* et circumquaque partium etc. » ANASTAS. *in Sergio* (MUR. p. 149).

[4] AGNELLUS: *Liber pontif.* (MURAT. l. c. p. 160).

papa non li avesse ritenuti avrebbero eletto un altro imperatore [1]. Dappertutto infiammavasi la rivoluzione. Il duca di Napoli, Esilarato ed il figlio furono battuti dai Romani, Pietro duca di Roma cacciato, Paolo Esarca ucciso in Ravenna. E non meno dei Romani mostravansi ora zelanti per la difesa del papa i Langobardi, come anche di tutto ciò che essi chiamavano la vera fede e la salute dei Cristiani [2]. Con una potenza siffatta dunque, il papa poteva deridere le minacce dell'imperatore e sè dichiarare la parte di separazione ed il mediatore tra l'oriente e l'occidente, nella potenza del quale solo stava il conchiudere ed il mantenere la pace [3].

Così aveva Gregorio II di faccia all'imperatore raggiunta in fatti quell'indipendenza, alla quale anelavano da lungo tempo i successori di Pietro. Essa indipendenza fu però subito minacciata e più pericolosamente, perchè più da vicino. Avvegnachè Liutprando, senza dubbio il più grande ed il più celebre tra i re langobardi, il quale assicurò di nuovo il trono, credesse la confusione delle province romane opportuna per compiere la conquista langobarda d'Italia. Le città dell'esarcato caddero subito ai primi assalti; Ravenna stessa conquistata per breve tempo [4]: adesso però il papa e i duchi langobardi di Spoleto e Benevento riconobbero il pericolo comune e riunirono le proprie forze. La politica dei papi, la quale *Macchiavelli* così evidentemente contrassegnava, di mantenere l'Italia divisa per mezzo della dominazione e della gelosia di varie potenze, e per tal maniera toglierle ogni forza, ebbe principio appunto in quei tempi. Avvegnachè essi avessero già conosciuto troppo bene il vantaggio a loro impartito da una siffatta condizione di cose. Liutprando si collegava però da una parte coll'Esarca, vinceva i duca e forzava Roma. Allora il papa ricorse alla dignità ecclesiastica, colla quale egli poteva assai anche presso i Langobardi, ed ottenne la pace. Nel 740 si ripeterono però pressochè i medesimi fatti, allorchè la ribellione dei duca di Spoleto e Benevento e la politica infedele di Gregorio, successore al secondo omonimo, aizzarono ancora una volta Liutprando re. Questi entrò di nuovo nello stato con un esercito, sic-

[1] ANAST. *in Greg.* II: « sibi omnes ubique in Italia *Duces elegerunt*, atque sic *de Pontificis deque sua immunitate* cuncti studebant. »

[2] ANAST. ib. « se quasi fratres *fidei catena* constrinxerunt *Romani atque Langobardi.* »

[3] Vedi la lettera di Gregorio a Leone imp. a 726. ap. MANSI. T. XII. 969, 972. L'imp. lo aveva minacciato di trattarlo come Martino; il papa rispose, non abbisognar d'altro che di allontanarsi di 24 stadii cioè, di recarsi presso i Langobardi: « tum tu vade, ventos persequere. »

[4] AGNELLUS *in Johanne*, c. I. (MURAT. p. 170). Il papa invocò allora l'ajuto di Ursus duca delle Venezie, presso il quale l'esarca si era rifuggito; vedi la lettera ap. MANSI. t. XII. p. 244. Ravenna fu di nuovo liberata coll'aiuto de' Veneziani. PAUL. DIAC. VI. 54.

chè il papa dovette in quella bisogna ricorrere al potente maggiordomo dei Franchi, *Carlo Martello*, il vincitor dei Saraceni. Ed abbisognava un motivo ben forte, perchè questi si persuadesse a passare alle parti papali, giacchè Carlo era legato al re langobardo per vecchia amicizia ed importanti servigi d'ogni maniera [1]. E perciò appunto il papa offriva al maggiordomo nientemeno che il protettorato di Roma stessa, gli consegnando come simbolo del medesimo le chiavi del sepolcro di s. Pietro [2]. Cosa però egli intendesse per questo protettorato (allora non si adoperava ancora il titolo *Patricius*) il papa nè lo spiegò, nè cercò con quali diritti e se egli potesse offrirlo. Indubbiamente egli stesso l'esercitava da lungo tempo; anzi riteneva la propria autorità ecclesiastica tanto alta da valere a santificare col voto di essa ogni usurpazione profana. Duravano ancora le trattative, lorchè amendue morirono (741). Il nuovo papa Zaccaria sacrificò i duchi langobardi, gli alleati de' suoi antecessori, e per riacquistare le città perdute in Toscana strinse con Liutprando alleanza. Che più? A lui riesciva persino, usando astutamente ed arditamente, di pacificare il re langobardo coll'imperatore, inducendo il primo a restituire Cesena ed altre conquiste fatte su quel di Ravenna [3].

Bisogna ammetterlo! Erano uomini grandi ed abituati alle più importanti missioni, quelli che allora sedettero sulla sede apostolica e la innalzarono! Quanto da riflettere non diedero a Zaccaria papa la sua individualità e la sua dignità ecclesiastica! Quando Rachis re e successore a Liutprando (744-749) riaperse coll'assedio di Perugia la guerra, egli s'affrettò a lui, e potè colle sue parole tanto, che quegli non solo desistesse dalla guerra, ma deponesse la corona, assumendo la veste da frate in Monte Cassino. E non poteva questo papa depositore di un re legittimo, elevare altrove un'intruso? È noto aver egli detta buona l'usurpazione della corona operata da Pipino a danno della schiatta dei Merovingi, e fattolo consacrar re per mezzo di Bonifazio, l'apostolo dei Tedeschi (752). Nel secolo VIII è predisegnato l'intero avvenire dell'evo medio.

[1] Per amor suo Luitprando si era assunto un'impresa contro i Saraceni nella Provenza, e Carlo gli aveva provata la propria stima ed amicizia, mandando il proprio figlio Pipino a Pavia per far tagliare il primo capello del re langobardo, assumendo così il posto del padre. PAUL. DIAC. VI. 53. — IV. 40.

[2] Quanto asserimmo risulta a tutta evidenza dalla prima lettera della raccolta del *Codex Carolinus*: « Conjuro te, in Dominum vivum et verum et ipsas sacratissimas claves Confessionis B. Petri, *quas vobis ad Regnum dimisimus.* » CENNI tenta invano, indotto da zelo ecclesiastico, di sostituire la lezione dissennata *rogum*, la quale dovrebbe significare presso a poco una preghiera!

[3] ANAST. *in Zachar.* p. 162. Il papa giunse a Pavia contro la volontà del re per trattare della pace.

Il fratello e successore di Rachis, Astolfo, si era già deciso a conquistare l'universa Italia. Prese Ravenna e la Pentapoli, cercò Roma. Ancora una volta Stefano III potè indurlo alla pace con doni e parole, poco tempo dopo però Astolfo ripigliava la guerra, pretendeva la signoria di Roma ed un tributo — una moneta d'oro per testa [1]. Inutilmente ricorreva il papa a Costantino imperatore, cui gli *iconofili* chiamavano *dal fimo* (*Copromynos*); questi abbandonava l'Italia a sè stessa; inutilmente recavasi egli a Pavia per tentare ancora una fiata il proprio influsso sul re; non gli rimase in ultimo che la via già battuta da Gregorio III di preferire cioè la lontana e quindi meno pericolosa signoria dei Franchi all'ineluttabile dei Langobardi. Passò in Francia, coronò Pipino e i figli Carlo e Carlomanno a re dei Franchi e li disse tutti *Patrizi dei Romani*.

Fu tentato per ogni maniera di concepire e di spiegare questo principato, eppure il significato, è tanto ovvio, quando appena si retroceda al solito uso di questo titolo nei tempi in discorso. L'imperatore lo accordava come semplice titolo orrevole, quando anche fosse uno de' maggiori (così trovansi anche patrizie); dall'altra parte poi usavasi di indicare come patriziati quelle luogotenenze a cui esso titolo andava unito: così infatti gli Esarca di Ravenna e quelli d'Africa sono detti patrizi di Ravenna ed Africa [2].

Dopo quanto si è detto non potrassi quindi nel Patriziato dei Romani veder altro che la luogotenenza nel ducato di Roma, la quale subordinata prima al patrizio di Ravenna, non dipendeva negli ultimi tempi fuorchè dal papa, di modo che questi solo vi eleggeva il patrizio ed il *Dux* [3]; Stefano III dunque nominando i re franchi patrizi, non intese certo di cedere loro la signoria di Roma, più presto anzi sperava di formarsi in essi validi protettori, i quali si volessero accontentare del titolo e dell' onore di essa signoria [4]. E i papi ottennero questo e meglio.

Pipino forzò Astolfo a cessare da ogni conquista, poi in una seconda impresa a restituire il già tolto (754-55). Per amor del papa se l'era assunte, e cedè quindi con una donazione le città riconquistate alla chiesa ed all'impero romano [5]. Che sotto quest'ultima locuzione poi non si dovesse intendere la dominazione degl' imperatori

[1] ANAST. *in Stephano* III. (MURATORI, p. 166).

[2] Vedi sopra pag. 124. Nota 2.

[3] ANASTAS. *in Zachar.* (MUR. 162. c.). Il papa si porta a Pavia, « relicta Romana urbe jam dicto Stephano *Patricio et Duci ad gubernandum.* » Dippiù nel c. IV.

[4] Senato e popolo di Roma in una lettera a Pipino chiamano il papa loro signore (*Dominus*), lui però solo difensore (*Defensor*) della chiesa romana. CENNI. n. 15. *Cod. Carol.* n. 36.

[5] Così P. STEFANO stesso: « propria vestra voluntate per donationis paginam *beato Petro Sanctæque Dei ecclesiæ et reipublicæ* civitates et loca restituenda confirmastis. »

greci, lo seppero gli ambasciatori di questi da Pipino stesso, ai quali egli rispose non poter più togliere quanto era già proprietà di Pietro e della Santa Chiesa [1]. Che però significasse impero romano, di sicuro nessuno lo avrebbe potuto dire con certezza. Il papa usava di questa espressione ambigua per appropriarsi dritti di autorità assai certi, avendo egli per l'una parte fuso colla chiesa romana l'impero romano [2], e per l'altra limitata sempre più la supremazia dell'imperatore greco ad una sfera per lo meno ideale. Egli non aveva infatti rotto assolutamente ogni rapporto con esso, avvegnachè facesse porre nei documenti e sulle monete romane il nome imperiale quasi in segno di ammessa sudditanza [3].

Morto Astolfo, il duca Desiderio ed il monaco Rachis, al quale rincresceva l'abdicazione, si disputarono il trono. Il papa aiutò il primo, e n'ebbe in premio, a tacere di doni ricchissimi, l'assicurazione della consegna di molte città, le quali furon aggiunte alle donazioni di Pipino [4].

Se il re però aveva forse pensata la cosa tutt'altro che seriamente, per lo meno, lorchè ebbe raggiunto lo scopo, si mostrò ben alieno dal voler mantenere la promessa; si aggiungendo poi la sollevazione dei duchi langobardi di Spoleto e Benevento, postisi sotto la protezione francese ed alleati strettissimi col papa, fu ripetuto lo stesso sistema d'alleanze, che ai tempi di Liutprando, di qui il re langobardo coi Greci, di là i duchi col papa [5]. Con non troppa fatica superava però il re i duchi, e il papa dovette ben presto ricorrere di nuovo alla mediazione francese, solo non valendo alla guerra. Dalla pace per questa maniera conchiusa restarono esclusi i Greci, i quali alla lor volta minacciarono d'assalto Ravenna e la Pentapoli. Il papa adesso ricorreva all'aiuto del re langobardo, or ora da lui combattuto, più all'appoggio di Pipino contro i Greci empi ed eretici, ed i quali egli avrebbe dovuto riconoscere come legittimi suoi signori [6].

Con una politica tanto scaltra i papi poterono fin da quel tempo sostenersi di mezzo alle potenze indigene e straniere e fondare uno *stato della chiesa* indipendente, già iniziato dalle donazioni di Pipino. Fosse stato il papato indipendente almeno nella sede della propria signoria, in mezzo alla sua chiesa in Roma! Invece per

[1] ANAST. *in Steph. III* (MURAT. 171).

[2] Così p. e. STEFANO prega Pipino: « ut per pacis fœdera *causam B. Petri et Reipublicæ Romanorum* disponeret » (MUR. 168 C.)

[3] ANAST. in *Constant.* (MURAT. 153). Vedi p. e. la carta di Paolo papa ap. MANSI XII, 630.

[4] ANAST *in Steph III.* (MURAT. 172).

[5] V. *Ep. Pauli I.* ed i CENNI n. 18 (*Cod. Carol.* n. 15).

[6] V. *Ep. Pauli.* CENNI. n. 25-27.

la discordia nodrita dagli intrighi di Francia e dai tempi dell'invasione langobarda laceratrice d'Italia tutta, incominciavano le fazioni e le violenze dei grandi nelle province romane politicamente sfasciantesi; meglio che altrove però in Roma, dove ogni elezione di papa portava lotte sempre maggiori, quanto più l'autorità del papa s'andava ingrandendo. Divenuta per tal maniera la lotta de' partiti furibonda, il novello papa trovò sempre più difficile lo svincolarsi dalle esigenze e qualche volta dalla signoria del suo proprio partito.

Ed a Stefano IV non riesci che lo aiutando Desiderio re, al quale certo e' sarebbe stato grato, se altre mire politiche non glielo avessero impedito. È vero; nulla poteva esser per lui peggiore dell'unione Franco-Langobarda; quale appunto a' suoi tempi per mezzo di matrimoni reciproci tra le due case pareva dovesse aver luogo. Appena Stefano n'ebbe sentore scrisse una lettera furiosa ed imprudente ad ambi i re franchi, nella quale disse il piano, suggerimento del diavolo, stoltezza inconcepibile che « essi, la nobile casa reale della nazione la più grande, avesser voluto macchiarsi per l'alleanza colla nazione cadente e senza fede dei Langobardi, la quale non meritava neppure di esser numerata tra le nazioni, e dalla quale indubbiamento nasceva la schiatta dei lebbrosi » [1]. Evidentemente egli tremava di dover essere la vittima di questa alleanza; eppure questa fu la causa dell'odio più acerbo tra le due case, lorchè cioè Carlo rimandò vergognosamente la figlia di Desiderio, e questi ricoverò la vedova ed i figli di Carlomanno, per sostenerne i diritti contro Carlo. Certo, Desiderio contava su di un partito in Francia; imperocchè come avrebbe egli osato altrimenti di sfidare il potente re franco? Sperando pure nell'aiuto del novello papa Adriano I (772) egli pretese anzi che questi consacrasse i figli di Carlomanno. Il papa tuttavia, al quale pareva potergli rinfacciare grandi cose in seguito al contegno da lui tenuto verso Stefano, si rifiutando costantemente [2], si alleò sempre più strettamente col partito francese. Così stando le cose, Desiderio avanzò un'altra volta contro Roma, conquistò una gran parte dell'Esarcato e della Pentapoli e si portò fino ad Otricoli in Toscana. Adriano riunì le sue forze dalla Toscana e dalla Campania [3] e pregato d'ajuto il re francese, originò l'intervento di Carlo (773) il quale colla presa di Pavia nell'anno seguente pose fine al regno langobardo. *Carlo*, re dei Franchi e patrizio dei Romani, si disse anche *re de' Langobardi.*

[1] *Ep.* n. 49 ed. CENNI (n. 45. *Cod. Car.*).

[2] ANAST. *in Hadr.* (MUR. 180): « quoniam *sicut lapis adamas ita firmus* Hadrianus exstitit. »

[3] ANAST. *ib.*: « aggregans *universum populum* Tusciæ, Campaniæ et ducatus Perusini. »

L'influsso del papa e di Anselmo abate di Nonantola presso i Langobardi pare abbia facilitato d'assai la conquista. La chiesa romana avvantaggiò di nuove donazioni e di pretese sempre maggiori. Carlo assicurava il papa, non avere egli assunta l'impresa per oro, argento o dominio, ma solo a tutela dei diritti di S. Pietro e ad incremento della sua chiesa [1]; confermava quindi le donazioni pipiniane non solo in modo più largo [2], ma offeriva per salute dell'anima propria il ducato di Spoleto a S. Pietro; così almeno Adriano papa in una sua lettera a Carlo [3]. — Ed anche più tardi il re donava alla chiesa romana altre terre su quel di Toscana, di Benevento ed in Corsica. Eppure i papi non ne parvero contenti e perchè per l'una parte non potevano arrivare al possedimento di tutto e perchè per l'altra più ancora richiedevano [4], benchè le loro pretese d'allora fossero ben lontane dallo stato in cui delle donazioni pipiniane Anastasio parla, secondo il quale per verità ben poca parte d'Italia sarebbe sopravanzata [5]. Dalle lettere nel Codice Carolino pare che risulti avèr la chiesa romana di tutte le donazioni di Carlo solo poche città della vicina Toscana prese in possesso, mentre in Spoleto ed in Benevento non ebbe punto guadagnato [6]. E nell'Esarcato istesso l'autorità papale significava ben poco, avvegnachè in

[1] *Ep.* 56. ed. CENNI (*Cod. Car.* 58).

[2] Il papa si lagna con Carlo che l'arcivescovo Leone di Ravenna si ritenga oltre le città ravennate, anche quelle dell'*Emilia:* Bologna, Imola, Faenza, Ferrara, Comacchio, Forlì, Cesena, ecc. *Ep.* 53 et 54 ed. CENNI (*Cod. Car.* 52, 51).

[3] *Ep.* 56 ed. CENNI (*Cod. Car.* 58). Ildebrando duca di Spoleto non si curò del papa, sicchè i messi reali trattarono col primo, senza tener conto del secondo. Se ne lamenta il papa e ricorda a Carlo le fatte donazioni. Secondo Anastasio gli abitanti si sarebbero spontaneamente assoggettati al papa.

[4] Il papa chiede in Toscana i territori di Populonia e Rossella, appartenenti alla Chiesa da tempi antichissimi, meno Suava, Tuscana, Viternum, Balneum regis, le altre città dovute dal re; di quei di Benevento Capua, Teanum, Arpinum, Aquinum, Arces, Sora, egualmente in forza della donazione. *Ep.* 88, 89. ed. CENNI (*Cod. Car.* 81. 90). Le pretese del papa, dalle quali probabilmente risultarono anche le nuove donazioni di Carlo, fondavansi specialmente sul possesso anteriore, nel quale la chiesa romana si trovava in forza delle donazioni degl'imperatori e patrizi romani. Adriano a proposito enumera quest'ultime e secondo la posizione le dà: « in partibus Tusciæ, Spoleto seu Benevento atque Corsica simul et Sabinensi patrimonio » (*Ep.* 59. ed. CENNI. I. p. 353. *Cod. Car.* 49). Certamente in ciò non poteva esser parola che di patrimoni, mai di ragioni di dominio su città e paesi, come ora lo pretendevano i papi. GIANNONE osservava pure acutamente per poter spiegare le pretese disordinate degli scrittori ecclesiastici posteriori, che essi (i papi) dal possesso dei grandi patrimoni in alcune province avessero dedotta la signoria su quelle, come pure sulla Sicilia, Benevento e Spoleto (*Storia di Napoli*. lib. IV. c. 12 e lib. V. c. 4).

[5] ANAST. *in Hadr.* (MUR. 186). Sarebbe quistione, se ai tempi stessi di Anastasio, nel IX secolo, le pretese s'avanzassero tanto, o se i passi siano stati più tardi falsificati.

[6] Questo risulta specialmente dalla *Ep.* 92. ed. CENNI (*Cod. Carol.* 86), nella quale il papa scrive: « Sed quid Missis vestris contigit? vestra noluerunt adimplere de hujusmodi jussa *neque de Rosellis et Populonio neque partibus Beneventanis.* » Qui gli si avrebbero consegnate le chiavi della città, non però gli abitanti; ma egli intende ridurre la città sotto il suo dominio precisamente come quelle della Toscana a lui donate. — Della *Corsica* si fa parola solo più tardi in una lettera di Leone III (*Ep.* 4. ed. CENNI 11), ma non se ne può rilevare fin dove la donazione abbia avuto effetto.

Ravenna e nelle città dell' Emilia dominasse Leone arcivescovo di Ravenna; la sola Pentapoli era rimasta soggetta al papa [1].

L'Italia fu conquistata ancora una volta da Carlo Magno. Nel 776 egli dovette già intraprendere una seconda spedizione contro alcuni duchi langobardi dell'Italia superiore, i quali avevano tramato il ristabilimento del regno langobardo [2]. Allora egli installò conti e vassalli franchi, ed accordò al proprio figlio Pipino la luogotenenza in Italia col titolo di re dei Langobardi. Una terza spedizione (787) ridusse all'obbedienza Arichis duca di Benevento il quale colle insegne di autorità indipendente aveva assunto il titolo di « Princeps » Eppure questo principe non abbandonò il proprio piano di restituire il trono ad Adelchi figlio di Desiderio re e proprio cognato, strinse alleanza coi Greci, per la quale egli riconosceva la supremazia degli imperatori, che accordavangli il ducato di Napoli col titolo di patrizio [3]. Morì però subito dopo e Carlo ad onta che ne fosse sconsigliato dal papa elesse il figlio di Arichis, Grimoaldo, duca di Benevento, mantenendo però la supremazia francese [4]. Questi pure strinse ben tosto alleanza coi Greci e condusse in Italia la guerra contro Pipino.

Lorchè Adriano I nel 795 moriva, Leone III venne eletto, secondo l'antica consuetudine, dal clero, dalla nobiltà e dal popolo di Roma. Egli mandò a Carlo re le chiavi del sepolcro di S. Pietro e l'esorcista di Roma, lo pregando a spedire chi potesse ricevere dal popolo romano il giuramento di fedeltà [5]. Era questo semplicemente un rinnovare l'antico patriziato, o un riconoscere la dominazione franca in Roma? Io sto per quest'ultima ipotesi; giacchè pare che fin'ora il patriziato dei re franchi non fosse riguardato che come un protettorato. Perciò Carlo al suo primo arrivo in Roma non amministrò la giustizia, anzi intercesse persino dal papa di poter entrare in città e sciogliere il proprio voto nella chiesa [6]. Forse Leone III di mezzo ai partiti previde la necessità dell'aiuto del potente monarca e cercò per conseguenza di avvicinarlo sempre più strettamente a sè ed a Roma. E veramente poco dopo i nemici presolo, lo maltrattarono; fuggiasco

[1] *Ep.* 53 et 54. ed. CENNI (*Cod. Car.* 52, 51).

[2] Il papa ne avvisa il re. *Ep.* 57. ed. CENNI (59 *Cod. Carol.*); egli nomina i duchi di Benevento, Spoleto, Friuli e Chiusi.

[3] La notizia è di Papa Adriano. *Ep* 91. ed. CENNI I. 487 (n. 88. *Cod. Carol.*).

[4] Egli doveva porre sulle monete e sugli atti il nome di Carlo; i Langobardi dovevano dimettere la barba, segno della loro nazionalità, e distruggere le fortificazioni di Acerenza, Salerno e Consa. *Chron.* ERCHEMPERTI in MURAT. *Ss.* II. 238.

[5] « Rogavitque, ut aliquem de suis Optimatibus Romam mitteret *qui Populum Romanum ad suam fidem atque subjectionem per sacramenta firmaret.* » EINHARD *Annales*, 796. (PERTZ. *Monum. Germ.* I. 183).

[6] ANAST. *in Hadr.* (MUR. 186. B)

riparò a Carlo in Paderborn, dove non è inverosimile si sia trattato della coronazione imperiale. I messi del re, vescovi e conti, restituirono il papa in Roma e giudicarono i sollevatori [1]. L'800, anno seguente, Carlo stesso venne in Roma e ricevette dalle mani del papa la corona imperiale. — L'importanza universale storica di questo fatto mostrarono a sufficienza altri, non ricorderò quindi che le idee legali dello stato di quei tempi, dalle quali esso in certo modo necessariamente procedeva.

Gli annali franchi dicono semplicemente: I papi e i santi padri della chiesa pensarono doversi far imperatore Carlo perchè possessore di Roma, sede dei Cesari, come di tutte le altre residenze in Italia, Gallia e Germania [2]. Questo dunque significa: bisogna riconoscere anche di diritto, col titolo che le compete, una potenza di fatto, come era già accaduto di Pipino maggiordomo e padre di Carlo, mediante il conferimento al medesimo della dignità reale. Così solo era possibile ristabilire il confuso sistema del diritto romano tramandato e togliere di mezzo la contraddizione esistente tra questo e le circostanze di fatto. Fin ora i papi avevan sempre mantenuta l'idea confusa della republica romana anche quando essi investirono i re franchi del patriziato romano, ossia della luogotenenza nel ducato di Roma, anche quando accettarono in nome della chiesa e del regno la dominazione sopra Ravenna e la Pentapoli, la quale essi intendevano sempre come patriziato [3]. Questi patriziati però o luogotenenze romane non potevano più sembrare dipendenti dall'imperatore occidentale, il quale era pure il vero capo del regno romano, cosicchè essi eran là senza fondamento, ondeggianti nell'aria, contraddizione in sè stessi, soggetti senza superiori, quando non si voglia ammettere come tale la Republica. Ma questa non esisteva in Italia, in Occidente solo nelle idee. Carlo il Grande si disse re dei Franchi, patrizio de' Romani, re de' Langobardi, eppure l'impero romano non consisteva in alcuno di questi titoli. I Romani però gli prestarono giuramento di fedeltà come a signore, la sua autorità tuttavia riconobbero i papi e sui territori romani e sugli ecclesiastici. Non giungeva forse la sua posizione mondiale e la sua potenza al di là di tutti i titoli di

[1] ANAST. *in Leone* (MUR. 199 A).

[2] *Ann.* LAURESHAM. a. 801 (PERTZ. I. 38).

[3] Papa Adriano scrive a Carlo (*Ep.* 97. ed. CENNI. N. 85. *Cod. Carol.*). « Quia ut fati estis, *honor Patriciatus vestri* a nobis irrefragabiliter conservatur, simili modo *ipse Patriciatus Beati Petri*, fautoris vestri, tam a sanctæ recordationis Domno Pipino, magno Rege, genitore vestro, in scriptis in integro concessus *et a vobis amplius confirmatus*, irrefragabili jure permaneat. »

diritto finora riconosciuti? L'idea dell'impero romano, del quale si era sempre teneri non induceva forse il ristabilimento dell'impero, il quale solo poteva darle la pienezza di fatto e un complemento all'intero suo sistema politico?

Carlo venne riconosciuto e coronato come imperatore romano dal capo della chiesa occidentale. In lui doveva concentrarsi ogni potenza terrena in quanto essa esistesse nel seno della cristianità, per quella stessa maniera che il papa riassumeva la spirituale dei vescovi. Per la chiesa romana però, costrutta sulla pietra di Cristo, e sulla quale nulla può il mondo con ogni sua potenza, l'imperatore non doveva essere che il supremo protettore e difensore della fede; a lui la missione di estendere il regno cristiano su tutta la faccia della terra [1].

Così fu compiutamente decisa e pei Greci stessi indubbia, la divisione di Roma dall'impero greco, il quale continuava a dirsi romano [2]. Carlo, l'imperatore occidentale dei Romani, sottoscrisse coll'orientale imperatore Niceforo, cui egli chiamava fratello (803), un trattato, in forza del quale egli s'aggiustò con lui rapporto al dominio in Italia. Tutto il territorio originariamente langobardo, comprese Roma, Ravenna e quanto appartenesse all'Esarcato, più l'Istria ed una parte della Dalmazia vennero dette di pertinenza di Carlo; sotto la dominazione greca durarono invece le isole di Venezia, le città marittime della Dalmazia, del sud di Napoli e della Sicilia con un brano di Calabria [3].

[1] V. ap. Eichhorn. *Deutsche Staats und Rechtsgesch.* V. I. § 136 Leo. *Gesch. Italien* I. p. 233.

[2] Theophanes. *Chronogr.* T. I. p. 732 (dell'edizione di Bonn) γενομένης τῆς Ῥώμης ἀπ' ἐκείνου τοῦ καιροῦ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν φράγγων.

[3] Muratori. *Annali d'Italia.* T. IV. a. 803. In questi tempi Calabria era detta il paese dei Bruzi, giacchè la vera Calabria era andata perduta, come lorquando la vera Sicilia cadde in mano dei Saraceni, si ebbe una Sicilia al di qua del Faro. Giannone., *Storia di Napoli* P. VI. c. 2.

III.

Costituzione delle province d'Italia, che riconobbero la dominazione greca fino ai tempi di Carlo il Grande.

Le scarse notizie forniteci dalla raccolta dei papi nota sotto il nome del bibliotecario *Anastasio* e dalla storia dei vescovi ravennati dell'*Agnello* [1] ci permettono di considerare lo svolgimento ulteriore della costituzione romana in Italia in certo modo pel solo spazio di due secoli. Noi ci limiteremo però solo all' Italia romana, perchè quanto allo stato del regno langobardo intendiamo farne soggetto di una speciale osservazione. Anzi tutto è d'uopo ci siano noti i destini ed i cangiamenti della forma delle istituzioni romane in quei territori, dove ad esse era concesso continuare non impedita la loro vita; quindi cercheremo dove sia stato loro possibile comparire sotto la dominazione e le istituzioni di una nazione straniera, se non in modo da sembrar oppresse, certo però ristrette e mutilate. Il risultato ottenuto potrà servire come introduzione e fondamento a quel che segue.

Il riassunto generale ed istorico da noi fatto precedere ci permette di distinguere per l'Italia romana due periodi nel tempo al quale noi siamo giunti: 1.° la dominazione greca fino a Gregorio II,

[1] ANASTHASIUS BIBL. morto tra 878-882. EMANUELE SCHELESTRATE provò pel primo, che le *Vitæ Roman. Pontif.* appartengono a diversi autori. Egli distingue una prima parte, cioè fino a Costantino papa' († 715), la quale fu composta di questi tempi o all'intorno, poi il rimanente dovuto a vari autori contemporanei ai fatti (cominciando da Anastasio stesso — da Nicolò I a. 858). Vedi le dissertazioni del *Muratori*, *Schelestrate* e *Bianchini* ap. MUR. *Script.* III. P. I, dove il testo è ristampato secondo l' edizione del *Bianchini*. Le nuove ricerche provarono, essere la prima parte da ascriversi ad un tempo di molto ancora anteriore, perchè una recensione più vecchia trovata in due manoscritti non arriva che fino ai tempi di Conone († 687). Dopo, gli scrittori sono pressochè tutti contemporanei. V. la *dissert.* di RÖSTELL sopra *Anastasio* nella « *Beschreibung der Stadt Rom.* » Vol. I. p. 207 e seg.

AGNELLUS, detto anche Andrea, nato nel 805, era abate di due chiostri di Ravenna, e scrisse il *Liber pontificalis seu Vitæ pontif. Ravennatum*, verso l'840, ed anzi collo spirito d' opposizione contro la chiesa romana, della quale era animato il clero ravennate d'allora. MUR. II. P. I, ripete l'edizione del *Bianchini*, munita di confronti con un codice estense.

cioè sino a quando la promulgazione dell'editto sulle imagini (726) occasionò la ribellione dell'Italia romana e l'opposizione del papa; 2.° un periodo di transizione, nel quale Roma mantenevasi in una specie d'indipendenza nella ricognizione formale del dominio greco, nel quale Ravenna cambiò successivamente il dominio greco col langobardo, poi per la donazione dei papi cadde sotto l'autorità papale. Il governo di Leone III e la coronazione di Carlo il Grande segnano la fine di questo periodo — Ora per tutto questo tempo noi esamineremo dapprima la costituzione delle province romane d'Italia in generale, poi quelle speciali di Roma e Ravenna.

Mostrammo già come ai tempi di Gregorio Magno il governo fosse principalmente nelle mani delle autorità militari ed ecclesiastiche. Le singole disperse parti essenziali della dominazione greca avevano come autorità ecclesiastiche i vescovi, come militari i *magistri militum* o *Duces;* ambedue poi subordinate alla luogotenenza dei Patrizi o degli Esarchi. Una costituzione simile, almeno nelle parti fondamentali, durò ancora per un certo tempo. In Ravenna finchè l'Esarcato non fu conquistato dai Langobardi, i Patrizi o gli Esarca continuarono sempre ad essere i luogotenenti imperiali nella provincia d'Italia [1]. Con essi cadde probabilmente per intero la carica di prefetto civile e speciale per l'Italia; al loro posto io trovo subentrato il *consiliarius* o l'assessore dell'Esarca [2]; l'Esarca stesso anzi vien qualche volta chiamato prefetto [3]. Un *præses di Sardegna* ed un *præfectus d'Africa*, come autorità supreme, poi un *præfectus di Sicilia* [4], trovansi ancora nelle lettere di Onorio I papa (626-638), da

[1] La dizione: provincia d'Italia, occorre spesso appo *Anastasio*, anzi ne viene distinto il ducato di Roma dal momento, ch'egli s'era fatto indipendente. P. e. ANAST. *Vita Zach*. (MUR. p. 161): « Hic invenit totam *Italiam provinciam* valde turbatam, simul et *ducatum Romanum*. »

[2] MARINI. *Pap*. n. 123 dell'anno 616 o 619: « ex decreto... Johanois *Patricii* et *Exarchi* Italiæ, nec non ex præjudicio Procopii viri eloquentiss. *Consiliarii* etc. » Secondo la costituzione bizantina del secolo X, della quale *Costantino Porfirogenito* nel suo scritto sui *Themata* ci dà ben scarse notizie; i *Themata* o province erano divise in prefetture (ἐπαρχίαι) alle quali presiedevano ora i *Duces* (ἡγεμόνες), ora i *Consiliarii* (κονσιλιάριοι τουτέστι βουλευταί). CONST. PORPH. III. 15 e 47. dell'edizione di *Roma*. Gli assessori di prima erano dunque divenuti impiegati indipendenti. DU CANGE (*Gloss.*) ed altri dopo lui errarono quando ritennero la parola « *Consiliarius* » come una corruzione di *Consularis*.

[3] MARINI. *Pap*. n. 132. « *Theodoro* glor. Præf. q. et *Calliopa* et Annæ jugalibus. » Da Anastasio noi sappiamo che Teodoro Calliopa era Esarca.

[4] MANSI. *Coll. Conc*. X. 582. « Scripsimus itaque filio nostro Gregorio *Præfecto* tale tantumque facinus Theodoro ejusdem insulæ *præsidi* jubere corrigere. » Qui trovasi una interessante lettera dello stesso papa a Pietro vescovo di Siracusa, dove egli lo rimprovera, d'essersi rischiato nel processo criminale, più d'essersi recato dal prefetto, ch'era in bagno, accompagnato da 300 e più donne di mal'affare (*ad eminentiss. filium nostrum Præf.*), per sostenere la domandata elezione di un nuovo *curator!* Si vede quanto avesse proceduto la sfacciataggine del vescovo.

venti o trenta anni dopo Gregorio Magno. Diverso da questi prefetti di Sicilia (pretore ai tempi di Giustiniano) non è certamente l'*Iudex* di quella provincia, il quale ai tempi di Conone papa incarcerò l'amministratore del patrimonio della chiesa romana per le sue cattive mire e pe' suoi complotti [1]. *Iudex* è detta ogni autorità, vuoi civile, vuoi militare, e questo titolo viene adoperato da *Anastasio*, il quale ci fornisce la notizia in proposito tanto per gli impiegati imperiali, che papali, franchi o langobardi; non si potrà credere l' *Iudex provinciæ* d'*Anastasio* un semplice impiegato civile come *Præfectus* nel senso primitivo dalla parola [2]. Del resto *Anastasio* chiama l'*Iudex Siciliæ* anche *Patricius* ma coll'aggettivo *Extraticus* cioè: *et Stratigus* [3], imperocchè egli sedeva in rango eguale al luogotenente d'Italia, il cui territorio era a stento maggiore di quel di Sicilia; più a lui eran soggette le poche città ed i territori, che i Greci avevano posseduti nall'antica Calabria (Hydruntum e Gallipolis) e nella nuova (il paese detto prima dei Bruzi). Lorchè anche l'Esarcato e Roma stessa furono staccati dall'impero bizantino, lorchè l'Africa fu conquistata dai Saraceni, il patrizio di Sicilia era l'impiegato greco d'occidente più ragguardevole, al quale per sino il ducato di Napoli era soggetto [4].

I singoli paesi erano tanto prima che adesso retti dai *Duces* e perciò chiamati *ducati*. Il territorio della provincia Flaminia con una parte dell'Emilia, soggetto direttamente all'Esarca di Ravenna, dicevasi *Esarcato*, da questo poi continua sempre distinta la provincia *Pentapolis* da Rimini fino ad Eugubio [5], dalla quale sorse poi la

[1] ANAST. *In Con.* (MUR. p. 148) « qui a *judice provinciæ* sub arcta custodia retrusus est. »

[2] A prova addurrò alcuni passi. L'imperatore comandò a tutti i suoi *judices*, dovessero ricevere nel modo il più onorevole il papa viaggiante per alla volta di Costantinopoli. ANAST. (MUR. 153. A). L'Esarca si chiama *Judex*: — in vece Johannes Exarchi et Iudicis *Reipublicæ*, ib. p. 135. — Gli officiali di Maurizio Chartularius, il quale aveva tentata una rivoluzione in Roma, così pure quelli di Mesenzio ribelle in Sicilia sono *judices*, ib. 138. C. p. 141. C. Così l'erano i grandi del re langobardo: — Rex cum suis *judicibus*. ib. 162. C., — finalmente gli impiegati ed i grandi del papa o del re franco: « *cum judicibus Romanorum et Francorum* » ib. 186. B.; occorrendo una volta nominare i franchi *judices*, vi si aggiunge a mo' di spiegazione: *Duces nempe et Graphiones*. ib. 185. B.

[3] ANAST. ap. MUR. p. 152. *D. Theodorus Patricius Extraticus* — 153. A.

[4] ADRIANO papa scrive a Carlo re, che i Greci ed i Beneventani si sarebbero alleati per togliergli le sue città in Campania (questo nome arrivava fino al Tevere), « cum ipso *Patricio Siciliæ* qui in prædicto castro Cajetano residet. » *Ep.* 60 ed. CENNI. l. (*Cod. Carol.* n. 73). Che l'amministrazione di Napoli e Sicilia risiedesse in un patrizio solo, ce lo dice anche COSTANT. PORFIROGENITO in mezzo alle molte pazzie di cui del resto egli è tanto ricco (*De administr. imp.* c. 27. p. 121).

[5] Così da Adriano stesso la di lei estensione dal Nord al Sud, dalle coste all'interno del paese *Ep.* 34. ed. CENNI (*Cod Car.* n. 51). Una descrizione estesa della provincia trovasi nella *Tabula Corograph. Medii Ævi* del P. BERETTA ap. MURAT. Sc. Tom. X. p. 167. et seq.

marca d'Ancona. Già ai tempi di Gregorio il Grande abbiam trovato in *Ariminum* un *Dux* [1]; *Anastasio* racconta, che un tale per nome Maurizio, d'intesa con Desiderio re, creò vescovo di Ravenna un laico, cioè lo *scriniarius* Michele [2]. Noi non possiamo dubitare, che allora il ducato d'Ariminum non comprendesse l'intera Pentapoli.

Le lettere di Gregorio non ci parlarono di alcun *Dux* esistente in Roma, bensì di *Magistri Militum*; fino d'allora però questo non era che una differenza priva d'importanza, più tardi poi una mera differenza di titolo per una carica stessa [3]. Anastasio senza darne i titoli ne attesta essere state nel secolo VII le autorità (*judices*) di Roma elette dagli Esarca di Ravenna [4]. Nè vi può essere dubbio che il primo di esse non fosse un *Dux*, il quale lo stesso scrittore per avventura non nominò che lorquando ai tempi di Filippico imperatore, per l'eterodossia dai Romani non riconosciuto, ebbe a dire, aver un tal Pietro in Ravenna brigato ed ottenuto il ducato di Roma; essere però venuto a contesa colla fazione di Cristoforo, il quale fino allora aveva coperta la carica di duca [5]. Subito dopo si fa parola di uno *Spatharius* imperiale (della guardia del corpo) per nome Marino, il quale, a quanto pare, amministrava, ma solo come plenipotenziario straordinario, il ducato di Roma, onde togliere di mezzo per ordine di Leone imperatore il ribelle papa Gregorio II [6]. Per l'editto sulle imagini però i Romani e le provincie romane ribellatisi si dichiarando pel papa, batterono o scacciarono i *Duces* imperiali e ne elessero di nuovi [7]. Il *Dux* di Roma, il quale fin'allora era stato più o meno dipendente dal papa, divenne d'ora in poi un vero impiegato dello stesso, e senza dubbio da lui eletto e confermato. Lorchè papa Zaccaria si recò a Pavia presso Liutprando re, consegnò il governo a *Stefano*

[1] Greg. M. *Ep.* I. 58. *Arsicinus, Dux Ariminensis civitatis.*

[2] Anast. *in Steph. IV.* (Murat. p. 177. D.).

[3] Questo è specialmente chiaro appo il duca di Napoli, il quale è chiamato ora *Dux*, ora *Mag. militum*. Del resto giova osservare, ne' tempi bassi appo i Greci essere stato d'uso il solo *Dux* (δοὺξ) V. Const. Porphirog. *de them. e de administrat. imp.* c. 27, dove l'espressione μασιρομτίλης viene spiegata da κατεπάνω τοῦ στρατοῦ.

[4] *Vita Conon.* (a. 688) Mur. p. 148. L'Esarca voleva ridurre all'arcidiacono l'elezione papale « quod et demandavit *suis judicibus*, *quos Romæ ordinavit et direxit ad dispensandam* (al. disponendam) *civitatem.* » Wilmans nella sua dissertazione sopra Roma nel IV e nel V fino all'VIII secolo (*Zeitschrift für Geschichtswis.* di Schmidt 1844. Vol. II. p. 143) trascura questi ed altri passi, quando egli sostiene, che l'Esarca di questi tempi non avrebbe creduto valesse la pena di spedire un impiegato a Roma!

[5] Anast. *In Const.* (708-714) Mur. 153. « Zelo fidei accensa magna pars populi Romani statuerunt nullo modo *hunc ducem* suscipere. Et factum est dum Christophorus, *qui erat dux* etc. È chiaro che la carica non è nuova.

[6] Anast. *in Greg.* II. Mur. 156. « Marinus Imperialis Spatharius qui *Romanum Ducatum* tenebat. »

[7] V. sopra p. 143. I Romani oltraggiarono il duca Pietro. Anast. l. c.

Patrizio e *Duca* [1]. Forse il titolo di patrizio doveva mostrare la indipendenza del duca romano dall'Esarca, almeno nel significato, in cui fu poi trasmesso ai re franchi.

Il *duca di Napoli* era il solo che mantenesse una tal quale indipendenza dai Langobardi su di un territorio assai limitato, al quale oltre Napoli stessa appartenevano Cuma, Sorrento, Amalfi, Gaeta, ed altre piccole località ed isole adiacenti [2]. Il trovarsi lontano dall'Esarcato lo facea anche discretamente indipendente dall'Esarca; perciò già nel VII secolo Giovanni Compsino tenta una sollevazione, cui l'armi dell'Esarca però sottomettono ben presto [3]. Al tempo della ribellione delle province romane sotto Gregorio II, il duca di Napoli col figlio furono vinti dai Romani nella Campagna (romana). I Napolitani però allora si mantennero fedeli all'imperatore, il quale facilmente poteva arrivarli con una flotta dalla Sicilia, anzi essi negarono ammettere in città Paolo vescovo consacrato dal papa [4].

Il duca di Napoli, detto spesso anche *Magister Militum* [5], chiamavasi anche e di frequente *Console*, la carica sua quindi *Consolato* [6]. Questo titolo, del resto accordato dagli imperatori greci come titolo d'onore agli impiegati ed alle persone d'alto rango, al duca di Napoli abitualmente si concedeva. Qui poi avvenne il caso strano, che un duca di Napoli, il console Stefano, venisse eletto anche vescovo e come tale riconosciuto anche dal papa (768 o 769) [7]; il primo esempio dell'unione delle due autorità civile ed ecclesiastica, come più tardi la ebbero per immunità i vescovi franchi. Adesso questa unione non continuò, benchè Teofilato, genero di Stefano e suo successore nel consolato di Napoli, tenesse per un certo tempo sospesa la elezione del vescovo; le due dignità però durarono nella casa regnante, avvegnachè il console Sergio avesse ottenuto il vescovato di Napoli al figlio Atanasio (850), e sebbene un altro figlio, Gregorio, gli fosse succeduto nel ducato [8]. A Gregorio, console e

[1] ANAST. *in Zach.* p. 162. C. « relicta Romana urbe jam dicto *Stephano Patricio et Duci, ad gubernandum.* » Stefano possedeva del resto la carica già sotto Gregorio III. ANAST. 161. C.

[2] Ai tempi di Gregorio II andò perduta anche Cuma (indicata solo come *Castrum*): fu però subito riconquistata dal duca di Napoli coll'aiuto del papa.

[3] ANAST *in Deusdedit* p. 135.

[4] JOHANNES DIACON. in *Chron. Episcoporum. S. Neapol. Eccl.* Appo MURAT. Sc. I. P. II. p. 309. B. Questa cronaca va fino alla morte di Atanasio I vescovo, cioè fino al 872, ed è contemporanea.

[5] V. le croniche di *Joh. Diaconus* e di *Erchempert* p. e. Jo. DIAC. c. 37. « Johannes *Magister militum, — Dux* ille etc. »

[6] Jo. DIAC. l. c. p. 311. C. « Theophylactus — *consulatum* regebat Parthenopensem. »

[7] Ib. c. 41 p. 310. B. « Quorum petitiones non renuens, Romanam sedem *laicus* et adhuc *Consul* adiit (cioè alla consacrazione). Nam Parthenopensem *Ducatum* laudabili quiete duodecim rexit annos. »

[8] Ib. p. 316. et seq.

duca, seguì come console il figlio Sergio, ed un'altro, Atanasio, dopo la morte dello zio omonimo, divenne vescovo, riunendo così un'altra volta l'autorità vescovile colla consolare.

Il ducato di Napoli dunque, dopo essere stato occupato per lungo tempo per elezione popolare, divenne già nel nono secolo ereditario nella stessa famiglia. — Il territorio già piccolo del dominio fu ridotto a spazio ancora minore, lorchè Gaeta ed Amalfi, si gridando libere, fondarono un territorio indipendente sotto *Duces* propri [1], dei quali quei della prima si dissero nel nono secolo solo *Hypati* (consoli), non avendo, che lorquando la dominazione si fece ereditaria nella famiglia dell'ipato Docile I, assunto il titolo di *Consul et Dux* [2].

Il ducato di Venezia cominciò sullo spirare del secolo settimo, quando, come narra la cronaca di Andrea Dandolo, i *Tribuni* delle isole, gli uomini più ragguardevoli (*Proceres*), il popolo (*Plebeii*), il patriarca di Grado, i vescovi ed il clero si radunarono nel 697 sull'isola di Eraclea, ed elessero *Pauluzio* a duca, gli accordando la suprema autorità governativa, il potere di radunare il popolo per trattare gli affari importanti e di eleggere tribuni e giudici per le liti private [3]. La lettera di *Cassiodoro* ai *Tribuni maritimorum* di Venezia non prova, come lo sosterrebbe la cronaca, l'esistenza della città sulle isole, ma semplicemente che gli abitanti di esse vivevano di pescagione, di preparazioni saline, esercitando la navigazione ed il commercio, e vivendo con autorità chiamate tribuni [4].

La popolazione della terraferma si affollò sulle isole più presto che non i Langobardi colle loro conquiste nelle città di questa provincia. Le isole veneziane ebbero tosto nel vescovo di Grado un patriarca proprio, per cui quel di Aquileia o del Friuli dovette limitarsi al territorio dei Langobardi [5]. Coll'unione politica sotto il doge lo stato insulare guadagnò una importanza nuova, ma presto ben grande. Lorchè il papa si oppose all'editto sulle imagini, i Veneziani sorsero colle altre province romane a suo favore; quando

[1] Io trovo per la prima volta menzionato un'unico signore d'Amalfi (*Senior*), Marinus. ap. JOH. DIAC. l. c. p. 317. C. I Gaetani e gli Amalfitani, lorchè il duca di Napoli, Antonio, rimase inoperoso ai tempi di Leone III, offrirono le loro navi per combattere i Saraceni. LEONIS *Ep*. 8. ed. CENNI T. II.

[2] FEDERICI. *Degli antichi duchi e consoli o ipati della città di Gaeta*. Napoli 1791; dove (in un bel volume in 4.°) sono radunate tutte le notizie autentiche sopra questi piccoli reggenti. Io devo la cognizione di quest'opera alla gentilezza del chiar. prof. Röstell.

[3] ANDR. DAND. *Chron. Venetum*. L. VII. c. 1. ap. MURAT. Ss. T. XII. p. 127. La cronaca fu scritta nel XIV secolo (Andrea Dandolo fu doge nel 1343-1354); l'autore però usò con critica i documenti ed i fonti antichi della repubblica.

[4] CASS. *Var*. XII. 24. V. sopra p. 86.

[5] Il patriarcato doppio nacque, come è noto, dallo scisma sui tre capitoli.

Liutprando re, approfittando della confusione, che ne era nata, conquistò Ravenna, l'Esarca si rifuggì su quel di Venezia, i cui abitanti lo restituirono alla sua residenza [1]. I duchi di Venezia, rapporto alla signoria greca, da essi pure riconosciuta, durarono molto più indipendenti, che non quelli di Napoli; accettarono tuttavia qualchevolta dall'imperatore il *titolo di console*. I *Magistri Militum*, eletti dai Veneziani per le contese insorte nell'elezione dopo l'uccisione del Doge Urso (secondo *Dandolo*, 732) avevano la specialità, che la loro carica non durava oltre un'anno [2]. Si ritornò però presto ai Dogi a vita, onde venne eletto nel 742 il figlio del Doge Urso, al quale l'imperatore aveva già accordato il titolo di console [3].

I ducati romani sottostarono a destini tra loro diversi, chè mentre quei di Napoli e di Venezia, fin da principio indipendenti dagli Esarchi e dalla supremazia imperiale e per la posizione geografica abbandonati a sè stessi, durarono anche dopo la caduta dell'Esarcato, ogni altro si sciolse e si suddivise in *molti altri ducati*. Secondo *Anastasio* sul principiare del secolo ottavo tutte le province vollero e scegliersi esse stesse il duca e comporsi ad indipendenza; questa rivoluzione fu il principio della divisione per noi indicata [4]. Su quel di Roma e nella città stessa troviamo sul principiare dell'VIII secolo più duchi contemporanei, a vari dei quali viene accordato il titolo imperiale di consoli [5]. *Perugia* formossi in ducato a sè, il quale però deve essere esistito anche prima [6]. Esso si unì immediatamente a quella parte di territorio, sul quale il papa dominava e dal quale Roma traeva i mezzi per la propria difesa [7]. Qua e là si fa parola anche dei ducati di *Ferrara*, di *Firmum*, *Auximum* e

[1] V. sopra p. 144. Nota [4].

[2] Anda. Dand. L. VII. c. 4. « *Rectorem* sibi præesse statuerunt, quem *Magistrum Militum* appellarent, quæ quidem dignitas secundum Græcorum usum *Tribunatu major* super eos et cunctum populum potestatem obtinet. »

[3] Ib. Murat. XII. p. 138. E. « Hic quia nobilis erat imperialisque *Hypati*, idest *Consulis*, honore fungebatur. » Dell'egual titolo si dice andasse pure rivestito il doge Maurizio p. 145. B. Il doge Obelerio ebbe il titolo di *Spatharius* imperiale; il doge Beato, suo fratello e collega, quello di *Hypatus*. p. 151. D.

[4] V. sopra p. 143-144.

[5] Il duca Toto, il quale elesse papa il fratello Costantino, abitava in Nepet, ed era forse duca nella Toscana romana (Anast. p. 174 C). Il primicerio Cristoforo narra nel Concilio lateranense, aver quegli ucciso nella Campania (romana) il *Duca Bonifazio* (Mansi XII. 718 B). Contemporaneo al Marino Spatharius, *qui Romanum Ducatum tenebat* ed al duca Pietro, troviamo anche un *Basilius Dux*, il quale pure congiurò contro il papa (Anast. 156. B). Più tardi daremo esempi di duchi romani col titolo di consoli.

[6] Perugia rimase un certo tempo in potere dei Langobardi; non sappiamo quando ritornasse romana (Beretta, *Chronogr. Mur. Ss.* X p 214, crede accadesse ai tempi di Liutprando, quando cioè Sutrum venne restituito). Rachis l'assediò sino dal 749.

[7] Anast. p. 178. A. « aggregantes multitudinem populi Tusciæ et Campaniæ seu *ducatus Perusini*. » Anche p. 183 C.

di *Ancona* [1]. Non sia poi maraviglia, se anche questi duchi, per così dire municipali, compaiono anche onorati col titolo di consoli, avvegnachè essi non intendessero di essere da meno degli altri.

Ben poco abbiamo a dire sugli impiegati soggetti ai duchi, giacchè essi si perdono appo gli scrittori sotto la generale denominazione di *Judices*. Ai tempi di Gregorio Magno trovammo *tribuni* e qualchevolta *comites;* questi titoli durano anche nel periodo presente e valsero a preferenza per gli impiegati inferiori [2]. Al pari dei *duces* i tribuni non erano semplici impiegati militari, bensì, come ai tempi di Gregorio, presidenti locali ed impiegati amministrativi. Il più bell' esempio sono i tribuni delle isole veneziane, i quali, dopo la unione di esse, vennero posti sotto una autorità maggiore, il duca od il *Magister Militum.* La locuzione « *Tribunato* » vale a significare il piccolo territorio del ducato soggetto ai tribuni [3]. Molto meno frequenti, che non questi ultimi, sono i *Comites* romani, i quali bisogna distinguere in questo periodo dai conti franchi [4]; essi presiedevano a città minori od a piccole fortezze [5]. Lorchè la vita politica e civile dei Romani e Langobardi s' andò sempre più assimilando, i tribuni tennero quello stesso posto che gli sculdasci o giudici pedanei presso i Langobardi; i *Comites* si potrebbero per avventura paragonare coi gastaldi, minori dei duchi, ma non a loro soggetti.

Duchi e tribuni erano dunque autorità civili e militari, condottieri d' eserciti e giudici. Qui non si tratta più della divisione di queste due mansioni, come ai tempi dell' impero romano, chè essa s'opporrebbe all' intero stato delle cose, dove l' ordine civile si mischia col militare, dove la borghesia e l'esercito non sono che una cosa sola [6].

[1] ANAST. p. 180. A. « ducatus Ferrariæ » p 183 C. « omnes habitatores tam *ducatus Firmani, Auximani et Anconitani.* »

[2] Nelle lotte civili romane nel 768 *Gracilis Tribunus* viene assalito in Campania e condotto a Roma (ANAST. p. 176). I Ravennati vi spediscono tre tribuni onde ottenere, che Adriano papa s'intromettesse presso i Langobardi (ANAST. p. 180 B.). Alcuni tribuni facevano parte dell' ambasceria solenne romana, che publicò in Ravenna l' elezione del papa (*Liber diurn.* c. II. tit. 4).

[3] *Ep. Hadriani* 54. ed. CENNI: « nam de aliis civitatibus Æmiliæ, idest, Faventia, Ducatu Ferrariæ etc. seu *tribunatu decimo.* » Questo indica una divisione del ducato in tribunati. Poco m' importa che *Cenni* non sia di questo parere.

[4] I *comites* franchi erano eguali ai *duces* italiani, per cui ebbero spesso il nome di questi ultimi. P. e. Adriano papa chiama Arvino, conte franco, ora *dux* ora *comes*. *Ep.* 81, 89, 92. ed. CENNI.

[5] *Hadr. Ep.* 54. CENNI (51. *Cod Carol.*) « comitem constituimus in quandam brevissimam civitatem Gabellensem, praeceptum (installamento) eiusdem civitatis illi tribuentes. » In generale troviamo *comites* anche nelle iscrizioni: *Ep.* 3 ed. CENNI (N. 4. *Cod. Car.*): « *Stephanus* papa et omnes episc. presb. Diac. seu Duces, Chartularii, *Comites,* Tribuni et universus populus et exercitus Romanorum. »

[6] Vedi il seguente c. 4.. Io esporrò più tardi (c. 5) la mia opinione sui *Judices Dativi,* nei

Fin che durò la signoria greca in fatto, non in apparenza, le province d'Italia pagarono sempre agli imperatori le imposte. Gregorio II papa dichiarò guerra a Leone Isauro imperatore, perchè egli aveva proibito, le province pagassero le imposte [1]; l'imperatore quindi confiscò i patrimoni della chiesa nella Sicilia e nella Calabria [2]. Decreti censuari emessi da Giustiniano II a favore della chiesa romana provano che i patrimoni ecclesiastici erano soggetti ad imposte in natura [3]. Costanzo imperatore, lorchè tenne residenza nella Sicilia, censì gli abitanti e possidenti di Sicilia, Calabria, Africa e Sardegna, per maniera inaudita, in denaro, somministrazioni e trasporti forzati per acqua [4]. Leone Isaurico avrebbe imposto alla Sicilia ed alla Calabria una specie di testatico all'uso saraceno [5], mentre Astolfo re ne avrebbe minacciati i Romani.

Dopo di avere tentato per quanto fu detto di formarci, dalle indicazioni sparse ed accidentali degli scrittori, un'idea della costituzione provinciale, accenneremo ancora ad un interessante documento dei tempi di Carlo il Grande, che se da un lato comprovò in molti punti il risultato delle nostre ricerche, ci fornisce pure dall'altro una cognizione migliore dello stato di una provincia unica, retta dalla dominazione greca. Esso documento riguarda l'*Istria*, la quale conquistata solo per un momento dai Langobardi, era passata direttamente dalla greca sotto la franca signoria [6].

I provinciali dell'Istria avevan mosso lamento sull'insopportabile oppressione, da essi per Giovanni, duca franco, sofferta. I messi dell'imperatore, un prete Izzo e due conti, Cadolao ed Ajo, radunarono un'assemblea provinciale (*placitum*) presso Risano su quel di Capo d'Istria [7], alla quale assisterono il patriarca di Grado, cinque altri vescovi, molte persone distinte (*primates*) e popolane. Vi

quali *Savigny* vorrebbe vedere l'autorità civile od i giudici civili. « Miscuglio risultato dall'antico *Rector* della provincia e dal magistrato municipale » (*Ges. des. R. R.* I. 376).

[1] ANAST. p. 156.

[2] THEOPHANES. *Chron.* I. p. 631 (ed. di BONN) dove le rendite annuali di questi patrimoni non vengono portati più in là di 3 talenti e mezzo.

[3] ANAST. p. 146. B. « divales jussiones... relevantes *annonæ capita*... *cœmptionem frumenti* (la vendita del frumento forzata) similiter et alia diversa, quæ Ecclesia Romana annue minime poterat persolvere, » in Sicilia ed in Calabria. Giustiniano accordò al P. Conone *ducenta annonæ capita* nel paese dei Bruzi ed in Lucania. ANAST. p. 147 C.

[4] Così intendo lo ANAST. p. 141. — *per diagrapha* (decreti che stabilivano la somma delle imposte, ordinariamente *indictiones*) *seu capita* (possono essere *capita annonæ* o testatico), *atque nauticationes*.

[5] THEOPHANES. l. c.

[6] UGHELLI. *Italia sacra* ed. COLETTI. Venetiis 1720. Vedi p. 1097 sq. Una lettera di Giovanni patriarca di Grado al papa tratta della conquista momentanea dell'Istria fatta dai Langobardi sotto Desiderio. UGHELLI. Vedi p. 1091.

[7] « In territorio Caprense loco qui dicitur Riziano »

fu istituita una commissione di 172 notabili (*homines capitanei*), scelti dalle città e borgate della provincia, la quale commissione doveva fare testimonianza dei diritti antichi della chiesa e dell'imperatore, poi trattare delle presenti lamentanze. La commissione presentò i registri censuari (*breves*) delle singole città e dei singoli borghi, così, come essi erano stati composti al tempo dei *Magistri militum* Costantino e Basilio. Ne risultò non essere la chiesa del patriarca obbligata a contribuire al pagamento delle imposte ordinarie, in seguito ad un accordo speciale fatto dallo stesso patriarca cogli abitanti come compenso per essersi assunto spontaneamente affari importanti e la intromissione presso la corte negli affari della provincia [1].

I deputati provinciali dissero impossibile cangiamento alcuno. Gli altri vescovi intanto erano obbligati a pagare metà delle imposte, ed a dare alloggio nel loro palazzo (*in Episcopio*) ai legati imperiali, ne ottenendo in ricompensa certi diritti di pastura, boschi (*herbaticum, glandaticum*), viti e pescagione, più la decima [2]. Anco le città e le castella dell'Istria (nel documento vengono nominate ad una ad una colle rispettive quote) pagavano un complessivo di 344 solidi per il *Palatium* ossia il fisco — probabilmente era questo l'antico censo stabilito una volta per sempre. Pagavano inoltre una volta l'anno certe altre imposte in somministrazioni naturali ai delegati imperiali, come per esempio 100 pecore, ed in certe occasioni doni (*xenia*) per l'imperatore. Questo basti per le imposte, le quali, come vedemmo, venivano direttamente esatte dai delegati imperiali (presso a poco i palatini d'una volta). Rispetto poi alle autorità provinciali, basti il dire che esse avevano alla testa i *Magistri militum*. Il patriarca di Grado però godeva di una considerazione molto più grande. Quando egli viene a Pola, è detto, gli vadano incontro i vescovi ed il clero con candele di cera e con incenso, poi i cavalieri ed il popolo coi loro vessilli; egli venga ricevuto nel Duomo vescovile, entro il quale egli sieda tre giorni a giudizio, dopo di che egli si ritirerà nel proprio palazzo [3]. E per modo sì fatto anche tutti gli altri vescovi godevano di una considerazione proporzionata alla ricchezza, avvegnachè essi soli sopportassero la metà delle imposte. — I *Judices*, per noi indicati, sono evidentemente gli impiegati soggetti al *Magister militum*, e si trovano col nome di *Tribuni, Domestici, Vicarii* o *Loco Servatores*. Os-

[1] Parole del Patriarca: « propter quod ego ubicunque potui in vestrum fui adjutorio et nunc esse volo, et vos scitis quod multas dationes vel missos in servitium D. Imperatoris propter vos direxi. »

[2] Questi sono nominati nel gravame p. 1100. « Per tres vero annos *illas decimas, quas ad S. Ecclesiam dare debuimus*, ad paganos Sclavos eas dedimus. »

[3] *In suum Rezzorio;* io leggo *Rectorium*.

servossi venir questi scelti tra gli abitanti stessi della provincia, ed ognuno aver preso parte agli affari publici in quella misura che gli si spettava per grado e per ceto [1]. « Chi però avesse ambito un posto superiore al tribunato, si faceva eleggere *Hypatus* dall' imperatore, e seguiva immediatamente il *Magister militum* » [2].

Che se qui noi non ci occupammo della costituzione delle altre province, nè del nesso collo svolgimento anteriore, avvertiamo non esser rimasta d'altra parte traccia alcuna dell' antica costituzione municipale romana, la quale si potesse mai verificare; noi siamo autorizzati per conseguenza a conchiudere, che essa od era divenuta impercettibile od era assolutamente scomparsa. La ricerca seguente sulla costituzione e sulla vita publica, sui rapporti civili e sullo autorità dominanti, brevemente su tutto il nuovo stato delle cose in Roma ed in Ravenna ci permetterà di determinare tutto ciò in modo migliore.

[1] « Habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi *actus Tribunati* (cioè la carica dei Tribuni), *domesticos seu vicarios* nec non *loco servatores*... et per ipsos honores ambulabant ad communionem et sedebant in consensu unusquisque pro suo honore. »

[2] A p. 1098 vengono nominati vari Hypati di questa maniera.

IV.

Il governo pontificio, gli Stati e la vita politica in Roma ed in Ravenna fino ai tempi di papa Leone III († 816).

Già vedemmo, come fino dai tempi di Gregorio il Grande il governo di Roma fu per la parte maggiore dipendente dal papa. La sovranità greca durò però sempre, si manifestando non solo colle forme esteriori in ogni atto publico o dimostrazione d'onore, tributata ad occasione all'imperatore ad all'Esarca [1]; ma sostenne i propri diritti di supremazia. Così innanzi tutto gli impiegati superiori, quando non dall'imperatore, venivano eletti dall'Esarca; in affari importanti, spediti plenipotenziari straordinari a Roma, i quali attnassero i comandamenti imperiali. Il papa stesso nuovamente creato doveva cercare, pagando una imposta *ad hoc*, la sanzione imperiale [2].

Però col volgere del settimo secolo, crescendo sempre più in potenza ed in indipendenza, il papa si fece sempre più potente in faccia all'Esarca ed all'imperatore stesso. L'adoperare contro lui la forza richiedeva una grande precauzione; bisognava prima esser sicuri dell'esercito [3]: siccome poi anche questi cominciò a si considerar come

[1] Quando un nuovo imperatore saliva il trono, mandava la propria imagine a Roma, dove accolta dal clero e dal popolo con acclamazioni, veniva esposta nella cappella di S. Cesario nel palazzo imperiale. Vedi Greg. *M. Opera III.* app. 12. p. 1302. Il nome dell'imperatore veniva posto in principio d'ogni carta publica, coniato sulle monete, pronunciato nelle preghiere della messa. Vedi Anast. in *Vita Const.* p. 153. C. Quando l'Esarca veniva a Roma, era accolto con feste; vedi Anast. p. 185. C; dove l'autore descrivendo la festa fatta a Carlo re aggiunge: « Sicut mos est ad Exarchum aut Patricium suscipiendum. »

[2] La contribuzione era stata introdotta dai re Ostrogoti. Vedi il *gravame di Gregorio Magno*. Mansi. *Conc. Coll.* T. XI, p. 169. m.

[3] Così eran già le cose alla metà del secolo, quando cioè l'imperatore fece imprigionare il P. Martino, raccomandando all'Esarca la maggior precauzione: « *Si inveneritis contrarium*, in tali causa *exercitum*, tacitum habitote .. etc. » Anast. in *Mart.* p. 139. D.

qualche cosa di nazionale e ad onorare il papa come il suo condottiero ecclesiastico, così nulla si poteva da lui ottenere se non a tradimento e per dissimulazione. L'imperatore Costantino Pogonato vide esser per lui migliore partito trattar col papa da amico, si pacificò nella lite dogmatica sorta a proposito della divisione delle due chiese e lasciò cadere i diritti imperiali, i quali del resto non potevano essere sostenuti più a lungo, cioè anzi tutto la ingerenza nell'elezione del papa, si riservando il diritto della conferma dopo la ordinazione, dappoi cedette anche questo diritto [1].

Come avrebbe potuto ora un papa in posizione sifatta permettere la promulgazione di un editto, che avrebbe sostanzialmente cangiata la forma antica del culto romano? Gregorio II non si dichiarò assolutamente sciolto dalla sovranità greca, ma gridò guerra all'iconoclasta Leone Isaurico e pose tosto mano a riparare le mura di Roma (726) [2]. Ora non v'ha dubbio; da quel giorno in poi i papi dominarono non solo sul ducato romano, ma esercitarono il loro potente influsso politico su tutta l'Italia romana. Lorchè Liutprando re minacciò Ravenna, le città delle province romane, l'arcivescovo di Ravenna, l'Esarca stesso si diressero al papa Zaccaria, lo pregando a mediare una pace col re Langobardo [3]. Noi parlammo già dei rapporti storici e giuridici che ne sorsero e condussero il ristabilimento dell'impero; non ci rimane dunque che di considerare la sovranità papale nello stato della chiesa, tanto rispetto alle altre potenze, che vi pretendevano, quanto in sè stessa riguardo alle forme di governo.

La donazione di Pipino fu contrastata ai papi ancora per lungo tempo, non che dai Longobardi, anche da un rivale e nemico dello stesso genere loro, cioè dall'*arcivescovo di Ravenna*. I vescovi di Ravenna pretendevano al tempo dell'Esarcato quello stesso privilegio che ogni capitale suole accordare al vescovo. Ora essi non volevano saperne di una sommissione alla chiesa romana, nel modo, in cui era stato ammesso ai tempi di Gregorio Magno, cosicchè il vescovo Mauro (642-671) chiese dall'imperatore Costanzo un privilegio di indipendenza (*Autocephalie*) [4] e benchè più tardi Costantino Pogonato lo ritogliesse, la controversia non cessò per questo. Adesso i vescovi ravennati si sottomettevano alla sovranità del papa, poi gli niegavano ogni obbedienza [5]. Lorchè però l'Esarcato greco di Ravenna

[1] ANAST. in *Agathone* (MUR. p. 144. C) in *Benedicto* II p. 146 C.
[2] ANAST. in *Greg.* II. p. 154 D.
[3] ANAST. in *Zach.* p. 162 B.
[5] AGNELLUS, *liber pont. Rav.* (MUR. II. P. I. p. 143. B.) « et subtracta est Ravennatis Ecclesia, ne unquam deinceps Pontifices Ravennæ sedis ad consecrationes Romam irent. »
[5] AGNELLUS è ispirato dall'opposizione a Roma (verso l'840), celebra i vescovi ribelli e si scaglia contro gli obbedienti.

cessò di esistere, essi pretesero occupare una posizione del genere di quella, in cui il papa si trovava nel ducato di Roma. *Agnello* celebra Sergio, perchè laico fosse stato eletto arcivescovo (752-770) ed avesse retto l'intero paese come prima l'Esarca [1]. Come egli, il successore Leone oppose forte resistenza al papa Adriano, lorchè questi dopo la riconquista di Ravenna fatta da Carlo il Grande, intende governare nell'Esarcato. Dalle lettere del papa a Carlo risulta, essersi l'arcivescovo impadronito delle città dell'Esarcato e dell'Emilia, averne espulsi gli impiegati eletti dal papa per sostituirvi creature proprie, tentato lo stesso nella Pentapoli, dove però gli abitanti si mantennero fedeli al papa [2]. Siccome lamenti simili in seguito più non si trovano, siccome anzi Carlo domanda al papa statue e lavori in mosaico esistenti nel palazzo di Ravenna [3], e per suo mezzo fa cacciare i negozianti da Ravenna e dalla Pentapoli [4], così si vuol credere che alla fine il vescovo sia stato costretto a cedere.

Al contrario il successore di Adriano, Leone III, si lamentava dei messi imperiali, i quali pretendevano eleggere gli impiegati nelle città, i quali poi toglievano ai popoli i giudizi e le rendite [5]. Questi erano precisamente i rapporti più importanti, dove la sovranità più che altrove si manteneva. Anche papa Adriano dava gran peso all'elezione degli impiegati o dei giudici, avvegnachè egli si arrogasse simili diritti di sovranità anche nell'Esarcato, come prima di lui ve li aveva esercitati il predecessore Stefano. « Costui vi distribuiva, scrive egli a Carlo, tutte le cariche, ed ogni impiegato otteneva da Roma la sua installazione. A Ravenna stessa egli spedì il prete Filippo ed il duca Eustachio come giudici destinati ad allontanare gli abusi » [6]. — Nelle singole città adunque il papa aveva i suoi impiegati (*actores*), i quali parte aveva eletti assumendone la sovranità, parte aveva confermati. Qui non troviamo accennati con precisione i titoli loro, ad eccezione di un *Comes* nella piccola città di Gabello, il quale imprigionato, l'arcivescovo aveva fatto condurre a Ravenna [7]. Dalla lettera suaccennata di Leone III noi però

[1] « Igitur *judicavit* iste a finibus Perticæ... *veluti Exarchus sic omnia disponebat* ut soliti sunt Romani facere. »

[2] *Ep.* 51, 53, 54 ed. Cenni (*Cod. Car.* 54, 52, 51).

[3] *Ep.* 81. ed. Cenni. (*Cod.* c. 67) « libenti animo... vobis *concedimus* » scrive il papa.

[4] *Ep.* 83. ed. Cenni (*Cod.* c. 84).

[5] Cenni. T. II. *Ep.* 5. a. 808.

[6] *Ep.* 51. ed. Cenni (54. *Cod.* c.). « Etenim ipse noster prædecessor cunctas *actiones* ejusdem Exarchatus ad peragendum distribuebat, et omnes *actores* ab hac Romana urbe *præcepta* earundem actionum accipiebant. » *Actores* sono impiegati nello stesso senso largo, come *Judices* i Conti. *Ep.* 87. (*Cod.* c. 66) — per *comites vestros*, qui in Italia sunt *actores*. — *Actio* è detta la carica, *præcepta actionum* sono le lettere, colle quali viene accordato l'ufficio. »

[7] Vedi sopra p. 160. Nota [5].

rileviamo, che quegli impiegati in genere erano *Duces*, giacchè il papa scrive all'imperatore in questi termini: « Noi non sappiamo se sia avvenuto per incarico vostro, che i vostri messi, qui giunti per giudicare, abbiano condotto seco persone e le abbiano collocate nelle vario città (como impiegati). Da ciò derivò, che simili persone si usurparono tutto che prima guadagnava dalla trattazione delle cause il *Dux* da noi eletto ed annualmente ci pagava, e riscossero dal popolo una somma così grando, che i nostri giudici non ci poterono neppur pagare la somma d'entrata » [1].

Duces erano adunque le autorità giudiziarie e gli impiegati del papa nelle città soggette alla sua sovranità; e'non sarà quindi più a sostenere, ch'essi fossero semplici impiegati militari. Lo stesso *suffragium* al qualo noi tante volte accennammo, ossia il denaro della compera dell'impiego dei giudici viene qui contrassegnato come una contribubuzione ordinaria (denaro d'ingresso) [2]. Che se contemporaneamente noi troviamo ancora degli *Judices* [3], rimane però sempre dubbio per la troppa incertezza di una locuzione di significato molto esteso, e quando non lo si sappia altrimenti, quali autorità siano da intendersi sotto quella parola, se minori (*juniores*), se maggiori o se anche assessori amministranti la giustizia [4].

L'imperatore esercitava la sua autorità in Roma ed in Ravenna, come vedemmo, per mezzo di plenipotenziari o messi (*Missi*), i quali sorvegliavano gli impiegati pontificii e dovevano render note le loro mancanze. Onde evitare le liti e le contese prevedibili, l'imperatore Lotario nel 824 ordinava che questi messi dovessero essere eletti ordinariamente dal papa e dall'imperatore, e facessero innanzi a quest'ultimo i loro reclami contro i *Duces* e *Judices* [5].

[1] Così io leggo l'interessante passo, il quale colle due varianti richieste dal senso, cioè *tollere* invece di *tollerent* ed *annue* invece di *nunc*, suona: « Nescimus enim, si vestra fuit demandatio, quod *Missi* vestri, qui venerunt ad justitiam faciendam, detulerunt secum homines plures et per *singulas civitates* constituerunt; quia omnia, secundum quod solebat *Dux*, qui a nobis erat *constitutus*, per distractionem causarum (decisione dei processi) tollere et nobis more solito annue tribuere, ipsi eorum homines peregerunt, et multam collectionem fecerunt de ipso populo, unde ipsi *Duces* minime possunt *suffragium* nobi plenissime præsentare. »

[2] Sopra questo *suffragium*, vedi p. 101.

[3] Vedi la nota [1] della presente pagina.

[4] Io lo rammento solo perchè il SAVIGNY cerca anche qui di appoggiare la sua opinione di una doppia giurisdizione continua su questa menzione di *Judices* e *Duces*. — *Ges. des r. r.* I. p. 385 Che « *Judex* » ai tempi franchi nella *Italia langobarda* significasse ora lo scabino, ora un'autorità inferiore e soggetta al conte, viene osservato giustamente a p. 286 nota c: perchè poi nell'Italia romana? dove i *Judices* ed i *Duces* devono essere riferiti evidentemente parte ai Tribuni, Vicari etc. (vedi sopra p. 162), parte ai *Judices Dativi*, di cui quanto prima terremo parola.

[5] HLOTH. I. *Constit. Romana* c. 4. (*Mon. Germ.* ed. PERTZ. T. III. p. 240). « Volumus tms *miss* constituantur a *Domno Apostolico et a nobis*, qui annuatim nobis renuncient, qualiter singuli *Duces* et *Judices* justitiam populo faciant etc. »

Il governo pontificio in Roma e nello stato imperiale era appoggiato, più che non sui mentovati *Duces* e *Judices*, sui supremi impiegati ecclesiastici, i quali presiedevano a mo' di ministri pontifici agli affari più importanti dello stato ed a tutti i rami dell'amministrazione. — Parlammo già dei *soddiaconi*, *notai* e difensori papali, i quali curavano come impiegati pontificii gli affari della chiesa romana fuori di Roma, ed appartenevano a collegi o corporazioni (*scholæ*) speciali, vedemmo alla loro testa sette *regionari* come presidenti in Roma stessa [1]. Da questi ultimi però giova distinguere i supremi impiegati ecclesiastici conosciuti più tardi sotto il nome di *sette judices palatini* o *judices ordinari*. In un documento della seconda metà del decimo secolo essi compaiono nell'ordine seguente [2]:

Il *primicerius* e *secondicerius* — dei quali è detto, stare essi subito dopo il papa e l'imperatore, non potersi ordinare nulla di importante senza di essi — l'aggiunta « *notariorum* » che viene spesso data a questi supremi impiegati, li indica più esattamente come primo e secondo presidente del collegio dei notai pontificii, per cui si riguardò il primo come arci-cancelliere, il secondo come cancelliere del papa [3]. Segue l'*arcarius*, il quale amministra le imposte o le rendite dello stato, poi il *sacellarius*, cioè il tesoriere e l'elemosiniere, che paga le truppe, distribuisce ai poveri le elemosine, ai preti i doni (*presbjteria*) [4]. Il *protoscriniar* è il presidente degli scri-

[1] Vedi sopra p. 116.

[2] MABILLON. *Museum Ital.* T. II. p. 570. Per il primo rese noto il frammento relativo. BLUME da un manoscritto del Vaticano ne diede una ristampa migliore nel *Rhein. Museum für Jurispr.* V. v. p. 129. Il passo a noi spettante suona: « Septem judices sunt *palatini*, qui *ordinarii* vocantur... quorum nomina hæc sunt. Primus *Primicerius*; secundus qui dicitur *Secundicerius*, qui ab ipsis officiis nomen accipiunt. Hi dextera lævaque vallantes imperatorem, quodammodo cum illo videntur regnare: sine quibus aliquid magni non potest constituere imperator (al. papa). Sed etiam in romana ecclesia in omnibus processionibus manuatim ducunt papam, cedentibus episcopis et ceteris magnatibus... Tertius est *Arcarius*, qui præest tributis. Quartus *Sacellarius*, qui stipendia erogat militibus et Romæ sabbato infirmorum. dat elemosynam et romanis episcopis et clericis et ordinatis viris largitur presbyteria, id est a præbendo. Quintus est *Protoscrinarius*, qui præest scriniariis; quos nos tabelliones vocamus. Sextus *Primus Defensor*, qui præest defensoribus, quos nos advocatos nominamus. Septimus *Adminiculator*, intercedens pro pupillis et viduis, pro afflictis et captivis... et Romæ *clerici* sunt, ad nullos unquam alios ordines promovendi. » Ritornerò più tardi sul resto del frammento.

[3] Vedi p. 169. Nota [4]. Le lettere papali del secolo IX sono scritte (*scriptum*) generalmente da un *Notarius Regionarius* o *Scriniarius*, controsegnate (*suprascriptum*) e datate (*datum*) dal *Primicerius* o *Secundicerius*. Vedi MARINI. *Pap. Lettere pontificie* N.; 13, 14 ecc. Il *Primicerius* legge nei concilii invece del papa, p. e. *Conc. Lateran.* a. 646. MANSI X. p. 867, *Conc. Later.* a. 769. XII. p. 716.

[4] I presbiteri del clero sono mentovati assai spesso nelle biografie di ANASTASIUS, p. e. in *Zach.* MUR. p. 165 C. « Hic dilexit clerum suum valde atque *presbyteria* eis annue in duplo et amplius tribuit. » Vedi anche MABILLON. *Mus. Ital.* II. *Ordo Rom.* XII. p. 195, dove sotto il titolo: « Quibus scholis datur *presbyterium* et quantum, » sono registrate le

vani pontifici; il *primus defensor*, il presidente al collegio dei difensori ecclesiastici; finalmente l'*adminiculator*, anche *nomenculator*, è quegli che tratta tutti gli affari delle vedove, dei pupilli e di grazia [1].

Dopo tutto ciò, questi *judices palatini* erano dunque i primi ministri del papa, vuoi come direttori dei rami principali dell'amministrazione, vuoi come presidenti ai vari collegi degli impiegati. Essi sono sempre nella vicinanza immediata del papa; lo circondano nelle publiche processioni, siedono con lui in tribunale etc. « Benchè essi appartengano allo stato ecclesiastico, pure non toccano le consacrazioni maggiori, » cioè essi duravano nel soddiaconato, il che viene confermato anche dal rango, in cui noi li troviamo indicati tra il clero [2].

E con quanto abbiam detto concordano pienamente l'importanza e la posizione, nelle quali noi troviamo questi impiegati nel secolo VII e nell'VIII. Li vediamo o in parte o uniti, di fianco al papa, dapertutto, dove si trattino i più importanti affari dello stato e della chiesa, oppure come plenipotenziari del papa, e più di tutti il *primicerius* o l'arcicancelliere [3], il quale rappresentava il supremo pontefice quando assente, o unitamente colle più alte dignità della chiesa, come *archipresbyter*, e l'arcidiacono durante la vacanza della sede, essendo poi la persona più importante in Roma dopo il papa [4].

E sono appunto questi ministri ecclesiastici ed impiegati aulici, a quali si possono aggiungere il *vestararius* (anche *vestiarius*) il teso-

pensioni. — La derivazione della parola nel frammento citato « a præbendo » è falsa. Du Cange (*Gloss. med. ævi*) ha data la vera.

[1] *Nomenculator* è l'espressione ordinaria nei libri rituali (*ordines romani*) romani, editi dal Mabillon, *Mus. Ital.* II. p. e. nella descrizione delle processioni nei giorni di festa, « Post equum (sul quale siede il papa) vero hi sunt qui equitant: *vicedominus*, *vestararius*, *nomenculator* atque *sacellarius* etc. » *Ordo Rom.* I. p. 4. ed altrove. Vedi anche Anast.

[2] Così in tutti i concili; ed anche in Anast. p. e. dove vengono nominati i compagni del p. Costantino (708-714) nel costui viaggio a Costantinopoli (Murat. p. 152 C). Prima alcuni vescovi, poi vari preti, un diacono, indi Georgius *secundicerius*, Joannes *primus defensor*, Cosmos *sacellarius*, Sisinnius *nomenculator*, Sergius *scriniarius*, finalmente due soddiaconi ed altri chierici. Dei sette *judices palatini* non mancano qui che il *primicerius* il quale doveva rappresentare in Roma il papa assente, e l'*arcarius*.

[3] Zacharia papa manda Benedetto vescovo e *vicedominus* ed Ambrogio *primicerius notariorum* al re Liutprando per indurlo alla pace. Anast. p. 162. C. Lo stesso *primicerius* venne mandato dal papa Stefano III ad Astulfo. *Ib.* p. 166 A.

[4] In una lettera scritta da papa Martino dal suo esiglio è detto: « quia in absentia pontificis *archidiaconus* et *archipresbyter* et *primicerius* locum præsentant pontifices. » Mansi, *Coll.* X p. 852. Questi rappresentanti annunciavano agli Esarchi la morte del papa. Vedi il formulario nel *Lib. diurn.* cap. II tit. I. « Archipresb. archidiac. et *primicerius notariorum*, servantes locum *S. Sedis apostolicæ*. » Lo scritto di Galletti: *Del primicero* etc comincia ad essere importante pei tempi dal IX secolo in poi, specialmente per i documenti in esso contenuti.

riere, il guardarobiere [1], il *cubicularius* od il primo cameriere [2] il *vicedominus* o maggiordomo [3] ed altri, quei grandi ecclesiastici (*Judices de clero*) che compaiono nella enumerazione delle dignità e degli stati di Roma come *Proceres* (anche *Primates*) *Ecclesiæ* o *Cleri* e rappresentano una parte importante nelle elezioni papali od in altri momenti solenni, come anche in tutte le lotte civili, le congiure ed i tumulti in Roma.

Dopo i grandi ecclesiastici troviamo generalmente nelle stesse occasioni anche i secolari, *Judices de militia*, ordinariamente *Optimates militiæ*, ond'è che risulti evidente essere stati questi ultimi vicini per rango agli ecclesiastici ed uniti ad essi aver formata la corte pontificia [4]. Chi erano poi secondo il ceto e la dignità questi *grandi secolari*?

Indubbiamente; anzi tutto gli impiegati prima eletti dall'Esarca, poi dal papa, dunque i *Duces, Comites, Tribuni*, come li nomina in una sua lettera a Pipino il papa Stefano [5], ovvero *Consules* e *Tri-*

[1] Papa Adriano gli commise una volta per sempre la giurisdizione negli affari del chiostro di Farfa, quando questi agisse contro i sudditi del papa. Vedi la bolla del 772 nel *Exc. Chron. Farf.* appo MUR. *Ss.* II P. II. p. 346. Vedi anche il GALLETTI nel suo scritto: *Del vestarario.* Roma 1758.

[2] Il *Cubicularius* Albino ed altri fedeli tolsero il papa Leone III alla prepotenza del *Primicerius* Pasquale e del *Saccellarius* Campulo. ANAST. p. 198 A. Paolo *Cubicularius* si chiama anche *Superista*, cioè curatore dei palazzi pontifici. *Ib.* p. 181 B (dove la parola è sformata dalla divisione *super ista*).

[3] Questa dignità compare spesso unita colla vescovile, vedi sopra pag. prec. N. [3] ed ANAST. p. 175 D. Theodorus *Episc. et Vicedominus.*

[4] Essi vengono nominati così p. e. ANAST. *in Hadr.* p. 186 A. *Pontifex cum suis Judicibus tam cleri quam militiæ.* Vedi p. 179 D. ed altrove. La differenza degli stati e delle denominazioni risulta chiara e concorde dai seguenti passi tolti ad *Anastasius*, al *Liber diurnus* ed agli *Acta concilii.*

a) Stefano papa si reca a Pavia dal re Astulfo, « assumens secum ex hac S. Ecclesia quosdam *Sacerdotes*, *Proceres* etiam et cæteros *clericorum* ordinis; nec non et ex *militiæ Optimatibus*; » ANAST. p. 167 C. Il *Primicerius Christophorus* per l'elezione di Stefano IV raduna « in tribus fatis *sacerdotes* ac *primates cleri* et *optimales militiæ* atque universum *exercitum* et *cives honestos* omnisque *populi* Romani cœtum. » ANAST. p. 175 C.

b) Nel formulario del *Decretum de electione Pontificis, Liber. diurn.* c. II. t. 2 è detto: « In unum convenientibus nobis, ut moris est, id est cunctis *Sacerdotibus* ac *Proceribus* Ecclesiæ et universo *Clero* atque *Optimatibus* et universa *militari præsentia* seu *civibus honestis* et cuncta *generalitate populi*... Romanæ urbis. »

c) Il Concilio lateranense del 769 determinò sulla eleziono del papa quanto appresso (MANSI XII p. 719): « sed a certis *Sacerdotibus* atque *Proceribus Ecclesiæ* et cuncto Clero ipsa Pontificalis electio proveniat. Et priusquam Pontifex electus fuerit et in Patriarchium deductus, omnes *Optimates militiæ* vel cunctus *exercitus* et *cives honesti* atque universa *generalitas* populi hujus Romanæ urbis ad salutandum eum sicut *omnium* Dominum properare debeat. »

In questo ordine civile gli ecclesiastici dunque vanno sempre innanzi; questi però sono preceduti dai preti, perchè essi sono semplicemente chierici senza consacrazione. L'ordine civile dei secolari è: *Optimates, Militia, Cives honesti* e l'università del popolo.

[5] *Ep.* 8. ed. CENNI I (*Cod. C.* N. 4).

buni, come li chiama il *libro diurno* [1], dove però *Consul* non ha altro significato, che quello proprio di questi tempi, cioè impiegati superiori, i quali avevano ottenuto questo titolo dall' imperatore [2]. Siccome gli stati non sono che quattro, cioè: *Clero*, *Ottimati* (ovvero *Axiomati*) *Soldati* e *Cittadini*, così oltre le persone suaccennate giova aggiungere agli ottimati anche le persone onorevoli ed i possidenti più ricchi, da Gregorio Magno chiamati *Nobiles*, e pei quali altrimenti non si avrebbe posto [3]. È dubbio però se la denominazione, « *Optimates militiæ* » possa valere tanto per questa nobiltà quanto per gli impiegati militari originari. Questo ci conduce ai *Milites*, i quali nell'ordine civile per noi indicato, tengono il terzo posto.

Notammo già più volte in questo capitolo il carattere militare della costituzione romana; lo riconosceremo ancora nei *Milites*, come nei *Duces* e nei *Tribuni*. Nelle lettere di Gregorio i *Milites* compaiono già come un ceto speciale nelle città [4]. Probabilmente vi si intenderanno solo gli assoldati greci, i quali però, essendo essi rammentati, devono aver preso parte agli affari della chiesa. Che se nel VII secolo Costantino imperatore dirige un' ordinanza relativa all' ordinazione del papa, al Clero, al popolo ed all' esercito (*felicissimum exercitum*) della città di Roma [5], se l'esercito di Roma nelle elezioni papali ed altre circostanze politiche ed ecclesiastiche rappresenta una parte importante [6], se infine dapertutto, dove si parli degli stati di Roma, esso compare terzo tra la nobiltà ed il popolo, si ammetterà, indicare tutto ciò un rapporto nuovo tra lui e la popolazione della città e territorio rispettivo; i *Milites* dovettero essere una parte distinta di essa popolazione, cioè una milizia municipale. Ma questa, appo Anastasio e nelle formule del *liber diurnus* è detta ora *exercitus*, ora *militia*; *exercitus* tuttavia viene adoperato in un significato meno ristretto come *exercitus Francorum, Langobardorum*, e nell' VIII secolo dei Romani come *exercitus Romanus* [7], avvegnachè

[1] *Lib. diurn.* II. tit. 4. Il decreto d'elezione viene spedito all'Esarca per mezzo di un ambasceria composta di laici ed ecclesiastici: tra i primi stanno un *Eminentiss. Consul.* e molti *magnifici Tribuni militiæ*. Nella accompagnatoria al vescovo di Ravenna (*ib.* 1. 5.) si fa parola di Consoli, presenti all'elezione — eminentiss. *Consules* et gloriosi *Judices*.

[2] Vedi più avanti il capo sopra i Consoli.

[3] Così nel *Lib. diurn.* p. e. nel decreto d'elezione già citato, dove sul fine è detto: « Similiter totus Clerus, Optimates et milites seu Cives subscribunt; » nella lettera agli Esarchi c. II. t. 4. « Universus Clerus, Axiomati etiam seu exercitus et populus hujus Romanæ urbis supplices. »

[4] Vedi p. 137.

[5] ANAST. *in Bened.* II. p. 146 C.

[6] P. e. *nell'elezione del P. Conone*. a. 686. ANAST. p. 147.

[7] P. Gregorio III comperò dal duca di Spoleto un castello, « et in compage sanctæ reipublicæ atque in corpore Christo dilecti *exercitus Romani* annecti præcepit. » ANAST.

anche i Romani fossero divenuti agguerriti, ed il popolo si fosse cangiato di nuovo in un esercito.

Nella scarsezza delle tradizioni storiche di questo periodo di tempo non è possibile il precisare quando e come nascesse questa *milizia municipale*. Certo prima in Roma, che non in Ravenna; avvegnachè nella residenza dell'Esarca e intorno ad essa fossero radunate le truppe imperiali non numerose, dei reggimenti, dei quali i papiri del VI e VII secolo ci conservarono ancora i nomi [1]. Roma invece fino dai tempi di Gregorio Magno versava in circostanze difficilissime ed aveva perdute le proprie forze [2]. Le poche truppe ancora rimastevi non ebbero paga, mentre tuttavia si faceva conto sui ricchi mezzi della chiesa [3]. Costantino imperatore commise all'Esarca Olimpio di condurre prigioniero a Costantinopoli il papa Martino, quando gli fosse stato possibile guadagnare l'esercito; in caso contrario non faccia moto fin che non si sia assicurato del paese e si abbia in Roma ed in Ravenna formato un'esercito [4]. Quell'esercito dovette sembrare più presto papale che non imperiale, meglio una milizia nazionale, che non una mano di assoldati. Non molto dopo, sul finire del secolo VII, noi troviamo la milizia o l'esercito di Roma nel modo per noi già indicato, ciò è a dire come uno stato speciale dei Romani.

In questi tempi però anche la *milizia* di Ravenna e della Pentapoli era divenuta per tal maniera nazionale e popolare, da dichiararsi per il papa contro l'imperatore ed i costui impiegati superiori [5]. Non lunga pezza dopo l'intero popolo ravennate fu ordinato alla militare. In seguito ad una terribile punizione inflittale dall'imperatore tiranno Giustiniano, la capitale (secondo *Muratori* nel 709) si sollevò, e con essa tutte le città dell'Esarcato. La prima si elesse un condottiero di nome Giorgio, e questi ordinò il popolo ravennate in undici divisioni militari o reggimenti, ai quali il Clero era aggiunto come

p. 160 B. Così *militia exercitus Romani*, ANAST. p. 148 C., cioè la milizia del popolo romano.

[1] MARINI n. 90. Donazione di *Johannes primicerius numeri Theodosiaci*, cioè all'incirca: Colonnello del reggimento Imperatore Teodosio; n. 91 *num. Serminianus*; n. 9. *num. victrix Mediolanensis*; n. 95 *num. Armeniorum, num. Veronensium*; n. 109 *num Ravenn*; n. 110 *num. fel. Let.* (*Lætorum?*).

[2] Vedi sopra p. 119.

[3] Il *Chartularius* Maurizio suscitò nel 638 una rivoluzione nell'esercito romano, perchè il papa aveva nascosto nel palazzo Laterano il soldo sborsato dall'imperatore. ANAST p. 137 B. C.

[4] ANAST. p. 139 C. 140 A.

[5] Lorchè papa Sergio rigettò le decisioni del Concilio Trullano del 692, l'imperatore lo voleva imprigionare: « Sed excitatum est cor *Ravennatis militiæ*, ducatus etiam *Pentapolitani* et circumquaque partium non permittere Pontificem sedis Apostolicæ in regiam ascendere urbem. ». ANAST p. 149 A. Vedi anche ANAST. *in Joh.* VI. p. 151 B.

dodicesimo [1]. Agnello di Ravenna, che ne dà notizia verso l'840, aggiunge: questa istituzione dura ancora ai nostri giorni. Per questo modo il popolo fu quindi di fatto un' esercito, finchè anche di diritto il municipio ordinato militarmente si disse *exercitus*. Ognuno però di questi, che potesse disporre in genere di una forza armata, poteva esser così chiamato il senso largo della parola; infatti la sua milizia non era altro che nel nocciolo della popolazione, cioè quello che primo era lo stato dei possidenti, in quanto questi non venissero numerati negli ottimati o tra i *Judices* della milizia. Questi, come l'indicano chiaramente la divisione de'*Milites* dagli *Optimates militiæ* da una parte e dai *Cives honesti* dall'altra, erano i rapporti sociali in Roma [2].

Imperocchè questi ultimi *Cives honesti* non possono essere considerati che come la classe infima della popolazione, la quale tutt'al più ha il nome di popolo (*Populus* o *Plebs*); l'aggettivo, *vir honestus* (v. h.) è frequentissimo nei papiri di quel tempo e generalmente per persone di commercio [3]. È probabile, che costoro in un armamento generale del popolo, come accadde in Ravenna, venissero ascritti ad una bandiera, avvegnachè anch'essi potessero adoperarsi nella difesa della città come riserva; ma siccome però erano legati al commercio, ad una mansione quindi meno onorevole, così non appartenevano allo stato ragguardevole dei militari.

Il modo, con cui l'esercito prendeva parte agli affari interni di Roma serve a confermare questa importanza dell'*exercitus* romano. Nel 686 il Clero e l'*exercitus*, proponendo diversi candidati, formarono nell'elezione papale due partiti. L'*exercitus* s'era radunato nella chiesa di Santo Stefano, il clero davanti alla chiesa di Costantino, le cui porte per ordine del primo erangli state chiuse. Allora i preti ed il resto del clero si recarono nel palazzo Laterano e vi elessero un terzo papa, cioè Conone. L'accettarono tutti i grandi e gli officiali dell'esercito (*omnes judices una cum primatibus exercitus*), non così però quest'ultimo, il quale non si ridusse che vari giorni dopo a condiscendenza ed elesse alla sua volta, come già il clero e la nobiltà, i propri legati, i quali notificassero all'Esarca l'elezione avvenuta [4].

[1] Vedine il racconto esteso ed esagerato ap. AGNELLUS. *Lib. pont.* (MUR. II. P. I. p. 160 sq.) I nomi dei reggimenti sono in parte gli antichi: — et divisit populum civitatis in undecimas partes. Duodecima vero pars Ecclesiæ est reservata. Unusquisque miles secundum suam militiam et numerum incedat, id est *Ravenna*, Bandus primus, B. secundus, B. novus, invictus Costantinopol., firmans (MARINI suppone Firmanus cioè di Firmum), *Lætus*, *Mediolanensis*, *Veronensis*, Classensis. Vedi la p. 172, nota [1].

[2] Vedi p. 170, nota [4] e.

[3] MARINI. N. 112. Martinus vh. Negotiator. n. 113. Fl. Basilio vh. Argentario, così n. 93. e 114. Nel n. 117 il compratore è chiamato: Isacius vh. saponarius etc.

[4] ANAST. In *Conon.* p. 147.

È chiaro che quest'*exercitus* non poteva essere formato da truppe assoldate, nè interamente dal popolo, bensì doveva formare egli stesso un ceto militare a parte tolto dal meglio della popolazione.

E così bisogna intendere la cosa in *Anastasio*, quando parla dell'arruolamento di eserciti effettivi, vuoi romani, vuoi langobardi, dalla maggioranza degli *exercitus* dei territori municipali e province diverse [1]. Vi si intendono quegli armati, i quali per possessioni ed abilità alle armi rappresentano i membri a ciò autorizzati dei comuni o romani o langobardi, nei primi quelli, che prima dicevano possessori, nei secondi gli arimanni od esercitali.

Nelle province e nelle città romane noi troviamo dunque nei rapporti degli stati sociali una strana trasformazione, la quale dava origine ad un avvicinamento sensibile alle istituzioni germaniche primitive, e per questo lato toglieva sempre più in Italia l'antagonismo nazionale. Infatti sotto il peso mortale del dispotismo imperiale, si andò svolgendo il colonato, cioè uno stato di mezzo tra la libertà e la schiavitù ed affine alla semidipendenza od alla semilibertà dei Liti della Germania [2]: quindi sorti dalle rovine dell'impero, per lo svolgimento di una vita nuova ed in sè stessa potente, uno stato di libertà, il quale, come quello dei Germani liberi, riconosceva la propria importanza specialmente nel diritto di difesa.

La milizia di Roma era divisa nelle così dette *Scholæ*, alle quali presiedevano i Patroni [3]. Questi per certo non sono differenti dagli ottimati della milizia, ai quali già accennammo, ossia dall'alta nobiltà; le scuole della milizia stavano però probabilmente in rapporto colla divisione locale della città o coi vari quartieri, come in Ravenna. Di natura sifatta erano le *scuole* o le corporazioni degli stranieri in Roma, dei Franchi, dei Frisi, dei Sassoni, dei Langobardi [4], i nomi dei quali passarono poi alle corporazioni da loro dipendenti, come le chiese [5].

[1] ANAST. p. 171 C. un esercito langobardo: « Tunc Desiderius... illico aggregans ipsius Tusciæ *universam exercituum multitudinem*. » ANAST. p. 176 un romano: » Post hæc vero aggregati *universi exercitus* Romanæ civitatis et Tusciæ et Campaniæ.

[2] Evidentemente questi sono compresi in parte nei *servi militiæ*, i quali, come p. es. nella costituzione del Concilio lat. sulla elezione papale (769) gia citata, vengono spesso nominati. « Sed nec quisquam ex *servis* tam Cleri quamque militiæ in eadem electione inveniatur. » E presso ANAST. p. 174 C. « Toto quidam Dux...„aggregantes tam ex eadem Nepesina quamque ex aliis Tusciæ civitatibus *multitudinem exercitus* atque *catervam rusticorum*; » i *rustici* sono evidentemente i coloni.

[3] Adriano papa manda incontro a Carlo, prima gli *universos Judices*, poi *universas scholas militiæ una cum patronis*. ANAST. 183. C

[4] Questi ed altri si recarono incontro a Leone III ritornante a Roma: « simul etiam et cunctæ *scholæ peregrinorum* vid. *Francorum*, *Frisonum*, *Saxonum* atque *Langobardorum*. » ANAST. p 198 C.

[5] MARINI. *Pap.* n. 13 (a. 854). « Eccl. S. Salvatoris... ad sepeliendos omnes peregrinos

Osservammo già che anche gli impiegati pontifici, cioè i notai, i difensori e così via erano divisi in iscuole, e così era la cosa anche colla rimanente e numerosa *servitù della chiesa* secondo il rango e l'impiego, come p. e. la scuola dei cantatori (*schola cantorum*), i camerieri (*cubicularii*), i guardarobieri (*vestararii*), ecc. [1]. Arrogi una altra quantità non piccola di scuole, le quali però forse appartengono in parte a tempi posteriori, dove noi le troviamo accennate nel rituale romano publicato dal *Mabillon*, come a mo' d'esempio la *schola stimulati*, ovvero *maiorentes*, composta dei laici i più ragguardevoli, ed altre, le quali, come i collegi di prima nei municipi romani, erano obbligate a varie prestazioni pel servizio della chiesa, specialmente nelle processioni e feste [2].

Come già fu per noi provato pel tempo di Gregorio Magno, anche la cittadinanza minore (*cives honesti*) era certamente distribuita e riunita secondo i mestieri e le missioni in corporazioni [3]. Siccome poi quelle degli artigiani non godevano che di una condizione e di una impotenza publica subordinate, così non può sembrar strano che di esse si faccia raramente parola nei documenti, vuoi di questo, vuoi del secolo seguente [4]. È già anzi molto che dove esse occorrono, le forme ed i nomi ricordino le istituzioni antiche [5].

Prima di passare a far ricerche sulla prima e la più importante delle corporazioni municipali, cioè il senato in Roma e la curia nelle altre città romane, ci sembra necessario trattare secondo i fatti storici,

Eccl. S. Genitricis Virginis Mariæ quæ vocatur *Scola Saxonum*. Eccl. S. Michaelis q. v Scola Frisonum. v. n. 29. »

[1] Papa Paolo I in una lettera a Pipino; *Ep.* 35. ed. CENNI (n. 43. *Cod. Car.*) parla già di una *scola cantorum* con un *prior*. La troviamo spesso negli *Ordines Romani* ap. MABILLON. *Mus. It.* II; dall'*Ordo Rom.* IX. l. c. p. 89 risulta chiaro il loro rapporto singolare colle altre scuole: « Primum in qualicumque *schola* reperti fuerint pueri bene psallentes, tolluntur inde et nutriuntur in *Schola cantorum* et postea fiunt *cubicularii*. Si autem *nobilium filii* fuerint, statim in *cubiculo* nutriuntur. »

[2] Nell'*Ordo Rom.* XII ap. MAB. II p. 195 sotto la rubrica: « *Quibus scholis datur presbyterium et quantum* » trovi la lista completa delle scuole pontificie del XII secolo coll'indicazione dei doni pecuniari, che esse ottenevano per i prestati servigi. I *Majorentes*, vi è detto, non hanno altro obbligo che di precedere il papa nel dì della incoronazione e di prepargli con verghe la via; per ciò in quel giorno pranzano col papa. I *Vestararii* pensano alle candele; i *Fiolarii* alle lampade ed ai lampadari per il palazzo; i *Ferrarii* somministrano caldaie e tripodi; i *Bandonarii*, *Colosaei* et *Cacaburii* portano le bandiere e formano una scuola a parte, e così via.

[3] Vedi sopra p. 136 e seg.

[4] Nei documenti del MARINI p. e. n. 114. *Dromonarii* cioè condottieri dei dromoni, piccole navi n. 121. *Florentinus* Expp. (*expræposito*) *Pistorum* (questo documento è però del VI secolo).

[5] Una carta ravennate del 954 parla del *capitularius* cioè del presidente, della *schola negotiatorum*. Vedi FANTUZZI. *Monumenti Ravennati* T. I p. 385; un bel numero di carte ravennate dell'XI secolo riguardano la *schola piscatorum*, Ib. T. III p. 379 sq. Una carta romana del 1115 ap. GALLETTI: *Del primicerio* p. 289 dice: « Ego Rainerius quondam Johannis de Rainerio, *patronus scole sandaliorum*. »

ma in modo generale delle autorità attive, delle proprietà, dei rapporti tra i vari stati, brevemente dell'*intera vita publica in Roma ed in Ravenna* (città delle quali noi non abbiamo che notizie in certo modo all'una e all'altra comuni), onde ci sia possibile porne i risultati come fondamento al resto, ed evitare di seguire, ingannati dalle forme e dai nomi, che appunto più a lungo durarono in esse, una semplice creazione della fantasia [1].

Prima ancora che morisse Paolo I (767), il *Dux Toto* unito a' suoi fratelli Costantino, Passivo e Pasquale radunò un esercito in Nepe, dove il primo risiedeva, ed in altre città della Toscana romana, armò una mano di contadini [2] e si diresse a Roma dove, dopo avere costretto un vescovo, Giorgio, ad ordinare Costantino di lui fratello, pose questi come papa. Dei nemici principali una parte, come Gregorio duca nella Campania romana [3], fu uccisa, l'altra, come Cristoforo primicerio e suo figlio Sergio allora *sacellarius* papale, più tardi *secundicerius*, posta in fuga. La potenza di Toto e del costui partito permise a Costantino di regnare per un anno, intanto però Cristoforo e Sergio, ricoveratisi presso Desiderio re dei Langobardi, avevano da quest'ultimo ottenuto il permesso e dal prete Valdiperto aiuto a raccogliere su quel di Spoleto truppe langobarde, colle quali essi si recarono davanti a Roma. I parenti e gli amici apriron loro le porte e lorchè si venne alle mani, Toto, tradito dal *secundicerius* Demetrio e da Grazioso *chartularius* (poi *dux*) fu superato. Allora si divisero anche quelli che prima erano uniti. Il prete langobardo Valdiperto, sostenuto da alcuni grandi romani, si affrettò, lo ignorando i compagni, a togliere dal chiostro di S. Vito un tal Filippo prete ed a collocarlo come papa in Laterano. Cristoforo s'oppose a questo pontefice eletto dal *partito langobardo*, lo fece condurre senza molte difficoltà in monastero e radunò un concilio generale del clero, dei grandi ecclesiaticici e civili, dell'esercito, della cittadinanza migliore e dell'intero popolo romano, il quale sotto la di lui direzione elesse il papa Stefano IV [4]. La pace però non era ancora restituita, avvegnachè la parte vittrice si servisse subito delle truppe ancora in Roma per soddisfare pienamente alla sua vendetta. Toto era già morto in battaglia, ai fratelli ed agli amici di lui furono cavati gli occhi, Costantino papa deposto, svergognato e mal-

[1] ANAST. *in Steph.* IV. p. 174 sq.

[2] Vedi sopra p. 174. Nota [2].

[3] Vedi il discorso del *Primicerius notar.* nel Concilio lateranense. a. 769. MANSI XII. p. 718.

[4] Vedi il passo alla p. 170, Nota [4]. a. — aggregans in *tribus fatis*. La lezione in *tribus locis* è una falsa emendazione *In tribus fatis* indica la piazza vicina alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, per conseguenza la piazza, che oggi appartiene al Campo Vaccino. Vedi ANAST. p. 192 C. « pariter et Basilicam Ss. Cosmæ et Damiani sitam in *tribus fatis*. »

messo in ogni maniera [1]. Nè a miglior partito si trovò Valdiperto il già alleato dei vincitori d'adesso, giacchè lo si accusò d'aver pensato ad assassinare il primicerio Cristoforo ed altri grandi Romani ed a consegnare Roma ai Longobardi. Gli era quello uno stato miserevolissimo per passioni sfrenate ed insane. Finalmente fu radunato un concilio in Laterano, il quale cacciò dal seno della Chiesa Costantino pressochè morente per i patiti maltrattamenti; poi, a togliere una volta per sempre la probabilità di un caso simile, determinò una forma novella di elezione, secondo la quale il solo clero poteva eleggere ed i laici accordare, il popolo poi vi perdeva così ogni azione; ma che significa mai una legge in questi tempi?

La dipendenza da quegli uomini, ai quali doveva l'elezione, divenne a papa Stefano ben presto così pesante, da reputare miglior partito pacificarsi a loro danno con Desiderio re, il quale naturalmente gli odiava e gli temeva come i capi del *partito franco* [2]. Ambidue, papa e re, s'abboccarono nella chiesa di S. Pietro fuori della città, e lo volendo il papa, il popolo abbandonò i prepotenti Grandi, i quali per conseguenza rimasero esposti al furore dei loro nemici. Venner loro strappati gli occhi, Cristoforo uccisero i molti patimenti, Sergio, cacciato in una prigione del Laterano, fu poscia secretamente morto. Adesso dunque il partito langobardo sotto la direzione del cubicularius Paolo Afiarta, possiede assolutamente la preponderanza, ond'è ch'esso approfittasse della morte di Stefano per perseguitare un'altra volta i propri nemici, si credendo quindi certo della dominazione. Il nuovo eletto Adriano tuttavia non era uomo da lasciarsi dominare da una fazione predominante, cosicchè suo primo atto fu il richiamo dei banditi [3], poi rinnovando Desiderio antiche pretese,

[1] Egli dovette, caricato di pesi ai piedi, cavalcare per la città su di una sella da donna; dopo lo si levò ancora dal chiostro, gli furono strappati gli occhi, e lo si abbandonò in tale stato giacente sulla publica strada.

[2] Evidentemente in Roma si combattevano un partito franco ed un longobardo. Valdiberto aveva tentato, ma invano, di approfittare della confusione a favore degli interessi longobardi, Cristoforo e Sergio invece erano alla testa del partito franco (ANAST. 180 C.) ed alleati con Dodo messo francese (*Epist. Stephani* ap. CENNI I. 45). ANASTASIO ci dà la storia ma in modo assai oscuro e si pare, che il biografo intendesse nascondere il procedere non troppo bello del papa. Secondo lui Desiderio vorrebbe uccidere Cristoforo e Sergio solo perchè essi avrebbero sostenuto troppo caldamente i diritti della Chiesa; perciò egli entra in Roma sotto il pretesto di sciogliere un voto ed il Papa gli abbandona senz'altro i più caldi difensori della Chiesa! Qui non v'è senso nè ragione. Il vero risulta poi da un passo della risposta di Adriano papa all'ambasceria di Desiderio (ANAST. p. 180), ed a quel passo io m'attenni, giacchè così solo può essere compresa anche la lettera di Stefano papa al re franco (*Ep.* 45 ed CENNI N. 46 *Cod. Car.*) presso il quale egli cerca scusarsi della sua doppiezza accusando Dodo ed i capi del partito franco di una congiura contro la propria vita; Desiderio solo, il suo caro figlio, lo ha salvato da un pericolo sì grave.

[3] ANAST. *in Hadr.* p. 179 D. « Hic namque in ipsa electionis suæ die, confestim eadem hora qua electus est, reverti fecit *judices illos* hujus Romanæ urbis *tam de clero, quam*

se gli oppose con fermezza; molto meno poi egli gli si sarebbe fatto alleato contro Carlo re dei Franchi. Intanto però Afiarta dava opera agli interessi langobardi con tale uno zelo da asserire, che egli avrebbe, quando la bisogna lo avesse richiesto, consegnato a Desiderio il papa anche legato. Adriano però lo precedè, gli intentò un processo per uccisione secreta di Sergio e lui, ritornante da Pavia, fece arrestare in Ravenna. Dal processo risultò, che il prete Tunisso ed il *tribuno* Leonazio, ambidue abitanti di Anagni furono gli esecutori dell'assassinio, Paolo *cubicularius*, Gregorio *difensore regionario*, Giovanni duca, fratello del defunto papa e Calvolo *cubicularius* gli istigatori. I Grandi ecclesiastici e civili (*Primates Ecclesiæ ac judices militiæ*) ed il popolo chiesero punisse il papa un delitto sì enorme; questi ascoltò le loro preghiere (così racconta il biografo) e fece consegnare i colpevoli al *prefetto della città*, onde li sottomettesse dinanzi al popolo intero ad un interrogatorio penoso, cioè alla tortura [1]. Dopo avere confessato il delitto, essi vennero esigliati a Costantinopoli e gli atti rispettivi spediti a Ravenna onde indurre alla confessione anche Afiarta colà prigioniero. Senza commissione o permissione pontificia (così il biografo) l'arcivescovo di Ravenna consegnò prigioniero e processo al *Consularis* della città, e benchè il papa avesse chiesto, che anche Paolo venisse esigliato a Costantinopoli, l'arcivescovo con un pretesto qualunque ne comandò l'uccisione [2].

Queste circostanze chiariscono abbastanza lo stato di Roma in quei tempi. Col papa tenevano la potenza politica i Grandi a preferenza ecclesiastici; questi poi come capi parte si combattevano tra loro e si perseguitavano. La santità della dignità papale non potè più por freno alla loro ambizione, alle loro violenze, e ce lo prova la congiura contro Leone III, nella quale il *Primicerio* ed il *Sacellario*, durante una solenne processione, spogliarono l'abito sacerdotale, ed alla testa di gente armata si gettarono sopra il sommo pontefice [3]. E i papi, come più tardi nel 9 e nel 10 secolo, sareb-

de militia, qui in exilium .... missi fuerunt a *Paulo cubiculario* cognomento Afiarta et aliis consentaneis satellitibus. »

[1] ANAST. p. 181 — jussit contradere antefatum Calvulum cubicularium et prænominatos Campanos *præfecto urbis*, ut more homicidarum eos coram universo populo examinaret.

[2] ANAST. p. 182 E. « et continuo prænominatus archiepiscopus accersito *consulare Ravennatium civitatis*, præcepit ei ipsum interficiendum Paulum. » Si pare che Anastasio nel suo estesissimo racconto voglia rappresentare il papa come innocente e non complice nella uccisione di Paolo. La circostanza tuttavia, che l'arcivescovo non vi avea interesse, e che il papa invece con ciò distruggeva un'antagonista assai pericoloso, proverebbe meglio il contrario.

[3] ANAST. *in Leone* p. 197.

bero già sin d'allora caduti in potere dei tirannelli, se non avessero potuto ricorrere all'aiuto dei Langobardi o dei Franchi.

Del resto il papa era riconosciuto capo ecclesiastico e civile di Roma; ogni giurisdizione o procedeva o dipendeva da lui; egli stesso dirigeva un processo quando importante, come quello degli assassini di Sergio, per poi passarlo al giudice criminale, il quale è anche in questi tempi il *Præfectus Urbis.* E in maniera poco dissimile dominava in Ravenna l'arcivescovo ma sotto la *supremazia* del papa. Qui il giudice criminale dipendente dall'arcivescovo chiamavasi *Consularis della città* ed in lui io credo riconoscere l'antico *consularis* o luogotenente provinciale della Flaminia [1], la cui autorità tuttavia era tanto caduta, quanto quella del *præfectus urbis* di Roma.

Da quello di Roma differiva del resto ben poco lo stato di Ravenna. Morto l'arcivescovo Sergio, un secretario (*scriniarius*) Michele fu eletto arcivescovo dal duca Maurizio di Rimini d'intesa coll'imperatore Desiderio, poi fatto prigione e condotto a Rimini l'arcidiacono Leone che era stato eletto prima di Michele [2]. Il popolo tuttavia cacciò quest'ultimo, al quale il papa aveva negata la conferma — Questo popolo era già fino d'allora, prima dunque che nella rivoluzione contro l'imperatore venisse istituita la guardia civica, un popolo smanioso di lotte, e lo prova un fatto, il quale ai tempi dell'arcivescovo Damiano (691-708) fu la causa di una terribile strage [3].

Nei giorni di festa i Ravennati di ogni stato ed età solevano escire dalle porte per giuocare a giuochi sanguinosi; non erano però gli snervati Romani dell'impero, spettatori di gladiatori comprati; essi — i cittadini stessi, divisi secondo i quartieri della città, si cercavano colle armi e giolvano del pericolo e della vittoria [4]. E fu una volta, in cui la battaglia tra i due quartieri di porta Tigurina o di porta Pusterla assunse un aspetto tale, che la sconfitta di quelli della seconda porta costò molte vite; naturalmente poi i pusterlensi pensarono alla vendetta. Sotto il pretesto di far pace ognuno di loro invitò un tigurinese a pranzo, poi uccisolo, ne nascose il cadavere nelle cloache o luogo sifatto. Durando il lutto generale della città ed i lamenti dei superstiti, l'arcivescovo ordinò una

[1] Si potrebbe pensare ai posteriori *consulares distributi per Judicatus* nel frammento del X secolo per noi già citato (p. 168 N. 2), quando però non lo si potesse spiegare altrimenti, come mostrerassi più tardi; certo però mai con Leo (*Gesch. de ital. Staaten* I. 192) ad un collegio consolare (*consulare?*) in Ravenna — mala intelligenza nata dall'aver confuso i consoli d'addesso coi *decurioni* di prima.

[2] Anast. p. 177 D.

[3] Agnellus. *Muratori* l. c. p. 154, sq.

[4] Per diversas portas aggregatim — le *portæ* sono: quartieri della città.

solenne processione. Mentre essa percorreva le strade si alzò ad un tratto un gran rumore ed un gran fumo e la terra apertasi mostrò i cadaveri nascosti. Pusterla fu distrutto e da quel dì fu detto il quartiere degli assassini. — Così almeno il racconto patetico e poetico d'*Agnellus*, il quale vi aggiunge, che a' suoi tempi durava ancora l'orribile costume delle lotte armate.

Agnellus però non ci fornisce altrettanta materia per la conoscenza dei rapporti dei differenti ceti in Ravenna. Egli distingue *nobili* ed *ignobili* [1] (*nobiles* et *ignobiles*), chiamando i primi anche *Optimates*, *Proceres*, *Majores natu*, *senatores* [2]. Giustiniano un bel dì, volendo castigare la città, fece condurre a Costantinopoli tutti i nobili, eran cinquanta, dei quali i più ragguardevoli vi furono giustiziati (*Senatores graviores*). Quando il clero si staccò dall'arcivescovo per mezzo di una vera Secessione, questi mandò loro come legati uomini nobili (*nobiles viri* [3]). — Nobilissimo è chiamato un tal Pietro tribuno [4]. Per Agnellus la sembrava una confusione d'ogni diritto, la quale egli poi dipinge con scipite parole, che nobili ed ignobili si maritasser tra loro e generassero figli, i quali dovevano in seguito essere i *Duces* ed i *judices* della generazione seguente [5]. Un passo tuttavia di una lettera di Adriano papa a Carlo re getta una luce terribile sulla vera relazione, che passava tra i due ceti nella seconda metà del secolo VIII. Il papa si lagna della prepotenza di Eleuterio e Gregorio. « Essi non vogliono che nel loro paese venga amministrata la giustizia, opprimono i poveri ed i deboli di Ravenna nel modo il più doloroso, derubano senza misericordia il loro avere, e ne vendono persino le persone ai pagani. Aiutati da uomini vili e sanguinosi, non volge giorno ch'essi non spargano sangue, non violino persino il santo ricovero della chiesa. » Siccome essi si erano rivolti a Carlo onde sottrarsi al giudizio pontificio, così ora Adriano lo prega a non voler accordar loro protezione.

È chiaro però, che la doveva essere impresa assai difficile il mantenere di mezzo ad un sentimento così pazzo e ad una prepotenza tanto illimitata una legge, un diritto, una forma qualunque della costituzione. Ma dove appoggiavasi poi la potenza, o se si voglia, il diritto di questi nobili?

a ricerca precedente mostrò, che la nobiltà del VI secolo fino

[1] AGNELLUS. p. 153 D. ed altrove.
[2] *Ib*. p. 151. C. p. 160 B. C.
[3] *Ib*. p. 151. C.
[4] *Ib*. p. 158 A. e 179 A. Deus dedit, filius Petri Tribuni.
[5] *Ib*. p. 181 B. — nubent servi cum filiabus Domini sui et ignobiles cum nobilibus, et procreabunt filios et filias ex stupro et erunt nascentibus *Judices* et *Duces* et subvertent terram.

ai tempi di Gregorio magno, era composta dagli onorati e possidenti; che essa fondava la propria importanza parte sull'estensione dei fondi, la quale portava con sè un numero corrispondente di coloni e schiavi; parte sulle cariche più alte o sui titoli onorevoli, ch'essi potevano comperare. Noi crediamo ora che a questa nobiltà appartenesse in fondo anche l'aristocrazia posteriore del territorio romano, o i così detti ottimati della milizia. Respingemmo infatti fin da principio l'opinione del Savigny, del resto generalmente accettata, che essa non fosse altro che la continuazione dello stato ereditario dei decurioni; giacchè noi vedemmo già nel VI secolo le curie in decadenza, e riconoscemmo nei curiali null'altro, che una classe alquanto stimata di schiavi ereditari per lo Stato. E in verità, lo stato vuoi della curia, vuoi dei curiali pare dovesse escludere la vera aristocrazia, cioè le famiglie potenti e ragguardevoli; ma allora l'opinione che la curia durasse nell'antica importanza avrebbe dovuto spiegare, o per lo meno rendere verosimile, come da un abbassamento, da un abbandono, da una miseria sifatta le curie avessero potuto ritornare ad una grandezza e ad uno splendore cotale! Le liberò forse il dispotismo greco, oppure se ne liberarono esse, approfittando della di lui impotenza? Qual legame tenevale ancora riunite? Chi le purificava di tutti quegli elementi di vergogna e vitupero, che erano stati gettati nel loro seno? Per qual motivo o necessità i Grandi, forti e prepotenti, entravano in esse? Come avvenne infine, che solo colle curie ritornasse in onore una istituzione fuor d'uso e disprezzata? Altrove nel volgere dei tempi dignità e titoli consumarono sè stessi, e ne abbiamo esempio principalmente nei consoli, *comites*, *Magistri militum* ecc. della nuova monarchia romana.

Queste ed altre difficoltà oppongo io all'opinione contraria alla mia; ed ora, dopo aver cercato di porre nella sua vera luce tutto quello spazio, nel quale potevano ancora agire il Senato e la curia, il che ho fatto colla esposizione della costituzione provinciale, dello svolgimento dei nuovi rapporti di Stato, dell'intera vita politica delle due capitali, io mi vedo obbligato a provare quali siano stati i veri destini della curia fintanto almeno, che lo permettano le scarse notizie che possediamo sul presente o sul periodo seguente.

V.

Il Senato romano, le Curie, i Consoli, i Patrizi ed i Giudici fino al principio del XII secolo.

Le curie nelle città romane eran istituite sul modello del senato romano, ond'è, che anche nei tempi posteriori, volendosi onorarle, le si chiamassero Senati minori. Il destino del Senato romano per conseguenza può indicarci per avventura lo stato delle curie nelle rimanenti città romane.

Il Senato romano.

L'opinione accettata generalmente, che il Senato romano dall'impero in poi si abbia conservato attraverso l'intero evo medio, s'appoggia principalmente sugli attestati e le prove contenute negli scritti di *Curtius* e di *Vendettini* [1]. In ogni secolo si fa parola di senatori e di Senato di Roma, e sembrerebbe quindi provata la continuazione del Senato romano; è però a domandarsi, se si intenda quella del nome o della cosa. Gli accennati scrittori lo penserebbero anche della seconda e precisamente in questo modo. Il Senato romano continuò non come consiglio di Stato, ma come supremo consiglio municipale in Roma. Il ristabilimento fattone nel XII secolo non sarebbe quindi che una rinnovazione dello stesso o meglio una usurpazione fatta dal popolo a danno delle famiglie nobili o senatorie [2]. La cosa è troppo importante perchè noi non la assoggettiamo ad un rigoroso esame. Intanto se anzitutto resti sempre dubbio se la

[1] Curtius: *De Senatu romano*. Genevæ 1769. Vendettini: *Del Senato romano*. Roma 1782. Che quest'ultimo non conoscesse lo scritto del dotto tedesco? Non lessi mai che ne sapesse punto.

[2] Questa era anche l'opinione del defunto mio amico F. Papencordt, al quale non fu permesso di terminare la sua storia romana nel Medio-evo; vedine il Cola di Rienzo, 1844, p. 2.

storia della costituzione di Roma somministri in genere una analogia per lo svolgimento dell'intera costituzione municipale in Italia (avvegnachè papato ed impero agissero qui in modo speciale e le tradizioni della antichità avessero qui una importanza ben maggiore, che altrove); in niun altro luogo, che in Roma si conoscerà meglio il peso ed il valore della tradizione, sicchè non le si potrà, più che altrove, attaccare una importanza più grande.

Dal tempo di Costantino il Grande imperatore in poi ambedue le capitali, la vecchia e la nuova Roma avevano un senato dell'impero. Un'ombra dell'antica importanza appare ancora in questo, che l'imperatore qualchevolta gli accordava una piccola partecipazione alla legislazione, o gli commetteva la decisione dei più importanti processi criminali di Stato [1]. Senatore potevasi essere o per nascita, o per elezione dell'imperatore, o per aver coperte cariche superiori [2]; non tutti i senatori però prendevano vera parte agli affari ed alle sedute del Senato, un gran numero di essi dimorava nelle provincie [3], e così non ne possedeva che il titolo, divenuto ben caro per imposte d'ogni maniera (*gleba* o *senatorius follis* come imposta fondiaria, *aurum oblaticium* come dono all'imperatore e via di seguito). Giustiniano levò queste imposte, e probabilmente perchè nessuno voleva a tal prezzo un titolo sifatto [4], e cercò di ristabilire la riputazione assai decaduta del Senato di Costantinopoli, lo chiamando a far parte delle sedute ordinarie del consiglio imperiale di Stato (*consistorium principis* [5]).

Teodorico mantenne il senato romano coll'intera sua costituzione e lo onorò delle stesse apparenze, come gli imperatori, fin tanto però che esso si sottomise ai comandamenti del padrone e non s'atteggiò a prendere sul serio la concessagli dignità. È noto, come Teodorico, sospettando che esso non volesse riconoscere altro signore legittimo, che l'imperatore romano di Costantinopoli, lo perseguitasse e colpisse di morte i due suoi membri più distinti, Boezio e Simmaco. Il sospetto del resto non era così vago, come pare invece lo sia l'accusa di una congiura secreta [6]. Per quel che riguardi i diritti ed i doveri posseduti ed esercitati dal senato romano, è d'uopo considerare come importantissima la partecipazione all'elezione del papa. Non è dubbio; al tempo degli Ostrogoti questa era fatta dal senato

[1] Curtius, p. 129 — 140.
[2] C. 2. C. Th. *De senatoribus* (VI. 2) e Godofr. Parat.
[3] *Ib.* c. 3. — his senatoribus, *qui in provinciis larem fovent.* Vedi anche la legge sugli eretici d'Africa di Onorio imp. c. 52. C. Th. *de hæreticis* (XVI. 5).
[4] C. 2. C. J. *de prætoribus* (XII. 2).
[5] *Nov. J.* 62. v. Bethmann Hollweg. *Gerichtsverfass.* p. 116.
[6] Vedi lo scritto del Senato ad Anastasio imp. ap. Baronius: *Annales ad a.* 515.

e dal clero, il re o la confermava o la imponeva. Nel 498 per i partiti sorti tra il clero ed il senato ebbe luogo la doppia elezione di Simmaco e Lorenzo [1], e siccome pareva non si potesse venire ad un accordo, così ambidue si sottomisero alla decisione di Teodorico, il quale riconobbe Simmaco. Quattro anni dopo però le divisioni si rinnovarono e per modo, che un concilio romano non le potè distrurre; i due partiti capitanati da *Senatori* od *exconsoli* vennero alle mani [2]. Senatori romani, dei quali tre exconsoli, ed uno *patrizio* accompagnarono il papa Giovanni nella sua legazione a Costantinopoli, onde, per commissione del re Teodorico, indurre l'imperatore Giustino a cessare dalle persecuzioni contro gli Ariani [3]. Lorchè ritornarono, furono ricevuti da Teodorico in malo modo, avvegnachè gli fosse nato sospetto di una lega secreta di loro e del senato coll'imperatore. Il castigo per noi già accennato, li rese ancora più docili. Atalarico re ringraziò il senato dell'aver corrisposto alla volontà del padre e de'predecessori suoi riguardo all'elezione papale, cioè probabilmente a quella di Felice IV [4]. Morto questi, l'elezione fu ancora doppia, e questa volta clero e senato eran l'un contro l'altro; Bonifazio, l'eletto dall'ultimo non ebbe vittoria che quattro settimane dopo, quando cioè il rivale Dioscuro moriva [5].

Sotto i re ostrogoti il senato romano non è dunque solo l'autorità governativa, ma bensì anche autorità per gli affari municipali di Roma, dei quali l'elezione del papa era certamente il più importante. Nella guerra greco-gota però il suo destino fu così duro, che alcuni credettero lui, essér stato affatto distrutto. Secondo me tuttavia, qui furono trascurati alcuni passi di *Procopio* a ciò relativi. Lorchè Totila nel 547 ebbe conquistata Roma, rimproverò il senato romano di ingratitudine verso i Goti, ma lo mandò perdonato [6]; alcuni dei senatori s'erano aspettato molto di peggio e s'eran ricoverati a Costantinopoli [7]. Il nobile Totila manifestò eguale bontà verso la città stessa, le risparmiando la distruzione già incominciata;

[1] Anast. p. 122. B. « Ex qua causa *separatus est Clerus et divisus est et Senatus*. Alii cum Symmacho, alii vero cum Laurentio. »

[2] *Ib.* p. 122. A. « Eodem tempore Festus *caput Senatus* et Probinus *ex consul* cœperunt intra urbem Romam pugnare cum aliis *Senatoribus* et maxime cum Fausto *ex consule*, et cædes et homicidia in clero ex invidia fiebant. »

[3] *Ib.* p. 126. C.

[4] Cassiod. *Var.* VIII. 15.

[5] Anast. p. 127.

[6] Procop. *de bello Goth.* III. 21. dell'edizione di *Bonn* II. p. 367. vedi anche lo scritto antecedente di Totila ib. 314.

[7] Anast. p. 132. A. « Ingressus autem Rex habitavit cum Romanis quasi pater cum filiis. Tunc *quidam a Senatoribus* fugientes, Techeus, Albinus et Basilius *Patricius*, *exconsules*, *ingressi sunt Constantinopolim*. »

condusse però seco i senatori e comandò all'intera popolazione abbandonasse la città e si recasse nella Campania [1]; ma se ne ricredè, restituì tutto nel pristino stato, e permise al popolo e ad *alcuni* dei senatori (gli altri rimasero in Campania) di ritornare nella città [2]. Alla fine l'eroe goto cadde nella battaglia di Taginas (552) sicchè all'eunuco Narsete fu dato l'impadronirsi di Roma con fatica molto minore. Quei senatori, che si trovavan ancora in Campania, intendevano restituirsi in Roma, ma i Goti, padroni ancora dei forti del territorio, avutone notizia, ne uccisero tanti quanti fu loro possibile [3]. L'ultimo dei re goti Teja fece pure uccidere 300 figli tolti alle famiglie più ragguardevoli delle varie città, spediti da Totila come ostaggi al di là del Po [4].

Risultato di tutti questi fatti è, che il numero maggiore dei senatori romani fu morto nella Campania per mano dei Goti, e che ben pochi furono i rimasti in Roma. Che però restasse ancora per qualche tempo sotto la signoria greca un'ombra di senato romano, lo prova la *sanzione prammatica di Giustiniano* del 554, nella quale l'imperatore confida al papa ed al senato romano la misura ed il peso di norma per l'Italia [5]. Il greco Menandro contemporaneo parla nel 579 di un'ambasceria romana del senato e del clero all'imperatore Teodosio, onde ottenere da questi ajuto contro i Langobardi [6].

Si domanda ora: Rinnovò Giustiniano il mutilato senato romano? La sanzione prammatica non ne dà notizia, e probabilmente si pare non avvenisse. L'Italia fu trattata come provincia di conquista; il luogotenente imperiale fissò la sua residenza in Ravenna, la quale aveva il vantaggio di essere in communicazione più diretta con Costantinopoli. Un consiglio del regno non sarebbe più stato adatto neppure come antica memoria; non lo si avrebbe potuto ristabilire che in modo affatto diverso cioè come curia di Roma. Astraendo però anche dall'idea che un fatto simile non si sarebbe qui più facilmente che altrove attuato, è certo che noi ne troviamo traccia nè in questi nè nei tempi posteriori; al contrario ogni notizia ci conduce a credere, il che proveremo più tardi, non avere il senato romano durato che in apparenza ancora per qualche tempo, vale a

[1] PROCOP. III. C. 22. l. c. p. 373.

[2] *Ib.* III. c, 37. p. 437. vedi l. IV. c. 22, p. 572 dove è detto: ἄλλους τε Ρωμαίυος καί τινας τῶν ἀπο τῆς ζυγκλήτου Βουλῆς ἐν Ρωμῃ καθίδτῃ; τοὺς λοιποὺς ἐπὶ Καμπανίας ἐάσας.

[3] PROCOP. IV. c. 34. c. 163. ἅπαντα διερευνώμενοι τα ἐκείνῃ χωρία τοὺς πατρικίους ἅπαντας ἔκτειναν.

[4] *Ib.* τῶν ἐκ πόλεως εκαστης δοκίμων Ρωμαίων τοὺς παῖδας. Fu inteso malamente dei figli dei Senatori (CURTIUS p. 142), ed anzi dei Senatori stessi, e per questo errore si parlò di una distruzione momentanea del Senato per Teja (SAVIGNY. *Gesch. des. r. r.* I. 367).

[5] *Pragm. G.* § 19.

[6] MENANDRI, *Excerpta*. Edizione di Bonn T. I. p. 131.

dire nella seconda metà del VI secolo, che d'allora fino al suo ristabilimento visse solo di nome e nella publica opinione.

Fu per noi già mostrato, come Gregorio il Grande colla sua autorità dominasse e dirigesse gli impiegati imperiali militari e municipali; noi li trovammo accennati nelle sue lettere, ma non ndimmo mai vi si parlasse di senato. Come si potrà ora, quando s'oda Gregorio stesso asserire che il senato più non esiste, ritenere questa asserzione una semplice declamazione? Certo che Gregorio non è affatto libero di esagerazioni rettoriche, avvegnachè in faccia all'immensa rovina, la quale dopo tante disgrazie s'era rovesciata sull'Italia colla conquista dei Langobardi, egli credesse il mondo stesso perisse per sempre [1]. Bisogna però sempre distinguere il luogo dove egli parla di questa rovina in generale e la dipinge con colori ridenti e generalizza le particolarità con forme rettoriche da quello dove egli tratta delle proprie vicinanze ed in seguito a speciali osservazioni, come nelle Omelie sopra Ezechiello, che egli dovette nel 592 sospendere, lorchè cioè i Langobardi stavano davanti a Roma. Egli esclama: Che è della signora del mondo? La vedranno abbattuta da indicibili dolori, abbandonata dai cittadini, dai nemici incalzata, e di rovina ripiena! »

Più avanti la predizione del suo profeta riguardo alla distruzione di Gerusalemme (c. 24) « la miscela va cocendo, le ossa sono abbruciate » gli serve per Roma, avvegnadio le ossa sieno i grandi ed i potenti, la carne il popolo, tenuto unito dai primi. Levate i potenti, dice egli, e perirà anche il popolo. « Il *Senato* manca e perciò il popolo va in ruina, e i pochi ancora rimasti vedono ogni giorno crescer loro dinanzi i dolori ed i lamenti; la deserta Roma già abbrucia!; [2] » E non diversa da questa è la notizia dataci da *Agnellus*, il biografo degli arcivescovi ravennati, nella vita di Pietro Seniore (566-575). Dopo di aver detto della rovina d'Italia per mezzo dei Langobardi continua « perciò cadde a poco a poco il senato romano finchè venne il dì in cui la libertà dei Romani fu al tutto distrutta [3] ». E si credeva aver però sempre almeno l'ombra della libertà nelle forme della republica romana mantenutesi e specialmente nel Senato e nella sonora formola S. P. Q. R. Adesso poi tutto scomparve. « Il nome romano e Roma stessa si rifugia-

[1] *Dialog.* III. 38. « Nam in hac terra, in qua nos vivimus, *finem suum mundus jam non nuntiat sed ostendit.* »

[2] EZECH. *homil.* II. 6. « Quia enim *Senatus deest*, populus interiit etc. BARON. *Ann. ad a.* 593. Io con MURATORI (*Annal.*) e coi BENEDETTINI (*Greg. Op.* IV. p. 234) accetta l'anno 592.

[3] AGNELLUS, *in Murat.* Ss. II. 123. D. « Deinde *paulatim Romanus defecit Senatus et post Romanorum libertas cum triumpho sublata est.* »

rono presso i Greci, ed abbandonata dall'imperatore e da' suoi nobili, Roma servì ai servi de' servi »; così con doppio senso un antico lamento (io credo del VII o dell' VIII secolo), giacchè se anzitutto i servi de' servi indichi gli impiegati greci o le truppe mercenarie può essere anche un'allusione all'aggettivo usato dai papi da Gregorio I in poi [1].

Che se questi attestati siano bastevoli a provare la caduta del senato, il fatto diviene ancora più certo per le prove negative, che si possono avere dalla collezione delle biografie dei papi di *Anastasio bibliotecario* e dal formulario del *Liber diurnus*.

Coll'autorità di *Anastasio* mostrammo più sopra quanto importante fosse ancora ai tempi ostrogoti la partecipazione del senato all'elezione papale; s'avevano avute discordie tra il senato ed il clero, anzi tra i senatori stessi. Ora, dopo il terribile destino del senato nelle guerre ostrogote, tu non trovi che Anastasio faccia più parola di senato e senatori in Roma nè all'elezione del papa [2], nè in qualunque altra circostanza, dove di solito compajano gli Stati di Roma cioè nelle lotte e nelle liti interne — prova evidente, che la maggior parte dei contemporanei autori delle biografie di Anastasio non conoscevano più un senato romano; molto meno poi ne trovi menzione nelle collezioni del *Liber diurnus* del. VII secolo, vuoi nel decreto sull'elezione del papa, vuoi nel solito rapporto in proposito, sia nell'ambasceria spedita ordinariamente agli esarca in questa occasione [3], sia nei formulari delle lettere, benchè si abbiano quelle dirette all'imperatore, re, patrizio, esarca, conte, console, arcivescovo, vescovo, prete e così via; al contrario qui non trovi altri stati, cariche od autorità, eccetto quelle già indicate da Anastasio o da altri.

Come s'ajutano qui i difensori del senato romano? Curtius con ipotesi sifatte: esser stato cioè l'esercito probabilmente soggetto al senato, doversi ritenere quindi per senatori i *primores exercitus*, avere il senato collocato alla propria testa il papa, onde potersi so-

[1] V. l'epigramma ap. MURATORI. *Antiq. Diss.* 21. T. II. p. 148 dove è de to:

Deseruere tui tanto te tempore reges
Cessit et *ad Græcos* nomen honorque tuus.
In te *nobilium rectorum nemo* remansit,
Ingenuique tui rura Pelasga colunt.
Vulgus ab extremis distractum partibus orbis,
Serviorum Servi nunc tibi sunt domini, etc.

[2] La cosa è sorprendente p. e. nella lettera di Costantino Pogonato sull'elezione del papa (684) — ad venerabilem *clerum* et *populum* atque feliciss. *exercitum* Romanæ civitatis. ANAST. 146. C.

[3] *Liber diurn.* Romanor. Pontif. ed. Io. GARNERIUS. Parisiis. 1680. Cap. II. II. 2. 4. 5.

stenere contro l'imperatore greco e così via [1]. Questo ed altro tuttavia non ha fondamento di sorta; non occorre quindi che io mi vi opponga altrimente, che col rimandare alla precedente sposizione dei rapporti degli Stati di Roma. Nè migliore è l'osservazione insensata del Vendettini: Nei tempi difficili, sul principio del VII secolo il senato come tale non partecipò più in modo alcuno agli affari publici, i senatori furono quindi compresi tra gli altri grandi (*Proceres* ed *Optimates*) [2]. Del resto confondendo ogni cosa, Vendettini più oltre ci dà per senatori i *judices*, persino i *judices palatini*, da ultimo i *consules* ed i *duces* [3]. E' resta però sempre oscuro come essi possano avere ogni nome, meno il proprio. La quistione è precisamente questa, se il senato romano come tale abbia continuato ad esistere.

Nel seconda metà del secolo VIII gli scrittori contemporanei parlano qualche volta del senato, anzi questo stesso si presenta una volta in proprio nome. — Intanto non lo si trova accennato per certo nelle *lettere papali* dirette ai re franchi, dunque precisamente dove meglio che altrove, lo si avrebbe aspettato, non nella lettera, dove P. Stefano richiede d'ajuto Pipino ed i costui figli contro i Langobardi in nome di tutti i vescovi, preti, diaconi, in nome dei *Duces, Chartularii, Comites, Tribuni*, e del popolo ed esercito intero di Roma [4]; non dove P. Paolo I prega per lo stesso re dal cielo salute e benedizione mosso da gratitudine in nome del clero, dei grandi (*Procerum optimatum*) e dell' intero popolo romano [5]. E tuttavia noi siamo ad un tratto sorpresi da una lettera del senato e del popolo romano a Pipino, la quale contiene una opposizione sommessa ma prolissa all' ammonizione data ai Romani di prestare obbedienza al papa; la sottoscritta con tutta precisione suona: « *Pippino Regi Francorum et Patricio Romanorum omnis Senatus atque universi Populi generalitas* [6] ».

Cosa può essere questo senato distinto dalla universalità del popolo romano? Evidentemente — quando vogliamo solo tener dietro alle prove storiche [7] — null'altro che gli Stati, i quali del resto venivano distinti dal popolo, che è a dire i Grandi ecclesia-

[1] *De Senatu Rom.* p. 142. 147.
[2] *Del Senato Romano* p. 26.
[3] *Ib.* 33. 45 sq.
[4] CENNI, *Monum. dominationis pontif.* T. I. Ep. 8. (*Cod. Car.* 4).
[5] CENNI, *EP.* 40. (*Cod Carol.* 26).
[6] CENNI, *Ep.* 15 a. 757 (*Cod. Car.* 36).
[7] Altro pensa WILMANNS, il quale nella sua dissertazione su Roma dal V fino all' VIII secolo. (*Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*. 1844. V. 2), ammette il ristabilimento del Senato in questo tempo.

stici e secolari (*Proceres et Optimates*) o con una parola l' intera *nobiltà*. Ecco perchè qui è detto « *omnis Senatus* » e nella lettera segnata dal papa stesso [1]: Vi salutano « *cunctus* PROCERUM SENATUS *atque diversi populi congregatio* » dove, quando non si voglia ritornare a questo, che i nobili formassero il senato, il significato della parola « *Senatus* » può esser dubbio. Io domando: Tutti i grandi? Ed allora deve essere il senato considerato come corpo politico, o come consiglio municipale?

Intanto proviamo subito con uno scrittore romano delle Gallie e con un altro spagnuolo, che la indicazione dell' alta nobiltà ovvero dei grandi come senato era affatto ordinaria tanto allora, quanto nei tempi anteriori. *Avitus*, arcivescovo di Vienne (+ 525) contrassegna con « *Viennensis Senatus* » la nobiltà di Vienne, la quale egli distingue formalmente dalla curia ivi residente [2]. *Isidorus* di *Veja* (*Pacensis* [3]) dell' VIII secolo, parlando dell' ultimo re visigoto Roderigo dice, essersi questo impadronito del regno « *hortante Senatu* » e qui naturalmente non si può pensare al Senato di Roma, ma bensì e soltanto ai *grandi* del regno visigoto [4].

Senatus dunque, secondo quest'uso linguistico altro non è, che la dizione collettiva per *Seniores*, i quali, come qualche volta anche *Senatores*, sono in genere le persone meglio ragguardevoli, cosicchè questo è il senso generale da intendersi ogni qual volta dall' VIII fino al XII secolo si parli ancora di senato e senatori, giacchè dei tanti passi raccolti senza critica da Curtius e Vendettini non ve ne ha uno che ci forzi ad accettare, quello che essi vorrebbero provato; vi si trovano invece più presto ricche prove per la nostra opinione. Prima però di citarli, è d' uopo dividere i singoli scrittori per tempi e luoghi ed osservare di ciascuno gli usi linguistici, onde poi poter apprezzare il valore delle loro attestazioni; e non citeremo solo i frammenti, dove si parla del Senato, ma ed anche quelli, che ne tacendo, dovevano farne parola.

Io rivolgo anzitutto la mia attenzione alle *biografie dei Papi* contemporanee e connazionali, le quali corrono ancora sino alla fine del IX secolo, e comincio precisamente da Adriano I (774-795)

[1] CENNI, *Ep.* 16 (*Cod. Car.* 25).

[2] « Putabatur a quibusdam Viennensis *senatus* cujus tunc numerosis illustribus *curia* florebat; » v. SAVIGNY. *Ges. des. R. R.* I. 299.

[3] A proposito v. gli studi di TÜRK: » *Spanien und die Denkmäler seiner Geschichte bis* 711. p. 113.

[4] Lo storico posteriore Roderigo (del XIII secolo) dice: « favore *Romani* Senatus; » e lo si potrebbe riferire solo ai grandi del regno visigoto ma di origine romana; io tuttavia credo aver egli usato dell' aggettivo *Romani* solo per errore.

Devo poi ambidue i passi ad ASCHBACH: *Geschichte der Westgothen*. p. 309.

perchè qui per la prima volta trovo da *Anastasio* accennato il senato.

Nella enumerazione dei ceti, il mostrammo già, bisognava ammettere la differenza tra grandi ecclesiastici e secolari come *Primates Ecclesiæ* o *Proceres* brevemente ed *Optimates militiæ* od anche solo *Optimates*, poi come *Judices de Clero* e *Judices de militia* [1]. Questa divisione dura anche qui, come del resto generalmente in *Anastasio*. I *Primates Ecclesiæ* ed i *Judices militiæ* domandano da Adriano papa il castigo degli assassini di Sergio, ed il papa esaudisce le preghiere dei *Judices*, che è a dire di quei grandi e del popolo [2]. Lorchè Carlo Magno nella primavera del 774 perdurando l'assedio di Pavia, visitò il papa in Roma, questi gli mandò incontro anzitutto i *Judices*, poi le scuole della milizia coi rispettivi patroni, e costoro lo ricevettero portanti palme e rami di olivo, inneggianti « come era costume nell' arrivo dell' esarca o del patrizio [3]. » Ora nella consacrazione di una chiesa eretta dal medesimo papa su di un possesso della chiesa romana ad onore di S. Pietro, viene osservato « essersi egli recato colà *cum cuncto clero suo Senatuque romano* [4]. » Ancora; in una lettera dello stesso Adriano a re Carlo, il primo « *cum Episcopis Sacerdotibus, Clero atque Senatu et universo populo* » prega Dio voglia concedere al re la vittoria [5]. *Senatus* dunquo non vale più che i grandi ecclesiastici e secolari ed ha lo stesso senso di *Judices*.

Nella elezione di Leone III (795) vengono enumerati tutti gli Stati di Roma in quella maniera che noi già conosciamo, sempre tuttavia senza far parola di Senato [6]. Eppure lorchè il papa dalla Germania si restituì a Roma, gli mossero incontro a riceverlo: *tam Proceres clericorum cum omnibus clericis, quamque Optimates et Senatus cunctaque militia et universus populus romanus* [7]. E a questo passo appunto si diede un gran peso, perchè di fianco agli ottimati è fatto in esso parola del Senato [8]; ma non fu osservato che esso non rappresenta altro che l'università della nobiltà per la stessa maniera per la quale dopo i grandi del clero (*Proceres clericorum*) è detto dell'università dello stesso (*cum omnibus clericis*) dopo la milizia dell'universo popolo romano.

[1] Vedi sopra p. 170.
[2] ANAST. *Murat.* Ss. III. p. 181. B.
[3] *Ib.* p. 183. C.
[4] ANAST. p. 191. D.
[5] *Ep.* a. 778. ed. CENNI, N. 63 (*Cod. Car.* 65).
[6] ANAST. p. 195. B. « A cunctis sacerdotibus seu *proceribus* et omni clero nec non et *optimatibus* vel cuncto populo romano... electus est. »
[7] *Ib.* p. 198. C.
[8] VENDETTINI, p. 20.

Nella elezione di Pasquale I (817) vengono enumerati, come in quella di Leone III, gli Stati [1]. In quella di Valentino II *gloriosi proceres Romanorum* vale tanto pei Grandi ecclesiastici che pei secolari [2]. Che se poi si intronizzando il papa la solita cerimonia del bacio del piede viene attuata « *ab omni Romanorum Senatu* » è evidente che col senato s'intendono solo quei *Proceres*, i quali vengono nominati nel passo relativo a Leone IV e che noi subito citeremo. E la identità dei senatori coi Grandi ecclesiastici e secolari diviene ancora più chiara nella relazione dell'elezione di Gregorio IV « dove la locuzione » *universi Proceres*, si riferisce alla *cuncta Senatorum nobilitas* già accennata [3].

Nella biografia di Sergio II (844-847) i grandi sono indicati ora come *Proceres*, ora come *Optimates*, finalmente qualchevolta compresi tutti come *omnes quiritium Principes*, *Primates Nobiles*, [4]. La elezione di Leone IV (847) è fatta dai *Proceres*, cioè dai Grandi ecclesiastici o secolari, gli stessi eseguiscono la cerimonia del bacio del piede e vanno col papa in processione a S. Pietro nella consacrazione del sobborgo Leonino [5]. Leone fu reggente assai operoso, a lui fu a cuore il proteggere Roma e le altre città soggette alla sua signoria dagli assalti e dalle devastazioni dei Saraceni. Ei fece ristorare le mura, le porte, le torri, i porti di Roma, costrusse il sobborgo, che unisce la chiesa di S. Pietro colla città, e lo fortificò anche di mura. Assicurò egualmente Ameria ed Orta, fece ristorare Centumcella, la quale d'allora in poi fu detta Leopoli. Infeudò nella famiglia dei Corsi Portus allo sbocco del Tevere per difenderlo dai Saraceni, la obbligando a giurar fedeltà al papa ed al popolo romano [6]. In nessun luogo però è detto del senato romano; il che pure avrebbe dovuto accadere, quand'esso fosse stato davvero una delle prime autorità municipali.

Eppure vien detto, che l'imperatore Lodovico II si affrettò ver Roma per giudicare un'accusa d'alto tradimento a carico di Graziano *Magister militum* e presidente del palazzo, senza avvisare del suo arrivo neppure il *papa ed il senato* [7]. Il tribunale tuttavia venne

[1] Anast. p. 213. B.

[2] *Ib.* p. 220. C.

[3] I Romani, è detto ap. Anast. p. 221. B. volevano eleggere un papa, « sub cujus doctrina atque imperio *cuncta Senatorum nobilitas* rite degere potuisset. Quorum videlicet universorum *procerum* corda adjutor Deus... lumine succendit et mentes eorum ad beatiss. Gregorii IV pia facta convertit. »

[4] Anas. p. 227, 228.

[5] *Ib.* p. 231, 240, 241.

[6] Anast. p. 242. E. « quousque *S. Sedis Præsulibus populoque romano* in cunctis fideles existerent. »

[7] *Ib.* p. 246. A. « sine litteris etiam ad romanorum directis Pontificem et senatum. »

formato dall'imperatore, dal papa, dai *proceres* romani e dai Grandi francesi; anche qui dunque *proceres* e *senatus* sono una cosa sola. — In occasione dell'elezione di Benedetto III (855) *proceres* e *senatus* non sono divisi che apparentemente, ed anzi lo si deve credere fatto solo per compire l'espressione, per la quale lo scrittore fu condotto alla solita formola dalla vecchia unione di popolo e senato [1]; avvegnachè del resto il senato sia sempre l'espressione che comprende i Grandi ecclesiastici e secolari. Così nella biografia di Niccola I (dall'858), il quale fu eletto dal clero, dai proceri e dagli ottimati e condotto in S. Pietro dalla corporazione dei nobili (*a nobilissimorum cœtibus*) e dall'universo popolo. Più in là è detto: *Urbs exultat, Clerus lætatur, Senatus et populi plenitudo magnifice gratulabatur*; — senza dubbio poi il doppio ceto dei grandi vien indicato come *utriusque ordinis Proceres*, poi riassunto in *Senatus* nella storia di Adriano II (dall'867) e di Stefano VI (dall'885 [2]).

Fin qui la raccolta delle biografie dei papi in Anastasio. Le prove toltene sono le più sicure e meglio importanti, avvegnadio gli scrittori siano contemporanei e romani. Noi trovammo in essi ancora nel IX secolo gli stessi ceti colle medesime varianti e coll'identico valore linguistico precisamente come nei secoli VII ed VIII; solamente ora preponderano sempre più i Grandi del clero e del secolo, e viene usato ad indicare questa potente nobiltà anche la parola senato. Ci sia permesso quindi durare nella nostra opinione, cioè che il vecchio senato perito sul finire del VI secolo era già scomparso affatto prima della metà dell'VIII.

Il nome, che da quel momento ed a preferenza nel IX secolo comparve e con un nuovo significato viene spiegato, e nel modo più semplice, dall'esser state richiamate le vecchie tradizioni della republica romana causa la indipendenza, che Roma aveva riconquista sotto il governo del papa e sotto la protezione di un patrizio potente, ancora più poi per la restituzione dell'impero romano.

[1] *Ib.* p. 247. A. « mox omnis Clerus... universique Proceres *cunctusque Senatus ac populus* congregatis sunt » (due ms. ap. *Muratori* hanno: cunctusque populus ac Senatus). Questa formula si trova nella *Vita Sergii* II. p. 229. C. « Tunc vero leati omnes cum conjugibus ac liberis *Senatus populusque romanus* ingente peste liberati. »

[2] *Vita Hadr.* II. p. 262. *Proceres* vero, licet soluto in *duas partes* corpore viderentur esse divisi, una tamen mente flagrabant etc. v. Steph. VI. p. 270. E. « gaudent *utriusque Ordinis Proceres.* » Presso la elezione dello stesso papa questi vengono dati come Senato p. 270. C. « facto conventu sanctiss. Episcoporum et totius clericalis ordinis nec non *nobilium Senatuum et virorum illustrium cœtu*, » dove l'altra lezione in « *Senatorum* » si offrirebbe tosto, ma dove anche la pluralità di *Senatus* potrebbe essere riferita ad ambidue le corporazioni (*cœtus, ordines*). Subito dopo però il Senato ritorna ad essere uno p. 270. A. « Deinde cum venerabil. Episcopis et Augustali legato ac *honorabili Senatu* per omnia s. palatii perrexit vestiaria. »

Ogni monumento dell'antichità portava scolpita la sigla *S. P. Q. R.*; qual maraviglia che in tempi dove la credenza confusa, non perduta mai, della durata della repubblica romana giustificata tanto luminosamente abbia richiamata quest'antica formola e spacciati i grandi di Roma per senato, come gli abitanti della città per l'antico *populus Romanus!* Sulla fine del IX secolo, cessando i Carolingi, non v'ebbero duca italiani e margravi, che si dissero imperatori romani? E nel concilio di Ravenna (898) suona bene adatto ad una maestà imperiale che Lamberto duca di Spoleto adoperasse la frase romorosa: *Si quis Romanus, cujuscunque sit ordinis, sive de clero, sive de senatu ad nostram imperatoriam majestatem venire voluerit* [1] etc. Se poi papa Giovanni IX in un concilio romano dello stesso anno riguardo all'elezione papale stabilì, che essa fosse fatta dai vescovi e dal clero sulla proposizione del senato e del popolo [2], noi sappiamo già cosa sia mai questo senato, nè ci lasciamo ingannare da parole e formule, come lo fece finora la corrente della tradizione fin dalla caduta dell'antichità [3].

Ed è appena prezzo dell'opera curarsi delle altre prove tolte da autori o posteriori o stranieri (franchi). E che può egli importare quando per la coronazione di Carlo il Grande vien citata la narrazione della *Cronaca* di Farfa scritta da un monaco di questo chiostro, un

[1] MANSI, *Coll.* T. XVIII. p. 230. c. 2.

[2] *Ib.* p. 225. c. 10. expetente senatu et populo.

[3] Per non trascurare però tutto quanto si disse o si potrebbe dire sulla continuazione dell'antico senato dirò poche cose della così detta *Costituzione di Lotario* imperatore dell'anno 824, sul diritto de' Romani, dove è detto: « volumus etiam ut *omnis senatus et populus romanus* interrogetur, quali vult lege vivere; » dove però la Rec. lombarda non ha che: « volumus ut *cunctus populus romanus* interrogetur, etc. » v. SAVIGNY, *Ges.* I. p. 164. PERTZ trovò che quella Rec. lombarda non ha valore alcuno. *Monum. Germ.* T. III. p. 239.

a) GIOVANNI DIACONO *nella biografia di Gregorio il Grande*, da lui scritta per comandamento di Giovanni VIII (872—882) narra che Gregorio fu eletto dal clero, dal senato e dal popolo di Roma (GREG. *op.* IV. p. 36), poi che il senato ed il clero di Roma hanno ricevute le imagini delle maestà imperiali (*C.* p. 336. v. il fram. storico N. 12 in appendice alle lettere di Gregorio) — Non v'ha motivo a credere che qui senato abbia altro significato che quello da noi ammesso per il secolo IX.

b) Si trascurò nei vecchi rituali romani il *Senatorium*, ap. MAB. *Mus. Ital.* II. Il papa, durante la messa da lui celebrata, si porta nel *Senatorium*, onde ricevere le offerte del pane e del vino da consacrarsi dalle mani dei *principes* stessi (*Ordo Rom.* I. c. 13 I. c. p. 10); così egli non comunica che quelli che si trovano nel *Senatorium*, mentre i vescovi assistenti lo suppliscono presso il popolo rimanente (ib. p. 15. *Ordo Rom.* II. p. 50). MABILLON nella sua dissertazione dà la seguente spiegazione (p. 22): « Infra Presbyterii cancellos *Senatorium* erat in parte australi cancellis proximior, ubi senatores et principes consistebant, ex adversa parte matronæ. » Senz'altro il *Senatorium* era un posto distinto nella chiesa, originariamente destinato solo ai senatori, precisamente come in teatro. Il nome del luogo rimase anche quando non v'ebbe più il senato, ed invece dei senatori vi preser posto le persone ragguardevoli. E di qui la spiegazione dell'autore dell'*Ordo Rom.* III: « Senatorium, quod est locus *principum* » (MAB. II. p. 57.); quando egli avesse conosciute senatori ed un vero senato, avrebbe per certo detto *Senatorum*.

tal Gregorio. « *Leo III Carolum coronavit... et una cum omni senatu romano imperium illi per omnia confirmavit* [1]; nè Anastasio scrittore e romano e contemporaneo, nè Eginardo francese non sanno punto di questa cooperazione del senato romano in simile occasione; così non importa quando Reginone, l'abate di Pruma, di Carlo il Grosso nell'881 narra: *Romam perveniens a præsule apost. Sedis Johanne et* SENATU ROMANORUM *favorabiliter exceptus . . . imperator creatus est* [2]; nè ci cale del racconto della cronaca di Fulda rispetto ad Arnolfo imperatore nell'anno 896: essere questi stato ricevuto nelle vicinanze del ponte Milvino dal senato dei Romani e dalla gilda dei Greci a bandiere spiegate e croci innalzate, ed aver seco condotto in Baviera due dei grandi del senato *(qui majores inter senatum erant)*, accusati di alto tradimento [3]. Ma e con ciò provasi egli almeno che gli scrittori suddetti abbiano pensato al senato, come a vero consiglio di Roma più presto che ad indicare con esso la università dei grandi o meglio la nobiltà romana? Noi troviamo queste voci di senato e senatori nel senso generale anche relativamente ai grandi franchi; e veramente a rimanere solo presso gli scrittori franchi contemporanei, *Angilberto* nella sua poesia latina in onore di Carlo il Grande tanto nella dieta quanto seduto a tribunale od alla caccia lo fa circondato del suo senato, che è a dire da' suoi grandi [4], e quando si volesse ritenerla una mera locuzione poetica, *Incmaro* di Reims nelle sue note lettere sulla costituzione Carolina chiama i grandi della dieta tanto *senatores regni* quanto *seniores*, il che vale a mostrarne la sinonimia [5].

E la cosa si rende pel senato ancor peggiore nel X secolo. Il più importante scrittore italiano di questi tempi, Liutprando vescovo di Cremona non lo chiama neppure col suo nome: egli non conosce in Roma che *proceres*, *optimates*, ed oltre a questi *cives*, ossia gli Stati *militia* e *plebs* [6], il che concorda perfettamente con quanto noi

[1] *Chron. Farf.* appo MURATORI T. II. P. II. p. 644.

[2] *Monum. Germ.* I. p. 592.

[3] *Chron. Fuld. Monum. Germ.* e PERTZ. I. p. 411, 412.

[4] ANGILB. *Carmen Monum. Germ.* II. p. 391 sq.

v. 99. Hic jubet esse forum, sanctum quoque jure *senatum*
Ius populi et leges ubi sacraque jussa capessant.

v. 208. . . . . . certatim exire *senatus*
Conatur magno cum murmuris inde tumultu.

[5] HINCM. *Ep. De ordine palatii* c. 34. ap. WALTER, *Corp. jur. Germ.* III.

[6] LIUTPRAND. *Hist. Ottonis.* (*Monum. Germ.* III.) c. 3. Il papa et *omnes* civitatis *proceres* prestano il giuramento all'imperatore; c. 6. Demetrius *optimatium* romanorum illustrior; c. 8. major romanorum pars *optimatium* — *Cives vero*; c. 9. Gran consiglio in S. Pietro in Roma, al quale assistono l'alto clero e gli impiegati ecclesiastici, poi: ex *primatibus* romanæ civitatis N. N., ex *plebe* N. N. cum omni romanorum *militia*.

verificammo già nelle biografie di Anastasio. I dotti sostenitori del senato romano si trovano qui in un evidente imbarazzo. *Vendettini* accorda a bassa voce, essere ora non il senato, ma la di lui autorità quasi affatto scomparsa, perchè alcuni se l'avrebbero voluto usurpare [1]: *Curtius*, siccome nè scrittori, nè documenti ne fan parola, cerca il senato ora nei *proceres*, ora nei *primates* ed ora nella *plebs* [2]. La cosa però è ben diversa.

Sul principiare del X secolo cominciò in Roma il celebre governo feminile di *Teodora* e delle costei due figlie [3]. Teodora si poggiò sulla potenza del margravio Alberico, al quale ella sposò la figlia *Marozia* (Mariuccia), eleggendo il proprio drudo a papa Giovanni X. Marozia condusse una seconda ed una terza volta marito in Guido margravio di Toscana ed in Ugo re, portando loro il dominio di Roma in dote. Il di lei figlio Alberico tuttavia cacciò il patrigno Ugo, incarcerò la madre stessa, e mentre il fratello *Giovanni XI* era papa, egli signoreggiò in Roma (931-936). Scrittori posteriori dicono lui *patricius* [4], ma egli non usava di quel titolo, avvegnachè nei documenti contemporanei si chiami: *Princeps atque* OMNIUM ROMANORUM SENATOR; la madre Marozia e la sorella Teodora *senatrices* [5].

Ecco la prima volta che il titolo senatorio appare in documenti e precisamente in una maniera affatto nuova e per segnare una condizione del pari nuova. Alberigo infatti non si sarebbe chiamato solo senatore dei Romani, quando in Roma fosse esistito davvero un senato e tutti i membri ne avessero portato il titolo. Qui *senator* vale quanto *senior* cioè signore o dominatore di Roma, appunto nello stesso senso per cui Marozia e Teodora son dette *senatrices* [6]. Altri titoli anche usati non avrebbero risposto alla posizione di Al-

[1] VENDETTINI, p. 49.

[2] CURT., p. 152, 182, 187, Otto electionem a *plebe* (qua voce senatum intelligi reor) fieri permisit.

[3] LIUTPR., *Antapod.* II c. 48. « Theodoro scortum impudens,... quod dictu etiam fœdissimum est, romanæ civitatis non inviriliter monarchiam obtinebat. »

[4] Vedi il passo in CURTIUS, p. 170 sq. In senso contrario il contemporaneo LIUTP., l. c. « Albericus qui nostro tempore romanæ urbis *Principatum* usurpavit. »

[5] V. principalmente la carta di donazione dell'intera famiglia del 945 ap. MARINI, *Pap.* N. 100. « Nos Albericus Domini gratia humilis *Princeps atque omnium romanorum senator*, atque Sergius humilis Ep. S. Nepesinæ Eccl. nec non Constantinus illustris vir atque Bertha nobilis, puella uterina et germani fratres, *Marozze quondam romanorum senatricis* filii nec non et Marozza seu Stephania nobiliss. femina germane sorores et consobrine eorum *Theodoræ quondam romanorum senatricis filie.* v. anche le Excerpta dell'archivio di *Subiaco* ap. MURAT., V. 771. « *Marozia* senatrix omnium romanorum. »

[6] CURTIUS, p. 170 cerca d'ajutarsi con un ipotesi strana e mal fondata: i presidenti delle singole regioni di Roma, *Comites* (?) o *Tribuni* (?) sarebbero stati senatori di esse regioni, il presidente del senato invece *senator romanorum.* Nessuna considerazione meritano le stranezze di SIGONIUS, *De regno It.* VI, ad. an. 928 (Francof. 1682. p. 133) sulla ristorazione del consolato e sulla nuova costituzione di Alberigo.

berigo: *patricius* p. e. conteneva un rapporto coll'impero; fatta astrazione tuttavia del non esservi più mai imperatore romano, Alberigo si riguardava come dominatore assolutamente indipendente. Ed anche quel Crescenzio, che ai tempi di Ottone III, osò tentare la signoria di Roma vien detto dagli Italiani più vicini a questo tempo tutt' al più *senator romanus* [1]; e *romanus* si chiama pure il fratello di Benedetto VIII papa, il quale ai tempi di Enrico II imperatore reggeva in Roma. Un documento del 1015 ha: *Consul et dux et omnium Romanorum senator* [2].

Gli è del resto probabile che da quel tempo in avanti, nel secolo X, il titolo di senatore rifatto nuovo siasi reso sempre più generale. Da un passo del vescovo *Benzone* d'Alba si parrebbe risultare, che l'imperatore lo conferisse come segno di distinzione sul fare di *patricius* [3], sicchè per questo modo verrebbero spiegate le soprascritte di due lettere di *Pietro Damiani*. « *senatoriæ dignitatis viro* [4] »; ma chi può credere allo scipito panegirista di Enrico IV imperatore, al quale nelle sue miserevoli rime piacevano anche i temi i più strani? Eppure fu contemporaneo e testimonio oculare! Non vede egli in Roma coi proprii occhi Scipione Africano, Fabio, Cicerone e forse altri ancora [5]? E non gli doveva comparire anche il senato? Non appena tu voglia assoggettarti alla fatica di esaminare cosa e chi veramente egli intenda per senato, vedi tosto che come Anastasio, egli vi intende i grandi ecclesiastici e secolari [6]. Per lui poi anche i grandi del re formano un senato [7].

E molto meno si potrebbe provare l' esistenza del senato romano con scrittori tedeschi o d'altra nazione di questi o di tempi posteriori; giacchè o gli avvenimenti eran per loro troppo lontani e potevano nella mancanza di cognizioni più presto darsi a dotti idea-

[1] LEO OSTIENSIS, *Chron. Casin. Mur.* Ss. IV. 352, e PETRUS DAM. v. CURTIUS, p. 200.

[2] *Chron. Farf. Mur.* Ss. II. P. II. p 524.

[3] BENZONE come ambasciatore del re ai Romani dice: « Dignum est, ut de millibus Romanis faciat *Domnus Rex senatores*, de senatoribus exaltet ad Principum honores. » *Panegyr. in Henr. III. Imp.* l. III. c. 23 ap. MENCKEN, Ss. I. 1014.

[4] VENDETTINI, p. 78, vi si parla di una *senatrix Mizina* giusta un' iscrizione sepolcrale del 1028. Che anche le donne portassero i titoli dei mariti, lo mostrano una *ducatrix* ed una *vestererissa* ib. p. 51.

[5] *Panegyr.* l. c. « Video inter eos affricanum scipionem, utrumque catonem, fabium et ciceronem... dat legem regulus scaurus nec non fabricius, metellus et marius, ac Sylla patricius etc. »

[6] *Ib.* l. II. c. 3. (MENCKEN, p. 984). E sono radunati il *Magister S. Palatii*, il *Nomenculator*, l'*judex judicum* (probabil. il prefetto imperiale) ed *alii de ordine dignitatis senatoriæ*. Benzone li apostrofa come *senato*. Enrico IV. parla in Roma ad una adunanza del genere (*circumstantibus* DUCIBUS *diversarumque dignitatum* PROCERIBUS) come a *seniores Romani*. *Ib.* p. 1061.

[7] *Ib.* p. 998. « Frater vero Benzo, annuens Romanorum precatui, scripsit sequentiæ verba *regi suoque senatui.* »

lismi o a tradizioni ingannatrici, o le loro prove sono tanto incerte, quanto le già accennate [1], in alcuni di essi per esempio anche di frequente son detti *senatori* i grandi dell'impero tedesco; che più? gli stessi giudici delle città tedesche [2].

Il ristabilimento del senato nel XII secolo (*renovatio senatus*), nel 1143, segnò una epoca nuova nella storia della costituzione di Roma, la cui importanza e rapporto verrà trattata più da vicino alla fine del presente scritto. Qui basta l'aver accennato brevemente al fatto, onde chiudere con ciò l'intero seguito delle prove, nelle quali importano meglio i fatti, che non le parole del contemporaneo *Goffredo da Viterbo*, il quale, tanto favoloso nei primi tempi del suo Pantheon, di questi sobriamente narra: « Allora i Romani cominciarono a ristabilire il senato, il quale da sì lungo tempo aveva cessato d'esistere, da averne i Romani sin perduta la memoria [3]. »

La Curia ed i Curiali.

Per noi egli è divenuto certissimo, che dal VII secolo in Roma non v'ebbe più senato nè come consiglio di Stato, nè come curia municipale. Si domanda ora se anche le curie nelle altre città d'Italia abbiano corso l'istesso destino del senato in Roma? Si parrebbe a prim'occhio, che il fatto avesse dovuto esser tale. Se il senato nella nuova composizione delle cose non poteva frustrarsi la vita, molto meno le curie nelle altre città! Eppure la cosa non è così. Il senato aveva conservato fino agli ultimi tempi goti e greci l'apparenza di un consiglio di Stato, i senatori le pretese ad una dignità personale. Quello non divenne mai una mera curia di Roma, questi non furon mai gettati nella miseranda posizione dei curiali.

[1] Rimando a Curtius e Vendettini, i quali tolgono le prove anche dagli scrittori del XIV secolo come *Jordanus* et *Amulricus Augerius*.

[2] P. e. *Annal. Quedlinburg.* ad a. 999, (*Monum. Germ.* V. 75) — « colloquio apud Parthenopolim (Magdeburg) habito... comitum ac totius *senatus* (principi dell'impero) plebisque concursu; » così ad a. 1021 (*ib.* 86).

Bartholdi, *Ann.* a 1077. (*Mon. Germ.* VII. p 292). « Preinde episcopi scorsim et *senatorius ordo* (i principi secolari dell'impero) scorsim pro constituendo rege... consiliati sunt. Tandem sane totum *senaturum* nec non populi... collegium etc. »

Chronic. Constant. ap. Pistor. Ss. III. 726. Clerus, senatus (i giudici) populusque constantiensis Gebeardum sibi pastorem unanimiter delegerunt. — Che poi qua e là nelle carte tedesche senatus valga giudici, verrà provato nell' appendice al II volume.

[3] Gotfrid., *Vit. Chron.* P. XVII. (*Pistur. Script.* III. 349): « His temporibus romani cœperunt *innovare senatum, qui longis ante temporum* curriculis ita cessaverat, ut nec mentio ejus Romæ haberetur. » Così Otto Frisinu. lo storico tedesco di questo secolo. *Chron.* VII. c. 27: « antiquam urbis dignitatem renovare cupientes, *ordinem senatorum, qui iam per multa curricula temporum deperierat constituunt.* »

La sanzione prammatica di Giustiniano parla ancora del senato come di consiglio di Stato, che se pur scomparve ad un tratto verso la fine del VI secolo, lo fu probabilmente perchè esso non trovò più posto in una città provinciale dell'esarcato greco in Italia.

Le curie invece continuarono in parte una vita se non più onorevole almeno più lunga. Noi conoscemmo già il loro stato al tempi di Giustiniano, e da quest' ultima forma bisogna noi moviamo il passo, come da una specie di schiavitù ereditaria nel publico servizio. I papiri del *Marini* provarono già che nel VI secolo ancora in Ravenna ed in altre città dell' Italia romana la giurisdizione libera veniva nella curia amministrata da alcuni principali o curiali, e che gli antichi nomi di magistrato, difensore, quinquennali e principali duravano sempre [1]. Nei secoli successivi tuttavia le traccie della curia e dei curiali divengono, persino in Ravenna, sì rade da doversi dubitare della esistenza della vecchia curia. Il ricordare, che si fa, il protocollista in: *exceptor*, *extractor*, *exscriptor curiæ* e persino *curialis* [2] come anche l' edificio della curia [3] nelle carte del IX e del X secolo serve a provarlo almeno per Ravenna — e prove sifatte trovansi anche per Napoli dell'VIII secolo [4], anzi se ne accampano anche dell'XI [5]; ma qui, come col senato, coi consoli e coi patrizi dei tempi posteriori è facilissimo che di mezzo a circostanze ben diverse venga intesa sotto un nome eguale una cosa di ben altra natura [6]. Senza spiegare il nesso tra il vecchio ed il nuovo significato il Savigny dà per eguali l'*exceptor* ed il *curialis* [7], eppure, benchè accettata l' aggiustatezza del nuovo significato, non sarebbe ella anche la curia divenuta alcunchè di ben diverso? Spiegazioni in proposito non danno le carte, e noi siamo costretti, quando non vogliamo abbandonarci a mere supposizioni, a cercare altri punti d'appoggio.

[1] Vedi sopra il capo 5 del primo periodo p. 105

[2] Unito a *Tabellio* cioè notaio, p. e. FANTUZZI, *Monum. Raven.* I. N. 10. a. 909. « Dominicus *tabellione* et *curiale* hujus civitatis Ravennæ scribendum rogavimus; » *ib.* N. 20 a. 947. « Petrus in Dei n. *tabellio* et *curialis* Civ. Ravennæ; » II. p. 20. a. 953. « Leo in Dei n. ab urbe Ravennæ *tabellione* et *curialis* provinciis romanorum. » Dippiù in SAVIGNY. *Gesch. des. R. R.* p. 366 Nota.

[3] FANT., I. 202. « In regione quæ dicitur caput porticis *non longe a Curia.* » v. SAVIGNY l. c.

[4] MURAT. *Antiq.* V. p. 593 sq. a. 765. « Ioannes *curialis* et *scriniarius.* » La carta è una copia, redatta da *Petrus primarius* (leg. Scriniarius MURAT.) *Curiæ hujus civis neapolitanus.*

[5] Vedi SAVIGNY, l. c.

[6] Lo stesso TROYA, *Della condizione dei Romani vinti* etc., lo ammise e riguardo all' odierno uso linguistico in Napoli aggiunse (p. 274): Anche *oggidì le curie sussistono*, cioè i tribunali ecclesiastici de' vescovi; e nel reame di Napoli *gli officj de' notari additansi da noi col nome di Curie.*

[7] L. c. I. p. 369.

La costituzione di *Ravenna* arieggiava assai, per quanto sappiamo, quella di Roma. Caduto l' esarcato, l' arcivescovo, ad onta della suprema signoria papale, vi pretendeva il dominio, come il papa in Roma. Noi vi troviamo infatti gli stessi impiegati ecclesiastici, il *primicerium*, il *secundicerium notariorum*, i difensori, ecc. [1]. La borghesia era ordinata come esercito, con alla testa un *dux*. Nobili ed ignobili distinti tra loro; quelli esercitanti autorità senza limiti non s'assoggettavano a tribunale di sorta: dobbiamo noi crederli gli antichi curiali? Io non intendo sostenere questa opinione [2]. Il solo corso naturale e possibile, che per noi si possa accettare è, che le istituzioni dei tempi romani come gli antichi palazzi, teatri e terme decadessero sempre più sino a che sparvero totalmente dal secolo, oppure venissero, secondo la nuova natura delle cose o in quanto essi potessero sembrare ancora utili, adoperati. E questo fine dubbioso può essere anche per la curia realmente provato. Nell' impero *bizantino*, dove pure la costituzione romana potè percorrere non impedita la propria via, essa era già nel IX secolo compiutamente scomparsa; giacchè in due ordinanze di Leone il Saggio imperatore (verso l' 890) trovasi dichiarata la vecchia costituzione municipale coll'autonomia della curia, coll'elezione dei magistrati e coi gravosi oneri dei curiali quasi un' antichità appena conosciuta, e le ordinanze relative anteriori a lei vengono tolte « come inutilmente conducenti ad errore sul terreno della legislazione » stante la nuova forma della costituzione « dove l'universa amministrazione dello Stato dipende dall'imperatore [3]. »

E si crederà che le curie abbiano durato nell' Italia romana, langobarda e franca più a lungo che nell' impero orientale? Certo la caduta fu qui più presta. Chi opponesse la legislazione del dispotismo romano averla appunto mantenuta e ravvivata, dimenticherebbe, che nel secondo periodo dell' impero essa fu tenuta assieme appunto dalla durezza della forza, e che in essa non v'era già più nulla di libero. Lorchè tuttavia più tardi, nell'XI e nel XII secolo, le città si ristorarono e nelle lotte dei ceti tra loro la borghesia tanto si afforzò da poter scuotere la signoria feudale, allora formaronsi le curie la propria libertà, ma da ben' altra materia. Non fu versato nuovo liquore in otri vecchie!

La curia quindi non scomparve in Italia assolutamente. Non parlo

[1] Marini, *Papiri* N. 74 col. 8. « Domesticus *primicerius notariorum* et Thomas *secundicerius* idem notariorum una cum Cypriano et Thomate defensoribus Ecclesiæ S. cath. Ravennatis etc. »

[2] Vedi p. 181.

[3] *Imp. Leonis Const.* N. 46 e 47

delle carte ravvenate, che ne fan parola, perchè esse non ci forniscono più materia alcuna a conoscere la di lei vera natura ed importanza; ricorro invece ai secoli posteriori, nei quali la parola *curia* è usata con ben' altra significazione; forse il significato più tardo della parola ci farà conoscere regressivamente il destino della curia.

Appo gli scrittori dell'XI e del XII secolo la parola curia ha già tutti quei differenti significati, che nelle lingue moderne la parola *corte*. Curia adunque è una corte principesca, p. e., la pontificia, l'imperiale, e più precisamente: Quei che circondano il principe, il seguito, la servitù, il governo, il tribunale, la dieta [1]; — poi il locale per tutto e per tutti: la residenza od il palazzo del principe, la corte di giustizia, il luogo della dieta [2]. Se per conseguenza *primores* o *principes curiæ* sono coloro, che coprono le cariche più alte a corte, anche *curiales* varrà i pertinenti in genere alla corte, le persone di corte, i cortigiani [3]; *curialis* aggettivo vale cortese, educato, di qui *curialitas*, la coltura cortigiana [4].

[1] Lo provino i seguenti passi:

a) La corte pontificia, lo stato di corte ed il governo: MABILLON, *Mus. It.* II. *Ordo Rom.* XI. (dalla prima metà del XII secolo) p. 118 — « qualiter D. apostolicus cum *curia* sua et tota Rom. ecclesia in præcipuis solemnitatibus valeat se regere » p. 151 — « postquam *processio curiæ* ordinata procedens; PANDULPH, *Pisanus* (del XII secolo), MURAT., *Ss* III, 358 C. — « Ipsa enim *Curia* (la corte pontificia) ob impatientem in locis istis æstatem in Campaniam maritimamque secessit; » MURAT., l. c. p. 398. Carta beneventana del 1118 sottoscritta da Ugo Cardin. al quale era commesso il *governo* di Benevento: « Provisor beneventanæ *curiæ*, » e nella quale il governo di Roma vien detto *Romana Curia* MARINI, N. 81 p. 127: carta rom del 1002: « coram presentiam Dom. nostri Silvestri pontifices et totius romanæ *Curiæ* etc. »

b) La corte reale od imperiale: BENZO, *Panegyr.* c. 15 (MENCKEN, I. 991) — « adgressus est subvertere *regalem curiam*. » LANDULPH SEN., *Hist. Mediolan.* L. II. c. 18 (MURAT., IV, p. 80 C.) — « *Regali curiæ* Ottonis tertii regis — decenter secundum tempus serviebat. Così appo gli storici tedeschi. BRUNO, *De bello Saxon.* c. 4 (*Monum. Germ.* VII. p. 330) — « Aliquando cum, sicut solebat, in *curia regis esset et mensam regis* etc. » THIETMARI, *Chron.* L. V. c. 10 (*Monum. Germ.* V. p. 795) — « namque *curiam regiam* armati intrantes » e più spesso ancora v. *ib.* index sotto curia.

c) La dieta: *Mon Germ.* c. 79 (XII secolo) — « curiam in festo b. Bartholomei apud Moguntiam celebrare » e più volte.

d) Il tribunale: vedi i passi tolti da Ildeberto, vescovo di *Mans*, e da Ivone, vescovo di *Chartres* ap. DU CANGE GLOSS sotto curia. Il tribunale (curia) dei Pisani in Tiro, confermato con privilegio da Guido imp. di Gerusal. a. 1189. MURAT., *Antiq.* II. 914.

[2] PANDULPH., *Pis.* (MURAT. III. 355) « Legati Rogerii in Urbem veniunt, *curiam* (il palazzo del papa) intrant et — papam salutant. » GLOSS. *florentin.* ap. ECKHART, *Comm. de rebus Franciæ orient.* II p. 984, *Curia* corrispondente a consiglio ap. HINCMAR, v. sotto.

[3] PANDULPH, *Pisan*, (MURAT. III. p. 356) *Primores Curiæ* (della corte pontificia) instigati; p. 398, *Princeps* et clypeus omnium *curialium* Stephanus Normannus. CURTIUS, p. 224, intende sempre *curia* per senato romano; almeno *Vendettini* si tenne lontano dall'errore (p. 105). PETR. DAMIA., Ep. II. 3. « Sicut ii qui Ecclesiæ militando promoti sunt, vocantur ex more pontifices; ita qui *famulando principibus* fiunt, dicuntur a curia *curiales*. »

[4] *Annal. Saxo.* ad a. 1078 (*Monum.* VIII. 713) — « rusticos, servientes et omnes qui non

La maggior parte di queste dizioni ponno essere provate, almeno per Francia e Germania, anche pei tempi anteriori rimontando fino al IX secolo. Il *Monaco di S. Gallo*, scrittore della seconda metà del secolo IX chiama « *curia regia* » la corte di Lodovico il Pio [1]. Incmaro di Reims nella sua sposizione della costituzione di Carlo il Grande parla delle due curie separate, nelle quali si radunavano a dieta i grandi ecclesiastici e secolari [2]. Il *Glossarium* di Rabano Mauro spiega curia con *mahal* cioè (*mallus*, pasto [3]). In un capitolare di *Lodovico il Pio*, tolto alle false decretali d'Isidoro, curia è inteso per corte di giustizia e derivato stranamente da *cruor* [4].

Come ponno ora esser chiariti questi diversi significati di curia? Può egli trovarsi od almeno imaginarsi un nesso tra questa e la vecchia curia?

Anzi tutto osserveremo curia nei più dei significati accennati incontrarsi coll'altra parola originaria e ben diversa *curtis*. La forma del medio evo *curtis* nacque dall'altra, usata pressochè solo nella lingua popolare romana, *cors-cohors*, e la quale esprime l'idea di delimitazione, di comprensione onde significa anche uno spazio [5]. *Curtis* significa dunque corte, e precisamente un tenimento con casa, cortile, terreno e coltivatori. *Curtis regia* è un tenimento reale di siffatta guisa, e per esservisi il re di solito col suo seguito trattenuto, venne a significare anche residenza reale, poi la corte reale, lo stato di corte in sensi diversi [6]; le persone di corte poi son dette *cortesiani* [7].

adeo curiales sunt; » ad a. 1044 (p. 686) — « Sic igitur rusticalem justitiam *curiali facecie* pretulerant. — Eo præsidente, irrepsit ambitiosa *curialitas*. »

[1] *Mon. S. Gall.* L. II. c. 21 (*Mon.* II. 762): « In qua etiam cunctis in palatio ministrantibus et in *curia regia* servientibus juxta singulorum personas donativa largitus est. »

[2] *Ep. De ordine palatii*, c. 35 (WALTER, *Corp. jur. Germ.*): — « Prædicti seniores more solito, *clerici ad suam, laici vero ad suam constitutam curiam*, subselliis similiter honorificabiliter præparatis, convocarentur. »

[3] ECKHART, *Comment. de rebus Franciæ orient.* II. p. 256.

[4] LUDOV., *Pii leges Langob.* 4 (MURAT. *Ss.* I. P. 2) — « Neque enim clericus vel diaconus vel presbyter pro qualibet causa intret in *curiam* nec ante judicem causam dicere præsumat, quoniam omnis *curia a cruore* dicitur et immolatione simulacrorum. » Questo capitolo poggia su di un pseudo-concilio romano del papa Silvestro I, del 324. v. MANSI, *Conc. Coll.* II. 616, dove il passo dell'*Ep. brevis* suona come si è detto; la cosa è diversa poi in *Actio* II. c. 16. *ib.* p. 629: « quoniam omnis Curia a cruore dicitur et *immolatio simulacrorum est*. » — la quale è senza dubbio l'esatta lezione

[5] DU-CANGE, *Gloss.* Lat. med. ævi. alla voce *Curtis*.

[6] DU-CANGE raduna numerosi passi dalle *leges Lang.* e dai capitoli franchi. Gli storici tedeschi usano ora *curtis regia* ora *curia regia*; e qualche volta nello stesso significato anche solo *curtis*; p. e RATPERTI, *Casus S. Galli* (fine del IX secolo) *Monum. Germ.* II. 74. « Hartmotus vero præcipiente Grimaldo, omnes labores et itinera, *sive ad curtem* sive in expeditionem; » THIETMARI, *Chron.* L. I. c. 12: « Et expergiscens vocavit eum ad se, dicens: Vade ad *curtem regiam*; LAMBERTI, *Annal.* a. 1063 (*Mon. Germ.* VII. 167): « Disseminatis per *curtem regiam* rumoribus. »

[7] MABILLON, *Mus. Ital.* II. 200. *Ordo Rom.* XII. c. 33. « Unicuique *curialium qui corte-*

In qual modo ebbe la *curia* tutte queste significazioni? Derivò egli dal solo scambio con *curtis?* Certamente che nel basso medio evo troviamo *curia* e *curtis* affatto sinonimi ed anzi per guisa tale, che *curia* valga anche un fondo, e curiali i pertinenti della *curtis* [1]. Ma d'onde uno scambio sifatto? La sola rassomiglianza delle parole non basta a spiegarlo, avvegnachè l'uso linguistico non vada poi così alla cieca; e' bisogna che un fatto qualsiasi abbia riunite le due parole; questo fatto potrebbe trovarsi in ciò, che il vecchio edifizio municipale della curia fosse stato adoperato come locale publico dove avessero avuto luogo le sessioni sotto la presidenza dei principi o de' costoro delegati per consiglio o tribunale. Ecco donde l'uso frequente nell'evo medio di curia per corte di giustizia, e pel luogo della dieta; e siccome veniva indicato colla stessa parola tanto la dieta, quanto il locale per essa, così ecco donde la sinonimia di *curia regia* e *curtis regia,* ecco infine l'origine dello scambio di *curia* e *curtis.*

E, lo si vede chiaramente; tutte queste significazioni non hanno rapporto alcuno colla vecchia curia. La quale se era stata bensì destinata a certi affari e legalità del governo municipale, non fu mai tuttavia corte di giustizia. E molto meno ancora noi possiamo confrontare i curiali antichi coi curiali d'adesso vuoi nell'uno, vuoi nell'altro dei significati posteriori di cortegiani. Per sifatta cagione noi non abbiamo quindi nulla guadagnato per la vera storia della vecchia curia. Tuttavia ci resta ancora la speranza di trovare un punto qualsiasi negli scrittori italiani e nelle carte del medio evo, dove si parli della curia e dei curiali d' una volta, ed anzi tanta maggior speranza della esistenza e del destino loro, quanto più si volle trovare in essi scrittori e carte le prove per la continuazione della curia stessa.

Anzi tutto si vuole citare il codice romano, conosciuto, da Udine dove fu trovato, sotto il nome di *Lex Romana Utinensis* [2]. E' con-

siani vocantur etc. » — dove *curiales* significa anche i servi, cioè in senso lato tutti i pertinenti alla corte; *cortesiani* invece solo i cortegiani.

[1] V. Schilter, *Gloss.* sotto Churt; ivi è stampata una carta di Federico I, del 1163, nella quale *curia* e *curtis* si vanno alternando in questo significato. Nel diritto municipale dell' antica Strasburgo C. 37 (Walter, III. 785) è detto. La giurisdizione dello sculdascio si deve estendere su tutte le corti (in omnes *curias*) di monaci o servi, dove questi non abitino personalmente. In una carta di privilegi degli *homines de Warstalla* (Guastalla) confermata dall' abate di S. Sisto nel 1116 (Murat., *Antiq.* IV. 59), sono distinti: *curiales seu Burgenses*, pronti a servire a cavallo, e feudatari della chiesa; poi *rustici*, i quali non pagano che imposte in naturali. Quelli sono i pertinenti liberi della *curtis* signora, ovvero i *curtenses*, sulle condizioni dei quali parlerà più esattamente il capo V del capitolo seguente.

[2] Canciani, *Leges Barbarorum* IV, Venetiis 1789, Walter, *Corp. Jur. Germ.* III.

tiene notoriamente un lavoro affatto rozzo o più presto un estratto discretamente stolto del breviario visigoto con parecchie varianti ed aggiunte, le quali, giusta le ricerche del Savigny, appartengono al tempo tra il X e l'XI secolo e sono di origine italiana o per lo meno di origine affine [1]. Se poi, come lo vorrebbe lo stesso scrittore, esso contenga il diritto publico e privato romano del regno lombardo, noi non lo decidiamo, avvegnachè l'andamento storico sia più tardi per condurvici; qui non si tratta che di quanto si riferisce alla curia ed ai curiali — La è intanto cosa strana, che l'autore di questo scritto conosca sì poco il significato della parola *curia* da scambiarla assai frequente con *cura*, ed adoperi ambedue sinonimicamente per officio od affare publico [2]. Per lui dunque *curialis* è *is qui curiam* ovvero *curam agit*, officiale publico, e più precisamente fiscale, che cura l'esazione delle rendite, e risponde per il pagamento di esse [3]; si pare tuttavia che un simile significato di *curialis* non sia stato tanto comune, avvegnachè l'autore si affatichi ad aggiungere non di rado una spiegazione sifatta. Ad onta della confusione delle sue asserzioni si può tuttavia sempre dedurre, che i curiali amministravano una carica assai subordinata sotto la sorveglianza ed il comando di impiegati superiori (*judices publici*) [4].

Qui non si riconosce più rapporto alcuno coi curiali di una volta. Gli affari e la responsabilità annessi all'esazione censuaria furono nel basso impero riguardati come il loro lato importante; essi si attiravano tutta l'attenzione da parte del governo e della legislazione, che produceva poi la nota schiavitù ereditaria ed opprimente. E già sotto gli Ostrogoti in Italia e nell'impero orientale ai tempi di Giustiniano vedemmo i curiali per lo più come impiegati fiscali [5]. L'autore della *lex romana* nel IX secolo non li riconosce che come tali, abbenchè il significato di curia le sia divenuto affatto straniero; e' si può quindi asserire almeno in un tal significato aver gli antichi curiali durato molto più lungamente, che non la curia.

[1] SAVIGNY, *Gesch.* etc. I. § 123 e seg.

[2] Così in genere nell'estratto dal *Cod. Theod.* L. XII, c. 1. « Judices publici alios curiales, quæ sub se habent, non eos dimittant... nisi *sua curam faciant*. A curialem hominem non licet... in alia civitatem habitare aut *curam agere*... et pro illa *curia*, quam ipse agebat... omnem *curiam* ei vel publicum ei concedatur, ut non *ea agat*. » Vedi anche BETHMANN HOLLWEG, *Ursprung der lombardischen Städtefreiheit.* 1846, p. 25.

[3] *Ib*, *Cod. Theo.* L. III, c. 7. « Quicumque curiales, qui fiscum dare debet; » L. XII, c. 2. « Curiales, qui fiscum aut publicum actum exigent, » ed altri passi in SAVIGNY, I. § 129, p. 452, e seg.

[4] Vedi la nota 2 di questa p. poi *Nov. Th. Tit.* 8: « quicunque *curiales*, qui *fiscales* est constitutus, ad nulla alia causa *suus senior* eum non debet promovere ad agendum, nisi tantum in sola *fiscale et curiale* causa permanere debet.

[5] Vedi p. 82 e 97.

Nè diversa è l'idea della vecchia curia, espressa negli atti del concilio tenuto da Benedetto VIII a Pavia il 1022. Vi si tratta della legge di Giustiniano, per la quale i preti viventi in concubinato dovevano per castigo entrare nella curia del loro municipio [1]: *curia* vi si spiega con *cura*, cioè così che vi si intende il servizio publico delle persone soggette agli impiegati, cioè dei curiali nel senso della legge romana [2].

E curiali sifatti compajono anche in una bolla papale del 1018 finora trascurata, per la quale viene commessa al vescovo ed alla chiesa di Porto l'intero *gastaldato* o a dire l'amministrazione demaniale nella città di Porto. Il vescovo abbia il diritto di eleggere il gastaldo, più mantenga due *pescatori* e due *curiali* a spese della città; da questi poi nessuno pretenda servigi o contribuzioni, questi nessuno chiami in giudizio, il vescovo eccettuato [3]. Qui non è possibile pensare a cortigiani di una guisa qualsiasi, bensì a sole persone serventi ed impiegati subordinati, i quali s'occupavano forse dell'esazione dei dazi e delle imposte, della segreteria, ecc.; anzi in questo officio appunto li trovo io in un'altra bolla papale del 1058, nella quale essi vengono nominati subito dopo il *gastaldo* e vicini all'esattore; l'ordine è il seguente: *dux, marchio, comes, vicecomes, gastaldus*, CURIALIS, *exactor*, *decanus*, *vicecommissarius....* [4], però avuto riguardo alle due bolle accennate ed alla legge romana udi-

[1] *Nov.* 123, c. 29. « curiæ civitatis, cujus est clericus, tradItur. »

[2] Il passo addotto da SAVIGNY (*Gesch. etc.* I, § 122, e II, § 99. Nota c.) come prova principale della durata della vecchia curia suona: appo MANSI, *Conc. Concil.* XIX, p. 347. « Servient itaque cum filiis patres in *curia*, id est curam super his tantum in *publico* habebunt, quæ ad solam ecclesiæ utilitatem forensem pertinebunt: illa scilicet causa ut qui noluerunt intus, idest in ecclesia servire ut clerici, *serviunt foris, id est in publico*, ut laici. Neque enim clerici, licet damnati, ut exeunt ab honore, ita a famulatu ecclesiæ exibunt, neque ulli extra ecclesiam, *utpote officialium alicui personarum*, servient, sed in publico ea tantum publica, quæ ad ecclesiam respexerint, procurabunt. » È chiaro che il concilio stesso in certo modo si arma contro la legge accennata col dichiarare: non volersi con ciò intendere, che clerici sifatti e colpevoli, coi figli loro debbano essere tolti alla chiesa alla quale appartengono, *onde servire ai publici officiali* (così dunque è inteso: *curiæ traditur*), ma essi non devono prestare servigi bassi che pei loro figli. Che cosa poi siano questi servigi, risulta da un passo più tardi (MANSI, l. c. p. 349): « hanc eis legem concedimus, ut in servitium templi, quod effugere nullatenus possunt, *aquas et ligna et cetera generis ejusdem*, *veluti forenses ecclesiæ actionarii*, comportent. » Da questo è chiaro che non è solo un modo di dire quanto Enrico II, nella sua conferma, aggiunge alla legge di Giustiniano: « Iure etenim manebit *miser in curia, quem ecclesiæ regula* depositum ejecit ab ecclesia. » PERTZ, *Monum. Germ.* IV, 563. Vedi anche: BETHMANN HOLLWEG, *Ursprung* etc. p. 21 e seg.

[3] MARINI, *Pap.* N. 42 p. 68. « Itemque concedimus et confirmamus vobis vestris que successoribus in perpetuum de civitate Portuense *duos piscatores* et duos *curiales*, quales vos vel vestri successores eligere volueritis de ipsis hominibus, qui ibidem fuerint aut invenirl potuerint etc. »

[4] MURAT., *Antiq.* T. V. p. 976 A.

nese, i curiali possono essere ritenuti come impiegati subalterni dei conti, visconti e gastaldi [1].

Per ritornare ora ai *tabelliones et curiales* rammentati nelle carte ravennate del IX e X secolo ed ai *curiales et scriniarii* citati più tardi in Napoli, scorgiamo che il significato già trovato per curiali si adatta anche ad essi tanto da esserne anzi una novella prova. E' sono scrivani o notai *tabelliones* o *scriniarii* in servizio publico (indi *curiales*) dai quali vengono redati i documenti legali. È probabile che l'edifizio della curia in Ravenna nel X secolo sia stato ancora quello, nel quale si radunava una volta il senato municipale; gli *exceptores* od *exscriptores* tuttavia non provano più dei curiali, coi quali essi hanno sinonimia, la durata del vecchio senato municipale [2], ma solo l'esistenza di nn'autorità publica, alla quale essi servivano, ed in quella stessa guisa, che lo facevano in Ravenna i *duces* e gli altri *judices* eletti dal signore del paese, fosse questi poi l'arcivescovo od il papa stesso [3].

I Consoli.

Savigny nella celebre sua opera sul diritto romano nel medio evo cercò provare aver le curie antiche nelle città dell'Italia tanto romana quanto longobarda sempre esistito, e Leo, il quale per quanto riguardi le città lombarde gli si oppone, ammise pure pienamente le prove riguardanti la restante Italia [4]. Siccome tuttavia cominciando dal VII secolo tanto nelle carte quanto negli scrittori non si trovano mai decurioni e principali, curiali poi solo in un significato ben diverso dal primitivo, così, non vi si parlando quasi mai dei decurioni, nasce l'ipotesi, che questi siansi mantenuti e nascosti nei *consoli*, i quali compajono nei documenti romani e ravennati ora soli ora in comunione col *dux*, *dativus*, *tabellio* [5]; da questo poi almeno per Roma, deriva la opinione, che i consoli decurioni contemporanei e sottoposti al senato « l'ombra del vecchio consiglio di

[1] Così pure nel privilegio dell'869 di Luigi II, imp. pel chiostro Casauria da lui fondato V. *Chron. Casaur.* Murat, *Ss.* II, P. II, p. 804 c.: « Si quis autem ex præsulibus ducibus comitibus, castaldionibus, sculdasionibus seu quibuslibet *publicæ partis officialibus* vel *curialibus*, nec non etiam discurrentibus missis nostris, etc. »

[2] Quanto sia mal scelto un esempio siffatto specialmente quello sotto all'indicazione « *exc. civ. Plac.* » d'una carta piacentina del 721 (Savigny, I. 422), verrà mostrato nel capitolo seguente.

[3] Vedi sopra p. 167.

[4] La sua sposizione sulla costituzione di Roma e Ravenna vi si appoggia interamente. Vedi *Gesch. der Ital. Staaten.* I. 191, 329 e sq.

[5] Savigny, *Op. cit.* p. 369, sq.

stato » abbiano formato un collegio speciale per la sola amministrazione municipale [1].

Per noi pronti solo ad ammettere quanto ci sia dato dai documenti e dagli scrittori, non riesce di disturbo che questi non facciano parola dei decurioni, e quand'anche essi nol facciano appunto là dove essi lo dovrebbero, vogliamo supporre non conoscessero essi l'oggetto della presente quistione. L'ipotesi accennata intanto è per lo meno *incontrastabile* come essa stessa si ritiene, avvegnachè ciò che Savigny anzitutto in di lei favore asserisce, che i consoli di Ravenna cioè fossero membri di un consiglio di Stato [2], s'appoggia sullo scambio del vecchio titolo di console coi consoli della nuova costituzione municipale, i quali si trovano non che nei muuicipi lombardi ed in Ravenna presso che in tutta Italia fin dal principio del XII secolo (1115) [3]. Di questi però tratterò più tardi, parlando dell'origine e svolgimento della nuova costituzione municipale, qui spiegherò soltanto il vero significato e la sorte del titolo di console fino alla fine del secolo undecimo.

Sino dai tempi di Costantino I il titolo di console, come ogni altro di autorità suprema venne conferito come distinzione anche senza neppure l'apparenza della esistenza dell'impiego. E bisogna quindi distinguere questi *consulares* o *ex consulibus*, i quali erano solo *consules honorarii* o *codicillares*, dai *veri* consoli (*ordinarii*), i quali davano sempre il nome all'anno ed erano obbligati a comperarsi il popolo con feste e doni [4]. Riguardo a questi ultimi poi sorse la innovazione che dei due consoli dell'anno l'uno venisse eletto solo per l'antica Roma, l'altro per la nuova ossia per Costantinopoli [5]. Lorchè il dominio d'Italia passò ai re ostrogoti, il console annuale di Roma veniva eletto da questi [6], l'ultimo d'essi fu Paolino Juniore,

[1] *Op. cit.* 378.

[2] I documenti citati dal Savigny, p. 370 N. h. e tolti al Fantuzzi sono del 1181 e 1189.

[3] Io trovo consoli della nuova specie in Ravenna la prima volta in un documento del 1115 ricordato dal Fantuzzi, *Mon. Rav.* T. V. p. 163. « *Consules* (i quali vengono prima dati per nome) *dictæ civitatis* cum populo eis designaverant. » E meglio ancora come consoli dei tre stati, capitani, valvassori e cittadini compajono essi in un'altra carta del 1138, la quale contiene l'alleanza dei Ravennati con quei di Forlì: « Et Ravenn. homines et Livienses communiter debent esse semper ad eligendum *consules de ordinibus Rav. civitatis*, etc. »

[4] Vedi in ispecie Pagi, *Dissert. hypatica seu de consulibus cæsareis.* Lugd. 1682 p. 70.

[5] Procop., *Historia arcana*, c. 26. Edizione di Bonn, T. III, p. 144.

[6] Cassiod., *Var.* V. 1, formula consulatus, di cui assai preciso è il passo seguente diretto ai nuovi consoli: « Sed nunc sumitis ista felicius: *quando nos habemus labores consulum et vos gaudia dignitatum*... nos juvante Deo regimus, *nos consulimus et vestrum nomen — annum designat.* Quando però i legati goti facevano valere a danno di Belisario, essere sempre stato permesso a'Romani di ricevere i consoli dagli imperatori greci (Procop., *Bel. Goth.* II, c. 6, T. II. P. 170), certo non vi si può intendere che una generale conferma, avvegnachè l'elezione partisse dai re goti stessi, come lo provano gli scritti di *Cassiodoro*.

eletto dal re Atalarico nel 534 [1]. In Oriente l' imperatore Ginstiniano dopo il consolato di Basilio Juniore nel 541 cessò dall' eleggere il console annuale, per economia, dice Procopio, avvegnachè l' imperatore stesso dovesse sostenere in gran parte le spese dei giuochi e dei doni al popolo [2]. I 25 anni seguenti vennero dunque sempre enumerati *post consulatum Basilii*, fino al 566, quando Giustino imperatore riammise il titolo consolare, il che, a vero dire niuno poteva lodare come una ristaurazione del consolato, che un miserabile panegirista come è Corippo [3]. Dopo Giustino gli imperatori greci mantennero questo titolo, anzi segnarono i loro atti tanto coll'anno della loro elezione al trono, quanto con quello dell' accettazione del consolato, date le quali poi, dopo *Costantino Pogonato*, concordarono sempre [4]. Una doppia data di tal guisa troviamo qualche volta anche presso gli imperatori occidentali, da Carlo Magno fino agli Ottoni, quasi che anch' essi avessero accettato col titolo imperiale il consolare [5].

Questa era stata dunque la fine del vero consolato, d' essere divenuto una semplice indicazione dell' incominciamento di governo dei così detti imperatori romani. — Altra fu la via presa dal *consolato ad onore*, il quale dai re germanici, che accettavano dagli imperatori nel V e nel VI secolo il titolo di consolo e di patrizio come una onorevolissima distinzione, fu abbassato fino ai presidenti di una consorteria qualsiasi.

Anche nel VI secolo il titolo di console godeva di una tal quale diffusione nell' impero romano. Molti dei senatori di Costantinopoli

[1] Cass, *Var.* IX, 22. In alcune provincie occidentali gli anni seguenti fino al 541 vengono numerati *post cons. Paulin.* Vedi Pagi, l. c. p. 324.

[2] Procop., *Historia arcana*, c 26, III, 144. La *nov.* 105 del 536 aveva già cercato di limitare le grandi spese del consolato. Non si facciano più di sette (!) cavalcate publiche con giuochi, si getti al popolo solo oro ed argento; ὑπατεία chiamavasi questo dono dei consoli, e più tardi ogni dono imperiale al popolo. Vedi Theophanes, *Chronogr.* (ed. di Bonn) p. 385, 451, 613.

[3] Corippi, *de laud. Justini min.* L. II, v. 351.

> Ditabo plebes opibus *nomenque negatum*
> *Consulibus consul post tempora multa novabo*
> Gaudeat ut totus Justini munere mundus !!

[4] Pagi, p. 327, 349, sq.

[5] Vedi le citazioni appo Pagi, p. 364 sq. appo Curtius, p. 156 ed appo Du-Cange Gloss. — alla voce *Consul.* — Qui si rifrisce pure la soprascritta malintesa di una carta di Ottone III, del 998, alla quale Curtius si riportò p. 201, come anche Vendettini, p. 66. a proposito di consoli e senato romani. Sta scritto: « *Consulibus senatus populique romani*, archiepiscopis, marchionibus, comitibus in Italia constitutis. » La sarebbe davvero meravigliosa! Consoli del senato e del popolo romano nominati ed anzi prima di tutti gli altri principi ecclesiastici e secolari d' italia! Questo avrebbe pur dovuto accennare all' evidente falsità! Si legga: Otto... imperator Augustus (consul) S. P. Q. R. » come giustamente appo Murat., *Ss.* II, p. 207. L' errore ricompare di nuovo nei *Monum. Germ.* IV, p. 37.

e di Roma lo avevano [1]. Che però l'ex consolato ai tempi di Gregorio il Grande fosse in Costantinopoli mercato, lo prova una lettera di Gregorio stesso al suo incaricato d'affari in Costantinopoli, nella quale egli gli commette comperasse quel titolo a prezzo possibilmente basso per uno de' suoi amici [2]. Nel settimo secolo gl' impiegati superiori di Ravenna e Roma hanno questo titolo. Intanto nel *Liber diurnus* l'esarca di Ravenna si chiama patrizio ed ex consolo [3]. Nè questi solo, avvegnachè in Ravenna anche altri impiegati e persone ragguardevoli venissero chiamate consoli col predicato *eminentissimi* [4]. Da questi non diversi erano i consoli, che in Roma con altri impiegati (*judices*) partecipavano all'elezione del papa ed i quali trovansi tra gli ambasciatori romani e vicino ai tribuni [5]. — Dal dì poi che, meno l'imperatore, non v' ebbe più un vero consolo, tutti i consoli non furono che titolari, sicchè non si fece più differenza alcuna tra *consules* ed *ex consulibus*.

Le biografie pontificie del VII e dell'VIII secolo parlano di consoli sifatti in Costantinopoli, Roma e Ravenna. Ad Onorio I papa (626) fu padre Petronio console [6]. Al sesto concilio generale in Costantinopoli assistevano (680) non che il clero anche i grandi secolari cioè patrizi, consoli ed altri [7]; e consoli si ebbero nel concilio romano tenuto da Gregorio III papa contro gli iconoclasti (732) [8]. Per la mediazione del papa Zaccaria, Liutprando re mandò liberi i prigionieri delle provincie romane e di Ravenna, la quale ebbe tra i suoi quattro consoli [9].

Noi trovammo già il titolo di console presso i duchi di Napoli, di Venezia ed altri [10], e nella stessa unione con *dux*, lo troviamo nell'VII secolo anche in Roma. Il nonno di papa Adriano era *consul et dux*

[1] *Nov.* 62 a. 537, ove vien determinato il rango del senato costantinopolitano. Prima i patrizi poi i consoli ed anzi, « ut tantum *anteponantur ordinarii consulares honorariis consularibus.* » Vedi anche esempio di consoli del senato romano ai tempi ostrogoti. Sopra p. 184.

[2] Gregor., *M. Epist.* L. II, 53. Venantius offerse 30 libbre d'oro. « Si quis tamen potueris de eo mitius agere, maximam mercedem habebis. »

[3] *Lib. diurnus*, c. II, tit. 1 e 4, III. « Exconsuli Patricio et Exarchò Italiæ. »

[4] *Ib.* tit. 6. Notizia dell'accaduta elezione papale ai *judices Ravennæ* colla soprascritta: « *Dom. eminentissimo* et nobis in Christo fratri Ill. *consuli.* »

[5] *Ib.* tit. 5. « Post triduum, ut moris est, convenientibus nobis, id est sacerdotibus et reliquo omni clero, *eminentiss. consulibus* et gloriosis judicibus ac universitate civium et florentis romani exercitus. » V. tit. 4 e c. 1, tit. 5.

[6] Anast., in Murat., III. p. 136.

[7] Anast., p. 143 C. « Post hæc patricii, *hypati* omnesque inclyti introierunt. »

[8] *Ib.* p. 158 C.

[9] *Ib.* p. 162 C. « una cum Ravennatibus captivis Leonem, Sergium, Victorem et Agnellum consules. »

[10] Vedi sopra p. 157.

e divenne poi primicerio della chiesa romana [1], il che prova quanto considerevole fosse quest' ultima carica; Teodoro, nipote dello stesso papa aveva pure il doppio titolo di console e duca [2].

L'onore del titolo consolare nell' impero orientale decadde però con quella stessa velocità, colla quale s'era diffuso. Nell'VIII secolo in Istria lo si conferiva già ai tribuni [3], mentre nella rimanente Italia esso durava sempre presso i *duces*. Nell'890 Leone il sapiente tolse la legge suntuaria, che si riferiva al consolato di una volta, perchè questo non essendo ormai che un basso titolo, veniva conferito anche a persone bisognose [4]. Indi anche la spiegazione del perchè in Italia nel IX secolo il nome greco del titolo medesimo paresse molto meno orrevole che il romano. I reggenti infatti del piccolo stato di *Gaeta* si dissero *Hypati* finchè durarono dipendenti dal console e duca di Napoli, e non divennero anch' essi consoli e duci che nel decimo secolo [5].

Nel IX secolo su quel di Roma e di Ravenna il titolo di console, come lo mostran le carte contemporanee, era assai frequente [6]. Nel

[1] ANAST., p. 179 A.

[2] *Ep. Hadr.* appo CENNI, N. 67 (*Cod. Car.* N. 69). « Theodorum *eminentiss. Consulem et Ducem* nostrumque nepotem. » Ed. appo ANAST., *Vita Hadr.* p. 190 D. anche un *Leoninus Consul et Dux*. Dunque il console Paolo di Ravenna del secolo VIII, appo FANTUZZI, T. I, p. 15 (*Paulus eminentiss.* Consul) non è, come vorrebbe SAVIGNY, I, 370 il primo di questi consoli.

[3] Vedi sopra p. 163.

[4] *Constitut.* 94... « nunc vero, quum temporis cursus omnia movens hanc etiam *consularem magnificentiam e pristina gloria et amplitudine in abjectam speciem transformaverit et qui ad illam procedunt* non facile aliis idonei esse, sed *nec sibi interdum sufficere possint*, etc. »

[5] Nell'opera già citata di FEDERICI, *Degli antichi duchi e consoli*, etc. p. 86, colle parole di un documento dell'839 è detto: Ego qui supra *Constantinus Ypatus* per salutem geniumque. Dom. Theofili magni *Imperatoris* seu salutem Dom. Constantini excellentiss. *Patricii* et *Monostratigi* nec non et salutem Dom. Andreæ eminentiss, *Consuli et Duci nostra*. » L'*Hypatus* di Gaeta era dunque soggetto al console e duca di Napoli, poi al patrizio di Sicilia, infine all' imperatore greco.

[6] MARINI, *Pap.* N. 98 Andreas filio Aldo *Consul* — tra i testimoni; N. 99 (a. 852). Aldo in Dei nomine *consul*, Andrea in D. n. *consul*; N. 126, Georgius *consul*; N.º 137, carta romana dell' 879, scritta da Stefano in D. n. *Consul*, *ex memorialis urbis Romæ*. —

FANTUZZI, I, N. 2, a. 844. Gregorius Consul; N.º 7, a. 896. Gregorius filius Petrus *Consul*; Martino *Consul*; II, p. 308 a. 899. Georgio *Consul*.

MURATORI, *Antiq.* V. 769 sq. Estratti dall'archivio di Subiaco, vedi VENDETTINI, p. 35, dove è osservato l'ordine cronologico. Fra le altre cose vi si trova nel IX secolo l' unione *Consul et Magister Censi urbis Romæ*, poi Pipinus *Consul et Dux atque Vestiarius*; vedi il documento dell' 857 appo GALLETTI, *Del vestarario*, p. 38, sottoscritto ancora da molti *Consules et Duces*.

FANTUZZI, T. I, N. 2 dell' anno 844. *Gregorius* CONSUL; N. 7 dell' anno 896 *Gregorius filius Petrus* CONSUL. *Martino* CONSUL, T. II, p. 308 dell' anno 899 *Georgio* CONSUL.

MURATORI, *Antiquitates*, T. V, p. 769 e seguenti. Estratti dall' archivio di Subiaco, vedi VENDETTINI, p. 35, che osserva l' ordine cronologico. Qui tra le altre cose trovasi nel IX secolo l' unione di *Consul et magister censi urbis Romæ*, poi *Pipinus Consul et Dux atque*

decimo secolo, è vero, se ne fa menzione più di frequente, ma gli è anche più di frequente unito a *Dux*, *Dativus*, *Tabellio*, *Tribunus*, *Negotiator*[1]. Nell'undecimo secolo tuttavia il numero dei consoli diminuisce sempre più, e nelle carte ravennati della seconda metà di esso secolo trovasi in loro vece la sola indicazione: *ex genere consulum*, od anche: *ex gen. ducum*, *ex gen. magistri militum*, quasi titolo di nobiltà ereditaria in alcune famiglie[2]. Ecco come il titolo: *Pater civitatis* divenne a poco a poco un mero nome di lignaggio[3].

Da quanto per noi fu detto risulta adunque, che il titolo di console scomparve dai primi secoli del medio evo fino all'undecimo secolo, e che per quanto riguardi il di lui conferimento è certo che fin quando in Italia durò l'autorità degli imperatori greci, esso venne accettato (come lo prova l'esempio dei duchi veneziani del IX secolo); anzi è probabile che poi anche i re franchi e tedeschi, o chi trovavasi al loro posto come sovrano in Roma, lo conferisse. Nel IX secolo i papi avanzarono tanto da conferire a' re franchi il titolo molto più alto di patrizio! Rispetto però alla rarità ed allo scomparire dei consoli nell'XI secolo, quando ci si permettesse una congettura, ci parrebbe possibile che Ottone III, il quale notoriamente in mezzo alla sua fantastica sapienza sognò il rinnovamento dell'impero romano e lo cominciò coll'accettazione del cerimoniale di corte bizantina, avesse anche ristabilito in onore gli antichi titoli della republica, e che non avesse più permesso che tribuni e tabellioni ottenessero, come prima, il titolo di console, del quale egli stesso prima s'era servito[4]. Certo è questo che allora, cioè nel X e nell'XI secolo, in Francia ed in Germania univasi a questo nome una ben'al-

Vestiarius. Vedi il documento dell'anno 857 dato dal GALLETTI, *Del vestarario*, a p. 38, nel quale molti *Consulis et Duces* sono sottoscritti.

FEDERICI, *Op. cit.* p. 97. Æneas Grosso *Consul et Rector patrimonii Gaetani* in una carta scritta per ordine di Gregorius *Consul et Dux* nell'841. Del nono secolo è anche quello alla p. 102. Temporibus Leonis papæ Mercurius *Consul et Dux et Rector patrimonii Trajectani* (Traetto nella Campania romana); p. 104, Temporibus D. Nicolai papæ Mercurius eminentiss. *Consul et Dux patrim Trajectoni.*

[1] Vedi MARINI, N. 101, 102, 130. FANTUZZI, I giudici. GALLETTI, *Del Primicerio*, N. 7, 8, 9 etc. MURATORI e VENDETTINI, *Op. e loc. cit.*

[2] Sul principio dell'XI secolo hanvi ancora consoli, appo MARINI, N. 81, a. 1002: Maximinus eminentiss. *Consul*; appo GALLETTI, *Del Primicerio*, N. 27, a. 1011; Johannes *Consul*; appo FANTUZZI, III, N. 7, a. 1001, p. 17, a. 1014. Vedi T. V, p. 268, a. 1005 e forse anche altrove. Invece: *ex genere consulum tabellio* Ravennæ, a. 1020 (FANT. V. 469) a. 1058 (II, p. 253) *ex gen. cons* divina gratia almæ urbis Rav. *tabellio*, a. 1064 (II, 293). Illiuto præclare urbis Rav. *ex gen. consulum tabellio*, a. 1086 (II, 254). Vedi anche SAVIGNY, I, 394.

[3] SAVIGNY, I, 374. FANT. III, 155. *Parcitade de Parcitadis*, a. 1292. Certo prima che passasse a nome il titolo onorevole fu già da lungo ereditario nella schiatta; questo poi è chiarissimo nel 1184, dove contemporaneamente ad *Joannes pater Civitatis* havvi anche un Ugo *Parcitole* (FANT. IV, 280).

[4] Vedi sopra, p. 207, nota 5.

tra idea, lo si adoperava infatti tanto come titolo di vassallo della corona e dei principi dell'impero, quanto come indicazione generale per gli stati di esso, cioè i conti ed i vescovi [1].

Nel XII secolo è noto aver il titolo consolare assunta una importanza nuova, giacchè esso unito alle autorità universali valse ad indicare le nascenti libertà cittadine prima (in principio del secolo) in Italia, più tardi nella Francia meridionale, da ultimo anche in Germania. Di questo più tardi; qui non ci occorreva che di combattere per mezzo della ricerca sul titolo tramandatoci dalla antichità, l'opinione, la quale credeva di riconoscere nei consoli di Roma e Ravenna i vecchi decurioni, e trovare in essi il punto di partenza dalla antica costituzione romana alle libertà municipali del medio evo.

V'ebbero tuttavia altre idee sui consoli di Roma, alle quali bisogna che io qui brevemente accenni, perchè esse, attaccandosi ad una *notizia* della storia dei papi di *Pandulfo da Pisa* [2] del XII secolo, vogliono ammettere una costituzione vicina assai all'antica romana.

Ottone Magno liberò, come è noto, la chiesa romana ed il papato dalle lordure e dalle vergogne, nelle quali e' s'erano immersi nella prima metà del X secolo mercè il reggimento di donne sfrontate e di giovani discoli; egli fece dimettere Giovanni XII papa diffamato e stravagante, ed elesse egli stesso i papi Leone VIII e Giovanni XIII. Questi furono combattuti dalla parte potente di Roma, che prima aveva tenuto il papato ed il dominio, sicchè Ottone imperatore dovette due volte correre a Roma per ristabilirvi l'ordine. Ora la seconda volta (966) egli, come è detto, fece arrestare e bandire al di là delle Alpi i *consoli dei Romani*, del popolo vennero appesi 12 *Decartores* o *Decarcones*, come essi si chiamano secondo le varie lezioni [3]. — Di qui le diverse maniere nelle quali fu concepita la

[1] Così nella Francia meridionale trovansi conti e sottoconti indicati come *consoli e proconsoli*, v. appo HÜLLMANN, *Städtewesen im M. A.* II, 258. Altri esempi di tal maniera appo LEBER, *Histoire critique du pouvoir municipal*. Paris 1828, p. 207. Per la Germania *Monum Germ.* VI, (vedi l'indice sotto: Consul). *Vita Balderici Episc. Leodiensis*, p. 726, *potentia consularis* per la contea; p. 727, *comes* Lowaniensis Lambertus — Ob *consulatus* vel opum potentiam. Così qui Enrico II, imperatore chiama i *vescovi* consoli, p. 738. Ad hæc imperator: « Si præter salutem animarum, *o egregii consules*, vestra foret petitio etc. » — in una carta del 1127 il conte di Flandra è detto a vicenda *comes* e *consul*, pure in modo che quest'ultimo valga quanto reggente, il che è chiaro specialmente nelle parole: « Suscipiatis *noviter electum comitem* Willelmum... in *Dominum et consulem* vobis. » — Vedi il documento in WARNKÖNIG, *Staats-und Rechtsgesch. von Flandern* I, *Urkundenbuch*, p. 23.

[2] La vecchia storia dei papi di un codice vaticano, attribuita a *Pandolfo* di Pisa, prete romano del XII secolo, è probabilmente una compilazione fatta sopra biografie antiche come quella di *Anastasio*, alla quale poi l'autore aggiunse la storia dei papi del suo tempo, incominciando da Gelasio II. Vedi MURATORI, *Ss.* III, p. 276.

[3] MURT. *Ss.* T. III, P. II, p. 330: « Johannes XIII... comprehensus est a *Roffredo Campanino comite* cum *Petro præfecto* et adjutorio *vulgi populo, qui vocantur Decartores*:

costituzione di Roma di quei tempi, a seconda delle idee preconcette. *Platina* ammette nella sua storia dei papi che vi avessero due consoli annui tolti dalla nobiltà e 12 *Decarcones* (dovrebbero dirsi almeno *decarchontes*) del popolo, i quali uniti avrebbero rappresentato il senato. Nè meglio fondata è l'opinione di Curtius, che tutti i grandi del senato (cioè *Proceres*) siano stati distinti col titolo di duca, al quale, quando avessero coperta una carica, si unisse quello di console. Il primo del senato (*Princeps*) sarebbe stato detto senatore di tutti i Romani e patrizio. I 12 Decarconi sarebbero stati rappresentanti del popolo o tribuni [1].

Senza combatterle, basti aver qui addotte queste opinioni. Osserviamo tuttavia di quali consoli qui si intenda parlare e vedremo ch'essi non sono che i capi della rivoluzione già accennati: Roffredo, il conte di Campania, il prefetto Pietro ed alleati; sia poi che a tutti fosse toccato il titolo consolare, sia che questo nome, come lo si trova adoperato da Pandulfo Pisano ed altri scrittori romani del XII secolo, non voglia qui indicare altro che in generale le persone suddette erano grandi e potenti di Roma [2].

La incerta lezione: *Decartores* o *Decarcones* è evidentemente corrotta; pure non è possibile pensare a *Decarconti*, giacchè come sarebbe venuto a Roma questo nome greco, al quale s'oppone già il numero dodici annessovi? E molto meno può esser letto *Decurioni* — emendazione insensata, respinta a buon diritto dal Muratori; probabilmente e secondo tutte le apparenze sono con ciò indicati i presidenti del popolo ed i condottieri della milizia, i quali sono precisamente dodici, cioè i *Draconarii* (anche *Bandonarii*) che è a dire i dodici signiferi del popolo, i quali nei rituali romani in occasione di solenni processioni od altro sono collocati vicino al prefetto, ai giudici e così via [3].

recluseruntque eum in castello S. Angeli.. — At ubi adveniens Romam Otto imperator audivit... comprehendit *Romanorum Consules* et ultra montes direxit in exilium. De *Vulgi populo* qui vocantur *De carcones duodecim* suspendit in patibulis. » Concorde, soli omessi gli incomprensibili *Decarcones*, è la relazione della *Chron. Farf.* MURAT., T. II, P. II. p. 644. Forse ebbero comune un fonte più antico.

[1] CURTIUS, *De Senatu Rom.* p. 189, 190.

[2] Vedi le prove nell'ultima parte del cap. V nel volume seguente.

[3] MABILLON, *Mus. Ital.* II, (*Ordo Rom.* XI), p. 128. Nell'ordine della processione; — « ante episcopos crux Domini papæ; ante crucem *milites draconarii portantes* XII *vexilla*, quæ bandora vocantur, etc. » Gli stessi sono nominati altrove unitamente ai prefetti, *ib.* p. 151. « Præfectus eum *duodecim viris* accipit a curia XII faculas, etc.; » trovansi anche nel rituale del XIII secolo (*Ordo Rom.* XIII, p. 228) in processione come « *duodecim bandonarii* cum duodecim vexillis rubeis

I Patrizi.

Benchè le nostre ricerche sulla costituzione municipale romana non ci abbiano condotto che occasionalmente ai patrizi, pure dobbiam consacrare breve attenzione anche a questo titolo, il quale, nei tempi posteriori, come i senatori, ricompare sotto un significato affatto speciale. Per lungo tempo *Patrizio* valse sotto gli imperatori della neo-Roma come il titolo orrevole maggiore degli officiali imperiali o delle persone meglio ragguardevoli, anzi in questo significato fu accettato anche dagli imperatori di Germania [1]. Poco dopo significò in genere la luogotenenza imperiale e toccò colla signoria protettrice di Roma ai re francesi [2], i quali poi, ottenuta la dignità imperiale, non si curaron più del piccolo titolo di patrizio [3]. Benchè dopo la caduta dell' esarcato greco si trovino rarissimo, pure v'ebbero patrizi titolari nella stessa guisa che consoli [4]. Gli Ottoni poi pare gli riammettessero con altri ornamenti tolti a Costantinopoli, giacchè abbiamo una prescrizione di questi tempi riguardo all'elezione a patrizio, nella quale la missione di costui si fa generalmente consistere in questo, che egli aiuti l' imperatore negli affari del regno e sostenga principalmente nei loro diritti la Chiesa ed i poveri. Distintivi era un mantello verde (clamide), un anello alla mano destra ed un cerchio d' oro intorno alla testa [5]. — Dopo questo tempo io non trovo più in Roma il titolo di patrizio, che in una carta del 1110, nella quale *Johannes, Patricius urbis Romæ* [6], in un tribunal di grandi romani compare come presidente prima del prefetto Crescenzio. Questo Giovanni dominava allora in Roma e si di-

[1] I re borgognoni Gundioc e Chilperico non ebbero che il titolo di *magistri militum*; Gondobaldo tuttavia fu detto *patrizio* da Olibrio imperatore. Vedi Gaupp, *Die Ansiedlungen der Germanen*, p. 284, 287.

[2] Vedi p. 146.

[3] Einhardi, *Ann.* a 801; Pertz, *Monum. Germ.* I, 189; « ac deinde, *omisso patricii nomine*, imperator et Augustus appellatus. »

[4] P. e. in una adunanza giudiziaria del papa Giovanni e dell' imperatore Ottone nel 967 presso Classis, non lungi da Ravenna; Fantuzzi, II, p. 27 — « et tibi fuit dominus Johannes *consul et patricius*. »

[5] *Qualiter patricius sit faciendus*; stampato appo Blume, *Miszellen*, *Rhein. Mus. für Jurispr.* V, p. 123. Io collocherei questo frammento a preferenza ai tempi di Ottone II o III, che non del I, avvegnachè l' intero cerimoniale di Teofano greco e del costui fantastico figlio tanto gli somigli.

[6] Galletti, *Del prim.* Roma, 1776, N. 26: — « qui reclamaverunt *ad domnum Johannem patricium urbis Romæ et Crescentium* gloriosum istius urbis Romæ *præfectum*... simulque cum eis optimates et judices Romanorum. »

ceva patrizio di Roma [1], come i suoi predecessori, i tiranni del X secolo; Alberigo, il figlio della Marozia, e quel Crescenzio giustiziato da Ottone III, s'eran detti senatori [2].

Ma il titolo di patrizio acquistò in questi tempi un significato affatto speciale, giacchè siccome il signore di Roma che si chiamava patrizio, aveva gran parte nell'elezione del papa, così i Romani attribuirono questa plenipotenza al patriziato, ed in questo significato appunto accordarono il titolo in qnistione, quasi che essi potessero disporre della signoria di Roma e dell'elezione del papa, ad Enrico III imperatore e successori « onde egli elegga loro il papa [3]. » Il patriziato di Bonizone, vescovo di Sutri, viene indicato ai zelanti amici di Gregorio VII quasi potere usurpato ed assolutamente illegale, ma in questo senso solo dell'elezione pontificia [4]; il partito nemico della Chiesa intanto si teneva saldo, e si opponendo nell'elezione al violento arcidiacono Ildebrando, elesse di nuovo a patrizio il giovane imperatore Enrico IV [5].

Il qual titolo accettò dai Romani anche Enrico V (IV) dopo di essersi sottomesso colla forza il papa Pasquale II [6]. Si noti nullameno che v'ebbero anche patrizi *ad honores*. Benzone infatti ci narra di cinque Romani rivestiti del titolo di patrizi e facenti parte del seguito nell'incoronazione di Enrico IV [7]; anzi, giusta lo stesso scrittore, il rappresentante imperiale in Roma, specialmente all'elezione del papa, doveva esser sempre un patrizio [8].

Quanto a Lotario II naturalmente il patriziato non può essere con lui, avvegnachè egli dall'una parte sostenesse la Chiesa ed Inno-

[1] DITHMAR, *Chron.* L. VII, et WAGNER, p. 253.

[2] Scrittori posteriori li dicono già patrizi. Vedi la pag. 195.

[3] STENZEL, *Gesch. der fränk Kaiser*, I, p. 115 Meglio che non i passi del confuso BENZONE qui citati, spiegano il senso del patriziato d'allora gli *Annales romani* trovati dal PERTZ, *Monum Germ.* VII, p. 468. « Itaque serenissimus princeps, cernens Romanorum omnium voluntatem, circulum quod ab antiquitus Romani coronabant *patricios*... in capite posuit suo, et *ordinationem pontificum ei concesserunt* et eorum episcoporum *regaliam* abentium; » così anche BONIZONE, v. STENZEL, II, p 73, 74.

[4] BONIZONE, *Liber ad amicum*, III; *Œfele Ss. Rerum Boic.* II, 802 — « *tyrrannidem Patritiatus* arripuit, quasi aliqua esset in laicali ordine dignitas constituta, quæ privilegi possideret plus imperatoris majestate... Quid namque est, quod mentem tanti viri ad tantum traxit delictum, nisi quod credidit per *Patritiatus ordinem se Romanum posset ordinare pontificem.* » Ma ciò che all'imperatore non tocca, ripete B, molto meno tocca al patrizio. Più tardi l'imperatore, per le rimostranze di Ildebrando, depose la dignità patrizia e restituì al clero ed al popolo l'elezione del papa, p 804.

[5] STENZEL, I, p. 204.

[6] STENZEL, I, p. 645.

[7] « Retro vero sequuntur quinque viri, *diversa chlamide et patricialibus circulis redimiti.* » BENZO, MENCKEN, *Ss.* I. p 966.

[8] *Ib.* p. 1062. « Et si forte aliquotiens absens estis, tamen *per officium patricii, qui est vester vicarius* semper apostolicæ promotioni interestis. »

cenzo II da lui riconosciuto, mentre dall'altra non gli fosse neppur dato di sottomettersi i grandi romani formanti il contropartito di Anacleto II. Questa carica tuttavia ricompare ben tosto dopo la rivoluzione del popolo romano contro la signoria pontificia e dopo il rinnovamento del senato nel 1143, quando cioè il partito popolare elesse a patrizio il proprio capo Giordano, gli affidando tutti i diritti di sovranità tenuti prima dal papa [1]. Tanto il patriziato era già antagonista potente del dominio temporale dei papi in Roma!

I Giudici.

La falsa opinione, che gli antichi decurioni durassero nei consoli del medio evo s'appoggia su quell'importante notizia sui giudici di Roma del X secolo, la quale noi usammo già rispetto ai giudici palatini [2]; ci rimane però a considerarne l'ultima parte onde poterci spiegare le maniere diverse dei giudici in Roma e negli Stati pontifici giusta la loro condizione ed importanza.

Anzi tutto vi si distinguono tre sorta di giudici: « *Judicum alii sunt* PALATINI, *quos* ORDINARIOS *vocamus, alii* CONSULARES (*s. consules*) *distributi per judicatus, alii* PEDANEI *a consulibus creati, id est, nostri judices* [3]. » Seguono dopo il passo già citato sin sette giudici palatini, dei quali alla fine è detto: « *hi pro* CRIMINALIBUS NON JUDICANT, *nec in quemquam mortiferam dictant sententiam;* » poi ritornando ai giudici secolari, il testo continua: « *alii vero, qui dicuntur* CONSULES, *judicatus regunt et reos legibus puniunt et pro qualitate criminum in noxios dictant sententiam.* »

Intanto per quanto riguardi i *Judices palatini*, provammo già con Anastasio, ch'essi nel VII e nell'VIII secolo erano i primi ministri del papa, e che nell'elezione di questo ed in tutte le lotte intestine di Roma esercitavano il credito più grande. Adesso, nel X secolo, essi sono in pari tempo anche officiali imperiali e giudici, i quali prendono parte tanto all'elezione papale, quanto alla coronazione imperiale [4]; *Primicerius* e *Secundicerius* erano in Roma, anche cancellieri dell'imperatore. Tutti questi giudici di palazzo poi non ebbero

[1] OTTO FRISING, *Chron.* L. VII, c. 31. « Deinde pontificem suum adeunt, ac *omnia regalia* ejus tam in urbe quam extra posita *ad jus patricii reposcunt* »

[2] Vedi p. 168.

[3] Per questa aggiunta e per l'altra a *Scriniarii, quod nos tabelliones vocamus*, BLUME a buon diritto suppone, abbia lo scrittore anonimo vissuto in Ravenna.

[4] « Qui ordinant imperatorem et cum romanis clericis eligunt papam. »

mai giurisdizione criminale, avvegnachè essi come ecclesiastici non potessero versar sangue; la corte di giustizia durò quindi in Roma soggetta al prefetto [1]. Tuttavia con molta ingiustizia se ne dedusse ch'essi non fossero che impiegati amministrativi senza punto di giurisdizione [2]. Esercitavano ogni diritto giudiziario, naturalmente anzi tutto nei loro rami d'amministrazione, dopo poi anche in ogni affare in genere della Chiesa e dello Stato romano. Essi erano infatti i giudici palatini pontifici ed imperiali in Roma, essi i giudici ordinari (*judices ordinarii*), i quali non potevano mancare quando o il papa, o l'imperatore od un patrizio di Roma sedesse a tribunale; essi formavano con altri Romani il supremo tribunale di Roma (*judices Romani*) [3]. Più tardi, nel XII secolo, lorchè, rinnovato il senato, Roma si compose ad una costituzione migliore, essi divennero un *collegio municipale di giudici* [4], senza che perciò lasciassero dall'essere giudici pontifici, fin a quando i papi tennero la si-

[1] Vedi p. 179.

[2] SAVIGNY, I, 380. BUNSEN invece (*Beschreibung der Stadt Rom*. I, 222 sq.) riconobbe in essi un collegio di giudici superiore; così BLUME, benchè più tardi abbia seguito SAVIGNY (*Nachträge im Rhein. Mus.* V, 255), perchè altrimenti esso collegio avrebbe dovuto lasciare qualche traccia. Mostreremo però subito che questo non era il caso. Vedi BETHMANN HOLLWEG, *Ursprung der lomb. städtefreiheit*, p. 207. « Essi prendono parte all' amministrazione della giustizia solo accidentalmente. »

[3] Questo risulta da una quantità di documenti del X e dell' XI secolo:

a) Tribunale imperiale e pontificio che tratta una controversia di Ugo abate di Farfa col clero di S. Eustachio in Roma nel 998 — « residebat in judicio domnus Leo archidiaconus s. imperii *palatii ex parte domni Imperatoris*, una cum Johanne urbis Romæ *prefecto et judicibus Romanis*, Gregorio *primo defensore*, Leone *Arcario*, Alrocio (l. Adriano come nella suscrizione), Petro, Paulo *dativis judicibus ex parte domni papæ*; » GALLETTI, N. 21.

b) Tribunale del patrizio Giovanni e del prefetto Crescenzio per l'affare medesimo nel 1010 — « simulque cum eis *optimates et judices Romanorum* videl. Joh. *primicerius*, Greg. *primic. defensorum*, Bened. *sacellarius*, Georg. *arcarius*, Petrus et Leo sive Joh. atque Greg *dativi judices*; fra gli altri avvi anche un'*Langobardorum judex* de comitatu Sabinensi, GALLETTI, N. 26.

c) Il tribunale del prefetto Crescenzio, a. 1011 è pure così composto — GALL., N. 27.

d) Così troviamo in un tribunale del papa Benedetto VIII, del 1014 vari *jud. ordinarii* assieme a *dativi* e giudici langobardi, a. 1014; l. c. N. 30.

e) Tribunale del papa medesimo per una controversia dall' abate di Farfa con un Buccio romano, — « infra domum domni Alberici eminentiss *Consulis et ducis* (fratello del papa)... et ante suprascr. domni præsentiam et *legumlatorum judicum* et subscr. testium. — Ad hoc interrogatus est suprascr. Buccio a *Johanne primicerio* s. et apost. sedis: » Il primicerio vi dirige le trattative; GALLETTI, *Del vestarario*, p. 14.

f) Il tribunale del papa Giovanni XIX, per una lite tra il clero di S. Nicola in Galeria con quello di S. Andrea nel 1027 — « adstantibus *Benedicto primicerio* et alio Bened. *secundicerio*, Crescentio *nomenculatore*, Petro *primo defensore*, Steph. *protoscriniario*, Joh. Deubaldo *dativo* judice seu fratre nostro Duo Alberico *Comite Palatii* etc. » MARINI, *Pap.* N. 45.

[4] GALLETTI, *Del prim.* N. 60 del 1160: « Nos *judices* Petrus *primic.*, Rob. *primus defensor*, Greg. *dativus*, Phil. *sacell.*, Petr. de Rubeo *dativus* et Landul. *dativus* tale consilium *dominis Senatoribus* damus. » Vedi N. 61, *ib.* a. 1162

gnoria di Roma [1]. Ultimamente essi entrarono a far parte della *Corporazione dei giudici*, i quali in Roma, come altrove in ogni municipio italiano, formavano una consorteria speciale od una maestranza [2].

Prima che io passi a parlare degli altri giudici, nominati nel frammento parte come *consulares* o *consules*, parte come *pedanei*, coi quali sono a prendersi in considerazione i *judices dativi* delle corti romane di Ravenna, pare del caso far precedere una breve dissertazione sulla costituzione criminale romana.

Da quanto per me fu detto, credo poter ritenere come ammesso che di tutta la costituzione romana non rimase nel medio evo di anticamente romano che qualche nome o titolo, ma con significato ben diverso da quello avuto nella antichità. L'intera vita publica, come i rapporti tra i differenti ceti, sui quali essa riposava, si svolse ad una grande rassomiglianza colle circostanze dell'Italia langobarda tanto per influsso esterno, quanto per reazione dall'interno all'esterno. Noi ne vedemmo già il passaggio nel VII e nell'VIII secolo; ma la mancanza dei documenti ci impedì parlassimo della parte criminale. Adesso tuttavia nel IX e X secolo anche la costituzione criminale romana s'è cangiata nelle forme germaniche, sicchè quando noi ci accingiamo a cercarne l'origine, facilmente possiamo seguirne certi principii e conati dati dalla natura stessa dei rapporti per un bel spazio di tempo all'indietro.

Com'è noto, nei bassi tempi dell'impero, i giudici privati eletti dalle autorità giudiziarie, e da queste diretti nella maggior parte dei processi, avevano perduto assai della loro importanza; gli officiali imperiali assistiti dai giudici subalterni (*pedanei*) e dagli assessori avevano assunto tutte le funzioni giudiziarie [3]. La è però cosa assai strana, che subito dopo la caduta dell'impero romano occidentale si scorgano già traccie innegabili di una costituzione criminale più libera, e prima che altrove presso gli Ostrogoti; i quali se accettarono in somma la costituzione romana, vi fecero anche notabili cangiamenti; noi accennammo già al *tribunale misto*, il quale si radunava per le liti tra Romani e Goti sotto la presidenza del *comes Gothorum* « onde ad ognuno tocchi il suo diritto, e nella differenza

[1] Come giudici pontifici ricompajono essi in una carta del 1153 appo MURAT., *Antiq.* III. p. 793 — 796. « coram *Dom judicibus*... primo def.... sacell.... protoscrim.... in præsentia etiam *advocatorum*.

[2] MARINI. N. 28, copia del 1277 autenticata da testimoni, tra i quali « Jac. Consolinus *Judex* et nunc *Camerarius judicum*. Adenulfus *judex et rector judicum*. »

[3] SAVIGNY, *Gesch.* I, 20. BETHMANN HOLLWEG, *Gerichtsverfassung*, § 1 e 2.

dei giudici, tutti comprenda una sola giustizia [1]. » Più strana ancora e più lontana dalla solita è la procedura seguente:

Nella lite di una ragguardevole Romana (*illustris femina*), Archotamia, contro la nuora Autheria e Liberio secondo marito di questa (*spectabilis vir*), Teodorico, al quale s' aveva ricorso, commette al vicario della Gallia, Gemello ed a Merobaudo, conte di Marsiglia: « *cum tribus* HONORATIS, QUOS PARTIUM CONSENSUS ELEGERINT, *qui legum possunt habere notitiam, quidquid prisci Juris forma constituit inter eos, considerata disciplina nostri temporis, proferre;* » e lorchè dopo questo giudizio, fu appellato di nuovo al re, venne detto a Merobaudo solo; « *Quodsi ita est; remotis præjudiciis, apud* ARBITROS, QUOS PARTIUM CONSENSUS ELEGERIT, *te imminente, causa legibus audiatur* [2]. » Parebbe fosse regola che le parti stesse si eleggessero concordemente tra i loro eguali i propri giudici, i quali, come giudici ordinari, sotto la presidenza di uno di questi, amministrassero la giustizia. Nel caso presente i giudici vennero tolti dallo stato degli *onorati*, al quale le parti appartenevano; la presidenza tuttavia fu divisa tra il vicario romano ed il conte goto, dopo accordata solo a quest'ultimo [3].

I quali giudici eletti concordemente dalle parti trovansi presso i Visigoti non pure come istituzione generale, ma anche nel caso speciale che fosse a decidersi delle pretese messe in campo dai Goti contro i Romani nella divisione de'le terre [4]. In questo ultimo caso s'avrà radunato generalmente un tribunale misto d'ambedue le nazioni, il che poi ci permette la supposizione che anche in liti d'altro genere tra Goti e Romani accadesse lo stesso almeno finchè durarono in vigore il diritto greco ed il romano [5].

Ai tempi di Gregorio il Grande di solito i tribunali misti ed eletti dalle parti giudicavano nelle controversie tra *ecclesiastici* e *laici*.

[1] Vedi sopra p. 88.

[2] CASSIODOR, *Var.* IV, 42 e 46. GLÖDEN (*Das rom. recht unter den Ostgothen*, p. 68) fece già attenzione a questo passo ed alla procedura straordinaria nel fatto relativo.

[3] Non ammissibile mi pare la spiegazione di GLÖDEN, che quegli *honorati* ed *arbitri* non siano stati altro che *curiali*. Le sue prove attestano tutt'altro che questo; noi poi dobbiamo dubitare della missione giudiziaria dei curiali.

[4] *Leges Wisigoth.* II, tit. 1, 14 e X, tit. 3, 5. « Cum autem proprietas fundi nullis certissimis signis aut limitibus probatur, quid debeat observari, eligat inspectio *judicum quos partium consensus elegerit*. Vedi GAUPP, *Ansiedlungen der Germanen*, 402.

[5] Io non posso accettare l' asserzione del SYBEL (*Enstehung des deutschen Königthums*, p 219 — 226) che nel regno visigoto non abbia esistito uno stato giudiziario differente per Goti e Romani, e che non abbia durato che la differenza dei tribunali civili e militari — e la mia opposizione si fonda sul dover io combattere anzitutto le sue idee sul fondamento e sulla natura romana delle nuove monarchie germaniche. Questo avverrà intanto nel capitolo seguente a proposito del regno langobardo, ma lo scrittore citato ha lasciato per buoni motivi di parlare appunto di questo.

Gregorio in genere tenne fermo che gli ecclesiastici non dovessero comparire innanzi ad un tribunale secolare; essi dovevano essere accusati presso il vescovo, e nel caso l'accusatore non ammettesse il tribunale vescovile, dovevasi istituire un tribunale sotto la direzione del vescovo stesso [1]. Da una lunga serie di casi, di cui le lettere di Gregorio fanno menzione, risulta come regola, che ognuna delle parti, ecclesiastici e laici, poteva invece dei soliti tribunali ecclesiastici e secolari pretendere un tribunale apposito [2]. Gli arbitri poi pronunciavano la sentenza come giudici; la direzione tuttavia del tribunale e l'esecuzione della sentenza rimanevano sempre al giudice ordinario ecclesiastico o laico. Siccome poi la Chiesa non si voleva sottomettere al tribunale secolare, ed i laici non vi volevano dal canto loro rinunziare, così i tribunali misti ed i giudici eletti da ambe le parti furono sempre il ripiego migliore [3].

E la cosa era la stessa quando le parti appartenessero a nazioni differenti. Egli era anzi ben naturale che si procedesse in quella guisa per la quale si potesse aver riguardo al diritto d'ambe le parti e comporre nel modo migliore la controversia. Questo, p. e., succedeva nel caso di una lite tra le *corporazioni* (*scholæ*) *degli stranieri* in Roma [4], avvegnachè non la sia vera l'opinione che, fino all'introduzione in Roma della *Costituzione dell'imperatore Lotario* nell'824, la quale stabilì in essa città e territorio ducale il sistema francese dei diritti personali, non si usasse che del diritto romano [5]. Una carta

[1] GREGOR. MAGNI., *Epist.* VI, 11, al vescovo di Napoli: « Aut si forte ut assolet, aliqua illis quolibet modo fuerit nata suspicio et *electorum desideraverint forlasse judicium, sub tua executione eligendi fas habeant cognitores:* quatenus hoc modo nec tu amisisse jurisdictionem, nec actor apud suspectum litigando videatur præjudicium sustinere.

[2] *A.* GREG., *Epist.* IX, 13, 14; *felix vir memorandus* lamentossi presso il papa di certi impiegati (*actionarii*) del vescovo di Siracusa, i quali gli negavano ingiustamente alcune sue possessioni; Gregorio però scrive al vescovo: « quod si ita est... oportet ut tu, omni mora postposita, *actores vestræ ecclesiæ* deputetis, ut *cum eo* debeant eligere *cognitores*, qui tam imminentis quare principalis rei quæstionem *cognoscere valeant et finire.* » (Altro caso simile trovasi nel lib. XIV, 2).

B. Epist. IX, 101. La chiesa di Hydrunto ha un credito da riscuotere da Fruniscendo; al *defensor* Sergius vien commesso di ammonirlo a pagare: « Alioquin mora cessante *ad electorum le compellente accedat judicium*, etc. »

C. Epist. IX, 7. Lettera al vescovo di Caralis a proposito di una controversia tra un chiostro ed un ospizio sulla eredità di una abatessa — « aut *fraternitas vestra* inter partes, cognita veritate, quod legalis suaserit ordo definiat, *aut mutuo sibi consensu arbitros eligant, qui earum valeant allegationes distinguere.*

[3] Non vuolsi sostenere che i tribunali arbitri siano stati sempre misti — è naturale che da ambe le parti potevano esser eletti o solo ecclesiastici o solo laici — nè pretendesi mostrare che i tribunali misti fossero sempre tribunali arbitri — spesso il papa stesso poneva ai fianchi del giudice ordinario civile anche un ecclesiastico, il quale servisse a difendere gli interessi della Chiesa; vedi gli esempi, *Epist.* L. III, 1, 2, XI, 24.

[4] Vedi più sopra, p. 174.

[5] SAVIGNY, *Opera cit.*, I, p. 162.

dell'806, publicata dal Troya mostra che in Viterbo, dnnqne su territorio romano e papale, sotto la presidenza di un *dux* romano ed in tribunale misto romano-langobardo fu sentenziato secondo il diritto langobardo [1]; da nn' altra poi dell' 812 risulta, che in Roma stessa, in una controversia contro il monastero di Farfa giudici ecclesiastici e laici, romani, franchi e langobardi presieduti dal papa Leone III procedettero secondo il diritto langobardo [2]. Noi spieghiamo la *costituzione* imperale dell'824 nel modo seguente. Lotario trovò la città per le violenze dei potenti nella massima confusione, ond'egli cercò di ristabilirvi l'ordine anzi tutto col far restituire i beni e gli averi a coloro, che ne erano stati derubati [3]. È probabile qnindi, che nell' attuazione risultasse una tal qnale incertezza di legge per l'applicazione abusiva di molti diritti e per la derivazione divenuta pressochè incognita a molti. Lotario ordinò dunque ognuno dichiarasse secondo qual diritto intendesse dappoi vivere, lui poi ed i discendenti suoi dovevano mantener la scelta [4]. In questa occasione furon per certo pochi i Romani, che si diedero ad un diritto straniero, certamente invece molti gli stranieri che assunsero il diritto e la cittadinanza di Roma, il che anzi venne più tardi generalmente accordato come si rileva da una vecchia formola del X secolo [5]. In Roma il diritto romano non divenne territoriale che lorquando Corrado II imperatore lo volle con un' apposita costituzione [6]; fin là per conseguenza chicchessia di Germania poteva domandare anche in tribunale romano d' essere giudicato secondo il diritto per lui nativo. Alcuni documenti del monastero di Farfa spiegano la procedura osservata in tali casi e la costituzione giudiziaria che vi si riferiva.

[1] TROYA, *Della condizione dei Romani vinti*, ecc. § 222 e documento N. VII, p. 364. « Dum venisset dominus *Romanus gloriosus Dux* castrum Viterbium singulas audiendum vel deliberandum causas. Et adesset cum eo Bruningus *sculdascius*, Rodipertus *sculdascius*, Rasimundus Toto, Carolus de Balneo regis, Auteperto loc' s, (locopositus) ed altri. » Trattative fra le parti: « Tunc ipse Dux praecepit ad omnes *judices hanc causam judicare per legem.* » Essi decidono poi in base di una legge del re Astolfo.

[2] GALLETTI, *Del vestarario* p. 31, (anche appo il TROYA, luogo citato, documento N. VIII) « Dum resideret domnus noster Leo ... In s. *palatio* Lateranensi et adessent ibidem Joh. et Tast. *episcopi*, Theod. *nomenculator*, *Georg. bibliothecarius*, Gemmosus *vestararius*, Alb. et Agipr. *cubicularii* etc. » Vien determinato un altro termine: « et sic inter se *guadiam dederunt* ... et in die constituto intra Palatium et aderat supraser. Tastaldus *episcopus* Ragin. Princ. de Urbevetere (cioè Orvieto) *scabinus*, Mauringus *sculdascius*, de Castro, etc. »

[3] EINHARD, *Annal.* a. 824, *Monum. Germ.* I. 213.

[4] Volumus ut cunctus populus romanus interrogetur quali lege vult videre: *ut tali lege, quali vivere professi sunt, vivant* etc. Vedi il SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechtes*, etc. I, § 45.

[5] Stampato dal BLUME nel *Rheinisches Museum* V, p. 125. Qualiter *Romanus fieri* debeat

[6] *Mon. Germ.*, IV. 40.

Lorchè i preti della chiesa di Sant' Eustachio in Roma contro l'abate di Farfa Ugo per due chiese nei bagni alessandrini (998) piatirono innanzi a un tribunale imperiale-pontificio, tenuto da soli giudici romani, l'abate ricusò accettare un avvocato romano domandando un langobardo onde si poter difendere secondo il proprio diritto [1]. E gli venne concesso non appena egli ebbe provato con documenti, avere il suo chiostro sino dai tempi di Lotario vissuto secondo il diritto langobardo. Avuto quindi un avvocato langobardo, di nome Uberto, mancava però sempre un giudice perito del diritto langobardo, avvegnachè i giudici romani dichiarassero non poter sentenziare in esso [2]. E' vi si rimediò tosto; l'avvocato fu eletto giudice, ed un pertinente al chiostro avvocato; siccome però questi non sapeva punto di diritto, così dovette ricevere ogni istruzione dal primo. Il giudice langobardo sentenziò d' accordo coi giudici romani, i quali dichiararono avere egli giudicato rettamente secondo il suo diritto [3]. Leone arcidiacono aveva diretta l' intera procedura nella qualità di *missus imperialis*. Gli *assessori romani* erano Giovanni prefetto della città, per elezione dell'imperatore, e due dei *giudici palatini*, il primo difensore e l'arcario, più *tre giudici dativi* per parte del papa [4].

È chiaro, la procedura arieggia affatto la germanica: ciascuna parte è giudicata secondo il proprio diritto, il tribunale per conseguenza composto di giudici. Quanto poi finora fu detto pone fuor di dubbio il significato vero dei *giudici dativi*. — Una volta il giudice eletto caso per caso dal magistrato, ed obbligato a giudicare di una controversia qualunque secondo le forme legali confidategli era l'*judex datus a magistratu*. I giudici dativi invece, od anche solo i dativi, nelle carte del medio evo ora distinti dai giudici ordinari, ora con essi detti *judices romani* [5], erano assessori romani, i quali giudicavano sotto la presidenza d'un giudice secondo l' abitudine e le leggi dell' impero ed evidentemente poco differenti dagli *scabini* soliti in Italia dopo i tempi franchi. Che poi essi, come questi, fossero assessori permanenti lo si rileva con certezza dal vederli costantemente chiamati con esso titolo, anche dopo la loro morte [6];

[1] Et abbas: Nolit Deus ut res nostri monasterii aliquando sub lege Romana vixisset sed sub lege langobarda, *propterea nolo romanum advocatum*.

[2] Tantum judex Hubertus: *qui est Langobardus, diffiniat, quia nobis non pertinet de hoc judicium dare.*

[3] At illi omnes unanimiter *affirmaverunt quod rectum judicavit secundum legem suam.*

[4] Galletti, *Del primic.* N. 21, (anche appo il Muratori, *Ss. rerum ital.*, tomo II, parte II, 505-508). Vedi anche più sopra, p. 216, nota 1.ª

[5] Gli esempi più sopra al luogo opportuno.

[6] Fantuzzi, IV, N. 3, a. 855. Sottoscritto *Johannes filius Gregorii dativi*. T. I, N. 28, a. 956: Donazione di *Marina nobilissima femina relicta q. Andreas dativus.*

ed ecco anche il perchè essi, come gli scabini o giudici del regno langobardo, venissero chiamati da quella città, luogo o paese, nel quale risiedevano come assessori ordinari [1]. Il confronto poi coi tribunali imperiali di Milano, Pavia ed altre città lombarde ci mostra essere stati anch'essi composti di giudici palatini ed assessori municipali, precisamente come in Roma ed in Ravenna v'erano giudici palatini e dativi [2]. Finalmente in quella guisa che di scabini non si parla in Italia prima del dominio franco, così anche i dativi non compajono prima del IX secolo, però sarebbe a supporre ch' essi venissero introdotti in una colla costituzione criminale franca, da cui dall'Italia romana non restò escluso che il nome straniero di scabini [3]. È possibile che il nome dativi indichi un modo diverso di elezione, che questa partisse a preferenza dal signore del paese o da' costui impiegati superiori, mentre quella degli scabini partiva pressochè solo dal comune. La differenza tuttavia è sì piccola che si potrebbero ritenere ambedue le maniere di assessori per eguali, giacchè noi troviamo anche che gli assessori langobardi, chiamati nei tribunali romani, si dicevano dativi [4].

[1] *Dativi sinogallienses, imolenses, faventini* nelle carte appo FANTUZZI Vedi i passi in SAVIGNY, I. 372.

[2] Dai molti non prenderò che un pajo d'esempi. *Historiæ patriæ monum.* (Aug Taurin.), I. 37. Placito del palatino Boderado in Pavia, composto di vescovi, conti, 11 *jud. s. palatii* e 2, *jud. ticinenses*. GIULINI, *Mem. di Milano*, II, 469: Placito del palatino e conte Maginfredo di Milano (892), composto del visconte, 2 *jud. Imperatoris* ed altri *judd. ipsius civitatis mediolanensis.*

[3] Giacchè dov'esso compare indica, a non dubitarne, giudici stranieri, langobardo-franchi; per esempio in MARINI, N. 126, il contratto ravennate del IX secolo, nel quale tra i testimonj sono un *dativus, un consul*, uno *scavinus* ed un *castaldio.* Qualche volta trovansi ambedue queste maniere di giudici unite nello stesso tribunale: per es. in FANTUZZI, T. II, p. 13 dell'anno 883: tribunale del vescovo Giovanni e del duca Ursus *in territorio feretrano* (Montefeltro)... *tunc judicaverunt suprascr. dativi et scavini.*

[4] FANTUZZI, T. V, p. 262. Placito del re Ottone III, nel suo palazzo di Ravenna nel 996, composto di grandi ecclesiastici e civili, più di *judices* e *dativi*, titoli che qui come sinonimi vengono scambiati senza riguardo. Dopochè furono menzionati 5 *dativi* di Ravenna, vi si dice: « *hæc sunt* JUDICIBUS *de civit. Ravenna;* » poi sieguono: « *Antonius dativus de Papia; Joh. et Demetr.* JUDICIBUS *de Ferrasiense; Ubert. et Rod.* JUDICIBUS de civitate Ancona, » etc. SAVIGNY, il quale (I, 372), fermò già l'attenzione dei lettori su questo ed altri esempi dello scambio di dativo con scabino, non lo ritenne che una conseguenza dell'ignoranza dei tabellioni. Io trovo tuttavia anche nel documento più sopra citato e tolto al GALLETTI, *Del primic.* N. 21, contrassegnato l'assistente legale, che dopo vien fatto giudice, come *dativus judex et advocatus.*

L'opinione del SAVIGNY che i dativi fossero (I, § 113) un'autorità municipale, composta dall'antico *rector* della provincia e dai *magistrati* della città, deriva ancora dall'aver falsamente accettato una divisione ancora esistente delle autorità militari e civili.

BETHMANN HOLLWEG (*Ursprung*, etc. 193-200) ha veramente già toccati quasi tutti i punti sovraccennati, e considerata la nostra opinione sui dativi come una possibilità; in generale tuttavia pare che dia la preferenza all'opinione del Savigny. Rifiutando la giurisdizione separata, egli la modifica in questo modo che i dativi, come un mezzo tra i giu-

Ritorniamo al passo già citato sulle diverse maniere di giudici in Roma. Vi hanno altri giudici, quei detti *consules*, i quali presiedono ai circoli giudiziari e puniscono i colpevoli secondo le leggi; poi altri eletti dai consoli, cioè i *pedanei*, detti da noi *giudici* [1]. Per quanto riguardi i circondari giudiziari (*judicatus*) noi non li potremo cercare in Roma stessa, dove vedemmo già il prefetto, i giudici palatini e dativi come giudici ed assessori; solo bensì sul territorio della signoria romana o pontificia; ed allora i *consoli* verranno spiegati facilmente col risultato delle nostre ricerche anteriori su questo titolo. Da che i papi tennero la loro dominazione nel ducato di Roma e nell'esarcato di Ravenna sotto la supremazia imperiale, essi vi elessero come vedemmo i *duces* quali autorità supreme nelle varie città e regioni. Ma questi *duces* nel X secolo furon detti di solito anche consoli, e com'essi anche i *rettori* od amministratori dei patrimoni ecclesiastici [2]. Di qui il trovarsi questi impiegati e giudici negli scritti del medesimo secolo, da noi adoperati, generalmente indicati come consoli. Nel loro circolo essi possedevano la giurisdizione criminale e civile col diritto di eleggere i propri assessori e subalterni. E che vi si intendessero specialmente gli assessori lo mostra l'anonimo: *Celerum postquam peccatis nostris exigentibus Romanorum imperium barbarorum patuit gladiis feriendum, Romanas leges penitus ignorantes* INLITERATI AC BARBARI JUDICES LEGIS PERITOS, *in legem cogentes jurare*, JUDICES CREAVERE, *quorum judicio lis ventilata terminaretur*; qui *judices* ha doppio significato, prima di giudici côme autorità, poi di assessori (*Schöffen*), i quali venivano astretti alla legge dai

dici che esaminano ed i magistrati che sentenziano avrebbero assistito il duca sentenziante come giudici e lo avrebbero rappresentato in caso di assenza.

L'autore giunge a questa conclusione per aver riconosciuto in alcuni casi i dativi come *giudici presidenti*, « il che escendo dall'analogia della giudiziaria germanica, riconduce ai magistrati romani (p. 200) » Guardiamoci dal giudicare dei rapporti vitali del medio-evo, troppo severamente secondo le prescrizioni stabilite dalla legge! Giacchè quando noi provassimo allo stimato autore scabini anche nell'Italia lombarda come giudici presidenti, egli dovrebbe abbandonare questa sua ultima idea sui dativi. Accenneremo anzi tutto ad uno documento veronese di Verona dell'856, (MURAT., *Antic.* I. p. 507) dove in varie sedute giudiziarie per una medesima controversia, la presidenza è tenuta ora da un conte, ora da uno sculdascio, ora da uno *scabino*. Di quest'ultimo è detto. « *Dum resedisset Gisulfus* SCAVINUS *de Vico L.* per jussionem Bernardi Comiti... *ubi cum ipso aderat Ansprand et Audibert* SCAVINUS. » Più esempi appo MURAT., l. c. p. 511, e a tacere d'altri, un tribunale dell'806 (MURAT., *Antiq.* I, 973), per una lite tra la corte reale di Pistoja ed il chiostro di S. Bartolomeo rispetto a certi possedimenti, ha a presidenti il *vescovo* di Pistoja ed uno *scabino*. Un vassallo imperiale, un conte Maginardo ed altri sono tra gli assessori; il vescovo e lo scabino dirigono il processo e sentenziano: « *Propter ea nobis suprascr.* Guillerad ep. *Damianus* SCABINO *optima comparuit lex, ideo* JUDICAVIMUS. »

[1] Vedi sopra p. 163.

[2] Vedi sopra p. 209, nota 6.

primi. Questi ultimi sono dunque i *pedanei*, i quali su quel di Ravenna, dove l'anonimo scrisse, eran detti anche *judices* [1].

Ai tempi di Gregorio Magno il governo ed il potere nelle città italiane soggette al dominio greco era tenuto in somma dalle autorità ecclesiastiche e militari, che è a dire i *duces* ed i vescovi. Nell'VIII secolo il legame tra l'Italia romana e l'impero orientale andò per la parte maggiore disciolto. Roma e Ravenna passarono allo Stato pontificio, del quale i papi tenevano già il possesso dai re francesi. Le rimanenti città o provincie, che non si diedero egualmente alla signoria pontificia o franca, riconobbero ancora almeno le forme ed il nome della supremazia degli imperatori greci, si afforzarono però quasi ducati indipendenti come Venezia e Napoli. Ad onta di questo sbranamento dell'Italia romana e della differente condizione delle provincie, la costituzione durava sempre sulle medesime fondamenta; il rapporto s'era soltanto capovolto, nello stato pontificio il governo era presso il capo ecclesiastico, nelle altre provincie presso gli officiali militari d'una volta, i *duces*, detti ora frequentemente consoli.

Se da questo lato il legame colla vecchia costituzione non sia a disconoscersi, in altri rapporti egli si mostra assolutamente interrotto da un principio vitale affatto nuovo. Vedemmo che gli abitanti de' municipi romani si composero ad eserciti municipali sotto la condotta delle loro famiglie principali, che i rapporti tra i vari ceti si cangiarono di posta, che ne risultò una forma novella di esistenza, contro la quale si ruppe ogni resto della costituzione romana. Il principio di questi cangiamenti fu il *sentimento di libertà*, piantato dalle nazioni germaniche sulle rive dell'impero romano come un seme pieno di speranze per un nuovo avvenire, e col quale esse, lorchè per la prima volta si posarono su territorio romano — per quanto si voglia apprezzare l'utile che un tempo posteriore ritrasse dall'inestimabile eredità dell'antichità — portarono certo una più nobile dote nel connubio dei popoli cogli assoggettati Romani, di

[1] BLUME, l. c. dice i *jud. pedanei* lo stesso che i *dativi*; la cosa non è però tale in modo così assoluto; imperocchè i dativi nei tribunali pontifici ed imperiali di Roma e di Ravenna non sono certo *pedanei*; certamente invece ed al contrario i pedanei sono giudici dativi o assessori dei consoli. Ancora BL. vorrebbe riferire all'estero le lagnanze dello scrittore su cattivi giudici, e precisamente per le parole: « *Comes enim illiteratus ac barbarus.* » Nello stato pontificio non vi avrebbero avuti *comites*. Non è vero; vedemmo *comites* nei tempi greci, poi più tardi *duces* per l'uso linguistico dei Franchi (vedi p. 160), dei quali i più noti sono i conti di Tusculum; MARINI dice di un conte di Portus, N. 42, a. 1018; d'altri l'excerpta di Subiaco ap. MURAT., *Antiq.* V, 769 sq., dei quali, meglio che altri ci appartengono ora un conte di *Tivoli* co' suoi 6 *giudici* assessori (*ib.* p. 773) a. VII, Sergii P. III cioè nel 911: « Adrianus clariss. *comes cum sex judicibus* in judicio residebat in *Tiburtinea civitate.* »

quella ch' esse stesse non potessero aver ricevuto dalla cultura dei vinti, corrotta e vedovata d'ogni verità e bellezza.

Noi rimanemmo fin qui costantemente nella parte *romana* d'Italia, ed abbiamo seguito da una parte la caduta delle vecchie forme della costituzione fino alle loro ultime traccie, e dall'altra provata l'origine delle nuove creazioni politiche risultate dalla lotta adeguata degli antagonismi nazionali. E' ci resta ora il cómpito meno facile, di mostrare cioè come per la unione delle due nazionalità anche nell' *Italia lombarda* nascesse un adeguamento parente ed omogeneo a quell'altro, il cui risultato ultimo e comune fu la coltura romana o neo-italiana.

Noi dobbiamo ricercare coscienziosamente la maniera per cui il popolo vincitore si unì al vinto specialmente rispetto alla costituzione, ai rapporti tra i ceti diversi, al diritto; indi trovare un risultato di mezzo od una decisione qualsiasi tra le molte opinioni in proposito; da ultimo rischiarare, per quanto possibile, lo stato finora poco conosciuto delle città nel regno langobardo.

CAPITOLO TERZO.

I ROMANI SOTTO IL DOMINIO DEI LANGOBARDI

E LE CITTA' NELLA COSTITUZIONE DEL LORO REGNO

A seconda che l'acquisto di un paese fu operato o per mera conquista e forza d'armi o per certi rapporti di gabinetto si vollero tracciare certe linee direttive od analogie tolte dal modo di nascere de' regni nuovi su territorio romano onde giudicare come i Germani abbian proceduto verso la popolazione romana assoggettata. Il qual modo di procedura nel confronto delle circostanze sociali divenne importante e fecondo dall'una parte presso gli *Anglo-Sassoni* in Brettagna e presso i *Vandali* in Africa, dall'altra nei regni degli *Ostrogoti*, dei *Visigoti*, dei *Borgognoni* e dei *Franchi*. Tuttavia trattando dei *Langobardi*, appare tosto quanto poco da sè egli valga, quanto invece si renda necessario prendere in considerazione il carattere speciale d'ogni singola nazione come principio incalcolabile nella fondazione rispettiva dello stato. Essi Langobardi non avevano diritto alcuno sull'Italia, meno quello della conquista; i loro rapporti anteriori con Roma eran stati pressochè sempre di natura ostile. Se dunque per giudicare la procedura violenta dei Langobardi, al loro primo comparire, contro i Romani, si voglia solo adoperare l'analogia dei Vandali e degli Anglo-Sassoni, si troverà che le sorti e le circostanze posteriori di questo regno, ma principalmente l'ultimo risultato della sua coltura più non lo permettono. Giacchè mentre nè presso gli Anglo-Sassoni nè presso i Vandali ebbe luogo una fusione qualsiasi della nazionalità tedesca colla romana — essendo stata questa semplicemente allontanata in un sito, altrovo poi affatto distrutta — non vi sarà alcuno che

neghi, non potersi comprendere la coltura posteriore *romana* dei Lombardi senza una forte miscela d'elementi romani, per la quale il fatto consimile presso i Franchi ed i Langobardi non presenta che una meschina analogia.

Il procedere dei Langobardi verso i vinti Romani non può esclusivamente venir spiegato dalle analogie suddette, ma abbisogna di un'altra spiegazione qualunque. Prima però ch'io tenti trovarla colla accurata considerazione della storia del popolo langobardo e delle circostanze di quel regno, io non posso omettere d'accennare brevemente ai resultati delle importanti ricerche de' miei predecessori onde render noto i punti di vista, che su questo proposito furono presi in considerazione.

I

Opinione degli scrittori moderni.

Sul finire dello scorso secolo v' ebbero già celebri italiani, i quali mostraronsi disaccordi sulla durata o la caduta del diritto romano presso i Langobardi (*Grandi* - *Tanucci*), sulla libertà o la schiavitù dei Romani sotto il loro dominio (*Giannone* - *Pizzetti*), sull'origine langobarda o romana della popolazione italiana (*Lupi* - *Maffei*). Tutte queste opinioni, quand' anche presso gli uni la verità istorica sia oscurata qualche volta da pregiudizio nazionale, presso gli altri dalle ricerche limitate ad un campo determinato, apparvero in opere per la maggior parte di un valore scientifico riconosciuto [1]. — Pure abbenchè questi dotti divergessero tanto nelle loro opinioni, tutti gli storici d' Italia da *Sigonio*, il quale pel primo trattò del medio evo con vero studio dei fonti e con buona critica [2], fino a *Sismondi* concorsero nella opinione, che la libera costituzione dei municipi del medio evo sia a riguardarsi quale prodotto di uno svolgimento storico [3]; avvegnachè essi la pensassero diversamente sulla guisa dell' origine non portando però altro che mere ipotesi od anche opinioni mal fondate, come la ristaurazione della costituzione municipale quale opera di Ottone il Grande proposta da *Sigonio* ed accettata dal *Sismondi* [4].

[1] Intendo principalmente: GIANNONE, *Istoria civile del regno di Napoli*, 1723. I-IV, (trad. ted. di Le-Bret. Ulma, 1758, 4 volumi.) SCIP. MAFFEI, *Verona illustrata*, 1732 I-IV, (dedicato all'inclita Repubblica veneta, *unica discendenza della romana*). LUPI, *Codex diplomaticus civitatis et ecclesiæ Bergomatis*, I, 1784, (contiene l'importante *prodromus historico-criticus*, II, 1799).

[2] Meno la classica sposizione io non posso dir di più dell' opera: *De regno Italiæ*, libri XV, 1754. Eppure è già molto quando lo si confronti co' suoi più vicini antecessori nella storia italiana; come BIONDO FLAVIO, *Historiarum decades* III, e lo stesso MACCHIAVELLI nel I, della sua *Storia fiorentina*, la cui gloria immortale io non cerco di diminuire.

[3] Vedi SAVIGNY, *Gesch.* etc. I, § 120.

[4] Lo proveremo nel volume seguente al luogo opportuno.

Giusta la natura del tema è qui a citarsi anche l'opera del Pagnoncelli: *Sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane*[1], la quale, specialmente contro l'opinione del Sigonio, cerca provare, che le città anche nei primissimi secoli dell'evo medio, cioè nei tempi langobardi, ebbero sempre un governo municipale[2]; tuttavia riguardo al modo ed alla natura sua anche solo in generale propone l'ipotesi, che i Langobardi portassero nei municipi italiani non che la costituzione giudiziaria germanica, anche la loro costituzione libera comunale[3], non importando punto, che anco i nobili romani, per quanti ne possono essere sopravvisuti, siano entrati in essa, avendo Rotari re equiparato con un editto i Romani ai Langobardi[4] — questa costituzione comunale sarebbe poi sempre nuova, senza punto di romano[5].

Contro questa opinione universalmente accettata Savigny nella sua celebre opera sulla *Storia del diritto romano nell'evo medio*[6] cercò pel primo di provare, aver le costituzioni municipali del medio evo — almeno in Italia ed in Francia — avuto origine nei tempi romani. Ecco in poche parole quanto egli pensa. I Romani vinti durarono presso i Langobardi, come appo gli Ostrogoti ed i Visigoti, i Franchi ed i Borgognoni, personalmente liberi, mantennero proprietà libera conservando anche tanto il loro diritto romano quanto la loro costituzione municipale col tribunale antico. Avvegnadio nella assoluta divisione tra campagna e città nell'interno del comune, essi formassero sempre il comune municipale di fianco al *gau* germanico; avevano quindi il loro consiglio di decurioni coi giudici e gli officiali eletti da essi, un magistrato od il difensore, i quali (ora detti generalmente *judices civitatis*) assieme agli impiegati germani, i sculdasci langobardi od i centenari franchi erano sottoposti ad un'unica e somma autorità locale, cioè a dire al *dux* langobardo od al conte franco. I Germani tuttavia non si assoggettarono in genere alla vita municipale, anzi in quanto essi abitassero nelle città, ven-

[1] *Sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane*, t. I e II, Bergamo, 1823.

[2] II, p. 265.

[3] II, c. b.

[4] MANZONI poco prima nelle osservazioni *Su alcuni punti della storia langobardica* unite alla sua tragedia: ADELCHI, Milano 1822, aveva precisamente sostenuto il contrario. L'intero svolgimento posteriore della storia italiana non verrebbe spiegato che dalla costante differenza e divisione delle due nazioni.

[5] SAVIGNY (*Gesch.* etc. I, 413) giudicando l'opera del *Pagnoncelli*, sorpassa su questo primo punto.

[6] Vol. I-III, I ediz. 1815, 1816, 1822 Vol. I-III, 2ª ediz. 1834. Qui bastano i primi due volumi; più tardi pel secolo XII anche parte del III. Dal 4-6 la storia dei dotti dal XII al XV secolo.

nero sempre come *habitatores* distinti dai *cives*, non ascritti al vero municipio romano, ed appartenenti sempre alla cerchia (germanica) del *gau*. Non fu che più tardi e lentamente che molti di essi crearono le città, si radunarono, finchè finalmente ad un dato tempo, in Italia forse per una ordinanza di Ottone il Grande (così la vecchia tradizione (?) in Sigonio) tutti gli abitanti della città si composero ad una università comunale, la quale comprendeva tanto il collegio germanico degli scabini quanto l'*ordo* dei Romani — Giusta quest'opinione dunque il XII secolo in Italia « avrebbe ricondotte a vita forme antiche, giammai interamente spente [1] ».

Io trascuro per il momento gli scrittori ultimi della Francia e della Germania, che cercarono di adattare l'ipotesi del Savigny, non che ai municipi francesi anche ad una parte di quelli della Germania; mi fermo invece presso coloro che trattarono delle città lombarde.

Savigny nella sua idea sugli accidenti legali lombardi trova un appoggio non piccolo nell'analogia dei regni goto, borgognone e franco, ponendo a fondamento in generale la costituzione giudiziaria dei Franchi ed il sistema loro dei diritti personali; Leo invece trattando dei municipi italiani parte collo stesso diritto dall'analogia affatto contraria degli Anglo-Sassoni [2]. Secondo lui i Romani avrebbero nei tempi langobardi perduto il pieno diritto della libertà e della proprietà, non essendo essi stati sopportati che o come coloni agricoltori, o massai censiti alla campagna, o vero come operai censiti nelle città. — Non ebbe luogo mai una divisione tra la costituzione municipale e la comunale, avendo i Langobardi abitato subito nelle città; non è possibile dunque pensare ad una costituzione municipale romana; forse nelle città durarono e la polizia romana dei mercati e la istituzione delle maestranze [3] [4].

[1] Vedi principalmente I, § 87, p. 292 seg. § 121, p. 417.

[2] *Entwickelung der Verfassung der lombardischen Städte*, 1842. *Geschichte der italienischen Staaten*, I, 1829. Nella storia italiana non si limita, come nella prima opera (p. 37), alle città lombarde propriamente dette, ma (p. 82, 83) tratta di tutte le altre città langobarde anche della Toscana, Benevento e Spoleto.

[3] *Ital. Gesch.* I, 80 sq.

[4] Vi si riferisce la dissertazione sulla *Enstehung und Ausbildung des Städtwesens im Mittelalter* di K. F NEUMANN (nel *Hermes*, vol. XXIX, p. 276-318 e 30, p. 1-42, 1827, 1828), dove in genere vien combattuta la costituzione romana dei municipi. Del resto nella condotta dell'opera manifestasi più presto cognizione della letteratura che non critica dei fonti e metodo storico, sicchè l'incerto assalto, che però non manca di buone osservazioni, pare abbia scosso ben poco l'edifizio studiato e saldo dell'opinione contraria. L'autore stesso indica il lavoro solo come « una notizia critico-storica sopra le ultime ricerche fondamentali. »

Più importante quindi ne pare il poco dello scritto del mio amico e collega TÜRK, *Die Langobarden und ihr Volksrecht bis zum 774*, 1835 (p. 191-204), che a questo argo-

Strana cosa in vero! In mezzo ad una tale divergenza d'opinioni la continuazione della costituzione municipale romana è quella che trovò presso gli Italiani stessi il minor numero di seguaci, eppure essi son tanto pronti a credere a tutto che parli di origine romana. L'opinione del Leo, a dir vero, non poteva molto accontentare, e sembrò quindi miglior partito scegliere una via di mezzo, e questo vale pei molti dotti specialmente torinesi. Fra questi i conti Balbo e Sclopis concordano presso a poco in questo [1], che la costituzione municipale romana si rovinasse per la conquista langobarda, ma che i Romani conservassero diritto proprio e libera proprietà: probabilmente anche le città non rimasero senza una costituzione propria, benchè non si possa dir punto di certo su di essa — In fatto questa non è che l'opinione già accettata dal Rovelli nelle sue distinte dissertazioni sulla storia di Como e dal Pagnoncelli nello scritto già citato [2].

E per guisa pressochè eguale noi troviamo l'opinione precisamente contraria sostenuta nello scritto di C. Baudi de Vesme e Spirito Fossati *Vicende della proprietà in Italia*, il quale fu premiato a Torino; in esso coll'ajuto di Savigny e Leo, le ricerche vengono avanzate ed in punti non indifferenti [3]. Intanto però per quanto riguardi il modo di possesso del paese, e la divisione di esso, gli autori, cercando di ampliarla, seguono in somma l'opinione del Savigny, ma vorrebbero inoltre provare, che anche sotto i Langobardi v'ebber sempre nobili romani con diritto proprio. Sulla costituzione municipale romana poi abbracciano l'idea del Leo e ammettono distrutta quindi ogni traccia di essa e nelle città preponderante in modo militare l'ordine langobardo. Ma se colla costituzione municipale anche il codice giudiziario periva, chi giudicava dei Romani secondo il costoro diritto? I vescovi, rispondono gli autori; ma osservan subito, che nullameno anche il diritto langobardo e la rispettiva procedura trovarono adito nei processi vescovili, mentre il diritto romano non sarebbe stato in uso che in affari di eredità ed in pochi altri casi (p. 213). Per conseguenza la giurisdizione vescovile tanto importante per lo svolgimento posteriore dei municipi avrebbe incominciato sotto il dominio langobardo, o più presto sarebbe stata

mento si riferisce. Meno alcuni motivi ed acute osservazioni messe in campo a favore del Leo e contro al SAVIGNY egli ammette già con ragione la territorialità del diritto langobardo provata estesamente dal TROYA.

[1] BALBO, *Storia d'Italia*, II, p. 338. SCLOPIS, *De' Langobardi in Italia*, Memorie dell'Academia di Torino, T. XXXIII, p. 125, 126.

[2] ROVELLI, *Storia di Como*, I e III, 1789-1803. Dissertaz. prelimin. § VI.

[3] *Vicende delle proprietà in Italia* del cav. CARLO BAUDI DI VESME e di SPIR. FOSSATI. Torino, 1836.

continuata dai tempi romani, dal qual fatto poi sull'esempio di Leo verrebbe derivata l'origine delle libertà municipali, giacchè, secondo l'opinione degli autori, tutte le città dell'Italia franco-lombarda, ad eccezione solo di Verona, Torino, Ivrea e Lucca, avrebbero ottenuto assolutamente l'intera esonerazione dal bando del conte (p. 274) [1].

Quanto poco il fin qui detto potesse bastare a ritrovare la condizione dei Romani e lo stato della nazionalità romana sotto i Langobardi, lo provò ultimamente Troya, il dotto ed acuto storico napolitano, in uno scritto appositamente dedicato a simil tema [2]. In esso subito da principio troviamo il risultato delle sue ricerche come segue: Nelle provincie d'Italia conquistate dai Langobardi i Romani, ad eccezione del clero e di quelli che erano privilegiati da patti speciali, mantennero nè traccia di diritto civile romano, nè magistrati propri, nè finalmente l'uso publico e riconosciuto del loro diritto privato. I proprietari privati divennero coloni sotto i loro padroni langobardi, e come tali appartennero agli aldi, i quali formavano uno stato di mezzo tra i liberi ed i veri servi. — Qui Troya dunque concorda perfettamente con Leo, anzi va molto più avanti; avvegnachè contro il parere del Savigny sull'ammissione dei diritti personali nei regni germanici, egli sostenga la piena territorialità del diritto langobardo per modo che lo stesso clero in ogni rapporto civile avrebbe vissuto secondo esso.

Il sistema dei diritti personali sarebbe stato, secondo il Troya, introdotto in Italia solo dai Franchi ai tempi di Carlo il Grande, ed il diritto romano, che non si trova nell'Italia lombarda prima di questo tempo, non sarebbe a spiegarsi che da questa nuova istituzione franca e dai rapporti di commercio ampliati. — Tutti i viventi, secondo il diritto romano, come i Franchi, gli Alemanni ed altri sono a considerarsi come immigrati, i quali portaron seco parte dalle Gallie il diritto teodosiano, parte dall'Italia romana il giustinianeo [3].

[1] A questo si riferisce lo scritto del DÖNNIGES, *Das deutsche Staatsrecht*, par. I, 1842, p. 650-673: « *Ueber die theilweise Fortdauer der römischen Municipalverfassung*, etc » si dichiara apertamente per SAVIGNY. Giacchè i molti (?) esempi di nobili e liberi romani, tanto possidenti in campagna che cittadini, là provati, ci costringono, dice egli « ad ammettere nelle città lombarde due corporazioni o comunità contemporanee politiche e nazionali. »

[2] *Della condizione dei Romani vinti da' Langobardi*, etc. discorso di CARLO TROYA, ed. II, con osservazioni di FRANC. REZZONICO ed appendice dell'autore. Milano 1844. — SAVIGNY, *Nachträge nella Zeitschrift für Rechtsw*. XI, p. 213 spaccia questo oppositore colle parole seguenti: « A questi (che sostengono abbiano i Romani perdute e libertà e proprietà) s'aggiunse non ha molto un celebre scrittore, il quale procedè nelle sue ricerche non meno arbitrario e senza critica di qualunque de' suoi antecessori. » Quanto sia ingiusto questo giudizio, mostreremo più tardi.

[3] TROYA li distingue quindi in (*Romani*) *theodosiani* e *giustinianei*.

Questo è il risultato più importante dello ricerche di Troya; avvegnadio sulla costituzione municipale egli non dica che poche cose e non bastanti; naturalmente poi anche qui egli è il nemico più dichiarato del Savigny. È più importante, osserva egli, per la costituzione municipale italiana di questo e del tempo posteriore di ricercare la natura del comune germanico, che non la decaduta condizione delle città romane ai tempi di Giustiniano (§ 230). Troya riconobbe e mostrò spesso la nullità delle nomenclature e delle formule romane, nè gli sfuggì che i Langobardi sin da principio abitarono nelle città; anzi essi sarebbero in questi tempi da considerarsi a preferenza come *cives* (§ 95 e 210). Dopo la conquista franca, è sua opinione, la maggior parte dei grandi langobardi, per ischivare i Franchi, si ritirò dalle città e divenne nobiltà di campagna, onde la spiegazione dell'essere indicati più tardi come *Lombardi* (§ 208). Nelle città tuttavia le diverse nazionalità abitantivi si composero sotto i Franchi a corporazioni (*università pe' Barbari, scuole pei Romani* § 215), finchè finalmente, distrutta per mezzo degli Ottoni la preponderanza dei Franchi in Italia, i Langobardi, con considerazione e partecipazione eguali, si riunirono con essi in un comune nuovo, donde poi l'opinione che gli Ottoni abbiano fondata la libertà municipale (§ 256). Troya distingue quindi l'antico comune langobardo, il nuovo franco e l'altro franco-langobardo, nel quale da ultimo trovarono accesso il diritto, la coltura e la letteratura dei Romani. — Queste proposizioni non fondate ed alle quali accennammo provano che questo distinto storico italiano, quando passi i tempi langobardi, non si trova più su di un terreno sicuro per ricerche profonde ed indipendenti. Se non gli fosse stata pressochè ignota la letteratura tedesca, avrebbe potuto facilmente togliere queste lacune, e nella sua storia del medio evo si sarebbe di molto trovato ajutato, mentre invece, ad onta di tutti i lodevoli conati, spesso rimase inferiore a sè stesso. Avvegnachè essa letteratura stia tanto alto, da non poterla trascurare senza proprio danno.

Non la credo quindi inutil cosa l'esaminare ancora una volta non solo la costituzione del regno langobardo e la condizione delle città sotto di essa, ma anche come abbiano proceduto i Langobardi verso i Romani. Avvegnachè anche astrazion fatta dal metodo cronologico seguito dal Troya onde evitare il miscuglio anti-storico delle prove dei tempi diversi, il quale dall'altro lato conduce ad una confusione pressochè sistematica, anche i risultati da lui ottenuti sono ben lontani dal sembrare sicuri e tanto per ogni lato determinati da non richiedere un esame nuovo ed un nuovo fondamento [1].

[1] Per le osservazioni del Rezzonico, TROYA dovette modificare le proprie idee; egli concede

Da ultimo non posso trascurare il nuovissimo ed importante scritto di *Bethmann-Hollweg* « *Sull' origine delle libertà municipali lombarde*[1], » fin dove, s'intende, esso tratti dei tempi langobardi. Esso comincia con una opposizione assoluta all'opinione del Savigny sulla continuazione (presso i Langobardi) della costituzione municipale romana, e cerca poi di provare l'opinione diametralmente opposta. Come la maggior parte dei dotti italiani, anche Bethmann-Hollweg ammette in generale la continuazione di una nazione libera con proprietà fondiarie, negata dal Savigny (le ricerche di Troya non sono considerate). Non è però detto che la costituzione municipale sia stata la sola forma possibile per la libertà dei Romani, impossibile tuttavia il precisare il rapporto tra i Langobardi ed i Romani, avvegnachè le leggi langobarde non ne facciano parola (p. 68). — Ed anche sulla condizione dei municipi il Bethmann è molto breve, perchè il suo vero cómpito comincia solo coi tempi posteriori; vi si notano tuttavia distinti alcuni punti importanti, tra i quali specialmente l' osservazione, che i municipi anche nel nuovo ordine di cose sotto i Langobardi durassero centro della vita civile, anzi della costituzione del paese, il che viene dappoi non malamente provato.

che non tutti i Romani liberi sieno divenuti aldi; che ad una parte sia stato dato il diritto langobardo e che sia stata ammessa nel comune; vedi *Appendice*, c. 1, § 10, c. 2, § 11.

Le ricerche del Troya indussero il marchese Gino Capponi, a buon diritto stimato dai propri connazionali, a scrivere due preziose dissertazioni: *Sulla dominazione dei Langobardi in Italia*, (lettere 1 e 2 al prof. Pietro Capei, *estr. dall'archivio storico italiano*, App. N. 7). G. C. ammette il fatto principale, l'assoggettamento totale e la distribuzione dei Romani tra i singoli Langobardi e le costoro famiglie; ma distingue la condizione legale publica e solo riconosciuta dai Langobardi da un'altra da questi non conosciuta e solo sopportata dai Romani (p. 36, *io credo che i Langobardi intorno alla condizione degli Italiani non provedessero legalmente nulla*); giacchè ad onta dell'assoggettamento e della distribuzione dei Romani, la divisione delle due nazioni nel regno langobardo sarebbe stata più grande e più duratura che altrove. I soggetti, de' quali per secoli la storia tace, avrebbero nei loro rapporti privati mantenuto il diritto romano, del quale i signori langobardi si curarono tanto poco quanto delle loro consorterie degli artefici, colle quali potrebbe essere passato per certi modi ai secoli susseguenti il *comune* (p. 50. *Le consorterie degli artefici*, sola istituzione che resistesse a quell'universale sconvolgimento, *mantennero forse l'idea del comune per tutti que' secoli*). Imperocchè come poteva esso procedere dai Germani che non sapevano di città? — L'onorevole autore si dichiara con ragione contrario alla miscela di superbia e gelosia nazionale nelle quistioni semplicemente storiche; eppure, pare, non può egli stesso spogliarsi di quel falso orgoglio romano, pel quale anche *Dante*, trascurando i secoli antecedenti del medio evo si crede « della semenza della vecchia Roma rimasta sotto il limo della sua città natale. » Può forse Roma caduta e, come nel medio evo, disprezzata aumentare la gloria della Republica fiorentina, nella quale primeggiano anche i *Capponi*? Io credo che il degno erede di questo nobile linguaggio s' allontanasse dalla verità storica quando, come egli racconta sul finire, diede a conoscere la propria opinione al Tedesco nella risposta: «che io teneva essere in noi (cioè Toscani) del *sangue germanico più scarsa infusione*, che non fosse in altra qualsivoglia parte d' Italia; e *quindi procedere tutto il male e tutto il bene che si può dire della provincia nostra* ». Vedi le mie ricerche sulle città della Toscana e principalmente Firenze, nel capitolo V.

[1] *Ursprung der lombard. Städtefreiheit.* Ricerca storica di Bethmann Holweg. Bonn, 1846.

II.

Come procedettero i Langobardi verso i Romani assoggettati.

Di tutti gli antichi storici accupiamoci anzitutto dell' unico dei Langobardi. È noto abbastanza che Paolo di Varnefrido — il quale si ricordava ancora d'aver veduto Rachi (743-749) mostrare a' suoi ospiti in un banchetto la celebre tazza d'Alboino [1] — sopravisse alla caduta del regno langobardo, e trasse gli ultimi giorni parte alla corte di Carlo il Grande, parte come monaco in Monte-Cas-ino, dove morì verso la fine del secolo VIII. La sua storia data dunque da circa due secoli dopo la conquista langobarda, senza però che a lui sia stato d'ajuto gran numero di tradizioni storiche. Pei tempi anteriori tuttavia è probabile gli servisse il vescovo di Trento, *Secondo*, il quale nel 603 battezzò il figlio di Teodolinda e morì nell'anno seguente [2] dopo aver scritta una breve storia dei Langobardi fino a' suoi tempi [3]. Oltre a ciò Paolo si giovò per i medesimi tempi delle lettere di Gregorio il Grande, di cui egli aveva descritta la vita. Gli furon note anche le biografie dei papi, radunate poi da Anastasio, le quali gli fornirono un materiale qualunque, abbenchè scarso. Tuttavia i suoi fonti, specialmente pel VII secolo furono sì pochi [4], da non essersi fatto riguardo di prendere qua e là alcunche delle cronache francesi di Gregorio di Tours e di Fredegario. Raramente si riporta egli a tradizioni orali ed anzi là precisamente, dove egli diventa contemporaneo, la sua storia cessa, alla morte cioè di Liutprando (744) — come se avesse temuto di toccare quei tempi,

[1] Paulus Diaconus, *De gestis Langobardorum* (Muratori, Ss. T. I, P. I,) L. II, c. 28.

[2] Vedi Gussanv. *Annot. ad Gregor. M.* Ep. XIV 12 in Greg. M. Op. dell'edizione dei Benedettini.

[3] Paulus la dice (IV, c. 42) « *succinctam de Langobardorum gestis historiolam.* »

[4] Sul dodicenne governo di Ariovaldo è detto, L. IV, c. 43: « *de cujus regis gestis ad nostram notitiam minime aliquid pervenit.* »

nei quali i re franchi si curaron delle cose d'Italia, sia che non volesse parlare del vincitore della sua nazione, sia che esitasse di dipingerne la politica secondo la verità.

Eppure, per imperfetta, breve e non soddisfacente che sia questa storia langobarda, noi siamo costretti di frequente di ricorrere ad essa; anzi precisamente sul modo di procedere dei Langobardi verso i Romani dopo la conquista, non abbiamo che due punti di essa, il cui significato tuttavia aumentò più presto l'oscurità del fatto, di quello che lo rischiarasse. Studiamo questi due passi nella piena interezza del loro significato.

Lorchè Alboinu re condusse i Langobardi in Italia, questi avevano appena distrutto il regno dei Gepidi [1], e l'avevano combattuto con tanta ferocia, che dei nemici restò appena chi andasse nunzio della disfatta: Alboino si fece preparare dal cranio del re Cunimundo, del quale egli aveva condotto in moglie la bella figlia, una coppa. Nella guerra dei Goti in Italia si aveva riconosciuta la illimitata fierezza di questo popolo; nessuna meraviglia quindi che al suo arrivo, tutto volgesse in fuga; e prima d'ogni altro l'alto clero, il quale lo riguardava come persecutore religioso. Paolo patriarca di Aquileja fuggì co' suoi tesori sull'isola di Grado; Onorato arcivescovo di Milano a Genova; restando così un secreto come Felice vescovo di Treviso dovesse la conferma dei beni della chiesa precisamente ad Alboino [2]. E come per le chiese, così per le città cercavasi colla fuga di nascondere i tesori [3]; ond'è che le depredazioni delle chiese, l'uccisione dei preti, la dilapidazione delle città, le stragi di popoli numerosi narrati da Paolo come di tempi posteriori, siano da riferirsi ai primi della conquista [4]. La rovina deve aver raggiunto però il massimo grado al tempo dei duchi. Quando non trovava opposizione, Alboino risparmiava, anzi rispettò Ticino, benchè avesse giurato distruggerla per la lunga resistenza opposta [5]. Del suo successore Clefi (571-573) lo storico non narra che il vil fatto d'aver egli uccisi molti nobili romani, e d'averne altri molti cacciati dall'Italia [6].

[1] Fondato su buone ragioni Tüάκ (*Die lombardischen*, p. 42) pone il fine del regno dei Gepidi nel 566 e 567.

[2] PAULUS DIAC., II, c. 12.

[3] Solo ai tempi di Autari fu conquistata un'isola sul lago di Como, la quale dopo che vi furono portati molti tesori delle città vicine, fu difesa da un Francio *magister militum*. P. DIAC., III, c. 26.

[4] PAULUS DIAC., (II, c. 32,) confonde qui stranamente un passo di GREGORIO DI TOURS, (*De gestis Francorum*, IV, c. 35), con un altro di *Gregorio Magno* (*Dial.* III, c. 38). Le parole di *Gregorio di Tours* si riferiscono in fatti ai primi sette anni della conquista.

[5] Essendosi impennato il suo cavallo, egli lo ritenne come un avviso. P. D. II, 27.

[6] L. II, c. 31. « Hic *multos Romanorum viros potentes* gladio extinxit, alios ab Italia exturbavit. »

E la stessa avarizia indusse dopo la sua morte i duchi ad opporsi all'elezione di un re, per poter divider tra loro i possedimenti reali. I duchi eran 35, ognuno possedeva una città: Zaban Ticino, Wallari Bergamo, Alachi Brescia, ecc. — Questi, non altri, fecero quanto Paolo Diacono narrò in generale; sulla sorte poi dei Romani osservasi quanto segue (l. VI, c. 32):

His diebus MULTI NOBILIUM ROMANORUM *ob cupiditatem* INTERFECTI *sunt*, RELIQUI VERO PER HOSPITES DIVISI, *ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent*, TRIBUTARII *efficiuntur*.

Dunque dei Romani molti uccisi, gli altri (lasciarono incerto se i nobili solamente, o tutti i Romani) divisi tra gli ospiti langobardi (così dicevano anche i Romani dei soldati in quartiere [1]) in modo che questi dovevano pagar loro il terzo delle rendite proprie.

Corsi dieci anni, tutti rivollero il regno; fu eletto Antari, figlio di Clefi, al quale i duchi restituirono la metà dei loro averi, perchè potesse sostenere le spese di corte: poi lo storico continua:

POPULI TAMEN AGGRAVATI PER LANGOBARDOS HOSPITES *partiuntur*. — *Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum, nulla erat violentia, nullæ struebantur insidiæ. Nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat*, etc.

Osservisi bene il nesso di questo passo. Evidentemente sin da principio la sola autorità regale aveva protetta la popolazione vinta dalle violenze degli individui, specialmente dei duchi, i quali si mostrarono sfrenati durante l' interregno. Il regno fu ristaurato e tuttavia i popoli oppressi (*tamen*) furon divisi tra gli ospiti langobardi. Cosa può aver pensato Paolo se non questo: Le condizioni però dei popoli vinti non mutarono punto; essi furono e durarono divisi; il regno ristabilito potè solo por fine alle violenze ed agli arbitrii, donde quello stato meravigliosamente ordinato e pacifico della publica vita. Quand' anche si voglia tener fermo alla forma verbale *partiuntur* (benchè il nostro autore non pretenda tanta esattezza) non si vorrà negare, quando si voglia senza pregiudizio interpretare, che Paolo Diacono volle qui null'altro ridire, che il già detto nel primo passo; dal che poi risulta non esser parola solo dei nobili, ma di tutti i liberi [2].

[1] Vedi GAUPP, *Über die Ansiedl. der Germanen* etc. p. 87; vedi sopra p. 80.

[2] Dunque: *reliqui sc. Romani — populi*. Fin qui la nostra opinione concorda in somma con quella del SAVIGNY (*Gesch.* I, § 118 e 119, ove vengono vinte le contorte ed arbitrarie spiegazioni di Lupi, Fumagalli e Pagnoncelli). Nuovi scrittori non se ne tennero contenti e cercarono giustificare altre opinioni su differenti lezioni. VESME e FOSSATI ricusarono la generale e preferirono quella di un codice dell'Ambrosiana: *Populi tamen aggravati pro Langobardis hospitia partiuntur*, perchè Paolo non avrebbe potuto adoperare la forma *partiuntur* in significato passivo — questo poi significherebbe: « *I popoli aggravati divisero*

Fatta astrazione da questo, il primo passo fu interpretato in modi tanto diversi, che le opinioni le più contrarie di una procedura mitissima o di una durissima credettero trovarvi le loro prove. Savigny intende: Ogni Romano doveva pagare il terzo dell'intera rendita della propria campagna, e fu dato ad un tal Lombardo come suo ospite in modo che tutti i Romani si trovaron divisi tra i Lombardi, non come schiavi, ma solo pel pagamento di quest'imposta [1]. Leo: I liberi possidenti romani [2] vennero distrutti, gli altri, dunque i coloni, e dove essi mancassero, anche alcuni liberi mutati in castaldi o tributari (*tributarii*), o dovettero pagare come imposta il terzo della rendita lorda [3]. Più acutamente Troya « I Romani furono abbassati a personale schiavitù, e come *aldi* divisi tra i Langobardi; l'imposta del terzo della rendita presuppone già la privazione del libero uso del proprio patrimonio. Questa condizione dei *populi aggravati* di Paolo Diacono giusta il nome e la cosa viene indicata con precisione dai coloni su quel di Benevento, i quali nelle carte di colà compajono come *tertiatores* ed i paesi da loro coltivati, come *hospitatica* [4]. »

Secondo un'interpretazione quindi i liberi Romani vennero assegnati ai Langobardi, ai quali essi dovevano pagare il canone di un terzo; secondo l'altra invece essi vennero divisi colla persona e cogli averi e divennero così non liberi, quand'anche sotto la forma più mite di servitù, la quale non gli obbligava che ad un censo co-

in favore dei Langobardi gli ospizi. » Meglio: I Romani censiti del terzo della rendita se ne liberarono, dividendo i loro paesi (*hospitia*) coi Langobardi. Una tal idea s'adatterebbe assai colla segnente sposizione della felice condizione del regno accennando in pari tempo ad una condizione migliorata dei Romani (*Vicende*, ecc. p. 188). Io credo che tanto la lezione quanto l'interpretazione si combattano abbastanza vicendevolmente a causa dell'artificiosità loro tanto sconveniente allo storico; arrogi che l'importante « *tamen* » si pare affatto inutile. TROYA trovò in alcuni codici « *patiuntur* » che gli piacque tanto da sostenere Paolo avrebbe dovuto adoperarlo anche quando si provasse che avesse altrimenti scritto *Della condizione*, ecc. § 288). L'eccellente significato dell'intera proposizione sarebbe: « *I duchi diedero la metà delle loro sostanze ad Autari*, nondimeno *i popoli aggravati dagli* ospiti o *stranieri langobardi* ne patirono » cioè i duchi per la metà del loro patrimonio ceduta al re, oppressero i Romani con imposte sempre maggiori. Ne sarebbe dunque seguito non un miglioramento, bensì un peggioramento della condizione dei Romani. Ma anche questa spiegazione, per la quale spensieratamente e senza diritto viene intromesso l'importante « *ne* » è poco meno stiracchiata e non da accettarsi meglio dell'altra. La mancanza dell'*r* nel *partiuntur* è facile assai nella solita abbreviatura dei manoscritti, non così però l'aggiunta.

[1] *Gesch. des R. R.* I, 400. Ammettono la spiegazione VESME e FOSSATI, *Vicende*, ecc. 186.

[2] Qui vi ha evidentemente una mala intelligenza. L'autore dice: « *Multi nobilium romanorum* » poi « *reliqui.* » Quelli non sono *tutti* i possidenti, neppure i *possidenti* in generale, e quand'anche si volesse concedere di questi ultimi, resterebbero però sempre addietro gli altri liberi della popolazione municipale.

[3] *Gesch. der ital staaten*, I, 81.

[4] *Condizione dei Romani*, §§ 21-30.

stante [1]. Perciò pare inutile cercare nelle parole di Paolo la decisione per l'una o per l'altra delle opinioni tanto contrarie, perciò appunto che ognuna di esse vi trova la propria sanzione.

Consideriamo tuttavia più precisamente l'opinione del Savigny. I Romani avrebbero dovuto pagare come canone ai Langobardi il terzo delle rendite loro; quest'imposta era dunque eguale ad una vera divisione territoriale, nella quale i Romani avessero ceduto il terzo della loro proprietà. Giacchè siccome il possidente romano lasciava ai coloni il terreno e la coltivazione, ne richiedendo da essi una certa quota, così egli non faceva differenza se l'ospite langobardo riscuotesse il suo terzo dai coloni o dal proprietario stesso; la effettiva divisione territoriale quindi non produceva cangiamento notabile, come se i Langobardi vi avessero abitato stabilmente [2].

Che se noi paragoniamo questa procedura con quella degli antecessori dei Langobardi in Italia, vedremo che quella fu la più mite, e la condizione dei Romani sotto di essa la migliore. Il popolo guerriero di Odoacre non s' era accontentato del tradizionale rapporto ospitale di soldati romani, ma aveva preteso per sè un terzo del paese. E per questa guisa durò l' opprimente sistema romano amministrativo finanziario con imposte fondiarie, commerciali, testatici e somministrazioni e servizi d'ogni maniera per publici scopi. Niente di tutto questo sotto i Langobardi [3]. Che se gli Ostrogoti vantarono la loro magnanimità e mitezza verso i Romani, quanto non potevano vantarsene i Langobardi? Persino i Borgognoni, cui i Romani onorarono come parenti ed ai quali essi si pareggiarono nei diritti politici, s'avevan preso due terzi della proprietà, la metà della casa, ecc.

Che se i Langobardi dunque dai Romani, ai quali avevan lasciato libertà e proprietà, non richiesero che il terzo vuoi delle rendite, vuoi del terreno, il loro procedere fu senza dubbio di gran lunga più mite che non quello di tutti gli altri conquistatori. E perchè mai tuttavia tutti gli scrittori contemporanei dipingono la loro ferocia e crudeltà in modo e quasi colle stesse espressioni che per le barbare depredazioni dei Vandali in Africa? [4] È egli possibile che i Langobardi abbiano ad un tratto mutato di sentimento e sian pas-

[1] Savigny stesso (*Zeitschrift* V, XI, 210,) lo accettando anche Eichorn, lo ammise, mutando così la sua opinione anteriore (secondo la quale i Langobardi avrebbero preso un terzo del prodotto rozzo, eguale a due terzi della rendita depurata).

[2] *Gesch.* etc I, 404.

[3] Vedi anche Savigny, I, 403. « Non trovi più traccia dell'amministrazione romana, le spese di essa sparvero e le vere spese dello stato si ridussero ben scarse. »

[4] Vedi i vari passi appo Papencordt, *Gesch. der vandalischen Herrschaft in Afrika* 176, 177.

sati d'un salto dalla peggior ferocia alla mitezza la più grande e ciò precisamente sul principio della loro conquista? Una simile contraddizione poi secondo il passo di Paolo Diacono, come il Savigny l'intende, non sarebbe stata progressiva, ma contemporanea. Dunque durando la violenta policrazia dei duchi molti nobili romani (dei quali Clefi ne aveva già tolti di mezzo un bel numero) furono assassinati, gli altri tuttavia collocati nella condizione la più favorevole, che Romano vinto da conquistatore germanico avesse mai provato? L'avarizia tanto fiera da una parte, cangiossi ella dall'altra nella moderazione la più limitata? — È chiaro che l'idea di Savigny ripugna al senso necessario delle parole di Paolo Diacono, e solo quindi perciò in quanto si voglia prestar fede a Paolo, da rigettarsi.

Accetteremo noi precisamente l'opinione contraria? Anzi tutto ci si presentano altre possibilità. Se il rapporto legale dei Romani non era la libertà, esso non poteva neppur essere assoluta schiavitù, nè una più mite dipendenza, nè finalmente un'intera libertà alla langobarda; sarebbe invece a pensare ad una tal quale continuazione di restituzioni e costumanze romane anche in mezzo ad un'intera privazione di diritto personale, come per esempio sotto i Vandali in Africa.

Lasciamo per ora da una parte l'oscura dizione di Paolo Diacono, alla quale più tardi ritorneremo, e curiamoci presentemente degli altri scrittori e documenti antichi, sui quali s'appoggia del resto ancora l'opinione da noi ora rifiutata. Anzitutto ci si fa innanzi Gregorio il Grande, contemporaneo della conquista e del primo periodo del dominio langobardo; i suoi dialoghi e le sue lettere, qui specialmente a considerarsi, datano dal tempo del suo governo pontificio, che coincide coll'ultimo anno di Autari re, e colla prima metà del regno di Agilolfo. Finora le notizie sui Langobardi sparse in quelle lettere e dialoghi non furono adoperate abbastanza nè bastantemente considerate.

Veramente, notissime sono le descrizioni gregoriane delle terribili devastazioni commesse dai Langobardi in Italia. Simili lamenti, quando pure rettoricamente esagerati, non si udirono altrove che forse in Africa. « Il fiero popolo de'Langobardi dalle sue capanne si versò sulle nostre teste, e la gran messe d'uomini, che era cresciuta su questo paese, è ora mietuta e disseccata! Avvegnachè deserte siano le città, saccheggiati i chiostri maschili e delle femine, abbruciate le chiese, distrutte le castella, abbandonate dagli abitanti le case, e la misera terra non trovi chi la coltivi; non la abiti proprietario, le bestie si siano impadronite d'ogni lato, dove prima

si affollavan gli uomini. Davvero questo paese, per noi abitato, non che annunciare la rovina del mondo, la va già mostrando [1]. » — E questa miseria durò attraverso le guerre interrotte da brevi armistizi. Sul finire del proprio regno Gregorio scrive a Foca imperatore: « Quanto noi dovemmo patire per le spade e le devastazioni langobarde, parola umana non esprime [2]. » Che più? Una volta egli si dice ironicamente il tesoriere dei Langobardi [3]. Questi erano a preferenza avari e le sole crudeltà, alle quali Gregorio accenna, sono derivate dall'avarizia. Ecco perchè essi nelle loro imprese militari su quel del nemico si cacciassero innanzi le masse onde ottenere danaro dal riscatto dei prigionieri, come, per esempio, ai tempi di Gregorio avvenne degli abitanti di Crotone, lorchè la città fu espugnata [4].

Osservammo già che all'avvicinarsi dei Langobardi il patriarca d'Aquileja si riparò sull'isola di Grado, l'arcivescovo di Milano a Genova; ora ai tempi ancora di Gregorio troviamo in simil guisa fuggente la maggior parte della popolazione romana ed il clero. La chiesa, cioè l'arcivescovo ed il clero milanese trovavansi ancora in Genova e venivano mantenuti da sussidi della chiesa romana di Sicilia e delle altre provincie romane; e la cosa è certa appena si leggano con attenzione le lettere relative di Gregorio [5]. Indi l'errore

[1] *Dial.* III, c. 38. Vedi altri passi consimili nell'omelie sopra Ezechiello appo BARONIUS *Ann. eccles. ad a.* 595.

[2] GREG., *Ep.* XIII, 38. In simil maniera scrive egli all'imperatrice Costantina (V, 21) e ad Eulogio vescovo di Alessandria (VI, 60).

[3] *Ep.* V, 21.

[4] *Ep.* VII, 26. « Indico vero, quia ex Crotonensi civitate, quæ super Adriaticum mare in terra Italiæ posita, transacto anno a Langobardis capta est, *multi viri ac multæ mulieres nobiles in prædam ductæ sunt*, et filii a parentibus, parentes a filiis et conjuges a conjugibus divisi, *ex quibus aliqui jam redempti sunt. Sed quia gravia pretia eis dicunt, multi apud nefandissimos Langobardos remanserunt.* »

[5] Morto il vescovo Lorenzo, Gregorio raccomanda al clero milanese Costanzo, e spedisce contemporaneamente a Genova il suddiacono Giovanni onde raccoglierví i voti degli emigrati: « quia *multi illic Mediolanensium, coacti barbarica feritate consistunt. Ep.* III, 29, 30. Prega il vescovo milanese Costanzio a favore di un Filagrio povero e cieco, il quale era stato costretto a prender parte ad una colletta fatta in Genova — (*quod collecta facta inter alios civitatis Januensis habitatores et ipse dare pariter compellatur*), *Ep.* IX, 126. Morto Costanzo, Gregorio manda a Genova il notaio Pantaleone (*ad Genuensem urbem proficiscens*) onde farvi ordinare Deusdedit eletto vescovo, si dichiarando contro ogni intromissione di Astolfo re, e la partecipazione degli acattolici e Langobardi nell'affare dell'elezione (probabilmente il re voleva far eleggere in Milano un vescovo cattolico): « *nec enim est quod vos ex hac causa deterreat vel aliquam vobis necessitatem incutiat; quia unde possunt alimenta sancto Ambrosio servientibus clericis ministrari nihil in hostium locis, sed in Sicilia et in aliis Reipublicæ partibus, Deo protegente, consistit.* » *Ep.* XI, 3, 4. L'indirizzo dell'ultima lettera: *Gregorius populo, presbyteris, diaconis et clero mediolanensi*, deve riferirsi ai Milanesi in Genova; *populus* vale qui l'università ecclesiastica — *plebs*. Vedi la nota seguente.

di quegli dei moderni scrittori, i quali credettero togliere dalle lettere stesse alcune prove per la condizione dei Romani sotto i Langobardi, avvegnachè sia noto come Genova e la Liguria fino alla Toscana venissero conquistate solo da Rotari, e come ai tempi di Gregorio durasse in Roma un vicario romano [1]. Il vescovo ed il clero di Capua trovavansi pure in esiglio a Napoli, dove la carità dei credenti e della chiesa romana li nudriva [2]. In questa occasione abbiamo notizia di un chiostro nella Campania, il quale dopo la guerra era stato ridotto in tal guisa da non trovarvisi più neppure un monaco [3]. La fuggiasca popolazione della Campania s'era addensata sulle coste delle isole circonvicine [4].

Questo ed altro ci chiarisce non essere le descrizioni gregoriane delle devastazioni langobarde di molto esagerate ed aver queste continuato per alcun tempo ancora dopo la conquista. Altre indicazioni provano anche per tempi posteriori come in fatto il paese in gran parte fosse stato ridotto ad un deserto. Alzeco duca dei Bulgari ed il suo séguito ai tempi del re Grimoaldo ottennero, secondo Paolo Diacono, il territorio di un certo numero di città su quel di Benevento, il quale fino allora era sempre stato abbandonato [5]. Dello stesso genere è pure il racconto del processo secolare tra il vescovo di Siena ed Arezzo rispetto ad alcune parrocchie, nel quale un arciprete, Gesolfrando, nell'853 sostenne innanzi al papa ed all'imperatore, aver la chiesa di Siena possedute senza contrasto alcune parrocchie fino al tempo dei Langobardi. « Ma tutto rovinava la spada, la quale riduceva a deserto un paese da tanto popolo abitato [6]. » — L'idea di un mite contegno, col quale, secondo Savigny, sarebbero stati trattati i Romani salvati dalla spada, non sta con tutto queste notizie piene di fede. Mentre i Langobardi nella guerra con-

[1] *Ep.* IX, 35, è una lettera commendatizia di Gregorio al vescovo milanese per « *Johannes vir magnificus qui* PRÆFECTURÆ VICES ILLIC *acturus advenit... Quia vero pervenit ad nos, quod Vigilius qui vices* ILLIC *ante hunc præfecturæ gessit* etc. » È chiaro che questo vice-prefetto non poteva essere in Milano.

[2] *Gregorius Clero Ecclesiæ capuanæ* DEGENTI NEAPOLI. *Ep.* V, 13, 14. Il vescovo capuano è rimproverato, perchè si intromette in *Siracusa* in affari civili; se ne allontani immantinente. *Ep.* X, 9, 10.

[3] *Ep.* XI, 72.

[4] *Ep.* I, 50. « *Comperimus autem in* INSULA EUMORPHIANA... MULTOS VIRORUM CUM MULIERIBUS *suis diversorum* PATRIMONIORUM ILLUC PRO NECESSITATE FERITATIS BARBARICÆ REFUGISSE. »

[5] PAULUS DIAC., V, 29. — « *Spatiosa ad habitandum loca* QUÆ USQUE AD ILLUD TEMPUS DESERTA ERANT, *scil. Sepianum, Bovianum et Iserniam et alias* CUM SUIS TERRITORIIS CIVITATES. »

[6] MURATORI, *Antiq.* VI, 392. « *Sed eorum iniquus gladius, cuncta diripiens, subjectasque hominibus terras, multis populis refertas* REDEGERE IN SOLITUDINEM. *Contigit denique ex illius temporis* DESOLATIONE, etc.

tro gli stranieri Romani mantenevano ancora ai tempi di Gregorio e più tardi una tanta smania di rapina e di morte, potevano essi aver sopportata entro confini non ancor sicurati una popolazione ragguardevole e ricca?

Dall'altro lato bisogna confessare, che anche di mezzo alla peggiore condizione dei Romani se non la libertà almeno la coltura e la nazionalità romana trovarono l'ultimo loro rifugio ed un'importante protezione nella *chiesa cattolica* dei Romani. Giacchè per quanto il procedere dei Langobardi nella fondazione del loro regno offra punti di somiglianza con quello dei Vandali, pure risulta che il più nobile popolo dei Langobardi, abbenchè ariano come i Vandali, non perseguitò tuttavia come questi la religione cattolica. Gregorio il Grande, è vero, parla di crudeltà usate contro monaci e preti [1], ma queste provano solo che i Langobardi nelle loro rapine e stragi non facevano differenze, avvegnachè li attirassero specialmente i tesori delle chiese e dei chiostri. Un pajo di esempi tuttavia di vera persecuzione religiosa possono essere attribuiti, quando però si presti lor fede, ai popoli pagani dell'esercito langobardo [2]. A tacer d'ogni altra basti qui la testimonianza di Gregorio già accennata: « La misericordia di Dio mitigò la ferocia dei Langobardi in modo che gli empi preti loro, benchè vincitori dei veri credenti, pure non osarono perseguitare la vera fede [3]; » e qui non ci importa, che egli non attribuisca questa moderazione, come avrebbe dovuto, allo spavento religioso di un popolo rozzo sì, ma nobile, bensì alle meraviglie de' suoi santi cattolici.

Noi siamo in diritto di credere che il clero ariano godesse ben poca importanza presso i Langobardi. Esso può forse aver indotto il re Autari alla misura da lui publicata negli ultimi anni del suo regno contro il battesimo dei fanciulli; ma questo appunto dell'esser essa stata necessaria, prova che essa non poteva per altra maniera opporsi ai progressi del cattolicismo. Questa misura mosse Gregorio alla publicazione di uno scritto « ai Vescovi d'Italia [4] »

[1] *Dial.* IV, c. 21-23.

[2] Quaranta contadini prigionieri devono essere uccisi, perchè si rifiutarono di mangiare la carne della vittima; altri perchè non vollero adorare (?) una testa di capra consacrata al diavolo. GREG. M., *Dial.* III, c. 27 e 28.

[3] Questa confessione sta in relazione col passo citato, *Dial.* III, c. 28. « *Sed super indignos nos divinæ misericordiæ dispensationem miror, qui* LANGOBARDORUM SÆVITIAM ITA MODERATUR, UT EORUM SACERDOTES SACRILEGOS, *qui esse fidelium quasi victores videntur* ORTHODOXORUM FIDEM PERSEQUI MINIME PERMITTAT. » Nel c. 29 s'aggiunge, che essi l'avrebbero, è vero, tentato, ma furono spaventati da miracoli, i quali sono qui la causa del racconto.

[4] *Ep.* I, 17, *quoniam nefandissimus Autharit*, etc.

nel quale egli gli ammonisce a far di tutto perchè i figli de' Langobardi battezzati nell'eresia ariana vengano guadagnati per la cattolica Chiesa. È chiaro che tra i Langobardi v'avevano vescovi cattolici, dai quali Gregorio molto sperava. E quanto egli per essi sperasse di ottenere, lo mostra un'altra lettera del papa all'imperatore: « Quando io, dice egli, avessi voluto prender parte all'uccisione dei Langobardi, questo popolo sarebbe oggi senza re, senza duchi e senza conti, e si troverebbe nella più grande confusione; ma come quegli che teme Iddio, io non voglio partecipare all'uccisione neppure di un uomo [1]. » Gregorio non credeva poter possedere una tanta potenza se non per una congiura coi Romani assoggettati e per il loro fanatismo. Questo ci fa credere ad una unione costante col clero cattolico, il quale mediava l'unione coll'universa popolazione romana.

Il contrasto religioso dei due popoli non durò tuttavia gran pezza. Fin da principio molti dei combattenti, che accompagnavano i Langobardi nelle loro imprese, come per esempio, i Norici ed i Pannoni erano cattolici [2]; poi come osservammo, la conversione dei Langobardi fu abbastanza presta per influsso probabilmente anche delle donne, da loro sposate in Italia, più che non altrimenti. I Langobardi ebbero anche presto una regina cattolica in Teodolinda di Baviera, il cui fratello, Gondoaldo, divenne duca d'Asti [3], ed il cui figlio Ariberto raggiunse persino il trono dei Langobardi. Morto Autari, la conversione dei Langobardi procedè a gran passi; Teodolinda ottenne dal proprio secondo marito, il re Agilolfo, un tal quale ristabilimento del patrimonio e della considerazione della Chiesa cattolica [4]; e pel battesimo cattolico del proprio figlio Adoloaldo (Adelwald), principe ereditario, ella sperò d'aver preparata alla fede cattolica il dominio pei tempi a venire. Essa intanto lasciò un sontuoso monumento della sua pietà nella basilica, che eresse in Monza a Giovanni Battista, d'allora in poi il patrono dei Langobardi [5]. Il celebre monastero di Bobbio sulle alpi Cozie venne fondato sotto il governo di Agilolfo (verso il 612) da S. Colombano e donato riccamente da esso re e dal costui figlio Adoloaldo [6].

[1] *Ep* IV. « QUIA SI IN MORTE LANGOBARDORUM ME MISCERE VOLUISSEM, HODIE LANGOBARDORUM GENS NEC REGEM NEC DUCES NEC COMITES HABERET ATQUE IN SUMMA CONFUSIONE ESSET DIVISA. Sed quia Deum timeo, in mortem cujuslibet hominis me miscere formido. »

[2] PAUL. DIAC, II, c. 26.

[3] PAUL. DIAC., IV, c. 42. Un altro duca langobardo dei tempi di Agilolfo, quel di Trento, vien contrassegnato come cattolico. *Ib.* IV, c. 11.

[4] PAUL. DIAC, IV, c. 6. — « *Et* MULTAS POSSESSIONES *Ecclesiæ Christi largitus est atque episcopos, qui in depressione et abjectione erant, ad* DIGNITATIS SOLITÆ HONOREM *reduxit.* »

[5] PAUL. DIAC., IV, 22.

[6] PAUL. DIAC. IV, 43; più le note; vedi anche TROYA, o. c. § 57.

Dopo tutto questo non può arrecar meraviglia il trovare tra le lettere posteriori di Gregorio anche di quelle, le quali, indirizzate ai vescovi langobardi d'Italia, danno le necessarie istruzioni per gli affari della Chiesa. Una lettera al vescovo di Clusium [1] domanda un attestato dello stesso su di un diacono eletto in Balneum Regis (Bagnarea), cui il papa doveva ordinare; in altre lettere a cattolici diversi ed al vescovo di Spoleto [2], è parola del disordine, che il clero su quel di Nursia abbia relazione con donne straniere (*extraneis*) cioè langobarde; Gregorio vi manda per ciò un difensore ad esaminare la cosa. Al vescovo di Lutri commette egli ajuti con denaro la chiesa rovinata di Fiesole, per la quale due preti di essa avevano ricorso al papa [3].

Cogli antichi rapporti ecclesiastici risorse anche la originaria opposizione dell' alta Italia contro Roma. La chiesa milanese anche nell' esiglio a Genova aveva durato nella dipendenza dal papa, il quale aveva approfittato della circostanza onde mantenersi con ciò aperta nell'Italia superiore una via di comunicazione [4]. I vescovi lombardi però, con alla testa il patriarca di Aquileja, tiraron dalla propria parte la regina Teodolinda, le resero sospetta l'ortodossia della Chiesa romana a cagione della scomunica dei tre capitoli (sui quali, com'è noto, era nata quistione) [5] e diressero la opposizione comune anche contro il proprio metropolita milanese dipendente da Roma. Subito dopo l'ordinazione di Costanzo tre vescovi della costui diocesi e la stessa Teodolinda lo avversarono coll'accusa: essersi lui obbligato alla scomunica dei tre capitoli [6]. Il vescovo ed i cittadini di Brescia domandarono quindi un' assicurazione con giuramento [7], ed il clero stesso di Como non volle saperne di una unione colla Chiesa romana [8]. Evidentemente in tutto questo affare al clero cattolico non importava gran che dei tre capitoli, bensì della dipendenza da Roma, ed il patriarca d'Aquileja sperava forse di diventare, invece del vescovo milanese, il capo della Chiesa lombarda. Ecco perchè

[1] *Ep.* X, 34.
[2] *Ep.* X, 35, 36.
[3] *Ep.* X, 43, 44. — « *in reparationem ecclesiarum, que* IN RUINIS ESSE PERHIBENTUR. »
[4] Il vescovo Costanzio trattò pel papa con re Agilolfo, lo informò della politica del re franchi e langobardi. V. GREG., *Ep.* IV, 2.
[5] GREGOR. M., *Ep.* IV, 2, 4.
[6] Ib. *Ep.* IV, 2.
[7] GREGORIO al vescovo Costanzo: « *In gravi vos mærore esse cognovimus, maxime propter* EPISCOPOS (al. *episcopum*) et cives Brixiæ, *qui vobis* mandant, etc. » *Ep.* IV, 39.
[8] Rispose lamentando, che la Chiesa romana gli occupasse illegalmente la villa Mauriana. Gregorio si disse pronto a cederla, quand' anche esso non vi avesse diritto alcuno, solo per togliergli ogni pretesto a non ritornare in grembo alla Chiesa. *Ep.* IX, 53.

ad onta della propria somma abilità diplomatica [1] e della propria autorità personale Gregorio non potè mai unirsi con Teodolinda sui tre capitoli; avvegnachè quand' anche questa lo avesse voluto, il di lei confessore, l'abate Secondo, non glielo avrebbe mai concesso [2].

Le notizie per noi fin qui dalle lettere di Gregorio raccolte chiarirono come in mezzo a tutte le violenze e le rovine dei Langobardi la Chiesa cattolica ed il clero non solo avessero mantenuta la propria esistenza, ma guadagnato un credito ed un'autorità sempre maggiore. Dallo stesso fonte si volle provare anche la continuazione della *costituzione municipale*, onde vennero citate a proposito lettere di Gregorio ai municipi langobardi colla soprascritta « *Ordini et plebi* [3]. » Intanto fu opposto ed a buon diritto, che appunto nessuna di queste città era divenuta langobarda [4]. Noi possiamo tuttavia lasciar tutto questo da parte, giacchè provammo già che quelle lettere appunto non sono che formule tradizionali, che si riferiscono all' elezione vescovile, alle visite ecclesiastiche e simili, e che le loro soprascritte hanno un significato affatto generale [5].

E molto più a considerarsi mi sembrano altre lettere di Gregorio poco curate, non già come prove della continuazione della costituzione municipale romana, bensì a provare l'esistenza di una cittadinanza romana. « Quei *cives Brixiæ* per noi citati, i quali riguardo ai tre

[1] Gregorio ostinatamente ripete tenersi saldo ai *primi quattro* concili ecumenici, principalmente a quel di Calcedonia; passare il *quinto* (di Costantinopoli) vero, punto controverso o sotto silenzio *o* sostenere ardito ch' esso è concorde con quei di Calcedonia. *Ep.* IX, 3, 4, 38, 39.

[2] *Ep.* XIV, 12 degli ultimi anni di Gregorio, dove si scusa non poter rispondere per malattia alle domande dell' abate Secondo.

[3] SAVIGNY, *Gesch.* I, § 122, p. 421, dove vengono nominate Perusium, Mevania (Vivania) Nepet, Ortona, Messana, Tadina.

[4] Di molte potrebbe venir provato esser state romane: Missenum (non Messana) aveva un *comes* romano soggetto al *Magister Militum* di Napoli. *Ep.* IX, 69, IX, 54. Nepet era su quel di Roma; il Papa vi spedì Leonzio suo impiegato. *Ep.* II, 11. LEONTIO — « CURAM SOLLICITUDINEM CIVITATIS *juximus, ut in cunctis vigilans*, QUÆ AD UTILITATEM VESTRAM VEL REIPUBLICÆ *pertinere ignoscat, ipse disponet.* » Nè si dica Gregorio scrivesse altramente alle varie città langobarde, come, lib X, 4, *Greg. populo, presbyteris, diaconis et clero mediolanensi.* Pag. 241, N. 5 mostrai già che la Chiesa milanese si trovava in Genova; GREGORIO scrive anche: « *Clero et plebi ecclesiæ Ravennæ Ep.* VI, 2, *Clero et plebi Arimini*, *Ep.* VII 20.

[5] Vedi capitolo II, c. I, SAVIGNY, *Gesch.*, etc. (I, 422) si appoggia di nuovo alla citazione del *gesta municipalia* in occasione della fondazione di un oratorio su quel di Firmum; GREG., *Ep.* XII, 11. Ma, non volendo anche curarsi dell'essere essa stata scritta secondo l'abitudine (v. p. 132) Firmum non era allora langobardo, ma romano, come lo stesso scritto chiarisce, avvegnachè « *Anio comes castri Aprutiensis, Firmensis territorii* » che fondò l' oratorio fosse evidentemente un conte romano, e come lo dice anche l' *Ep.* IX, 16, 17, secondo la quale Firmum non sarebbe stata occupata dai Langobardi che per 18 anni. SAVIGNY s' appoggia alla dotta dissertazione del BERETTA, *Dissert. Chronograph.* ap MURAT., *Ss.* X, senza però esaminare più davvicino le prove e principalmente il tempo, pel quale esse valgono.

capitoli pretesero dal metropolita milanese il giuramento, non erano certo che Romani; giacchè quand' anche, secondo Paolo Diacono, molti Langobardi risiedessero in Brescia [1], questi certamente ai tempi di Gregorio non avrebbero dovuto curarsi punto dei tre capitoli e del vescovo milanese in Genova. Gregorio nel 603 scrive all'esarca di Ravenna, volere i Pisani, ad onta dell'armistizio di trenta giorni allora allora sottoscritto, lasciar libero corso sul mare alle loro navi da guerra (sulle coste romane) [2]. Io non posso concedere a Troya che questi Pisani potessero essere tanto Langobardi che Romani; giacchè nel primo caso Gregorio gli avrebbe detti certo i Langobardi di Pisa [3].

Io li ritengo più presto cittadini romani di Pisa, e così i *cives Brixiæ* in Brescia. Avvegnadio, i Romani sotto i Langobardi non fossero assolutamente incatenati, e ce lo prova, anche senza la testimonianza di Gregorio, il fatto che i Langobardi trattarono ben altrimenti i Romani, che lor si davano spontaneamente di quello che non facessero coi prigionieri di guerra e coi vinti. Gregorio all'arrivo di Agilolfo a Roma vide condotti i prigionieri quasi cani colla corda al collo per essere poi come schiavi mercati in Francia [4]; lo stesso tuttavia in una lamentanza all'imperatrice Costantina per il peso dell'amministrazione romana scrive, che i Côrsi, onde pagare le imposte, bisognava vendessero i figli, che i proprietari s'eran visti costretti a ripararsi presso lo sfrenato popolo de' Langobardi; giacchè di peggio non potevano aspettarsi dai barbari! [5] Ed anche senza tale necessità, la era cosa ordinaria che schiavi, liberi, ecclesiastici e soldati romani disertassero ai Langobardi [6]. Non v' avran certo cercata la schiavitù!

[1] PAUL. DIAC., V, c. 36. « *Brexiana denique civitas* MAGNA SEMPER NOBILIUM LANGOBARDORUM MULTITUDINEM HABUIT. *Ib.* c. 38 — *Annitentibus Aldone et Gransone* BREXIANIS CIVIBUS, SED ET ALIIS MULTIS EX LANGOBARDIS »

[2] « *Ad Pisanos autem hominem nostrum dudum, qualem debuimus*, et quomodo debuimus, *transmisimus: sed obtinere nil potuit.* UNDE ET DROMONES EORUM JAM PARARI AD EOBEDIENDUM nuntiati sunt. » GREG., *Ep.* XIII, 33.

[3] TROYA, *App.* c. 4, § 4 si riferisce alle imprese dei Langobardi contro la Sardegna; donde tuttavia si rileva solo che i Langobardi per il possesso di città marittime romane erano giunti a formarsi una flotta.

[4] *Ep.* V, 40.

[5] *Ep.* V, 41. « *Unde fit, ut derelicta pia Republica possessores ejusdem insulæ ad nefandissimam Langobardam gentem cogantur effugere*, etc. »

[6] Vedi la lettera di GREGORIO (*Ep.* X, 11) a Godiscalco, duca di Campania, il quale aveva infierito contro un chiostro ed il rispettivo abate, perchè un loro monaco era passato ai Langobardi. Questo avviene ogni giorno, osserva Gregorio. « *Diversorum enim* NOBILIUM SERVI, *multarum ecclesiarum* CLERICI, *diversorum monasteriorum* MONACHI, *multorum* JUDICUM HOMINES SÆPE SE HOSTIBUS TRADIDERUNT. *Numquid et diebus magnitudinis tuæ* MULTI DE CIVITATE, IN QUA CONSISTIS (Napoli) AD LANGOBARDOS MILITES FUGA NON LAPSI SUNT? »

Ora ritorniamo alla dimanda, qual può essere il rapporto giuridico dei Romani risparmiati dalle spade langobarde, e di quelli che si assoggettarono spontanei, quando non il romano, cioè una libertà fondata sul diritto e sulla costituzione di Roma? La dizione incerta di Paolo sul censo dei Romani divisi tra gli ospiti langobardi fece supporre anche una servitù personale. Dalle notizie forniteci da Gregorio risulta invece con certezza, che non vi si può intendere una schiavitù assoluta: giacchè

1.° Il clero romano manteneva tra i Langobardi una certa autorità;

2.° La popolazione romana di Brescia, città langobarda, aveva conservata la propria unità come comunità ecclesiastica, e quella di Pisa aveva preso anzi parte nella guerra contro i Romani;

3.° Finalmente i Romani disertavano d' ogni parte ai Langobardi.

Si pare dunque esistesse ancora una terza maniera tra la schiavitù e la libertà romana, e per essa noi ci decidiamo — probabilmente era dessa un certo grado di semi-libertà. Intanto da tutte le notizie riguardanti il primo periodo del dominio langobardo per noi finora considerato cioè fino al principio del VII secolo, non abbiamo schiarimenti più precisi; gli è quindi necessario di procedere più oltre, onde trovarli con la positiva certezza del rapporto accennato, quando sia possibile, in un tempo posteriore.

E per parlare anzi tutto dei rapporti ecclesiastici diremo come la conversione dei Langobardi fosse compiuta già nel primo secolo dopo il loro arrivo in Italia. Morto Agilolfo (616) Teodolinda tenne la reggenza pel figlio minorenne Adoloaldo, durando sempre nello zelo di ristorare la Chiesa cattolica, e la ristorando riccamente [1]. Incerto quanto a lungo ella regnasse, quando morisse; di Adoloaldo poi ci narrano esser egli divenuto pazzo e perciò dieci anni dopo la morte di Agilolfo privato del trono [2]. Del successore ArioValdo, lo sposo di Gondeberga figlia di Teodolinda, Paolo non ci sa dire punto [3]; che tuttavia anche allora la Chiesa cattolica non regredisse, mostralo la circostanza che questo re in una controversia del vescovo di Tortona coll'abate di Bobbio non volle decidere permettendo alle parti l'appello al papa [4]. Sull'esempio della di lei ma-

[1] PAUL. DIAC., IV, c. 43.

[2] Onorio I papa s'adoperò con zelo, ma invano, come si rileva da una sua lettera all'esarca Isaack, per l'ortodosso Adelvaldo. MANSI, *Concil.* X, 577.

[3] Non è che un falso scambio quando Paolo dà Rodoaldo figlio di Rotari per lo sposo di Gondeberga L. IV, c. 49 e la nota. Si vede quanto poco si possa credere delle particolarità di questo storico.

[4] MURAT., *Annal.* a. 627

dre la regina Gondeberga fondò ad onore di Giovanni Battista un tempio in *Ticinum* [1]. Lo storico parla del valore, della rettitudine del di lei secondo sposo Rotari (636-653), arroge tuttavia non aver esso battuta la retta strada della fede [2]. Non ci consta nullameno che egli abbia perseguitato la Chiesa cattolica, bensì che la proteggesse [3], sicchè la dizione di Paolo « A' suoi tempi in ogni città v'avevan due vescovi, uno cattolico ed uno ariano » va intesa tanto poco alla lettera quanto quello ch' egli aveva già detto prima sul ristabilimento della Chiesa cattolica per mezzo di Agilolfo. Giacchè come questo attuossi a poco a poco, così ai tempi di Rotari il clero cattolico teneva già una considerevole preponderanza [4]. Subito dopo toccò ai Langobardi in Ariberto, nipote di Teodolinda e della casa di Baviera, un re cattolico. Allora l' arianismo scomparve assolutamente ed i Langobardi mostraronsi d'allora in poi presso a poco tanto zelanti anzi appassionati nell' opera della fede, quanto prima in quella dell'armi, come lo provano le molte carte dell'VIII secolo riguardanti pie fondazioni di chiese e chiostri, per la diffusione del monachismo, della divozione per le reliquie, ecc. [5]. V'ha anzi l'esempio di un monaco di sangue reale, di *Rachis* cioè re nel 749, il quale, come tanti re anglo-sassoni contemporanei, prepose ai doveri della missione regia la cura della propria anima, e rinunciò alla corona ed al mondo.

E l' unione ecclesiastica con Roma sarebbe certo divenuta più stretta, quando non la avesse interrotta la controversia degli interessi politici, la quale rese sempre più necessario un riguardo maggiore in questo rapporto. Al papa tuttavia vennero restituiti tutti i suoi diritti patriarcali o di sommo metropolita e nella stessa larghezza come ai tempi romani. Indi il trovar che facciamo anche i vescovi langobardi al concilio lateranense del 649 convocato da

[1] PAUL. DIAC., IV, 49.

[2] *Ib.* IV, 44. « *Fuit autem viribus fortis et justitiæ tramitem sequens, sed tamen fidei christianæ non rectam lineam tenens,* ARIANÆ HÆRESEOS PERFIDIA MACULATUS EST. »

[3] Confermò al chiostro di Bobbio i privilegi e lo prese sotto la sua reale protezione. TROYA, § 74, si fece seppellire nella Basilica cattolica di S. Giovanni Battista — « *fuerit licet non recte credens, tamen mihi se commendavit* » dice S. Giovanni apud PAUL. DIAC., IV, 48.

[4] Paolo parla del vescovo ariano di Ticinum, che dopo fu cattolico. Siena riebbe, precisamente ai tempi di Rotari, un vescovo proprio. Vedi il documento N. 9 e 10 del 715 appo BRUNETTI, *Codice diplomatico toscano*, p. 449. « *Ab antiquo tempore* USQUE AD INTROITUM IN ITALIA LANGOBARDORUM *Sena* EPISCOPUM ABUIT. *Est post ingressum Langobardorum in Italia* A TEMPORE ROTHARIS REGIS USQUE ACTENUS. »

[5] Paolo si cura principalmente delle chiese e dei chiostri fondati dai re; d'essi però ve n'ha un numero già grande. L. V, 33, 34, VI, 58. Liutprando comperò a prezzo assai caro in Sardegna le ossa di S. Agostino e le fece portare a Ticinum. *Ib.* VI, 48.

papa Martino onde condannare il monoteismo nato da poco in Oriente [1]. — Vi ebbe però l'eccezione della diocesi di Milano, la quale ora sosteneva ancora l'antica indipendenza da Roma [2], come anche del patriarca scismatico d'Aquileja, al quale Roma oppose un patriarca di Grado (più tardi di Venezia). —

L'elezione dei vescovi veniva fatta generalmente dai duchi o dal re stesso [3]; e Paolo comincia già a lamentare la vergognosa simonia [4]. L'ordinazione tuttavia di una parte dei vescovi langobardi per lo meno di quelli di Tuscia e di Spoleto, appartenenti alla antica diocesi romana — partiva sempre da Roma. Lo si rileva da un formulario contenuto nel *Liber diurnus: Indiculum Episcopi de Langobardia;* la cui singolare redazione ne prova, che i vescovi cattolici dei Langobardi appartenevano già interamente al popolo langobardo; avvegnachè essi s'obbligassero verso il papa « a mantenere per ogni maniera la pace tra il regno (*res publica*) e sè stessi » che è a dire la nazione langobarda [5]. Ad ogni modo questa unione ecclesiastica poteva esser sempre sospetta ai re langobardi rispetto ai loro scopi politici [6]. Ecco perchè essi curavansi tanto di un severo reggimento ecclesiastico, sorvegliavano l' elezione dei vescovi, esercitavano giurisdizione sopra di essi, la commettendo ai propri officiali o ad altri vescovi [7], vietavano l'appello al papa senza una

[1] MANSI, *Concil.* X, 863. sq.

[2] Gli arcivescovi milanesi tenevano sinodi proprie, come p. e. nel 679 sulla controvesia monotelitica, nella quale essi spediscono il loro voto scritto al sesto ecumenico ordinato da Costantino imper. MANSI, *Concil.* XI, p. 173. PAUL., VI, 4.

[3] PAUL. DIAC., IV, 34 — « *ordinatur Johannes abbas Patriarcha in Aquileja vetere* CUM CONSENSU REGIS ET GISULFI DUCIS. »

[4] PAUL. DIAC., V, 6. — « *ita ut* INDIGNIS ET ADULTERIS *non pro vitæ merito sed* PREMIORUM DATIONE, *isdem locus venerabilis* (cioè la chiesa di S. Giovanni Batt. in Monza) *largiretur.* » Trovasi tuttavia un esempio di elezione comune in un documento N. 3 del 700 appo BRUNETTI, *Codice dipl.* — « *Johannes electus* CIVITATIS PISTORIENSIS... POSTEAMQUAM ME POPULUS PISTORIENSIS IN LOCO EPISCOPATI ELEGERUNT, etc. »

[5] « *Promitto pariter festinare omni annisu, ut semper pax, quam Deus diligit,* INTER REMPUBLICAM ET NOS, HOC EST, GENTEM LANGOBARDORUM *conservetur, et nullo modo contra agere vel facere quid piam adversum, quatenus fidem meam in omnibus sincerissimam exhibeam.* » *Liber diurn.* c. III, tit. 8. Osservisi che una forma siffatta non deriva, come vorrebbe l'editore GARNIER, dai tempi di Teodolinda; i vescovi cattolici d'allora non avrebbero certamente detta *propria* la nazione langobarda.

[6] P. GREG. III, (731-742) ricorda ai vescovi langobardi in Toscana il giuramento prestato a S. Pietro (*per chirographum et sacramenti vinculum b. Petro spopondisse*), chiedendo egli loro appoggio per una ambasceria a Liutprando. MANSI, XII, 286.

[7] Vedi i documenti N. 6-10 appo BRUNETTI, *Cod. dipl.* secondo i quali nel celebre processo dei vescovi di Siena e d'Arezzo Liutprando stesso co' suoi grandi ecclesiastici e civili sedeva a tribunale; poi ancora un notaro reale per sua commissione; lo stesso N. 11 in una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca.

speciale concessione [1], e si riserbavano la sanzione delle leggi della chiesa [2].

Una simile condizione dei rapporti ecclesiastici chiarisce, che, se la divisione religiosa nel regno langobardo scomparve già durante il VII secolo, pure la Chiesa langobarda si compose tosto ad una esistenza nazionale e mantenne di fronte al papa la indipendenza la più grande. La quale unità nazionale poi appare anche nei rapporti politici del regno langobardo tanto internamente che rispetto all'estero.

E per cominciare dall'estero, la guerra di conquista venne continuata contro i Romani, raramente interrotta da brevi armistizi. Il dominio langobardo allargossi sempre più non che nell'Italia superiore, anche nelle parti meridiane del paese, dove i grandi ducati di Benevento e di Spoleto sempre più s'andarono estendendo. Anche qui ben poco sappiamo del modo con cui i vinti fossero dai vincitori trattati, como si svolgesse il loro rapporto di sudditanza nel regno langobardo. Noi riteniamo tuttavia che fino ai tempi d'Autari, verso la metà del VII secolo, la guerra da parte dei Langobardi fu continuata colla eguale crudeltà e colla stessa smania di rovina, che avevano contrassegnato l'arrivo di questa nazione in Italia.

Agilolfo, successo ad Autari, conquistò ancora un certo numero di città, le quali sulle rive del Po s'erano sostenute col mezzo di presidi greci fino allora in mezzo al paese fatto langobardo: Padova, Cremona, Mantova ed altre. Le città stesse furono distrutte dalle fondamenta, ai soldati fu concesso dalla capitolazione libero passaggio a Ravenna; che poi accadesse della popolazione, non sappiamo [3]. Ecco quanto lo storico narra delle conquiste di Rotari: « Egli prese (*cepit*) le città romane sulle rive del mare da Luni in Toscana retrocedendo sino ai confini francesi; per modo simile prese e distrusse (*expugnavit et diruit*) la città di Opitergium (Oderzo) tra Forumjulii (Cividale) e Treviso; battè i Romani ed i Ravennati alla Scultenna nell'Emilia [4]. » E, per quanto riguardi la conquista della Liguria, il racconto migliora la cronaca francese di Fredegario; Rotari vi rovinò ogni cosa, distrusse, abbruciò, spogliò

[1] *Leges Rachis*, 5. Lorchè il vescovo di Siena rinnovò il processo presso re Astolfo, questi lasciò la decisione al papa. Vedi *la bulla di Stefano VI*, a. 752 appo Brunetti, N. 43.

[2] Fra le leggi di Liutprando se ne ne trovano anche di ecclesiastiche, ed una volta vien detto formalmente esserne stato origine il desiderio del papa Liutpr., *Leges*. S. V, 4. « *Hoc autem ideo affiximus*, QUIA *Deo teste* ET PAPA URBIS ROMÆ... PER SUAM EPISTOLAM NOS ADHORTATUS EST. »

[3] Paul. Diac., IV, c. 24, 29.

[4] *Ib.* IV, c. 47.

le città delle loro mura, le riducendo a luoghi aperti [1]. — E non men terribile fu la rovina operata da Grimoaldo (✝ 671) successore di Rotari, sulla città di Opitergium già da questi conquistata; Grimoaldo era stato spinto dalla sete di vendetta, perchè Gregorio patrizio vi aveva proditoriamente uccisi i due suoi fratelli Taso e Cacco [2]. « Per l'odio, dice Paolo, rase egli dalle fondamenta la città, e ne divise il territorio tra gli abitanti di Cividale, Treviso e Ceneta [3]. »

Si approfittò di questo passo per provare, che ai Romani vinti dai Langobardi si lasciò ancora libertà e proprietà, avvegnachè la stessa città fosse stata già prima presa e rovinata da Rotari. Qui tuttavia evidentemente non si tratta dei rapporti di proprietà individuali, bensì dell'universo territorio municipale (*territorium*), il quale fu aggiunto a quello delle città circonvicine, onde distruggere assolutamente il nome di Opitergium. Più tardi dirò cosa io intenda per territorio sotto i Langobardi.

Non è a credersi che i Langobardi, mentre fuori del ciclo di conquista per tal modo procedevano contro i Romani, gli abbiano lasciati nei municipi del loro regno nel pieno godimento dei loro diritti e della loro costituzione. Essi potevano non conceder forza nell'interno all'opposizione nazionale, la quale accendeva sempre più la guerra all'estero, essi dovevano tuttavia vincerla tanto politicamente che ecclesiasticamente per mezzo di un nesso assoluto. Ecco perchè, lo vedemmo già, avessero essi ristabilita la monarchia, senza la quale in breve tempo il loro regno avrebbe rovinato; il primo dei re nuovamente eletti, Autari, col quale fu restituito anche l'ordine publico, fu anche il primo dei re langobardi, il quale, come i re visigoti in Ispagna, assumesse l'aggettivo degli imperatori romani *Flavius* [4]; — senza dubbio per mostrarsi ai Romani come quegli che aveva assunto il posto dei loro signori d'una volta. Egli però non comprese la cosa come Teodorico l'aveva fatto; ed anzi certamente avrebbe avuto di questa misura impoliticamente magnanima lo stesso premio toccato agli Ostrogoti. Avvegnachè un popolo possa per sè cadere per l'oppressione e l'abitudine della schiavitù, o perdere sè stesso sopraffatto dalla potenza di una coltura superiore; ma la ri-

[1] FREDEGAR., *Chron.* c. 71. — « *Muros civitatibus subscriptis usque ad fundamenta destruens*, VICOS HAS CIVITATES NOMINARE PRÆCEPIT. »

[2] PAUL. DIAC., IV, 40.

[3] *Ib* V, 28. « *Quam ob causam Opitergium civitatem, ubi ipsi extincti sunt, funditus destruxit*, EORUMQUE QUI IBI ADERANT FINES *Forojulianis, Tarvisianisque et Cenetensibus* DIVISIT. »

[4] PAUL. DIAC., III, c. 16. « *Quem etiam* ob dignitatem FLAVIUM *appellaverunt*, QUO PRÆNOMINE OMNES, QUI POSTEA FUERUNT, LANGOBARDORUM REGES FELICITER USI SUNT. »

conoscenza tuttavia non cagiona mai il suicidio. E quand'anche non fosse più stato il fanatismo, il mezzo col quale Gregorio il Grande avesse creduto di poter sollevare i Romani contro gli eretici dominanti [1]; il sentimento nazionale, sostenuto dalla orgogliosa memoria dell' antichità romana, avrebbe potuto su di essi ancor molto, e quand'anche non questo, la sete di vendetta per lo meno, la smania di regno, finalmente l' avarizia, la quale alligna anche nelle anime serve.

Ma da que' tempi in poi, annunciata la loro divisione tra gli ospiti, sopra di essi, i censiti, regna il silenzio della morte. Se l'unità nazionale del regno langobardo non fosse stata salda anche nei rapporti politici e legali, essa si sarebbe certamente disciolta subito dopo la morte di Rotari, di mezzo ai lunghi e fieri sconvolgimenti, i quali rovinarono all'interno il regno e lo indebolirono all' estero. Se noi però non riscontriamo nei discendenti dei Romani la menoma agitazione, se noi non li vediamo mai storicamente ricomparire, noi possiamo ben ammettere, ch'essi abbian perduto fin da principio ogni nesso nazionale e politico. — Il fin qui detto vuol esser provato meglio dall'esame della storia langobarda.

Grimoaldo, duca di Benevento, aveva guadagnato il trono langobardo, vuoto per la morte di Rotari, coll' usurpazione. Vedemmo quanto ferocemente odiasse i Romani nel fatto di Opitergium. Ora in Italia ricomparve ancora una volta alla testa di un esercito un imperatore romano; Costanzo, il quale brevemente conquistò la maggior parte del ducato di Benevento, ne assediando la capitale. Non fu mai punto più favorevole, incitamento maggiore di questo per una sollevazione dei sudditi romani del regno langobardo. Un bel numero di Langobardi, pensando ch' egli più non ritornerebbe, abbandonò il re nell'impresa [2]; e questo sperò anche Lupo duca del Friuli, al quale il re aveva affidato il palazzo di Ticinum; e che già amministratore degli averi reali, si sollevò per isfuggire a pene ben meritate.

Grimoaldo gli chiamò contro i feroci Avari e potè vendicarsi non che di quelli che l'avevan abbandonato nell' impresa, della città romana di Forum populi, la quale gli aveva opposte ostilità. Questa fu presa d'assalto il dì di Pasqua, rasa dalle fondamenta, la universa popolazione, compreso il clero, il quale in quei giorni ministrava il battesimo, distrutta col ferro [3]. Paolo narratore di queste

[1] Vedi p. 243.

[2] Paul. Diac., V, c. 7.

[3] *Id*, 27. « Sicque eandem urbem dejecit, ut *usque hodie paucissimi in ea commaneant habitatores.* »

circostanze, non pensa mai ad un movimento dei Romani; e per verità non si pare e'fosse mai stato possibile; così non ci narra se la popolazione romana delle città avesse mai abbracciato un partito nella guerra intestina, la quale i potenti duchi nell' ultimo decennio del VII e nel primo dell'VIII secolo avevano per smania di regno suscitata contro il re e tra sè stessi! Non gli avrebbe mai armati uno qualunque dei sollevati? Eppure non abbiam mai, nè adesso nè dopo la conquista del regno langobardo, motivo a credere che le due nazionalità si separassero; esse dovettero essere unite in modo da rendere per sempre impossibile una separazione qualunque.

Alachi, duca di Trento e Brescia, lo ajutando i Langobardi di Brescia, sollevossi contro il re Cuniberto (688-700) e si impadronì del palazzo di Ticinum e del regno. Nemico del clero, cui egli dileggiava nel modo il più vile, ne era ricambiato con odio pari [1]; Cuniberto ritornò a Ticinum, mentre Alachi, guadagnatesi le provincie orientali, si avanzava a combattere [2]. Se ora si ritenga il clero (come secondo l'origine certamente in gran parte era) per romano e come esso anche le città, la sembrerebbe questa loro unione con Alachi altamente contro natura. — Eppure un passo di Paolo Diacono ci parla di una bellissima ragazza di nobile schiatta romana in Ticinum, la quale maltrattata dal re Cuniberto, venne da questi rinchiusa in un chiostro presso Ticinum stesso [3]. Questa ragazza per un novello maltrattamento dei dotti dovette servire a provare la libertà ed il diritto della propria nazione intera. Per quanto io credo le parole dello scrittore non indicano che la nobile origine romana di essa, senza che per questo punto dimostrino che i Langobardi abbiano sofferto vicino a sè stessi una nobiltà romana [4].

Morto Cuniberto, il quale aveva lasciato un solo figlio minorenne, la guerra civile s'infiammò di nuovo tra i più potenti duchi dell' alta Italia, e finì colla vittoria di Ariberto, duca di Torino, a cui quindi toccò il trono. La persecuzione da lui usata contro l'intera famiglia di Ansprando, la sua amicizia pel papa al quale egli restituiva il patrimonio delle Alpi Cozie, e per il quale certamente l'arcivescovo di Milano rinunciava a favore del papa alla con-

[1] Paul. Diac., V. 38. « Tunc *omnes clericos et sacerdotes* pavor et odium tyranni invasit, æstimantes se *ejus feritatem* tolerare omnino non posse. »

[2] *Ib.* V. 39. « Per Placentiam ad Austriam redit *singulasque civitates* partim blandiliis partim viribus *sibi socios ascivit.* »

[3] *Ib.* V. 37. « Theodatam, *puellam ex nobilissimo Romanorum genere ortam*, etc. »

[4] Troya, *Della condiz.*, ecc. § 111, fa venire la ragazza con Ermelinda, sposa di Cuniberto, dall' Inghilterra; là però non sarebbe certamente stato più facile di trovare la nobile romana.

sacrazione del vescovo di Ticinum [1]. — Ambidue questi fatti provano ch'ei non si credeva sicuro del suo trono. Ansprando infatti ritornava con un esercito bavarese, ed ottenuta un'assoluta vittoria, restituiva il trono al figlio Liutprando.

Sotto la gloriosa reggenza di questi il dominio fu di nuovo rafforzato, e sottomessi i duchi di Spoleto e Benevento, restituita anche l'unità del regno [2]. Egli riassunse dopo lunga quiete la conquista, istigato specialmente dalla ribellione delle provincie romane contro l'imperatore. La facilità colla quale egli s'impadronì di Ravenna e della Pentapoli, prova che il rapporto reciproco delle due nazioni, maniera e scopo della guerra s'eran di molto cangiati. Del resto a quello a cui accennammo nel riassunto storico [3], aggiungiamo qui che di tutte le conquiste di Liutprando, una sola parte dell'Emilia con Bologna durò unita al regno langobardo [4], e che questo fu l'ultimo degli allargamenti di esso; giacchè quello che vi aggiunsero più tardi Astolfo e Desiderio, venne loro subito ritolto dai Franchi, onde il regno langobardo cadde appunto allora che si pareva ch' egli coll' unione di tutta Italia raggiungesse il punto culminante della sua potenza

L'osservazione dei rapporti storici ci ha persuasi, che la popolazione romana fosse avvinta al popolo langobardo dominante con legami non suscettibili di un nuovo scioglimento, risultato col quale riesce incompatibile l'idea dell'esistenza contemporanea delle due nazioni con diritti propri ed una propria costituzione, vuoi nelle città, vuoi nei comuni È però sempre possibile pensare ad una differenza continua nei diritti personali, come bisogna accettarla rispetto alla lingua ed ai costumi almeno per un tempo determinato; ecco poi ove poggia principalmente l'ipotesi di una costituzione criminale e comunale divisa. Passiamo quindi alla *legislazione langobarda*, la quale dovrebbe provare questa differenza dei diritti personali, e fermiamoci anzitutto all' editto di Rotari re del 643, nel quale per la prima volta, come è detto nel protocollo e nella dichiarazione finale, sta scritto « che l' antico diritto del popolo langobardo col consiglio e l' accordo dei grandi del regno,

[1] PAUL. DIAC., VI, 29. « eo quod a priscis temporibus Ticinenses Episcopi a romana fuerunt Ecclesia consecrati. »

[2] PAUL. DIAC., VI, c. 55-58. La stessa unione dei ducati col regno rimase interrotta, finchè Perugia e la Pentapoli durarono nelle mani dei Romani. Che Perugia poi ai tempi di Liutprando fosse ritornata romana, chiarisce PAUL., VI, 54, dove *Agatho Perusinorum dux* compare alla testa dell'esercito romano. Liutprando s'aprì la via ai ducati per mezzo della conquista della Pentopoli. Rachi re volse più tardi le sue armi contro Perugia.

[3] V. sopra 144.

[4] PAUL. DIAC., VI, 54.

coll'adesione dell'esercito e del popolo veone composto pel bene generale e migliorato a seconda dei bisogni del tempo [1]. » Fra questo ed il primo libro della legislazione di Liutprando (713) giace una lacuna di 70 anni ricchi di fatti importanti per la storia langobarda, pieni di agitazioni e di lotte interne, le quali produssero uno slancio potente nell'intera coltura dei Langobardi: di qui tutta la cura del volersi dividere la legislazione prima dei Langobardi dalla posteriore.

Intanto ecco la domanda, la cui risposta pare tutto debba chiarire: Era egli l' editto di Rotari destinato solo pei Langobardi, dei quali conteneva il diritto popolare, come la *legge salica* e *ripuaria* soltanto pei Franchi salii e ripuarii? Oppure vigeva egli un *diritto comune* anche per i sudditi romani in modo che il diritto romano venisse adoperato soltanto nei rapporti scambievoli di questi come la *legge borgognona* ed i *capitolari franchi?* [2] Ovvero finalmente esisteva egli un diritto monarchico unico colla soppressione del diritto peculiare dei Romani come la *legge visigota* dai tempi di Chindasvindo in poi?

L' opinione, la quale vorrebbe i Romani (noi ci atteniamo per brevità a questa dizione, benchè non assolutamente adatta pei sudditi langobardi di origine romana) sotto i Langobardi abbiano vissuto continuamente col diritto giustinianeo è derivata da questo, che l'editto di Rotari non contiene punto di determinazioni pei Romani, riguardando il solo diritto del popolo langobardo; poi da questo che la legislazione di Liutprando presuppone assolutamente in alcuni passi la ricognizione e l'applicazione del diritto romano. — Per la differenza dei tempi e delle circostanze, lasciando ora da parte l'ultimo motivo della prova crediamo intanto di dover interpretare diversamente il silenzio dell'editto; avvegnachè questo sia ben altro del silenzio, p. e., dei due diritti popolari dei Franchi, i quali indubbiamente erano destinati solo pei Franchi. In questi, per esempio, vedi stabilito il vidrigildo pei Romani, i quali secondo i diversi stati

[1] *Edictum Rotharis. Prol.* (WALTER, *Corpus Juris Germ.* I, 683) « necessarium esse prospeximus præsentem *corrigere et componere legem, quæ priores omnes et renovet et emendet, et quod deest adjiciat et quod est superfluum abscindat.* — Peroratio (l. c. p. 753) — inquirentes et rememorantes *antiquas leges patrum nostrorum*, quæ scriptæ non erant, condidissemus eas quas (l. quæ) *communibus omnium gentis nostræ utilitatibus expediunt*, pari consilio parique consensu *cum Primatis* (l. Primatibus) *Judicibus cunctoque felicissimo exercitu augente* constituimus, etc. » Sventuratamente finora sperammo invano la nuova edizione delle *Leges Langobardorum* di BLUME.

[2] *Præf. Legis Burgundiorum* (WALTER, I, 302) « omnes itaque administrantes judicia *secundum leges nostras . . . inter Burgundionem et Romanum præsenti tempore judicare debebunt. — Inter Romanos vero . . . Romanis legibus præcipimus judicari.* »

vengono divisi in *convivae Regis*, *possessores* e *tributarii*[1]; vedi cioè il sistema germanico penale ad essi applicato[2] e così via. — Determinazioni le quali erano assolutamente necessarie dove i Romani vivessero tra i Germani con diritto proprio, e le quali troverai sempre ogni qual volta ne sia il caso. L'editto langobardo invece tace di tutto questo.

Il vidrigildo, ossia la multa personale, presso i Langobardi *Widrigild*, che è a dire riparazione[3], veniva in caso di assassinio od uccisione pagato agli eredi del morto come pena soddisfatta onde togliere la nimicizia (*Faida*)[4]; così la multa in offese d'altra maniera. Lo importo del vidrigildo e della multa contradistingue il valore della personalità offesa; quando dunque è scritto « egli paghi il suo vidrigildo » la è una maniera di tassa, secondo la quale ognuno veniva estimato, e secondo la quale tutti poi dovevan pagare. La ricognizione giuridica d'ogni individualità e d'ogni esistenza legale riposa su di esso dappertutto dove il diritto germanico prepondera, indi il trovarsi concesso anche ai Romani, dove una libertà qualunque, un vidrigildo, — pei Borgognoni lo stesso, pei Franchi la metà. Chi vuol sostenere ora che i Romani avessero vissuto sotto i Langobardi secondo il proprio diritto senza ottenere il vidrigildo, dovrebbe lasciar loro mancare anche ogni ricognizione della loro individualità legale, e li farebbe protetti semplicemente dalla pace generale o del re[5]; questa può esser stata forse la loro condizione sotto i Vandali; ad ogni modo ell'era di tutte la peggiore.

Noi però presentemente non dobbiamo curarci che dell'opinione, che suppone il diritto romano riconosciuto dai Langobardi, e la quale concede ai Romani libertà personale e proprietà, costituzione penale e civile indipendente. La accettando però, diciamo noi, non si potrebbe spiegare come l'editto di Rotari (70 anni dopo la conquista) non tocchi con determinazione alcuna il rapporto tra i Romani e la nazione dominante. Nel diritto del popolo franco, come anche in uno dei più vecchi capitolari franchi[6], trovi

[1] *Lex Salica*, tit. 54.
[2] *Lex Salica*, tit. 17. *Lex Ripuar.*, tit. 85.
[3] Grimm, *Deutsche Rechts alterthumer*, p. 652.
[4] Vedi la bella dissertazione del Wilda, *Strafrecht der Germanen*, p. 366 e seg.
[5] Così opina Türk, così pure Bethmann-Hollweg, vedi sopra p. 234. Puossi rimettere a questo che persino l'editto di Rotari puniva colla multa di 900 schill. gravi rotture della pace come assassinio, tentazione, stupro, rapimento di donne, la qual multa toccava metà al re, metà alla parte offesa, poi all'altra legge colla quale Liutprando multava colla perdita dell'intero patrimonio l'assassinio (V. Wilda, *Op. cit.* 464).
[6] Chlotar., I, cap. a. 560. *Monum. Germ.* III.

pure disegnati già bastantemente i lineamenti della condizione legale dei Romani assoggettati, eppure la prima redazione di quelle leggi non passa di molto i tempi della conquista [1], eppure nel regno franco le due nazioni erano molto più disgiunte tra loro (vivendo divise in abitazioni diverse) che non nel regno langobardo, dove sin da principio la conquista del paese e la diffusione dei conquistatori fu molto più eguale e la conquista contro il resto dei Romani non concesse all'interno alcuna libertà di rapporti.

Sosteniamo adunque, che il silenzio dell'editto prova meglio che la libertà ed il diritto peculiare, la morte più presto che la vita indipendente dei Romani. E con questa nostra opinione s'accorda sempre meglio il profondo disprezzo, espresso verso il nome romano la sola fiata, ch'esso nell'editto compare. « Chi maltratti una ragazza del popolo (*gentilis*), paghi al costei signore 20 soldi (*solidi*), quando però essa sia una *romana*, solo 12 [2] » — E si vuol sostenere un'eguaglianza di libertà, la quale non esisteva neppure nella schiavitù?

Siccome però il silenzio è sempre un testimonio sospetto, così noi ci atterremo a quanto l'editto ci fornisce di più positivo; ma prima di tutto ancora un'osservazione, sulla quale non potrà essere divergenza d'opinioni. L'editto contiene diritti langobardi, ma non solo pei nati Langobardi, bensì per tutti, quelli che appartenessero già al popolo od all'esercito langobardo, dunque anche pei Gepidi, Bulgari, Sarmati, Svevi, Norici ed altri; nazioni, le quali Alboino aveva condotte col suo esercito in Italia, e le cui abitazioni o colonie indicavansi ancora ai tempi di Paolo Diacono col nome loro [3]. La nazione langobarda dominante impose dunque agli altri popoli germanici, slavi e persino a quei tinti di coltura romana, come i Pannoni ed i Norici, brevemente a tutti i sottomessi liberamente o per forza il proprio diritto; naturalmente poi non potevasi più trattare di un sistema di diritto personale. Leggasi quanto dice Paolo dei 20,000 Sassoni compagni dei Langobardi nelle vagazioni e nella conquista del paese, onde con essi stabilirsi con mogli e con figli in Italia. Anche a questi i Langobardi non concessero di vivere secondo il proprio diritto ed essi se n' andarono di mala voglia [4]. Certamente i

[1] EICHHORN, *Deutsche Staats und Rechtsgeschichte*, § 35, 38.
[2] Ed. ROTH., § 194.
[3] PAUL. DIAC., II, 26. « Certum est autem tunc Alboin multos secum *ex diversis, quas vel alii reges vel ipse ceperat, gentibus* ad Italiam adduxisse, *unde usque hodie eorum in quibus habitant* Gepidos, Bulgares, Sarmatas, Pannonios, Suavos, Noricos sive aliis hujusmodi *nominibus appellamus.* »
[4] Lib. III, c. 6. « Sed quantum datur intelligi, *noluerunt Langobardorum imperiis*

Sassoni curavansi della propria indipendenza politica, ma con questa essi, come gli altri popoli compresi nell'esercito langobardo, avrebbero perduto anche il proprio diritto (*proprium jus* vale per ambidue). E i romani soggetti e malmenati devono aver conservato il loro diritto peculiare con una specie di autonomia nelle città?

Ritorniamo all'editto. Rotari espresse il proprio volere nel prologo dichiarando che l'editto « dovesse servire pel bene de' suoi sudditi (*subjecti*) specialmente rispetto alle oppressioni, angarie, sofferte dai poveri, ed alle violenze usate contro i deboli » alla chiusa dell'editto viene osservato ch'esso « deve esser da tutti i suoi sudditi inviolabilmente rispettato. »[1]

Con qual diritto ne eccettuerai i Romani? Non sarebbe ella precisamente per essi adatta la dizione *subjecti?* Chi sono i poveri ed i deboli, i quali soffrono oppressione e violenza? Li cercherai tra i conquistatori, arricchitisi nuovamente col bottino nella Liguria[2]?

A spiegare come procedessero i Langobardi verso i Romani si adoperò poi anche l'analogia degli altri popoli germanici conquistatori; invece noi possiamo, e con maggior diritto, far valere il sistema seguito dai Langobardi per l'ammissione primitiva di popoli stranieri nella nazione e nell'esercito loro. Sappiamo da Paolo Diacono essersi l'esercito langobardo appena escito dalla patria, sempre meglio afforzato, essersi egli compensato riccamente delle perdite sofferte anche nella vittoria coll'ammissione dei vinti. Sul principio della migrazione vennero anzi emancipati molti schiavi, onde aumentare il numero dei combattenti[3]; dopo la vittoria sugli Eruli Paolo osserva « I Langobardi arricchiti e rafforzati da molti popoli, potevan già da soli cercare la guerra[4]; » i Gepidi, in quanto essi non rimanessero nella servitù più dura degli Avari, anche i Pannoni ed i Norici divennero alleati dei Langobardi in Italia[5], e tutte le nazioni condottevi da Alboino, se ne eccettui i Sassoni, si confusero col nome langobardo.

subjacere. Sed neque eis a Langobardis permissum est in proprio jure subsistere ideoque æstimantur ad suam patriam repedasse. »

[1] Ed. Roth., *prol.* « Quanta pro *subjectorum* nostrorum commodo nostræ fuit sollicitudinis cura vel est subteradnexus tenor declarat, præcipue tam propter assiduas fatigationes *pauperum*, quam etiam propter superfluas exactiones ab his, *qui minorem virtutem habent*, quos etiam vim pati cognovimus; — ib. peror: quatenus nostris felicissimis et futuris temporibus firmiter et inviolabiliter *ob omnibus nostris subjectis custodiatur.* »

[2] Stranamente anche Troya così pensa, avvegnachè a lui pei Romani basti non la povertà oppressa, ma solo la servitù.

[3] Paul. Diac., I, 13. « Igitur Langobardi... *ut bellatorum possint ampliare numerum, plures a servili jugo* ereptos ad libertatis statum perducunt, utque rata eorum haberi possit libertas, sanciunt more solito per sagittam. »

[4] *Ib.* I, c. 20.

[5] *Ib.* I, c. 27. Vedi anche II, 26.

Non si volle, come e' pare, far attenzione bastante a tutti questi fatti; altrimenti vi si avrebbe riconosciuto un certo sistema, sul quale evidentemente — ascrivilo a mero istinto politico o ad un principio riconosciuto e saldo — riposò la grandezza della nazione celeramente formatasi, come già un dì quella di Roma; poi si avrebbe anche considerato che se l' energia del carattere nazionale langobardo disciolse e fuse in una tante nazionalità straniere, essa probabilmente aveva fatto lo stesso coi Romani. E come non doveva essere così? — Non si oppongano le violenze usate nella conquista: anche i Gepidi vennero in parte distrutti, in parte incatenati, eppure più tardi ammessi nell'esercito langobardo; e del pari non si opponga che dopo la conquista non abbisognasse più di aumentare l'esercito; giacchè mentre i Langobardi si divisero sulle provincie d'Italia tra loro tanto distanti, mentre essi continuarono dovunque la guerra offensiva e difensiva contro i Greci ed i Romani dovettero contemporaneamente armarsi contro gli Avari all'oriente ed all'occidente contro i Franchi. Nè è possibile ancora sostenere non aver la nazione langobarda mostrata più la medesima capacità o prontezza nell' accettare e nell' unirsi elementi di popoli stranieri; giacchè anche dopo il loro ristabilimento in Italia non mancano esempi della maniera, alla quale prima accennammo.

L'alemanno Droctolfo mercè le qualità personali si alzò tra i Langobardi fino ad esser duca, fece rivolta contro il re Autari, e passò finalmente ai Greci di Ravenna, presso i quali come condottiero contro i Langobardi s'acquistò bella fama [1]. Alzeco duca dei Bulgari, venuto in Italia coll'esercito o col popolo a lui assolutamente dedito, offerse i propri servigi a Grimoaldo; ed accettato volonterosamente, col titolo di gastaldo ottenne di poter dimorare su quel di Benevento. Paolo Diacono osserva, che questi Bulgari, benchè parlassero anche la lingua del paese ossia la latina, pure non perdettero l' uso della loro [2]. Non si crederà però che venisse loro concesso l'uso d'un diritto proprio; avvegnachè il titolo stesso langobardo accettato dal loro duca, provi l' ingresso nella nazione dominante. Gondoaldo, fratello di Teodolinda, d'origine bavarese, divenne duca d'Asti, suo figlio Ariberto e i discendenti di costui persino re dei Langobardi, nè v' ha traccia alcuna che l' usurpazione del trono per parte di Grimoaldo a danno dei figli di Ariberto sia stata sostenuta dalla gelosia nazionale dei Langobardi; anzi uno de' suoi figli *Bertarido*,

[1] PAUL. DIAC., III, c. 18. « Iste *Suavorum, hoc est, Alemannorum gente* oriundus, inter Langobardos creverat, et quia erat forma idoneus, *ducatus honorem meruerat.* »
[2] PAUL. DIAC., V, c. 29.

meglio amato di Grimoaldo, dopo la morte di costui fu unanimamente e con gioia gridato re dai Langobardi [1]. Che può egli dunque significare quando Paolo parla di una *Teodota* di origine romana in Pavia; che il nome di senatore, dato ad un uomo ragguardevole e contenuto in un documento del 714 di Pavia? [2] Anche i Romani potevano trovarsi al servizio del re — come li si trovano comparire con vesti vandaliche alla corte dei re di questa nazione — od essere ammessi nella nazione langobarda precisamente come quegli altri stranieri da Baviera, da Svevia e così via.

Se noi per il silenzio nell'editto di un diritto e di un vidrigildo dei Romani, per la determinazione di questo editto per *tutti* i sudditi del re langobardo, per l'analogia del procedere sempre eguale dei Langobardi nell'ammissione di popoli o vinti o chiamati, crediamo di poter ammettere una perfetta *unità di diritto* nel regno langobardo; noi lo troviamo confermato anche da una proposizione del diritto popolare nell'editto. L'ultimo paragrafo di questo si riferisce agli stranieri (Wargangi o Gargangi), i quali dall'estero venivano a porsi sotto la protezione del re [3]. — Vivano, è detto, secondo il diritto langobardo, l'uso del proprio ottengano per favore del re. Dunque il langobardo era di norma, lo straniero un' eccezione ed un privilegio regale; quello aveva anzi quasi il significato di un diritto territoriale, perchè il sistema dei diritti personali già in uso presso i Franchi, e riguardo ai Romani, Visigoti e Borgognoni, come si pare, già introdotto fin dai tempi di Clodoveo [4], non trovò presso i Langobardi la stessa applicazione [5]. Nell' editto di Rotari quindi, nel quale il migliorato diritto del popolo langobardo venne promulgato all'osservanza di tutti i sudditi del regno, noi non scorgiamo altro che un vero diritto civile langobardo, il quale valeva anche pei Romani assoggettati, avvegnachè anch' essi appartenessero alla *gens Langobardorum* nel senso lato della dizione. Indi l'evitar che fa l'editto a bella posta di dirigersi ai soli Lango-

[1] PAUL. DIAC., V, c. 2, 33.

[2] TROYA, *Della condizione*, ecc. § 146. Il senatore e la costui moglie danno al chiostro da loro fondato l'intero patrimonio, sottomettendo quello alla giurisdizione del papa ed alla protezione del re, confermano inoltre la libertà ai loro gassendi ed emancipati. Tra i testimonii havvi *notai regali*.

[3] Ed. ROTH., § 390. « *Omnes gargangi*, qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint, seque sub scuto potestatis nostræ subdiderint, *legibus nostris Langobardorum vivere debeant, nisi legem suam a pietate nostra meruerint.* » Sulla derivazione ed il significato di *wargangi*, v. GRIMM, *Deutsche Rechtsalterthümer*, p. 396.

[4] V. EICHHORN, *Staats und Rechtsgeschichte*, vol. I, § 46.

[5] Vedi il principio dei diritti personali, così come la *lex Ripuar.* lo concepisce: « *Hoc autem constituimus*, ut infra pagum Ripuariorum tam *Franci, Burgundiones, Alemanni seu de quacumque natione* commoratus fuerit, in judicio interpellatus, *sicut lex loci continet, ubi natus fuerit*, sic respondeat. »

bardi, egli parla in genere di liberi (nella introduzione *si quis* oppure *si quis liber homo*) ovvero aldi, ossia servi, cioè i vari stati nella loro generalità, nei quali non che i Langobardi anche i popoli ammessi tra questi sono compresi [1].

Che se noi vogliamo conoscere più davvicino la condizione personale dei Romani assoggettati, la maniera per la quale s' unirono colla nazione langobarda, noi dobbiamo anzi tutto ricercare i rapporti civili e personali dei Langobardi; rimarremo tuttavia ancora presso l'editto di Rotari onde non confondere arbitrariamente fatti anteriori coi posteriori.

[1] In alcuni passi dell' editto potrai pensare precisamente a' sudditi langobardi d' origine romana; così appo i *Magistri Comacini*, i capomastri, dei quali si terrà subito parola; ancora § 246 « Si *quis* sine jussione Regis *aurum signaveril aut monetam confinxerit.* » § 247 « Si *quis chartam falsam scripserit*, etc. » L' unico § 205 « nulli *mulieri liberæ* sub regni nostri dictione, *lege Langobardorum viventi*, liceat in suæ potestatis arbitrio, id est *selbmundiæ* vivere » — pare per antitesi riferirsi a donne, che vivessero con diritto romano nel regno langobardo. Ma 1.° la lezione è incerta « *viventi* » manca nel manoscritto modenese (MURATORI), per cui l'antitesi cade. 2.° Se si voglia mantenere la lezione e l'antitesi, bisognerà pensare a quelle romane, alle quali per privilegio reale era stato concesso il diritto loro proprio. Io però credo 3.° che in tutto l'editto non vi sia punto che si riferisca alle donne, e questo perchè non se ne fa parola in un altro passo importante. § 215 « sic tamen si *ambo liberi sunt.* » Onde anche nel § 205 bisogna intendere solo la *mulier libera;* quella donna qualunque, che vive secondo il diritto langobardo, che è a dire non la sola *nata* langobarda.

III.

Rapporti civili e personali dei Langobardi.

I rapporti di nascita eran presso i Langobardi gli stessi che presso gli altri popoli della Germania, sicchè noi non possiamo meglio indicarli che giusta la misura di libertà per la quale essi stessi dividevano i rapporti civili in liberi, semiliberi e servi; contemporaneamente poi vi avevano anche i liberi per eccellenza od i nobili (*nobiles*), i quali tuttavia presso i Langobardi non formavano uno stato ereditario. È vero che si volle ritenere come tale [1] i primi dell'esercito, i quali Liutprando nella determinazione del vidrigildo eguagliò solo ai gasendi più nobili del re [2]: ma questa locuzione nullameno si pare non voglia significar altro che *principes*, cioè i duchi i quali potevan è vero essere esciti dalla vecchia nobiltà, ma ed anche esser divenuti tali per scelta regale [3]; essi meglio che uno stato nobile ereditario rappresentavano una nobiltà politica sortita dalle dignità, dalla potenza e dalla ricchezza, alla quale era possibile appartenere non che per nascita, per favore reale o per qualità personali [4].

L'editto non conosce che liberi, semiliberi e servi, di cui si vuole esporre i rapporti legali secondo l'editto stesso.

[1] LIUTPR., *Leges*, VI, 9. « Consuetudo enim est, ut pro minima persona, quæ exercitalis homo invenitur esse CL solid componantur et pro eo, qui primus est, CCC sol. etc. »

[2] WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, I, 132.

[3] PAUL. DIAC., I, 14. « *Regnavit* igitur super eos *primus Agelmundus*, filius Agonis, *ex prosapia* ducens originem Gungincorum, *quæ apud eos generosior habebatur.* » Di re posteriori Paolo dice: « Hi omnes *Lithingi* (in alcuni cod. *Adalingi*) fuerunt; sic enim apud eos quædam *nobilis prosapia* vocabatur. » I, 21. Il citato re Clefi vien detto *nobilissimus vir.* II, 31. ROTARI era della *gens Arodos*, la cui genealogia è data dal prol. dell'editto di Rotari.

[4] Liutprando sulla meta (il dono matrimoniale fissato dall' uomo alla donna) determinò (*Leges* VI, 35) che il giudice la potesse innalzare fino a 400 sol. e non più: « reliqui *nobiles homines* debeant solid. CCC, amplius non. Et si quiscumque alter homo minus dare voluerit, det quomodo convenit. » Qui i *nobiles* non sono in genere che i liberi langobardi come nel prologo alle *Leges* LIUTPR., L. III. « una cum — optimatibus meis... vel *universis* nobilibus *Langobardis.* »

1.° I *Liberi* (liberi) non son diversi dagli arimanni od uomini dell'esercito, oppure, come più volte l'editto li dice, esercitali; avvegnachè anche questi non significassero che I liberi nell'esercito: esercito e popolo valevan presso i Germani lo stesso [1]. Si cadrebbe quindi in errore, quando si volesse intendere sotto gli esercitali dell'editto solo od a preferenza i Langobardi, sotto i liberi poi anche altri liberi, come a dire i Romani; l'editto non ammette una simile distinzione [2].

2.° I *Servi* (servi) erano sottoposti al dominio ed alle armi di un padrone (*dominus*); il loro valore è dato dal vidrigildo e dalle multe, che per essi bisognava venissero pagate ai padroni. Più che gli altri eran stimati quei ministeriali, i quali, educati ed ammaestrati in casa, trattavano un negozio od un mestiere qualunque [3]. Le multe per offese recate ad essi eran le stesse che per i semiliberi (aldi) [4], ed il vidrigildo solo di poco minore [5]; mentre che per qualunque altro ministeriale o servo era solo a pagarsi la metà della somma (25 solidi) [6]. Alcunchè di più basso ancora dell'ultimo accennato è il servo massaio (*servus massarius*) stimato 20 sol., e meno ancora (16 sol.) il servo colono (*servus rusticanus*), che gli obbedisce. Fra i pastori vengono i discepoli distinti (*discipuli*) dai maestri (*magistri*); il pastore di porci poi vale molto più (50 sol.) del pastore di pecore, capre o buoi (20 sol.) [7].

Di tutti gli altri rapporti legali dei servi non accenneremo qui che a quelli importanti per distinguerli dagli aldi. Il servo (*servus*) non può vendere schiavi (*mancipia*) nè terra, nè altra cosa qualsiasi senza permissione del padrone, a cui tutto appartiene, ciò che egli tiene [8]. Non matrimonio tra liberi e servi. Se una libera sposi un servo, questi venga ucciso, quella o morta da' propri parenti, o venduta fuor del paese o, quando nè l'uno nè l'altro venga fatto, sia condotta tra le filatrici alla corte del re [9]; se invece un libero voglia condurre in moglie una serva, la emancipi prima solenne-

[1] Sugli arimanni, V. SAVIGNY, *Gesch.*, etc., I, § 54. GRIMM, *Rechtsalt.* 292.

[2] P. e. ROTH., Ed. § 376. « (Servus regis) ita componat, sicut de servis *aliorum exercitalium* decretum est. » Qui *exercitales* sono in genere i liberi.

[3] ROTH., Ed. § 76. « De *servis ministerialibus* dicimus, qui domi docti et nutriti aut probati sunt. »

[4] *Ib.* § 77. sq.

[5] Per l'aldio 60 sol., pel ministeriale 50. V. Ed. § 129, 130.

[6] *Ib.* § 131. *De alio vero servo ministeriali*, « qui secundus ei invenitur esse, tantum ut *nomen ministeriale habeat*, etc. »

[7] *Ib.* § 132-136.

[8] *Ib.* § 236. Meno ristretto è il gastaldo, solo però in vista dell'utile della casa (*casa*) cioè dell'amministrazione a lui affidata. § 238.

[9] Ed. ROTH., § 222.

mente (per *garanthix*) e la renda a sè eguale, onde da matrimonio legittimo nascan i figli eredi egualmente legittimi [1].

3.° I *semiliberi* erano sotto la protezione e la tutela (*mundium*) di un patrono precisamente come le donne ed i minorenni; v' eran compresi gli aldi ed i manumessi in modo imperfetto. Gli aldi trovavansi presso i Langobardi a quello stesso grado di libertà minorata, che i Liti presso i Franchi, i Sassoni ed i Frisi [2]. Nati generalmente come tali, potevanlo anche divenire per manumissione. Ecco le diverse maniere di manumissione, che si trovano nell' editto di Rotari.

1.° L'assoluta mancipazione a fulreale ed amundio, cioè pienamente libero e senza *mundium*, la quale poteva avvenire per quadruplice manumissione (*manumissio*) o *per impans* [3] e faceva sì che il patrono non aveva più alcun diritto sul manumesso; quando poi uno di questi morisse senza eredi legittimi, allora il re ereditava come da ogni libero qualunque [4].

2.° La mancipazione a fulreale con riserva del *mundium*, egualmente per quadruplice manumissione: Il mancipato durava sotto la protezione del patrono, il quale ne diveniva erede, quasi fratello o parente, quand'ei morisse senza figli [5].

3.° Per la mancipazione ad aldio finalmente bastava una carta, nella quale fossero stabiliti i patti della mancipazione; poteva tuttavia esser valida anche senza di essa [6] [*].

L' aldio dunque paragonato col servo godeva di una tal quale libertà [7]; ma abbisognava sempre della protezione di un patrono, che lo rappresentasse contro altri, pagasse per lui multe e vidrigildo, e mallevasse per lui; nell'università dei liberi egli era per conseguenza dipendente o censito. E nella stessa posizione trovavasi il mancipato per fulreale e non per amundio: la differenza loro stava

[1] *Ib.* § 223.

[2] La derivazione di Aldius od Aldio è oscura. V. GRIMM, *Rechtsalt.* 309. La spiegazione di GAUPP, più sotto. TROYA (*Della condiz.* § 26) dice: « tenitori di terra » sicchè pare pensi a « *tenere.* » A sua scusa serva — se lo può — l' essere egli ignaro della lingua tedesca.

[3] « Similiter et qui per impans, id est in votum Regis dimittitur, ipsa lege vivat, *sicut qui amund* factus est. Incerta è la spiegazione di *impans.* » GRIMM, *op. cit.* 331.

[4] Ed. ROTH., § 225.

[5] Ed ROTH., § 226.

[6] Ed. ROTH., § 227. « ut *qualiter* liberum aut liberam thingaverit, manumissio in *charta libertatis* commemoretur. Et si chartam non fecerit, tamen libertas illi permaneat. »

[*] *Ap.* PAUL. DIAC., I, 13, viene citata una forma più antica di mancipazione, che avveniva nell'esercito *per sagittam.* V. sopra p. 239, nota 3; Liutprando ne aggiunse un'altra, cioè quella del re innanzi all'altare per mano del sacerdote. *Leges* LIUTPR., II, 3.

[7] Principalmente chiaro nell' Ed. ROTH., § 216. « Si *aldia aut libera*... servum ad maritum tulerit, libertatem suam amittat. »

per una parte nel vidrigildo, il quale pel fulreale era quello del, libero, per l'altro nelle prestazioni personali e patrimoniali, delle quali l'aldio era sempre debitore verso il patrono [1]. E lo prova l'essere stato l'aldio nella vendita de' propri beni poco meno ristretto del servo [2]; le sue prestazioni poi erano assai precise nè potevano esser stabilite arbitrariamente dal patrono [3]. La libertà personale dell'aldio tuttavia e la fossa che lo separava dal servo era provata dall'esser stato concesso il matrimonio tra gli aldi ed i liberi. La donna libera, che sposasse un aldio, passava con questi sotto la protezione del patrono; quand'essa però, morto il marito, avesse voluto ritornare a' suoi parenti doveva pagare il prezzo del mundio al patrono; poteva ripetere gli averi portati, non mai però la dote o che altro ella avesse dal marito ricevuto; così i di lei figli, potevano acquistare la libertà, quando avessero pagato il prezzo del mundio e rinunciato al patrimonio paterno [4]; il che di nuovo ci mostra, che gli obblighi dell' aldio riposavano sul patrimonio. Quando al contrario un libero sposasse un'aldia, il matrimonio era anche senza mancipazione legale; mancipazione che vien poi richiesta dalle leggi di Liutprando, dalle quali lo stato degli aldi fu abbassato [5].

Libertà e servitù confondevansi nel rapporto di quei liberi, i quali si trovavano come *gasendi* al servizio (*in gasindio*, *in obsequio*) del re, del duca o d'altro libero qualunque. Ciò che un tale acquista col servire gli è proprio nè può nelle divisioni patrimoniali con fratelli venir considerato; non tuttavia così per rispetto a quello che uno guadagnasse nell'esercito in una impresa qualunque [6]; avvegnachè qui egli rappresenti la famiglia nell' obbligo universale [7]. Più tardi dovremo esaminare nella legislazione di Luitprando altri rapporti, nei quali libertà e schiavitù compaiono unite ed i quali divennero poi sempre più frequenti quando il numero dei liberi poveri, causa specialmente le mancipazioni, si rese sempre più grande. L'editto tuttavia riconosce già liberi poveri ed oppressi (vedi il

[1] Ed. ROTH., § 277 « ut *qualiter* liberum aut liberam thingaverit, etc. » V. sopra. Con ciò concordano anche le citate spiegazioni di GRIMM, *Rechtsalt.* 309: « Aldius qui *adhuc servit patrono* (Papias). Aldias, *statu liber*, libertus *cum impositione* operarum. » (DU-CANGE, da un' antica glossa).

[2] Ed. ROTH., § 239. « Nulli liceat aldio cujuscumque, qui amund factus non est, sine voluntate patroni sui *terram aut mancipium vendere neque liberum dimittere.* » Altri beni mobili poteva egli vendere, non essendo servo, § 236.

[3] GRIMOALDI, *Leges* I, LOTH. I, *Leges Langob.* 100.

[4] Ed. ROTH., § 217.

[5] LIUTPR., *Leg.* VI, 53, « *faciat eam widerboran*, sicut Edictum continet de ancilla. »

[6] Ed. ROTH., § 167, vedi anche § 228.

[7] Non mi sembra necessario di accettare qui con SAVIGNY (*Gesch.* 4I, 219) un influsso del diritto romano.

prologo) e parla di tali, che non hanno altra proprietà che animali, i quali dunque abitavano su beni stranieri [1].

Cerchiamo dunque i *Romani assoggettati*, i quali erano uniti nei rapporti politici e legali colla nazione langobarda, tra gli stati di quest'ultima, e ritorniamo ancora una volta alle attestazioni storiche di Paolo Diacono e Gregorio Magno, onde finalmente abbandonarle poi per sempre. I Langobardi uccisero o cacciarono, narra il primo, molti dei Romani ragguardevoli, e si divisero tra loro il rimanente come tributari (*tributarii*); questi dovevan pagare agli ospiti langobardi il terzo delle rendite loro. Mostrammo già come questo passo, ed anche altri che vi si riferiscono, ci lascino intravedere non il mite, bensì il durissimo procedere dei Langobardi; e questo sta già nel fatto e nel senso delle parole. Troya osservò già assai giustamente, che l'obbligo di pagare un terzo delle rendite tolse la libera disposizione del patrimonio per vendita, donazione, legati, ecc. e rese nei rapporti legali del patrimonio il tributario dipendente dal suo ospite [2]; le parole *divisi partiuntur* non sono certamente oziose. Tutto considerato, pare che nissun'altra condizione ai Romani assoggettati s' adatti, che quella di aldi, come noi lo mostrammo coll'editto di Rotari. Anche l'aldio era per rispetto alla disposizione del patrimonio limitato; egli era personalmente libero, ma sotto il mundio di un patrono; più il suo obbligo era assicurato sul patrimonio; l'espressione poi dell'editto *casa tributaria*, indicante la tributarietà prova sotto ogni aspetto quanto fu per noi asserito [3].

E che altro dovevano essere gli aldi se non Romani assoggettati? Non si dirà che i Langobardi gli avrebbero potuto condur seco dalla patria loro, avvegnachè noi vedessimo persino i Gepidi assoggettati per gli ultimi essere divenuti loro compagni d' armi; essi ebbero seco schiavi come treno [4], difficilmente però semi-liberi. Così secondo l'ipotesi del Gaupp essi sarebbero stati in Italia gli antichi germani, i quali all' arrivo dei Langobardi si sarebbero già trovati in colonato [5]. Come poi ne possa essere escito un ceto generale di semi-liberi, non vedrai facilmente; meno ancora poi perchè solo i

[1] Ed. Roth., § 256. « Si *quis liber homo*, qui debitor est, *alias res non habuerit*, nisi caballos aut boves domitos seu vaccas junctorias, tunc ille, etc. »

[2] Troya, *Della condizione*, etc. § 30.

[3] Ed. Roth., § 257. « Nulli liceat pro quolibet debito *casam ordinatam tributariam* loco pignoris tollere servum aut ancillam, vaccas aut pecora. » Sotto *casa tributaria* evidentemente non si può intendere abitazione di un *servus massarius*; avvegnachè questi non fosse solo tributario, ma amministratore per conto del padrone.

[4] Ce ne persuade la *serva gentilis* nella Ed. Roth., § 194

[5] Gaupp, *Die Ansiedlungen de Germanen*, etc. p. 498-501.

coloni germani, e non anche i romani siano entrati in questo rapporto dell'aldionato.

Non accettiamo pure l'altra opinione comune, la quale ritrova i coloni anteriori agli aldi, e pei motivi seguenti. Notoriamente il diritto del popolo salico distingue tra i Romani, il *conviva Regis* che è a dire il cortigiano ed il gasendo del re del valore di 300 solidi, il qual valore è la metà del vidrigildo di un gasendo franco (*antrustin*); il *possessor* del valore di 100 sol., eguale alla metà del vidrigildo di un libero franco; poi il *tributarius* od anche il colono romano del valore di 45 solidi [1]: come il *Romanus possessor* vale poi il *litus*, cioè la metà del vidrigildo del libero franco. Il rapporto è lo stesso presso i *Franchi ripuari*, dove il *Romanus homo* pure è equiparato ovunque al semilibero (*homo regius, ecclesiasticus, tabularius*) [2]. Siccome poi la dipendenza del lito risponde precisamente a quella dell'aldio, e come la legislazione franca in Italia concede ad ambedue un diritto istesso [3]; così dall'accettazione di quell'idea sugli aldi ne seguirebbe, che i Langobardi, mentre collocavano il colono romano all'istesso posto della semi-libertà, in cui i Franchi avevan messo il possidente romano, avrebbero trattato i soggetti molto meglio di questi, il che nessuno vorrà sostenere. Arrogi, che i Langobardi non avrebbero mai concesso un *connubium* coi coloni romani, come cogli aldi, giacchè i Romani stessi avevano ritenuto per ineguale il matrimonio di liberi con coloni [4]. Tu potresti ritenere per conseguenza gli aldi del Langobardi come la popolazione libera anteriore, per cui il rapporto di vidrigildo peggiore di quello dei liti franchi verrebbe benissimo chiarito dalla procedura peggiore usata dai Langobardi verso i Romani [5]. Questa idea conferma altri fatti.

Anzi tutto l'universale analogia tra gli aldi ed i liti. Avvegnachè la supposizione che i liti presso i Sassoni (læti presso gli Anglosassoni [6]), i Frisi, i Franchi siano sorti per l'assoggettamento degli abitanti del paese conquisto abbia sempre per sè la verosimiglianza maggiore. Le antiche notizie parlano già dei liti sassoni, e precisa-

[1] *Lex Sal.*, tit. 44, § 6-8.

[2] *Lex Ripuar*, lit. 9, 10, 36, § 3, tit. 58, § 8.

[3] *Cap. add.* ad *L. Langob.*, a. 801, c. 6 (*Monum. Germ. hist. ed. Pertz.* III, 84). « *Aldiones* vel Aldionæ *ad jus publicum pertinentes*, ea lege vivant in Italia *in servitute dominorum suorum*, qua fiscalini vel lites vivunt in Francia. »

[4] I figli di solito erano trattati più severamente. V. SAVIGNY, *Uber den rom. Colonat*, *Zeitschrift*, vol. VI, p. 277.

[5] LIUTPR., *Leges* VI, 9: « *Consuetudo* enim est, ut pro minima persona, quæ *exercitalis* homo invenitur esse, CL solid. componantur, etc. »; nell'editto di ROTARI (§ 129) veniva già determinato il vidrigildo dell'aldio a 60 schill.

[6] Nelle vecchie leggi di Kent. V. LAPPENBERG, *Gesch. von England*, I, p. 576.

mente con frasi, le quali stranamente concordano appuntino con quelle di Paolo Diacono sui Romani [1], e ne mostrano l'analogia a prim'occhio.

Noi troviamo tuttavia una conferma più vicina presso gli stessi Langobardi. La parola *hospites* di Paolo indica, l'osservammo, il rapporto generale, che aveva luogo già ai tempi romani nell'alloggiamento dei soldati, ed il quale per maniere diverse fu adoperato anche da popoli germanici, riguardantisi ancora come esercito romano, come gli Eruli, i Goti, i Borgognoni. Indi anche il diverso significato della parola, il quale bisogna intendere di nuovo diversamente presso i Langobardi, onde poterlo poi giustamente comprendere in Paolo Diacono. A questo proposito Troya [2] chiamò già l'attenzione sul trattato conchiuso tra Arichi principe di Benevento ed i Napoletani rispetto al paese di Liburia [3], nel qual trattato i fondi del signore del paese vengono detti *hospitalica*, e i coloni dello stesso *tertiatores* [4]. E però le parole di Paolo acquistano una luce sorprendente, avvegnachè evidentemente i terziatori siano lo stesso che i tributari, cioè i Romani censiti del terzo delle rendite; sicchè noi possiamo senza pensiero alcuno tanto più riferire ai tributari ogni determinazione apparente nel capitolare del principe di Benevento nell'836 rispetto ai terziatori, quanto maggiormente esse sembrino specialmente ad essi adatte. Per conseguenza quindi i terziatori erano una specie di coloni, i quali non potevano venir adoperati in guerra, essendo essi invece debitori verso lo Stato (*reipublicæ*) od il principe di un censo fondiario (*responsaticum*) unitamente ad altre prestazioni e servigi, più verso i proprietari di tributi (*pensiones*), cioè del terzo con servizio obbligato e con un dono annuo — il tutto secondo un'antica abitudine [5]. Noi troviamo finalmente costoro anche nel trattato di divisione tra il principe Ra-

[1] Il passo fu citato dal WAITZ nella: *Deutsche Verfassungsgeschichte*, 1, 182. Nota 2 « Rudolfus, translatio S. Alexandri, c. 1 (Monum. Germ. II, p. 675) et eam (sc. terram) quam maxime, quæ respicit orientem, colonis tradebant, singuli pro sorte sua, *sub tributo exercendam.* — VIDUKINDUS, 1, 14 — *reliquias* pulsæ gentis *tributo condemnaverunt.* »

[2] Vedi pag. 79.

[3] *Della condizione*, ecc. § 27.

[4] MURATORI, Ss. T. II, P. 1, p. 340. Nasce su questo una lite tra i Napoletani ed i Langobardi a quali terziatori appartengano i fondi (*fundora*): « inquiratur diligenter *ad qualia hospitalica* fuerunt pertinentia antiquitus, etc. »

[5] MURATORI, l. c. p. 256: « Index capitulorum, §§ 20, 32; Ib., p. 259, § 14. De tertiatoribus vero hoc stetit ut nulla nova eis *a parte Reipublicæ* imponatur, excepto *antiqua consuetudine*, hoc *responsaticum solum et angarias et calcarias*; simul et *ad dominos suos angarias et pensiones, secundum antiquam consuetudinem*, nec non et *exenium ad invicem unum semel in anno, quod fuit prisca consuetudo.* »

delchi e Siconolfo di Benevento nell' 851 come *homines qui sunt sub tributo* [1].

Che se l'identità tra i tributari di Paolo Diacono ed i terziatori su quel di Benevento resti provata, non si potrà più mettere in dubbio che questa classe della popolazione abbia appartenuto al ceto degli aldi. Giacchè, oltre ciò che su questo rapporto venne già osservato rispetto ai tributari, e' non s' oppone a questo che i terziatori fossero debitori di censo e di servigi allo Stato od al principe; avvegnachè lo stesso debba esser sostenuto anche degli aldi, in favore di che io non voglio citare che il capitolare di Carlo il Grande dell' 801, nel quale gli aldi in somma vengono indicati come « pertinenti allo Stato » (*ad jus publicum pertinentes*) [2].

E con quanto per noi fu detto concordano anche i pochissimi casi, nei quali i Romani nelle *carte* langobarde compaiono formalmente come tali, o come tali possono esser supposti con certezza. Così è la cosa in una donazione del 767 ad una chiesa fondata in vicinanza di Pistoia, nella quale i Romani, i quali risiedevano come massai sul fondo donato, vennero obbligati ad un tributo annuo in olio, cera od oro del valore di un tremissis (il terzo di uno scellino d'oro) per la luminaria della chiesa, a cui dovevano aggiungere servigi per ogni masseria annualmente per quattro settimane a vantaggio della fondazione [3]. E per Romani bisogna pur ritenere gli abitanti di alcune *casæ tributariæ* comprese in una donazione del 722 di un Orso chierico a favore di un monastero feminile da essolui fondato [4]. Avvegnadio, benchè i nomi soli non possano dare punto di certo [5], avendo spesso i servi romani ricevuto dai loro padroni nomi langobardi o avendo dovuto i manomessi accettarli col

[1] MURATORI, l. c. p. 260, c. 13. *Tributum* è precisamente l'affitto (*pensio*) o il canone del frutto pagato dai contadini al proprietario; v. MURATORI, Antiq. 1, 721. Documen. dell'869, « et exinde de ipsa suprascr. re *annue* temporibus redditum atque *tributum persolvere debeamus*. »

[2] Vedi pag. 268. Nota 3.

[3] Il documento trovasi appo FIL. BRUNETTI, Codice diplom. Toscano. Firenze 1806, N. 69; il passo relativo suona: « Item et *case massaricie* ividem damus in tali cum tinore, ut *omnes romani*,... qui modo sunt vel eorum heredibus, dare debeas per circulo annus *per quemquam casa sua* luminaria in ipsa Ecclesia oratorio nostro, valliente tremisse, olleo, cera, auro, de ista tri res una quale habuerit (quella di queste tre materie posseggono), et *massarii ipsi* qui modo sunt per singulas case vel heredibus eorum faciat ad ipsa ecclesia angarias eldumas quatuor per annos, etc. »

[4] BRUNETTI, N. 16. « Sala in loco Ferroniano cum duas *Casas tributarias*, una qui regitur per *Candido*, altera per *Majoriano* cum familia eorum. Casas duas in Navale de Morgincaput mulieri meæ, una qui regitur per Fridiebis et alia per Corbulo.

[5] In una famiglia sola s'avvicendano nomi romani e langobardi. Lo storico *Paolo* era figlio di *Warnefrid*, di *Arichis*, etc. V. l'albero genealogico ap. PAUL. DIAC., IV, 39. Un vescovo Giovanni era figlio dell'abate Adrohald; carta del 700 ap. BRUNETTI, N. 3. Il figlio di un *Fortunato* prete si chiamava Bonuold; carta del 713, ib. N. 4.

diritto langobardo; più trovandosi avere i Langobardi, entrati nel clero, assunti nomi antichi cristiani donde a spiegarsi la unione di nomi romani e langobardi in una stessa persona [1], pure come Romani possono certamente esser considerati solo i semi-liberi, o i servi con nomi romani.

Noi possiamo finalmente ammettere come prova per la nostra opinione anche l'uso linguistico posteriore d'Italia, in quanto tuttavia esso riposi sull'antica tradizione e non possa venir considerato come novellamente introdotto. Negli statuti della republica fiorentina del XIV secolo la dizione *hospes* nella forma *hostis* (la quale è anche variante in Paolo Diacono) viene usata a spiegare il rapporto tra il cittadino fiorentino ed il suo colono sul territorio (*comitatinus vel distrectualis*) e dichiarato solennemente dal proprietario, il cui fondo il colono coltiva [2]: rapporto affatto somigliante a quello tra i Langobardi dominanti ed i vinti Romani, pel quale usavasi la medesima indicazione. Così pure troviamo più tardi i terzii come un tributo affatto regolare dei coloni liberi al proprietario o di questi al possessore supremo [3]. Ecco perchè anche i procuratori di Federico I, i quali cercarono di far valere la signoria imperiale contro le città langobarde in senso affatto nuovo, richiesero da queste il *terzo*, come tributo dovuto all'imperatore, possidente supremo [4].

Passiamo ora all'altra parte della popolazione romana onde cercarla essa pure tra gli Stati langobardi — Se i Romani liberi, cioè i rimasti proprietari di fondi o di case, i possidenti o gli appaltatori dei censi ereditari, mantennero tra gli aldi a stento un po' di libertà, che divennero mai i coloni di prima? — Certo l'assoggettamento e la universa miseria possono aver spesso distrutta la differenza tra i vari rapporti civili dei Romani, sicchè sarebbe proba-

[1] BRUNETTI, Cod. dip. tosc., N. 28 del 736. PERTULT *qui* BARUCCIO, N. 38 del 748; donazione dell'arcidiacono LIUTPERT *qui et* CENTOLUS, e di suo cugino RIGIBERT *qui et* MACCIO.

[2] *Statuta populi et communis Florentiæ. Friburgi op.* MICH. KLUCH., Tom. I-III, 4.° Questa è l'ultima redazione degli statuti della republica fiorentina, fatta nel 1415 sotto la direzione dei dottori Bartolomeo De Vulpis e Paolo De Castro. Il passo citato trovasi I, p. 254, nel Libr. III, Robr. 36, « quicumque offenderit in personam aliquem *suum hostem*, id est, *illum pro quo laborat aliqua bona*, etc. Quicunque *comitatinus* vel *districtualis Florentinus* offenderit aliquam personam civem . . . . *civem* vel *hostem suum prædictum*, etc. »

[3] *Enrici III privil. concessum ferrariensi populo* a. 1055 « omnes *Curtenses* (persone della corte regale) dalione in placito, *que tertie dicuntur*, tutos esse permittimus. » MURAT., *Antiq.* V, 753 A. Tra i diritti di proprietà e signoria di Federico I nella così detta *insula Fulcherii*, cioè su quel di Como, sul quale egli era in lite colla città, trovi: « medietas totius vini et de terris militum (cavalieri, vassalli del regno) quartum, de *ceteris vero tertium*. » MURAT., Antiq. II, 79, C.

[4] OTTO MORENA, MURAT., Ss. VI, p. 1127 — « atque item Cremenses, quibus *omnium terrarum suarum tertium*, *acsi ipsi domini eorum fuissent*, penitus omnino auferebant. »

bile che non pochi coloni fossero passati allo stato migliore degli aldi; generalmente tuttavia essi caddero nello stato peggiore di una servitù completa, divenendo *servi massarii* o massai od amministratori non liberi. L'editto di Rotari ci mostra che un simil genere di pertinenti possedeva terre, beni mobili e schiavi, ma dei quali essi potevano disporre in modo assai limitato, ed anzi solo a vantaggio della masseria (*casa massaria*)[1]. A stento però possiamo crederli diversi dai coloni d'una volta. E le carte del tempo posteriore dei Langobardi confermano l'esistenza del rapporto dei servi massarii parente, benchè inferiore in libertà a quel dei coloni; da quelli bisogna nullameno distinguere i massai liberi e semiliberi[2].

A proposito del passo di Paolo Diacono tante volte citato osservo che con esso si pensa generalmente solo alla popolazione campagnuola; rapporto alle città le ipotesi s'aggirano in un campo assai largo. Eppure Paolo non ha eccettuate le città, anzi parla dell'universa popolazione romana, come lo provano chiaramente le parole dell'altro passo; *populi tamen aggravati hospites partiuntur*. Città e campagna non formavan contrapposto alcuno. Nelle città romane del resto, oltre ai possessori, ai quali qui noi aggiungiamo in generale anche gli onorati ed i curiali, ed oltre il clero, del quale dovremo parlare specialmente, v'avevano anche dotti, artisti, negozianti, artieri, in ultimo l'intera massa della *plebs*. Dunque furono anche questi distribuiti tra i Langobardi?

Nel comune langobardo, il quale, come mostrerò più tardi, abbracciava la città e la campagna, non vi aveva altra possibilità di assistenza legale che l'essere o pienamente libero o mundio di un libero, di un grande o del re. È vero; la pace del re, la quale si estendeva su tutto il paese, accordava una protezione legale universale, che diveniva ancora più grande su' suoi possessi sulla sua corte (*curtis regia*), dappertutto, dove egli si fosse soffermato[3]; è vero, come *gasendo* trovavasi protezione nel servizio di un grande o del re; più tardi anche in quel rapporto speciale della *commen-*

[1] Ed. Roth., §§ 236, 238.

[2] Brunetti, N. 25 dell'anno 730. Donazione di Warnefrido, gastaldo sienese alla chiesa ed al chiostro di S. Eugenio. Sui fondi donati vi avevano *adores* (amministratori), *massarii* ed *aldiones*. N. 48 del 754: Fondazione dell'abazia di S. Pietro in Palagiolo per Walfrido di Ratcao, cittadino di Pisa, § 21: — « et *casas massaricias cum familias suas que nobis pertinent*, quanti exinde *liberi dimissimus*. § 36. In tale enim tinore volo ego q. s. Valfridi res superius compreensa *omnia abere* monasterio supramemoratum S. Petri, ut illa persolvere ad ipsó monasterio, *tam liberi quam et servi et aldioni*, *qui in ipse case resederint*. »

[3] Ed. Roth., §§ 36-38; sulla pace del re vedi anche Wilda, *Strafrecht der Germanen*, p. 253-264.

datio; nissuna tuttavia di queste protezioni basta per tutta la popolazione od anche solo per un ceto; avvegnachè da una parte solo pochi potessero per l' ultima guisa raggiungere quella protezione speciale, dall'altra fosse la pace del re non abbastanza potente, per rendere inutile il mundio anche per i meno liberi. Però noi dovremo dappertutto, anche rapporto alle parti suddette della popolazione delle città, deciderci o per l' assoluta libertà langobarda, o per quel rapporto personale qualunque al di sotto del mundio.

Ed anzi tutto per quanto riguardi gli artieri, i quali sin dai tempi romani erano uniti in corporazioni o collegi allo scopo delle publiche prestazioni [1], Leo mise fuori l'ipotesi, che essa libertà non venne ai singoli concessa, ma che essi collegialmente divennero tributari, e precisamente verso i duchi, i re, la chiesa [2]. L'ipotesi per vero ha alcunchè in suo favore, non però una prova storica speciale, non l'analogia universale delle istituzioni germaniche. Infatti gli artieri erano in generale nelle monarchie germaniche non solo soggetti a tributi, ma *dipendenti;* però non formavano un ceto a parte, ma come *servi ministeriales* stavano in servizio dei liberi, dei grandi, del re e della Chiesa. Basta rammentare la *lex Burgundionum,* la quale notoriamente espone la signoria germanica sui provinciali sotto le forme le più miti. In essa il titolo 10 tratta del *vidrigildo dei servi,* il quale per i ministeriali meglio ragguardevoli viene fissato a 55 sol., per i coloni o pastori a 30, per il buon orefice a 150 (3|4 dunque dippiù che non per un Borgognone o Romano), per il lavorante in argento a 100, pel fabbro a 50, e così via. Nel titolo 21, il quale discorre dei *contratti dei servi* al § 2 è detto. — Chi permetta che i suoi pertinenti orefici, fabbri, calzolai o sartori esercitino publicamente il loro mestiere, stia mallevadore del danno o delle perdite, che quelli apportassero a qualch'altro artiere della stessa natura [3]. — Però gli artieri erano pertinenti, i quali lavoravano col permesso del loro padrone anche per altri, ai quali naturalmente essi dovevano cedere parte del proprio guadagno [4]. — Che ora presso i Langobardi la condizione degli artieri somigliasse la suddetta, risulta già dal ricordare che si fa del *servus ministerialis doctus domi aut probatus*, il cui

[1] Vedi più sopra pag. 64.

[2] Leo, *Verfassung der lombardischen Städte*, p. 21.

[3] « Quicumque vero *servum suum* aurificem, etc. in publico attributum artificium exercere permiserit, et id quod ad facienda opera a quocunque suscepit, fortasse everterit, etc.

[4] Così troviamo anche nei diritti del popolo franco e dell'alemanno nominati gli artieri tra i pertinenti. V. *Lex Salic. ex cod. Fuld.*, tit. XI, 6 (ed. Laspeyres p. 37); *Lex Alaman.*, tit. 79, dove tra gli altri « faber, aurifex, aut spatarius, *qui publice probati sunt* » (§ 7) — il che prova egualmente l'esercizio publico del mestiere.

vidrigildo l'editto di Rotari determina maggiore di quello del ministeriale semplice e pressochè eguale a quello dell'aldio [1]. Difficil cosa sarà il supporre assieme a questi nelle città altri artieri liberi e solo censiti, col che io nullameno non intendo negare, che essi, dove in gran moltitudine, come a cagion d'esempio sui beni o nelle corti reali, potessero ancora aver vissuto in corporazioni [2].

I medici, i notai ed i capomastri da Como (*magistri comacini*) ricordati dall'editto [3] erano indubbiamente o tutti o per la parte maggiore d'origine romana. Che essi poi dovessero essere liberi, non risulta certo dalla natura del fatto, avvegnachè sia noto aver gli antichi Romani contato tra i loro schiavi e manomessi, medici, dotti, artisti e poeti. E i Langobardi da principio non avran certo nella divisione fatta eccezione a simil gente; e' conobbero nullameno ben presto che fosse arte o scienza, e più presto forse che non gli stessi antichi Romani, le portarono que' barbari ad onore, concedendo a cultori di esse, quando non la piena libertà langobarda (*per impans* oppure *in votum regis*) per lo meno lo stato di gasendo di un duca o del re. Però questa sarebbe la condizione, nella quale noi avremmo a collocare i notai i quali redigevano gli stromenti in affari di giurisdizione libera, tenevano i protocolli degli atti criminali, registravano le leggi e così via; e come i notai anche i magistri comacini, i quali come capomastri stringevano contratti cogli appaltatori o coi fabbricanti, contratti, nei quali noi gli vediamo comparire uniti in certe maestranze (scuole di fabbrica) anche di maestri e scolari [4]. Pittori e medici accumulavano mercè il servigio o la grazia del re vistose somme, come provano alcune carte langobarde dei bassi tempi [5].

[1] Il semplice ministeriale o il servo valgono 25 sol.; il *ministerialis probatus*, ciò è a dire l'artiere istruito 50, l'aldio 60; vedi Ed. Roth., §§ 129-131.

[2] Essi potevano nullameno essere divisi anche altramente; p. e., a seconda le camere o gli alloggi della corte, come nel chiostro di Corbeja; v. *Brevis quem Adalhardus senex, ad Corbejam regressus, anno incarn. Dom.* DCCCXXII . . . *fieri jussit* (Mabillon, *Annal. Bened.*; ristampato ap. Guérard, *Polyptyque de l'abbé Irminon*. Paris 1844. Append. p. 306 sq.) Lib. I, C. I. *Ad primam cameram sex: sutores III, cavalarii II, fullo I. Ad secundam cameram decem et septem: Ex his ad cameram unus, fabri grossarii VI, aurifices II, sutores II, scutarii II*, etc... *Ad tertiam cameram tres*, etc.

[3] Notai: Ed. Roth. § 247. « Si quis chartam falsam scripserit aut quodlibet membranum... Conclusio legum Roth.: — nullo alio exemplo credatur, nisi quod manus Ansoaldi *Notarii nostri* scriptum aut recognitum, etc. — Medici, § 128 — et mercedem medico persolvat, quantum per doctos homines arbitratum fuerit. Magistri Comacini. » § 144, 145.

[4] Ed Roth., 144. « Si magister Comacinus *cum collegis suis* domum ad restaurandum vel fabricandum... de mercede susceperit, etc. § 145 Si quis magistrum Comacinum unum aut plures rogaverit aut conduxerit ad operam dictandum, aut solatium diurnum præstandum inter suos servos, etc. »

[5] Il pittore Auriperto possedeva chiesa e chiostro in Lucca, donatigli dal re Astolfo; vedi Brunetti, N. 57, all'anno 763. Il regio medico (*medicus regum*) Galdoaldo fece alla chiesa

Più tardi la ricerca sull'istituzione delle corti (*curtes*) regie e ducali nelle città ci fornirà un'idea più chiara della condizione della popolazione urbana di origine romana; per ora non ci curiamo che del rapporti personali ed anzi tutto nella maniera adoperata dall'editto di Rotari, onde poterne dedurre uno schiarimento per gli scrittori che parlarono della condizione de' Romani. Che se però noi credemmo aver trovata una spiegazione più chiara e meno incerta della dubbia notizia recataci da Paolo Diacono, e' ci incombe anche di far concordare con essa le notizie dateci da Gregorio Magno, le quali, apparentemente affatto opposte, ci parlano della libertà di singoli Romani, anzi della continuazione del comune romano.

E qui pure l'editto di Rotari ci fornisce colla legge sui Vargangi i mezzi desiderati; da essa risulta qual maniera di trattamento ottenessero quegli stranieri, che, portatisi nel regno, si collocavano sotto la speciale protezione o pace (*sub scuto potestatis*) del re. Essi d'ordinario vivevano secondo il diritto langobardo, quando però un privilegio regale non avesse loro concesso l'uso del proprio, poi, nel caso morissero senza figli legittimi, avevan per erede il re, come i manomessi senza mundio i rispettivi patroni [1]. — Credendo che il diritto romano fosse allora già dovunque conosciuto, si vollero vargangi solo gli stranieri Germani [2]; eppure questa opinione non corrisponde nè al significato della parola, nè ai fatti storici. Avvegnadio vargangi siano in generale gli stranieri, specialmente disertori [3]: e la maggior parte di quelli, che si rifuggivano presso i Langobardi, fossero appunto Romani venuti dalle provincie confinanti. Sin dai tempi di Gregorio passavano ai Langobardi molti Romani dall'esercito, dai chiostri, da ogni ceto, cominciando dagli schiavi fino ai possidenti, dei quali tutti osservammo già non avere essi

ed al monastero di S. Bartolomeo presso Pistoja una donazione di fondi (*curtes*) « quam foras muro civitatis pistoriensis in *propriis rebus meis* construxi, » Ib., N. 68, all'anno 766.

[1] Ed. Roth., § 390.

[2] Savigny, *Geschichte des Römischen Rechtes im M. A.*, Vol. § 33, p. 123. — Tutti gli stranieri cioè tutti i Tedeschi non Langobardi. —

[3] Giov. Grimm, *Rechtsalterthümer*, p. 396 spiega la parola con *ver* cioè: abitazione, residenza: *Wergang* dunque è uno che muti l'abitazione. Questo significato risulta evidentissimo da un passo di un contratto tra il principe Radelchi di Benevento e Siconulfo di Salerno a proposito della signoria di Benevento stesso (Muratori, Tom. II, P. I, p. 260), dove coi paragrafi 10 e 11 viene determinato che le due parti si restituiranno reciprocamente i disertori (*de hominibus, si a vestra parte in nostra parte fugerint*); Radelchi tuttavia non pretenderà da Siconulfo quelli che al momento del trattato erano già disertori (*warengangi*); a maggior chiarezza ecco il passo § 12: « *De waregangis nobilibus, mediocribus et rusticis hominibus*, qui usque nunc in terra vestra fugiti sunt, habeatis eos. » Di qui siam chiari che anche l'Editto § 390 intende solo parlare di disertori.

certamente cercata la servitù [1]. La legge citata chiarisce qual maniera di accoglimento essi trovassero presso i Langobardi; essi passavano generalmente sotto il mundio del re e si sottomettevano al diritto langobardo. I singoli Romani, stabilitisi tra i Langobardi forse non desideravano punto il mantenimento del diritto romano, giacchè per i limiti impostigli dal re, i vantaggi principali di esso andavano perduti, come a dire la libertà di disporre del patrimonio ed il largo diritto ad ereditare. Altro era certamente il caso in cui una intera città per trattato si desse ai Langobardi, come pare sia accaduto nella veloce conquista dell' esarcato per Liutprando operata; per essa città il mantenimento del diritto proprio e dello stato delle cose, così com'esso era, doveva sembrare di ben'altra importanza, ond' è che forse esso mantenimento venisse compreso tra i patti dell'assoggettamento. Il diritto del popolo langobardo non può dirci più in là, avvegnachè rapporti siffatti riposassero su trattati speciali; ad esso bastava determinare la norma generale di procedura.

Egli è pure sempre a dubitarsi, se casi simili abbiano avuto luogo subito nel primo periodo della signoria langobarda, perchè essi casi distruggevano senza dubbio il principio dell' unità giuridica, la quale i Langobardi avevano tanto ostinatamente sostenuta contro i loro affini di schiatta, i Sassoni. Intanto la notizia di Gregorio, per noi già citata, dei Pisani, i quali ad onta dell'armistizio lasciavano veleggiare le loro navi da guerra contro i Romani, parebbe invero provarlo [2]. Lo dicemmo, difficilmente si riputeranno questi Pisani Langobardi di Pisa, anzi è probabilissimo che Pisa, avuto riguardo alla sua importanza come città marittima e per cui i Langobardi potevano già sin da principio corseggiare verso Sardegna [3], abbia ottenuto da Alboino un trattato specialmente vantaggioso. Questo re infatti, giusta Paolo, confermò, pregante il vescovo, alla chiesa di Treviso ogni sua proprietà, mentre altrove ogni bene ecclesiastico era stato confiscato [4]. Però non ammetterei col Troya fosse esso trattato una semplice alleanza [5] — giacchè certamente i Langobardi avrebbero accettato molto meno dai Romani, che dai Sassoni un simile rapporto — ma più presto lo crederei una manomissione secondo il diritto langobardo (come a dire *per sagit-*

[1] Vedi più sopra p. 247.
[2] Vedi più sopra p. 246.
[3] GREGORIO ne parla, *Epist.* IX, 4: anche in Sicilia aspettasi una invasione dei Langobardi. *Ib.* XI, 51.
[4] PAOLO DIAC., II, 12
[5] TROYA, *Della condizione*, ecc. § 59.

tam) [1], mercè la quale i Pisani, come tutti gli altri popoli soggetti, vennero compresi nella nazione langobarda e precisamente allo scopo di aumentarne le forze; l'esito confermò tosto infatti la speranza, avvegnachè i Pisani ai tempi di Agilolfo dessero validissima opera a combattere i loro stessi compatrioti d'una volta. E non è fuor del caso che un simile rapporto avesse luogo anche per altre città, come Treviso; per quel poi che spetta i *Cives* di Brescia [2], l'essere essi ricordati non basta a provare l'esistenza di un comune romano libero: è possibile che Gregorio dicesse *cives* i membri del comune ecclesiastico cattolico-romano di Brescia, mentre i Langobardi li trattavano come aldi o protetti. E' non vivevano anche sotto i Franchi i possidenti romani ed i liberti nella qualità di cittadini romani col solo diritto di leti o di semi-liberi? [3].

Questo nostro esame dei rapporti civili dei Langobardi ci fornì, rispetto ai Romani assoggettati, lo stesso risultato che noi avevamo già derivato dall'osservazione generale della storia e delle condizioni dei Langobardi, che cioè la popolazione romana era stretta colla nazione langobarda da una indissolubile unità di diritto, essendo stati tutti i liberi provinciali secondo le masse maggiori collocate nelle semi-libertà degli aldi, dalla quale essi non potevano passare alla assoluta libertà langobarda, che per una nuova manomissione. Il *diritto romano* non fu per lungo tempo riconosciuto publicamente nè generalmente, poi ottenne per la prima volta un posto nei rapporti legali dei pertinenti tra loro, come *diritto di corte*, poi in quelli degli ecclesiastici non come personale, come mostreremo, ma come *diritto ecclesiastico*. Vi si aggiunsero più tardi singoli stranieri, ai quali esso fu concesso per privilegio regale, finalmente a città e territori interi nei trattati del loro assoggettamento.

Tra l'editto di Rotari, nel quale per la prima volta venne scritto il diritto del popolo langobardo e reso adatto alle condizioni già stabilite del regno, e la legislazione di Liutprando (715-735) [4], la quale ebbe di mira di perfezionarlo giusta gli accresciuti bisogni dei tempi, di mezzo, diciamo, giace un periodo di 70 a 90 anni, il quale risulta di somma importanza per la storia interna del regno langobardo. Quella unità politica e legale delle varie nazioni della monarchia, stabilita prima dalla forza ed esistente solo nell'esterne apparenze,

[1] Vedi più sopra p. 265, nota *.
[2] Vedi più sopra p. 246.
[3] *Lex Ripuar.*, tit. 58, *de tabulariis* e tit. 61, § 1. « Si quis servum suum libertum fecerit et *civem Romanum*, etc.
[4] Vedi il prologo di LIUTPRANDO. *Leg.* L. I e IV, 90.

divenne adesso interna, popolare per la miscela avvenuta di esse nazioni, per l'avvicinamento stesso della lingua e dei costumi. I Langobardi signoreggiarono è vero coll' armi, col loro diritto, colle forme della loro costituzione comunale e guerriera; essi nullameno condussero in mogli le figlie dei vinti; ammisero tra loro per manomissione vuoi nell' esercito, vuoi nel popolo un numero sempre maggiore di Romani, posti sotto la loro tutela; passarono tosto alla fede cristiana e ne onorarono il clero; sentirono presto l' influsso della coltura superiore; s' addomesticarono coi rapporti civili e commerciali del paese, i quali resero loro necessari i mezzi offerti dai Romani; l'uso e la Chiesa insegnaron loro la lingua romana, della quale dovettero usare ogni qualvolta redigessero documenti di contratti o decisioni, ed anzi anche quando avessero voluto scrivere il loro diritto come legge. E mentre per tal maniera la lingua popolare romana, — la lingua ecclesiastica, la lingua universalmente scritta da ultimo distrusse affatto la longobarda [1], veniva aperto l'accesso all'universa coltura letteraria dei Romani; e da questi impararon tosto a stimare e l'arte e il senso artistico. Teodolinda occupò architetti ed artisti nei magnifici edifizi in Monza, ornò la basilica di S. Giovanni Battista di vezzi in oro ed in argento e fece ritrarre in quadri nel proprio palazzo la storia langobarda [2]. Agilolfo mandò a Cacan re degli Avari costruttori di navi, che glie ne fabbricassero per la conquista di un' isola in Tracia [3]; e celebri sono i capomastri da Como, dei quali non di rado parlano le stesse leggi langobarde. Giacchè, come ce lo provano le molte carte conservateci di pie fondazioni [4] od il solo indice delle chiese e dei chiostri fabbricati da Liutprando [5], i Langobardi eran divenuti tanto smaniosi di fabbricare, quanto prima lo eran stati di distruggere. Così dunque l'arte romana ottenne presso i Langobardi onore. I notai regali spedivano i più importanti affari dello Stato, essendo a loro commessa la redazione delle leggi e dei giudizi regali. I re poi donavano riccamente i grammatici e gli artisti [6].

[1] DIEZ, *Gramatik der romanischen Sprachen*, Vol. I, p. 60: Considerata storicamente la lingua italiana ci pare affatto *romana*, alterata da qualche considerevole elemento tedesco, greco ed arabo.

[2] PAOL. DIAC., IV, c. 22, 23.

[3] *Ib*, c. 21 — *artifices ad facienda naves*.

[4] La maggior parte delle carte, che trovansi nella raccolta del BRUNETTI, Codice diplomatico toscano, è dei tempi di Liutprando e si riferisce a pie fondazioni. Di qui l' aver il BRUNETTI osservato sulla nazione langobarda quanto segue: (p. 282) « Feroce in tutte le sue mosse, dopochè ebbe abbracciata la religione cattolica, la vediamo anche *effrenata nel ben fare*. »

[5] PAUL. DIAC., VI, 58.

[6] Il grammatico Felice, zio di quel Floriano che istruì lo storico Paolo, fu onorato assai dal re Cuniberto. PAUL. DIAC., VI, 7, vedi anche più sopra 274.

Lungi tuttavia della verità n'andresti, se credessi avessero i Langobardi lasciato tutto questo ai Romani, e si fossero essi soli dedicati al rozzo mestier dell'armi ed alla caccia. Sappiamo da Paolo Diacono, che essi mutarono il costume nazionale degli abiti e dei capelli a mo' degli Anglo-Sassoni, che così vennero dipinti nel palazzo di Teodolinda, e che più tardi lo cambiarono con un altro, tolto ai Romani [1]. E presto con questi contesero nelle opere di pietà, entrarono nello stato ecclesiastico, ed alcuni dei Langobardi meglio ragguardevoli s'accollarono il cappuccio da frate, come Anselmo abate di Nonantula, prima duca del Friuli, poi come il re Rachi [2]. E non m'appiglierò al nome langobardo, ricordando Auriperto pittore, Gadoaldo medico, ecc. — essi o i padri loro potevano averli assunti nella loro mancipazione; di Paolo tuttavia, il più grande ed il più celebre degli scrittori langobardi, figlio di Varnefrido, sappiamo da lui stesso, essere stato di origine langobarda [3].

Tutto questo ci chiarisce, che la lingua, i costumi, le abitudini e la coltura dei Romani a poco a poco s'introdussero presso i Langobardi, e che questi educarono di nuovo a libertà i primi, decaduti nei secoli dell'impero, dopo di aver loro imposto per forza il proprio diritto. E durante questo cangiamento reciproco ed un simile comune sconvolgimento non furono certo di poca importanza le guerre intestine del regno langobardo nella seconda metà del secolo VII; avvegnachè se in esse non si scorge omai più una divisione delle nazioni, mai un tentativo di ribellione romana contro i padroni, mai un capoparte che gli susciti a tumulto, pure e' dovettero queste guerre rafforzare sempre più l'interna unione degli abitanti nelle città e nei singoli territori, che si andavan combattendo tra loro e coi duchi rispettivi, per accordare a molti servi, e semi-liberi d'origine romana un onorevole servizio militare come gasendo; ai più valorosi tra essi anche distinzioni, ricchezze e l'intera libertà, avvegnachè i duchi, guerreggianti per la corona, non potessero sperarla, che dal numero, dal valore e dalla fedeltà dei loro guerrieri.

Se dunque verso la prima metà del secolo VIII, cioè ai tempi di Liutprando l'unità politica e nazionale del regno langobardo era per ogni maniera stabilita, ne deriva naturalissima conseguenza che la sua legislazione doveva valere non solo per i Langobardi, ma

[1] PAUL. DIAC., IV, 23. « Vestimenta vero eis erant laxa et maxime linea, *qualia Angli-Saxones habere solent*.... Postea vero coeperunt hostis uti.... *sed hoc de Romanorum consuetudine traxerunt.* »

[2] Altri esempi appo TROYA, *Della condizione*, ecc. § 151.

[3] PAUL. DIAC., IV, 39.

anche per tutti i discendenti dei Romani assoggettati. Che se molte delle ordinanze di Liutprando « cho egli aggiunse al diritto del regno e del popolo langobardo previo consiglio dei grandi (*judices*) di Austria, Neustria e Tuscia, come anche di tutti i suoi fedeli langobardi e col consenso del popolo intero [1], » se molte, diciamo, di esse ordinanze cominciano colle parole *Si quis Langobardus*, mentre lo editto di Rotari non adopera che la locuzione generale *Si quis*, oppure *Si quis liber*, ciò prova soltanto, che presentemente il nome langobardo abbraccia già senza dubbio tutta intera la popolazione del regno langobardo, non esclusi i vescovi, i quali eran detti suoi della nazione langobarda, ma che a non dubitarne, per il maggior numero eran certo di origine romana [2]. — È però da questo punto di vista che bisogna partire onde portar giudizio della citazione di *Romani* fatta dalle leggi di Liutprando, e di tutti gli altri re langobardi del secolo ottavo.

Anzi tutto prendiamo dunque ad esame le leggi di Liutprando a questo punto relative, giacchè su di esse appunto si volle sempre appoggiarsi onde provare l'esistenza del diritto romano nel regno langobardo. Nell'ordinanza: *de scribis* (L. VI, 37) che a tenore del prologo al L. VI, 30 venne publicata nell'anno 727, Liutprando determinò, che nella redazione dei contratti i notai dovessero attenersi o al diritto langobardo, « il quale è il più chiaro (adatto?) e il più noto » ovvero al diritto romano [3]. Così parlasi e si riconosce apertamente per la prima volta ed indubbiamente l' uso del diritto romano; osservisi tuttavia che vi si aggiunge la nota che il diritto langobardo è l'universale. « È bensì vero (è detto più avanti), che ad ognuno è libero l'uso di quel diritto che crede: le parti possono in tal maniera e previo accordo reciproco stringere contratti legali ed ai notai è permesso renderne le carte; ma questo tuttavia non era permesso nelle eredità [4]. »

Troya vede in questa legge di Liutprando una importante misura politica colla quale nella speranza della conquista dell'esarcato preparare la partecipazione di sudditi romani al regno langobardo. Con ciò intanto sarebbe stato per la prima volta ammesso generalmente

[1] Prol. ad L. I.

[2] Vedi la pagina 250.

[3] « De scribis hoc prospeximus, ut qui chartulas scribunt, *sive ad legem Langobardorum quoniam apertissima* (al. aptissima) *et pene omnibus notu est, sive ad legem Romanorum*, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur. »

[4] « *Et quicunque de lege sua discedere voluerit* et pactiones aut conventiones inter se ecerint et *ambæ partes consenserint*, istud non reputetur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt. Et illi qui tales chartulas scribunt, culpabiles non inveniuntur esse. *Nam quod ad heredilandum pertinet, per legem scribant.* »

il diritto romano nel regno langobardo, cioè nei contratti tanto dei Romani nelle provincie nuovamente conquistate o da conquistarsi, quanto anche dei Langobardi in tutta intera l'estensione del regno. La sola eccezione fatta a questa determinazione riguardava, come abbiam visto, il diritto ereditario, il quale anche per i Romani doveva esser quello dei Langobardi (*per legem scilicet Langobardorum scribant*), avvegnachè solo nei tempi posteriori della dominazione franca sia stato accettato anche a questo riguardo il sistema dei diritti personali [1].

Per quanto noi siamo d'accordo colle idee del Troya a riguardo del diritto langobardo in generale, noi non possiamo tuttavia accettare questa sua spiegazione della legge di Liutprando, la quale è forzata ed in parte non giusta. E in vero qui non si può far parola di una introduzione del diritto romano, anzi vien presupposta l'applicazione dello stesso fatta dai notai, cosicchè noi dobbiamo cercare la prima occasione della legge solo nella confusione abusiva d'ambo i diritti e nella incertezza legale che ne doveva esser derivata e contro la quale la legge stessa è diretta. Concediamo dunque che l'esclusivo dominio del diritto langobardo, che noi dapprincipio abbiamo sostenuto, fu già sin d'allora interrotto; ma osserviamo che un fatto simile risultava già anche dalla legge di Rotari sui vargangi, ai quali qualche volta il favore regale concedeva di vivere secondo il loro diritto originario; fatto nel quale trovasi senza dubbio già indicato il principio di un sistema di diritti personali contemporaneo all'esistenza del diritto langobardo. E questo sistema sarebbesi di sicuro svolto per la stessa via naturale anche presso i Langobardi, come s'era svolto presso i Franchi [2], quando i re langobardi da Liutprando in poi fossero arrivati ad impadronirsi di tutta l'Italia. Giacchè quand'anche i Langobardi in quella parte di essa che fu per la prima conquistata avessero distrutta come nazione la popolazione assoggettata; essi nelle loro conquiste posteriori, come i Franchi nella Gallia meridionale, si sarebbero certamente accontentati di assoggettarsi i popoli senza sottoporli a quella specie di minorità che derivava dalla diminuzione, e più dalla distruzione del loro diritto. Ma furono appunto le continue ostilità contro i Romani quelle che mantennero il dominio del diritto langobardo e non permisero che una ristretta ricognizione dei diritti personali dei Romani stessi.

Abbiasi sott'occhio il diverso procedere di re Liutprando nelle sue

[1] Troya, *Della condizione*, ecc. §§ 141-143.
[2] Eichhorn, *Deutsche Staats und Rechtsgeschichte*, Vol. I, § 46.

imprese guerresche. Il biografo del papa Gregorio III narra[1] che nella spedizione contro Roma Liutprando devastò tutto il territorio percorso e fece radere e vestire alla langobarda molti nobili romani. Questo era ancora il vecchio modo di procedere dei Langobardi fino ai tempi di Rotari: i vincitori volevano strappare ai vinti ogni segno di nazionalità per poterli poi considerare come semi-liberi o servi della loro nazione. Non è però possibile supporre che re Liutprando trattasse a questo modo i Romani assoggettatisi nella rapida occupazione delle provincie e delle città dell'esarcato, giacchè quei Romani gli avevano moltissimo giovato colla loro ribellione contro l'imperatore. Qui i Romani evidentemente s'erano prestati ai suoi disegni, come Agnellus ci attesta rispetto ai Ravennati[2], e l'esito prestissimo lo prova. Colla stessa facilità poi andò perduta la maggior parte delle conquiste non appena i Romani si furono sollevati contro il re. Ai Langobardi rimase solo Bologna con qualche sito di minore importanza, ed è molto probabile che qui venisse concesso ai Romani, presso a poco come ai Vargangi, l'uso del loro diritto speciale.

Che se noi ci facciamo a porre in relazione questi fatti colla legge qui sopra indicata *de scribis*, noi possiamo bensì accettare la misura politica di cui Troya ci ha parlato, ma non per questo concedere che il diritto romano venisse introdotto ora per la prima volta presso i Langobardi, giacchè la legge anzi ci fa supporre, come fu già osservato, che esso diritto fosse già riconosciuto in gran parte e tanto da doverglisi concedere finalmente anche la publica ricognizione ed il valore legale. Il diritto romano poi s'era introdotto nel diritto popolare per vie diverse, parte come diritto locale dei dipendenti o dei discendenti emancipati dei Romani assoggettati, parte come diritto ecclesiastico perdurante, parte come diritto dei vargangi romani, che lo potevano mantenere sotto la protezione regale, parte finalmente per mezzo dei notai, i quali colla lingua romana, di cui essi servivansi nella estensione dei documenti, avevano introdotto nell'uso legale non poche delle forme del diritto romano[3].

[1] ANAST., Biblioth. ap. MURAT., Script. III, p. 1, p. 160.

[2] AGNELLUS, Liber pontif. Raven Apud MURAT., Script. T. II, p. 170.

[3] Così per esempio in contratti di cambio e di compera vien promesso nel caso di evizione la dupla romana: vedi SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechtes im Mittelalter*, II, § 82, p. 233. Ivi vien pure citata p. 232 una carta dell'anno 800 tolta al LUPI, *Cod. Bergam*, che può servir qui come esempio della confusione, contro la quale è diretta la legge di Liutprando. Vi si parla cioè dell'emancipazione di parecchi aldi e schiavi colle espressioni tecniche tanto del diritto langobardo quanto del romano « omnes liberis *arimannis amundis* absolutis permaneant ab omni conditione servitutis *et jus patronatis* sint ad eos concesso *civemque Romanis et habeant potestatem testandi et anulo portandi*.

Troya non volle ammettere un diritto ereditario romano, primo perchè esso avrebbe concesso per una parte ai Romani privilegi superiori a quelli goduti dagli stessi Langobardi liberi (giacchè questi secondo il diritto loro non potevano disporre in via testamentaria del loro patrimonio, nè avevano diritti ereditari tanto estesi), poi perchè dall'altra parte esso avrebbe diminuito il diritto del re, il quale in certi casi diveniva erede, cioè erede universale dopo il settimo grado di parentela, parziale per esempio quando del defunto non rimanessero che figlie o figli illegittimi [1].

Queste osservazioni hanno certo un valore non piccolo contro la opinione da noi più volte combattuta, che nelle città fosse una popolazione romana perfettamente libera e pareggiata ne' suoi diritti ai Langobardi; nel caso contrario infatti dovremmo trovare che i Romani non solo avevano gli stessi diritti dei Langobardi, ma che essi persino godevano qualche privilegio di più. Ma noi abbiamo invece veduto che essi in parte erano sotto il mundium del re come immigrati o straoieri ammessi a far parte della nazione e come semiliberi o dipendenti sotto il mundium dai loro patroni, per cui essi in quel che riguardasse diritto patrimoniale venivano ad essere molto più limitati dei Langobardi nati liberi. Dopo tutto ciò noi siamo senz'altro autorizzati ad accettare il senso più vicino della chiusa della legge ***nam quod ad hereditandum pertinet, secundum legem scribant*** ed ammettere due diversi diritti di eredità, uno pei Romani, l'altro pei Langobardi [2].

Strana cosa è questa soltanto che in tutta la legislazione di Liutprando come nell'editto di Rotari non si faccia punto parola di multa e vidrigildo dei sudditi del regno laogobardo viventi secondo il diritto romano. Alcuni sostennero arditamente che i Langobardi non glie l'hanno mai concesso, ed appoggiarono questa loro assersione ad un passo delle leggi di Liutprando e ad una vecchia glossa a proposito di un altro [3].

Ma il primo passo, dal quale pare risulti che il ***Romanus homo***, di cui per la prima volta ci parla qui la legislazione langobarda, non potesse pretendere un' ammenda qualunque per *faida*, cioè per inimicizie avute, non dice in realtà altro che egli non lo

[1] Troya, § 88, Ed. Roth., §§ 153, 158-160.

[2] La proposizione: *Nam quod ad hereditandum pertinet, secundum legem scribant*, si riferisce ai notai, dei quali in principio è detto che stendano i documenti secondo il diritto romano od il langobardo; le parole *secundum legem*, quindi non possono significare solo il diritto langobardo, formano anzi il contrapposto all' antecedente *quicunque de sua lege discedere voluerit*.

[3] Rogge, *Gerichtswesen der Germanen*, p. 40 seguito da Türk (*Die Langobarden und ihr Volksrecht*).

poteva in quel caso qualunque, nel quale secondo il diritto romano non esisteva una offesa [1]. Per quello poi riguarda la glossa, essa, quando la venga sottomessa ad un rigoroso esame, prova precisamente il contrario, cioè che i Romani avevano senz'altro un vidrigildo, sul quale secondo il diritto ereditario romano avevano diritto persino le figlie dello estinto, ciò che secondo il diritto langobardo non aveva luogo [2].

Noi osserviamo tuttavia che questa glossa appartiene ai tempi del dominio franco in Italia, a tempi cioè nei quali il vidrigildo dei Romani non va più soggetto a dubbio di sorta. Per quello poi che riguarda i tempi langobardi, è nostra opinione che nel primo periodo di essi, cioè fino a quando la conquista d'Italia fu in corso, i Romani non poterono certo avere un vidrigildo dal momento che sino allora non era stata riconosciuta ancora libertà o capacità legale alcuna secondo il loro diritto [3]. I Romani assoggettati avevano un vidrigildo, ma solo in quanto essi appartenessero a qualcuno dei langobardi cioè dei liberi, degli aldi o degli schiavi. Sola eccezione erano naturalmente i vargangi, ai quali il re aveva concesso l'uso del diritto romano. Ma questi essendo poi sotto il patronato del re avevano per conseguenza il vidrigildo; tanto più che il re stesso come patrono e dopo i figli loro come erede più vicino vi prendeva parte. Nello stesso caso trovavansi quei Romani, la cui libertà e diritto peculiare era stato riconosciuto da un atto legale. Così dunque in generale quando nel codice è detto « Egli paghi il suo vidrigildo secondo il valore che gli tocca » vien presupposto per tutti lo stesso vidrigildo [4].

Il *Romanus homo* dunque, che per la prima volta compare nelle leggi di Liutprando non indica già, come in generale venne cre-

[1] LIUTPRANDO, L. VI, p. 74; vedi anche l'editto di ROTH., 188, 215, confronta inoltre WILDA, *Strafrecht der Germanen*, p. 681, Nota 3.

[2] LIUTPR., L. II, 7, dove nella prima glossa vien ricusato il vidrigildo al fratello dell'ucciso perchè egli è Romano; nella terza invece viene accordata alla figlia di un Romano come l'erede più vicina del vidrigildo; dal che risulta che il fratello non l'ottenne solo perchè nel caso accennato secondo il diritto ereditario romano egli non era l'erede più vicino. Così spiegò acutamente ed incontrastabilmente queste glosse il WILDA; egli tuttavia non s'accorse che tutto ciò non riguarda in realtà i tempi langobardi.

[3] Il passo dell'editto di ROTH., § 377 « componatur pro libero homine *secundum nationem suam*, » passo a cui ricorre anche il WILDA opera citata p. 680, e secondo il quale i Langobardi sin dai tempi di Rotari avrebbero concesso a ciascuno un vidrigildo secondo la sua origine — è passo che fu mal inteso; esso in tutto il suo assieme non dice altro che per un impiegato che venga ucciso devesi pagare tanto, quanto per un *libero di nascita*, più 80 soldi per il re in vista dell'impiego. Nelle *leges* la nazione è sempre detta *gens*. Un passo parallelo trovasi nella *Lex Ripuar.*, tit. 36, § 5. « Si quis clericum interfecerit, *juxta quod nativitas ejus fuit* ita componatur. Si servus sicut servum, etc. »

[4] « Componat... sicut appretiatus fuerit, tamquam si eum aliquis occidisset. » LIUTPR., L. VI, 30 ed altrove.

duto, tutta la popolazione d' origine romana esistente nel regno langobardo, ma solo i Romani che più tardi immigrarono o furono ammessi come tali per trattato. E questa nostra opinione viene perfettamente confermata da un altro cenno di *Romani homines* fatto da un'ordinanza di re Astolfo non ha guari scoperta [1]. Nelle leggi cioè date dagli ultimi re, oltre determinazioni speciali ed aggiunte al diritto popolare trovansi anche ordinanze le quali, causate solo da avvenimenti politici, non ebbero che un' importanza passeggiera. Così per esempio Rachis, certo ai tempi della guerra intrapresa contro Roma o per lo meno alla fine di essa, proibì sotto pena di morte qualunque spedizione a Roma, Ravenna, Spoleto, Benevento, ecc. senza suo speciale comando, particolarmente poi qualsiasi comunicazione all'estero di segreti del palazzo reale. Così pure sottopose egli tutti i viaggiatori che venivano da Roma o vi andavano al più rigoroso esame dei passaporti [2].

Ma re Astolfo andò tant'oltre da proibire, a motivo della guerra, ogni commercio e comunicazione coi Romani [3]. Nessuno dubiterà che qui s' intendano solo i Romani esteri; eppure essi vengono indicati come *Romani homines* senz'altra aggiunta, il che sarebbe stato molto sconveniente quando sotto quelle parole s' avessero dovuto comprendere tutti i discendenti dei Romani del regno langobardo.

Ci rimangono ora a considerare i cambiamenti avvenuti nei rapporti civili e personali dei Langobardi nei tempi posteriori — facendolo, noi avremo le prove più convincenti che la popolazione romana assoggettata formò un unico popolo coi Langobardi. Re Liutprando stabilì il vidrigildo dell'*exercitalis* o della persona libera (*pro minima persona quæ exercitalis esse invenitur*) a 150 soldi,

[1] Già sin dal 1822 Pertz trovò tra i manoscritti del monastero *Trinità della Cava* un certo numero di leggi langobarde inedite, ma di esse egli nella sua descrizione dei manoscritti non diede che i titoli. La loro stampa era lasciata a *Blume* per la sua edizione delle *Leges Langob.* nei *Monumenta Germaniæ* (PERTZ, *Italienische Reise nell'Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde*, Vol. V, 1824, p. 247 e seguenti). Dopo di lui il TROYA usò degli stessi manoscritti e ne rese note (Napoli 1832) le leggi inedite di Rachis ed Astolfo, le quali poi come una sua scoperta, secondo una comunicazione del CAPEI, ricomparvero (con molti errori) nella *Zeitschrift für Rechtswisseuschaft und Gesetzgebung des Auslands*, dei MITTERMAIER, Vol V, 1833, p. 84 e seguenti. Presentemente ne abbiamo una ristampa molto migliore nella opera spesso citata del TROYA stesso: *Della condizione de' Romani vinti*, ecc. 1844. Mancano tuttavia sette leggi inedite di Liutprando, le quali sfuggirono all'attenzione dell'editore.

[2] *Leges Rachis*, 5, 8, 10

[3] TROYA, l. c., p. 488. Aist. l. 4. « Et hoc iterum volumus de illis hominibus qui negotium fecerint sine voluntate Regis cum *Romanos homines.* Si fuerit *judex* qui hoc facere presumpserit, componat *widrigild* suum et honorem suum amittat. Si fuerit *Arimannus* homo, amittat res suas et vadat decalvatus clamando... *Sic patiatur qui contra voluntatem domini sui regis cum Romano homines negotiatio fecerit, quando lites habemus.* »

quello di un libero distinto (*pro eo, qui primus est*) — noi vi vediamo indicati segnatamente i duchi — a 300; poi considerò il gasendo regale (*de gasindiis vero nostris*) come l'ultimo, perchè in servizio del re e gli assegnò un vidrigildo di 200 soldi — e da questi in su fino a 300 a seconda del merito della persona, di cui volta per volta il re riserbavasi la determinazione del valore [1].

Exercitalis suona presso a poco come arimanno, ciò a dire uomo dell'esercito e del popolo; dunque un libero di bassa condizione. In questo senso trovasi arimanno assai di frequente tanto nella legislazione langobarda, che nella franco-langobarda e nei documenti giudiziari e non giudiziari [2]. Anche la donna libera è detta arimanna [3]. *Exercitalis* è però senza dubbio la traduzione di arimanno dal momento che ripetutamente la prima parola sta invece della seconda nell'editto di Rotari ed anche altrove assai di frequente. Che se esistesse anche una differenza tra il significato delle due parole, essa potrebbe restringersi a questa che nel vocabolo latino il significato di uomo di guerra risulta più evidente dell'altro d'uomo del popolo [4].

Per quel che riguardava l'*exercitalis* non badavasi punto alla origine nazionale e ce lo provano le ordinanze di Liutprando, *sull'esercito*, giusta le quali ogni libero, anche il più povero, senza differenza di sorta, era obbligato al servizio militare. La leva dei militari veniva fatta dai publici impiegati, cioè dal giudice, dallo sculdascio e dal saltario. Il giudice può di coloro che possiedono solo un cavallo lasciar liberi 6 uomini; i cavalli tuttavia vengono impegnati per il bagaglio; 10 invece delle persone minori (*de minoribus hominibus*), che non possiedono casa nè terre; esse gli restano tuttavia debitrici di 3 giorni di lavoro alla settimana fino al suo ritorno. Così lo sculdascio può liberarne 3 della prima e 5

[1] LIUTPR., *Leges* VI, 9.

[2] Vedi i passi relativi ap. MURATORI, Antiq. I, Diss. XIII e SAVIGNY, *Geschichte des röm. Rechtes*, etc. I, § 54 e seg.; poi delle leggi di Rachis ed Astolfo ultimamente scoperte *L. Rachis*, 10 (TROYA, l. c. p. 485). « Si enim vero *arimannus aut liber homo ad judicem suum* prius non ambulaverit, etc. » dove *liber homo* serve soltanto a spiegare *arimannus*. *L. Aist.* 4, vedi più sopra 285 nota 3. TROYA (§ 129) ed il conte SCLOPIS per una strana malaintelligenza spiegano l'arimanno della *Leg. Liutpr.*, V, 15 per soldati in servizio del *judex*, o per una specie di guardie di sicurezza dello stesso, eppure qui non si tratta che di un semplice uomo libero, al quale il giudice deve annunziare essere stato preso lì di lui servo fuggiasco: « *Arimanno suo faciendum mandatum: quia in tali loco homo tuus comprehensus est.* » *Arimanno suo* cioè che appartiene alla sua giurisdizione, che abita nel suo circondario giudiziario.

[3] *Leg. Rachis* 2.

[4] Così nel capitolario di Siccardo di Benevento dell'anno 836, § 20. « Ut non præsumat aliquis Tertiatorem *exercitalem aut militem* facere. » MURAT., Ss. II, 256.

della seconda delle classi accennate; il saltarius uno per ciascuna di esse; ma anche a questi impiegati i poveri liberati da loro devono un servizio di 3 giorni [1].

Che se vogliasi assolutamente sostenere, che originariamente la popolazione romana durò sempre fuori del popolo e dell'esercito dei Langobardi, che il diritto di costoro non ebbe mai valore alcuno per quelli, allora questi liberi poveri bisognerà ritenerli Langobardi immiseriti; ma è egli possibile che precisamente in quei tempi dello splendore massimo del regno ve ne avesse una moltitudine sì grande? — Noi però riconosciamo in essi a preferenza uomini emancipati o liberi poveri di origine romana, i quali dunque appartengono al popolo ed all'esercito langobardo.

Senonchè la congettura di una popolazione romana vivente separata nelle città viene sempre più destituta di fondamento da una delle leggi di re Astolfo ultimamente scoperte. Essa parla dell'armamento dei soldati ed a questo scopo, presso a poco come il censo di Servio Tullio, ha per punto di partenza le differenti classi di possidenti [2].

Anzi tutto cioè vengono distinti *tre classi di proprietari fondiari*, e precisamente

1.° I ricchi, cioè quelli che possiedono fino a 7 poderi (*casas massaricias*);

2.° Quelli che, abbenchè non padroni di un vasto podere, pure posseggono 40 jugeri (*morgen*) di terra [3];

3.° Finalmente i possidenti minori (*minores*), ciò è a dire i piccoli possidenti o liberi abitatori.

Più oltre distinguonsi 3 altre classi di mercanti o negozianti (*negotiantes*) che non posseggono fondi (*pecuniam*), eppure possono essere divisi in maggiori e più ricchi (*majores et potentes*), in medi (*qui sunt sequientes*) ed in piccoli (*minores*) o merciai [4]. La prima delle tre classi di negozianti deve essere armata di lorica, scudo, cavallo e lancia; la seconda deve avere la stessa armatura meno la lorica;

[1] LIUTPR., L. VI, 29.

[2] TROYA, p. 487, Nuove leggi di Astolfo, L. 2, 3.

[3] « Illi homines, qui non habent casas massaricias et habent quadraginta jugis terræ. »

[4] L. 3. « Item de illis hominibus, qui *negotiantes* sunt et pecuniam non habent, qui sunt majores et potentes, habeant loricas, scutus et caballos et lanceas; et qui sunt *sequientes* habeant caballos, scutum et lanceam. *Minores* habeant coccoras cum sagittas et arcos. » Che *pecuniam* qui significhi fondo non può esser dubbio per il seguente passo di LIUTPR., *Leg.* II, 6 « et ipsa revertatur in casam et *in pecuniam suam*; » e più ancora chiaramente per un passo di un documento del BRUNETTI, *Cod. diplom.*, N. 44 del 752, nel quale Arnifrido si obbliga a non abitare nè in Clusium (nè in qualunque altra città, « nisi *in pecunia* de socero meo. »

per la terza non occorrono che dardi ed archi. — Presso i Langobardi adunque s' era reso potente un ragguardevole ceto commerciale venuto fuori dalla popolazione commerciante della città, il quale era pari ai proprietari maggiori negli obblighi e nell'onore del servizio militare. E se questo è vero, come può essere egli avvenuto se non per mezzo di una perfetta miscela della popolazione nel modo che noi abbiamo cercato finora di provare? Giacchè nessuno certamente vorrà qui sostenere che questo ceto commerciale senza possedimenti fondiari abbia appartenuto originariamente più tosto alla popolazione romana che alla langobarda, o a quella delle città a preferenza che a quella della campagna. Supponiamo infatti che questi non fossero che Langobardi; ma allora dove sono i liberi Romani? — il servizio militare formava l'onore dell'uomo libero o dell'arimanno; vediamo infatti nel capitolario beneventano più sopra citato che nessun colono vi poteva essere ammesso. Ma presso i Langobardi questo onore della libertà già sin della metà del secolo ottavo non veniva più determinato dal possesso fondiario, ma era stato anzi concesso nella egual misura anche al libero ceto commerciale, la cui ricchezza consisteva solo in beni mobili [1].

Intanto le *emancipazioni* divenute sempre più frequenti avevano fatto nascere una classe numerosa di uomini liberi, i quali parte attendevano ai mestieri, alle arti, al commercio, parte coltivavano la terra di cui erano condizionatamente proprietari.

La mancipazione degli schiavi passava in generale come una opera di pietà, utilissima alla salute eterna dell'anima del proprietario, « giacchè il nostro Salvatore non vergognò di farsi schiavo per dare a noi la libertà » [2]. Ecco perchè si trovano mancipazioni così numerose segnatamente nelle donazioni e nelle ultime volontà a favore delle chiese; generalmente tuttavia colla riserva di un censo e di certi servigi per parte di quegli emancipati, che rimangono sul fondo [3]. La libertà personale permetteva poi loro di poter anche abbandonarlo a loro volontà, e in questo caso restavano liberi da ogni obbligazione [4].

[1] Anche LIUTPR., *Leg.* III, parla di mercanti ed operai viaggianti: « Si quis ad *negotium* peragendum vel pro *alicunque artificio* intra provinciam vel extra ambulaverit, etc. ».

[2] *Leg. Aist.* 3.

[3] BRUNETTI, *Cod. diplomatico toscano*, N. 36 dell'anno 748. In una donazione alla chiesa di Santa Maria in Pisa i donatori, l'arcidiacono della chiesa stessa Liutperto, detto anche Centolo, e suo cugino il diacono Rigiberto noto anche sotto il nome di Maccio, danno la libertà a molte persone dei loro fondi; paghino tuttavia alla chiesa annualmente un tremisso (*tremisse*) in oro, e nel matrimonio delle figlie lascino alla stessa il *mundio*, cioè il prezzo ricevutone.

[4] *Leg. Aist.* 3 « excepto si sua voluntate voluerint exire, *licentiam habeant in sua libertate exire* et vivere ubi voluerint. »

Ma non solo questi, bensì anche liberi più poveri, cioè nè possessori pure di fondi, accettavano un rapporto sì fatto di proprietà dipendente; or siccome questo avveniva in base ad un contratto (*libello*, *libellario nomine*), così ne derivava per essi il nome di *libellari*; parola che non escludeva però che venissero chiamati anche col nome di massai o liberi coloni [1]. Dai contratti stretti in tali occasioni rileviamo inoltre, che essi dovevano obbligarsi tanto a certi servigi personali e d'attiraglio (*operæ*), quanto a somministrazioni in naturali. In una carta infatti del 730 un libero di nome Pertolo, detto anche Baruccio, per un fondo che riceve dal centenario Tasnlo si obbliga a prestargli nella terza settimana servigi manuali o con buoi, ed oltro a certi doni nelle feste maggiori, a cedergli la terza parte del vino e la quarta d'ogni frutto. Nel caso voglia abbandonare il fondo, egli non potrà portarne via più di quanto vi avrà recato; giacchè tutto quello che durante la residenza egli vi avesse unito, appartiene al proprietario del fondo stesso [2]. Di qui siamo chiari che le prestazioni alle quali i residenti (*residentes*) liberi su di un fondo straniero trovavansi obbligati, erano di poco minori di quelle imposte ai Romani assoggettati od agli *aldi*. Giacchè se questi dovettero cedere non di più del terzo delle loro ren-

[1] Muratori, *Antiquitates* I, pag. 869. Documento dell'anno 832. « *Massarios et Colonos liberos* super res ad prædictam S. Ecclesiam *pertinentes*.

[2] Brunetti, *Cod. diplomatico Toscano*, N. 28 « et persolvat et ;Angarias tertiam septimana, de Vinea facta tertia mensora, de quod plantaveri quarta mensora, in dei natali panis doo et parum pollis et in pasca similiter et unom pecum si abucret, etc. » Contratti di questa maniera trovansi in:

Brunetti, N. 79 dell'anno 772. Gundifrido, *exercitalis* della città di Clusio cede ad Auderado la metà di una casa e di un fondo sull'Ombrone su quei di Rosella a patto che ad ogni terza settimana gli presti servizio personale e co' buoi, ed ogni estate conduca nella città dieci moggia di sale « per unumquemque annos persolbere diveatis ividem infra loco (sullo stesso luogo) tertia ebdomada tam *ad mano quam et cum boves* et traere nobis domnico in estate, quando tempus fuerit a civitate dece modia sale.

Ib., N. 80 contiene un altro contratto tra lo stesso Gundifredo ed un Teodiperto *homo livero*, colle medesime condizioni.

Muratori, Antiq. I, p. 723 Carta dell'anno 777. Il vescovo di Siena Peredeo, cede ai fratelli Tuniperto e Teoperto una masseria (*ad residendum*) colla condizione che gli dieno tre boccali di vino, un porco ed una pecora, ciascuna del valore di un tremisse ed ogni mese gli prestino una servitù (*angaria*) di due settimane.

Ib., p. 721. Carta dell'869. Il vescovo di Modena cede a Giovanni uomo libero ed a' suoi eredi un fondo *livellario et massaricio nomine*, sotto la condizione che gli paghi la terza parte del grano ordinario, la quinta di quel fino e del lino, la metà del vino ed oltre a ciò servitù e doni.

Leo, *Geschichte der ital. Staaten* I, 83, non sa trovare queste relazioni di colonato prima del secolo X. Allora domandavasi soltanto la settima parte delle granaglie e dei legumi, la terza del mosto — e queste imposte duravano ancora nel secolo decimoterzo. Ma se ne aggiungevano tanto altre unitamente a prestazioni tali, che la condizione dei coloni non poteva esser detta migliore — vedi p. 86, *l. c.*

dite, essi trovavansi a molto miglior partito degli uomini liberi, di cui trattiamo; sappiamo tuttavia che anche gli aldi dovevano prestare servigi personali [1]. Per quello riguarda poi la capacità legale i *libellarii* o coloni liberi godevano pur sempre di un gran privilegio in questo, che potevano sempre sciogliere il loro rapporto di dipendenza, mentre invece gli aldi dovevano rimanere sotto la tutela dei loro patroni [2]. Del resto gioverà osservare che la non possidenza importava anche pei liberi coloni una diminuzione della loro capacità legale, in modo che a questo riguardo essi non riescivano di molto superiori agli aldi. Essi non potevano prestar malleveria, perchè privi di beni sui quali assicurarla [3]. Nei contratti di compera dovevano servirsi di persone, le quali attestassero che essi possedevano del proprio con che pagare il prezzo convenuto, o che l'avevano dal patrimonio della loro moglie; giacchè tutto quello ch'essi guadagnavano su di un fondo straniero per mezzo del lavoro, dovevano lasciarvelo, nel caso lo abbandonassero [4]. Che se poi si aggiunga ch'essi erano obbligati anche al servizio militare o in vece di questo a publiche servitù personali [5], vedrassi chiaramente che la loro libertà non poteva avere che un ben piccolo valore.

Perciò molti entravano più volontieri al *servizio* dei grandi o del re, perchè in esso non solo trovavano una potente protezione, ma anche i mezzi per procacciarsi patrimonio o credito fin dove almeno la libertà ordinaria lo permetteva. Ed alcune leggi di Rachis ci mostrano infatti di quanto significato fosse questa protezione e come segnatamente giovasse poi quella del re. Rachis vi dichiara di ritenersi obbligato a difendere i suoi gasendi dall' arbitrio dei *judices* [6] e comanda a questi che nel caso un arimanno si lamenti presso di loro di violenze patite da un gasendo, essi debbano prima di passare a sequestro o di citar l'ultimo in tribunale, ammonirlo a comportarsi secondo la legge. Si guardi tuttavia il giudice dall'alterare la stessa a favore di quello [7]. Inoltre, benchè in generale non fosse con-

[1] LIUTPR., *Leges* VI, 15. « Si *aldius cujuscunque* in casa alterius, nesciente Domino suo, fugerit: quum inventus fuerit, sic debeat dare homo ipse, qui eum habuerit, *operas* quomodo de servo.

[2] LIUTPR., *Leges* VI, 14. « De aldionibus qui *de personis suis aldiones sunt*, si aliqua compellatio facta fuerit, *patroni eorum eos defendant*.

[3] LIUTPR., *Leges* VI, 75. Quando un residente libero avesse commesso assassinio, il proprietario in certo modo ne era responsale. *Ib.* VI, 38 — da questo rapporto a quello del patronato non vi ha molta distanza.

[4] Id, VI, 80. V. BRUNETTI, *Cod. dipl.*, N. 28.

[5] Vedi più sopra pag. 286.

[6] *Leg. Rachis*, II. « De *gasindiis* quidem nostris ita statuere, ut nullus judex eos, opprimere debeant, *quoniam nos debemus gasindios nostros defendere*.

[7] *Leg. Rachis*, 6.

cesso di rappresentare gli affari di un altro libero innanzi al tribunale, pure il signore del gasendo, sia egli il re od un suo fedele potrà rappresentarlo contro il giudice, che lo volesse per avventura opprimere [1].

Vedemmo poi già più sopra, e lo provammo coll'editto di Rotari, che il gasendo poteva essere premiato de' suoi servigi anche con benefici [2]. — Questo rapporto di dipendenza e di protezione intanto doveva essere ben esteso ne' bassi tempi della dominazione langobarda, avvegnachè il re Pipino in un suo capitolare dell'anno 789 vi si riferisca como ad un costume tradizionale de' Langobardi [3]. Lorchè per conseguenza il feudalismo francese venne introdotto in Italia, esso, precisamente come il sistema dei diritti personali, non potè sembrare nè cosa assolutamente nuova nè del tutto straniera; giacchè ambidue questi principii trovansi già introdotti dai Langobardi, anzi preparati già ad uno svolgimento maggiore.

Non ci rimane ancora che a trattare del *diritto ecclesiastico e del clero* durante il dominio langobardo.

È già noto abbastanza come dopo il Savigny la sia ormai credenza generale che il clero, come sotto i Franchi, così anche nel regno langobardo, in generale vivesse secondo il diritto romano, riconosciuto come il diritto universale della Chiesa [4].

Troya non ha guari entrò in campo contro l'opinione or ora esposta colle seguenti osservazioni: « Non puossi negare, che lorquando il re Agilolfo restituì la Chiesa cattolica allo splendore di prima e ridonò al clero l'antica stima, egli riconobbe anche la legislazione degli imperatori romani, in quanto essa toccava il diritto della Chiesa e del clero, ed ammise i privilegi del tribunale ecclesiastico, dell'asilo nelle chiese, ecc. » [5]; « è altrettanto certo tuttavia che in tutto il resto, cioè nei rapporti personali, anche il clero visse secondo il diritto langobardo [6]. » A provare queste sue opinioni, l'autore reca una quantità di documenti, disposti cronologicamente, dai

[1] *Ib.*, 7. « Si enim quicunque *liber homo in servitio de Gasindio* regis aut de ejus fidelibus introierit, et si Judex, de sub quo fuerit (cioè come libero) dolose, eum opprimere curaverit, *ille in cujus obsequio est*, habeat licentiam, etc. »

[2] Vedi più sopra p. 266, nota 6.

[3] *Monumenta Germ.* ed. PERTZ, III, p. 69, c. 13. « Stetit nobis de illos liberos Langobardos ut licentiam habeant *se commendandi* ubi voluerint, si seniorem non habuerint, *sicut a tempore Langobardorum fecerunt.* »

[4] SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts*, etc. I, § 40.

[5] Come era avvenuto già presso i Franchi per mezzo di Clodoveo al concilio di Orleans nel 511. *Can.* 1. « De homicidis, adulteris et furibus si ad ecclesiam confugerint id costituimus observandum, quod *ecclesiastici canones decreverunt et Romana lex constituit.* » EICHHORN, *Staats-und Rechtsgeschicte* I, § 28, nota C.

[6] TROYA, *Della condiz.*, ecc. § 64.

quali risulta evidentissimo, che i preti langobardi possedevano sui loro fondi aldi e dipendenti, che essi rappresentavano secondo il diritto langobardo [1], che anche in altri rapporti personali essi comparivano come mundualdi, e vendevano il mundio giusta la legge dei Langobardi [2], che essi nei contratti di compera o vendita riportavansi all'editto di quelli, che nelle donazioni accettavano o davano il launechildo langobardo [3], che i publici tribunali nelle loro controversie procedevano secondo la consuetudine di quel popolo, cioè nell'invito col *guadium* (*wadium*, *wadia*), col giuramento nel sacramentale, col duello nella prova [4] — in somma che meno nella parte canonica, altrovo non compariva mai traccia di diritto romano [5]. Ciò che il Savigny non vuol ammettere che come eccezione alla regola, per esempio per la chiesa di Bergamo, per la quale il Lupi radunò carte del X e dell'XI secolo provanti quasi tutte diritto langobardo, è in realtà regola senza eccezione nelle carte langobarde, e regola anche nei tempi dei Fanchi [6], e questo benchè allora il diritto romano fosse già riconosciuto come diritto personale ed in generale poi come quello a preferenza proprio della Chiesa. Benchè ora questo risultato storico mi paia tanto bene assicurato dal Troya, da credermi dispensato dall'aumentarne il numero delle prove — pure quelle addotte da chi ha l'opinione contraria mi sembrano meritevoli di un esame più accurato.

Il passo della legge che qui anzitutto ha importanza è il seguente:

Leg. Liutpr. VI, 100: *Si* LANGOBARDUS, *uxorem habens, filios aut filias procreaverit, et postea, inspiratione Dei compulsus*, CLERICUS EFFECTUS FUERIT *tunc* FILII *aut* FILIÆ, *qui ante eius conversionem*

[1] TROYA, § 173.

[2] TROYA, § 188. Carta dell'anno 773. Il chierico Ageperto e suo fratello Gidifrido, vendono il mundio della loro sorella all'uomo che la sposa per un tremisso. *Ib.*, § 183. Carta dell'anno 771. Valeriano, un prete di Lucca, detto anche Rodolo, lasciando il suo patrimonio alla Chiesa, dispone che il vescovo riceva in sua vece pene e vidrigildi.

[3] *Ib.*, § 173; benchè il re Liutprando dichiarasse valida la donazione per la salute dell'anima anche senza Launechildo — LIUTPR., *Leg.* IV, 19.

[4] *Ib.*, § 200, carta del 786: In una controversia di due preti a Lucca, dall'uno vien giurato con sacramentale *secundum legem*, e l'altro dà secondo il diritto langobardo la *Wadia*. Vedi MURATORI, *Antiquitates* I, p. 334. Più sotto avrò lo stesso occasione di citare un esempio molto più decisivo, che sfuggì all'attenzione del Troya.

[5] TROYA, § 271. MURATORI, *Antiquitates* V, 417; carta dell'anno 800; dunque dei tempi franchi: il vescovo di Lucca infeuda al duca Vicheramo una chiesa, la quale « *Secundum statuta Sanctorum Canonum* . . . . *Romana lege* devenit in potestate Ecclesie nostre S. Martini. »

[6] TROYA, § 252; MURATORI, *Antiquitates* I, 503; carta dell'anno 840: Placito tenuto a Lucca dove gli scabini giudicano: L'avvocato ecclesiastico di S. Giacomo presti il giuramento col sacramentale contro la chiesa di S. Andrea, dopochè s'avrà già imposto il Wadia *secundum legem*. Vedi inoltre gli esempi appo il Troya, §§ 251, 265, 270. Appendice 12.

nati fuerint, IPSA LEGE VIVANT, QUANDO EOS GENUIT, *et causam suam per legem ipsam finire debeant*[1].

I figli adunque di un uomo langobardo, il quale entri nello stato ecclesiastico, devono continuare a vivere giusta quel diritto, al quale il padre obbediva, lorchè li ebbe generati.

Si pensa ch'essi non dobbano accettare col padre il *diritto romano;* ma la congettura secondo la quale in questo caso si intenderebbe parlare del diritto romano dei preti è affatto gratuita e non viene nè punto nè poco giustificata dalla legge. A noi pare infatti che la sarebbe questa una strana interpretazione dell'*ipsa lege vivant, qua ille vivebat*, appunto perciò che essa indica in modo tanto semplice e preciso il diritto langobardo. L'interpretazione riesce al contrario affatto spontanea, quando si ponga attenzione all'uso linguistico della legislazione langobarda, secondo il quale *lex* non vuol dire solo il diritto del popolo, ma ed anche il diritto di un determinato ceto di persone rispetto alla libertà od alla schiavitù, anzi persino il rapporto od il diritto legale di un solo individuo[2].

In quella maniera adunque che l' uomo o nato, o dichiarato libero senza mundio, l'aldio e così via, avevano ciascuno la propria *lex* secondo la quale egli viveva, così anche il chierico ne aveva una derivata dai privilegi del ceto ecclesiastico, dalla protezione e dal diritto della Chiesa. Nel passo citato però trattasi soltanto della differenza dei ceti personali, non di quella dei diritti del popolo, non che supporre che il Langobardo entrando nello stato ecclesiastico si separasse in pari tempo dal suo popolo, non è tampoco ammissibile, che egli escisse in modo assoluto dal ceto, a cui apparteneva.

Giacchè, quando pure secondo il diritto ecclesiastico, la libertà personale fosse stata una condizione necessaria allo stato ecclesiastico, tuttavia il vidrigildo per esempio dei sacerdoti non era nel diritto popolare stabilito secondo questa misura, ma a seconda del ceto nel quale il prete era nato e questo senza dubbio perciò che esso apparteneva a suoi parenti ed eredi, il diritto dei quali non

[1] Appo WALTER, *debeat;* la retta lezione, *debeant*, trovasi appo il MURATORI.

[2] LIUTPR., *Leg.* VI, 73. « *Et talem legem cum patrono suo habeant* (parlasi di figli di aldi) qualem et pater eorum habuerit. » Ed. ROTH., § 225. « Similiter et qui per impans, id est, in votum Regis dimittitur, *ipsa lege vivat, sicut qui amund factus est*, » cioè egli ha il diritto alla libertà come l'amundio. *Ibid.* § 229. « Omnes liberti.... *legibus dominorum suoram videre debeant*, » dove l'aggiunta: « Secundum qualiter a suis dominis propriis *concessum fuerit*, » non permette che si pensi ai diversi diritti nazionali. Più sorprendente è il passo: Ed. ROTH., § 171. « Si autem filiam legitimam unam aut plures... post thinx factum habuerit, *habeant et ipsi legem suam...* (il loro diritto, cioè il loro diritto all'eredità) tanquam si nihil alii thingatum fuisset. »

veniva per nulla migliorato dall'esser essi divenuti eredi di un sacerdote. Il diritto comune dei Franchi ripuari infatti stabiliva esso pure il vidrigildo dei sacerdoti a seconda della loro nascita (*nativitas*), a seconda cioè che l'uno fosse o un dipendente, o un uomo del re o della Chiesa, un lito od un libero; e in quest'ultimo caso fissava un vidrigildo non maggiore di quello richiesto per un altro uomo libero franco [1]; lorchè poi più tardi Carlo il Grande triplicò il vidrigildo dei preti, anche la semplicissima norma, che egli prese per base, era poggiata sulla differenza della nascita [2]. L'ordinanza di Liutprando però non determina che quanto segue: Benchè un padre di famiglia entri nello stato ecclesiastico, i rapporti legali dei figli non potranno essere mutati.

Dei tempi langobardi non fu possibile trovare più di una carta, la quale citi le pandette e il codice cioè il diritto romano [3]. Essa contiene un brano di lettera di protezione per il vescovo di Arezzo nella controversia, più volte citata, di costui col vescovo di Siena a proposito della diocesi di Sant'Amsano e della chiesa dipendente. Troya si salva col congetturare che lo stesso scritto abbia avuto origine in Roma [4], e non s'accorge che l'opinione del Muratori, che la carta cioè appartenga al 752 è malamente provata [5]. Ad ogni modo il frammento in discorso, trattando solo di un processo per il possedimento della Chiesa, non verrebbe a provare punto nè poco a favore del diritto personale degli ecclesiastici. Per un di più poi io accennerò ad una carta del 715 finora non curata, dalla quale risulta in modo assoluto che i vescovi di Siena e di Arezzo unitamente a quattro altri vescovi della Toscana, i quali per lo stesso affare sedevano allora a tribunale col notaio reale Guntramo, vivevano tutti secondo il diritto langobardo; giacchè vi si accettò un giuramento giusta l'editto di Rotari, il quale doveva essere prestato

[1] *Lex Ripuar.*, tit. 36, § 5.

[2] *Epistola ad Pipinum regem Italiæ* dell'anno 807. *Monumenta Germaniæ*, III, p. 150. « Verumtamen de presbiteris videtur nobis, si *liber* natus est *per triplam compositionem secundum suam legem* fiat compositus.... Si autem presbiter *servus* natus fuit, *secundum illius nativitatem* tripla compositione solvatur, etc. » Confronta anche *Hlotharii I*, *Capit.* dell'anno 832, c. 2, nel *Monum. Germ.* III, p. 360.

[3] Vedi De-Savigny, *Geschichte des römischen Rechtes im M. A.* Vol. II, p. 226 e Muratori, *Antiquitates*, III, p. 888.

[4] *Della condizione*, ecc., § 161.

[5] Il Muratori appoggia la sua opinione su questo fatto solo, che nel frammento si accenna al trasporto delle ossa di Sant'Amsano fatto dal vescovo di Siena, avvenimento a cui si riferisce una bolla di Papa Stefano II dell'anno 752: vedi il documento ap. Muratori, *Antiquitates*, T. VI, p. 387, ed anche appo il Brunetti, *Codice*, ecc. N. 43. Osservisi tuttavia che la stessa controversia fu portata innanzi al papa Giovanni XIX nell'anno 1029, il quale commise ad un tribunale di vescovi di decidere in proposito.

da Lupertiano il vescovo di Arezzo e da sei altri sacerdoti scelti dall'antagonista del primo, il vescovo Adeodato [1].

Che poi ai tempi posteriori dei Franchi la cosa fosse diversa, vien negata da un capitolare langobardo dell'819 emanato dal re Luigi I, giacchè la proposizione generale: *Ut omnis ordo Ecclesiarum secundum Romanam legem vivant*, si riferisce soltanto all'enfiteusi ecclesiastica a condizione ch'essa non torni a danno della chiesa stessa [2]. Dei diritti personali degli ecclesiastici non vi si fa parola, anzi essi vengono severamente distinti dal diritto ecclesiastico che li riguardava [3].

Ancora, un gran numero di documenti prova, che tutti gli ecclesiastici dal nono al secolo undecimo, come tutte le altre persone vivevano giusta il diritto, al quale appartenevano per nascita cioè ora secondo il langobardo, ora secondo il franco, raramente poi secondo il romano [4].

L'abate di Farfa per esempio domandava in Roma stessa al papa ed all'imperatore di poter essere giudicato secondo il diritto langobardo, avvegnachè il suo chiostro avesse sempre vissuto sotto di esso [5].

Eppure il Savigny vorrebbe che tutto ciò non fosse che eccezione. Ma e dove sono dunque le prove per la regola supposta da lui in Italia? A dir vero egli cita un passo tolto ad una lettera di Ottone vescovo di Vercelli del X secolo, dove è detto: ROMANI *quoque principes.... quorum legem etiam* NOBIS SACERDOTIBUS IN MULTIS *convenit observare*. I Romani dunque dovevano osservare il diritto romano in *molti*, ma non in *tutti* i rapporti, dunque neppure nei privati. E questa spiegazione non andrà soggetta a dubbio di sorta, quando venga osservato che nel passo, in cui Ottone si dichiara contrario ad un certo matrimonio, si parla del diritto romano ma solo unitamente al salico ed al langobardo, poi anche quando si noti che quel vescovo stesso nel suo testamento del 948 dichiara di seguire il diritto langobardo [6]. Che gli ecclesiastici stessi infatti do-

[1] BRUNETTI, *Codice diplom. toscano*, N. 9, ed anche MURATORI, *Antiquitates* VI, p. 367 e seguenti. « Quoniam pro amputanda intentione decrevimus, ut sibi septimus cum sex Presbiteris suis, quales ipse Adeodatus eligere voluerit, praebeas tu Lupertiane Episcope et ad Evangelia Sacramentum una cum lex et dicatis, etc. » In questa formola di giuramento vedi Ed. ROTH., § 364.

[2] *Monum. Germ.* III, p. 228.

[3] *Hlotharii I. Exc. Canonum*, a. 835, c. 3. *Monumenta Germaniæ* III, p. 372. « Debet ergo unusquisque eorum tam *pro ecclesiasticis causis*, quam etiam pro *propriis actionibus* suis, excepto *publico* videlicet *crimine*, haberi advocatum non malæ famæ, etc. »

[4] Rimando alle prove date dal MURATORI, *Antiquitates* II, p. 264-266 ed alle molte altre fornite dal TROYA, *Della condizione*, etc.

[5] Vedi più sopra il capit. II, periodo V: *I Giudici*.

[6] TROYA, l. c. § 229.

vessero vivere giusta il diritto romano, è massima che fu solo ed a poco a poco accettata in Italia nel secolo XI.

Io la trovo infatti per la prima volta in una carta dell'anno 1029, nella quale il vescovo di Susa, benchè di origine salica, si assoggetta al diritto romano a cagione dello stato ecclesiastico [1], poi in un'altra dell'anno 1086, nella quale il vescovo di Teate fa la stessa dichiarazione, e a dire il vero riferendosi al capitolare di Luigi il Pio, al quale noi più sopra abbiamo accennato [2].

Tutto quello che abbiamo detto è intanto più che sufficiente a provare che anche gli ecclesiastici del regno langobardo vivevano in generale secondo il diritto dei vincitori, in quella stessa maniera cioè per la quale i vinti erano stati incorporati nella nazione vincitrice. Ecco perchè nella formula più sopra riportata, obbligandosi essi all'obbedienza verso il papa, si dicono a buon diritto Langobardi [3]; ecco perchè non troviamo stabilito per essi un vidrigildo speciale: i Langobardi infatti non consideravano gli ecclesiastici come ceto speciale e privilegiato d'un peculiare diritto. Arichi, duca di Brescia, ai tempi di Carlo il Grande, fu il primo che trovasse necessario di publicare un capitolare apposito sul vidrigildo dei preti [4].

Nel fatto che anche gli ecclesiastici vivevano presso i Langobardi secondo il diritto di questi noi abbiamo certo un altro argomento importantissimo per la nostra opinione sullo stato legale dei vinti Romani, cioè della perfetta loro assimilazione col popolo dominante; è impossibile però ammettere la contemporanea esistenza dei sudditi romani colla loro costituzione municipale e dei Langobardi colle loro istituzioni militari e del *gau*. Quest' ultima osservazione resti tuttavia indecisa fino a che avremo esaurita la ricerca seguente sulla costituzione del regno langobardo e delle sue città; giacchè così per le prove che d'ogni parte avremo raccolte, potremo essere tanto più sicuri del risultato ottenuto.

[1] MURATORI, *Antiquitates* I, 345, B. « Et ideo ego, qui supra, Alrico Episcopo *honore Sacerdotii habeo et Legem Romanam nunc vivere videor, quamvis ex natione, ut supra, Salichus sum.*

[2] *Chron. Casauriense*, ap. MURATORI, *Scriptores r. It.*, II, P. II, p. 1002, E. Carta di un cambio tra il vescovo di Teate e l'abate di Casauria. Il vescovo dice: « *Sicut in Lege scriptum est:* Omnis ordo Ecclesiarum *secundum legem Romanam* vivant et faciant, ego suprascriptus Episcopus sic facio. »

[3] Vedi più sopra, p. 230.

[4] Allora per la prima volta nacque la opinione che i preti formassero uno stato speciale, per il che avvenne che, siccome la legge non aveva alcunchè di preciso, oppure procedeva in modo affatto arbitrario, nessuno voleva obbligarsi ad alcun vidrigildo verso di essi. Arichi lo stabilì poi tanto alto quanto quello di Liutprando per i laici, cioè da 200 a 300 soldi a seconda del grado di coloro; « qui *in pallatio* deserviunt, » e per gli altri di 150 « sicut de Laicis, qui *exercitalibus* militant armis. »

IV.

Costituzione del regno langobardo.

La nazione langobarda formava con tutti gli altri popoli, che a lei si erano uniti, un esercito solo, e questa comunità popolare formava alla sua volta un'unità nazionale, alla quale i Langobardi davano la legge ed il nome. Una volta poi che questi ebbero fondato un regno in Italia, la loro costituzione militare divenne anche costituzione di stato, ordinamento, il quale, precisamente al contrario di quello dell'impero romano o del regno visigoto, che stabilivano una assoluta divisione tra le autorità militari e civili, basava invece sulla indivisa unità d'ambidue questi ordini. Il perchè *exercitus* venne a significare popolo, *exercitalis* l'uomo libero; *dux* poi non solo conduttore d'eserciti ma anche giudice ed ufficiale civile (*judex*). Il re come *princeps Langobardorum* era supremo comandante dell'esercito e giudice supremo del popolo.

Senonchè la parola *re* presso i Langobardi, come in generale presso i Germani, aveva un significato anche più importante: dove essa venisse introdotta per la prima volta, non valeva solo come titolo di principe, ma era anche come il fondamento di una nuova costituzione. Presso i popoli scandinavi esso titolo era d'origine antichissima; veniva anzi derivato da Wodan, ed era per conseguenza, quando lo si voglia, basato su diritto divino; ma presso la maggior parte degli altri popoli tedeschi non si venne alla elezione d'un re prima che non venisse sentito il bisogno esterno di unità, e l'interna persuasione della costei potenza; un popolo infatti è obbligato a rinunciare all'onore d'avere un regno non appena egli più non valga a sostenere la propria indipendenza [1].

[1] Vedi la stupenda dissertazione del WAITZ nell'opera: *Deutsche Verfassungsgeschichte* I, p. 161.

L'idea reale dunque presso i Germani aveva per fondamento, od io mi inganno, quest'altra, che essa cioè dava al popolo nella persona di un re scelto e riconosciuto da lui la coscienza della sua unità ed individualità politica e nazionale in modo più sicuro e più costante di quello che esso lo potesse avere altrimenti dalle mal certe adunanze popolari o militari. E da questo risulta che il popolo vedesse nel re il sostenitore del proprio onore, come viceversa il re poi riguardasse il popolo come la base della propria potenza e l'origine del proprio diritto.

Egli è certo che l'idea del regno non apparve addirittura così precisata in ogni luogo; essa non lo fu che a poco a poco a seconda della natura delle istituzioni e solo dietro uno svolgimento storico. Ed è pur certo che presso tutti quei popoli germanici, che ebbero sperimentato la disciplina del servizio militare romano, prima che essi fondassero i loro nuovi Stati su territorio romano, l'autorità militare dei loro re come generali romani, poi la signoria loro sulle provincie di Roma, nelle quali sottentravano ai diritti imperiali, esercitarono un influsso non piccolo sullo svolgimento dell'idea regale; e non meno di questo poi egli è giuocoforza ammettere, che la dottrina della Chiesa cristiana colle idee ebraico-orientali, che le sono unite e che formarono l'appoggio dello stesso clero cattolico, aiutò non poco lo svolgimento suddetto dell'autorità reale. Ma egli è o sarebbe errore il voler derivare il regno tedesco nelle nuove monarchie germaniche da queste ragioni accidentali ed esterne, da questi, per così espimermi, « motivi romani »[1]. Il regno langobardo intanto non originò certo dal servizio militare prestato ai Romani, nè venne da questo fondato; sappiamo infatti che i Langobardi ne andarono pressochè esenti; esso sorse invece lorquando il popolo sentì il bisogno di una unità, lorchè cioè esso popolo durava ancora nelle emigrazioni sotto i duchi[2]. E questa nuova istituzione rinvigorita all'interno da quella stessa coscienza nazionale, che aveva valso ad unire alla nazione le popolazioni straniere, che erano state ammesse nell'esercito, portata sempre più in alto da grandi individualità, come quelle di Adoino e di Alboino, resa celebre da fatti e da vittorie famose, diffusa per la conquista d'Italia e per la fondazione di un regno duraturo, fu dopo breve interruzione, che servì a provarne sempre più l'assoluta necessità, restituita e sostenuta gloriosamente da energici sovrani, come Agilolfo, Rotari, Grimoaldo

[1] Sybel, *Entstehung des deutschen Königthmus*, 1844. Vedi sopra p. 218. Io del resto non intendo negare il valore di questo scritto tanto acuto quanto dotto.

[2] Paul. Diac., I. 16 « *nolentes jam ultra Langobardi esse sub ducibus*, regem sibi ad celerarum instar gentium statuerunt. »

e Liutprando. Il perchè ben poco valore puossi qui attribuire alle scarse traccie di idee cristiane e di tradizioni romane [1].

Passiamo ora a considerare il *regno de' Langobardi* come esso ci viene presentato dalla storia e dal diritto scritto di quella nazione.

Il popolo eleggeva il proprio re, o per lo meno dava il suo consenso alla elezione già fatta, ma sempre sotto la forma di un'elezione [2], nella quale bisogna tuttavia osservare, che l'essere della famiglia reale o in parentela con essa costitniva sempre un privilegio in faccia agli altri candidati. E Teodolinda fu anzi poco lontana dall'ottenere la corona ereditaria nella schiatta bavarese da lei introdotta, come già prima era avvenuto presso i Franchi nella famiglia dei Merovingi; che se essa non vi pervenne, ciò non dipendè che in parte da circostanze affatto accidentali, in parte dalla prepotenza dei duchi, che non sapevano sopportare a lungo sul trono re inoperosi o minorenni [3]. Per mezzo della elezione il popolo langobardo conferiva al re tutti quei diritti universali, che non potevano essere esercitati dalla università stessa, come a diritti i diritti patrimoniali; quanto agli altri poi, esso non glie ne accordava che il supremo esercizio, così che al comnne del popolo ed a' costui rettori rimanesse sempre nna cooperazione importante. Tutto questo del resto non era assicurato da trattato di sorta, ma solo dalla consuetudine e dal costume.

Ammessa ora la estensione ed in pari tempo la restrizione suddetta ecco quali erano in generale i *diritti regali*. Le leggi venivano dibattute dal re, dai grandi e dai rettori del popolo e dopo essere state accettate dall'intiero esercito nelle adunanze popolari, venivano promulgate in nome del re [4].

[1] Ed. ROTH., § 2: « *quia posiquam corda regum in manu Dei esse credimus*, non possibile est, ut homo possit idoneare eum quem rex occidere jussit. » Questo passo ndicherebbe principii della prima delle nature suaccennate, cioè quello del diritto divino, che santifica anche l'arbitrio dei re; della seconda natura poi sarebbe il sopranome di Flavio portato da Autari e da' suoi successori.

[2] Dopochè la regina Teodolinda ebbe eletto a sposo e re il duca Agilolfo, il popolo diede il suo consenso. PAUL. DIAC., III, 34. « Sed tamen congregatis in uuum Langobardis, postea mense Maio *ab omnibus in regnum apud Mediolanum levatus est.* » L'elezione di Ildeprando, nipote di Liutprando, avvenne invece contro la volontà del re durante la malattia di costui e mentre se ne aspettava la morte. Liutprando tuttavia accettò l'eletto a compagno del regno. PAUL. DIAC., VI, 55.

[3] Adeloaldo figlio di Teodolinda fu cacciato dal tronò dopo 10 anni di regno. La di lei figlia Gundeberga fu parimenti sposa di due re, Ariovaldo e Rotari. Successe Ariperto nipote della stessa Teodolinda, ed a lui i figli suoi Godeberto e Bertarido, il quale fu detronizzato da Grimoaldo duca di Benevento, che ne sposò la sorella. Lui morto Bertarido ritornò (671), e gli successe il figlio Cuniberto (fino al 700). La minorità poi del costui figlio Luitberto fu la causa di quella guerra civile, che portò al trono Liutprando, figlio di Ansprando.

[4] Ed. ROTH. « Peroratio regis — *pari consilio parique consensu cum Primatis Judi-*

Il quale era bensì il giudice supremo, ma doveva pronunciare il giudizio, come ogni altro giudice del popolo, unitamente a giudici assessori [1]. Egli solo aveva il diritto di radunare l'esercito [2], ma, a non dubitarne, la guerra era prima discussa ed approvata dai Grandi nelle adunanze popolari, che di solito avevano luogo al primo di marzo [3]. Il patrimonio publico — il territorio — in quanto esso non era stato distribuito all'uno o all'altro de' suoi seguaci, apparteneva al re e veniva amministrato da impiegati appositamente da lui nominati, cioè dai gastaldi [4]. La pace publica era protetta da lui, ed a lui però veniva confidata la suprema autorità penale che egli poi esercitava parte in persona, segnatamente contro i potenti o i Grandi [5], parte per mezzo dei rettori del popolo o d'altri suoi impiegati. Ogni delitto quindi contro lo Stato, come alto tradimento, perturbazione delle adunanze popolari e così via, veniva punito dal re colla vita o colla massima delle multe (di 900 soldi) [6]; nè minore era la pena nel caso che qualcuno avesse sturbato la pace nel palazzo del re [7], il quale poi riceveva l'intero importo di ambedue queste multe. Aveva invece la sola metà di quelle che dovevano essere pagate per offese personali, e ciò a titolo di perturbazione della pace comune (*fredus*, appo i Franchi); l'altra metà toccava come compenso e soddisfazione alla parte offesa [8]. Il re esercitava inoltre la suprema polizia, e dava le necessarie disposizioni per la sicurezza delle persone e delle proprietà [9]. Le chiese ed i monasteri coi loro dipendenti [10], come anche tutti gli stranieri che si stabilivano nel regno [11] erano sotto la sua protezione speciale. A lui spettava pure rappresentare le donne contro il loro mun-

cibus cunctoque felicissimo exercitu augente constituimus... etiam per garanthix secundum ritum gentis nostræ confirmantes, ut sit hæc lex firma et stabilis. Confr. » LIUTPR., *Leg. Prol.*, ad L. 1, etc.

[1] LIUTPR., *Leg.* VI, 83 « ita *nobis et nostris judicibus* rectum esse comparuit. » *Ibid.*, § 83 » volebant aliqui dicere... sed *nobis nostrisque judicibus* hoc nullo modo placuit. »

[2] *Leges Aistulphi*, 13. « Et hoc diffinimus, ut *postquam jussio Regis fuerit in exercitu ambulandi* et constituto posito ad monitionem faciendam. »

[3] Vedi i più dei prologhi di Liutprando, Rachi ed Astolfo.

[4] LIUTPR., *Leg.* VI, 24 e più troverai più sotto a proposito dei Gastaldi.

[5] Vedi per esempio il giudizio di Liutprando sul duca Pemmone del Friuli e suoi compagni, PAUL. DIAC., VI, 51.

[6] Ed. ROTH., 5, 8.

[7] *Ib.*, § 36.

[8] Ed. ROTH., §§ 13, 18, 19 ed altri. Vedi anche WILDA, *Strafrecht der Germanen*, pag. 464.

[9] Nessun libero colla sua famiglia (*fara*) può cangiar d'abitazione entro il regno senza concessione del re; nessuno coniare oro od argento senza di essa (Ed. ROTH., § 177 e § 246) e così via.

[10] LIUTPR., *Leg.* V, 1. *Leg. Arist.* 8.

[11] Ed. ROTH., § 390.

dualdo [1], i dipendenti contro i loro signori [2]; in lui trovavano un ultimo aiuto tutti coloro, che altrove avevan perduta ogni speranza di protezione. Ed è appunto da questo suo patronato universale, da questo suo diritto di tutela suprema che il re si formò non pochi diritti, che egli collocò al posto del comune in quanto almeno le rendite *publiche* toccavano a lui [3].

Tra il re ed il popolo occupavano il posto di mezzo i *judices*, denominazione generale, la quale appunto perciò abbisogna di una spiegazione più precisa. Savigny li crede lo stesso di quello che furono i conti presso i Franchi. Secondo lui « giudice, conte, duca non sono che traduzioni diverse di un unico titolo langobardo e sconosciuto [4]. » Ma la cosa merita d'essere osservata un po' più attentamente; vediamo intanto in qual caso compaiono i *judices* nella legislazione langobarda.

I giudici d'Austria, Neustria e Tuscia, cioè a dire di tutte le provincie del regno propriamente detto, senza i ducati di Spoleto e di Benevento, convenivano annualmente in principio del marzo nel palazzo reale e di residenza in Ticinum, per trattare col re degli affari generali della monarchia [5]. Le decisioni venivano prese in comune cogli altri Langobardi ivi pure radunati. Si scorge che questi giudici non erano semplicemente impiegati giudiziari in genere, ma le supreme autorità, i Grandi del paese; perciò essi chiamansi anche *illustres viri, optimates* [6], e si trovano indicati dovunque siccome i più considerevoli e ricchi uomini del popolo [7], aventi anche sempre un seguito di servi [8]. Essi presiedevano ad un territorio giurisdizionale (*judiciaria*) del quale costituivano la suprema autorità giudiziaria, di cui erano duci in guerra [9], ed in cui esercitavano il potere penale e la sorveglianza di polizia [10]. In tali doveri

[1] *Ib.*, § 195.

[2] *Leg. Rachis*, 3.

[3] Il re eredita dagli stranieri sotto la sua protezione e dai manomessi come amundi nel caso non abbiano lasciato figli legittimi (Ed. Roth., 390, 225); dagli uomini liberi quando manchino gli eredi legali (*Ib*, § 224); eredita poi anche in parte quando non restino che figlie e figli naturali e manchino altri parenti (*Ib.*, § 158 e così via.)

[4] Savigny, *Gesch. des r. R.* I, § 83, p. 282.

[5] Liutpr., *Leg. Prol. ad L.* VI, II e seg. « Proinde prævidimus eas (causas) usque ad *suprascr. diem Calend. Martiarum suspendere, dum usque nostri ad nos conjungerentur Judices*, etc. »

[6] Liutpr., *Leg. Prol. ad L.* III. « una cum *illustribus viris Optimatibus meis ex Neustriæ et Austriæ et Tusciæ partibus* vel universis nobilibus Langobardis. »

[7] Il giudice può dare alla sua donna fino ad una *metà* del valore di 400 s. Altri uomini nobili non possono oltrepassare i 300.

[8] Liutpr., *Leg.* VI, 33. Ed. Roth., 167 « In *obsequio* Regis *aut cum judice.* » *Rachis* 6 « et Judex neglexerit judicare aut forsitan attenderit ad *Gasindium.* »

[9] Liutpr., *Leg.* VI, 29.

[10] Ed. Roth., 248. Liutpr., *L.* VI, 26, 27, 31.

d'ufficio essi avevano sotto di sè altri publici funzionari: e primi gli *sculdasci* (*sculdahis* ossia *sculdasii*), poi i *decani* ed i *saltarii* [1]. Al giudice si deferivano principalmente gli affari più importanti, per definire i quali non erano competenti gli sculdasci: al di sopra del giudice non eravi che il tribunale del re [2]. Cosa importantissima per noi è questa, che il territorio giurisdizionale dei giudici comprendesse sempre una città col rispettivo circondario, ossia si estendesse ad una *civitas*, giacchè per ciò appunto il giudice è talvolta denominato anche *judex civitatis*, essendo egli infatti la suprema autorità municipale presso i Langobardi [3].

Se dalla collezione delle leggi dei Langobardi volgiamo lo sguardo al loro istoriografo Paolo Diacono, più non ci resta dubbio, che i *duces* di cui questi favella siano lo stesso che gli *judices civitatum* citati nelle prime: essi appaiono anche qui come duci e giudici nelle città e nei rispettivi territori antichi o nuovamente annessi [4]. *Ductor*, che equivale in Paolo Diacono a *dux*, indica ancora più distintamente il comandante militare [5]; ma non vi manca però neppure la

[1] Liutpr., *Leg.* V, 15. « De servo fugace et advena homine, si *in alia judiciaria* inventus fuerit, tunc *decanus aut saltarius, qui in loco ordinatus fuerit*, comprehendere eum debeat *et ad sculdahis suum* perducat et ipse sculdahis judici suo consignet. » In una *judiciaria* eranvi più sculdasci. V. *ib.*, IV, 8. « Si homines *de sub uno judice, de duobus tamen sculdahis* causam habuerint, etc. »

[2] Liutpr., *L.* IV, 7. *L. Rachis* 10.

[3] Il Savigny ammette bensì la coincidenza del territorio giurisdizionale della città colle *judiciarie* in generale, ma osserva in pari tempo, « che siffatta coincidenza era affatto casuale, e che sarebbe grave errore il ritenere per una autorità municipale i conti langobardi, essendo ciò contro lo spirito dell'antica costituzione germanica » (*Gesch.* I, p. 284). Io voglio qui provare colla citazione di parecchi passi estratti da leggi, come i più siansi lasciati trarre in errore da un' idea preconcetta. Dimostrerò così la mia asserzione sulla quale poi ritornerò più a lungo parlando della costituzione municipale.

Ed. Roth., 176: « Si quis leprosus fuerit effectus et cognitum fuerit *judici* vel populo... et expulsus sit *a civitate* vel a casa sua, ita ut solus inhabitet. *Ib.*, § 248. Si quis per murum *castri aut civitatis* sine notitia *judicis sui* exierit. » Liutpr., L. III, 2, « et fuerit pulsatus aut per principem aut per *judicem civitatis. Ib.*, IV, 9. Si quis *in alia civitate* causam habuerit, similiter vadat *cum epistola judicis sui ad judicem qui in loco est. Ib.*, V, 6. Si quis sine voluntate regis in qualicumque *civitate* contra *judicem suum* seditionem levaverit.... aut alteri homines *de altera civitate* contra *aliam civitatem aut alium judicem*, etc. *Ib.* V, 13, VI, 26. De furonibus, *ut unusquisque judex in sua civitate* faciat carcerem sub terra. » *Leg. Rachis* 6. E dalle testè scoperte leggi di Rachis, N. 10 (V. Troya, p. 485): « Propterea præcipimus omnibus, ut debeant in unusquisque causam habentes *ad civitatem suam simulque ad judicem suum*. » Dunque i territori giurisdizionali dei giudici sono indicati col nome di *civitates*, e parimenti le marche (*marcæ*), di cui i giudici dovevano rigorosamente sorvegliare gli accessi (*clusæ*). *Leg. Rachis* 10 (V. Walter, *Corp. jur. Germ*), evidentemente altro non sono che le *civitates* situate ai confini.

[4] Paol. Diac., II, 32. « Unusquisque enim Ducum *suam civitatem* obtinebat, etc. » IV, 3, IV, 14, etc. Talvolta un solo duca stava alla testa di più città e ducati; così Alachis duca di Trento tenne anche il ducato di Brescia. *Ib*, V, 36. I duchi di Spoleto e di Benevento estesero il loro ducato colla conquista di grandi tratti della campagna.

[5] Paolo Diac., VI, 27. « Gisulfus, Beneventanorum *ductor. Ib.*, VI, 44. Faroald, Spoletanorum *ductor.* » *Ib.*, V, 16.

consueta denominazione di *judex* dei libri di legge [1]. Parimente lo sculdascio viene dallo istoriografo indicato come autorità locale del ducato e come capitano in secondo nella guerra [2]. — Noi apprendiamo adunque da Paolo Diacono, che nei *giudici* dei codici langobardi sono a riconoscersi se non esclusivamente, tuttavia precisamente i duchi.

Questi duchi dovevano però, s'io non erro, accennare a qualcosa di più che ai conti franchi. Furono essi prima del re i capi del popolo, i *principes* di Tacito [3]. Noi abbiamo già veduto, che i Langobardi come la maggior parte dei popoli germanici, avevano una nobiltà originaria e che le nobili prosapie avevano la preferenza nell'elezione del re [4]. Ora se i principi di Tacito non appartenevano necessariamente alla nobiltà, nè venivano scelti esclusivamente da essa [5], pure essi derivavano ordinariamente da stirpe nobile: e se di loro ve ne furono fra i Langobardi al tempo della fondazione del costoro dominio in Italia, cosa di cui appena si può dubitare, è certo però che sulle prime furono loro assegnati dei ducati. Decisiva ci sembra in questo rapporto la circostanza che la dignità regia, dopo pochi anni dalla fondazione del regno, cioè dopo la morte di Clefi (574) venne ancora a cessare per alcun tempo: ora se i duchi fossero stati soltanto funzionari e gasendi regi, ciò difficilmente avrebbe potuto accadere, tanto più che non era per anco estinta la discendenza di Clefi. Allorquando dopo scorsi dieci anni il regno fu restaurato i duchi diedero ad Autari, figlio di Clefi ed eletto re, la metà dei loro beni pel mantenimento della sua corte e della sua gente di servizio [6]; e ritennero per sè stessi l'altra metà, certamente non come beneficio del re e in modo eguale a' suoi servidori, ma sibbene come principi (*principes*) del popolo. Con questi potenti duchi, re Agilolfo (turingio d'origine, ma congiunto di Autari) [7], il quale prima era stato duca di Torino, dovette sostenere aspre lotte non poche; e la stessa misura tra il potere regio ed il ducale si ripetè ancora frequenti volte fino ai tempi di re Liutprando, il quale non solo seppe

[1] *Ib.*, VI, 35. Re Ariperto II si recò incognito alle città per appendere: « Quid de eo a *singulis civitatibus* diceretur, e: qualem justitiam *singoli judices* populo suo facerent. »

[2] *Ib.*, VI, 24 « *rector loci illius*, quem *sculdahis* lingua propria dicunt, vir nobilis animoque et viribus potens. » Il suo duca Ferdolfo del Friuli lo chiamo un vile; perciò il prode perdette poi la vita in una guerra contro gli Slavi.

[3] PAUL. DIAC., I, 14 « nolentes jam *ultra* Langobardi *esse sub ducibus*, *regem* sibi ad ceterarum instar gentium statuerunt.

[4] Vedi più sopra p. 263.

[5] Ciò fu rigorosamente provato dal WAITZ contro il SAVIGNY, *Deutsche Verfassungs gesch* I, V, p. 86 e seg.

[6] PAUL. DIAC., III, 16; si confronti sopra. Sez. I del cap. 2, p. 212.

[7] V. Ed. ROTH., *Prol.* e PAUL. DIAC., III, 34.

ridurre all'obbedienza la Lombardia propriamente detta, ma giunse a sottomettere anche i duchi di Spoleto e di Benevento, i quali frattanto avevano ampliati colle conquiste i loro domini, e s'erano costituiti quasi indipendenti [1]. La autorità del re si esercitava principalmente colle investiture dei duchi, questi all'incontro cercavano spesso di procacciarsi un diritto ereditario; quegli, il re, voleva considerarli come funzionari, essi all'incontro pretendevano di essere piuttosto principi del popolo. Pure, fino dai tempi di Rotari, e più tardi ancora sotto Liutprando e suoi successori nell'ottavo secolo, l'autorità reale era ancora abbastanza potente, per trovare consono alla condizione di fatto dei duchi quanto nelle leggi di questo re si riferisce ai giudici. Essi formavano però sempre una potente aristocrazia di Grandi del regno, senza il cui consiglio ed assenso il re non poteva decretare nè intraprendere cosa alcuna di qualche importanza nei publici affari.

Ma per *giudici* nel senso dei codici langobardi non si devono tenere soltanto i duchi; e infatti perchè si chiamerebbero essi sempre *judices* e non *duces* se non nel senso di capi militari? [2]. Senza dubbio appartenevano ai giudici anche i gastaldi, la cui condizione, io credo, non fu ancora definita.

Giacomo Grimm spiega la parola gastaldo per *se gerens*, quindi *gestor*, *minister* [3]. Concordemente a questa spiegazione il Savigny ritiene i gastaldi per funzionari camerali, che curavano l'amministrazione dei domini reali ed in pari tempo esercitavano in questo ramo una certa autorità giudiziaria anche sopra i liberi [4]. Leo all'incontro volle risalire alla antica derivazione della parola *gast* [5], e dichiarò il gastaldo per un preposto ai provinciali, i quali erano riguardati anche dai Langobardi come ospiti (*gäste*), cioè stranieri. Siccome poi le publiche entrate consistevano principalmente nel tributo dei provinciali, così i gastaldi sarebbero anche impiegati camerali [6]. Quest'ultimo significato appare pertanto derivato. È però da ve-

[1] PAUL. DIAC., VI, 55-58. MURATORI chiama questi due duchi a differenza degli altri, *duces majores*. Nulla vi è in contrario; pure io non posso dar ragione al Savigny quando egli li dichiara affatto diversi dagli altri e li chiama vere anomalie nella costituzione langobarda (*Gesch*. I, p. 283); giacchè in principio essi erano affatto eguali agli altri, ma in seguito ampliarono la loro città colla conquista e guadagnaronsi una posizione indipendente col loro allontanamento dal re.

[2] Ed. ROTH, §§ 6, 20-23.

[3] *Deutsche Grammatik.*, Vol. II, p. 527.

[4] *Gesch. des R. R.* I, p. 285.

[5] SPELMAN, AUERBACH, VOSSIUS parte credono ad una composizione di *gast* e *halten*, parte ad un'altra di *gast* e *aldio*. LEO, dichiara che *ld* della seconda sillaba non è che una derivazione di consonante.

[6] *Gesch der ital. Staaten.* Vol. I, p. 93 e seg.

dersi come l'ufficio ed il titolo dei gastaldi appaiano nei codici e negli storici.

L'ufficio dei gastaldi si riferiva generalmente anzi tutto all'amministrazione delle entrate e delle corti regie (*curtes regie*)[1]: essi dovevano curare le azioni di diritto del re, riscuotere per lui le multe, ecc.[2]. Essi erano impiegati regi e si chiamavano quindi, al pari degli altri impiegati da loro dipendenti, *actores regii*[3]. Pertanto se li troviamo ciò malgrado indicati talvolta nella raccolta delle leggi di Liutprando come giudici[4], e quindi compresi fra gli alti funzionari del regno, sorge la quistione: se una tale denominazione competesse loro effettivamente nello stesso senso dei duchi, e se quindi dovunque si fa menzione di gastaldi si debba intendere anche giudici? se essi debbansi considerare come giudici delle città (*judices civitatum*)? ed in quale rapporto essi si trovassero coi duchi?

I codici non forniscono in ciò alcun preciso e decisivo ragguaglio, ma danno tuttavia alcune indicazioni importanti. Se il duca, così è detto nell'editto di Rotari, opprime in guisa indebita il suo esercitale, deve il gastaldo assistere quest'ultimo, e proteggerlo nella via legale presso il re od il suo giudice. Ma se il gastaldo opprime il proprio esercitale, deve il duca difendere quest'ultimo, finchè egli riabbia i propri diritti[5]. — Poichè qui e nel precedente si fa parola verosimilmente dell'esercito in campagna, è evidente che il gastaldo andava anche alla guerra, locchè invero è dimostrato anche altrimenti[6]. Ad ogni modo emerge dalle fatte citazioni, che duca e gastaldo in certa guisa frenavansi vicendevolmente nell'esercizio del potere, ma in modo che il primo tenesse un'autorità maggiore, poichè questi faceva da sè medesimo giustizia a chi era oppresso dal gastaldo, mentre l'altro non poteva farlo in odio al duca se non col mezzo del re e di un altro giudice[7]. — Non si può tuttavia coi codici lan-

[1] Ed. Roth., § 378. « Si *gastaldius* aut *quis libet actor regis* post susceptas et commissas sibi *ad gubernandum* curtes aut casas regias, etc. » Liutpr., *Leg.* VI, 6. « Si quis *gastaldius aut actor regis, Curtem regiam habens ad gubernandum.* »

[2] Ed. Roth., § 15, 189, 222 ed altrove.

[3] Liutpr., *Leg.* VI, 6. « Nam si *per Actorem* fraus facta fuerit et.. per *Gastaldium* inventa fuerit, habeat ipse gastaldius de compositione, quam actor componere debet, partem tertiam et duæ sint in curte regia. »

[4] Liutpr., *Leg.* VI, 6 e 24, ove il gastaldo è chiamato a vicenda anche giudice.

[5] Ed. Roth., § 23 e 24.

[6] Anastas., *Bibl. Vita Gregorii* II. Murat., T. III, p. 153. A. ove nella riconquista della città di Crema per gli ajuti del Papa è detto: « Langobardos pene tercentos *cum eorum gastaldione* interfecerunt. »

[7] Vi è detto: « aut certe apud *suum judicem* » non era dunque questo giudice il duca stesso dei cui esercitali è parola? Bisogna ritenere che un duca conducesse in guerra anche esercitali di altri ducati o gastaldati, poichè non tutti i duchi e gastaldi andavano in una sola volta alla guerra.

gobardi dimostrare con sicurezza, che il potere dei gastaldi e dei duchi si estendesse anche sulle città, finchè non sia positivamente stabilito, che quanto è detto in quei codici circa i giudici debba valere anche pei gastaldi. Volgiamoci pertanto agli altri codici di quel tempo ed agli storici onde portare la cosa alla maggior possibile certezza.

Nei documenti toscani publicati dal Brunetti sui tempi langobardi, si parla di un duca della città di Lucca come della suprema autorità locale [1]; d'altra parte trovansi gastaldi in Siena, Pistoia, Volterra e, pare, anche ad Arezzo [2]. Che poi questi gastaldi, come altrove i duchi, fossero la suprema autorità municipale della città ove risiedevano, lo prova già la loro denominazione di giudici e meglio ancora la loro giurisdizione in quei passi dei documenti ove ne vien fatto cenno [3]. — Come in Toscana noi troviamo dei gastaldi anche nella Lombardia propriamente detta. Così nella città di Nova, non lungi da Modena, « città nuova » che andò poscia distrutta, il gastaldo della città sosteneva i diritti del comune contro l'abate Anselmo di Nonantula; così a Piacenza ed a Parma i gastaldi vennero consultati in controversie per delimitazione di confini sulle quali deciso re Bertarido [4]. Frequentissimamente si trovano i gastaldi come autorità municipali nei ducati di Spoleto e di Benevento. I documenti langobardi della città di Reate sono datati dal tempo dei regnanti duca di Spoleto e gastaldo della città [5]. In quei

[1] Fil. Brunetti, *Cod. diplom. Toscano.* Firenze, 1806. L. I e II, « cum gratia Domni Walperti *ducis nostro civitatis nostre Lucensis.* » N. 4, d. 713.

[2] Brunetti, p. 312, ove sono citati i documenti della raccolta che lo provano.

[3] Nell'audizione dei testimoni tenuta dal notaro regio Guntramo in Siena nell'anno 715 sulla controversia tra le chiese di Siena e di Arezzo (Brunetti, N. 8, anche Muratori, *Antiq.* VI, p. 371 sq.) si trovano le deposizioni di molti preti le cui chiese giacevano nel territorio di Siena, ma stavano sotto la giurisdizione del vescovo di Arezzo. Da ciò emerge che i preti eletti dal Comune ricevevano dal *Giudice di Sieno* come dalla loro superiorità temporale uno scritto attestante la regolarità dell'elezione, col quale si rendevano ad Arezzo onde ottenervi la consecrazione dal loro vescovo, come per esempio nella deposizione del 15° testimonio, il prete Firmolo, è detto: « electus a plebe cum epistola *Warnefridi judicis* ambulavi ad Aritio, etc. » Qui si trovano nominati col titolo di giudici della città e suo territorio i gastaldi di Siena Warnefrido, Willerate ed altri. — Il documento del Brunetti, N. 25 dell'anno 730 contiene una donazione di Warnefrido, *magnificus castaldius civitatis Senensis.*

[4] Murat, *Ant.* T. II, p. 144. « Privilegium clementissimi Caroli imperatoris in Anselmo abbate confirmans quandam sententiam, quæ lata fuit inter ipsum abbatem et inter *Ragualdum castaldionem civitatis novæ et populum ejusdem civitatis.* etc. » Il Ciampi, *Hist. Placentinæ Eccl.*, T. I, p. 177 cita un decreto di re Bertarido relativo alla vertenza di confini « inter Dagilbertum *gastaldum Placentinæ urbis* et Immonem *gastaldum Parmensis.* »

[5] Galletti, del vestarario della S. Romana Chiesa. Roma 1758, p. 79. Docum. dell'anno 746. « Temporibus... *viri gloriosi* Luponis summi *ducis* gentis Langobardorum et *viri magnifici* Teritonis *gastoldii civitatis Reatinæ*; p. 86. Docum. dell'anno 764 ed altri.

giudizi dei quali il duca di Spoleto teneva la presidenza, appaiono gastaldi di Reate, di Nuceria, di Valva, oltre a molti sculdasci ed altre persone come assessori [1]. Ed ancor più numerosi sono i gastaldi nei documenti dei tempi dei Franchi, cioè del IX e X secolo [2]. Il territorio beneventano era quindi ripartito in gastaldati, come quelli dell'alta Italia e della Toscana in città (*civitates*) [3].

I gastaldi erano adunque anche giudici municipali, cioè autorità giudiziarie nelle città e nei territori alle medesime appartenenti, precisamente come i duchi. Com'essi poi riunissero in sè anche l'amministrazione delle corti regie, verrà più avanti dimostrato nelle costituzioni municipali; qui non si tratta che di spiegare i loro rapporti coi duchi. — Giusta le leggi dell'editto sopra citato la dignità del gastaldo appare inferiore a quella del duca, sebbene a questi non subordinata, ma dipendente immediatamente dal re, come comportava la loro condizione di funzionari del re ed amministratori delle sue corti. Nei ducati i loro rapporti coi duchi si andarono modificando e pigliando nuova forma. A misura che questi andarono guadagnando di indipendenza, divennero, — i duchi, principi dominanti, ed i gastaldi loro impiegati, restando tuttavia autorità municipali. — Concorda pienamente con ciò anche il poco che si trova circa i gastaldi negli storici di quel tempo. Il duca dei Bulgari Alzeco, giusta Paolo Diacono, non potè, presso il duca di Benevento che lo accolse, assumere che il titolo di gastaldo [4]. All'incontro da un passo di Anastasio risulta che i gastaldi che stavano sotto il re, erano compresi al pari dei duchi, tra i Grandi (*judices*) del re stesso [5], e da una lettera di Papa Adriano ricavasi che i ga-

[1] Vedi appo TROYA, *Della condizione*, ecc. § 160 e § 174 i documenti citati: anno 751 e 761.

[2] Veggansi specialmente i documenti del chiostro di Casauria fondato dall'imperatore Lodovico II nell'anno 866 (sul fiume Piscaria nell'isola Casa Aurea), MURATORI, *Script.*, T. II, P. II, p. 775, ecc.; per esempio il documento dell'anno 874 sull'investitura del chiostro fatta dall'imperiale conte palatino Eribaldo con una serie di donazioni, alla quale oltre molti vassalli imperiali (*Bassi Dominici*) erano presenti i gastaldi dei dintorni — « seu Guidonis *castaldionis Pinnensis* et Ildegardi *castaldionis de vico Tealensi* seu Astaldi, *castaldionis de Amiterno*, etc. » (L. c. p. 806, si consulti pure un documento dello stesso anno, p. 944).

[3] Veggasi il capitolario dell'anno 851 sulla divisione dei principati di Benevento e Salerno. MURATORI, *Scr.*, T. II, P. I, p. 260, § 9. « In parte vestra.. sint *ista gastaldata et loca integra cum omnibus habitatoribus*. » Come gastaldati sono nominati: *Tarentum*, *Latinianum*, *Cassanum* ed altre città tra cui *Salernum* e *Capua*.

[4] PAUL. DIAC., V, 29 « ipsumque Alzeconem mutato dignitatis nomine *de duce gastaldium vocitari præcepit.* » È questa l'unica volta, per quanto mi consta, che si trovi il titolo di gastaldo in Paolo Diacono.

[5] Nell'incontro che re Liutprando ebbe con papa Zaccaria, quegli gli andò incontro *cum suis judicibus*, e gli diede poscia per iscorta: « Agiprandum *ducem Clusinum*, nepotem

staldi potevano anche essere promossi a duchi [1]. Anche qui l'ufficio dei gastaldi si riferisce alle città.

Abbiamo osservato, che i duchi appaiono piuttosto come principi del popolo sotto i re che non come funzionari di questi ultimi, sebbene venissero da essi investiti o per lo meno confermati; ora pei gastaldi è precisamente l'opposto. E qui la più volte citata cronaca di Paolo Diacono, secondo la quale i 35 duchi i quali, ognuno nella propria città, ressero per dieci anni senza re, diedero a re Autari la metà dei loro possessi, ci fornisce un nuovo punto di rannodamento [2]. Se, cioè, i duchi dovettero cedere una parte dei ducati ampliati coll'usurpazione e colla rapina, conservando ognuno di essi, a quanto pare, soltanto la città propriamente detta del loro ducato, il re avrà subito dopo insediati nel governo delle città e dei territori a lui ceduti, i suoi gastaldi. Con questa ipotesi certo non lontana dal vero, verrebbe ad essere al massimo semplificata e spiegata la situazione dei duchi e dei gastaldi rispetto al re, ed i loro rapporti reciproci nel regno propriamente detto.

Finalmente troviam nominati presso i Langobardi anche i conti (*comites*), e ciò non solo in Paolo Diacono, il quale potrebbe essersi servito impropriamente della denominazione in uso a' suoi tempi tra i Franchi, ma sibbene in documenti langobardi come dominazione generica [3]. Il Savigny considera questo titolo come equivalente a quello di duca e di giudice; io all'incontro non posso riconoscervi altro che un titolo distinto dei gastaldi. Ciò appare evidentissimo nei conti di Capua citati da Paolo Diacono. Trasamondo conte di Capua, dal duca Grimoaldo di Benevento, il quale aveva intrapresa la guerra per la conquista della corona lombarda, fu spedito nel ducato di Spoleto e nella Toscana, per fare anche colà degli aderenti, ed in ricompensa dei servigi da lui resi in questa occasione fu promosso a duca di Spoleto [4]. Un altro conte di Ca-

suam, seu Taclpertum *castaldium* et Ramingum, *castaldum Tuscanensem.* » ANAST; Bibl. MURAT., Ser. III, 1, p. 162. D.

[1] Il papa si lagna di Raginaldo « dudum in castello Felicitatis *castaldio*, *qui nunc in Clusina civitate dux* esse videtur. » *Cenni*, Monum. I, Ep. 55 (Cod. Car., N. 60). Nulla importa al caso nostro che questa lettera appartenga ai primi tempi della dominazione dei Franchi. La costituzione era rimasta fino allora immutata.

[2] Vedi sopra p. 303.

[3] BRUNETTI, N. 2 dell'anno 686. *Flavius Cunimpertus*, *vir excellentissimus rex*, conferma la donazione del Faulo a S. Frediano di Lucca. « et nullus de *ducibus*, *comitibus*, *gastaldis* seu *actionariis* nostris.... audeat molestare, etc. » *Ib.*, N. 7 dell'anno 713. Re Liutprando conferma il giudizio del suo maggiordomo: « Quatenus ab hodierno die nullus *Dux*, *Comes*, *Castaldus* vel *Actionarius* noster contra præsens nostræ firmitatis præceptum ire præsumat. »

[4] PAUL. DIAC., IV, 53, V, 16.

pua, Mittola, cagionò ragguardevoli perdite all'esercito dell'imperatore Costante nella di lui ritirata dall'assedio di Benevento [1]. È evidente che i conti di Capua erano subordinati al duca di Benevento, e noi sappiamo d'altronde che Capua era gastaldato del ducato [2]. Si potrebbe anche altrimenti provare che i gastaldi nel ducato di Benevento portavano il titolo di conti sia per privilegio personale, sia per distinzione [3]. Più difficile è a spiegarsi cosa fossero i conti del duca di Forumjulii e che fosse un certo conte dei Langobardi (*comes Langobardorum*) nel territorio di Trento; pure nulla si oppone a considerarli come gastaldi [4].

I conti dei Langobardi potrebbero paragonarsi a quelli dei Franchi sotto il rapporto che il loro ufficio era considerato come servizio e beneficio revocabile. Ma l'essersi parimenti considerati i duchi dei Langobardi come genti o gasendi del re [5], fu conseguenza in parte di un precedente erroneo giudizio sul corteo reale, pel quale si comprese in questo tutto quanto l'esercito. Si ritennero cioè le guerre e le conquiste dei popoli germanici semplicemente come imprese di potenti principi seguiti dalle genti di loro servizio, e si volle derivare da ciò l'esistenza della costituzione e della monarchia negli Stati nuovamente stabilitisi [6]. Ma con ragione si objettò che un esercito, che serve di corteggio, sarebbe in sè stesso qualche cosa di contraddittorio, poichè il *corteggio*, giusta l'idea germanica, presuppone sempre un rapporto intimo ed affatto personale [7]. Che poi i duchi langobardi non possano considerarsi in nessun modo come gasendi del re, fu in parte dimostrato più sopra, ed in parte risulterà più evidentemente da una breve discussione sui gasendi regi presso gli stessi Langobardi.

Il séguito dei re e principi langobardi componevasi infatti soltanto di quei tali, che si erano legati a loro personalmente per in-

[1] *Ib.*, V, 9.

[2] Vedi sopra p. 307, nota 3.

[3] ERCHEMPERT, *Hist. Langob.*, *Beneventi* MURAT., *Scr.* II, I, p. 239 A. (Monum. Germ. et PERTZ, pag. 244, l. 38). « Interea Radechis *Comes Consinus* et Sico *Agerendinus gastaldeus.* » MUR., *ib.*, p. 240 (PERTZ, *ib.*, p. 246, l. 27) « Eodem quoque tempore Landulphus *Capuæ præerat gastaldeus.* » Questi viene più avanti chiamato *Comes.* MUR. *ib.*, p. 242 (PERTZ, *ib.*, p. 248, l. 21) « Subtracto vero ex hac luce Landulpho *Capuano Comite.* »

[4] PAUL. DIAC., III, 9. « *Comes Langobardorum de Lagare,* Ragilo nomine, V, 23. *Cujus* (Wectari ducis) *Comites* cum ad propria... remeassent. » Qui potevano certamente i *Comites* significare semplicemente i compagni.

[5] LEO, *Gesch. der ital. Staaten* I, p. 71.

[6] EICHORN, *deutsche Staats-und Rectsgesch.* I, § 16. Il LEO distingue in altri luoghi seguito da armata, ma comprende i condottieri dell'armata nel seguito del re.

[7] LÖBELL, *Gregor von Tours und seine Zeit.* 1839, pag. 510 e seguenti. WAITZ, *deutsche Verfassungsgeschicte* I. Vedi p. 161 e seguenti.

condizionata fedeltà e che erano perciò chiamati fedeli (*fideles*). Essi servivano non solo per officio (*ministerium*) e per mercede (*beneficium*), ma ed anche per la fede che avevano giurata. Essi partecipavano agli onori del principe, alle sue ricchezze, al suo potere; ma ciò era meno la condizione che la conseguenza di un rapporto personale che per la sua essenza era considerato come incondizionato ed indissolubile per la dedizione alla persona da una parte, per la fedeltà dall'altra. Non era un rapporto contrattuale, sibbene morale, come quello della famiglia. Così lo ha già descritto Tacito e che egli non rappresentasse una cosa ideale appare chiaro da alcuni bei tratti della storia langobarda, che Paolo Diacono ci ha conservato. Bertarido cui Grimoaldo aveva detronizzato e scacciato e, che fidando nella generosità e nel giuramento del suo nemico, erasi affidato a far ritorno, ebbe salva la vita per opera de' suoi fedeli, che offersero spontaneamente la loro, quando Grimoaldo senza riguardo al giuramento ed all'ospitalità lo voleva far uccidere. Il re pieno di ammirazione per la loro fedeltà non solo perdonò loro la pena, ma voleva anche accoglierli nel suo palazzo ed al suo servizio, essi preferirono tuttavia seguitare il loro signore nella miseria anzichè vivere giorni felici con Grimoaldo [1]. — I *fedeli* trasferivano la fedeltà anche da padre in figlio. Quelli di Godeberto salvarono il costui figlio dal persecutore e lo nascosero presso di loro [2]; quelli del duca Romoaldo di Benevento mantennero fede al di lui figlio Gisolfo e si sollevarono contro il signore loro imposto [3].

A questo corteggio (*obsequium*) di gasendi (*gasindii*) erano affidati dal re i servigi di corte secondo la diversa categoria di onore. Pare che fossero in generale gli stessi funzionari di quelli ben noti della corte dei Franchi; i marescialli (*stratores*) col nome langobardico di *marpais* [4], il cameriere (*vestiarius*), il *cubicularius* dei Franchi [5], il coppiere e lo scalco [6], il maggiordomo (*majordomus*), i notari regi invece di cancellieri [7], ecc. Questi ed altri facevano servizi di corte,

[1] PAUL. DIAC., V, 4. « Ille jurejurando ait, cum Bertarido prius se velle mori, quam usquam alibi in summis deliciis vivere. »

[2] *Ib.*, IV, 33.

[3] *Ib.*, VI, 55, 57. Certamente non mancano neppure gli esempi di codardo tradimento, in questo come in altri rapporti morali. Alboino fu assassinato da sua moglie Rosmunda e dal suo scudiero (*schilpor*) e fratello di latte Helmichis (*ib.*, II, 28), Clefi fu ucciso da un suo paggio (*a puero de suo obsequio*) *ib.*, II, 31.

[4] PAUL. DIAC., II, 9.

[5] Il nome di *vestiario* è derivato dalla corte romana. Re Desiderio mandò a papa Adriano molti duchi « et Prandulum *Vestiarium suum.* » ANASTAS., V, HADR. MURAT., III, 1, p. 180, A.

[6] PAUL. DIAC., V, 2.

[7] Veggansi i documenti alla nota 5 e seguenti.

i gastaldi ed altri simili impiegati regi (*actores regis*) amministravano i beni del re e le publiche entrate [1]. Il re incaricava i suoi impiegati di corte anche di missioni straordinarie [2]. Così il maggiordomo Ambrogio pronunciò una preventiva sentenza nella controversia tra i vescovi di Arezzo e di Siena [3]. Il notaro Guntramo istituì ancora lo stesso processo per incarico del re mediante una più ampia audizione di testimoni sopra luogo [4]; ed il notaro Ulziano tenne in qualità di messo reale la presidenza di un giudizio di cospicue persone sulla vertenza dei vescovi di Pistoia e di Lucca [5].

Questi cospicui gasendi erano eguali ai primi (*primi*) ossia ai duchi nel vidrigildo [6], partecipavano con questi ai consigli ed ai giudizi del re, ove essi venivano poi citati sotto i giudici [7], arrivavano col favore del re a sterminata ricchezza, come si può rilevare dalle loro considerevoli fondazioni e donazioni ecclesiastiche [8]; parecchi di loro furono ben anco nominati duchi, senza che perciò venisse a mutarsi l'originaria posizione dei duchi in generale [9].

Poco resta oramai da aggiungere circa i sopra mentovati funzionari subalterni ai duchi, cioè gli sculdasci, i decani e saltari, e sopra gli *actores regis* subordinati ai gastaldi.

[1] Giusta l'Ed. Roth., § 378 i gastaldi ed *actores* non potevano accettar donazioni se non col consenso del re. Ciò li caratterizza in tutto come gente di servizio.

[2] Liutpr., *Leg.* II, 2 « per sacramentum satisfaciant principi *aut Misso ejus.* »

[3] Brunetti, n. 6, a. 714. Savigny (*Gesch.* I, p. 253) coll'Ughelli ritiene apocrifi questi documenti; in proposito veggasi la nota alla fine della sezione.

[4] Brunetti, n. 8. Mur., *Ant.* VI, p. 371, seq.

[5] Brunetti, n. 11. Mur., *Ant.* V, p. 913, seq.

[6] Liutpr., *Leg.* VI, 9. Vedi sopra p. 263.

[7] Brunetti, n. 10. Mur., *Ant.* VI, p. 383, seq. Sessione giudiziaria di re Liutprando dell'anno 715. « Tunc nostra Excellentia una cum venerandis viris Theodoro episcopo Castri nostri (cioè la città di nostra residenza) et Emulino abbate atque Seiguel, Albino presbyteris, nec non *illustres judices nostris*, qui nobiscum aderant, id est: Anduald *Ducem*, Guidnald, Gajudauld, Landoari, Anfus, et Aulrit *Stratores*, Senonem Rotfrit et Rathertum *Major domus*.... interrogavimus, etc. » Gli ecclesiastici, a quanto pare, si trovano presenti al giudizio sol perchè si trattava di affari ecclesiastici, ma essi non sono compresi fra i giudici.

[8] Veggasi la fondazione del maggiordomo Fanlo per S. Fediano in Lucca nell'anno 684 (Brunetti, n. 4), confermata da re Cuniberto (*ib.*, n. 2); quelle di diversi fratelli, *magnifici gasindi regis*, per un ospizio di Lucca nell'anno 729 (*ib.*, n. 29) ed altre.

[9] Il Leo si richiama sul suo modo di vedere circa i duchi a Liutprando. L. Prol. ad L. I, « una cum omnibus *judicibus*.... *cum reliquis fidelibus meis* Langobardis et cuncto populo assistente; » e parimenti il Prol. ad L. II. Ma nello stesso prologo manca ancora il predicato *fidelis*: « cum *judicibus* nostris.... seu *ceteris nostris Langobardis;* » e che qui intenda accennare soltanto il rapporto generale di sudditanza, lo si scorge evidentemente nel Prol. ad VI, 30 « iterum pro quietudine pauperum ut *omnium Langobardorum fidelium* nostrorum tranquillitate prospeximus; » e il Prol. ad VI, 42 « ut nec perjuria nec jurgia *inter nostros* emergant *fideles.* » Lo stesso si dica della parola *nobiles* nel Prol. ad L. III « una cum illustribus viris optimatibus meis.... vel *universis nobilibus Langobardis.* » All'incontro si ritengono nominati come *fideles* nello stretto senso in Liutp., *Leg.* VI 62. E questo doveva essere osservato.

Sculdascio indica in origine un funzionario che esige tributi e prestazioni (*exactor regis*)[1]; così per esempio in un passo dell'editto di Rotari viene ordinato ai creditori di rivolgersi agli sculdasci del luogo per ottenere la riscossione del loro credito mediante sequestro[2]. Del resto lo sculdascio era un'autorità locale con attribuzioni giudiziarie, di polizia e militari; più sculdasci erano soggetti ad un giudice, mentre a loro obbedivano decani e saltari[3].

Gli sculdasci presero fra i publici funzionari presso i Langobardi l'identico posto dei centenari presso i Franchi come sotto giudici dei conti. Pertanto i centenari che si riscontrano in alcuni documenti del tempo dei Langobardi, devonsi ritenere come equivalenti ai consueti sculdasci[4]. Siccome fra i Langobardi eranvi i decani, così non devono esser stati a loro estranei anche i centenari, quantunque una tale denominazione debba considerarsi come affatto ed esclusivamente locale. Centenari e decani ebbero nome da scompartimento dell'esercito; ma quando l'esercito prese stanza in paese, questi condottieri di dieci e rispettivamente di cento uomini diventarono in pari tempo funzionari civili dello stato ed il loro titolo si mantenne anche quando questi scompartimenti militari più non esistettero nella primitiva loro forma[5]. Al decano fu in tutto pareggiato il saltario. Ambedue erano capi di piccoli distretti[6].

Questi impiegati subalterni vengono talvolta chiamati *actionarii*. Poichè *actor*, ed *actionarius* si chiama e in generale ogni impiegato, ed in particolare quello che amministra una corte principesca[7]. Una categoria speciale di funzionari di questa natura sono gli *Scarioni*.

Scarione è propriamente eguale a birro, cioè esecutore[8]. Pare

[1] J. Grimm, *Rechtsalterthümer*, pag. 611.

[2] Ed. Roth., § 256, cf. §§ 15, 189, 222.

[3] Liutpr., *Leg.* IV, 7, 8, V, 15, VI, 29, 31.

[4] Brunetti, n. 8 dell'anno 713. Vi si trovano fra i testimoni interrogati dal notaro Guntramo, tre centenari. *Ib*, n. 35 dell'anno 746: Un prete Lucerio dichiara di essere stato ordinato dal vescovo Valprando di Lucca, « in Ecclesia S. Petri in loco Mosciano.... cum consensu Ralperti et Barbula *centenariis* vel de tota Plevem congrecata. » *Ib.*, n. 28 dell'anno 736: il *centenario* Tasolo cede a Pertolo un fondo sotto certe condizioni. Tra i testimoni si annovera uno sculdascio.

[5] Il Leo crede che i *fara* fossero decanie, ma Paol. Diac., II, 9, spiega questa espressione per *generationes, lineæ*, il che però significa parenteie (*Sippen*). Ciò è provato anche dall'Ed. Roth., § 177.

[6] Vedi sopra i passi citati in proposito agli sculdasci e i documenti n. 8 e 63 ap. Brunetti.

[7] Vedi Galletti del vestar., p. 80, 83 e frequentemente. Troya, della condizione, ecc. p. 357. Docum. n. 3. Gundoaldo assume una corte del chiostro di Farfa, *in actionem*, cioè per amministrarla a conto del chiostro e riscuotere i proventi dagli investiti.

[8] Veggasi il Grimm, *Rechtsalterthümer*, p. 881.

però che questa denominazione come quella di sculdasci avesse presso i Langobardi un significato speciale, poichè essa si trova adoperata per indicare un (*actores*) alto funzionario delle corti regie (*curtes regiæ*) nonchè delle chiese e dei conventi, ben diverso da un semplice attore, per cui lo scarione può essere a un dipresso paragonato al patrocinatore (*advocatus*) venuto in un epoca posteriore [1].

La procedura giudiziaria dei Langobardi era la comune germanica, giusta la quale il diritto veniva definito e discusso da assessori sotto la presidenza di un giudice. Quantunque il codice langobardo contenga su questo punto scarse indicazioni [2], ed anzi talvolta sembri emergere da esso che i giudici, cioè gli impiegati giudiziari, sentenziassero da soli [3]; pure alcuni documenti langobardi dimostrano con bastante evidenza il contrario [4], e invece di ammettere contro ogni analogia colla procedura germanica giudici che sentenziavano senza il concorso d'altri funzionari come agli ultimi tempi dell'impero, bisogna piuttosto convenire che la costituzione popolare, che noi già vedemmo esistere perfino nel ducato di Roma prima ancora che si introducesse il sistema dei Franchi, sia derivata come la nuova costituzione militare dalle città romane e dal contatto coi Langobardi e dall'influenza esercitata dalle loro più libere instituzioni [5].

D'altra parte è certo che i Langobardi non avevano nessun assessore permanente ossia nominato a perpetuità, come se ne trovano fin dai tempi di Carlo Magno col nome di scabini nelle leggi dei Franchi, e come ne vennero introdotti allora colle altre instituzioni francesi anche in Italia [6], poichè i documenti nei quali essi già dapprima si riscontrano sono da aversi per la massima parte apo-

[1] *L. Aist.* 9. « Si quis cum *Curte Regia* causam habuerit.... per sacramentum *ab scarione cum actoribus finiatur.* » BRUNETTI, n. 50 dell'anno 756. In uno scambio di fondi del re e della chiesa di Lucca, fattosi per ordine di re Aistolfo dal duca Alperto e dal vescovo Valprando, ognuna delle due parti nominò tre tassatori, fra i quali trovavasi da ognuna delle due parti uno scarione.

[2] LIUTPR., *Leg.* VI, 83, 85; vedi sopra pag. 300, nota 1.

[3] *Ib.*, IV. 7. « Si vero talis causa fuerit, quod *ipse sculdahis minime deliberare* possit, dirigat ambas partes ad *judicem suum*.... Et si *nec judex deliberare potuerit* dirigat intra XII dies ambas partes in præsentia *Regis*, etc. »

[4] Vedi gli esempi nel SAVIGNY, *Gesch. des R. R.* I, p. 253. Altri se ne trovano nel GALLETTI del *vestar*, per esempio a pag. 90 Placito del duca Gisolfo di Spoleto a Reale dell'anno 761. « Dum ego Gisulfus gloriosus dux *una cum judicibus nostris* resedissemus in civitate nostra Realina per singulorum hominum decidendas intentiones, etc. At ubi ipse domnus *suos deputavit judices*.... hoc est Claudium et Aldonem *sculd.*, Dagarium *notarium*, Hisemundum *sculd.*, Adualdum *sculd.* et alios astantes. »

[5] Vedi sopra Cap. 2. Sez. V. — *I Giudici*, pag. 220.

[6] SAVIGNY, *Gesch. des R. R.* I. *Die Schöffen*, § 68-74.

crifi per altri motivi [1]. Gli assessori non erano quindi permanenti, ma venivano chiamati di volta in volta dal giudice a sedere in tribunale ed eletti per acclamazione dalle radunanze degli uomini liberi, se pure queste medesime non formavano da sè il tribunale dal quale il giudice chiamava i singoli per interpellarli circa il loro giudizio, costumanza che si mantenne in Baviera per tutto il medio evo [2].

Il re componeva per lo più il suo tribunale coi grandi e coi principali dignitari della sua corte [3], il duca lo formava del pari co' suoi impiegati e con quelli del suo séguito [4]. I duchi ed i gastaldi erano le autorità giudiziarie delle città e loro territorio, gli sculdasci i giudici a loro subordinati, i quali al par dei centenari presso i Franchi, avevano soltanto una limitata giurisdizione. Contro la sentenza degli sculdasci e dei giudici si poteva appellare al re come a giudice supremo [5] [6].

[1] Confrontisi il SAVIGNY in altri punti, p. 239, 254. A ciò appartiene anche la celebre donazione del vescovo Specioso di Firenze alla fondazione della cattedrale nell' anno 724 (nel BRUNETTI, n. 48), ove fra i testimoni appare, *Alfuso scavino*. La falsità del documento appare da ciò, che cosifatte fondazioni, come la indicata, cominciarono subito dopo l' anno 760, sebbene consimili instituzioni e la stessa denominazione si possano trovare anche in epoche anteriori, come il MURATORI, *Antiquit. Diss.* 64, cerca di mostrare nell' introduzione.

[2] MAURER, *Gesch. des altdeutschen Gerichtsverfahrens*, 1824, § 84, p. 102 e seg. Confrontisi col § 458, pag 229 e seg.

[3] Vedi sopra pag. 311, nota 7.

[4] Vedi sopra pag. 313, nota 4.

[5] Vedi sopra pag. 313, nota 3.

[6] BETHMANN-HOLLWEG, nella recente sua opera sull'origine delle libertà municipali delle città lombarde (§ 11, p. 68) ha cercato di provare l' opposto, che cioè mancasse ai Langobardi l' instituzione dei giudici, ed io confesso che questa fu per alcun tempo anche la mia opinione. Ciò che mi ha persuaso del contrario, venne da me brevemente esposto, ed io ho ora ben poco ad aggiungere in difesa della mia opinione riguardo al BETHMANN-HOLLWEG. Tutto riassumesi come segue:

I. Per ciò che risguarda i tribunali dei messi regi, nei quali non eranvi assessori, ma soltanto dei condelegati; quest' ultimo carattere di assessori è altrettanto difficile da provarsi, quanto il primo. D' altra parte il voler distinguerli sarebbe cosa troppo sottile per quei tempi, giacchè si troverebbero anche nei tribunali dal tempo dei Franchi molti casi in cui non v'erano assessori (Vedi sopra pag. 222, nota 4). Del resto è ammesso che ai giudizi assisteva sempre una radunanza di *boni* o *idonei homines:* ma questa, colà dove non v'era alcuno scabino apposito, formava in ogni modo il giudizio (Vedi MAURER, *Gerictsverfassung*. § 84, 87). I documenti relativi al giudizio del maggiordomo Ambrogio nella vertenza delle chiese di Arezzo e di Siena nell'anno 714 (BRUNETTI, n. 6, a. 714), io non li ritengo apocrifi; nulla però prova contro gli assessori, la circostanza che qui il maggiordomo tenesse giudizio senza di loro; poichè questo non fu se non un parere, un voto (*justum nobis paruit*) pronunziato in una vertenza di somma importanza e che durò dei secoli, come emerge dal documento che segue nel BRUNETTI, n. 7, ove re Liutprando medesimo dopo avere udito in proposito il maggiordomo ed i gastaldi di Siena, pronuncia pel primo la sentenza finale.

II. Nel passo di LIUTPR., *Leg.* 25 (IV, 7) l' espressione: « si vero talis causa fuerit, *quod ipse sculdahis deliberare minime possit,* » è intesa da BETHMANN-HOLLWEG, non

Si è fin qui dimostrato che le città non restarono escluse dalla costituzione langobarda, che esse anzi ne formarono una parte importante in quanto che i duchi ed i gastaldi erano loro preposti come giudici. Noi le esamineremo ora più da vicino ricercando in qual modo la costituzione municipale langobarda passasse alle città, fino a qual punto essa vi penetrasse, e fino a qual segno le instituzioni romane si conservassero nelle città langobarde od influissero poscia sulle loro condizioni.

come accennante ad incompetenza, ma ad ignoranza del giudice che non avesse presso di sè alcun assessore. Ma *deliberare* vuol dire non solo stendere la sentenza, ma in generale giudicare, decidere, come è detto nell' introduzione solita della massima parte dei documenti relativi a sessioni giudiziarie: « Dum nos (ille)... resedissemus (resedisset) ad singulorum hominum causas audiendas ac *deliberandas* (justitias faciendas ac *deliberandas*). » Veggasi per esempio tutti i documenti nel MURAT., *Antiq. Diss.* X.

III. Il passo della *Leg.* RACHIS II. dal quale deve emergere che solo per un caso straordinario concedevasi agli uomini del servizio regio esser giudicati da loro colleghi io credo doverlo intendere diversamente: « Etsi contra lege aliquid faciunt (sc. gasindiis) ad arimanno homine (cioè ad un *arimano*, giacchè *a*, *ad* significa solo il dativo)', et ad judice reclamaret suum (e l'arimano si grava di ciò presso il giudice), judex aut per epistola aut proprio ore admoneat gasindio nostro, ut judicet in se (cioè che egli giudichi da sè stesso o pronunci a tenore di legge) et ipsum si judicare non scit, advoci (i. advocet) alios conlibertos, qui sciunt judicare, etc. » Che le parole: *ut judicet in se*, non significhino altro che l'esposto, risulta da quanto segue: « Gasindius vero ipse si distulerit judicare et legem non judicaverit, dix (i. judex) eum distringat, idem arimanno justitia faciendo » (che egli allo stesso arimano assicuri il suo diritto). Dunque il giudice non deva procedere, se non quando il servo dietro la sua ammonizione non voglia sottomettersi alla legge nè spontaneamente, nè secondo la sentenza data da' suoi.

V.

Le città nel regno langobardo.

Se le instituzioni e le tradizioni romane perdurarono in qualche luogo del regno langobardo, ciò fu certamente, dopo le chiese, essenzialmente nelle città. Poichè qui innanzi tutto i monumenti della antichità, i publici edifici che sfidavano ancora in parte l'opera rovinatrice di molti secoli, templi e basiliche, teatri e circhi, acquedotti e mura, mantenevano viva la memoria degli antenati romani e della loro grandezza; qui le invenzioni e gli usi della civiltà romana conservavano sempre un certo posto nella vita privata; persino le arti e le scienze continuavano qui nei consueti modi pel ricevuto impulso e per moto meccanico. Ed i Langobardi non poterono sottrarsi all'influenza di tutte queste circostanze allorquando il loro modo di vivere militare piegossi ad una più ordinata e pacifica socievolezza, allorquando si raddolcì la loro rozza maniera di sentire, allorquando il commercio e l'industria rivissero fra di loro, ed essi cominciarono a costruire palazzi, chiostri e chiese, e molti di essi entrarono nello stato ecclesiastico; divennero anche ad essi fino ad un certo punto indispensabili le invenzioni, le industrie, le arti, le scienze dei Romani [1]. Si domanda ora, quanto lo stesso possa dirsi o meno anche delle instituzioni della costituzione municipale romana. Se i Langobardi in generale non rimasero estranei alle città, deve essersi prodotto un fatto ben diverso da quello che abbiamo finora osservato; giacchè appropriandosi essi la coltura romana da un lato, esercitando dall'altro il dominio secondo le proprie leggi, bisogna pure che questi due elementi siansi equilibrati.

[1] Vedi sopra pag. 278 e seguenti.

L'Italia fu e rimase un paese favorevole alla vita municipale; i Langobardi non vi introdussero alcun nuovo contrasto tra le città ed il contado, e le città diventarono la base della loro costituzione ed esistenza politica, nel modo stesso che avevano già formato la base dello Stato romano. Ciò si prova con tutta sicurezza tanto coi codici quanto anche colle notizie date dagli scrittori.

Stando alla supposizione che le leggi langobarde non fossero destinate che pei Langobardi propriamente detti, e che questi non prendessero alcuna parte ai municipi, non si dovrebbe aspettarsi di trovare nei codici langobardi alcun che concernente i municipi stessi All'incontro vi vediamo assai spesso menzionate le *civitates*, e d'ordinario nell'antico significato romano, giusta il quale esse comprendevano città e campagna insieme, cosicchè tutto il regno appare come diviso in città, e queste vengono anche chiamate *judiciariæ* ossia distretti giudiziari perchè aventi alla loro testa un giudice.

Non vi era alcun altro politico scompartimento del regno[1]. Poichè quando i giudici nei prologhi delle leggi regie vengono indicati col titolo di giudici di Anstria, Neustria e Toscana, non si vogliono con questi nomi se non designati geograficamente i territori principali del reame propriamente detto, il quale si supponeva diviso in Austria e Neustria probabilmente da quel Ticino sulle rive del quale si ergeva la capitale. Niuna politica significazione avevano pure gli antichi nomi delle provincie romane conservatisi nel linguaggio comune e che Paolo Diacono pose a fondamento della sua descrizione d'Italia[2]. Anche questo scrittore, non considera politicamente se non le città, oppure, il che fa lo stesso, i ducati[3]. Impropriamente però il nome di *civitas* viene adoperato da lui e dai codici per indicare la città chiusa fra le mura, per il che usa-

[1] Ai passi citati sopra a pag. 302, nota 3, sono qui da aggiungersi i seguenti: *Leg.* LIUTPR, IV, 7. « Et si forsitan ille, super quem reclamaverit,... propter utilitatem suam *in alia civitate esse* dignoscitur, expectet eum, dum revertatur, etc. « *Ib.*, V, 9. I testimoni devono essere: « *aut de illa civitate*, unde ipse est, qui wadiam dedit, *aut unde* ipse est, qui suscepit. « *Ib.*, V, 13. « De servo fugace et advena homine, si in *alia judiciaria* in ventus fuerit, etc. « *L.* AIST. 13 « et si de *una judiciaria*, fuerit... si autem de aliis judiciariis fuerit, etc. «

[2] *De gestis Langob.* II, c. 15, seq.

[3] Si confronti sopra a pag. 302, nota 4. Circa i Franchi che fecero guerra in Lombardia, PAOLO DIACONO narra quanto segue, III, 30. « Per *Placentiam* vero exercitus Francorum usque *Veronam* venerunt et deposuerunt castra plurima, etc. « Dal contesto si vede che i Franchi non presero queste città, ma scorsero il territorio delle medesime distruggendo molti luoghi fortificati (*castra*), specialmente « in *territorio* Tridentino. « Grimoaldo nella sua marcia verso *Ticinum* trasse con sè i suoi aderenti « per omnes civitates, quas obviam habuit. « *Ib.*, IV, 53, etc.

vasi al contrario una espressione apposita, come *urbs, castrum, castellum* [1].

Finalmente si trova lo scompartimento politico del paese in territori municipali anche coi documenti langobardi, nei quali le parole *civitas*, nel senso più ampio, *judiciaria, territorium, fines* s'incontrano adoperate come equivalenti [2]. E parimenti rilevasi dal già menzionato processo dei vescovi di Arezzo e di Siena che l'estensione dei territori delle città rimase la stessa in tutto come al tempo dei Romani, perchè i confini delle diocesi ecclesiastiche coincidevano di regole cogli antichi territori municipali, per cui il vescovo di Siena ebbe avocate alla sua diocesi alcune chiese della diocesi di Arezzo, asserendo che esse giacevano nel territorio di Siena, sotto il pretesto, che erano pervenute al vescovo di Arezzo soltanto allora che nei primi tempi del dominio langobardo non eravi vescovo a Siena [3].

Si scorge che i territori delle città rimasero immutati, anche dove i confini delle diocesi episcopali erano incerti e confusi. Pertanto quelli devono già da principio in occasione dello scompartimento politico del regno langobardo essere stati conservati, prima ancora che la costituzione ecclesiastica per la conversione dei Langobardi al Cristianesimo venisse ripristinata o riconosciuta. Infatti noi vediamo pochi anni dopo la conquista, alla morte di Clefi, i duchi in possesso di una *civitas*, e certo ognuno d'essi fu fin dal principio, come Gisolfo a Forumjulii, posto alla testa di una città e di un certo

[1] I Langobardi, quando i Franchi irruppero in Italia, si ritirarono nelle città « in *civitatibus* communientes se » (PAUL. DIAC., III, 17), ed Agilulfo pose l'assedio alla *civitas cremonensis* (*Ib.*, IV, 47). All'incontro è detto ancora di Agilulfo: « qui se intra Ticinensem *urbem* munierat » (IV, 30); della duchessa Romilda nell'irruzione degli Avari « intra *murorum Forojuliani castri* munivit septa » e inoltre: « Communierunt se quoque Langobardi et in *reliquis castris*, quæ his vicina erant.... pari modo etiam in reliquis *castellis*. »

[2] Lo proveremo solo con pochi esempi: BRUNETTI, n. 44, a. 732. Arnifrido da Clusio « in *territoria clusino* ubi natus fuit » si obbliga ad abitare sul fondo di suo suocero e non altrove « nullam combersationem facias *nec in clusio nec in alia civitate* ad abitandum, nisi.... in pecunia de socero meo » e promette pagare una multa di 50 soldi, se egli avesse abbandonato quel luogo (che era situato nel distretto giudiziario di Siena) « pro eo quod ipsa pecunia dimittere presumbsero aut de *judiciaria vestra suaninse* exire voluero. » Il contratto è conchiuso a Siena: « Actum in *civitate* Suana. » *Ib.*, n. 8 trovasi « *fines Pisanas, fines Clusinas*, etc. » Talvolta *civitas* indica anche qui città nello stretto senso. BRUN., n. 65: « terra .pusetta (cioè *posita*) prope *civitate Clusina* subtus hecclesia sc. Silvestri, n. 68 (Ecclesia) quam foras muro *civitatis pistoriensis* in propriis rebus meis construxi. »

[3] BRUNETTI, n. 6-10 dell'anno 715, n. 43 dell'anno 752. Bolla di papa Stefano II, il quale assegna al vescovo di Arezzo quelle chiese « quæ esse manifestum est sub consecratione et regimine præfatæ *S. Aretinæ Ecclesiæ*, *territorium vero* est præfatæ nominatæ *civitatis senensis*. »

numero di fare o comuni langobardi che colà ebbero le loro particelle di terreno o *sortes*. Il re si riservò per sè le altre città, per le quali nominò dei gastaldi e pose la sua residenza nella capitale *Ticinum*. Anche in queste città regie si stanziarono liberi Langobardi, che avevano poi per giudici i gastaldi [1]. È adunque facile lo scorgere come anche i distretti dei gastaldi si trovino coincidenti colle diocesi ecclesiastiche [2], essendo anch' essi al pari dei ducati provenienti dagli antichi territori delle città, i cui confini venivano custoditi dagli stessi giudici langobardi.

Le città come tali avevano pei Langobardi l'importanza di luoghi fortificati nei quali essi si ritiravano avanti alle forze dei nemici più potenti, e mercè i quali soltanto essi poterono sostenersi in possesso del paese, allorquando i Franchi, ai tempi dell' interregno e di re Autari, penetrarono alcune volte con potenti eserciti in Italia [3]. Essi erano pertanto e si chiamavano castelli (*castra, castella*), ed in essi trovavano sicuro asilo gli averi e talvolta anche in caso di bisogno, difesa le persone. Allo stesso scopo fabbricò l' imperatore Enrico I in Germania i suoi castelli per difendersi contro gli Ungari. I Langobardi distruggevano le mura delle città nemiche ed adoperavano diligentemente a conservare e munire le proprie [4].

Ora sia che si sostenga, sia che si oppugni che i Langobardi abitassero nelle città, bisogna innanzi tutto togliersi dalla mente l'idea divenuta a noi abituale, ma per quei tempi affatto erronea, che cioè esistesse allora una separazione tra la città e la campagna. E poichè la città e il suo territorio, come si è frequentemente notato, formavano un sol tutto, una *civitas* sola, così può dirsi anticipatamente oziosa la quistione, essendochè i Langobardi non ponno aver abitato altrove che nelle *civitates*, ossia nelle città intese nel loro più ampio significato. Anche ai Bulgari, i quali vennero col loro duca in Italia, furono assegnate alcune città nel ducato di Benevento, perchè vi abitassero. Se invece per *civitates* si intendano i luoghi chiusi da mura, allora più non giova il provare che i Langobardi vi abitassero, poichè rimane ancora dubbio se anche le città pro-

[1] V. sopra pag. 308.

[2] Leo, *Gesch. der ital. St*, pag. 95, 1.

[3] Paul. Diac., III, 17, 30, come pure nell'invasione degli Avari nel Friuli, *Ib.*, IV, 38.

[4] Rotari ridusse dopo la conquista a luoghi aperti le città della Liguria. Ed. Roth, 248 Vi è detto: « si quis per *murum castri aut civitatis* sine notitia *judicis* sui exierit aut intraverit, si liber est, sit culpabilis, etc. » Si fa qui parola dell'entrar di soppiatto in un luogo. In un documento nell' Ughelli, Italia sacra. *Venetiis* 1717. T. V, p. 711 è attestata fino ai tempi di Carlo Magno la cura dei Langobardi per la conservazione delle mura di Verona « quia Langobardorum tempore nihil indigebat, *publico studio muni*ta Si quid talem modicum ruebat, statim *a vicario civitatis restituebatur.* »

priamente delle sieno da intendersi fra queste [1]. Cerchiamo dunque di stabilire più chiaramente la cosa.

Fu già osservato che i Langobardi, almeno nei momenti di pericolo si richiudevano nei luoghi fortificati e dietro le mura delle città. Ma qui essi non avran posti i loro quartieri presso i Romani. Essi, come già i possessori romani, vi avevano le loro abitazioni nelle quali nascondevano i loro tesori, ivi potevano comodi e sicuri vivere tranquillamente, giusta gli usi della vita germanica, in quei tempi che non dedicavano alla guerra ed alla caccia. Certamente i costumi del re non differivano da quelli di tutta la nazione. Egli abitava nel suo palazzo di Pavia ove erano anche i suoi tesori [2]. Per darsi ai nobili piaceri della caccia, che i Langobardi avevano introdotti in luogo di feroci combattimenti d'uomini e di belve, e degli indegni ed immorali spettacoli dei Romani, scorreva il re con quelli del suo seguito i boschi all'intorno e vi si tratteneva spesso per lungo tempo [3].

Così vivevano anche i duchi ed i grandi langobardi e tutti quelli che dal bisogno non erano astretti a lavorare colle proprie mani la terra. Paolo Diacono racconta, che a' suoi tempi una casa nella città di Forumjulii portava ancora il nome di Ago dal duca di tal nome che era stato contemporaneo del re Grimoaldo [4]. È pure indubbio e irrecusabile il racconto dello stesso scrittore, che narra, come il patriarca di Aquileja, non potendo più a lungo sopportare che il vescovo di Forumjulii abitasse in questa città (*intra Forojuliani castri muros*) insieme al duca ed ai principali Langobardi, mentre egli che era pure di nobile prosapia era costretto a passar la vita nel piccolo paese di Cormone in mezzo a gente plebea perchè non poteva risiedere nella sua cattedra episcopale di Aquileja a motivo dei continui assalti dei Romani; — cacciasse senz'altro dalla città di Forumjulii il vescovo Amatore e ponesse la sua dimora nella stessa casa di quest'ultimo [5]. — Qui è parola espressamente della città propria-

[1] Così per esempio nei passi di PAOLO DIACONO, V, 36. « Brexiana denique *civitas magnam semper nobilium Langobardorum multitudinem habuit. Ib.*, c. 38, annitentibus Aldone et Grausone *Brexianis civibus* sed et aliis multis *ex Langobardis.* » Cives sono i liberi della città, come dimostrerò avanti.

[2] V. PAOL. DIAC., V, 7, 17, 18.

[3] PAUL. DIAC., V, 39. Aldone e Grausone dissero al tiranno Alachis quando pensarono di tradirlo: — A che vuoi tu trattenerti qui nella città? Vedi, il popolo ti è fedele. Va fuori alla caccia e divèrtiti co' giovani tuoi compagni. — Egli credette alle loro parole, abbandonò la città e si recò nel gran bosco *Urbs* e colà si sollazzò nella caccia ed in ameni giochi.

[4] *De gestis Lang.*, V, 17.

[5] PAUL. DIAC., VI, 51 « Quod Calisto, qui erat *nobilitate conspicuus*, satis displicuit, ut in ejus diœcesi *cum duce et Langobardis habitaret Episcopus* et *ipse tantum vulgo*

mente detta, come noi vogliamo denominarla: qui avevano pertanto consueta dimora il duca, i principali dei Langobardi ed il vescovo.

Al pari delle città anche i minori paesi del territorio erano fortificati come castelli (*castra*), ove gli abitanti campagnuoli della città (*civitas*) tenevano le loro abitazioni e trovavano sicuro asilo almeno contro i primi' assalti [1]. Nelle accennate imprese guerresche dei Franchi in Italia furono presi bensì molti di questi castelli, ma, a quanto pare, non una città o castello principale [2].

Se pertanto pel fin qui detto è forza rinunciare all' idea di una separazione tra la città e la campagna, nella prima delle quali abitassero i Langobardi, nella seconda i Romani; anche l' intera popolazione libera delle città col giudice alla testa deve considerarsi non come divisa, ma sibbene come riunita in un solo comune, il quale è chiamato nei documenti langobardi *populus*, *exercitus*, mentre i suoi attinenti sono detti ora *habitatores*, ora *cives*, ora *exercitales* [3]. Certo non debbonsi risguardare siffatte espressioni come equivalenti affatto tra di loro; pure la ipotesi di Savigny, che cioè i *cives* significassero i cittadini propriamente detti o Romani, gli *habitatores*, gli abitanti avventizi, non i germanici [4], anche astraendo dalla supposta relazione tra i Romani ed i Germani, è da ripudiarsi per ciò solo che non può sussistere l' ipotesi che già vi fosse una borghesia come questa, un comune municipale nello stretto senso; tanto più che anche il linguaggio d' uso, per quanto lo si può rilevare dai documenti langobardi, si accorda con questa supposizione. Piuttosto, come ai

sociatus vitam duceret. Quid plura? Contra eundem Amatorem episcopum egit eumque de Forojulii expulit atque *in illius domo sibi habitationem statuit.* »

[1] PAUL. DIAC., IV, 38

[2] *Ib.*, III, 30. « Nomina autem *castrorum*, quæ diruerunt in *territorio tridentino* ista sunt... et *duo in Alsuca* (Ausugum?) et *unum in Verona.* » Si scorge da ciò che la città comprendeva anche tutti i castelli del territorio.

[3] BRUNETTI, n. 1, a. 684. Donazione di Faulo confermata dal vescovo e dal clero di Lucca: « Episcopus una cum presbiteris vel diaconis seu cliro, *abitatoris civitatis* istius nostre Lucensis. »

N. 3, a. 700. Il vescovo di Pistoja Giovanni dice: « postea quam me *populus pistoriensis* in loco episcopati elegerunt. »

N. 10, a. 715. Il vescovo di Siena dice: « dum inter *aretine civitatis habitatores* et *senensem populum* inimicitias de morte Godebert *judicis*, consobrini mei, fuisset. »

N. 16, a. 722. Donazione del chierico Orso di Lucca: « hodie in præsentia *civium.* »

N. 25, a. 730. Donazione del gastaldo Warnefrido di Lucca: « quia certum est Deo et omni eorum sacerdotio vel *exercitum senensium civitatis.* »

N. 48, a. 754. Fondazione di una abazia per: « Walfredus filio quandam Ratchans *civis pisane.* »

N. 79, a. 772. « Gundifridi v. d. filio qd. tutj *exercitalis clusine civitatis.* »

[4] *Gesch. des R. R.* I, §87, p. 294. EICHORN (*deutsche Staats-und Rechtsgesch.* I, § 23, a. nota 4) non avrebbe dovuto citare questa ipotesi come cosa certa.

tempi dei Romani, io trovo indicati quali *cives* tutti i sudditi dell'impero romano con diritti di cittadinanza, e come *habitatores* tutti gli abitanti avventizi di una città [1], così anche qui trovo usata la parola *habitatores* per indicare gli abitanti della città in generale senza differenza di ceto; e la parola *cives* od *exercitales* come equivalente ad arimanni, per significaro i cittadini pienamente liberi del comune, il cui complesso formava l'*exercitus*, ossia il libero comune della città [2].

Nella città, secondo gli antichi confini romani, il comune langobardo, giusta la costituzone sopraindicata, subentrò adunque al posto dei possessori romani. Il giudice preposto alla città, cioè il duca o il gastaldo, teneva in essa la sua sede, come pure il vescovo la cui diocesi coincideva di regola col territorio della città stessa. Gli sculdasci governavano i singoli distretti del territorio ed abitavano nei piccoli paesi o borghi, ove essi avevano i loro tribunali; il giudice l'aveva colà dove risiedeva, cioè nella città propriamente detta.

Ora è qui di singolare importanza la scoperta corroborata da una serie di documenti che, cioè, la *curtis regia* così sovente menzionata nei codici, alla quale erano, giusta le leggi langobarde, aggiudicate le somme derivanti da pene pecuniarie [3], e consegnate le persone cadute nei poteri penali del re (come per esempio le donne libere che contraevano commercio carnale con servi) [4], alla quale in alcuni casi competeva un diritto di eredità o di tutela [5], nella quale si poteva volontariamente darsi per servizio o per difesa, ecc. [6] — aveva la sua propria residenza e il suo punto centrale parimenti nelle città [7]. Queste *curtes* erano, s'io non erro, nelle altre città, io

[1] La differenza opinata da SAVIGNY è quella di *municipes* ed *incolæ*. Vedi sopra a pagina 43. *Habitatores* è nelle novelle l'espressione ordinariamente adoperata per indicare in generale gli abitanti delle città; per esempio vedi *Nov. Just.* 15, c. 1.

[2] Oltre i passi citati dai documenti serva a prova il seguente in PAUL. DIAC., III, 30: « Hæc omnia castra, cum diruta essent a Francis, *cives universi* ab eis ducti sunt captivi, » cioè non tutti i cittadini, ma tutti i liberi, pei quali furon pagati circa 600 soldi a testa come prezzo di riscatto, che equivale al massimo vidrigildo presso i Franchi, quello dell'*Antrustio*.

[3] Ed. ROTH., § 15 « tunc *gastaldius* regis aut *sculdasius* requirat culpam ipsam et ad *curtem regis* exigat. »

[4] *Ib.*, § 222 « ipsam in *curtem regis* ducere et intra *pensiles ancillas* constituere. »

[5] *Ib.*, § 224. « Si quit sine heredibus mortuus fuerit et res ipsius ad *curtem regis* pervenerint » cf. § 223. *L.* LIUTPR. VI, 23 e così frequentemente.

[6] Ed. ROTH., § 195 « vel ad *curtem regis* se commendare, § 205, nisi semper sub potestate viri aut potestate *curtis regiæ* debeat permanere (scilicet mulier libera). »

[7] I documenti sui quali si fonda questa opinione, sono i seguenti:

BRUNETTI, *Cod. dipl. Tosc.*, n. 6, a. 715. Il maggiordomo Ambrogio istruisce come messo del re la causa tra i vescovi di Siena e di Arezzo « in *curte* a Domini *regis* » a Siena, in presenza di quel vescovo e di quel gastaldo.

stesso affatto che il palazzo regio in Pavia: e come il re in persona sedeva a giudizio e riscuoteva le multe nel palazzo, così facevano nelle corti i suoi giudici ed impiegati [1]. A queste corti regie appartenevano i possessi reali o i beni camerali, come in generale ogni publico patrimonio (*publicum*) delle città [2]. Con ciò si spiega ora la strana riunione più sopra incontrata di differenti offici in quello dei gastaldi, e per la quale essi erano in pari tempo amministratori delle corti regie, giudici delle città regie, autorità giudiziarie e militari anche sopra i liberi colà residenti. Ma da questo nuovo punto di

N. 8 il notaro regio Guniramo tiene una nuova udienza di testimoni sulla stessa causa « in *curte regia senensis.* »

N. 11, a. 716. Giudizio sopra una controversia dei vescovi di Pistoja e di Lucca; » Ehregausus, *notarius regiæ curtis,* » compilò i documenti.

N. 50, a. 756. Permuta di beni tra la » *curtis regia lucensis* » e la chiesa vescovile di quella stessa città.

Opusc. de fundat. Monast. Nonantule. Muratori, *Scr.* T. I, II, p. 192, E. Donazione di re Astolfo al chiostro: « prope castellum Aginulfi, quod pertinuit *de curte nostra, lucense* et duas casas masaritias de ipsa curte » inoltre « granum illum, quod annue colligitur de portatico *in curte nostra, quæ sita est in civitate nova* » (cf. Murat., *Ant.* I, p. 186).

Troya, *Della condizione*, ecc., p. 361. Docum., n. 6, a. 775. Donazione di « Aimo Voltarius, abitator *castri Viterbii.* » Fra i testimoni: « Miner bisario *curtis regie viterbensis.* »

Chron. Farfense. Murat., *Scr.* T. II, II, p. 409 D. Documento dell'imperatore Carlo il Calvo dell'anno 875 « in *curte nostra infra castrum viterbense.* »

Ughelli, *Italia sacra*, T. II, p. 145. Privilegio dell'imperatore Carlomanno a favore del vescovo di Parma, in cui si accordano a quest'ultimo le regalie della città di Parma « id est *curtem regiam exstructam infra civitatem Parmam* cum omni officio suo, servis et ancillis... omne jus publicum et teloneum, etc. »

Ughelli, *ib.*, T. III, p. 28. Donazione del re Berengario al vescovo di Firenze dell'anno 899 « terram videlicet ad modios duodecim, quæ dicitur *campus regis*, prope ipsam ecclesiam S. Joannis positam, hactenus pertinentem de *curte regis ista Florentiæ.* »

La memoria dei tempi dei Langobardi si mantenne per lungo tempo ancora a Firenze nelle antiche denominazioni di *Monte del Re*, data alle alture di S. Miniato, di *Campo del Re*, *Prato del Re* alle piazze che si aprono presso le chiese di S. Lorenzo e S. Giovanni Battista; vedi Lami, Lezioni di antichità toscane. Firenze 1766, Lez. 10.

Murat., *Ant.* I. p. 499. Doc. del 941. Giudizio di « Hubertus Marchio, et Comes palatii *in civitate Luca ad curte* domni Hugonis *regis.* »

Ib., II, p. 699. Privilegio dell'imperatore Ottone a favore del vescovo di Mantova dell'anno 997, in cui egli donò alla chiesa anche la *curtis regalis* di Mantova.

Ib., V, p. 753. Privilegio dell'imperatore Enrico III a favore del popolo di Ferrara nell'anno 1055. » Omnes *curtenses* a ditione in placito, quæ *tertie* dicuntur tutos esse permittimus. » Qui si trovano ancora i terzii langobardi colla corte pure langobarda.

[1] Ed. Roth., § 36. » Si quis intra *palatium, ubi rex præest,* » § 37 « sit culpabilis in *palatio regis.* » Brunetti, n. 7. Re Liutprando conferma il giudizio preventivo del maggiordomo (Vedi n. 6) dopo avere sentito questi ed il gastaldo di Siena. « Datum *Ticini*, in *palatio regis.* »

[2] *L.* Liutpr., VI, 24. Il gastaldo o l'*actor regis* devono rivendicare i possessi « quas aliquis de *publico* habet, » e che non sono passati in prescrizione. « Et si forsitan aliquis de servo aut aldione domni *regis* comparaverit et probata causa fuerit, relaxet ipsam rem *in publico.* »

vista altri e non indifferenti conclusioni dedur si possono sulle condizioni delle città langobarde.

Ritornando sul modo con cui procedettero i Langobardi nel prendere possesso e nel dividere il paese conquistato, non si può più credere, che questo fosse affatto arbitrario e irregolare, dappoichè fu dimostrato, che i territori delle città rimasero intatti nei loro antichi confini romani. Giacchè anche entro questi confini i Langobardi non avran trattato il paese come un complesso uniforme. ma anche qui avranno avuto riguardo alla differenza preesistente onde regolarsi poi nello scompartimento. Le publiche tenute di cui è parola nei codici e nei documenti langobardi, devono essersi formate di preferenza coi precedenti patrimoni imperiali e beni demaniali, coi beni comunali delle città, e finalmente coi possessi confiscati delle chiese [1]. Le proprietà private dei Romani all'incontro furono ripartite fra i singoli Langobardi, che si stabilirono in ogni città sotto un duca od un gastaldo. Essi ebbero anche abitazioni nelle città propriamente dette, in cui i precedenti possessori rimasero soltanto come amministratori [2]. Però gli edifizi publici, il foro, la curia, ecc., non vennero naturalmente distribuiti ai singoli, ma assegnati al re od al duca della città, ed appunto questi edifici e le publiche proprietà rustiche formarono il *publicum* delle città, che era compreso nelle corti regie o ducali.

Così la corte regia subentrò in certa misura al posto della precedente curia municipale, aggiuntevi però in pari tempo le attribuzioni di una regia o publica corte di giustizia per la città; poichè il giudice che la presiedeva, rappresentava non solo il preesistito magistrato romano, ma riuniva anche l'ufficio militare del duce

[1] Nei documenti si fa spesso parola di fondi ricevuti in dono dal re; come per esempio appo Brunetti, n. 13 dell'anno 721: fondazione del chiostro di s. Michele in Lucca effettuata da Pertualdo per un voto da lui fatto a Roma: fra i fondi vi è « et terra ad arina, qui mihi *a regia potestate* concessa est in integrum. » n. 16 dell'anno 722: fondazione di un chiostro di monache fatte dal chierico Ursus « *casa* Rusculi in Massa Fagani, qui mihi advenit *ex dono domni Ariperto rege*. »

Lodovico il Pio donò nell'anno 814 al chiostro di S. Antonio un bosco, che apparteneva alla città di Siena, e la corte di Pescaja con tutti gli aldi che spettavano al *publicum* della città di Chiusi. Troya, *Della condiz.* § 230, ove è citato il Pizzetti, T. II, 345.

Monum. e Docum. di Lucca, T. IV, Lucca 1818. Diss. sopra la storia ecclesiastica Lucchese di Dom. Bertini, Docum. LIX, a. 764. « Et alia petiola de terra mea, qui est similiter tenente capite uno in ipsa via poblica et in ipso Rivo Caprio, et *vocitatur ad Campora communalia*. »

[2] Brunetti, n. 48, a. 754. Donazione di « Walfredus filio quondam Ratchansi *Civis Pisani* » per la fondazione di una abbazia. Un gran numero di fondi e di porzioni (*portiones*) viene assegnata, § 32: « Item *in civitate* (cioè nella città di Pisa) casa Cunandi et casa Godiperti, casa Fridicausi, casa Cauperti, casa Sichimundi, haec autem *Case* cum omne adjacentiam ad eas pertinente et *familia eorum*. »

romano ed il civile del preside della provincia. Nella corte si concentrò pertanto sotto la presidenza del giudice il tribunale dei liberi per tutta la città; qui si definivano le vertenze giuridiche, di qui spedivansi le imposte e i tributi al re, di qui si amministravano e si davano in affitto ereditario le publiche tenute [1].

Non è per nulla inverosimile che in queste corti municipali continuassero a sussistere anche parecchie instituzioni del tempo dei Romani e per tal modo entrassero a comporre il nuovo edificio dello Stato. È, per esempio, possibile che nella massa della plebe delle città che furono comprese nelle corti regie e ducali continuassero a sussistere ancora parecchie antiche corporazioni industriali all'uopo di comuni prestazioni di publico servizio, possibile che i curiali con un curatore alla testa disimpegnassero i servigi subalterni presso la publica amministrazione. Soltanto pella differenza di sorte e trattamento subito dalle singole città, non è a credersi che uniformi fossero le condizioni delle corti, ed ancora meno può esser parola di una costituzione municipale romana, poichè è già accertato che più non sussisteva comune municipale romano, che il ceto dei possessori romani aveva cessato di esistere, che la popolazione industriale ed agricola era stata posta nella pertinenza dei Langobardi, che solo il comune langobardo formava il popolo e l'armata nelle città.

Ritornando ora di nuovo alle prove esibite da Savigny pella continuazione della costituzione municipale romana presso i Langobardi noi non le possiamo applicare neppure alle corti. Circa il valore e il significato della lettera pontificia alle città langobarde coll'indirizzo *ordini et plebi* io ho già diffusamente discorso [2], e basterà qui con-

[1] Una prova assai rimarchevole di questo ce la danno i documenti del BRUNETTI, n. 24, a. 730. I fratelli Pinenio e Marcinlu vendono a Maurizio cantiniere (*canovarius*) del re in Pisa, un fondo: « *sorte de terra nostra*, quem avire (habere) visi sumus de Finvadia in loco Arena, » coll'obbligo, che nel caso il medesimo venisse ad essere rivendicato dal *publicum*, ossia dalla publica autorità, o dato ad altri, dovesse restituirsi al compratore il prezzo da lui già pagato, ossia pagare il doppio del prezzo di vendita a titolo di multa, — ossia, colle parole del documento: « In tale vero tenure promettemus nos qui supra venditur, ut si qualive tempore forsitans ipsa terrola portionem nostra in integro *publicum requisierit, et ad derisionem revinerit* cuicumque in alio homine, et novis in alio locum ad vicem sorte redditum fuerit, si volueris tu Mauricius ipsa terra, nos itvi sine aliqua mora ipsa terra reddamus, etc. » Qui pare si faccia parola di terreni publici dati a temporario affitto, riguardo ai quali LIUTPR., *Leg.* VI, 24, stabiliva, che il loro possesso non dovesse prescriversi se non dopo 60 anni (anzichè dopo 30). Dalla stessa legge si ricava, che anche i *servi* ed *aldiones regis* possedevano ed alienavano siffatti fondi; e che l'alienarli era proibito a loro soli, non però ai liberi. Questi fondi del *publicum* dati in affitto erano gravati di tributi e di prestazioni; perciò è detto di questa libera proprietà che essa è « liberum *ab omni nexu publico*. » Vedi per esempio il BRUNETTI, n. 12, a. 716.

[2] Vedi sopra cap. 2, sez. 4, pag. 430 e seg.

fermare il già detto con un esempio analogo tolto da tempi posteriori. Una lettera di papa Giovanni VIII (872-882) alla città langobarda di Valva collo stesso indirizzo proverebbe per la costituzione municipale romana [1]; ma ci è provato da documenti che a' quei tempi non sussisteva che la costituzione langobardo-farnca coi gastaldi, sculdasci e scabini [2]. Nè più fondata è la prova tratta da un documento piacentino dell'anno 721, col quale lo scrittore *Vitalis subdiaconus exc. civ. Plac.* (*exceptor civitatis Placentiæ*) dovrebbe porre fuor di dubbio l'esistenza di una curia romana [3]. Fatta astrazione da ciò, che un *exceptor civitatis* è un *exceptor curiæ*, e per sè stesso non potrebbe ancora provare la continuazione della costituzione municipale romana, trattasi nel documento del matrimonio di una donna libera con un uomo non libero appartenente al di lei fratello, il quale matrimonio venne concluso coll'assenso del padre dietro il pagamento del mundio di soldi tre [4]. Potrebbe ciò essere stato compiuto davanti una curia romana?

La nostra ipotesi circa la continuazione di instituzioni romane nelle corti municipali si appoggia alle seguenti traccie tuttora esistenti della antica costituzione. — Fra i documenti toscani di quel tempo raccolti dal Brunetti trovansi molti contratti stati stipulati a Massa, Clusio, Toscanella nei quali trovasi sempre fra i testimoni un curatore [5], ma senza altra più precisa indicazione dell'indole del suo officio, il quale tuttavia appunto perciò, è probabile che fosse di curatore municipale e non di curatore privato o tutore. Inoltre in un documento di donazione in data di Viterbo, anno 775, fra i testimoni, oltre il *lociposilus castri Viterbii*, ossia rappresentante del giudice langobardo nella città propriamente detta [6], ed il *biscario curtis regiæ Viterbiensis*, ossia avvocato della corte, trovasi nominato anche un *procurator* [7], il quale parimenti non dovrebb'essere punto

[1] SAVIGNY, *Gesch.* I, p. 423.

[2] MURAT., *Scr.* I, II, *Chron. Vulturn*, p. 396. Placitu di Valva dell'anno 872. Il tribunale componevasi del gastaldo della città di nome Samson, dello sculdascio Agelmondo e di tre scabini. V. TROYA, *Della condiz.*, § 259.

[3] SAVIGNY, op. cit., pag. 422.

[4] FUMAGALLI, Cod. dipl. S. Ambrosiano, n. 1, cf. TROYA, § 127.

[5] Cod. dipl. Tosc., n. 31, a. 739. « Rodpertus *magister Comacinus* » vende un fondo nel territorio di Toscanella (*in finis istius tuscanensis*). Fra i testimoni vi è: « Itiperto v. d. *curatori* s. m. »

N. 70, a. 768. Convenzione tra « Ulmus abitator castello veterbo, » ed il prete Gunperto, circa un fondo, che quest'ultimo si obbliga di coltivare, a Massa Marittima. Fra i testimoni evvi: « m. Teodelupo *curatori.* »

N. 77, a. 771. Convenzione di « Clusium: m. Aduald *curaturi testis.* »

[6] RACHIS, 10 « Unusquisque judex... et per se et *per loco posito.* »

ROYA, *Della condiz.*, p. 363. Docum. n. 6.

diverso dell'antico curatore. Perciò che risguarda i curiali, non si riscontrano, per quanto io trovo, nei tempi dei Langobardi sotto questo nome stesso, ma gli è assai probabile, che tanto essi quanto i loro presidi, i curatori, siano confusi fra gli *autores* ed *actionarii* così frequentemente menzionati nelle leggi e nei documenti langobardi, poichè noi li abbiamo trovati nella stessa posizione di impiegati subalterni al publico servizio (*partis publicæ officiales*) anche più tardi tanto nelle provincie romane quanto nelle langobarde [1].

Degli altri funzionari romani trovansi ancora un *monetarius* ed un *peræquator* in un documento milanese dell'anno 765 [2]. Che alcune città più importanti abbiano esercitato il diritto di batter moneta, lo prova la citazione dei soldi pisani e lucchesi [3]. Anche i metodi di batter moneta erano ancora i romani antichi, come pure le diverse misure [4], anzi persino il sistema di divisione territoriale in fondi, e dodicesime parti di questi [5]. — Dalla preesistenza di un *peræquator* che doveva rettificare le imposte, non devesi per altro conchiudersi alla conservazione di tutto il sistema d'imposte

[1] Vedi sopra Cap. 2, Sez. V — la Curia, pag. 203 e seg.

[2] Fumagalli, Cod. Ambros., n. 8. cf. Troya, § 178.

[3] Brunetti, n. 35, a. 746 « auri *soledos boni Lucani* numero centum, » *ib.*, n. 22, a. 730 « accepit auris *soled. pisanos* numero quindecim » *ib.*, n. 23, a. 730 « auri *soledus stellatus nobus* (novus) *pisano* numero quindecim et tremisse. » Secondo l'Ed. Roth. § 246 non potevasi, se non col permesso del re, batter moneta, sotto pena di aver troncate le mani. — In un documento dell'anno 773 nel Maffei, Verona illustrata, T. II, Doc. 7, è menzionata la zecca publica di Treviso: « Constat me Aebune *magistro calegario* hbd. vindedisse... tibi Lopulo *monetario* aliquantula terra.. scil. ad juxta *monita publiga*... et ab alium latere ista *monita publiga* percurrente. » Si osservi qui anche il mastro calzolaio ed il monetaio.

[4] V. Brunetti, Cod.: *solidus* e *tremissis*; *modius* e *sextarius*. Come misura territoriale è stabilito il *jugum* dopo la *pertica*: n. 30 « et ipsa *pertica* abente in se *per una pedi XX* ad pede *munichis*. » Il *pes munichis* era un piede langobardo, minore del romano; v. 63 « et ipsas perticas de pedes *duodeci* ad *pedes justus*. » Paul. Diac. nomina un *duca Munichis* del Friuli (VI, c. 26).

[5] Brunetti, n. 28. a. 736 « ut resedire divea (debeam) suprascriptu Baruccio in casa Tasulo in *fundo* Agelli in *tertiam pars de uncia una*. » La stessa ripartizione territoriale si trova ancora nei Documenti del IX secolo del chiostro di Farfa e Casuaria, vedi Chron. Farf. Mur., *Scr.* II, II, p. 387 sq. Priv. di re Lotario I, 840. Chron. Casaur. Mur., *ib.*, p. 809 sq. Doc. di Lodovico II. Non si scambiuo però con questo le *sortes* o *portiones*, ed ancor meno lo si spieghi, come fecero il Vesme ed il Fossati, colle ripartizioni territoriali dei Romani, poichè queste ebbero piuttosto origine dalla consuetudine langobarda di non dividere effettivamente cose immobili nelle eredità e cessioni a più persone, ma di dividerne solo i censi e le rendite, che poi potevano essere alienate. Vedi per esempio Chron. Vulturn. Murat., *Scr.* I, P. II, p. 879. Donazione di *Petrus Marpahis* a diversi chiostri nell'anno 816. « De re vero, *quæ fuit* Johannis *germani* nostri et inde disposuit, ut *sorte* (sors) *ejus*, *quantum* ei a me et a germanis meis in Camerisno evenit (cioè quanto è toccato a me ed a' miei fratelli), et *media* curte mea in Aquiluni et *medietate de ipsa sorte* ipsius Johannis in Lucania, qui mihi ab Audone germano meo *in sorte evenire* debuit, etc. »

dei Romani, il quale non poteva essere applicato ai liberi Langobardi, poichè la proprietà nel senso germanico escludeva dovunque l'obbligo di pagare le imposte. Pare tuttavia che gli aldi e i coloni de' liberi proprietari fossero tenuti a pagare imposte o prestazioni anche allo stato (*publicum*), come noi già vedemmo pei *tertiatores* nel ducato di Benevento nel secolo nono [1], probabilmente le istituzioni finanziarie dei Romani si mantennero anche nei tributi e nelle prestazioni de' sudditi delle corti, al che si riferirebbe quella citazione del perequatore. Più tardi si ampliarono a poco a poco certamente i diritti dell'erario publico o del re anche sui liberi, che in pari tempo erano molestati dall'oppressione dei grandi con indebite prestazioni e con forzati vincoli di tutela.

Dev'esservi stato anche per i pertinenti alle corti (*curtenses*) un certo diritto, pel quale, erano stabiliti tanto i loro diversi tributi, prestazioni ed obblighi quanto anche il loro diritto personale nella corte e fra loro medesimi, le pene cui erano soggetti, ecc. Di tutto questo, come è naturale, non trovasi cenno di sorta nel diritto comune perchè tutti questi rapporti erano fuori dalla sua sfera; all'incontro il diritto di corte che da essi rapporti era stabilito è probabile, che fosse in parte raccolto in ispeciali istruzioni degli impiegati regi, ed in parte derivasse dalle diverse consuetudini locali.

In mancanza di più precise notizie circa i rapporti giuridici esistenti nelle corti langobarde, ci sia permesso di citare il Capitolario di Carlo Magno *de villis* [2]. Noi troviamo quì ufficiali preposti alle ville e corti regie come giudici, i quali non erano subordinati ai duchi, ma ricevevano gli ordini circa al modo di contenersi dal re o dalla regina, oppure da quei funzionari di corte, che, come il copplere e lo scalco, curavano la gestione domestica della corte [3]. Quanto al resto essi stavano al par dei conti sotto la sorveglianza dei messi regi, ed avevano d'altra parte a sè subordinati (*juniores*) decani, maggiordomi, esattori ed altri ministeriali [4]. Anche nelle ville si trovavano molti contadini, servi ed operai pertinenti d'ogni sorta [5]; poi anche persone libere, che colà dimoravano come possidenti

[1] Vedi sopra pag. 269.

[2] Capit. de Villis, a. 812. Monum. Germ., T. III, p. 181.

[3] Ciò fu dimostrato assai bene da SYBEL, *Entstehung des deutschen Königthums*, pag. 258.

[4] Cap. de V, c. 10 « Ut *majores* nostri et *forestarii*, *poledrarii*, *cellerarii*, *decani*, *telonarii* vel ceteri ministeriales, etc. » cf. c. 58. « Quando catelli nostri *judicib..s* commendati fuerint, de suo eos nutriant, aut *junioribus suis*, id est *majoribus* et *decanis*, etc. »

[5] C. 45. « Ut unusquisque judex in suo ministerio *bonos* habeat, *artifices*, id est *fabros ferrarios* et *aurifices* vel *argentarios*, *sutores*, *tornatores*, etc. »

soggetti a pagamento di censo, locchè era cagion principale per cui fossero giudicate secondo un diritto diverso da quello dei servi, cioè secondo il diritto dei liberi, non secondo quello dei pertinenti alle corti[1]. Da tutto ciò non puossi ancora chiaramente rilevare se anche il giudice della villa riunisse in sè stesso questa duplice giurisdizione, come verificavasi indubbiamente pei gastaldi langobardi. Un diritto di tal fatta può da noi ammettersi con sicurezza anche nelle corti langobarde, quantunque ci troviamo all'oscuro circa l'indole del medesimo, nè possiamo in proposito che fare delle congetture. È possibile ed anzi probabile, che un tal diritto fosse assai vario a seconda del diverso modo di sommissione delle città, a seconda delle condizioni sotto le quali gli stranieri (*wargangi*) erano accolti nel regno langobardo, a seconda della pertinenza, che, tra la semplice obbligazione per tutela e la servitù corporale propriamente detta, presentava molteplici gradazioni. Ma gli è pure non meno possibile e probabile, che anche il diritto dei Romani accolti nelle corti abbia conservato un certo valore anche nel diritto delle corti stesse, con che, a parer nostro, la continuazione del diritto romano nel regno langobardo, la quale ci è già del resto attestata da Liutprando nella sua legge *de scribis*, e il ricomparire di questo diritto al tempo dei Franchi, verrebbe ad essere più facilmente e più naturalmente spiegata che non come vuole il Troya, colla politica conquistatrice di Liutprando e colle trasmigrazioni dei Romani dal tempo dei Franchi in poi.

Poco ci rimane ad aggiungere circa la posizione dei vescovi nelle città, dappoichè già precedentemente si è discusso sulla situazione generale della Chiesa e sui diritti personali degli ecclesiastici nel regno langobardo. — La Chiesa rimase subordinata allo Stato, nè i vescovi poterono accrescere la loro politica influenza nella stessa misura con cui erano accresciuti nel potere spirituale, e con cui avevano ammassate tante ricchezze per mezzo di numerose dotazioni. Ciò veniva loro impedito dai rapporti politici esistenti tra la curia romana ed i re langobardi. Pertanto noi non troviamo che qui il clero prendesse parte, come nel regno dei Franchi, coi principi secolari alle discussioni sulla cosa publica, oppure che esercitasse una

[1] C. 4. « Si *familia nostra* partibus nostris aliquam fecerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in *caput componat;* de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam *vapulando.* — Ad *reliquos* autem *homines* justitiam eorum, qualem habuerint, reddere studeant, *sicut lex est... Franci* autem *qui in fiscis aut villis nostris commanent ;* quidquid commiserint, *secundum legem earum* emendare studeant. EICHORN, *Staats und Rechts gesch.* § 86, nota 6, crede si parli della rappresentanza davanti il tribunale dei conti. SYBEL, op. cit., p. 261, all'incontro, ed io credo a ragione, della giurisdizione indipendente. Vedi ancora Cap. c. 52.

influenza invaditrice nella città. Anzi, come il re teneva i vescovi sotto la sua giurisdizione [1], così i minori ecclesiastici erano soggetti ai giudici delle città a cui essi appartenevano [2], e soltanto nei rapporti puramente ecclesiastici dipendevano dai vescovi della loro diocesi, come è dimostrato dalla loro investitura, nella quale il giudice sanzionava con decreto l'elezione fatta dal comune, dopodichè soltanto seguiva la consecrazione del vescovo [3]. Alla amministrazione dei beni delle chiese e dei conventi erano preposti avvocati, che rappresentavano i possessori davanti i publici tribunali e giudicavano sui pertinenti giusta il diritto della corte [4].

Macchiavelli, benchè fornito di una assai imperfetta cognizione dei fatti ha, colla splendida concezione delle cose istoriche a lui propria, colpito nel segno quando, nella introduzione alle sue storie fiorentine, espresse circa ai Langobardi l'opinione che essi all'epoca in cui Carlo Magno ristabilì l'impero d'occidente, nulla più conservassero di straniero fuorchè il nome. In fatti essi, e per la fusione dei soggiogati Romani e per l'accettazione della loro lingua, eransi per così dire fortemente romanizzati: essi eransi acclimatizzati agli usi e costumi del paese, ed alle condizioni naturali della nuova loro patria, ed erano divenuti Italiani.

[1] Vedi sopra pag. 260 e seg.

[2] BRUNETTI, o. 8, a. 715 (MURAT., *Ant.* VI, p. 371 sq.) Udienza di testimoni del notaro Guntramo. Il secondo testimonio, il prete Gunteramo dice: « Nec nuquam ab Episcopum Senensem condicionem habuimus, nisi, si *de seculares causas* nobis oppressio fiebat, veniebamus ad *judicem senensem, eo quod in ejus territorio sedebamus.* »

[3] *Ib.* Il diacono Germano dice: « *quoniam prelectus a plebe, cum epistola Warnefrit* (gastaldo di Siena) rogaturus ambulavi ad Lupercianum Aretine ecclesie *episcopum et per eum consecratus sum;* » e similmente altri testimoni. »

[4] Vedi circa gli scarioni a pag. 312. Riguardo alla giurisdizione degli *advocati* sarebbe da notarsi il privilegio di re Astolfo al chiostro di Nonantula (MURAT., *Scr.* I, p. 191), se questo non fosse a ritenersi per opera di tempi posteriori. Pure io trovo un *vicedominus* che amministrava la chiesa di Arezzo in vicinanza della sede. BRUNETTI, o. 8 « ambulavi in Aritio *ad Jordano vicedomino*, et ipse cum epistula sua et sacerdotum et judicis, eo *quod episcopum non habebat*, misit me ad episcopo senense. »

Giunti alla fine di questo capitolo noi compendieremo ancora una volta a mo' di rivista il nostro ragionamento.

La dominazione dei Langobardi in Italia ebbe principio per la forza delle armi ed il loro diritto dalla conquista; la popolazione del paese divenne preda della loro avidità e violenza. Pure, sazi di sangue e di bottino, i conquistatori sentirono il bisogno di sistemarsi nella loro patria novella e di fondare un nuovo ordine legale. Allora i Romani, quelli almeno che non erano fuggiti dal paese conquistato e che la spada dei nemici aveva risparmiato, stati fino a quel tempo, meno poche eccezioni, oppressi arbitrariamente, vennero posti sotto il diritto dei Langobardi, parte come aldi o semi-liberi soggetti a pagamento d' imposta, e parte come servi nelle diverse gradazioni stabilite dalla consuetudine germanica.

L'unità dell'esercito e della monarchia langobarda fondavasi assai più sull'esclusivo impero del diritto popolare, che non sui legami di una comune od affine derivazione nazionale. Perciò i Langobardi erano insofferenti di un diritto straniero, foss'anche quello di popoli affini, nè meglio tolleravano quello dei soggiogati Romani, i quali, finchè durò la prima guerra di conquista, finchè non ebbe luogo una più intima unione coi conquistatori, non potevano apparire che come gli alleati naturali degli esterni nemici di questi ultimi.

Ma su questa forzata e superficiale unità di diritto che legava la nazione soggiogata alla dominante, un'altra se ne formò spontanea, colla conversione dei Langobardi dall' arianismo alla fede cattolica. Con questo fatto venne colmato un abisso che fino a quei tempi aveva, più che la differenza di idioma, di costumi, di diritto e di razza, contribuito ad allontanare l'uno dall' altro i due popoli; fu stabilita nella monarchia langobarda l'unità religiosa, la quale fondavasi totalmente sulla tradizione romana, come quella del diritto sulla langobarda.

Con questi fondamenti dell' unità esterna langobarda ed interna romana, si poteva oramai far luogo alla completa riunione e fusione dei due popoli, alla formazione di una nuova e comune nazionalità. Poichè in prima, colla eguaglianza di religione, era tolto il principale ostacolo, che presso gli Ostrogoti ed i Visigoti rendeva così rari i matrimoni tra Germani e Romani, e d' altra parte il diritto langobardo riconosceva come legittimi i connubi cogli aldi. La fusione delle due razze non ebbe più ostacolo di sorta.

Questi due elementi dell'unità giuridica e religiosa divennero poi anche i punti di partenza alla fusione degli altri contrari elementi nazionali.

La Chiesa era stata negli ultimi tempi di Roma la depositaria di tutto il sapere e della coltura superiore, ed aveva attratte a sè tutte le migliori forze dell' impero romano. Essa sopravisse alla caduta di quello Stato con cui era cresciuta solo nei rapporti esterni senza averne comuni le basi, nè solo mantenne il di lui diritto e la di lui costituzione, ma agevolò eziandio l'uso della lingua romana, la cognizione della romana letteratura e la diffusione della civiltà romana anche fra i Langobardi.

In cambio di questi elementi di civiltà portarono i Langobardi ai Romani snervati da lungo dispotismo e piegati a servitù un diritto fondato nella libertà. Per vero dire questo diritto apparve da prima ai soggiogati popoli come un giogo, non guarentendo loro se non una mezza libertà; ciò non di meno per esso i Langobardi li ammettevano nella loro nazione e lasciavano loro aperta la via o a diventare gasendi col prestare servizio, o ad entrare nell'esercito langobardo mediante la completa emancipazione, e ad acquistarsi come esercitali la libertà personale, a petto alla quale quella specie di libertà che il dispotismo romano concedeva, altro non era che un' ignobile servitù.

Ne seguì pertanto un'amalgama delle due nazioni in tutti i diversi ceti e professioni. Poichè mentre i Romani per la considerazione e l'influenza che la avanzata civiltà loro conferiva, per la stessa servitù che legava i loro signori con nuovi bisogni, accrescevano la propria libertà, ed emancipavansi sempre più; i Langobardi dal canto loro non si lasciavano dominare dalla straniera civiltà senza parteciparvi, anzi la accolsero con facilità e prontezza di spirito, alcuni abbracciarono lo stato ecclesiastico, nè disdegnarono, come avevano fatto i gloriosi Romani dell' antichità, cercare le soddisfazioni dell'arte e della scienza, altri, per mezzo del commercio e dell' industria andarono in traccia di ricchezze.

Anche i rapporti della proprietà non rimasero i medesimi. Da principio la libertà ed il pieno diritto, nel comune langobardo, come presso tutti i popoli germanici, erano essenzialmente condizionati al libero possesso fondiario; e, dopo l' invasione, proprietari del suolo erano i soli Langobardi. Ma in progresso di tempo, in causa principalmente dell'emancipazione dei Romani, ed anche dell' impoverimento di non pochi Langobardi, sorse una classe di liberi non possidenti, residenti sul suolo altrui, i quali però, giusta l' ordinamento dell'esercito di re Liutprando erano tenuti al servizio militare, e quindi divenivano membri dell'esercito e del libero comune, esercitali ed arimanni. Ed anzi lo sviluppo dei ceti e la fusione nazionale fra questi liberi appare assai più progredita dall'ordinamento mi-

litare di re Aistolfo, il quale sorpassando a certe classi di possidenti, pone sulla stessa linea la proprietà mobile ed immobile, i proprietari del suolo ed i commercianti.

Resta dunque accertato che i Langobardi, allorchè il loro regno venne in dominio dei Franchi erano divenuti italiani, e che i primitivi conquistatori eransi assimilati col popoli soggiogati in tal modo, che, chi fosse risalito all' origine della loro schiatta, avrebbevi trovato predominante nelle famiglie dei grandi e dei duchi il sangue langohardo, nelle masse del popolo il romano.

Al diritto, oltre il quale i Langobardi niun altro ne riconoscevano, apparteneva pure la loro *costituzione*. Allorquando la costituzione militare langobarda divenne anche quella del regno, il potere monarchico era tuttora limitato da quello dei duchi, che più tardi si fecero, almeno in parte, quasi indipendenti (Spoleto e Benevento), ed in parte negarono la podestà regia e lottarono sovente contro di essa. Poichè i duchi non erano dapprincipio servi e gasendi del re, come i conti franchi, i quali sono da pareggiarsi fra i Langohardi ai gastaldi; ma erano principi e capi del popolo, che Alboino alla fondazione del suo reame, non estinse, come aveva fatto Clodoveo. Solo negli ultimi tempi, dopo l' energico regime di Liutprando riescì ai re di piegare i duchi, locchè senza dubbio contribuì non poco alla più rapida decadenza della monarchia langobarda.

A canto alla costituzione di questa monarchia non poteva sussistere alcuna costituzione municipale romana: le città ebbero duchi e gastaldi per giudici e capi, e diventarono ducati e gastaldati del regno. I Langobardi non rimasero estranei alle città, chè anzi queste segnarono coi loro territori i confini, colle loro salde mura le capitali ed i centri dei distretti giudiziari, e la costituzione comunale langobarda diventò municipale.

In questa ultima la corte regia o ducale prese il posto della precedente curia, come consiglio giudiziario o comunale: essa comprendeva in sè stessa il *publicum*, ossia la proprietà regia e publica, e con questa una massa di pertinenti, semi-liberi o servi, una gran parte della plebe delle antiche città. Nel suo diritto, differente da quello dei liberi è in molti punti alterato, anche il diritto e le instituzioni romane poterono trovar posto, anzi poterono per suo mezzo passare nel diritto publico e nelle publiche instituzioni (noi abbiamo già riconosciuto in ciò una delle cause che concorsero alla diffusione ed al riconoscimento del diritto romano già ammesso da Liutprando) e resta quindi ancora la quistione: se anche il diritto municipale del medio evo non debba riconoscere una eguale ori-

gine, cioè nelle instituzioni romane del diritto di corte, alteratosi al pari del diritto privato romano.

La sorte che ebbe la costituzione municipale romana, e che noi abbiamo veduta già nelle provincie romane d' Italia e nello impero bizantino, non sembra guarentirle maggior durata o forza riproduttiva nella Italia lombarda: ora noi dobbiamo condurre a termine sul suo vero terreno il nostro lavoro, e passeremo quindi oramai a considerare la nuova condizione dell' Italia sotto il dominio dei Franchi.

CAPITOLO QUARTO.

COSTITUZIONE DELL'ITALIA SOTTO LA DOMINAZIONE DEI FRANCHI E PRIMORDII DELL'ORDINAMENTO MUNICIPALE AL TEMPO DEGLI IMPERATORI SASSONI

I.

La costituzione politica e municipale presso i Franchi ed i Langobardi.

La dominazione dei Franchi riunì sotto di sè pressochè tutte le provincie romane e langobarde d'Italia: il solo principato langobardo di Benevento si mantenne in una certa quale indipendenza, che soltanto per alcun tempo fu riconosciuta dalla soverchiante potenza di Carlo; mentre i piccoli ducati romani di Venezia, di Napoli e di Gaeta erano sempre considerati siccome appartenenti all'impero bizantino.

Anche nelle provincie italiane soggette alla sua dominazione regnava il re dei Franchi con titoli l'un dall'altro differenti. Nelle provincie romane, a cagion d'esempio, s'ebbe egli dapprima il titolo di patrizio, ed assunse più tardi quello d'imperatore dei Romani: nelle langobarde all'incontro s'intitolava re dei Langobardi. Nelle prime teneva per lui governo il pontefice, in queste regnava per lui il figlio Pipino egualmente insignito del titolo di re dei Langobardi (781). Al regno langobardo fu poscia dato di preferenza il nome di Italia, principalmente rappresentando la unità po-

litica del paese [1] ed allorchè questo regno venne in seguito ristretto in più angusti confini, anche Spoleto e Toscana si considerarono come distinti e separati dall'Italia, per cui sotto questo nome non si comprese che l'alta Italia, ossia propriamente il paese dei Langobardi (Langobardia) [2].

Colla dominazione dei Franchi furono ben tosto importate in Italia anche le loro instituzioni. Ma ciò non accadde subito nei primordi di questa denominazione, allorquando conquistata Pavia dai Franchi nell'anno 774, i Langobardi colà convennero da tutte le città a rendere omaggio al re dei Franchi [3]. Allora Carlo non lasciò che un presidio in Pavia, confermando o nominando ancora duchi langobardi. Ma ben tosto dovette accorgersi che il suo dominio era per tal modo tutt' altro che convenientemente assicurato. Infatti non eran per anco trascorsi due anni che il duca del Friuli Hruodgand gli si ribellava. Carlo domò sull'istante la rivolta, e prepose conti franchi a Forumjulii Treviso ed altre città. Ma anche allora non gli venne fatto se non a gran pena d'introdurre dovunque un cambiamento generale di costituzione, poichè, tutto occupato com'era nella guerra coi Sassoni, fe' prestamente ritorno in Francia [4]. Nè si poterono se non lentamente ed a gran fatica attuare efficaci riforme in Italia se non al principio dell'anno 781, durante il lungo soggiorno fatto dal re a Pavia (dalle feste di Natale a quelle di Pasqua), prima cioè di recarsi a Roma ove il papa doveva ungere come re dei Langobardi il di lui figlio Pipino. L'operoso monarca non lasciò trascorrere infruttuosamente quel tempo, ed attese a recare stabile e durevole ordinamento negli affari tutti del paese, di cui egli pensava affidare il governo al suo giovane figlio. E ciò che allora non si fece, fu più tardi condotto a termine, principalmente nell'anno 801, in cui Carlo si trattenne ancor più a

[1] Divisio imperii, a. 806, c. 2 (Monum. Germ. III, p. 141) « Italiam vero, quæ et Langobardia dicitur; » quindi Pipino chiamavasi anche *rex Italiæ*.

[2] LIUTPR., *Antaposodis* II, c. 9. « *Italorum*, Tuscorum, Valscorum, Camerinorum, Spoletinorum omnes; » c. 37 « tam ab *Italiensium* quam a Tuscorum principibus; » c. 38 « ut sicut circumcirca viderat *Italiam* videret et Tusciam. » Anche i documenti fanno fede di quest'uso promiscuo di parole. V. p. es., Chron. Farf. MURAT., *Scr.* III, P. II, p 389 B., ove re Lotario I nell'anno 840 conferma al chiostro tutti i possedimenti « infra *Italiam*, Tusciam et Romaniam, vel in ceteros pagos et territoria.

[3] *Annal.* LAURISS., a. 774 (Monum. Germ. I, p. 152): « Ibique venientes omnis Langobardi de cunctis *civitatibus Italiæ*. »

[4] *Annal.* LAURISS. et EINHARDI, ad a 776 « et in eis Francorum comitibus constitutis eadem qua venerat velocitate reversus est. » Nello stesso anno intraprese Carlo una spedizione contro i Sassoni. Con poco fondamento dice quindi il LEO, *Gesch. der ital. St* 1, P. 206: Due grandi cambiamenti ebbero quindi luogo nell' anno 776 in Italia, la introduzione della costituzione comunale dei Franchi e la più ampia diffusione del sistema feudale dei Franchi.

lungo in Italia ed in Roma, dopo di avere ivi cinta la corona imperiale [1]. I successori di lui nel IX secolo altro non fecero in realtà che continuare l'opera da lui iniziata, edificando sulle medesime fondamenta, ch'egli aveva poste, o ristorandole ogni qualvolta minacciassero rovina. Riepiloghiamo pertanto le diverse legislazioni politiche del IX secolo relative all'Italia, onde dedurne le costituzioni municipali che a quell'epoca ebbero in essa vigore.

La legislazione dei Franchi è, per ciò che riguarda l'Italia, da considerarsi sotto questo punto di vista: che cioè Carlo Magno ed i suoi sncessori miravano a far sì che la loro denominazione fosse considerata soltanto come una continuazione del regno langobardo. E però s'attribuirono sempre il titolo di re dei Langobardi, e publicarono le loro leggi in forma di aggiunte ai precedenti editti di questi [2]. Ma siccome a quel tempo il sistema dei diritti personali acquistò forza e vigore in Italia, stantechè, oltre i Langobardi ed i Romani, anche i Franchi, gli Alemanni ed altri popoli vi si stabilirono e naturalizzarono [3], così vien ora in campo la questione: in quanto la legislazione franco-langobarda abbia avuto vigore fra quelle diverse nazioni?

Per ciò che riguarda il diritto politico e canonico, o le disposizioni generali del diritto privato (e questo era il caso più frequente) gli è ben naturale che le leggi franco-langobarde dovessero valere per tutti; e per ciò che riguarda specialmente il diritto privato langobardico, toccar dovessero davvicino soltanto i Langobardi. Certo è che il diritto nazionale di questi fu tra tutti il preponderante nel paese; per cui vi fu pure riconosciuto come diritto consuetudinario, nè, come tale, perdette ogni valore, se non quando fu per legge espressamente abolito [4].

Così esso mantenne sempre sotto molteplici aspetti l'impotenza di una legislazione territoriale; locchè si rileva anche nell'uso ge-

[1] *Annal.* EINHARD, a. 801. « *Ordinatis* deinde Romanæ urbis totiusque Italiæ non tantum publicis sed etiam ecclesiasticis et privatis rebus... nam tota hieme non aliud fecit imperator. » Si confronti il Cap. Ticinense dell'801. Mon. Germ., p. 82.

[2] Così specialmente Carlo Magno nel Cap. Ticinense dell'801: « ea quæ ab *antecessoribus nostris regibus* in edictis legis langobardiæ ab ipsis editæ prætermissa sunt, juxta rerum et temporis considerationem *addere curavimus.* »

[3] Capit. Langob., a. 783, c. 4 (PERTZ, Monum. Germ. III p. 46. « De *diversarum generationum hominibus*, qui in Italia commanent, volumus, etc. » Capit. Ticin. a. 801, c. 8 (PERTZ, l. c., p. 84) « si dominus (servi) *Francus* sive *Alemannus* aut alterius *cujuslibet nationis* sit. Si vero *Langobardus* aut *Romanus* fuerit, etc. »

[4] HLOTARII I, Imp. Constit. Olonnenses, a 823, c. 14 (Mon. Germ. III, p. 225): « Volumus, ut homines talem *consuetudinem* habeant, sicut *antiquitas Langobardorum*; » si confronti col Cap. Langob., c. 40 (*ib.*, p. 47) « Placuit nobis inserere, ubi *lex* est, *præcellat consuetudinem*, ut nulla consuetudo nec superponatur legem. »

neralmente conservato di certe formole giudiziarie, come per esempio il launechildo che si riscontra anche nelle donazioni tra i Franchi e i Romani [1].

L'introduzione di sì differenti legislazioni civili portò da principio molta incertezza e molta confusione, poichè nè il diritto dei singoli era dovunque stabilito; nè, per il contrasto delle diverse legislazioni, che, per la popolazione d'Italia risultante di così molteplici e vari elementi, dovette verificarsi assai più frequente che non altrove, si era ancora stabilito un modo di procedere eguale ed uniforme. Ora per togliere innanzi tutto una tale incertezza e confusione nel diritto personale, Pipino ordinò nell'anno 786 che i messi unitamente e d'accordo col conte d'ogni distretto dovessero esaminare e raccogliere la legislazione risguardante il diritto privato [2]. Qualche cosa di somigliante verificossi più tardi anche in Roma, ove Lotario I nell'anno 824 fece interpellare il popolo romano: sotto qual sorta di diritto ciascuno individuo amasse di collocarsi, onde in avvenire si potesse procedere in suo confronto a seconda delle leggi a cui egli medesimo aveva domandato d'essere sottoposto [3]. Per tal modo il diritto dei singoli privati venne mediante una tale dichiarazione (*professio*), da ciascuno di essi stabilito per sè e pei propri discendenti. Dissi dichiarazione e non scelta giacchè in questa deliberazione si ebbe naturalmente riguardo all'origine od alla discendenza della stirpe.

Accadde tuttavia che anche più tardi taluno passasse dalla giurisdizione delle leggi avite ad altre; come accadeva per le donne le quali col matrimonio passando sotto la tutela del marito cadevano sotto la legislazione, cui questi era soggetto [4]. Ma un tal cambiamento non era mai in arbitrio di chiunque lo avesse voluto; poichè le professioni di diritto personale per atto publico, come furono sopra indicate, altro non erano che una ripetizione della dichiarazione che si faceva ogni qual volta si compariva in giudizio, relativamente alla legislazione a cui o per nascita o per altro modo qualunque apparteneva il dichiarante, onde prevenire qualunque dubbio potesse elevarsi in proposito [5].

[1] V. le dimostrazioni nel TROYA, Condiz. de' Romani vinti, etc. § 237.

[2] Cap. Lang., a. 786 e 8 (Mon. Germ. III, p. 51) « Explicare debent ipsi missi, qualiter domni regi dictum est, quod multi se compiangant legem non habere conservatam, et quia omnino voluntas domni regis est, *ut unusquisque homo suam legem pleniter habeat conservatam*... Et *per singulos inquirant*, quale habeant legem *ex nomine*; et nullatenus sine comite de ipso pago istam legationem perficiant. »

[3] *Const. Loth.*, a. 824. Si confronti la pag. 219 del presente libro.

[4] Per es., i figli illegittimi di Langobardi, poichè essi non appartenevano alla famiglia.

[5] Vedi SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts* I, § 41-45, e si confronti con esso il GAUPP,

Per ciò poi che riguarda il contrasto delle diverse legislazioni, fu anche su tal proposito stabilita una norma generale di procedere con speciali riguardi ai Romani ed ai Langobardi, la quale, emanata con ordinanza di Pipino, conteneva le seguenti disposizioni: « Nelle successioni ereditarie, nei contratti, nei giuramenti i Romani seguiranno il loro diritto, all' incontro nella riparazione dei delitti dovranno assoggettarsi alla legislazione cui appartiene l' offeso; e così pure i Langobardi. Nel resto però (cioè nel diritto publico) noi ci conformeremo alle norme del diritto comune aggiunte da Carlo re dei Franchi e dei Langobardi all'editto [1]. » Esaminiamo ora questo comune diritto publico franco-langobardo, mediante il quale la costituzione dei Franchi venne ad innestarsi sopra basi langobarde.

Le basi caratteristiche della costituzione carolingia sono già per sè stesse abbastanza note. Pertanto ci limiteremo a far menzione di quelle parti soltanto, che ci sembrano più opportune per istabilire un confronto tra questa costituzione e le instituzioni langobarde [2].

L' autorità regia presso i Franchi era allora assai grande, poichè i più importanti diritti degli antichi comuni erano considerati come appartenenti al re ed al medesimo effettivamente attribuiti. Se-

Ansiedlungen der Germanen, pag. 222 e seg. Il SAVIGNY vuol dedurre l'espressione: *professus sum*, da una dichiarazione, che si deponeva, forse in occasione di protrazione della maggiorità, davanti all' autorità; all' incontro il GAUPP osserva a ragione, che un' istituzione di tal fatta sembra troppo ingegnosa per l'epoca di cui trattasi.

[1] Cap. Lang., c. 6 (Mon. Germ. III, p. 192) « Sicut consuetudo nostrorum est, ut *Langobardus* vel *Romanus* si evenerit quod causam inter se habeant, observamus ut *Romanus* populus *successionem* eorum juxta suam legem habeant. Similiter et omnes *conscriptiones* juxta suam legem faciant. Et quando *jurant*, juxta suam legem jurent. Et quando *componunt*, juxta legem cui malum fecerint componant. Et de *Langobardis* similiter convenit componere. De *ceteris vero causis communi lege* vivamus, quod domus excellentissimus Karolus rex Francorum atque Langobardorum in edicto adjunxit. » Si confronti il SAVIGNY, pag. 174, di cui io pure accetto la spiegazione del *de ceteris vero causis*, come allusiva al diritto publico, poichè il diritto privato deve considerarsi come esaurito coll'enumerazione dei precitati casi. Le ultime parole: *in edicto adjunxit*, si riferiscono ai precedenti editti dei re langobardi, ai quali Carlo non fece che aggiungere i suoi; V. il Cap. Ticin., a. 801 qui sopra alla pag. 337, nota 1. — Del resto rilevasi chiaramente da questo capitolario, come anche da un altro del 783, compilato ancora più sulle generali, c. 4 (Mon. Germ. III, p. 46), che anche i Romani avevano da riscuotere un vidrigildo; ma quale? lo stesso dei liberi Langobardi? (150 sol.), oppure come i Romani sotto i Franchi? (100 sol.). Noi nol sappiamo e ci asteniamo da qualunque ipotesi in proposito.

[2] Io mi riferisco, onde non moltiplicare le citazioni, all'EICHORN, *D. Staats-u. Rechtsgesch. Bd.* I, § 158 e seg. La recente opera di LE HUEROU, *Hist. des institutions Carolingiennes.* Paris, 1843, intende provare che il sistema feudale aveva già gettate le fondamenta della costituzione carolingia; con che si vengono a porre in una falsa luce molte cose. La differenza è indicata nell' EICHORN, recisamente con due parole; vedi op. cit. § 158, alla fine.

condo tali diritti al re spettava il bando sì dell'esercito che dei tribunali, cioè l'esercizio del publico potere, col quale egli da una parte chiamava sotto le bandiere i suoi fedeli e tutti i liberi, e dall'altra costringer poteva ciascuno a sottomettersi all'osservanza dei diritti e delle leggi. Questa facoltà veniva da lui esercitata in parte personalmente come duce supremo delle armate e come giudice, in parte per mezzo de'suoi funzionari, i conti, da lui stesso nominati e preposti ai singoli distretti. Presso al re stavano i Grandi secolari ed ecclesiastici, i vescovi ed abati, gli alti funzionari del regno ed i vassalli, i quali tutti formavano una potente aristocrazia di ordini politici, che partecipavano al potere legislativo ed alla discussione delle cose del governo e sedevano eziandio nel regio tribunale.

Ora, se questa aristocrazia poneva valido freno al dispotismo reale, è però certo ch'essa poteva assai facilmente render vana la forza legale e necessaria del governo. Già fin dal principio erasi dessa mostrata assai pericolosa alla libertà dei comuni. Perocchè, come i grandi erano obbligati colle loro proprie persone al re per la gestione degli uffici e la prestazione dei loro servigi; così cercavano essi a tutt'uomo di rendere a sè dipendenti i meno liberi, e di costringerli o per amore o per forza a comperarsi con una spontanea servitù il loro valido patrocinio. E per tal modo veniva in pari tempo scalzata anche l'autorità reale, di cui il più sicuro appoggio stava nel ceto dei comuni liberi, e la quale, a misura che questi le venivano sottratti, cadeva in balìa della prepotente ed ambiziosa nobiltà.

Già Carlo Magno aveva seriamente pensato al modo con cui venir in aiuto ai poveri ed oppressi liberi, e innanzi tutto ad assicurar loro con opportune instituzioni costituzionali il necessario appoggio, del quale tanto più urgente si faceva sentire il bisogno, quanto maggiori erano i carichi di che egli stesso li gravava in causa delle continue guerre da lui sostenute, e quanto più si andavano ampliando i confini dell'impero e rendevasi per tal modo sempre più difficile la immediata assistenza e vigilanza del re sui privati. I vescovi dovevano quindi colla loro autorità contenere entro i limiti della legge il potere governativo dei conti, ed unitamente a questi avevano l'incarico di frenare l'audacia e l'insolenza dei vassalli. I messi (*missi*) nominati per legge dal re erano destinati a sorvegliare tutti i funzionari, quindi tanto i conti, quanto i giudici dei domini (*judices villarum*) e loro subalterni, a difendere e sostenere contro chiunque, tanto i diritti dei liberi, quanto quelli del re, ed a riannodare la necessaria alleanza tra il capo dello Stato ed

il popolo, troppo sovente rotta per opera di una aristocrazia violenta e faziosa.

Si alleggerirono pure in qualche maniera i pesi gravissimi imposti dallo Stato ai liberi. Poichè al diritto che assicurava loro la piena compartecipazione ai tribunali ed alle assemblee del popolo andava ora congiunto l'obbligo di prestarsi, quando vi erano chiamati, o a seguire l'esercito o ad intervenire ai giudizi; e quest' obbligo diventava bene spesso un peso insopportabile, dacchè la proclamazione del bando non emanava più dai comuni, ma spettava al re ed a'suoi funzionari, peso che pei cittadini meno agiati risolvevasi nella perdita totale d'ogni proprietà, d' ogni avere e persino della libertà. Carlo Magno pertanto alleggerì il bando della milizia, ordinando che per ogni quattro *mansi* di terreno dovessero il proprietario od i diversi proprietari mandare al campo un milite completamente armato ed equipaggiato. Inoltre egli esonerò i liberi poveri dal bando giudiziario per modo che essi non dovevano quind'innanzi intervenire se non alle assemblee ordinarie che si tenevano regolarmente tre volte all'anno, ma non mai alle straordinarie, od a quelle convocate per ordine dei giudici, essendo stati instituiti degli assessori a tal uopo eletti, i quali rappresentavano tutti gli altri liberi del comune eleggibili ad assessori tanto nei giudizi del conte e del suo vicario, quanto in quelli dei centenari, senza per altro escludere i liberi dalla partecipazione ai giudizi.

Ma tutte queste disposizioni costituzionali e legislative non poterono che assai poco contro la immediata usurpazione dei Grandi, prepotenti ed ambiziosi, ed i cittadini si videro ben tosto costretti a cercar rifugio nei rapporti di protezione, di servitù o di vassallaggio (*commendatio, ministerium, vassativum*). Si cercava a preferenza di porsi o in un modo o nell' altro sotto la protezione della Chiesa, e perchè credevasi con ciò di procurare in pari tempo la salute dell' anima e perchè alla libertà personale apparivano le immunità ecclesiastiche meno pregiudizievoli, non avendo allora per anco i di lei difensori spiegata l'eguale prepotenza nell'esercizio della loro alta protezione.

La Chiesa, in generale, stava sotto la protezione del re e de'suoi funzionari. I suoi alti dignitari, vescovi ed abati, erano in pari tempo dignitari del regno e vassalli del sovrano per i diritti temporali e per i beni che ricevevano insieme colla loro Chiesa. Su questi possedimenti medesimi fondavasi il privilegio delle immunità, il quale assicurava loro tale un asilo in cui nessun publico funzionario poteva penetrare, imperocchè questi non poteva esercitare il ministero della publica podestà sovra i domini ecclesiastici se non

coll'intervento del signore del luogo o di un suo impiegato, e quindi coll'intervento anche del protettore ecclesiastico [1].

Confrontando ora la costituzione politica langobarda preesistita in Italia, colla franco-carolingia, si rilevano qua e là non solo nei principii fondamentali, ma anche nelle forme a ciascuna d'esse particolari, una così grande consonanza ed uniformità, che certo assai facil cosa esser dovette l'innesto delle instituzioni franche in Italia.

L'onore e l'incremento a cui era salita negli ultimi tempi l'autorità reale anche presso i Langobardi, aveva abbassati a semplici funzionari regi i duchi, ossia l'antica nobiltà (ad eccezione dei così detti duchi maggiori, quelli cioè di Spoleto e di Benevento), come erano da principio i conti franchi. I vassalli ed i ministeriali franchi si possono paragonare ai regi gasendi langobardi. Per le medesime necessità dei liberi era anche presso i Langobardi invalsa la consuetudine di darsi in mano di qualche potente per averne in ricambio protezione e difesa (*commendatio*) [2]. E come all'ordinamento dei publici funzionari franchi ed al feudalismo, così anche all'esercizio del diritto personale, era già preparato il regno langobardo. L'alta posizione dei vescovi e degli abati, come Grandi e feudatari dello Stato, congiunta ai diritti d'immunità di cui godevano le chiese; l'instituto dei messi (*missi*); il bando militare dei Franchi e la costituzione dei tribunali franchi con assessori delegati; e finalmente l'organato sistema dei diritti personali; ecco tutte le più importanti novità, recate ed innestate in Italia dalla dominazione dei Franchi. Ora ci rimane ad esaminare la speciale applicazione che se ne fece in Italia, avuto principalmente riguardo alla costituzione dei municipi [3].

Si è già rimarcato, come le instituzioni ed il diritto consuetudinario de' Franchi nè furono ad un sol tratto introdotti in Italia, nè recarono per conseguenza la totale abolizione delle instituzioni e del diritto dei Langobardi; ma si sovraposero soltanto alle fondamenta da questi ultimi gettate, stantechè il governo franco in generale si an-

[1] Immunità si chiama pertanto anche il possedimento libero, ed a preferenza un possedimento *ecclesiastico*, come rilevasi ben chiaramente dall'Edict. Pistense, a. 864, c. 18 PERTZ, Mon Germ. III, p. 462 « Et si falsus monetarius.. in *fiscum* nostrum (Dominio) vel in quamcumque *immunitatem* aut alicujus *potentis* potestatem vel *proprietatem* refugerit. » Non appare dovunque giustificato l'uso che di questa medesima espressione fecero moderni scrittori in un senso assai più lato.

[2] Cap Pipp., a. 789, 790 Mon. Germ. III, p 492. « Stetit nobis de illos liberos langobardos, ut licentiam habeant *se commendandi* ubi voluerint, si seniorem non habuerint, *sicut a tempore Langobardorum* fecerunt.

[3] Io di regola mi riferisco, conforme al mio scopo, soltanto ai capitolari langobardi, fondandomi in ciò sull'eccellente edizione di PERTZ, Mon. Germ. III, tanto riguardo al testo, quanto anche per i dati cronologici.

nunciò e fu considerato soltanto come una continuazione del regno langobardo. Pipino figlio di Carlo e suo rappresentante in Italia assunse il titolo di re dei Langobardi e le leggi da lui emanate erano discusse ed approvate dai Grandi franchi e langobardi insieme, cioè dai vescovi, abati, conti e dagli altri fedeli [1]. I Franchi, come popolo dominante, avevano bensì il primato del potere e degli onori, e si riservava eziandio loro il maggiore vidrigildo in Italia; ma i Langobardi dividevano con essi non solo la libertà, sì anche le cariche ed i fondi [2].

Ai duchi nelle città subentrarono i conti di franca instituzione, i quali però ben poco diversificavano da quelli, così che sotto il nuovo titolo si conservò l'antico usato nel paese che da principio venne adoperato come sinonimo di quello [3].

Non si devono dunque credere franchi i duchi che si riscontrano a questa epoca in Italia, e molto meno quelli di Roma e di Ravenna, che conservarono sempre l' antico titolo [4]. Altra cosa sono certamente i duchi di Spoleto e di Benevento, i quali non sono punto da paragonarsi ai duchi franchi o margravi per la potenza e l'estensione dei domini. Duchi nuovi, ossia franchi, li troviamo in Toscana, nel Friuli, in Ivrea e più tardi anche altrove, sebben più sovente assumessero il titolo di margravi, che loro propriamente si competeva come a capi delle provincie confinarie [5].

Il numero dei conti creati da Carlo pare lo si possa rilevare da una lettera di papa Adriano in data dell'anno 768, nella quale questi ricorda al re la sua promessa di spedirgli 2000 libbre di stagno

[1] Cap. Pipini lang., a. 782. Monum. Germ., p. 42. « Qualiter complacuit nobis Pipino excellentissimo *regi gentis Langobardorum*, cum adessent nobis cum singulis *episcopis*, *abatibus* et *comitibus* seu et *reliqui fideles* nostros *Francos* et *Langobardos*, qui nobiscum sunt vel in Italia commorantibus. »

[2] V. il citato Capit., c. 6 « Etsi *episcopus* ipse, *Francus* aut *Langobardus*, etc. » c. 7, « Et si *comis Franciscus* distulerit justitias faciendum... de illorum honore fiat *sicut Francorum est* consuetudo. Et de *Langobardiscos comites* qui ex ipsis neglectum posuerit justitias faciendum, *sicut ipsorum lex est ita componat...* Et si forsitan *Francus aut Langobardus, habens beneficium*, etc. »

[3] P. ADRIANO l chiama il conte franco Arvino ora duca, ora conte. Ep. 81, 89, 92 ed. CENNI. Carlo Magno medesimo comprende i conti sotto la denominazione di duchi in uno scritto diretto a Pipino (PERTZ, III. p. 150): « Pervenit ad aures clementiæ nostræ, quod aliqui *duces* et eorum juniores gastaldii, vicarii, centenarii, etc. »

[4] V. pag. 133, 159. Così anche i duchi di Firenze e di Clusio di cui fa menzione P. Adriano (Ep. 53, 80 ed. CENNI) ed il duca di Lucca mentovato nei documenti (MURAT., *Ant.* V, p. 953), sono semplici duchi municipali della precedente specie langobarda; quantunque l'ultimo di questi appaia più tardi anche come margravio di Toscana. In questi sensi devesi rettificare il DÖNNIGES, *deutsches Staatsrecht. Id.* 1, pag. 97 e seg.

[5] Io mi riferisco alla descrizione del MURATORI, *Ant.* Dissert. V. *De ducibus ac principibus Italiæ* e Dissert. VI. *De marchionibus Italiæ*, ove si trovano prove documentali in gran copia. Anche LIUTPRANDO, *Antapod.*, parla sempre di margravii d' Ivrea, di Toscana.

con cni coprire l'atrio di S. Pietro, ed aggiunge cbe il re potrebbe mandar ad effetto la sua promessa per mezzo de' suoi funzionari, i conti, ordinando loro di conferirne 100 libbre per ciascuno [1]. Pare dunque da ciò si possa dedurre che allora in Italia vi fossero 20 conti, numero minore di quello dei duchi langobardi, i quali da principio non furono meno di 35 [2], dal che risulta, che l'estensione dei domini dei conti franchi (*comitatus*) doveva essere alquanto maggiore di quella dei precedenti dncati langobardi. Ma tanto gli uni che gli altri si restringevano ad alcune maggiori città, le quali davano il nome al contado, poichè in esse prendevano stanza i conti [3].

Poichè le città coi loro territori, le *civitates* nel loro ampio significato formavano ancora l'essenziale scompartimento territoriale del paese, ed una separazione politica tra le città e la campagna non esisteva punto, come precedentemente sotto i Langobardi o sotto i Romani. A chi osservi il linguaggio tenuto dagli scrittori ed usato nel documenti del IX secolo, l'Italia a quel tempo appare come costituita tutta di città [4] nei territori delle quali (*fines*) si distingueva la *civitas* nello stretto senso della parola, o la città (*urbs*) propriamente detta coi suoi quartieri (*vici*) e sobborghi (*suburbana*) nonchè dalle piccole città o dai castelli (*castella*), anche dai villaggi e dai borghi (*villæ, vici*) [5].

[1] Ep. 87 ed. CENNI, I, p. 472. « Sed obnixe petimus, ut per *comites vestros*, qui in Italia sunt *actores*, ipsum jam dictum stannum dirigere jubeatis, *per unumquemque comitem libras centum*. »

[2] V pag 237.

[3] *Comitatus* è propriamente la giurisdizione o l' ufficio dei conti, come p. es., Chron. Casauriense. MURAT., *Script.* II, P. II, p. 925 C. « In tempore Ildeberti comitis, anno *Comitatus ejus VII*.... » a. Chr. 850; significa pure il circondario del conte, come p. es., Cap. Lang., a. 786, c. 7. PERTZ, III, p. 51. « Et si fuerit aliquis qui per ingenio fugitando *de comitatu ad aliud comitatu*; » e questo veniva nominato secondo il capoluogo ove il conte teneva il suo tribunale, p. es. « In *comitatu bergomensi*. » MURAT., *Ant.* I, p. 287; « infra comitatu *lucensis* et *pisensis* et *vulturnensis*. » *ib.*, p. 291.

[4] Annal. Lauriss., a. 771. « Ibique venientes omnes Langobardi de *cunctis civitatibus Italiæ*. » EINHARD. Annal., a. 817. « Nuntiatum est ei (Hludowico) Bernhardum nepotem suum Italiæ regem tyrannidem meditatum esse.... atque *omnes Italiæ civitates* in illius verba jurasse. » Nel progetto di ripartizione dei dominii di Carlo Magno dell'806 è detto: « Has *civitates* cum suburbanis et territoriis suis atque *comitatibus*, quæ ad *ipsas pertinent*, accipiat Karolus. » PERTZ, III, p. 141

[5] EINHARDI, Annal. ad a. 801. « Et in Italia Teate *civitas* similiter capta et incensa est.... *Castella quæ ad ipsam civitatem pertinebant*, in dedicionem accepta sunt. *Andreæ Bergom.* » Chron. PERTZ, Mon. Germ. V, p. 238, l. 12. Beringherio cum reliqua multitudo statim venerunt in *finibus Bergomensis*.... Tunc multi Bergomensis relinquentes domus suas plena vino et annona tantum cum uxoribus et paramentum in *civitate* vel in montibus perrexerunt. » Qui la *civitas* è la città nello stretto senso propriamente detta: cioè molti Bergamaschi abitavano nei loro poderi nel territorio, e si ritirarono, all' avvicinarsi dell'esercito nemico, parte ai monti, parte nella città medesima, onde cercarvi scampo e di-

Le città erano dunque il vero punto politicamente importante dei contadi e dei margraviati formatisi per il loro ampliamento; tali sono i margraviati o ducati del Friuli, d'Ivrea, di Toscana, l'ultimo dei quali riducevasi al già ducato di Lucca: Le originarie denominazioni di maggiori territorî o provincie, tramandate dai Romani, come erano l'Emilia e la Toscana; o dai Langobardi come l'Austria, la Neustria, la Romania non avevano più veruna politica significazione [1].

I conti erano immediatamente preposti ai liberi abitanti delle città ed al circondario giurisdizionale delle medesime, proclamavano il bando militare in tempo di guerra, tenevano la presidenza dei tribunali, e sedevano in pari tempo alla testa di tutta la publica amministrazione. Li troviamo contraddistinti in generale col titolo di *actores* o *ministri reipublicæ*, vale a dire di publici funzionari a differenza dei funzionari delle immunità; differenza però che verificossi solo in tempi posteriori, quando le giurisdizioni particolari si ebbero maggiormente diffuse e moltiplicate [2].

Dipendevano dai conti altri funzionari in publico servizio (*ministeriales juniores*), a contraddistinguere i quali si usavano indifferentemente tanto i titoli langobardi che le denominazioni franche, aventi d'altronde un identico significato. Troviamo quindi le appellazioni franche di *vicari* e di *centenari* insieme colle langobarde di *gastaldi* e di *sculdahis* [3]. I *centenari* pronunziavano nei loro tribunali soltanto sopra affari di minore importanza, su quelli cioè che non riguardavano il corpo, la vita o la piena proprietà, lo stesso

fesa. Le varie parti essenziali componenti il complesso politico della *civitas* si possono chiaramente rilevare in HLUDOW, II, Syn. Ticin., a. 850, c 6 (PERTZ, III, p. 397), ove si parla dapprima della missione spirituale dell'arciprete nelle parrocchie di campagna « per *singulas villas* » quindi della medesima nella città propriamente detta: « similiter autem et in *singulis urbium vicis* et *suburbanis* per *municipalem* archipresbyterum. »

[1] Cap. Langob, a. 782, c. 9. PERTZ, p. 43. « Et hoc damus in mandatis, ut tam *Austria*, *Neustria*, *Emilia* et *Tuscia* seu littoraria maris, ut super omnia loca perquirantur. » Cap. Lang., a. 783, c, 16, p. 47. « De fugitivis partibus *Beneventi* et *Spoleti* sive *Romaniæ* vel *Pentapoli*.... ut reddantur » Si confronti anche la pag. 318.

[2] HLUDOW, II, Conv. Ticin. II, a. 855. PERTZ, p. 432. « Sancimus nihilominus, ut singuli *comites* et *actores reipublicæ* in suis *ministeriis* legalem procurent populo facere justitiam. » *Widonis Regis* Leges, a. 889, c. 2, p. 556 « a proprio *comite* vel a *publica parte* id est ab his *qui rempublicam agunt*. »

[3] Nella già mentovata lettera di Carlo Magno a Pipino (PERTZ, p. 150). « Pervenit ad aures clementiæ nostræ quod aliqui *duces* et eorum *juniores*: *gastaldii*, *vicarii*, *centenarii* seu reliqui *ministeriales*, falconarii, senatores et ceteri *per singula territoria* habitantes aut discurrentes, mansionaticos et paraveredas accipiant, etc. » PIPINI, Cap. Lang., a. 782, c. 7, p. 44. « De universali quidem populo, quis ubique justitias quæsierit, suscipiat tam a *comitibus suis*, quam etiam a *gastaldiis* seu ab *sculdaissihis* vel *loci positis* juxta ipsorum lege absque tarditate. » c. 9 « et apud locum conjurent *scultasios*, *decanos*, *saltarios* vel *loci positos*, ut nullus (fugitivos servos) concelent. » Si confronti a p. 312.

dicasi dei *vicari* che sedevano immediatamente dopo i conti dei quali erano i rappresentanti [1].

Essenzialmente mutata appare la posizione dei *gastaldi*. Essi sono ancora gli amministratori dei domini regi, giudici e publici funzionari, e come tali subordinati ai conti [2]; ma sono però anche vassalli regi [3]. Una tal circostanza vuol essere spiegata. Ai domini regi (*fisci* o *curtes regiæ*) erano al tempo dei Langobardi preposti come amministratori i gastaldi, i quali esercitavano inoltre l'ufficio di giudici (*judices*) nelle città regie. Di questi noi ne troviamo in parte anche al tempo dei Franchi, e principalmente nel ducato di Spoleto, motivo per cui il circondario urbano tanto di Spoleto che di Benevento si trova frequentemente indicato col nome di gastaldato [4]. All'incontro l'instituto dei gastaldi preso in questo significato scomparve affatto nell'Alta Italia e nella Toscana [5], giacchè essi furono o subordinati ai conti o rimpiazzati da questi, come per esempio a Siena. Anche le *curtes regiæ* erano colà amministrate per la massima parte dai conti medesimi o da altri vassalli (quindi l'espressione: *vassi* ed *gastaldi nostri*), od erano dati in feudo tanto agli uni che agli altri. E ciò pel noto principio politico seguito da Carlo Magno nelle sue conquiste, di dare cioè una parte del paese con-

[1] Cap. Langob., a. 802, c. 14. PERTZ, p. 104. « Ut ante *vicarios* nulla criminalis actio diffiniatus nisi tantum *leviores causas*, quæ facile possint dijudicari. » HLUDOW, Capitul. Missorum, c. 14, p. 217. « De placitis quos liberi homines observare debent.... Ad cætera vero, quæ *vicarii* vel *centenarii* tenent, non alius venire jubeatur, nisi qui aut litigat, aut judicat, aut testificatur. » Si consulti circa la competenza dei centenari il Cap. Aquisgran., a. 812, c. 4. p. 174.

[2] V. p. 345, nota 3, alla quale aggiungi: HLOTH, I imp. Const. Olonn., a. 823, c. 14 (l. c. 234). « Concedimus etiam *castaldiis nostris curtes nostras providentibus*, etc. »

[3] Capit. Langob., a. 802, c. 10. PERTZ, p. 104. « Ut *vassi et gastaldi* nostri in vestris ministeriis, sicut decet, honorem et plenam justitiam habeant, et si presentes esse non possunt, *suos advocatos* habeant, qui eorum res *ante comitem* defendere possint. » Edict. de exped. Corsicana, a. 825, c. 2, p. 242. « Ut *dominici vassalli qui gastaldi sunt* et in nostro placito frequenter serviunt, etc. » Anche i vescovi e gli abati avevano dunque i loro gastaldi, come si rileva qui dal c. 3: « Homines vero episcoporum seu abbatum.... et *eorum gastaldi*, etc. »

[4] V. i numerosi documenti del chiostro di Farfa e di Casauria del IX e X secolo (MUR., *Script.* II, P. II), ove i gastaldi emergono sempre più come autorità municipale dopo i vassalli e gli assessori; p. es., Chron. Casaur., l. c. p. 806, a. 874 « in præsentia Adelperti de Camerino Hervici et Erifridi. Rainardi *Bassi Dominici* seu guidonis *castaldionis pinnensis* et Ildegardi *castaldionis de vico Teatensi* seu gastaldi *castaldionis de Amiterno*. »

[5] Gastaldi municipali si riscontrano qui assai di rado presso i conti, e sono pertanto da riguardarsi come amministratori della corte principale nella città. Così in Milano; FUMAGALLI, Cod. dipl. di S. Ambrogio, p. 375. Docum. del 865: « Dum in civitate Mediolan., in *curte ducatus* in laubia in judicio resed. Albericus *comes*, residentibus nobiscum Waldericus *gastaldius ipsius civitatis*, etc. » In Como; MURAT., *Ant.* V, p. 929. Doc. del 880 un tribunale di messi regii in « *civitati Comani* comitato Mediolanensi » con numerosi assistenti, fra i quali molti « judices sacri palatii » e « judices mediolanenses; » poi,

quistato in feudo a' suoi vassalli, onde assicurarsi così in pari tempo le milizie in caso di guerra e la dominazione [1].

I vassalli o fedeli del re chiamati qualche volta ancora col nome langobardo di *gasindi* appartenevano agli alti ordini dello Stato, i quali non riconoscevano altra giurisdizione personale immediata che quella del re. Essi (i vassalli) erano da lui assunti come assessori e consiglieri, e nell'esercito conducevano le loro genti sotto il loro proprio vessillo [2]. Nel contado in cui essi risiedevano, godevano distinti onori e speciali privilegi al di sopra di tutti gli altri liberi. Benchè nelle cause civili dovessero al par di questi comparire davanti al tribunale dei conti, potevano però, in certe circostanze, farvisi rappresentare dai loro patrocinatori [3]. Essi erano per sè medesimi seniori dei liberi che si erano collocati in loro servitù e sotto la loro protezione; ed i pubblici funzionari non potevano, al pari dei sudditi ecclesiastici, citarli immediatamente davanti al loro tribunale, od esiger da loro prestazioni di publiche servitù, ma dovevano rivolgersi a tal uopo ai loro seniori [4].

In posizione ancor più eccelsa ed autorevole che non i vassalli regi erano collocati i vescovi, al disotto però dei conti. Fu già notata come una delle essenziali innovazioni recate dalla dominazione dei Franchi in Italia, che i vescovi e gli abati divennero il primo dei ceti dell'impero, fu quindi cosa affatto connaturale a questa loro alta posizione che anche il loro vidrigildo do-

« Berenbertus *gastaldio comensi;* » indi molti altri. In Pisa; MURAT., *Ant.* III, pag. 1033. Doc. d. 858, ove « Raghinard. *gastaldio pisense* » siede in tribunale col vescovo di Pisa per incarico dell'imperatore. In Lucca; MURAT., *Ant.* II, p. 979. Doc. d. 838, ove cogli scabini vien nominato anche « Petrus *gastaldius ejusdem civitatis*, » V. anche i Docum. dell'857, *ib.*, I, p. 527.

[1] EICHORN, *D. Staats-und Rechtsgesch.* I, § 167.

[2] Cap. Bononiense, a. 811, c. 5. 7. PERTZ, p. 173; soltanto quando il servizio li trattiene alla corte, devono le loro genti seguire il bando del conte.

[3] Capitol. Mant., a. 781, c. 13 « De vassis regalis de *justitiis* eorum, ut ante *comitem suum* recipiant et reddant, » Cap. Lang., a. 802, c. 10. V. sopra pag. 346, nota 3. Qui non si parla che di *accuse di fatto.*

[4] HLOTH., I, imp. Const. Olonn., a. 823, c. 13. PERTZ, III, p. 233. « His vero qui se nobis commendaverunt... volumus specialiter *hoc honoris privilegium* concedere præ *cæteris liberis*, ut in quocumque loco venerint, sive ad placitum vel ubicumque omni honore digni habeantur et cæteris anteponantur.... Et de *illorum liberis hominibus*, qui eis *commendati* sunt aut fuerint, si ipse *senior* eos secum in *servitio* habuerit, propter justitiam faciendam nec distringantur nec pignorentur, quousque de nostro servitio reversi fuerint. Et tunc si quid ab eis quæritur *primum senioribus eorum* admoneantur, ut justitiam quærentibus faciant, et *si ipsi facere noluerint*, *tunc legaliter distringatur.* » Del resto ogni proprietario di fondi godeva questo diritto di rappresentanza pe' propri subordinati. HLUD., II, Conv. Ticin. III, a. 855, c. 3. PERTZ, p. 435. « De liberis hominibus, qui super *alterius res resident* et usque nunc a ministris reipublicæ *contra legem* ad placita protrahebantur, et ideo pignorabantur, constituimus, ut *secundum legem patrocini eorum* eos ad placitum adducant. »

vesse aumentarsi del triplo [1]. In pari tempo essi ottennero una parte assai importante in tutti i publici affari, e quale mai non avevano avuto dapprima se non forse soltanto negli ultimi tempi del romano impero.

Di regola i confini ecclesiastici e politici, le diocesi vescovili e il territorio delle città e dei contadi coincidevano tra di loro [2]. Nelle città quindi vescovi e conti stavano l'uno presso all'altro; e mentre si dividevano la trattazione degli affari spirituali e temporali, dovevano di comune accordo cooperare alla conservazione della pace e della giustizia. Per quanto regnasse tra di loro il massimo reciproco buon accordo, pure era molto difficile l'assegnare un limite esatto ai loro poteri spesse volte ledenti la reciproca sfera d'azione, ed evitare così ogni collisione. Questi confini rimasero però sempre incerti, persino tra le supreme autorità spirituali e temporali.

Il giudizio davanti al quale comparivano i religiosi per la trattazione delle cause ecclesiastiche era quello del vescovo; per gli affari temporali comparivano del pari davanti a questo tribunale, a meno che l'avversario non vi si addattasse, nel qual caso potevano esser citati davanti al giudizio civile, ove però il patrocinatore della chiesa difendeva la causa dell'ecclesiastico [3]. I rapporti tra il vescovo ed i suoi chierici, ponno dunque essere paragonati, rispetto ai publici funzionari, a quello che passava nella gerarchia temporale tra il seniore ed i suoi liberi o patrocinati. Eranvi però ancora come prima, per giudicare le controversie tra laici e privati dei tribunali misti dei quali il vescovo ed il conte tenevano insieme la presidenza [4].

Il vescovo nominava, d'accordo col conte, il suo patrocinatore (*advocatus*) [5]: e in tutti quei luoghi ove la Chiesa possedeva dei beni, doveva essa mantenere un patrocinatore, che rappresentasse gli abitanti delle terre immuni [6]. Alle immunità ecclesiastiche che

[1] Epist. ad Pipin., 807. PERTZ, p. 150. V. p. 294.

[2] V. pag. 318. Per il periodo presente ciò è provato da due passi esattamente coincidenti della lettera di Adriano a Carlo Magno, nella quale il papa si lagna, che i vescovi langobardi oltrepassassero i confini delle loro diocesi. Ep. 96, ed. CENNI, « et sicut termini seculares pro territoriis existunt atque in judicio sub *jure civitatis* et ditionis actoribus (ai publici impiegati) disponuntur; ita *ejusdem civitatis* ecclesiæ episcopo *diœcesis atque parochiæ* non omittantur. » Ep. 97, *ib.* « Cur non in *ejusdem civitatis territorio*, ubi ordinatus est, habeat *in integro parochiam suam?* »

[3] Cap. Langob. duplex, a. 803, c. 12. PERTZ, p. 110.

[4] V. i passi riferentisi a ciò in EICHORN I, § 185.

[5] Capitol. Langob., a. 802, c. 11. PERTZ, pag. 104. HLOTH., Const. Olonn., a. 823, c. 9, pag. 233.

[6] Cap. Pip., a. 782, c. 6. p. 43 « ubicumque pontifex *substantiam* habuerit, *advocatum* habeat in ipso comitatu, qui absque tarditate justitias faciat et suscipiat. »

però, a quanto ci pare, non andava congiunto soltanto il diritto generale di rappresentanza dei proprietari di terra e dei seniori pei propri patrocinati ma anche il principio di una propria giurisdizione esercitata dall'avvocato su tutti i patrocinati liberi e non liberi, in modo che anche la parte avversaria, la quale non partecipasse essa pure delle immunità, doveva rivolgersi anche nelle cause criminali al patrocinatore medesimo e solo nel caso che non potesse presso costui far valere il suo diritto, gli era lecito di portare la causa davanti al giudice ordinario. Tuttavia una così ampia giurisdizione non estendevasi che ai patrocinati propriamente detti, e non a qnei liberi i quali non si ponevano che sotto la protezione della Chiesa, od avevano ricevuto feudi da essa; poichè questi non appartenevano, come gli altri liberi, che alla giurisdizione del tribunale publico [1].

La giurisdizione spirituale del vescovo coincideva su molti punti con la temporale del conte, in quanto che molti delitti erano trattati anche come offese alla religione o come trasgressioni dei canoni ecclesiastici. I funzionari del potere temporale erano specialmente obbligati a prestare in ogni circostanza ai vescovi [2] il loro appoggio, il quale tornava a questi in molte circostanze assolutamente necessario, come per esempio nella riscossione delle decime ecclesiastiche cui la dominazione dei Franchi aveva per la prima messe in vigore in tutto il paese. Imperocchè questa gravosa imposta, di cui non si trova traccia nell'antecedente epoca langobarda, stabilita unicamente a vantaggio della Chiesa, già strabocchevolmente ricca, non potesse a meno di suscitare il più alto malcontento [3]. D'altra parte i vescovi e gli altri ecclesiastici potevano coi mezzi spirituali coadiuvare efficacemente il governo temporale nella

[1] Cap. Langob. dnplex, a. 803, c. 16. PERTZ, p. 111. « Ut *servi, aldiones, livellarii* antiqui vel illi noviter facti... *non a comite vel colivet ministro* illius ad ullam angariam seu servitium publicum vel privatum cogantur vel compellantur; set quilquit ab eis juste agendum est, a *patrono* vel *domino suo* ordinandum est. Si vero de *crimine* aliquo accusantur, *episcopus primo* compellatur, et ipse per *advocatum suum* secundum quot lex est, juxta conditionem singularum personarum justitiam faciant; sin vero, sicut in capitulare domno imperatori scriptum est ita fiat. *Ceteri vero liberi homines* qui vel commendationem vel beneficium ecclesiasticum habent, sicut *reliqui homines* justitias faciant. » Che i patrocinatori ecclesiastici esercitassero una giurisdizione ordinaria, lo si rileva anche da ciò, che essi erano nominati di comune accordo dai conti e dai vescovi, ed al par dei centenari e dei vicari, venivano destituiti dai messi quando si comportavano malamente. V. a. p 352, nota 1.

[2] Cap. Mantuan., a. 781, c. 6, p. 41. « Ut quando episcopus per sua parochia circata (giri) fecerit, *comite* vel *sculdax* adjutorium preveat. »

[3] Cap. Lang. duplex, a. 803, c. 19, pag. 111. « De decimis: ut dentur et *dare nolentes* secundum quod anno præterito denuntiatum est ad *ministri reipublicæ* exigantur, etc. »

sua sfera d'attività: e talvolta lo Stato chiamò infatti in proprio appoggio persino le scomuniche ecclesiastiche [1].

Pertanto ambedue le podestà civile ed ecclesiastica avevano tutto l'interesse a mantenersi reciprocamente in pace. La combinata cooperazione dei due poteri era imposta per legge non solo in via di massima e generale [2], ma anche in casi specialmente previsti ed indicati, per esempio nel perseguire malfattori contumaci [3], nella costruzione di ponti, o in altri publici lavori, nei quali si adoperavano i sudditi ecclesiastici del pari che gli altri, colla sola differenza che pei primi era necessario. l'intervento del patrocinatore ecclesiastico [4]; e inoltre nella formazione dell'esercito a cui concorrevano anche le milizie della Chiesa, dapprima sotto il comando dei conti e più tardi, a malgrado del divieto di Carlo Magno, sotto il comando dei vescovi in persona, mentre i patrocinatori restavano presso la sede vescovile onde difendere i possedimenti ed i diritti esterni della Chiesa [5], sorvegliare la vendita dei servi, la quale non poteva mai aver luogo fuori del paese [6], autenticare i documenti, ecc. [7]. Incombenza speciale dei vescovi del pari che dei deputati, si era la sorveglianza su tutti i funzionari [8], ed all'incontro ove essi stessi o i loro dipendenti si rendessero colpevoli di vessazioni, era concessa ai comuni di opporsi loro nei modi legali [9].

Poichè, se da una parte era desiderabile, anzi necessario l'accordo tra i vescovi ed i conti alla conservazione della pace ed a promuovere il publico bene; d'altra parte non lo era meno la reciproca sorveglianza e la limitazione dei loro poteri, nell'interesse della comune libertà.

[1] HLOTH., Const. Olonn., a. 815, c. 1, p. 248. Widonis Regis leges, c. 1, p. 556. « Si vero noluerint ad quiescere, sed prædas et rapinas exercuerint, quidquid alteri rapuerint, legaliter cum banno nostro *ab episcopo et comite ejusdem loci* emendare cogantur. Quod si exequi noluerint, *statim ab episcopo excommunicentur.* »

[2] Cap Langob., a. 802, c. 5, p. 404. « Volumus ut *episcopi et comites* concordiam et dilectionem inter se habeant ad Dei et sanctæ ecclesiæ protractatum peragendum. »

[3] HLOTH. Const. Olonn., a. 825, c. 1.

[4] HLUD. I, Cap. a. 817, c. 8, p. 215. Cap. Langob., a. 803, c. 18, p. 111. « De pontibus vero vel reliquii similibus operibus, que ecclesiastici per justam et antiquam consuetudinem cum reliquo populo facere debent, hoc præcipimus, ut rector ecclesiæ interpelletur, etc. »

[5] Edict. de exped. Corsic., a. 825, c. 3, p. 242. « Homines vero episcoporum seu abbatum, et qui foris manent, volumus ut *cum comitibus eorum vadant.* » HLUD. II, constit. « de exercitu *Beneventum* promovendo » c. 6, p. 505. « Si quoque *episcopus* absque manifesta infirmitate *remanserit pro tali negligentia* ita emendet ut in ipsa marcha (marca confinaria) resideat, quousque alia vice exercitus illud pergat. »

[6] HLOTH. I, Const. Pap., a. 832, c. 6, p. 362, « ut in præsentia episcopi vel comitis sint vendita (mancipia). »

[7] HLOTH I, Const. Olonn., a. 823, c. 17, p. 235.

[8] KAROLI II, Const. Ticin., a. 876, c. 12, p. 531 « Ipsi nihilominus episcopi singuli in suo episcopio *missatici nostri potestate et auctoritate fungantur.* »

[9] « Ipsa plebs non patiatur. » Cap. Lang., a. 803, c. 5, p. 110.

Ove i vescovi e conti avessero stretto accordo fra di loro, sarebbe mancata la sorveglianza suprema, e le cose sarebbero andate alla peggio pei poveri cittadini; i quali sarebbero rimasti inevitabilmente vittime dell'oppresione e dell'arbitrio di queste potenti autorità, o dei loro funzionari e vassalli [1].

Pertanto l'ufficio dei messi reali aveva la massima importanza destinato com'era a teneva i freno i grandi, ed a rammentar loro costantemente che il loro era un potere delegato, del quale usar non potevano che secondo il diritto e la legge.

Questa instituzione del messi (*missi*) fu introdotta in Italia da Carlo Magno e si mantenne sotto i Carolingi con poche modificazioni. Nei capitolari dell' imperatore Lodovico II dell'anno 855 e 856, le loro attribuzioni, tutte risguardanti la generale sorveglianza da loro domandata tanta sulle cose spirituali che sulle temporali, vengono determinate nel seguente modo. Essi vengono incaricati di sorvegliare sullo stato delle chiese, dei chiostri ed ospizi, sul modo con cui i grandi e funzionari civili ed ecclesiastici adempiono i loro doveri d'ufficio, sulle rendite del fisco, sui fondi e sulle corti regie, sui palazzi e sugli edifizi publici nelle città, sulle monete e misure, sulle costruzioni dei ponti e delle strade, e in generale su tutti i publici uffici e alle loro cure vengeno in ispecial modo raccomandati i poveri, le vedove e gli orfani [2]. Siccome i conti principalmente abusavano nell'esercizio del bando militare onde gettare i cittadini nella più assoluta miseria, e nella completa mancanza d'ogni aiuto, così i messi vennero nominati commissari di guerra (*heribannatores*) onde provedessero alla leva delle milizie ed esigessero le multe pel bando militare [3]. Inoltre essi dovevano accogliere ed esaminare tutti i reclami della popolazione, e dare soddisfazione a coloro cui era stata negata dai conti [4], quelli poi, cui non venisse neppur da essi fatta ragione, potevano rivolgersi al re [5]. Ove i messi trovassero i conti

[1] Ciò è provato a sufficienza dai seguenti passi: HLUD. II, Cap., a. 875, c. 9, p. 524. « Dictum est nobis, ut in quibusdam locis *episcopus et comes ab incestuosis* et ab his qui decimas non dant guadios accipiant ... et *inter se pecunias dividant.* » KAROLI, II, Conv. Tic., a. 876, c. 13, p. 531. « Ut *episcopi et comites* in sui ministeriis commorantes in sui consistant domibus cum suis vassallis neque præsumant *occasione ospiti in pauperioris cujuspiam vicini domo*, nisi rogato, commorari: quia *ab hoc maxime deprædationes* et *discordias* actenus pululasse manifestum est. »

[2] HLUD., II, Imp. Const., p. 434, 437. In rilevo riguardo alle città (p 438) c. 7: « Ut per *singulas civitates* inquirant missi nostri, ubi *palatia antiquitas* fuerunt.... Sed et de singulis conditionibus, quæ ad cameram nostram vel ad fiscum, *vel ad diversa palatia pertinent.* »

[3] HLUD., II, Const. de exercitu Benev. promovendo, a. 866, c. 3, p. 505. Lamberto Cap., c. 7, p 564. « Ut bannum *missi exercitus* imperialis solummodo exigant. »

[4] HLUD., II, Cap Missorum, c. 3, p. 434.

[5] HLUD. et HLOTH., Cap. a. 829, p. 352. « Hoc missi nostri notum faciunt comitibus et

irregolari nell'ufficio loro, dovevano tosto renderne avvertito il re. Dovevano rimuovere dall'ufficio gli assessori di cattiva condotta ed inetti, e nominarne altri col concorso del popolo. Destituivano parimenti, ove li riconoscessero inetti alle loro incombenze, i giudici subalterni dei conti, patrocinatori, od amministratori ecclesiastici [1].

In una ordinanza di Carlo Magno del 786 troviamo divisi in diverse classi o stati gli abitanti delle contee, e prescritta loro una nuova formola pel giuramento di fedeltà (per il che dovevano i messi stabilire ed assegnare speciali denominazioni), perchè molti i quali in conseguenza dell'ultima sollevazione erano stati sottoposti ad inquisizione, eransi scolpati col dire che essi non avevano prestato il giuramento di fedeltà [2]. Queste classi o stati furono: prima di tutti i grandi ecclesiastici e secolari cioè i vescovi ed abati, i conti ed i vassalli regi, i vicedomini od amministratori laici dei vescovi; poi gli altri ecclesiastici, arcidiaconi e canonici e così via; indi i giudici subalterni dei conti, vicari e centenari; finalmente tutta la massa del popolo al di sopra del dodicesimo anno di età: tanto quelli che intervenivano alle ordinanze del popolo ed alle corti di giustizia (*placita*) in qualità di liberi, eleggibili assessori, quanto anche que li che vi erano rappresentati dai seniori, cioè i liberi patrocinati (*homines*) dai vescovi, abati ed abatesse, non che dai conti e dagli altri grandi; inoltre i quasi liberi patrocinati della corona (*fiscalini*), della Chiesa (*ecclesiastici*) e di altri proprietari di terre (*coloni*); e finalmente anche fra i non liberi (*servi*) quelli che erano distinti dai loro padroni con uffici loro affidati o con feudi loro conferiti, o che come militi a cavallo, erano provvisti di cavallo e di armatura [3].

Qui si riconosce già evidentemente il principio di nuovi rapporti sociali. Dopo i liberi, ai quali è data ancora facoltà di rappresen-

populo, quod nos in omni hebdomada unum diem ad causas audiendas et judicandas sedere volumus.... Populo autem dicatur, ut caveat de aliis causis se ad nos reclamare, *nisi de quibus aut missi nostri aut comites eis justitias facere noluerunt.* »

[1] Cap. Wormat., a. 829, p. 351. « Ut missi nostri ubicumque *malos scabinos* inveniant, *ejciant*, et totius *populi consensu* in locum eorum *bonos eligant.* » HLOTH., Const. Pap. a. 832, c. 18 (p. 363). « De advocatis, id est: ut *pravi advocati*, *vicedomini*, *vicarii aut centenarii* tollantur et tales eligantur qui sciant et velint justeque causas discernere et determinare. Et si *comis pravus* inventus fuerit, nobis renuntietur; » cf. HLUD., II, Cap. a. 856, p. 438.

[2] Cap. Lang., a. 786, c. 6, p. 51.

[3] Op. cit., cap 7 « atque cuncta generalitas populi, tam puerilitatem annorum 12 quamque de senili, qui ad placita venissent, et jussionem adimplere *seniorum* et conservare possunt, sive *pagenses*, sive episcoporum et abbatissarum vel comitum *hominum* et reliquorum hominum, *fiscalini* quoque et *coloni* et *ecclesiastici*, adque *servi* qui honorati beneficia et ministeria tenent vel in *bassalatico* honorati sunt cum domini sui et caballos, arma... habere possunt, omnes jurent. »

tare da sè medesimi la loro libertà ed i loro diritti, e che noi chiameremo liberi cittadini eleggibili assessori, altri ve ne sono posti sotto la protezione di potenti aristocrati, con che venne a crearsi un ambiguo ed incerto rapporto oscillante tra la libertà e la dipendenza, il quale più tardi mutossi parte in assoluta servitù, parte in vassallaggio, guarentita però la personale libertà. I meno liberi (*liti*) erano, giusta l'usanza dei Franchi, distinti dai signori, sotto il patronato dei quali si trovavano, in *fiscalini*, *ecclesiastici* e *coloni*. Son questi gli aldi langobardi, rispetto ai quali una legge del governo franco stabilì espressamente che dovessero godere gli stessi diritti accordati in Francia ai *liti* ed ai *fiscalini*[1]. Fra i servi finalmente se ne rimarcano di tali, contraddistinti dagli altri, perchè investiti di cariche e di feudi, ed altri che si prestavano al servigio militare come militi a cavallo, nei quali noi riscontriamo già dei ministeriali nel vero senso della parola, poichè i loro rapporti personali vengono espressamente contraddistinti come un *vassallaticum;* del resto anche più tardi fu curata in Italia ben poco la distinzione tra i ministeriali non liberi ed i liberi vassalli.

Ma quali erano poi i rapporti che passavano tra i liberi delle diverse nazioni abitanti nella stessa città? Il Capitolario già menzionato non li distingue a seconda delle nazioni a cui essi appartengono, eppure noi sappiamo, e basta dare uno sguardo solo alla sfuggita ai documenti giudiziali del IX fino all'XI secolo ed alle teorie del diritto personale che in esse si esprimono per convincersene, che la popolazione straniera del vasto impero dei Franchi dovette a poco a poco trasmigrare assai numerosa in Italia[2]. Fu già però notato sulle generali, come i Franchi nella conquista del regno langobardo non si sovrapponessero ai Langobardi in Italia quali dominatori e padroni, come questi fatto avevano già prima coi Romani, e come non solo recassero agli uni ed agli altri la libertà, ma fra loro di-

[1] Cap. Ticin., a. 801, c. 6, p. 84.

[2] Citerò solo alcuni esempi del IX secolo, relativi alle diverse contrade. In Lombardia: Monum. histor. patr. Taur. I, n. 41, documenti di donazione di Novara dell'885. « Signum manus Waldeberti ex genere Francorum de civitate Novara Sim. Nizoni ex genere *alamannorum* de civ. Nov., etc. » MURAT., *Ant.* I, p. 508. Placito di Verona dell'856, « inter fuerunt Garibald de genere *Francorum*, Erimbertus *Alemannus*, Upert *Langobardus*, etc. » In Toscana: TROYA, Cod de' Romani, § 224. Contratto di compera di un vassallo franco nel territorio di Lucca dell'807. In Spoleto: Nella fondazione del chiostro di Casauria si acquistarono alcuni fondi dai Franchi sui medesimi stabiliti. Chron. Casaur. MUR., *Scr.* II, P. II, p. 931. « Sisemundus ex genere *Francorum*. » *ib.*, p. 940. « Salego qui fuit *gastaldio*... ex natione *Francorum*. secundum meam *Saligam legem* per festucam tradidi. » In un Placito di Trento dell'845 si trovano nominati anche dei vassalli tedeschi dopo i Langobardi. MURAT., *Ant.* II, p. 971 « et alii Vassi Dominici tam *Teutisci* quam et Langobardi. »

stribuissero cariche e feudi; e vedemmo come nel regno franco-langobardo si trovassero vescovi, conti e vassalli appartenenti alle due diverse nazionalità. Ora le troviamo parimenti commiste e confuse nei cittadini (*cives*) ed arimanni delle città [1]. Vediamo però qual significato avessero queste due denominazioni nel linguaggio di quei tempi.

Arimanni, come più sopra si disse, sono, a differenza degl'altri liberi, quelli godenti la piena ed assoluta libertà, cioè: liberi godenti la piena proprietà ed eleggibili assessori [2]. Tali si presentano essi anche ne' primi tempi dei Franchi, per esempio in alcuni documenti relativi a Lucca, ove li vediamo sedere in qualità di assessori ne' tribunali, o prender parte, come godenti del pieno diritto di cittadinanza, all'amministrazione della cosa publica nel comune [3]. Pure una tale denominazione era usata per indicare in senso ancora più ampio i liberi in confronto ai non liberi [4]. Trovasi del pari usato in molteplici significati la parola *cives*. In fatti ora essi sono i cittadini liberi secondo il diritto romano (*cives Romani*) [5]; ora, e principalmente quasi sempre gli abitanti liberi della *civitas* [6], finalmente, ma assai di rado avanti il secolo XI i veri e perfetti cittadini ed arimanni della città [7]. I cittadini o *cives*, non stanno quindi in contrapposto agli *habitatores*, come erroneamente si suppose, poichè anche quest'ultima espressione che si riscontra frequentissimamente nei documenti dal IX all'XI secolo, si riferisce solo al domicilio delle

[1] MURAT., *Ant.* I, p. 537. Placito di Lucca dell'815 sotto la presidenza di 2 *loci servatores* (probabilmente luogotenenti del conte), « ubi nobiscum aderant *aremannos* hujus Lucanæ civitatis, id est... (6 persone sono qui nominate) *homines Franciscos* et alii plures. » MURAT., *Ant.* V, p. 923. — Placito di Siena dell'833 sotto la presidenza dei vescovi di Firenze e di Volterra, in qualità di messi imperiali, e del conte di Siena con scabini di Siena, Arezzo, Volterra oltre a' vassalli ed altri tra i quali molti « *cives* Aretini, » finalmente « vel reliquos plures homines habiles tam *Franciscos* quam et *Langobardicos de singulis predicte civitatibus.* »

[2] P. 264, 286.

[3] V. sopra nota 1. MURAT., *Ant.* p. 745. Placito di Lucca del 785. « Allo *dux*... una cum vener. Johannes S. Lucanæ Eccl. *Episcopus* et sacerdotes vel *Haremannos.* » MUR., *ib.*, p. 531 e 786. « Sacerdotes et *Aremannos* hujus Lucanæ civitatis. » MUR., *ib.*, p. 747. Il vescovo di Lucca ordina un prete « una cum cousensu sacerdotum et aremannos hujus Luc. Civ. »

[4] V. i passi in SAVIGNY, *Gesch. des Röm. R.* § 55, p. 193, 195.

[5] Circa a questi vedi più avanti.

[6] Così presso gli scrittori. PAUL. DIAC., vedi un esempio nel volum. I, pag. 481, nota 3 ERCHEMPERTI, Hist. Langob. PERTZ, Monum. T. 5, p. 245: Oppressi igitur *cives* præfatæ urbis.. (Neapol) ad Francorum se contulerunt præsidium. » p. 251. *Cives* di Capua nel senso di abitanti di Capua e così frequenti volte.

[7] TIRABOSCHI, Storia di Nonantula, T. II, n. 43, d. 872 — *cives regienses* (di Reggio) fra i boni *homines*. MURAT., *Ant.* IV, p. 15. Mantuani cives « videlicet *Eremanni* in Mantua civitate habitantes. »

persone (ad indicare il quale usavasi anco per maggiore brevità il *de* ossia *de civitate*), fossero essi poi cittadini godenti o no il pieno diritto di cittadinanza [1].

Come aventi il pieno diritto di cittadinanza troviamo sempre nei comuni langobardi i Franchi liberi ed altri Germani. Colà si stanziavano essi formando una *civitas*, per cui furon detti anche *arimanni* e *cives*. Che avveniva frattanto dei Romani che o esistevano ancora dai tempi più remoti, o erano venuti a stabilirsi nel paese durante la dominazione dei Franchi? Appartenere ad una cittadinanza romana per sè medesima sussistente, più non potevano, da che la costituzione municipale romana era già scomparsa durante ancora il regno langobardo, come dimostrammo più sopra, lo che confermossi anco durante la dominazione dei Franchi. E ciò innanzi tutto col silenzio serbato dalla legislazione non tanto sulle città e sui loro funzionari quanto principalmente sui magistrati romani: silenzio, il quale principalmente nel citato capitolario appare a tutta ragione strano ed inesplicabile, poichè mentre in esso si fa menzione di tutti i funzionari e di tutte le classi sociali secondo l'ordine nel quale esse prestar dovevano l'omaggio di sudditanza, non vi si fa parola di questi magistrati romani, dai quali, se avessero tuttora esistito, doveva principalmente dipendere la conservazione dell'ordine e della sicurezza nelle città. D'altra parte un altro dei capitolari già sopra citati fa menzione di Romani dimoranti nel regno langobardo, e del loro diritto personale [2]. Ma anche questo non è punto in opposizione alla nostra precedente dimostrazione, in quanto che non è questa la prima volta che ci occorre di ammettere in questo libro l'esistenza dei Romani nel regno langobardo, avendo noi già dimostrato come il diritto romano ritornasse in vigore fra i Langobardi, e come anzi sotto re Luitprando fosse dalle leggi riconosciuto o per lo meno tollerato [3].

[1] Si confrontino le pagine 320, 321. Ecco ancora alcuni ben chiari esempii di *habitatores* equivalenti affatto ai *cives*, quantunque si voglia ciò contrastare. MURAT., *Ant.* II, p. 951 dell'a. 852. — Gli « Habitatores de civitate Cremona » si gravano del loro vescovo per ingiusti balzelli che egli ha imposti ai loro navigli, come a quelli degli stranieri. Il re Lodovico spedisce un messo, onde esaminare l'affare: questi convoca un placito « ibique venientes supradicti *habitatores* cum reliquis *habitatoribus de ipsa civitate* asserebant, etc. » MUR., Scr. Chron. Casuar., p. 931. Un cospicuo romano vende nell'anno 868 la sua casa in Roma « quam habere visus sum infra eadem civitate Roma » all'imperatore Lodovico II e nel principio del documento s'intitola: « Ego Petrus *habitator* civitate Roma, » ed i testimoni si firmano « de civitate Roma. » Monum. hist. patr. Taur. I, p. 696 dell'anno 1092. Molti abitanti di Saorgio si riuniscono per fondare una chiesa; essi si intitolano: « *habitatores* de castro walburg saurgio, » oppure essi sono Romani « qui professi sumus, nos omnes ex natione nostra *lege vivere romana*. »

[2] Cap. Lang., c. 6. PERTZ, p. 192. V. sopra, pag. 339, nota 1.

[3] P. 280 e seg.

Sotto la dominazione dei Franchi però la loro posizione fu ancora meglio determinata, in quanto che vennero trattati secondo le norme generali del diritto personale, e verosimilmente ricevettero anche lo stesso vidrigildo come in Francia.

Tuttavia è certo che i Romani non si trovavano in numero molto grande nell' alta Italia, il che sembra confermato, anche su ciò che riguarda tempi posteriori, dai documenti fino a noi pervenuti. Imperocchè, se noi lasciamo da parte il IX secolo, nel quale sono più che mai rade le professioni di diritto personale, troviamo però anche più tardi, dal X fino al XII secolo, non molto frequenti in generale quelle del diritto romano, eccetto che in Modena [1], ove il singolare persistere del diritto romano, si spiega col non essere stata quella città incorporata se non assai tardi al regno langobardo; ed in alcune città del Piemonte, e specialmente in Asti ed in Novara, ove circostanze affatto particolari influirono sulla diffusione del diritto romano [2]. Lo storico Troya crede ad una trasmigrazione di Romani dalla Francia meridionale, i quali Romani egli, per distinguerli dagli indigeni che avevano adottato il diritto giustinianeo (*Giustinianei*), chiama col nome di Romani del diritto teodosiano o *Teodosiani*. E bisogna concedere che una tale spiegazione, per quanto stiracchiata ella sia, pure non ha nulla d' impossibile; infatti perchè non potevano anche i Romani aver trasmigrato come trasmigrarono i Franchi Salii e Ripuarii, gli Alemanni ed i Bavari? Eppure noi difficilmente ci indurremo a riconoscere come non indigeni tutti quei Romani o la maggior parte di essi. Ma non è qui punto il caso di persistere su di ciò, dacchè è dimostrato che nell' Italia franco-langobarda occorsero abbastanza frequenti le emancipazioni personali secondo il diritto romano, dalle quali scaturirono nuovi cittadini romani (*cives romani*).

Questo modo di emancipazione trovasi già nel diritto publico Ripuario, come quello del *tabularius*, il quale usavasi nella Chiesa, e pel quale, mediante prestazione del più tenue tributo delle genti appartenenti al re ed alla Chiesa, si otteneva l' ultimo grado di libero cittadino romano, mentre agli emancipati secondo il diritto publico (*decurialis*), assegnavansi gli stessi diritti e lo stesso tri-

[1] Mur., *Ant.* II. p. 276.

[2] V. l'indicazione del Troya, Condiz. dei Romani, § 257, la quale per altro è ben lungi dall'esser completa. V. ancora Hist. patr. mon. I, n. 80 dell'anno 929; n. 90, d. 963; n. 94, d. 965; n. 98, d. 968; n. 103-116, etc. Tutti questi documenti sono di Asti ed appaiono firmati da un numero maggiore o minore di testimoni, che vivevano secondo il diritto romano.

buto dei liberi Franchi [1]. Presso i Langobardi, i quali da principio non riconoscevano un diritto propriamente romano, anche l'emancipazione personale secondo il diritto romano non fu introdotta avanti che si verificasse tra loro lo stato di liberi cittadini romani, il quale era tuttavia assai limitato ne' suoi diritti e bisognoso d'appoggio. Non bisogna pertanto considerare come fra loro equivalenti il nuovo modo di emancipazione innanzi all'altare introdotto o confermato in prima da re Luitprando, e quello del *tabularius* adoperato dai Franchi; poichè questo rendeva *sui juris* e non soggetto a tutela (*fulfreal* e *amund*) [2]. Ma che più tardi l'emancipazione secondo il diritto romano si usasse anche nell' Italia langobarda, è dimostrato da alcuni documenti di un' epoca di poco anteriore o di poco posteriore alla conquista dei Franchi; quali sono la disposizione d' ultima volontà di un diacono Grato di Monza, dell'anno 769, colla quale vengono affrancati degli aldi come *cives romani* [3]; un'altra consimile del vescovo Toredeo di Lucca dell'anno 778, il quale donava nello stesso modo la libertà a quelli tra i suoi aldii e maggiordomi (*mayer*) che discendevano da nobili romani, senza però affrancarli da certe servitù [4]; e finalmente un testamento steso a Bergamo nell'anno 800, mediante il quale veniva concesso il pieno diritto della cittadinanza romana a taluni servi della gleba ed aldi [5], locchè è pur confermato generalmente dalle formole legali langobarde di tempi posteriori [6].

Per tal modo si creò uno stato di liberi romani, i quali, sebbene non possedessero la assoluta libertà e la pienezza dei diritti concessa agli arimanni, pure vennero in certo qual modo incorporati nei comuni franco-langobardi [7]. Noi pertanto opiniamo che dei molti

[1] *Lex Ripuar.*, T. LVIII e LIX si confronti MARCULFI, form. appen. n. 8. CANCIANI, II, p. 250 « censeo te atque statuo ante sacri altaris cornu... ab omni jugo servitutis humanae absolutum fore *civemque romanum* appellari, etc. » *ib.*, n. 56, p. 268 « sub integra et legittima ingenuitate debeat permanere ingenuus atque securus et semper *ad civitatem debeat pertinere romanam.* » Form. BALUZII, n. 43. CANCIANI, III, p. 464. Form. MABILLON, n. 88 et 96. *ib.*, p. 490.

[2] LIUTPR., *Leges* IV, 5.

[3] TROYA, Cond. de'Rom., § 183 dal FRISI, Chiesa di Monza.

[4] BERTINI, Memoria di Lucca I, app. 136 « sicut IIII homines qui de *nobilibus... Romanis* procreati et nati esse inveniuntur cf. » TROYA, § 194.

[5] SAVIGNY, *Gesch. des R. R.* II, p. 232.

[6] CANCIANI, T. II. « Form. antiquæ in usum regni Italici » p. 475. *Traditio libertatis.* « Si est *Romanus*, adde illic, ubi dicis deducti sunt (nella formola precedente): *Civesque romani* portas apertas eat et pergat et qua parte voluerit ambulare discedat. » Si confronti circa queste formole langobarde il SAVIGNY, II, § 87.

[7] Qui occorre un esempio, in cui un romano mancipato è espressamente chiamato *Habitator civitatis.* TIRABOSCHI, Storia di Nonantula, II, n. 35. Placito di Vercelli, d. 902. Sotto la presidenza del vescovo di Novara in qualità di messo e del margravio Adalberto

Romani che si trovano nelle già menzionate città nel X e XI secolo, una gran parte, cioè tutti quelli che non avevano conservato il loro diritto romano dai tempi più remoti, nè avevano trasmigrato vuoi dall'Italia romana, vuoi dal mezzodì della Francia, fossero emancipati o discendenti da emancipati. Ciò spiega pure semplicissimamente il come essi aumentassero tanto di numero in progresso di tempo, il perchè, prima dell'XI secolo, solo pochi distinti e nobili personaggi riconoscessero come personale il diritto romano [1], il perchè nel regno d'Italia si faccia parola soltanto di grandi o vassalli franchi o langobardi, e non mai di romani; e finalmente come il vescovo langobardo Luitprando all'imperatore di Costantinopoli, Niceforo, che gli rinfacciava non esser lui romano, ma langobardo, rispondesse: « Noi disprezziamo cotanto i Romani, che niun oltraggio maggiore far sappiamo ai nostri nemici, che di chiamarli Romani; comprendendo noi in questo nome quanto v'ha di basso, di vile, di iniquo » [2]. Certamente il vescovo nel bollore dell'ira trasmodava nelle espressioni; ma egli non avrebbe sicuramente parlato in tal modo, se avesse saputo che i Romani nel suo paese fossero stati in onore ed altamente locati, o se egli stesso si fosse retto secondo le norme del diritto romano.

Dopo tutto questo, quand'anco potessimo supporre che i Romani venissero compresi fra gli arimanni o membri dei comuni franco-langobardi, godenti della pienezza dei diritti dei liberi, dovremmo però d'altra parte sostenere che il comune politico formato dalle città rimase ciò non ostante uno ed inseparato, qual'era presso i Langobardi, e quale noi lo troviamo tuttavia anche sotto la dominazione dei Franchi, malgrado la miscela delle diverse nazioni.

Ora per procurarsi una più chiara e precisa intelligenza della costituzione di questi comuni politici esistenti in seno del comitato o della città, ci sembra necessario il prendere a disamina la sfera di attività e la competenza dei conti nel ramo amministrativo, nel politico e nel giudiziario. Nessuno però si attenda a tal proposito una precisa ed esatta delineazione dei diversi rami e delle diverse autorità: pochi erano gli atti, poche le leggi onde il governo manife-

di Vercelli con giudici imperiali, 4 scabini di Vercelli, e molti di Lomello; Martino di Vercelli, « abitator in civitate taurini » sostiene la sua contrastata libertà all'appoggio di un documento di re Guido, in forza del quale fu egli emancipato come cittadino romano « Martinum filium Mauri ab omni vinculo servitutis vel condicione liberum et absolutum *civemque romanum esse.* »

[1] Anche fra i tre esempi citati da Bethmann-Hollweg, § 26, nota 12, uno solo è di un'epoca più remota, cioè dell'anno 900: « Aribertus vassus domini regis... legem sacra *Romana* vivo. Lupi, Cod. Berg. II, p. 1038.

[2] Liutpr., Legatio c. II.

stava la propria efficacia. Pei conti in ispecie non troviamo nei *Capitolarii* istruzioni così ampie e generali come pei messi, e non si può quindi formarsi che un'idea generale sulla natura e sull'andamento dei singoli rami dell'amministrazione, non che sull'organizzazione giudiziaria nei contadi; idea desunta soltanto da citazioni puramente occasionali. Ma noi non dobbiamo occuparci dei più minuti particolari, bensì unicamente dell'essenziale.

Per ciò che riguarda innanzi tutto l'amministrazione, toccammo già de' suoi oggetti ed attribuzioni quando ci occorse di parlare dei messi. Essa era per legge affidata ai conti e loro subalterni impiegati, ai vicari, centenari e sculdasci; a questi succedevano poscia decani e saltari, preposti a singole località; finalmente altri juniori o ministeriali addetti ai conti, in parte come loro impiegati particolari, in parte come publici funzionari [1].

Importerebbe assai pel nostro assunto il determinare più esattamente in quanto questi uffici subordinati (*ministeria*) si ingerissero nella amministrazione propriamente detta delle città; ma su di ciò non ponno aversi che pochissimi dati generali, forniti da citazioni di circostanza, mancando qualsiasi completa e dettagliata indicazione in proposito. Così noi troviamo i *teleonarii*, i quali ai ponti, fiumi, mercati riscuotevano le gabelle dai trafficanti e dai merciajuoli ebrei [2], i *monetarii*, i quali, sotto la sorveglianza dei conti, coniavano le monete in quelle città che godevano il diritto di batterla [3]; inoltre certi impiegati che sopraintendevano alle prestazioni ed ai lavori publici, e che erano conosciuti sotto l'amplissima denominazione di *exactores* [4]. In un Capitolario sommamente importante, sebben tenuto in poco conto, dell'anno 803, vien demandata a questi *exactores* l'annua manutenzione e riattamento delle strade, piazze e cloache nelle città d'Italia, con incarico alla suprema autorità cittadina (*procurator civitatis*), di sorvegliare su di ciò, esclusa però la facoltà di far uso del bando reale nell'esercizio delle loro

[1] V. i passi a pag. 15, nota 1. Inoltre i Capit. *de exercitu promov.* a. 803, c. 4. PERTZ, p. 119. « De hominibus comitum casatis, isti sunt excipiendi... duo qui dimissi fuerunt cum uxore illius et alii duo qui *propter ministerium ejus custodiendum et servitium nostrum faciendum* remanere jussi sunt. In qua causa modo præcipimus, ut *quanta ministeria unusquisque comes habuerit*, totiens duos homines ad ea custodienda domi dimittat. »

[2] HLOTH., I, Cap. a. 834, c. 19, p. 363.

[3] Cap. *de moneta* assai mutilato, p. 159, c. 1. « Civitatis illius moneta publice *sub custodia comitis* fiat. » c. 2. « Ut *monetarii* ipsi publice nec loco alio..., nisi constituto... monetam (facere) non præsumant. In Francia oltre il palatino reale non eranvi che 9 sole altre città che avessero il diritto di batter moneta. V. CAROLI, II, Ed. Pist. a. 864, c. 12.

[4] Cap. Langob., a. 803, c. 18, p. 111 « et per alium *exactorem* ecclesiastici homines *ad opera* non compellantur. »

funzioni [1]. *Procurator* è una denominazione generica come quelle di *actor*, *minister* o *judex* [2], e come qui è usata, allude senza dubbio ai conti o loro vicari: l'aggiunta relativa al bando reale esclude ogni reminiscenza di una magistratura romana; benchè si possa credere che sotto il nome di esattori si intendessero i curiali, che si riscontrano qua e là come autorità fiscali, anche in tempi posteriori [3].

I publici lavori, come per esempio il riattamento di palagi (*palatia*), chiese od altri publici edifici, dei ponti e delle strade maestre, erano, al par del servigio militare, eseguiti dai liberi come publiche prestazioni. La loro distribuzione facevasi in modo che tutti quelli che abitavano presso un ponte, una chiesa, ecc., concorrer dovessero alla loro manutenzione. In un Capitolario dell'imperatore Lodovico II si lamenta la rovina in cui cadevano quegli edifici e se ne accagiona la trascuratezza di quelli che erano incaricati della loro manutenzione, e si ordina che venga ciascuno colla forza costretto a prestarsi per tali lavori, nè gli si dia licenza di andarsene prima che abbia condotta a termine la parte che di tali lavori gli spetta [4].

Appositi impiegati avevano cura dell'alloggio e del treno dei missi, pei quali pure erano i liberi obbligati a prestarsi. Però più tardi fu stabilito una volta per sempre che lo Stato vi provvedesse a proprie spese, probabilmente perchè nei casi d'urgenza le prestazioni dei cittadini non erano che assai lente e insufficienti all'uopo [5]. Ai conti ed agli altri publici funzionari fu severamente vietato di pretendere per sè medesimi dai cittadini queste od altre simili prestazioni: essi dovevano starsene contenti dei loro feudi e della parte che loro toccava delle competenze giudiziali [6].

[1] Soltanto l'unico Codice di Tegernsee ha questo Capitolario, nel quale è dimostrata una ingerenza benefica del governo nella polizia municipale. Pertz, Mon. Germ. p. 112, c 6. « Volumus etiam et statuimus de plateis vel cloacis curandis unius cujusque *civitatis de regno Italiæ* pertinentibus, ut singulis annis curentur. Tamen non volumus, quod exinde *pandum* aliquis ad partem palatii nostri persolvat. Sed præcipimus, qualenus *exactores singularum civitatum* studium habeant, ne ante finiatur annus quam plateæ et cloacæ emundentur; et hoc *unusquisque procurator civitatis* publice ex nostra imperiali parte ammonendo precipiat, ne pretermissum fiat. »

[2] V. per es, Chron. Farf. Murat., *Scr.* pag. 394. C. Doc. d. 840. « Dux vel castaldius, actionarius seu *quislibet Reipublicæ procurator*; » e parimenti *ib.*, p. 399. C. Doc. d. 859. « Dux, princeps aut quislibet *superioris vel inferioris ordinis Reipublicæ procurator* » e così frequenti volte.

[3] V. p 202 segg.

[4] Hlud., Gap. a. 850, c. 6-8, p. 407.

[5] *Ib.*, c. 9. « Quia racionabiliter in singulis civitatibus cognovimus, unde missi transeuntur vel *stipendia* vel *paraveredos* acciperent, et nunc eorum temeritate violatum est, *quibus ipsa loca commissa sunt*, et ab ordine suo *res ad hoc deputatæ* ad alios usus convertuntur, etc. »

[6] Caroli, epist. ad Pip. regem, p. 150.

Una proprietà della costituzione franca dei comuni a quel tempo si è che, malgrado che il potere governativo venisse accentrato ed esercitato per mezzo degli impiegati, malgrado che i rapporti di servitù e di vassallaggio s'andassero ogni dì più estendendo; pure la libera esistenza dei comuni nei tempi passati si mantenne sempre, almeno nella sua sostanzialità. Benchè la legislazione di quei tempi non ne conservi che poche e deboli tracce, giacchè sol di rado vi poneva mano colle sue prescrizioni e disposizioni; pure appare evidentemente che i cittadini liberi dei comuni prendevano parte tanto all'amministrazione, quanto ai giudizi, mediante commissioni o deputazioni scelte dal loro mezzo per ogni ramo speciale dell'amministrazione. Così noi troviamo in un Capitolario langobardo dell'anno 803 la disposizione che per la riscossione delle decime ecclesiastiche si scegliessero quattro od otto uomini per ogni comune per servire di testimoni tra gli ecclesiastici ed il comune nel caso che insorgessero dissidi tra l'una e l'altra parte [1]. Giusta un'ordinanza di Lodovico I, dell'anno 817, dovevano i missi, d'accordo col vescovo e col conte della città, eleggere dei deputati che provvedessero al riattamento dei ponti [2]. Pipino aveva già fin dall'anno 782 stabilito per l'Italia, che i giudici, non solo nelle città, ma anche nei distretti e nelle corti, dovessero obbligare sul loro giuramento delle persone degne di fede (*homines credentes*) a notificare i delitti che si commettevano, e le contratte illecite unioni [3]. Nell'*edictum Pistense* di Carlo il Calvo (864) si fa menzione di giurati i quali avevano la sorveglianza sulle monete e sulle misure [4]. — Non crediamo di andare errati riconoscendo in tutto ciò i primordi del posteriore organamento municipale. Ma ora ci si presenta come parte essenzialissima dell'esistenza dei comuni l'organamento giudiziale.

Tutti sanno che i giudici (*judices*), cioè il conte ed i suoi subal-

[1] Cap. Lang. duplex, c. 19, p. 141.

[2] Hlud., I, Cap. a. 817, c. 8, p. 215. « Volumus ut missi nostri per *singulas civitates*, una cum episcopo et comite *missos* vel nostros *homines ibidem commanentes* eligant, quorum curæ sit *pontes* per diversa loca emendare et eos qui illos emendare debent ex *nostra jussione admonere.* »

[3] Cap. Lang. c. 8, p. 43. « Judex unusquisque per civitatem faciat jurare ad Dei judicia *homines credentes* juxta quantos præviderit, seu foris per curtes vel vicoras mansuros, ut cui ex ipsis cognitum fuerit, id est homicidia, furta, adulteria et de inlicitas conjunctiones, ut nemo eas concedet. » Si confrontino Hlud. et Hloth., Cap. a. 829, c. 3, p. 351. « Ut in omni comitatu hi *qui meliores et veraciores* inveniri possunt, eligantur a missis nostris *ad inquisitiones faciendas* et rei veritatem dicendam, et ut *adjutores comitum sint* ad justitias faciendas. »

[4] C. 20, Pertz, p. 492. « Et ipsi homines qui per villas *de denariis* providentiam *jurati* habebunt, ipsi etiam de *mensura* ne adulteretur provideant. »

terni impiegati giudiziari, alla presidenza nei tribunali riunivano soltanto l'esterna direzione e l'incarico di provvedere all'esecuzione delle sentenze; che non eran già essi, ma il tribunale, cioè gli assessori riuniti e la rappresentanza dei cittadini quelli che pronunciavano le sentenze od applicavano il diritto. Ora sembra affatto consentaneo all'indole delle menzionate instituzioni relative all'amministrazione dei comuni, che anche pei tribunali si eleggesse un certo numero di assessori (*scabini* o *scabinei*), i quali dovessero intervenire non solo nella trattazione degli affari ordinari e imposti per legge, ma eziandio degli straordinari o proposti dai giudici stessi. Questa instituzione degli assessori stabili non si può con certezza asserire che rimonti a un'epoca anteriore a Carlo Magno e probabilmente fu ordinata per la prima volta da lui onde servisse ai cittadini d'appoggio e di difesa contro l'arbitraria giurisdizione dei publici impiegati [1]. Anche in Italia fu introdotta parimenti sotto Carlo Magno questa specie di assessori giudiziali, come rilevasi dalle leggi franche e dai documenti giudiziali di quell'epoca [2].

Era prescrizione di legge che in ogni giudizio intervenir dovessero per lo meno sette assessori [3]. Non dovevano però mai oltrepassare il numero di dodici [4]. Ma ben di rado ci occorre di trovare nei documenti di quel tempo neppure il numero di sette scabini, talvolta non ne intervengono che uno o due, e sonvi all'incontro pressochè abitualmente altri impiegati, vassalli e cittadini [5]. Ma non si creda per questo che una tal prescrizione di legge fosse così di

[1] SAVIGNY, *Gesch.* I, § 68. Anche il MAURER, *Gesch. des altdeutsche Gerichtsverfahrens* p. 18, aggiunge che l'ufficio degli assessori, il quale prima era disimpegnato dai rachimburgi o *boni homines*, divenne permanente solo da Carlo Magno in poi, e ciò soltanto presso i Franchi. UNGER, *die altdeutsche Gerichtsverf.* (1842) sostiene, che Carlo nulla mutò nella instituzione degli assessori, poichè gli scabini erano la stessa cosa che i *rachimburgi residentes;* solo la denominazione di scabini divenne allora più usuale e l'istituzione si fece più generale. Ma appunto il nuovo titolo accenna ad una mutata instituzione, nè UNGER sa dimostrare il contrario.

[2] Cap. Lang. a. 804, c. 14, p. 406. « Et ingenuos homines nulla placita faciant custodire, postquam *illa tria custodiant placita*, quæ instituta sunt, nisi forte contingat, ut aliquis aliquem accuset; *excepto illos scabinos qui cum judicibus resedere debent.* cf. » HLOTH. I, Const. Olonn. a. 823, c. 13, p. 433. I pochi documenti che fanno menzione di scabini al tempo dei Langobardi sono evidentemente apocrifi, V. SAVIGNY, I, § 69; a cui appartiene anche la donazione del vescovo di Firenze Specioso dell'anno 724 colla soprascritta « Alfonso *scavino* » V. BRUNETTI, Cod. dipl. n. 18.

[3] Cap. minora, a. 803, c. 20, p. 113... « Ut nullus ad placitum banniatur... exceptis *scabineis septem*, qui ad omnia placita præesse debent. »

[4] HLUD. I Cap. 819, c. 2, p. 227 » veniat unusquisque comes et adducat secum *duodecim scabinos, si tanti fuerint.* »

[5] I vassalli del conte lo seguivano in giudizio ed in guerra, Cap. Aquisgr. a. 809, c. 13; parimenti i vassalli regi comparivano nel tribunale del re. Cap. Lang. a. 803, c. 10, p. 404. « Ut dominici vassalli qui austaldi sunt et in *nostro placito frequenter serviunt.* »

frequente violata; poichè anche altri fra gli astanti potevano essere assunti alcuni come assessori; e prendevano parte senza dubbio alla decisione del giudizio, se non altro coll'assentimento o con grida di disapprovazione. Naturalmente però prevalevano sempre più i giurisperiti ed abili assessori e spesso una tale preponderanza è così manifesta, che sembra da essi soli emani la decisione [1].

Sopra questi scabini o deputati assessori fondavasi quindi principalmente la costituzione delle città e dei comuni italiani nel IX secolo. È bensì vero che la loro vita ed influenza nei tribunali fu quella che maggiormente emerse; cosicchè la denominazione di *judices civitatis* che veniva loro data è da intendersi in un senso assai più determinato che non fosse dapprima sotto i magistrati ed i grandi langobardi, presso i quali questa medesima esposizione (che nel IX secolo trovasi già come equivalente a quella di scabini e che sostituì più tardi la denominazione impostale dai Franchi [2]) accenna ancora alla medesima estensione di poteri e sfera d'attività loro assegnata, non solo sulla città propriamente detta, ma su tutta la *civitas*. Poichè l'asserzione di Savigny, che sotto la denominazione di *judices civitatis* s'intendessero ancora a quell'epoca i giudici romani o decurioni delle città romane (locchè si allega come argomento a dedurne la continuazione della costituzione municipale romana), non abbisogna di veruna ulteriore confutazione, dacchè si è dimostrato come la *civitas* si compenetrasse nel contado, e come i comuni franco-langobardi surrogassero e l'una e l'altro [3].

Diamo ora, all'appoggio dei documenti, uno sguardo retrospettivo, mediante il quale si possa scorgere nella sua speciale applicazione tutto quanto si è detto finora solamente sulle generali ed all'appoggio della legislazione di quel tempo, sulla costituzione franco-langobarda. Pur troppo ciò non potrà farsi in modo abbastanza soddisfacente se non per quanto concerne l'ordinamento giudiziario; ma tuttavia da questo si potrà facilmente argomentare alla sfera d'attività degli altri uffici, stantecbè la giurisdizione ne costituiva sempre il punto principale.

[1] Per esempio MURAT., *Ant.* I, p. 504 in un placito di Lucca dell'840 presieduto da messi imperiali con giudici e vassalli dell'imperatore, due scabini ed altri personaggi ecclesiastici e secolari, ivi è detto: « Judicatum est ad (a) nostris Scavinis. » MURAT., *ib*, p. 527, e così di frequente.

[2] Ciò rilevasi da un prospetto dei documenti del chiostro di Casauria in ordine cronologico nel MURATORI, *Scrip.* II, P. II, e dei documenti piemontesi nella Hist. patriæ Mon. I. La denominazione di *scabini* riscontrasi assai più di rado nella seconda metà del X secolo, finchè da ultimo essa scompare del tutto.

[3] SAVIGNY, *Gesch. des R. R.* I, § 121, pag. 418. Si confronti all'incontro il BETHMANN-HOLLWEG, *Urspr. der lomb. Städtefreiheit*, pag. 83, 84, col quale io vado pienamente d'accordo.

Le assemblee giudiziarie (*placita*) trovansi nei documenti descritte in modi assai differenti. La presidenza era tenuta dal re o dall'imperatore stesso, o in persona come giudice supremo, o da' suoi rappresentanti ed alti funzionari palatini e missi, vescovi e conti, oppure dai rappresentanti ed impiegati ad essi subordinati, come i vice-conti e dagli sculdasci o da altri dignitari ecclesiastici o secolari a tal uopo appositamente delegati. Come assistenti e sentenzianti intervenivano, oltre i dignitari addetti o al giudice presidente o al tribunale stesso secondo il suo rango diverso, i funzionari della corte e dell'impero, i vassalli dell'imperatore, i vescovi, i conti e loro vassalli, i giudici imperiali o giudici di palazzo (*judices imperatoris, sacri palatii*), assessori dei conti o giudici di città (*scabini, judices civitatis*), e finalmente tutti gli altri cittadini liberi ed eleggibili assessori dei comuni (*boni viri*).

Il seguente esempio di una fra le ragguardevoli assemblee giudiziali tenuta in Torino l'anno 827, può dar occasione ad ulteriori osservazioni [1].

Dum Boso COMES *vel* MISSO *domini imperatoris residisset infra civitate Taurinense curtis ducati in placito publico ad singolorum hominum causas audiendum vel deliberandum. Ibidem cum eo aderant Claudius* EPISCOPUS *S. Taurinensis* ECCLESIÆ. *Ratperto* COMES, *Walfertus, Serptaldo, Eldefre, Teudelo, Australdo* VASIS D. IMPERATORIS, *Bomperto et Mauro, Sunifrit* JUDICIBUS DOMINI IMPERATORIS, *Ausulfo et Leo Grauso.* SCAVINIS BOSONI COMITIS, *Joonni et Ugherardo, Antelino* SCAVINIS TAURINENSIS, *Turengo, Beto, Betilo* VASIS *eidem* RATPERTO COMITIS *vel ceterorum infra scriptorum presentia.*

Il placito, di cui nel documento ora citato, tenevasi sotto la presidenza del conte e messo imperiale Boso, nell'antica corte giudiziale di Torino, la quale aveva conservato il titolo di ducale fin dal tempo dei Langobardi. Consimili corti di giustizia trovansi anche in altre città langobarde, altrevolte ducali, come per esempio a Milano, ove la corte era provveduta di un loggiato o portico [2], ad Asti, a Trento, a Lucca [3], ecc. Fra gli assistenti al tribunale il documento cita come assessori propriamente detti, oltre il vescovo ed il conte di Torino, i vassalli imperiali e i vassalli del conte; dapprima i giu-

[1] Hist. patr. Monum. I, p. 34, anche il MURAT., I, p. 457.

[2] GIULINI, Memorie di Milano, T. II, 469, Doc. d. 892. « In D. nomine civitatis *mediolanensis curte ducati infra laubia ejusdem curtis*, etc. » e così frequentemente.

[3] Hist. patr. Mon. I, n. 36, Doc. d. 850 « In mallo publico in *curte ducati* civitate *astense.* » MURAT., *Ant.* II, pag. 971, d. 845 « in civitate Tridentina *curtem ducalem* » *ib.*, I, p. 503, d. 873. « Civitate Lucca in caminata de *curte ducalis.* »

dici imperiali, poi gli scabini del presidente conte Boso, e finalmente gli scabini della città di Torino. I giudici imperiali e reali e giudici di palazzo trovansi principalmente nei tribunali dei messi, dei duchi, dei margravi e dei palatini. Il Muratori opina, non senza fondamento, che i giudici imperiali fossero nominati dall'imperatore, ed i giudici palatini dai conti palatini [1]: però questa distinzione non è così ben determinata come quella dei giudici imperiali e municipali, ossia scabini, sebben questi ultimi venissero di regola assunti anche nelle corti di giustizia imperiali o palatine, che si tenevano nel loro circondario giurisdizionale [2]. Fa specie il riscontrare ancora gli scabini del conte Boso, i quali non ponno considerarsi che come assessori affatto speciali nominati da lui medesimo, o come destinati ad accompagnarlo nella sua missione; poichè era cosa d'altronde pressochè ordinaria che alle grandi adunanze giudiziarie convenissero scabini di diversi luoghi, come pure vescovi e conti [3].

Gli scabini eseguivano di regola in persona la trattazione delle cause in giudizio col concorso delle parti e pronunciavano la sentenza o da soli o in unione agli altri intervenuti [4]. Però essi non erano soltanto assessori giudiziali, ma fungevano bene spesso anche da giudici, benchè verosimilmente solo dietro speciale incarico del conte [5]. Li troviamo pure come patrocinatori di conventi e di chiese, e come notai e frequentissimamente li vediamo incaricati della trattazione di affari di diritto in via stragiudiziale [6]. Insomma dovunque essi ci appajono come uomini d'affari e giurisperiti, per mezzo dei quali i liberi comuni prendevano parte alle deliberazioni giudiziali ed all'amministrazione delle città o contadi.

Un numero sufficiente di documenti ci dimostra che gli scabini nella loro posizione di giudici municipali, esistevano egualmente in

[1] MURAT., *Ant.* I, p. 501.

[2] Esempi di ciò vedi più avanti nella indicazione degli scabini municipali. Che gli *judices S. Palatii* si chiamassero anche *judices D. Imperatoris* lo dimostra, per esempio, il Documento di un Placito tenuto nell'881 a Siena da Carlo il Grosso: V. MUR., II, p. 931.

[3] V. per es., MURAT., *Ant.* V, p. 923. Placito d. 833 in Siena presieduto dal messo imperiale, a cui intervengono due o più scabini di Siena, quattro di Arezzo, due di Volterra.

[4] Per es., nel Docum. citato nel testo. Dum suprascriptis *Scavinis* hæc omnia taliter agnoscerent, *interrogaverunt* supra scriptos homines, « ed alla fine: « rectum apparuit eorum esse et *judicaverunt.* » Poi di frequente: « Nos *scabini* et *auditores* judicavimus. »

[5] V. pag. 222, nota 4.

[6] Hist. patr. Mon. I, n. 37, ove uno scabino di Torino appare come avvocato del chiostro di Novalizio. *Notarius et scabinus* trovansi frequentemente in questi ed in altri documenti. Gli scabini ed altri buoni uomini sono incaricati di una permuta di fondi. MUR. II, p. 43. Doc. di Lucca, a. 924.

tutte le provincie dell'Italia longobarda soggette alla dominazione dei Franchi [1]. Nell'Italia romana la costituzione dei giudizi e dei comuni era presso a poco la medesima, come si è più sopra dimostrato, stante che i giudici dativi adempievano colà l'ufficio degli

[1] La seguente enumerazione, nella quale si ebbe di mira più l'ordine rispettivo, che non la completa indicazione, rischiarerà meglio questo punto.

A Lombardia ed Istria.

Torino, 827. 3 scabini di Torino nel Placito del Messo e conte Boso. V. sopra nel testo, Asti, 880. 7 scabini di Asti nel Placito del vicario (in vice suppont *inluster comes*) Bastorico. Hist. patr. Mon. I, n. 36.

Vercelli, 902. 4 scabini di Vercelli e molti *scavini* laumel. (della contea di Lomello) in un Placito del messo imp. vescovo Garibaldo di Novara, col comes et marchius istius civitatis (Vercelli). TIRABOSCHI, Storia di Nonantula. II, p. 85.

Scabini municipali in queste ed altre città di Piemonte fino al X secolo, fra i quali uno dei posteriori (967) in Novara ci appare come tassatore in una permuta di beni. Hist. patr. Mon. I, n. 131.

Palatinato di Ticino, 880. 2 judices ticinenses, oltre judicis S. Palatii, sotto la presidenza dell'imp. Carlo e del conte Palatino Boderado coi vescovi e conti. *Ib.*, n. 37. MUR., I, pag. 359.

Milano, 844. 3, o più scabini, oltre i giudici (imper.), al gastaldo ed altri sotto la presidenza del conte Giovanni e del vicedomino Gunzo per incar.co del messo imper. l'arcivescovo Augilberto MURAT., Ant. I, p. 467. Altri scavini mediolanenses si trovano nel FUMAGALLI, Cod. dipl. S. Ambr., n. 52 e così frequentemente. Civitate mediolani curte ducati laubia, 901 — 2 o più *judices* mediolani oltre 4 judices Dom. imperatoris nel Plac. di Sigifredo, comes Palatii et comes comitatus Mediol. con Rogerius vicecomes ipsius civitatis. MUR., I, p. 717.

V. simili assemblee giudiziarie, d. 892 nel GIULINI, Mem. di Mil., II, p. 369, d. 874 nel FUMAGALLI, n. 106.

Cremona, 842. 2 giudici di Bergamo (Pergomatus judices) che si firmano come *scabini*, sotto la presidenza del conte Adalgiso e del vescovo della città. LUPI, Cod. dipl. Bergam., I, p. 697. MUR., II, p. 977. V. ancora il placito del conte di Bergamo, d. 843, cogli stessi ed altri scabini oltre lo sculdascio di Bergamo. LUPI, I, 199.

Parma, 906. 7 scabini sotto la presidenza di Bertaldo, vassallo e messo di re Berengario, ad una corte del margravio Adalberto nel territorio (finibus Parmense) coi vassalli del detto margravio e del vescovo di Parma. MUR., II, p. 936.

Reggio, 824 — 1 scavinus de *Parma* e 1 scavinus de *Regio*. TIRABOSCHI, Storia di Nonantula, II, p. 41.

Mantova, 827 — scavini de Mantua. *Ib.*, p. 46.

Verona, 911. Scabini di Verona sottoscritti in una donazione del conte di Verona. MUR., Ant II 247.

Verona, 971 3 *judices veronenses*, 2 judices *patavenses*, 2 judices *trident*, con due judices S. Palatii nel placito del messo imper., del patriarca Rodoaldo di Aquileja, con molti conti e vescovi, etc. MUR. Ant. Est. I, p. 179.

Grustinopoli, 932. Gli scabini ed il luogotenente del conte concludono un trattato con Venezia. CARLI, Ant. Italiche T. V, append., n. 3.

B Toscana.

Lucca, 865. 2 *scavini* lucensis con molti judices S. Palatii nel placito del messo imp. col vescovo della città, vassalli imp. — in domo ipsius Episcopii in caminata una. MUR., Ant. I, p. 495. V. ancora un placite del vescovo di Lucca d. 844, a cui intervengono 3 scabini di Lucca ed uno scabino di Firenze (Hieronimus scabino Florentiæ Urbis) *Ib.*, p. 529.

Firenze sulla piazza di S. Giovanni, 897. Teudifrasin *comes* ipsius civitatis, Rotari et Petrus *scavinis* ipsius civitatis — sotto la presidenza del conte palatino Amedeo, in qua-

scabini. Si fece pur menzione dei tribunali misti, che tenevansi in Roma e nei territori romani, quando il diverso diritto con cui reggevansi le parti lo richiedeva, del che ne offrono frequenti esempi fino all' XI secolo i documenti del convento di Farfa, il quale reggevasi secondo il diritto romano [1]. Per una tale analogia pare che si dovrebbero avere esempi ancora più frequenti di giudizi misti nell' Italia langobarda, in cui tante differenti nazionalità e tante diverse specie di diritto personale si trovavano fra loro a contatto. Eppure tutto al contrario! Qui gli assessori vengono di regola contraddistinti soltanto a seconda delle diverse città a cui appartengono, e non già a seconda delle differenti nazionalità; nè mi è noto che un solo esempio di assessori romani indicati espressamente con un tal nome, e ciò in un giudizio tenutosi a Torino nell'anno 880, in cui l'abbazia di Novalizio faceva valere le sue pretese sopra persone che le appartenevano [2].

lità di messo dell' imperatore Lamberto, e del margravio Adalberto con vescovi, giudici imper., vassalli ed altri. Mur., I, p. 497.

Siena, 833. 2 o più scabini di Siena, 4 scabini di Arezzo, 2 di Volterra col vescovo e col conte di Siena, vassalli imper. cittadini (cives), franchi e langobardi delle suddette città, sotto la presidenza dei messi imper., i vescovi di Firenze e di Volterra. Mur. V, 923.

Pisa, 796. Dondo scabinus de Pisa, parla col diacono Pietro ed il chierico Fiducia, sotto la presidenza del vescovo in una controversia della Chiesa contro molte persone, che si erano sottratte alla servitù di lei, nella qual circostanza la chiesa è rappresentata dal suo vicedomino. Mur., III, 1015. V. ancora un Plac. d. 858, a cui intervengono 2 o più *schabini pisensis*, uno scabino *lucensis*. *Ib.*, p. 1033.

C Spoleto.

Nei numerosi documenti del chiostro di Casuaria fondato nell'anno 866 dall' imperatore Lodovico II, (Murat., Script. T. II, P. II) si trovano d'ordinario gastaldi e scabini di diverse città dei contorni nei giudizii colà occorrenti dal IX e X secolo: per es., in un Plac. del conte palatino Eriboldo del 874 — Adelbertus *scabinus* de *Camerino*, Lamfridus et Majolfus scabini de *T·ate*, Johannes scabinus de *Balva*, Opteramo et Garifuso scabini de *Pinne*.. Guidi *castaldio* de *Pinnis*, Sanson gastaldio de *Balva*, etc. Murat., I, c. 944. La denomazione di scabini era qui così dominante nel secolo IX, che persino i giudici imperiali trovansi una volta chiamati scabini Dom. imperatoris (*ib.*, p 929, Doc. d. 863), locchè non mi fu dato riscontrare in verun altro luogo; all' incontro alla fine del X secolo era usitata la denominazione di giudici, la quale naturalmente aveva lo stesso significato, per cui i due titoli si scambiavano anche fra di loro; si confrontino, per es.: d. 970, con quelli d. 981, l. c. p. 962, 973.

[1] Vedi pagina 210. Specialmente interessante è pure un processo dell' abate di Farfa contro il papa medesimo, pel quale in un placito di messi imperiali, un vescovo ed un conte, tenutosi in Laterano di Roma l'anno 829, si decise a favore dell' abate. Il papa se ne appellò all'imperatore; Chron. Farf. Murat., p. 375 segg. Una quistione di diritto tra lo stesso abate ed il romano Crescenzio fu decisa ancora in Roma l'anno 1014 sotto la presidenza di papa Benedetto VIII da assessori romani e langobardi « tam ex Justinianæ legis quam ex Langobardæ videlicet capitulis; » *ib.*, p. 518.

[2] Hist. patr. Mon. I, n. 37 (Anche nel Murat., *Ant.* I, p. 360) Plac. di Ticino, in cui si fa mensione di un placito precedente tenutosi a Torino. Il Muratori cita pure un placito del margravio Bonifacio di Ferrara del 1015, nel quale sedettero a giudizio 6 assessori ro-

Evidentemente in ciò sta la più valida prova dell'unità della costituzione giudiziale, che scaturì quasi da sè medesima dalla instituzione degli assessori delegati e permanenti. Poichè nel molteplice amalgama delle diverse nazionalità e delle varie specie di diritto personale nelle città langobarde sarebbe stato assurdo ed impossibile il creare speciali assessori per ogni diverso sistema di diritto personale ed erigere un tribunale speciale per ogni singolo caso. Ben più semplice e naturale si era che gli assessori delegati di ogni città decidessero a seconda dei diversi diritti in esse vigenti, per il che in fatto non faceva d'uopo una grande coltura od erudizione, come si può di leggieri comprendere, ove si consideri che dai soli documenti si può benissimo apprendere tutta quanta la pratica giudiziaria di quell'epoca. Nei contratti, nel giuramento, nelle successioni ereditarie i Romani dovevano attenersi al loro diritto, così è detto nel Capitolario di Pipino; per cui ai tre punti sumenzionati riducevansi tutte le specialità d'applicazione dei diversi diritti, la cognizione dei quali veniva attinta per la massima parte alla consuetudine. La pratica degli assessori e dei notai e la comunanza dei giudizi appianavano ogni dì più queste differenze, le quali finalmente non sopravvissero che nei diritti di famiglia ed ereditario.

In prova di quanto sopra si disse noi citeremo, oltre l'esistenza degli stessi assessori municipali, dai quali si argomenta all'unità della costituzione giudiziaria e comunale, l'espressa sebben tarda testimonianza del console milanese Oberto dall'Orto contemporaneo dell'imperatore Federico I, secondo il quale lo stesso giudice municipale doveva decidere ora secondo il diritto romano, ora secondo il langobardo [1]. Non taceremo inoltre della strana fusione o confusione delle nozioni e delle consuetudini del diritto romano con quelle del germanico, che appare dal IX fino all'XI secolo nelle formole e nei documenti giudiziali, come anche più tardi negli statuti delle città e nella pratica giudiziaria degli assessori e dei notai in tal condizione, la quale oltre che dalla mancanza di cognizioni e di col-

mani e 2 langobardi (*Script.* I, P. II, Præfat. p. 11): ma questo esempio appartiene ancora ai già sopracitati. Ferrara era territorio romano, aveva conservato diritto ed instituzioni romane; troviamo quindi anche un console titolare fra gli intervenuti al placito, ed un tabellione la qualità di notaro. A Ferrara giudicavano adunque giudici romani, come a Roma ed a Ravenna, ed i giudici langobardi furono assunti soltanto nel caso presente, perchè l'abate di S. Genesio, col quale aveva lite il vescovo di Ferrara viveva in Bercello (*Brexillum*) giusta il diritto langobardo.

[1] « Causarum, quarum cognitio frequenter nobis committitur, aliæ dirimuntur *jure romano*, aliæ vero legibus *langobordorum* (Mon., *Script.* II, p. 14).

tura giuridica, ripete la sua naturale esplicazione, principalmente dall'uniformità dei giudizi nelle molteplici e diverse specie di diritto personale [1].

[1] Io mi richiamo all'intero cap. 14 del II Vol. del SAVIGNY, *Gesch. des röm. R.*, e voglio citare ad esempio soltanto il già mentovato placito di Ferrara d. 1015. Colà sedettero dunque a giudizio assessori romani e langobardi. Uno dei primi di nome Demetrio dirige la trattazione,e tanto egli che gli altri giudicanti contro il vescovo di Ferrara per giuramento e duello: poichè, come tutti sanno, il duello giudiziale fu dalla legge imperiale di Ottone I del 967 introdotto generalmente anche per quelli che si reggevano secondo il diritto romano (PERTZ, Mon. Germ., IV, p. 33). Ma il vescovo temeva la decisione per duello, e cedette quindi volontariamente il chiostro disputato, onde non fare maggiori perdite; egli in ciò agì secondo il diritto consuetudinario dei Franchi « statim *per fustem*, quem in suis manibus detinebat, refutavit » eppure egli si reggeva secondo il diritto romano!

II.

Origine della potenza dei vescovi e principio dei comuni nel IX e X secolo.

Dalle ricerche da noi fatte sinora sulla costituzione dell'Italia langobarda sotto la dominazione dei Franchi abbiamo potuto scorgere, come dalle città e dai loro territori dovesse dipendere totalmente l'esterno organamento politico del paese, stante che le contee franche erano state instituite e, per così dire, sovrapposte precisamente alle antiche città e quindi d'ordinario coincidevano anche colle diocesi, i confini delle quali erano stati da principio nella medesima guisa delineati. Per conseguenza anche l'interna costituzione delle città poggiava essenzialmente soltanto sulle instituzioni delle contee e dei comuni in esse comprese. Gli assessori eletti dai comuni erano i permanenti loro rappresentanti, i quali costituivano in pari tempo il vincolo che li teneva uniti fra loro e la difesa della loro libertà. Poichè sopra i menzionati elementi di unità e di coesione nella costituzione delle città, prevalevano sempre più quelli della disunione, che deposti già in germe dalla costituzione franca, si sviluppavano con forza ognor crescente, dividevano le contee e minacciavano infine di completa rovina le ultime fibre dei liberi comuni. Prendendo ora ad esame quest'ampia serie di avvenimenti del IX e X secolo, ci parve non superfluo il farvi precedere a rapidi tratti la storia di questa epoca, onde prevalercene poscia a formare il punto di riunione per lo sviluppo interno [1].

[1] V. anche l'ampia e pensata descrizione che ne fa il Leo nella sua opera *Gesch. der ital. Staaten*, Theil. I.

Carlo Magno aveva di nuovo ridotta pressochè tutta l' Italia sotto una sola dominazione. Se il ristabilimento della interna politica unità del paese non fu da lui effettuato con quella estensione additata dalla natura medesima nei precisi e determinati confini ch' essa assegnò all'Italia, ciò non fu, come osserva il Macchiavelli, tutta colpa del Papa (benchè questi dovesse senza dubbio vedere assai volentieri la discordia tanto in Italia che in Germania e dovesse contribuire con tutte le sue forze a tenervela desta, onde consolidare così la unione e la concordia nella Chiesa); ma altre cause interne ed esterne vi furono che cooperarono essenzialmente ad una tale disunione.

Prima di tutto la dignità di imperatore dei Romani ed il possesso di Roma andava congiunto al reame franco anzichè al langobardo e ciò rese sempre più precarla e dubbia l' unione dell'Italia coll'impero, dacchè a Bernardo nipote di Carlo Magno non riuscì di mantenersi colà indipendente dallo zio Lodovico il Pio. Questi cedette poscia ben presto al suo primogenito Lotario tanto la dignità imperiale quanto il reame d'Italia. Allorquando poi l'eredità di Lotario andò divisa tra i molti suoi figli, il primogenito tra questi, Lodovico II, il quale possedeva già il titolo d'Imperatore, rimase affatto solo in Italia. Allora s'ebbe questo paese un imperatore veramente indigeno; ma ciò, a quanto pare, non fu che per esperimentare che esso non era in istato di sopportarlo. Poichè già sotto il governo dei precedenti Carolingi parte deboli, parte altrove occupati, avevano i grandi del regno con usurpazioni d'ogni sorta accresciuta sconfinatamente la loro potenza; mentre d'altra parte si emancipavano pressochè intieramente dall'obbedienza verso il sovrano. I principi della bassa Italia chiamarono bensì in loro ajuto l'imperatore contro i Saraceni, i quali dalla conquistata Sicilia eransi stabiliti di piede fermo in Bari e devastavano di là tutto il paese all'intorno; ma subito dopo una battaglia guadagnata si unirono di nuovo contro di lui onde abbattere totalmente la sua dominazione [1]. Moriva nell' anno 875 Lodovico II senza eredi e ben tosto sorgevano l'un contro l'altro due partiti, l'uno dei quali assistito anche dal pontefice Giovanni VIII favoriva Carlo il Calvo re della Francia occidentale, l'altro il tedesco Lodovico. Allora cominciarono i raggiri e le macchinazioni degli Italiani, che sempre ad un dominatore ne opposero un altro onde non servire in fatto nè all'uno nè all'altro, locchè gettò per lungo tempo il reame in uno stato

[1] Mentre l'Imperatore dimorava nel castello di Benevento, domandavano i Beneventani: « Quid *grabati* sumus sub potestatem Francorum? » Andreæ, Bergam. Chronol. PERTZ, T. V.

d'interno disordine e di languore che durò fino ai tempi di Ottone il Grande [1].

Primi a disputarsi il possesso dell'Italia e dell'impero furono i Carolingi della Francia occidentale e dell'orientale. Carlo il Calvo prevenne il figlio di suo fratello Lodovico il tedesco e nell'875 ricevette la corona imperiale dal papa Giovanni VIII che l'aveva chiamato in Italia. Tanto Carlo, quanto il papa furono nell'anno susseguente vinti e cacciati nella Francia orientale, da Carlomanno primogenito e successore di Lodovico, sostenuto dall'arcivescovo di Milano e dal partito langobardo. Il minor fratello di Carlomanno, Carlo il Grosso, riunì poscia in breve tempo sotto di sè tutta la monarchia dei Franchi, non già per alcun merito proprio, sibbene per semplice successione ereditaria, e lo stesso papa Giovanni cinse anche a lui la corona imperiale. Ma la sua incapacità nel governo gli fece perdere in breve tutte le sue corone.

I grandi dei due reami franchi si scelsero da sè medesimi più degni sovrani. In Italia discesero in campo l'un contro l'altro con forze pressochè eguali il margravio Berengario del Friuli e Guido di Spoleto. Guido si rafforzò poscia con estranio ajuto di Francia. Egli fece dapprima incoronare sè stesso imperatore, poscia anche il proprio figlio Lamberto da lui associato al trono. Ma Berengario si volse allora al tedesco Arnolfo e lo riconobbe come suo supremo infeudante [2]. Questi scese due volte in Italia (894 e 895), soggiogò le nemiche città e si procacciò col terrore obbedienza. Fra gli altri fece egli appendere il conte di Bergamo ad una delle porte di questa città. Ma assalito dai Pavesi mentre egli ritiravasi e ferito in un calcagno, gli rimase ben poco più del titolo d'imperatore [3]. Morto poi Guido ed assassinato Lamberto per vendetta, restò il solo Berengario al potere. A tempi migliori pareva si avviasse l'Italia, allorchè il nuovo secolo le apportò nuovi avversi e tremendi destini. Comparvero a' suoi confini le orde selvaggie degli Ungheri attirativi dai racconti dei loro esploratori, che loro annunciavano una terra lieta d'immense ricchezze, frequente di popolo e difesa da forti città [4]. Gli Italiani furono compiutamente disfatti in campo aperto e davanti al nemico che si avanzava devastando e saccheggiando nella Lombardia, si ritirarono nelle proprie città ben munite come al so-

[1] LIUTPR., Antap. I, 37 « quia semper Italienses geminis uti dominis volunt, quatenus alterum alterius terrore coherceant. »

[2] Annal. Fuld. Mon. Germ. I, c. 406.

[3] LIUTPR., Antap. I, c. 35.

[4] LIUTPR., II, c. 7 « *oppida* vero cum nonnulla cum munitissima; *nonnulla* » equivale per LIUTPRANDO a *multa*.

pravvenire d' una inondazione si ripara sui monti, finchè le acque siansi ritirate dalla allagata pianura. Però i Saraceni furono ancor più terribili nemici degli Ungheri, poichè si stabilirono nel paese che avevano invaso, nella Bassa Italia al fiume Garigliano, nell'alta Italia in Frassineto, da dove ripetevano incessantemente le loro scorrerie nell' interno del paese devastandolo e mettendolo a ruba.

A tal punto giunsero gli interni partiti e le discordie, che l' impero non era che un semplice titolo conferito dal papa ed il reame langobardo non serviva che ad ingrossare la potenza d' alcuni pochi grandi che potevano disporne a loro talento, mentre il popolo ed il paese soffrivano in pari tempo l'oppressione dei loro signori e gli assalti degli esterni nemici.

Contro Berengario furono chiamati l' un dopo l' altro in Italia Lodovico di Provenza, che ottenne anche il titolo d' imperatore e Rodolfo dell'Alta Borgogna ed ambedue furono eletti re dei Langobardi. Ma si l'uno che l'altro, come era ben naturale, non poterono sostenersi se non fino a tanto che i principi italiani trovarono il loro tornaconto nell'appoggiarli. Berengario stretto dalla necessità non vergognossi di stringere un' abbominevole alleanza cogli Ungheri, onde potere lanciare le loro orde feroci contro i suoi nemici. Ma alla fine non gli rimase che la sola città di Verona, ove perdette la vita in una sollevazione. Gli Ungheri strinsero d'assedio Pavia, ne incendiarono la massima parte nel 924 e se ne ritrassero carichi di bottino [1].

Condizioni così perniciose di dissoluzione d'ogni vincolo morale e politico, donde non appariva alcun altro movente d'azione fuorchè la cupidigia dei sensi o la più vile avarizia ed ambizione, si verificarono anche in altri tempi ed in altri luoghi; ma ciò che vi ha di particolare per l'Italia in quest' epoca eroica si è il predominio che v'avevano acquistato impudiche e svergognate femine, le quali, col turpe mercato dei loro vezzi tenevano in servitù vassalli e fedeli, come gli altri principi se li sottomettevano coi feudi; e mentre esse in tal modo traevano in ceppi la sconfinata potenza dei grandi, loro ritoglievano ciò che essi col valore, cogli artifici della politica, o colla violenta usurpazione s' avevano acquistato. Così dominò in Lombardia la vedova di Oldaberto margravio d' Ivrea, Ermengarda, che

[1] Tuttavia Ermengarda potè nell'anno successivo sostenere un assedio in Pavia, e LIUTPRANDO magnifica questa città al suo tempo (circa al 960) come la più ricca e la più superba d'Italia, alla quale Roma stessa sarebbe inferiore se non possedesse le preziose reliquie dei SS. Apostoli, Antap. III, 5. Si può rilevare da ciò, che nel X secolo non doveva essere ancora molto grande lo splendore delle città italiane.

disarmò e vinse con leggiera fatica lo stesso re Rodolfo, mentre in Roma la troppo famosa Teodora colle sue due figlie Marozia e Teodora disponeva a sua voglia del papato e d'ogni altro potere governativo [1].

In tali condizioni trovavasi il paese allorquando presentossi un nuovo pretendente alla corona d'Italia, il quale meglio d'ogni altro conosceva quali fossero i mezzi più opportuni per arrivare al potere, senza perder di vista lo scopo prefisso. Era questi Ugo conte di Provenza, chiamato in Italia dal partito avverso a Rodolfo e ad Ermengarda. Gli Italiani, il papa non eccettuato, si volsero di buon animo a lui, come ad ogni nuovo padrone che loro promettesse di liberarli dall'antico. D'altronde egli non pensava veramente che a consolidare viemaggiormente con quest'impresa la sua potenza all'estero ed all'interno. Pertanto spedì il padre dello storiografo Luitprando di Cremona con doni (di cui il principale consisteva in una coppia di cani feroci) a Costantinopoli per annodare colà relazioni d'alleanza con quella corte. Venne ad un accordo col suo competitore, il re Rodolfo, cedendogli la Provenza in cambio della Lombardia. Fece strangolare quelli che tenevano il governo di Pavia e che avevanlo aiutato ad imprigionare il vescovo di quella città, e fece acciecare il suo proprio fratello uterino Lamberto margravio di Toscana, nel quale egli riconosceva un rivale. Al posto di quest'ultimo pose il proprio fratello carnale Boso, al quale egli riserbava un egual destino, quando gli fosse sembrato pericoloso. Distribuì fra i suoi dipendenti e congiunti le cariche ecclesiastiche e civili, donò niente meno che tre vescovadi in una sol volta (quelli di Verona, di Trento e di Mantova), nonchè la marca di Trento a Manasse già vescovo di Arelate [2]. Cercò di trarre a sè con trattati di matrimonio i principi che non poteva sottomettere. Così fece coi margravi Berengario d'Ivrea e Tebaldo di Camerino e Spoleto. Egli stesso sposò Marozia, nell'aspettazione che questa gli dovesse procacciare il dominio di Roma. Ma il costei figlio Alberico lo prevenne e lo cacciò insieme colla madre dalla città, poichè questo Alberico era del medesimo conio di suo padre, nè si lasciava emular da nessuno in viltà ed in ferocia. I vassalli d'ambo i partiti

[1] Il vescovo di Cremona, la di cui austerità di costumi trovasi pur assai compromessa dal suo piacersi di licenziose novelle, dice di Ermengarda, Ant. III, c. 7: « *Causa potentiæ hujus hæc erat, quoniam, quod dictu etiam fœdissimum est, carnale cum omnibus non solum principibus, verum etiam ignobilibus commercium exercebat;* » e di Teodora, *ib.*, II, c. 48: « Teodora *scortum impudens* — quod dictu etiam fœdissimum est, *Romanæ civitatis* non inviriliter *monarchiam obtinebat.* »

[2] LIUTPR., IV, c. 4.

(*milites*) si sforzarono d'impedire qualunque riconciliazione, onde tenersi aperta una via di scampo e di rifugio dall'uno all'altro re [1].

Se Ugo non potè raggiungere in Italia lo scopo che s' era prefisso, neppur lo potè (sebbene avesse data in isposa la figlia al proprio figliastro) nei maggiori disegni da lui concepiti sulla Borgogna. Dopo la morte di Rodolfo aveva egli sposata la vedova di lui ed aveva in pari tempo uniti in matrimonio la di lei figlia Adelaide col proprio figlio Lotario da lui già fatto incoronare re d'Italia. Ma appunto questa crescente potenza di Ugo, la forza del suo governo, la energia e la risolutezza da lui spiegata da ultimo contro i Saraceni di Frassineto, l'aver chiamati dalla Borgogna i suoi parenti ed amici per conferir loro cariche e feudi, tutto ciò lo rendeva da lungo tempo insopportabile ai grandi Italiani. Pertanto non riuscì difficile al margravio d' Ivrea Berengario, che aveva dovuto rifuggirsi in Isvevia per iscampare da Ugo, di sollevargli contro i vescovi più potenti; e innanzi a tutti lo stesso Manasse al quale egli promise l' arcivescovado di Milano, nonchè l' arcivescovo di essa città, Arderico, ed altri ancora. E siccome allora la potenza del re fondavasi unicamente sulla fedeltà e quindi sul volere dei suoi grandi feudatari, così l'edificio con tanta cura ed abilità condotto a termine da Ugo fu in un tratto annichilato e distrutto dal momento che i vescovi più ragguardevoli del paese si furono staccati da lui.

Ugo ritirossi allora in Provenza ove finì i suoi giorni. Suo figlio Lotario non conservò che il titolo di re, mentre Berengario ne teneva di fatto il dominio [2], che cercò di consolidare cogli stessi mezzi adoperati da Ugo, conferendo a tal uopo tutti i vescovadi ai suoi dipendenti. Nel 950 morì anche Lotario. La vedova di lui, la bella Adelaide, rifiutò di dar la mano al figlio di Berengario, Adalberto, e vedendosi perseguitata si rifugiò presso il grande imperatore dei Germani, Ottone I. A questi si volsero eziandio i sovrani d'Italia, il papa Giovanni XII, l'arcivescovo Valperto di Milano ed altri, all'intento di ripetere il solito giuoco della politica italiana.

Ottone nella prima campagna da lui intrapresa in Italia nell'anno 951 conquistossi il regno langobardo, ch'egli però rimise in feudo a Berengario. Durante il lungo soggiorno ch'egli fece in Italia la seconda volta che vi discese (961 e 965), si fece incoronare imperatore da papa Giovanni XII, un miserabile che egli fece poscia

[1] LIUTPR., IV, c. 3. « Si quem enim *rex* suorum vellet corripere, ad *Albericum* mox studuit fugere, etc. »

[2] LIUTPR., VI, 2. « Is enim Italicis omnibus principabatur *virtute*, rex vero Lotharius solo *nomine*. »

deporre da un Concilio romano. In seguito annichilò totalmente Berengario che tentava opporgli resistenza e dominò snll'Italia con un potere quale non s'era più veduto in nessun imperatore da Carlo Magno in poi.

Creava egli stesso i pontefici senza che alcuno osasse movergli opposizione di sorta: nessuno dei vescovi e dei grandi langobardi poteva impūnemente negargli obbedienza e sommissione. Nè altro fece che camminare snlle orme di Carlo Magno, accostandosi alla corte imperiale di Bisanzio, onde di concerto con essa (che rappresentava l'impero romano e cristiano d'Oriente, com'egli rappresentava quello d'Occidente) combattere i Saraceni nella Bassa Italia.

Ottone II suo figlio e snccessore battè le orme del padre. Però, malgrado il matrimonio da lui contratto con una principessa greca, vide egli collegati contro di sè i Greci ed i Saraceni nella Bassa Italia, sotto le spade dei quali cadde presso Squillace *l' ornamento della bionda Germania.* Ottone II morì a Roma prima di poter vendicare l'onta sua (983). Nè per essere successo al morto Ottone nell'eredità di tre corone un fanciullo di tre anni sotto la tntela di una donna, declinò punto in Germania nè in Italia la potenza della casa sassone.

Nessuno in Italia tentò rivoltarsi contro la dominazione tedesca, la quale per verità era assai meno gravosa ed opprimente che non fosse quella del governo indigeno; oltre a ciò anche i vescovi le erano affezionati, perchè per essa la loro potenza s'era notabilmente aumentata.

Il giovane Ottone III nato da una greca, tenero della letteratura classica e dello studio della storia antica per gli insegnamenti del dotto Gerberto, concepì il fantastico disegno di far di Roma il centro della sua monarchia e di ripristinare l'antico impero romano. Ma sgraziatamente cominciò egli a togliere a prestanza dai rimbambiti despoti di Costantinopoli il barocco cerimoniale di corte ed i ridicoli titoli, mentre la sua politica operosità era totalmente occupata nelle lotte di partito che avvenivano in Roma. Senonchè egli occupavasi troppo delle cose del cielo, anzichè di quelle della terra, per modo che la sua ragione turbata da una monacale religiosità, lo trasse ancor giovane al sepolcro (1002). Nessuno dei suoi successori s'occupò mai più del suo disegno di stabilire in Roma la sede dell'impero, disegno la di cui attuazione avrebbe senza dubbio condotto il papato in quella dipendenza in cui trovavasi il califfato di Bagdad ed avrebbe forse ridonata all' Italia la sua politica esistenza ed unità che altrimenti non poteva riacquistare.

Dopo la morte di Ottone III e mentre non eragli ancor stato eletto un successore in Germania, Arduino margravio d'Ivrea tentò impadronirsi della corona langobarda. Ma i principi italiani di nuovo lo abbandonarono [1] ed egli dovette piegarsi davanti alla potenza del tedesco Enrico II. Così l'Italia e l'Impero rimasero ancora alla monarchia germanica.

Lo sviluppo delle costituzioni durante questo periodo poggia da una parte sulle basi fondamentali delle instituzioni franche, per la quale queste si trasformarono dovunque nel feudalismo e dall'altra parte nei municipi d'Italia, i quali ebbero principio sotto l'influenza degli avvenimenti di quell'epoca, nonchè della politica dei diversi sovrani.

Dalla conquista di Carlo Magno fino alla morte di Lodovico II, l'Italia langobarda godette per forse cent'anni profonda e non interrotta pace. Durante questo periodo le instituzioni franche vieppiù si consolidarono e col progresso di tempo s'informarono, mentre i nuovi coloni sopravenuti di Francia si naturalizzarono nel paese assumendone le costumanze. Crebbe in quel tempo sempre più il potere o la violenza dei grandi e nella medesima proporzione andò scemando la libertà dei semplici cittadini. È questo il primo punto sul quale noi dobbiamo trattenerci alquanto a lungo.

[1] Arnulph. Mediol. I, c. 15. MURAT., Script. IV. « In *medio* principes regni fraudulenter incedentes Ardoino *palam* militabant, Heinrico *latenter* favebant *avaritiæ lucra sectantes.* »

Abbiamo già osservato come Carlo Magno tentasse coll' instituzione dei messi e con altri numerosissimi ordinamenti, se non di ovviare a questo male inevitabile e generale, di porvi almeno regola e modo. Tutti i suoi sforzi tuttavia rimasero infruttuosi. Molti e gravosi erano già i publici pesi, che il servigio del governo ed i bisogni dello Stato imponevano al semplice cittadino. Questi doveva ad ogni chiamata armarsi e riunirsi all'esercito, o se nol poteva, contribuire in proporzione delle sue facoltà all' allestimento dell' armata. Inoltre egli doveva pagare le imposte e gabelle governative, intervenire immancabilmente almeno alle ordinarie adunanze giudiziali, concorrere alla costruzione ed al riattamento di ponti, strade ed altri publici edifici, doveva provvedere al mantenimento dei deputati, ai doni pel re, ed a molte altre cose ancora [1]. A tutto ciò si aggiungano le arbitrarie gravezze impostegli dai conti e dai costoro impiegati subalterni o genti di servizio, i quali tutti (come già Carlo Magno scriveva nell'anno 807 al proprio figlio Pipino, e come spesso ripeterono i successivi sovrani) opprimevano i liberi a loro sottoposti con prestazioni in natura, coll'obbligarli a servigi manuali d'ogni sorta e a prestazioni di attiraglio; per il che la miseria dei poveri cittadini giunse bentosto a tal segno, che a molti di essi non rimase più altro a fare che porsi sotto la protezione ed in servitù dei loro stessi oppressori, o cercar rifugio nelle immunità delle chiese e dei chiostri, al che, tanto nell'un caso che nell'altro, andava congiunto il sacrificio d'una gran parte della loro libertà e dei loro averi; o finalmente gettarsi poveri e disonorati al ladroneccio ed alla rapina. Parecchi di loro cercarono di sostenersi mediante associazioni, le quali però, apparendo pericolose all'ordine publico, furono bentosto proibite dal governo con altrettanta severità, che le arbitrarie oppressioni dei grandi [2]. Ma la forza insuperabile delle circostanze doveva anche qui come dovunque a dispetto delle leggi e dei divieti, provvedere da sè stessa a tali supreme necessità.

Già fin dal tempo di Carlò Magno generale era il lamento dei

[1] Io son d'avviso che le imposte imperiali, fossero ciò che è indicato in Hlud. e Hloth. Cap. a. 829, c. 13. Pertz, III, p. 352: « Quicumque vicarii vel alii ministri comitum *tributum* quod *inferenda* vocatur, majoris pretii a *populo* exigere præsumpserit — hoc est duos solidos pro una vacca, etc. » Si fa pure menzione nel Cap. Missor. Hlud., II, a. 855, c. 4, p. 434, dei *dona annualia* e dei *tributa politica*.

[2] Colla pena dell' esiglio in Corsica pei motori e col bando dal regno per gli altri. Hloth., I, Const. Olona, a. 823, c. 4; — colla pena di morte pei motori, colla fustigazione e la mutilazione pei partecipi: « Et ut de cetero in regno nostro nulla hujusmodi *conspiratio* fiat nec per sacramentum nec sine sacramento. » Const. Pap., a. 832, c. 6, pag. 360. Qui però si allude soltanto alle associazioni per ladroneccio in generale.

liberi manomessi e spogliati dei loro beni tanto dai vescovi, abati o loro patrocinatori, quanto anche dai conti o loro centenari [1]; cosicchè non farà meraviglia che nelle epoche successive un tal abuso generale in Italia s'accrescesse vieppiù e riproducesse finalmente i tristi spettacoli del diritto della forza. A qual punto si fosse in ciò pervenuti fin dalla metà del secolo IX, lo dimostrano le ordinanze di Lodovico II alla dieta generale del regno tenutasi in Pavia nell'anno 850. Bande di ladri, così si legge in quelle ordinanze, spogliano ed assassinano i pellegrini che si recano a Roma, nonchè i mercanti girovaghi, percorrono dovunque il paese e vengono persino assoldate da taluni proprietari di terre, che dividono con esse il turpe bottino. Perfino i grandi, tanto del ceto secolare che dell'ecclesiastico, non si vergognano, nel punto stesso che si recano alla corte, di rubare sulle publiche vie quanto abbisogna per essi e pel loro seguito. Nel luogo stesso di loro residenza essi spogliano ed opprimono il popolo ed aggravano i poveri abitanti coll'obbligarli a prestare alloggio alle proprie genti [2].

E ciò succedeva in tempi in cui l'Italia possedeva ancora un savio monarca ed un imperatore indigeno. Che cosa doveva mai accadere più tardi, lorquando cioè cessò ogni vigilanza della suprema autorità sull'ordine publico, quando i principi stranieri e nazionali si disputarono la dominazione del paese, quando ogni forza, ogni potere fu nelle mani dei soli grandi, il di cui interesse e lo sforzo supremo si era d'impedire a tutt'uomo la cessazione dell'anarchia! Ciò che fosse l'Italia a quei tempi lo attestano le lagnanze della dieta generale del regno, tenutasi in Pavia l'anno 888, nella quale fu eletto re Guido, nonchè il sinodo di Ravenna, presieduto dal re Lamberto e dal papa Giovanni IX: « Ciò che l'Italia, vi si dice nel decreto d'elezione, ha sofferto in questo tempo, dalla morte di re Carlo in poi, non può con parole descriversi, nè collo scritto rappresentarsi » [3]. Ed il clero così si lagnava nel sinodo: « La vista di tali empietà, di saccheggi, incendi, rapine, violenze di ogni sorta, quali noi vediamo commettersi nel nostro paese, ci riempie l'animo di così profondo dolore, che noi vorremmo piuttosto morire che sopravivere in tal modo » [4].

Con tutto ciò la costituzione dello Stato non subì, almeno in apparenza, che ben pochi cambiamenti per la legislazione di Guido e

[1] Capit. de expedit. exerc. a. 814, c. 2. PERTZ, p. 168.

[2] *Leges ab imper. promulgatæ*, a. 850, c. 1-5. PERTZ, III, p. 405, 409. Si confronti anche Karoli II, a. 876, c. 13; *ib.*, p. 531.

[3] Decretum electionis. PERTZ, p. 555.

[4] Conv. Rav., c. 5, p. 562.

di Lamberto. I conti, i loro rappresentanti (*loco positus*, lo stesso che *vicarius* o *vicecomes*) e lo sculdascio rimasero ancora sempre le ordinarie autorità preposte agli arimanni, tanto in pace come in guerra [1]. Del resto sempre le stesse ordinanze contro gli abusi di potere di questi funzionari. Ma quanto spaventevole fosse la condizione del privato diritto lo si rileva da questa breve, ma troppo significante disposizione del re Lamberto: « Nessun conte potrà dare gli arimanni in feudo alle proprie genti. » Dunque le publiche imposte e prestazioni dei liberi erano considerate e trattate come private proprietà, e come tali cedute; gli arimanni stessi erano diventati eguali ai servi [2].

Inoltre le disposizioni della legge favorevoli ai vescovi ed ai conti erano assai più estese che dapprima non fossero. Almeno là dove tiensi parola del bando militare, non troviamo più quei grandi (i vescovi ed i conti) vincolati e limitati nella scelta di quelli che dovevano essere esonerati dalla prestazione del servigio militare [3]. E quanto ai vescovi, troviamo già introdotta qua e là questa importantissima innovazione, che oltre i diritti delle immunità ecclesiastiche i quali li rendevano sempre più indipendenti dalla publica autorità, veniva talvolta loro conferito in parte anche l'esercizio di questa medesima autorità [4]; concessione feconda d'immense conseguenze, che ci richiama alle costituzioni municipali. Prima però esaminiamo la situazione generale delle città durante quel periodo di confusione d'ogni condizione politica da noi testè descritto.

Ciò che valse maggiormente a dare una speciale importanza ai municipi, si fu l'appoggio e la protezione che essi accordavano al paese contro gli assalti degli esterni nemici, alle libertà popolari contro le oppressioni dei grandi nell'interno.

Abbiamo già osservato di quanta importanza fossero i luoghi fortificati, le castella e le città ricinte di mura pei Langobardi, i quali subito dopo la loro sconfitta soltanto in esse poterono soste-

[1] Widonis Leges, a. 889, c. 3, p. 557. « Nemo *comes*, neque *loco positus* ejus, neque *sculdascius* ab *arimannis* suis aliquid per vim exigat præter quod legibus constitutum est. »

[2] Lamb. Imp. Cap., a. 898, c. 3, p. 564. « Ut nullus comitum *arimannos in beneficia* suis hominibus tribuat. »

[3] Leges Widonis, c. 4, p. 557 « exceptis his quos episcopus *in sua elegerit necessitate*, aut comes *dimittere* voluerit. »

[4] Lamberti Imp. Conv. Rav., a. 898, c. 8, p. 564. « Quod si *novo tempore fiscus comitalis in jus ecclesiasticum conversus est*, augeatur stipendium imperiale ab ecclesia juxta quod res publicæ fuerint minoratæ. — *Fiscus comitalis*, » ossia i redditi del conte, ai quali andava naturalmente congiunta anche una parte della sua giurisdizione; « *stipendium imperiale*; » indica lo stesso che « *pastus imperatoris*, » detto più tardi « *fodrum*: » o le somministrazioni per l'imperatore ed il suo seguito od armata.

nersi contro i combinati attacchi dei Franchi e dei Greci. Inoltre rilevasi da un documento del tempo di Carlo Magno esistente in Verona ed interessante sotto molteplici rapporti, che i funzionari langobardi non trascurarono mai la conservazione delle città murate. Gli assalti e le ruberie degli Avari dimostrarono bentosto anche ai Franchi la loro utilità e nel documento su menzionato si dice come Carlo Magno per una tal circostanza ordinasse la ricostruzione delle mura di Verona [1]. Nelle guerre intestine fra i principi, che, terminata la dominazione dei Carolingi, si disputarono il potere supremo, e specialmente durante le invasioni e le devastazioni degli Ungari al principio del X secolo, solo i luoghi fortificati e le città murate offrirono sicuro rifugio ai popoli travagliati. Dovunque pertanto furono riedificate le abbattute mura, i chiostri e le chiese isolate furono munite di apposite fortificazioni, onde non divenissero al primo assalto preda dei nemici. Ed a ciò attesero con istraordinaria operosità ed energia i vescovi, di cui le ricchezze e l'ascendente aumentavano ogni di più nelle città e la cui influenza sull'animo dei sovrani faceva sì che colla massima facilità ottenessero da questi i privilegi necessari per la costruzione di nuove fortificazioni [2].

Ai tempi dello storiografo Luitprando, circa alla metà del secolo X, la maggior parte delle città italiane erano validamente munite ed assicurate con mura e fosse, come apprendiamo per incidenza dalla sua narrazione [3]. E se non ci è lecito formarci un'idea grandiosa di queste città, in cui le case erano per la maggior parte di legno e per edificar le quali non occorreva tempo maggiore di quello che fosse necessario per distruggerle; pure non si può d'altra parte disconoscerne l'importanza, quando si consideri che in quei barbari e ferrei tempi esse offrivano rifugio e protezione non solo ad ogni libera instituzione e ad ogni civile ordinamento, ma benanco al progresso, alla civiltà, all'arte.

[1] Su di ciò nacque contesa fra la chiesa di S. Zeno da una parte ed i borghesi e gli impiegati della città dall'altra (*cives et urbis judices*), perchè il vescovo non voleva contribuire che la quarta e non la terza parte delle spese a lui richiesta. La « *pars publica*, » non poteva fondare le sue pretese sull'uso « quod multum tempus transiisset, ex quo hanc urbem reparare opus non erat, quia *Langobardorum* nihil indigebat, *publico studio munita*. Si quid autem modicum ruebat, statim a *vicario civitatis* (gastaldo ?) restituebatur. » La contesa fu decisa colla prova della Croce in favor della Chiesa. UGHELLI, Italia Sacra. Episc. Veron., T. V, p. 711.

[2] Esempli di tali privilegi: di Guido e Lamberto pel vescovo di Modena, a. 893: di Berengario pel vescovo di Bergamo, a. 903; e molti altri nel MURAT., Ant. II, p. 464, sq.

[3] Il duca di Svevia Burcardo cavalca lungo le mura della città di Milano e così si millanta: — Io non faccio niun conto della solidità e dell'altezza di queste mura, per le quali essi credonsi assicurati! — Più tardi venne egli ucciso nella fossa che circondava le mura della città di Verona. LIUTPR., Antap. III, c. 14, 15.

E qui non possiamo dispensarci dall' accennare come nelle città esistessero stabilimenti ecclesiastici d' istruzione presso le cattedrali ed i conventi, come anche scuole di grammatici. Ciò rilevasi non solo da un Capitolario di Lotario I dell'anno 825, ove si cita una serie di città italiane nelle quali l'imperatore aveva collocati appositi maestri per la publica istruzione [1]; ma vien confermato anche da altri posteriori documenti e principalmente dalla testimonianza di Raterio vescovo di Verona nel X secolo e zelantissimo oppugnatore della libertà della scienza, dalla quale testimonianza risulta come anche i figli dei nobili frequentassero a quell'epoca le scuole [2]. Così pure l'industria veniva esercitata con maggior libertà e sicurezza nelle città che non altrove. Poichè, quantunque dobbiamo credere che la maggior parte degli industrianti fossero tuttora pertinenze (vale a dire soggetti a singoli signori od in servigio speciale della *pars publica*, l'antica *curtis regia*); tuttavia anche molti cittadini liberi attendevano non solo al commercio, ma benanco a certe industrie che non erano ritenute ignobili, come per esempio l'orificierìa e la fabbricazione delle armi [3]. Ma il commercio era già fin dal secolo X esercitato in sì vaste proporzioni nelle città d'Italia e specialmente nelle marittime, che alcune di queste, come Amalfi e Venezia, con questo solo mezzo si elevarono a grande potere ed importanza. Di qui ne venne bentosto che il ceto commerciale, stato già fin dagli ultimi tempi della dominazione langobarda parificato per disposizione di legge ai proprietari del suolo e classificato secondo il diverso grado di possidenza [4], andò sempre più prosperando ed ingrandendo, in modo da formare più tardi il nerbo ed il midollo della cittadinanza propriamente detta nei comuni. Finalmente l'associazione municipale favoriva la conservazione delle antiche libertà, nonchè l'aspirazione delle minori classi della popolazione libera a più ampli diritti; poichè gli abitanti delle città più facilmente associavansi e tenevansi fra loro uniti quando trattavasi di difendere i comuni diritti e di raggiungere le mire comuni.

Se dunque col fortificare e chiudere così strettamente le città non ottenevasi che una apparente separazione tra le città stesse e

[1] Hloth., I, Cap., a. 825, c. 6, p. 249. « De *doctrina* vero, quæ ob nimiam incuriam... cunctis in locis est funditus extinta... ut ab his, *qui nostra dispositione ad docendos alios per loca determinata sunt constituti* » e qui si nominano le città di Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Vicenza, Forumjulii.

[2] G. Giesebrecht, De litterarum studiis apud Italos primis medii ævi seculis. Berol. 1845, p. 18.

[3] Leo, *Gesch. der ital. St.*, I, p. 341.

[4] V. p. 287.

la campagna, una tale separazione era però condizione necessaria per quella specialità della vita cittadina dalla quale sorgevano in pari tempo così radicali ed essenziali differenze. Tuttavia ciò non apparve giammai che come un rapporto di fatto, quale aveva già esistito in parte al tempo dei Romani e non già come un rapporto giuridico o politico. Poichè la *civitas* ed il contado comprendevano tanto la città quanto la campagna e cittadini (*cives* nel senso di arimanni) erano tanto gli abitatori della città quanto quelli della campagna, per cui la differenza che esisteva tra cittadini, *cives*, ed abitanti, *habitatores*, era puramente di nome e creata dal diverso luogo di soggiorno nella città, od in altre località [1]. Una separazione politica della città dalla campagna ebbe luogo soltanto colla divisione fattasi più tardi di ogni contado in diverse giurisdizioni e signorie aventi ciascuna una propria indipendente esistenza. Come ciò avvenisse per le cariche e i fendi ereditari da una parte, pei diritti d'immunità estesi fino alla completa esenzione dall'altra, è già noto abbastanza; non ci resta quindi più che dimostrare come ciò accadesse in Italia, dove un tale sviluppo verificossi più presto che altrove, stante che le continue guerre di successione pel trono e le lotte dei partiti che si combattevano tra i grandi, favorivano e promuovevano la formazione di podestà singole ed indipendenti a spese della publica autorità.

Le condizioni politiche d'Italia si trasformarono e si foggiarono in modi assai diversi. Dove potenti margravi, come quelli di Toscana, di Spoleto e di Camerino, riunivano vasti territori sotto il proprio dominio, dove un tale ingrandimento dei principi secolari incontrava ostacoli ed impedimenti, come nella Lombardia propriamente detta. E ciò qui avveniva, perchè la debolezza del governo era cagionata principalmente dai vescovi, i quali con alla testa l'arcivescovo di Milano, decidevano ordinariamente col loro voto nell'elezione del re e colla considerazione che loro procacciava lo stato sacerdotale unita ad una preponderante influenza in tutti gli affari dello Stato, nel mentre sostenevano ed appoggiavano il potere reale, erano pur anco sempre causa dei frequenti cambiamenti di governo. Era pertanto somma e precipua cura di quelli che giungevano al trono di guadagnarsi questi prima degli altri tutti, il quale scopo non potevano meglio e più prestamente ottenere che promuovendo i propri aderenti e congiunti alle più importanti sedi vescovili [2]. A tale scopo essi amavano pure di trasferire dagli impiegati ordinari

[1] V. sopra pag. 354.
[2] V. sopra pag. 374, 375.

nei vescovi le regalie dello Stato e ciò tanto più in quanto che la nomina di questi ultimi dipendeva ancor sempre essenzialmente da loro, mentre all'incontro quelli coi diritti di successione ereditaria alienavano sempre più dallo Stato i feudi regi. Così a poco a poco i vescovi giunsero a soppiantare gli antichi funzionari regi e ad estendere la sfera delle loro immunità, tanto riguardo alle loro chiese ed ai beni ecclesiastici, quanto agli annessivi diritti.

Ma, com'era ben naturale in tempi in cui pressochè tutto dipendeva dalla forza e dal valor personale, i privilegi reali erano per sè stessi insufficienti ed al titolo giuridico dovevano sempre andar congiunti una forza ed un potere corrispondenti, ossia copia di dovizie e nerbo di vassalli, per ottenere che esso venisse riconosciuto e rispettato. Poichè stavano contro i vescovi non solo i regi funzionari, ma ogni potentato, cui propizia fortuna, valor personale e ricchezze rendessero sulla turba eminente ed assecondassero nella conquista d'un dominio. Di ciò troviamo un esempio assai istruttivo in una relazione del vescovo Luitprando, esempio dal quale ci è dato argomentare con tutta evidenza alle interne condizioni delle città nella prima metà del X secolo.

Ai tempi del re Ugo erano in Pavia due potenti signori, i giudici Valperto e Gezo. La considerazione in cui era tenuto Valperto aveva origine principalmente dall'essere egli padre del vescovo di Como e dall'aver data in isposa una figlia al conte palatino Guilberto. Venuto quest' ultimo a morte, il popolo tutto a lui si volse e dinanzi a lui portò le sue querele. Ma Gezo era suo congiunto e partecipava al potere di lui. Ambedue parvero al re Ugo a buon diritto pericolosi, per cui egli deliberò di perderli. Il potente conte sàssone, nemico di Gezo, gli suggerì a tal uopo un astuto consiglio: si concertasse col vescovo di Pavia per farli rinchiudere in prigione quando essi si sarebbero recati al ricevimento del re. E così avvenne infatti. Essi perirono di morte violenta e crudele, i loro tesori furono confiscati dal re ed anche il vescovo non avrà mancato di percepire la sua porzione [1].

Ora se noi ci facciamo a considerare l' origine della supremazia dei vescovi colla quale si apre l'epoca di cui trattiamo, vediamo, seguendo la serie dei privilegi reali (imperiali) ai quali, secondo ogni apparenza, dovettero almeno per un certo tempo corrispondere effettivamente i rapporti di fatto — come essi, i vescovi, dalle semplici immunità ecclesiastiche salissero fino ai veri diritti di supremazia e di governo [2].

[1] Liutpr., Antap. III, c. 39, 41.
[2] Lo stesso argomento riguardo all'Italia fu principalmente trattato da H. Leo, *Verfas-*

Appoggiato ad una vasta e profonda cognizione dei documenti, osservò già molto accortamente il Muratori, come tutti i privilegi delle chiese vescovili in Italia fino ai tempi di Carlo il Calvo, vale a dire fino al principio delle lotte di successione al trono d'Italia, non si riducano in complesso che alla semplice ed ordinaria immunità, quale si trova descritta nelle formole di Marculfo [1]. Inoltre esse furono stabilite in via di consuetudine, stante che lo scopo delle medesime altro non fosse che quello di proteggere le chiese e i loro possedimenti contro gli arbitri e le oppressioni dei publici funzionari, senza per altro sottrarli al dominio del potere governativo [2]. Pertanto non si può a meno di riconoscere in questo periodo il principio di più ampie disposizioni di legge relative alla giurisdizione dei patrocinatori ecclesiastici [3]. E come in progresso di tempo la potenza dei vescovi andò aumentando con incredibile rapidità, parte per la grande influenza politica, parte pel costante accrescimento delle loro ricchezze e dei loro possedimenti; così di egual passo si andarono ampliando i loro diritti ed immunità.

Si potrebbe già considerare come tale la rappresentanza che le autorità o i funzionari ecclesiastici tenevano davanti ai tribunali ordinari anche per gli arimanni che stavano sotto la loro protezione [4]; ma questa non era che una conseguenza naturale della dedizione per patrocinio. Il primo progresso effettivo ed essenziale noi lo riscontriamo solamente quando la giurisdizione o di dominio o privata della chiesa viene riconosciuta come publica ed ordinaria; o in altri termini, quando gli effetti di una tal giurisdizione

sung der Lombard. Städte, pag. 60 e segg. e *Gesch. der ital. Staaten*, I, pag. 310 e segg. A questi tengono dietro il Baudi di Vesme e Spir. Fossati, Vicende della proprietà in Italia. Torino, 1834. Queste esposizioni abbisognano di molte rettifiche, che in gran parte furono già fatte nella citata opera di Bethmann-Hollweg, *Ursprung der lombard. Städtefreiheit*, pag 80 e segg., le cui indagini non lasciano più nulla a desiderare quanto all'esattezza ed alla sicurezza.

[1] Murat., Ant. VI, Diss. LXXI. De Episcoporum, etc. potentia, p. 39.

[2] V. sopra pag. 342; si confrontino, per es., i privilegi di Lodovico II in favore della chiesa di Padova dell'855 (Murat., Ant. II, 35), ed in favore della chiesa di Novara dell'854 (lib. I, 925).

[3] V. sopra p. 348.

[4] Privilegio di immunità di Carlo il Grosso in favore della Chiesa di Arezzo del 883. Murat., Ant. I, p. 869. « Hoc etiam in omnibus *Liberis* et *Erimannis* præfatæ S. Aretinae Eccl. filiis et in ejusdem diœcesi commanentibus massariis et colonis observari jubemus... unus quisque, cum legalis censura exigit, a *patrono suo ad placitum adducatur*.» A ragione osserva il Bethmann-Hollweg, a pag. 95, che questo privilegio doveva avere un vigore generale per tutte le chiese vescovili, come rilevasi dal punto conclusionale. Io credo però, che l'onorevole autore vada errato, quando asserisce, che per giudizio ordinario (*placitum*) debba intendersi lo stesso ufficio dell'avvocato ecclesiastico, al quale competeva già la giurisdizione di un conte sopra quegli arimanni.

vengono estesi anche ai liberi cittadini: però colla importantissima limitazione per la quale escludevasi l'alta giurisdizione in affari criminali, riserbata ancora ai conti. Un tal progresso era una indiretta e più ampia conseguenza del patrocinio che la Chiesa esercitava sopra le persone libere, sia per la dedizione spontanea delle medesime, sia per altro titolo qualunque. Poichè ben poco occorreva per trasmutare il patrocinio in giurisdizione, la protezione contro estere podestà poi in vero ed assoluto dominio. Un precoce esempio di tale trasmutamento, forse il primo in Italia, ce lo porge il privilegio d'immunità concesso da Lotario I nell'anno 845 al chiostro di Novalizio appartenente alla contea di Torino. La valle di Susa in cui giaceva il convento era passata in proprietà del medesimo, insieme con altre valli e località, a titolo di dono imperiale. Tutte le rendite di questi possedimenti diventarono quindi pertinenza del chiostro e tutti i liberi in essi dimoranti dovettero pagare al convento i canoni e le imposte, che dapprima solevano sborsare al palatino ed alle publiche autorità. Si fece però espressa riserva quanto alle libertà di quegli abitanti, i quali dovevano continuare a militare come prima sotto la condotta del conte di Torino, esser citati al suo tribunale pei delitti che commetter potessero sebbene il bando relativo dovesse essere publicato dal superiore del chiostro. Il menzionato privilegio conteneva inoltre la disposizione, che la completa ed assoluta giurisdizione civile su queste persone libere spettar dovesse esclusivamente ai funzionari del convento [1].

Per tal modo furono anche in molte città ampliati i possedimenti e le immunità delle chiese vescovili e quindi trasferite nei vescovi dapprima le publiche proprietà nelle città ed in un territorio determinato congiunto alle medesime, poi le *curtis regie* con tutte le genti e le entrate ad esse inerenti e finalmente la giurisdizione in una certa sfera d'affari non sempre esattamente determinata. E que-

[1] L'introduzione del Docum. di Lotario (MURATORI, Ant. V, p. 971) si richiama ai precedenti privilegi di Carlo Magno e Lodovico il Pio, in cui, a quanto pare, era contenuto anche quello, com'è confermato di poi. Sebbene il privilegio di Carlo del 773 ancora esistente non parli d'altro che d'immunità (l. c. p. 967); pure gli ecclesiastici trovarono sempre nei loro privilegi, più di quello che essi realmente contenessero e presentandosi poi la favorevole occasione se li facevano confermare, sotto pretesto di antica consuetudine. Così è detto in esso: « sed *omnem distructionem*, vel *judicium* præfato venerab. Joseph (l'abate) ejusque successoribus concedimus . . . exceptis illis *culpis criminalibus de quibus sacerdotibus et monachis non est dijudicandum*. Unde volumus, ut præsentata omni occasione de Vallibus sopradictis... veniant *ante comitum* in civitate *Taurinis*, acti videlicet atque compulsi *per abbates atque monachos* ipsius monasterii, et justitiam faciant et ab aliis recipiant: *reliquæ vero causæ* in ipsis locis per *ministros et ordines ipsius monasterii* deliberatæ et definitæ fiant absque impedimento vel solatii occasione cujuslibet comitis aut reipublicæ missi: salva illorum hominum *libertate*, qui ibidem commanent. » Si confronti il BETHMANN-HOLLWEG, pag. 93.

sto importantissimo cambiamento, che caratterizza fin dal principio in modo affatto speciale la supremazia dei vescovi, cominciò appunto nell'epoca stessa in cui la corona d'Italia passava dall' una all'altra mano, poichè quei sovrani d'un giorno tanto più facilmente concedevano ad altri le regalie dello Stato, in quanto che essi non potevano quasi mai farne uso e perchè premeva loro assai di guadagnare degli aderenti, principalmente fra i vescovi; mentre d'altra parte per le angustie in cui versavano le oppresse e travagliate città pareva tornasse acconcio il porle sotto l' officioso patrocinio della Chiesa.

I più antichi tra questi privilegi datano dai tempi di Guido e Berengario. Il primo nell' 892 cedette alla chiesa di Modena perchè contribuisse alla riedificazione della distrutta città tutti i tributi che sarebbersi dovuti riscuotere colà in nome del re, nonchè tutti i fondi e terreni appartenenti alla città stessa, le porte, i ponti, le strade: concesse al vescovo di far escavare fosse, costruire mulini e fortificare la città per un miglio all' intorno onde difendere in tal modo la chiesa [1]. Parimenti Berengario nell' anno 904 accordò al vescovo di Bergamo non solo la facoltà di ristaurare e fortificare la città rovinata per l'assalto datole dal nemico re Arnolfo e rimasta per tal modo aperta e senza difesa contro le scorrerie dei ladroni ungheresi e contro le oppressioni dei publici funzionari; ma gli concesse eziandio di estendere il suo patrocinio e la sua giurisdizione sulla città stessa e sulle sue mura, torri e fortificazioni [2]. Lo stesso Berengario nell'anno 916 donò al suo fedele, il vescovo Giovanni di Cremona, il ricavo di tutte le imposte e rendite publiche da prelevarsi sulla città e su un territorio di cinque miglia intorno ad essa, a lui demandando la costruzione delle strade, fosse, piazze e mercati ed accordandogli l'immunità del foro nella stessa estensione di territorio [3].

Privilegi di più antica data che si vogliono accordati a chiese vescovili e che contengono eguali o maggiori diritti di quelli su menzionati sono da ritenersi come assolutamente falsi. Tal è la supposta patente di franchigia che vuolsi essere stata rilasciata da Carlo

[1] UGHELLI, Italia sacra, II, p. 98. MURAT., Ant. II, p. 40.

[2] UGHELLI, IV, p. 424. « *Turres* quoque et *muri seu portæ*... sub *potestate et defensione supradictæ Ecclesiæ* et prænom. Episcopi suorumque successorum perpetuis consistant temporibus... *Districta* vero omnia ipsius civitatis, quæ ad regis pertinent potestatem, sub ejusdem Ecclesiæ tuitione, defensione et potestate præstestinamus permanere, etc. »

[3] UGHELLI, IV, p. 587 « et nemo comes, vicecomes, etc., infra muros Cremonenses vel foris circa civitatem milliaria quinque, placita custodiat aut mansionaticum faciat *absque voluntate... episcopi.*

il Grosso alla chiesa di Parma nell'anno 880 e colla quale si accordava a questa la giurisdizione di un conte palatino o messo reale, sebbene i privilegi posteriori fino ad Ottone il Grande non facciano parola di ciò [1]. Tal è pure una patente di franchigia di Carlo Magno datata dall'anno 809 con cui trasferivasi nell'arcivescovo di Milano ogni regalia dello Stato, giacchè, se fosse vera avrebbe reso inutili e superflue tutte le concessioni che vennero fatte di poi alla chiesa di Milano [2]; per lo che quella patente appare evidentemente inventata per sopperire alla mancanza d'autentici privilegi, o per dare un fondamento giuridico alla dominazione di fatto esercitata dal vescovo.

Qui occorre distinguere più esattamente che far non si soglia questi primordi della supremazia dei vescovi caratterizzati dalla cessione ai medesimi delle publiche proprietà nelle città e di una giurisdizione che si estendeva nella città stessa e su un territorio determinato dal loro successivo svolgimento e progresso. Non bisogna scambiare questa immunità colla assoluta esenzione dal bando dei conti, la quale verificossi allora soltanto che anche quest'ultimo fu trasferito nella persona dei vescovi [3]. Ma questo non ci pare il caso dei privilegi d'immunità da noi menzionati qui sopra, nè di molti altri rilasciati dagli Ottoni. Anzi l'alta giurisdizione negli affari ordinari (*placita publica*) era di regola ancora riservata al margravio, al palatino od al conte e la ampliata immunità su questo rapporto non influiva se non in ciò che il conte, nel suo ristretto circondario giurisdizionale, non poteva tenere sedute di tribunali se non previo asseuso del vescovo. Ma di questa limitazione della giurisdizione vescovile, chiaramente e precisamente espressa nel privilegio del convento di Novalizio che noi prendemmo a punto di partenza nelle nostre argomentazioni, troviamo farsi cenno anche altrove in termini pressochè eguali.

Nella patente di franchigia da Rodolfo (anno 924) rilasciata alla chiesa di Cremona, la quale confermava in tutta la sua estensione la precedente di Berengario, si dice espressamente che i patrocinati della chiesa non erano tenuti a comparire davanti il pu-

[1] Precede un altro documento di Carlomanno dell'anno 872, che dalle false date della chiusa rilevasi essere apocrifo. UGHELLI, II, p. 145. Riguardo alle date io mi richiamo una volta per sempre agli eccellenti Regesti di BÖHMER, *Die Urkunden sämmtlicher Carolinger*. 1833.

[2] UGHELLI, IV, p. 70.

[3] Questa differenza non è rilevata nè da LEO nè da VESME, le di cui indicazioni di esenzioni abbisognano anche di altre molteplici rettifiche. Il BETHMANN-HOLLWEG accenna bensì la differenza, ma non la lascia sussistere per il periodo di cui trattasi.

blico tribunale (il foro ordinario), ma che ove vi fossero citati per qualche loro contesa, doveva il vescovo o taluno de' suoi impiegati accompagnarveli [1] — s'intende quindi di leggieri come i liberi fossero colle loro proprietà soggetti di regola al placito. La chiesa di Reggio ottenne in dono dai re Ugo e Lotario nell'anno 942 l'area ed il fondo publico della città e suo territorio nella circonferenza di tre miglia, in un colle mura, fosse e gabelle, oltre ai servi d'ambo i sessi e tutti i proventi delle corti regie [2]. Ottone I nel 962 confermò tutti questi privilegi, ampliando inoltre fino a quattro miglia all'intorno della città il territorio in cui doveva aver vigore l'immunità dalla publica giurisdizione. Concesse inoltre facoltà alla chiesa di scegliersi que' patrocinatori e notari che più le piacessero (cioè senza il concorso dei conti), onde difendere per mezzo loro le sue proprietà ed i suoi aderenti [3]. Ma che l'alta giurisdizione dei conti non fosse in ciò compresa lo lascia supporre anche la missione, di cui nella introduzione del documento, del conte di Modena e Reggio dal quale documento rilevasi pure il dominio che i margravi esercitavano anche più tardi fino a Matilde di Toscana. Perfettamente simile al menzionato è il privilegio da Ottone III rilasciato nel 997 alla città di Mantova. Per un tal privilegio diventavano competenze del vescovo le imposte e le gabelle sulla navigazione fluviale, le *curtis regalis*, le fiere che tenevansi in tutta la contea, il diritto di monetaggio nella città. Inoltre gli era data facoltà di scegliersi quei patrocinatori che meglio aggradivangli, sotto condizione però che ove sorgessero controversie sul patrimonio della chiesa, queste dovessero decidersi, per usare le parole stesse dell'imperatore: *in palatio nostro coram nostris Judicibus Palatinis* [4]. Anche qui troviamo dunque oltre il tribunale ecclesiastico il tribunale di palazzo.

Tuttavia non era lontano il momento in cui la piena ed assoluta giurisdizione e le altre regalie dovevano passare nelle mani dei grandi ecclesiastici, con che sarebbesi pienamente consolidata la sui premazia dei vescovi. Ciò dipendeva principalmente dai vescovi stessi, in quanto essi avessero saputo approfittare destramente di tutte le favorevoli occasioni che loro si presentavano e dell'alto potere che

[1] MURAT., Ant. IV, p. 50 « ut *libellarii* et *manentes Ecclesiæ*, qui... proprium non habent, placitum non celebrent publicum. Et si aliqua fuerit horta contentio et *adclamati fuerint*, volumus ut cum Episcopo aut cum missu ad *placitum* pergant. »

[2] UGHELLI, It. S., II, p. 261. MURAT., Ant. p. 661.

[3] TIRABOSCHI, Mem. Modenesi, T. I, Cod. dipl., p. 124.

[4] MURAT., Ant II, p. 699. Si confronti, *ib.* V, p. 562. « Actum in civitate Mantuæ in pacio eidem Marchionis Bonifacii feliciter. »

essi esercitavano per annichilare del tutto l'autorità dei conti nel territorio in cui avevano vigore le loro immunità. Il modo con cui fu ad alcuni di quei vescovi concesso in prima da Ottone il Grande l'assoluto esonero indica abbastanza chiaramente un tale progresso. E qui merita speciale considerazione una patente di franchigia rilasciata da questo imperatore nell'anno 962 in favore della chiesa di Parma (patente che toglie ogni forza autentica al documento apocrifo attribuito a Carlo il Grosso) nella quale vengono concesse al vescovo di quella città nonchè tutte le regalie anche la giurisdizione sulla città e sul territorio alla medesima adiacente per la circonferenza di tre miglia di più su altri luoghi pei beni ivi posseduti da abitanti di Parma; attribuiti al vescovo nell' esercizio di tali diritti i pieni poteri di un conte palatino; potesse inoltre il vicedomino vescovile al pari di un regio messo applicare il duello alle decisioni giudiziali [1]. Parimenti in un privilegio dello stesso imperatore rilasciato alla chiesa di Lodi si dispone che il vescovo eserciti la stessa giurisdizione di un conte palatino sulla città di Lodi e su un territorio di sette miglia all' intorno [2]. Evidentemente qui si allude a qualche cosa di più che non fosse la giurisdizione conferita ordinariamente al vescovo, indicata colle parole *districtio* o *districtus*; s' intende cioè la completa ed assoluta esenzione dal bando dei conti, mediante la abolizione del medesimo per tutto il territorio nel quale avevano vigore le immunità ecclesiastiche. Nè si creda che questa denominazione generale di giurisdizione, principalmente come trovasi usata nei privilegi di epoche posteriori, avesse un significato meno pieno ed assoluto dell'altra; è da osservarsi che la supremazia episcopale non si perfezionò se non a poco a poco e non da per tutto colla stessa effettiva estensione.

Ma molti di questi grandi ecclesiastici andarono ancora più in là; estendessero la loro giurisdizione su tutta quanto il contado, in modo che col loro potere temporale dominarono lo stesso territorio sul quale estendevasi già la loro spirituale autorità; il che è quanto dire

[1] Ughelli, II, p. 187. « Insuper etiam concedimus, ut omnes homines *infra civitatem* habitantes, *ubicumque eorum fuerit hereditas*, *sive adquestus*, sive familia, tam *infra comitatum parmensem quamque in vicinis comitatibus*, nullam exinde functionem alicui regni nostri personæ persolvant, *sive alicujus placitum custodiant*, *nisi parmensis Ecclesiæ episcopi*.. Habeat episcopus licentiam *tamquam nostri comes palatii* distinguendi... concedimus episcopi *vicedomino*, ut sit *noster missus*, etc. » Si confronti la conferma di Ottone II, d. 979 e di Enrico II, d. 1004. Ughelli, pag. 157, 160. Muratori, Ant. VI, pag. 47.

[2] Ughelli, IV, pag 660 « Ita definiat tamquam si *nostri comitis palatii* adesset ibi præsentia »

che il vescovado riunì così in un solo la contea e la diocesi. Per tal modo molte e molte contee passarono sotto la supremazia dei vescovi. Ma un tal progresso non verificossi, per quanto appare dai documenti, prima della fine del secolo X [1]. Nel 999 Ottone III concesse al vescovo di Vercelli in ricompensa de' suoi fedeli servigi la contea tutta di Vercelli, poi quella di Santa Agata con tutte le annessevi regalie [2]. Parimenti nel 1038 Corrado III trasferì nel vescovo Ingo di Modena tutta quanta la contea di Modena fino ai confini di quelle di Bologna, Mantova, Reggio e Lucca, conferendogli l'alta giurisdizione di un margravio o conte (esercibile tanto dal vescovo in persona quanto da' suoi funzionari o *missi* in di lui nome) su tutti gli abitanti della contea, arimani o vassalli, e cedendogli tutte le publiche rendite, imposte, ed edifici publici, le mura della città, le pertinenze e tutti gli altri diritti del fisco, del conte e del viceconte [3]. Lo stesso imperatore Corrado III nel 1035 trasferì nel vescovo di Parma la contea di questo nome [4]; il successore di lui Enrico III nel 1041 cesse la contea di Bergamo al vescovo di quella città [5]. Una autorità ancora più estesa venne accordata al patriarca d'Aquileja, al quale gli imperatori sassoni avevano già fatto dono di vasti possedimenti, con molti castelli, poteri giurisdizionali ed altri proventi, per il che l'antico ducato di Forumiulii riunito già da Ottone I col ducato di Carniola, venne a restringersi di molto [6]. Ma l'imperatore Enrico IV nel 1077 investì i patriarchi d'Aquileja della contea dello stesso nome, indi vi aggiunse altre due cospicue contee, quella di Carinzia e quella d'Istria [7]. Ancor superiore di gran lunga a questi principi ecclesiastici era l'arcivescovo di Ravenna, al quale lo stesso imperatore Enrico IV nel 1063 conferì un complesso di contee e città in Romagna e nella marca di Camerino [8].

[1] Si confronti anche il BETHMANN-HOLLWEG, p. 109 e seg.

[2] Hist. p. Monum. Taur., I, p 326 « *totum comitatum vercellensem*... et *totum comitatum*, quem dicunt *sanctæ Agathe*, cum omnibus castellis — cum omnibus publicis pertinentiis, cum mercatis, cum omnibus teloneis, etc. — liberam habeat potestatem *placitum tenendi, legem omnem faciendi*, etc. »

[3] « Districtum prefati comitatus — et omnia, que vocata sunt publica, *fiscalia* vel *comitalia* aut *vicecomitalia*, que posita esse videntur in predicto comitato mutinensi, etc. — potestatem illic habeant per se aut per suos missos... judicandi et distringendi veluti in *nostra aut Marchionum, vel comitum* fuisset presentia. » MURAT., Ant. VI, p. 42.

[4] UGHELLI, II, p. 165.

[5] UGHELLI, IV, p. 444.

[6] DE RUBEIS, Mon. Eccl. Aquilej. p. 479. UGHELLI, T. V, p. 56.

[7] V. lo STENZEL, *Gesch. Deutschlands unter den fränkischen Kaisern* I, p. 426.

[8] Già nell'anno 998 il papa (Gregorio V), al quale competeva dopo l'imperatore la sovranità, gli aveva conferita l'investitura della giurisdizione, del monetaggio, delle ga-

Da tutti i privilegi qui sopra citati risulta più che a sufficienza, che non a tutti i vescovi fu concesso l'egual grado di potere; anzi a parlare più esattamente diremo che non tutti e neppur quasi tutti i vescovi ottennero quella piena giurisdizione che loro sembra vogliano attribuire quelli che fanno passare tutte le città sotto la supremazia dei vescovi, onde così spiegare l'origine delle libertà municipali. Prescindendo da ciò, che nella citazione dei privilegi di esenzione non si procedette con sufficiente cautela, non si può tuttavia ammettere assolutamente la conclusione che, perchè un piccolo numero di città non eran soggette alla dominazione vescovile, si possa a tutte applicare il principio generale [1]. Noi crediamo assolutamente che la supremazia dei vescovi diventò piena ed assoluta (sebbene in una estensione non eguale di territorio), dovunque si formò un distretto soggetto ad immunità e si trasferirono nelle chiese le publiche proprietà esistenti in tali distretti. Ma in molte città dell'alta Italia non si venne neppure a tali principii. Ed è meritevole di speciale attenzione il fatto, che questo non si verificò neppure nella residenza arcivescovile di Milano. Poichè, prescindendo anche da ciò che non esiste alcun privilegio autentico d'immunità di simil tenore in favore di quell'arcivescovo, noi troviamo ancora nell'XI secolo in Milano margravi e conti i quali tenevano ivi la sede della loro giurisdizione [2]. E fosse anche questo un semplice titolo, non poteva l'arcivescovo possederlo, se ancora nel XII secolo Federico I investiva il margravio Obizzo d'Este del margraviato di Milano e di Genova [3]. Ma quest'esempio ci potrebbe venir contrapposto a provare che la dominazione episcopale ebbe vigore anche là dove essa non fondavasi sopra sufficienti privilegi; poichè noi non

belle, del mercato, delle porte e della spiaggia di Ravenna, colla contea di Comacchio, con tutti i possedimenti delle chiese di Montefeltro e di Cervia e colla città di Cesena. UGHELLI, T. II, p. 353. V. pure ivi i Docum. di Enrico IV, p. 362

[1] Dall'indice dato dal LEO, al quale il VESME ed il FOSSATI aggiunsero ancora alcune città, sono da cancellarsi assolutamente Padova (si confrontino i Doc. di Ottone I del 964 nell'UGHELLI, V, p. 431), Bologna (V. i Doc. di essa città nel SALVIOLI, Annal. Bologn. T. I, P. II, n. 27), Firenze, Pistoia (V. sotto). Si confronti anche il BETHMANN-HOLLWEG pag. 113 e seg.

[2] « Hugo Marchio et comes comitatus istius Mediolanensis, a. 1021. Azo Marchio et comes istius civitatis, a. 1045. Il LEO, *Verf. der Lombard. Städte*, pag. 94 seg., li dichiara semplici conti di villaggio, opinando, che l'esenzione di Milano sia seguita sotto l'arciv. Landolfo (+ 998), il di cui padre Bonicio fu l'ultimo duca di Milano e si richiama su questo punto fra gli altri al cronista Landolfo (L. II, c. 26. MURAT., Scr. IV) dell'XI secolo, giusta il quale i precedenti duchi (conti) di Milano avrebbero ceduto pressochè tutti i loro poteri ed onori ai capitani dell'arcivescovo. Ma allo stesso passo il cronista aggiunge ancora: « Majore tamen *civitatis ducibus* manu et consiliis *adhuc regentibus* » locchè prova decisamente in favore della nostra opinione.

[3] MUR., Ant. I, p. 273.

neghiamo che gli arcivescovi di Milano superassero in potere temporale ed in estension di dominio tutti gli altri vescovi di Lombardia; ma essi dovevano per la massima parte questa loro alta posizione nella Chiesa e nello Stato alle grandi ricchezze ed al numero dei loro vassalli, nè potevano quindi sollecitare una patente di regalie, in quanto che per questa loro preponderanza la possedevano e la esercitavano già senza contrasto di sorta. Non così la maggior parte degli altri vescovi, dei quali il conte, il margravio o il palatino equilibrava il potere, e che perciò appunto ad ogni mutar di sovrano domandavano nuove patenti di franchigia, sia per la conferma, sia per l'ampliamento dei loro diritti d'immunità. Finalmente riguardo all'esito di tali sforzi dei vescovi ed al definitivo stabilimento del loro rapporti di dominio, basterà richiamare in generale il IX articolo della pace di Costanza, in cui le città lombarde, relativamente all'investitura dei consoli, vengono distinte in episcopali e non episcopali [1].

Ma ciò che noi riteniamo solo in particolare circa le città lombarde, vale generalmente per quelle di Toscana. Poichè quivi il potere dei vescovi non andò mai più in là delle ordinarie immunità concesse ai beni ecclesiastici. Il solo vescovo di Volterra ottenne, in epoca assai tarda, dall'imperatore Federico I l'esercizio dei poteri governativi nella città e suo territorio [2], locchè però non era di grande importanza, stante che allora le città si reggevano già da sè, accontentandosi di domandare tutt'al più ai loro sovrani una conferma puramente formale, coll'investitura de' loro consoli. Però fuori della città era Volterra rappresentata dal suo vescovo; così avvenne nella lega guelfa strettasi fra molte città di Toscana dopo la morte di Enrico IV verso la fine dell'anno 1197, in cui le altre città erano rappresentate nel consiglio federale da rettori da esse medesime eletti [3]. E riguardo a queste città osserveremo come in esse la giurisdizione dei margravi e dei conti fosse esercitata dalle autorità municipali. Ciò è provato non solo dai privilegi d'immunità nei quali non si fa mai parola di supremazia episcopale [4]; ma ancor me-

[1] PERTZ, Mon. Germ. IV, p. 176.

[2] Si confronti il CECINA, Notizie istoriche della città di Volterra. Pisa, 1758. Sgraziatamente il documento non vi è comunicato, ma il fatto sta fermo.

[3] MURAT., Ant. IV, p. 336; si confrontino il Docum. d. 1203. *ib.* p. 376. Il vescovo di Volterra aveva quindi la presidenza nell'assemblea federale, come PRIOR.

[4] Il LEO nomina Firenze e Pistoia: quella — a motivo di una indicazione del Villani, che Ottone il Grande avesse donato alla città un circondario di sei miglia — ma la cronaca del VILLANI non ha per quest'epoca verun titolo di storica credibilità; questa (Pistoia), riferendosi ad un privilegio di Ottone III, d. 993 (MURAT., Ant. II, p. 9); ma questo privilegio continua soltanto i soliti diritti di immunità colla conferma dei possedimenti

glio dai rapporti o dalle condizioni di fatto, una succinta descrizione delle quali basterà a spiegare il limitato potere dei vescovi tanto in Toscana quanto in alcune città di Lombardia [1].

In Toscana i margravi stabilirono assai per tempo la loro dominazione che, quanto ad importanza ed estensione di poteri, di poco la cedeva a quella dei re ed era anzi fondata sopra basi più solide e più sicure. Già fin dal principio del X secolo il margravio Adalberto aveva raccolte sì ingenti ricchezze che il re Lodovico, figlio di Boso, in una visita da lui fatta al margravio in Lucca, preso da cupida meraviglia all'aspetto di sì splendida corte, rivolto a' suoi, disse: Sarebbesi più volontieri fatto chiamare margravio che non re, poichè Adalberto non era punto da meno di lui.

Dopo la morte di Adalberto il re Berengario condusse prigioni il figlio e la vedova di lui, ma non potè ridurre in poter suo le loro città e castella [2]. Già fin d'allora quei margravi creavano e detronizzavano a piacer loro i re d'Italia ma in epoche posteriori ingrandirono ancor più la loro potenza. Ugo, sopranominato il Grande [3], di stirpe salica e contemporaneo degli Ottoni, riunì sotto di sè per lungo tempo le Marche di Toscana e di Camerino ed il ducato di Spoleto. Inoltre Ottone III lo investì di otto contee che il papa e l'imperatore si disputavano fra di loro [4]. Il potente margravio Bonifacio, contemporaneo di Enrico III (1032-1052), ereditò da Tebaldo suo padre un margraviato che, secondo ogni verosimiglianza, estendevasi fra Modena, Reggio, Mantova e Ferrara, al quale riunì più tardi anche quello di Toscana. Il contemporaneo di lui, Donizone, fa una splendida descrizione delle dovizie che egli sfoggiò davanti all'imperatore e dei magnifici doni con cui egli ne allettò la cupidigia e la gelosia. Bonifacio aveva raccolte tante ricchezze con estorsioni e violenze d'ogni maniera esercitate sulle città, nelle quali si mantenne per oltre un secolo odiosa ed abominata la sua memoria [5],

ecclesiastici, ai quali apparteneva pure la piazza del mercato della città (*terra vacua, ubi mercatum est ipsius civitatis*). Più ampie prove dei privilegi ecclesiastici di Toscana ci son fornite dal Bethmann-Hollweg, § 21, nota 13.

[1] Trattano egregiamente del margraviato di Toscana le Memorie e Documenti di Lucca, T. I, 1813. Diss. 1-4, dalle quali precipuamente è tolto quanto segue.

[2] Liutpr., Antapod. II, c. 39, 55.

[3] Dante, Parad. XVI, 125: « Del *gran barone*, il cui nome e 'l cui pregio — La festa di Tommaso riconforta.

[4] « Hugonem Tuscum *Spoletinis et Camerinis præfectum*, cui octo comitatus, qui sub lite sunt, vestramob amorem contulimus » scrive l' imperatore nell'anno 1000 a Papa Silvestro II, V. Memorie di Lucca, Diss. 4.

[5] Nel privilegio di Ottone IV in favore di Lucca, d. 1209. « Interdicimus quoque... *perversas consuetudines* a *tempore Bonifacii* marchionis præd. fidelibus nostris civibus Lucanis graviter impositas. » Mem. di Lucca, I, p. 204. Si confronti il Doc. di Enrico III, in favore di Mantova. Murat., Ant. IV, 15.

e sui vescovadi dei quali egli con vergognosa simonia usurpossi in feudo un numero incredibile di possedimenti [1]. La vedova di lui, Beatrice di Lorena si rimaritò col duca Gottifredo della Bassa Lorena e regnò dapprima in comune con lui, indi colla figlia Matilde, la quale a buon diritto si ebbe dalla posterità il titolo di Grande Contessa. Dall'anno 1076 in poi questa regnò da sola, non concedendo influenza di sorta ad alcuno de' suoi due mariti, Gottifredo di Lorena e Guelfo di Baviera, ch'ella sposò per mire politiche, e con virile coraggio sostenne il papa Gregorio VII nella sua lunga ed ardita lotta contro l'imperatore di Germania. Dopo la morte di lei (1115, 24 luglio) insorsero nuovi dissidi a cagione della sua eredità, alla quale, vantando la donazione di Matilde, pretendeva la Chiesa, a cui però a termini di diritto spettavano bensì gli allodi, non già i feudi regi. Unitamente a questi ritornò all'impero anche il margraviato di Toscana, che però in seguito si disciolse come tutte le altre contee, per modo che anche qui le città poterono riacquistare la loro indipendenza.

Fin allora le città erano rimaste qual più qual meno soggette e rattenute nella dominazione dei margravi e dei conti feudatari o viceconti da essi dipendenti; così almeno rilevasi dai documenti del X ed XI secolo, giusta i quali i conti su menzionati esercitavano la lora giurisdizione ed altre regalie nelle città e nei loro territori. Le diverse istanze dei publici tribunali sono chiarissimamente indicate in un documento del 941 relativo ad un placito seguito in Lucca sotto la presidenza del margravio e palatino Uberto e nel quale il patrocinatore del vescovo elevò la seguente lagnanza: « Noi ci siamo rivolti già ripetute volte al conte della nostra contea di Lucca, ai re Ugo e Lotario ed a voi Uberto, ed anche al margravio ed al palatino onde far valere il nostro diritto [2]. » In un placito tenutosi ad Arezzo nel 1016 sedevano in tribunale il margravio e duca Rainieri di Toscana col conte della città di Arezzo [3]. Ad un placito tenuto dalla contessa e duchessa Beatrice e dalla di lei figlia Matilde nel 1072 vediamo intervenire ancora due conti della contea di Clusio [4].

[1] Si vegga soltanto l'indice dei: « Castella et plebes, quæ tenuit Bonifacio marchio *de regiensi episcopatu*. Mur., Ant. III, p. 183.

[2] Murat., Ant. I, p. 953.

[3] « Dum Baginerius *marchio* et *dux tuscanus* placitum celebraret in *civitate Aretina* cum Hugone *comite ipsius civitatis*. Mur., I, p. 299.

[4] Oltre a questi erano ancora presenti i vescovi di Chiusa e di Siena], ed inoltre una quantità di giudici e causidici ed altre persone. Mur., II, p. 955. Similmente costituito era un giudizio tenutosi nell'anno 1072 a Firenze, del quale Beatrice (*domna Beatrix ductix et*

Insomma anche qui andarono sempre più sciogliendosi le contee civiche non però in modo che le città coi loro territori si dividessero, formando dei centri indipendenti l'uno dall'altro; ma con una dissoluzione lenta o progressiva in diverse signorie feudali, fra le quali apparivano alcune delle antiche contee, ma solo come specialità in confronto delle altre. Così noi troviamo ancora nel XII secolo conti municipali a Siena, a Chiusi, ad Arezzo, i quali vi esercitano i diritti di regalia, ma solo in quanto questi non erano stati avocati dalle rispettive città [1]. Un documento esistente a Pisa e datato dal 1112 prova però che la giurisdizione trapassò colà immediatamente dai conti alle autorità municipali e poscia fu riconosciuta anche dai vescovi per quanto riguardava i beni che la Chiesa possedeva nella città. Giusta questo documento il vescovo di Pisa avea già portata su di ciò lagnanza al tribunale dei consoli e del popolo di Pisa [2].

Osserva il Muratori, circa la Toscana nel XII secolo, come certi beni e certi diritti appartenessero al regio fisco, altri ai margravi ed altri ancora ai conti o rettori delle città [3]. In quella maniera che i re avevano a poco a poco trasferiti i loro diritti nei margravi, conti, vassalli, o nelle chiese; così anche questi in progresso di tempo perdettero gli acquistati beni e diritti, i quali passarono finalmente in potere delle città. In Lombardia, mancato essendo fin da principio il potere accentratore e coesivo del margraviato, le regalie passarono principalmente nelle mani dei vescovi che le tennero come feudi regi, dei quali le città lombarde si impadronirono con molto maggiore facilità e prestezza che non facessero le città di Toscana rispetto ai loro margravi. Ma anche colà alcuni conti e margravi

Marchionissa Tuscie) teneva la presidenza e *Wido comes* (senz'altra aggiunta) vien nominato fra gli assistenti. MUR., I, 311.

[1] V. l'interessante documento dell'anno 1205 sulla lite tra Siena e Montepulciano, che fu portata davanti ai rettori della confederazione delle città di Toscana. MURAT., Ant. IV, p. 576. sq. Dalle deposizioni dei testimoni rilevasi, che i conti di Siena ancora nel XII secolo esercitavano la loro giurisdizione sopra Siena: « Sed IIII *comites*... tenebant Montepulcianum pro comitatu senensi et *dominabantur* [Montepulciano *sicut in alio comitatu senensi*; » essi vi proclamavano bandi e riscuolevano gabelle, levavano imposte di pane e di vino, nominavano dei *balitores* come impiegati, ecc. Anche di un *comes de Chiuso* e di *comites Aritii* vi si fa menzione. Al principio del XIII secolo però non v'erano più conti di Siena; e ciò probabilmente fin dall'epoca della confederazione delle città. « *Comites teutonici* qui tenuerunt comitatum senensem... *usque quoque* in comitatu fuerunt, » dice uno dei testimoni; « usque ad tempora quibus *recesserunt*, » dice un altro.

[2] Docum. dell'Arch. Pisano nel MURAT., Ant. III, 1115. « Dum apud forum pisane civitatis, que *curia marchionis* appellatur, *consules pisanorum et populus* convenissent, ut, de terris et possessionibus *pisani episcopatus*, a quibusdam injuste detentis tractarent atque consulerent, cum etiam ob eandem causam Dom. Petrus *episcopus adesset*, etc. »

[3] MUR., Ant. I, p. 314.

si manteunero in possesso di singole signorie, con che si spiega la disuguale estensione dei privilegi vescovili antecedentemente notata. Così per esempio fu sicuramente la sola signoria di Tebaldo trapassata per eredità fino alla contessa Matilde, quella cho impedì ai vescovi di Reggio, di Modena, di Ferrara e di Mantova di aggiungere alle immunità ecclesiastiche anche la giurisdizione sulle rispettive città [1]. E per nulla differente fu la condizione di un buon numero di vescovi nelle Marche di Ancona, del Friuli, di Ivrea, di Susa ed altre, in cui i margravi potentissimi si sostennero ancora fino all'XI secolo ed alcuni anche più a lungo. Non crediamo necessario di proseguire nella citazione di particolari, parendoci sufficienti i già menzionati fin qui a dimostrare, come troppo oltre siasi trascorso nel credere ad una dominazione vescovile generale in tutte le città dell'alta Italia, onde incamminarsi con ciò a spiegare la successiva libera costituzione delle medesime.

Ora è d'uopo che noi dimostriamo con maggior evidenza il nesso esistente tra questi due fatti. Lo storico Leo nella sua opera sulla costituzione delle città lombarde tentò già di applicare anche a questa le idee di Eichhorn sull'origine delle costituzioni municipali delle città di Germania mediante il diritto distrettuale, mentre egli parimente da questo deriva il fatto, che l'esenzione di una città episcopale dalla contea riunisse sotto la sola giurisdizione del patrocinatore ecclesiastico tutti gli abitanti della città stessa, e pone quindi per tal modo come condizione principale di una costituzione municipale l'unità del comune [2]. Questo principio soffre molte eccezioni e limitazioni ad esser posto in perfetta armonia colla storia dei fatti, come può rilevarsi dalle seguenti osservazioni che scaturiscono naturalmente dallo esame delle condizioni d'Italia.

I. È fuor di dubbio che mediante il completo trasferimento della giurisdizione nella persona dei vescovi, venne preposta una sola autorità giudiziaria tanto ai liberi eleggibili assessori (arimanni) che dapprima erano soggetti alla giurisdizione dei conti, quanto a quelli che erano stabiliti sui beni ecclesiastici. Ma ciò nulla ostante rimasero da principio ancora diversi i giudizi. Anzi tutto non erano gli stessi giudici quelli che giudicavano sui liberi e quelli che avevano giurisdizione sui non liberi e probabilmente tanto meno ciò accadeva dei giudici presidenti in nome del vescovo,

[1] Matilde viene quindi chiamata anche « Domina Tusciæ et *Lombardiæ.* » V. Fiorentini, Memorie della gran contessa Matilde. 2.ª ed. da Gian. Dom. Mansi. 1756, p. 334 sq.

[2] Leo, *Verf. der Lomb. Städte*, pag. 83, seg. 91.

perchè, siccome il vescovo possedeva la giurisdizione sui liberi al paro delle altre regalie solo come feudo regio e la giurisdizione sui suoi patrocinati come signore e dominante del fondo; così d'ordinario egli esercitava sì l'una che l'altra giurisdizione per mezzo di diversi funzionari, come vedesi chiaramente praticarsi in parecchie città tedesche poste sotto la supremazia dei vescovi, nelle quali scorgiamo farsi una espressa distinzione tra i patrocinatori ecclesiastici ed i patrocinatori ed altri funzionari municipali[1]. Lo stesso devesi credere accadesse in egual proporzione anche per le città italiane, benchè i privilegi d'esenzione che abbiamo sott'occhio nulla ci dicano di distinto in proposito, quei documenti indicando d'ordinario i funzionari vescovili come semplici delegati (*missi*) del vescovo[2].

II. Dove la supremazia dei vescovi vigeva in tutta la sua pienezza ed originò effettivamente l'unità dei municipi, ciò non avvenne in senso favorevole alla libertà, ma piuttosto al potere quasi a modo di un diritto sovrano assoluto di cui lo stesso Eichhorn ci porge un esempio tolto dalla storia di Strasburgo nel X secolo[3]. La libertà municipale sorse piuttosto a malgrado della dominazione episcopale, come vedremo succedere a Milano ed altrove, e però ad una tal dominazione deve ascriversi soltanto una influenza indiretta sull'origine dalle cittadine libertà, stantechè queste sorsero più rapidamente per la reazione su di loro esercitata dal potere ecclesiastico. Ma in ciò non avevano parte alcuna le proprietà caratteristiche ed essenziali della supremazia episcopale; v'hanno paesi, per esempio le Fiandre, in cui si pervennne alla formazione dei comuni senza passare per tale crisi, a malgrado delle diversissime giurisdizioni e signorie[4].

III. L'argomentazione di Eichorn poggia sopra false basi, essa non può reggere neppure colla allegazione dei *corpi santi* delle città italiane addotti da Leo. Poichè per quanto che riguarda la parola suburbio (*Weichbild*), oggimai tutti sono concordi nel

[1] V. HÜLLMANN, *Städtewesen*, Vol. II, pag. 315, ed *Ursprung der Stände*, 2 Ausg., pag. 528, ove questa circostanza vien rilevata con troppo peso contro le vedute di EICHHORN, sulla significazione ed importanza delle immunità ecclesiastiche.

[2] Così il sovra mentovato privilegio di Ottone in favore della città di Lodi: « Episcopus ipsius civitatis aut *missus*, quem ipse delegaverit; » quello di Corrado per la città di Modena: « potestatem habeant per se aut per *suos missos* judicandi, etc. » Pure nel Docum. di Enrico II in favore della città di Parma il *vicedomino* vien nominato come giudice vescovile. Si confronti il BETHMANN-HOLLWEG, § 23, p. 120, 121.

[3] *Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss* I, p. 245 seg.

[4] Questo punto è trattato egregiamente da WARNKÖNIG, *Flandrische Staats-und Rechts gesch.* Th. I, II, p. 16 seg. (Gand), p. 122 (Bruges), etc.

riconoscere in essa, non già una immunità ecclesiastica, i di cui confini venivano indicati con imagini dei santi protettori della Chiesa o fondazione ecclesiastica che entro quei confini medesimi esercitava le concessegli immunità; ma bensì lo stesso diritto municipale o il territorio sul quale esso aveva vigore [1]. Da rigettarsi assolutamente è il confronto coi *corpi santi* di Milano. Poichè *corpus sanctum* significa evidentemente soltanto il complesso dei beni appartenenti ad una chiesa o ad un chiostro, come anche il papa parla di un *corpus patrimoni nostri* [2], ed i *corpora sancta* di Milano solo appunto come tali erano vere immunità appartenenti alla città; giacchè una città col suo territorio non trovasi mai indicata col nome di *corpus sanctum* [3].

Qual significazione, quale importanza ebbe dunque la supremazia dei vescovi per le costituzioni municipali?

Come elementi essenziali nella formazione dei municipi e comuni abbiamo già notati:

I. L'isolamento delle città operato colle fortificazioni e colle mura intorno alle medesime innalzate, le quali procacciavano un rifugio sicuro contro i pericoli delle continue guerre e la permanente anarchia.

II. La vita municipale, di cui proprietà caratteristica si era l'impulso dato al commercio ed all'industria.

Questi due elementi insiem combinati dovettero da una parte far spiccare sempre più fortemente l'esterno contrasto tra la città e la campagna, e dall'altra spianare sempre più le interne differenze sociali, nonchè quelle provenienti dalle diverse nazionalità, le quali duravano tutt'ora e sopravvivevano nelle diverse norme di diritto personale, come pur anco quelle provenienti dallo stato di nascita in rapporto colla piena o meno piena libertà personale.

[1] Quest'opinione di WIGAND, cui GAUPP, *über deutsche Städtegründung*, 1821, pag. 98 ha munita di più ample prove documentali, fu ne' suoi sommi capi accettata da tutti i moderni (HÜLLMANN, LANCIZOLLE, LAPPENBERG, KOPP ed altri). Soltanto l'EICHHORN, difende ancora nella ultima edizione (la 5.ª) della sua *Staats-und Rechts-gesch.* II, § 224, a l'opinione da lui precedentemente enunciata, ritornando specialmente sull'analogia dei *corpi santi* italiani; ma alla fine (§ 284, nota 1) ammette che: — se la voce *wick* fosse da ritenersi equivalente all'*oppidum*, egli sarebbe dell'opinione che se ne parlasse già nelle canzoni di Orlando. — Con che cesserebbero di riferirsi alla immunità ecclesiastica.

[2] Bolla di papa Stefano IV, nella Chron. Farf. MURAT., Script. T. II, P. II, 366.

[3] Il LEO, *Verf. der Lomb. Städte*, pag. 84, si richiama al GIULINI, Mem. di Milano, II, p. 429. Ma questi osserva a pag. 430: Queste terre *aggregate alla città e divise dalle Pievi di Milano* addomandansi Corpi Santi: — dunque la città non era punto compresa in questi Corpi santi. Il GIULINI opina inoltre, che questa denominazione possa aver avuto origine forse dall'uso degli antichi tempi cristiani, di seppellire i fedeli in cimiteri situati in vicinanza della città, — locchè è totalmente assurdo.

III. La conservazione di una specie di nucleo di liberi comuni, che al disciogliersi delle antiche contee (*comitatus* o *civitas* nel significato antico di questa parola) si ridusse dal più ampio circondario della *civitas* in quello più ristretto della città propriamente detta, ove reso forte dalla conservata libera istituzione degli assessori, da associazioni di corporazioni e di industrie sì antiche che nuove, dalle ammassate ricchezze e infine dal proprio sentimento che tutto questo operava, potè difendere e sostenere il suo buon diritto contro i nuovi potentati.

IV. Finalmente ciò che vi aggiunse la supremazia vescovile altro non fu in sostanza che la unità esterna della città insieme ad un determinato territorio sul quale estendevasi parimente la immunità episcopale; cosichè la città formò per tal modo da sè stessa un corpo politico e giuridico separato e distinto, che poscia, a distingnerlo dal *comitatus*, fu indicato col nome di *districtus*. Noi procureremo in seguito di convalidare questa nostra asserzione.

Secondo l' antica instituzione delle contee franche, *comitatus* e *civitas* erano comprese ordinariamente nello stesso identico territorio e quasi sempre coincidevano coi limiti di questo territorio anche i confini delle diocesi vescovili. Trasportandoci ora dal secolo IX al nuovo ordine di cose stabilito nel XII e nei seguenti secoli, troviamo colà talvolta tre parti essenziali e distinte componenti la signoria municipale e comune (*commune civitatis*), cioè: città, distretto e comitato, od anche: città, distretto ed episcopato [1]. Benchè ordinariamente si ritenessero come sinonime le denominazioni di distretto e comitato, trovandosi spesso usata indifferentemente sì l'una che l'altra; pure una accurata osservazione dei rapporti tra esse esistenti ci apprende che sotto la parola distretto in senso proprio s' intendeva il solo *Weichbild* o suburbio, sul quale estendevasi la giurisdizione immediata della città, mentre la parola comitato indicava il territorio esterno formato in parte da altre signorie municipali, in parte da signorie di nobili secolari ed ecclesiastiche sotto condizioni e rapporti giurisdizionali ben diversi. Una tal distinzione di un doppio territorio, conservatasi anche nelle costituzioni municipali del XIV e XV secolo [2], trova la sua spiegazione, unicamente

[1] Per dare così a caso un paio di esempi: — nell'atto dei preliminari di pace tra Federico I e la Lega Lombarda del 1183. MURAT., Ant. IV, p. 295, B. « ut unaquaque *civitas* prædicta habeat in suo *episcopatu* et *comitatu* seu *districtu*, etc. » nel trattato d' alleanza tra i Modenesi ed i Mantovani del 1201. MURAT., Ant. IV, p. 377 A. « Ego juro « defendere omnes homines *civitatis* Mutinæ et *episcopatus* et *districtus*; » nel privilegio di Federico II a favore della citta di Mantova del 1226, *ib.*, II, p. 703. « Concedimus autem jurisdictionem plenam.. in *civitate* et extra in *districtu et comitatu suo*. »

[2] Negli Statuti di Firenze (Statuta Pop. et Comm. Florentiæ. Friburgo, 1783. T. I-III.

nella precedente aggregazione di un territorio di determinata estensione e d'immediata pertinenza della città, che seguì per lo più coll'estendersi delle immunità vescovili ed anche presso le città non episcopali. Ciò è confermato eziandio dal significato letterale della parola *districtus*. Poichè, come la parola *comitatus* servì ad indicare dapprima l'ufficio dei conti, indi il territorio della contea; parimenti la parola *districtus* indica nei privilegi d'immunità semplicemente il foro imposto ai vescovi, locchè concorda perfettamente anche col significato dato dall'uso al tedesco *Weichbild*, parola usata fin dai tempi più antichi nel senso di diritto municipale e poi ordinariamente in quello di territorio, fosse in questo compresa o non compresa la città [1].

E come, mediante la giurisdizione del vescovo, il costui distretto fu separato dall'antica contea, così più tardi il concetto del *comitatus* fu limitato al rimanente del territorio.

Il vescovado (*episcopatus*) rimase intatto nei confini delle diocesi ecclesiastiche o della antica contea, ed appartenne tanto dopo come prima alla città ed alla residenza vescovile. Ma a misura che i vescovi cercavano estendere la loro potenza temporale come la spirituale, anche le città divenute libere si sforzavano di mettersi in possesso dell'intero *comitatus*, onde ottenere con ciò tutta quanta l'estensione della antica *civitas*, senza voler per altro togliere la differenza esistente sotto il rapporto giuridico e politico tra la città e la campagna.

Ci resterebbe ora a dimostrare come gli anzidetti elementi cooperassero alla formazione dei comuni. Ma prima terremo brevemente parola della così detta tradizione, giusta la quale si vorrebbe trovare l'origine storica delle libertà municipali in una nuova base: in Ottone il Grande. Questo venne diversamente interpretato,

in-4 — dopo la revisione del 1415) trovansi nominati a vicenda, quando si parla del territorio, di regola *districtus* e *comitatus*, quando degli abitanti del territorio, *districtuales* e *comitativi*; e pare che nella maggior parte dei luoghi non si faccia nessuna distinzione di significato e che la doppia denominazione fosse al tutto superflua. Inoltre nelle dotte ed ampie ricerche del BORGHINI (Discorsi) e del LAMI (Lezioni di antichità toscane), in quanto esse trattano del territorio fiorentino, io non trovo nessun cenno di una tale distinzione. Eppure questa appare assai ben determinata in alcuni passi degli anzidetti Statuti; per es., là dove si parla degli uffici esterni della republica (Lib. V, Tract. IV, § 45, Stat. Flor. III, p. 601): « Dicta tamen terra collis (ossia il luogo di colle) sit et esse debeat perpetuo una cum ejus territorio, curia, hominibus et personis de *districtu* Florentino et *non de comitatu*. » Così anche il riparto della città dapprima in *sestieri* (più tardi in *quartieri*) si estendeva oltre il distretto ma non oltre il comitato (Tom. II, p. 479, § 2). Parimenti la città di Lucca nell'anno 1308 possedeva, oltre ad un (distretto di sei miglia, anche nove vicariati e molti capitanati nel restante del territorio o comitato; cf. Memorie e Docum. di Lucca.

[1] Si confronti il GAUPP, opera citata.

a seconda della speciale forma di svolgimento assunta dalle città ed ora si ebbe ricorso ad una misura generale, ossia ad un grande atto legislativo del suddetto imperatore, mediante il quale ai municipi romani furono aggregati in un nuovo e vasto complesso tutti gli abitanti lombardi e germanici della stessa città in un col loro territorio [1]; ora alle immunità episcopali, che questo imperatore pare promovesse assai zelantemente per motivi politici [2]. Senza neppur rimontare alle presupposizioni che originarono tali vedute, basterà l'osservare che nè l'una nè l'altra di tali spiegazioni ponno storicamente essere giustificate. Poichè sarebbe impossibile, che, ove una misura di tanta importanza fosse stata realmente presa da Ottone, essa fosse scomparsa senza lasciare traccia alcuna di sè [3], e per ciò che riguarda i privilegi d'immunità rilasciati dallo stesso Ottone e dai suoi successori, essi non presentano che la continuazione e il progresso naturale di un fatto in cui il primo passo ed il più importante fu opera dei predecessori degli imperatori tedeschi in Italia. Prima però di accettare supposizioni di tal fatta bisognerebbe indagare e studiare l'autorità e l'origine storica di questa supposta tradizione. Ma noi non troviamo nessun propugnatore di essa che sia più antico del Sigonio citato ordinariamente per sostenerla. Il Macchiavelli, il quale alquanto prima del Sigonio ci diede nel primo libro della sua immortale Storia di Firenze un vasto prospetto storico del medio evo (in cui il vero concetto e la giusta apprezziazione dei punti storici culminanti è tanto più sorprendente, in quanto che va congiunta ad una inesatta cognizione dei fatti) il Macchiavelli, diciamo, il quale seguì passo passo le tradizioni dell'epoca sua, non fa neppur parola nè mostra di saper nulla di questa emancipazione od atto di grazia emanato da Ottone I in favore delle città. E lo stesso dicasi del suo celeberrimo antecessore Blondo Flavio il quale scrisse verso la metà del XV secolo tre decadi di storia dalla caduta dell'impero romano; anzi egli, parlando delle condizioni politiche d'Italia al tempo di Ottone I, lamenta la deplorabile mancanza di tradizioni storiche di quell'epoca [4]. Ma se noi osserviamo ben addentro, dove cioè il Sigonio nella Storia d'Italia da lui condotta a termine circa l'anno 1574 attinga le liberali institu-

[1] SAVIGNY (dopo NIEBUHR), *Gesch. des Röm. Rechts*, Vol. I, pag. 420 e III, p. 129.

[2] LEO, *Verf. der Lomb. Städte*. p. 90 seg.

[3] Assai giustamente osserva anche il BETHMANN-HOLLWEG, pag. 137, che una siffatta misura sarebbe contraria ad ogni analogia dello sviluppo giuridico del medio evo.

[4] In principio della seconda decade è detto: « Rediturum in Germania Othonem, romanis edomitis, cæteros quoque Italiæ tyrannos domuisse, magno *inanique boatu* omnes quos incidimus scriptores, præter Lateranensem, affirmant. Sed *qui ii fuerint tyranni*, *aut quæ forma status Italiæ tum, absente imperatore, manserit, nullum verbum facit.* »

zioni impartite, secondo lui, dall'imperatore alla maggior parte delle città italiane, troviamo che le condizioni politiche di queste città, quali ci vengono da lui descritte, sono a un dipresso quelle che due secoli dopo l'imperatore Federico Barbarossa trovò e riconobbe, dopo una lunga lotta, nella pace di Costanza [1]. Evidentemente il Sigonio scrisse solamente in base ad una idea generale, che egli arbitrariamente si formò studiando i cronisti più recenti e segnatamente Ottone di Frisinga. Ora se i posteri scrissero sulle sue norme aggiungendovi anche le loro male intelligenze ed i loro errori [2], noi dobbiam guardarci dall'accettare siffatte idee come tradizioni e dal dar loro alcun valore particolare. Soltanto v' ha di vero in essi il fatto che il ristabilimento della pace e dell' ordine publico operato in Italia da Ottone il Grande giovò senza dubbio essenzialmente a promuovere l' incremento e la prosperità delle città e l' ingrandimento del ceto dei cittadini mediante il commercio e l' industria.

Noi siam qui giunti ad uno dei punti più difficili e scabrosi delle nostre ricerche. Tutto ciò che costituisce la vera essenza e la causa efficiente degli avvenimenti, si sottrae anche nella Storia alla nostra osservazione. Ben è vero che le notizie forniteci dagli scrittori ed i documenti ci offrono una specie di traccia o di guida; ma rimane tuttavia incerto, in quanto questi possano servire di base e di punto di partenza per formarsi un'idea generale dei fatti essi poi non ci danno che le condizioni attuali o le vicende passate di questa o quella particolare località.

Noi abbiamo già riconosciuto come principali elementi delle nuove aggregazioni municipali: per ciò che riguarda l' unità esterna — l' isolamento delle città operatosi col cingerle di mura e la separazione della città coi rispettivi distretti dalla contea mediante le ampliate immunità vescovili: per l' unità interna — la conservazione dei liberi comuni mediante l' antica costituzione giudiziale e comunale, l' impulso dato al commercio ed all'industria, nonchè le associazioni di corporazione e di industrie frequentissime nei municipi. Ma come si formarono e sorsero i comuni municipali nella cittadinanza? In qual modo si fusero in questo unico complesso le differenti nazionalità ed i diversi ceti dei liberi e dei meno liberi? Come si operò questo passaggio dalla costituzione cogli assessori dei comuni e dalla giurisdizione dei vescovi, dei conti e dei margravi, alla

[1] Hist. de regno Italiæ, Lib. XI — in Lib. VII, ad a. 973.

[2] Alludo specialmente al SISMONDI, Hist. des républiques italiennes du moyen âge, Tom. I.

libera costituzione municipale? Le seguenti osservazioni potranno dare almeno qualche indirizzo allo scioglimento delle suesposte questioni.

Trasportiamoci dalle comunità composte di liberi cittadini, nella così detta *civitas*. Anche queste comunità andarono al pari della *civitas* suddivise minutissimamente sotto differenti dominazioni. Le publiche imposte, prestazioni e servigi, a cui gli arimanni erano obbligati dai conti per la comunità, divennero poscia al pari d'ogni publico diritto (*publicum*) oggetto di speciale investitura, quindi di privato possesso, locchè ebbe per conseguenza anche una certa dipendenza delle persone cui venivano assegnati questi servigi. Così noi troviamo in parecchi privilegi d'immunità ed atti di donazione citati come oggetti di cessione mediante investitura anche gli arimanni uomini e donne, sebbene non si potessero computar come tali se non le loro publiche prestazioni [1], come quando si cedevano dei vassalli, non s'intendevano cedute che le prestazioni alle quali essi erano obbligati nei rapporti di vassallaggio [2].

Pertanto anche il significato della parola arimanni subì grandi modificazioni e mentre originariamente essa serviva ad indicare il diritto degli arimanni, significò in seguito la proprietà piena (poichè la piena ed assoluta libertà non poteva sussistere senza un tal requisito). In tempi posteriori, quando si cominciò a badar più ai doveri degli arimanni che non al loro diritto, si chiamarono col nome di arimanni e le prestazioni e le imposte di cui erano gravati i liberi in base alle antiche instituzioni della costituzione dei Carolingi; poi fu così chiamata anche la libera eredità dalla quale questi carichi dipendevano e colla quale essi pure passavano d'uno in altro acquisitore [3], mentre il rapporto di libertà che in

[1] Enrico IV donò al vescovo di Vercelli nell'anno 1070: « Casale cum *arimannia* et cum *servitio quod pertinet ad comitatum*, Odalingo cum omnibus *arimannis* et quod pertinet ad comitatum (Mur., Ant. I, p. 737); — alla chiesa di S. Zeno in Verona nell'anno 1084: « Donamus insuper... liberos homines, *quos vulgo arimannos vocant*... cum omni debitu, districtu, actione atque placito (*ib.*, p. 740).

[2] Per es., in una donazione dell'imperatore Lodovico II al chiostro di Casauria: « et res infrascriptas cum possessionibus et juribus, vasallorum reditubus, requisitionibus, etc. » Mur., Script. II, P. II, p. 814.

[3] Sentenza della contessa Matilde d. 1108, riguardante le persone appartenenti ad una corte del vescovo di Modena: « Et si quis illorum aliquid de *arimanniis* habeat, aut de arimanniis *respondere deberet*, secundum quod esset, aut ipsam arimanniam dimitteret, » cioè essi devono od eseguire le prestazioni inerenti al fondo libero, o cedere il fondo stesso. Mur., Ant. I, p. 737. I diritti dei conti sull'arimannia sono citati in un documento di Ferrara del 1182. « De Glazano (un fondo di questo nome) interrogatus dicit (il testimonio), quia *partim est arimannia et partim empheteusis*... videlicet quod *pro arimannia* debeat (il possessore) recipere *comitem* bis in anno et unaquaque vice dare duos pastos, etc. » Mur., Ant. I, p. 725.

origine era principalmente personale, mutossi in un rapporto materiale o di cosa, come in egual modo il rapporto di vassallaggio da puramente personale divenne essenzialmente materiale o di cosa [1].

Ora se un tale stato di cose fu da principio il medesimo tanto nelle città quanto nelle campagne, esso si atteggiò e modificò ben diversamente allorquando le contee furono disciolte colla separazione della città dalla campagna. Poichè, mentre i piccoli possidenti liberi dispersi qua e là per la campagna per la massima parte trovar non potevano altro scampo dall'arbitrio dei conti e dei dinasti che nel porsi spontaneamente nelle loro mani per averne la protezione, ed in qualunque modo cadevano in una condizione assai misera e depressa; gli arimanni delle città trovavano sicurezza e difesa negli stessi rapporti e nelle medesime instituzioni, mediante le quali le città avevano acquistata una propria ed indipendente esistenza. Fra questi liberi delle città sorse poi eminente il ceto dei cittadini, il quale coll'impulso dato al commercio ed alla industria acquistossi ricchezze ed indipendenza e formò un contrapposto al ceto militare, che attingeva l'origine e la forza dal feudalismo [2]. A quel modo cioè che i principi ecclesiastici e secolari ricevevano in feudo dall'imperatore o dal re i diritti e le rendite publiche e come vassalli imperiali si obbligavano di ricambio alle publiche prestazioni ed in ispecie al servigio militare in tempo di guerra; così anch'essi dividevano il loro potere cogli uomini liberi e non liberi ai quali essi conferivano feudi ed impieghi e che formavano per tal modo il loro seguito in qualità di vassalli e di ministeriali.

Col sorgere di questi nuovi ceti, distinti fra loro in *cives* nello stretto senso e *milites*, i rapporti sociali nel X secolo subirono una trasformazione essenziale, feconda delle maggiori conseguenze. Essi furono ancora per la seconda volta fusi insieme ed abilitati in tal modo alla procreazione di nuove, forti e vitali instituzioni. Poichè come le diverse nazionalità dell'impero franco si riunirono negli eguali stati sociali di liberi e non liberi, cosicchè la differenza di nazionalità non conservò che una importanza puramente secondaria pei soli liberi nei rapporti di diritto personale (*lex*); così ora la differenza che esisteva tra liberi e non liberi per nascita, sparì es-

[1] V. anche il SAVIGNY, *Gesch. des Röm. R.* I, § 57 seg., la qui annotata definizione dell'arimannia come del complesso di tutti i liberi, si riferisce solo al passo nel Form. Marculf., I, 18: « Fidelis noster veniens ibi in palatio nostro una *cum arimannia sua*, » ove però si deve leggere come nel manoscritto « *cum arma sua*. » Si confronti il WAITZ, *deutsche Verfassungs-gesch.*, I, p. 152 seg.

[2] Si confronti l'EICHHORN, *Deutsche Staats-und Rechts-gesch.* II, § 223.

senzialmente dietro quella dello stato sociale e della professione. Il ceto ecclesiastico era già passato anche per questa fase, dappoichè esso riceveva nel suo seno anche i nati non liberi, colla sola condizione dell'emancipazione in quelli che venivano assunti al sacerdozio. Così pure anche negli altri ceti professionali i confini tra i liberi e i non liberi erano meno esattamente tracciati, anche i nati non liberi potendo coi buoni servigi prestati nelle armi elevarsi al grado di militi, o passare nel ceto dei cittadini mercè le conquistate ricchezze. In Italia prima che altrove venne tolta la differenza sociale portata dalla nascita, non rimanendovi nessuna traccia di antagonismo tra i non liberi ministeriali ed i liberi vassalli, tra i vassalli ed i servi, come sussisteva in Germania [1] ed appunto per ciò poterono nelle corporazioni industriali delle città riunirsi assai per tempo in una sola società gli artefici non liberi coi liberi.

Colla formazione del ceto dei cittadini coincide perfettamente l'incremento dei comuni municipali. Ma a misura che questo ceto andava unificandosi e ricevendo più profonda l'impronta caratteristica della vita municipale, il ceto militare si distaccava da lui per salire alla più alta posizione di nobiltà cavalleresca al servigio dei principi. Com'era ben naturale si formarono in seguito nuove distinzioni di rango tanto nell'un ceto che nell'altro, essendo sorti di poi gli alti ed i bassi vassalli, i maggiori e minori cittadini, distinti piuttosto a seconda del grado di potere, di ricchezza e di considerazione, che non a seconda della nascita, benchè anche questa conservasse una certa quale importanza.

Gli scrittori ed i documenti del X secolo ci forniscono alcune indicazioni sopra questi rapporti sociali e sui primordi della formazione dei comuni da essi rapporti dipendenti, indicazioni delle quali noi ci serviremo come di prove e di esempi a confermare e proseguire la nostra discussione.

Il vescovo Liutprando di Cremona, che scrisse sotto il titolo di Antapodosii la storia del suo paese dall'anno 958 al 962 [2], indica col nome complessivo di *milites* tutti i vassalli e maggiori e minori e le loro prestazioni col nome di servigi (*servitium*) [3]. In quella maniera pertanto che i margravi ed i duchi si chiamavano militi dei re, come per esempio il duca Arnolfo che si sottomise al re Enrico I [4]; così conti, vassalli e dinasti erano subordinati ai mede-

[1] V. Il Fürth, *die Ministerialen*, pag. 56.
[2] Pertz, Praef. Mon. Germ. T. V, p. 264 seg.
[3] Berengario promette al re Arnulfo: « se suosque ejus potentiae *servituros*. » Liutpr., L. I, c. 20.
[4] II, c. 23. « *Heinrici regis miles efficitur.* »

simi margravi e duchi in qualità di militi ed in questa medesima qualità servivano ai conti, vassalli e dinasti le loro genti. Adalberto margravio di Toscana vinto e fatto prigione dagli Ungari disse loro: essere egli milite di un milite [1]. Lo stesso scrittore non istabilisce ancora veruna distinzione tra la città e la campagna: egli indica col nome di *civitas* tanto il complesso della medesima, quanto la città propriamente detta, da lui chiamata altrimenti anche col nome di *urbs* o di *oppidum* [2]. Egli indica parimente col nome di *cives*, nel significato generico della parola, gli abitatori di una *civitas*, fra i quali distingue i più potenti e cospicui colla denominazione di *cives fortiores* [3]. Dà il nome di *judices* ai presidi del popolo, perchè esercitavano il loro potere principalmente coll' amministrazione della giustizia e fu già osservato come parecchi tra essi contendessero anche ai vescovi la loro incipiente supremazia [4].

Dai documenti di quell' epoca rilevansi pure alcuni dati sui rapporti che esistevano tra la supremazia dei vescovi ed i comuni municipali. Sul concorso e la cooperazione del comune al ristabilimento delle mura della città di Verona insorse, al tempo di re Pipino, una disputa tra i *cives et urbis judices* e la chiesa di S. Zeno [5]. Quando alla fine del secolo IX rovinò una parte dell'anfiteatro della stessa città di Verona, rimanendo sepolti sotto le macerie le vicine abitazioni e circa 40 persone, il re Berengario concesse alla chiesa, al clero ed al popolo tutto della città (*cunctæ civitatis ejusdem populo*) di abbattere tutti i publici edifici che minacciassero rovina, senza veruna pretesa di rimborso da parte della publica autorità [6]. E come per atterrare publici edifici, così anche per edificarne di nuovi, specialmente trattandosi di mura e fortificazioni, abbisognava la sovrana autorizzazione. Lo stesso Berengario concesse nel 904 al vescovo di Bergamo di poter costruire le mura e le torri della

[1] II, c. 62 « militis cujusdam militem se esse respondit. »

[2] II, c. 9. « Aquilegiam, Veronam, *munitissimas* pertranseunt *civitates* et Ticinum . . nullis resistentibus veniunt, » qui non si allude alla città propriamente, ma soltanto al di lei territorio, che fu attraversato dagli Ungari. Parimenti nel II, c. 44 « ut *unamquamque civitatem* (nella Bassa Italia) mediam Romani obtinerent, mediam Africani (i Saraceni); » II, c. 61 » in *montanis* Brixianæ *civitatis*. » All'incontro la città per sè stessa vien chiamata *civitas*: III, c. 2 « adeo ut *muros* Papiensis *civitatis* vallo circumdarent; » III, c. 16 e così frequentemente.

[3] III, c. 2. Gli Ungari assediano Pavia « adeo ut . . . exeundi aditum *civibus* prohiberet, » III, c. 41. « Scitis denique moris esse, regi ab aliis locis Papiam tendenti *cives forciores* extra urbem accurrere. »

[4] III, c. 39. « His temporibus Walpertus et Gezo... Papie præpotentes *judices* erant; » si confronti sopra p. 384.

[5] V. sopra, p. 382, nota 1.

[6] UGHELLI, Ital. sacra, V, p. 723 « absque ulla *publicæ partis* offensione ipsum ædificium publicum usque ad firmum evertere, in nullo eis sit trepiditas damni. »

città, state distrutte da Arnolfo, nonchè altri publici edifici che egli credesse utili ed opportuni per la cittadinanza (*concives*) [1].

Da ciò si vede come la dominazione dei vescovi nelle città, stabilita per la sicurezza e pel benessere di queste ultime, dal quale dipendeva pure la considerazione della Chiesa all'esterno, facesse a poco a poco ben vasti progressi. I vescovi, in quella età di anarchia e di mali d'ogni sorta, ci appaiono bene spesso come i veri pastori ed i rappresentanti dei popoli, i quali perciò si assoggettano volonterosi al loro patrocinio, allorquando i principi li abilitano all'esercizio del diritto formale. Ma a poco a poco trasmutatasi la protezione in impero, quella reciproca confidenza e quella buona armonia disparve, dovunque il vantaggio e l'interesse comune non le tennero più a lungo in vita.

Già nel IX secolo (850) si lagnavano gli abitanti della città di Cremona (*habitatores de civitas Cremona*) delle gabelle di porto e di navigazione che il vescovo esigeva tanto da loro, quanto dagli esteri (quelli di Comacchio); ma il messo imperiale decise in quell'occasione a favore del vescovo [2]. Durante il secolo X il medesimo vescovo di Cremona venne in possesso delle regalie tutte nella città ed in un territorio di cinque miglia all'intorno della medesima, dal che ne sorsero nella prima metà del secolo XI interne ed accanite dissensioni. A Milano manifestossi ben presto nel popolo una aperta e risoluta resistenza contro la oppressione sempre crescente del poter vescovile. I cittadini di essa (*cives*) congiurarono nell'anno 980 contro l'arcivescovo Landolfo e la sua stirpe, perchè egli si permetteva degli abusi di potere contro le antiche consuetudini e lo cacciarono dalla città: egli distribuì allora i beni della Chiesa tra i vassalli (*milites*), onde sostenersi per mezzo loro al potere; ma il popolo lo cacciò una seconda volta e lo costrinse a discendere ad un equo componimento [3].

La lega difensiva dei cittadini di Milano appare qui come affatto transitoria ed occasionale. Noi dobbiamo però ritenere che anche altrove esistessero già o si formassero di tali associazioni cittadine allo scopo di difendere i diritti e le libertà comuni, contro un potere che tendeva dovunque a supplantare col suo diritto sovrano gli antichi diritti del popolo. E qua e là devonsi pur essere mo-

[1] UGHELLI, IV, 424. LUPI, Cod. Berg., II, p. 23 « ubicumque præd. *episcopus et concives* necessariam duxerint. »

[2] MURAT., Ant. II, p. 951.

[3] ARNULF., Mediol. Hist. I, c. 10 (MUR., Scr. IV). « Instabant enim (l'arcivescovo, suo padre e suo fratello) *præ solito* [civitatis abuti dominio. Unde [cives indignati una sese *conjuratione* strinxerunt, etc. »

strati i primi indizi che accennavano all'origine dei comuni, come vediamo succedere a Mantova in principio del secolo XI [1].

Questa città trovavasi sotto la supremazia e la giurisdizione dei margravi antenati della contessa Matilde di Toscana. Nell'anno 997 il vescovo di quella città fu dal re Ottone III investito dei diritti di gabella sulle strade, sui fiumi e sui mercati della contea, delle corti regie, del diritto di batter monete e d'altri diritti e possedimenti [2]. Enrico II all'incontro nell'anno 1014 confermò agli arimanni di Mantova non solo la libera successione ereditaria; ma anche i beni e diritti comunali (*communalia*), concesse loro esenzioni da imposte in molte città e territori, aggiungendo a tutto ciò la disposizione che la metà delle multe da pagarsi dai trasgressori di questo privilegio si devolvesse a loro favore [3]. A quest'atto ha relazione una lunga serie di patenti di franchigia dei successivi imperatori, colle quali i diritti degli arimanni di Mantova vengono ampliati fino alla piena ed assoluta giurisdizione, con tutti i diritti di regalia, com'erasi fatto dapprima a favore dei vescovi [4].

Quando la borghesia cominciò a formare una comunità a sè, il ceto della nobiltà o cavalleria rimase presso a poco nelle stesse condizioni, mantenendosi in un col clero aderente ai signori, dai quali riceveva cariche e feudi. I documenti della fine del X secolo e del principio dell'XI ci descrivono la posizione che esso prese come ceto nobile nelle città. In occasione d'un atto di donazione compiuto nel 998 dal vescovo di Modena, questi dichiara un tal atto farsi a cognizione e con piena adesione di canonici della chiesa di Modena, dei *cavalieri* e del popolo della città [5]. Quando il re Enrico II nell'anno 1007 prese sotto la sua special protezione il vescovo Landolfo ed il clero di Cremona, comminò diverse pene a coloro che avessero loro recata offesa, cioè ai vassalli della Chiesa (*miles ecclesiæ*) la perdita del feudo ecclesiastico, ai cittadini ed abitanti dei sobborghi (*civis et suburbanus*) la perdita di tutti i loro possedimenti [6]. Qui pei *cives* s'intendono evidentemente i liberi abitanti od arimanni

[1] CARLO D'ARCO, Economia politica del Municipio di Mantova, 1843, è un lavoro che verte soltanto sui posteriori statuti di Mantova in generale, lo svolgimento istorico è di poca importanza.

[2] MURAT., Ant. II, p. 699 seg.

[3] MURAT., Ant. IV, p. 13, 14.

[4] *Ib.*, pag. 15, seg. I, pag. 729 seg. L'imperatore Federico II nell' anno 1226 confermò a questi arimanni l'alta giurisdizione negli affari civili e criminali pella città, pel territorio e per la contea, il diritto di monetaggio, ecc.; » *ib.*, II, 705.

[5] MURAT., Ant. I, p. 1019 B « cum consensu et noticiam omnium... ecclesiæ canonicorum ejusdemque civitatis *militum* ac populorum. »

[6] MURAT., Ant. I, p. 991, D.

della città stessa distinti tanto dai vassalli, quanto dai liberi non proprietari di fondi e da quelli che erano considerati come pertinenze.

Diamo ancora uno sguardo all' interna costituzione delle città e non ci rimarrà più alcun dubbio sulla generale continuazione del libero instituto degli assessori. Noi abbiamo trovato gli scabini nelle città fino al secolo X. Più tardi ne andò in disuso soltanto il nome apposto loro dai Franchi e ciò prima in Lombardia ed in Toscana, che non nel rimanente dell' Italia langobarda. Che poi un tal cambiamento di nome non implicasse anche una mutazione nella costituzione giudiziale, lo dimostrano i documenti del X ed XI secolo, nei quali noi troviamo ancor sempre come prima i giudizi composti di messi imperiali, margravi, vescovi e conti, unitamente ai giudici imperiali e municipali e ad altri nobili e liberi.[1] I giudici municipali però erano ora qualche cosa di più che semplici assessori giudiziari. E come essi da principio costituivano l'unica permanente rappresentanza dei liberi comuni, così dappoi per mezzo loro parteciparono i comuri alla publica amministrazione e mentre il feudalismo andò estendendo sempre più i suoi confini, essi principalmente furono quelli che, come baluardi della libertà, salvarono l'indipendenza dei comuni municipali.

Su questa posizione degli assessori, oltre alla connessione generale dei fatti, la quale soltanto in seguito può chiaramente rilevarsi, possiamo citare un'importante testimonianza documentale: il trattato che gli abitanti di Giustinopoli (Capo d' Istria) conchiusero nel 932 con Venezia, nel quale si obbligavano a pagare a questa città un tributo annuo di 100 brocche di vino ed alla stipulazione del quale compaiono in qualità di plenipotenziari degli Istriani, oltre ad un luogotenente (probabilmente il vicario del conte), cinque scabini, l' uno dei quali è indicato come *advocatus totius populi*, insieme ad altri uomini del popolo [2].

[1] Specialmeote molti giudici municipali vengono menzionati in un giudizio di Verona del 971, ove il patriarca Rodaldo di Aquileja teneva la presidenza — sedevano con lui Gandolfo *comes istius comitatis*, i margravi, Uberto ed Ugo, *Ragimbaldo comes comit. Tarvis*, i vescovi di Verona, Padova, Trento, Belluno, Vicenza, 2 *judices S. Palatii*, 2 *judd. veronenses*, 2 *judd. patavenses*, 2 *judd. trident.*, notai, vassalli, nobili e liberi. MURAT., Ant. pag. 179.

[2] CARLI, Antichità Italiche, T. V, App. di Documenti, n. 3. In un altro trattato stipulato fra le stesse città nel 977, vien chiamato per nome soltanto il conte di Giustinopoli, ma in unione al complesso degli abitanti dello stato più cospicuo, del medio e dell' infimo; *ib.*, n. 4. « Nos omnes Sygardus comes una cum cunctis habitantibus civitatis Justinopolis tam *majores*, quam *mediocres*, quam *minores*, convenientes una vobiscum Petro Urseolo gloriosiss. domino Veneticorum *duce*, etc. » Quegli *scabini* appartenevano naturalmente ai *majores*. Pertaoto la espressione : « *majorum senatus* » ossia il consiglio dei seniori od

Dopo quanto abbiamo già detto più sopra parlando del periodo antecedente, null'altro ad aggiungere ci resta circa i funzionari che giurisdicevano ed amministravano a nome e per incarico dei signori nelle città [1]. Noi troviamo sempre gli stessi funzionari langobardi o franchi colle loro antiche denominazioni e se nelle città dell'Italia romana s'incontrano talvolta ancora dei curiali, il modo con cui si fa menzione di loro dà sempre meglio a divedere la decadenza dell'antica costituzione municipale [2]. Ciò nondimeno si vuole che questa costituzione sopravivesse fin nel IX e X secolo anche in Lombardia, al che serve di prova irrepugnabile la *lex romana utinensis*.

Noi non possiamo dispensarci da una indagine critica di questo ingratissimo lavoro, che dimostra colla massima evidenza il decadimento incessante della letteratura nel X secolo; ma la collochiamo, come estranea alla nostra storica discussione, nella seguente appendice onde sciogliere per quanto è possibile la quistione: se la costituzione municipale romana abbia o meno continuato ad aver vigore in Italia.

ottimati, che trovasi nei documenti modenesi di questo periodo può benissimo riferirsi ai collegi degli assessori della città; Docum. di donazione, d. 996 e 1025: — Il vescovo, come donatore, adopera questa espressione dicendo, alla chiusa « tam imperatores quam reges ipsosque duces, marchiones et comites, omniumque *majorum senatus*... ut inviolata sit perpetuo hæc donatio. » Potrebbesi però anche alludere alle assemblee dei grandi d'ogni specie, concili e simili.

[1] V. sopra p. 359 seg.

[2] V. p. 198, 202, 203 seg.

APPENDICE *

SULLA *LEX ROMÁNA UTINENSIS*

Savigny ha già assegnato al rozzo lavoro o piuttosto mutilazione di diritto romano, la quale ordinariamente viene denominata dal luogo ove fu rinvenuta, che è l'archivio del duomo di Udine, la sua vera posizione rispetto al luogo ed al tempo di sua origine. Egli ha del pari stabilito basi ed argomenti d'indubbia esattezza ad apprezzare ed utilizzare questo documento, allo scopo di facilitare in tal modo le condizioni del paese e dei tempi che il legislatore ebbe presenti nello stendere questa legge. Tuttavia noi dobbiamo confutare le ultime conseguenze delle sue acutissime osservazioni, giusta le quali questa legge conterrebbe il diritto publico e privato dei Romani formanti parte del regno langobardo alla fine del IX secolo ed al principio del X; e ciò pel doppio motivo, che questa indicazione non è, secondo noi, giustificata per sè stessa dal tenore del documento stesso e perchè non dividiamo coll'autore le presunzioni dalle quali essa principalmente emana. Noi andremo ripetendo ciò che sta fermo in generale, onde indicare in tal modo il punto comune di partenza alla indagine nostra [1].

La legge romana di cui qui si tratta è un estratto del breviario visigoto, quella raccolta elaborata del diritto che precedette il giustinianeo e che il visigoto re Alarico II fece compilare nell'anno 506, onde servisse di codice pei Romani viventi nel suo regno. Ma essa non è un

* Secondo il manoscritto di Udine edito dal Canciani, Barbarorum leges antiquæ, T. IV, pag. 469-510, ristampato poscia dal Walter, nel Corpus Juris Germ., T. III. Nelle citazioni mi atterrò alla prima edizione.

[1] *Geschichte des Röm. Rects* I, §§ 123-131.

semplice estratto, essa contiene anche numerose modificazioni e qua e là anche delle aggiunte, che manifestano evidentemente la mira e lo sforzo dell' autore di adattare la materia da lui elaborata alle mutate condizioni de' suoi tempi e del suo paese. Perfino dal linguaggio usato in quest' opera rilevasi che essa fu elaborata in Italia (ciò è dimostrato dalle formole e dai modi di dire di conio prettamente italiano che occorrono in questo lavoro) e che essa appartiene all' epoca dei Franchi, trovandovisi adoperate le espressioni legali in uso presso questi ultimi [1].

Il latino in cui è scritta presenta i segni della massima decadenza, superando esso di gran lunga in barbarismo i documenti langobardi del secolo VIII e manifesta ancora più evidentemente il passaggio della lingua latina al volgare romano [2]. Più chiaramente rilevasi l' epoca in cui l'autore viveva dai cenni che egli dà relativi alle condizioni politiche del suo tempo, le quali risultano dalle modificazioni ed aggiunte introdottevi dall'autore stesso. Un potere reale in assoluta decadenza, una nobiltà pressochè indipendente dal governo, i membri della quale si arrogavano il titolo di *principes*, vassalli indipendenti da costoro, i quali costituiscono già un proprio ceto di *milites;* tutto ciò dimostra abbastanza evidentemente in quale stato si trovasse il paese negli ultimi tempi della dominazione dei Franchi, prima dell' impero degli Ottoni, dalla metà del IX secolo fino alla metà del X.

Pare in fatti che lo scopo prefissosi dall' autore fosse di compilare un codice di diritto pei Romani dell' epoca sua, lavoro al quale tanto più opportuna gli tornò la raccolta delle leggi visigote, che egli aveva sott' occhio, inquantochè anche questa era stata compilata per uno scopo consimile. L' indole dell' opera sua lascia appena supporre che essa venisse adoperata nei tribunali; poichè per quanto

[1] V. la descrizione nel SAVIGNY in altri passi, § 123, Osservaz. d ed e.

[2] È da osservare, essendo di grande importanza per l' intelligenza dei documenti, che, come le formole del genere, così anche le formole del segnacaso sono per la massima parte prive di significato e vengono adoperate senza alcuna distinzione; poichè spesso le preposizioni *de* ed *a* servono ad indicare il genitivo ed il dativo. Per es., Lex Rom. I, II, 2 « sine consensu *de* suos patrianos; » III, 19, 2 « per negligentiam *de* suos tutores » II, 1, 6 « *ad* principes fraudare; » XII, 1, 2 « *a* curialem hominem non licet suam civitatem dimittere. » Perciò merita di essere confrontata un'interessante testimonianza sulle condizioni generali della lingua in Italia nel X secolo, che io ricavo da G. GIESEBRECHT, De litterarum studiis apud Italos primis medii ævi sæculis, p. 22, n. 3: « Sic clericus quidam Italus (c. ann. 960), quem sancti Galli monachus quidam grammaticæ imperitum vocaverat, quia unum alterumve admiserat solœcismum, his verbis culpam a se de movere studuit. — Falso putavit s. Galli monachus me remotum a scientia grammaticæ artis, *licet aliquantulo retarder usu nostræ vulgaris linguæ, quæ latinitati vicina est.* » PROVANA, Studi critici sovra la Storia d' Italia a' tempi del re Ardoino. Torino, 1844, 131.

la pratica del diritto romano fosse caduta in basso e misero stato, pure essa non arrivò mai alla confusione ed alla insensatezza con cui venne applicata questa *lex romana*. In tali circostanze però ci è d'uopo usare della massima cautela per raggiungere il nostro scopo, che è di imparare a conoscere da quest'opera le condizioni in cui versava il paese al tempo in cui viveva l'autore. La sua veramente strana ignoranza della lingua antica, nonchè dell'antico diritto, porge occasione a malintelligenze, ad irragionevoli mutilazioni d'ogni sorta [1]. Pertanto devesi prescindere da tutto ciò che può essere spiegato mediante l'antico testo del breviario visigoto ed approfittare di quei passi soltanto che, o per aggiunte affatto nuove, o pei frequenti cambiamenti di espressione operativi, danno a conoscere evidentemente come l'autore avesse di mira le condizioni dell'epoca sua, ben inteso però che tali aggiunte ed espressioni vengano prima accuratamente segregate da ciò che v'ha in esse di estranio ed inopportuno.

Così procedendo, noi tenteremo ora di spiegare i singoli dati particolari onde poter formarci in tal modo un'idea complessiva delle condizioni publiche che l'autore ebbe sott'occhio nel compilare l'opera sua.

La nostra *lex romana* pone il più delle volte in luogo del *princeps*, che secondo l'interpretazione visigota significa il re, il plurale *principes*. Chi sono questi *principes?* Che rappresentano essi? Innanzi tutto osserveremo in generale che essi possedevano un potere di giudici supremi, quale presso i Visigoti competeva soltanto al re [2]. Ma anche sopra questi principi stava il re. Ciò rilevasi specialmente colà ove l'autore parlando delle publiche feste, aggiunge in via di declaratoria: *hoc est aut elevatio regis, aut nuptias, aut barbatoria, aut aliqua alia gaudia*, dal che non risulta già, come pretende il Canciani, una contemporaneità langobarda, sibbene una franco-carolingia [3]. Tuttavia la persona del re, di cui soglionsi festeggiare l'elevazione al trono, le nozze, ecc., ha ben poca importanza, eccetto

[1] V. il SAVIGNY, Vol. II, p. 241 esempi di ciò. Io ne aggiungerò uno solo dei più interessanti, che riconferma di nuovo l'emancipazione, giusta il diritto romano, alla quale io mi sono precedentemente richiamato. Lex Rom. III, 18 « postea inquirant *testamentariis*, hoc sunt, *qui civi romani liberti dimissi sunt*. » Nelle interpretazioni visigote è detto: « si tamen testamentarii (sc. *tutores*) vel legittimi decesse probantur. » Cod. Theod. III, 18 (Le mie citazioni sono fatte secondo JACOB. GOTHOFREDUS, ed. RITTER.)

[2] Lex Rom. I, 2, 4. « Omnis judex, qui hæc non custodierit quod *principes* per legem judicant, ad stimatione principis ipso judice damno condempnetur, » II, 18, 1, « ille *judex* per ordine exinde ad suum principem rationem donet, quomodo inter eos judicavit. » V. ancora altri passi nel SAVIGNY, § 123, nota 9.

[3] Lex Rom. VIII, 4. Si confronti il CANCIANI nella Prefaz., p. 467.

che per ricevere in dono da lui beni della corona [1], o per porre sotto la sua protezione od in suo servigio i figliuoli dei grandi signori [2].

In questo abbassamento dell'autorità reale ed elevazione del potere dei principi, noi riconosciamo già lo stato delle cose d'Italia nel IX e X secolo, in cui i prepotenti margravi e duchi eransi usurpate pressochè tutte le prerogative ed i poteri publici. Tuttavia sotto la denominazione di *principes* devonsi intendere prima di tutti i conti, come risulta da molti passi di questa *lex romana*, segnatamente là dove si dice che il giudicare sui più gravi delitti, come l'omicidio e simili, è riservato al tribunale dei principi [3].

Questi principi ci si presentano eziandio come *seniores* o signori feudali, che hanno al loro seguito e servigio dei *milites* [4], i quali formano già a quest'epoca una classe speciale di persone distinte (*alte persone*) fra gli altri non chè per cariche e feudi, anche per l'esclusiva giurisdizione dei principi alla quale sono soggetti [5].

[1] Lex Rom. X, 1, 1. « Agros vel mancipia aut quodquod *de fescale causa per verbum regis* ad qualecumque hominem *donatum* fuerit. » Le espressioni rilevate sono proprie al compilatore; si osservi anche quel *causa* — ital. *cosa*.

[2] Il Savigny, I, p. 432 riconosce in ciò a ragione la vera forma della emancipazione della patria podestà, come rilevasi specialmente nella: Lex Rom. Paul., I, 7, 1. « De filios familiæ, hoc est, si filius sine uxorem fuerit *aut si ad rege vel ad alterum patronum commendatum non fuerit*, nisi adhoc in solam potestatem patris permanserit (ossia se esso trovasi soltanto ancora nella patria podestà), sic est ille filius sicut ei servus (questo figlio è ancora come un servo). » Similmente ha luogo la commendazione di minorenni ai principi: Lex Rom. II, 17.

[3] Lex Rom. XI, 8. « Si quicumque persona *de criminale causa* accusatur fuerit, aut de homicidio, aut de magnis criminibus, *de ipso crimine a principem dicendum est*, *ut bonorum personarum judicia* (leggi *judicio*) *ante principe* finiatur; » cf. II, 1, 6. Di altri passi vedi ancora II, 23. « Quod *si quiscumque princeps vel judex* per sua fortia ei ipsum tollere voluerit... XX *libras auri componat.* » Che i conti nel IX e X secolo fossero ancora chiamati *principes* lo dimostrano i passi: in Hincmar, De ordine palatii, c. 35. (Walter. III, p. 772) « Comites vel *hujusmodi principes.* Ottonis I et Ottonis II, Impp. leges (Pertz, Mon. Germ. IV, p. 34) — dum nostri imperii *principes publici officii* et ecclesiastici ordinis, etc. »

[4] Lex Rom. II, 1, 2 « militem qui *cotidie in servitium principes adstat;* » *ib.*, I, p 7. « milites qui in *obsequio principum* sunt. » Nell'antico commento si fa parola in un passo dei semplici guerrieri, nell'altro dei loro ufficiali.

[5] Alle cariche ed ai feudi dei militi accennano i seguenti passi: Lex Rom. I, 7. « Si quicumque persona *de qualecumque actum* (cioè ufficio) *aut dignitatem per principe honoratus* fuerit; » II, 28. « Si quis homo dum in parva potestatem est positus... et postea forsitan *ad miliciam in majore potestatem venerit.* » Lo speciale foro giuridico è provato dai seguenti passi: Lex Rom. II, 1, 2 « et si forsitan ille privatus homo illum militem accusaverit, *ille cui militat*, ipse de eo justitiam faciat; » e II, 1, 6 « majores vero causas inter *altas personas... ante seniores principes* definiantur; » ove per *altæ personæ* sono da intendersi ancora i militi, come lo indica tanto il contrapposto dei privati nell'esempio precedente « (minores causas *inter privatos*), » quanto anche il predicato dei principi « *seniores.* »

Ai militi fanno riscontro i *privati* [1]. Nel breviario visigoto s' intendono pei primi i soldati, pei secondi le persone civili. Ma qui dove la parola milite viene adoperata secondo l' uso del IX e X secolo per esprimere cioè servi e vassalli, i privati non ponno essere in confronto a quelli se non i liberi, i quali non istavano in niun rapporto di obbligazione personale coi principi. Una miglior spiegazione la troviamo nell'epiteto di *patriani* adoperato dall' autore e che serve ad indicare gli appartenenti ad una città o ad un territorio municipale; essendochè qui *patria* equivale a *civitas* e vien usata nei testi antichi in luogo di questa denominazione o dell'altra di *curia* [2]. Ma quando Savigny si spinge fino a supporre che i privati, appunto per la loro qualità di membri del comune municipale, debbansi ritenere per Romani ed i militi, che non appartenevano ai detti comuni, per Germani [3]; noi ci facciam lecito di osservare contro questa opinione, che ammettendo una tale spiegazione si verrebbe ad ammettere come dimostrato ciò che egli avrebbe dovuto provare fin dal principio, cioè la continuazione dei comuni romani nelle città lombarde. Ma la prova, o, per meglio dire, la conferma di tale opinione la si trova nei *judices* e nei *boni homines*, che si riscontrano nella *lex romana*.

Dei giudici (*judices*) si fa qui menzione ora senza alcuna più speciale indicazione, ora con indicazioni fra loro diverse. Vediamoli dapprima nel significato più generale in cui si presentano, seppure è possibile formarsene in tal modo un concetto sufficientemente ampio ed esatto. L'autore pone la parola *judex* senz' altro, dove essa, secondo l' antica interpretazione, significa difensore (*defensor*). Ma poi egli ci descrive i *judices* come giudici municipali, che non potevano però esercitare il loro ufficio, se non previa autorizzazione degli appartenenti alla città (*patriani*) e più esattamente buoni uomini (*boni homines*) [4]. Oltracciò osserveremo che questi giudici sedevano in tribunale appunto con questi buoni uomini e nelle publiche adunanze dei liberi decidevano i casi di diritto [5]; inoltre, che molti

[1] Lex Rom. II, 1, 2. « Si inter *patrianum privatum et militem*... causam advenerit, si ille miles illum privatum patrianum annullaverit, *judex de ipsa patria* exinde inter eos justitiam faciat; et si etc. » vedi la nota precedente.

[2] « Judex de *ipsa patria*. » Si confronti la Lex Rom. II, 1, 4. « Si inter duos homines, *qui in duas patrias* conversant aut inhabitant, etc. » e così di frequente.

[3] *Gesch. des röm. R.* I, § 125, Osservaz. I.

[4] Lex Rom. I, 10, 2. « Omnes judices, *qui patriam* habent *commissa*; » ib., 10, I. « Quicumque judex qui in *patria* constituitur, per consensu *eorum qui in ipsa patria sunt*, ipsa judiciaria recipere debent; quod sub se judex illa judiciaria sine consensu *bonorum hominum* de ipsa patria per sua cupiditate prendere præsumpserit, etc. » Il commento visigoto tratta in questi due passi dei difensori; Cod. Th. I, II, 1, 2.

[5] I, 6, 2. « Quicumque judex sciat se cum causas judicaverit, non se abscondat in re-

di tali giudici potevano essere in una sola città, in cui ad ognuno era libero di volgersi per le cose sue all'uno piuttosto che all'altro di essi [1] e finalmente, che questi giudici municipali si trovavano in una specie di dipendenza dagli alti funzionari o signori feudali (*seniores*) [2].

Che cosa evvi in tutto ciò che faccia supporre l'esistenza di un magistrato romano o difensore? Non evvi forse piuttosto irrecusabilmente provata dagli assessori la esistenza dei tribunali germanici? E tutto quanto vi è detto circa i giudici e circa la ristretta sfera del loro circondario giurisdizionale, la loro giurisdizione subordinata ad un'altra superiore, l'adesione dei comuni necessaria per conferir loro un tale ufficio, non combina forse perfettamente coll'istituto dei giudici subalterni della costituzione giudiziale dei Franchi, sia che essi chiaminsi con vocaboli franchi vicari e centenari, o con espressione langobarda gastaldi e giudici pedanei, o finalmente con denominazione romana tribuni e locopositi?

Esaminiamo queste speciali appellazioni dei giudici, cioè:

I. *Judex provinciarum* o *provincialis*, che nella *lex romana* equivale perfettamente al semplice *judex* [3]; poichè la parola *provincia* vi è adoperata nell'identico significato di *patria* o *civitas* [4] e quell'espressione non è propria dell'autore della *lex romana*, ma ricavata dall'antica interpretazione, nella quale si intende parlare del *rector* e del *præses provinciæ* [5] [6].

II. Troviamo inoltre nominati alcune volte *judices privati* od anche *mediocres*, ai quali erano contrapposti i *seniores principes* come giudici superiori, nella stessa maniera che lo erano, come ceto superiore, le *altæ personæ*, o *milites* e *privati* [7]. Ma questi ultimi, per le cause che non riguardavano la libertà, la vita e la proprietà, di-

moto loco, neque solus judicium donet, sed *cum bonos homines* et in *aperto domo*... et *ante plures homines* suum judicium donet, et quod rectum est judicet. »

[1] III, 11 « et ad *alios judices, si ipsa civitatem et loca sunt*; et si ibidem non fuerint alii judices, postea in *alias civitates et loca ad illos judices* qui ibidem sunt et testimonium et defensionem habeant. »

[2] I, 6, 3 « et pro *gratia de suo seniore* pauperes opprimere non presumant. »

[3] Lex Rom. I, 6, 3, 4, 5; II, 1, 9.

[4] II, 1, 1. « Omnis judex in illa *provincia*, ubi constitutus est; » si confronti col I, 10, 1, V. la pag. preced., nota 4; III, 17, 3.

[5] Cod. Th. ed. Ritter, I, 7, 5, 7.

[6] Su questo doppio fondamento non può sussistere l'opinione del Savigny (I, § 125, nota *d*), il quale pone questo *judex provinciarum* come giudice dei provinciali, ossia dei Romani.

[7] Lex Rom. II, 1, 6. « *Minores causas privatos judices ipsi privati* disculiant et judicent, de furtivo cavallo aut de modice terre aut de vaso domi; de istas aut de alias minores causas *mediocres judices definiant*; *majores vero causas altas personæ*... ante seniores *principes* definiantur, etc. »

pendevano dal giudizio ordinario dei giudici inferiori (*mediocres*)[1], i quali appunto per ciò venivano come giudici dei privati, chiamati *judices privati*, in contrapposto dei *seniores principes*, ai quali esclusivamente competeva la giurisdizione sui *milites*.

III. I giudici municipali subalterni però per una strana deduzione del nostro autore, in rapporto al contrapposto di *milites* e *privati* tolto dall'antica interpretazione, vengono chiamati anche *judices privati;* poichè, secondo l'ufficio loro demandato, essi erano giudici dello stato o *respublica* e quindi *judices publici* come i principi. Se adunque essi in altri punti della *lex romana* vengono compresi sotto il nome di *judices publici*[2], i *judices privati* non indicano all'incontro che quei funzionari i quali esercitavano una particolare giurisdizione di corte sulle immunità. Ciò appare specialmente colà dove l'autore cita come esempio di un *judex privatus* il patrocinatore ecclesiastico; locchè combina perfettamente coll'ordine di cose vigente al principio del X secolo, quando ancora poche erano le autorità ecclesiastiche alle quali fosse stata conferita la publica giurisdizione[3]. Questo troviamo pure espresso nel contrapposto *judex fiscalis* e *judex privatus*[4], poichè il *judex fiscalis* è precisamente lo stesso che *judex publicus*, come il *fiscus* significa, al pari del *publicum*, il patrimonio publico o del re[5].

Da ciò risulta che sotto il nome di *judices privati* devono intendersi e i giudici ordinari dei privati, di tutti quelli cioè che non appartenevano al ceto dei militi, ed i semplici giudici particolari. Nel primo significato l'autore della *lex romana* li chiama anche *judices* semplicemente, oppure *judices mediocres* od anche *judices pro-*

[1] Anche questa indicazione trovasi già nell'antico commento, Cod. Theod. II, I, 8.

[2] Lex Rom. III, I, 3. I minorenni non potevano donare nè vendere alcuna cosa, se non « ante *judices publicos* aut curiales publicos (nell'antico commento: *auctoritate judicis aut consensu curiæ*). Judices publici » sono qui i giudici municipali: secondo il SAVIGNY dovrebbersi necessariamente attendere degli *judices privati*. Così appunto nella Lex Rom. XII, L, I. « *Judices publici* alios curiales, quæ sub se habent, non eos dimitiant. Nam si facultatem parva habuerit.. a principe suum (dativo) exinde noticia faciant. » Gli *judices publici* subordinati al principe non ponno essere che i giudici municipali.

[3] II, 18, 2. « Si quicumque homo ad duos judices, ad *publicum* et ad *privatum* (*hoc est privatus, qui actor ecclesiarum est*). » È vietato il rivolgersi in una identica causa a due giudici diversi; in modo cioè da sottrarsi col pagamento delle tasse giudiziarie a quello da cui prima si dipendeva, « *juvenior* scilicet pretu componat; *juvenior*, » cioè il minore, ossia il patrocinatore ecclesiastico. — Il SAVIGNY, osserva qui, che lo schiarimento: « hoc est privatus, etc. » non è che un esempio, il quale non ne esclude altri, e che anche il magistrato municipale ebbe una propria libera giurisdizione (immunità), al pari del patrocinatore della Chiesa. Gli è questo al certo uno schiarimento ben poco soddisfacente.

[4] I, 8. « Similiter omnes judices, aut *fescales sint aut privati* hoc sciant, etc. »

[5] Si confronti il SAVIGNY, I, p. 441.

cinciarum. I giudici superiori all' incontro, ai quali era demandata la cognizione nei gravi delitti commessi da privati ed in tutte le cause dei militi vengono dall'autore chiamati *principes*, e sono principi o conti.

Ora tanto nei giudizi dei principi come in quelli dei giudici ordinari, si fa menzione del diritto degli assessori. Questi vengono denominati *boni homines, bonæ personæ* [1]. Secondo alcuni passi della *lex romana* in cui si riscontrano come perfettamente identiche, quanto al significato, le denominazioni di *cives* e *patriani*, parrebbe di poter ammettere, che sotto questi nomi siano da intendersi soltanto i cittadini godenti della piena libertà, ossia gli assessori liberi eleggibili [2]. Ma i *boni homines* ci appaiono così evidentemente in altri passi della *lex romana* siccome i rappresentanti dei comuni in giudizio e nell' amministrazione, che non si può a meno di riguardarli come assessori deputati o commessi dei comuni. [3].

La loro partecipazione ai giudizi ha luogo tanto nella giurisdizione in affari contenziosi, in cui essi pronunciano la sentenza, quanto nella giurisdizione volontaria, come per esempio negli atti di donazione di beni immobili, per i quali è richiesta la presenza dei testimoni [4]. Essi appongono il loro sigillo alla sostanza in contanti lasciata dai decessi, onde assicurare così i diritti dei pupilli [5], ed insiem coi giudici ne nominano i tutori [6]. Come neppure il giudice entrava in carica se non previa la loro approvazione, così anche la nomina dei *curiales* od *actores*, che erano gli impiegati subalterni del fisco, veniva fatta da loro [7]. In unione al giudice punivano essi questi impiegati subalterni fiscali, ove si rendessero colpevoli di estorsioni ed angherie nella riscossione delle publiche imposte [8]. All' incontro spettava loro la facoltà di rimunerare con onori uomini benemeriti appartenenti all' infima classe [9].

[1] Lex Rom. XI, 8. V. sopra p. 415, nota 3; 1, 6, 2 — p. 416, nota 5.

[2] I, 10, 1 — p. 416, nota 4, inoltre I, 6, 4 si confronti col XII, 2, 1 — V. avanti.

[3] II, 10 Avvocati frodatori « *nec inter bonos homines nec inter alios judices* locum habere debent Si confronti anche il SAVIGNY, I, p. 445.

[4] VIII, 5, 1 « et de ipsa re traditionem faciat non absconse, sed *presente bonos homines... gesta apud bonos homines* vel curiales testes firmatas esse debent. »

[5] III, 19, 4 « talis pecunia omnia in unum collegatur et reponatur et de annulos ipsorum *bonorum hominum* segelletur. »

[6] III, 17, 2 « *Seniores civitatis* ipsius una cum alios judices consilium inter se habere debent, quod ad ipsos infantes tutores mittere debeant. » Che per *seniores civitatis* siano da intendersi i *boni homines*, appare indubitato dal fin qui detto.

[7] XII, 2, 1. « Curiales, qui fiscum ani publicum actum exigent, non in occulto eos eleganțur, sed *ad electionem multorum bonorum hominum*. »

[8] I, 6, 4. « Si (actores) hoc facere neglexerint, pœnas *judicis et civium* in se noverint esse vindicandam. » Che per *cives* siano da intendersi i *boni homines*, lo prova il passo citato nella nota precedente.

[9] XII, 1, 5 « et insuper coram *bonos homines* honoratus esse debet. »

Essendo adunque pienamente corrispondente a questa posizione dei *boni homines* il titolo loro applicato di *seniores civitatis* [1]; noi troviamo che con ciò venga anche confermato tutto quanto fu già da noi esposto e sostenuto circa gli assessori municipali, che cioè ad essi principalmente incumbesse la rappresentanza generale dei comuni in tutti i publici affari. Soltanto è nuova l'espressione di *boni homines* che nelle antiche formole franche si trova bensì frequentemente applicata agli assessori, ma che più tardi cadde in disuso, dacchè furono introdotti gli assessori (*scabini* o *judices*). Senonchè quell'antica denominazione poteva benissimo essersi conservata colà, nella stessa maniera che nel paese dell'autore della *lex romana* era ancor nota la denominazione pure antica di curiali, sebbene in un significato diverso dal primitivo. Del resto anche la denominazione franca di *scabini* non era la più propria ad essere sostituita in un'opera compilata secondo il diritto romano a quella degli antichi curiali; ed ancor meno poteva l'autore adoperare quella usitata di *judices* meno che egli non avesse voluto entrare in una inestricabile confusione di diverse specie di *judices* che non potevano essere distinti [2].

A questa definizione dei *boni homines* si oppone quella di Savigny, la quale come ritiene che fossero cittadini romani i *privati patriani* e magistrati romani i *judices privati*, così vuole che i *boni homines* altro non siano che gli antichi decurioni. Ma, domandiamo noi, che cosa hanno di comune in sostanza i *boni homines* coi decurioni? Ammettiamo che essi fossero assessori, cioè *scabini romani*; ma quanto ai curiali che si incontrano nella *lex romana*, è detto che essi qui non equivalgono ai decurioni, sibbene a ricevitori fiscali; qual rapporto esiste dunque tra i *boni homines* ed i decurioni? — Unicamente quello che si deduce dalla ipotesi della continuazione dei comuni municipali romani, giusta la quale «sarebbe la più inverosimile delle supposizioni quella che ammettesse che i decurioni non dovessero riscontrarsi giammai nella presente opera» e per la quale, siccome i curiali che effettivamente vi si riscontrano, non sembrano corrispondere a questo significato, dovrebbero prendersi in loro vece i *boni homines* [3].

Ma perchè i curiali della *lex romana* non sono in fatto ciò che il loro titolo indicherebbe? Noi ci riportiamo qui alle nostre precedenti disamine su questi ed altri curiali del medio evo, ove abbiamo

[1] III, 17, 2 — V. sopra p. prec., nota 6; *ib.*, 17, 3 « ipsi *seniores* et judices » due volte.
[2] Si osservi poi che l'autore pone i *boni homines* insieme agli *judices*, come se essi fossero compresi sotto questa denominazione generale; II, 10 — V. sopra p. prec., nota 3.
[3] SAVIGNY, *Gesch. des Röm. R.* I, pag. 448-455.

dimostrato cioè il rapporto storico di questi curiali dell'età di mezzo con quelli dell'antichità, e dalla mutata significazione del loro nome come anche da molti altri sintomi ne inferimmo la decadenza della costituzione municipale romana [1]. Certo si è che l'autore della *lex romana* non poteva adoprare la parola curiali per indicare i subalterni impiegati amministrativi la cui denominazone egli deriva da *cura* ossia ufficio, affare ed insieme nel significato ch'egli vedeva attribuirsi loro nel testo antico; poichè in questo essi rappresentano il senato municipale, mentre al tempo in cui fu compilata la *lex romana* essi non erano in fatto che i *boni homines*. Tuttavia noi riconosciamo pur sempre anche in questi curiali, sebbene degeneri dallo scopo primitivo di loro istituzione una delle ultime traccie dell'antica costituzione municipale romana e con ciò coincide anche un' altra opinione relativa al paese in cui viveva l' autore della *lex romana* e pel quale egli destinava l' opera sua.

Prima però di prendere a svolgere questa opinione, non possiamo dispensarci da un esame delle idee nuovamente emesse dal Bethmann Hollweg [2].

Senza prendere come punto di partenza l' ipotesi di Savigny relativamente alla continuazione della costituzione municipale romana, Bethmann tuttavia nello spiegare la *lex romana* coincide in quasi tutti i punti col suo illustre antecessore; soltanto egli oppugna ch'esso documento valga a provare anche per la Lombardia, quel ch'egli ammetterebbe solo per l' Istria (e perchè non anche per il Friuli?). Dunque nell' Istria avrebbe avuto origine, secondo Bethmann, la *lex romana*; essa dovrebbe essere in armonia colle condizioni colà vigenti in forza della costituzione franco-romana e ad essa dovrebbe per singole indicazione ancora più distintamente riferirsi.

Ora per ciò che riguarda l' esplicazione di questa *lex romana* ben poco ci resta da aggiungere alle cose già dette in proposito. Una prova non equivoca in favore della costituzione municipale romana Bethmann la trova nella elezione di una autorità giudiziaria preposta ad una città ed al costei territorio, fatta per mezzo di funzionari subalterni dei tribunali, locchè è affatto estraneo alla costituzione franca (V. 34). Ma la nostra *lex romana* richiede a tale elezione soltanto il *consensus* [3], il quale già sotto ai Franchi doveva, nella nomina dei giu-

[1] Pag. 203-205.

[2] *Ursprung der lombardischen Städtefreiheit.* 1846, pag. 28-50.

[3] Lex Rom. I, 10, 4 — pag. 416, nota 4. Appunto la distinta indicazione dell'elezione nel testo originario: Cod. Theod. I, 11, 1. Hinterpr. « Ii instituantur civitatum defensores, quos consensus civium et *subscriptio universorum elegisse cognoscitur* » è colà omessa.

dici subalterni, esser dato dai messi reali[1]. Ma ammettendo pur anco che avesse luogo una effettiva elezione, anzichè una semplice prestazione di consenso, ammesso anche che l'appellativo di eletti spettasse esclusivamente ai giudici romani (*judices*), dato finalmente che ciò si verificasse riguardo ai giudici (*judices*) dell'Istria; tutto questo concessso, noi non potremo ancora ritenere che questi *judices* fossero gli antichi magistrati municipali o difensori (*defensor*), dal momento che a quell'epoca la costituzione municipale romana era riguardata come antiquata e passata in disuso perfino nell'impero di Bisanzio[2], e che l'antico ordine di cose tanto nell'Istria quanto nelle altre provincie romane in Italia, era stato già da lungo tempo soppiantato da una costituzione prettamente militare sotto la gerarchia dei *magistri militum tribuni*, etc[3].

Per ciò poi che si adduce circa la condizione eccezionale (cioè la romana) dei comuni municipali nella *lex romana*, osserviamo che in parte essa non è propria della costituzione romana, potendosi benissimo derivarla dalla costituzione franco-langobarda e d'altra parte, che essa, come quasi tutto ciò che la *lex romana* contiene, fu tratta senza riflessione e senza scopo dal testo antico[4].

Non ci resta quindi più altro a sciogliere se non la quistione (per

[1] Capit. a. 809, c. 11 e 22 (PERTZ, Mon. Germ. III. pag. 156): « Ut judices, vicedomini, præpositi, advocati, centenarii, scabinei... *cum comite et populo eligantur.* »

[2] V. pag. 199.

[3] V. sulla costituzione delle provincie: Cap. II, Sezione III e su quella dell'Istria in particolare a pag. 161-163. I giudici si presentano colà come *tribuni*, *domestici*, *vicarii* o *loco servatores*: questi ultimi saranno stati i rappresentanti dei *tribuni*, o meglio dei *magistri militum*; non certo però gli antichi rettori provinciali, che in questa organizzazione più non sussistono affatto.

[4] *A*. La giurisdizione dei principi è limitata da quella del giudice municipale: Lex Rom. II, 1, 7 e IV, 13. Ciò può riscontrarsi anche nelle: Leges Rachis X (nel TROYA, Condiz. dei Romani vinti. Milano, 1844, p. 485). « Propterea præcipimus omnibus, ut debeant ire unusquisque causam habentes *ad civitatem suam simulque ad judicem suum* . . . Et si *justitiam non receperint, tunc* veniant ad nostram præsentiam: nam *si quis venire ante præsumpserit*, priusquam ad judicem suum vadat... componant solidos quinquaginta. » Soltanto la determinazione della pena appare qui nuova, poichè del resto questa via dei giudici inferiori e superiori sussisteva già da lungo tempo ed era per legge prescritta. LIUTPR., Leg. IV, 7, 8 — La stessa prescrizione sussisteva anche nella costituzione giudiziaria dei Franchi, vedi sopra pag. 351, *B*. I passi della Lex Rom. II, 1, 4 e 9, i quali non sembrano contemplare il patronato dei principi per le loro genti e commendati, contraddicono troppo alla considerazione d'altronde assai grande ch'essi godevano, per non lasciar supporre una errata versione del Cod. Theod. II, 4, 1 e II (Interpr.), nella quale il compilatore pose i suoi *principes* al luogo del *dominus* dei Visigoti. — Per tal modo si spiega anche ciò che sta scritto nella nostra Lex Romana circa al foro privilegiato del clero, nel che il BETHMANN-HOLLWEG, vuol riconoscere l'influenza delle Decretali Pseudoisidoriche, mentre egli riscontra i passi originali del testo visigoto: si confronti per la Lex Rom. XVI, 4, 1 — Cod. Theod. ed. RITTER, XVI, II, 1; per la Lex Rom. XVI, 1, 3 — Cod. Theod. XVI, 2, 23 (Interpr.); per la Lex Rom. XVIII, 11 — Nov. Valentin. XII (Int.).

altro capitale) dei *boni homines*, i quali secondo questa interpretazione dovrebbero significare lo stesso che i curiali. A noi sembra storicamente inesplicabile che questi mutassero il loro nome e la loro qualità, nel titolo e nell'ufficio affatto straniero degli assessori, mentre pure il loro titolo con una parte delle loro primitive instituzioni erano state trasferiti ad altri funzionari. Noi riscontriamo in ciò piuttosto un risultato che prova l'inattendibilità del fatto stesso da cui si vuol derivarlo.

Per ciò poi che riguarda la interpretazione della *lex romana*, in base alla costituzione ed alle condizioni giuridiche dell'Istria[1], ci troviamo costretti a rifiutare i rapporti sui quali essa si fonda. Poichè se la facoltà di eleggersi certe autorità, confermata nell anno 815 dal re Lodovico il Pio alla provincia d'Istria può presentare un punto caretteristico di confronto, nella *lex romana* tuttavia noi non lo troviamo espresso abbastanza chiaramente ed energicamente, anzi non si può mai rilevare con certezza ed evidenza che cosa dovessero gli Istriani ripromettersi da un tal privilegio. Le parole, che secondo Bethmann dovrebbero servire a precisare un tal privilegio pur tropppo non sono che una copia tolta materialmente e senza riflessione dal testo antico, ed inserita nel nuovo lavoro della *lex romana*[2].

Forse a noi riuscirà di stabilire una presunzione attendibile sull'origine della *lex romana utinensis*. Per dirla in brevi parole, noi crediamo che il luogo di sua origine altro non sia che la Rezia Curiense.

Tutti sanno che il paese alpino dell'alta Rezia, *Rætia curiensis* (a un di presso l'odierno Cantone de'Grigioni) il quale solo conservò la propria antica denominazione dopo la caduta dell'impero romano, non venne occupato nè dagli Alemanni nè dai Bavaresi che pur si sparsero per tutto il rimanente della Rezia, ma, staccato dal regno ostrogoto, all'epoca in cui questo cadde in Italia, passò immediatamente sotto la dominazione dei Franchi[3]. È però naturalissimo che da principio si stabilissero colà soltanto pochi Franchi ed altri Germani, stantechè quella

[1] V. il Bethmann-Hollweg, Op. cit. p. 45, 46. Come questa autonomia delle provincie romane abbia avuto principio, fu da me gia dimostrato. Pag. 104, 105.

[2] Lex Rom. XVI, 4, 2 « Principes terrarum omnes antiques leges eorum clementia roboravit, id est confirmavit; et novellas vero titulum legeam per omnia sacratissime custodire precipimus. » Con questa conclusione passa il compilatore del Cod. Theod. alle Novelle. Com'egli è pervenuto al punto più significante, dà il confronto coll' ultima costituzione nell'antico Cod. Theod. (c. 2 De religione XVI, 11), ove gli imperatori Onorio e Teodosio parlano nel modi seguenti: « Ea quæ circa catholicam fidem vel *olim ordinavit antiquitas* vel parentum nostrorum auctoritas religiosa constituit vel *nostra severitas roboravit novella* superstitione summota, *integra et inviolata custodire præcipimus.* »

[3] Eichhorn, *Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte*, I, § 21, *B*, e 22.

regione sterile e selvaggia non offriva nè un soggiorno attraente, nè un possesso proficuo e che in seguito a ciò la lingua e le instituzioni romane abbiano potuto mantenersi colà più lungamente che altrove. Infatti fin nel secolo VIII si riscontrano colà tracce evidentissime di costituzione romana, nonchè nomi personali generalmente romani, e sarebbe ottima cosa il confrontare le testimonianze documentali di questo fatto che trovansi in quel paese, con quelle che ne dimostrano l'esistenza in altri paesi, onde così rilevarne esattamente le differenze.

Nella Rezia curiense al luogo dei conti stavano sotto la dominazione dei Franchi gli indigeni *presides*, la qual dignità era ereditaria presso la più cospicua e doviziosa famiglia del paese, dalla quale scegilevansi pure i vescovi di Coira che da ultimo riunirono nella loro persona tanto la temporale quanto la autorità spirituale [1]. L'ultimo preside di tal sorta fu il vescovo Tello, figlio del preside Vittore. Di lui ci resta un importante atto di donazione *causa mortis* pel quale il canonicato di Coira e il chiostro di Disentis vengono arricchiti di vasti possedimenti [2]. Questa donazione ebbe luogo l'anno 766 in Coira coll'intervento dei *boni viri* in qualità di testimoni, i quali si firmarono nel documento; sonovi così firmati oltre il prete Foscio, che compilò il documento per ordine del vescovo, oltre dodici persone, cioè un prete, un giudice, cinque militi e cinque curiali [3].

Qui riscontriamo subito una sorprendente armonia nelle denominazioni degli impiegati e dai diversi ordini sociali che troviamo nella *lex romana: boni homines, judices, milites, curiali*. E l'accordo si fa ancora più evidente, ove più accuratamente si prosegua il confronto per quanto il documento ne porge occasione; se nonchè anche qui si riscontrano alcuni cambiamenti, i quali in un periodo di più che cent'anni, quale corre tra la *lex romana* e

[1] J. MÜLLER, *Schweizergeschichte*, Vol. I, Cap. 10, pag. 183 seg. (Leipzig. 1786.)

[2] Il documento trovasi giusta il MABIL. Ann. Ord. S. Bened. ristampato nella: Germania Sacra. Episcop. Curiensis in Rhætia op. Ambros. EICHORN, 1797, n. 2 — Tellone era vescovo di Coira dal 758-773 (ib., p. 24) egli stesso nomina suo padre nel Doc. « (hereditas) *patris mei Victoris vel illustris præsidis.* »

[3] « Acta Curia in civitate publica sub præsentia virorum bonorum plurimorum sestium. + Signum manus *domini* Tellonis episcopi largitoris. + Sig. *presbyteri* Sylvani testis. + S. man. Justiniani *judicis* testis. + S. Præsentis *curialis* testis. + S. Lobucionis de Amede *curialis* testis. + S. Constanti de Seneganne *curialis* testis. + S. Lobucionis de Maile *militis testis.* + S. Pauli de Tremine *militis* testis. + S. Claudii de Curia *curialis* testis. + Ursiceni de Scanavico curialis testis. + S. Victoris filii Præstantis *militis* testis + S. Justiniani de Vico Meldone *militis* testis. + S. Foscionis de Pogio *militis* testis. Et ego Foscio *presbyter* jussus a domino meo Tellone episcopo hanc donationem scripsi et manu mea propria subscripsi. »

questo documento, dovevano necessariamente verificarsi nell'andamento naturale delle cose.

Il vescovo di Coira era dunque un *princeps* della *lex romana*, il *judex*, un giudice a lui subordinato pei privati; i *milites* poi accennano evidentemente di appartenere allo stesso ceto di cui fa menzione la *lex romana*, di vassalli cioè e fedeli del vescovo [1]. Ma se il feudalismo erasi già introdotto nella Rezia curiense in modo che i militi costituissero già un ceto speciale, la curia romana (i curiali) non potevano più conservare la loro instituzione originaria. In loro vece troviamo quindi i *boni viri* se non ancora, a quanto pare, come una autorità costituita, però come persone aventi una speciale vocazione e qualifica. Fra questi si trovano pure alcuni *curiales*, i quali erano evidentemente publici funzionari della *civitas*, cioè non propriamente del paese di Coira, che ancora nel secolo X viene indicato come una semplice e singola località [2], ma sibbene di tutto il cantone, che comprendeva in sè stesso anche la città (*civitas*) e nelle cui diverse località risiedevano i curiali [3]. Questi adunque non erano ancora nella decadenza in cui li troviamo all'epoca della *lex romana*, poichè essi facevano parte ancora dei *boni homines* e nel grande e solenne atto di donazione vengono dal vescovo chiamati come testimoni; ma essi però non rappresentavano più l'antica curia romana, sembrando piuttosto che questa rimanesse nell'uso; curiali soltanto come nome del capoluogo della *civitas* [4]; ed è ben naturale, che più tardi sotto l'influenza delle instituzioni franche e specialmente del feudalismo e del tribunale degli assessori, andassero a poco a poco disparendo, fino a diventar semplici impiegati fiscali, quali li troviamo effettivamente nella *lex romana*.

Tuttavia noi non istaremo paghi a queste verosimiglianze, poichè a nostra gran ventura altre posteriori notizie ci furono tramandate dal paese al quale noi attribuir vogliamo la *lex romana*, notizie che confermano nel modo più soddisfacente la nostra supposizione.

[1] Il vescovo li ricorda nel suo testamento: « Item definimus de *fidelibus* nostris, quibus, quantum concessimus nobis viventibus, et post obitum nostrum donamus; » ed ancora in particolare di uno di essi di nome Senatore: « præter coloniam, quæ concessi *juniori* meo Senatori pro *servitio suo* in ipso Maile (ossia Mols). » Si confronti la Lex Rom. II, 1, 2 » militem qui cotidie *in servitium* principis adstat e » I, 6 » pro gratia *de suo seniore.* »

[2] V. MÜLLER, *Schweizergeschichte*, I, Cap. 12, nota 326.

[3] Soltanto uno di questi era di Coira: « Claudius de Curia curialis. »

[4] « Acta *curia* in civitate publica. » La Lex Romana intende per *curia*, cura, officio. Quest'ultima espressione riscontrasi in questo significato generale anche nel Documento: « Si quis... persona minima vel maxima, judicia agens, *cura* aut regalis potestas, etc. »

La Rezia curiense fino al tempo di Carlo Magno conservò i suoi principi nazionali e poco commossa dal movimento mondiale di quell'epoca, non ebbe a subire che poche e insignificanti modificazioni nelle sue primitive instituzioni. Ma al sopraggiungere di Carlo Magno essa dovette uscire da quello stato d'inerzia e d'isolamento. Poichè Carlo che teneva dovunque energicamente le redini del governo e che alla Rezia curiense, come a punto di congiunzione coi paesi da lui nuovamente conquistati in Italia, molto maggiore importanza annetteva che non i suoi predecessori, Carlo Magno, diciamo, le propose un conte, che limitava in tal modo il potere del vescovo di Coira alla semplice giurisdizione spirituale. Da ciò ne venne un conflitto tra le due autorità e la discordia nel paese, per il che il vescovo Vittore II di Coira in una lettera da lui diretta nell'anno 821 a Lodovico il Pio, levò alta ed amara lagnanza [1]. Già la nuova instituzione delle contee franche doveva per sè stessa modificare essenzialmente l'antica costituzione della provincia. Senza dubbio furono allora confiscate tutte le publiche proprietà della *civitas* consistenti in fondi, edifici ed entrate, e furono in parte riserbato come domini e diritti del fisco, in parte date in feudo ai conti. Dell'esistenza dei domini regi in quel paese fa testimonianza un atto di donazione di Carlo il Grosso [2] e quali poi fossero gli altri diritti del fisco lo si rileva dai privilegi concessi da Ottone I alla chiesa di Coira [3]. E fu appunto per questo passaggio delle publiche proprietà nelle mani del fisco che i curiali, i quali le amministravano dapprima a nome e nell'interesse delle città, diventarono, da autorità municipali che erano, semplici impiegati fiscali, appunto come ce li rappresenta la *lex romana*.

Procedendo nella storia della *Rezia curiense* desunta dai documenti tramandatici, troviamo al principio del X secolo ricordato come *margravio* del paese un tal Burcardo, quello stesso che più tardi di-

[1] Ambr. Eichhorn, l. c. n. 6. « Quæ destructio vel præda post illam *divisionem*, quam bonæ memoriæ genitor vester *inter episcopatum et comitatum* fieri præcepit, et nos longo termine ab ipso fuimus vestiti, subito a Roderico et suo pravo socio Herlonio *post acceptum comitatum* facta est et adhuc ita permanet, etc. »

[2] Neugart, Cod. Dipl. Alemanniæ. Typis S. Blasii, 1791. T. I, n. 553, p. 451 « quasdam res in *villa*, quæ dicitur Raitinis in *pago Retia* quod alio nomine *Churewala* appellatur. » Si confronti la Lex Rom. X, I, i. « Agros vel mancipia aut quodquod de *fescale causa* (i. e. re) *per verbum regis* ad qualecumque hominem donatum fuerit. »

[3] Ambr. Eichhorn, l. c. n. 18, ove al vescovo di Coira vien conferito « *omnis fiscus* de curiensi comitatu.. interventu Ludulphi dilecti filii nostri » (il quale è chiamato anche *dux Rhætiæ*); e n. 21 dell'anno 939, nel quale Ottone I gli conferisce le seguenti regalie: « *dimidiam partem ipsius civitatis* cum tali *districtione et jure*, sicut hactenus ad nostram pertinebat potestatem... cum *ædificiis* in muro... *teloneum omne*... et *integritatem* monetæ, etc. »

venne duca di Svevia [1]. Questi nell'anno 920 sedeva nel tribunale di Coira per decidere di una lite insorta tra i monaci di S. Gallo ed il vescovo di Coira in punto all'abazia di Pfeffer, sul che ci resta un importante documento, il quale toglie qualunque dubbio e qualunque incertezza circa al luogo d'origine della *lex romana* [2].

Il giudizio su menzionato (*mallum publicum*) fu tenuto sotto la presidenza del duca Burcardo e del vescovo Valdo di Coira a Vinnona (ossia Vennonica nella valle di Lugnez sul fiume Glurner).

Le due parti contendenti, i monaci col loro decano come attori ed il vescovo come reo, erano rappresentate dai loro patrocinatori (*advocati*). L'avvocato del vescovo si richiamava al suo notorio diritto (*et hoc scit omnis populus de Curuvvala*) e ad un documento del re Corrado. Il duca Burcardo ordinò si leggesse il documento e comandò poscia a quelli, cui competeva, di decidere a norma del *diritto romano*. Pertanto tutti i Romani ed Alamanni si pronunciarono in favore del vescovo. Essi firmarono la sentenza in qualità di giudici (*judices*), mescolando così nomi romani e tedeschi ad un tempo [3].

Questo documento data a un dipresso dall'epoca stessa da noi assegnata alla *lex romana* e non lascia a desiderare cosa alcuna che riguardi la loro concordanza. Vigeva quindi ancora nella Rezia curiense il diritto romano, secondo il quale di regola decidevano soltanto assessori romani: ma siccome nel caso da noi menzionato l'una delle parti si reggeva secondo il diritto degli Alamanni, così noi vediamo assunto nel giudizio anche assessori alamanni Ora anche la *lex romana* mette per principio fondamentale: che ciascuno debba vincere la sua causa secondo il proprio diritto [4]. Quegli assessori si chiamano giudici, ed anche la *lex romana* qualifica come giudici i *boni homines*, benchè, pel motivo suespresso, dia la preferenza alla denominazione usata parimenti nella Rezia curiense [5]. Finalmente il giudizio misto nel caso di cui sopra, decide secondo il diritto romano: che, ove l'at-

[1] Ambr. Eichhorn, pag. 45. « Burchardus *marchio* curiensis Rhætiæ, da un documento dell'Imper. Lodovico, d. 903.

[2] Neugart, l. c. I, n. 705, p. 572. « Noticia de judicando inter Waldone episcopo et de monachis Sancti Galli et advocato eorum. » L'oggetto della contesa è indicato nell'introduzione del Docum.: « de abacia Favariensi. »

[3] Et perfecto præcepto, mandavit dux Burchardus, ut *secundum legem romanam* judicarent, qui de hac causa facere debuissent. Judicaverunt *omnes Romani et Alemanni*, si Cozoldus cum advocato suo *cum legitimis testibus de Churewala* non potuissent episcopum et advocatum suum de hac re vincere, postea querelam nec rationem habere. — Judices: Alexander, Starculfus, Ebroinus, Ercenbertus, Sejanus, Constancius, etc. »

[4] Lex Rom. I, 4 « qui majorem numerum habuerit de *bonos homines* ipse in judicio *secundum legem suam* causam vincat. »

[5] V. sopra pag. 420.

tore non possa convincere il reo con testimoni legali che siano abitanti di Coira, non facciasi luogo nè all'accusa nè al diritto. E la *lex romana* reca la tesi seguente perfettamente conforme al canone suaccennato: che debba guadagnare la causa colui che può citare in suo favore il maggior numero di *boni homines* come testimoni o fideiussori [1].

Finalmente abbiamo in prova della nostra opinione una sorprendente coincidenza di località. Infatti della *lex romana utinensis* vennero finora ritrovati soli tre manoscritti, il primo ad Udine, che pare fosse dapprima nell'archivio della cattedrale d'Aquileia [2], e gli altri due a S. Gallo; uno di questi poi aveva appartenuto precisamente al chiostro di Pfeffer. Su questo chiostro, situato nella Rezia curiense, verteva appunto la contesa tra S. Gallo e Coira, la quale fu poi decisa secondo il diritto romano vigente in quest'ultima. Ora dei luoghi in cui fu conservata e custodita la *lex romana* quale si riterrà più remoto ed estraneo, in quale si dovrà credere che ciò avvenisse per caso: in Aquileia, in Pfeffer od in S. Gallo?

Se, dopo tutto ciò che si è detto in proposito, la *lex romana*, originariamente in vigore nella Rezia curiense ed accidentalmente ritrovatasi in Udine, venisse chiamata con maggior esattezza *curiensis* anzichè *utinensis;* allora potrebbero anche meglio spiegarsi tutte le altre supposizioni alle quali noi fummo condotti dal modo di compilazione e dalle forme di questa *lex romana*, assegnando cioè alla medesima come luogo d'origine, quello stesso che fu da noi come tale indicato, cioè la Rezia curiense.

Prima di tutto dunque consideriamone l'origine; e dove mai infatti poteva sorgere ed aver vigore questa *lex romana* se non nella Rezia curiense ove il diritto romano vigeva ancora nel X secolo come diritto territoriale? Poi la lingua in cui è scritta e la forma in cui è compilata; e per verità ove mai poteva verificarsi una così mostruosa corruzione dell'idoma ed una sì grande mancanza di criterio e di buon senso nella compilazione, se non colà dove l'impero della scienza era sicuramente assai meno esteso che in Italia e dove assai per tempo erasi formata una lingua popolare romanza, la quale scostavasi dall'antico idioma romano assai più dell'italiano? E come, per la stessa ragione la sinodo di Magonza nell'anno 847 esortava il clero a servirsi colà della lingua popolare romanza nel predicare, come altrove della tedesca [3]; così anche l'autore della *lex romana*

[1] V. pag. preced., nota 4.

[2] CANCIANI, Præf. l. c. T. IV, p. 464.

[3] HARZHEIM, Coll. Concil. Germ. T. II, p. 154 • (Conc. Mogunt. provinc. sub Rabano Archiep.): Et ut easdem homilias quisque (episcopus) aperte transferre studeat in *rusticam*

volle recare a cognizione dei Romani del suo paese le antiche fonti del diritto romano, tentando di trasportarle nella loro lingua e nel loro concetto. Questi Romani alla fine del IX secolo erano senza dubbio assai frequenti nel paese alpino dei Rezi e del Norico tra l'Italia e la Germania, in quanto che colà dominano ancora presentemente i dialetti romanici e latini. Nel secolo VIII noi troviamo ancora dei Romani al Brenner, ove la *civitas* dei Breoni dev'essere stata molto somigliante a quella di Coira [1]. Anche nel Friuli langobardo non doveva il numero dei Romani nel secolo IX e X esser minore di quello che noi troviamo all'istessa epoca in alcune città occidentali dell'Alta Italia [2]. Ma non è possibile il rilevare fin dove si estendesse la sfera di idee e di vedute del compilatore della *lex romana*. Che egli nelle sue indicazioni sulla costituzione dello Stato rapporto al reame ed ai principi, abbia avuto di mira piuttosto l'Italia che non la Germania non è che una semplice supposizione; poichè in ambedue i paesi le condizioni politiche al principio del X secolo erano a un dipresso le medesime, nè eransi ancora separati l'un dall'altro questi due Stati. La Rezia curiense non era ancora stata pel trattato di Verdun aggregata nei rapporti politici ed ecclesiastici alla Germania, essa rimase anzi assai più intimamente collegata per l'idioma, pei costumi e per la vita sociale, all'Italia.

romanorum linguam (et) Theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quæ dicuntur. » A ragione qui AMBROGIO EICHHORN riferisce la lingua romana a quella delle contrade della Rezia e non come l'editore, al dialetto in uso già presso il popolo delle Gallie; poichè infatti come mai quest'ultimo sarebbe stato usitato nella diocesi di Magonza? Fra i vescovi intervenuti si trovano però quelli di Coira e di Costanza, nelle di cui diocesi si parlava in gran parte il romanzo.

[1] Vita S. Corbiniani et Aribone, c. 35 nel MEICHELBECK, Hist. Frising. I, Doc. p. 17 « quidam nobilis *romanus*, nomine Dominicus, *breonensium plebis civis.* » Questa citazione è ricavata dall' EICHHORN, *deutsche Staats-und Rechts-gesch.* I, § 25, *A*, Osservaz. *U*, ove è adoperata al medesimo scopo che qui.

[2] V. sopra p. 356.

CAPITOLO QUINTO.

ORIGINE ED INCREMENTO DELLA LIBERTA' MUNICIPALE

DURANTE IL PERIODO DEGLI IMPERATORI FRANCHI

Mentre col principio dell'XI secolo notasi nella vita interna e nell'esterna potenza delle città un progresso decisamente più rapido, l'intimo loro svolgimento resta ancora nascosto, finchè al termine di questo secolo si manifesta quasi dovunque di colpo, tanto in Lombardia quanto in Toscana ne' consoli posti alla testa dei comuni.

Questo nome di consoli la cui origine sembrerebbe accennare alla republica romana, la quale nel medio evo cadde basso così come la dominazione di Roma, ricompare qui come segnale di libertà. A poco a poco l'esercizio di tutte le regalie, che (cosa da osservarsi) si derivava sempre da una così detta *respublica imperii*, passò ai nuovi consoli delle città, benchè il titolo giuridico del possesso rimanesse sovente per lungo tempo ancora presso i precedenti signori delle città, i margravi cioè ed i vescovi. Allorchè quindi l'imperatore Federico Barbarossa negò alle città, divenute libere, di riconoscerne l'acquistata libertà, esse sostennero possederla fin dal tempo dell'ultimo imperatore franco Enrico V [1] — Cercheremo ora, per quanto ci sarà possibile, di rappresentar lo svolgimento progressivo

[1] V. le trattazioni dei Pacta Placentina, a. 1183. « Petitio Societatis (Pertz, Mon. Germ. IV, p. 169): scilicet ut imperator habeat omnia ille, que sui antecessores habuerunt a predictis civitatibus... *a tempore postremi Henrici* imperatoris. »

di questo fatto pel quale i comuni giunsero a libertà. È bisogna tuttavia che noi in prima consideriamo brevemente gli avvenimenti esterni di quel periodo di tempo, in quanto essi almeno stanno in relazione con un tal fatto [1].

Allorquando giunse a Pavia la notizia della morte di Enrico II, il popolo, memore ancora del severo castigo avuto per la protervia dimostrata verso l'imperatore si sollevò inviperito. Il palazzo imperiale di Pavia, l'antica corte di Federico, fu in quell'occasione abbattuto dalle fondamenta [2]. Intanto poi che i Tedeschi eleggevano re Corrado di stirpe franca, gli Italiani, secondo il loro costume, eransi divisi ben tosto in diversi partiti. Ma avendo Ariberto arcivescovo di Milano, che colla sua influenza signoreggiava allora tutta la Lombardia, prestato omaggio al nuovo imperatore nella dieta imperiale di Costanza (giugno 1025), gli altri principi e le città seguirono il di lui esempio: meno i Pavesi i quali più non isperavano di ritornare nelle grazie del re. L'arcivescovo fu dell'atto suo di sommissione ricompensato coll'investitura del vescovado di Lodi, e quando nell'anno 1026 il re discese in Italia Ariberto gli cinse la corona langobarda. Però si poteva facilmente prevedere che l'amicizia tra l'arcivescovo ed il re sarebbe durata solo fino a tanto che questi fosse rimasto pago a lasciarlo governare come suo luogotenente in Lombardia. Da ciò ne venne che l'antagonismo nazionale tra Tedeschi ed Italiani ossia Latini, com'erano anche chiamati, andò sempre più distintamente manifestandosi, e ciò principalmente per l'attrito delle due nazionalità nelle città in cui il sentimento della propria forza si faceva ogni dì più potente e distinto e scoppiava spesso divampando in inimicizie e lotte civili. E già diverse città confidando nelle loro mura e nei loro cittadini, avevano osato sfidare l'imperatore. Pavia gli chiuse le porte in faccia, mentre egli dava in preda al saccheggio della sua armata il territorio di quella città [3], ed in Ravenna seguì una scena simile a quella che era sotto il precedente imperatore avvenuta in Pavia. Anche in Roma si venne a lotte accanite tra Romani e Tedeschi.

Allorquando l'imperatore dieci anni dopo venne di nuovo in Italia, avendo l'orgoglioso prelato ricusato alla dieta di Pavia di riconoscere il tribunale imperiale seguì la scissura tra i due alleati.

[1] Si confronti l'opera magistrale di STENZEL, *Gesch. Deutschlands unter den fränkischen Kaisern*, Vol. I, 1827.

[2] WIPPO, Vita Chuonrad. nel PISTORIUS, T. III, p. 469.

[3] Si vede in questa circostanza che anche le chiese erano fortificate alla campagna o rinchiuse nei castelli: « multæ eorum *ecclesiæ* in circuitu *cum ipsis castellis* incensæ sunt, et populus qui illuc confugerat, igne et gladio periit. » WIPPO, l. c. p. 471.

Ariberto fu arrestato, ma fuggitosi, levò le armi coi Milanesi. Invano l'imperatore assediò la città, ne devastò il territorio, ben tosto gli affari di Germania lo richiamarono in patria, ed egli dovette lasciare soli a continuare la guerra i principi italiani che eransi uniti alla di lui armata. Ma l'arcivescovo si difese con buon esito, instituì pei Milanesi il famoso *caroccio* (*carocium*), vittorioso segnale di guerra consistente in un carro tirato da buoi e portante la bandiera. Finalmente la notizia della morte dell'imperatore pose fine nell'anno 1039 alla lotta, sicchè tra Ariberto ed il nuovo imperatore Enrico III figlio di Corrado venne conchiusa ben tosto la pace.

Ma sotto il governo di questo nobile e saggio imperatore si preparava un più vasto conflitto tra il potere spirituale ed il temporale, in confronto al quale la lotta precedente con Ariberto non sembrava più che un preludio di poca o nessuna importanza. Col santo proposito di togliere gli abusi esistenti nella Chiesa e rialzarla dal suo misero ed indegno stato, Enrico III cominciò a ristabilir l'ordine in Roma. E riuscì non solo a por fine all' anarchia che regnava nella Chiesa, ma anche a toglier di mezzo l'antica e perniciosa influenza che le fazioni cittadine di Roma esercitavano sul papato, e ciò ottenne nominando una serie di papi di stirpe tedesca. Occupavasi egli in pari tempo, con tutto lo zelo e l'energia, a togliere la simonia dominante in Germania.

Tutte queste provvidenze dell'imperatore diedero l'ultimo tracollo al buon accordo già oscillante tra lo Stato e la Chiesa, dal momento che l'ardente arcidiacono Ildebrando, il quale dopo l' elezione del pontefice Leone IX (1049) aveva preso le redini del governo ecclesiastico, ebbe dirette tutte le mire e gli sforzi della Chiesa ad ottenere non solo l' indipendenza, ma la supremazia di tutto il mondo. Al divieto che colpiva la simonia, un altro se ne aggiunse che vietava il matrimonio ai preti; nuove disposizioni per l'elezione del pontefice dovevano renderla indipendente tanto dal patriziato romano quanto dall' imperatore; finalmente Gregorio VII proibì le investiture dei laici. Allora ebbe principio una lunga lotta tra gli imperatori franchi e la Chiesa romana, lotta che Gregorio avrebbe durato gran fatica ad intraprendere ed a sostenere se l'impero non fosse già stato per sè stesso mal fermo o disunito per modo da servir d'arma contro sè stessi. Infatti il pontefice s'appoggiò in Germania ai principi, i quali appunto in quell'epoca si sollevavano contro il giovane, leggero ed arrogante loro re Enrico IV; in Italia all'ampio potere concesso alla Chiesa dalla contessa Matilde di Toscana a lei totalmente devota e più tardi anche ai principi normanni della Bassa Italia. Ma anche Enrico trovò

numerosi alleati persin nel seno della Chiesa medesima. Poichè oltre all'essere ancora ben lontana da una salda e compatta unità, noi vediamo scoppiare ben tosto nel suo campo un'aperta scissura. Milano specialmente non era ancora avvezza a sottoporsi incondizionatamente ai precetti di Roma, e la Chiesa milanese aveva pel suo S. Ambrogio una venerazione pressochè eguale che per l'apostolo delle Sante Chiavi [1]. Ecco il perchè l'arcivescovo di Milano in un co'vescovi suoi suffraganei, l'arcivescovo di Ravenna ed altri ancora, si dichiararono ben tosto avversi alle pontificali innovazioni.

Tutti questi principi e queste città uscirono incontro ad Enrico IV, allorchè egli nel gennaio 1077, cacciato dalla Germania, discese in Italia e tutti gli offersero la loro assistenza. Ma egli aveva perduto affatto il senno e la confidenza in sè stesso, ed a Canossa prostrossi vilmente davanti all'orgoglioso pontefice. Allora i principi e le città lo abbandonarono, rigettando come vergognosa l'assoluzione che loro offerivasi dal bando della Chiesa. Ed allorquando l'imperatore percorse la Lombardia per tenervi, secondo il costume antico, radunanze giudiziali, le città non gli fecero veruna festevole accoglienza di processioni e di canti, com'esse solevano fare per lo addietro; gli prepararono il campo fuori delle mura e non gli concessero se non scarsi sussidi, ristretti al puro necessario e non quali addicevansi ad un ospite reale [2]. Così le città si collegavano coi loro vescovi contro il pontefice! Ma anche Enrico, vedendo negli Italiani tanta fermezza di proposito, se li strinse tutti intorno a sè come un sol uomo per incominciare più gagliarda che mai l'antica lotta [3].

Avendogli Gregorio contrapposto un anti-re in Germania, ed egli fece eleggere un anti-papa nella persona dell'arcivescovo Viberto di Ravenna e conferì all'arcivescovo Tedaldo di Milano ed al vescovo Dionigi di Piacenza il vicariato dell'impero in Italia, intanto che egli andava ad affrontare i suoi nemici in Germania. Nell'anno 1081 ritornò egli in Italia, per entrare in campo contro il suo maggior nemico, il papa. Allora trassero dietro a lui pressochè tutte le città ed i vescovi di Toscana, ch'egli rimunerò con importantissime patenti di franchigia: la sola Firenze gli resistette, senza ch'egli potesse arrivare a superarla. Ma Roma nell'anno 1084 gli aperse finalmente le porte, lo accettò coronato imperatore, finchè non sopravenne a cacciarlo Roberto Guiscardo duca dei Normanni, occasio-

[1] Vedi in generale: LANDULPHI, Sen. Hist. Mediolan. Lib. I (MURATORI, Script. T. V), ove questo emerge talvolta assai fortemente.

[2] V. la briosa descrizione in LAMBERT, Annal., Monum. Germ. VII, p. 261.

[3] Si confronti su questa mutazione di sentimenti l'eccellente descrizione dello STENZEL, pag. 476.

nando questa cicostanza la rovina pressochè intera della magnifica Roma. Enrico IV non potè tuttavia durare stabilmente od a lungo all'apice della sua fortuna, perchè una vita piena di vicende e d'avventure pareva che dovesse sempre trascinarlo. Però mentre l'anno seguente (1085) lo liberò da' suoi due più potenti nemici, Gregorio VII e il duca Roberto, nel momento stesso che egli acquistava il sopravento anche in Germania; appunto da questo istante egli cominciò a precipitare nelle più gravi sciagure, dalle quali soltanto la morte potè liberarlo. Ma non perdiamo di vista l'Italia e le sue città.

Nell'anno 1090 Enrico discese per la terza volta in Italia: questa volta però contro la grande contessa Matilde. Dopo lungo contrasto le tolse la città di Mantova, ma non potè impadronirsi degli altri suoi ben muniti castelli, anzi presso Canossa toccò una grave sconfitta. La grande contessa difendeva allora da sola colle sue proprie forze il papa Urbano II, il quale continuava la lotta così felicemente iniziata da Gregorio contro l'imperatore, ma il partito papale tentava ben tosto il gran colpo decisivo da lungo tempo preparato, che doveva assicurare finalmente la sua preponderanza in Italia. Poichè, mentre fino allora l'arcivescovo di Milano ed una parte dei vescovi lombardi eransi mantenuti nemici al pontefice, benchè la città di Milano fosse animata da sentimenti favorevoli al papa; ora l'arcivescovo Anselmo da Rode si era dichiarato per il partito di quest'ultimo nel punto stesso che il giovane re Corrado s'era sollevato in Italia contro suo padre. L'arcivescovo coronò il ribelle in Monza e le città di Milano, Cremona, Piacenza e Lodi strinsero un'alleanza duratura per 20 anni col duca Guelfo e con Matilde. Per tal modo l'Italia fu tutta quanta perduta per l'imperatore, nè le cose mutarono aspetto pur quando il giovine Corrado, che era semplicemente un'insegna, una bandiera nelle mani del partito clericale morì a Firenze di crepacuore nell'anno 1101. Gli è ben vero che l'imperatore aveva frattanto ricuperato il suo potere in Germania; ma anche qui gli si eccitò contro il suo secondogenito Enrico ed il papa suggellò l'infame tradimento colla sua apostolica benedizione. Così l'antica potenza degli imperatori andò dovunque sconfitta: soltanto le città renane si mantennero fedeli e riconoscenti ad Enrico fino alla sua triste e dolorosa morte (1106) ond'è che esse brillino come stelle in mezzo alla notte oscura e profonda che avvolge questo periodo della storia di Germania.

Allorquando Enrico V nell'anno 1110 discese per la prima volta con una potente armata in Italia, vi trovò quasi tutte le città reggentisi a governo libero ed indipendente. La lotta tra lo Stato e la Chiesa, per la quale questa aveva avocato a sè in pari tempo tutti i

poteri supremi e segnatamente episcopale, aveva pòrto alle città occasione propizia di emancipazione ed esse seppero egregiamente approfittarne. Reggevansi già per consoli da loro medesime creati e la interna loro forza appalesavasi sovente o nelle gloriose gesta guerresche in lontani paesi, come quelle che le città marittime di Venezia, Pisa e Genova avevano intraprese contro i Saraceni; o nelle guerre che facevansi l'un l'altra. Così Milano era in continua furiosa lotta con Lodi alla quale si unirono poi Cremona ed altre città lombarde: lo stesso dicasi di Pisa con Lucca. Il re giunse bensì a riconciliare queste due città [1]; ma egli non potè impedire che i Cremonesi toccassero nell'anno 1110 una terribile sconfitta dai Milanesi e che questi nell'anno 1111 distruggessero dalle fondamenta la città di Lodi. Milano gli aveva negato fin dal principio l'omaggio di sudditanza [2] ed Enrico V non poteva a lungo trattenersi in Lombardia, standogli grandemente a cuore la quistione delle investiture col papa, alla quale egli pensava di por fine, recandosi a Roma per esservi coronato imperatore. Sulla via non ebbe ad incontrare altra resistenza che quella che gli opposero alcune piccole città, como Novara ed Arezzo, ch'egli punì aspramente della loro audacia. Ma in Roma il papa lo strinse con quella stessa mano di ferro, che non aveva risparmiato neppure suo padre. Contro la curia romana il cui potere fondavasi principalmente sulla opinione pubblica, nessuno potè lungamente sostenersi colla forza. Destossi anche allora più viva che mai la lotta tra la Chiesa e l'impero e chi ne ricavò maggior vantaggio furono le città italiane, che l'imperatore dovette tanto più accarezzare e tenersi amiche, in quanto che egli stava allora appunto contendendo al papa l'eredità della contessa Matilde in Toscana ed in Lombardia; nel che spettava innanzi tutto ai vassalli ed alle città che facevano parte di quel patrimonio il dichiarare per quale dei due contendenti volessero parteggiare. Più tardi l'imperatore fu quasi esclusivamente occupato degli affari di Germania, ove i principi eransi sollevati contro di lui per la troppa severità con cui egli gli aveva trattati; cosicchè le città italiane poterono senza essere da lui molestate, levarsi a governo interamente libero ed indipendente. Fra tutte si distinse e prosperò la città di Milano, la quale estese la sua dominazione sopra molte altre città vicine; dopo che cioè, come dapprima Lodi, così anche Como dovette soccombere alle forze dei

[1] Breviarium Pisanæ Hist. ad a. 1111 nel MURATORI, Scripl. p. 168.

[2] Colla mediazione dei loro vescovi, i Milanesi ed i Pavesi conchiusero allora una lega offensiva e difensiva, la quale, secondo l'opinione del cronista milanese LANDOLFO, pregiudicava assai la maestà imperiale e la considerazione apostolica LANDULPHI DE S. PAULO Hist. Med. c. 21, nel MURAT., Script. V.

Milanesi in seguito ad una lotta accanita che era durata dieci anni (1118 fino al 1127).

Per indicare finalmente i limiti entro i quali alla fine di questo periodo gl'imperatori riconscevano la libera costituzione delle città italiane, citeremo due patenti di franchigia di Enrico V, l'una dell'anno 1114 colla quale l'imperatore non solo confermava alla città di Cremona tuttociò che essa pretendeva come diritto del comune (*communia*); ma le accordava eziandio il possesso del palazzo reale, situato fuori delle mura della città; l'altra dell' anno 1116, colla quale accordavasi parimenti alla città di Mantova di trasferire nei sobborghi il palazzo cesareo, a condizione però che si distruggesse quello esistente in città e la si sollevava interamente dal fornire gli alloggi e i viveri (*albergaria*) all' armata imperiale [1].

Se noi ci facciamo a considerare l' interno sviluppo dal quale emanò così grande e gloriosa la libertà dei municipi italiani, dobbiamo lamentar pur troppo anche in questo periodo la mancanza di tradizioni attendibili. Soltanto nella storia di Milano restano due cronisti contemporanei; Arnolfo e Landolfo che ci tramandarono precise e dettagliate notizie. Tutte le altre cronache municipali appartengono già ad epoche posteriori e se risalgono anche fino al periodo in discorso, o non contengono che scarse notizie e di poca importanza, come per esempio la cronaca di Pisa, o recano soltanto favole o leggende affatto inservibili, come per esempio quella di Firenze. Ma i veri scrittori storici dell' XI secolo sono troppo occupati delle grandi quistioni, degli avvenimenti del loro tempo e dei grandi ed eminenti personaggi dell' epoca, per estendersi sulle speciali circostanze e condizioni di quelle città italiane, le quali nel secolo seguente, colle loro lotte contro Federico Barbarossa figurano fra le prime

[1] V. i Docum. nel MURATORI, Ant. IV, p. 23 seg.

nella storia del mondo. Noi pertanto, ad eccezione delle cronache di Milano, siamo ancora costretti a limitarci alle leggi, ai privilegi, ai documenti giudiziali e ad altre carte di quel tempo, le quali per l'indole loro medesima non offrono se non dati affatto speciali e slegati. Pure anche questi documenti sono meritevoli della maggior considerazione, servendo essi non solo a complemento ed illustrazione di ciò che ci è dato attingere ad altre fonti; ma ed anche principalmente a preservare dallo stabilire un arbitrario sistema basato sulla generalizzazione di circostanze e di fatti particolari.

I.

Origine dei comuni nel secolo XI.

Noi cominceremo dalla supremazia dei vescovi, dalla quale a poco a poco emanò pressochè dovunque nel secolo XI la libertà municipale e, a quanto pare, senza violenti rivoluzioni. Uno scrittore ha recentemente con imagine assai bella ed opportuna paragonato questo svolgersi delle città italiane al corso regolare dei fenomeni naturali: « Il potere dei vescovi, dic' egli, fu come la buccia, la gemma in cui rimase per un certo periodo di tempo rinchiuso il fiore della vita delle città italiane; un giorno la buccia perdette la sua forza, ripiegossi all'indietro e presentò allo sguardo nel suo interno come un ferace e fruttifero campo sul quale fiorivano rigogliose le città d'Italia, a cui, simili a pomposo contorno di foglie, facevano scudo ed ornamento i variopinti emblemi della cavalleria italiana » [1].

Anche colà dove i vescovi non appaiono signori delle città per atto formale d'infeudazione, noi li vediamo esercitare la suprema autorità come potenti patroni, direttori principalmente della politica esterna. Poichè, come gl'interessi delle città all'estero coincidevano d'ordinario con quelli dei vescovi ed erano da questi ultimi rappresentati; così quelle riguardavano come resi a sè gli onori e gli affronti che questi ricevevano. Così nell' anno 1036 durante la dimora dell'imperatore Corrado II in Milano, avvenne in questa città un moto popolare, occasionato dall'essersi sparsa la voce che l'imperatore disegnava ritogliere all'arcivescovo l'investitura di Lodi [2]. Così pure il popolo milanese, benchè fosse d'altra parte favorevole alle riforme eccle-

[1] Leo, *Gesch. der ital. Staaten.* I, p. 417.
[2] Arnulphi, Hist Med. II, c. 12.

siastiche e a motivo di queste si trovasse in conflitto col suo arcivescovo e col clero, dimostrossi dappoi gelosissimo inverso il pontefice Gregorio VII unicamente per timore che la Chiesa ambrosiana patisse danno nell' onore e nell' indipendenza [1]. Dopo la conquista delle isole Baleari intrapresa dai Pisani contro i Saraceni (negli anni 1114-1116), e da essi condotta gloriosamente a termine per l' onore della cristianità e per loro vanto ed interesse, il papa Gelasio II ne li rimunerò elevando la loro Chiesa ad arcivescovado con giurisdizione sulla Corsica [2]. E quando il pontefice Calisto II in un concilio tenutosi a Roma nell' anno 1123 volle togliere ai Pisani la dominazione sulla Corsica per darla ai Genovesi, il vescovo di Pisa che rappresentava al concilio la causa propria e quella della città, alzossi furibondo, gittò a' piedi del papa il berretto episcopale e l' anello, gridando: « Io non voglio esser più oltre tuo vescovo od arcivescovo » [3].

Esisteva quindi, almeno esternamente, nelle città un accordo invidiabile tra lo Stato e la Chiesa, accordo che promosse non poco la grandezza e la libertà dei comuni. Però si venne talvolta a contese accanite in quelle città in cui i vescovi tentavano oltrepassare i limiti delle loro competenze, oppure dove il popolo non voleva più oltre sottostare al loro legittimo potere. Un caso della prima specie verificavasi già a Milano nel X secolo, come abbiamo veduto. Alla seconda pare appartenesse la rivolta che scoppiò in Cremona durante la prima metà dell' XI secolo. Come già vedemmo, il vescovo di quella città teneva il dominio sulla città e su un territorio di 5 miglia all' intorno della medesima [4]. Fra le regalie di sua competenza, nella patente di franchigia del 1031 di Corrado II enumeravansi oltre le imposte sulle strade, mercati, porte, navi e navigazione fluviale, anche alcune servitù di legge e prestazioni in natura a carico degli arimanni [5]. Questi negarono al vescovo Landolfo (1003-1031) tali prestazioni e di più anche la dovutagli obbedienza. Si venne pertanto a conflitto ed a sommossa. Il vescovo fu

[1] Quando il legato del papa volle contendere la presidenza all' arcivescovo Guido, il popolo insorse a sommossa « non quidem gratia Widonis, sed Ambrosiani causa honoris. » ARNULPH. III, c. 12.

[2] Breviarium Pisanæ Hist. ad a. 1119 nel MURAT., Script II, p. 169. Soltanto in modo straordinario Daiberto, il quale guidò la flotta pisana forte di 120 vascelli alla prima crociata, aveva ottenuto il titolo arcivescovile, prima di essere chiamato patriarca di Gerusalemme

[3] CAFFARI, Ann. Genuenses. MURAT. VI, p. 255.

[4] V. sopra pag. 387, 388.

[5] MURAT., Ant. II, p. 73. « Praeterea alias consuetudines, quas sui antecessores ad illam potestatem pertinentes et *angarias* quondam habuerunt, et *fotrum* de ipsa civitate, quod ad nostrum servitium colligi usus fuit, et porcos *arimannorum*, et *albergarias*. »

cacciato dalla città, posti a ruba i suoi beni, il suo castello ben fortificato e difeso da solide mura e da una triplice palizzata fu distrutto e le sue genti vennero imprigionate, rovesciate le antiche basi della costituzione municipale ed un' altra postane in vigore sopra basi più ampie, indipendente dallo Stato e da tutti i diritti ad esso competenti [1]. Furono però riserbati al vescovo Ubaldo successore di Landolfo la giuridizione, i censi e le imposte daziarie. Allora finalmente l' imperatore Corrado condannò con decreto i cittadini (*cives*) alla rifusione dei danni al vescovo ed i cospiratori della città e del territorio alla perdita dei loro beni da confiscarsi a pro della Chiesa [2]. Quanto fossero però insufficienti questi decreti, sempre che non erano accompagnati da una forzata esecuzione, lo si rileva da uno scritto posteriore di Adalgerio cancelliere e messo di Enrico III (1044), nel quale in nome del suo signore, ordina ancora ai Cremonesi di prestare obbedienza al vescovo e di intervenire al di lui placito (*placitum*) [3]. Pare che poscia, per interposizione dell'imperatore seguisse un accomodamento, il quale però senza dubbio non sarà stato svantaggioso alla causa della libertà municipale, poichè era già disegno di Enrico III di iugrandire e fortificare la città di Cremona per contrapporla a Milano, locchè seguì dipoi in fatto per opera di Federico Barbarossa. Enrico intanto ridonò alla città ed alla sua chiesa tutti quei possedimenti che le erano stati rapiti da quell'Ariberto arcivescovo di Milano (1046) [4], il quale disponeva a piacer suo di tutto quanto il regno d' Italia. Indi vi aggiunse la giurisdizione su tutta la così detta *insula Fulcherii* o territorio di Crema, per indennizzare (così il documento) la chiesa di Cremona delle vessazioni che essa aveva patito, non solo da esterni, ma anche da interni nemici [5].

Noi ci tratterremo innanzi tutto sulla città di Milano, la quale tanto in grandezza esterna, quanto nello svolgimento delle libere instituzioni, lasciossi addietro di gran lunga quasi tutte l' altre città lombarde e circa le interne condizioni della quale nel secolo XI ci istruiscono abbastanza esattamente e dettagliatamente i cronisti Ar-

[1] Giusta le parole dello scritto dell' imperatore Corrado dell'anno 1031 « et civitatem veterem e fundamentis obruissent, et aliam majorem contra nostri honoris statum aedificassent, ut nobis resisterent, etc. » UGHELLI, Italia sacra, IV, p. 595.

[2] V. lo scritto citato nell'UGHELLI, ed un altro nel medesimo anno nel MURAT., Ant. VI, pag. 53, 54.

[3] MURAT., Ant. l. c.

[4] MURAT., Ant. VI, p. 218 « qoia omne regnom Italicum ad suum disponebat nutum. » Italia nell'uso di quei tempi vale a significare soltanto la Lombardia, si confronti il MURAT., Script. VI, p. 87.

[5] MURAT., Ant. I, p. 1001 D.

nolfo e Landolfo, ai quali fa seguito per la prima metà del secolo XII Landolfo juniore sopranominato *de S. Paulo*[1]. Circa ai primi due osserveremo che essi appartenevano, come religiosi, alla chiesa di Milano e dalla parte attiva, che essi presero alle controversie ecclesiastiche ed alle fazioni della loro città, furono indotti ad esporre in iscritto gli avvenimenti del loro tempo. Ambedue furono mossi dal pensiero di difendere in tal modo gli antichi diritti della Chiesa ambrosiana contro le innovazioni della romana. Però Landolfo si dimostra più penetrato da questa tendenza e si esprime assai più appassionatamente di Arnolfo, il quale alla fine della sua storia, condotta di pari passo cogli avvenimenti dell' epoca, palesa in una maniera sorprendente le mutate aspirazioni del clero milanese, poichè egli ritratta il suo antecedente giudizio sulla bontà de' diversi partiti; egli infatti accompagnò poscia in persona l' ambasciata che da Milano recossi a Roma per riconciliare la Chiesa ambrosiana col papa e per ricevere l'assoluzione[2]. Questa differenza di sentimenti tra i due scrittori risulta ancora più evidente dalla loro narrazione storica, la quale in Arnolfo è sempre concisa, calma e conforme all' indole delle cose narrate, mentre quella di Landolfo è intessuta al principio di favole e nel suo progresso di amplificazioni di tutta sua invenzione o di appassionate discussioni. È d'uopo quindi attenersi di preferenza al primo, nè accostarsi se non con grande cautela al secondo.

Abbiamo già veduto come Milano nel X secolo fosse in sostanza sotto il governo dell'arcivescovo, senza però che questi, per quanto ci è noto, venisse formalmente investito della giurisdizione di essa. Col potere e colla considerazione di cui godeva in Milano l' arcivescovo Ariberto, il quale osava sfidare sin l'imperatore, un margravio poteva tenervi ben poca autorità; e che cosa importava in fatto che il margravio tenesse di quando in quando giudizio in Milano, mentre i capitani o vassalli dell' arcivescovo avevano nelle loro mani l' essenza del potere e si vantavano indipendenti da qualunque altro signore feudale all'infuori del solo imperatore? Troviamo pure nelle città durante il secolo XI i visconti (*vicecomites*), i quali presumibilmente erano i giudici ordinari dei liberi ed in pari tempo i loro condottieri all' armata[3]. Ma anche questi non po-

[1] MURAT., Script. Tom. IV et V.

[2] ARNULPH., Hist. Med. Lib. IV, c. 10 e V, c. 9 « cui legationi ipse ego interfui, de praeteritis satisfaciens, in futuro castigari promittens. »

[3] LANDULPH., II, c. 35 (MURAT., IV, p. 93 E) « a *vicecomite* laicus laicos et ipse regens. » LAND. DE S. PAULO, c. 18 (*ib.*, V, p. 489 A). « Otho autem mediolanensis *vicecomes* cum multis pugnatoribus ejusdem regis (Henrici V) in ipsa strage (di Roma) corruit. »

tevano ricevere investitura se non dal re o dal margravio, nè potevano quindi mantenersi in una posizione eguale ed indipendente dall' arcivescovo; anzi essi stavano d'ordinario con lui e coi Milanesi contro l' imperatore [1].

La posteriore costituzione republicana di Milano non scaturì immediatamente, nè dalla supremazia dei vescovi, nè dagli antichi funzionari del regno; ma dallo svolgimento dei rapporti sociali, che noi prenderemo fra poco a considerare. In ciò ne è d'uopo distinguere l' una dall' altra le diverse epoche, con tanto maggior cura, in quanto che l'incerto ed incostante linguaggio, che riscontrasi negli scrittori e nei documenti, può facilmente condurci ad errare [2].

I cavalieri vassalli maggiori e minori furono nel X secolo contraddistinti col titolo complessivo di *milites*, i liberi non infeudati con quelli di *arimani*, *cives*, *populus*. Però i *cives* nel significato più ampio della parola erano i liberi abitatori della *civitas* e furono poscia fra questi distinti i *milites* e i preposti ai comuni (*scabini*, *judices*, etc.) coll' epiteto di *maiores*, restando a tutti gli altri quello di *minores* [3]. La stessa nomenclatura e la stessa gerarchia troviamo in complesso anche nel secolo XI. Così per esempio, nel menzionato scritto del cancelliere Adalgerio ai Cremonesi, che data dall' anno 1044, con una più precisa distinzione della città propriamente (*civitas*) e del vescovado o contado ad essa appartenente, si dà agli abitanti della prima il nome di *cives maiores* e *minores* ed a quelli del secondo l'altro di *milites* e di *populus* [4]. Per ciò che riguarda poi specialmente i *cives* noi troviamo che in una patente di franchigia di Enrico III alla città di Mantova essi vengono dichiarati *arimani* [5]. In un'adunanza giudiziale tenuta dai messi di Enrico IV in Padova nell'anno 1077 col vescovo e col conte di quella città, troviamo pure che i *cives Paduæ* riconoscono il diritto dell'abbazia di

[1] Nell'assedio di Milano fatto dall'imperatore Corrado fu ucciso il nipote dell' imperatore da « Eriprandus vicecomes, miles millenarius e regali prosapia oriundus. » LAND. II, c. 25. Si confronti anche il LEO, *Verfassung der lombard. St.* pag. 140, ove a ragione si osserva contro l' asserto del GIULINI, che il titolo di visconte nell' XI secolo non è ancora da riguardarsi come nome di famiglia.

[2] I miei immediati antecessori sono anche qui: il LEO, *Verf. der Lomb. St.* p. 122 seg. Il SAVIGNY, *Gesch. des röm R.* Vol. III, § 40 seg.; il BETHMANN-HOLLWEG, *Ursprung der lomb. Städtefreiheit*, § 26 seg.

[3] V. sopra p. 403 seg.

[4] MURAT., Ant. VI, p. 53 « Omnibus *militibus* valvassoribus, omnique *populo* in episcopatu cremonensi seu in comitatu habitantibus, nec non cunctis *civibus*, tam majoribus quam minoribus. »

[5] MURAT., Ant. IV, p. 15 « prædictos cives, videlicet eremannos. »

santa Giustina sul territorio di *Vallis de Mercato* [1]. Anche il cronista Arnolfo comprende sotto il nome di *cives* tutte quante le classi degli abitanti della città [2].

Da queste citazioni, come anche dalle condizioni giuridiche di quell'epoca risulta che *cives* erano soltanto i cittadini od arimanni godenti della pienezza dei diritti; mentre le classi inferiori della popolazione, operai, manuali, che in quest'epoca non furono se non pertinenze, ossia tenuti al pagamento dell'imposta ed a tutela, per molto tempo ancora non formarono una classe avente diritti politici propri [3]. Anche i *milites* appartenevano ai *cives*, fra i quali anzi tenevano il primo posto; divisi però e distinti ancora in due classi: dei *valvassores maiores* e dei *minores*, detti anche, i primi *capitanei*, i secondi semplicemente *valvassores*.

Landolfo seniore, colà dove la sua narrazione passa a considerare il conflitto delle diverse classi, dice: che la città dapprima fu governata da duchi, che questi conferirono a poco a poco grandi poteri e considerazione ad un piccol numero di capitani, i quali per meglio sostenersi, crearono dei valvassori [4]. Sebbene qui il nesso storico non sia esattamente spiegato, tuttavia noi riteniamo che in Milano reggessero dapprima i *duces*, o se trattiamo dell'epoca dei Franchi, i *comites*; ma che più tardi ad essi succedessero i *capitanei*, cioè i grandi vassalli dell'arcivescovo, che avevano alla lor volta i loro vassalli nei valvassori.

Ambedue le classi della cavalleria trovansi nell'XI secolo indicate come nobiltà (*nobilitas*), alla quale contrapponevasi il popolo chiamato *populus* o *plebs* [5]. Sotto quest'ultima denominazione è talvolta compreso tutto il restante del popolo; ma il più delle volte soltanto quei cittadini che non erano anche militi [6]. Ma a quale ceto apparte-

[1] MURAT., Ant. I, p. 457, D.

[2] Rileviamo qui alcuni passi di tutta evidenza: Arn. II, c. 13. Si fa qui parola dell'assedio di Milano intrapreso dall'imperatore Corrado: da una parte osteggiano gli Imperiali (Cæsariani, od anche Tentoni-itali): dall'altra i *cives* di Milano. Poscia scoppia la guerra civile: *ib.*, II, c. 18 « Nullis itaque exterius adversantibus in semetipsos exercent odia *cives*. »

[3] Si confronti il LEO, pag. 122, con cui anche il SAVIGNY, nella 2ª ediz. della sua *Gesch. des röm. R. R.* Vol. III, § 41, nota *H*, dichiara di convenire.

[4] LAND., Lib. II, c. 26 « honorificentiam atque suarum dignitatum magnificentiam *duces* novitiis *capitaneis* paulatim dederunt — capitanei *valvassores*, ut securius nova dona tenerent, sublegerunt. »

[5] Per esemp., LANDULPH, III, c. 10 « pars *nobilium* ac de populo multi » e così di frequente.

[6] V. p. es., ARNULPH, II, 18 « Nullis itaque exterius adversantibus in semetipsos exerunt odia *cives*. Factum est autem, ut privato inter se jurgio *plebejus* quidam graviter cæderetur a *milite*. Unde *plebs* dedignenter commota repente adversum *milites* in arma consurgit. » Si vede che l'espressione *cives* comprende tutti i liberi abitanti della *civitas*, fra i quali la *plebs* ed i *milites* si osteggiavano a vicenda.

nevano per sè stessi questi *cives?* Leo è d'opinione che appartenessero al ceto dei nati cavalieri, locchè non regge. Poichè prescindendo anche da ciò che il concetto di un tale stato sociale appartiene solo a tempi posteriori, una simile definizione delle accennate circostanze pare poco esatta anche presa nel senso che valga soltanto l'abilitazione a divenire cavaliere [1]. Infatti la cavalleria erasi fin allora poggiata soltanto sullo stato feudale e sul militare, ai quali stati potevano pervenire tanto i non liberi quanto i liberi; ed è appunto caratteristica dei rapporti sociali in Italia, che qui si sostenessero essi, non come in Germania col contrasto dei liberi e non liberi per nascita e modo di vita; ma che rompessero per tempo le barriere interposte dalla nascita [2], locchè da Ottone di Freisingen nel XII secolo viene, secondo le idee tedesche, giudicata cosa altrettanto strana quanto ingiusta [3].

Se noi adunque distinguiamo nell'XI secolo una classe di cittadini, i quali, come facienti parte del popolo nello stretto senso della parola, non sono da collocarsi nè tra la nobiltà cavalleresca, nè in mezzo a popolo pertinente o tributario; noi li riterremo piuttosto per liberi commercianti ed industriali, l'arte dei quali era tutt'altro che inonorata, vuoi per la loro artistica abilità, vuoi per le ricchezze che tale loro qualità lascia presumere, oppure per quei cittadini che anche più tardi si distinguevano come ascritti nelle arti maggiori (*artes maiores*) dagli esercenti le minori (*minores*). Noi troviamo inoltre indicata questa classe già fin nell'attuale periodo dell'XI secolo colla denominazione di *negotiatores*, e ciò in un trattato che i deputati del papa conchiusero nell'anno 1067 fra le diverse fazioni di Milano, nel quale, come al solito, vengono stabilite multe pecuniarie da infliggersi ai contravventori, compresovi lo stesso arcivescovo,

[1] Mentre io per la cosa in sè stessa convengo col Leo (*Verf. der Lomb. St.*, pag. 123), è d'uopo che mi dichiari contro alcune sue indicazioni, che sembrano portare della confusione e nominatamente colà dov'egli osserva: — Come individui del ceto dei cavalieri, chiamavansi talvolta questi *cives* anche *nobiles*, a contraddistinguerli dal popolo. — Ciò non mi fu dato giammai di riscontrare, neppure nel passo citato dal Leo in proposito: Landulph. de S. Paulo, c. 26, ove fra i rimasti sul campo di battaglia si nomina un capitano, un vessillifero de' valvassori ed un « cives prudentissimus cum quam pluribus ejusdem *nobilitatis* hominibus; » sicchè *nobilitas* significa qui evidentemente tanto il ceto quanto la superiore dignità personale. Di ciò che il Leo chiama la *motta* parleremo più avanti diffusamente.

[2] Ottone il Grande emanò pertanto una legge imperiale, V. Otton. I et II, Leg. a. 969. Monum. Germ. IV, p. 34 « dum nostri imperii, principes publici officii et ecclesiastici ordinis... diuturnis querimoniis causentur *se a servis suis propriis debitum non posse habere obsequium*, etc. »

[3] De gestis Friderici I, Lib. II, c. 13. Su questo interessantissimo punto ritorneremo più tardi.

pel quale è comminata la tassa di 100 lire, fissata essendo per gli altri ecclesiastici e laici a seconda del diverso grado e condizione, a lire 20 per quelli che appartenevano allo stato (*ordo*) dei capitani; a lire 10 per quelli dell'ordine dei vassi; a lire 5 per quelli facienti parte dell'ordine dei mercatanti e per tutti gli altri a seconda dei casi e del patrimonio [1].

I mercatanti sono dunque il terzo stato, che al principio del XII secolo costituiva la classe dei cittadini nello stretto senso della parola e la diversa commisurazione delle multe indica la varia misura di onoranza che a ciascuno stato si doveva, precisamente come dapprima la diversa misura del vidrigildo segnava il grado di libertà di cui essi fruivano. Si osservi la più antica legge di re Astolfo, giusta la quale le classi dei mercatanti e dei proprietari costituite a seconda dell'entità del patrimonio, erano collocate in posizione rispettivamente eguale anche negli ordini della milizia [2], e si vedrà chiaramente in qual modo mirabile si mutassero i rapporti di stato sociale sotto l'influenza del feudalismo franco e delle forme della costituzione militare. Pure essi dovevano subire ancora un ulteriore adeguamento dalla nuova libertà cittadina. Anzi un adeguamento doveva fino ad un certo punto verificarsi prima di quell'epoca e per tal modo riunirsi i diversi stati sociali in una cittadinanza indivisa in un nuovo organamento comunale. Ciò accadde in Milano (di cui noi osserveremo ora più davvicino l'interno svolgimento), ma non senza contrasto tanto dei diversi ordini sociali tra di loro, quanto anche contro il loro comune signore, l'arcivescovo [3].

Nell'anno 980 sollevossi per la prima volta la cittadinanza in massa contro l'arcivescovo Landolfo, il quale unitamente alla sua famiglia tentava imporre ai Milanesi dispotico ed arbitrario dominio [4]. D'altra indole fu la rivolta suscitatasi contro l'arcivescovo Eriberto ai tempi di Corrado II. Allora non l'intera cittadinanza, ma solo la bassa nobiltà feudale dei *valvassori* si sollevò, trovandosi pregiudicata dall'arcivescovo ne' suoi diritti. Il malcontento scoppiò in aperta rivolta, allorquando uno dei più ragguardevoli fra di loro fu spogliato del suo feudo [5]. Essi abbandonarono la città e si riunirono al di

[1] MURAT., Script. IV, p. 33, D. « Si quidem de ordine capitaneorum fuerit... vassorum... negotiatorum. »

[2] V. pag. 287.

[3] La parte storica trovasi diffusamente nel LEO, *Verf. der Lomb. Städte.* Nella descrizione delle circostanze ci è però d'uopo scostarci alquanto da lui.

[4] V. sopra pag. 408.

[5] ARNULPH., II, 10 « quidam milites, vulgo *valvassores* nominati. . conspirantes — occasione cujusdam potentis *beneficio privati.* »

fuori con quelli di Martesana, di Seprio ed altri cavalieri (*commilitones*), ai quali si aggiunsero subito anche i Lodigiani, che trovavansi allora in guerra coi Milanesi. Avvenne uno scontro sanguinoso a Campo-Malo, nel quale il vescovo di Asti perdette la vita; ma senza però che la quistione venisse decisa. Gli avvenimenti che si succedettero, la discordia tra l'arcivescovo e l'imperatore e l'assedio di Milano ristabilirono ben tosto la concordia nella città.

Senonchè quel movimento della bassa nobiltà feudale non limitavasi più semplicemente a Milano; ma estendevasi già per tutta quanta la Lombardia. Poichè la mancanza di determinate disposizioni di legge sui reciproci diritti e doveri nei rapporti feudali era un male che si faceva sentire generalmente, dacchè si comprendeva non essere più abbastanza sicura l'antica base della nascita su cui essi poggiavano [1]. A questa bisogna soddisfece l'imperatore, appunto nell'epoca in cui egli assediava Milano, colla nota legge sui feudi del 1037, per la quale egli stabilì i rapporti di nascita già esistenti, in modo che d'allora in poi non potessero i vassalli essere spogliati del loro feudo se non per giusto motivo e dietro sentenza dei loro eguali (*pares*) [2]. E così ebbe termine ogni controversia [3].

Dopo la morte di Corrado II l'arcivescovo di Milano prestò omag-

[1] Gli storici tedeschi Wippo ed Hermann, *der contracte*, riferiscono soltanto la generale sollevazione dei *valvassores et gregarii milites* ossia *minores milites* contro i loro signori feudali, ma ritengono fosse lo stesso identico movimento che cominciò come da punto di partenza da Milano; e l'Hermann cita anche espressamente lo scontro nel quale rimase morto il vescovo di Asti. Herimanni Augiensi, Chron. ad a. 1035. Mon. Germ. VII, p. 122; si confronti il Wippo nel Pistorius, III, p. 480.

[2] Herimann Aug. ad a. 1037. « Conjuratorum vero manum facile compescuit eisque legem, *quam et prioribus habuerunt temporibus*, scripto roboravit. » V. la stessa legge nei Monum. Germ. IV, p. 39.

[3] La discordante narrazione del Leo (opera citata, V. p. 105), il quale ascrive la sollevazione contro Eriberto non ai vassalli propriamente detti, ma ai *cives* nello stretto senso della parola, i quali si sarebbero sollevati alla difesa della loro antica libertà, poggia evidentemente sopra un malinteso, che sembra doversi apporre principalmente a carico della mancanza di critica del Giulini, che per ciò che riguarda le condizioni d'Italia fu da versati storici tedeschi seguito in questo punto, più che noi fossero fonti assai migliori. Così il chiarissimo passo di Arnulph., II, 10: « occasione cujusdam potentis beneficio privati » si volge in suo svantaggio, là dove il Leo dice: Eriberto seppe finalmente guadagnare a sè i più potenti fra di essi, e pensava di abbatterne così il partito; ma essi nella disperazione presero le armi per la loro avita libertà. — A ciò si aggiunge poi che questo partito fu poi indicato col nome di *Motta*; nome che invece non appartiene che alla fine del XII secolo, che cronisti dell'XI secolo non conoscono affatto, e che dall'inesperto scrittore del XIV secolo, Galvano Fiamma, venne per mancanza di critica introdotto qui, colla stessa inopportunità con cui i due consoli, che lo stesso Fiamma fa esistere e reggere in Milano fin dai tempi di Ottone III. V. Manipulus florum, c. 134, 135. Murat., Scr. T. IX. Che fosse poi in effetto la Motta, lo troviamo nello stesso scrittore, c. 231, all'anno 1198, su di che ritorneremo più tardi. Nella narrazione del Leo ei fu cagione di molto imbarazzo, sul quale non ci faremo a discutere più oltre.

gio al re Enrico III stato eletto allora in Germania, con che la città riebbe la pace esterna. Ma ben tosto insorsero nuove discordie all'interno. Poichè come i valvassori dapprima avevano propugnato il loro diritto contro l'arcivescovo ed i costui capitani, così toccò ora anche al terzo stato composto dei cittadini propriamente detti sostenersi contro gli altri due che a lui nella qualità di nobiltà cavalleresca opponevansi. Un semplice cittadino (*plebeius*) fu maltrattato in una rissa da un cavaliere. Per tal motivo tutta quanta la classe dei semplici cittadini (*plebs*) levossi in armi contro la bassa nobiltà feudale (*milites*) e scelse anzi il proprio condottiero fra' suoi stessi nemici, nella persona di Lanzo, libero e valoroso cavaliere milanese, il quale, o per ambizione, o per altro qualsiasi motivo di personale inimicizia abbandonò i suoi compagni. Aizzata da ciò anche la restante nobiltà, cioè l'alto ceto dei cavalieri, si unì ai suoi fedeli [1]. Questi, incalzati dalla numerosa massa del popolo dovettero piegare dalla città e ad essi tenne dietro poi anche l'arcivescovo, benchè egli si fosse astenuto dal prender parte ad una lotta, che indarno aveva tentato d'impedire. Tre anni durò la guerra esterna, mentre le sei porte della città munite di sei forti castelli erano assediate al di fuori dai cavalieri, coi quali erasi unita la nobiltà dei contadi del Seprio e della Martesana. Finalmente il Lanzo si rivolse al tedesco imperatore Enrico perchè aiutasse la città e ricevette da lui un rinforzo di 4000 cavalli, col quale ridusse a sommissione l'ardita ed orgogliosa nobiltà, per modo che, publicata una generale amnistia, si venne a concluder la pace [2].

Dopo di ciò la città godette qualche tempo di calma, che tornò a vantaggio anche di Guido da Velate, nominato arcivescovo di Milano dall'imperatore, poichè esso potè così sostenersi nella sua carica a dispetto dell'alta nobiltà e del clero di Milano, che gli erano ostili per esser anche egli di bassa origine [3]. E certo l'imperatore fece una tal scelta nel saggio intendimento, che le smodate pretese della nobiltà alla quale apparteneva pressochè tutto il clero, non potesse trovare appoggio veruno in questo suo primato [4]. Allora la città concorde e perciò internamente forte si volse contro

[1] Secondo le precise parole di ARNOLFO, Lib. II, c. 18. « Hoc indignata caetera *nobilitas*, partium tamen *suorum* amore *fidelium militibus* sese consociat. »

[2] ARNULPH., II, c. 18, 19. LANDULPH., II, c. 26 sq.

[3] Il noto aneddoto di questa elezione si vegga nel LAND., III, c. 2. ARNULPH., III, c. 2, chiama Guido « idiotam et a rure venientem; » poichè egli era nel borgo di Velate. Donde mai sa l'UGHELLI, It. S. IV, p. 107, che egli fosse un *valvassorius*?

[4] Secondo il Manip. Flor. di GALVANO FIAMMA, c. 147, avrebbe avuto luogo effettivamente una terribile reazione della nobiltà; ma in questo punto ben poca considerazione merita questo scrittore.

l'antica sua rivale Pavia, la quale, come già residenza dei re d'Italia, voleva contendere di grado colla nuova capitale lombarda; ma i Pavesi soggiacquero nella così detta battaglia di Campomorto nell'anno 1061 [1]; notisi però che questa era appunto l'epoca della minorità di Enrico IV, la qnale concedeva alle città lombarde il più libero campo a moti d'indipendenza.

La tranquillità e la concordia poco solidamente stabilite nell'interno di Milano, furono ben tosto turbate per le riforme ecclesiastiche di Ildebrando, il quale co' suoi decreti contro la simonia ed il matrimonio dei preti che posero in agitazione tutto il mondo, fece della metropoli lombarda un teatro di lunghe lotte di partito. Noi tralasceremo la storia dettagliata di questo movimento [2] per non tener d'occhio che i rapporti civili e la formazione della costituzione republicana. Ma sotto questo rapporto è d'uopo notare come principalissimo risultato della lotta dei partiti in Milano: in prima che le differenze tra gli stati sociali sempre più andarono scomparendo a misura che i diversi ceti si divisero fra i due partiti, e quindi stettero or quà or là l'un contro all'altro; ed in secondo luogo che i poteri publici a poco a poco passarono nelle mani del partito più forte, mentre il governo dell'arcivescovo e de' suoi capitani o cessava del tutto, ogniqualvolta la sedia arcivescovile era vacante o disputata, oppure rimaneva sempre dipendente dal partito che aveva elevato l'arcivescovo riconosciuto alla sedia episcopale. A meglio dilucidare il suesposto servirà quanto segue.

Come principale motore dei torbidi, che ebbero principio al tempo dell'arcivescovo Guido (fino dal 1071), si nomina uno dei nobili candidati alla dignità archiepiscopale posposto a lui, Anselmo da Badagio. Però più che l'orgoglio offeso spinse costui lo zelo ecclesiastico contro la corruttela e la dissolutezza del clero, nonchè contro la simonia ed il matrimonio dei preti, in cui egli riconosceva le cause di una tal corruzione. Allontanandosi da Milano per recarsi a Lucca, di cui era nominato vescovo, lasciò egli due altri valorosi campioni a continuare in Milano la sua ecclesiastica missione, cioè i chierici Landolfo ed Arialdo, dei quali il primo per lo meno discendeva da una delle più cospicue famiglie milanesi [3]. Questi

[1] ARNULPH., Hist. Med., c. 6.

[2] La si trova nel Leo, *Verf. der Lomb. St.* p. 130 seg.

[3] LANDULPH., III, c. 4. « *Landulphus* de *magna prosapia* oriundus; — præterea alium *forensem* clericum... *Arialdus* nomine, ortus in loco Cuzago prope Canturium, artis liberæ magister. » Il cronista milanese considera con disprezzo i campagnuoli: secondo altre notizie, Arialdo apparteneva invece alla nobiltà, vedi la nota 10 del MURATORI su questo passo.

trassero ben presto al loro partito gli scolari, ossia la gioventù addetta al clero. A tale scopo predicava Arialdo alla campagna, mentre Landolfo aizzava il popolo della città. Le potentissime leve del fanatismo e della cupidigia furono poste in movimento onde evocare una procella universale contro il clero dissenziente. In tali circostanze la nobiltà, dalla quale soltanto poteva il clero ripromettersi appoggio, stimò miglior partito lasciare il campo e stare osservando gli avvenimenti. Ben tosto scoppiò la rivolta, i preti ammogliati tanto nella città che alla campagna furono maltrattati e le loro case poste a ruba. Finalmente il disordine ognor crescente fece sì, che una parte della nobiltà ed una del popolo si unissero onde porre un freno agli eccessi dei fanatici. Contemporaneamente l'arcivescovo convocò i suoi suffraganei ad un sinodo, che colpì di scomunica ecclesiastica i due motori della rivolta, i quali appellatisi a Roma, ne ebbero lodi per il fervido zelo adoperato. Ma Landolfo nel mentre che viaggiava alla volta di Piacenza, fu assalito e ferito per modo che poco dopo morì e così si chiuse il primo atto di questo dramma nel conflitto tra il popolo e il clero.

Che se noi ci facciamo ad osservare più attentamente la posizione dei diversi partiti, rileviamo ad evidenza che nel popolo sollevato non è a vedersi il terzo stato dei cittadini propriamente detti, ma sibbene l'infima classe del popolo, alla quale si congiunsero poscia anche quelle famiglie nobili, che avevano in origine favorito il movimento popolare. Con ciò si spiega il contegno passivo e neutrale tenuto da principio dalla nobiltà e l'essersi dappoi soltanto una parte di essa congiunta colla maggioranza dei cittadini (*pars nobilium ac de populo multi*) per richiamare all'ordine la moltitudine furibonda.

La perdita fatta dal partito papale colla morte di questo condottiero, singolarmente distinto pel dono dell'eloquenza fu più che compensata dal di lui fratello, il valoroso ed eroico cavaliere Erlembaldo, il quale appunto allora ritornava da un pellegrinaggio in Terra Santa. Egli era stato dapprima oltraggiato da un prete, che aveagli sedotta la leggiadra consorte. Spingevalo quindi il doppio movente di un santo zelo e d'un odio personale. Le sue eminenti qualità personali, il suo coraggio, la sua saggezza, l'instancabile sua operosità, i suoi alti sensi, la sua nobile origine (discendeva egli da una cospicua famiglia di capitani) erano tali doti, che i suoi nemici stessi erano costretti a riconoscerle[1]. A ciò si aggiungeva che l'accennato Anselmo vescovo di Lucca sedeva ora sulla cattedra papale

[1] Come il LANDULPH., III, c. 13.

col nome di Alessandro II e prestava ad Erlembaldo tutte le armi spirituali nella guerra santa contro i Simonisti. Erlembaldo guadagnò in Milano molti giovani della nobiltà e del ceto cittadino e ciò più coi fanatizzanti suoi discorsi, che con gli altri artifici di cui gli facean colpa i suoi avversari [1]. Allora ricominciò qua e là la lotta dei partiti con varia fortuna e alterna sorte. Essendo stato maltrattato l'arcivescovo nella sua stessa chiesa, il popolo si pose bentosto dalla sua parte, locchè costò la vita ad Aribaldo. Erlembaldo si tenne per lungo tempo prudentemente ritirato, ma riguadagnò ben tosto di nuovo il sopravento sul popolo, per modo che non rimasero fedeli all'arcivescovo se non i suoi vassalli [2]. Benchè poco dopo venisse conchiuso per mediazione dei legati del papa un trattato fra i vari partiti (1067), pure Ildebrando diede ben tosto motivo a nuove discordie colle pratiche da lui sottomano condotte per mezzo di Erlembaldo presso i suoi partigiani in Milano, onde fare sì ch'essi non avessero a riconoscere come legittimo altro arcivescovo, tranne quello confermato dal papa. Così la lotta delle investiture si estese anche a Milano.

Allorchè pertanto l'arcivescovo Guido, stanco della lunga guerra ed affievolito dalla età scelse a proprio successore il suddiacono Gottifredo, il quale ricevette ben'anco la sanzione reale, i Milanesi lo rifiutarono, assediandolo sotto la condotta di Erlembaldo nel castello di Castiglione e procedendo, dopo la morte di Guido, ad una nuova elezione, nella quale il partito romano rafforzato da molta gente della campagna [3] fece gli estremi sforzi per elevare Attone alla cattedra archiepiscopale. Ma appunto questo aperto e palese intervento di Roma nella elezione le sollevò contro tutti quelli, i quali non avevano ancora affatto dimenticato l'antica indipendenza e considerazione della Chiesa di S. Ambrogio, e di questo nnmero era ancora la maggioranza del popolo e del clero [4]. Attone ed il legato romano furono maltrattati, anzi il primo dovette abbandonare ben anco la sede arcivescovile. Ebbervi quindi in tal modo due arcivescovi nessuno dei quali reggeva però in Milano: l'uno di questi, Gottifredo fu riconosciuto dai vescovi suffraganei lombardi, che lo consacrarono a Novara; l'altro, Attone fu riconosciuto da Gregorio VII e pose stanza in Roma. Ma in Milano dominava come condottiero del

[1] LANDULPH., *ib.*, c. 14 « secreto die ac nocte juvenes civitatis *ordinis utriusque populi* et *nobilium*, fortissimos duci ad se faciebat. »

[2] ARNULPH., III, c. 18. « *Agrestes* turbas et *civiles* cogit assidue turmas ad Widonem persequendum antistitem omnemque suam delendam progeniem. Et fecisset utique, nisi generosa *suorum fidelium* restitisset audacia. »

[3] ARNULPH., III, c. 23 « amicam sibi non omittens turbam *agrestium*. »

[4] *Ib.*, IV, c. 10. « Verumtamen *major civitatis portio ex clero ac sapienti populo priscæ consuetudini* ac regio intendebat honori. »

popolo Erlembaldo, il quale riuniva in sè i pieni poteri sì spirituali che temporali [1], essendosi i capitani ritirati dalla città. Un tale stato di violenza continuò per molti anni, finchè venne finalmente a tutti in disgusto. A poco a poco tutti i capitani ritornarono in città, molti del ceto dei cittadini si accostarono pure al loro partito, e benchè anche Erlembaldo andasse alacremente agguerrendosi, pure i suoi nemici lo prevennero nell' assalto. Anche questa volta come sempre procedette egli impavido innanzi a tutti nella pugna, recando la stendardo pontificio, ma fu pure tra i primi che caddero nello scontro (la Pasqua 1075) [2].

Una lotta di partiti religiosi così ostinata operò senza dubbio un ravvicinamento fra i diversi ceti sociali, e sebbene stando alle apparenze sembri che tutta la nobiltà feudale fosse avversa ad Erlembaldo, pure essendo egli stesso appartenente ad una famiglia di capitani, dovevano essere certamente del suo partito altri nobili suoi consanguinei ed amici. Inoltre anche nell'ultima pugna conduceva egli un gran numero di cavalieri e cittadini che erangli rimasti fedeli [3]. I capitani nemici erano parimenti seguiti dai loro vassalli, nonchè da molti del terzo stato che erano passati al loro partito. Un tale amalgama di ceti intanto fa presumere un reciproco riconoscimento e concessione di diritti, da cui doveva poi derivare contemporaneamente l'unità e l'indipendenza dei comuni republicani. Imperocchè i tempi del regime arcivescovile erano passati per sempre. Ed allora quando i Milanesi, dopo la morte di Erlembaldo pregarono l'imperatore Enrico IV che volesse nominar loro un altro arcivescovo, malgrado che i due precedentemente nominati Gottifredo ed Attone fossero tuttora in vita, ricevettero bensì da lui come arcivescovo il milanese Tedaldo, d'alta e cospicua famiglia e già cappellano dell'imperatore, ma il precedente governo arcivescovile più non ritornò. Tedaldo tenne sempre dalla parte dell' imperatore contro il pontefice Gregorio VII, benchè il partito preponderante in Milano fosse quello del papa. Senonchè ben poca era l'influenza che il nuovo arcivescovo aveva sul popolo, e quando a poco a poco anche la maggior parte del clero accostossi alla Chiesa romana, quando finalmente la città invocò l' assoluzione dal pontefice, tutti disdissero lo scomunicato arcivescovo [4].

Gregorio VII e l' arcivescovo Tedaldo morirono nello stesso an-

[1] LANDULPH., III, c. 28. « Interea cum Herlembaldus *quasi papa* ad judicandum sacerdotes, *rex* ad conterendas gentes, urbem... superasset. »

[2] ARN., IV, c. 10. LAND., III, c. 29.

[3] LAND., I, « præcepit *millitibus* cæteræque *multitudini*, ut armatim theatro convenirent. »

[4] ARN., V, c. 9.

no 1085. Il successore di quest'ultimo, Anselmo de Rode, tenne da principio contemporaneamente pel papa e pel re; ma alla fine si decise pel partito romano-cattolico e per Matilde, colla quale erano collegate già Milano ed altre città lombarde [1]. I di lui successori Arnolfo ed Anselmo di Buis che morì nella crociata (1101) e finalmente Grossolano, l'ipocrita vicario, chiamato dalla maggioranza degli ordini popolari alla cattedra arcivescovile rimasero fedeli alla medesima politica [2]. Del resto in quest' ultima elezione non si procedette del tutto regolarmente; poichè il fanatico prete Leoprando (o Liprando), che aveva già operato di concerto con Erlembaldo, e che era stato in pena di ciò mutilato del naso e delle orecchie, portò accusa di simonia contro Grossolano. Nuove discordie furono la conseguenza di questo fatto. Questa volta però ambedue i partiti erano pel papa, nè vi fu in questa lotta alcun urto di ordini sociali, o se questo si verificò, fu cosa di lieve momento, tantochè dal clero principalmente proveniva la discordia. Contro l' arcivescovo stava il primicerio della Chiesa con una parte del clero, e ciascun partito aveva le sue aderenze nel popolo [3]. Ma dopo che il fanatico Leoprando ebbe convalidata l'accusa colla prova del fuoco, passando coraggiosamente frammezzo a due cataste di legna ardenti collocate l' una vicina all' altra ed uscendone, a quanto pare, illeso, Grossolano dovette abbandonare la sede arcivescovile (1103). La cosa fu portata davanti al pontefice e Milano si trovò per molti anni ancora priva di arcivescovo, poichè, sebbene il sinodo pontificio avesse sentenziato in favore di Grossolano, questi non osava ancora ritornare alla sua sede. In quel frattempo si combattè una terribile guerra contro Lodi, alla quale diedero occasione gli interni dissidi tra il vescovo e la nobiltà feudale da una parte ed il popolo dall'altra [4], guerra che terminò nell'anno 1111 colla totale rovina e distruzione di questa città. Dopo di ciò si riunirono in Milano i due partiti pro e contro Grossolano in un giudizio per arbitrato composto di diciotto ecclesiastici e nobili scelti a tale scopo, alla decisione dei quali il resto del clero, nonchè

[1] V. sopra p. 434.

[2] LANDULPH., de S. Paulo. (MURAT., Scr. t. V), la cui cronaca continua la storia di Milano dalla fine dell'XI secolo fino all' anno 1137, nomina gli stati che concorsero alla elezione, c 5: « Tunc primicerius habito consilio cum *nobilibus*, *clericis* et *viris* Mediolani coram *populo*; » e qui il *viri* significa lo stesso che *cives*, come fu notato anche dal LEO

[3] Fin dal principio si riunirono con LEOPRANDO « quidam probi *viri* et clerici; » e Grossolano fu « a quadam magna multitudine *vulgi* et *nobilium* » acclamato arcivescovo. LAND. de S. P. c 5.

[4] LAND. de S. P., c. 16.

la nobiltà ed il ceto dei cittadini, dichiararono di volersi attenere [1]. Il giudizio degli arbitri dichiarò decaduto dalla sua dignità l'arcivescovo Grossolano e fece una nuova elezione nella persona del prete Giordano da Clivi (in principio dell'anno 1112), al quale il cronista fa rimprovero di essersi occupato esclusivamente di letteratura pagana, durante il tempo che egli soggiornò nella Francia meridionale [2].

Sebbene a questo nuovo arcivescovo, cui una parte dei vescovi suffraganei accettava ed un'altra respingeva, dovesse innanzi tutto stare a cuore l'essere riconosciuto dal papa; pure egli rifiutò di procacciarsi un tale riconoscimento sotto la condizione che il papa vi annetteva, quella cioè di prestare un giuramento che avrebbe suggellata la di lui dipendenza da Roma. Invece di far ciò, strinse egli d'intelligenza col vescovo di Pavia il quale poteva trovarsi in condizioni eguali, una alleanza tra i Milanesi ed i Pavesi, scopo della quale era la reciproca assistenza contro chiunque, non eccettuato nè il papa nè l'imperatore [3]. Ad onta di tutto questo Grossolano aveva ancor sempre delle aderenze in Milano, le quali egli cercava di accrescere e di eccitare colla sua personale presenza davanti alla città, non che con promesse e doni di denaro. Nè dal contrario partito si rifuggiva da cosiffatti mezzi [4]. Per il che si venne nuovamente a conflitto, nel quale perdettero la vita molte cospicue persone dei tre ceti, cioè capitani, valvassori e cittadini [5]. Finalmente l'arcivescovo Giordano fu confermato da un concilio romano tenutosi nell'anno 1116 (quello stesso concilio che disciolse il papa Pasquale II dal suo trattato con Enrico V), ed in seguito a ciò anche il nuovo arcivescovo pronunciò il bando contro l'imperatore.

Sul principio del seguente anno 1117 tutto il popolo di Lombardia fu commosso e spaventato da terremoti e da altre meravigliose apparizioni, nelle quali esso riconobbe un avviso di Dio perchè espiar dovesse le sue colpe e farne penitenza. Pertanto l'arcivescovo Giordano ed i consoli della città di Milano spedirono invito a tutte le città ed ai vescovi di Lombardia per una generale adunanza in Milano. Furono innalzati due grandi palchi (*theatra*) nel santo orto (*brolium*) dell'arcivescovo: sull'uno presero posto l'arcivescovo,

[1] *Ib.*, c. 20 « et alii clerici et sacerdotes, *milites* et *cives*, quos nos vocabimus, veniant et juvent tenere sententiam, quam nos decem et octo dabimus. »

[2] Però si aggiunge, che egli aveva studiato con eguale ardore le epistole di S. Paolo apostolo, *ib.*, c. 19.

[3] V. sopra p. 435, nota 2.

[4] LAND. de S. P., c. 26 « *pecunia utriusque pontificis* ad milites et pedites bellatores, ad *clericos* quoque et mulieres bella instigantes pervenit. »

[5] V. sopra p. 444, nota 1.

i vescovi, gli abati ed altri prelati, sull'altro i consoli con uomini versati nello studio del diritto e delle consuetudini [1]. Una moltitudine innumerevole di popolo si accalcò loro dintorno, per ottenere indulgenza e perdono dall'arcivescovo e da'suoi suffraganei, nonchè dai consoli.

È questa la prima volta che il cronista di Milano fa menzione dei consoli, che appaiono in una solenne circostanza unitamente all'arcivescovo, alla testa dei cittadini. Noi li troviamo dappoi più di frequente nominati come suprema autorità di governo municipale, che non riconosceva più dipendenza alcuna dall'arcivescovo. Allorquando nel terzo e quarto decennio del secolo XII sorse un nuovo e doppio conflitto fra l'impero e la Chiesa, il quale rinnovò anche in Milano le lotte dei partiti, essendosi l'arcivescovo Anselmo dei Pusterla dichiarato per Corrado di Staufen contro il re Lotario, e avendo ricevuta la stola da Anacleto II, mentre un altro partito era sorto per il papa Innocenzo II; intervennero fra questi partiti i consoli della città (1133), onde portare davanti ad una sinodo la controversia da decidersi nei modi ordinari [2]. Sotto questa medesima autorità trovavasi ancora la republica in un colle terre e città ad essa soggette alla metà del secolo XII, quando essa cioè venne a conflitto coll'imperatore Federico I [3].

Noi siamo ora pervenuti all'importante periodo che può considerarsi come il principio della libertà municipale italiana: periodo nel quale alla indipendenza a poco a poco acquistata si aggiunse la chiara coscienza e la decisa volontà di libero reggimento, nel quale questa si diede chiaramente a conoscere, valendosi del significante nome di consoli, il quale imprimeva irrestibile impulso a sempre maggiori progressi e pel quale le città si eressero a separate e singole republiche nel mezzo della universale republica dell'impero (*respublicæ imperii*). Ci resta dunque ora a sviluppare la nostra ultima e più importante tesi, a descrivere e dilucidare cioè l'origine e la importanza del consolato municipale, in relazione a quanto finora si andò svolgendo. Noi ci proporremo adunque innanzi tutto la dimanda seguente: chi erano questi consoli? Rappresentavano essi una autorità nuovamente creata, od accennavano ad una già esistente a cui solo mutato fossesi di nome?

Le quistioni storiche non sono per la massima parte tali che a

[1] LAND. de S. P., c. 31. « Consules cum juris, legum et morum peritis. »

[2] LAND. de S. P., c. 41. « Consules itaque Mediolani in concordia utriusque partis steterunt. » Il cronista stesso che per lungo tempo aveva reclamato indarno, per certo suo affare privato, fu dall'imperatore rimesso ai consoli, vedi c. 44.

[3] Ottonis Morenæ Hist. nel MURATORI, Scr. VI, p. 961, 971 e così frequentemente.

domande tanto generiche si possano dare generiche risposte. Anzi tutto bisogna tener conto delle specialità. Noi ci fermeremo adunque ancora a considerare in prima la città di Milano; tutto ciò che vi ha di identico, di diverso, o di nuovo lo rileveremo dappoi in un più minuto esame sulle città italiane, per quanto però queste ci presenteranno materia di considerazione e per quanto ce le consentiranno le notizie storiche.

Per ciò che riguarda intanto la storia interna e la costituzione di Milano nell'XI secolo, due punti di vista specialmente ci appaiono come importanti: i rapporti dei ceti fra di loro, e quelli tra la città ed il governo arcivescovile. Per ciò che riguarda innanzi tutto il governo della città, esso era passato dalle mani dei conti e dei margravi di Milano in quelle degli arcivescovi e dei più potenti feudatari, i capitani, dalle mani dei quali passò finalmente dopo lunghe lotte di partiti in quelle dei consoli. In queste controversie intestine eransi pure in pari tempo mutati gli antichi rapporti tra ceto e ceto.

Il tentativo fatto dall'arcivescovo e dai costui capitani di fondare una dominazione assoluta ed arbitraria, fallì per l'opposizione dei loro feudatari e valvassori; nè meglio riuscì alla riunita aristrocrazia feudale il comprimere la borghesia e ridurla a sommissione. Stabiliti saldamente che furono i diritti dei diversi ceti colla reciproca ricognizione dei medesimi, cessò da sè anche il reciproco ostile parteggiare dei ceti stessi. A ciò contribuirono pure le controversie ecclesiastiche, le quali sempre meglio valsero a ravvicinare le discordi classi cittadine, a misura che la maggioranza di queste classi andava rendendosi indipendente dal governo dell'arcivescovo. Epperò quando la decisa preponderanza del partito favorevole al pontefice ebbe ristabilita l'interna unità e concordia, apparve come conseguenza affatto naturale, che appunto questo medesimo ravvicinamento delle varie classi sociali fra di loro già effettuatosi nelle diverse fazioni che avevano partecipato alle controversie ecclesiastiche, si perfezionasse, che la direzione comune e l'autonomia del governo passasse dalle mani dei partiti a quelle di tutto il complesso dei cittadini, che quindi i capi riuniti dei tre ceti esistenti dovessero rappresentare la nuova autorità dell'intero comune.

Non v'ha dubbio che i consoli sorsero in Milano nel modo sovra accennato. La prima volta che si fa menzione di loro in via autentica, si è nell'anno 1107, nell'epoca appunto in cui Milano internamente concorde riportò la sua decisa vittoria sopra Lodi e Cremona, cacciato dalla città l'arcivescovo Grossolano. Qui appare manifestamente che la città non aveva più bisogno del governo de'suoi arcivescovi, perchè si reggeva già da sè stessa, con governo indi-

pendente, mediante cioè i propri consoli [1]. Inoltre i consoli milanesi trovansi distinti evidentemente secondo i tre diversi ordini sociali in occasione di un giudizio popolare dell'anno 1130, in cui la sentenza venne pronunciata da *Ungaro*, il quale come console della corte ducale (*qui dicitur de curte ducis*) tenevane la presidenza e quindi occupava il posto degli antichi duchi o conti, coadiuvato da un consiglio composto degli altri consoli di Milano, dei quali nove sono indicati come capitani, sei come valvassori, cinque come cittadini [2]. Finalmente lo storico tedesco Ottone di Frisinga che visse alla metà del XII secolo attesta, che questa instituzione del consolato era generale ed assai bene consolidata e che i consoli si cambiavano di regola ogni anno [3].

Se quindi noi siamo indotti a riconoscere nei consoli, almeno in quelli della città di Milano, una nuova dignità, l'origine ed il significato della quale coincide esattissimamente con quella delle comunità municipali sorte dall'amalgamarsi dei diversi ceti fra di loro, ne deriva per conseguenza il quesito: in quali rapporti dobbiamo noi pensare che si trovassero coi precedenti giudici delle città? — Quesito che noi non possiamo qui assolutamente lasciare insoluto, stante che ponemmo già per principio: che i consoli di Milano, come i consoli delle città italiane in generale, non erano altro se non gli antichi giudici con altro nome appellati [4].

[1] V. i Doc. nel GIULINI, Mem. di Milano, V, p. 89; confrontali colla storia del diritto romano del SAVIGNY, III, p. 115. Qui si osserva: — Già fin dall'anno 1099 sembra che esistessero queste magistrature. — Certamente esse vi erano, ma il documento del 1100 al quale si riferisce il SAVIGNY, fa menzione soltanto del *magistratus*. GIULINI, IV, p. 422.

[2] LUPI, Cod. dipl. Berg. II, p. 945 confronta la costituzione delle città lombarde del LEO, pag. 175. SAVIGNY, III, pag. 117. Nell'introduzione del documento è detto: « civitate Mediolani in theatro publico ipsius civitatis assistentibus quam pluribus *capitaneis, valvassoribus et aliis* civibus. Dedit sententiam ungarus qui dicitur *de curte ducis consul* præd. civitatis, consilio et laudatione *aliorum consulum* Mediol., nomina quorum sunt, » qui il LEO al quale interessano assai queste cifre, enumera 9 capitani, 7 valvassori e 7 cittadini; quanto a me, io seguo l'opinione di SAVIGNY, che mi sembra la più retta. — In un precedente documento del 1117, trovansi firmati 18 consoli, in occasione d'una assemblea giudiziaria presieduta dall'arcivescovo « *præsentibus* ibi Mediolan. *consulibus* et cum eis quamplures de *capitaneis* et *valvassoribus* seu *populo*. » GIULINI, V, p. 513.

[3] Il noto passo: De gestis Frider. I, Lib. II, c. 13 « Cumque tres inter eos ordines, id est *capitaneorum, valvassorum* et *plebis* esse noscantur, ad reprimendam superbiam non de uno, sed *de singulis* prædicti *consules* eliguntur; neve ad dominandi libidinem prorumpant, *singulis pene annis* variantur. »

[4] Questa è l'opinione di LEO, *Verfassung der ital. Stadte*, pag. 174 e seg., giusta la quale la composizione dei collegi dei consoli dev'essere stata la medesima di quelli dei giudici. — Essi componevansi di 6 o 7 uomini d'ogni ceto libero, i cui membri erano eleggibili all'ufficio di giudici di una città. — Ove pertanto non trovansi che 6 o 7 consoli, convien dire che un solo ceto avesse rappresentanza; ove se ne trovano 2, 3, 4 bisogna supporre che fosse una specie di commissione di tutto il collegio. — All'incontro SAVIGNY ha già a ragione osservato (Vol. III, p. 116, nota *l*), che tali opinioni non sono attendibili.

Evvi però una differenza essenziale fra gli antici giudici ed i nuovi consoli, ed è che questi ultimi non potrebbero considerarsi se non come giudici delle differenti maestranze. Poichè gli antichi giudici erano fin dall'origine loro in una certa relazione colla giurisdizione dei conti, nel tribunale dei quali essi facevano valere i diritti dei liberi; poi anche coi liberi comuni, che essi rappresentano tanto qui, quanto anche davanti ai publici funzionari. Ma sotto la combinata e concorde azione dei rapporti sociali nuovamente subentrati andò sempre più scomparendo la differenza tra il ceto libero ed il non libero, si formarono nuovi stati sociali, nei quali facilmente si fusero quelli che prima facevano parte o del ceto libero o di quello godente minori franchigie. Ora se la legge feudale di Corrado stabilì o confermò che le cause feudali dovessero trattarsi da un tribunale composto di membri tolti appunto dal ceto feudale, la stessa legge stabilì pure che si instituisse un tribunale anche pei vassalli, ed era nella natura stessa della cosa che ogni ceto, negli affari risguardanti il proprio sociale ordinamento, non volesse che il diritto fosse amministrato da altri che da giudici tolti dal proprio seno. Ora i consoli sono appunto questi giudici che i diversi ceti da sè medesimi si elessero, non già quelli esistenti all'epoca dei conti e dei liberi. Poichè l'antico instituto dei giudici fu surrogato dai capi dei singoli ordini sociali, appunto come alla dominazione municipale, ossia all'antico regime dei conti fu sostituita l'autorità consolare, formata dal consenso di tutti questi capi dei singoli ceti.

Questi com'è naturale, avevano già da lungo tempo capi e duci, certo fin dal tempo in cui questi diversi ordini apparvero come partiti l'un dall'altro divisi; ma verso la fine dell'XI secolo succedette una rivoluzione ed il nome dei consoli apparve a significare l'unione di tutti questi partiti sotto un solo e comune reggimento. E di qui pure ebbe origine in pari tempo la comunità municipale, il così detto *commune civitatis*, il quale dapprima ci si presenta soltanto come un amalgama esteriore e superficiale dei diversi ceti fra loro combinato a mo' di un trattato, ma che più tardi si compose ed emerse come vero e vitale ordinamento municipale.

Nella ineguaglianza dei poteri e della influenza fra i diversi ceti, nella incontrastabile preponderanza in cui si mantenne per lungo tempo ancora l'aristocrazia militare e innanzi tutti i potenti capitani, è facile comprendere quanto diversa esser dovesse la misura nella quale i vari ordini sociali partecipavano al governo della città Ma come mai ora, se la nobiltà non volle saperne di eguaglianza

neppur più tardi, nel XIII e XIV secolo?[1] Ma anche la separazione dei ceti non può nei comuni durare a lungo nelle sue condizioni primitive. Quanto più i cittadini menavano vita comune in tutto, tanto più essi abituavansi, mercè l'attiva cooperazione al bene generale della città più che non al promovimento degli angusti interessi di casta, a considerarsi ed a trattarsi come concittadini. Ben tosto cominciossi nella elezione dei consoli ad aver riguardo più che al ceto, alla considerazione ed alla capacità personale. La superiorità del ceto dei cavalieri nell'arte militare e nel governo della cosa publica da cui nessuna speciale industria lo distraeva, cominciò ad emergere da sè medesima. E ciò principalmente nei difficili tempi della guerra coll'imperatore Federico I. Così per esempio i consoli milanesi che si recarono al campo imperiale a Lodi, appartenevano, a quanto pare, soltanto al ceto della nobiltà [2]. Da qnesto ceto scelse l'imperatore i 400 ostaggi da lui richesti, mentre lasciò andarsene i fanti alle case loro. Giacchè a quel tempo noi troviamo i Milanesi divisi non più in capitani, valvassori e cittadini; ma sibbene in guerrieri a cavallo ed a piedi, e fra quelli troviamo annoverati parecchi ricchi e potenti membri della borghesia [3], per modo che da questa e dalla nobiltà feudataria insieme pare si sia formata una aristrocrazia cittadina, che non è da scambiarsi coll'antica nobiltà semplicemente feudataria [4].

[1] La storia di questo secolo reca molteplici e diverse testimonianze del profondo disprezzo della nobiltà verso il popolo, e dell'odio furibondo di cui questo la ricambiava. Basti qui il citare nn esemplo tratto dalla cronaca milanese di GALVANO FIAMMA, il quale pel tempo e le circostanze che vi hanno relazione sembrerebbe incredibile, ma che è caratteristico in sommo grado per il modo di vedere del cronista medesimo e per le condizioni del secolo XIV. Il cavaliere Lanzo che comandava il popolo contro la nobiltà, provò nel modo seguente la vendetta di quest' ultima: Egli fu gettato in nna torre « et cum tecte tegula stercoribus plena humanis guttur ejus impletur (!) et dictum est ei: Cum *stercore in populo* conjunctus fuisti, cum stercore cœnabis!! » Manip. Florum. c. 145.

[2] Ottonis Morenæ Hist., continuata dal di lui figlio Acerbus Morena, il quale fu testimonio della resa di Milano. MURAT., Scr. T. VI, p. 1101 « acto *consules* et acto *alii milites* Mediolani. » Parimenti della resa di Brescia egli dice: « miserunt consules suos et plerosque *alios milites* Brixiæ, » *ib.*, p. 1107.

[3] LANDULPH. de S. P., c. 39, nomina come deputati della città un chierico, un capitano, un valvassore, e Rubacastellus, *civis et eques nominatissimus*.

[4] A ciò è d'uopo porre speciale attenzione riguardo a GALVANO FIAMMA, il quale dimostra assai chiaro questo scambio. Secondo qnesto scrittore la nobiltà (egli nomina qui espressamente capitani e valvassori c. 201) sarebbe stata, in occasione della ricostruzione di Milano nell'anno 1167, spogliata de' suoi più importanti privilegi, ed il popolo avrebbe nell'elezione dei consoli ottenuto un diritto di somma importanza, quello cioè che i 12 consoli non venissero eletti ogni anno da 100 membri delle maestranze (*artistæ*); ma dalla sola nobiltà (*ex nobilioribus civibus in Mediolano*). Ma più tardi anche l'elezione dei consoli sarebbe passata ancora affatto alla aristocrazia, ed i consoli reggenti avrebbero poscia eletto i loro successori. — Ciò può essere pienamente giustificato, solo che per nobiltà non

Ma se il corso degli avvenimenti che si successero nell'interno di Milano fu quello che contribuì essenzialmente alla fusione dei tre ceti nel comune e nel consolato, e la vera e propria forma di tale svolgimento nel corso del XII secolo si nasconde ancora dietro altri nuovi ordinamenti del comune; deve sembrare importante in sommo grado il vedere come sia universalmente accettato il modo d'origine e della prima formazione del consolato in Milano, quale egli ci è rappresentato dalla maggior parte dei moderni scrittori, tanto per città lombarde, quanto per molte altre d'Italia. In tale argomento si è dato evidentemente troppo peso ed una troppo ampia significazione alla generale nozione di Ottone di Frisinga sopra la costituzione delle città della Lombardia [1].

Questo storico, d'altronde assai pregevole, apparve affatto inconscio ed estraneo alle cose d'Italia, al pari del suo grande nipote l'imperatore Federico Barbarossa, allorquando questi cominciò per la prima volta ad intromettervisi. Egli stupisce altamente che alle città siansi assoggettati principi e nobili dei quali appena qualcuno fra i più potenti avrebbe potuto ora mantenersi indipendente [2]. Ed ancor più gli fa meraviglia, che gente di bassa origine, come semplici operai, i quali esercitano mestieri bassi e spregevoli, gente che presso le altre nazioni vengono respinti come peste dalle arti libere e nobili, nelle città lombarde invece aspirino agli onori cavallereschi ed alle alte cariche [3]. — Al buon Erodoto non sembrarono tanto strane le condizioni dell'antico Egitto, quanto a questo onorevole tedesco dell'alta nobiltà le condizioni d'Italia al suo tempo. Nè egli la conobbe pur una volta per oculare ispezione: egli attinse a fonti straniere le sue nozioni, per il che l'imperatore gli assegnò dietro sua pregbiera una somma di denaro a titolo di sussidio [4]. La descrizione ch'egli fa delle condizioni delle città lom-

si volesse intendere col cronista semplicemente i capitani e valvassori, con che il tutto sarebbe inesplicabile: poichè ove sarebbe restata la borghesia colla quale la nobiltà si associò a formare il comune?

[1] Come specialmente il SAVIGNY, *Gesch. des röm. Recis* III, p. 117.

[2] OTTO FRISINO. De gestis Frid. I, Lib. II, c. 13. Essi appellano perciò, opina egli, i loro territori di campagna: *comitatus* « ex hac comminandi potestate! » Ottone è dilettante di queste stravaganti etimologie. Di Mediolanum egli ci dà questa duplice etimologia: la città così si chiama o per la sua situazione nel mezzo tra i fiumi Adda e Ticino, oppure da una prodigiosa troja che apparve in occasione della sua fondazione, e che era coperta per metà di setole e per l'altra metà di lana.

[3] *Ib.*, « *inferioris conditionis* juvenes vel quoslibet contemptibilium etiam mechanicarum artium *opifices*, quos cæteræ, gentes ab honestioribus et liberioribus studiis *tamquam pestem* propellunt, ad *militiæ cingulum* vel *dignitatum gradus* assumere non dedignantur. »

[4] Vedi la strana lettera dell'imperatore nel MURATORI, VI, pag. 535, la quale è dettata dalle stesse vedute, sulle quali fondavasi il modo suo di procedere contro le città.

barde, non ha quindi relazione se non con quelle città colle quali i tedeschi vennero maggiormente a contatto avanti, o durante la prima campagna di Federico I (la narrazione e le notizie storiche di Ottone non vanno più in là di quest'epoca), e delle quali essi ebbero opportunità di meglio conoscer l'interna costituzione. Dovrassi quindi in generale prestar fede incondizionata a questo storico, ma solo in quanto le di lui asserzioni trovinsi confermate dagli scrittori italiani e dai documenti di quell'epoca.

Ad ogni modo devesi ammettere, che la generale testimonianza di Ottone circa il modo onde ebbe origine il consolato composto d'individui tolti a tutti e tre i ceti, è applicabile non solo a Milano, ma anche del pari ad alcune delle maggiori città di Romagna, Ravenna e Forlì, come lo prova un interessante documento dell'anno 1138. Da questo documento appare diffatti, che i tre ceti onde costituivasi la cittadinanza di Ravenna e delle minori località (*burgi*) ad essa aderenti, ossia i capitani, i valvassori ed il popolo, si riunirono cogli stessi ceti onde componevasi la cittadinanza di Forlì e sue dipendenze, e stabilirono di eleggere da quel giorno in poi in comune i loro consoli, cioè per ambedue le città un numero eguale di consoli da ogni ceto [1]. Noi adunque troviamo qui la stessa forma di costituzione che riscontrammo in Milano e, ciò che è più degno di nota, in un tratto di territorio che comprende molte città, stante che l'uniformità dei ceti rendeva per tal modo possibile anche la formazione di centri più vasti. Ma allora qual significanza attribuire (diciamo noi per prevenire anche questa obiezione) alla tradizione romana che si vuole perdurasse tuttavia nella Romagna?

Noi non potremo giammai attribuire una sì grande importanza ed un sì gran valore alla tradizione romana, da trarne la conseguenza, che da essa derivasse anco solo il nome di consoli secondo la nuova significazione ad esso attribuita; dappoichè questo nome era diventato un titolo così comune nell'Italia romana che lo si dava persino ai publici scrivani [2]. Le giovani republiche di Lombardia vollero adunque contrassegnare i primordi della loro libertà ad imitazione del grande modello: Roma, la cui memoria

[1] FANTUZZI, Monum. Ravennati, T. IV, p. 259. « Nos Ravennates homines capitanei et valvassores et populus Ravenne et burgorum (per *burgi* sono da intendersi non solo i sobborghi: — i Milanesi dopo la distruzione della loro città furono ripartiti in quattro *burgi*, e si chiamarono quindi *burgenses*, *burgus* pertanto è un luogo aperto; un luogo fortificato si chiama *castrum*, *castellum*.) — Et Ravennates homines et Livienses communiter debent esse semper ad eligendum consules de ordinibus Raven. civit, et debent eligere communiter *tot consules de ordine Liv. quod eligant de uno alio ordine Rav.* »

[2] V. sopra pag. 310, nota 2.

trovò presso di loro per la prima volta un punto vitale di contatto e di unione. Da questa città venne quindi il nuovo significato attribuito al titolo di consoli, da queste città dilatossi in un coll'impulso ad uno svolgimento, ad un progresso non meno ammirabili anche nella Romagna ove nel nome dei consoli (che si riscontra in Ravenna fin quasi allo scorcio dell'XI secolo dato come titolo di famiglia ai tabellioni, ma che nell'anno 1115 appare applicato nel nuovo significato di consoli reggenti la cosa publica), nel nome dei consoli, diciamo, sembra che il tempo antico ed il nuovo diansi la mano [1].

Non si può con sicurezza stabilire se questa nuova denominazione data all'autorità municipale nella libera costituzione dei comuni sia stata adoperata per la prima volta in Milano. Pure ciò è assai verosimile, ove si pensi che la republica di Milano, la quale per la sua potenza e pel suo colossale sviluppo lasciavasi di gran lunga addietro tutte l'altre città di Lombardia, servì anche per la interna sua costituzione di modello a molte di dette città, ed era sopratutto atta in sommo grado a far rivivere e ad ampiamente diffondere le memorie dell'antichità nel loro più vasto ed importante significato. All'incontro ben poco proverebbe il fatto dell'esistenza dei consoli in altri luoghi, quale si trova citato nelle carte per caso pervenuteci. Anzi una delle più antiche citazioni in tale argomento la troviamo nella storia di Milano, voglio dire i consoli del castello di Biandrate dell'anno 1093 [2]. I conti di Biandrate ebbero assai per tempo relazioni di dipendenza colla città di Milano, dalla quale accettarono il diritto di cittadinanza, e sotto la protezione e la supremazia della quale essi estesero la loro dominazione su tutto quanto il territorio ed anche sopra una parte della città di Novara [3]. Il conte Guido di Biandrate appare come il migliore mediatore tra la città di Milano e l'imperatore Federico, godendo egli la confidenza e la considerazione d'ambe le parti [4]. Allorquando Milano cadde distrutta, gli abitanti di Biandrate, come anche degli altri paesi e città vicine,

[1] FANTUZZI, T. V, P. 163, c. 1115. « Dom. Fulgmarus legatus, Dom. Henrici imperat. in præsentia Petri ducis, Petri Traversarii, Adalemi Clerici, Petri de Linzone causidici, Petri de Deus dedit, Clarelii Rambaldi *consules*. » Si potrebbe forse supporre che Coss. fosse anche qui soltanto un semplice titolo delle persone da ultimo nominate; ma le parole citate più avanti: « *Consules dictæ civitatis cum populo* eis designaverunt » non lasciano più verun dubbio.

[2] Nel significantissimo documento, n. 423 degli Hist. patriæ monumenta. Chartarum, T. I, Aug. Taur., p. 708 sq.

[3] Secondo Ottone di Frisinga, de gestis, Frid. I, Lib. II, c. 15.

[4] *Radevicus* Frising. de rebus gestis, Frid. I, L. I, c. 40. MURAT., Scr. VI, p. 775. « Is cum esset *naturalis in Mediolano civis*, etc. »

deposero lo antico odio contro la loro superba e tiranna dominatrice. Essi dovettero però ben tosto pentirsene, allorquando poco dopo Milano risorse dalle sue rovine. Biandrate fu completamente distrutto (1168), nè mai più riedificato, come soggiunge Galvano Fiamma cronista milanese del XIV secolo [1]. Non si può pertanto ammettere che questa poco importante città soggetta alla giurisdizione dei conti siasi eretta in comune ed abbia eletto dei consoli, prima che ciò facesse la più potente Milano che sn di lei imperava; è molto più verosimile invece che l minori comuni seguissero l'esempio e l'impulso della capitale.

Il documento di Biandrate da noi sopra menzionato merita ancora più la nostra speciale attenzione, perchè ci fornisce materia a più precise deduzioni circa l'importanza e le disposizioni dei nuovi consoli. Esso contiene un trattato tra i cavalieri di Biandrate ed i conti del paese, Alberto e Guido. I conti promettono in questo trattato ai cavalieri di difenderli e sostenerli contro chiunque, in tutti i possedimenti e feudi loro competenti, a termini di diritto, secondo il giudizio di dodici abitanti eletti a bella posta a tale scopo, ossia secondo la sentenza dei comuni [2]; ed inoltre di consegnare ai loro legittimi figli, tanto maschi che femmine, anche i feudi da essi medesimi posseduti. Ov' essi intendano in seguito elevare accuse contro di loro o promuovere un bando giudiziale, si obbligano, ad eccezione dei casi di omicidio, spergiuro, furto, divorzio, tradimento, duello ed invasione a mano armata, a rimettersi al giudizio dei dodici consoli a tal uopo eletti [3]. Inoltre essi promettono di non spogliare nessuno degli abitanti di Biandrate dei beni o della libertà, se non per negato omaggio di fedeltà, sempre però secondo il giudizio della maggioranza dei consoli. All'incontro i cavalieri promettevano dal canto loro di prestare assistenza ai conti nella difesa dei loro possedimenti e feudi in Biandrate, contro qualsiasi estraneo. Del pari si obbligavano a prestarsi reciproco aiuto, con riserva a non mancare alla fedeltà dovuta ai rispettivi signori loro infeudanti. Le loro controversie e le loro convenzioni dovevano comporsi secondo la sentenza dei dodici consoli; questi

[1] Manip. Florum, c. 202. MURAT., Scr. XI, p. 649.

[2] L. c. « Breve recordacionis, qualiter juraverunt... Albertus et Guido Blandradenses comites, quod a modo in antea adjutores erunt ad retinendum bona fide sua prædia et beneficia seu bona, que nunc tenent vel acquisiverunt juste, *militibus* habitantibus in Blandrato vel qui habitare venerint, laude XII *habitatorum, qui electi fuerunt ad hoc*, vel *laude communitatum*, usque a XV dies, postquam non erunt habitatores Blandrati, contra omnes homines. »

[3] « Omnia alia mala laude *duodecim consulum* qui electi fuerint finienda dimittent. »

però promettevano con giuramento di sentenziare sempre soltanto nelle viste del ben publico e dell'onore del paese, con riserva della fedeltà dovuta ai loro signori e secondo la loro scienza migliore [1].

Da tutto ciò si rileva, come qui non si tratti soltanto di una convenzione tra i vassalli di uno stesso signore feudale e di un giudizio feudale; ma di una società dei cavalieri di uno stesso paese, come anche di una stessa autorità giudiziaria da loro medesimi eletta, che si componeva di un collegio di dodici consoli. E siccome la giurisdizione dei proprietari di fondi e di feudi venne ad essere limitata da questa nuova autorità municipale; così il trattato succitato aveva precipuamente per iscopo di stabilire questo rapporto in un modo ben chiaro e determinato. Non appare tuttavia del pari evidentemente, se i suddetti dodici consoli debbansi ritenere semplicemente come consoli dei militi o di tutta quanta la città. Per la prima opinione sta il fatto che i soli militi stipularono trattato coi conti; per la seconda, che i consoli non vengono generalmente indicati se non col nome di abitanti di Biandrate, che si parla della maggioranza della comunità (*communitatum*), sotto la quale denominazione non ponno comprendersi che i diversi ceti di cui le medesime componevansi; e finalmente che la giuridizione dei consoli si estendeva in egual misura sopra tutti gli abitanti. Questa giurisdizione però non comprendeva tutti gli attributi inerenti alla *jurisdictio*, una parte importantissima di essi era ancor sempre riservata ai signori di Biandrate; mentre dovunque la giurisdizione era passata per intero ai capi eletti dai comuni, come dapprima dalle autorità imperiali era passata ai signori investiti delle immunità.

Riguardo al numero dei consoli stabilito a dodici si può osservare che esso trovasi pure altrove frequentemente, e che fu stabilito come norma anche a Milano dopo la riedificazione di quella città [2]. Anche a Bergamo eranvi in principio del XII secolo dodici consoli, che si cambiavano ogni anno [3]. Lo stesso avveniva a Guastalla ed in

[1] « Consules vero juraverunt, quod concordias et discordias, quæ in Blandrato apparuerint et eis recquisite fuerint simul ad testificandum, dijudicabunt quid melius scient ad *commune prodesse* et ad *honorem loci* salva fidelitate dominorum suorum. »

[2] Questo appare assai distintamente da due passi che si riscontrano in GALVAN. FIAMMA, Man. Florum. c. 201. « Ante omnia ergo facti sunt 12 *consules* scil. Lismas de Lampugnano cum sociis; » e c. 232, da cui rilevasi che questo era il numero permanente. Senza dubbio qui il compilatore ebbe presenti antichi fasti della città, dai quali attinse i nomi e le cifre.

[3] Magistri Moysis Bergom. Carmen de laudibus Bergomi (MURAT., Scr. V) c. 13.

Tradita cura Viris *sanctis est hæc* duodenis
Qui populum justis urbis moderantur habenis
Annuus *hic honor est, etc.*

altri paesi [1]. Tuttavia non si deve dar molto peso a questa circostanza, poichè il numero dei consoli non solo era differente nelle varie città, ma si cambiava anche frequentemente nella stessa città, come per esempio avvenne appunto a Milano, ove, secondo un documento del 1117, furono in quell'anno nominati diciotto consoli; secondo un altro del 1130 non meno di venti; e nell'anno 1162 soli otto, i quali insieme con otto cavalieri annunziarono all'imperatore Federico la sottomissione della città [2]. Insomma circa al numero dei consoli null'altro si può dire, se non che era esso stabilito arbitrariamente, e regolavasi secondo il bisogno momentaneo portato dalla rappresentanza dei ceti o del comune; ma che più tardi, ordinatesi meglio le instituzioni municipali, nello stabilire il numero dei consoli da eleggersi, si ebbe riguardo principalmente alla locale distribuzione della città in quartieri e porte (*portæ*), come per esempio il numero dei consoli stabiliti a dodici per Milano era condizionato al numero delle porte della città le quali erano sei [3].

Noi abbamo veduto finora che il comune ed il consolato di Milano verso la fine dell'XI secolo, nacquero dalla fusione dei tre stati, e che anche in altri luoghi, per esempio nella Romagna, si riscontrano nella stessa forma e nello stesso svolgimento. Sgraziatamente ci mancano documenti che attestino la primitiva origine del consolato nella maggior parte delle città lombarde; del resto l'influente impulso della città di Milano e l'uniformità dei rapporti sociali nella Lombardia fanno supporre l'esistenza d'una egual forma presso le altre città lombarde. Non devesi per altro, come già fu detto, supporre in ciò una troppo grande uniformità, poichè un tale ordinamento di-

Questo poema, come vi è detto, fu composto ai tempi del vescovo Ambrogio Mucio, che resse la città negli anni 1112-1129.

[1] Murat., Ant. IV, p. 59, Docum. del 1116 « sine consilio *duodecim* hominum, qui *consules* eliguntur a populo » V. anche sui consoli di Pisa.

[2] V. o. P. 456, nota 2, P. 458, nota 2.

[3] Aggiungo qui una breve indicazione dei numeri dei consoli che si riscontrano fino alla metà del XII secolo, secondo documenti e notizie sicure (escindendo io affatto le inattendibili asserzioni dei cronisti posteriori), in conferma di ciò che dissi qui sopra. — In Genova il numero dei consoli variò assai di frequente: dall'anno 1100 da cui comincia la cronaca del Caffaro (Ann. Genuens. Murat., Scr. VI), furono da principio eletti 6 n 4 Coss. de communi et de placitis per 4 anni; vedi più oltre nel testo. In Asti furono nell'anno 1111: 5 Coss. (Monum. histr. patr. 1, n. 443), nell'anno 1123: 9 Coss. (*ib.*, n. 456); in Novara nell'anno 1158: 6 Coss (*ib.*, n. 507); in Pisa negli anni 1116-1120: 4-6 Coss. (Documento dell'Arch Pisano in Murat., Ant. III, p. 1125-1132, fra i quali io non annovero i vicecomites), in Bologna negli anni 1156 e 1157; 3 Coss. (Savigny, III, p. 146 secondo il Savioli); in Mantova 5 Coss. nell'anno 1126 (Murat., Ant. IV, pag. 30 e 461); in Modena 7 Coss nell'anno 1142 (*ib.*, pag. 51); in Ravenna 6 Coss. nell'anno 1115 (V. pag. 469); in Como 15 Coss. nell'anno 1114 (Rovelli, II, p 343), ecc., ecc.

pendeva anche assai dai rapporti e dalle ciscostanze locali. Così per esempio a Modena nell'anno 1106, in occasione della solenne deposizione delle ossa di S. Geminiano nella cattedrale nuovamente edificata, occasione che dovette certamente interessare in sommo grado tutte le classi ed i ceti della cittadinanza, noi vediamo rappresentati soltanto i due ceti dei cavalieri e dei cittadini, quelli da sei, questi da dodici deputati [1]. Probabilmente colà i capitani erano in numero troppo piccolo per formare un ceto speciale a sè [2]. Poichè è d'uopo innanzi tutto osservare che la nobiltà feudale del ceto dei cavalieri non partecipò dovunque in egual grado alla nuova instituzione dei comuni; ma in gran parte se ne astenne e che solo a poco a poco, a misura cioè che la città cresceva a sempre maggior possanza entrò a far parte del comune, o volontariamente per godere i vantaggi che la comunanza con essa le presentava, o costrettovi dalla forza. Del che appunto la città di Modena ci offre un esempio che s'attaglia al caso nostro, in un trattato, al quale addivennero nell'anno 1185 i rettori (*rectores*) dei grandi (*proceres*, ossia capitani) e dei valvassori di Modena colla città, nel qual trattato essi obbligaronsi tanto ad accettare essi medesimi il consolato nel caso che la scelta avesse a cadere su di loro, quanto anche ad obbedire in tutto ai rettori della città [3]. Quei capitani e valvassori eransi dunque tenuti fino allora raccolti in separata comunanza, fuori della società municipale.

Così poteva benissimo anche succedere, che un comune sorgesse immediatamente da un libero ceto di cittadini, quando questi si fosse sentito abbastanza forte per alzarsi a tal reggimento senza la partecipazione e la cooperazione del ceto dei cavalieri; e che quindi non esistesse un comune nelle condizioni stesse di Milano e di altri luoghi. Pare che così sia accaduto specialmente a Mantova ove noi abbiamo veduto fin dal principio dell'XI secolo i primordi del libero reggimento a comune [4].

[1] MURAT., Scr. VI, p. 89. Translatio S. Geminiani: a. 1106. Nacque disputa su ciò: se le ossa del santo dovessero essere sepolte. I vescovi presenti erano di questa opinione; i cittadini ed il popolo invece si opponevano a questo interramento (*cives autem et omnis populus hoc renuunt*). Si rivolsero allora alla principessa (*princeps*) Matilde: questa si appellò alla sentenza del papa, il quale intervenne personalmente alla solennità. Si convenne di seppellire le reliquie; ma a tranquillizzare il popolo, giurarono « de ordine *militum* sex viri et de *civitibus* bis seni » che le reliquie non avrebbero subita lesione di sorta.

[2] In un trattato del vescovo di Modena dell'anno 1132, si fa menzione, fra i testimoni, oltre che dell'alto clero di un solo « *capitaneus* ejusdem Mutinensis Ecclesiæ, » ma però anche di » valvassores ejusdem Ecclesiæ. » MURAT., Ant. V, p. 981.

[3] MURAT., Ant. IV, p. 637.

[4] V. pag. 409.

Mantova trovavasi alla fine di quel secolo, come molte altre città di Lombardia, sotto la supremazia della contessa Matilde. Nell'anno 1090, l'imperatore Enrico IV guerreggiando colla contessa medesima, chiamata dal papa figlia di S. Pietro, cinse d'assedio quella città. Per nove mesi essa resistette, sebbene non difesa che da una semplice palizzata e dalle circostanti paludi[1]. Arresasi finalmente nell'aprile dell'anno 1091, i vassalli di Matilde si ritrassero di là colle sue truppe; mentre ai cittadini od arimanni di Mantova l'imperatore accordò una nuova sanzione del loro diritto municipale e di tutte le loro franchigie; e devesi supporre che appunto per questo essi non siansi dappoi mostrati tanto fedeli verso Matilde[2]. Essi ritornarono bensì più tardi sotto la di lei supremazia, ma allorquando nell'anno 1114 si sparse la falsa voce della morte di lei, i Mantovani insorsero immediatamente ed appiccato il fuoco al castello di Ripalta lo distrussero. Ma la vecchia principessa guarita alzossi ancora dal suo letto, per costringere la città all'obbedienza, accordando il perdono ai delinquenti[3]. Essa morì nel seguente anno (1115 24 luglio), in età di 74 anni, lasciando di sè gloriosa memoria[4]; ma dopo d'allora i Mantovani non riconobbero più altro signore, all'infuori dell'imperatore. Noi crediamo quindi che la città di Mantova cominciasse, se non prima, certo da quest'epoca a reggersi a governo indipendente coi consoli; sebbene non esista in prova di ciò alcun documento di data anteriore a quello dell'anno 1126, nel quale ad appoggio della nostra asserzione troviamo citati: *Consules quinque civitatis et arimanni*[5]. La città non voleva più saperne nep-

[1] DONIZO, Vita Mathildis, I, c. 16 (MURAT., Scr. V, p. 358) fa disputare Canossa e Mantova per la preferenza. Canossa dice a quest'ultima:

Contra te bella risurgant, quidve misella
Tu facies? Duro non es circumdata muro,
Percuteris per aquas, per terras quando rebellas
Spes tua post sepem, etc.

[2] V. I documenti dell'imperatore presso il MURAT., Ant. pag. 17. Pure anche Matilde aveva concesse alla città, l'anno appena precedente, le stesse libertà, V. I Docum presso Carlo d'Arco, Economia polit. di Mantova, 1843, p. 60. — DONIZO ne parla espressamento di tradimento (c. 4) e rinfaccia (c. 5) alla città l'obbrobrio di essere stata soggiogata da briachi e barbari tedeschi, mentre Matilde solo poco prima vi aveva splendidamente passate le feste di Pasqua « curia cujus erat dapibus donisque repleta. »

[3] DONIZO, II, c. 19.

[4] Secondo il FIORENTINI, Memorie della gran contessa Mathilda, Lib. II.

[5] MURAT., Ant. IV, p. 652. — Carlo d'Arco in altri luoghi cita un'antica relazione sulla liberazione di Mantova, tolta presumibilmente da una patente di franchigia di Federico I dell'anno 1159, nella quale però non la si ritrova (V. MURAT., Ant. I, p. 731): essa sembra appartenere piuttosto ad una cronaca, suona così: « Mantuani, sublata e vivis a. MCXV celebris comitissa Mathilda *libertatem* et ipsi assurexere atque *ordo arimannorum*, quibus *consules* præerant, clarum *reipublicæ* eripuit.

pure di un reggimento vescovile. Il vescovo Ugo era già stato cacciato dalla città e morì in esiglio nell'anno 1109; ed il successore di lui, il vescovo Manfredo in una sommossa avvenuta l'anno 1114 a mala pena scampò la vita.

Forse la singolarità della posizione topografica della città di Mantova, difesa dalle paludi che la circondano, a somiglianza di Venezia tutta chiusa all'intorno dalle sue lagune, servì a guarentire meglio che dovunque, l'antica libertà de'suoi abitanti; per modo che in essa poterono gli arimanni formare da sè medesimi un libero comune, a cui gli imperatori concessero nei secoli XI e XII, oltre gli antichi diritti della libertà personale, anche i nuovi della libertà municipale [1]. Epperò vi si trovan i cittadini indicati sempre collo stesso titolo di *arimanni* o *cives*, ed i loro diritti comunali col nome di *arimannia* (*erimannia hermannia*) oppure con quello di *comunalia*; cosicchè nulla vi accenna ad una nuova composizione del comune; mentre d'altra parte evvi del pari fondamento a ritenere con Carlo d'Arco che questi arimanni fossero nobili: presupposto, che all'idea della nobiltà vada annesso qualche cosa di più o di diverso della piena libertà; poichè per ciò che riguarda la vera nobiltà d'allora, ossia il ceto dei cavalieri, troviamo appunto in questo caso, che i vassalli della contessa Matilde continuano a rimanere raccolti in una separata comunanza fuori della città [2]. Ora dopo tutto ciò è assai verosimile che i consoli di Mantova siano sorti dagli antichi patrocinatori della città, come la borghesia era sorta dagli arimanni. Poichè, sebbene, noi non possiamo accettare, tanto in massima, quanto applicata specialmente alla città di Milano, l'opinione di coloro che derivare vorrebbero generalmente i consoli municipali soltanto dagli antichi giudici, dobbiam tuttavia riconoscerla quando i di lei sostenitori si limitano ad asserire, che, ove non esisteva già un comune libero e questo non fece che trasmutarsi in un comune municipale, l'instituto dei giudici od assessori facilmente tendeva a trasformarsi in un consolato.

Prendiamo a considerare ancora più amplamente l'instituzione del consolato e la primitiva forma del comune in altri luoghi. In verun luogo ci è dato ravvisare tanto distintamente e l'uno e l'altro dei due fatti succennati, quanto in Genova ove la tradizione storica degna di fede comincia coll'anno 1100 nella cro-

[1] V. I Docum. p. 409.
[2] Ancora nell'anno 1178 si nominavano nel Mantovano i *Fideles de domo comitissæ Matildis*, di cui l'imperatore confermò la convenzione stipulata coi monaci di Padolirone, V. MURAT., Ant. I, p. 603.

naca scritta da contemporanei [1]. Gli è ben vero che non trovasi neppur qui una distinta nozione circa la prima instituzione del comune; ne risulta tuttavia evidente che la esistenza di esso non rimonta più in là del principio della cronaca. Questa comincia colla crociata, nella quale i Genovesi si acquistarono tanta gloria e tanto bottino alla presa di Cesarea nell'anno 1101. In essa è detto quanto segue: « Poco tempo prima della spedizione contro Cesarea ebbe principio nella città dei Genovesi la compagnia dei tre anni coi sei consoli » [2]. L'epoca qui accennata solo indistintamente, fu precisamente il 1.° febbraio 1099. Poichè al 1.° febbraio 1102 cominciò una nuova compagnia duratura per quattro anni con quattro consoli, ed al 1.° febbraio 1106 ne cominciò un'altra pure di quattro anni e con quattro consoli, « i quali in questo tempo amministravano il consolato del comune e dei tribunali [3]. » Nell'anno 1122 soltanto si cominciarono a nominare dei consoli ogni anno, nell'anno 1133 consoli speciali del comune (*consules de communi*) e consoli speciali pei giudizi (*consules de placitis*) in numero quasi ogni volta differente [4].

Ora soffermiamoci innanzi tutto al significato del vocabolo *compagnia*; poichè è evidente non potersi desso ritenere come sinonimo del collegio dei consoli. Una indicazione che troviamo nella cronaca dell'anno 1134, pare ci fornisca la desiderata soluzione. Furono a quell'epoca eletti, oltre a tre consoli del comune, altri otto per i giudizi, e ciò allo scopo che potessero tenere giudizio alternandosi a due a due in due *compagnie della città*. Queste compagnie corrispondevano adunque ai diversi riparti della città, circa le quali si osserva in pari tempo che il loro numero fu aumentato da sette ad otto [5]. Ma sotto queste speciali associazioni non devonsi intendere quelle generali compagnie che si riunivano da principio per tre o quattro anni e per le quali nominavansi consoli, che restavano in

[1] Il Caffaro che nella prima metà del XII secolo copriva le più alte cariche dello Stato in Genova (egli trovasi nominato 4 volte in diversi anni — 1125, 1127, 1141, 1146 — fra i Coss. Communis) intraprese a scrivere nell'anno 1153 la storia della sua città natale (V. Ann. Genuenses Caffari presso il MURAT., Scr. VI, p. 263). La sua cronaca fu deposta nell'archivio dello Stato e continuata dai successivi cancellieri di Stato.

[2] « Tempore enim stoli Cæsareæ, paulo ante in civitate Januensium *compagnia trium annorum et sex consulum* incœpta fuit. MURAT., Scr. VI, p. 248

[3] « Expletis prædictis quatuor annis incœpta fuit *alia compagnia* similiter quatuor annorum et quatuor consulum, qui *consulatum* per istos quatuor annos de *communi et de placitis* tenuerunt. »

[4] Nell'anno 1133 eranvi 3 Coss. de comm. e 3 de plac.; nell'anno seguente: 3 Coss. de comm. ed 8 de plac.; nell'anno 1135: 3 Coss. de comm., e 6 de plac., etc.

[5] L. c., pag. 259. « Et de placitis octo: Boëmundus et Jugo de Volta *placitabant in duabus compagniis*, in Palazolo et Platea longa, etc. »

carica per tutto il tempo pel quale durava la compagnia. Pare piuttosto che questo comprendessero in certo modo l'intera borghesia.

Uno statuto dell'anno 1143 ancora esistente, sul quale i consoli del comune solevano prestare il giuramento, ci fornisce la prova del nostro asserto ed insieme una più esatta idea dell'essenza della cosa [1]. Da questo statuto rilevasi, che la *compagnia* era una associazione diretta allo scopo di una reciproca difesa dei diritti, e che in principio non veniva conchiusa se non per un certo tempo, ordinariamente tre anni. Nè ad essa partecipavano tutti quanti gli abitanti di Genova, bensì soltanto quelle cospicue persone che contribuir potevano alla difesa del diritto (*utiles*), oppur coloro che erano a ciò precipuamente chiamati (*vocati*). Gli ecclesiastici e la classe povera della popolazione (*minores*) cittadini trovavansi sotto la protezione della *compagnia;* ma non appartenevano ad essa nel vero e proprio senso, nè erano considerati come di lei membri effettivi. Vi avevano inoltre di quelli, che per obbligazioni d'altra specie, come per esempio pei loro rapporti feudali erano impediti dal prender parte alla *compagnia*, oppure si ritenevano forti abbastanza per non aver bisogno di essa. A questi venne pur anco interdetto dal comune il patrocinio legale, e nessun gravame ch' essi presentato avessero al comune veniva da questo accettato [2].

I consoli erano i presidi che questa associazione difensiva si eleggeva da sè medesima, ed in essi era concentrata la suprema direzione della cosa publica e la giurisdizione sopra i membri del comune e sopra gli appartenenti al comune stesso. Essi furono da principio nominati per quel periodo di tempo pel quale era stipulata l'associazione, stante che al rinnovarsi di questa stabilivasi nuovamente la costituzione onde essa regger dovevasi, di qui la diversità del numero e della durata in carica dei consoli, nonchè del riparto delle mansioni loro affidate. Ritorneremo più tardi sul consecutivo

[1] *Monum. hist. patriæ.* Leges municipalis. Aug. Taur. 1838. Leggi del Consolato di Genova del 1143, con una prefazione dell'editore Raggio.

[2] Statuta consulatus Jan., l. c., pag. 241 sq. § 10. « Si aliquis homo vel femina... in *homine nostre compange* homicidium fecerit, vel in illis, qui non fuerint *vocati* vel quos cognoverimus non esse *utiles* intrare in nostram compangam, vel in *clerico*, sive in *minore*, qui *habitant in nostra companga* homicidam illum exiliabimus bona fide, etc. » § 13. « Si quis Januensis ab aliquo ex nobis specialiter et nominatim *vocatus*, vel a pluribus publice vocatus, vel appellatus fuerit *intrare in nostram compangam* et infra XL dies, postquam fuerit vocatus, non introierit, *non illi debiti erimus*, *et personam ejus ut lamentationes ejus per hos III annos non recipiemus.* » § 56. « Et si *tenor* (l. teneor) *aliquo sacramento*, quo non possim omnibus Januensibus *illis qui fuerint de compagna* justiciam complere et honorem et utilitatem totius communis Januæ operari ac *sacramentum compagnæ* non facere: *infra istos tres annos consul non ero.* »

sviluppo di questo comune: ora per quanto ne riguardava l'origine prendiamo a considerare più davvicino i rapporti sociali, dai quali esso emanava.

Nella cronaca del Caffaro la republica di Genova ci compare nello stadio del suo completo sviluppo, colla sua fisionomia caratteristica e co' suoi maestosi lineamenti, come una Minerva armata. Nulla ci è dato ricavare da quella cronaca circa i primordi ed il progressivo incremento di quella città. Pare che una potente aristocrazia stesse alla testa del governo e costituisse un senato dal quale toglievansi le publiche autorità; fra gli assunti al consolato incontransi frequentemente gli stessi nomi di famiglia e di persona e nulla accenna ad una eguale compartecipazione dei diversi ceti come nel comune di Milano. A spiegare questa differenza, è necessario di risalire alle condizioni locali fondate nei rapporti storici.

Genova, al pari di Pisa, fecesi grande nell'XI secolo principalmente col commercio marittimo. Ambedue queste città dovettero conquistare le loro vie e i loro domini commerciali anzitutto dai Saraceni, cominciando fin dall'XI secolo a vendicarsi dai gravi mali che da essi avevano dovuto soffrire [1] (Pisa era stata assalita dai Saraceni anche in principio del secolo). Già nell'anno 1017 si recavano insieme alla conquista della Sardegna, sul possesso della quale ebbero poscia a contendere, finchè i Pisani alla fine ebbero il sopravento ed insediarono nei vari distretti dell' isola i loro giudici (*judices*), i quali ben tosto cominciarono a reggerla da principi indipendenti. Le armate delle due città marittime visitarono e devastarono anche le coste della Sicilia, della Bassa Italia, dell' Africa e della Spagna. Ma esse non poterono lungo tempo durar concordi ed unite. Poichè insieme alla loro grandezza crebbe pur anco la loro ambizione, che nella seconda metà di quel secolo divampò in una guerra, nella quale esse si distrussero a vicenda le proprie flotte e si perseguitarono nei rispettivi porti. Nell'anno 1087 fecero nuovamente la pace, si riunirono di nuovo per comuni imprese guerresche contro i Saraceni d'Africa e di Spagna, spedirono le loro armate riunite alla prima crociata, la sola Pisa contribuendo in quella circostanza 120 navi. Ma avendo questa acquistata sempre maggiore preponderanza sulla sua vicina, minacciava di impedirle ogni ulteriore sviluppo ed incremento. Nell'anno 1091 ottenuto avendo i Pisani dal papa l' investitura della Corsica, non vollero più a lungo dividerne la signoria

[1] Chronica varia Pisana bei Murat., Scr. VI, ad. a. 1005. « Fuit capta Pisa a Saracenis. »

coi Genovesi. Pertanto nell'anno 1114 intrapresero una grande spedizione contro le isole Baleari, a compire la quale rimasero per 26 mesi lontani dalla patria, difendendo i Fiorentini loro alleati la sguernita città contro gli antichi di lei nemici, i Lucchesi [1]. «Quali pericoli, quante rovine e morti dovettero allora sostenere i Pisani! Ma alla fine ne uscirono con immensa e gloriosa vittoria.» Con queste poche ma significanti parole rianima il cronista la sua pesante ed arida narrazione [2]. Non dovevano adunque i Genovesi con tutta ragione temere il pericolo di rimaner soffocati ed oppressi sotto la potenza marittima di Pisa, così smisuratamente cresciuta? Essi fecero gli estremi sforzi per conquistare almeno la Corsica; di qui ne nacque una nuova, accanitissima guerra, che con brevi interruzioni e con accanimento ognor crescente prolungossi per tutto il secolo XII.

La grandezza di queste due città marittime poggiava adunque sul commercio marittimo e sulla guerra, che loro fruttavano ricchezze e conquiste di straniere contrade. Queste medesime cause fecero sorgere pure assai per tempo nel loro seno una aristocrazia cittadina, costituita principalmente da coloro che per dovizie, per nascita, per valore o abilità nella direzione dei publici affari, sopra gli altri in particolar modo si venivano distinti [3]. Imperocchè sì nell'una che nell'altra città non poteva sussistere se non in piccolissima parte un'aristocrazia composta di nobili feudali possessori di terre, il loro territorio essendo sempre stato d'una estensione insignificante. Infatti Genova era per la sua stessa posizione naturale circoscritta al solo tratto di costa che stendesi tra i monti ed il mare, nè fu se non lentamente ed assai tardi che essa si distese al di là delle montagne; ed all'ingrandirsi di Pisa dalla parte di terra fu ostacolo dapprima l'ambiziosa Lucca, la quale stata già residenza dei duchi e dei margravi, avrebbe pur voluto continuare a tenere il primato nella Toscana, poi più tardi la republica di Firenze cresciuta a sempre maggiore grandezza. Noi crediamo quindi di poter sostenere con fondamento che la nobiltà cittadina propriamente detta, la quale a Milano non sorse che nel XII secolo dall'unione dei ceti a comune, a Genova ed a Pisa invece cominciò ad esistere molto tempo prima, stante che l'associazione difensiva dalla quale sorse il comune tanto nell'una che nell'altra città, già fin da' suoi primordi

[1] RICORDANO MALASPINI, ed. VINC. FOLLINI, c. 71.
[2] Breviarium Pist. Hist. bei MURAT., Scr. VI, p. 169.
[3] Questa è in sostanza la stessa opinione espressa da LEO, *Gesch. der ital. Staaten Bd.* II pag. 82.

stava sotto la direzione di questa nobiltà. Infatti la forza che queste città spiegarono di fronte all'estero fin dal secolo XI accenna ad una compatta unità nell'interno e ad un forte ordinamento governativo, che all'epoca succitata non può certamente attribuirsi nè ai margravi, nè ai vescovi, ma solo alle potenti famiglie delle città.

Tuttavia tanto il governo dei margravi, quanto quello dei vescovi ebbero maggiore importanza a Pisa che a Genova. Poichè in questa il margraviato, già fin dal principio del XII secolo non fu più che un semplice titolo, mentre il potere vescovile si identificò nella sola dominante aristocrazia, che lo conservò [1]. Pisa all'incontro trovavasi sotto il margraviato di Toscana, che la contessa Matilde seppe conservare fino alla sua morte avvenuta nell'anno 1115 [2], ed i margravi continuarono ad esercitare colà alcuni diritti di supremazia, qual'è quello di presiedere in persona il tribunale, come fece per esempio il duca Gottifredo sposo di Beatrice nell'anno 1607 in un affare del vescovo di Pisa [3]; come anche quello di commettere ad altri di presiedere questi giudizi in loro nome, come fece la stessa margravia nell'anno 1078 conferendo una tal facoltà ad Ugo Visconte di Pisa [4]; oppure anche quello di conferire certi privilegi inerenti al luogo, come praticò la contessa Matilde concedendo ai Benedettini di Monte Cassino l'esenzione dai dazi per la città di Pisa (1080) [5]. Pure questi rapporti erano in complesso assai liberi e ben lontani da una dominazione o governo della città. Ciò appare già dal libero movimento della città stessa nelle sue grandi intraprese marittime, ma innanzi tutto da un privilegio assai notevole di Enrico IV datato dall'anno 1081, il quale accenna ad una grande indipendenza della città anche in relazione all'imperatore. Poichè con un tal privilegio non solo si guarentisce la città da abusive pretese e le si concede di far decidere per mezzo degli anziani d'ogni località l'importo del *fodro,* ch'essa pagar doveva all'imperatore; ma vi è persino espressa

[1] L'imperatore Federico investì il margravio Obizzo d'Este nell'anno 1184 del doppio titolo di margravio di Genova e di Milano. MURAT., Ant. I, p 273. Ma Enrico VI confermò ai Genovesi nell'anno 1191: « veteres consuetudines et privilegia et *marchiam* in comitatu. » Caff. Ann. Genuenses. MUR, T. II, p. 364. — All'elezione dell'arcivescovo di Genova concorsero, secondo il Caffaro: « Clerici et religiosi viri, *consules* quoque, magna pars *senatus.* »

[2] DONIZO, Vita Mathildis, c. 19. MUR., Scr. V, p. 380. « Marchia nolendo sibi paruit atque volendo, etc. »

[3] V. i Docum. presso il MURAT., Ant. III, p. 1091.

[4] *Ib.*, p. 1093.

[5] MURAT., Ant. I, p. 957. I Benedettini si gravavano perchè i « *Procuratores mercati ripæ in civitate Pisa* » avessero esatto da loro il dazio; perciò la margravia accordò loro l'esenzione dal dazio « *in civitate Pisa et omni nostræ potestatis terra.* »

la promessa che per l'avvenire non debbasi più nominare alcun margravio in Toscana, senza il consenso dei *dodici uomini* eletti dalla borghesia di Pisa [1].

Questi dodici nomini sono evidentemente gli stessi magistrati che furono già i consoli, solamente che forse allora non portavano questo titolo, il quale trovasi nei documenti pisani prima dell'anno 1094 [2]. Ma oltre a ciò si ravvisa assai chiaramente la somiglianza che passa tra l'istituzione del consolato in Pisa ed in Genova. Poichè anche i consoli pisani nel primo decennio del secolo XII stettero più anni in carica ed in numero non grande (ordinariamente da 4 a 6 od al più 12 membri [3]); e ciò che più importa, essi appartenevano ad una aristocrazia di nascita, come fra gli altri appare da un poema di quel tempo sulla spedizione dei Pisani alle isole Baleari, in cui espressamente si osserva che i 12 condottieri o consoli della spedizione erano stati trascelti fra la più cospicua nobiltà del paese [4]. Oltre i consoli di Pisa trovansi talvolta uno o più *vicecomites*, i quali, come lo indica il loro titolo, partecipavano unitamente ai consoli al nuovo governo cittadino in qualità di rappresentanti dei margravi [5]. Senza dubbio questa dignità era fin d'allora ereditaria, motivo per cui più tardi trasformossi nel nome di famiglia dei visconti, come avvenne dei Visconti di Milano. Dopo i consoli ed i *vicecomites* vengono finalmente i *judices et sapientes*, nei quali noi riconosciamo gli antichi assessori, che benchè soppiantati dalla nuova autorità municipale, conservavano tuttavia una certa quale influenza nelle publiche fac-

[1] MURAT., Ant. IV, p. 20 D. « Nec Marchionem aliquem in Tuscia mittemus sine laudatione *hominum duodecim electorum* in colloquio facto sonantibus campanis » *Colloquium* evidentemente suona eguale a *parlamentum*, ossia assemblea popolare (V. sotto) alla quale la cittadinanza veniva convocata a suon di campane.

[2] MURATOR, Ant. III, pag. 1100 « sive ab hujus civitatis *consulibus* qui pro tempore fuerint. »

[3] Vedi i Docum. dell'Arch. pisano nel MURAT., Ant. III, specialmente quelli del 1118 e 1120 (pag. 1128 e 1132), ove dal confronto dei nomi si rileva, che in questi anni erano in carica gli stessi consoli; e molti di questi nomi (Ildebrandus, Atho od Azo, Gerardus, Heinricus, Lambertus), si trovano già fra i 12 consoli e condottieri della spedizione alle Isole Baleari (1114-16) V. la nota seguente.

[4] MURAT., Scr. VI, p. 111.

> Inde *duo et denos de culmine nobilitatis*.
> Constituere viros, quibus et permissa potestas
> *Consulis atque ducis*, regerent ut graviter omnes

[5] V. sopra pag. 472, il visconte Ugo, m. 1077. In un documento del 1116 (MUR., Ant III p. 1126) si trovano firmati : « S. M. Ugonis et Petri atque Gerardi *vicecomitum*: Gualandi et Ugonis atque Teperto et Adthonis, qui tunc erant *consules*; » e così frequentemente. Ambidue questi titoli si trovano anche riuniti, come per es., Jerardus *vicecomes et consul*. a. 1141 (*ib.*, p. 1160).

cende del comune [1]. Su questo ritorneremo dopo che avremo più davvicino considerata la costituzione consulare.

Importantissima era pure la posizione occupata dal vescovo di Pisa, e l' influenza di lui sul governo della città. Poichè quantunque egli non avesse acquistato verun diritto di supremazia sulla città, nè vi esercitasse alcuna giurisdizione temporale, pure a tanto maggior grandezza innalzato lo aveva la spontanea confidenza dei Pisani. E siccome egli non era venuto mai meno ad una tale confidenza, ogni qual volta cioè si fosse trattato di difenderne i diritti; siccome egli li aveva accompagnati perfino in remote contrade nelle loro crociate, onde guidarli colà come pastore spirituale [2]; così i Pisani per riguardo a lui consideravano qual massimo vanto per la loro città l'onore e l'esaltazione della chiesa municipale. Verso la fine dell' XI secolo intrapresero essi la costruzione dello stupendo duomo di S. Maria, il quale fu condotto a termine al principio del secolo XII, quasi contemporaneamente al duomo di S. Marco in Venezia [3]. Il duomo di Pisa fu consacrato da papa Gelasio II in persona, che in quella circostanza innalzò alla dignità di arcivescovado la chiesa di Pisa, riconfermandole la giurisdizione spirituale sulla Corsica (1119) [4]. Ma la chiesa divise la sua autorità col municipio e questi di ricambio mise a parte de' suoi poteri la chiesa. Pertanto, siccome le donazioni fatte a S. Maria si consideravano come fatte al popolo di Pisa; così la città volle che per ricambio i trattati da essa conchiusi si stipulassero ad un tempo in nome dell' arcivescovo e dei consoli [5]. E l' arcivescovo di rincontro si assoggettò, in quanto ai rapporti temporali della sua chiesa, alla giurisdizione dei consoli e del popolo di Pisa. Così nell' anno 1112 apparve egli come accusatore in un giudizio popolare, sulla piazza principale della città detta la curia del margravio, onde ottenere per sentenza del popolo la restituzione di certi beni ecclesiastici a lui contrastati [6].

[1] Docum. del 1115 (l. c., p. 1117) « una sub præsentia consulum, vicecomitum, *judicum* et *sapientum* vestræ pisanæ civitatis. »

[2] L'arcivescovo Daiberto accompagnò la flotta pisana alla prima crociata; il suo successore fu alla spedizione delle isole Baleari.

[3] Tiraboschi, Storia della letteratura Ital., L. IV, c. 7. Molti dei documenti dell'Arch. del Duomo di Pisa nel Murat., Ant. III, si riferiscono alla fabbrica del Duomo, alla quale presiedeva come rettore il giudice Ildebrando, che fu anche molte volte console di Pisa.

[4] Breviarium Pis. historiæ. Murat., Scr. VI, p. 169.

[5] V. i Docum. nel Murat., l. c. a. 1110: Resa del castello di Ripafratta. « Petro *archiepiscopo* suisque successoribus et operariis Sanctæ Mariæ et *pisanis consulibus* ad utilitatem prædictæ Ecclesiæ et pisani populi. »

[6] Murat., Ant. III, p. 1115. « Dum in Dei nomine apud forum pisanæ civitatis, quæ *curia Marchionis* appellatur, *consules* pisanorum et *populus* convenissent, etc. »

Volgiamoci ora a considerare le altre città della Toscana onde tener dietro anche in esse all'origine, ossia al primo svolgersi del libero governo. Sotto questo rapporto esse non meritano al certo una considerazione meno attenta di quella che consacrata abbiamo alle città lombarde, le quali tuttavia soglionsi riguardare come fonte prima dello sviluppo delle città italiane. Poichè, quantunque nelle città toscane i frutti della libertà giungessero più tardi ed in modo meno appariscente a maturanza, tuttavia per questo non ne fu meno spontanea l'origine. Inoltre se lo sviluppo delle toscane città non appare così ardito e colossale come nelle lombarde, le quali combatterono contemporaneamente una lotta decisiva con uno dei più grandi imperatori di Germania; gli è però altrettanto certo che il lento, ma sempre più solido e sicuro progresso delle libere instituzioni, fece sì che la libertà gettasse infra quelle più salde e profonde radici, le quali ne assicurarono loro per più lunga etade il possesso. E se finalmente le città toscane non si acquistarono come le lombarde un posto così distinto ed importante nella storia dei popoli, si distinsero però tanto maggiormente per una coltura intellettuale meravigliosa e straordinariamente feconda, la quale fu di ben maggior conseguenza per la vita interna dell'umanità ed arricchì la posterità di nobilissimi tesori e imperituri.

La supremazia dei margravi fu per le città di Toscana sotto il governo di Beatrice e di Matilde quasi la stessa, che quella dei vescovi in molte città lombarde, debole e specioso titolo di dominio sotto il quale le cittadine libertà ebbero campo di svilupparsi e di rafforzarsi [1]. In sostanza queste margravie sedevano bensì ancora a giudizio coi conti, coi visconti e coi giudici ordinari od assessori delle città, impartivano bensì privilegi, specialmente a favore delle chiese e dei monasteri; ma ciò non impediva che le città si muovessero colla massima indipendenza e libertà, che guerreggiassero fra di loro senza essere punto molestate, come per esempio Lucca con Pisa; che ampliassero il loro territorio soggiogando i paesi vicini o piccoli signorotti indipendenti, e finalmente che cominciassero a reggersi con consoli di loro libera elezione [2]. Nè la grande contessa

[1] Degna di nota è la coincidenza, che anche in Fiandra il governo di due donne, le contesse Giovanna e Margherita, abbiano promosso assai lo sviluppo della libertà municipale nel XIII secolo.

[2] Io non mi appoggio qui alle favole istoriche contenute nelle cronache del MALASPINI e del VILLANI, sulle quali esercitarono già una critica severa il BORGHINI (Discorsi), ed il LAMI, (Lezioni di antichità toscana); ma bensì alla storia documentata di Scipione Ammirato, colle aggiunte dell'Ammirato juniore, nella di lui edizione delle Historie Fiorentine del 1647. 3. Vol. fol. Qui si cita fra gli altri un trattato dei consoli di Firenze cogli abitanti di Pogna dell'anno 1102, in cui i Fiorentini assicurano ai Pognesi la loro protezione: « di far amministrare loro in Firenze *giustizia dal console* come a' Fiorentini medesimi. »

Matilde potè contare che ben poco su di queste città nella guerra di religione, che essa intraprese a favor della Chiesa. Essa confidar dovette piuttosto sulle munite castella e sui fedeli vassalli che possedeva [1].

Da questi dovette pur Matilde attingere le forze tutte che le abbisognarono per ricondurre all'obbedienza talune città ribelli alla sua dominazione, come Parma, Mantova, Ferrara [2]. E sopra una casa ragguardevole imperava Matilde (*Domus comitissæ Mathildis*). Ma i margravi o vicari posteriori, investiti com' erano dagli imperatori, mancavano di così valido appoggio, nè potevano per conseguenza se non assai poco quando l'imperatore stesso non li sosteneva colla forza delle armi o non ristaurava di quando in quando il loro potere. Molti di essi non ci sono noti se non pei privilegi che da essi emanavano e che sempre da loro si donavano spontaneamente, oppur anche per danaro si vendevano. Ogni qual volta questi margravi volevano od ottenere la ricognizione, o valersi dell'esercizio di questi diritti di supremazia, era forza, che al par dell'imperatore pigliassero partito nelle alleanze o nelle guerre d'una città contro l'altra. Noi non citeremo qui che pochi esempi, che pur ci sembrano sufficientemente atti a dimostrare come cotali condizioni validamente favorissero le libere istituzioni municipali nelle città della Toscana [3].

In occasione che il margravio Corrado rilasciò nell'anno 1126 ai Lucchesi una patente di franchigia per diversi loro possedimenti, troviamo nominati i consoli di Lucca [4]. Il duca Ramperto venne a morte nell'anno 1134, in occasione cioè che il castello di Montecaciole fu distrutto dai Fiorentini [5]. Il margravio Inghelberto, figlio del duca di Carinzia, fu raccomandato da S. Bernardo, il quale in quel tempo agiva in Italia a pro di papa Innocenzo II, e fu confermato dal concilio radunato da questo pontefice in Pisa l'anno 1134. Ma i Lucchesi lo rifiutarono, lo batterono solennemente presso Fucecchio, per il che egli rifuggissene a Pisa [6]. Nella spedizione che l'imperatore

[1] V. sopra pag. 434.

[2] Per l'assedio di Ferrara offerse Matilde le sue genti di Lombardia, della Romagna e di Toscana, oltre ai quali anche i Veneziani ed i Ravennati prestarono aiuto colle loro navi. V. DONIZO, Vita Math., L. II, c. 13 (MURAT., Scr. V).

[3] La migliore indagine sui duchi e margravi di Toscana trovasi nelle dissertazioni del CIANELLI, sopra la storia lucchese, nelle memorie e documenti di Lucca già più volte citati, T. I, 1813, Diss. 2-4. — *Cosimo della Rena*, serie degli antichi duci e marchesi di Toscana. Fir. 1690 è scritta senza critica e troppo antiquata.

[4] Ptolomæi Lucensis Annal. nel MURAT., Scr. XI, p. 1262. — Alcuni scrittori toscani ritengono questo margravio Corrado per l'*Hohenstaufen*; ma questa sembra essere una vana supposizione.

[5] LAMI, Novelle letterarie di Firenze, 1747, p. 464.

[6] Annal. Pisan MURAT., Scr. VI.

Lotario intraprese l'anno 1137, il duca Enrico di Baviera, il quale, a quanto pare, soltanto per questo fu scambiato per un margravio di Toscana, punì le città che negavano riconoscere Innocenzo [1], e mise nella sua sede il vescovo di Firenze Gottifredo, che ne era stato cacciato [2]. Ai tempi di Corrado III trovossi la Toscana in grande agitazione per le molte guerre tra città e città. Il margravio Ulrico del Friuli collegossi nell'anno 1141 coi Fiorentini contro la città di Siena e consegnò al vescovo ed ai consoli di Volterra alcuni castelli di disputata proprietà [3]. Più tardi l'imperatore Federico I trasferì nel duca Guelfo suo zio il margraviato di Toscana con tutti gli annessi diritti di supremazia in Italia, dei quali il duca approfittò quasi esclusivamente per ritrar denaro vendendo privilegi. Singolarmente importante ci sembra quello che il duca conferì nell'anno 1160 alla città di Lucca. Egli cedette con questo privilegio al municipio tutti i diritti a lui competenti sopra la città ed il territorio di Lucca per la sua dignità di margravio e per la eredità conseguita dalla contessa Matilde, e ciò dietro un annuo compenso di 1000 soldi di moneta lucchese che i consoli di Lucca si obbligarono di pagare a lui ed ai suoi successori, « quantunque egli sapesse (aggiunge), che le sue rendite ammontar potevano a più del doppio di questa somma [4]. » Due anni dopo la città di Lucca ottenne anche da Federico I una patente di franchigia, nella quale l'imperatore le accordava a un dipresso gli stessi diritti da lui riconosciuti poscia colla pace di Costanza nelle città lombarde. Questo documento contiene qualche cosa di affatto speciale alla costituzione della città di Lucca, della quale ecco quanto in esso più dettagliatamente vien detto [5]: « Davanti all'arcivescovo Rainaldo di Colonia, arcicancelliere d'Italia, plenipotenziario imperiale, i tre maggiori consoli della città di Lucca (*maiores Lucanæ civitatis consules*), convennti in S. Genesio prestarono il giuramento di fedeltà, che gli altri due consoli loro colleghi di Lucca (eranvi dunque allora cinque *consules maiores* in Lucca) ripeterono in publico parlamento (*in publico parlamento*), alla presenza dell'arcivescovo. Per questo giuramento obbligavasi la città a prestar obbedienza all'imperatore, a fornirgli 20 cavalieri (*milites*) per la spedizione di Roma e della Bassa Italia, a fargli le sommi-

[1] Si confronti il RAUMER, *Gesch. der Hohenstaufen*, 1, pag. 357 (2 Ediz.)
[2] LAMI, Lezioni di antich. Toscane 1766. Prefaz.
[3] LAMI, *ib.*
[4] Il Docum. è contenuto nelle memorie di Lucca. Diss. IV, T. I, p. 174. Guelfo si intitola nel principio: « Velfo, dux Spoleti, Marchio Tusciæ, princeps Sardiniæ, Dominus domus comitissæ Mathildis. »
[5] V. I Docum. nei luoghi citati; Diss. V, T. I, p 186 sq.

distrazioni (*fodrum*) per la corte e per l'armata e finalmente a pagargli ogni anno 400 lire lucchesi per le altre regalie; il tutto poi per lo spazio di soli sei anni. I consoli eletti ad ogni nuovo anno dovevano rinnovare questo giuramento e ricevere l'investitura dall'imperatore in persona. Il vecchio duca Guelfo legò morendo tutti i suoi domini, diritti e titoli in Germania ed in Italia all'imperatore Federico I [1]. » E fu per ciò che il duca Filippo di Svevia figlio di Federico assunse anche il titolo di duca di Toscana e signore del patrimonio di Matilde. Più tardi non vediamo se non di tempo in tempo dei vicari o plenipotenziari imperiali in Toscana, i quali tentassero di ripristinare i diritti di sovranità ancora riserbata ad essi, diritti ai quali poi ordinariamente rinunciavano per una buona somma di danaro, quando non erano costretti a rinunciarvi senz'altro con loro smacco e vergogna.

Se dunque il libero governo municipale non cominciò in Toscana gran fatto più tardi che in Lombardia e se poco ostacolo al suo incremento oppose la sovranità dei margravi nel XII secolo, non può ricercarsi se non in altre affatto particolari circostanze la causa del non avere queste città con eguale rapidità raggiunto un alto grado di esterna grandezza e prosperità. In quella maniera cioè, che la conformazione superficiale del territorio della Toscana dovunque intersecato da monti e colline forma un perfetto contrasto colle pianure lombarde; così anche le circostanze politiche furono colà assai più svariate, i domini più divisi ed indipendenti gli uni rispetto agli altri. E se alle città lombarde, le quali mantennero sempre una tal quale preponderanza sulle circostanti pianure non fu difficile il distruggere i castelli in cui riparava la straniera nobiltà e riconquistare od ampliare il loro primitivo territorio; le città toscane all'incontro assai più di fatica e di tempo impiegar dovettero nel sorgere e nel prosperare, circondate com'erano da grandi e piccoli signori, conti e capitani (*cattani*), i quali qui per l'assenza d'ogni sovranità episcopale, trovavansi in contatto assai più vicino ed immediato colle città. Questi baroni però, che davano non poco a che fare alle città, venivan detti qua e là, per esempio nel Lucchese, infino all'XI secolo Langobardi [2], non già per distinguerli da un supposto

[1] Egli voleva da prima venderlo a suo nipote, Enrico il Leone; ma questi non si prestò al richiesto pagamento. V. Mem. di Lucca. Si confronti il Raumer, *Hohenstaufen* Vol. II, pag. 108 e 227.

[2] V. alcuni esempi nelle Mem. di Lucca, T. III, Diss. XII, dei Conti Rurali, ove in due documenti si riscontrano Langobardi di Vaccole: Docum. del 798. « Auderam, qui fuit de Lombardis de Vaccole; » e parimenti ancora nel documento del 1044 « pro nostrarum animarum remedio et animarum Vacculensium Langobardorum ».

comune municipale romano, dal quale, come si crede, essi tennersi per tanto tempo separati e neppure per distinguerli dai Franchi, all'arrivo dei quali essi allontanaronsi di nuovo dalle città [1]; ma bensì a motivo della libertà da essi ab antico conservata, nel modo stesso che i cittadini di Mantova avevano sempre mantenuto il nome di arimanni.

In tali circostanze pertanto le città della Toscana non potevano se non emergere assai più tardi delle città di Lombardia. La città di Lucca, stata fino al X secolo residenza dei margravi di Toscana, precorse alle altre. Dopo di essa nell'XI secolo Firenze cominciò la sua gloriosa carriera, che da ultimo la condusse a tale apogeo, da renderla dominatrice di pressochè tutta Toscana e colla sua coltura intellettuale tanto nell'arti belle, quanto nella letteratura, di tutta quanta l'Italia, e da irradiarne anzi il mondo intero. Se questa doppia grandezza della republica fiorentina la rende meritevole fin da' suoi primordi della nostra particolare attenzione, dobbiamo eziandio osservare, che qui specialmente riesce difficile allo storico ottenere precisi risultati, anche attingendo alle fonti finora conosciute. Poichè, siccome questa città soltanto nel XIII secolo raggiunse un certo grado di speciale importanza; così essa non ebbe prima di quell'epoca istoriografo alcuno, e quelli che vennero di poi non trovarono sicuro terreno storico a battere prima del XII secolo. Tutto ciò che ci è rimasto prima di questo tempo è per la massima parte ottenebrato ed incerto, involuto qual trovasi nelle favole della tradizione nazionale e straniera, e negli ornamenti che i cronisti vi aggiunsero: tenebre ed incertezze che persino i più distinti storici fiorentini di epoca posteriore, quali sono il Borghini, il Lami, i due Ammirato non poterono in complesso che assai scarsamente diradare. Ci si permetta di qui brevemente esporre il risultato di nostre ed altrui vaste indagini sui primordi della storia di Firenze.

A malgrado delle favole che Ricordano Malaspini ci racconta della primitiva fondazione di Firenze, e dell'origine romana della sua schiatta [2], benchè dietro a lui le ripetano concordemente Giovanni

[1] Secondo l'opinione di C. Troja, V. Vol. I, pag. 366.

[2] Il recentissimo editore delle storie fiorentine di Ric. Malaspini, Vincenzo Follini, ha scoperta una cronaca ancora più antica scritta in latino, la quale evidentemente ha servito di base al Malaspini, nella sua storia dei primi tempi della fondazione della città. Vi si riscontra una strana miscela di tradizioni e poesie giudaiche, greche e romane. Del resto ciò è comune a tutte le cronache del XII e XIII secolo; si confronti soltanto quelle di Milano del Galv. Fiamma e quelle di Genova di Giacomo Voragine. La maggior stravaganza di tal fatta trovasi, come è noto, nel Panteon di Gottifredo da Viterbo; si confronti su di questo e sull'argomento in generale lo Stenzel, *Gesch. der fränk Kaiser*, *Bd*, II, pag. 30.

Villani e tutti gli storici posteriori, benchè Dante nella sua incomparabile epopea universale vanti la sementa santa dei Romani prima che si mischiasse col sangue malvagio di Fiesole e d'altri cattivi popoli [1]; è storicamente certo che la città del medio evo deve datare la sua origine e l'esser suo non già dall'evo romano, ma unicamente dal tempo dei Langobardi e dei Franchi. Anche la tradizione però narra che la antica città venne completamente distrutta: distruzione che essa nell'incertezza attribuisce ora all'Unno Attila, ora al Goto Totila. Nè essa niega che Firenze anticamente non fosse altro che un villaggio sulla riva dell'Arno, presso la chiesa di S. Giovanni Battista, alla quale discendevano dal loro alto castello i Fiesolani per tenervi mercato [2]. Vero è che anche qui la cronaca annoda la ricostruzione della città al gran nome del ristauratore dell'impero romano e vi fa entrare, sebbene in via accessoria, i Romani, dai quali, secondo la medesima cronaca, furono insediati nel paese molti nobili e venne proclamata la costituzione di Firenze sul modello della romana, coi due consoli ed un consiglio di 100 senatori [3].

Accade qui, come quasi sempre, che la favolosa tradizione affastelli senza discernimento fatti e circostanze che sono divisi da secoli, allo scopo di formarsi con reali e con poetici elementi una splendida e fantastica imagine, a cui grandi nomi e memorie assicurino credenza e durata.

L'origine romana di Firenze ha per base istorica il fatto che la città, se non venne originariamente fabbricata dalle colonie romane speditevi prima da Silla, poi dai triumviri, venne però da queste disposta e ridotta a città romana, ossia ricevette da queste l'ordinamento municipale romano, come ne fanno fede alcune iscrizioni di quell'epoca [4]. Ma è parimenti certo che la Firenze romana venne completamente rovinata nel periodo di transizione dei primi secoli dell'evo medio, che soltanto le sue rovine, delle quali ponno

[1] Div. Comedia, Inf. XV, si confronti col Parad. XVI.

[2] Storia fiorentina di Ric. Malaspini, c. 42, ed. Follini, 1816.

[3] *Ib.*, c. 45 — «e ordinarono ch'ella si reggesse e governasse a modo di Roma cioè per *due consoli* e per lo consiglio di *cento senatori* e così si resse molto tempo.» Lo stesso vien proposto ancora per la riunione di Fiesole con Firenze, c. 50. Nella posteriore cronaca di Gio. Villani, è riportata pressochè letteralmente la narrazione del Malaspini e quella cronaca non è pertanto che una ripetizione del passo sopra citato; lo che il Savigny, *Gesch. des röm. Rechts Bd.* III, pag. 130 avrebbe fatto meglio a tralasciare di addurre in prova della continuazione del senato municipale romano.

[4] In proposito parlano a di lungo: Vinc. Borghini, Discorsi colle annot. di Dom. Manni, e Lami, Lezioni di antich. toscane e spezialmente di Firenze. Quest'ultimo dotto risale nella sua smisurata erudizione fino ad una antichita etrusca anzi fenicia di Firenze.

a fatica rinvenirsi le tracce, servirono alla ricostruzione della nuova città [1].

Benchè la storia nulla ci sappia dire di una distruzione operata da Totila (di questi soltanto parlar poteva la cronaca, perchè Attila non fu giammai in tali contrade), pure la tradizione meritevole di fede ne persuade, ed il fatto visibile ne conferma, che Firenze dopo la sua caduta, non risorse se non coll'erezione del battistero di S. Giovanni, intorno al quale si venne essa mano mano rifacendo, non comprendendo però fino all'XI secolo nella sua prima cerchia se non un'arca assai angusta sulla destra riva dell'Arno [2]. Nè è pur vero che Carlo Magno pel primo ponesse mano a ricostruirla, poichè essa al suo tempo doveva esister di già, dal momento che egli solennizzò fra le di lei mura la festa del Santo Natale dell'anno 786, nel mentre traeva contro Benevento [3]; era anzi già retta da un duca, contro le cui violenze portò reclamo papa Adriano in una sua lettera a Carlo [4]. Ma tuttavia la storia de'suoi remotissimi tempi appare più distinta col sorgere del battisterio di S. Giovanni.

Questo tempio, giusta la cronaca fu in origine dedicato a Marte, il quale, allorchè più tardi vennero ripudiati e distrutti gli antichi numi, dovette cederlo in un col patronato di Firenze a S. Giovanni Battista [5]. Ma la sua stessa struttura, ed in ispecie la sua forma ottangolare accennano irrepugnabilmente allo stile bizantino, del pari che gli edifici di Ravenna al tempo dell'esarcato, o il Duomo di

[1] DANTE, Div. Com., Inf. XIII, v. 148.

> Quei cittadin che poi la rifondarno
> Sovra 'l *cener* che d'Attila rimase.

Si confronti BORGHINI, LAMI, l. c. che tentano dimostrare l'esistenza di un anfiteatro, d'un teatro e d'un campo di Marte.

[2] DANTE, Parad. XVI, v. 25:

> Ditemi dell'*ovil* di San Giovanni
> Quant'era allora e chi eran le genti.

v. 46:

> Tutti color ch'a quel tempo eran ivi
> Da poter arme *tra Marte e 'l Batista*
> *Erano* 'l *quinto di quei che son vivi.*

Si confronti RIC. MALASPINI, c. 44.

[3] Annales EINHARD, ad h. a. « In Florentia Tuscorum civitate. »

[4] *Cenni* Monum. dom. Pontif., Ep. 80 (Cod. Carol. 74): « Gundiprandus *dux civitatis Florentiæ;* » egli aveva rapito del bestiame da un podere spettante ad un chiostro, « in curte quadam Susantina territorio scil. Florentino. »

[5] DANTE, Inf.

> . . . . della città che nel *Batista*
> Cangiò 'l *primo patrone*....

Aquisgrana fondato da Carlo Magno [1]. Il S. Giovanni di Firenze e questi altri edifici appartengono dunque sicuramente allo stesso secolo del medio evo, e con tutta verosimiglianza al periodo langobardo. S. Giovanni Battista era infatti, come tutti sanno, il patrono e protettore dei Langobardi, e ad esso la regina Teodolinda innalzò a Monza il primo tempio langobardo, e la regina Gundiberga di lei figlia dedicò il secondo nella regia capitale di Ticino [2]. In onore di questo Santo fu pur consacrato un tempio anche in Toscana, nella bella valle dell'Arno, e precisamente nel luogo ove sorgeva già l'antica Firenze, esistendo colà un regio dominio (*curtis regia*), come lo indicano indubitabilmente le antiche denominazioni di alcune ubicazioni della città [3]. Ma com'era ben naturale, gli edifici innalzati dai Langobardi esser non potevano d'uno stile diverso dal romano dei bassi tempi, poichè romani erano i loro architetti, ossia i maestri da Como (*magistri Comacini*) dei quali così sovente è fatta menzione [4]. La chiesa di S. Giovanni Battista sorse pertanto assai verosimilmente nel VII o al più tardi nell'VIII secolo, e però noi siam tratti a dichiarare d'origine langobarda anche la nuova città di cui quella chiesa formò come il nocciolo ed il centro; e ciò malgrado i nobili fiorentini del medio evo e di tempi più recenti i quali rifiutano per un malinteso vanto di discendenza romana una origine così gloriosa.

Sorpassiamo la cronaca fiorentina del periodo franco e dell'epoca che le successe, per arrestarci a descrivere ancora brevemente i primordi della costituzione della repubblica. Già fin dal tempo di Carlo Magno si fa menzione di Gundibrando langobardo duca di Firenze. Poscia noi vi riscontriamo, come dovunque sotto il dominio dei Franchi, i conti ed i giudici [5]; i quali vediamo benanco intervenire ai giudizi che si tenevano nel palazzo di S. Giovanni sotto la presidenza di Beatrice e di Matilde margravie di Toscana [6]. Però qui i conti

[1] V. in proposito lo SCHNAASE, *Geschichte der bildenden Künste Bd.* III, 1844, pag. 124 seg. 487 seg.

[2] PAUL. DIACONUS, de gestis Langob. IV, c. 49; V, c. 6 « et propter hoc ipse beatus Johannes pro Langobardorum gente continue intercedit. »

[3] Monte del re chiamavasi l'altura fuori della città, ove ora sorge la chiesa di S. Minialo; campo del re la piazza presso S. Lorenzo e presso S. Giovanni; V. LAMI, loc. cit., Lez. 10.

[4] Degli edifici langobardi tratta egregiamente: G. CORDERO dei conti di S. Quintino, dell'italiana architettura. Brescia, 1829. L'autore osserva, riguardo al battisterio in discorso: che esso fu dai moderni (LAMI, NELLI, LASTRI) posto nell'epoca langobarda. All'incontro egli lo vuole dei bassi tempi romani, ma non sa darne le prove; altri infine lo farebbe dei tempi di Carlo Magno; la quistione vien sciolta dalla nostra trattazione.

[5] Si confronti più sopra la nota a pag. 366.

[6] V. i Docum. del 1072 e 1075 nel MURAT., Ant. I, p. 311 e 969 sq.

non vengono espressamente indicati come conti di Firenze, ed è incerto fino a quando vi rimanesse in uso l'officio o per meglio dire il titolo di conte. Il Lami opina che la potente stirpe dei conti Guidi, che continuarono a chiamarsi Palatini, abbia da ultimo tenuta la contea di Firenze per successione ereditaria [1]. In Siena, Arezzo e Chiusi i conti esistettero indubbiamente fino alla fine del secolo XII: ma questi propriamente non erano che plenipotenziari nominati dall'imperatore (*nuntii imperatoris*) incaricati di vegliare nelle contee all'esercizio dei diritti di sovranità ancora riserbati all'imperatore stesso, mentre le città si reggevano di già a governo consolare [2].

A Firenze l'esistenza dei consoli ci è constatata dai documenti fin dal principio del XII secolo [3]; cioè, giusta le indicazioni del Malaspini [4], dapprima in numero di 4, finchè la città fu divisa in quattro quartieri; e in numero di sei più tardi quando la città, per essersi ampliata al di là dell'Arno, si divise in sei. Ma gli antichi, aggiunge lo stesso cronista, solevano indicar per nome soltanto i primi per rango, ossia i due primi consoli (*di maggior stato*); dal che evidentemente rilevasi, come avesse origine la tradizione dei due consoli, secondo il modello romano. Poichè niuno intelligente vorrà ormai più dubitare che la tradizione non abbia fatto che rivestire l'instituzione del consolato municipale delle forme dell'antichità. E del pari un più accurato esame della costituzione di Firenze ne apprende che cosa significassero propriamente nella tradizione i 100 senatori: il consiglio cioè dei 100 *buoni uomini*, senza la cui adesione la suprema autorità cittadina (nei primitivi tempi demandata ai consoli, più tardi ai podestà, e finalmente ai priori delle corporazioni d'arti e mestieri) non poteva prendere alcuna risoluzione di qualche importanza: costituzione questa, che sussistette fino all'anno 1328 nella qual'epoca l'ordinamento del consiglio fu interamente cambiato e surrogato da un altro [5].

Per ciò che riguarda finalmente i rapporti fra i ceti in Firenze, sotto la costituzione consolare, non si può neppur qui disconoscere innanzi tutto la decisa preponderanza di una potente ed influentissima nobiltà. Ricordano Malaspini, che dà un soverchio valore a quella

[1] Antich. Tosc. Prefaz.

[2] Murat., Ant. IV, p. 576 sq.; si confronti più sopra p. 396, nota 1.

[3] V. sopra pag. 475, nota 2.

[4] Hist. Fior., c. 94, all'anno 1247.

[5] V. Ric. Malaspini, c. 94 e 193, e confrontalo con Giov. Villani, VII, c. 17. Della costituzione del 1328 tratta quest'ultimo L. X, c. 108. Al luogo di 4 consigli (cento, credenza, novanta, generale) subentrarono allora i due, che la repubblica mantenne fino agli ultimi tempi: consiglio di popolo e consiglio di comune.

della propria stirpe [1] non può trovar parole che bastino, per magnificare certe famiglie di antica nobiltà che esistevano nella sua patria; poichè « nessun uomo e nessuna lingua valgono ad esprimere come oltre ogni misura eccellente sia la loro nobiltà » [2].

E questa mania arriva tant'oltre da voler provare una supposta discendenza da Roma e perfino da Troia, come per esempio lo stesso Malaspini asserisce con tutto il candore parlando degli Uberti: « Ora molti opinano che essi siano oriundi dalla Germania, ma a voler dire propriamente intera la verità storica, essi discendono dal nobilissimo Catilina, il quale era di stirpe trojana [3]. » Pure, non tutte le famiglie nobili antiche (il Malaspini le cita più volte per ordine nella sua cronaca, ed anche Dante nel paradiso si fa enumerare dal suo antenato Cacciaguida tutti quelli che al principio del XII secolo erano illustri in Firenze [4]) non tutte, diciamo, potevano vantare una sì alta origine. E pochissime son pur quelle che dal cronista stesso vengono considerate come indigene ed oriunde dall'antica città; le altre, secondo lui, non vennero ad abitarvi se non quando Firenze fu rifabbricata dall'imperatore Carlo, e provenivano o dai luoghi circonvicini, e principalmente da Fiesole e da Roma, che contribuì alla ricostruzione della città, o finalmente dalla Germania, specialmente dal seguito di Ottone il Grande come per esempio l'illustre prosapia dei conti Guidi [5]. Parecchi di questi nobili possedevano grandi tenute alla campagna, molti villaggi ed anche piccole città [6], ed erano della più squisita e pretta cavalleria, come per esempio gli orgogliosi Lamberti, che si facevano dopo morte seppellire colla loro completa armatura e montati sopra cavalli di metallo [7]. Assieme a queste famiglie trovavansene però anche molte altre di mercatanti, le quali fattesi grandi col commercio, si ponevano colle guadagnate ricchezze a pari alla nobiltà opulente per le ereditate dovizie [8].

E qui dobbiam accennare la tradizione, giusta la quale la città,

[1] Hist. Fior., c. 102.

[2] *Ib.*, c. 34. Circa ai Filippi ed agli Alberighi egli osserva che essi erano *troppo disordinatamente* nobili.

[3] *Ib.*, c. 29, 30.

[4] DANTE, Parad., c. XVI. RIC. MALASP., c. 52 e c. 103, ove l'editore FOLLINI osserva che il testo non si può più stabilire con sicurezza, poichè esso fu assai per tempo interpolato nell'interesse delle famiglie, che non volevano se ne cancellasse il loro nome.

[5] *Ib.*, c. 47. All'incontro il LAMI, Antich. Prefaz. ha dimostrato, che i Guidi erano di stirpe langobarda.

[6] Gli abitanti di Prato erano in origine sudditi ai conti Guidi. I Mazzinghi ricevevano ogni anno dalla città di Pistoia uno sparviero e due cani in segno di antica dipendenza. RIC. MAL., c. 66.

[7] RIC. MAL., c. 31.

[8] *Ib.*, c. 108.

tanto la prima che la seconda volta, venne fondata sotto i segni dell'Ariete e di Marte, per indicare l'eccellenza della stessa tanto in guerra quanto negli affari mercantili [1].

Firenze pertanto sorse nelle stesse condizioni delle città marittime di Pisa e di Genova, e la sua aristocrazia ebbe origine, come in queste, dalla nobiltà cavalleresca e dal commercio. Come città mercantile dovette la sua floridezza principalmente alla vicina Pisa, colla quale essa si mantenne sino alla fine del XIII secolo in continua pace e stretta amicizia. La nobiltà cavalleresca però trasse dai circostanti luoghi in città, ove essa venne a cercare protezione e in pari tempo la accordava; ove essa si fabbricava ben muniti palazzi, che davano a Firenze l'aspetto piuttosto di una lega di cittadini cavalieri, che non di una comunità cittadinesca; aspetto che questa città non ismarrì totalmente neppur nei tempi posteriori. « I popolani che non hanno castella, dice il Malaspini, non sono nominati, perchè il loro nome non è tenuto per abbastanza grande [2]. »

Sotto questa aristocrazia, piuttosto cavalleresca che mercantile, stava Firenze all'epoca in cui vediamo nominati per la prima volta i consoli, cioè al principio del XII secolo. Fu appunto allora che anche la città si volse con tutte le sue forze riunite all'esterno, tanto per allargare il suo territorio, quanto anche per abbattere le castella della nobiltà che la impedivano nel suo commercio. Primo fu il vicino e sempre ostile Fiesole ad esser distrutto, nell'anno 1125, ed i suoi abitanti trapiantati a Firenze [3]; sebbene la tradizione patria faccia rimontare all'anno 1010 un tale avvenimento [4]. E fu nel corso di questo secolo cho si ridussero in città parecchie famiglie che divennero più tardi celeberrime, quali sono i Buondelmonti, i Cerchi ed altri. Ma questa nobiltà campagnuola vi recava il suo orgoglio e le sue discordie; e non a torto ascriveva Dante a questa eterogenea miscela le posteriori discordie intestine, e tutti i mali che ne derivarono poscia alla città [5], mentre all'incontro magnificava i buoni e vecchi costumi sotto le gloriose famiglie, che fiorivano al

[1] Ric. Mil., c. 100.

[2] *Ib.*, c. 34.

[3] Nella cronaca fiorentina come anche in Dante, Fiesole è sempre descritta come il cattivo principio di Firenze: così per esempio nel noto passo di Dante, Inf. XV, ove il poeta chiama i suoi abitanti: bestie fiesolane, in contrapposto « alla semenla santa dei Romani. »

[4] Pure anche la cronaca fa menzione della conquista del borgo di Fiesole nell'anno 1125. L'indagine critica migliore sulla tradizione più remota trovasi nel Lami, Ant. Lez 8.

[5] Dante, Parad. XVI.

Sempre la *confusion delle persone*
Principio fu del mal della cittade,
Come del corpo il cibo che s'appone.

principio del XII secolo: « allorchè la cittadinanza tutta fino all'ultimo operaio serbavasi ancor pura. » Queste antiche famiglie eransi già estinte per la massima parte due secoli prima che Dante vivesse [1], ed i sopraggiunti più tardi avevano occupato il loro posto; fra questi quelli del ceto dei mercatanti fattisi grandi al tempo del Malaspini, nel XIII secolo [2]. Sono come tanti strati che si succedono l'un l'altro, e si avvicendano di mano in mano che gli avvenimenti divorano gli uni e partoriscono gli altri; o, per servirci delle parole dell'autore del divino Poema: « La nobiltà è come un manto che si va sempre raccorciando, se di giorno in giorno non gli si aggiunge stoffa, perchè il tempo gli va dattorno colle forbici [3]. »

Questa nobiltà di famiglie in parte moribonde, in parte nascenti, tenne il governo di Firenze, fino a tanto che, indebolita dalla discordia, cesse nel XIII secolo il posto alla borghesia (popolo). Noi troviamo nei fasti consolari del XII secolo indicati soltanto gli stessi nomi, che Dante cita fra quelle famiglie nobili, che com'egli dice erano degne dei più alti onori, ed agognavano di preferenza agli uffici *curuli* [4]. Fra queste famiglie una delle più cospicue e potenti era quella degli Uberti, la quale nell'anno 1177 levossi co' suoi aderenti contro i consoli della città, cagionando una guerra civile che durò molti anni: « La nobiltà, dice la cronaca del Malaspini, combatteva dalle sue torri alte da 100 a 120 braccia, e ciò le tornava così a grado che, sebbene molti ne perissero, un giorno si combatteva, e il dì dopo si andava a bere in compagnia, vantando a vicenda le proprie valorose gesta [5]. » Degli stessi Uberti, il fiorentino Dino Compagni, degno contemporaneo di Dante, osserva più tardi nella sua eccellente cronaca, che essi sebben banditi da più che 40 anni, avevano saputo mantenersi in alta considerazione, perchè non erano mai venuti meno al loro onore, ed avevano sempre meditato grandi cose, e intrattenuta relazione soltanto con re ed altri grandi signori [6]. « Ci è dunque lecito supporre che essi non accen-

[1] DANTE,

Udir come le schiatte si disfanno
Non ti parrà nova cosa nè forte, ecc.

[2] Quelli d'Oltrarno, ove sin d'allora non abitava che gente d'infimo ceto: i mozzi, i bardi, i Frescobaldi ed altri. V. MALASP., c. 104. Questi apparivano già nel XIV secolo come alta nobiltà.

[3] DANTE, Parad. XVI, 7.

Ben se' tu manto che tosto raccorce
Sì che, se non s'appon di die in die
Lo tempo va dintorno con le force.

[4] I registri più completi dei consoli trovansi nelle Storie Fiorentine dei due Ammirati.

[5] Hist. Fior., c. 75.

[6] DINO COMPAGNI, Cron. Fior. Livorno, 1830, p. 123.

dessero la guerra civile, di cui facemmo menzione, se non perchè si credessero pregiudicati nella parte che pretendevano a sè dovuta nel governo della publica cosa. Nel XIII secolo essi erano alla testa del partito dei Ghibellini, mentre i Guelfi erano capitanati dai Buondelmonti.

Dall'esame fin qui fatto dei propri e veri primordi, e delle primitive condizioni di alcuni dei più importanti comuni, risulta abbastanza chiaro, che l'origine del consolato mnnicipale, come anche la rappresentanza dei diversi ceti, non furono dovunque accompagnate dalle medesime circostanze. Questa differenza di condizione manifestavasi già in parte anche nel modo di formazione del consolato. Poichè là dove, come a Milano ed in altri grandi comuni della Lombardia e della Romagna, i tre ceti dei capitani, dei valvassori e dei borghesi stavano l'un all'altro nei rapporti di ceti speciali e separati; colà venivano i consoli, al sorgere del nuovo ordinamento comunale, scelti da tutti e tre i ceti insieme; ma dove fin dall'origine non esistevano che i due ceti dei cavalieri e dei borghesi, ivi anche i consoli toglievansi da quelle sole due classi. E infatti essendovi i capitani in numero troppo tenue per poter formare uno ceto a sè come a Modena o mancanti affatto come a Biandrate (è noto che i conti stessi di Biandrate non erano che capitani a Milano) anche l'autorità consolare risultava divisa fra i due ceti. In Mantova il consolato sorse dal solo ceto degli Arimanni, essendo la nobiltà feudale rimasta estranea al comune municipale. All'incontro a Pisa ed a Genova ebbesi assai per tempo il governo aristocratico, prima ancora che sorgesse il comune, il quale perciò assunse la forma affatto singolare di una società difensiva. Anche in quanto a Firenze non si fa parola di una equanime compartecipazione dei diversi stati al governo della cosa publica, appunto perchè colà fino al XIII secolo non dominarono se non poche cospicue famiglie.

La libera unione delle comunità municipali e dei loro capi, l'antico comune liberó coll'ampliato istituto dei curatori od assessori, la alleanza difensiva tra le due aristocrazie di famiglie cavalleresche e mercantili: — da una di queste diverse basi parmi si debba ripetere l'origine del nuovo comune, del sno consolato in tutte quante le città italiane. E qui facile ci tornerebbe il riscontrare le forme primitive, in parte eguali, in parte mutate, del libero reggimento municipale in Francia ed in Germania, ma per ora intendo astenermi da ogni preventivo confronto, pel quale suppor dovrebbesi come già dimostrato, ciò che emergerà come ultimo risultato da una più ampia disamina nella *Appendice* al presente lavoro.

—

II.

La costituzione municipale sotto i consoli.

Abbiamo finora indagato la origine multiforme del libero reggimento municipale; facciamoci ora a considerare la forma generale della costituzione, nella quale il comune impulso ad una interna ed esterna indipendenza; che già si annuncia nella denominazione di consoli, concordemente adottata, raggiunse un più ampio sviluppo.

Le parti essenziali e più importanti di questa libera costituzione municipale erano i *consoli*, il *consiglio* ed il *parlamento* od assemblea dei borghesi.

I consoli esercitavano il potere governativo, che comprendeva in generale quei diritti di sovranità, che i comuni avevano avocati a sè o per violenti usurpazioni, o con fatti illegali, o per concessioni dei loro precedenti signori, o per trattati coi medesimi conchiusi. Fra questi diritti annoveravansi innanzi tutto la giurisdizione e il comando dell'esercito in guerra. Questi, già attributi essenziali del precedente governo dei conti, furono pur anco le prime e più importanti prerogative dei consoli. Anzi noi saremmo indotti ad asseserire che le città in generale non si elessero consoli, se non quando ebbersi acquistati, almeno in un certo grado, quei diritti di sovranità: poichè il libero esercizio di questi diritti costituiva l'elemento principale del libero governo municipale qual'era rappresentato dai consoli. Ma certamente i municipi non raggiunsero dovunque con eguale rapidità ed agevolezza il fine ultimo della completa indipendenza dallo impero, la quale venne da essi conseguita soltanto coll' illimitato esercizio dei diritti sovrani. A questo punto

trovavansi già certamente Milano e Genova fin dal principio del XII secolo, mentre la maggior parte delle città di Toscana erano ancora soggette alla sovranità dei margravi; e se anche in queste città noi troviamo a quell'epoca i consoli, dobbiam tuttavia ammettere, che la margravia Matilde per lo meno si riserbasse ancora il diritto di conferma o di investitura, stante che essa esercitasse ancora dovunque una certa giurisdizione. Non altrimenti dev'essere accaduto di molte città episcopali di Lombardia, in quanto che i comuni non solo duravano in violenta ribellione contro i loro sovrani ecclesiastici, ma secoloro per trattati patteggiando si accomodavano. Ma anche per queste città venne colla pace di Costanza riconosciuto nei vescovi il diritto di investitura dei consoli. Finalmente in parecchie piccole città soggette a conti e signori poterono questi riserbarsi l'esclusivo esercizio della suprema giurisdizione, avvegnachè soltanto la parte meno importante di questa venisse deferita ai consoli, come per esempio abbiam veduto verificarsi a Biandrate [1]. Ma nella stessa misura, in cui il governo indipendente dei comuni si aveva fatto strada dovunque sia rispetto all'interno che all'esterno, ampliossi pure il potere governativo dei consoli.

Noi ci riferiamo qui allo statuto genovese del 1143 da noi già menzionato, nel quale sono accennati i poteri dei consoli in un comune affatto indipendente. Ma contemporaneamente esisteva già in questa città la divisione tra consoli del comune e consoli dei giudizi. Questi ultimi non avevano a decidere che nelle controversie private; ai primi era riserbata la suprema giurisdizione ed il potere penale propriamente detto [2], al quale andava congiunta la cura della publica sicurezza, la sorveglianza sul commercio, il comando degli eserciti in guerra, la direzione generale tanto degli affari esteri che degli interni [3]. E così i primi come i secondi ricevevano uno stipendio (*feudum*) dallo Stato, per sopperire al quale erano assegnati certi redditi dei mercati, delle publiche pese e della misura normale, non che del dazio sui navigli [4]. In questo senso suonano pure le disposizioni

[1] V. sopra pag. 463.

[2] Statuta consul. Januensis. *Monum. hist. patr.*, Leges munic., p. 241 sq. § 24. « De illis lamentationibus que ante *nos* (coss. Comm.) venerint et determinatim non fuerint scripte n brevi *consulum de placitis* faciemus justitiam, etc. » § 35.

[3] *Ib.*, §§ 26, 33, 19, 47, 74 sq.

[4] *Ib.*, § 63. « Nos non habebimus in hoc anno inter nos et consules de placitis *pro feudo consulatus* de communibus rebus nisi feudum de *bancis* et scarils qui sunt inter bucam (si allude alla piazza *bocca di bove*) et de *stateria* et *barile* olei et habebimus bisontios de *galeis*, exceptis illis galeis que fuerint ordinate pro communi. » Appunto così vengono nel diritto municipale friburghese assegnati ai consoli i redditi delle publiche banche. V. SCHREIBER, *Urkundenbuch der Stadt Freiburg in Breisgau* Bd. I, pag. 23. « Quilibet consulum debet habere *bancum unum* sub tribus lobiis, etc. »

contenute negli statuti di Pistoia del XII secolo, relative ai poteri d'ufficio dei 5 *consules maiores* di essa città [1]. E ciò pure confermano d'altra parte gli storici ed i documenti di quell'epoca, sia nella generica menzione dei consoli, sia colla citazione dei singoli esempi della loro autorità ufficiale.

E quanto al primo punto valga quanto riferisce il maestro Mosè in una canzone da lui composta nell'anno 1120 in lode della città di Bergamo, dalla quale rilevasi che il governo di città era affidato a 12 individui, i quali, durando un anno in ufficio, amministravano la giustizia secondo le leggi ed assumevano il comando in guerra [2]. Riguardano l'altro punto le incidentali indicazioni sulla costituzione di Milano e d'altre città lombarde, che riscontransi nella storia delle loro relazioni e della loro guerra coll'imperatore Federico I. Qui sono sempre i consoli che rappresentano i comuni all'esterno, che stipulano e concludono i trattati. Nella prima dieta di Roncalia i consoli di Como e di Lodi fanno i loro gravami all'imperatore contro l'oppressiva dominazione di Milano e l'imperatore risponde a tali reclami per mezzo di due dei suoi consoli [3]. Parimenti la capitolazione di Milano dell'anno 1158 fu conchiusa per mezzo dei consoli e dei primari cittadini; comparendo l'arcivescovo ed il clero alla testa degli altri deputati per significare la loro sommissione all'imperatore [4]. Poichè l'arcivescovo possedesse ancora, come a Pisa ed a Genova, una semplice preminenza di onore, senza alcun potere governativo sulla città, sebbene per la considerazione, di cui egli godeva, esercitasse un'influenza non insignificante sui publici affari [5]. Egli non solo partecipava alla grandezza ed alla gloria della propria città, ma ne condivideva eziandio i patimenti; anzi due volte trasse egli pure in persona pugnando sul campo di battaglia [6].

Ai consoli di Milano obbedivano pure anche i consoli delle città soggette ad essa republica; senza il loro consenso, giusta la dura

[1] *Statuta* civitatis Pistor. a. 1117 et circiter a. 1200 condita. MURAT., Ant. IV, p. 527 sq. V. specialmente § 2, 7 sq. 11 sq.

[2] Magistri *Moysis* Bergom. Carmen. V. sopra pag. 463, nota 3.

[3] OTTO FRISING., de gestis Frider. I, L. II, c. 13.

[4] RADEVIC. Frising. I, c. 41, 42.

[5] Secondo GALV. FLAMMA, Manip. Florum, c. 223, l'arcivescovo avrebbe anche in tempi posteriori conferito al podestà il bando di sangue; ma l'ignorante compilatore dimentica, che poco prima, in contraddizione a ciò, ha fatto notare che il podestà era stato in pari tempo anche conte, e che non aveva ricevuto il bando di sangue dall'arcivescovo come il visconte; ma bensì immediatamente dall'imperatore.

[6] Egli condusse una volta un distaccamento composto di 100 cavalieri alla battaglia: giusta sir RAUL, Mediol. de rebus gestis Frider., presso il MURATORI, Scr. VI, p. 1185 E.

legge imposta agli abitanti di Lodi, nessuno di questi poteva vendere od in qualsiasi modo alienare il proprio patrimonio ereditario [1]. I consoli milanesi comandavano sul campo le truppe della città a cavallo ed a piedi divise secondo l'ordine dei quartieri (*portæ*); ma nel bando che proclamavasi a questi, e che emanava dai consoli stessi si osservava un certo ordine, in modo che solo negli estremi casi di pericolo tutte le sei porte uscissero contemporaneamente in campo coi consoli [2]. Questi presiedevano infine ai giudizi con tutti i buoni uomini (*boni viri*) dei diversi ceti, come ne fa fede il mirabile esempio citato in un documento milanese dell'anno 1130 [3]. In questo documento uno dei consoli ci viene rappresentato col titolo di console presidente della corte ducale (*de curte ducis*), il quale in seguito la discussione avuta cogli altri consoli, proferiva la sentenza. La distribuzione delle funzioni giudiziarie, secondo l'antico sistema germanico, fondato sul contrasto tra il potere d'ufficio conferito dal re ai conti ed i giudici rappresentanti i comuni, fu ad arte conservato, sebbene più non esistesse in realtà differenza di sorta, stante che i consoli, come preposti e rappresentanti del comune municipale riunivano in certo modo in sè stessi l'ufficio dei conti ed il mandato dei giudici. Non è tuttavia provato, che quella instituzione sussistesse generalmente, quantunque debbasi assolutamente ritenere che uno o due dei consoli abbiano tenuta la presidenza del collegio non solo nei giudizi, ma eziandio nell'intera gestione degli affari, sia poi per tutta la durata del loro consolato, o alternativamente per un certo tempo [4]; ed a ciò ritenere ne conforta la circostanza che di solito non si riscontrino citati se non appunto in questo numero, indicandosi gli altri colla generica denominazione di colleghi (*socis*).

Ci rimane ora a parlare di quelli che fin dal principio si riscontrano

[1] Ottone Morena, Murat., Scr. VI, p. 993.

[2] Ottone Morena, *ib.*, p. 983, 1069. Sir Raul, *ib.*, p. 1175-1177. Invece dei consoli, oppure alla loro testa come generalissimo, comandò una volta il conte Guido di Biandrate. Con lui si armarono cinque circondari contro Pavia, cosicchè soltanto la *porta Ticinensis* rimase addietro. Colà fu il console Lissia avvertito dell'avvicinarsi dei Cremonesi: e subito, uscì colla truppa « et ipse cum militibus portæ Ticinensis perrexit Laude, etc. V. Sir Raul, l. c. p. 1179.

[3] V. sopra pag. 456.

[4] Gratuita e inesatta è l'asserzione di Leo (*Verf. der lombard. Städte*, pag. 179 segg.) che il presidente console si chiamasse *causidicus* ossia sculdascio, e che succedesse al posto del Visconte vescovile. *Causidicus* non significa altro che giurisperito, e ciò non solo in Bologna, come ammette anche l'onorevole autore, ma per tutta l'Italia; dal che io non addurrò che uno fra i moltissimi esempi, e tolto appunto da Milano nell'epoca medesima, cioè il *causidicus Orlembald*, che compilò come notaro un documento milanese del 1125, Murat., Ant. V, p. 1028.

citati subito dopo i consoli di Milano, e precisamente nella stessa circostanza nella quale la cronaca fa menzione per la prima volta di costoro [1]: vogliam dire gli ***juris, legum et morum periti***, ossia come essi chiamansi abitualmente i ***judices et sapientes***. Chi erano adunque questi periti del diritto e delle consuetudini, ossia questi sapienti?

Per ciò che riguarda innanzi tutto i ***judices*** o giurisperiti, non v'ha dubbio, che essi in generale appartenessero a quella classe di giuristi, sorta naturalmente dall'instituto dei giudici assessori o curatori propri della costituzione carolingia, classe che cominciava a formare uno stato a sè. Poichè i curatori sedenti costantemente a giudizio, erano anche per l'esercizio della loro carica e per pratica giurisperiti per eccellenza. In pari tempo dall'assimilazione dei diritti del popolo nelle leggi dello Stato, come anche da più complicati rapporti sociali, venne ad esser resa più difficile l'applicazione delle leggi mancanti di norme determinate e ne nacquero forme giudiziarie minuziose, che dovevano essere apprese.

Non senza una specie di esame o di esperimento avranno potuto ottenere i loro titoli coloro che troviamo nominati nei documenti giudiziari come giudici palatini imperiali e reali, o come notai collo stesso predicato [2]: quantunque in progresso di tempo questi titoli scemassero assai d'importanza e venissero conferiti dai così detti palatini, semplicemente dietro il pagamento d'una certa somma di denaro [3]. Dagli stessi giudici palatini od imperiali noi vediamo occupati nell'XI secolo i tribunali municipali, ove essi disimpegnavano l'ufficio di giudici municipali (*scabini* o *judices civitatis*), ed in tale qualità prendevano attiva ed importantissima parte al governo della città, finchè questo poggiò sulle basi dell'antica costituzione comunale degli arimanni [4]. Noi non ci troviamo in grado di dimostrare più dettagliatamente, come ciò sia accaduto ma tuttavia sta per sè stesso indubitato il fatto, che questi curatori municipali del pari che i conti furono alla fine dell'XI secolo soppiantati dai consoli dei nuovi Comuni. Se riscontriamo tuttavia insieme coi consoli anche giudici alla testa del governo municipale, ciò ne fa piuttosto nascere la presupposizione tanto più verosimile, in quanto corriponde al corso naturale delle cose, che i precedenti curatori conser-

[1] V. sopra pag. 454, nota 1.
[2] Per l'esame dei giudici e dei notai presso la curia pontificia esiste un formolario citato dal MURATORI, Ant. I, pag. 687.
[3] MURAT., Ant. I, Diss. 7. *De comitibus palatii*, alla fine.
[4] V. sopra pag. 410.

vassero tuttora una certa ingerenza nel governo del comune del pari che nei giudizi. Essi tuttavia non appartenevano più ad un separato collegio dei giudici, chè esso non avrebbe potuto sussistere contemporaneamente ai consoli; ma costituivano invece una congregazione di giurisperiti, alla quale si unirono bentosto anche i dotti giuristi, della scuola romana di Bologna [1]. Questi giurisperiti erano pertanto chiamati a consiglio dai consoli ed occupavano nei giudizi a un dipresso il medesimo posto che si crede fosse assegnato negli antichi giudizi popolari dei Franchi ai baroni, prima ancora che venissero per tali giudizi eletti dei giudici permanenti. Dal loro grembo sorsero più tardi, al mutarsi della costituzione, gli assessori del giudice municipale (podestà e capitano del popolo) e la loro maestranza fu sempre delle più cospicue ed influenti nelle republiche ordinate in corporazioni d'arti e mestieri [2].

Per ciò poi che riguarda i *sapientes* che ordinariamente troviamo nominati insieme ai giudici od anche senza di questi, essi, e pel titolo e per l'indole loro non sono altro che i *più saggi*, i *più esperti*, di cui si fa cenno negli statuti di parecchie città tedesche (*discreti*, *discretiores*, *prudentes*), cioè i più cospicui e sperimentati personaggi chiamati a consiglio negli affari d'importanza. Nella costituzione consolare delle città italiane costituivano essi il consiglio noto sotto il nome di *credentia*, di cui noi verremo dimostrando l'importanza con un solo esempio. Lodi era stata distrutta per la gelosia e l'odio dei Milanesi (1111), i suoi abitanti dispersi in sei luoghi aperti (*burgi*), ed il suo mercato settimanale trasferito sul territorio milanese. Pure l'interna unità del comune vi si era mantenuta per la conservatasi costituzione municipale. In tali circostanze accadde che alcuni cittadini di Lodi trovatisi nella dieta di Costanza l'anno 1153 elevassero lamento dinanzi all'imperatore Federico I contro la ti-

[1] Il LAMI, Lezioni di antich. Tosc. Prefaz. cita un documento del 1142, colla sottoscrizione: « Ego Henricus unus ex *Florentina advocatione* causidicus. »

[2] L'imperatore Federico I elesse parimente alla Dieta di RONCALIA due *judices civitatum* per ogni città, in tutto 28, onde stabilissero insieme ai quattro dottori di Bologna le regalie. V. OTTONE MORENA, MUR., VI, p. 1015. Che se poi furono nominati dei giudici anche fra i consoli, ciò non dimostra, come opina il LEO (*Verf. der lomb. St.*, pag. 179), che ciò volesse significare la stessa cosa, colla sola differenza del nome; ma soltanto che i giudici appartenevano sempre alle più cospicue persone della città, dalle quali sceglievansi di preferenza i consoli; ed appunto l'essersi conservato immutato il titolo di *judex* assieme a quello della carica temporaria accenna, a parer mio, piuttosto alla diversità di queste due cariche: come per es. nell'esempio citato dal LEO, tolto dal FRISI, Mem. di Monza, II, p. 59. Docum. 57. « Breve de sententia, quam dedit Guertius *judex*, *consul* Mediolanensis, et cum eo Stephanardus et Azo *judices*, consules socii ejus. » Si trovano frequentemente di simili esempi; V. i documenti di Pisa 1118 e 1120 presso MURAT., Ant. III p. 1128, 1132. « Ego Ildebrandus *judex sacri palatii* Lateranensis et *nunc* Pisanæ civitatis *consul*. »

rannia dei Milanesi: essi non avevano ricevuto verun apposito e speciale mandato, e soltanto dopo il fatto ne riferirono ai consoli ed a quei sapienti (*sapientes*) che avevano giurata la *credenza* ai consoli [1]. Grande fu il timore che li colse dei Milanesi. Bentosto arrivò a Lodi anche un deputato dell'imperatore di nome Sicherio, con uno scritto regio: ma i consoli ed i sapienti della credenza si rifiutarono ad ogni trattato. Accadde dopo di ciò che nell'anno 1158 i consoli milanesi imponessero ai Lodigiani nuove leggi oppressive, e pretendessero inoltre da essi il giuramento di obbedienza senza nessuna riserva della fedeltà dovuta all'imperatore; allora i consoli di Lodi chiamarono a consiglio i sapienti, e fu deciso di sottomettersi bensì a quella legge, ma di negare il giuramento che gli avrebbe resi colpevoli di fellonia. Ma i consoli di Milano non accolsero un tal rifiuto. Recaronsi pertanto i consoli di Lodi insieme al vescovo ed agli alti dignitari ecclesiastici con più di sessanta fra i più cospicui cittadini e sapienti (*maioribus et sapientibus*) a Milano, comparvero nel palazzo arcivescovile davanti all'arcivescovo ed ai consoli di Milano (insieme ai quali eransi radunati altri consoli milanesi oltre molti cittadini maggiori e minori) onde con umili preghiere rimuoverli dalla loro determinazione. Ma vano tornò il loro perorare, vano persino il loro pianto [2].

Si scorge da questo esempio come al governo cooperassero quegli uomini cospicui, che avevano giurata la *credentia* ai consoli, vale a dire la fiducia ed il segreto, e venivano perciò contrassegnati tutti insieme col medesimo nome. La stessa denominazione rammenta una più antica instituzione del comune presso i Franchi, giusta la quale anche i conti, come fu già avvertito, almeno per le mansioni relative alla sicurezza assumevano degli *homines credentes*, ossia persone di fiducia che prestavano la loro cooperazione [3]: locchè se non ha una immediata relazione con questa più moderna credenza, accenna però ad una tal quale analogia simile a quella esistente tra i consoli e gli antichi giudici.

Ora che questo consiglio, sebbene non si chiamasse dappertutto col nome di credenza, fosse una instituzione generale nella antichissima costituzione consolare, è più agevol cosa il dimostrarlo che non sia il desumere con sicurezza come in esso si procedesse alle elezioni

[1] OTTONE MORENA, MURAT., Scr. VI. p. 961 « ac communicato *consulum* consilio allorumque *sapientum* de Laude, qui *credentiam consulum* jurarant. »

[2] OTTONE MORENA, p. 995-997. Sull'assemblea dei Milanesi è detto (pag. 997 B): « ante ipsum *archiepiscopum* et omnes Mediolanensium *consules* ac quamplurimus *alios Mediolanensium consules* et *cives* tam majores quam minores. »

[3] V. sopra pag. 361.

e come esso fosse ordinato. Noi non possiamo pertanto se non che supporre in generale, che esso componevasi a un dipresso degli stessi elementi che costituivano il collegio dei consoli. Noi lo troviamo sì a Lodi che a Milano, e sempre sotto la stessa denominazione di credenza, se vogliamo almeno prestar fede al posteriore cronista Galvano Fiamma, giusta il quale i deputati milanesi spediti l'anno 1155 all'imperatore giurarono: *ex parte communitatis Mediolani et consulum et credentiæ* [1], per la quale non può intendersi certamente la credenza degli artigiani sorta solo più tardi. — Anche i consoli di Genova erano assistiti da un consiglio di *consiliatores* senza l'adesione dei quali, desunta dalla maggioranza dei membri che lo componevano, non era lecito ai consoli del comune nè lo intraprendere una spedizione militare, nè una leva militare, e neppure potevano intimare al pubblico un divieto, od ordinare nuove imposte [2]. Parimenti gli antichissimi statuti di Pistoia accennano oltre che ai 5 *consules maiores* della città, ad un consiglio di eletti *consiliatores*, in unione ai quali essi dovevano provedere ai publici affari; e senza l'adesione dei quali non potevano emanar nuove leggi, nè disporre del patrimonio del comune, ecc. [3]. Quanto a Pisa vi troviamo nella prima metà del XII secolo alla testa del governo municipale i *consules, vicecomites, judices et sapientes* [4], formando quindi i *judices* ed i *sapientes* il consiglio del governo tenuto dai *vicecomites* e dai *consules* [5], e questo consiglio trovasi menzionato anche negli statuti pisani del XII secolo col nome di senato [6]. In Firenze si mantenne il sopra accennato consiglio della credenza composto di 100 membri fino alla riforma dell'anno 1328 [7]. A Lucca esso durò invece più a lungo e continuarono così a non ammettervi che giurisperiti, che un recente scrittore lucchese credette di po-

[1] Manip. Florum, c. 209. MURAT., Scr. IX.

[2] *Statuta* consul. Januensis (*Hist. patriæ* monum. Leges munic.) § 19. « Non faciemus communem exercitum banditum, nec incipiemus guerram novam neque faciemus devetum neque collectam de terra nisi cum *consilio majoris partis consiliatorum* in numero personarum, qui fuerint vocati per campanam ad consilium et fuerint in consilio. » L'istoriografo di Genova, CAFFARO, presentò la sua cronaca ai consoli ed al consiglio, i quali decisero che la stessa dovesse essere trascritta dallo scrittore dello Stato e depositata nell'Archivio di Stato. V. Annales Genuenses, in principio (MUR., Scr. VI).

[3] Statuta Civit. Pistoriensis, a. 1117 et circiter, a. 1200 condita (MUR. Ant. IV, p. 527 sq.). §§ 6 e 17, etc.

[4] Docum. del 1115. MURAT., Ant. III, p. 1117 C. « sub præsentia consulum, vicecomitum, judicum et sapientum vestræ pisanæ civitatis. »

[5] Si confronti sopra a pag. 473 e seg.

[6] V. RAUMER, *über einen ungedrukten codex Pisanischer Stadtgesetze* nelle *Abh. der Berliner Akademie* (hist. phil. Klasse 1827). Berlino 1830, p. 198.

[7] V. sopra pag. 483.

ter opinare (secondo me erroneamente) che colà il collegio dei giudici e dei notai, non fosse cosa per nulla distinta dalla credenza [1].

Il fin qui detto sembra più che sufficiente a provare come fosse generale l'instituzione del consiglio dei consoli nelle città italiane. Noi lasceremo dunque da una parte tutte l'altre forme particolari (i consigli del comune del popolo, ed altri) che assunse una tale instituzione, e che non sorsero se non per un posteriore sviluppo di avvenimenti; e ci volgeremo a considerare il terzo e non meno importante ed essenziale elemento della antica costituzione consolare: vogliam dire l'assemblea dei cittadini o il parlamento.

L'assemblea dei cittadini comprendeva senza dubbio soltanto quelli che erano membri effettivi del comune, e dei quali per conseguenza constava il *commune* o la *communitas* [2]. Ma fra questi non annoveravasi certamente ancora il numeroso ceto degli artigiani, che solo più tardi pervenne per mezzo delle sue corporazioni al comune politico, non che alle cariche dello Stato. Una assemblea di cittadini così costituita fu per esempio quella, già menzionata, tenuta dai Milanesi nel palazzo arcivescovile, alla quale, oltre il console, intervennero cospicui e minori cittadini; oppur quella che l'imperatore Federico I radunò a Lodi (*concio publica*), ed alla quale egli domandò le botti necessarie a riempiere le fosse della città di Crema assediata [3].

L'università dei cittadini non veniva dai consoli chiamata ad assemblea se non negli affari di maggior rilievo, onde per tal modo desumere qual fosse in proposito la publica opinione. Del resto i consoli col loro consiglio costituivano l'autorità plenipotenziaria, che, eletta dalla borghesia e chiamata a render conto publicamente del proprio operato, non veniva però tenuta in severa e stretta dipendenza, essendosi solo più tardi introdotta la diffidenza, quando cioè l'energia del sentimento municipale cominciò a rilassarsi, e lo spirito di partito e l'ambizione personale presero il sopravento; e fu allora che lo Stato tentò indarno di sostenersi colle minuziose forme di una molesta del pari che inefficace sorveglianza.

In qual modo prendesse parte ai publici affari l'assemblea dei cittadini di Genova, ove essa, a quanto pare, fu sin dal principio con-

[1] CIANELLI, Diss. IV, nelle Memorie di Lucca, T. I. — Anche in Vercelli trovasi nel XII secolo il consiglio di Credenza. Monum. Hist. patr., T. I, n.° 549, a. 1170 — credentia, n.° 620, a. 1188 — curia credentiæ.

[2] V. sopra la costituzione di Genova, p. 469.

[3] OTT. MORENA, Mur., VI, p. 1037.

tradistinta col nome di Parlamento, nome che solo più tardi fu generalmente adottato [1], lo si rileva da alcuni cenni incidentali nella cronaca di Caffaro. Giusta la quale i consoli di Genova al loro uscir di carica mentre consegnavano ai propri successori il tesoro dello Stato, rendevano publicamente conto nel palazzo di città delle spese e delle rendite della republica [2]. Anche l'elezione dei consoli aveva luogo talvolta in Parlamento; come per esempio nell'anno 1163, in occasione che la republica aveva progettato una grande impresa guerresca contro i Saraceni di Almesia. I consoli allora eletti convocarono pertanto un altro parlamento, nel quale essi persuasero i cittadini a deporre le inimicizie ed a fermare con giuramento la fatta riconciliazione, e chiesero quindi l'adesione del popolo per intraprendere una leva militare, e poscia soltanto ordinarono l'armamento delle milizie — Che finalmente l'assemblea dei cittadini adempisse in pari tempo le mansioni di giudizio del popolo, abbiam veduto principalmente a Pisa, ove nell'anno 1112 per consiglio e risoluzione dei consoli e del popolo radunato furono restituiti al vescovo ed alla Chiesa di essa città alcuni possedimenti di loro spettanza [3].

La divisione della borghesia non basava più sull'antica classificazione dei ceti sociali, che, col formarsi del comune, eransi come essenzialmente fusi insieme nell'eguaglianza della borghesia: e non teneva neppure all'ordinamento per corporazioni, che solo più tardi venne a surrogare il reggimento municipale; ma, conforme al principio dell'eguaglianza civile, regolavasi a seconda del domicilio nei diversi quartieri della città, che ordinariamente ricevevano il loro nome dalla porta o dalla chiesa principale. Così per esempio, la città di Milano, come fu di già avvertito, dividevasi in sei quartieri, che portavano il nome di altrettante porte principali della città (*Porta Ticinensis*, *P. Vercellina*, *etc.*). Le milizie uscivano secondo l'ordine di questi quartieri che in un colla diocesi serviva di norma nell'elezione dei funzionari, il numero dei quali era eguale per tutti i quartieri [4]. I sestieri di Firenze nel XII e XIII secolo, che per la maggior parte riconoscevano la loro denominazione dalle chiese

[1] L'espressione trovasi già nel più volte citato Statuto dei Coss. del comune di Genova, § 28 « infra terminos illos, in quibus sumus constricti per campanam venire ad *parlamentum*. »

[2] Caff. Ann. Genuenses. Mur., VI, p. 284 D.

[3] V. sopra pag. 475.

[4] Lo storico milanese sir Raul fu eletto, durante l'assedio della città, ad una commissione di approvvigionamento « electi sunt de unaquaque *parochia* civitatis duo homines et de eisdem tres de unaquaque *porta*. Murat., Scr. VI, p. 1186 A. Il Giulini parla di speciali *capitani* dei quartieri della città, di cui il titolo era ereditario in alcune famiglie. Giulini, Mem. di Milano, IV, p. 521.

principali della città, avevano la medesima precisa significazione [1]. Lo stesso dicasi delle compagnie (*compagniæ*) di Genova, il numero delle quali fu nell'anno 1134 accresciuto da sette ad otto [2]. Ma questo riparto territoriale, ebbe poi a subire ulteriori suddivisioni. A Milano trovo per esempio dei presidenti del vicinato (*majores vicinarum*) che deposero le loro bandiere al cospetto dell'imperatore, quando la città dovette umiliarsi davanti a lui. Secondo Ottone Morena, novantaquattro erano queste bandiere, altrettante di numero quante erano tali suddivisioni, che erano poi in relazione col riparto territoriale della diocesi [3]. La stessa cosa riscontriamo nell'antichissima costituzione di alcune città della Bassa Germania, come per esempio in Colonia o in Gand [4].

La costituzione comunale delle città italiane appare pertanto meglio che una reliquia di antiche rovine, una instituzione del tutto nuova. Si utilizzarono bensì alcuni avanzi del passato, per quanto si potè disporne opportunamente, servendo essi colle loro significantissime memorie come di ornamento; ma senza porre ulteriore attenzione al loro primitivo significato, si cercò piuttosto tanto nell'abozzo che nell'esecuzione del piano, di prender norma dai bisogni locali, dalle fondamenta già esistenti, dai mezzi e dal materiale disponibili; ma fu dovunque la stessa idea e lo stesso libero stile, che diedero ad un tal complesso la forma caratteristica e l'interna armonia — del pari che le magnifiche cattedrali che le città si costrussero appunto in quell'epoca, se varie per grandezza e magnificenza, pur nell'essenza e nello stile rilevano un tipo comune. E come queste palesavano tanto più perfetta bellezza, quanto meglio la loro primitiva origine era creazione di un solo getto, così anche tra i comuni, il più nobil fiore dell'umana coltura tra quelli si manifesta, che anche nel loro posteriore svolgimento più a lungo si attengono alle idee

[1] RICORD. MALASP., c. 61. I sestieri avevano il loro proprio confaloniere, le autorità municipali erano elette secondo i sestieri, come più tardi secondo i quartieri; *ib.*, 137, 138.

[2] V. sopra pag. 468. Esse furono poi distinte in « quatuor compagniæ versus civitatem, et quatuor comp. versus burgum. »

[3] OTT. MORENA, MUR. Scr. VI, p. 1101, con cui è da confrontarsi la diffusa descrizione della resa di Milano nella epistola di BURCARDO, *ib*, p. 915 seg. Le truppe di tre porte della città precedevano il carroccio, quelle delle altre tre lo seguivano; tutti i presidi dei vicinati deposero le loro bandiere davanti all'imperatore; da ultimo questi strappò anche il maggior vessillo dal carro — Dei vicinati si fa menzione anche nella conquista di Crema, in cui un guerriero, secondo OTTONE MORENA, s'impossessò da solo di un intero vicinato « unus solus tantum unam *viciniam* occupabat. » MUR., Scr. VI, p. 1031.

[4] Assai diffuso è qui l'HÜLLMANN, *Städtewesen im Mittelalter*, vol. II, p. 421, ove però il fatto viene esteso di troppo per un inesatto riferimento del BÜRRICTER al vicinati. Certa notizia sui tribunali inferiori in Gand trovasi nel WARNKÖNIG, *flandrische Staats-und Rechtsgesch.*, Vol. II, pag. 71 seg.; su quelli di Colonia. V. l'Appendice del presente volume.

di libertà dalle quali riconoscono la loro origine, e in sè stessi per molteplici guise le riproducono.

Ma la stessa forza propellente della libertà, che da principio aperse la via alla formazione dei nuovi comuni, e con essenziale uniformità fu di base alla loro interna costituzione, procedette rapidamente a nuove creazioni. Io non citerò qui pel periodo di tempo fino alla metà del XII secolo, altro fatto che la nomina di appositi consoli giudiziari (*consules de placitis causarum*, *pro justitiis*), i quali unitamente ai consoli del comune prendevano parte al governo generale dello Stato, ma che per loro speciale istituto curavano la giurisdizione civile, motivo per cui anche più tardi, li vediam sussistere insieme ai podestà, successi al posto dei consoli del comune[1]. Noi troviamo questa instituzione non solamente a Genova, ma anche in molti altri luoghi, come per esempio a Pisa, ove i giudici municipali (*causarum patroni*) eletti dai consoli e dal popolo, vengono chiamati nel prologo degli statuti dell' anno 1161 anche *consules justitiæ*[2].

Finalmente ci resta a considerare la legislazione statutaria, per la quale manifestossi già fin dal principio del XII secolo l' autonomia dei municipi, non meno che per l'esercizio indipendente della giurisdizione. Da essa derivarono i diversi diritti municipali, i quali, al modo stesso che il comune unì in un tutto i vari ceti fin allora rimasti divisi, raccolsero i diversi diritti personali in un solo e comune diritto statutario, valevole per tutti gli abitanti del comune e suo territorio. E più attentamente merita di essere considerato il fatto che dai diritti personali a preferenza vigenti in ciascun luogo si fosse già formato, per l' uso che se ne faceva, specialmente nei giudizi degli assessori, un comune diritto consuetudinario (*consuetudines*), il quale venne poi fermato in modo più assoluto e per mezzo degli statuti ebbe forza di legge[3]. Oltre questo diritto statutario si mantennero però ancora in vigore, per lo meno come sussidi ed amminicoli, la legislazione giudiziaria langobarda e la ro-

[1] Si vegga specialmente il CAFFARO. MUR., VI, p. 284, al quale si richiama anche il SAVIGNY *Gesch. des röm. Rechts*, III, p. 131. Che i Coss. tennessero giudizi anche nell'armata lo si rileva da un altro passo di questa cronaca, p. 283.

[2] Ho riscontrato consoli giudiz. anche in Cremona, Parma, Vercelli, Asti, Siena ed altrove; non però a Firenze, e neppure a Lucca, ove i *consules treguani*, che vi si scontrano assai per tempo (nel 1121, 1122, V. Mem. di Lucca, T. III, P. II, p. 46) non devono essere scambiati con quelli, poichè essi formavano piuttosto un tribunale misto ecclesiastico e temporale per controversie di tal sorta.

[3] Si confronti sopra a pag. 46, sulla pratica dei tribunali assessoriali. Nei Privil. di Mantova dell'XI secolo vengono confermati ogni volta agli Arimanni le loro *consuetudines*; V. Doc. a pag. 409.

mana (*leges*), finchè la sempre crescente importanza del diritto romano e l'influenza dei romanisti, fecero valere quest'ultimo come diritto comune, con totale abolizione del diritto langobardo [1].

Ora per ciò che riguarda la materia di diritto contenuta negli statuti, sarebbe della massima importanza il distinguere qui esattamente i primitivi elementi spettanti ai diversi diritti del popolo, onde poter su di essi fondare una sicura induzione relativamente agli elementi nazionali della popolazione delle diverse località, e specialmente, onde poterne cavare la prova certa del perdurare che fece il diritto romano, mercè la consuetudine tradizionale: còmpito ancora insoluto nella storia del diritto italiano. Ma è già molto disputabile, se sia ancora possibile il distinguere solamente il diritto romano ricevuto per tradizione, da quello più tardi rimesso in vigore. Poichè, anche prescindendo da ciò, che persino gli antichissimi statuti ancora esistenti, stando al loro modo di compilazione, non risalgono al di là del XII secolo: essi non offrirebbero sotto questo punto di vista se non pochissimi punti di contatto, trattando essi per la massima parte dei rapporti publici, della costituzione, della polizia di sicurezza e d'industria, e qualche volta delle pene pei delitti commessi; ma pochissimo del diritto privato [2]. E inoltre mostrasi già qua e là assai prevalente l'influenza dei romanisti; influenza che andò sempre aumentando nei secoli posteriori, quando cioè le città ogni qualvolta la confusione si mostrò troppo grande [3], fecero rivedere da celebri giureconsulti le raccolte dei loro statuti, e quando le città stesse ebbero imposta ai propri giudici municipali ordinari, che i podestà ed i capitani del popolo chiamati dall'estero seco si traevano, l'espressa condizione che esser dovessero giurisperiti, ed anzi dottori in legge [4]. Assai più certa è dunque la preponderanza delle leggi langobarde nel diritto consuetudinario, poichè questo si mantenne, a malgrado delle influenze dei romanisti sulla legislazione e sulla pratica giudiziaria, non solo nel

[1] Il diritto langobardo perdette il suo valore come diritto sussidiario nella maggior parte delle città dell'Alta Italia gia fin dal XIII secolo; V. in proposito il SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts*, II, § 76 e FRANC. REZZONICO, lettera della origine e delle vicende del diritto Munic. in Milano 1846, p. 19, n.° 8 (lo debbo la conoscenza di quest'opera ad una graziosa comunicazione del sig. consigliere intimo Mittermaier).

[2] Così gli statuti di Pisa, Pistoia, Genova del XII secolo.

[3] Così l'ultima generale revisione degli statuti di Firenze fu demandata nell'anno 1415 ai celebri dottori Batolomeo de Vulpis de Soncino e Paolo de Castro, in unione a cinque procuratori e notai di Firenze; V. la Prefaz. degli *Statuta Flor.*

[4] V. gli statuti di Modena, Ferrara, Siena del secolo XIII nel MURAT., Ant. IV, p. 79 sq. Fra i giudici che il podestà di Firenze doveva condur seco, dovevano esservi per lo meno 2 dottori in legge. V. Stat. Flor., lib. I, rub. 4.

diritto penale, ma principalmente nei diritti di famiglia contenuti negli statuti [1].

Quanto ai rapporti che esistevano tra il diritto consuetudinario ed il diritto legale, e quanto all' introduzione del diritto romano, gli statuti ed i documenti giudiziari di Pisa in generale contengono alcuni cenni importanti, che meritano di essere rilevati a migliore conferma del già detto [2].

Nella prolusione dell' antichissima raccolta degli statuti di Pisa, la quale è datata dall'anno 1161, si osserva che la città di Pisa da lungo tempo reggevasi secondo il diritto romano con riserva di alcuni articoli del diritto langobardo, e di consuetudini non iscritte, le quali erano state originate dal commercio con estere nazioni in diverse contrade del mondo, e che appunto in quell'epoca (nell'anno 1161) erano state stese in iscritto per la prima volta [3]. Negli stessi statuti trovasi poi una doppia serie di disposizioni distinte col titolo di *constituta usus* e *constituta legis pisanæ civitatis*, e da loro risulta inoltre, che i rapporti di diritto per tal modo distribuiti, erano discussi davanti a diverse corti di giustizia, astrazion fatta da quelli che erano di indole mista [4]. Ora i *constituta usus* accennano appunto a quelle consuetudini fin allora non per anco scritte di cui si fa menzione nel prologo; ed i *constituta legis* all'incontro a quelle disposizioni di diritto, che erano fondate sulla legislazione romana e langobarda. E ciò ne è pure chiarito da uno statuto alquanto posteriore di Pistoia, giusta il quale dovevano assistere il podestà due giudici, l'uno per la consuetudine (*usus*), l'altro pel diritto (*lex*); non che due procuratori, che dovevano essere periti nel diritto o per lo meno nella consuetudine [5]: principio questo che

[1] Quel poco di diritto privato che si ritrova negli antichissimi statuti di Pistoia è il diritto di tutela langobardo. V. Stat. Pist. § 40 e 41, nei MURATORI, Ant. IV, p. 542. Anche nel diritto consuetudinario milanese nella raccolta dell'anno 1216, assai considerevoli sono le parti essenziali langobarde, V. REZZONICO, Lettera, pag. 9. Negli statuti fiorentini trovasi il mandualdo ed il dono nuziale (*Morgengabe*).

[2] Una copia di questi statuti trovasi nella R. Biblioteca di Berlino. L' opera di RAUMER su tale argomento si riferisce principalmente all' epoca della compilazione Più profondamente è trattato questo argomento in VIRG. VALSECCHI: « Epistola de veteribus Pisanæ civitatis constitutis in Hoffmann Hist. juris, Rom. Justin. » Vol. I, P. II.

[3] « Pisana itaque civitas a multis retro temporibus vivendo *lege romana*, retentis quibusdam de *lege langobarda*, subjudicio *legis*, propter conversationes diversarum gentium per diversas mundi partes suas *consuetudines* non scriptas habere meruit — Unde Pisani consuetudines suas.... in scriptis statuerunt redigendas.... *Sapientes* civitatis elegerunt qui.... et corrigenda corrigeremus atque causas et quæstiones *consuetudinum* a causis et quæstionibus *legum* discernendo redigeremus in scriptis, etc. »

[4] Si confronti il VALSECCHI, Epist. l. c. p. 204.

[5] Stat. Civ. Pistor. § 131 (MUR., Ant. III, p. 560). « Et habebo duos judices, unum de *lege* et alterum de *usu*, et duos advocatos pro causis ventilandis. » § 147. « Et si non potero habere advocatos *legis*, eligam et mittam duos advocatos ex *usu* vel de usu. »

non può riferirsi se non ai dotti giuristi o romanisti della scuola di Bologna ed ai giureconsulti esperti del diritto consuetudinario appartenenti già al ceto dei curatori od assessori.

Ora per ciò che riguarda gli statuti pisani, il Valsecchi ha già dimostrato in una speciale trattazione che essi furono compilati da romanisti, i quali vi innestarono il loro diritto romano (cosicchè nel prologo sonovi frasi ed espressioni tolte dal *corpus juris*) [1]. Quando pertanto i compilatori di questi statuti asseriscono che Pisa già da lungo tempo reggevasi secondo il diritto romano, ciò deve ritenersi quale una testimonianza tanto più sospetta in quanto che l' appendice sulla conservazione di una parte del diritto langobardo sembra provare piuttosto il contrario, che cioè quest' ultimo non fosse soppiantato, se non dal diritto romano rimesso nuovamente in vigore. E qui vogliamo accennare anche alla nota tradizione, giusta la quale i Pisani avrebbero conquistato il loro celebre manoscritto delle Pandette nella presa di Amalfi l'anno 1135, dopo di che l'imperator Lotario ne avrebbe fatto loro un dono, ed ordinato in pari tempo che il diritto romano venisse adottato da tutti i tribunali [2].

Poichè, sebbene questa tradizione, accettata già dalla cronaca pisana del XIV secolo, non possa pretendere a storica credibilità, non deve tuttavia riguardarsi come una mera invenzione, cho non abbia qualche fondamento in un fatto vero e di consimile significato. Ma questo fatto altro esser non sembra se non la riammissione in vigore del diritto romano nella pratica giudiziaria della città di Pisa, in occasione di che fu per la prima volta ritornato alla luce il manoscritto delle Pandette da lungo tempo esistente in quella città. I documenti pisani ci offrono la prova migliore di questo fatto.

Io mi richiamerò innanzi tutto a quei documenti che nell' appendice del già menzionato lavoro del Valsecchi servono ad indicare a mo' d' esempio la differenza tra la procedura langobarda e la romana. Molti di questi documenti, che appartengono alla seconda metà del XII secolo, sono diffatti pieni di formole e citazioni tolte dal diritto romano [3]. Pure la differenza tra gli antichi giudizi del popolo e la nuova procedura dei dotti giuristi, non che l' epoca in cui ebbe luogo un tale cambiamento rilevasi ancor più chiara-

[1] Epist. *Vals.*, I. p. 198 sq.

[2] V. in proposito la dettagliata indagine nel Savigny, *Gesch. des röm. Rechts*, Vol. III, §§ 35-38.

[3] Essi datano dagli anni 1171, 1172 e 1174. L' aggiuntovi Docum. langob. del 706 non porta veruna traccia di diritto romano.

mente dalla serie dei documenti pisani dell'archivio arcivescovile relativi al periodo dall'VIII fino alla fine del XII secolo, i quali furono resi noti per la prima volta dal Muratori [1]. Rilevasi da questi documenti che il sopra citato cambiamento avvenne circa alla metà del XII secolo, e sembra in istretta relazione colla già mentovata instituzione dei *causarum patroni*, o *consules justitiæ*. Poichè sono appunto questi, che a quell'epoca, vediamo sedere in numero di due o tre nei tribunali, e decidervi le liti, dopo che queste vennero dai procuratori delle parti agitate dinanzi a loro; a questo ufficio poi non prendono più parte alcuna nè gli assessori, nè il popolo [2].

Esistevano tanto per la città di Pisa quanto per quella di Bologna speciali motivi, che procacciarono al diritto romano in quelle città un più rapido incremento che non altrove: in Bologna l'alta considerazione in cui era tenuta la scuola di diritto romano, fondatavi sul principio del XII secolo dal celebre Irnerio: in Pisa il commercio al quale attagliavasi certamente assai meglio il diritto romano che non il germanico, e fors'anche la politica devota agli imperatori, la quale consigliar doveva ancora di più una legislazione da loro cotanto favorita [3]. Poichè sarebbe grandemente in errore chi volesse ammettere, che il diritto romano avesse a quell'epoca acquistato già in tutte le città italiane un'eguale preponderanza. Esso non ebbe da ultimo vigore se non come diritto sussidiario e comune, mentre fu il diritto langobardo quello che servì di preferenza di base allo statutario. Assai rimarchevole è in questo riguardo un cenno dell'antichissima raccolta delle consuetudini (*consuetudines*) vigenti in Milano al principio del XIII secolo, giusta il qual cenno vediamo che in essa città dominava in generale il diritto municipale indigeno, con riserva però di parecchi punti di puro diritto langobardo, non vi si reggendo col diritto romano se non gli stranieri [4].

[1] Antiq. T. III, p. 1003-1184.

[2] Doc. d. 1135 l. c. p. 1155. « Nos Bentho judex et Manfredus, caussarum patroni, *electi judices* ab Uberto.... Archiepiscopo et a consulibus et universo populo ad diffiniendas lites publicas seu privatas. — Unde nos judices, negotio a causidicis utriusque partis subtiliter disputato, causa cognita judicamus, etc. » Questi giudici municipali elettivi non diversificano evidentemente dai consoli giudiziali, di cui è menzione nel prologo degli statuti pisani: « Ex quibus hoc volumus compositum a nobis et confirmatum *consulibus justitiæ*; V. Valsecchi, Epist. l. c. p. 193

[3] V. sopra la relazione fra Irnerio e l'imp. Enrico V, non che su quella tra i quattro dottori e l'imp. Federico I il Savigny, *Geschichte des röm. Reschts*. Vol. IV.

[4] Liber Consuetud. Mediol. a. 1216 Rubr. « Quando de crimine criminaliter agitur: punitur in rebus vel personis secundum *legem municipalem* nostræ civitatis, vel *legem Langobardorum* vel *legem Romanorum*.... si is cui maleficium factum invenitur, jure Langobardorum vivebat, sicuti *nonnulli nostræ jurisdictionis vivunt*.... Idemque erit si *extraneus, lege romana vivens*, fuerit mortuus vel aliud maleficium passus.... nisi *lege*

Riguardo alla forma della legislazione è d'uopo osservare che gli antichissimi statuti ebbero origine in parte dalle decisioni dei giuristi sui vigenti diritti consuetudinari, in parte da giudicati consultivi sopra le sentenze delle supreme autorità municipali. Si inseriva cioè negli statuti il diritto publico e privato, che queste autorità dovevano custodire e secondo il quale dovevano giudicare e su questi statuti essi prestavano giuramento al loro entrare in carica. Così per esempio gli antichissimi statuti di Genova, che ancor ci rimangono, dell'anno 1143, altro non sono se non la raccolta di quegli articoli, che erano stati giurati dai nuovi consoli del comune [1]. E lo stesso dicasi della più voluminosa raccolta degli statuti di Firenze del XIV secolo, la revisione dei quali statuti disposta secondo l'ordine delle materie, avvenne per l'ultima volta nell'anno 1415, sotto la principale ripartizione di statuti del podestà e statuti del capitano del popolo [2].

La compilazione degli statuti veniva d'ordinario demandata a' commissioni elette fra i giurisperiti, come può rilevarsi dai prologi degli antichissimi diritti munipali di Pisa e di Milano [3]. Giusta uno statuto di Pistoia era mansione comune dei consoli e degli uomini del consiglio, il curare la revisione degli antichi statuti, onde toglierne le disposizioni contraddittorie in essi contenute [4]. Ma più tardi vennero nominati dovunque speciali impiegati per la legislazione, i quali a Firenze chiamavansi *arbitri*, ove essi, sebbene cambiati ogni anno, nell'epoca agitata del principio del XIV secolo, avevano spesso nelle mani un assai grande e sovente pericoloso potere [5].

municipali cautum sit, ut debeant secundum legem illam puniri, sicut de publicis latronibus est traditum, qui debent furca suspendi. » FR. REZZONICO, Lettera, p. 18, n.° 5.

[1] V. la Prefaz. dell'editore degli Stat. consul. Gen., Raggio nel *Monum. Hist. patriæ. Leges municipales*. Aug. Taur. 1838.

[2] Intendo parlare delle revisioni del 1321 e 1355 che non furono stampate, e che trovansi nell'Archivio delle riformazioni, Stanza II, Armadio I, Codd. 3 e 4, 8 et 12 in Firenze, ove io le esaminai.

[3] V. sopra p. 501, nota 3. « Consuet. Mediol. Placuit omnibus et Jacobo Malecorigiæ potestatis sequentis anni.... (12 nomi) *viros discretos eligere*, quos sacramento.... adstrinxit, ut consuetudines inquirerent et in scriptis redigerent. » FR. REZZONICO, Lettera, pag. 19, n.° 9.

[4] Stat. Civ. Pistor. § 6 « Nam statuimus, ut si *in sacramento* Pistorii *consulum* vel *in constituto* aliquod capitulum speciale inveniatur contrarium alicui capitulo speciali vel aliquod capitulum generale.... *Majores Pistorii consules* referant consiliariis electis omnibus, etc. » MUR, Ant. IV, p. 535.

[5] RICORD. MALASP., c. 193, ove si parla della Costituzione del 1267. « E ordinarono gli ufici degl'Albitri che ogni anno avessero *a correggere gli statuti* e ordinamenti del popolo e del comune. » L'importanza di questa commissione legislativa rilevasi da una narrazione di DINO COMPAGNI (Cron. Livorno 1830, p. 33), che ne era membro.

CAPITOLO SESTO.

CONTINUAZIONE DEL LIBERO GOVERNO MUNICIPALE

FINO ALLA INSTITUZIONE DELLE CORPORAZIONI D' ARTI E MESTIERI

Nell'anno 1154, allorquando l'imperatore Federico I discese in Italia, la maggior parte delle città lombarde gli si presentarono nell'attitudine di libere republiche. Soltanto quelle che abbisognavano del di lui aiuto, come Lodi e Como, le quali giacevano già sotto il duro giogo di Milano, oppur quelle, che temevano un eguale destino come Pavia e Cremona, gli fecero atto di volontaria sottomissione. L'imperatore ritenne, e non a torto, sconveniente alla sua dignità, il prendere semplicemente partito per queste città: egli voleva dominare da sovrano in Italia, colla suprema podestà giurisdizionale e giusta gli antichi diritti e prerogative. Ma le condizioni totalmente mutate più non corrispondevano per verun modo a tale esigenza; ne venne quindi che le due parti non arrivassero giammai ad intendersi. Federico scorgendo dovunque nel contegno delle città insubordinazione e rivolta contro la sua maestà, dovette risolversi a punirne le temerarie pretese[1]. Le città dal canto loro accortesi che

[1] Nella nota lettera da lui scritta su tal proposito a suo zio il vescovo Ottone di Freisingen, egli così si esprime: « valida manu Langobardiam intravimus. Hæc quia propter longam absentiam imperatorum ad *insolentiam* declinaverat et suis confisa viribus aliquantum *rebellare* cœperat, nos animo indignati, etc. » Murat., Scr. VI, p. 635. Ottone stesso chiude la sua giustificazione dell'imperatore coll' osservazione: « Con ciò vengono privati e l'orgoglio e la colpa del popolo lombardo, la necessità scuserà l' imperatore innanzi a Dio ed agli uomini. » De gestis Frid. Lib. II, c. 13.

l'imperatore tentava di sottoporle ad un giogo inaudito [1], si richiamarono alla libertà di cui essi avevano in parte fruito ai tempi dell'imperatore Enrico V senza molestia, ed ostacolo di sorta.

Noi abbiamo riconosciuto qual fosse il fondamento di queste libertà da alcuni privilegi di quell'imperatore. A Cremona e a Mantova per esempio era stato concesso di escludere il palazzo imperiale dalle loro mura, quasi a significare essere l'impero cosa estranea alla città [2].

Lotario II, al pari del suo antecessore non si immischò punto negli interni affari delle città: esistono di lui solo pochi privilegi municipali, come per esempio, uno rilasciato alla città di Torino, nel quale egli brevemente le conferma le libertà di cui godevano le altre città d'Italia [3]. Corrado III finalmente non discese neppure una volta in Italia, avendo egli protratto persino l'incoronazione ad imperatore fin dopo la crociata; per cui le città credettero ora mai cosa superflua l'affaticarsi a raggiungere un libero reggimento, mediante costosi privilegi, che ben poco aggiunger potevano alla libertà di cui esse già fruivano, ed alla quale esse non credevano abbisognare per l'avvenire guarentigia di sorta. Così stavano le cose allorquando l'imperatore Federico I comparve in Italia con tutte le pretese della maestà imperiale.

Ove noi ci facessimo a considerare più attentamente il punto di diritto di cui trattavasi tra l'imperatore e le città, scorger potremmo a parer mio, che esso in fondo non diversificava punto da quello che cagionò la lunga ed accanita lotta tra gli ultimi imperatori della Casa di Franconia ed i papi. Il punto legale su cui agitossi questa lotta fu come tutti sanno le regalie, che adesso si trovavano in possesso dei dignitari ecclesiastici, ai quali l'imperatore gli aveva conferiti fino allora mediante l'investitura all'atto della loro nomina, e che la Chiesa voleva possedere di proprio diritto e senza una tale formalità del conferimento per parte del sovrano. Dicasi ciò che si vuole: l'imperatore perdette la causa nel suo punto essenziale, rinunciando col trattato di Worms dell'anno 1122 al diritto di nomina dei dignitari ecclesiastici, e non riservandosi che la semplice formalità dell'investitura.

Precisamente eguale fu l'indole e l'esito della lotta che il grande Hohenstaufen sostenne colle città lombarde. Trattavasi anche questa

[1] Sir Raul., *Mediol. de rebus gestis Frid.*: « Venit ergo consilio accepto, ut Langobardos *miro modo subjugaret.* » Mur., Scr. T. VI.
[2] V. sopra pag. 436.
[3] *Hist. patriæ monum.* I, n.º 475, a. 1136.

volta di regalie. Queste erano per la massima parte passate dalle mani dei vescovi in quelle dei municipi, che ne demandavano l'esercizio ai consoli da loro medesimi eletti. Ora si voleva costringere le città a riconoscere che tutti i diritti sovrani e governativi, erano, giusta l'antica loro origine, diritti spettanti al re, e che solo per investitura o conferma da parte del re stesso potevano legittimamente passare nelle loro mani. Ma da troppo lungo tempo ogni legame di dipendenza delle città verso l'imperatore era stata spezzato e passato in dimenticanza; un nuovo elemento era sorto e con esso erasi fondato un nuovo stato di possesso, cui appunto intendeva ora Federico I di combattere in ogni sua parte richiamandosi all'antico diritto imperiale. E però tutte le città che temevano o per la loro libertà o per la loro dominazione, come già si disse, negarongli obbedienza. Ma egli risolvette di costringerle al propri voleri colla forza e col terrore, e già nella sua prima campagna molte ne devastò e ne mise a ferro ed a fuoco, distruggendone la bellezza ed il fiore[1]. Contro la città centro della maggior resistenza, la bandita Milano, egli intraprese solo più tardi (cioè nell'anno 1158) una speciale ed apposita spedizione, mediante la quale la costrinse alla sommissione[2]. Quella potente republica dovette rinunciare a tutti i suoi diritti di sovranità e di dominio, e rifabbricare eziandio il palazzo imperiale. Fu però concesso ai Milanesi di eleggersi ancora i loro consoli, non essendosi l'imperatore riservato se non il diritto di conferma dei medesimi[3]; ma quale importanza aver poteva il consolato, se persino la giurisdizione apparteneva alle regalie, delle quali l'imperatore investiva i suoi luogotenenti o podestà (*potestates*)?

Accadde quindi nello stesso anno 1158 alla dieta di Roncalia, che l'imperatore ordinasse una inchiesta giudiziaria su quelle regalie il cui esercizio era caduto in dissuetudine. Egli nominò a tal uopo una commissione composta di quattro fra i più riputati giuristi di Bologna e di ventotto giudici deputati delle città (*judices*). Se non si può che lodare il contegno giusto e leale tenuto dall'im-

[1] Lo stesso imperatore ne dà nella già citata lettera una breve relazione, che non si può leggere senza raccapriccio: « Inde *Chairam* (Chieri) *maximam et munitissimam villam destruximus* et civitatem *Astam incendio vastavimus.* — Destructa *Terdona*, Papienses, ut gloriosum post victoriam triumphum nobis facerent, ad civitatem nos invitaverunt. » Riguardo a Spoleto vi è detto più avanti: « *munitissimam civitatem*, quæ pene centum turres habebat, vi cepimus, igne videlicet et gladio: et *infinitis spoliis* acceptis, *pluribus igne consumptis fundilus eam destruximus.* »

[2] La dichiarazione del bando seguiva nell'anno 1155 mediante sentenza del principi dell'impero V. I Docum. nel MURATORI, Ant. II p. 591 « Judicatum est igitur a principibus nostris et tota curia Mediolanenses moneta, theloneo et omni districtu ac potestate saeculari et *omnibus regalibus* nostra auctoritate esse privandos. »

[3] RADEVICI Frisingensis Canon. De rebus gestis Frid. I (MURAT., Scr. VI) Lib. I, c. 41.

peratore, nel far esaminare e riconoscere dagli stessi Italiani il diritto sovrano presso di loro vigente; non si può d' altra parte fare il benchè menomo rimprovero ai giurisperiti a ciò chiamati, circa il modo con cui essi adempirono l' incarico avuto, ed ancor meno si può dar colpa al dirtito romano se esso fu adoperato in isvantaggio delle libere instituzioni municipali. Poichè solo sul punto di diritto dovevano quei dotti portar giudizio, e in ciò che essi dichiararono regalia, non aveva nulla a che fare il diritto romano [1]; avvegnacchè essa sia precisamente la identica cosa di quella che tra gli antichi privilegi d' immunità trovasi indicata fra i diritti che venivano conferiti dai re. Oltre a ciò anche i vescovi italiani, i signori e le città riconobbero espressamente e confermarono per tal modo la sentenza dei loro giurisperiti [2]. Ma certamente nell'applicazione dello stesso diritto subentrò tanto da parte dell' imperatore quanto ed ancor più da parte dei suoi funzionari (i così detti procuratori), tanto maggiori e più abusivi arbitrio e durezza. L'imperatore aveva bensì dichiarato di voler confermare tutti i privilegi concessi mediante documento alle città, ma la ribellione scoppiata subito dopo a Milano dimostra tuttavia, che non si era pervenuti ad intendersi su questo punto.

L' imperatore mandò cioè i suoi plenipotenziari (*nuntii*) nelle città onde vi insediassero i così detti *potestates* (*reichsvögte*) come funzionari imperiali, riscuotessero la consueta imposta del *fodrum* e percepissero finalmente le regalie generalmente conservate [3]; ma questa misura era stata suggerita dagli stessi deputati milanesi, motivo per cui si usò quasi la loro autorità, onde poter porre anche a Milano dei luogotenenti imperiali [4]. Ma i Milanesi confidavano assai nel diritto loro concesso nell' ultima capitlazione, di eleggersi i loro consoli, e solo in questo senso eransi dessi alla dieta di Roncalia, pronti in un con tutte l' altre città alla rinuncia totale delle regalie, senza limite o riserva alcuna. Allorchè si videro delusi, credendosi pregiudicati nel loro buon diritto, sorsero furibondi a nuova ribellione [5].

Giusta la relazione tedesca di Radevico, chiamati a render ragione di siffatto operare, i Milanesi avrebbero data questa sdegnosa risposta:

[1] V. Savigny, *Gesch. des röm. Rechts*, Vol. IV, *Der Roncalische Reichstag*, p. 151 seg.

[2] Radevicus, II, c. 5.

[3] Radevicus, II, c. 10.

[4] Ciò è narrato da Vincenzo di Praga, V. Savigny, III, pag. 121 seg., ove sono citati i passi che servono di prova.

[5] Così il contemporaneo Sir Raul racconta la cosa secondo la versione milanese, V. Muratori, Scr. VI, p. 1182. Il lodigiano Ottone Morena, seguito ordinariamente, dà tutto il torto agli odiati milanesi; *ib.*, p. 1023.

« Noi abbiamo bensì giurato, ma non già promesso di tenere il giuramento » e ciò suolsi ordinariamente addurre a giustificazione della crudeltà usata poi dall'imperatore. Ma allora gli Italiani non prendevansi gioco sì di leggieri nè dei loro giuramenti nè dell'imperatore, e quelle parole o fraintese o ritorte dal loro nemici, devono essere state pronunciate in questo senso: « Noi abbiamo bensì rinunciato alle regalie, ma non nella credenza che dovessimo con ciò perdere tutto e persino i diritti a noi consentiti da speciali trattati. » Senza dubbio essi agivano in buona fede. Eppure tutti sanno come terribilmente espiar dovessero un tal fatto nell'anno 1162.

Il giudizio proclamato allora contro Milano, la distruzione della primaria e più potente città della Lombardia, diffuse momentaneamente uno spavento così generale, che all'imperatore riuscì di collocare dovunque senza resistenza i suoi podestà — dal che egli non eccettuò se non quelle città che volle ricompensare della dimostrata fedeltà, come Pavia, Cremona, Lodi [1], Lucca [2], Mantova, Ferrara [3]; come anche quelle che maggiormente gli stavano a cuore per lo spontaneo aiuto, che ne sperava alle future sue intraprese, come le città marittime di Pisa e di Genova, alle quali egli di suo moto proprio concesse tutto ciò che esse pretendevano, cioè: la libera elezione dei consoli, la giurisdizione indipendente, e gli altri diritti di sovranità, che esse avevano già avocati a sè stesse [4]. Ma guai a quella dominazione che fondasi soltanto sul favore e sul terrorismo, e che non trova più un che popolo di schiavi! Ne risultò che i plenipotenziari (*procuratores*) dell'imperatore abusarono del potere loro concesso esercitando oppressioni d'ogni sorta, quasi volessero per tal modo far sentire alle città il valore della perduta libertà. Specialmente i Milanesi furono trattati come veri servi della gleba sopra terra conquistata, essendosi loro imposto, (strano a dirsi) fra le altre cose, anche il pagamento di un terzo dei frutti, che i soggiogati Romani

[1] « Cremonensibus vero et Papiensibus atque Laudensibus et quibusdam aliis civitatibus permisit, *sub propriis de ipsis civitatibus regi consulibus.* » OTTONE MORENA, l. c. pag. 1109.

[2] Giusta il privilegio del 1162, V. sopra p. 477.

[3] V. i privilegi di Ferrara, d. 1164 e di Mantova, d. 1165, nel MURATORI, Ant. IV, pag. 257 seg.

[4] Nei privilegi delle nominate città marittime si trovano aggiunte splendide promesse per le conquiste da farsi in comune. V. il Docum. di Genova dell'anno 1162 nel MURATORI, Ant. IV, pag. 253, giusta il quale i consoli ed il comune della città ottennero in feudo (*in feudum.*) tutte le regalie; inoltre fu loro promessa la città di Siracusa con tutte le sue pertinenze, non che un quartiere separato in ogni città marittima, che si sarebbe conquistata in comune, etc. Un simile privilegio per la città di Pisa si vegga in FLAMINIO DEL BORGO, Raccolta, p. 32.

avevano già dovuto pagare ai loro conquistatori longobardi [1]. Nè molto meglio se la passavano le altre città nelle quali trovavansi de' proucuratori. Anche ai capitani del contado futolta ogni giurisdizione governativa. Si venne finalmente a tal punto, che tutti i Lombardi, non esclusi quelli fedeli all'imperatore, convennero unanimi nell'opinione che fosse meglio morire che il tollerar più a lungo un tanto obbrobrio [2]. Eppure sperossi ancora nella giustizia dell' imperatore, che al suo ritorno in Italia venne però assediato da'reclami. Egli ne parve a tutta prima colpito, ma poscia mostrossi indifferente e nulla fece per alleviare gli oppressi Lombardi. Allora finalmente riconobbero le città arrivato il momento in cui bisognava che essi si aiutassero da sè stessi se Iddio doveva aiutarli. Si unirono pertanto ai Milanesi, dapprima quei di Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova e Ferrara, onde rintuzzare in comune ogni arbitrio, provenisse desso dall' imperatore, ovvero da' suoi funzionari, con riserva però della fedeltà dovuta all' imperatore stesso. Eranvi tra le altre alcune città, state dapprima accanitamente ostili l'una all'altra, come Cremona, la quale aveva ferviddissimamente contribuito alla distruzione di Milano, ed altre non poche, state grandemente favorite dall' imperatore. Quale inaudita oppressione dev' essere dunque stata questa, quanto grande e giusto lo sdegno, se bastarono a far dimenticare affatto così gli odi antichi, come la nuova riconoscenza! Poscia entrarono a far parte della lega anche Venezia e le città unite della Marca di Verona, insieme a molte altre, formando per tal modo una vasta coalizione composta della Lombardia, della Marca e della Romagna, che, e'ettisi comuni reggenti (*rectores*), spedì messi all' imperatore chiedendo il libero regime del tempo di Enrico V [3].

Tali e sì imponenti forze aveva Federico I suscitate contro di sè colla sua pertinacia nel disconoscere i rapporti esistenti, col suo

[1] Secondo OTTONE MORENA (o piuttosto secondo il suo continuatore) i procuratori concedono ai Milanesi soltanto un terzo del terzo dei frutti loro accordato (ossia di quello che essi ricevevano dai loro coloni); mentre ai Cremaschi toglievano persino tutto il terzo: MURAT., VI, p. 1127 « et maxime Mediolanenses, quibus de omnium terrarum suarum fructibus nonnisi in solummodo *tertium*, de *tertio* relinquebant, atque ita Cremenses, quibus omnium terrarum suarum *tertium ac si ipsi domini eorum fuissent*, *penitus* omnino auferebant. » Secondo sir RAUL dovevano inoltre i Milanesi prestare *sacramenta tributaria*, con cui si obbligavano al pagamento d'un'imposta sul fondo, sul bestiame e sulle case: dalle quali imposte si fe' poscia un catasto, detto *liber tristium sive doloris*. MURAT., VI, p. 1188-1190.

[2] OTT. MORENA, l. c. « Melius esse penitus mori, quam hanc talem turpitudinem taleque eos pati. »

[3] MURAT., Ant. T. IV, Dissert. XLIII, p. 261. Doc. della lega dell' a. 1167 « qui in concordia fecerint nobiscum hoc sacramentum, *contra omnem hominem*, quicumque nobiscum facere voluerint guerram aut malum, [contra quod velit nos plus facere quam fecimus *a tempore Henrici regis usque* ad introitum imperatoris Frederici. »

disprezzo della intraprendente borghesia, col tentativo di sostenere con un iniquo governo diritti ormai vieti. E parve che Dio medesimo combattesse cogli alleati per la gran causa della libertà nazionale, allorquando cioè l'esercito imperiale nella sua ritirata da Roma fu dalla peste annichilato (1167). Ma il cavallcresco imperatore giunto in Pavia vi proclamò impavido il bando dall'impero contro le città lombarde. Pure a fatica potè raccogliere un secondo esercito, col quale però non venne a capo di nulla, avendo inutilmente assediata la ricostrutta città di Alessandria della Paglia, ed avendo toccato finalmente nell' anno 1176 una nuova sconfitta a Legnano, decisiva al par di quella, che toccò ai nostri tempi Napoleone presso Lipsia.

Conseguenza della battaglia perduta fu dapprima un armistizio di sei anni, e trascorso questo tempo, la conclusione della pace di Costanza (1183), per la quale le libertà municipali difese e propugnate coll' armi ebbero vigore in diritto pubblico, collo seguenti precise disposizioni [1].

Alle città alleate fu in generale confermato il loro diritto consuetudinario con tutto le consuetudini e regalie, e specialmente colla giurisdizione indipendente [2]. In punto alle altre regalie riserbate all'imperatore, si dovettero creare in ogni città delle speciali commissioni composte dal vescovo e d' altri cittadini di fama integerrima e di imparziali sentimenti onde discuterle e stabilirle. Se una città voleva essere dispensata da una tal pratica, lo poteva pagando un annuo canone di 2000 marchi d'argento, la qual somma poteva anche secondo le circostanze, essere moderata [3]. Del resto si riconoscevano i possessi e domini fin allora tenuti dalle città, e nominatamente la giurisdizione di Milano sulle contee del Seprio, della Martesana, di Burgaria ed altre [4]. La lega attuale dello città, nonchè la rinnovazione della medesima veniva espressamente approvata, unitamente agli speciali trattati stipulati fra le diverse città [5]. All' incontro le città erano tenute a chiedere ogni 5 anni l' investitura dei loro consoli, od all' imperatore od al suo plenipotenziario (*nuntius*); e solo dove il vescovo possedeva ancora i diritti e lo prerogative di

[1] Monum. Germ. ed. PERTZ, T. IV, p. 175 sq. *Pax Constantiæ.*

[2] L. c. §§ 1-3. « Concedimus vobis civitatibus, locis et personis societatis, *regalia et consuetudines* vestras tam in civitate, quam extra civitatem — in *jurisdictione* tam in criminalibus causis quam in pecuniariis intra et extra, etc. »

[3] L. c. § 4. Volumus ut regalia, quæ vobis concessa non sunt, in hunc modum cognoscantur, etc. »

[4] §§ 24, 26.

[5] § 20. « Item societatem, quam nunc habent, tenere, et quotiens voluerint, renovare eis liceat. » § 28. « Pacta inter civitates quondam facta nihilominus firma et rata permaneant. »

conte potevano i consoli essere da lui investiti secondo la pratica in uso[1]. Anche i vassalli imperiali ricevevano l'investitura dall'imperatore ed a lui prestavano il giuramento di fedeltà; gli altri dell'età dai 15 ai 70 anni prestavano lo stesso giuramento come cittadini[2]. Inoltre l'imperatore si riserbava il potere della suprema giurisdizione in tutte le cause, l'oggetto contenzioso delle quali superasse il valore di 25 lire; senza però che avesse luogo verun ricorso d'appello in Germania; bensì soltanto al plenipotenziario imperiale nominato per ciascuna città, il qual plenipotenziario non poteva giudicare se non a norma dei diritti e delle consuetudini speciali[3]. Finalmente le città obbligavansi in generale ad assistere l'imperatore nel mantenimento de' suoi diritti in Lombardia, ed a pagagli il contributo consueto ed il regalo spontaneo (*fodrum*) ogni qualvolta egli fosse venuto in Lombardia, non che ad aprire ponti e strade ed a fornirgli i viveri necessari[4].

Per quanto ampia fosse stata la ricognizione della libertà dei municipi da parte dell'imperatore, essa, la libertà, procedette in fatto ancora più oltre. Poichè le riserve sopra mentovate, non ebbero in effetto altra significazione ed altro scopo, fuor quello di salvare le apparenze della maestà imperiale. L'investitura dei consoli fu una pura e semplice formalità, tanto più che essa facevasi gratuitamente[5], ed assai di rado fu un tal diritto esercitato dal governo imperiale. Parimenti i plenipotenziari imperiali o giudici d'appello non li troviamo giammai nelle città; sibbene soltanto, come dapprima, messi straordinari o vicari imperiali, che tentano qua e là di esercitare i diritti riserbati all'imperatore, ma solo in quanto è loro dato di farli valere[6].

Le città imperiali appartenenti alla Lega lombarda divennero dunque in effetto città libere, ed i loro consoli ricevettero l'investitura colle

[1] § 9. « In civitate illa, in qua *episcopus* per privilegium imperatoris vel regis *comitatum habet*, si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt, alioquin unaquæque civitas *a nobis* consulatum recipiet. »

[2] § 14.

[3] § 12 « ut non cogantur in Alamaniam ire, sed nos habebimus *proprium nuntium* in civitate vel episcopatu, qui de ipsa appellatione cognoscat et juret.... et diffiniet *secundum mores et leges illius civitatis* infra duos menses. »

[4] § 33. « Nobis intrantibus in Lombardiam *fodrum* consuetum et *regale*..., quod solent et debent præstabunt, et *vias* et *pontes*.... reficient in eundo et redeundo; *mercatum* sufficiens.... præstabunt. » I due ultimi articoli appartengono alla così detta *parata*, per cui si comprendevano queste prestazioni nella espressione: *fodrum et parata*.

[5] § 10. « Et omnes investituræ fiant gratis. »

[6] I vicari spediti da Rodolfo d'Habsburg in Toscana dovettero ritirarsi derisi e scherniti senza aver nulla ottenuto. V. GIOV. VILLANI, Lib. VII, c. 78, 112.

regalie (ogni qual volta ebbe ancor luogo investitura) dall'imperatore in persona, al pari dei principi dell'impero, colle bandiere e colla lancia [1]. Per ciò poi che riguarda le città già vescovili, le loro instituzioni erano in fatto egualmente libere. Parecchi vescovi spiegavano bensì ancora delle pretese all'investitura dei consoli e ad altre regalie, come quelle di moneta, di dazio e simili; come per esempio il vescovo di Parma, il quale ancora nell'anno 1210 si faceva confermare da Ottone IV i suoi antichi diritti di sovranità [2]; ma tali privilegi davansi allora ad assai buon mercato in Italia, e come il vescovo, così anche la città di Parma ottenne nello stesso anno un'altra patente di franchigia, le disposizioni della quale erano in perfetta ed immediata contraddizione con quelle del privilegio vescovile [3]. Poichè si badava soltanto a chi avesse effettivamente nelle mani il potere, pochissimo contando i titoli di diritto. Epperò i possessori di questi titoli erano sempre pronti e disposti a cederli dietro corrispettivo ai comuni. Così per esempio il vescovo di Modena nell'anno 1227 rinunziò a tutti i suoi diritti di sovranità sulla città e sul territorio per la somma di 2000 libbre d'argento ed alcuni possedimenti; e nello stesso modo convenne quel comune anche coll'abate di Nonantola l'anno 1262 [4].

Le città di Toscana non presero nessuna parte alla lega ed alla guerra contro l'imperatore, e non furono quindi immediatamente comprese nella pace di Costanza. Però in fatto esse non rimasero punto addietro per libertà nè alla Lombardia nè alla Romagna. Come si è veduto, l'imperatore Federico I nell'anno 1162, ossia all'epoca stessa in cui egli distrusse la città di Milano, concesse alle città di Pisa e di Lucca i più importanti diritti del libero regime: l'elezione dei consoli e la piena giurisdizione [5]. E infatti l'arcivescovo Cristiano di Magonza, quando nell'anno 1172 venne in Toscana in qualità di plenipotenziario imperiale per sedare le discordie insorte tra quelle città, non vi trovò minor resistenza di quella che l'imperatore stesso aveva incontrato in Lombardia [6]. All'incontro è da ritenersi come assolutamente falso ciò che racconta la tradizione della cronaca fiorentina, che cioè l'imperatore nell'anno 1184, in seguito

[1] V. un esempio nel MURAT., Ant. I, p. 621, ove i Coss. communis civitatis Cremonæ nell'a. 1195 vengono investiti dall'imperatore Enrico VI « cum lancea et confanono. »

[2] UGHELLI, Italia sacra, II, p. 175 « ut nullus se intromittat de regimine civitatis Parmensis antequam confirmationem et investituram recipiat de manu episcopi, qui eam vice nostra dare debet, ecc. »

[3] UGHELLI, *ib.*, pag 175.

[4] V. i Doc. nel MURAT., Ant., VI, p. 234-235.

[5] V. sopra pag. 477, 509.

[6] Cf. breviarium pisanæ historiæ, MURAT., Scr. VI, p. 186 sq.

ai molteplici reclami della nobità dell'agro toscano contro le usurpazioni delle città, staccasse da queste, ad eccezione di Pisa e di Pistoia, i territori già loro appartenenti e vi ponesse dei vicari a governarli: poichè prescindendo anche dall'inverosimiglianza della cosa in sè stessa, stantechè una misura così aggressiva non si sarebbe potuto effettuare se non dietro accanita lotta; quella tradizione è anche infarcita di particolari interamente falsi, che appalesano abbastanza chiaramente la finzione poetica, della quale per altro non ci è dato conoscere i moventi [1].

Stando ai fatti storicamente constatati, dovremmo all'incontro ritenere che alla pace di Costanza abbiano anche le città di Toscana ottenuto una eguale conferma delle loro libertà da parte dell'imratore. Così Enrico VI nell'anno 1186 confermò, coll'assenso di suo padre l'imperatore Federico, alla città di Lucca tutte le regalie, non che la giurisdizione sull'interno della città stessa e sopra un territorio esterno dell'estensione di sei miglia, sotto riserva dell'appello al tribunale imperiale [2] — le stesse concessioni che eransi fatte alle città lombarde nel trattato di pace di Costanza. Finalmente dopo la morte di Enrico VI, avvenuta l'anno 1197, anche le città di Toscana si strinsero in una lega, dalla quale tennesi esclusa la sola Pisa, sempre ghibellina. Questa lega si elesse dei rettori a costituire il consiglio federale ed un priore che la reggesse e per essa le città obbligaronsi a vicenda a non accettare verun imperatore, duca o margravio senza l'autorizzazione del papa [3]. Poichè il papa compariva allora come difensore e patrono della libertà republicana: essendosi egli procacciato nell'invincibile potenza delle popolazioni cittadine un più valido appoggio contro gli imperatori, che non fosse quello che i suoi antecessori avevano cercato nei principi tedeschi ed italiani.

Facciamoci ora a considerare le conseguenze della lotta sostenuta dalle città per la libertà, in relazione alla loro interna costituzione — La più importante innovazione fu l'instituzione dell'ufficio del podestà (*potestas*), al quale venne conferito il supremo potere civile e militare sulle città, da principio per uno o più anni, più tardi di regola per soli sei mesi. I podestà successero quindi immediatamente al luogo dei consoli del comune (*consules communis*), essendo ri-

[1] V. in proposito il LAMI, Lezioni Pref., p. CVI e Memorie di Lucca, I, Diss. V, pag. 197.
[2] Memorie di Lucca, l. c.
[3] Anche di ciò non fu contento papa Innocenzo III, perchè egli voleva piuttosto essere riconosciuto supremo signore della Toscana, che non averla come dominio ecclesiastico; V. l'interessante lettera di lui al priore ed ai rettori di Toscana. Vita Inn. III, ex Steph. Baluzio, MURAT., Scr. III, P. I, p. 488.

masti tuttora in esercizio i consoli del tribunale o giudici civili [1]. Il cambiamento consistette adunque principalmente in ciò che il numero molteplice dei consoli fu surrogato da un solo funzionario. Ma da ciò ne venne inoltre la particolarità, che il podestà non veniva già eletto fra i cittadini o pertinenti alla città, ma era d'ordinario uno straniero del ceto dei cavalieri. Ma come mai e per qual motivo fu introdotta questa nuova carica nella costituzione municipale?

Per ciò che riguarda innanzi tutto il titolo di *potestas* o podestà, fu questo usato sempre nel significato generico di un potere supremo o di un plenipotenziario in generale [2]. Anche la nuova carica municipale, la cui origine si fa comunemente derivare dal plenipotenziario imperiale instituito da Federico I nelle città, noi lo troviamo già in tempi remoti a Bologna, ove negli anni 1151-1153 un certo Guido Ranieri di Faenza fu nominato podestà [3]. Ma senza dubbio una tale innovazione, sia dessa stata introdotta per la prima volta a Bologna od altrove, ripete la sua origine dalle stesse cause che la resero subito dopo generale in tutte le città italiane. Si voleva coll'aggregazione dei poteri in una sola persona, evitare i danni che frequentemente risultavano dalle viste discordi di più consoli aventi le stesse attribuzioni di potere; e in pari tempo, col chiamare uno straniero al governo della città si volevano evitare le fazioni, che troppo facilmente recavansi cogli interessi privati nel governo e nei tribunali. Per lo stesso motivo aveva già l'imperatore Federico eletto alla dieta di Roncalia i giudici ai quali egli intendeva demandare la decisione delle controversie di diritto recate dinanzi a lui da diverse città od anche dal proprio seguito composto di tedeschi, onde per tal modo impedire che le parti contendenti comparissero davanti ai giudici della loro città [4].

[1] In Genova fu eletto pel primo a podestà nell'a. 1194, il nobile e valoroso Oberto de Olevano di Pavia per la durata d'un anno e ciò dopo che i consoli avevano perduta ogni considerazione presso il popolo. Nel seguente anno Giacomo Manerio da Milano fu eletto a « potestas et consul reipublicæ januensis » e con lui trovansi ancora 8 Coss. justitiæ. Caffari, Ann., MURAT. Scr. VI, p. 367, 371.

[2] V. i passi nel MURAT. Ant. IV, p. 65, sq. Così anche più tardi, come per es. in un trattato del vescovo di Coira colla città di Como d. 1219 (Germania sacra, Ep. curiensis op. Ambr. EICHHORN S. Blasii, 1797. Dipl. n.° 67); Videlicet quod dominus episcopus curiensis debet eligere duas *potestates* quas voluerit ex sua parte; et *potestas* Cumarum similiter debet eligere duas *potestates*; ossia il podestà di Como deve parimenti nominare due plenipotenziari.

[3] Secondo il SALVIOLI, Annali bolognesi, vol. I, P. 1, ad a. 1151. Si confronti il SAVIGNY, *Gesch. des röm. rechts*, vol. III, *Ver. von Bologna*, § 55, ed il LEO, *Gesch. der ital. Staaten*, vol. II, pag. 105.

[4] RADEVICUS, II, c. 6, — ne si civis civibus præficeretur, aut gratia aut odio leviter a ver posset averti.

Ma allorquando a questa medesima dieta fu riconosciuto nell'imperatore il diritto di nominare di proprio pieno potere, sebben coll'adesione del popolo, i podestà od i consoli ed altre autorità municipali [1]; mostrò egli una nuova preferenza per le città da lui favorite, come Lodi, Cremona ed altre, nominando per esse a podestà invece che degli stranieri, dei loro concittadini. Poichè una tale carica aveva in fatto un significato ben diverso quando l'elezione non partiva dai cittadini, ma emanava dall'imperatore, da quando questi spediva in qualità di plenipotenziari nelle città conquistate i suoi fidi vescovi tedeschi, i quali le governavano in di lui nome, usufruttando però totalmente a loro profitto i vantaggi della carica [2]. Anche all'imperatore ciò non riuscì se non dopo la distruzione di Milano, sotto la violenta impressione del terrore che tutto faceva piegare dinanzi a lui. Ancora la differenza tra podestà e consoli non entrò per nulla in ciò, nè vi si diede peso alcuno: solo che l'imperatore dava d'ordinario certamente la preferenza all'autorità unitaria dei podestà [3]. Ma nello stesso tempo anche le città appresero i vantaggi di una tale istituzione, specialmente nella direzione della guerra, e cominciarono pertanto a sostituire ai consoli dei podestà da loro medesime eletti.

Sebbene nel trattato di pace steso a Costanza non si faccia parola che dei consoli, che dovevano ricevere l'investitura imperiale; tuttavia questo titolo di console nel presente caso è manifestamente adoperato soltanto come denominazione generica della suprema autorità municipale, e fra quelli che sottoscrissero i preliminari del trattato di pace trovansi pure, dopo i consoli, anche dei podestà [4]. Tuttavia questa carica sino alla fine del XII secolo non fu che straordinaria, presso a poco come la dittatura, per la quale il consolato restava momentaneamente abolito, sinchè finalmente nei primi dieci anni

[1] RADEVIC., II, c. 6, Potestates, consules, cæterosque magistratus assensu populi *per ipsum* creare deberet. — Nella costitutio de regalibus allora emanata, questo diritto viene indicato come: potestas *constituendorum magistratuum* ad iustitiam expediendam. Monum. Germ., VI, p. 112.

[2] V. OTTONE MORENA, MURAT. Scr., p. 1111.

[3] Secondo il RADEVICUS II, c. 21, spedì l'imp. dei messi nelle città « pro constituendis *potestatibus et consulibus*; si confronti il passo II, c. 6, V. nota 2. Nel VINCENTIUS TRAGENSIS queste due dignità appaiono come quasi identiche. Vi è detto, che i Milanesi avrebbero dato all'imperatore il consiglio: « quod eos, quos per civitates Italiæ sibi fideles habet, per suos nuntios eos ibi suas constituat *potestates*, *quos illi consules nominant*. (Vinc. Canonici Prag. Chron. DOBNER, Mon. historiæ Boëmiæ Pragæ, 1764, p. 61). E la stessa cosa i messi imperiali dissero ai Milanesi: « attamen quos velint eligant, *sicut volunt consules vel potestates eos appellent*, solummodo per nuntios imperatoris eos eligi permittant. » (*ib.*, pag. 62).

[4] Monum. Germ. IV, p. 185. « Antonius de Andito de Placentia *potestas Bononiæ*, etc. »

del XIII secolo, apparve come regolare ed ordinaria autorità suprema dei municipi [1].

E fino a questo tempo la costituzione municipale erasi andata sviluppando sempre meglio come vedremo brevemente. Non è nostra intenzione l'usufruttare il vasto materiale offertoci dai posteriori statuti del XIII e XIV secolo; ciò che finora non si fece in sufficienti proporzioni ed ancor meno colla necessaria circospezione [2]; ma sibbene, seguendo il corso del progressivo sviluppo storico, ed esattamente distinguendo le epoche diverse, rilevare soltanto le forme assunte dal libero reggimento municipale verso la fine del XII secolo. Queste considerazioni verranno da noi fatte colla scorta unicamente degli antichissimi statuti di Pistoia, come quelli che indubbiamente appartengono al citato periodo, come si può rilevare anche da ciò, che ancora in quell'epoca vediamo colà succedersi a vicenda podestà e consoli [3]. Inoltre esiste sotto il titolo di *Oculus pastoralis* un regolamento, una specie di manuale pei podestà che entravano in carica, il quale può esser nel caso nostro grandemente utilizzato, appartenendo egli certamente ai primi tempi dell'esistenza di questa carica [4]. Oltre a ciò, a necessario complemento ed illustrazione, ci varremo anche degli statuti posteriori.

Il podestà succedette in generale al posto dei conti, come condottiero dell'esercito e come giudice: però con questa doppia importantissima differenza, che esso non restava in carica se non per brevissimo tempo (un anno o sei mesi); e che era eletto ed insediato dallo stesso comune municipale. Si è inoltre osservato, che il podestà era d'ordinario uno straniero, ossia cittadino d'altro comune, e del ceto dei cavalieri. Eragli prescritto il numero delle persone ch'egli doveva condurre al proprio seguito, fra i quali trovavansi

[1] Per recare soltanto alcuni esempi in prova di ciò diremo, come in Ravenna già fin dall'anno 1181 Petrus Traversaria venisse nominato podestà (FANTUZZI, l. IV, p. 287); in Milano il primo podestà fu eletto nell'a. 1186 nella persona di Uberto Visconti di Piacenza (GALV. FLAMMA, c. 217, MURAT. Scr., t. IX); in Genova nell'a. 1194 Oberto de Olevano di Pavia (CAFFARI, Ann.); in Firenze nell'a. 1207 Galfredotto da Milano (secondo il MALASPINI ed il VILLANI), — però i podestà si trovano colà anche prima, specialmente negli anni 1193 e 1200 (secondo SCIPIONE AMMIRATO nelle Aggiunte della Storia di Firenze), e quella indicazione non prova se non che la carica cominciò ad ad essere regolare e costante solo coll'anno 1207.

[2] Molto utile materiale trovasi nel RAUMER. *Geschichte der Hohenstaufen*, vol V, — tra cui sono da calcolarsi principalmente gli estratti degli statuti di Ravenna (pag. 235 e seg.); come pure nella recente opera di KRONE, *Fra Dolcino und die Patarener*, 1844, nella quale vennero specialmente utilizzati i posteriori statuti di Vercelli (p. 172, seg)

[3] MURAT., Ant., l. IV, « statuta civitatis Pistoriensis, » p. 525-600.

[4] MURAT., l. c., p. 93-128.

sempre, come suoi colleghi (*soci*), alcuni militari, pure del ceto dei cavalieri, che noi chiameremmo aiutanti, ed alcuni giurisperiti in qualità di assessori nei giudizi. Tutti costoro erano da lui medesimo stipendiati [1].

Il podestà era innanzi tutto il giudice supremo della città, ed in ciò riscontriamo un cambiamento notevole nella costituzione giudiziaria. Poichè il potere giudiziario del podestà non era più limitato, come quello concesso ai conti, semplicemente alla direzione del tribunale ed all'esecuzione della sentenza pronunciata dagli assessori; ma comprendeva anche pieni poteri (*imperium*) eguali a quelli del rettore di una provincia romana; cosicchè anche i giudici che circondavano il podestà, non sono da considerarsi che come di lui assessori, stantechè essi lo coadiuvassero col loro consiglio negli affari di diritto, o giudicassero, dietro suo incarico e come suoi rappresentanti [2]. E in ciò non si può disconoscere una reale e potentissima influenza del diritto romano e dell'antichità, influenza a cui diede origine il rinnovato studio dei medesimi; come pure nel ripristinato titolo di rettori, adoperato in luogo di quello di podestà e di capitano del popolo, ed in quello pur anco di assessori applicato ai loro giudici, vediam chiaro il conformarsi e il modellarsi delle nuove instituzioni sulle antiche. Non devesi quindi considerare come un fatto puramente casuale, l'aver questa carica avuto origine dapprima in Bologna, ove gli istruttori di diritto romano, erano in pari tempo anche membri del minore consiglio [3], giacchè in questo essi poterono facilmente dare all'instituto dei giudici municipali conio e forma romana. Mediante questi dotti giuristi furono (sebbene, come abbiam veduto, in altra maniera) aboliti anche gli antichi tribunali, poichè essi si sostituirono ai primi, prendendo a governare il popolo col mezzo di un diritto ad esso incomprensibile, e mantenendolo sotto la loro tutela bene spesso assai miseranda [4].

[1] Ciò può rilevarsi solo dagli Statuti posteriori, sebbene abbia fondamento e radice nella institozione primitiva; V. gli Statuti di Modena, Ferrara, Siena circa l'ufficio del podestà nel XIII secolo. MURAT. Ant. IV, p. 80 sq.

[2] Ciò è accennato già nei più antichi Statuti di Pistoia § 131. « Et habebo duos judices, unum de lege et allerum de usu, et duos advocatos pro causis ventilandis, » si vegga più sopra a p. 501; inoltre nell'Oculus past. dist. II, c. 2, — et assessorem « qui est quasi prævius oculus potestatis, *cuius consilio gerenda fere sunt omnia, quæ in voluntaria et contentiosa jurisdictione consistunt*, etc. » Rilevansi poi più chiaramente le attribuzioni d'ufficio dai posteriori Statuti, come per es. di Siena del 1288. « Rubr. de electione potestatis senensis, et ejus officio. » MURAT. Ant. IV, p. 81-82.

[3] V. SAVIGNY, *Gesch*, III, p. 90.

[4] Siccome il podestà straniero traeva seco tutto il suo seguito di giudici, dottori, cavalieri e scudieri, ecc., nel numero prescritto, e tutti li manteneva col proprio stipendio, così egli spesso sceglieva soltanto quelli che gli vendevano i loro servigi a prezzo minore.

Nelle funzioni propriamente governative, il podestà era assistito dovunque da un consiglio (*consilium*), senza il voto del quale non poteva prendere veruna determinazione di qualche rilievo [1]. A questo consiglio minore o di governo se ne aggiunse poscia un più numeroso o del popolo, il quale veniva convocato per tutti gli affari più importanti, come per l'intimazione di guerra, o conchiusione di pace, per oggetti risguardanti la legislazione, per la determinazione di imposte o tasse di legge, per la elezione del podestà o dei consoli e simili [2]. Questo consiglio componevasi a Pistoia di 100 cittadini a tal uopo eletti, in numero di 25 per ogni quartiere, non che del preposto alla diocesi, delle corporazioni d'arti e mestieri [3] Nel XIII secolo noi troviamo d'ordinario indicati questi due consigli col nome di *consiglio speciale e generale del podestà o del comune;* ma in fatto essi formavano in certa maniera come un tutto, stantechè il consiglio speciale era in pari tempo una sezione del generale, e prendeva parte alle votazioni di quest'ultimo, dopo avere preliminarmente discussi e votati gli affari nel proprio grembo [4].

Soltanto di rado veniva convocata l'adunanza del popolo ad un così detto parlamento [5], e questo avveniva particolarmente per la publicazione di nuove leggi o di importanti decisioni, per le quali si voleva esser certi del suffragio universale del popolo, oppure nell'installazione di nuovi magistrati che in tale occasione solevano arringare publicamente il popolo [6], ecc. Una vera discussione era naturalmente impossibile nelle disordinate assemblee popolari, ed in fatto, anche nei tempi posteriori, esse non servirono se non nella introduzione di grandi riforme governative o di misure violenti d'ogni sorta nel senso del

Ricorderò qui la amena novella di Gio. Boccaccio nel Decamerone (Giornata VIII, nov. 5), ove egli descrive i giudici di Firenze in un treno meschinissimo, e poi racconta, come due piacevoloni fiorentini procedessero per ispogliare, durante la sessione, un giudice criminale delle sue brache cadenti. — Le trattazioni giudiziali erano bensì tuttavia publiche, ma poco interesse vi si annetteva, perchè i cittadini nulla avevano a che farvi — « e come spesso avviene che, benchè i cittadini *non abbiano a fare cosa del mondo a palagio*, pur talvolta vi vanno. » Secondo l'Oculus pastor., Dist. II, c. 6, il podestà doveva per lo meno convocare il popolo per la publicazione delle sentenze.

[1] In Pistoia il consiglio del podestà consisteva di 14 *consiliarii*. V. Stat. Pis., § 127. In Genova al podestà furono aggiunti otto nobili in qualità di rettori, specialmente per la sorveglianza sulle entrate e le spese, sulla marineria e le fortificazioni. V. Caff. Ann. Murat. Scr. VI, p. 374.

[2] Statuta Pist. § 52.

[3] *Ib.* §§ 52, 151, 152.

[4] Un chiaro esempio di questa manipolazione di affari ci è data da un decreto dello Stato di Firenze dell'a. 1296 che trovasi appo il conte Carli, delle monete, etc, t. I, p. 313, § 6.

[5] Secondo gli Statuti di Pistoia § 74 i consoli od il podestà dovevano radunare il popolo almeno quattro volte all'anno (faciant pulsari ad Arringum).

[6] Modelli pel discorsi del podestà trovansi nell'Oculus pastoralis.

partito dominante, stantechè questi facesse occupare i posti dai propri aderenti, mediante i quali poteva poi far adottare quelle risoluzioni che voleva. Per tal modo poterono, per esempio, i Medici tenere a lungo nelle mani lo Stato e la signoria di Firenze, senza abbattere la costituzione repubblicana; bastò ad essi l'aver imposto per molti anni allo Stato impiegati scelti fra' loro aderenti, per non aver abbisognato che di quando in quando di tali parlamenti.

Per i singoli rami d'amministrazione i consigli eleggevano speciali impiegati, che erano però tutti quanti subordinati al podestà. Così per esempio, giusta gli statuti di Pistoia, v'erano per le finanze un camerlengo (*camarlingus*), per la polizia dei mercati e delle industrie due castaldi [1]. Il podestà a Pistoia riceveva anche il giuramento dei presidenti dei quartieri delle città, dei castelli e dei villaggi [2], eleggeva i sindaci, ai quali anch'egli, al par di tutti gli altri impiegati doveva poi render conto della sua gestione [3], ecc.

Questi sono i tratti generali e fondamentali della costituzione sotto i podestà, che riscontransi dovunque anche nel più ampio sviluppo e nella maggior pienezza delle forme di essa costituzione. E queste parti essenziali sono indicate anche nel già mentovato scritto sull'ufficio del podestà; cioè oltre il podestà un consiglio di uomini cospicui e sperimentati [4]; inoltre il gran consiglio, o consiglio generale [5]; l'adunanza del popolo [6]; gli impiegati giudiziari ed amministrati coadiuvanti il podestà, come assessori per la giurisdizione volontaria e contenziosa; camerlenghi od amministratori delle entrate e delle spese, e finalmente esecutori che vengono descritti come gli aguzzini del popolo [7].

Ora prima di procedere a considerare lo sviluppo generale della costituzione municipale, gettiamo ancora uno sguardo sulla costituzione di Venezia, che finora a motivo dell'impronta affatto diversa assunta fin dalla sua origine, fu passata sotto silenzio; ma a cui ora dobbiamo tanto più avor riguardo, in quanto che essa nella seconda metà del XII secolo assunse una fisionomia somigliante a quella della forma di costituzione da noi testè considerata.

[1] Stat. Pist. §§ 148-149.

[2] *Ib.* § 65, — « faciat jurare rectores portarum civitatis, et castellorum, et villarum. »

[3] *Ib.* §§ 76-78.

[4] Oculus past. Div. II, c. 3. « Utrum autem paucos an multos *Consiliarios* statuat, consuetudini patriæ reservetur. »

[5] *Ib.* c. 9. Si necessarii quandoque sumtus occurrant, illos faciat *generali* deliberante *consilio*.

[6] *Ib.* Div. I, c. 4, Div II, c. 6.

[7] *Ib.* Div. II, c. 2. « Hoc genus hominum est flagellum maximum inter gentes. »

Primeggiava a Venezia innanzi tutto una efficace tradizione dell'evo romano, sebbene con manifestazioni diverse da quelle che siamo soliti di riscontrare nelle altre città d'Italia. Lo Stato insulare emerse per la prima volta nel VII secolo, come fu già osservato, dalla costituzione militare dei bassi tempi di Roma, sotto la forma di un ducato [1]. Con queste forme esso mantenne una unità ed esclusività politica, che erano tanto più necessarie per la conservazione della sua indipendenza, in quanto che l'elemento popolare di cui essa componevasi e che raccoglievasi nelle adunanze del popolo (*concio*), giaceva disperso nelle isole della Venezia. Alla testa di questo tutto politico trovavasi pertanto un doge, al quale erano subordinati tribuni e castaldi, come presidi e giudici [2]. L'istituto dei tribuni è manifestamente d'origine romana; i castaldi accennano all'influsso della costituzione langobarda, sebbene le isole veneziane non siano state giammai occupate da Langobardi. Oltre a ciò sorsero ben presto a creare la nobiltà del paese cospicue famiglie, per le quali formaronsi poi delle fazioni che si combatterono a vicenda, principalmente per portare alla suprema dignità del dogato (*dux*) la casa per la quale esse parteggiavano. Il dogato era a vita, e non mancarono tentativi per renderlo anche ereditario. Perciò il doge Domenico Flabenigo dopo la caduta della potente casa degli Orseoli nell'anno 1032 emanò una legge fondamentale, il tenore della quale era, che d'allora in poi nessun doge potesse conoscere il proprio successore o farlo eleggere, stando egli ancora in vita [3]. E mentre per tal modo questo principato elettivo veniva conservato in potere di una ambiziosa aristocrazia, cominciossi pur anco a limitarne i poteri e le attribuzioni. Poichè se il doge aveva fin allora posseduta indivisa la suprema autorità, mentre non chiamava a consiglio se non le persone più cospicue (*sapientes*) ed i più versati nella scienza del diritto ad assisterlo nei tribunali, gli vennero ora posti a lato due collegi di consiglieri, senza l'adesione dei quali egli non potè più prendere alcuna risoluzione di qualche importanza [4].

Ma anche a questa forma di governo mancavano ed un solido ordinamento ed una proporzionata gerarchia di membra politiche intermedie, che col dividere e limitaro opportunamente i poteri gover-

[1] V. più sopra p. 158.

[2] Basterà qui l'accennare all'eccellente opera di Le Bret, *Staatsgeschichte von Venedig*, vol. I, p. 392, seg.

[3] Andr. Danduli Chron., lib. IX, c. 6, Murat., Scr. XII, p. 242.

[4] V. le prove nel Le Bret, I, p. 335 e nel Raumer, *Gesch. der Hohenstaufen*, vol. V, p. 253 seg., evvi un buon prospetto della storia della costituzione di Venezia.

nativi, servissero ad impedire tanto l'arbitrio da parte delle classi più alte, quanto il vano e tumultuario immischiarsi del popolo nelle faccende dello Stato. Una serie di politiche esperienze, di cui l'ultima fu l'uccisione del doge Vitale Michieli, avvenuta nell'anno 1172, in occasione d'una sommossa popolare, fece sentire il bisogno di migliori instituzioni. Succedette infatti un vasto e radicale mutamento nella costituzione fin allora vigente. In luogo dell'assemblea popolare, che veniva convocata senz'ordine e regola, fu instituito un gran consiglio, al quale venne riserbato il decidere sugli affari di maggior rilievo. Questo consiglio componevasi di 450 a 480 membri ripartiti in numero eguale in tutti i sestieri della città, che venivano nominati ogni anno da elettori a tal uopo appositamente convocati. Ma al doge, al quale era sempre riservato l'esercizio del supremo potere giudiziario, con qualche parte del legislativo, fu posto a lato un piccolo consiglio composto di sei persone tolte dai diversi sestieri della città. A questi aggiunsero poi anche i così detti *Pregadi*, i quali erano cospicui personaggi, che il doge convocava secondo le circostanze, onde specialmente assicurarsi il loro suffragio in quegli affari, che dovevano poi essere portati dinanzi al gran consiglio. Da quest'ultimo veniva nominata la maggior parte degli impiegati dello Stato, od almeno i costoro elettori. Soltanto in casi rarissimi ed affatto straordinari convocavasi anche l'*adunanza del popolo* (*concio*) per ordine del doge [1].

Per tal modo la costituzione di Venezia riceveva già sulla fine del XII secolo gli elementi essenziali della forma di costituzione aristocratica moderata da una parte dal principesco instituto del doge e dall'altra dai consigli ordinati nel modo suindicato, forma che essa doveva poi costantemente conservare. E qui non si può assolutamente disconoscere una certa analogia di forme colla contemporanea costituzione delle città lombarde. Poichè come il diminuito potere dei dogi si può paragonare benissimo all'ufficio dei podestà, colla sola differenza che quelli reggevano a vita, mentre questi non rimanevano in carica se non per breve tempo: così anche l'instituzione del doppio consiglio era comune tanto a Venezia che alle città lombarde, ed i consiglieri chiamati straordinariamente a consiglio corrispondono precisamente ai già mentovati *sapientes* delle città lombarde. Nè a Venezia esisteva allora un privilegio politico esclusivo della nobiltà, come non esisteva nelle città di Lombardia e di Toscana per le corporazioni d'arti e mestieri; anzi tanto in quella città che in queste, nell'elezione dei membri del consiglio e dell'altre

[1] V. sopra questi cambiamenti il Le Bret, I, p. 341 seg. e il Raumer, V, p. 255 seg.

autorità, astrazion fatta dalla personale capacità dei singoli individui, avevasi riguardo in generale soltanto al riparto territoriale della città, onde ottenere che una eguale rappresentanza fosse concessa ai diversi circondari della medesima. Poichè la vera aristocrazia dei nobili, come tutti sanno, non ebbe principio a Venezia se non collo scioglimento del gran consiglio avvenuto nell'anno 1296[1], all'epoca stessa in cui per altre città italiane cominciò il reggimento delle corporazioni, pel quale la nobiltà fu a poco a poco del tutto abbassata.

E siccome poi queste corporazioni procedettero sulla via di una organizzazione più o meno completamente democratica, e finalmente dovettero presto o tardi degenerare in tiranniche signorie; così anche lo sforzo dell'aristocrazia dominante in Venezia fu principalmente diretto in parte ad abbassare sempre più l'autorità dei dogi eguagliandoli a sè, in parte ad impedire un'inevitabile oligarchia. Qui adunque tornano di nuovo a separarsi per diversa via le due costituzioni, dopo essersi per un momento incontrate nel punto centrico del loro sviluppo, e benchè procedenti da diversa via, la veneta cioè dalla forma unitaria di governo del dogato, quella delle città lombarde, toscane ed altre dall'instituzione republicana del comune.

Come a Venezia così anche a Napoli, ove la dignità ducale trapassò ben presto in principato ereditario[2], vediamo sorgere collo stesso processo più libere instituzioni politiche. Il normanno re Rogero I, al quale la città si sottomise nell'anno 1139 confermò ai cittadini le loro originarie libertà, per il che essi accettarono come duca il figlio di lui[3]. — Così pure parecchie altre città della Bassa Italia e della Sicilia conseguirono nel XII secolo sotto la dominazione normanna un certo grado di esterna indipendenza e di interna libertà, senza però potere sotto tale rapporto giammai gareggiare colle republiche dell'Italia superiore e media. Poichè esse rimasero sempre soggette alla signoria del re o dei suoi grandi baroni; sempre si ebbero nominati da costoro oltre i giudici per lo meno anche il rettore o balio (*bailli*)[4]; che anzi il re Federico II stabilì la pena di morte per coloro, che avessero istigato qualche città del suo reame di Sicilia ad eleggersi da sè stessi le loro autorità, fossero poi

[1] V. in proposito il Leo, *Gesch. der ital. staaten*, vol. III, p. 53 seg.

[2] V. pag. 157.

[3] Falconis Benev. Chron. ad a. 1140; Murat., Scr. V, p. 132, — « et civibus Neapolitanis ibi vocatis, negotia cum illis de libertate civitatis et utilitate tractavit, etc. » Si confronti il Giannone, Storia di Napoli, l. XI, c. 3.

[4] V. Raumer, *Hohenstaufen*, vol. III. p. 340 seg., sopra Messina, Benevento.

queste chiamate col nome di rettori, podestà, consoli o con altro nome qualunque [1].

Siccome non è mia intenzione il dare qui una statistica di tutte le singole costituzioni, sibbene di descrivere in generale lo sviluppo storico della libertà municipale; così io posso ormai lasciar da un canto queste forme incomplete, che si fermarono ad un grado primitivo di sviluppo, e volgermi di nuovo all'Italia superiore e di mezzo, onde seguire colà gli ulteriori progressi della costituzione municipale se anche non oltre il termine prefisso, almeno per quanto concerne le basi comuni dalle quali emanarono le diverse forme nel XIII secolo.

Il comune aveva trovata la prima espressione della sua unità nel consolato. Questa forma di governo dimostrossi più tardi come inopportuna, poichè essa lasciava nel numero molteplice dei consoli troppo adito alle differenze degli interessi e delle fazioni, per cui si sentì presto il bisogno di una più salda e compatta unità tanto interna quanto esterna, la quale ottenersi poteva col porre alla testa del governo un solo podestà. Assicurata per tal modo pienamente l'unità del comune in parte mediante la forma della costituzione, in parte col più lungo contatto e cooperazione dei membri del comune stesso; anche le singole diverse sfere di azione poterono svolgersi più liberamente ed aggregarsi in nuove società. La fisionomia della costituzione municipale delle città italiane nel XII secolo da noi abbozzata sarebbe incompleta ed imperfetta, se non ci facessimo a considerare anche le corporazioni e le maestranze in quanto alla politica importanza a cui già in quel secolo esse si elevarono, e in quanto a quella che esse raggiunsero nel secolo XIII.

Il comune fondavasi già sopra stati diversi ed in parte anche aggregati in corporazioni che noi chiameremo di professione per distinguerle da quelle dei liberi e dei servi che si basavano sulla nascita [2]. Però siccome così fu anche questi ceti di professione dividevansi essi pure a seconda della nascita, soltanto in senso politico che essi si fusero nel comune.

Ed è qui che si fecero di preferenza sentire quelle differenze, che diedero origine alla nuova vita politica, ed alle relazioni fra cittadini in diverse classi egualmente formate, e per le quali non potè sussistere più a lungo una divisione fondata sulla nascita. L'aristocrazia cittadina comprese adunque in sè stessa non solo la nobiltà cavalleresca, ma anche quelli del ceto borghese che o per dovizie, per conside-

[1] V. La legislazione di Federico II, Op. cit. p. 334.
[2] V. sopra pag. 405.

razione, o per distinzione personale apparvero degni di tale onore; e quando Ottone di Frisinga già fino dalla metà del XII secolo, esprime il timore, che nelle città lombarde anche dei semplici artigiani possano giungere alle più alte dignità ed all'onore della cavalleria [1], si può scorgere con quanta rapidità siansi in esse superate le barriere innalzate dalla differenza dei ceti.

Ciò nondimeno noi troviamo ancora nei comuni distinte le corporazioni dei cavalieri e dei mercanti, le quali manifestamente discendono dalle precedenti caste sociali dei cavalieri e dei cittadini. Erano queste le principali e più cospicue fra le corporazioni, ed i loro capi, che al pari di quelli della città, chiamavansi consoli, erano convocati nei più importanti fra i publici affari. Così per esempio, esiste un trattato di commercio tra le città di Modena e di Lucca nell'anno 1182, stipulato d'ambe le parti per mezzo dei consoli della città, che qui a differenza degli altri chiamansi *consules majores*, e per mezzo anche dei consoli dei mercatanti [2]. Del pari gli statuti di Pistoja, nei quali i consoli della città sono egualmente chiamati col titolo di *consules majores*, contengono la disposizione che tutti i consoli dei mercatanti debbano per lo avanti appartener sempre al gran consiglio [3]. Ed a molte altre specie di consoli accenna un documento fiorentino dell'anno 1203, risguardante un trattato conchiuso coi Bolognesi, giacchè esso è sottoscritto in Firenze dai consoli della città (dei quali 10 sono citati per nome) in presenza di un console dei cavalieri, di un console dei mercatanti, di due consoli dei banchieri e di molte persone, chiamati col nome di priori di Firenze, che sono da considerarsi come capi delle altre corporazioni, e finalmente del camerlengo del comune [4]. Parimenti in una posteriore risoluzione di stato dell'anno 1226 vien detto, che questa fu accettata dal grande e dal piccolo consiglio, dai dieci uomini scelti per ogni sestiero della città, dai consoli, dai giudici e dai notai, e finalmente dai consoli della corporazione dell'arte della lana [5].

[1] V. sopra pag. 460.

[2] V. i Doc. nel MURATORI, Ant. II, p. 887.

[3] Stat. Pist. § 162. « Habebo in communi consilio omnes consules negotiatorum. »

[4] MURAT. Ant. IV, p. 454. « Acta sunt hæc omnia in civitate Florentiæ in ecclesia S. Martini de episcopo præsentibus et rogatis testibus: Catalano *consule militum*, Meliore abbatis *consule mercatorum* Florentiæ, Tinisio Lamberti, Jacobo Ramonis *cons. cambiatorum*, Mainetto Andriolæ Bonoristori Karelli..., *prioribus* Florentiæ, et Gondo camerario communis Florentiæ » Certo non è che un malinteso dei due AMMIRATO, quando essi nella loro Storia fiorentina dell'a. 1204 osservano che il consolato di Firenze era organizzato in tal modo; essi scambiarono i consoli del comune con quelli delle singole corporazioni.

[5] LAMI, *Lezioni di antich. Prefazione*. — « Qualiter in consiglio generali et spetiali communi Florentiæ, et per ducem viros Comm. Flor. pro qualibet sextu, et per *consules judicum et notariorum, et per consules artis lanæ* firmatum fuit hoc statutum, etc. »

Noi poi, riguardo alle diverse maestranze di Firenze, rappresentate già dai propri consoli, osserveremo inoltre che esse appartenevano ancora sempre ed unicamente ai ceti già sopra citati: i cavalieri com'è ben naturale, alla nobiltà feudale; i mercanti, banchieri, giudici e notai, nonche i trafficanti di panni, al ceto dei cittadini pienamente liberi o *cives* nello stretto senso della parola, i quali più tardi furono annoverati fra le così dette arti maggiori [1], mentre dalla corporazione dei nobili vennero scelti a preferenza i consoli della città, finchè almeno la nobiltà tenne il sopravento. Ma come la nobiltà cittadina aveva oltre a questi i suoi consoli particolari, così anche la nobiltà della campagna esclusa dai comuni, si aggregò in corporazioni, che si elessero del pari i loro rettori o consoli per la direzione degli affari di pertinenza comune [2]. In tal modo persino singole famiglie nobili che fossero molto numerose si ebbero i loro consoli, come per esempio i Manfredi, i consoli dei quali nell'anno 1174 stipularono un trattato colla città di Reggio per la sicurezza delle strade [3].

Ma mentre queste corporazioni e maestranze non comprendevano neralmente se non quelle classi della nobiltà e della borghesia, che già fin da principio appartenevano al comune; alla fine del XII secolo ci si presenta un nuovo ed importantissimo ramo della vita e della costituzione municipale, nel sorgere delle infime classi del popolo mediante le maestranze d'arti e mestieri.

Circa l'origine delle corporazioni industriali del pari che su quella delle istituzioni municipali la è cosa notissima che una non piccola differenza di opinioni distingue tra di loro gli scrittori moderni. Eichhorn, in quanto a quelle città tedesche nelle quali, giusta la sua opinione, dovettero essersi conservate alcune tracce della costituzione municipale romana, ha creduto poterle derivare dagli antichi collegi degli artigiani; e per quelle città poi ove questi collegi non avevano esistito, ne cercò l'origine in quei rapporti di dipendenza giusta i quali gli industriali erano tenuti a prestare determinati ser-

[1] Il numero e la divisione delle corporazioni politiche di Firenze non erano sempre gli stessi. In DINO COMPAGNI al principio del XIV secolo troviamo 12 arti maggiori e 12 arti minori. — Più tardi il numero delle arti fu stabilito a 21, delle quali 7 erano maggiori e 14 minori. Le sette maggiori erano: 1. i giudici e notari; 2. i grossi negozianti, in ispecie quelli che trafficavano in panni *forestieri* (calimala); 3. i cambisti; 4. i fabbricatori di pannilani (lana); 5. i mercanti di seta e i lavoratori in oro; 6. i medici ed i negozianti di spezierie; 7. i conciapelli e pellicciai. Queste sette arti ottenevano già nell'anno 1267 il diritto di eleggersi i propri consoli e di tenere bandi speciali V. RIC. MALASPINI, c. 190; GIO. VILLANI, L. VII, cap. 13.

[2] Rettori dei proceri e valvassori di Modena V. sopra, p. 465.

[3] MURAT Ant. IV, p. 313.

vigi ai loro padroni, e contemporaneamente stavano sotto la sorveglianza di impiegati governativi a seconda dei diversi mestieri che professavano [1]. Hüllmann, il quale cerca volontieri di essere originale, ha rifiutato questa opinione, cercando confutarla con argomenti non troppo attendibili ed ha emesso invece il pensiero che le maestranze debbano la loro origine « alla circostanza generale del commercio di generi eguali sovra piazze, banche o mercati comuni » [2]: circostanza, che a parer nostro non può essere considerata evidentemente che come una delle conseguenze di una unione già esistente. Finalmente il Wilda ha cercato parimenti di fondare in opposizione all' Eichhorn, l'opinione, che le maestranze abbiano avuto origine non già dai rapporti di dipendenza, ma piuttosto come libere confraternite dalla libertà del ceto industriale [3].

In quanto alle città italiane, che noi abbiam preso qui a considerare, crediamo che per lo sviluppo dell'elemento municipale ed in generale anche per la formazione delle maestranze, si debbano di nuovo distinguere tra loro quei paesi che erano stati soggetti alla dominazione langobarda, da quelli che avevano conservata la loro indole romana. In quanto a questi ultimi non si può dubitare di una certa tradizione che parla di antiche instituzioni di maestranze. Ma la loro vera forma romana, che era essenzialmente condizionata alle publiche prestazioni in servizio della città e dello Stato, aveva perduto il suo primitivo significato, motivo per cui le maestranze non avevano potuto più sostenersi. Gli è tuttavia sempre possibile che siasi sempre conservata una tal quale unione difensiva, per la quale ogni classe di industriali, in quanto non fossero caduti in piena dipendenza, era rappresentata da un cospicuo e potente patrono, al quale dessa era tenuta, in contraccambio del patrocinio, a prestare servigi e lavori: gli è poi inoltre anche possibile che in queste unioni siansi conservato certe regole circa l'esercizio del mestiere, secondo l'antica tradizione, ma forse anche con aggiunte posteriori; non puossi infine con certezza negare che unitamente a tutto il già detto possano essersi conservate anche molte instituzioni di polizia, concernenti il publico traffico ed il commercio che tenevasi sui mercati e dalle quali i sovrani traevano una parte delle loro rendite. Ciò è quanto a un dipresso si può dedurre con verisimiglianza dai già citati documenti,

[1] Vedine la dissertazione « *Über den Ursprungder städtischen verfassung in Deutschland* » contenuta nella *Zeitschrift fur gesch. rechtswissenschaft*, I, p. 243 e II, 193 e seg.

[2] V. *Städtewesen im mitteralter*, vol. p. I, 315 seg. *Gesch. des Ursprungs der stände*, II ed., 1830, pag. 547.

[3] *Das Gildenwesen im Mittelalter*, 1831. V. il capitolo « *über die Handwerkergilden.* »

ai quali del resto servono di prova ulteriore anche le denominazioni derivate dai tempi antichi. Io rammenterò segnatamente la maestranza dei saponai di Napoli, di cui fa menzione Gregorio il grande in una sua lettera, nella quale tale industria è indicata col nome di *ars* e gli statuti della maestranza come *capitula* [1]. L'*ars* od *arte*, è anche nei bassi tempi del medio evo l'espressione più ordinaria in Italia, per dinotare le corporazioni in generale, mentre a Roma, a Ravenna ed in altre città di quel territorio, trovasi adoperata d'ordinario per esprimere la stessa cosa il vocabolo *schola*, tradizione dei bassi tempi romani [2]. Come presidi delle corporazioni, troviam qui nominato il *capitularius*, ossia colui che aveva la revisione dei *capitula* o statuti; indi il *patronus*, sotto la protezione del quale era posta la *schola*, ed altre persone alle quali erano demandate mansioni speciali nella maestranza [3]. Ma è assai verosimile che queste maestranze si trovassero nel succitato rapporto di patrocinio come in una specie di servitù, poichè ed era questo l'originario rapporto del tempo dei Romani, e perchè più tardi, nello stato di violenza che ne seguì, comperavasi sempre ad assai caro prezzo la protezione dei potentati. Ciò sembra confermato anche dal documento romano dell'anno 1018, già sopra citato parlandosi dei curiali, e giusta il quale il papa cedette al vescovo di Porto due curiali e due pescatori di questa città perchè lo servissero [4].

Se noi volgiamo ora la nostra considerazione sulle città soggette alla dominazione langobarda, anche qui non ci appare del tutto inverosimile una certa tradizione delle corporazioni industriali romane, segnatamente se si rammenti ciò che venne già dimostrato riguardo alla *curtis regia* o *curtis ducalis* delle città [5]. A proposito di ciò si è detto, che a queste corte regie e ducali spettava tutto ciò che non era privata proprietà di singoli individui: ed è cosa

[1] *Ep.* X, 26, si confronti più sopra p. 137.

[2] V. più sopra p. 174.

[3] V. sopra p. 175 e seg., nota 3. Nel FANTUZZI, t. III, p. 379 seg., trovasi una serie completa di documenti ravennati che si riferiscono a quella *schola piscatorum*: il primo dell'a. 1034, ove si ritrova un *major de schola pisc.*; in un altro di 1100 si fa ancora menzione del primicerius, vicarius, sacellarius, capitularius, locchè indica una costituzione di maestranze già molto bene convalidata. — Il LEO, *Gesch. der ital. staaten*, vol. I, p. 335 seg., dice che le corporazioni o maestranze di Ravenna avrebbero avuto dei consoli per presidenti, alla testa dei quali sarebbe stato un capitularius. Questi consoli di maestranza avrebbero continuato a sussistere anche dopo cessati i Coss. municipali, ecc. Ma di tutto questo mancano le prove, ed io mi trovo costretto a decisamente contraddire a tutte queste asserzioni; poichè nell'epoca di cui si parla, non eranvi in Ravenna nè consoli municipali (che cosa fossero i consoli colà ed in Roma fu già precedentemente indicato), nè consoli di maestranze.

[4] V. più sopra pag. 204.

[5] V. più sopra pag. 322-329.

assai rimarchevole che, anche in quelle corti, abbiano continuato a sussistere parecchie antiche instituzioni di polizia sui mercati e sull'industria, in quanto ad esse andavano congiunte certi proventi di spettanza della sovranità; tanto più che anche la conservazione di altri rapporti fiscali e regalie, è da attribuirsi irrepugnabilmente all'evo romano [1]. Se io non erro, la storia delle corporazioni industriali in quelle città, fn innanzi tutto condizionata dalle vicende della *curtis publica*. E per questa supposizione non mancano neppure più ampie indicazioni, che sembrano confermare da molti lati la nostra idea.

Poichè la *curtis publica* apparteneva, come rilevasi da molti documenti, alle regalie, che, sia poi per investitura reale sia per usurpazione, erano passate da una mano all'altra; non senza però che talune di loro rimanessero bene spesso in potere dei primitivi possessori, come per esempio il diritto di monetaggio e le dogane che rimasero ai vescovi, lungo tempo ancora dopo che questi ebbero rinunciato a tutti gli altri diritti di sovranità in favore dei comuni. In tal maniera, anche le diverse parti essenziali delle *curtis* municipali, ossia le corti, cioè i beni ad essa appartenenti, i publici edifici, le piazze e le mura della città, furono a poco a poco cedute od alienate; sinchè finalmente non rimase se non il palazzo reale, *palatium*, che fu poi o distrutto dai cittadini o trasferito fuori della città. Senonchè in un tale stato di cose che sarà mai accaduto delle persone appartenti alla *curtis* (*aldiones*, *servi publici*), fra le quali ci è d'uopo cercare al tempo dei Langobardi la maggior parte degli operai delle città?

Di regola essi passarono, come era ben naturale, sotto il patronato del signore, al quale erano toccati gli altri diritti di sovranità. Pure un tal patronato poteva sussistere anche separatamente da quei diritti, e poteva essere conferito come una regalia speciale. Ciò noi troviamo per esempio in un documento di Federico I in data dell'anno 1165, nel quale, in occasione dell'investitura rilasciata ai conti di S. Bonifacio della contea di Verona, sono segnatamente enumerate come appartenenti alla contea le industrie (*misteria* ossia *ministeria* donde la voce italiana *mestieri*) e gli *offici*, specialmente quelli del fornaio e del macellaio, oltre la giurisdizione sopra i medesimi [2]. Ma che ha qui a fare la contea coll'ispezione e la giu-

[1] V. vol. I, pag. 327.

[2] MURAT, Ant., I, p. 273. « Concedimus comitatum Veronensem et omnia, quæ ad comitatum pertinent et omnia *misteria* et *officia*, tam de *scola majori*, quam de officio pistorum et macellatorum, et ut in prædictis officiis delinquentium ad eum pertineat *districtio*, etc. »

risdizione sulle corporazioni industriali, e perchè si conferisce al conte appunto soltanto un tale diritto? Senza dubbio perchè alla contea non ne andava più congiunto alcun altro dell'amministrazione della *curtis regia*, dalla quale una volta veniva esercitata la giurisdizione su tutti gli oggetti del fisco secondo il diritto della corte [1]. Nello stesso privilegio si fa menzione oltre che delle altre corporazioni e maestranze, anche di una *scola major*. Non si può ben chiaramente rilevare che cosa essa voglia significare; ma questa voce *scola* ricorda le antiche corporazioni di Roma e di Ravenna. Dovremo noi derivare dalle maestranze romane anche le corporazioni degli artigiani delle città lombarde? — Non credo che ciò possa fondatamente asserirsi. Poichè qui si devono considerare in pari tempo e le instituzioni germaniche, e in generale le nuove condizioni del libero reggimento municipale. Rivolgiamo adunque di nuovo la nostra considerazione all'epoca langobarda.

Non era la sola *curtis regia* quella, che allora comprendesse gli artigiani, sebbene questi vi si trovassero di quei tempi raccolti in gran numero, e probabilmente anche ordinati secondo le diverse arti professate: ma ed anche molti altri servivano presso i signori, sia nei campi, sia nelle case in città; in modo tuttavia che restasse loro concesso il lavorare a commissione anche per altri, ritraendone da ciò lo stesso loro padrone un vantaggio [2]. Già in tale condizione però non fu certo difficile agli abili artigiani il formarsi un piccolo patrimonio, e procacciarsi per tal modo una posizione più indipendente, e fors'anche la completa libertà. L'ampliato contatto delle città produsse a poco a poco sempre maggior concorrenza tra gli operai delle corporazioni, e sia che fossero sotto il patronato di principi o di proprietari di fondi, o sotto quello del palazzo reale e della Chiesa, esso contatto li condusse a riunirsi per iscopi comuni di lavoro, di vendita, ecc. Che poi per tal modo abbia o no esistito una specie di corporazioni d'artigiani fra gli antichi servi del palazzo, non può arrecare in fatto una gran differenza. Gli operai devono in questo tempo essersi riuniti in maestranze od associazioni difensive colla stessa facilità con cui eransi riuniti i militari, i mercanti ed altri, giacchè essi vi ebbero certo sufficienti occasioni durante lo sciogliersi

[1] Così si spiega anche la facoltà concessa dal burgravio di Strasburgo alle maestranze di nominare i loro presidi. (Jura civitates Argentinae, § 44, « Ponere magistros omnium officiorum. » WALTER, Corp. j. Germ. III, p. 737) e di giudicare a palazzo (a quanto pare solo nelle cose della corporazione), (*ib.*, § 45); locchè fu appena ammesso da EICHHORN, (Op. cit., I, p. 244) È questo evidentemente un resto dell'antica contea, la quale del resto era passata colà al vescovo ed (*Vogt*) al patrocinatore della città.

[2] V. vol. I, p. 273.

degli antichi ordinamenti della contea, al sottentrare delle agiate e libere condizioni recate dalle immunità, finalmente nella lotta degli alti ceti, che finì coll' instituzione del libero comune. Le classi inferiori della popolazione seguirono pertanto l'esempio dei ceti più alti, nella tendenza generale all'unità che era nei tempi e che cercava di sostituire agli antichi ordinamenti ormai vacillanti delle nuove creazioni. Poichè lo stesso nuovo e forte spirto di libertà, che creò i comuni e li animò nel loro posteriore incremento, era penetrato anche fra le infime sfere sociali, distruggendo dovunque gli antichi rapporti di dipendenza e di pertinenza ed evocando colle maestranze anche per le plebi, che tali diritti avevano sempre tenute disperse e divise, nuove, o per lo meno assai più estese associazioni. Forti della loro intima coesione e del legame che a vicenda le univa, queste progredirono assai, cercando di sempre più nobilitarsi, e ben tosto reclamarono anche diritti politici, che non potevano esser loro più a lungo contestati.

Secondo queste vedute generali tolte dall'andamento storico delle cose, noi siamo assolutamente d'avviso, che le corporazioni industriali, che dal XII secolo ci appaiono di tanta politica importanza nelle città italiane, debbano la loro origine piuttosto alla libertà che non alla servitù. Poichè, quand'anche noi potessimo concedere alle antiche instituzioni romane una qualche influenza sulle *curtis* lombarde, noi abbiamo tuttavia d'altra parte veduto come per tempo la curia, la prima e la più rilevante delle antiche corporazioni municipali, avesse in queste città perduto ogni importanza e significazione politica.

Dovremo ora noi credere che i collegi degli operai, d'instituzione romana, abbiano in generale avuto una sorte migliore ed una vita più lunga? Che un'epoca piena di nuove creazioni, sotto condizioni affatto mutate, abbia dovuto accettare le sole forme mutilate dell'antichità? Per mantenere ancora un dubbio su questo punto, bisognerebbe lasciarsi totalmente influenzare da segni meramente esteriori, e da coincidenze affatto casuali.

Nè si può del pari far risalire semplicemente la nuova forma assunta dalle corporazioni ad una specie di monopolio degli industriali; cosa che, come fu già osservato, appare inammissibile anche dietro l'apprezziazione degli argomenti più generali; ma che trattandosi delle città italiane, ove il vero vincolo giuridico delle corporazioni era ancora sconosciuto, si può tanto meno asserire in quanto che le maestranze artigianesche possedevano già diritti politici alla fine del XII secolo. Che poi fin d'allora anche operai stranieri fossero senza difficoltà ricevuti nelle maestranze della città, ed anzi

eletti presidi delle medesime, lo dimostrano gli statuti di Pistoja già ripetute volte citati, nei quali è preveduto il caso, che uno dei rettori delle maestranze, chiamato a consiglio negli affari di maggior rilievo, fosse nativo della città stessa contro la quale intendevasi per avventura di guerreggiare; in questo caso il rettore doveva astenersi dall'intervenire al consiglio medesimo [1].

Le maestranze riunivano dunque gli operai in libere associazioni, prescindendo dagli speciali rapporti di nascita e di dipendenza dei singoli individui. Poichè l'obbligo negli artigiani di prestare speciali servigi, com'era naturale, non veniva punto distrutto da tali associazioni, in quanto che questo aveva già prima avuto luogo pei *milites*, i quali avevano formato del pari uno stato od una associazione a sè, comunque essi potessero essere stati vincolati in diversissimi modi per vassallaggio e per servitù ai vari seniori. Pure alle classi industriali fu, per mezzo delle loro corporazioni, reso possibile col tempo, non solo di sollevarsi dallo stato di personale dipendenza in cui si trovavano, ma eziandio di acquistarsi diritti politici, mediante i quali si collocarono poi come un *terzo stato* di fianco agli altri due della nobiltà e della borghesia.

Ciò accadde in Milano circa 100 anni dopo che i suddetti tre ceti vi ebbero instituito il comune municipale. Nell'anno 1198 i fornai, i macellai ed altri industriali si unirono in una comunità politica, che assunse il nome di *Credenza di sant'Ambrogio*; si costruirono apposito palazzo comunale con una torre onde tenervi le assemblee ed i giudizi loro, e custodirvi il comune patrimonio: ma a preside elessero un nobile, Drudo Marcellino, che a quel tempo era podestà di Genova [2]. — Per tal modo il terzo stato formò a Milano una associazione separata dal comune, come una specie di Stato nello Stato, nel che giovò principalmente alla corporazione la circostanza del trovarsi allora il comune in grande disunione. Stavano cioè in lotta l'una contro l'altra la nobiltà e la borghesia (*popolo grasso*). Questa sosteneva a tutto potere il reggimento dei consoli, nel quale essa aveva indubbiamente il sopravento. Un certo numero di famiglie cavalleresche, che avevano rinunciato affatto ai loro feudi, formò poi parimenti un partito a sè, che prese il nome di *Mota*, e si elesse a preside un *anziano* (*anzianus*). Ma per ciò che riguarda la vecchia nobiltà, si osserva che il costei potere, al cessare della dipendenza che legava ad essa il minuto popolo, rimase

[1] *Stat. Pistor.*, § 52, « nisi earum artium rector de terra illa ortus sit, cum qua guerram habuerit. »

[2] GALVANO FIAMMA, Manipulus florum, c. 231.

assai indebolito, il che manifestamente accenna al rapporto precedente di servitù delle classi operaie, e dal quale queste ora si liberarono formando uno stato a sè [1]. Lo stesso avvenne nell'antica Roma, quando i clienti, i quali dapprima avevano costituito l'elemento fortificatore dell'influenza dei patrizi nei comizi centuriali (il comune della republica romana), si riunirono in massa al partito plebeo nelle adunanze delle tribù. E in quella maniera che allora in Roma patrizi e plebei vennero a conflitto, così anche in Milano nel XIII secolo i partiti della nobiltà e del popolo rimasero pressochè in equilibrio l'uno rispetto all'altro, dopo che cioè la parte più cospicua della borghesia si fu riunita al terzo stato [2]. Ognuna di queste fazioni voleva attrarre a sè tutti quanti i poteri governativi, ognuna di esse nominavasi un proprio podestà, ond'è che ne venne una guerra civile, la quale condusse poscia la perdita della libertà. E in fatti impadronitasi dapprima del governo la famiglia dei Torre portata dal popolo al potere; questo passò poscia ai Visconti, che capitanavano il partito della nobiltà, e che seppero assai meglio dei della Torre sostenersi in un reggimento tirannico ereditario [3].

Milano precedette nel suo interno sviluppo quasi tutte le altre città d'Italia, e ne percorse per conseguenza, più rapidamente dell'altre, l'intero stadio.

Di qui siam chiari egualmente come il sorgere del terzo stato vi seguisse assai prima, che in qualunque altro luogo, ed in modo improvviso e violento, e questo perchè alle maestranze degli operai di Milano era stato fin'allora interdetta qualunque partecipazione al governo. All'incontro pare che negli altri luoghi le corporazioni degli operai siano arrivate ad acquistarsi i diritti politici a misura che, per le ricchezze e la considerazione ch'esse si avevano procacciato la loro importanza si era accresciuta e che per tal modo esse si siano collo-

[1] GALV. FIAMMA, l. c. « Alia vero *pars populi* ditioris et nobilioris, ut mercatorum et aliorum *pinguium*, retinuit regimen *consulum*, et eis favebat totis viribus. Pars *nobilium*, sequela populi iam subtracta, fuit viribus debilitata quam plurimum. Illi de *Mota* fecerunt *anzianum* unum, scilicet Raynerium Cottam, et sic fuerunt partes in civitate Mediolani. » — Questa è la Motta di cui tanto si è parlato, e la cui origine e significazione è abbastanza spiegata dal cronista milanese. Evidente è pertanto l'errore dell'HÜLLMANN, il quale la ritiene un ceto medio composto di mercatanti, (V. STADTEWESEN, vol. II, p 268), e non meno evidente è quello del LEO che la vuol ritenere una classe di liberi poveri, e ne fa rimontare l'esistenza all'XI secolo. (Si confronti sopra a pag. 446, nota 3). La Motta non era in effetto altro che una speciale compagnia (*Stubengesellschaft*, giusta l'espressione tedesca) di individui del ceto dei cavalieri, che si erano raccolti insieme nella città.

[2] All'incontro le famiglie della Motta si tennero aderenti alla nobiltà, V. GALV. FIAMMA, cap. 293.

[3] Le dettagliate circostanze trovansi accennate in breve dal RAUMER, *Hohenstaufen*, vol. V, p. 208 seg., d'HÜLLMANN, *Städtewesen*, vol. III, p. 192 seg.

cate di fianco alle corporazioni dell'alta borghesia, sorte già col successo medesimo. Queste corporazioni riunite formarono poscia la fazione del popolo, che quasi dovunque nel XIII secolo tolse di mano ai nobili le redini del governo. Così per esempio negli statuti di Pistoja troviamo sempre i rettori delle corporazioni presso quelli delle parocchie o distretti, come membri del gran consiglio del podestà o dei consoli [1]; e se da quel documento non è dato rilevare quali determinate corporazioni possedessero colà un tal diritto politico, è però evidente che non sono da intendersi fra queste i mercatanti, poichè anche questi avevano i loro propri consoli nel consiglio. Nè altrimenti accadde a Firenze, ove parimenti alla fine del XII secolo oltre ai consoli della città ed a quelli delle sopra nominate più cospicue corporazioni, furono chiamate a discutere i più importanti interessi della città anche i priori delle altre arti [2]. All'incontro non fu che con una sommossa avvenuta nell'anno 1228 che le arti di Bologna poterono ottenere l'accesso al consiglio del comune [3]. Seguendo l'esempio della credenza di S. Ambrogio di Milano, esse si aggregarono in un comune separato con presidi ai quali diedero titolo di *anziani*, poi seguendo l'altro dato loro da Firenze procedettero ad usurpazioni sempre maggiori a danno del comune.

Ed è appunto in Firenze che seguì per la prima volta nell'anno 1215 la scissura tra Guelfi e Ghibellini, che intorno a quel tempo comparvero in tutte le repubbliche italiane. Senonchè a questi partiti nulla importava nè del papa nè dell'imperatore, sibbene della signoria della città, alla quale essi agognavano e da cui cercavano di escludersi a vicenda: riuscendo all'una fazione di superar l'altra e di cacciarla dalla città, si rinnovava la guerra al di fuori di questa, stantechè la fazione bandita chiamasse in soccorso i propri partigiani dai vicini paesi e dai lontani. Ma frattanto il restante della borghesia vedevasi per tali continui disordini e discordie non solo pregiudicato nel commercio e nel viver sociale; ma sentiva doppiamente l'oppressione della nobiltà, non esistendo più il necessario equilibrio tra le diverse fa-

[1] « Rectores artium et Rectores cappellarum. » *Stat. Pist.*, §§ 52 e 152.

[2] Un trattato della città del 1193 coi conti Guidi, i quali si posero sotto la di lui protezione obbligandosi perciò al pagamento di un canone, fu conchiuso in nome del comune e per mezzo del podestà, del consiglio e dei 7 *rettori delle maestranze*; V. SCIPIONE AMMIRATO, il giov.; Storia di Firenze a. 1193. Un decreto del 1244 è accettato, « per utrumque *consilium* civitati Flor., *generale* scilicet et *speciale*.... ex præcepto Dn. Bernardini Rollandi *Rubei potestatis* Flor. more solito congregatum, et per *Capitudines et priores artium* civitatis præd., ad dictum consilium convocatos. »

[3] Si confronti il SAVIGNY, *Gesch.*, vol. III, p. 148.

zioni cittadine, e mancando per conseguenza al partito dominante anche l'ultimo freno alla tirannia contro il popolo.

Durante cotale stato di cose, accadde che nell'anno 1250 il popolo di Firenze, ossia l'alta e bassa borghesia insieme riunite, si levasse contro la fazione ghibellina, ed eleggesse a *Capitano del popolo* messer Uberto di Lucca, dandogli un consiglio composto di 12 anziani, due per ogni sestiere della città. In pari tempo il popolo di questa fu ordinato in 20 compagnie, o squadre di armati, alle quali il capitano distribuì i gonfaloni: e così pure il popolo della campagna venne diviso in 96 leghe. Per tal modo cittadini costituironsi a governo di popolo e ciò in opposiziouo al comune nel quale aveva preponderanza la nobiltà [1]. Lo stesso accadde a Bologna nell'anno 1256 e replicossi in pressochè tutte le parti d'Italia. — Da un tal fatto intanto ricevette la costituzione una doppia forma degna d'osservazione, quella cioè di Stato municipale nella costituzione già sopra descritta col podestà e con due consigli (*consiglio speciale e generale del comune*); e quella di Stato retto a governo di popolo con un'istituzione affatto simile alla prima di un capitano del popolo, che di regola era come il podestà uno straniero del ceto dei cavalieri, e aveva intorno a sè un consiglio d'anziani, dal quale ne uscì poi del pari un doppio consiglio (*consiglio speciale e generale del popolo*). Nel popolo l'alta borghesia era aggregata alla bassa, e così pure nelle compagnie d'armi, da non confondersi però coll'arti, sebbene anche queste ottennessero più tardi l'uso delle armi. Poichè le arti erano divise secondo il diverso ramo d'industria da esse esercitato, le compagnie d'armi all'incontro erano divise secondo i distretti [2]: in quelle le diverse classi della cittadinanza rimanevano l'una dall'altra separate, in queste venivano di nuovo riunite e confuse. E queste due divisioni continuano sempre anche nell'epoche più tarde della costituzione municipale, e vengono rappresentate separatamente presso il governo [3].

[1] « Si fece il primo popolo » giusta la frase delle cronache del MALASPINI e del VILLANI: — il *primo* contrapposto al secondo, il quale si levò nell'a. 1267 contro i partiti della nobiltà.

[2] HÜLLMANN erra d'assai, quando ritiene che queste compagnie d'armi fossero frazioni armate delle maestranze. *Städtewesen*, III, p. 327.

[3] Giusta la costituzione di Firenze nel XIV e XV secolo le maestranze, maggiori e minori insieme, erano rappresentate dalla *signoria degli* 8 *priori* (priori delle arti), le compagnie d'armi da 16 *gonfalonieri* delle compagnie (4 per ogni quartiere), i quartieri delle città da 12 *buoni uomini*. Alla testa della signoria stava il gonfaloniere della giustizia. Tutti questi insieme formavano il governo, sotto la direzione dei priori delle arti e la presidenza del gonfaloniere della giustizia, i quali uniti costituivano poi la permanente autorità governativa, che si mutava però ogni due mesi. Inoltre eranvi non meno di tre giudici supremi municipali e comandanti della forza armata, cioè: il *podestà*, il *capitano del popolo* e l'*esecutore della giustizia*, i quali, chiamati dal di fuori, duravano in carica 6 mesi.

Il successivo sviluppo delle condizioni interne delle città nel XIII e XIV secolo, si fonda essenzialmente su questo antagonismo politico tra la nobiltà ed il popolo, colla spontanea rigenerazione del quale esso ebbe principio. Un tale antagonismo produsse ben tosto, come si è già osservato, in Milano ed in altre città di Lombardia, l'inaugurazione della signoria tirannica delle potenti famiglie, che alla testa di questo o di quel partito, avevano riportata la vittoria. Firenze soggiacque ad un tal destino soltanto più tardi, ossia verso la metà del XV secolo, allorquando cioè prevalse l'astuta dominazione dei Medici. E ciò avvenne perchè allora soltanto la republica aveva compito il corso della sua politica esistenza, e perchè tutti i diversi suoi ceti sociali avevano l'uno dopo l'altro tenuto il potere governativo con una vicenda tanto meravigliosa quanto necessaria. Macchiavelli, che visse negli ultimi tempi della republica, la paragona nel corso del suo sviluppo alla republica romana e ne trae come risultato la sua gran legge sulla vita dei popoli e degli Stati. Ma noi ne accettiamo la dimostrazione comparativa solo nel punto, al quale noi siamo or ora arrivati e che egli stesso accenna come il più importante nell'interno sviluppo di Roma e di Firenze.

Siccome Roma, guidata da felici disposizioni e da un istinto meraviglioso, evitò sempre quegli errori che resero debole ed inferma Firenze, così guadagnò essenzialmente in forza ed in grandezza appunto per le stesse cause che determinarono principalmente la caduta della republica fiorentina — vale a dire le guerre di partito. Poichè, prosegue il Macchiavelli, allorquando ai plebei, in seguito alla vittoria riportata dal partito popolare, fu aperto in Roma l'adito alle supreme cariche dello Stato ed al comando dell'esercito come ai patrizi, essi si sentirono animati dello stesso operoso coraggio (*virtù*) che aveva distinto questi ultimi, ed a misura che la città crebbe in forza ed in attività, trovossi pure aumentata in potenza. Ma a Firenze quando il popolo restò vincitore, tolse le cariche alla nobiltà, e se questa volle riacquistarle dovette non solo rendersi eguale per costumi, sentimenti e maniere di vivere al popolo, ma anche ostentare una tal quale eguaglianza (abolendo gli stemmi ed i nomi di famiglia). Così caddero insieme il valore e i sentimenti cavallereschi che avevano fino allora animata la nobiltà, e Firenze rimase per sempre misera e debole [1].

Qui Macchiavelli penetra col suo consueto acume nell'essenza della cosa; solo che egli non ha ben compreso nel suo più profondo significato il motivo della differenza da lui rilevata, credendo cioè

[1] MACCHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, lib. III. Proemio.

di spiegarla semplicemente colle stolte passioni del popolo fiorentino e colla retta moderazione del popolo romano. Poichè, d'onde mai queste passioni e questa moderazione? Pare piuttosto che la causa principale stia in ciò che gli stati sociali, che in Roma trovavansi di fronte erano ben altra cosa di quel che fossero quelli che si combatterono a Firenze. Poichè per quanto deciso appaia anche da principio l'antagonismo tra patrizi e plebei derivato dai diversi diritti civili e politici accordati agli uni ed agli altri come anche nelle cose del culto, pure fu tolto ogni ostacolo alla loro riconciliazione, dopo che fu per legge abolita la ineguaglianza dei diritti politici, e fu permesso l'amalgama delle famiglie mediante i matrimoni; osserviamo del resto che patrizi e plebei avevano comunanza di costumi.

Poichè anche i plebei erano, almeno in generale, liberi proprietari di terre, coltivavano l'agricoltura e l'arte militare, nè si dedicavano a verun'arte con ardor maggiore di quello che recavano nella trattazione dei publici affari. Affatto diversi erano all'incontro i ceti sociali nel medio evo. A quei tempi essi erano l'un dall'altro separati secondo la loro professione e la loro posizione sociale: per cui quando il comune municipale tornò a riunirli, il clero rimase estraneo ad ogni politica associazione, volendo esso appartenere sempre e precipuamente allo stato ecclesiastico di Roma; e però anche la nobiltà feudale tennesi ancora separata dagli altri ceti e raccolta in particolari associazioni; oppure, qualora spontaneamente o coatta s'incorporò alle città, formò, colle sue cavalleresche costumanze, colle sue idee e co' suoi sentimenti eslegi, col suo superbo dispregio del popolo, e finalmente colla sua esclusiva pretesa agli onori politici ed al potere governativo, un vivo contrasto con quella parte della borghesia, che durava nelle occupazioni a lei proprie del commercio e dell'industria.

E però diversi essenzialmente furono i partiti della nobiltà e del popolo a Firenze da quel che stati fossero a Roma; e del pari diverso fu l'esito della lotta combattuta da questi partiti nelle rispettive città, sebbene lo sviluppo della loro costituzione, persino in alcuni dei punti capitali, accenni ad una prodigiosa somiglianza. Infatti, la costituzione delle centurie, per la quale il democratico re Servio Tullo, riunì in un solo comune col patriziato la plebe attirata dal di fuori in città, non è forse assai somigliante al comune che accenna i primordi del libero reggimento municipale nelle città d'Italia del medio evo? Ed anche il posteriore ordinamento dello stato o governo del popolo che venne contrapposto al comune, e che poscia lo assorbì come parte secondaria di sè stesso, non si può forse

benissimo paragonare colle popolari adunanze tribunizie, che tenevansi a Roma e per le quali la plebe presieduta e guidata da' tribuni da lei medesima eletti s'impadronì a poco a poco del potere governativo, mentre le curie patrizie degenerarono in instituzioni fittizie e vuote di senso? — Ma l'asserzione di Macchiavelli, che Roma siasi colle guerre civili altrettanto fortificata, quanto Firenze colle sue lotte di partiti indebolita, non è per questo men vera.

Poichè se in Roma dopo l'abolizione della ineguaglianza politica seguì una vera e reale riconciliazione tra patrizi e plebei, l'antagonismo della nobiltà cavalleresca e della borghesia industriale nelle republiche italiane apparve irreconciliabile; e tale la dimostrano gli inutili tentativi fatti nel XIII e XIV secolo segnatamente a Firenze, per ripartire in equa poporzione i poteri e le cariche tra i due ceti, tentativi che tornarono sempre in danno della città. E di ciò è da farsene colpa principalmente all'orgoglio della nobiltà, che aborriva di scendere a livello della borghesia, guardando essa con dispregio l'esercizio delle arti a cui questa erasi dedicata, e tenendo come cosa assai più rispettabile e preziosa il proprio onor cavalleresco, che non quello dei borghesi. Bisogna aver presente la storia delle città d'Italia nel XIII e XIV secolo, cogli esempi, che, pressochè ad ogni pagina delle loro cronache, si narrano della violenza e del disprezzo d'ogni legge che la nobiltà professava, per comprendere come a quei tempi si potessero far leggi simili a quelle che furono emanate a Firenze nell'anno 1293 sotto la signoria dei priori delle arti incominciata l'anno 1282, nei così detti *ordinamenti della giustizia*: leggi non tanto di giustizia quanto di vendetta. Poichè per esse, non solo i magnati o grandi delle famiglie dette cavalleresche furono esclusi da tutti gli impieghi civici, ma furono inoltre sottoposti ad una terribile legge penale per la quale l'intero parentado era tenuto responsabile per ognuno dei singoli membri che lo componevano [2].

I nuovi uffici del *Gonfaloniere della giustizia*, collocato di poi alla testa dei priori delle arti, dell'*Esecutore* degli ordinamenti della giustizia, che nell'anno 1307 fu aggiunto come terzo *Rettore* al podestà ed al capitano del popolo, furono espressamente instituiti allo scopo

[1] « Leggi i tuoi statuti, misero popolo! » gridò il conte di Panago ai Bolognesi, i quali lasciarono la nobiltà guelfa impegnata in uno scontro coi Ghibellini presso S. Procolo. RIC. MALASPINI, c. 214.

[2] Si confronti GIOV. VILLANI, lib VIII, c. 1. L'originale di questo statuto trovasi nell'archivio delle riformazioni di Firenze, in italiano ed in latino, in due codici di pergamena. (Stanza II, arm. I, codd. 1, 2). Ulteriori notizie tolte da questo interessante monumento di quei tempi, le riserbo ad altra opportuna occasione.

di far fronte alla nobiltà opponendole tutta quanta la popolazione armata.

Ma con tali ordinanze di giustizia, le quali consolidavano e perpetuavano la discordia dei partiti nello Stato, non era più possibile veruna riconciliazione, verun tranquillo e vantaggioso sviluppo di forze. Epperò Dante con molta perspicacia paragona già le condizioni della sua città natale nel principio del XIV secolo, ad un'ammalato che si avvoltola pel letto, nè sa trovar requie in veruna posizione, pei dolori che lo tormentano[1]. Dopo lunga e febbrile agitazione, avvenne verso la metà di quel secolo una violenta crisi. I partiti, già da gran tempo abituati a sagrificare al loro privato vantaggio il bene della patria, si allearono tra loro a rovina della libertà, sperando ognuno di essi di usurparne tutto il potere per sè. Si affidò cioè il supremo potere governativo, senza limite di sorta, ad uno straniero, il francese cavaliere Gualtiero di Brienne, che dicevasi duca d'Atene (1342). Ben tosto questa signoria si atteggiò ad oppressiva ed obbrobriosa tirannide, insopportabile ai Fiorentini non meno della stessa libertà, e ad abbatter la quale congiurarono il seguente anno di nuovo tutti i partiti[2]. Nel voto entusiastico che accompagnò la comune e concorde cooperazione dei partiti al ristabilimento della libertà, si fece ancora una volta, e fu l'ultima, il tentativo di ristabilire anche la pace interna, abolendo gli ordinamenti della giustizia e riammettendo di nuovo i grandi alle publiche cariche. Ma la nobiltà nulla aveva appreso, e nulla dimenticato della ricevuta lezione, e gli atti arbitrari ch'essa di nuovo si permise, la fecero rovinare ancor più profondamente. Il popolo la espulse dalla città, gli *ordinamenti della giustizia* furono riposti di bel nuovo in vigore, nè mai più abrogati[3]. Come di poi il popolo dapprima riunito contro la nobiltà, dopo che si trovò solo padrone della città siasi nuovamente diviso nelle varie classi dei ricchi e cospicui borghesi (*popolani grassi*), che componevano le arti maggiori, del medio ceto industriale aggregato nelle arti minori, e finalmente del popolo minuto non associato in alcuna corporazione (*plebe minuta*): come poi ne sia nato un nuovo antagonismo tra l'aristocrazia degli Ottimati ed il partito democratico: come in seguito, nel conflitto di queste fazioni popolari, per il così detto tumulto dei Ciompi,

[1] *Div. Commedia*, Purgatorio, c. VI, verso la fine.

[2] Giov. Villani, lib. XII, c. 18 La narrazione spira qui tutto l'entusiasmo, che animava allora il popolo fiorentino per la libertà e costituisce senza dubbio il brano più bello di tutta la cronaca del Villani.

[3] Essa ha ordinata ancora l'ultima revisione (stampata) degli statuti fiorentini del 1415 in tre libri, ma senza disposizione nè di materia, nè di cronologia.

la plebe nel 1378 abbia tentato ancora di impadronirsi del dominio: come finalmente i Medici sostenuti dal partito plebeo, con previdente accortezza e con « ben dissimulata ambizione » siano riesciti a guadagnare sempre maggior influenza, ed evitando sempre le esteriori apparenze « quasi di soppiato » siano giunti alla signoria di Firenze: — tutto ciò non è del nostro assunto; il fin qui detto può bastare a tracciare almeno il naturale svolgimento di tali avvenimenti [1].

[1] Colgo volentieri l'occasione per chiamare l'attenzione sopra un magnifico schizzo di storia fiorentina ancora troppo poco apprezzato, publicatosi recentemente (sotto il titolo: *Geschichte von Florenz. Studien aus den Lehrjahren eines unzünftigen Freimeisters.* Amburgo, 1844), l'autore del quale si scoprì essere il chiarissimo (e pur troppo devo aggiungere defunto) SIEWEKING sindaco di Amburgo, opera la quale riunisce in rara guisa una profonda penetrazione, un giudizio attinto alla più alta esperienza politica, sicuro tatto nella descrizione dei rapporti istorici ed una facile e vigorosa esposizione.

CAPITOLO SETTIMO.

LA TRADIZIONE — ROMA NELL'XI E XII SECOLO

Se la storia della antica Roma ci presenta una importantissima ed istruttiva analogia collo interno svolgimento delle città d'Italia nel medio evo; non v'è d'altra parte nulla di più diverso e che meno si presti ad essere ravvicinato per un confronto, quanto la libera costituzione di queste republiche e l'ordinamento municipale nei tempi dell'impero romano. Questo ultimo posava, come abbiam già veduto al principio di quest'opera, sopra una aristocrazia ereditaria di proprietari fondiari, la quale era contenuta entro limiti esattamente definiti dall'alta organizzazione politica dell'impero, e mentre serviva precipuamente all'amministrazione delle finanze pel consolidamento e per la sicurezza dei redditi delle imposte, volgeva in pari tempo ad inevitabile decadenza. All'incontro il libero governo municipale delle città nel medio evo ebbe principio dall'aggregazione di nuovi e vitali elementi, i quali, pieni di impeto giovanile, cercando il loro equilibrio interno, e volgendosi all'esterno col senso di libertà che le animava, corroborarono la loro potenza creatrice anche nella produzione di forme proprie di una costituzione corrispondente ai nuovi bisogni.

Il corso storico della costituzione municipale nel medio evo ci ha pure dimostrato, che su questo campo non ebbe luogo veruna immediata e non interrotta tradizione, che le nuove forme di vita politica furono non già un semplice ripristinamento, ed un ampliamento

delle antiche forme; ma quasi una nuova costruzione sopra le rovine del passato. Se pertanto la tradizione dell'antichità ha guadagnato un'importanza di efficacia e di attualità per la storia e la costituzione delle città italiane; una tale influenza non può che esserle derivata mediatamente da un'altra parte qualunque.

La Chiesa, e specialmente la romana, a malgrado delle molteplici trasformazioni da essa subite nella sua esteriore fisionomia, ha per sè stessa incontestabilmente raffermato saldissimamente i vincoli d'unione coll'antichità ed ha agevolata assai anche alle altre sfere sociali un tal richiamo al passato. Essa medesima, la Chiesa, era cresciuta nello stato romano, aveva modificato o modellato su di esso la propria costituzione, era rimasta sempre ferma negli antichi principii, quando tutto all'intorno già era mutato, stantechè essa intendesse ed a conformarsi alle nuove condizioni, e ad introdurre in essi il proprio incrollabile ordinamento gerarchico. E tutti sanno, qual valido appoggio le conferisse in ciò l'autorità della tradizione, e come i pontefici sapessero su di essa creare, e da essa derivare, tutto ciò che essi impresero a sostenere dappoi come loro diritto divino. Da ciò ne venne che la tradizione fosse sempre più rispettata e tenuta in pregio, in quanto che essa costituisse la base, sulla quale poggiava precipuamente l'ognor crescente autorità della Chiesa.

Ora la corrente della tradizione, per tal modo continuata nel medio evo dalla Chiesa mediante le sue instituzioni, l'idioma da essa adottato ed il suo spirito, nascondeva pure nel suo seno la letteratura classica e con essa tutta la coltura dell'antichità; ond'è che venne finalmente il tempo in cui tutto quel tesoro giacente come morto, e che si guardava da lungi soltanto con una specie di malcompresa venerazione, venne tratto di bel nuovo alla luce, ed a misura che si fece sentire il bisogno di risalire agli antichi elementi di civiltà, ad assimilarsi i quali sentivasi pure non minore attitudine e tendenza, s'imparò anche a trarne il dovuto vantaggio.

E non la è certamente cosa accidentale, che il diritto romano venisse ora richiamato a nuova vita. Poichè sotto questo rapporto esisteva pur troppo una assai triste tradizione nella pratica giudiziaria, e nell'istruzione (cioè nelle scuole di diritto di Roma e di Ravenna) [1] ed i nuovi rapporti sociali creati dal municipalismo, per cui la moltiplicità o la contraddizione nei diritti personali non poteva assolutamente sussistere, e pei quali non bastava assolutamente il diritto statutario fondato sulle consuetudini, avevano assai per

[1] V. SAVIGNY, *Gesch. des röm. R.*, vol. I, § 138, p. 476.

tempo fatto risalire le menti al diritto romano e tanto più poi che questo nelle forme sotto cui era stato tramandato dalle raccolte giustinianee, aveva proporzionatamente ritenuta la minor parte della sua antica impronta nazionale. Poichè quanto più le opere letterarie ed artistiche degli antichi portavano in sè stesse questo carattere nazionale; tanto meno eran esse atte a soddisfare il medio evo nella sua originale maniera di vedere sì religiosa che poetica: e però accadde che la positiva intelligenza dell'antichità tenne, generalmente parlando, nella sua genesi un cammino opposto a quello che aveva tenuto la civiltà antica.

Ma quando il rinnovato studio degli antichi ebbe aperto tutti i tesori della tradizione e vinta così in certo modo la intelligenza ancora immatura, si ebbe in tutti quei rapporti, che più degli altri toccavano l'interna vita nazionale, un confuso e fantastico miscuglio di passato e di presente. Come per tanto la semplice osservazione, e il modo di vedere di qualche tempo che tutto confondeva, manteneva salda la fede nella effettiva continuazione dell'impero Romano, come per conseguenza si scorgevano negli imperatori tedeschi i successori degli antichi Cesari, e Roma proseguiva ad essere considerata come il vero centro dell'impero; così anche gli scrittori del medio evo trassero dall'antichità tutta quanta la materia delle loro cronache e delle loro storie, trattandola affatto negli stessi sensi, con vivaci, imaginosi ed originali concetti bensì, ma senza veruno criterio comparativo.

Poesia e storia si davano ancor sempre amichevolmente la mano percorrendo lo stesso sentiero, nè pareva possibile che nella favolosa e storica tradizione degli antichi tempi l'una si potesse disgiungere dall'altra. In questo senso Dante ed i cronisti del XIII e XIV secolo attinsero a Virgilio come a fonte storico, ed annodando l'origine delle loro rispettive città natali, alle antiche favole di Troia e di Roma, continuarono d'altra parte imperterriti a poetare di storia romana, intrecciandovi le favole del medio evo, onde animare ed abbellire coi grandi nomi e colle sublimi memorie di Roma le tenebre storiche ond'erano avvolti i primordi dell'età in cui essi viveano [1].

[1] Nelle storie fiorentine del Malaspini e dei Villani si mettono in relazione coi destini di Catilina le inimicizie di Firenze e di Fiesole. Il maestro Mosè di Bergamo magnifica la sua città colla gloria dell'antico Fabio. Secondo Galvano de Flamma Milano fu fondata da un nipote di Noè e di nuovo da Saturno, riedificata poi da Brenno e da Marcello; già fin d'allora ebbe la città i maggiori privilegi che la elevarono fino ad essere la seconda Roma. La miscela più assurda di antiche e di nuove favole trovasi specialmente nella cronaca genovese di Jacopo de Voragine (1292, An. civ. di Genova); l'autore si richiama alla

Ora questa imaginosa e vivace riproduzione dell'antichità, che aveva le sue radici nello stesso pensiero popolare, ridotta a forma dalla poesia e della storia, ed arrichita di una quantità grande di materia nuova, esercitò un' assai grande influenza anche sulla vita attuale. E ciò innanzi tutto a Roma, a cui lo splendore onde la circoudavano tutti gli scrittori, non dava argomento ad altro confronto, fuorchè a quello della sua miseria attuale colla passata grandezza.

Ma una più attenta considerazione di questa meravigliosa reazione della ristaurata tradizione sulle condizioni e sulla costituzione di Roma ci sembra la meglio opportuna a chiudere la presente opera, stantechè essa, risalendo al punto di partenza della medesima, paia destinata a dimostrare la positiva' importanza della tradizione romana per le libere instituzioni dei municipi italiani.

Malgrado gli speciali rapporti creati tra il papato e l'impero nella costituzione di Roma; questa apparve nell' XI secolo, comprese essenzialmente nello stesso tratto di storico sviluppo, che noi abbiamo veduto nelle città lombarde — La posizione del papa a Roma era quella di un vescovo nel quale fossero state trasferite le regalie; salvo una certa compartecipazione, che l'imperatore erasi riserbato, nella sovranità temporale, mentre il popolo reclamava il diritto di conferire il titolo e le insegne del patriziato [1]. Trovavansi per tanto in Roma e funzionari imperiali ed impiegati politici gli uni presso gli altri. Tra i primi annoverasi innanzi tutti il prefetto della città (*Prefectus Urbis*) a cui col titolo tradizionale dell'antichità, era stato conferito l'ufficio essenzialmente diverso di un conte, che esercitava la giurisdizione criminale in nome dell'imperatore. Alla testa degli impiegati pontifici stavano i giudici palatini (*iudices Palatini*), che possedevano in pari tempo la qualifica di giudici imperiali [2].

Ma nè il papa nè l'imperatore nè i funzionari di entrambi valsero ad impedire che la vera ed effettiva signoria di Roma, come a Milano ed in altre città, passasse quasi esclusivamente nelle mani dell'alta nobiltà feudale del patrimonio romano. Poichè questi capitani dei quali una parte dimorava stabilmente in Roma, come i Frangipani i Côrsi ed altri; ed un'altra parte stanziava nei suoi ben muniti castelli situati nelle vicinanze della città, come per esempio i conti

sentenza di Mosè: chiedilo a tuo padre ed a' tuoi avi, ed essi te lo narreranno. La cronaca di Pisa trae la storia de' suoi antichi tempi dall'Eneide di Virgilio.

[1] V. più sopra, p. 214.

[2] V. più sopra, p. 215.

di Toscolo e di Galera; avevano a loro disposizione tutti i mezzi e tutte le forze, con cui non solo tenere il pontefice regnante in permanente dipendenza, ma disporre eziandio preventivamente ed a loro talento della elezione del suo successore.

Accadde pertanto nell'anno 1058, dopo la morte di Stefano IX, che Gregorio di Toscolo ricevesse il patriziato rimasto vacante per la morte dell'imperatore Enrico III, e col pieni poteri annessi a questo titolo innalzasse alla sedia papale un congiunto alla propria casa, il vescovo Giovanni di Velletri, uomo debole ed inetto[1]. A questo pontefice l'arcidiacono della Chiesa romana, Ildebrando, sostenuto dal partito ecclesiastico e dalla corte di Germania, oppose il vescovo Gherardo di Firenze, che assunse il titolo di papa ed il nome di Nicolò II: e proclamò in pari tempo una nuova legge sull'elezione dei pontefici, la quale d'allora in poi doveva spettare al solo collegio dei cardinali. Ora, sebbene il partito toscolano non potesse legittimamente sostenere più oltre il papa da lui eletto, ei si mantenne tuttavia lungo tempo ancora nella signoria di Roma, sicchè finalmente fu ritornato all'obbedienza coll'aiuto d'un esercito normanno[2]. Dopo la morte di Nicolò II, quegli stessi grandi spedirono le insegne della dignità patrizia al giovane re Enrico IV, eccitandolo a nominare il nuovo pontefice[3]. Il partito ecclesiastico avendo intanto elevato al papato Alessandro II, questi fu rigettato dai grandi i quali riconobbero invece Onorio II, eletto sotto l'influenza della corte di Germania. Stando le cose in questi termini, venne a Roma come deputato regio il vanitoso e millantatore vescovo di Alba, Benzone, che ci ha di suo proprio pugno descritto le proprie gesta e tramandati i discorsi da lui tenuti, onde guadagnare al partito dell'antipapa il popolo romano. Questo cortigiano intendevasi assai bene delle arti dell'adulazione, potentissime dopo il denaro a vincere l'animo della maggior parte dei Romani. Nessuna meraviglia adunque, che secondo lui, non manchi fra i loro grandi nè uno Scipione Africano, nè un Fabio nè un Cicerone, nè un Fabricio, nè un Metello, nè un Mario, nè un Silla, e che egli veda nei loro dignitari i senatori di Roma[4].

Alla fine però il partito ecclesiastico ottenne la preponderanza, e sapendo utilizzare per sè stesso le buone armi dei Normanni e molte

[1] Ex cardin. ARAGONIO, vita Nicolai II, MURAT., Ser. III, p. 301. « Romanorum capitanei et maxime Gregorius de Tusculano, qui *patriciatus* dignitate abutebatur. »

[2] Ex card. ARAG., l. c. « Capitaneorum cervicositas valde contrita redire ad mandatum... coacta est. »

[3] V. lo STENZEL, *Gesch. der fränk. Kaiser*, I, p. 204.

[4] V. più sopra, p. 196.

altre forze dello spirito di partito sì politico che religioso, coronò la vittoria col portare al trono pontificio il suo principal condottiero, Ildebrando. E Gregorio VII ebbe dalla sua parte anche l'intero popolo romano. Per cui, avendo uno dei capitani di nome Cencio osato di imprigionarlo nella chiesa e di trascinarlo seco in occasione della solennità del Natale, tutto il popolo levossi in massa per liberarlo. Ma la lotta da questo pontefice sostenuta coll'imperatore, non che lo scisma che unitamente alla nomina di un antipapa ne fu la conseguenza, influirono svantaggiosamente sull'autorità dei pontefici in Roma, come era avvenuto della dominazione episcopale nelle città lombarde. Poichè, siccome il possesso di Roma dipendeva ancor sempre principalmente dal riconoscimento da parte dei Romani, così un tale atto di riconoscimento dovette troppo spesso esser comprato a prezzo dei diritti sovrani del pontefice. Ciò spiega il fatto invero strano che un papa qual fu Urbano II, e la cui parola valse a porre in movimento una gran parte della cristianità per la prima crociata, apparisse privo affatto d'ogni potere in Roma, in modo da venir persino spogliato di pressochè tutte le sue rendite. Non rimaneva pertanto al pontefice, per sostenersi e per partecipare in qualche modo al governo, se non il trar profitto dalla reciproca ambizione dei grandi potentati suoi vassalli, e gettarsi nelle braccia della più forte tra le fazioni. E Pasquale II battè appunto questa via, e si procacciò così il validissimo appoggio di Pietro Leone, oriundo giudeo, il quale con altri grandi della corte (*primores curiæ*), che si chiamavano i fedeli vassalli del papa (*fideles*), vinse il contrario partito dei Corsi, che erasi fortificato fuori della città, nella chiesa di S. Paolo; e divise poscia i poteri governativi co' suoi compagni, reggendo però sempre in nome e per mandato del papa [1].

Ma quanto malsicura e poco indipendente si fosse una tal posizione, dovette Pasquale stesso avvedersene, allorquando egli nell'anno 1116, morto il prefetto Pietro, non volle accordare al figlio di costui eletto da'suoi aderenti a succedere al padre la conferma dell'elezione. In occasione di una solenne processione che facevasi per le feste di

[1] Pietro Leone giurò fra gli altri l'importante trattato, che questo papa stipulò coll'imperatore Enrico V nell'a. 1111 circa le regalie e l'investitura. V. I Doc. *Monum. Germ.* IV, p. 67. Il papa conferì a lui ed a' suoi congiunti il governo di Roma, quando egli lasciò la città, V. PANDULPH. PISANUS, MURAT., Script. III, P. I, p. 356 A: « Ob hoc accitis fidelibus, Lavicano Episcopo ecclesiarum curam, *Petro Leonis et Leoni Frangepanis* urbem et urbana, Ptolomæo cetera, quæ extra erant B. Petri patrimonia et principem militiæ nepotem suum Galfredum tuenda commisit (deve dire piuttosto: patrimonia tuenda commisit et Principem.... constituit). »

Pasqua, il papa venne assalito e costretto ad abbandonare la città, poichè il partito di Pietro Leoni era allora il più debole. Riuscì, gli è vero, a guadagnarsi poi con favori e donativi taluni de' propri avversari [1]; ma quando si venne al punto decisivo, videsi indegnamente tradito da uno dei condottieri, il conte Tolomeo di Toscolo, al quale aveva ceduto poco prima la città di Aricia. Il partito a lui contrario rimase per tal modo padrone della città, ed essendosi poi accordato coll'imperatore Enrico V, questi in occasione della sua seconda dimora in Roma, confermò il loro prefetto Pietro con tutti i distintivi dell'aquila [2]. Circa due anni rimase il papa in esilio, sicchè finalmente, per opera de' suoi fedeli, Pietro Leoni ed alcuni altri grandi, fu ricondotto alla sua sede. Ma non potè neppur questa volta sostenersi nella città; e fuggitosi in castel S. Angelo vi morì d'improvviso (nel gennaio 1118). I suoi nemici gli negarono persino la sepoltura nella chiesa di S. Pietro.

Tali erano gli avvenimenti che succedevansi in Roma, circa al tempo medesimo in cui le città dell'alta Italia già si reggevano a governo di consoli da loro medesime eletti. Lo stesso sforzo, per erigersi in governo indipendente col prefetto alla testa, fu in sostanza anche la causa dei moti di Roma da noi testè accennati. Senonchè mancando le condizioni sotto le quali altrove era sorta potente la borghesia, capace di tener testa anche alla nobiltà feudale, non potè formarsi in essa nè un comune composto di tutti i diversi ceti, nè un comune di liberi cittadini; avvegnachè i grandi feudatari della corte romana mentre si tenevano soggetto il popolo sul quale imperavano come potenti signori nella campagna, e come governatori in città, in pari tempo togliessero al papa l'esercizio della legittima sua autorità. Però i capi di questa aristocrazia, che prima d'ora sono indicati, ordinariamente coi nomi *primores curiæ*, *proceres*, *majores urbis* dagli autori romani che scrissero al principio del XII secolo (qui mi richiamo specialmente agli *Annali romani* nuovamente scoperti, ed alle contemporanee vite dei papi di Pandolfo di Pisa, che viveva a que' tempi, come ecclesiastico romano, alla corte pontificia) vengono chiamati ben anco consoli, al pari dei magistrati eletti dal popolo, e che reggevano allora le città lombarde [3]. Ognuno chiederà ora, donde

[1] « *Principibus curiæ* largitus est dona. » PAND. PIS., vita Pasch., MURAT., p. 3 6.

[2] « Et præfecturam per aquilam confirmavit dudum nominato præfecto. V. gli *Annales Romani* pubblicati dal PERTZ nel Monum. Germ., VII, p. 477.

[3] Così nei già citati passi degli Annales Monum. Germ. VII, p. 477: « Postea vero *præfectus et consules* miserunt legatos ad Imperatorem Henricum IV (V). » Et cepit (Paschalis II), pugnare contra basilicam beati Petri, quia *præfectus cum consules* illam retinebat;.. quia *consules* non permiserunt eum in basilica B. Petri sepelliry, etc. » PANDOLFO di Pisa

mai sia loro pervenuta una tale denominazione? — Ciò non può certamente essere avvenuto semplicemente pel ripristinamento dell'antico titolo consolare, il quale nel'XI secolo era caduto assai basso in Roma ed in Ravenna, giacchè il nuovo significato, nel quale ci appare qui adoperato, esclude ogni immediata relazione con quello; ma piuttosto, come accadde in Ravenna, per imitazione dell'uso invalso nelle città lombarde, che davano un tal titolo alle loro autorità governative.

Non tornerà inutile il ripetere poi, che bisogna guardarsi attentamente dall'applicare alle antiche denominazioni o titoli, che, specialmente a Roma, vennero di preferenza riposti in uso, un significato più determinato di quello che lo permettano espressamente le condizioni del momento, che anzi alla spiegazione di quelle denominazioni e di quei titoli deve precedere in ogni incontro l'esame più scrupoloso, la valutazione più esatta di tali circostanze [1]. Da ciò ne risulta nel caso presente, che il nome di consoli, il quale nelle città lombarde serviva effettivamente ad indicare una nuova carica, in Roma all'epoca stessa appare soltanto come un nuovo titolo accordato a que' potentati, che erano già noti sotto il nome di grandi della corte o della città. Pure anche qui un tal titolo non veniva concesso se non a'capi dell'aristocrazia, riserbandosi pel complesso di questa la denominazione di *senatus* in uso già presso gli antichi, per cui, oltre i consoli sono da riguardarsi come membri della aristocrazia i soli senatori [2].

nella elezione di P. Gelasio II, descrivendo minutamente la processione nell'assemblea elettiva cita: « l'alto e il basso clero, indi: multi Romani, de *senatoribus ac consulibus*, aliqui, præter familiam nostram, » (s'intendono i congiunti del cardinale Ugo, che era zio di Pandolfo); MURAT., l. c. p. 381.—Dopo la morte di Gelasio, avvenuta in Francia, fu eletto colà, ad istigazione del diacono Pietro, figlio di Pietro Leone, il papa Calisto II (1119); ma questi attendeva la conferma tuttavia da Roma, « per cardinales omnes et per Dom. Petrum Leonis per *prefectum et consules*, per clerum atque populum; » *ib.* p. 418 B. Dal seguito della narrazione si rileva che per consoli non sono da intendersi autorità propriamente dette, ma solo quei capi della nobiltà, che talvolta sono anche citati per nome, come per es. quando Gelasio fugge dall'imperatore a Roma: « Petro dicto *præfecto*.... Præfectura urbis (conceditur); stabilitur Princeps et clypeus omnium pariter *curialium* Stephanus Normannus, collaudantibus omnibus, protector ac vexillifer in Dei Patris nomine... ordinatur » *ib.* p. 398 A.

[1] PANDOLFO di Pisa fa che l'imperatore Enrico V pronunci queste parole dirette al clero raunato: « Si divinitus datum foret, *patres conscripti*, rerum publicarum statum digno moderamine gubernari... pax foret, nec imperialibus *comitiis* urbis abesset pontifex, nec pontificalibus orbis abesset imperator.... Nos *patres*, nos *consules*, nos *primores*, nos omnes boni urbis et orbis intuentur; » p. 358 E. —ove pertanto gli ecclesiastici sono indicati col titolo di *patres conscripti*, i grandi di Roma con quello di *consules* e *primores*, le loro adunanze col titolo di *comitia*.

[2] V. nella pag. antecedente il passo tolto da PAND. PIS., « de *senatoribus et consulibus* aliqui » Il Chron. Casin, lib. IV, c. 64, usa per l'elezione di P. Gelasio la solita frase: « At clero

La stessa condizione di cose che noi riscontrammo in Roma ai tempi del pontefice Pasquale II, non permise neppure al di lui successore Gelasio II di trattenersi più lungamente in città: « Se fosse possibile, esclama egli, vorrei piuttosto un solo imperatore anzichè tutti costoro »[1]. Calisto II, innalzato di poi al pontificato dal partito di Pietro Leone, ristabilì l'ordine in Roma, giovandosi a quanto pare per ciò della unione delle due potentissime case di Pietro Leone e dei Frangipani. E noi vediamo infatti queste due case, state da prima soventi volte fra loro discordi, riunirsi nella elezione di Onorio II, che dovette la sua nomina alle arti dei Frangipani (1124)[2]. Morto Onorio (1130), le fazioni si divisero nuovamente, poichè l'una chiamò al papato il figlio di Pietro Leone col nome di papa Anacleto II, e l'altra esaltò al soglio pontificio Innocenzo II. Ne venne da ciò uno scisma che invalse e commosse tutta quanta la cristianità. Anacleto era potentissimo in Roma, ed appoggiato eziandio dal re Ruggero II di Sicilia: Innocenzo era stato riconosciuto invece dall'imperatore Lotario, non che dai re di Francia e d'Inghilterra; ma delle più potenti famiglie di Roma soli i Frangipani ed i Corsi eransi dichiarati in suo favore. Senonchè essendo riuscito ad Anacleto per mezzo delle sue ricchezze, ed approfittando eziandio del tesoro della chiesa, di guadagnare al proprio partito Leone Frangipani, ed a poco a poco anche la massima parte dei membri di questa famiglia, Innocenzo fu da ultimo costretto ad abbandonare la città[3]. A buon diritto potevano dunque Anacleto ed i cardinali suoi aderenti, in una lettera da essi diretta all'imperatore Lotario richiamarsi al voto concorde dei grandi di Roma, onde dimostrare la giustizia della loro causa. Questi grandi di Roma vengono in quella lettera indicati coi nomi di *honorati*, *nobiles*, *capitanei*, e *comites*, e fra di loro si fa menzione di Ugo, fratello di Leone Frangipani, e

Senatu populoque Rom. eligitur. » — Il continuatore di questa cronaca, PIETRO DIACONO di quei tempi, dice dell'arrivo di Enrico V in Roma (1117): « Imperator interea urbem Romam ingrediens et pontificem exinde discessisse prænoscens, *consules*, *senatores et proceres*, partim donis, partim promissis ad se attrahens, Ptolomæo... Ptolomæi magnificentissimi *consulis* romanorum filio, Bertam filiam suam in conjugio tradidit, etc. » L'imperatore celebrò quindi la festa di Pasqua in Roma « cum ingenti gaudio *senatus populique Romani*. » Chron. Cass., l. IV, c. 61.

[1] PAND. Pis., l. c., p. 398 C. « quandoquidem vivere in civitate ista non possumus, fugiamus in aliam, fugiamus Sodomam, etc. Ego coram Deo et Ecclesia dico: Si unquam possibile esset, mallem unum imperatorem quam tot, etc. »

[2] PAND. Pis, l. c., p. 421.

[3] V. *Vita Innocentii II, ex card.* ARAGONIO. MUR., Ser. III, P. II, p. 434-435; con cui sono da confrontarsi le lettere di P. Anacleto a' suoi aderenti nel BARONIO, Annal., eccl. ad a. 1130.

prefetto di Roma [1]. In un'altra lettera dai medesimi diretta pure a Lotario, essi si chiamano col titolo collettivo di *Romanæ urbis potentes*, collo speciale accenno ai *sacri palatii judices nostrique consules* [2]; pei quali consoli per altro sono da intendersi evidentemente solo quelli del loro ceto, i quali unitamente al prefetto della città avevano in fatto nelle mani la direzione dei publici affari. Ciò rilevasi pure anche dal documento, col quale Anacleto nell'anno 1120 conferisce al proprio alleato il duca Ruggero, il titolo di re di Sicilia, Calabria ed Apulia, nel qual documento primo fra tutti i grandi si sottoscrive Pietro Leone padre del papa, come *Romanorum consul* [3].

Questi grandi tenevano adunque in fatto la signoria di Roma; essi nominavano i consoli ed i prefetti, essi colla loro protezione tenevano vincolato e soggetto a sè stessi anche il papa. E lo stesso imperator Lotario, allorquando nell'anno 1133 volle ricondurre Innocenzo a Roma, onde farsi colà incoronare imperatore da lui, non riescì punto a vincere un partito così potente. La solenne cerimonia dovette farsi in Vaticano, giacchè la fazione avversaria teneva occupata la chiesa di S. Pietro; anzi probabilmente non si sarebbe potuto fare nemmen questo, se non fosse stato l'aiuto prestato da molti dei Frangipani [4]. Soltanto dopo la morte di Anacleto (1138) riuscì ad Innocenzo II, non però senza gran profusione di denaro, di guadagnare a se i grandi di Roma e di far conferire valore retroattivo alla elezione che anche prima avean fatto di lui [5]. Ma neppur questa volta potè egli sedere tranquillo sulla cattedra papale, poichè nell'ultimo anno del suo governo sorse in Roma una nuova potenza, che fin allora era rimasta nulla e non mai indipendente nel medio evo — il *popolo romano*.

Un vantaggioso trattato, che il papa od i suoi grandi avevano concesso agli odiati Tiburtini, viene ordinariamente citato come causa principale della sommossa popolare che scoppiò in Roma l'anno 1143: ma pare che questo fatto non sia stato se non il pretesto apparente che ridusse il popolo a sollevarsi contro i suoi oppressori, ed a contra-

[1] Baronius, ad a. 1130, c. 20. « Leo Frajapanis, Hugo præfectus, frater eius, etc. nobiles omnes et plebs omnis Romana, capitanei et comites, qui extra sunt, fidelitatem nobis deditam juraverunt.

[2] Baronius, c. 25.

[3] V. i doc. nel Baronius, l. c., c. 52.

[4] Cencio Frangipani e suo nipote Ottone trovansi specialmente menzionati nella *Coronatio Romana*. V. Monum. Germ., IV, p. 82.

[5] Petrus. Diac., in Chron. Casin., l. IV, c. ult. « Innocentius autem immensa *in filios Petri Leonis* et in his, qui eis adærebant, pecunia profligata illos ad suam partem attraxit. » — Il Baronio dichiara nettamente che ciò è falso.

porre ai consoli dei grandi un Senato residente in Campidoglio [1]. I Romani contrassegnarono questo avvenimento come un ripristinamento del Senato (*renovatio Senatus*) e gli attribuirono una tale importanza, che datarono da quell'anno il principio di un nuovo computo del tempo [2]. Ma in fatto questo non fu se non lo stesso cambiamento apparso altrove nella nomina dei consoli, allo scopo di fondare un libero comune. Pure il popolo romano non diede alla magistratura da lui nuovamente formata il nome di consoli pel motivo che con tal nome solevansi già chiamare i capi delle famiglie dominanti, e contro le quali allora appunto combattevasi; ma volle piuttosto risalire ad una antichità più remota, poichè colla rinnovazione del Senato si credeva nientemeno che di ricostruire l'antica republica. Ora benchè alcuni scrittori romani avessero abusato di questo nome mutandone il significato, ben difficilmente tuttavia potevano essi credere davvero che il vecchio senato romano fosse rappresentato e continuato dall'aristocrazia dei nobili (come tal volta la chiamavano); una simile denominazione del resto non era stata mai universalmente adoperata [3].

La ristaurazione del Senato romano nell'anno 1143 non può essere poi paragonata coll'esaltazione della democrazia avvenuta più tardi nelle città di Lombardia. Poichè questa ebbe origine dal comune stesso, di cui non fu se non un più ampio sviluppo, mentre in Roma l'associazione del comune sorse invece da un conflitto simile a quello ch'ebbe luogo in Milano nell'XI secolo. È bensì vero che la libertà in altri luoghi già progredita influì sopra questi avvenimenti, ma in Roma si aggiunse una tendenza poetica affatto speciale.

Le dottrine dirette a distruggere tutti i rapporti fin'allora esistenti, e con immenso successo predicate per la prima volta nelle città lombarde da Arnaldo da Brescia scolaro di Abelardo, furono accolte in Roma col massimo entusiasmo. La parte pratica di queste dottrine era però la stessa, che più tardi fu di bel nuovo sostenuta dai due sommi maestri dell'Italia e della Germania, Dante e Lutero; che cioè

[1] OTTONIS FRIS., Chron., l. VII, c. 27. Ex Card. ARAG., MURAT., III, p. 436 C. « Circa finem vero sui pontificatus populus Romanus, novitatis amator, sub velamento utilitatis reipublicæ contra ipsius voluntatem in Capitolium senatum erexit. » Si confronti la concisa esposizione dei fatti, che riguardano la storia della costituzione di Roma nel XII secolo, dopo la ristaurazione del senato, di F. Papencordt nel RAUMER, *Hohenstaufen*, vol. V, II edizione, p. 242 seg.

[2] GALLETTI, Del primicerio, Doc. no. 57. « Anno nativitatis S. Christi MCXLVIII, indict. XII, m. Dec. die XXIII, anno vero IV, pontificatus D. Eugenii III papæ. *Renovationis vero sacri senatus anno* V. »

[3] V. i passi p. 197, nota 3. *Senatus* e *Senatores* non trovansi adoperati in questo senso da nessun documento contemporaneo.

la sovranità ed il dominio temporale non si confà al clero, ed è anzi in opposizione alla di lui vocazione; che le ricchezze e la comoda vita lo corrompono, che esso deve starsi contento delle decime e dei doni spontanei del popolo ecc. [1]. Erano queste in sostanza le stesse verità, state già sostenute dagli imperatori franconi contro i pontefici, e che lo stesso papa Pasquale II aveva espressamente riconosciute nel famoso trattato da esso lui stipulato con Enrico V sulle regalie e l'investitura. Innocenzo II vietò bensì ad Arnaldo, coll'autorevole censura d'un concilio ecclesiastico (di Laterano 1139), di continuare la predicazione delle sue dottrine sovversive; ma queste avevano già gettato troppo profonde radici negli animi impressionabili del popolo, perchè pochi anni dopo non ne apparissero gli effetti già sopra indicati nella immediata vicinanza del pontefice stesso. Poichè come già altrove da lungo tempo e nel miglior modo erasi tolto di dosso ai vescovi l'inutile carico della loro podestà temporale; così cominciossi adesso anche in Roma a contendere al papa il diritto della sovranità temporale, non già sul punto del diritto storico, se cioè o meno una tale podestà fosse stata effettivamente conferita dagli imperatori ai pontefici; ma bensì coll'appoggio del diritto naturale, dimostrando come fosse contraddittorio ed avverso all'ordine divino ed umano delle cose, che un supremo pastore spirituale possedesse ed esercitasse tali diritti di sovranità temporale; ed inoltre facendosi richiamo all'antico e migliore diritto della republica romana, che volevasi appunto ripristinare col *Senatus populusque romanus*.

Innocenzo II ed il suo successore Celestino II morirono l'uno dopo l'altro a breve intervallo di tempo e sempre durante la rivolta, nella quale Lucio II trovò poi una morte violenta. Allora comparve Arnaldo da Brescia sul campo stesso su cui già tanto avevano operato le sue dottrine, e dove l'avvenire faceva sperare conseguenze ancor più importanti. Egli divenne ben tosto l'anima del movimento, e fomentando specialmente quella tendenza fantastica che desiderava una rediviva antichità, le diede forme più ampie. A tal uopo giovò assai l'erudito studio della misteriosa tradizione popolare, sicchè nel vacuo suono dei nomi di senatori, patrizi, cavalieri e tribuni del popolo, tanto l'entusiasmo per l'antichità, quanto la mania di cose nuove trovarono egualmente pascolo e soddisfazione grandissima [2]. E non

[1] V. pirincipalmente il GÜNTHERI poetæ ligurinus s. de rebus gestis imperat. Frider. I. Lib. III.

[2] OTTO FRISING., De rebus Friderici, l. II, c. 21, « proponens antiquorum Romanorum exempla... quare reædificandum *Capitolium*, renovandam dignitatem *senatoriam*, reformandum *equestrem ordinem* docuit; » c. f. GÜNTHERI Ligurinus, L. III.

andò molto che i Romani cominciarono a credere, che il prestigio della novità che li dominava, dovesse di bel nuovo condurre ai loro piedi l'universo intero; che essi poi vi avessero diritto di ciò ne li avevano già pienamente persuasi i loro oratori. In tale convinzione, eglino diressero in nome del Senato e del popolo romano al tedesco imperatore Corrado quella mirabile lettera tramandataci da Ottone di Frisinga, nella qualo mentre gli chiedono soccorso, gli addimostrano e gli provano come il di lui diritto all'Impero sia fondato soltanto sul possesso di Roma. Onde (vi è detto), ritornare l'Impero e lo stato Romano all'antica grandezza, nella quale ambedue trovavansi ai tempi di Costantino e Giustiniano, essi avrebbero ristabilito il senato romano e combattuti i costanti nemici dell'Impero; perciò star questi riuniti contro di loro: cioè il papa ed il re di Sicilia, i Frangipani ed i figli di Pietro Leone ad eccezione di Giordano loro gonfaloniere; ma essi attendere dall'imperatore protezione e il premio della loro fedeltà e invitarlo intanto a prender possesso di Roma come della capitale dell'universo, onde dominare di là sull'Italia e sulla Germania, senza riguardo alcuno all'opposizione dei preti [1].

Collo stesso tuono di città dominatrice del mondo, si presentano i deputati del popolo anche al successore di Corrado, Federico I al suo giungere in Roma: « Tu sei uno straniero d'oltre alpe (così fa loro dire Ottone di Frisinga in nome del Senato e del popolo), ed io ti ho eletto principe. Io ti ho conferito ciò che era mio per diritto. » E in base a questa strana argomentazione vengono poscia a chiedergli la conferma di tutti i loro privilegi oltre ad una somma di denari quale indennizzo dovuto alla loro autorità e pel giuramento da prestarsi. Ma l'imperatore rispose: « Ciò che voi dite della dominazione di Roma su tutto il mondo esistette infatti una volta, ma ora anche questa dominazione ha subito la vicenda di tutte le umane cose. L'Impero è passato nelle mani dei Tedeschi, e con esso lui la sua grandezza ed il suo titolo. Presso di noi stanno il tuo senato ed i tuoi cavalieri; il consiglio dei principi tedeschi ti governerà, ed il valore dei cavalieri alemanni ti difenderà. » Fin qui Ottone di Frisinga [2]. L'imperatore stesso accenna all'accaduto solo brevemente con queste parole: « Noi non abbiamo com-

[1] OTTO FRISING, l. c., l. I, c. 28 « et ut breviter ac succinte loquamur, potenter in Urbe quæ caput mundi est, ut optamus, habitare, toti Italiæ ac regno Teutonico, omni clericorum remoto obstaculo, liberius et melius quam omnes fere antecessores vestri dominari valebitis. »

[2] OTTO FRISING, l. c, l. II, c. 22.

perato l'Impero, nè vogliamo però prestare al popolo romano verun giuramento [1]. »

Così discordi procedevano i Romani e l'imperatore nel modo di vedere e di trattare i rapporti da noi sopra citati. Alla vuota immaginazione ed ai sogni fantastici di un glorioso passato l'imperatore contrappose a buon diritto lo stato effettivo delle cose. Ma allorquando il cavalleresco Hohenstaufen volle aggiungere lo scherno chiamando gli impulsi di libertà e il sentimento d'indipendenza della borghesia, pretese da popolaccio; egli videsi ben tosto punito terribilmente di un tal dispregio della progredita civiltà del popolo, come del diniego dei richiesti diritti di libertà. Ben potè egli far perire sul rogo davanti alle porte di Roma Arnaldo da Brescia, il sollevatore del popolo, il fanatico banditore delle libertà republicane; ben potè egli insozzare la sua spada di cavaliero nel sangue degli arditi borghesi; ma quella superba ed ingiuriosa parola era stata appena pronunziata, e già le ceneri del di lui araldo erano disperse e gittate nel Tevere, e fra i torrenti di sangue che avevano inondate Roma e Milano, cresceva già lussureggiante l'inestimabile semente della libertà. Il valoroso esercito dei cittadini lombardi insegnò ben tosto all'imperatore potente, cosa significhi pel popolo un giuramento.

E forse tanto avrebbero anche i Romani ottenuto, se si fossero accontentati di volere il possibile. Ma appunto le lusinghiere memorie dell'antichità furono quelle principalmente che li sviarono e li arrestarono sul nuovo sentiero della libertà. Poichè per la vana eco di una grandezza passata trascurarono le veri basi sulle quali, al pari delle città di Lombardia e di Toscana, essi avrebbero potuto divenire non liberi soltanto ma ed anche forti. Ma i Romani ebbero anche questo di fatale al loro ben'essere politico, che cioè i sommi pontefici si opponessero loro continuamente colla propria suprema autorità spirituale, e che i grandi baroni di Roma, sostenessero sempre colle loro forze riunite i pontefici; e ciò fu tanto più fatale in quanto che la borghesia sorta di fresco, doveva la propria esistenza, piuttosto all'entusiasmo del momento, che non alle necessarie presupposizioni di una libera proprietà e di una posizione sociale indipendente. Però vediamo innanzi tutto quale forma assumesse la costituzione di Roma nel XII secolo, in seguito cioè alla esaltazione del popolo ed al ripristinamento del Senato.

Il Senato, come autorità governativa, esisteva già al tempo del

[1] Nella lettera ad OTTO FRISING, MURAT., Scr. VI, p. 635, quia imperium emere noluimus et sacramenta vulgo præstare non debuimus.

pontefice Lucio II come rilevasi dagli annali romani, anzi composto fin d'allora (1144) di 25 membri [1]. Ma questo numero erasi andato variando, colla stessa frequenza che i consoli nelle città lombarde, ed inoltre ai veri senatori propriamente detti, ne erano stati agginnti altri ancora come consiglieri dei senatori stessi (*senatores consiliarii*) [2].

Il popolo non era, come nelle città lombarde a quell'epoca, diviso per maestranze, ma per circondari, chiamati *Regiones* (*rioni*), e dai quali venivano ordinariamente scelti i deputati o rappresentanti della cittadinanza [3]. Circa al numero poi di questi fin dal principio del XII secolo si scorge, che il popolo radunavasi sotto le armi dai dodici rioni della città, ai quali più tardi si aggiunsero anche gli abitanti delle isole del Tevere e d'oltre Tevere (*Transteverini*) che formarono uniti un tredicesimo rione [4]. Da questo scompartimento politico diversificava l'ecclesiastico, basato com'era sul numero sette, cioè secondo le 7 chiese principali di Roma [5].

Non si può per altro asserire che i gonfalonieri di certe corporazioni i quali comparivano nelle solenni occasioni, per esempio pel ricevimento dell'imperatore o nelle processioni ecclesiastiche, accennassero a maestranze d'arti e mestieri. Poichè quelle corporazioni appartenevano in parte unicamente alla corte papale, in parte ai rioni della città da noi sopracitati [6]. Avvegnachè l'esistenza delle corporazioni degli artefici a quell'epoca non mi consti provata che da una sola attestazione autentica, la quale per altro pone fuor d'ogni dubbio l'esistenza d'un certo vincolo di relazione cogli antichi collegi [7]; in Roma però le corporazioni degli artefici non riescirono mai come

[1] *Annal. Rom.* Monum. Germ., VII, p. 480, « interea Roma a 25 senatoribus amministrabatur. »

[2] V. i passi nel PAPENCORDT, Op. cit, e nel suo Cola di Rienzo, 1841, P. 5.

[3] Per es. nel trattato con P. Eugenio III, Monum. Germ., IV, 88. « Quatuor de populo per *unamquamque contradam* facerent jurare securitatem, etc. »

[4] PANDULPH. Pis., in Vita Gelasii II, MUR., p. 383. « *regiones duodecim* romanae civitatis Transtiberini et Insulani arma capiunt, cum ingenti strepitu Capitolium scandunt. » Nel XIII secolo erano 13 i rioni. V. PAPENCORDT, Cola di Rienzo, p. 11.

[5] V. L'elenco delle dignità ecclesiastiche nel frammento del MABILLON, Museum Ital. t. II, pag. 11, e nel Commentario di Constantinus Cajetanus a PANDOLFO, Vita Gelasii II, MUR. Scr., p. 381.

[6] Al ricevimento di Enrico V andarongli incontro fino al Monte Malo, giusta quanto è detto negli Annali romani (Monum. Germ., l. c., p. 474): « signiferi cum bandis, scriniarii, iudices et stratores; » giusta il Chron. Casin. l. IV, c. 37): « Baiuli et cerostatarii, stauroferi, aquiliferi, leoniferi, lupiferi, draconarii, candidati, defensores, stratores. » Qui sono indicati in parte gli inservienti ecclesiastici (i portatori di ceri e di croci), in parte i vessilliferi della milizia urbana (cogli emblemi dell'aquila, etc.), e finalmente gli ufficiali pontifici (difensori, etc.) » I vessilliferi della città trovansi anche nelle processioni ecclesiastiche. Pag. 175 e pag. 212.

[7] GALLETTI, Del primicero, p. 298, Doc. dell'a. 1115. « Ego Rainerius quondam Johannis

quelle delle città di Lombardia e di Toscana, anche ad instituzioni di politica importanza.

Io poi devo qui limitarmi per forza a queste poche indicazioni, poichè, per quanto è a mia cognizione, circa la costituzione di Roma ai tempi dei quali trattiamo non pare si abbiano ulteriori notizie. Non fa tuttavia mestieri di più ampi dettagli a dimostrare il sostanziale accordo di essa colla costituzione delle città lombarde, poichè, prescindendo da alcuni nomi e titoli, non si può in verun modo sostenere che, tanto in queste città quanto in quella, avesse luogo una vera continnazione od una immediata influenza delle antiche instituzioni romane.

Parve sulle prime che anche in Roma dovesse svilupparsi il comune nel suo vero senso; giacchè al popolo erano collegati pur anco taluni della nobiltà, innanzi a tutto Giordano, figlio di Pietro Leone, patrizio e condottiero della milizia del popolo, ed a questi con forze ben ordinate sarebbe stato forse possibile il ridurre a sommissione sotto il nuovo ordine di cose anche i grandi recalcitranti [1]. Ma in quella vece riuscì al papa Eugenio III, eletto dopo la morte di Lucio II, di ottenere un amichevole componimento col popolo, in conseguenza del quale i senatori riconobbero di bel nuovo la suprema autorità del papa, ed un prefetto pontificio subentrò in luogo del patrizio eletto dal popolo (1145). Ora siccome questo prefetto venne scelto fra gli stessi grandi, che prima avevano dominato in Roma come consoli, mentre per altro continuarono a sussistere i senatori del popolo; così ci pare che in fatto venisse instituita come una maniera di comune.

Ma questo ravvicinamento non durò se non breve tempo. Poichè, o che vi dessero occasione le rinnovate soperchierie dei nobili, oppure la perdurante irritazione del popolo alimentata di continuo da Arnaldo da Brescia; il fatto sta che già nell'anno 1152 i Romani levaronsi di bel nuovo a sommossa, onde erigere sotto la condotta e la direzione di Arnaldo stesso una republica modellata in tutto e per tutto su quella dell'antica Roma. Più circostanziati dettagli poi rileviamo da una lettera scritta dallo stesso papa Eugenio in quel tempo. Scorgesi da questo scritto, come, duemila popolani all' incirca, fautori del frate da Brescia, all'insaputa e senza la partecipazione della nobiltà, facessero una congiura, ed in seguito a ben

de Raineria, patronus scole sandalariorum. » Si confronti più sopra a pagina 175 e a pag. 528.

[1] OTTO FRISING, Chron., VII, c. 31. « At Romanus populus cum *patricio* suo Jordane in furorem versus, praefecturae dignitatem abolentes omnes principes ac nobiles ex civibus ad subiectionem patricii compellunt. »

rinscito movimento rivoluzionario, publicassero una nuova costituzione e formassero un governo composto di 100 senatori permanenti e di 2 consoli l'uno per gli affari interni della città, l'altro per gli esterni; anzi aver essi persino pensato ad eleggersi anche un imperatore, onde porlo alla testa di quei 102 consoli (ossia consoli e senatori insieme) [1], e del popolo romano.

Questo sarebbe stato dunque un ripristinare la republica romana secondo il vecchio tipo; non però sulla antica base di un vero ed effettivo *popolus romanus;* sibbene su quella tutta propria del medio evo di una *conjuratio* ossia di una gilda difensiva! Ma una tale costituzione, all'infuori di alcuni cambiamenti di nomi e di cifre, portava in fatto ben poco di nuovo. Poichè qual significato poteva mai avere il nuovo imperatore, che diverso fosse da quello a cui rispondeva il titolo di patrizio già prima adoperato? e quale altro aver mai ne potevano i senatori ed i consoli, fuori quello dei precedenti senatori di Roma, o dei consoli e loro consiglieri esistenti nelle altre città?

Ed ecco di nuovo il papa ed i suoi grandi nello stesso stato di ostilità e di antagonismo col popolo, in cui già prima li vedemmo. La lettera di Eugenio designa questo nuovo conflitto, come una mera sedizione popolare suscitata dall'eretico Arnaldo; ma i grandi che appartenevano al partito di costui, fra i quali primeggiavano ancor sempre le famiglie di Pietro Leone e dei Frangipani, continuarono tuttora a intitolarsi come in prima consoli dei Romani [2].

Ma anche Arnaldo da Brescia non potè sostenersi in Roma più a lungo. L'imperatore Federico I fecelo ardere vivo sul rogo davanti alle porte della città, ed ai Romani, che avrebbero voluto ciò non ostante continuare la commedia dell'antica republica, diede quella risposta di cui già femmo menzione. L'autorità papale tuttavia non potè di nuovo consolidarsi, se non quando Alessandro III dopo la vittoria

[1] MARTENE et DURAND, Collectio, t. II, p. 554. Epist. Eugenii, P. III, ad Wibaldum abbatem a. 1152 « notificamus quæ, faciente Ar. *hæretico, rusticana quædam turba* absque nobilium et majorum scientia nuper est in urbe mota, etc. »

[2] Ciò è provato da due documenti dell'a. 1153, quindi dell'epoca stessa, in cui sussisteva in Roma la costituzione di Arnaldo. L'uno si trova nel MURAT., Ant. III, p. 793-796; esso tratta del trasferimento di una metà del castello di Radicofani da parte dell'abate Rainerio di monte Amiato alla chiesa romana: « coram judicibus Gregorio Corano D. primo defensore, Philippo Sacellario, etc. » (si confronti più sopra p. 218), ed è sottoscritto da papa Eugenio, dai Frangipani e dai figli di Pietro Leone che si intitolano tutti *consules Romanorum*, finalmente da altri fedeli e servi del papa (de familia Dom. papæ). L'altro documento trovasi nel GALLATTI, Del primicerio, p. 311, e con esso l'abate Nicolao di Grottaferrata cede un fondo al P. Anastasio IV; vi sono firmati: « Petrus *urbis præfectus*, Cencius Frajapane egregius *Romanorum consul*, Odo Frajap. strenuus *Rom. cons.*, Majnone Fraj. nobilis *Rom. cons.*, Petrus Obicioni Petri de Leone *Rom. cons.*, etc. »

riportata dalla lega lombarda sull'imperatore a Legnano, ritornò trionfante in Roma. Allora dovettero i Romani restituire al papa tutte le regalie, state a lui concesse senza distinzione anche dall'imperatore, e prestargli per mezzo de' loro senatori il giuramento di fedeltà e d'obbedienza [1]. Con ciò però non venne totalmente abolita la libera costituzione municipale: essa rimase anzi essenzialmente in vigore, colla sola differenza, che la nobiltà prese parte di bel nuovo al governo della città ed occupò pressochè tutto il senato con individui a sè stessa appartenenti.

Sul finire del XII secolo troviamo poi un solo senatore al posto del senato romano, appunto come nelle città lombarde riscontriamo il podestà al luogo dei consoli: ed anche a Roma lo vediamo chiamato dal di fuori, onde per tal modo evitare la tirannica signoria di singoli grandi delle città [2]. La sovranità del papa fu in seguito a ciò spesse volte impugnata, anzi bene spesso neppur curata. Senonchè mentre la mancanza di una forte e compatta borghesia facevasi sentire in grado sempre maggiore, vedevasi pure in pari tempo come nessuna instituzione politica valesse a surrogarla. Ond'è che per quanto di quando in quando, dietro tumultuarie sommosse del popolo, comparissero passaggiere oscillazioni, i grandi baroni riescirono pur sempre a mantenersi preponderanti. Non fu che una volta sola, che anche in Roma parve completamente abbattuta la costoro signoria, ed avvenne presso a poco nello stesso tempo, nel quale la nobiltà cessò dal dominare anche in Firenze (1347).

I papi risiedevano allora in Avignone, i grandi eransi indeboliti e dissanguati colle rivalità di famiglia nelle lotte dei partiti, il popolo era assolutamente stanco del loro scandaloso regime. In tale stato trovavansi le cose, allorquando sorse in Roma un uomo del popolo educato ed entusiasmato dagli studi classici, il notaro Cola di Rienzo, e tentò ancora una volta di richiamare a vita novella le fantasie della grandezza di Roma ereditate dalla antichità.

Il popolo levossi alla sua chiamata, come ad un colpo di magica verga, ed annientare la potenza dei baroni e trasferire nelle mani del tribuno del popolo tutti i poteri, fu un punto solo. Se Cola da Rienzo avesse continuato a battere la stessa via sulla quale s'era

[1] *Ex Card. Arag.*, MURAT., p. 475; ove il tenore del trattato è accennato brevemente così: « Statutum est ut senatores qui fieri solent, *fidelitatem et hominium* Domno papae facerent, et beati Petri Ecclesiam atque *Regalia*, quae ab eis fuerant occupata, libere in manibus et potestate sua restituerent. »

[2] V. in proposito il PAPENCORDT nel RAUMER, *Hohenstaufen*, vol. 5 p. 147, e il Cola di Rienzo dello stesso PAPENCORDT, p. 8.

messo dapprincipio con successo pressochè prodigioso; se egli avesse sopra tutto mirato sempre colla stessa energia e moderazione alla missione che gli stava innanzi da compiere; sarebbegli stato ancora possibile (non essendogli allora avverso neppure il papa) di fondare in Roma un libero ed ordinato governo democratico.

Ma invece di badare a tuttociò, Cola preferì abbandonarsi a fantastici sogni: dichiarò Roma la città capitale dell'universo, citò i principi elettori di Germania e l' imperatore stesso davanti al tribunale del popolo romano, al quale dichiarò spettar per diritto la nomina dell'imperatore; si compiacque di pompose esteriorità, e di altitonanti discorsi, finì anzi col lasciarsi sfuggir di mano, ciò che eragli realmente riuscito di compiere, mostrandosi debole al punto da rimettere in libertà i baroni ch'ei teneva prigionieri. Egli aveva intrapresa l' opera sua non senza un nobile entusiasmo per la causa della liberazione del popolo; ma nella manía di una vana pompa e nella sua inesperienza di governare si preparò colla tirannide una precoce rovina [1]. E ben tosto l' antico stato di cose venne, colla forza di una legge naturale di gravitazione, a riprendere il posto già in prima occupato.

A nessuno un tal esito recò più profondo dolore quanto al nobile animo del Petrarca, il quale aveva già salutato il tribuno del popolo come un Bruto risorto, ed aveva, dalla intrapresa di Cola, sperata e preconizzata la nuova grandezza di Roma, in cui e imperatore e pontefice avrebbero finalmente ristabilita la loro residenza, la libertà e la felicità d' Italia, la pace di tutto il mondo, anzi il principio dell'età dell' oro [2]. Poichè anche questo generoso poeta, cui il popolo romano aveva onorato della sua cittadinanza, e coronato d'alloro sul Campidoglio (1341), pasceva sè e gli altri del facile vaneggiamento che l' antica grandezza di Roma potesse essere di nuovo rifabbricata sulla base delle sole sue storiche memorie; che la parola entusiastica e le fantastiche gesta bastar potessero a ridonare loro la vita, nel modo stesso con cui esse presentavansi vive e reali alla fantasia; che finalmente la signoria di Roma su tutto l' universo, unitamente alla sua supremazia ecclesiastica trovar dovessero il più sicuro appoggio nelle popolari credenze della sua fondazione e destinazione divina. Ma tutto ciò non era altro se non un malinteso prodotto dallo studio immaturo della classica letteratura, il quale confondeva le condizioni presenti con quelle del-

[1] In questa sentenza potrebbero concordare anche le diverse esposizioni di Papencordt, Cola di Rienzo, e dello Schlosser, *Gesch. des 14 Jarhhunderts*, vol. I.

[2] V. Papencordt, Cola di Rienzo, p. 104 seg.

loro costituzione municipale, somigliavano assai per la perspicacia agli antichi Romani; motivo per cui le città lombarde avevano preceduto tutte l'altre del mondo in potenza e ricchezza[1].

Ma dopo il decorso di pochi secoli anche questa grandezza venne a toccare al suo termine, e gli è con sguardo ben profondo e scrutatore, che il Macchiavelli vide avvicinarsi colle politiche sventure d'Italia la rovina della libertà. Anch'egli pose davanti alla sua patria l'esempio di Roma, non però per illuderla ancora con vuoti fantasmi, ma per mostrarle coll'esperienza della storia, ciò che poteva ancora arrecarle salute: — il risorgimento della virtù politica e dell'ordine, da cui soltanto possono scaturire la libertà, il benessere e la grandezza degli Stati.

Nè solo al passato egli si riferiva: ma con uno spirito libero da ogni prevenzione, riconosceva negli Svizzeri del suo tempo l'ottima costituzione militare, nelle città tedesche l'attitudine civile, lo spirito d'associazione, la moderazione, in somma tutti quei buoni ordinamenti e costumi, che egli avrebbe desiderato grandemente di trovare ne' suoi Italiani[2]. Il suo entusiastico amor patrio gli faceva piuttosto desiderare, che sperare, la possibilità di un risorgimento, ch'egli riteneva necessario all'Italia, per opera di un grande riformatore, a cui anzi nel suo *Principe* egli traccia la strada da percorrere, onde riunire una tirannica dominazione al grande scopo di una novella fondazione dello Stato; ma non basta; lo stesso acume storico, col quale egli giudicava il passato, gli indicò anche, che la preponderanza nel mondo toccava ora alla Germania ove risiedeva ormai quella virtù, che aveva sempre condotte le nazioni alla grandezza[3] — profezia istorica, di cui ci è rimasta sostanzialmente intatto il fondo e di cui si avvicina con certezza il compimento.

[1] De rebus gestis Frider., l. c. II, 13. « In civitatum quoque dispositione ac reipublicæ conservatione *antiquorum adhuc Romanorum imitantur solertiam, etc.* » Certamente Ottone Frising, non ha pensato che alla republica di Roma, non all'ordinamento municipale romano, di cui egli difficilmente poteva saper qualche cosa. La frase scelta a bella posta: *solertiam imitantur*, non esprime un confronto delle instituzioni, ma solo la prudenza e la cura che in esse apparvero, io non comprendo pertanto, come mai si voglia sostenere con ciò l'opinione della continuazione della costituzione municipale romana.

[2] V. Ritratti delle cose della Magna, stesi in base al: Rapporto di cose della Magna, fatto questo dì 17 giugno 1508, Opere di Nic Macchiavelli, Italia, 1819, vol. VI.

[3] Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, l. II, Proemio, « ed *oggi i popoli della Magna*; » cf. Dell'asino d'oro, cap. V. Opere, vol. VII.

APPENDICE

SULLA COSTITUZIONE MUNICIPALE ROMANA NEGLI STATI GERMANICI, FUORI D'ITALIA, E SULL'ORIGINE DEL LIBERO GOVERNO MUNICIPALE IN FRANCIA ED IN GERMANIA.

Nell'introduzione al capitolo III del presente libro (V. sopra p. 336) si è per incidenza notato, che sebbene il modo, onde procedettero i Langobardi nel soggiogare i Romani, abbia molta somiglianza con quello tenuto dai Vandali in Africa, e dagli Anglo-Sassoni nella Bretagna, e sia al contrario in perfetto contrasto col sistema di dominazione praticato dagli Ostrogoti, dai Visigoti e dai Borgognoni; pure il successivo sviluppo spiegato dai Langobardi finì invece coll'accordarsi assai meglio colle condizioni del regno ispano-visigoto, ed anche con quello dei Franchi. Mentre noi declinavamo allora preventivamente ogni qualsiasi analogia, derivata dagli altri regni germanici per la continuazione delle instituzioni romane presso i Langobardi; tentavamo pur anco, prescindendo dall'accennato punto di vista, tolto da confronti con popoli stranieri, di dimostrare l'indole affatto speciale del regno langobardo, tanto nelle esterne che nelle interne di lui condizioni, e di recare ad intelligenza dei lettori il modo proprio e speciale del progredire di quella nazione nella civiltà, quale almeno era risultato dai citati argomenti.

Ci sembra però prezzo dell'opera, il paragonare ancora i risultati colà ottenuti colle condizioni degli altri regni sorti sopra terra romana, dove e per l'analogia della conquista e per la affinità della civiltà romana vien quasi ad esser provato un concorde ed omogeneo sviluppo. La prova che una ben compresa analogia ci somministrasse

verrebbe molto a proposito in appoggio alle nostre opinioni, ma quando anche questa ci mancasse, noi non potremmo sottrarci all'obbligo scientifico, di porre almeno in suo luogo una sufficiente splegazione del fatto.

Difficile cosa sarebbe per noi se, come si sostiene, si potesse realmente provare la continuazione della costituzione municipale romana in altri luoghi, se i liberi governi municipali nel medio evo si fossero effettivamente fondati, anche solo in un punto, sopra una non interrotta tradizione dell'antichità. In questo caso il maggior dubbio sarebbe appunto per l'Italia; giacchè, come potremmo noi ammettere che qui avessero cessato di esistere le costituzioni municipali d'origine romana, quando le trovassimo continuate ed in tempi assai posteriori nella Francia meridionale, sul Reno o sul Danubio?

Noi non possiamo pertanto accontentarci di discutere soltanto in generale una tale quistione, che anzi ci sembra necessario complemento e conferma alle nostre precedenti ricerche sull'origine del libero governo municipale in Italia, il consacrare del pari una più ampia disamina a quanto avvenne in proposito e nelle città della Francia ed in quelle della Germania.

Siccome l'opinione, che la costituzione municipale romana continuasse a sussistere, acquista una apparenza di grande certezza per l'analogia generale, che si è rilevata relativamente al modo onde procedettero i conquistatori alemanni e per gli avvenimenti che si succedettero alla fondazione dei loro regni; così ci abbisogna innanzi tutto indagare attentamente, — fin dove una tale analogia sussista realmente, e qual grado di importanza possa avere rispetto al fatto asserito di una tale continuazione.

Ogni analogia presuppone eguaglianza soltanto in quei rapporti determinati, pei quali essa viene stabilita, senza escludere perciò la divergenza negli altri punti. Noi pertanto prescinderemo per ora dalla specialità delle nazionalità, dei diritti publici, delle costituzioni esistenti presso gli stessi conquistatori tedeschi, perchè noi intendiamo così concedere, che queste differenze abbiano avuto a che fare col dominio da essi esercitato sui provinciali molto meno di quello che v'abbia influita la natura comune dei popoli tedeschi.

Ma noi troviamo tuttavia altri punti di vista, i quali riescono più evidenti perchè di carattere affatto esterni e che sembrano dar luogo a supposizioni essenzialmente diverse circa la continuazione del diritto e delle instituzioni romane negli Stati di nuova fondazione, vogliam dire: il *tempo*, il *luogo*, il *modo d'origine*, e la *durata* delle singoli dominazioni. Poichè è nella natura stessa della cosa, che le instituzioni romane in un tempo nel quale esse racchiudevano ancora in sè stesse una certa qual forza vitale, ossia all'epoca delle immigrazione dei popoli germanici avvennte subito dopo, ed anche durante l'impero, subir dovessero mutamenti di minor rilievo di quello che nei tempi posteriori, dopo che cioè lo sfasciamento del colosso politico romano si era già risolto in una totale cancrena di tutte le sue membra e del pari naturale che inoltre fosse ad esse instituzioni assicurata una più lunga esistenza nel cuore dell'impero e nelle sue provincie più antiche, ove esse avevano gettate più profonde e più salde le radici nei costumi e nella vita publica, che non ai confini dell'impero stesso, oppure colà dove esse instituzioni non erano penetrate che in modo affatto superficiale, come per esempio nella Brettagna.

E fu poi del pari naturalissimo, che le suddette instituzioni, presso quei popoli che si stabilirono sotto l'autorità dell'imperatore romano, e che ebbero diviso cogli antichi proprietari il possesso del suolo, dovessero essere meglio rispettate, che non presso quegli altri, che invasero l'impero colla forza e procedendo da conquistatori; che finalmente esse dovessero più facilmente essersi mantenute vive durante un temporario assoggettamento, che non sotto una permanente dominazione. Noi terremo però sempre d'occhio tanto l'accordo quanto il contrasto di tali condizioni; e non ammetteremo analogia se non colà dove l'accordo apparirà provato ad evidenza nei rapporti *essenziali*.

Intanto si può con ragione asserire, che una tale analogia deve aver esistito per il regno degli Ostrogoti, per quello dei Visigoti (intendasi qui soltanto il primo regno visigoto nella Gallia meridionale, ossia il tolosano) e per quello dei Borgognoni.

I.

Ostrogoti, Visigoti e Borgognoni.

Questi popoli, ancora lungo tempo prima, che prendessero stabile dimora nell'impero, erano stati in parte al soldo dei Romani; sparsi qua e là nelle provincie come popoli guerrieri al servizio di questi, avevano ottenuto da ultimo il possesso di quei paesi nei quali si trovavano stanziati vuoi per concessione dell'imperatore, vuoi anche in forza di regolari trattati. Ora siccome un tale trasferimento, per l'indole sua propria, ben poco differiva dal riconoscimento di una effettiva conquista, così i rapporti di diritto publico tra i Romani ed i Germani, stanziati nei regni per tal modo fondati, furono essenzialmente determinati dalla forma dei trattati anteriormente conchiusi. Infatti i Germani, sebbene in questi paesi prendessero possesso del governo in loro proprio nome, rimasero però sempre guerrieri romani, ed i loro re trovarono mai sempre conveniente alla propria politica non meno che al proprio decoro il ricevere l'investitura, tanto della sovranità sui provinciali, quanto anche dei titoli romani, dagli imperatori di Roma. I provinciali dal canto loro non dovettero far posto ai loro nuovi padroni, e se pur furono costretti a ceder loro la richiesta porzione delle proprietà, si videro tuttavia tanto meglio tutelati nel possesso di quella parte che loro rimase, anzi videro riconosciuta la loro libertà personale ed il diritto loro peculiare, e poterono conseguire ben tosto nel nuovo politico ordinamento, sotto la signoria dei barbari, le cariche e gli onori più cospicui e più alti.

Non v'ha dubbio; la costituzione municipale romana continuò ad aver vigore in tutti questi regni, nei quali chiaramente si appalesa la preponderanza dell'elemento romano. Ciò noi scorgemmo più chiaramente che altrove nel regno ostrogoto, la costituzione del quale fu in sostanza la romana, per modo che specialmente l'intera amministrazione finanziaria, e gran parte dell'ordinamento giudiziario continuò a poggiare sull'antico organamento municipale.

E non diverso fu l'ordinamento interno del primo regno visigoto, che fondato dal re Wallia in Aquitania nell'anno 419, dietro concessione di Onorio imperatore romano, raggiunse la sua massima estensione sotto il re Eurico (466-484); ma che già nell'anno 531

veniva nella maggior parte della Gallia abbattuto dai Franchi [1]. E siccome poi i rapporti del diritto publico, sui quali innalzavasi cotesto edificio politico, erano in tutto dell'indole stessa, di quelli che vigevano presso gli Ostrogoti, così ebbero essi gli stessi effetti riguardo alla condizione dei Romani ed alla continuata esistenza delle costoro instituzioni. Ma eccoci già ad alcune rimarchevoli deviazioni, che non devono passare inavvertite.

La dipendenza dello stato visigoto dalla supremazia romana appare da principio maggiore che non l'altra degli Ostrogoti: poichè se il primo venne formato dall'imperatore per trattato entro i confini dell'impero occidentale, il secondo regno sorse invece dopo la caduta dell'impero e benchè dietro impulso dato dall'imperatore d'Oriente, non ne ottenne però mai il formale riconoscimento. Dall'altra parte essendo stato Teodorico dominato dalla malagurata idea, di continuare in Italia l'impero romano anche dopo che desso era già caduto, fu causa che la sua nuova creazione avesse un fondamento incapace d'ogni durata; arrogi che l'elemento politico romano aveva qui, nel cuore dell'antico impero, una più salda base che non altrove e segnatamente più che non presso i Visigoti nelle Gallie.

Dalle posteriori raccolte delle leggi visigote, non ci è dato, a dir vero, ricavare un concetto chiaro e preciso nè dell'ordinamento politico originario, nè di quello vigente ai tempi di cui trattiamo; ma i tratti fondamentali della costituzione militare germanica risaltano qui assai più evidenti, che non presso gli Ostrogoti, anche nei primi tempi del loro regno.

Intanto rilevasi già ad ogni modo una differenza nei rapporti primitivi coi provinciali, giacchè i Visigoti non si accontentarono di un terzo del suolo, come i guerrieri di Odoacre e come gli Ostrogoti in Italia, ma ne pretesero due. Più tardi il visigoto Eurico dichiarossi anzi indipendente dall'impero romano, e volle tenere il sovrano potere di suo proprio ed esclusivo diritto [2]. Ma vediamo come anche nella legislazione si ravvisi la preponderanza della nazionalità germanica presso i Visigoti.

E infatti mentre gli Ostrogoti avevano dovuto assoggettarsi al diritto romano in tutti quei rapporti, pei quali l'editto di Teodorico aveva stabilito un diritto comune per essi *barbari* e pei provinciali; e faceva appeua un cenno di uno speciale diritto germanico [3]; i Vi-

[1] V. Aschbach, *Geschichte der Westgothen*, 1827.

[2] Jornandes, c. 47. « Enricus totas Hispanias Galliasque sibi jam *jure proprio* tenens. » Si confronti il Gaupp., *Die german. Ansiedelungen*, p. 382.

[3] Si confronti più sopra p. 89.

sigoti all'incontro si attennero sempre al loro diritto nazionale, che fu poi ridotto in iscritto per ordine di re Eurico, mentre i provinciali ricevettero dal di lui successore Alarico II nell'anno 506 un codice loro proprio compilato sulle collezioni del diritto romano allora esistenti (il così detto *Breviarium Alarici*). Riguardo alla religione ed alla Chiesa, esisteva bensì in ambidue i regni la stessa linea di separazione, poichè tanto i Visigoti quanto gli Ostrogoti professavano egualmente l'arianesimo, pure i Romani ebbero a lamentare sotto i Visigoti al tempo di re Eurico alcune vessazioni religiose, mentre la persecuzione dell'ostrogoto Teodorico verso la fine del suo regno non ebbe al contrario che un carattere affatto politico. Finalmente, se i diversi punti di contrasto tra le due nazionalità nel regno degli Ostrogoti, contribuirono a far sì che fossero poco frequenti i matrimoni tra questi e i Romani, presso i Visigoti erano dessi assolutamente vietati per legge [1].

In questa continuata scissura tra il popolo dominante ed il soggiogato, noi abbiamo riconosciuta la causa principale del rapido decadimento del regno degli Ostrogoti; e lo stesso valga pure pel regno tolosano dei Visigoti, il quale soggiacque sì presto agli assalti dei Franchi, perchè i vescovi cattolici non vollero sopportarne i re da essi riputati eretici, e la cui dominazione essi credettero dover minare costantemente col tradimento.

Finalmente per ciò che riguarda la costituzione municipale romana, ella è cosa affatto consentanea a tutto lo impianto del regno visigoto l'ammettere che essa vi abbia continuato e ciò tanto più sicuramente quanto meglio noi lo vediamo provato tanto assoluto in modo dal breviario già citato. Si può anzi anche ammettere, che le attribuzioni della curia romana e dei funzionari municipali rispetto ai cittadini romani, siano state ampliate mediante certe modificazioni [2], purchè d'altra parte non si dimentichi che tutto quanto l'elemento municipale romano, ridotto a sè stesso e tolto alla superiore gerarchia politica dell'impero romano, non poteva promettere una lunga durata e occupava nella costituzione militare germanica un posto affatto subordinato.

Paragoniamo ora al regno goto il borgognone, che, almeno quanto all'analogia [3], trovasi al medesimo livello del primo.

[1] L. un. C. THEOD., de nuptiis gentilium (3-14); si confronti il SAVIGNY, *Gesch.*, II, § 26, nota *d*. Sul Matrimoni misti presso gli Ostrogoti, vedi: Sartorius, *Versuch über die Regierung der Ostgothen während ihrer herrschafft in Italien*, 1811, p. 258.

[2] V. in proposito le ricerche di SAVIGNY, *Gesch. des röm. R.* I, § 90-92.

[3] V. in proposito specialmente il GAUPP, *Die germanischen Ansiedelungen und Landtheilungen*, 1844, p. 274-371

Un' antica amicizia ed alleanza legavano i Borgognoni ai Romani già fin dal principio del V secolo, cioè fin da quando i primi dimoravano ancora sulle due sponde del Reno. I fatti narratici dalla tradizione, che essi cioè sotto re Guntero toccassero nell'anno 436 una terribile sconfitta da Ezio e che in conseguenza di ciò ottennessero nell'anno 443 dall'imperatore romano il paese della Sabaudia, sembrano in iscambievole contraddizione l'uno coll'altro, ma sebbene non ci sia dato di rintracciare il nesso che ci spieghi l'apparente contrasto, non sembra ch'essi abbiano però meno uno storico fondamento. Dalla Savoia si distesero i Borgognoni lungo il fiume Rodano; i loro re tennero corte in Ginevra e Lione, ma riconobbero pur sempre la supremazia degli imperatori romani. Gundobaldo (morto nel 516) ricevette ancora da quella insignificante ombra d'imperatore, che fu Olibrio, il titolo di patrizio romano, ed il figlio e successore di lui, il re Sigismondo (524), rinnovò un tale rapporto di sudditanza coll'imperatore d'Oriente, caduto che fu l'impero romano d'occidente. — I Borgognoni erano dapprincipio ariani al pari dei Goti, ma già il re Gundobaldo facevasi instruire nei dogmi cattolici da Avito vescovo di Vienna, ed il di lui figlio Sigismondo passava formalmente alla Chiesa cattolica. Ambidue questi re sono celebrati come i legislatori della loro nazione.

Per ciò che riguarda ora i rapporti, che passavano tra i Borgognoni ed i provinciali romani, l'antica credenza popolare di una remotissima origine romana dimostra già che i primi reputano come gloriosa una tale discendenza [1], motivo per cui non ripugnarono dal contrarre matrimoni coi provinciali. Gli è ben vero che anch'essi, al pari dei Visigoti, pretesero due terzi del terreno coltivato, la metà della casa e della corte ed un terzo degli schiavi (oltre ai coloni che erano pertinenze del fondo); ma nel resto concessero ai Romani piena eguaglianza di diritti [2]. E questo si ravvisa specialmente nel vidrigildo, che si mantenne lo stesso per ambedue le nazioni e diversificò soltanto nella misura, a seconda della triplice gerarchia: dei nobili o privilegiatamente liberi (*optimates*, *nobiles*), dei pienamente liberi (*ingenui*, *mediocres*), e dei meno liberi (*inferiores*, *minores*) [3]. Inoltre i Romani conservarono per le

[1] AMM. MARCELLIN. XXVIII, 5, « jam inde temporibus priscis *sobolem se esse Romanam* Burgundii sciunt »; si confronti il GAUPP, Op. cit.

[2] Lex Burg, X, 1, « Burgundio et Romanus *una conditione* teneantur. »

[3] Lex Burgund, II, 2, si confronti col XXVI, 1-3. « I *minores* non ponno ritenersi coi GRIMM e col WILDA (*German. Strafrecht*, p. 423), per semplici liberi, poichè questi sono evidentemente gli *ingenui* ed i *mediocres*, coi quali vengono collocati nella stessa linea possessori romani, come gli *honorati* romani coi nobili. (Questo fu osservato anche dal

liti private e pei rapporti di diritto fra loro, il proprio diritto speciale del quale, come già presso i Visigoti, fu anzi publicato un apposito codice (il così detto *Papiano*) [1]. Ma d'altra parte il diritto borgognone venne elevato a diritto publico universale, e ad esso dovettero attenersi anche i Romani nei loro rapporti legali coi Borgognoni [2]; e questo a differenza degli Ostrogoti, presso i quali il diritto romano, mediante l'editto di Teodorico, aveva conservato in diversi punti pur sempre il primato. Però se anche i Borgognoni si valsero bene spesso del diritto romano, osservo tuttavia che io non posso dare che ben poco peso a certi indizi, che sembrerebbero dimostrare come esso abbia incontrastabilmente influito sul diritto publico [3]; come sarebbe il fatto dell'essersi espressamente lasciato in facoltà di ognuno dei Borgognoni, il far testamento e donazioni giusta le formole del loro diritto nazionale, oppure giusta quelle del diritto romano [4]; non che di servirsi nelle liti aventi per oggetto la proprietà fondiaria, anche del diritto romano [5].

La costituzione politica del regno dei Borgognoni (per quanto poco di essa ci sia stato tramandato), rivela eziandio una maggiore eguaglianza tra i provinciali e la nazione dominante, di quella che non si riscontri presso alcun altro dei popoli germani. Noi troviamo nelle città e nei *gauen* per esempio tanto i *conti* borgognoni, quanto i romani essere assistiti nei giudizi da persone versate nella scienza del diritto (*judices deputati*) [6]. I conti romani potrebbero paragonarsi agli antichi rettori o presidenti delle provincie; ma siccome la loro sfera d'attribuzioni ufficiali appare limitata ad una sola città; così io credo piuttosto, che quivi l'ufficio dei difensori di cui troviamo espressa menzione nel codice romano dei Borgognoni [7], avesse un rango tanto alto, da rendere affatto inutili i rettori d'una volta. Nei giudici assistenti poi io non ravviso che il solito assessore del giudice romano, ed il giudice delegato borgognone, corrispondente

GAUPP, Op. cit. p. 134, seg.). Ma anche gli emancipati non ponno essere i *minores*, poichè a questi viene inflitta una pena minore che a quelli: Lex XXVI, 3-5. Rimangono adunque i nati liberi, i quali, come i libellari presso i Langobardi stanziavano sopra una proprietà straniera e pagavano perciò un censo. Di questi parla pure la Lex Burg., LXXIX, 4.

[1] V. SAVIGNY, *Gesch. des R. R.* II, § 3-12.

[2] *Præf. Legis Burg.* « Omnes itaque administrantes judicia *secundum leges nostras*... inter Burgundionem et Romanum praesenti tempore iudicare debebunt. »

[3] V. SAVIGNY, Op. cit. II, § 3.

[4] *Lex Burg.* LX, 1, si confronti il SAVIGNY, I, § 46.

[5] *Ib.* LV, 2. Si confronti il GAUPP, p. 360 seg.

[6] *Præf. L. Burg.*, « et tam Burgundiones quam Romani civitatum aut pagorum *comites iudices deputati* omnes. »

[7] *Lex Roman. Burgund.* XXXVI (ed. BARKOW, p. 106), « evocatis ante *defensorem* testibus. »

al *judex* bavarese ed alemanno [1]. Per le controversie poi tra Borgognoni e Romani, bisogna supporre che esistessero giudizi composti o misti di *comites* e *judices* d'ambedue le nazioni, come presso gli Ostrogoti, appo i quali la presidenza di tali giudizi era tenuta dal *comes Gothorum*. Lo stesso dev'essere stato per la costituzioue comunale; poichè abitando Borgognoni e Romani insieme nello stesso luogo e pagandone in modo eguale certe publiche imposte [2], era ben naturale che dovessero anche avere una parte comune all'amministrazione di esso.

II.

Vandali, Langobardi ed Anglo-Sassoni.

Coi popoli germanici, che noi ci proponemmo finora a tema delle nostre considerazioni, passiamo ora a confrontare i Vandali, i Langobardi e gli Anglo-Sassoni, specialmente in quanto concerne il modo d'origine dei regni loro. Siccome cioè i popoli antecedentemente considerati nel fondere i rispettivi Stati erano partiti da rapporti di servitù e di contratto, che si facevano ancora in certo modo subordinati all'impero; così è un fatto comune ai popoli, ai quali attualmente accenniamo, che essi liberi da ogni e qualunque dipendenza ed anzi in posizione piuttosto ostile all'impero romano, si stabilirono assolutamente ed esclusivamente sulle basi del loro proprio diritto. Se ne deduce per conseguenza che questi dovettero anche tenere verso i provinciali da loro soggiogati un procedere affatto diverso, e come altra conseguenza un'analogia affatto opposta a quelle finora riscontrate. Sarà tuttavia d'uopo avvertire anzi tutto che da questo lato non si verifica la stessa eguaglianza nelle sopraccennate condizioni e per conseguenza neppure lo stesso accordo nello stato originario e nel successivo sviluppo. Ciò risulta principalmente dal confronto

[1] *Præf. L. Burg.* « Et ne forte per absentiam deputatorum judicum negotia differantur› nullam caussam absente *altero iudice* vel Romanus comes vel Burgundio judicare præsumat, quatenus studeant, ut sæpius *expetentes se de legum ordine incerti esse non possint.* » Evidentemente per *alter judex* è da intendersi il *judex deputatus*, da cui il *comes* riceveva la istruzione legale. Non gli è poi a pensarsi alla curia romana, come EICHHORN ammette nel senso del SAVIGNY; V. sulla amministrazione provinciale dei Franchi. *Zeitsch. für gesch. Rechtsw*, VIII, pag. 297.

[2] GAUPP, Op. Cit., p. 350, in relazione alla Lex Burg., XXXVIII, 3-4-8.

della già descritta costituzione del regno langobardo con quella dei *Vandali* [1].

Sebbene la devastazione, durante e subito dopo la conquista operata da quei due popoli, sia stata pressochè eguale ed abbia portato nel loro modo di procedere quell' accordo che si riprodusse persino nelle espressioni degli autori che scrissero su tale argomento; sebbene quindi i Vandali opprimessero e spogliassero i provinciali in egual modo che i Langobardi, senza riconoscerne giammai i diritti; è però certo, che frammezzo a questa distruzione le istituzioni romane, la civiltà, la corruzione, le arti e la letteratura, i giuochi ed i partiti del circo continuarono a sussistere in quella parte dell' Africa che era tenuta dai Vandali [2], mentre presso i Langobardi poco o nulla di tutto ciò aveva potuto conservarsi. E i motivi di un tanto sorprendente contrasto non sono certo difficili a trovarsi.

Bisogna innanzi tutto premettere, che la conquista dell' Africa operata dai Vandali ebbe luogo 140 anni prima di quella dei Langobardi, quindi prima ancora della caduta dell' impero romano d'Occidente, ed in una provincia che fin allora era rimasta affatto illesa dagli assalti e dalle trasmigrazioni dei belligeri popoli della Germania; in oltre trattarsi qui di un paese in cui il clima si univa alla maggiore sfrenatezza dei costumi per condurre più facilmente a raggiunger persino gli ultimi estremi della gigantesca degenerazione della coltura romana. Ma non appena la nazione vandala, barbara e selvaggia, ma di puri ed incorrotti costumi, si fu impadronita del ricco bottino, essa si lasciò insensibilmente insinuare nelle vene il veleno della corruzione, che in esso celavasi e tanto più presto ne soggiacque alle mortifere voluttà, in quanto che compiuta la conquista, essa aveva già riposto il valido brando nella vagina [3]. All' incontro i paesi d' Italia, allorquando furono conquistati dai Langobardi, avevano già provate tutte le tristi vicende a cui era andato soggetto l' impero romano d' Occidente fino alla sua rovina, avevano sofferto la dominazione del belligero popolo di Odoacre e quella degli Ostrogoti, erano già stati il teatro di una lunga, desolantissima guerra e finalmente erano già caduti sotto la signoria dei Greci, l' amministrazione dispotica dei quali, nel breve tempo di sua durata, non aveva punto potuto migliorarne le pessime condi-

[1] V. l'accurato lavoro di F. PAPENCORDT *Gesch. der vandalischen Herrschaft in Africa*, 1837.

[2] Le prove son fornite dal PAPENCORDT, nell' VIII capit. del terzo libro.

[3] Essi abitavano in giardini deliziosi, amavano i bagni e le ricercate squisitezze della mensa, vestivano seta, tenevano seco danzatori e mimi e passavano il loro tempo nel teatro e nelle lizze, come pure alla caccia. Così PROCOPIO citato dal PAPENCORDT a p. 240.

zioni e ciò tanto meno in quanto che a colmare la misura dei mali presenti si fossero aggiunte eziandio una pestilenza ed una carestia desolatrici [1]. Sopra una terra così devastata ed impoverita la civiltà romana non poteva più offerir nulla di seducente alla nobile e valorosa nazione langobarda, la quale continuò a considerare come sua prediletta occupazione la caccia e la guerra, ed a disprezzare invece gli sfrenati piaceri sensuali, che avevano abbrutito il decaduto popolo romano.

Ma anche le condizioni esterne del loro regno contribuirono a rendere pei Langobardi non così facile come pei Vandali il darsi in braccio ad una infingardaggine vergognosa. Essi dovettero infatti difendere coll'armi la fatta conquista contro i contemporanei assalti dei Franchi, degli Avari e dei Goti; mentre i Vandali all'incontro avevano potuto tenersi sicuri entro i confini assegnati loro dalla natura e ben poco avevano avuto a temere dai due cadenti imperi romani. E così persino il modo di stabilirsi di questi popoli e le loro prime instituzioni dopo la conquista dovettero atteggiarsi in modo affatto diverso. Nel riparto fatto dai Vandali, subito dopo che si furono impossessati di Cartagine e delle più ricche provincie nell'interno del paese, tutti i guerrieri ricevettero la loro porzione di terreno nella provincia principale cioè nella proconsolare di Zeugitana, ove essi dimoravano insieme raccolti in vicinanza della capitale, mentre il loro re, oltre la parte in questa riserbatagli, ritenne per sè anche l'intera provincia bizacena ed una gran parte della Numidia; le altre provincie orientali (di Tripoli) ed occidentali (le tre della Mauritania), conquistate solo più tardi, non soggiacquero ad ulteriore ripartizione [2].

I Langobardi all'incontro ci si presentano in condizioni affatto diverse: essi dovettero tener sempre occupato ogni palmo del suolo da essi conquistato, onde non correr pericolo di perdere tantosto il già acquistato; motivo per il quale anche al loro re non fu dato di ritenere esclusivamente per sè delle intere provincie; e infatti in tal caso chi le avrebbe difese?

Ciò spiega in modo assolutamente semplice e naturale la continuata esistenza delle forme costituzionali romane presso i Vandali, a fronte della totale decadenza delle stesse presso i Langobardi, e ciò anche malgrado della eguale violenza onde ambidue i popoli procedettero nella conquista. Giacchè soltanto là dove stanziarono i Vandali, nella provincia proconsolare, ebbero i provinciali a subire la servitù; fuori

[1] V. più sopra p. 152.
[2] PAPENCORDT, p. 180 seg.

di questo territorio essi non furono mai che tributari, e poterono conservare l'antica loro costituzione ecclesiastica, ed in gran parte anche la politica, mentre i padroni del paese, meno alcune passaggiere persecuzioni religiose contro i cattolici, durarono su questo punto in una tal quale indifferenza [1]. I Langobardi dovettero, anche in questo rapporto, seguire un sistema di assai maggiore uniformità; giacchè fino a tanto che la guerra coi Romani ferveva di continuo sulle loro frontiere, non la era certo cosa possibile ch'essi potessero neppur tollerare che il diritto romano vigesse fra di loro. Come poi si addivenisse in Italia ad un completo amalgamamento delle diverse nazionalità, ed all'assimilamento dei loro costumi e della loro civiltà, già lo abbiamo veduto. La dominazione dei Vandali all'incontro come quella degli Ostrogoti sotto questo rapporto passò senza lasciare traccia di sorta, perchè tanto la prima quanto la seconda, sebbene affatto diverse e pei principii e pel modo di procedere, non avevano gettate radici vuoi nel paese vuoi tra gli indigeni.

Che se noi finalmente gettiamo uno sguardo anche sugli stabilimenti anglo-sassoni in Brettagna, noi vi troviamo addirittura uno stato di cose somigliante a quello, che abbiamo riscontrato nel regno langobardo. La Brettagna, lorquando vi approdarono gli Anglo-Sassoni, non formava già più una parte integrante dell'impero, avvegnachè essa fosse stata abbandonata dai Romani. Nè la conquista di quella contrada fu compiuta in un sol tratto od in breve tempo, ma sì lentamente, e di mano in mano che vi arrivarono le singole schiere degli Angli, dei Sassoni, degli Juti, e che riescirono a stabilirsi nelle diverse provincie. Chè anzi qui non ebbe neppur luogo, come presso i Langobardi, un progressivo innesto colla popolazione indigena: le guerre e gli odi continuarono tanto ostinati, che i Brettoni, respinti ed isolati verso l'occidente del paese, rimasero staccati totalmente dalle colonie degli invasori. Nè l'elemento, la coltura romana si erano meglio conservati su questo suolo vuoi nella lingua nel diritto, vuoi nelle costituzioni municipali o nelle religiose instituzioni: — sia che non essendo le medesime penetrate che superficialmente framezzo i Brettoni, questi stessi avessero già cancellate ogni vestigio della trapiantatavi civiltà, allor-

[1] La continuazione della costituzione romana nelle citate provincie fu abbastanza dimostrata dal PAPENCORDT a p. 190 seg.; ma quando egli la vuol sostenere sussistente anche per la Zeugitana (p. 194-201), gli argomenti da lui addotti sono insufficienti.

quando gli Anglo-sassoni invasero il paese; sia che questi ultimi giungessero invece ancora in tempo per distruggerne le ultime traccie[1].

Riepilogando ora il risultato delle nostre considerazioni, noi possiamo ammettere che la costituzione municipale romana sopravivesse nei regni degli Ostrogoti, dei Visigoti e dei Borgognoni, la cui interna organizzazione accenna ad una grande reciproca analogia; e ciò del pari, sebbene per cause diverse, in una parte pel regno dei Vandali. Senonchè in tutti questi regni sopravisse contemporaneamente l'interno antagonismo delle nazionalità romana e germanica; il quale in alcune delle nuove instituzioni appare anzi come la causa essenziale della loro precoce dissoluzione. Tutti questi regni, fondati nel V secolo, nella prima metà del secolo VI od a mezzo di esso già volgevano alla decadenza. Essi non ebbero dunque se non una transitoria importanza, poichè non servirono che a contrassegnare quei primi tentativi d'invasione impotenti o falliti che erano destinati a preparare le forme posteriori e durature del complesso degli stati germanici. Facendoci poi a considerare questi ultimi, poniamo una speciale attenzione a quelli nei quali ebbe luogo effettivamente, come presso i Langobardi, uno stato di equilibrio nelle due rivali nazionalità, e dove per conseguenza all'elemento romano fu per tal modo assicurata una continuata e duratura importanza. Degli Stati anglo-sassoni vi è dunque più nulla ad osservare, poichè essi non lasciarono che in sè stessi sussistesse un contrasto siffatto, ed anzi si adoperarono validamente ad estinguerlo. Estendiamo invece le nostre considerazioni sulla costituzione municipale romana anche alla dominazione dei Visigoti in Ispagna, non che a quella dei Franchi nelle Gallie, giacchè questo esame ci pare di speciale importanza per i risultati ottenuti rispetto all'Italia; e così forse riesciremo anche a risolvere il quesito: se la durata della costituzione municipale romana in

[1] Questo è il risultato delle indagini del LAPPENBERG, *Gesch. von England*, vol. I, p. 127-184-608 seg. Anche nel diritto velscio dei Bretoni nulla trovasi di romano; V. R. SCHMID, *Gesetze der Angelsachsen, Einl.*, p. 31. Appare perciò completamente fallito il tentativo fatto da CATHCART nella sua prefazione alla traduzione inglese dell'opera di SAVIGNY, *Gesch. des röm. R.* (in estratto nel MITTERMAIER, *Zeitschrift für Rechtsw. des Auslands*, vol. III, p. 136 seg.), per dimostrare l'esistenza delle instituzioni romane nella costituzione municipale inglese.

generale sia da riguardarsi come causa coefficiente o come parte integrante della nuova civiltà romanica, e se la si possa ritenere specialmente come base del posteriore risorgimento dell' elemento municipale.

III.

Il regno visigoto in Ispagna.

Il regno visigoto, distrutto nelle Gallie, fu riedificato al di là de'Pirenei, ma non vi raggiunse intera solidità, che allorquando Recaredo nell'anno 589 ebbe dichiarato il cattolicismo come religione dominante dello Stato. Questo medesimo sovrano, come Autari presso i Langobardi, assunse pel primo fra i re visigoti il nome principesco romano di *Flavio*, e, ciò che più monta, concesse ai Romani tutti i diritti politici, di cui godevano i Goti [1]. D'allora in poi fu per tal modo possibile l'interno amalgamamento fra quei popoli di ceppo diverso, e questo specialmente mediante i permessi connubi fra le due nazioni; sebbene, a dir vero, l'antica legge, che vietava tali matrimoni, non venisse revocata espressamente se non dal posteriore re Recesvinto (652 — 672) [2]. Allora cessarono ad un tratto le già sì frequenti sollevazioni e guerre intestine, suscitate principalmente dalla sola differenza di religione, ed il clero cattolico ottenne tale e sì preponderante influenza in tutti gli affari dello Stato, da emergere ben tosto in esso come il primo dei ceti. E gli è appunto a tale preponderanza del clero, non che al dominante culto romano, che devesi attribuire il sempre maggior incremento e la sempre maggior diffusione che in Ispagna ottennero la lingua e la coltura romana, le quali infatto giunsero a tanto da sembrar quasi parte essenziale ed integrante della coltura nazionale dei Visigoti. Poichè, per quello riguarda il diritto romano, che in certo qual modo continuò ad aver vigore anche presso i Langobardi, esso fu tolto di mezzo dalla

[1] V. ASCHBACH, *Gesch. der Westgothen*, p. 269, ove citasi il passo della Chron. LUCÆ TUDENSIS: « Antiquos Hispanos et Romanos sibi subditos una cum Gothis *ejusdem conditionis* esse instituit. » Non trovo che Recaredo emanasse anche un codice comune pei Visigoti e pei Romani, come l' ASCHBACH vorrebbe.

[2] *Leg. Wisigoth.*, III, 1, 1, « priscæ legis *abolita sententia*, quæ dividere maluit personas in conjuges, quas dignitates compares æquavit in genere. »

legge in conseguenza appunto della alleanza politica e religiosa suaccennata onde dare esclusivo vigore al diritto visigoto [1]. Ma la costituzione del regno poggiando pressochè esclusivamente sull'ordinamento militare germanico, il quale comprendeva in sè stesso anche il municipio, l'ordinamento municipale camminava ognor più rapidamente sulla stessa via di decadenza, sulla quale noi l'abbiamo già veduto negli ultimi tempi dell'impero. E ciò rilevasi così chiaramente anche da alcuni passi del codice visigoto, che sarebbe stato impossibile il disconoscerlo, se non si avesse voluto assolutamente attenersi ad una fallace ed erronea apparenza di protratta esistenza della costituzione municipale romana. Ed anzi tutto venne introdotto nel regno visigoto precisamente lo stesso ordinamento militare germanico, che presso i Langobardi, vale a dire quello fondato sul riparto territoriale fatto dai Romani in *civitates*. Alla testa di ogni città stava un conte, *comes civitatis*, il quale era subordinato al *dux*, ossia al luogotenente reale nella provincia [2]. Non così facile però a distinguersi è la posizione ed il rango degli impiegati subalterni del conte della città, e ciò in parte a motivo di una certa quale incertezza ed incostanza nella indicazione, nella quale alcune cariche ci appaiono sotto moltep'ici denominazioni; ed in parte a motivo delle diverse epoche alle quali appartengono le leggi della collezione visigota, nelle quali epoche esse devono aver necessariamente subito molteplici mutamenti. Pure noi distingueremo una doppia specie di impiegati; da una parte i capitani goti, colla progressiva gerarchia di *decani*, *centenarii*, *quingentenarii*, *thiuphadi* o *millenarii*, ed i quali fungevano in pari tempo come autorità giudiziarie e come funzionari locali [3]; d'altra parte il *defensor* o *numerarius* romano, il quale ha posto nel rango dei giudici, in un grado ancora inferiore al *decanus* [4].

[1] Per la legge di Chindasuinto (641-652): Leg. II, 1-9, « nolumus sive *romanis legibus* sive alienis institutionibus amodo amplius *convexari*. »

[2] V. ASCHBACH, p. 261 seg. e LEMBKE, *Gesch. von Spanien*, I, p. 177, i quali due autori provano, contro il SAVIGNY, che *comes* o *dux* non diversificavano tra loro semplicemente nel titolo.

[3] Come condottieri delle milizie erano soggetti al comandante dell'esercito, *comes exercitus*. (V. la legge sull'ordinamento dell'esercito Leg. Wisig., IX, 2, § 6), come impiegati locali stavano sotto al *comes civitatis*: *ib.* § 1. « Si *thiuphadus* ab aliquo de thiuphadia sua fuerit beneficio corruptus, ut eum ad domum suam redire permitteret, quod acceperat in novecuplum reddat *comiti civitatis, in cuius territorio est constitutus.* » Il *thiuphadus* ritengo coll'ASCHBACH (p. 264-265, note 25 e 26), che equivalesse al *millenarius*.

[4] *Leg. Wisig*, II, 1, 26, « ideo dux, comes, vicarius, pacis assertor, thiuphadus, millenarius, quingentenarius, centenarius. decanus defensor, numerarius et qui ex regia jussione aut etiam ex consensum partium judices in negotiis eliguntur... *judicis nomine censeantur.* » Qui occorrono evidentemente alcuni funzionari aventi più titoli; forse perchè in diverse

Di qui si scorge poi anche, come in sostanza più non esistesse l'antica distinzione di impiegati civili e militari propria dell'ordinamento romano e germanico, sebbene del resto questo non fosse stato ancora completamente abolito [1]. E ciò è provato ancora più evidentemente dal confronto colla costituzione langobarda, la quale non conosce punto una tale distinzione. Poichè fra i Langobardi l'amministrazione dei possedimenti e delle entrate reali era affidata ai gastaldi del re, e ciò che per avventura poteva essere rimasto di costituzione, di corporazioni e di funzionari romani nelle città, non aveva più alcun significato publico, trovandosi aggregato alla corte che in sè tutto comprendeva [2]. Nel regno visigoto all'incontro sussisteva tuttora per i dominii e le entrate del re l'ufficio di natura affatto romana, del *comes patrimonii*, al quale erano subordinati gli *actores fisci* (detti anche *servi fisci*) [3]. E in questo medesimo ramo d'amministrazione erano del pari principalmente occupati anche i *defensores* o *numerarii* pure romani, i quali eletti sempre di anno in anno dal vescovo e dal popolo delle città [4], curavano l'adempimento delle publiche prestazioni, esigevano le imposte e le gabelle, e ne versavano l'importo

contrade usavansi per la stessa carica denominazioni diverse, come p. es. il gotico *thiuphad*, il romano *millenarius* ed il franco *vicarius comitis*.

[1] Non posso qui convenire colla descrizione, che l'EICHHORN fa degli impiegati visigoti (V. *über di fränkisch Provinzialverwaltung* nella *Zeitschr. für gesch. Rechtsw.* vol. VIII, p. 281, e *Deutsche Reichs und Rechtsgesch.*, I, § 26), la quale poggia troppo sull'analogia generale nei regni germanici. L'EICHHORN vuole innanzi tutto ritenere che il duca sia una autorità solamente militare e non in pari tempo giudiziaria. Questa opinione non ha in suo appoggio altra autorità che l'opnione di SAVIGNY circa ai duchi: invece ha contro di sè la L. Wis., II, 1, 23. « Si quis judicem vel comitem, aut vicarium comitis seu thiuphadum suspectos habere se dixerit et ad *suum ducem* aditum accedendi poposcerit, vel fortasse eundem ducem suspectum habere se dixerit, etc.; » ove il duca appare evidentemente come ultima istanza giudiziaria. L'EICHHORN ammette inoltre ben a ragione due diversi ordini di impiegati subalterni del conte della città, di cui l'uno si riferisce in origine ai provinciali, l'altro ai Goti: nel primo colloca egli, oltre il *defensor* ed il *numerarius* anche il *judex*, questi od il vicario dev'essere stato il già *præses provinciæ* dei Romani. Ora è certamente esatto, che il *judex*, ove viene espressamente distinto dal *comes*, significa anche il vicario di quest'ultimo (come per es. Leg. II, 1, 31; non così nel passo citato; ove *judex* e *comes* hanno un significato equivalente, come pure anche il *vicarius* ed il *thiuphadus*); ma la supposizione, che questi fosse originariamente il *præses provinciæ* dei Romani ha questo contro di sè, che il potere del *comes civitatis* si estendeva sopra una sola città, motivo per cui quell'impiegato romano ha relazione piuttosto col *dux* che col *rector provinciæ* dei Visigoti.

[2] V. più sopra p. 305 e seg.

[3] *Leg. Wisig.*, XII, 1, 2; si confronti anche l'ASCHBACH, p. 266.

[4] *Leg. Wisig*, XII, 1, 2. « Ideoque jubemus, ut numerarius vel defensor, qui *electus ab episcopo vel populis* fuerint, commissum peragat officium: ita tamen, ut dum numerarius vel defensor ordinatur, *nullum beneficium* judici dare debeat, nec judex præsumat ab eis aliquid accipere vel exigere. » Quindi ancor sempre l'antico abuso del suffragio, pel quale l'impiegato si indennizzava con estorsioni; si confronti più sopra p. 102 e seg. Da questo passo si rileva in pari tempo, che il *defensor* ed il *numerarius* non erano due diversi impiegati.

nel tesoro: essi erano perciò incolpati di crudeli angherie, per cui Isidoro sostiene che avrebbero dovuto esser chiamati piuttosto *eversores* [1].

Così durò ancora nella Spagna un resto di costituzione municipale romana, quale non sussistette presso i Langobardi; ciò solo per le finanze, per le quali anche al tempo dell'impero si era creduto opportuno di mantenere l'ordinamento municipale. I difensori erano discesi dunque fino ad essere semplici impiegati fiscali. Ed i curiali? Saranno essi da riguardarsi come un senato, come un'autorità municipale? Come *curiales* e *privati* vengono nel codice visigoto designati coloro, che erano tenuti alla prestazione di publici servigi, come per esempio a fornire cavalli e che pagavano imposte al fisco, pel soddisfacimento delle quali erano anzi garanti con tutto il loro patrimonio; di questo poi non era loro concesso il disporre liberamente [2]. Che se essi astretti dal bisogno ne alienassero o donassero una parte, il compratore o il nuovo possessore doveva garantire il soddisfacimento del debito loro verso lo stato in tutto, se era stato in lui trasferito l'intero patrimonio curiale, per metà, ecc. Poichè un tal patrimonio, sia che consistesse in ischiavi, in fondi, in colline vinifere, in case od altro, non era considerato che come patrimonio quasi dato ad uso dallo Stato, come chiaramente e specificatamente rilevasi dalla ulteriore disposizione, giusta la quale il re, qualora il nuovo possessore avesse omesso il soddisfacimento dell'obbligazione inerente alla cosa acquistata, poteva revocarla a sè e conferirne il possesso o al primitivo proprietario o a chi più gli fosse aggradito [3]. Tra di loro però potevano i curiali ed i privati addivenire a vendite e compere, donazioni e permute quanto loro talentasse; sempre però sotto la riserva della trasmissione delle obbligazioni inerenti. Soltanto i plebei non potevano per verun modo alienare i loro campicelli [4].

Tutto ciò si accorda perfettamente colle condizioni della curia romana, quali avrebbero almeno dovuto ben presto comparire se le crisi degli ultimi tempi dell'impero avessero più a lungo continuato. Inoltre per ciò che riguarda i *privati* ci pare che sotto questa denominazione non possano intendersi se non i precedenti possessori ro-

[1] ISIDORI ORIGINES, IX, 4, « pecuniam regiam ex tributis et portoriis et vectigalibus partam in æraria inferebat; » ASCHBACH p. 264, nota 25.

[2] *Leg. Wisig.*, V. 4, 19. « *curiales* igitur vel *privati*, qui caballos ponere vel in arca publica functionem exsolvere consueti sunt, nunquam quidem facultatem suam vendere aut donare, vel commutatione aliqua debeant alienare, etc. »

[3] *Leg. Wisig.* V, 4, 19, « ita ut principis potestas seu illi qui dederat reddere voluerit, sive aliis fortasse conferre licentiam habeat. »

[4] *Ib.* « Nam *plebeis* glebam suam alienandi, nulla unquam potestas manebit. »

mani, i quali sulla terza parte degli antichi possedimenti, lasciati loro dai Visigoti, dovettero continuare a pagare l'imposta fondiaria, unitamente a prestazioni (*angariæ*) d'altra maniera [1]. Essi chiamansi *privati* giusta il termine usato dalla legislazione romana, per contraddistinguerli cioè dai militi del regno ossia dai Goti, sebbene del resto anche i liberi Romani, fin dall'epoca in cui ottennero la parità di diritti politici coi Goti, servissero nell'esercito del regno [2]. Da questi erano diversi poi i *plebei* ossia i coloni vincolati alla gleba, i quali erano di pertinenza dei privati.

Ora ammesso pure che i curiali, trovandosi nei rapporti sopra descritti come vincolati innanzi tutto allo Stato colla prestazione di servigi e garanti per gli altri privati, continuassero a formare ancora una corporazione ereditaria a sè; non rimane tuttavia vestigio alcuno di alti onori ed autorità loro accordati nelle città: e quanto al poter essi aver formato una specie di senato municipale con grado eguale od inferiore ai funzionari goti, condottieri d'armata e giudici, e di fianco Goti ai quali spettava nelle *civitates* la maggior parte della proprietà agraria, e questa libera da ogni peso d'imposta fondiaria; non mi abbisogna, dopo quanto si è detto finora, di discuterlo più di quello che mi occorra provare ulteriormente, come non possa assolutamente ritenersi che la collezione delle leggi visigote alluda ai curiali quando parla dei *seniores*, *priores loci*, come autorità locali [3].

Proseguiamo invece ad osservare in quanto la costituzione municipale romana abbia continuato a sussistere nel regno dei Franchi, e se le si possa qui accordare una maggiore importanza che altrove.

[1] I Goti erano esenti o in tutto o in parte da questo aggravio; giusta la Leg. X, 1, 16. « Iudices singularum civitatum... *tertias Romanorum* (il terzo del territorio romano) ab illis qui occupatas teneni auferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant: *ut nihil fisco debeat deperire.* »

[2] Nell'antica legge sull'ordinamento dell'esercito (Leg. IX, 2, 2) è detto ancora: « Servi dominici id est compulsores exercitus quando *Gothos* in hostem compellunt exire, etc. » All'incontro nell'ordinanza di Ervige (lib. § 9): « Ognuno che si rechi all'armata, sia egli duca, conte, o *garding* goto o romano deve condur seco la decima parte de' suoi servi. »

[3] Leg. VIII, 5, 6, « deonotiet aut episcopo aut comiti aut judici aut *senioribus loci* aut etiam in *conventu publico vicinorum*; cf. IX, 1, 8. Ad cuius domum venerit fugitivus *prioribus loci* illius villicis atque præpositis quibuscumque testetur. »

IV.

Il regno dei Franchi.

L'immigrazione dei Franchi nelle Gallie somiglia moltissimo, almeno nelle esteriori apparenze, a quella dei Vandali in Africa. Pure assai diversi sono i modi onde i Franchi procedettero rispetto alla popolazione romana e gallica nelle primo e nelle posteriori conquiste. E prima di tutto non vi si fa neppur parola d'un regolare riparto del suolo coi provinciali. Senza dubbio i Franchi da principio, quando risalendo la Schelda superarono i confini dell'impero romano e si spinsero fino alla Somma, si impadronirono della maggior parte del suolo a loro piacimento, e trattarono a loro arbitrio la popolazione indigena. Ed anche nelle prime conquiste di Clodoveo, per le quali venne in potere dei Franchi tutto il paese fino alla Senna ed alla Marna, pare che il loro modo di procedere sia stato sempre lo stesso. Ma in seguito strinsero essi cogli Armorici, dimoranti all'oriente tra la Senna e la Loira, un trattato le cui precise disposizioni non ci son note, ma che ebbe per immediata conseguenza una interna fusione ed un amalgamamento delle due nazioni. Finalmente è certo che i Franchi quando passarono la Loira non erano in gran numero: pare che anzi ben poco mutassero la condizione de'provinciali, sudditi già dei Visigoti e dei Borgognoni: i Visigoti stessi si ritirarono nella provincia di Narbona ed al di là dei Pirenei, mentre i Borgognoni all'incontro si sottomisero alla dominazione dei Franchi al pari dei provinciali [1].

L'analogia coi Vandali non è quindi ammissibile se non pei primordi della conquista, e per ciò che riguarda l'occupazione permanente solo in quanto anche i Franchi si stabilirono nella parte settentrionale del paese conquistato, che essi invasero per la prima, cioè

[1] Io qui seguo principalmente il LÖBELL, *Gregor. von Tours und seine Zeit.*, 1839, p. 122 seg., senza trascorrere a più ample discussioni le quali, parmi, non condurrebbero ad alcun che di meglio determinato. Si confronti anche il WARNKÖNIG, *Französich. Staats- und Rechtsgesch.*, I, 1846, § 44, p. 76.

al nord della Loira, mentre nelle altre provincie essi badarono piuttosto ad assicurare la propria dominazione. Ma nel modo col quale trattarono i provinciali romani, del che a noi qui segnatamente importa, ci si presenta addirittura un' assoluta differenza tra le due nazioni. I provinciali furono dai Franchi, come gli Africani dai Vandali, tollerati nel loro neutrale isolamento non solo, ma eziandio riconosciuti colla concessione di personali libertà e di diritti propri e ricevuti nella società politica da loro formata; fatto da cui scaturì poi quel sistema universale del diritto personale, che si andò sempre più ampliando a misura che le molte e diverse nazioni vennero mano mano incorporandosi col loro diritto particolare al grande complesso del regno dei Franchi. Pure il diritto romano non fu parificato a quello dei Franchi; esso al pari della loro libertà non tenne che un posto secondario. E lo si rileva dal diverso vidrigildo, che determinava la misura della considerazione della libertà, nonchè dalle diverse specie di emancipazione. Poichè il vidrigildo di un possidente romano non ammontava, che alla metà (100 *solidi*) di quello di un franco libero [1]; ed era in misura eguale a quello di un semilibero, grado nel quale trovavansi i liti, gli uomini del re e della Chiesa (*homines regii, ecclesiastici*) [2]; e così pure il vidrigildo di un romano al seguito del re (*conviva regis*) non raggiungeva la metà (300 *solidi*) di quello di un fedele od antrustione franco [3]; e finalmente esso era per i coloni romani (*tributarius*) di gran lunga più tenue, che non fosse quello di un lito franco [4]. I Romani pertanto col loro diritto di minore importanza erano inferiori d'assai ai Franchi della stessa loro classe; ond'è che corrispondentemente a ciò vi fosse una doppia specie di eman-

[1] *Lex. Sal.* ex cod. Guelf., XL, 1, 5.

[2] *Ib.* XL, 4. *Lex Ripuar.*, IX, X. Il lito franco corrisponde all'aldio langobardo nel significato generale di semilibero, il quale abbisognava del patronato. A questo appartiene anche l'*homo* o *puer regius*, che stava sotto il patronato del re; l'*ecclesiasticus* che stava sotto quello della Chiesa.

[3] *Lex Sal.* ex cod. Guelf. XL, 3; ex cod. Mon. XLI, 5, 8.

[4] Giusta l'antica disposizione 62 $1/_2$ sol. V. il testo nel WAITZ, *Das alte Recht der salischen Franken*, 1846, XLI, 7; giusta la nuova soltanto 45 sol. V. Lex emend. XLIII, 8. Del resto non posso ammettere col WAITZ, che pel *tributarius* siano da intendersi non i coloni ma i Romani (non proprietari di terre) tenuti al pagamento del testatico. La intestazione del titolo: *De homicidiis ingenuorum* non lo può provare, e molte cose sono nel titolo che l'intestazione non accenna. L'indicazione *tributarius* conviene principalmente ai coloni i quali erano pure quelli tenuti principalmente al pagamento del testatico (si confronti il vol. I, p. 70); poichè i plebei nelle città a mala pena potevano essere sfuggiti alla sciagurata condizione di una stretta pertinenza e non erano dai Franchi considerati più di quello che lo fossero i coloni, circa ai quali io non posso credere, che la *Lex Sal.* non li dovesse ricordare neppure una volta. Anche la *Lex Rip.* pone insieme il *tributarius* al *litus*, il quasi libero romano col franco: LXII, 1. « Si quis servum suum *tributarium* aut *litum* fecerit. »

cipazione (giusta il diritto ripuario); quella del *tabularius* per la quale l'affrancato passava sotto il patrocinio della Chiesa e nel diritto di un romano[1]; e quella del *denarialis* per la quale passavasi invece sotto il patrocinio del re coll'acquisto dei diritti di un franco libero[2].

Fu però un fatto di decisiva importanza e che assicurò alla nazionalità romana una continuata esistenza presso i Franchi, l'essere il primo fondatore del regno franco nelle Gallie, il re Clodoveo, passato subito alla Chiesa cattolica (nell'anno 496). Giacchè per tal modo si formò fin dal principio una certa quale intima alleanza tra i provinciali ed i Franchi, la quale, come è noto, agevolò non poco da una parte la vittoria sugli ariani Visigoti, e dall'altra la conquista del paese dall'altro lato della Loira. Così fu bentosto riconosciuta la dignità spirituale, e stabilita la posizione influentissima dei vescovi romani, senza che essi fossero costretti, come presso i Langobardi, a passare per un certo stadio di oppressione e di avvilimento. Anzi così in Francia come in Ispagna la cosa andò con tanta celerità e tant'oltre che l'alto clero divise bentosto coi Grandi del secolo ogni sorta di poteri e di dovizie, con questo di più, che l'autorità spirituale procacciava al primo preponderanza sui secondi. Ecco perchè anche i Franchi non si ristettero dall'aspirare a cariche ecclesiastiche, le quali offerivano tanto grandi vantaggi, senza esigere d'altra parte una coltura ed un tenor di vita troppo sacerdotali: e già nel VI secolo troviamo infatti dei nomi franchi fra i vescovi, nomi i quali verso la metà del secolo costituiscono anzi la maggioranza nella gerarchia episcopale del paese[3]. Per tal modo, benchè la Chiesa cessasse di essere semplicemente romana, il diritto canonico si conservò invece essenzialmente romano, ciò che non era accaduto del diritto personale del clero. Poichè se non è già per sè stesso ammissibile, che i Franchi mediante il loro ingresso nella Chiesa abbiano dovuto separarsi dal popolo, anzi dalla propria famiglia, giacchè essi avrebbero con ciò scambiato il loro diritto originario con quello inferiore dei provinciali; ciò sta anche in aperta contraddizione col principio fondamentale del diritto publico ripuario; che il vidrigildo

[1] *Lex Rip.* LVIII, cf. Form. *Marculf.* App., c. 56. « Gesta manumissionis ad civitatem (Romanam) pertineat et ab ecclesia defensetur. » Form. *Baluzii*, Canciani, III, p. 465. « cives Romani se esse agnoscant. Defensionem vero tam Ecclesia etc. »

[2] *Lex. Rip.*, LVII, 1.

[3] FAURIEL, *Hist. de la Gaule méridionale sous la domination des conquérants Germains*, Paris 1836, t. III, chap. 42, dà la seguente indicazione: « Nell'anno 511 erano presenti al Concilio di Orleans 32 vescovi, dei quali uno solo di nome franco; nell'a. 585 trovavano a Maçon 63 ecclesiastici e vescovi, fra i quali 6 di nome germanico; al contrario in un doc. del 653, di 45 firme di ecclesiastici, solo 5 sono di nome romano. »

cioè degli ecclesiastici dovesse essere determinato a seconda della loro nativa condizione personale [1].

Le usurpazioni del clero strappavano già a re Chilperico (morto nell'anno 584) la seguente espressione: « Ecco che il nostro fisco è impoverito, e le nostre ricchezze sono passate in possesso delle chiese; soltanto i vescovi comandano, il nostro onore è perduto, ed è passato nelle persone dei *vescovi delle città* [2]. » Il re li chiama vescovi delle citta (*episcopi civitatum*), perchè da una parte le diocesi vescovili coincidevano sempre giusta le durate instituzione romane, coi confini delle città [3], e d'altra parte perchè collo smodato potere dei vescovi andava perpetuandosi in pari tempo l'antica condizione di cose, per la quale essi esercitavano una sopraintendenza generale sul tribunale civile e su tutta quanta l'amministrazione; sopraintendenza che in sì favorevoli circostanze equivaleva a un dipresso ad una sovranità effettiva. Noi troviamo accennato un tal rapporto di supremazia in una costituzione franca dell'anno 560, in cui Clotario I, mentre conferma alle chiese ed ai chierici tutti i privilegi stati loro accordati da' suoi antecessori, demanda epressamente ai vescovi, il procedere in assenza del re, quindi in sua vece, contro i giudici, che amministrassero malamente la giustizia [4]. E di ciò ne istruiscono più esattamente le cronache ecclesiastiche del tempo dei Merovingi, dalle quali rilevasi in qual modo i vescovi facessero nso della loro autorità ed opulenza nelle città: sia che essi si adoperassero a ricostruire dalle fondamenta chiese e comuni ed a proteggerle contro la rapace ingordigia delle autorità civili [5]; sia che, come più spesso accadeva, facessero causa

[1] *Lex Rip.* XXXVI 5. « Si quis clericum interfecerit, juxta quod *nativitas* ejus fuit ita componatur. » EICHHORN, *Deutsche Staats-und Rechtsgesch.*, v. I, § 46, ha già considerato questo passo, osservando che la tesi, che tutti i religiosi vivessero secondo il diritto romano, appare dubbia. Si conf. anche più sopra p. 192 e seg. della presente opera, riguardo all'Italia. Per la Francia mi richiamo ancora ad una costituzione di Clotario I dell'anno 560 (PERTZ, Monum. Germ., III, p. 2) c. 13. « Quicquid ecclesia, clerici vel provinciales nostri.... *per triginta annos* inconcusso jure possedisse probantur, in eorum ditione res possessa permaneat; » per cui pare che ecclesiastici e provinciali si confondessero in una sola classe, siccome viventi secondo lo stesso diritto; ma qui non si fa parola che di prescrizione di 30 anni, la quale doveva tornare come un privilegio in favore principalmente degli ecclesiastici.

[2] GREGOR. TURON., VI, 46.

[3] Ciò trovasi assai ben provato dal GUÉRARD, *Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule*; Paris 1832, p. 63.

[4] CHLOTHACH., R. Costit., c. 6. « Si judex aliquem contra legem injuste damnaverit in nostri absentia *ab episcopis castigetur.* » Mon. Germ., III, p. 2.

[5] Fra i ristauratori delle chiese trovansi specialmente molti vescovi d'origine romana, come Nicezio in Treveri, Sidonio in Magonza, Caraterno in Colonia, Villico in Metz; V. RETTBERG, *Kirchengeschichte Deutschlands*, vol. I, 1846, p. 289 seg.

comune con queste, ed apparissero poi come i più tristi e pericolosi oppressori delle città [1].

Ora se la posizione per tal modo occupata dai vescovi nelle città franche, non appare in sostanza se non come una continuazione dei tempi romani; ciò fa assolutamente supporre anche una certa qual durata dell'antica costituzione municipale, in quanto almeno questa toccava più da vicino e per molteplici punti di contatto era connessa all'ordinamento ecclesiastico. Si domanda soltanto in qual modo debbasi intendere una tale continuazione o quale importanza le si debba annettere per il posteriore svolgimento delle città? Passando ora ad una più dettagliata indagine sopra tale argomento, e nella quale è da aversi principalmente riguardo alle vedute dei moderni dotti francesi, ci sembra conveniente il far precedere un preliminare esame e giudizio degli scritti più importanti, che versano su questa materia [2].

L'opera del Raynouard (*Histoire du droit municipal en France*, t. I, II, 1829), di cui tutti i posteriori scrittori francesi seguono le pedate negli argomenti, che egli adduce per provare la durata della costituzione romana, vide la luce ai tempi dell'ultima ristaurazione, allora quando cioè il progetto di legge Martignac sulla costituzione municipale e dipartimentale richiamava la publica attenzione su di un argomento siffatto. Ond'è che l'autore si valesse dell'opera sua per propugnare principalmente la causa del liberalismo e per dimostrare nei sensi del partito a cui egli apparteneva, che, come egli stesso si esprime, la libertà era antica, mentre il dispotismo era nuovo. E per maggior esattezza osserveremo aver Raynouard avuta l'opinione, che nella maggior parte delle città della Francia, ed in particolar modo in quelle

[1] V. gli esempi nel Löbell, *Gregor. von Tours*, etc., p. 309, 317 seg.

[2] Trascuro le antiche opere e i vecchi sistemi francesi, che furono già dilucidati brevemente dal Savigny, *Gesch. des röm. R.*, vol. 1, § 101; e che sono egregiamente e dettagliatamente descritti in relazione ai diversi indirizzi dominanti nelle varie epoche da A. Thierry, *Considérations sur l'histoire de France*, 1840. (*Récits des temps merovingiens*, VII éd., Paris, 1846).

del mezzodì, colla durata costituzione romana abbia coesistito costantemente uno speciale e proprio diritto municipale; che pertanto le dette città non debbano le loro prime libertà alle regie patenti di franchigia per le quali furono nel XII secolo instituiti o confermati i comuni. A provar intanto una tale opinione l'autore ammassò una spaventevole quantità di citazioni, che sembravano dovessero rintuzzare qualsiasi opposizione, ma che dopo attenta considerazione appaiono invece ben poco atte a sostenere la causa per la quale sono state ricercate e non fanno, che dimostrare la più sorprendente mancanza di critica storica e di vero senso scientifico.

Di una opinione politica affatto contraria è invece l'opera del Leber escita poco prima di quella del Raynouard (*Histoire critique du pouvoir municipal*, 1828), giacchè in essa l'autore sostiene che in Francia ogni diritto politico non fu mai altro che una emanazione della corona (p. 4). Il libero comune municipale aveva, secondo Leber, esistito bensì fin dai tempi più remoti, ma colle necessarie limitazioni impostegli tanto dalla suprema ragione di Stato, quanto dall'origine della monarchia dei Franchi, cosicchè le autorità municipali nella costituzione municipale romana venivano rappresentate in fatto come ausiliarie degli impiegati regi (p. 49). Ma più tardi il feudalismo, trasferendo il potere dalle mani del monarca in quelle dei sudditi, annichilò ogni libertà tanto nelle città quanto alla campagna, finchè Luigi VI, il quale aborrì dalla tirannide e riconobbe la necessità di opporsi alle sfrenatezze dei signori feudali, ripristinò l'antica libertà nelle città (p. 153). I nuovi comuni furono dunque una *ristaurazione* dell'antico ordinamento municipale, e per conseguenza inutili in quei luoghi in cui un tale ordinamento non era mai stato sturbato od interrotto, come per esempio nella buona città di Parigi [1]: senonchè l'antico ed il nuovo ordinamento accennano ad una così grande analogia, che chiunque volesse sostenere di trovarvi una differenza qualsiasi, non farebbe che giocar vanamente di parole (p. 165).

Rilevasi da ciò come i due autori giungano ad un identico risultato, eccetto che nelle opinioni politiche, che vi si collegano o

[1] P. 152. « Paris est donc demeuré comme étranger aux plus grands abus de la féodalité et à la sujétion commune. Son principal magistrat, toujours choisi dans le conseil du roi, d'un *mérite éprouvé* et agissant pour ainsi dire sous les yeux de son souverain *y remplissait tous les devoirs avec le dévouement d'un sujet fidèle et d'un bon citoyen*, etc. Che deliziosa dipintura! — Questo passo caratterizza benissimo tutto il libro il quale in effetto non ha valore che per i tempi moderni, ove esso poggia sopra una pratica conoscenza delle cose. Del resto non vi si trova che una ripetizione delle idee esposte da Bréquigny, V. *Ordonnances des rois de France*, t. XI, 1769. Préf. *Recherches sur les communes*, t. XII. Préf. *Recherches sur les bourgeoisies*.

che essi tentano in tal maniera di provare: opinioni che sono perfettamente opposte l'una all'altra. Ma per ambedue vale il rimprovero che l'eccellente Laboulaye faceva a' suoi connazionali in generale: « che essi cioè sagrificassero troppo spesso inesorabilmente ad un sistema predisposto i fatti già prima mutilati [1]. »

Raynouard, fra le altre cose, parte anche da un punto di vista affatto erroneo riguardo all'ordinamento municipale romano per sè stesso, sebbene prima di lui Guizot avesse già introdotti anche in Francia i progressivi risultati ottenuti dalla scienza in Germania, specialmente dalle ricerche di Roth e di Savigny, avendoli egli applicati, non senza aggiungervi i risultati dei suoi propri studi, ad una elegante descrizione dell'ordinamento municipale romano nel suo *Saggio sulla storia di Francia* [2]. E questo intelligente storico del pari che celebre uomo di stato ebbe poi anche il merito ancora più grande ed essenziale, di avere dato pel primo una giusta ed esatta nozione dei diversi modi onde ebbe origine e si formò il municipio francese nel XII e XIII secolo. Noi ci riportiamo però alle sue eccellenti dissertazioni su questo argomento, contenute nella storia della civiltà in Francia [3]. Sebbene da una parte anche il Guizot adduca in prova della perdurata esistenza della costituzione municipale romana gli stessi argomenti del Raynouard; pure dall'altra le differenze fra la costituzione romana e quella del medio evo gli apparvero così pronunciate e rilevanti, da non esitar punto a chiamare il trapasso dall'una all'altra una vera ed effettiva rivoluzione, dalla quale in fatto emerse una fisionomia affatto nuova dell'ordinamento municipale [4]. Guizot trova poi questo trapasso in molteplici guise favorito, anzitutto cioè dall'instituzione dei comuni, che contrassegnarono in modo affatto particolare questa rivoluzione, e diedero il primo e più valido impulso al sorgere delle città nel XII secolo; poscia dai privilegi, che furono conferiti alle città dai loro signori e che poco a poco fruttarono a quelle una simile se non così ampia libertà, come nei comuni: esempio la città reale di Orleans; e finalmente anche dalla continuazione della costituzione romana, la

[1] LABOULAYE, *Hist. du droit de propriété foncière en Occident*; Paris, 1839, Pref.

[2] *Essai sur l'histoire de France*, 1824 (VI éd. 1845). Premier essai: *Du regime municipal dans l'empire romain.*

[3] *Hist. de la civilisation en France*, t. V, 1830-1832. *Leçons* XVI-XIX, oltre le *Preuves et développements historiques* nell'Apppendice.

[4] Op. cit. p. 207, « quoiqu'il n'y ait point eu, en un mot, solution de continuité, cependant il y a eu révolution véritable; et, tout en se perpetuant, les institutions municipales du monde romain se sont transformées pour enfanter une organisation fondée sur d'autres principes, animee d'un autre esprit, etc »

quale però ebbe a subire nelle città meridionali periodiche mutazioni (T. V, p. 132).

Prima ancora che Guizot uscisse fuori con questa nuova e profonda dottrina sullo sviluppo del municipio francese, Agostino Thierry aveva già dato, nelle sue lettere sulla storia di Francia, una dettagliata narrazione delle più importanti rivoluzioni comunali, ma non però penetrato ben addentro nell'indole propria e nell'essenza della nuova costituzione dei comuni; ed era naturale, perchè ciò non sarebbe sembrato troppo bene adatto allo scopo di un libro destinato ad essere di puro diletto [1]. Così per esempio non vi si fa punto cenno della circostanza che la libertà municipale non emanò dovunque dall'istituzione dei comuni. Pure vi è sufficientemente dimostrato che questi ultimi non dovettero per verun modo la loro esistenza all'accorta politica dei re di Francia, come si credeva generalmente, e come si accenna anche nell'introduzione della carta costituzionale del 1814. Specialmente ai tempi di Luigi VI l'oro del comune ebbe infatti maggior potere di qualunque calcolo politico, giacchè quel re combattè le franchigie comunali ogniqualvolta l'interesse glielo ebbe consigliato [2]. D'assai maggiore importanza che non sia quest'opera è lo studio dello stesso autore sullo sviluppo del municipio francese, che trovasi nelle *Considerazioni sulla storia di Francia*, nella quale egli prende come punto di partenza il risultato delle ricerche del Guizot [3].

Siccome la grande ed essenziale differenza tra la costituzione municipale romana ed il libero governo delle città nel medio evo non poteva essere negata, così importava dimostrare il modo di trapasso dall'una all'altro. Anche Guizot si astenne su questo punto da qualsiasi ipotesi. Ma anzi egli volle dippiù espressamente limitata la continuazione della costituzione romana alle sole città meridionali. Ma anche in queste città nel periodo di tempo dall' VIII all' XI secolo non ne esistono che ben poche vestigia; sebbene le dense tenebre, che avvolgono quell'epoca, la sottraggano pressochè assolutamente alle indagini della storia. In quanto poi alla costituzione municipale romana, il silenzio dei documenti storici è spiegato abbastanza e

[1] *Lettres sur l'histoire de France*, II éd., 1829. *Lettre 13 et suivantes*. L'ultima ediz. trovasi nella raccolta delle opere di A. THIERRY, Paris, 1866.

[2] V. specialmente la Storia dei Comuni di Laon e di Amiens.

[3] *Considérations sur l'histoire de France*, 1840; come introduzione ai *Récits des temps mérovingiens*, VII éd., 1846. L'eccellente riassunto dei diversi sistemi sulla storia francese che costituisce la maggior parte di questo lavoro, fu già considerata; di GUIZOT vi è detto, (p. 1, 66): « Il a ouvert, comme historien de nos vieilles institutions, l'*ère de la science* proprement dite; avant lui, Montesquieu seul excepté, il n'y avait que des *systèmes*. »

specialmente da questa circostanza che essendo essa un fatto antico e notorio, non parve occorresse proclamarlo di nuovo [1]. Il Thierry avrebbe ora inteso di riempire un tal vuoto derivando la nuova libertà cittadina a malgrado i diversi modi d'origine da una identica base, cioè dal vecchio ordinamento municipale. Poichè delle instituzioni germaniche nel medio evo il solo sistema feudale fu a suo dire accettato nelle Gallie (p. 188), mentre nelle città tutte durarono le instituzioni romane. Anzi la costituzione municipale romana parve più libera di prima; poichè fattasi indipendente dal diritto publico germanico, essa venne protetta da quelle immunità ecclesiastiche, che già eransi estese nelle varie città [2]. Così pure, secondo lui, coll'istituto degli assessori dovunque stabilito da Carlo Magno non si mutò sostanzialmente lo stato delle cose; poichè non essendo essi assessori eletti che fra i curiali, in realtà con ciò non si aveva fatto altro che dare un nome diverso alla municipalità gallo-romana [3]. Pure nel secondo periodo della monarchia francese formossi in un col feudalismo anche la dominazione episcopale, per la quale i magistrati municipali divennero vassalli dei vescovi, amministrando essi gli uffici municipali soltanto come un feudo. Che se questo è il punto della massima decadenza delle città, esso è però anche il principio di quel gran movimento, che doveva durare per lungo tempo e che scaturiva dalla aspirazione e dai conati tentati non solo per ripristinare l'antica indipendenza delle città, ma per farla riconoscere eziandio come parte del publico diritto [4]. Grande e considerevole però fu l'influenza che in questo esercitò il risorgimento delle città italiane, le quali avevano adottato come insegna della loro ristaurata libertà il ripristinato titolo consolare. Giacchè un tal movimento si comunicò dall'Italia alla Francia ed alla Germania, ove tuttavia manifestossi di poi sotto forme diverse. Nella Francia meridionale venne, ad imitazione delle città italiane, instituito il governo consolare; nella settentrionale all'incontro la costituzione municipale assunse le forme delle gilde germaniche. Thierry cita le ricerche del

[1] Guizot, *Hist. de la civilisation en France*, t. V, p. 136, 154.

[2] *Consider.*, p. 198. L'ufficio dei decurioni non era più oppressivo; i notabili facevano parte della curia, come pure i presidi delle corporazioni e delle arti; anche il popolo partecipava ai publici affari; ed ecco in qual modo la costituzione municipale diventò sempre più democratica, sebbene le forme di essa rimanessero aristocratiche. — Donde sa il Thierry tutto questo?

[3] *Ib.* p. 206. La stessa opinione fu già espessa nelle *Lettres sur l'hist. de France*, no XX, e forma la indimostrata ed erronea base di tutto l'edificio su di essa innalzato.

[4] P. 212. « Il y eut tendance à remaner tout au corps de la cité et à rendre de nouveau publics et électifs les offices devenus seigneuriaux. Cette tendance fut l'âme de la révolution communale.

Wilda sulle gilde e dicendo le costui opinioni parziali ed esclusive dei dotti tedeschi, come anche parziale il sistema di Raynouard [1], tenta di conciliare i due opposti partiti. Ma una sua tale opinione non poteva sostenersi senza argomenti, che comprovassero la continuazione delle instituzioni romane tanto nelle città rette a consoli, quanto in quelle costituite a gilda. E la prova era tanto più necessaria in quanto che l'autore a causa di una terza specie di città nella Francia centrale, le quali si reggevano coi buoni uomini (*prud' homines*) eletti, ammette espressamente la cessazione della Curia romana in seguito ad una rivoluzione non facilmente spiegabile. Invece di tutto questo Thierry si limita alla fine ad accennare soltanto a vari punti di vista, ma senza dar mai una soluzione qualunque alle insorte difficoltà [2].

Perciò dura tuttavia in Francia l'opinione, che la costituzione municipale romana abbia continuato a sussistere, opinione per la quale Raynouard, secondo Thierry, avrebbe recato in campo tale un profluvio di argomenti e di prove, che malgrado la evidente debolezza della critica, ne resterebbe sempre abbastanza da impedire qualunque siasi dubbio su questo argomento [3]. A me pare però che si soglia abbandonarsi su tale proposito ad una troppo grande sicurezza, la quale svanirebbe bentosto quando si volesse nell'interesse unicamente della verità storica, pensare ad un esame severo dei fatti, a pericolo benanco di urtare certi pregiudizi nazionali dominanti. Giacchè non altro che pregiudizio io chiamo ciò che l'autore tanto loda negli storici moderni suoi connazionali, la reazione cioè contro l'elemento franco-germanico a favore del romano [4], reazione già progredita a tal punto, da far concepire, almeno da noi in Germania, un men favorevole giudizio sul criterio storico dei sostenitori dell' accennata opinione.

Cerchiamo ora di riconoscere più da vicino e di valutare più esattamente l'esagerazione di un tale pregiudizio in una delle sue più recenti manifestazioni.

Nelle considerazioni storico-filosofiche sull' occellenza della civiltà francese, Guizot aveva bensì derivato una parte grande ed essenzialissima della stessa, « lo spirito cioè della coltura sociale e della vita legale, » com' egli stesso si esprime, dall' influenza dell'antica civiltà romana, « lo spirito di moralità » dal Cristianesimo,

[1] Consid., p. 242, note 2.

[2] *Ib.* « Tout est encore confus dans ces questions que j'essaie de poser, sans croire les résoudre. »

[3] A. Thierry, *Considér.*, p. 169.

[4] *Ib.*, p. 168-170.

concedeva però sempre ai Tedeschi (che non è certo la peggior cosa) « lo spirito di libertà » [1]. Ma anche questo sembra già troppo ad un recente storico francese, Guerard, secondo il quale tutto il buono importato dai Franchi è ben poco in confronto del male da loro diffuso poichè, continua egli: « se noi seguiamo il cammino della civiltà in occidente, troviamo che essa dopo aver soggiaciuto ai colpi dei popoli settentrionali non se ne riebbe se non a misura che noi ci depurammo di quanto ci era rimasto di germanico. Che se anche in oggi la Germania può pretendere a qualche cosa di suo nella nostra esistenza, ciò non può essere che il duello o qualche cosa di simile, ultimo rimasuglio di cui cerchiamo liberarci [2]. »

Io cito questo passo onde dimostrare a qual punto di ridicolaggine e di assurdità sia giunta la reazione romanizzante accennata più sopra e la cui argomentazione scientifica, a dirla schietta, è d'un valore assai dubbio [3].

Finalmente l'argomento dei municipi francesi fu trattato con profondità, sebben succintamente, anche da un tedesco, Warnkönig, l'autore della prima parte della storia dello stato e del diritto francese [4]. Questo distinto istorico ci aveva descritto già le svariate e molteplici forme e le meravigliose complicazioni della vita legale del medio evo nella città di Fiandra, e presentatoci così lo spettacolo di una originale non men che fecondissima potenza di espansione e di creazione, che non si può conciliare colla già espressa idea di una semplice riforma avente per base tradizioni conservate a foggia di mummie. Lo stesso autore è perciò eziandio lontano dal far risalire la libertà municipale in Francia unicamente all'origine romana delle città, chè anzi egli ha sempre sott'occhio innanzi tutto le differenze, dalle quali anche qui tanto la costituzione quanto lo sviluppo di esse furono sin dal principio condizionate. Sono in sostanza gli stessi principi già espressi da Guizot, coll'aggiunta soltanto della costituzione degli assessori prima non abbastanza considerata la quale come nelle città fiamminghe, così anche in molte della Francia setten-

[1] *Hist. de la civilis. en France*, t. I, p. 287 et s.

[2] Guérard, *Polyptyque de l'abbé Irminon*; Paris, 1844, p. 202.

[3] Volendo contrapporre una esagerazione all'altra, si potrebbe consultare l'opera di un dotto belga: *La barbarie franke et la civilisation romaine*, par P. A. Génard; Bruxelles, 1845, il quale pone tutti i mali del medio evo e dei nuovi tempi, ogni specie di dispotismo, feudalismo e papato fino alla dominazione militare di Napoleone I a carico della civiltà romana, e deriva ogni salvamento dalla « barbarie franke. »

[4] Warnkönig e Stein, *französ. Staats und Rechtsgeschichte*, Basilea, 1846, vol. I, Vedi specialmente la sezione *über di Städte*, p. 260- 332.

trionale continua a sussistere in parte unitamente alla nuova costituzione comunale [1]. Fra le altre forme, Warnkönig ammette anche quella delle città che hanno « una mutata costituzione municipale romana; » ma ciò nulla ostante dichiara « affatto nuova e diversa dall' antica delle curie » la costituzione consolare delle dette città, con che egli intende derivarle non già da quella, ma da una innovazione derivata dagli Italiani [2]. Ed egli è certo senz'altro che in questo caso essa non poteva essere che la originaria costituzione romana! Ma eppure come mai Warnkönig trova qui tutto così cambiato e così nuovo? E perchè tanto lo sorprende la analogia colla costituzione degli assessori?

Facciamoci ora ad esaminare gli argomenti adotti a provare la continuata sussitenza della costituzione municipale romana in Francia; e limitiamoci in questo studio alle argomentazioni dal Savigny, poichè tutte le aggiunte del Roynouard non meritano che si dia loro importanza di sorta [3].

[1] Op. cit., § 121, p. 261.
[2] Op. cit., § 134, p. 318.
[3] V. Savigny, *Gesch. des röm. R.*, vol. I, § 94 seg

CRITICA

DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI A PROVARE LA CONTINUATA SUSSISTENZA DELLA COSTITUZIONE MUNICIPALE ROMANA IN FRANCIA

I più numerosi ed insieme i più rilevanti argomenti si rinvennero nelle formole stabilite per la pratica giudiziaria dei Romani, nonchè nei documenti risguardanti i singoli casi di diritto. Ma quanto a queste formole ed a questi documenti vale generalmente ciò che già fu osservato precendentemente riguardo agli altri somiglianti che ci occorsero in Italia. I rapporti giuridici fondati su di essi sono così deformati e dalla barbarica ignoranza e dagli infelicissimi modi di esprimersi, e quel che è peggio dall'introduzione di elementi stranieri che la riesce cosa difficile in sommo grado il dedurne un criterio col quale giudicare di ciò che continasse a sussistere.

Onde procedere pertanto con sicurezza, ed esaminare rettamente il valore di tali testimonianze, è assolutamente necessario il procurarsi dapprima una esatta conoscenza delle circostanze, delle condizioni dei tempi ai quali esse appartengono, locchè non puossi più agevolmente ottenere che attenendoci alle più credibili notizie forniteci dagli scrittori contemparanei.

A tale scopo ci si presenta opportunissima la storia franca del vescovo Gregorio di Tours, che continua fino all'anno 591, e che abbonda straordinariamente nella descrizione dei costumi e delle condizioni dell'epoca, recando essa citazioni di singoli fatti in gran numero; e che ha non poco agevolato al Löbell la compilazione del suo recente lavoro [1]. Noi ci troviamo sempre nel primo secolo della dominazione dei Franchi: ma con quale sorprendente [rapidità so-

[1] *Gregor von Tours und seine Zeit.* 1839. Quest'opera dà con una accurata e bella descrizione dei singoli tratti, una altrettanto viva che istruttiva dipintura delle condizioni del regno dei Franchi nella seconda metà del VI secolo. Per quei lettori, che cercano]piuttosto il diletto che l' istruzione storica, saranno certamente più attraenti gli eleganti *Récits mérovingiens* di THIERRY (7 éd. 1846).

nosi già ravvicinati fra loro e pressochè assimilati, i due disparati elementi della coltura romana e della nazionalità germanica.

L'influenza romana, come si è già osservato, derivò principalmente dalla Chiesa, che trasfuse nei Franchi la lingua e la letteratura latina. Giacchè se i dotti e i poeti romani, come Venanzio Fortunato, ebbero la coscienza della superiorità romana; anche i Franchi parteciparono già sino dapprincipio ad una gloria siffatta, e ne furono perciò dai primi lodati [1]. I più cospicui Romani, i quali andavano superbi della loro prosapia senatoriale, non isdegnarono porsi al servigio dei re franchi; ciò non toglie tuttavia che nella gran massa dei provinciali la civiltà romana di cui essa non era per così dire che spruzzata, andasse dileguando rapidamente sotto alla pressione tanto dell'esterna, che dell'interna barbarie.

E quanti non s'eran qui succeduti torrenti di guerre e irruzioni di popoli, ognuno de' quali colla devastazione che lo accompagava aveva deposto come un nuovo strato di popoli! È forse da stupirne se dell'elemento romano tanto poco rimase sì tra gli antichi che tra i nuovi abitatori delle Gallie [2], e se (poichè assai più rapidamente si indietreggia nella barbarie, che non si progredisca nella civiltà), verso la seconda metà del VI secolo presso i Romani, non esclusi neppure i loro vescovi, dominasse già la stessa violenza ed insociabilità che presso i Franchi? [3]. E solo dal nome proprio di persona Gregorio di Tours può infatti distinguere ancora fra di loro le due nazioni. Chè neppure la diversità dei diritti personali formava già più una sostanziale differenza nei rapporti sociali e politici. Noi vediamo infatti, che già nell'antico diritto salico i Romani sono chiamati col nome di compagni del re (*convivæ regis*), e gli troviamo, secondo Gregorio di Tours rivestito delle più alte cariche della corte e dello Stato, specialmente nella Francia meridionale, ove la popolazione romana era di gran lunga più numerosa. Nella Borgogna poi non solo si trovano patrizi romani alla testa dell'esercito franco, ma li vediamo anzi permettersi contro i propri soggetti quelle stesse violenze, che rendevano i grandi signori franchi [4] sì turpemente famosi.

[1] LÖBELL., Op. cit., p. 382 e seg.

[2] SALVIAN., De gubernatione Dei, Lib. V, ed. BALUZ., p. 149. « Itaque nomen civium Romanorum, aliquando non solum magno æstimatum, sed magno emptum, nunc ultro repudiatur, ac fugitur nec *vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur.* »

[3] V. gli esempi appo LÖBELL, *Gregor von Tours*, etc. p. 309 seg. Anche la vendetta di sangue dei Germani era abituale ai Romani, V. GREGOR TUR. Hist. eccles. Francorum, L. III, c. 33.

[4] LÖBELL, p. 142.

Nè fatto meno certo è quest'altro che nell'esercito dei Franchi servissero anche molti Romani [1]; come per l'altra parte che anche molti Franchi appartenessero allo stato ecclesiastico. Finalmente non si può asserire dei Franchi quello che non può essere detto neppure degli altri conquistatori germanici, che essi cioè non ponessero la loro dimora nelle città, e che i comuni franchi o *gauen* rimanessero come isolati dai municipi romani.

Chè anzi la parola *civitas* nel VI e VII secolo, in Francia come in Italia, indica la città ed il suo territorio od anche qual complesso politico [2], alla testa del quale stava il *comes* come *judex* [3]. Presso Gregorio di Tours troviamo infatti i Franchi citati quali *cives* o *senatores*, cioè uomini cospicui delle città, certo con questa differenza, che essi non vengono indicati soltanto come provinciali della città ove dimorano; avvegnachè essi si considerassero sempre siccome appartenenti a tutta la nazione [4].

Ma colà dove i Franchi dimoravano nelle città, ivi non mancava naturalmente neppure il tribunale franco, il cui presidente era un conte franco e gli assessori cittadini della stessa nazione [5]. Si aggiunga

[1] LÖBELL, *ib.*, Beil. 5.

[2] Questo fu in particolare provato completamente nell'opera di M. B. GUERARD, *Essai sur le système des divisians territoriales de la Gaule* 1832.

[3] *Comites civitatum* trovansi di frequente in GREGORIO, V. LÖBELL, p. 188; essi chiamansi in generale anche *judices* V. GREG. TUR. VII, c. 42. Quindi l'opinione dell'EICHHORN, che il *judex* dei Franchi fosse identico al *vicarius comites*, e che esso fosse il luogotenente del conte nel tribunale dei provinciali, è da rifiutarsi senz'altro, V. l'opera *Uber der fränkische Provinzialverf*, si confronti sopra p. 577, nota 1.

[4] GREGORIO DA TOURS accenna ai Franchi di Ronen: « Magnus omnes Rhotomagenses *cives* et præsertim *seniores loci illius*, Francos, moeror obsedit. » Hist. eccl. VIII, 31; — di METZ, *ib.*, c. 21: « descendentibus autem multis e civitate cum episcopo et præsertim *senioribus urbis cum duce;* » di SOISSONS, L. IX, 36. « *viri fortiores*, qui in urbe erant Suessionica sive Meldensi, venerunt ad eum (regem) dicentes: Da nobis unum de filiis tuis, etc.; — di TOURNAY, L. X, 27. » Inter *Tarnacenses quoque Francos* non mediocris disceptatio orta est; — di TOURS, L. VII, 47, IX, 19, ove di sicuro per Turonici *cives* sono da intendersi principalmente i Franchi. Io credo poi che i cittadini di Orleans e di Blois, i quali erano nemici a quelli di Dunois (GREG., VII, 2. Aurelianenses cum Blesensibus juncti super Dunenses irruunt) non fossero solo Romani, come crede il LÖBELL, p. 139; questo scrittore ha poi invece dimostrata l'esistenza di abitanti tedeschi delle città nell'Aquitania.

[5] Noi ne troviamo uno in GREGORIO DA TOURS, al passo già citato, VII, 47 ed appunto nella città di Tours. Si accusa di rapina ed omicidio Austregisillo (che evidentemente è un franco) davanti ad un tribunale civico: « Dehinc cum in *judicio civium* convenissent te præceptum esset, ut Austregisilus... censura legali condamneretur, initto *placito*, etc. » Lo stesso tribunale decide più tardi, che a Crammisindo, figlio di Austregisillo, debba infliggersi solo la metà della pena comminata, perchè egli aveva persistito nell'inimicizia: « Tunc partes a *judice* ad civitatem deductæ.... inventumque est a *judicibus*, ut qui, nolens accipere prius *compositionem*, domos incendiis tradidit. » Mi riesce pertanto inesplicabile, come mai il SAVIGNY, I, § 95, p. 312 possa citare questo passo fra le prove che egli adduce per la costituzione municipale romana, e possa ritenere che il *Judea* fosse un

la costituzione ecclesiastica coesistente sempre con quella municipale a cui essa era legata in istretto rapporto, e nella quale i Franchi erano parificati totalmente ai Romani, e si vedrà chiaro che anche nelle città esisteva già una stretta unione tra le instituzioni franche e le romane. In tale stato di cose che avvenne ora della Curia romana?

Si può con sicurezza ritenere, che essa fosse subordinata al comune franco dominante ed a costui presidi o funzionari; la sua continuazione tuttavia è condizionata al diverso sistema d'imposta ed all'ordinamento giudiziario romano. Poichè, per ciò che riguarda quest'ultimo, dalle formule e dai documenti romani, come presto vedremo, per lo meno questo risulta, che gli atti di volontaria giurisdizione venivano trattati ancora davanti alla Curia ed al difensore. Quanto poi al sistema d'imposte, di cui Gregorio di Tours ci intrattiene di frequente, anzi tutto sappiamo che solo i Romani erano soggetti al contributo fondiario ed al testatico, senza che però neppure i Franchi ne andassero sempre esenti [1]. Sotto re Chilperico le imposte furono così gravi, che molti possidenti dovettero emigrare [2]. Eranvi inoltre i catasti censuari, come al tempo dei Romani, ed i quali venivano di quando in quando riveduti e rinnovati, come accadde per esempio dietro ordine di Childeberto II. *Descriptores* erano chiamati quei funzionari, che fissavano le imposte, *tribuni* quelli che le riscuotevano [3]. Questi funzionari poi devono essere stati per la massima parte curiali, benchè così non vengano chiamati da Gregorio. A torto si è tuttavia ritenuto, che quelli ai quali egli dà il titolo di *senatori*, fossero curiali, ed a torto pure si è addotta questa

magistrato municipale, vale a dire romano. Il tribunale stesso chiamasi *placitum*; l'accusato è un franco; si decise nel senso di un pacifico componimento (come osserva anche il LÖBELL, pag. 53): ognuno ammetterà quindi, che qui non si fa parola che di un tribunale franco, che il *judex* presidente è un conte franco, i *judices* sentenzianti assessori franchi, ossia i cittadini franchi assunti al giudizio. Non so poi capire, come lo stesso LÖBELL, nell'altro passo citato dal SAVIGNY, L. V, 48 (non 49) possa riconoscere un'indizio di curia romana. In esso passo è detto del conte LENDASTO di Tours: « Jam si in judicio cum *senioribus* vel laicis, vel clericis resedisset et vidisset hominem justitiam persequentem, protinus agebatur in furias, etc. » Siccome in Tours si sono già veduti dei Franchi come cittadini ed anche come assessori, che ponno mai essere i *seniores*, che siedono a tribunale col conte, se non Franchi, chiamati eziandio altrove coi nomi di *seniores*, *fortiores* e simili?

[1] GREG. TUR., III, c. 36: « Franci vero cum Parthenium in odio magno haberent, pro eo quod eis *tributa* antedicti regis tempore inflixisset; » si confronti il LÖBELL, p. 67. V. ancora GREG. TUR., VII, c. 15.

[2] GREG. TUR., V, 29, si confr. LÖBELL, p. 198 seg.

[3] *Ib.*, IX, 30. « Childebertus rex *descriptores* in Pictavos jussit abire, ut scilicet populus *censum* quem tempore patris reddiderat, facta ratione *innovaturæ*, reddere deberet. V. inoltre il passo nel LÖBELL, p. 487, nota 1.

supposizione come un argomento in prova della continuata esistenza della curia romana [1]. Senatori romani dell'impero se ne trovano, prima che questo cadesse, in tutte le provincie che lo compongono: nella legge dell'imperatore Onorio sugli eretici vengono essi (come *clarissimi*) annoverati fra i ceti più ragguardevoli dell'Africa, e distinti accuratamente dai curiali [2]. Ora è bensì noto, che allora il titolo di senatore conferivasi anche senza che vi fosse annessa carica di sorta, motivo per cui questo titolo aveva perduto cotanto del suo valore; ma non si potrà però mai provare, che per questo esso sia passato ai curiali come tali; anzi ciò appare affatto inverosimile qualora ben si consideri la meschina condizione a cui questi trovaronsi ridotti durante gli ultimi tempi dell'impero. Nella cronaca di Mario dell'anno 456 si osserva per esempio, che i Borgognoni, occupata una parte delle Gallie, si divisero il paese coi senatori in essa residenti [3]; nè qui ponno intendersi altri senatori fuorchè quelli dell'impero, essendo questi infatti i ricchi proprietari di beni-fondi nelle provincie. E che poi anche Gregorio di Tours nei senatori non abbia voluto vedere semplici curiali, ma sibbene i più ricchi e cospicui provinciali di stirpe senatoria, detti da lui altrimenti anche *nobiles*, lo si rileva dall'attenta considerazione di un passo, in cui egli annovera i suoi predecessori nell'episcopato di Tours, e dei quali egli contrassegna taluni col titolo di senatori e ricchi possidenti, dando loro in pari tempo il nome di cittadini di diverse città [4]: — E mentre infatti e'sarebbe stato invero assai strano, che egli avesse distinto i curiali propriamente detti anche col nome di cittadini, la parola all'incontro regge benissimo trattandosi di senatori dell'impero. La è poi cosa evidente che il titolo senatorio conservavasi allora per tradizione nelle più ragguardevoli famiglie della nobiltà provinciale delle Gallie [5].

[1] Così il Löbell, p. 168, il quale dichiara famiglie senatorie quelle nelle quali era ereditario il diritto (dovrebbe dire: l'obbligo) di sedere nelle curie. Il Savigny vuole che si intendano per tali, soltanto quelle dell'antica nobiltà gallica ed i curiali delle città capitali; questi non servirebbero che come prova indiretta per la costituzione municipale romana. *Gesch. des röm. R.*, Vol. 1, p. 79, 312.

[2] V. i passi a p. 183, nota 3.

[3] « Terrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt. » Gaupp, *Ansiedlungen der Germanen*, p. 332.

[4] Greg. Tur., Hist. X, 31. « Duodecimus Ommatius de *senatoribus civibusque* Arvernis, valde *dives in prædiis*. Quartus decimus Francilio ex *senatoribus* ordinatus Episcopus, *civis* Pictavus, habens conjugem Claram nomine: fueruntque ambo *divites valde in agris*, etc. Octavus decimus Eufronius presbyter ordinatus episcopus ex *genere* illo quod superius *senatorium* nuncupavimus. »

[5] Il Raynouard dà molto peso ad un testamento di Effibio, nel quale si fa menzione del senato di Vienna e sono sottoscritti 17 senatori: ma egli non sa, che l'apocrifisia di questo documento è già da lungo tempo stabilita. V. Savigny, Vol. I, p. 314, nota 1. Del

Del resto tutto quanto vuolsi rilevare ancora dagli scrittori di quest'epoca e della seguente in pro della costituzione municipale romana, ci pare in sostanza di ben poco momento. Noi lasciamo dunque ben volontieri da un canto quegli scrittori, che appartengono ancora al precedente secolo V, come Sidonio Apollinare e Salviano, e ci limitiamo a far menzione dell'amico di Gregorio di Tours, *Venanzio Fortunato*, il quale fu celebre come poeta alla corte dei re franchi e morì in età molto avanzata, come vescovo di Poitiers, sul principio del VII secolo[1]. Venanzio adunque in cattivi versi ricorda ancora l'ufficio del difensore di Bordeaux di cui, prima che fosse conte, era stato investito un certo Galatorio[2]. Avendo noi ora già veduto come questa carica d'origine affatto romana si fosse conservata anche più tardi fra i Visigoti, crediamo di poter ritenere in generale, che nella Francia meridionale, ove la dominazione dei Franchi non aveva mutato che ben poco delle precedenti condizioni, la costituzione municipale romana fosse mantenuta nello stesso stato in cui la trovammo nel regno visigoto, al quale apparteneva tuttora in quell'epoca la provincia narbonense o Settimania, colle città di Narbona, Beziers, Carcassona, Nismes ed altre.

Ma rivolgiamo alla fine la nostra attenzione alle raccolte delle formule ed ai documenti giudiziari, nei quali dovrebbe esistere la prova più decisiva della durata della costituzione municipale romana. Come è noto, queste raccolte si compongono di formulari per tutti gli affari legali ad uso dei notai, i quali a norma di esse compilavano i documenti loro a seconda dei casi che si presentavano. Gli è noto altresì, che tra quelle formule non di rado si trovano dei veri documenti coll'indicazione del luogo e del tempo, e dai quali è permesso il desumere con verosimiglianza anche i dati relativi a tutto il restante della raccolta. Così per esempio la collezione publicata dal Mabillon contiene, a quanto pare, soltanto

resto lo stesso autore (Vol. I, Chap. 17) ritiene, che il senato già fin dai tempi romani fosse una parte essenziale della curia e che gli *Honorati* fossero i senatori della città, con che egli non fa che provare la sua completa ignoranza riguardo alla costituzione municipale romana.

[1] V. in proposito il LÖBELL, p. 395 e seg.

[2] VEN. FORT. CARMINA, X, 22, ed. LUCHI, Roma 1786.

> Venisti tandem quod debebaris, amice!
> Ante *comes* merito quam datus esset honor.
> *Burdigalensis* eras et cum *defensor*, amator,
> Dignus habebaris hæc duo digna regens, etc.

Forse invece dell'*amator*, che è privo di senso, è da leggersi *curator*, cosicchè Galactorio, avrebbe in sè congiunta la duplice carica di difensore e di curatore (hæc duo digna regens).

documenti della città di Angers, dei quali alcuni (I, 34) sono datati dal quarto anno del regno di Childeberto ossia dall'anno 578[1]. Così pure la collezione di Sirmond indica talvolta la città di Tours come sede delle trattazioni[2]. La piccola raccolta del Baluzio è originaria d'Alvernia ed appartiene al V secolo, come lo prova un documento contenuto nella medesima, il quale è datato ancora dai consoli romani, e ricorda una disastrosa irruzione dei Franchi[3]. Altri ve ne sono, che si riferiscono alla città di Bourges, ecc.[4].

Da queste raccolte di formulari rilevasi, è vero, non solo il fatto di un uso frequentissimo del diritto romano, ma quello eziandio dell'essersi conservata intatta anche la costituzione municipale romana, stantechè gli affari di diritto tra i provinciali vi si vedono ancora trattati nella forma originariamente adottata, cioè davanti alla curia ed al difensore, e vengono registrati negli atti municipali[5]. Si domanda quale importanza tuttavia aver potessero ancora la Curia, i difensori, i curatori, i magistri *militum*, i principali, ossia l'intera caterva dei funzionari romani, e se in tutto questo sia permesso vedere la costituzione municipale romana al tempo dei Franchi?

Noi tenteremo rilevarlo dagli stessi formulari, ed a quest'uopo avremo riguardo di preferenza a quelli, che portano più viva e profonda l'impronta individuale di veri documenti, quali sono quelli da noi sopra citati della raccolta del Mabillon, i quali tutti appartengono alla città di Angers, quindi alla Francia centrale; ed alla fine del VI secolo, quindi ai primordi dell'epoca merovingia[6]. Ma anche qui non è di minore importanza l'osservare, in quali occasioni si faccia menzione della curia romana e de' suoi funzionari, ed in quali altre non se ne faccia parola. Al primo caso sono principalmente da an-

[1] Form. Mabillon. CANCIANI, T. III, p. 469.

[2] Form. Sirm. (CANC. III) n. 3, 28.

[3] CANCIANI, T. III, p. 464. « Ob hoc igitur ego ille et conjux mea illa commanens in orbe *Arvernis* in pago illo, in villa illa. Dum non incognitum est, qualiter chartolas nostras per hostilitatem Francorum perdidimus. »

[4] V. i formulari nuovamente scoperti fra i manoscritti di Parigi e di Nancy, giusta l'ediz. di PARDESSUS, nel *Warnkönig, französ, Staats-und Rechts. gesch.*, Vol. 1, nell'Appendice N. XI e XV.

[5] V. i passi raccolti nel SAVIGNY, I, § 98.

[6] Le *formulæ Audegavenses* furono edite nuovamente giusta il manoscritto di WEINGARTEN, che trovavasi attualmente a Fulda, da Eugenio de Rozière, nel II Vol. del GIRAUD, *essai sur l'histoire du droit français au moyen âge*. 1846, p. 433. Secondo il suddetto editore le formole, che fan menzione del re Childeperto e della città di Angers, sarebbero da collocarsi ai tempi di Childeberto I, ma la collezione complessiva non sarebbe posteriore all'a. 681. V. *Introduction*, p. 426. Io citerò in seguito, il CANCIANI, la cui edizione è più facilmente responsabile e che nei passi da citarsi non reca veruna differenza notevole nel testo.

noverarsi gli atti di volontaria giurisdizione per donazioni e testamenti, adozioni e simili; al secondo all'incontro quegli atti che sono nel campo della giurisdizione contenziosa. Così fra i formulari di Angers noi troviamo un atto di donazione dell'anno 578 nel quale si fa cenno delle autorità romane [1], mentre all'incontro in una petizione per negata prestazione di servitù siedono a tribunale un abate con alcune cospicue persone o buoni uomini (*boni homines*) [2]; in un atto d'accusa per furto di bestiame, o per indennizzo in causa di bestiame perduto, un impiegato (*agens, præpositus*) con altre persone [3]; e finalmente in occasione di un omicidio, il tribunale è composto del conte dei *Rachimburgi*, ossia giudici versati nella scienza del diritto [4]. Che questi poi fossero realmente tribunali di assessori franchi lo dimostra colla massima certezza il diritto che nei medesimi veniva applicato; poichè nel primo caso l'accusatore stabilisce una *noticia solsadii*, per non essere l'accusato comparso nel termine stabilito [5]; e nel secondo l'accusato in seguito a sentenza dei giudici presta il giuramento d'innocenza con dodici sacramentali [6].

Ecco pertanto tribunali franchi e procedura secondo il sistema dei Franchi, e nessun indizio invece di una speciale giurisdizione di autorità romane negli affari contenziosi dei provinciali [7]. Forse che solo a caso queste autorità siano state escluse da tali funzioni? Ma che si dirà quando si vedranno appunto in questa stessa raccolta di formulari di Angers attribuite le denominazioni romane di *rectores civium, curiales provinciæ* al vescovo ed ai conti della città, non che alle persone più cospicue, che unitamente ai primi costi-

[1] Form. Mabill., n. 1. CANCIANI, p. 469. « Cum juxta consuetudinem Audecavis civitate, *curia* publica resederet in foro, ibique vir magnificus illi prosecutor dixit: Rogo te, vir laudabilis, illi *Defensor*, illi *Curator*, illi *Magister militum* vel reliquum curia publica, utique obticis, (ossia codices) publicis patere jubeatis, etc. »

[2] *Ib.*, n. 10 « ante venerabile vir *illo Abbate vel reliquis viris* venerabilibus adque magnificis. » Lo stesso placito trovasi ancora al n. 29 e 46, ove gli assistenti sono chiamati *boni homines*.

[3] N. 11. « Veniens homo, nomen illi, Audecavis civitate ante illo *agente vel reliquis*, qui cum eo aderant; » n. 24 « ante illo *præposito* vel reliquis hominibus. »

[4] N. 49. « Judicium de homicidio. Veniens illi et germanos suos illi Andecavis civitate ante viro illuster illo *comite* vel reliquis *racimburdis* qui cum eo aderant. »

[5] N. 12. « Noticia sosadii, qualiter vel quibus præsentibus illi homo *placetum* suum adtendit Audecavis civitate Kalendas illas per judicio in lustri illo *comite* vel auditores suis. » Questi ultimi si chiamarono di poi *boni homines*.

[6] N. 49, l. c.

[7] Su questo fondamento anche il PARDESSUS (Loi salique 1843. Diss. VI. *De l'état des Romains d'après la loi Salique*) nega al magistrato romano la giurisdizione contenziosa: ma ciò soltanto al di qua della Loira e non al mezzogiorno.

tuivano il tribunale [1]; e quando persino leggerassi che il conte ed i suoi assistenti franchi stendono un decreto secondo le forme romane, in luogo quindi del difensore e della curia che soli avrebbero dovuto farlo [2]? — Io credo che allora non si troverà più così inattendibile in tal proposito l'opinione della dotta francese, autrice della teoria delle leggi politiche nella monarchia francese, che cioè tutto quanto l'apparato della curia e dei funzionari romani non debbasi ritenere, che come un complesso figurativo ad uso del diritto romano [3]. A noi poi non occorre di proseguire più oltre, riteniamo invece come provato, che almeno nel secolo VI e VII esistevano ancora nella Francia meridionale dei veri difensori romani; ma non si pensi però che neppur qui fossero dessi alla testa del governo nella città, giacchè in vece loro vi troviamo più tosto i conti, e dopo questi i vicari ed i centenari. La *civitas* infatti risultava dal complesso formato dalla città e dal suo territorio, diviso in *centine*, le quali talvolta, del pari che l'intiera *civitas*, sono chiamate anche col nome di *pagi* [4]; gli abitanti poi, Franchi e Romani, costituivano del pari tutti insieme un solo comune sì politico che religioso. La costituzione era quindi sostanzialmente franca, con riserva di alcuni elementi romani i quali erano voluti dal sistema delle imposte e dallo speciale ordinamento giudiziario dei provinciali. Il difensore ed i curiali entrarono quindi a far parte della gerarchia degli impiegati subalterni del conte, e scomparvero poscia a poco a poco [5], precisamente come av-

[1] Form. Mab., n. 32. « Quicumque.... sceleratoribus seditionis seu incendiariis, in qua provincia vim aut damnum pertulerit, oportet hoc eidem *rectores civium* seu *curiales provinciæ*.... palam ostendere. Igitur cum pro utilitate ecclesiæ vel principale negocio Apostolicus vir, illi Episcopus nec non et inluster vir illi *comes* in civitate Andecave cum reliquis *venerabilibus atque magnificis reipublicæ viris* resedisset. »

[2] Appendix ad *form. Marculfi*, n. 46, CANCIANI, II, p. 264. « Mos *nobilium Romanorum* adsuevit et ratio jure deposcit, ut si cujuscumque domus igne crematur, is per seriem scriptorarum chartulam relationis, quod dicitur apennis, recipiat. » Ciò accade per decreto del conte e de' suoi assessori franchi: « Cum illuster ille *comes*.... una cum plurimis personas resideret; — sic prædictus ille *comes vel reliquis francis personis*.... chartola relationis, quæ dicitur apennis, ei dare decreverunt. » Si confronti Form. Sirmondi, n. 28, CANC., III, p. 444: « Consuetudo hujus loci.... constat esse prospectum, utquicumque ab incendiis vel hostibus, seu a latronibus fuerit perpessus dispendium, oportet sibi hoc casu in foro publico vel civitate cum *curia publice* et *defensore* vel *reliquis civibus* publicare. »

[3] M. de LEZARDIÈRE, *théorie des lois politiques de la monarchie française. Nouv. éd. par le* VISCONTE DE LAZARDIÈRE, T. I-IV. Paris, 1844. T. III, p. 153. « Réfutation du système par lequel on a prétendu identifier les placités des comtés et les anciennes curies romaines. » La prima ediz. di quest'Opera in 8 vol. 1792, 1793 fu distrutta in gran parte durante la rivoluzione francese.

[4] V. GUÉRARD, *essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule*, p. 47 s.

[5] Questa non trovasi più nei capitolari franchi, nè negli scrittori del IX secolo; come per es., HINCMAR, Epist. IV, c. 15. « Comites et vicarii vel etiam Decani plurime placita

venne degli elementi componenti la popolazione, allorquando sotto l'influenza del feudalismo e continuandosi la fusione, dall'un lato i diritti personali diventarono territoriali, dall'altro i discendenti dei Romani del pari che quelli dei Franchi, o come vassalli coloni diventarono dipendenti dai grandi signori ecclesiastici e secolari o si alzarono al loro livello per ricchezze, investiture feudali e dignità ecclesiastiche [1].

Pure insieme al diritto romano si mantenne ancora per lungo tempo l'uso delle formule tradizionali, e poichè queste rappresentavano pur sempre antiche instituzioni, che in fatto avevano subito grandi cambiamenti, oppure (ed erano il maggior numero) che erano totalmente sparite, così ne derivò una strana alterazione nelle forme e nelle condizioni giuridiche, alterazione che si appalesa ancor più evidentemente che nei formulari, nei documenti sui medesimi compilati. Ora siccome anche con questo argomento si volle provare la continuazione della costituzione romana, giungendo così felicemente sino al secolo X [2], così noi ci faremo subito a considerare più attentamente i più importanti dei documenti citati a tal uopo [3].

constituunt; » non più nelle formule e documenti di questo e dei posteriori secoli, in cui i publici funzionari sono citati secondo il loro ordine, come per es., in una lettera di raccomandazione di un vescovo od abate, App. ad Form. *Marculfi*, n. 10: « Dominis — Episcopis, abbatibus vel abbatissis et omnibus in Christi patribus, ducibus, comitibus, vicariis, centenariis et decanis vel omnibus in Christo credentibus; » oppure in un Docum. giudiziale di Narbona, d. 993: « quod nullus comes seu vice-comes, nec vicarius, nec centenarius, nec ullus homo in eorum vocatione, etc. *Hist. gén. de Languedoc* par deux religieux Benedictins de la congreg. de S. Maur. » T. II, 1733. Preuves, n. 56.

[1] Assai giustamente osserva anche il LABOULAYE nell'eccellente sua opera: *Hist. du droit de propriété foncière en Occident* 1839, p. 319: « La recommandation et la concession des bénéfices fit, plus puissament que tout le reste, la fusion des Barbares et des Romans. » Per tal modo il contrapposto dei Franchi e Gallo-Romani, quale è ammesso da altri scrittori francesi fino nel Medio-Evo, anzi nei tempi moderni, e giusta il quale essi giudicarono o vollero porre in nuova luce persone e fatti, si può ritenere come fallace e vuota finzione. La prova relativa può trovarsi nel FAURIEL. *Hist. de la Gaule méridionale*, opera della quale parlerò poi più a lungo.

[2] V. SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts.* Vol. I, § 93, p. 311 seg. e RAYNOUARD, *Hist. du droit municipal en France*, L. II, Chap. 9 et 10.

[3] Tralascio altre cose, che mi sembrano o non provate od affatto insignificanti, o fondate sopra un semplice malinteso. Così il SAVIGNY, Op. cit. cita per la *curia di Vienna* un Docum. del 543, ove il passo corrispondente suona nel BALUZ., Capitul. T. II, 1433: « Non habetur incognitum qualiter *fratres senatu nobilis Viennensis* res nostras tibique tradidimus; » pel qual passo il SAVIGNY accetta l'emendazione di BREQUIGNY: « qualiter *sciento* senatu, » e spiega *senatus* per curia; ma *senatus* indica, come fu sopra accennato, i principali o la nobiltà in generale, nella quale contavansi eziandio anche quei *fratres*; due testamenti di vescovi di Mons degli anni 615 e 642 fondano sopra semplici formule, come lo stesso SAVIGNY ha osservato, Vol. II, pag. 118; inoltre due testamenti dell' abate WIDRADO di Flavigny, di cui l'uno fu compilato l'anno 721 a Semür, e coi quali il SAVIGNY intende provare la presenza della curia persino in un *castrum*; ma anche questa non è che la solita formula, che trovasi nella raccolta di BALUZ, n. 28, come lo stesso

Si è già accennato al duplice ed ambiguo aspetto sotto cui attentamente considerati i formulari di Angers. la curia ed i funzionari romani ci si presentano. Ora di Angers appunto sono originari i molti documenti, compilati in istile affatto romano, e che si riferiscono alla donazione di un certo Harwich all'abazia di Prum nell'anno 804, documenti coi quali si pretende provare, che la costituzione municipale romana vi si sia mantenuta integralmente fino a Carlo Magno. Ma si osservino di grazia le sottoscrizioni: vi è la firma di un certo Vilfredo, il quale nell'atto stesso appare come *defensor* e come *vicedominus;* degli altri poi, che vi figurano come curiali, nessuno si sottoscrive con questo titolo, sibbene due di essi si intitolano centenari e quasi tutti portano nomi franchi [1]. E non sembra infatti che senz'altro siansi dati i titoli romani alle autorità franche, accomodando alla meglio la costituzione del municipio romano a quella del comune franco? Ma ciò accadde senza dubbio soltanto nella compilazione dei documenti per mezzo di notai, poichè non si può ritenere, che il circonstanziato dialogo tra il difensore, i curiali e le parti, quale ci è recato dai documenti, sia stato tenuto effettivamente nei precisi termini dai medesimi risultanti.

Nè altrimenti stanno le cose quanto ad un documento dell'anno 927 coll'appoggio del quale si vuol provare ancora nel X secolo l'esistenza della costituzione municipale romana. Il vescovo Ugberto di Nismes compare davanti ad una assemblea giudiziaria nel castello di Onduse, nel quale siedeva a tribunale co'suoi assessori (*iudices*) l'impiegato (*actor*) Fredelo, per incarico del conte Raimondo, e domanda la rinnovazione di un documento smarrito. Questa domanda viene espressa dal vescovo nel pretto formulario

SAVIGNY osserva, Vol. 1, p. 320, nota *e*. — Meno esatto è il RAYNOUARD negli argomenti che egli adduce come al solito senza critica; quando egli, per es., in prova dell'esistenza della curia nel IX secolo, cita passi, come i seguenti: BALUZ., Capitul. I, p. 903. « Quod si monasticam vitam reliquerit (sc. monachus) *præses provinciæ* cum teneat et *curiæ suæ* con numeret, » ed *ibid.*, p. 944. « Lector, subdiaconus, diaconus, presbyter, si clericatus honorem contempserint, *curiali conditioni* cum suis facultatibus subjicientur. » Si vede subito che questi passi attestano solo, come la curia fosse spregiata nei tempi dell'imperio romano: infatti essi sono tolti dalla collezione dei capitolari di BENEDETTO (Lib. I, c. 381 e Lib. II, c. 128), che li trascrisse dalla raccolta delle novelle di *Giuliano*, come ha dimostrato il KNUST nella Pref. a BENEDETTO, Mon. Germ., T. IV, *Pars altera*, pa. 21. Del falso testamento dell'Efidio si è già parlato; il resto non val la pena che se ne faccia menzione.

[1] *Martene, ampliss. collectio*, T. I, p. 54-58; si confronti il SAVIGNY, *Gesch. des röm. Rechts.*, Vol. I § 96. I firmati sono: Signum + Nonono, comite. S + Riselemo curatore. S. + Wilfredo vicedomo. S. + Hermedrano. S. + Gendrado. S. + Lethandus centenario. S. + Geraldus. S. + Saidris. S. + Frodoaldo David. S. + Lethardo. S. + Stahnio centenario. Carta quam Hariwicus fecit. — Il SAVIGNY opina, che i centenari intervenissero solo come persone straniere.

romano, nel quale Fredelo ne è chiamato *defensor* ed i suoi assessori *honorati* [1]. — Che poi consimili formulari nei documenti sui medesimi compilati, mano mano che andavasi perdendo la memoria della loro originaria significazione, finissero col venire alterati fino a sembrar sciocchi, non dee stante l'uso che se ne faceva, arrecar meraviglia, più di quello che possa cagionare, il trovarli adoperati come testimonianze in pro della durata costituzione giudiziaria e municipale dei Romani [2].

Nè migliori sono finalmente gli argomenti, che si appoggiano alla menzione che si fa, dell'*ordo* nei comuni municipali od ecclesiastici, sotto il quale riguardo assai ricchi sono specialmente gli atti d'elezione dei vescovi. *Ordo* dovrebbe dunque significare dovunque la curia romana per la ragione che una volta questa fu così chiamata [3]. Io potrei richiamarmi semplicemente a quanto già notai precedentemente riguardo all'applicazione dei formulari ecclesiastici [4]: ma amo meglio dimostrarlo ancora una volta ed appunto colle stesse testimonianze, che vengono addotte in prova della continuazione della curia romana, onde non lasciare più ombra di dubbio su questo argomento.

[1] MENARD, *Hist. de Nismes*, 1750, Preuves, p. 19. Erroneamente il SAVIGNY dà questo docum. come un *reclamo* del vescovo Ugberto al difensore ed alla curia di Nismes. Sono due documenti connessi. Nel primo è detto: « Sed precamus vos domne Fredelo, *actor vel densator* (vuol dire: *defensator*, come prima *defensator in castro Audusiense*; *Fredelo* era un impiegato comitale e patrono del castello di Andusa), cum *judices vestros* vel ceterasque personas possessio nostra per hanc occasionem (la perdita del documento) non rumpat. Tunc ipse Fredelo vel *alii homines* dixerunt, nobis bene est cognitum in veritate, quod sic est veritas. » Poi segue la formola: « Unde laudamus te, vir laudabilis, defensor Fredelo, nec non et vos *honorati*, qui curas publicas agitis assidue, ut istam planturiam firmam faciatis. » Nel seguente documento vengono assunti i testimoni, ed il nuovo atto indica ancor più chiaramente, che fossero propriamente il supposto difensore e la sua curia: « qualiter veniens domnus Ugbertus.... ad castrum Audusiense in præsentia Fredelone *misso* Raimundo *comite*, Altemiro *preposito*, Almerado *vasso*, Raimundo *comite*, nec non et *judices* Ermenardo, Blitario, Ebrardo *misso* Fredelone et alios homines, id est.... et aliorum *bonorum hominum*. »

[2] A ciò si riferisce ancora una donazione all'abbazia di S. Dionigi (presso il DOUBLET, *Hist. de l'abbaye de S. Denys*, p. 738), posta da SAVIGNY all'anno 823, da RAYNOUARD, all'a. 745 (Actum IX, regnante Ludovico Rege: SAVIGNY vuol che sia Lodovico il Pio, RAYNOUARD Lodovico l'Oltremarino). In essa è detto: « Præsentem vero donationem nequaquam a curialium vilitate gestis municipalibus alligari curavimus et omnino decernimus, ne aliquando in eam ab hoc casui quicquam valeat reperire. » Il SAVIGNY osserva a ragione, che le prime parole alludono alla L. 8 C. *Th. de donat.*; ma appunto questa indicazione è qui affatto priva di senso, e dimostra soltanto, che l'autore del Docum. non intendeva parola di ciò che aveva sotto gli occhi.

[3] Assai giustamente altrove osserva il GUIZOT in generale: « Rien peut-être n'a jeté dans l'histoire plus de confusion, plus de mensonge que *cette immobilité des noms au milieu de la variété des faits.* » *Hist. de la civilisation en France*, T. V, pag. 190.

[4] V. più sopra p. 130 e seg.

Nell'esame adunque della elezione del vescovo di Chalons nell'anno 868 interviene anche il senato ed il popolo della città di Chalons [1]. Ora se nel principio del documento relativo è detto chiaramente: « *presentes adfuerunt clerus ordo et plebs Catalaunica;* » più avanti però là dove i diversi ceti vengono interpellati sull'elezione di Villeberto, trovasi che ciò, che giusta il formulario ecclesiastico, è chiamato *ordo*, altro non vuol significare che *nobiles laici* [2]. — I nostri avversari citano poi anche uno scritto dell'arcivescovo Incmaro di Rheims coll'indirizzo: *Clero, ordini et plebi in S. Laudunensi Ecclesia consistenti.* Ma anche questo documento è tolto dalla stessa raccolta di formulari ecclesiastici relativi ad elezioni di vescovi; raccolta alla quale appartiene anche l'atto poco prima citato, e dalla quale si ponno togliere ancora un gran numero di argomenti consimili in pro della costituzione municipale romana [3]. Senonchè e'sono per la massima parte sempre gli stessi antichi formulari, e le stesse frasi originarie, che noi abbiamo in parte già perfettamente riscontrato nelle lettere di Gregorio Magno [4]. In essi il comune presso il quale ha luogo l'elezione del vescovo, vien chiamato ora *clerus et plebs*, o *clerus et populus*, ora *clerus ordo et plebs*, non intendendosi sotto la parola *ordo* che la nobiltà ossia i più cospicui membri del comune, come appare evidentemente colà dove in luogo dell'espressione suddetta il formulario adopera una più precisa indicazione. Serva infatti ad esempio una lettera dell'arcivescovo Incmaro al vescovo di Laon, colla quale il primo commette a quest'ultimo che diriga l'elezione del vescovo di Cambray, ed in cui in relazione all'elezione medesima è detto: *Quæ electio non tantum a civitatis Clericis erit agenda.... sed* ET LAICI NOBILES AC CIVES *adesse debebunt, quoniam ab omnibus debet eligi, cui debet ab omnibus obediri* [5]. Parimente nella *Adlocutio missorum imperatoris Ludovici Pii ad Clerum et plebem electionis causa congregatum* [6], i messi dirigono la loro ammonizione dapprima ai sacerdoti, poscia agli altri chierici, e da ultimo ai laici nobili e fedeli (*non pretermittimus vos nobiles et fideles Laicos*) [7]. Senonchè contro coloro, che volessero a

[1] SAVIGNY, Vol. I, § 97, p. 318. BALUZ., Capit. II, 612.

[2] « Interrogati sunt tam canonici... quam etiam parochiani presbyteri et *nobiles laici*... Qui responderunt et clerici et *nobiles laici.* »

[3] BALUZ., Capitul., T. II, p. 591, sq. « Formulæ antiquæ de episcopatu. »

[4] V. lo scritto di HINCMARO sulle regole che si osservavano nell'ordinazione dei vescovi, ove HINCMARO stesso dice, che egli si serve delle parole di Gregorio: « Propterea documento ac verbis beati Gregorii vos alloqui procuramus. » *Ib.*, p. 622.

[5] *Ib.*, pag. 595.

[6] *Ib.*, n. 6, p. 601.

[7] Parimenti è detto (*ib.*, p. 632) dell'elezione del vescovo di Rota (Rode nella Marca

malgrado di tutto ciò dichiarare curiali romani questi *nobiles laici* od *optimates*, noi a maggior sostegno della nostra opinione opponiamo, togliendolo dalla già spesso citata raccolta, un argomento incontrastabile, che prova dover essi invece esser ritenuti piuttosto come vassalli. Come tali infatti si firmarono espressamente quei nobili di Rheims, i quali dopo la morte del celebre arcivescovo Incmaro, cooperarono alla non canonica elezione del di lui successore [1].

Ecco dunque come sotto un esame accurato tutte queste prove per la continuazione della costituzione municipale romana in Francia, scompaiano quasi un fantasma [2]; non si può infatti credersi veramente sul campo della storia, se non si rinuncia dapprima interamente a queste ipotesi anche riguardo alla Francia. Poichè le vestigia storiche della costituzione romana in questo paese non oltrepassano il settimo secolo, ed anche in questo, come nella Spagna visigota, non se ne riscontrano che ruderi e frammenti; e se i secoli posteriori ci mostrano al loro posto un edifizio affatto nuovo in istile germanico, sono evidentemente in errore coloro, che negano all'epoca posteriore e il piano affatto originale e l'attuazione dell'intero complesso [3].

Senonchè non volendoci noi appagare dei soli risultati negativi, non ci pare cosa inutile il descrivere, anche per ciò che concerne la Francia e con pochi tratti almeno, questa forma fondamentale della costituzione tedesca.

spagnuola), che essa aveva avuto luogo: « cum consensu domno Willelmo comite cum ejus optimatibus ac plebe non exigua concione. » All'incontro le formule mantennero sempre le antiche espressioni, V. p. es.: p. 635. RAYNOUARD, il quale, credendo provare con ciò la continuazione della curia romana, ci dà (Liv. III, Ch. 8) una lunga enumerazione di elezione di vescovi dal VI al XII secolo.

[1] BALUZ, Cap. T. II, n. 5, p. 599 sq. « Excusatio Remensium, » in cui dopo i chierici e monaci seguono le firme di 28 vassalli.

[2] Mi è d'uopo rammentare da ultimo ancora un passo del PETRI, *Exceptiones legum Rom.*, I, 37 del secolo XI, che il SAVIGNY (I, p. 348) cita fra i suoi argomenti, perchè l'App. nel suo estratto delle Novelle di Giuliano pone una volta *curia* invece di *fiscus*, « cambiamento fatto con espressa intenzione a provare la costituzione in allora vigente. » A me pare che qui la parola *curia* non abbia altro significato se non quello, già da me indicato di corte e tribunale del feudatario, istituzioni che già da lungo tempo avevano surrogato il fisco ne' suoi diritti.

[3] A questi appartiene oltre i già nominati scrittori francesi, anche il FAURIEL, la cui eccellente opera: *Histoire de la Gaule méridionale*, T. I-IV, 1836, sgraziatamente non comprende che la prima metà del Medio Evo, cosicchè egli non giunse a dare, come aveva promesso, le prove positive della continuazione della curia romana pei tempi posteriori. Del resto il nostro dispiacere in tal riguardo viene mitigato non appena consideriamo il giudizio dell'autore sulla costituzione municipale anche soltanto nel primo periodo. Poichè in questa il FAURIEL fa cessare i difensori già fin dal V sec. (*ils y furent supprimés et les évêques leur furent substitués par la loi*, T. I, p. 370), eppure si vorrebbe che nell' VIII secolo e più tardi ancora la costituzione romana non sia stata mai altra che la romana! (T. III, p. 490). Strana contraddizione davvero!

Origine delle libertà municipali in Francia.

Come è noto, i tribunali degli assessori (*Schöffengerichte*) presso i Franchi erano formati, al tempo dei Merovingi, di *rachimburgi* ossia liberi cittadini del comune, eleggibili assessori; a questi poi fin dal tempo di Carlo Magno erano stati aggiunti ancora degli assessori speciali incaricati ed investiti del potere giudiziario e detti anche *judices* o *scabinei*. I funzionari ordinari della città o i messi straordinari (*missi*) del re ne tenevano la presidenza col potere esecutivo o del bando, gli assessori vi pronunciavano la sentenza giusta il diritto valevole per loro e per le parti, per esempio a Narbona secondo il diritto visigoto colà predominante ancora nel secolo IX [1]. Ma dove la differenza di diritti personali avesse ostato al buon andamento delle procedure, venivano assunti nei tribunali assessori appartenenti alle rispettive nazioni, onde giudicassero ognuno secondo il proprio diritto; gli è quindi perciò che nelle grandi assemblee giudiziarie della Francia meridionale noi vediamo nel X secolo sedere a tribunale, assieme riuniti, assessori goti, salici e romani [2]. Anche pei Romani adunque veniva amministrata la giustizia nel modo stesso che pei Germani, reggentisi secondo il diritto visigoto o salico; ond'è che gli assessori romani non rappresentassero però una autorità giudiziaria speciale più di quello, che non lo fossero gli assessori salici o goti; ma fossero eguali agli altri assessori di tutto il comune, che sedevano a giudizio cogli altri e si istruivano a vicenda

[1] *Hist. de Languedoc.*, T. I, Preuves, n. 76. Placito del conte Udalrico nell'a. 852, *in territorio Narbonnense*, con tre *vassi dominici*, due *vicedomini*, gli assessori deputati (*judices qui jussi sunt causas dirimere et legibus definire*) ed altri buoni uomini, i quali sentenziano in base al codice *visigoto*. Parimenti n. 88. Placito dell'862.

[2] *Hist. de Languedoc.*, T. II, n. 42, Doc. d. 918. Sedevano a giudizio il vescovo di Tolosa ed un messo del conte e margravio della stessa città « una cum abbatibus, presbyteris, *judices, scaphinos et regimburgos, tam Gotos, quam Romanos seu etiam et Salicos*, qui jussis causam audire, dirimere et legis definire, » seguono i nomi di 8 assessori romani, fra cui tre monaci, quindi al certo nessun curiale, poi quelli di 4 assessori goti, ed 8 salici. *Ib.*, n. 56, Docum., d. 933, assemblea giudiziale di Narbona sotto la presidenza dell'arcivescovo e del conte e margravio, con assessori goti, romani e salici ed altri buoni uomini.

nei diritti diversi, nei quali, ciascuno per la loro parte, erano versati [1]. Nulla adunque ci autorizza a ritenere, che gli assessori romani venissero eletti in modo diverso da quello che è disposto nei Capitolari per gli assessori in generale, cioè da tutto il comune dei liberi, sotto la soprintendenza del messo, oppure da quest'ultimo colla cooperazione di quelli. Risulta intanto da tutto ciò, che l'esistenza di questi giudici romani non serve nè punto nè poco a provare la continuata esistenza della curia romana, avvegnachè essi non abbiano decisamente alcunchè di comune cogli antichi curiali.

Ora l'istituto degli assessori formava nella maggior parte della città il punto centrale di tutta quanta la costituzione, nella stessa maniera che i comuni dei liberi ne costituivano propriamente il corpo. Poichè gli assessori eletti dal popolo non solo assistevano come giudici i conti e i costoro funzionari nei tribunali, ma raccoglievano in sè stessi, come già vedemmo, nelle città dell'Italia, la compartecipazione dei comuni alla publica amministrazione [2]. Allorchè pertanto vescovi, abati, conti ed altri divennero signori feudali delle città, e tentarono di opprimere i liberi comuni, furono principalmente gli assessori, coi loro primi o seniori (*primus*, *major*) alla testa, quelli che salvarono parecchi comuni da questa estrema sciagura, ponendosi come difensori dell'indipendenza del tribunale e dell'antico diritto popolare dei liberi, contro le angherie dei nuovi signori, e spingendo eziandio al bisogno i cittadini anche ad una resistenza armata. Ciò accadde, come già in altre città, a Rheims nel XII secolo, dove la cittadinanza in conflitto di giurisdizione coll'arcivescovo, si richiamò ad un'antica tradizione, giusta la quale i diritti della medesima ripetevano la loro origine fin dal tempo di S. Remigio [3]; fatto anche questo che si è voluto addurre come altro argomento per la continuazione della costituzione romana, sebbene la sumentovata tradizione, non ulteriormente accreditata,

[1] Nei citati giudizi misti di Narbona e Tolosa del X secolo tutti gli assessori insieme pronunciavano la sentenza, e non soltanto i Romani nelle cause di un romano, etc. Si confronti la consimile procedura nei tribunali misti in Roma. V. più sopra p. 221.

[2] Per la Francia basti qui il solo esempio di Parigi. Nella sottoscrizione dei « capitula, quæ in lege salica mittenda sunt, » dell'a. 803 il Codice Parigino reca le seguenti parole: « hæc facta capitula sunt et consignata Stephano *comiti*, ut hæc manifesta fecisset in *civitate Parisius* mallo publico, et ipsa legere fecisset coram illis *scabineis*: quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt... etiam *omnes scabinei*, episcopi, abbatis comitis manu propria subter firmaverunt. » Molti esempi di assessori municipali sono da osservarsi nel copioso materiale raccolto da Raynouard, l. c. L. III, Ch. III.

[3] V. Savigny, Vol. I, p. 321. La dettagliata narrazione della lotta dei cittadini coll'arcivescovo trovasi nel Thierry, *Lettres sur l'hist. de France*, XX.

risalga solo a Clodoveo ossia ai tempi della fondazione della monarchia de' Franchi e quindi precisamente alla fondazione dei comuni germanici. Inoltre la costituzione degli assessori per la città di Rheims risulta già da documenti del IX secolo [1] e nel conflitto sopra accennato, avvenuto nel secolo XII, trattavasi appunto soltanto della giurisdizione degli assessori. Non v'ha quindi il benchè menomo fondamento a dedurre anche da ciò la continuata esistenza della costituzione municipale romana, a meno che tuttavia non la si volesse scorgere nel Breve di papa Urbano II dato nel 1095, adoperato già a questo scopo e che comincia colle parole: *Dilectis filiis, clero*, ORDINI, *militibus et plebi Rhemi consistentibus;* formula antica, e nella quale da taluno si vedrebbe un chiaro documento [2] a favore della costituzione romana.

Alla costituzione degli assessori, che poggiava essenzialmente sul comune dei liberi, s'aggiunse in principio del XII secolo e più tardi la nuova *costituzione comunale*. Senonchè a seconda dei luoghi e delle circostanze furono poi anche diverse le cause, che mossero i cittadini, specialmente nelle città rette da vescovi, a sollevarsi contro i propri signori feudali e ad erigersi in comune [3]. Nel complesso il generale risorgimento della libera borghesia si manifesta in questo fatto nello stesso modo che in Italia dapprima ed anche più tardi in Germania.

Com'era naturale i signori feudali videro nel sorgere dei comuni un temerario e sovversivo principio, e temerono quale inaudita usurpazione la pretesa che i tributari avevano di essere trattati secondo il diritto e la legge, e di non voler più essere arbitrariamente spogliati [4]. E però dov'essi erano forti e potenti oppressero violentemente i comuni, spegnendo il coraggio dei cittadini in fiumi di

[1] RAYNOUARD, L. IV, Chap. 4, § 10. Doc., dell'817. « Ante illustrem virum... comites seu judices, quos *scabineos* vocant. »

[2] Così il SAVIGNY, Vol. I, p. 318, ove *ordo* è tradotto per curia. *Ordo* qui non vuol dire i *milites*, che vi sono pure nominati; ma, a quanto pare, il collegio degli assessori che in Rheims godeva di una speciale importanza.

[3] Tali occasioni trovansi spesso accennate in principio delle carte comunali: « Pro nimia oppressione pauperum, ob enormitate clericorum, pro pace conservanda, etc. » V. la descrizione nel BRÉQUIGNY, *Ordonn. des rois de France*, T. XI. *Pref. Recherches sur les communes.*

[4] Assai ingenuamente si esprime in proposito l'abate GUIBERTO di Nogent nella sua biografia: « Communio autem *novum ac pessimum nomen* in se habet, ut capite censi omnes solitum servitutis debitum dominis semel in anno solvant, et si quid contra jura delinquerint pensione legali emendent; cæteræ censuum exactiones, quæ servis infligi solent, omnimodis vacent. » E questo stesso scrittore descrive pure la dominazione del vescovo di Laon e de' suoi grandi in modo che circa la condizione dei cittadini egli osserva: « solum restabat aut distrahi aut capi aut cædi! »

sangue. Ma questi non desistettero perciò dal combattere e dal tendere alla libertà, e benchè in qualche sito trascorresse persino un secolo prima che essi potessero ottenere lo scopo, che si erano proposto, pure e' vi giunsero alfine. Memorabili esempi ce ne offrono le città di Cambray, di Laon, di Rheims ed altre. Giacchè ben pochi furono sul principio quei signori abbastanza accorti da assecondare il minaccioso movimento, e col dare in pari tempo la mano ai cittadini, erigere di concerto con essi un solo comune. Uno di questi pochi fu il vescovo Baudri di Noyon, nell'anno 1108.

Non appena i cittadini poi furono riesciti felicemente a stabilire in una maniera o nell'altra una costituzione comunale, s'affrettarono a a chiederne tosto la conferma al re, e ciò al duplice scopo di procacciar alla costituzione una maggiore importanza legale, e di assicurar a sè stessi appoggio regale in caso di bisogno. E da ciò derivò anche al potere reale un assai grande aumento di forza, poichè i comuni, soggetti ai vassalli della corona ma confermati dai re, entrarono con questi in un rapporto più stretto di protezione, obbligandosi cioè d'ordinario a prestar loro soccorso in guerra. Pure anche i signori feudali ed i proprietari dovettero ben tosto conoscere come essi dalla libertà e dallo spirito militare delle loro città potessero ripromettersi maggiori vantaggi, che non dalla loro oppressione, e però non solo concessero loro ampi privilegi, ma accordarono loro talvolta ben anco complete costituzioni comunali. Nè altrimenti procedettero i re sui loro propri territori, specialmente quelli di Inghilterra in quanto essi erano anche signori feudali su quello di Francia [1].

Ma in che consisteva adunque il *diritto del comune* [2]? — Basterà qui l'avvertire in generale che i *Communia*, come associazioni giurate (dette perciò *conjuratio* od anche *amicitia*) rette da autorità di loro propria elezione, erano principalmente destinati e a sostenere i cittadini stessi nei loro diritti di libertà e ad assicurare la pace e la sicurezza in generale (il perchè si nomavano anche *institutio pacis*). I diritti di libertà risguardavano tanto i singoli cittadini quanto l'intero comune, e senza alcun dubbio i più importanti ne erano il diritto di guerra, contro il signore della città sin'anche in caso di violazione del privilegi, e la giurisdizione propria ed indipendente. Il potere consisteva d'ordinario in un consiglio, i membri del quale nella Francia settentrionale chiamavansi solitamente giurati (*jurati*), ed avevano un seniore, *major* (*maire*), alla testa [3].

[1] WARNKÖNIG, *französ Staats und Rechtsgesch*, vol. I, p. 280.

[2] Ne tratta egregiamente ed in breve lo stesso autore. Op. cit. §§ 123 seg.

[3] Nulla osta a che i comuni di Francia si chiamino col WILDA e col WARNKÖNIG associazioni difensive: sol che si distingua (locchè non sempre suol farsi) accuratamente le

Che se con una tale costituzione il comune acquistò forza nelle città, esso però non soppresse totalmente le vigenti instituzioni, od abolì i diritti esistenti. Ove pertanto unitamente all'autorità assessoria coesisteva una associazione di cospicui borghesi il consiglio del nuovo comune non fece che porglisi a lato, come avvenne per esempio a Rheims, Laon, Noyon, Amiens, Tournay ed altrove. E parimenti i signori proprietari e feudali mantennero tutti i loro diritti di sovranità conciliabili colla libertà dei comuni, accontentandosi del resto di esercitarli per mezzo dei loro propri impiegati, *præpositi* (*prévôts*).

Di questi tre elementi: il tribunale degli assessori, il comune e la sovranità signorile si compose adunque generalmente la costituzione municipale delle città della Francia dal XII secolo in poi. Questi elementi non sussistettero però dovunque nello stesso grado di pienezza, nè con eguale valore nei loro reciproci rapporti; ed è appunto a questa circostanza da ascriversi la differenza tanto delle singole costituzioni fra di loro, quanto anche della libertà dei municipi stessi.

Quella poi che meglio d'ogn'altra mostra uno sviluppo regolare e progressivo, è la costituzione dei municipi delle Fiandre, i quali trovavansi sotto la signoria del conte di Fiandra e sotto l'alto dominio del re di Francia [1]. Questi municipi erano retti nel XII secolo dai funzionari del conte, i *bagli*, i quali presiedevano i tribunali, e dallo sculdascio od *amman* loro subordinato, che dirigeva la polizia; e con questi gli assessori, tolti dal ceto dei *poorters* ossia cittadini più cospicui, quali comparivano come i veri rappresentanti e preposti dello stesso comune municipale tanto nel tribunale, quanto nell'amministrazione. All'antico assessorato s'aggiunsero però dal principio del XIII secolo in poi nuovi consiglieri (*consiliarii*), i quali parteciparono all'amministrazione municipale, ma non però al potere giudiziario. Gli è intanto da osservare, che con questi consiglieri anche le inferiori classi del popolo vennero a conseguire una più ampia rappresentanza e partecipazione agli affari municipali, sebbene il carattere aristocratico della costituzione non subisse perciò veruna sostanziale modificazione. L'elemento democratico del comune non essendo mai

corporazioni degli antichi cittadini, come per es. i *mercatores aquæ* in Parigi, i *poorters* nelle città di Fiandra e molte altre nelle città inglesi e danesi; poichè queste ebbero tutte le loro radici negli antichi comuni dei liberi, mentre il comune fu una nuova associazione difensiva, della quale entrarono a far parte anche gli obbligati al pagamento di un censo ed i liberi possidenti.

[1] V. in proposito la già citata ed eccellente opera del WARNKÖNIG, *Flandrische Staats-und Rechtsgeschchte*, vol. I-III, 1835-1836.

emerso adunque in queste città se non assai debolmente; il comune propriamente detto non vi potè mai aver vita.

Una consimile costituzione la si riscontra poi anche in parecchie città della Francia settentrionale, come per esempio, in Parigi, ove il collegio degli assessori emerso da una gilda di ricchi cittadini negozianti (la così detta ***hansa mercatorum aquæ***, alla testa della quale figurava il ***præpositus mercatorum*** (***prévôt des marchands***)) rappresentava i diritti del comune, come il preposto reale rappresentava quelli del re; ***hansa*** nella quale più tardi si aggiunsero agli assessori anche **24** ***prud'hommes***, in qualità di consiglieri [1].

Se pertanto furonvi città, la costituzione delle quali era derivata semplicemente dall'antico instituto degli assessori, senza che per questo vi sorgesse il comune propriamente detto, ed altre nelle quali la nuova costituzione comunale si era fusa coll'assessorato degli antichi liberi comuni; trovansene però in maggior numero altre con costituzione comunale senza uno speciale collegio di assessori, il quale, colà dove una volta venne a cessare, non fu mai coll'institnzione del comune ripristinato nelle sue forme originarie. Finalmente furonvi anche città, le quali nè conservarono un libero collegio di assessori, nè giunsero a costituirsi in comuni; ma conseguirono soltanto singoli e parziali privilegi, risguardanti principalmente la libertà personale dei cittadini, e continuando per altro a rimanere sotto il governo dei funzionari signorili; valga per esempio la città reale di Orleans [2].

Da queste diverse forme fondamentali vuolsi poi distinguere la costituzione consolare nelle città meridionali, ossia in quelle della Linguadoca e della Provenza, la quale, scaturita in modo affatto particolare dall'antica costituzione municipale romana, ne dimostrerebbe, secondo alcuni, la continuata e non interrotta durata. Senonchè una coscienziosa disamina delle testimonianze documentali ad essa relative ci apprende

[1] Io non posso neppur qui riconoscere, col RAYNOUARD ed altri, tracce di costituzione municipale romana. Si cita a tal uopo un *collegium nautarum* dell'imperatore Tiberio, che vuoisi sia la stessa cosa che l'*hansa mercatorum!* Ma qui non è solo differenza di tempo, sì anche di cose. Il *collegium nautarum*, contro quanto ammette ingenuamente il RAYNOUARD, non ha mai rappresentato l'autorità municipale; esso non fu che una semplice corporazione di marinai con attributi ed obblighi simili a quelli del noto *collegium navicularıorum*.

[2] Anche le città si distinsero pertanto, a seconda dell'autorità loro preposta, in *gouvernement en maire, en échévinage, en prévôté*. V. in proposito il WARNKÖNIG, *Franz. Staats-und Rechtgesch.*, I, § 121, pag. 263. A ragione adunque si è rifiutata la impropria denominazione di *bourgeoisies* per quest'ultima classe di città, poichè essa non riguarda immediatamente la loro costituzione. Si vegga in proposito: *Ordonn. des rois de France*, t. XII, *Préf. Recherches sur les bourgeoisies* (par BRÉQUIGNY).

che anche in esse lo svolgersi dell'elemento municipale non seguì in modo sostanzialmente diverso che nel restante della Francia, poichè anche in esse un tale sviluppo ebbe per solo vero punto di partenza le già citate instituzioni dei Franchi [1]. Epperò senza voler più oltre confutare gli insignificanti argomenti del Raynouard, tolti dall'*ordo*, dagli *judices* e dai *cives* ed anche dalla *plebs* (chè anche questa sola a lui basta), noi rimandiamo semplicemente i lettori ai già sopra accennati documenti del X secolo, i quali provano l'esistenza di una completa costituzione di assessori nelle più importanti città, come Narbona, Tolosa ed altre; costituzione giusta la quale gli assessori romani erano riuniti ai Goti ed ai Franchi sotto la presidenza del conte o de'costui funzionari. Perciò poi che riguarda la costituzione consolare per sè stessa, essa è da riguardarsi come in Italia, quale una creazione affatto nuova, che apparve alla luce nella Francia meridionale contemporaneamente ai comuni nella settentrionale, e la cui singolarità e parentela colla costituzione italiana si spiega agevolissimamente colla immediata influenza dall'Italia medesima esercitata. Noi però troviamo questi consoli municipali per la prima volta nell'anno 1107 in Carcassona, nell'anno 1130 in Bezieres, nel 1141 in Montpellier, nel 1142 in Arles, nel 1144 in Nismes, dal 1147 in Tolosa e così via, quindi alquanto più tardi che non nelle città d'Italia [2]. L'affinità cou queste ultime risulta tuttavia non solo dall'eguale denominazione imposta all'autorità municipale, ma ed anche dalle instituzioni sostanzialmente concordi, dalle quali è d'uopo concludere che l'una siasi formata sul modello dell'altra. Ciò è provato dal piccolo ed egual numero di 3, 4, 6, 12 consoli sedenti al governo, non che dal modo di procedere alla elezione dei medesimi nei diversi quartieri delle città: — così, nell'anno 1198 eranvi in Nimes quattro consoli uno per ciascun quartiere della città, eletti da 20 *boni viri* [3]; in Tolosa, negli anni 1152 e 1158 eranvene 3 unitamente a 6 capitolari (*capitouls*) eguali in potere ai consoli [4]; in Arles nell'anno 1142 dodici consoli scelti fra i cavalieri ed i borghesi dei vari quartieri [5].

[1] Una ricca collezione di docum. contiene la *Hist. générale de Languedoc par deux religieux Bened.* (*Claude de* VIC. e JOS. VAISSETTE) T. I-V, 1730-1745. I compilatori seguono assolutamente la tradizionale opinione, che le città coll'erezione dei comuni non abbiano che ritornare a quelle stesse condizioni, nelle quali esse si trovavano già sotto il dominio dei Romani; ma essi son ben lontani dal derivare i comuni stessi dalla costituzione romana. V. t. II, p. 515; all'incontro il RAYNOUARD asserisce, che i consoli erano gli antichi decurioni ma che non proverebbe egli mai?

[2] V. le dimostrazioni nel RAYNOUARD e nel WARNKÖNIG, op. cit.

[3] V. WARNKÖNIG, op. cit., I, p. 320.

[4] *Hist. de Languedoc*, t. II, p. 472-568.

[5] V. gli statuti di Arles più sotto.

Mentre poi di tutto questo abbiamo un'altra prova negli speciali collegi di giudici (*judices jurati* in Nimes, *judices curiæ* in Arles) i quali derivavano dagli antichi assessori, e sedevano appunto in qualità di assessori a lato dei consoli, ce ne troviamo poi finalmente assicurati anche dalla partecipazione della nobiltà al comune municipale, e dalla forma di governo essenzialmente aristocratica di quest'ultimo, come furono per esempio i *capitouls* di Tolosa ai quali non potevano appartenere che le principali famiglie, ed i presidi del comune della città di Montpellier, che nell'anno 1121 troviamo distinti col titolo di *nobiles* [1]. — E in ciò parmi consista poi anche l'essenziale e caratteristica differenza tra questa specie di comuni e quelli della Francia settentrionale; poichè in questi la borghesia comunale si era riunita in modo che la nobiltà delle città rimanesse esclusa dal comune ed aveva stabilito, mediante trattati speciali, i suoi rapporti con questo ultimo, nel modo stesso che il clero.

Le città della Francia meridionale del resto non conseguirono giammai quella completa indipendenza dai loro supremi signori, che ottenuto avevano le città italiane; ma rimasero costantemente soggette alla sovranità ed alla giurisdizione degli stessi, sebbene in condizioni più libere che non fossero quelle dei municipi delle Fiandre; l'interno sviluppo di queste città seguì infatti piuttosto per le vie pacifiche di convenzioni giuridiche e di trattati, anzichè per mezzo di violenti riscosse e rivoluzioni, come nei comuni, propriamente detti, della Francia [2].

Ed ecco perchè nell'XI secolo noi vi troviamo anche i borghesi chiamati ad intervenire alle assemblee del clero e della nobiltà, come per esempio nell'anno 1080 a Narbona [3]; si osservi tuttavia che gli impiegati dei signori territoriali conservarono sempre, anche nell'epoca della maggior libertà ed indipendenza dei municipi, una parte delle loro precedenti attribuzioni, e che il signore del territorio continuò sempre ad esercitare il diritto di rappresentare all'estero le città da lui dipendenti [4].

[1] V. Warnkönig, op. cit. pag. 324. molti esempi dell'unione dei ceti in questi comuni trovansi nel docum. dell'*Hist. de Languedoc*, per esempio, t. II, n. 347, d. 1107: « Nos nati homines *Carcassonæ*, *milites*, *burgenses* et universus alius *populus* ejus et suburbani facimus fidelitatem.... tibi *nostro seniori* Bernardo Atonis *vicecomiti* et uxori tuæ *vicecomitissæ*, etc.; » no. 521, d. 1160: Quod *milites castrenses* (di Castres) et *burgenses* illius villæ concordiam cum domino Raymundo Trencavelli de illo *affranchimento*, etc. »

[2] V. esempi di simili trattati nella nota precedente, e molti anche nell'*Hist. de Laguedoc*, t. II, Preuves, no. 461-473, etc.

[3] *Hist. de Languedoc*, II, pag. 244. Col visconte di Narbona, Pietro, erano uniti vescovi, abati ed altri ecclesiastici, altre nobili e distinte persone (*illustres viri ac nobiles*), e finalmente *Narbonenses cives ac milites*.

[4] Così anche l'*Hist. de Languedoc*, t. II, p. 515. « Les consules et les bourgeois depuis leur établissement prirent part au gouvernement des villes de la province *sous l'autorité* des

Chiuderemo intanto la presente discussione sulla costituzione consolare nella Francia meridionale con un esempio, che prova nello stesso tempo l'influenza della costituzione municipale italiana. Io lo rilevo dagli statuti di Arles, recentemente publicati e redati verso la metà del XII secolo i quali meritano tanto maggiore considerazione, in quanto che ben pochi sono i documenti di qualche importanza che possediamo relativi a questi tempi primitivi della libera costituzione municipale [1].

Il più antico di questi statuti, intitolato *carta consulatus*, che l'editore colloca alla metà del XII secolo (1142 1145), tratta dell'instituzione di un nuovo consolato ad Arles, al quale scopo l'arcivescovo di questa città, come è detto nell'introduzione, conviene con una commissione di cavalieri e di cospicui cittadini (*probi viri*) [2]. Il *consulatus* adunque ha qui l'istesso significato che a Genova la *compagnia* [3], e' vale cioè non solo il collegio dei consoli, ma anche tutto il comune, che ad ogni nuova elezione di consoli ricostituivasi di bel nuovo per intero. Esso consisteva adunque in una libera associazione, alla quale ognuno dei compartecipanti si obbligava con giuramento per lo spazio di 50 anni, promettendo obbedienza ai consoli [4]. Anche gli stranieri potevano, coll'adesione dell'arcive-

comtes, des vicomtes et des autres seigneurs qui en avaient la domaine. » — Gli impiegati dei signori alla campagna erano di regola bagli, come in Fiandra. Gli impiegati subalterni di quelli di Montpellier si chiamavano curiali, perchè appartenevano alla curia od alla corte di giustizia del signore. V. Warnkönig, I, p. 324. I propugnatori della costituzione municipale romana troverebbero qui un nuovo eccellente argomento in favore di questa, qualora però essi non vogliano considerare che questa denominazione ha ricevuto un significato al tutto differente. — Dell'esercizio della potestà governativa per parte dei feudatari l'*Hist. de Languedoc* ci dà numerosi esempi, per es. t. II, no. 422 doc., d. 1131: Sentenza del conte di Tolosa, Alfonso, nella contesa tra il vescovo ed il viceconte di Bezieres. Il vescovo si gravava sopra un giuramento, col quale i suoi borghesi (*sui burgenses, quistabant in suis burgis*) si erano vincolati al viceconte; il conte decide: ut prædicti fratres absolvant a sacramento et absolvere faciant a *consulibus Bitterensibus* omnes homines qui morantur in burgis ad ecclesias Bitterenses pertinentibus. » T. III, no. 1. Un trattato di commercio tra Narbona e Genova fu conchiuso nell'anno 1166 in Genova, da parte di Narbona per mezzo dei deputati dell'arcivescovo, della viceccontessa e signora di Narbona e di tutto il popolo.

[1] Giraud, *Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge*; 1846, t. II, Chartes et coutumes, partie II, pag. 1-5. Qual libro singolare! Il primo libro comincia con alcune trattazioni sotto il titolo di: *Origines du droit français*; poi seguono sotto il titolo di *pièces justificatives*, materiali e documenti di diversissima specie per la storia del diritto francese e tedesco del XII, XIII e XIV secolo, che occupano una buona parte del I vol. e tutto il II vol., e che per la massima parte non istanno in alcuna prossima relazione col testo che li precede.

[2] « Ego *Raymundus* Arelatensis archiep. cum consilio quorumdam militum et proborum virorum... innovamus, injungimus et facimus in civitate Arelatensi et Burgo] *consolatus* bonum, etc. »

[3] V. sopra p. 478.

[4] « Illi vero qui intrabunt in *consolatu* sic jurabunt: Ego, talis, *juro consolatum* usque ad quinquaginta annos ad bonam fidem et ad bonum intellectum et *obedimentum consulum*; et si consul electus fuero, non me vetabo, etc. »

scovo e di tutti i consoli, esser ricevuti nell'associazione suddetta [1]. Ma il numero dei consoli fu allora stabilito a 12, fra i quali 4 cavalieri, gli altri tolti dai diversi quartieri della città [2]. Per la loro elezione vennero nominati elettori i quali dovevano conferire in proposito coll'arcivescovo [3]. I consoli esercitavano l'alta giurisdizione, giudicando e in pari tempo dando esecuzione alle sentenze [4]; essi formavano inoltre la suprema autorità dalla quale dipendeva tutto quanto il governo municipale, in modo però che, trattandosi degli affari di maggiore importanza, come per esempio di cambiamenti da introdursi nella costituzione, nei diritti consuetudinari, di guerra, e di nuove imposte, i consoli dovessero chiamare a decidere anche l'arcivescovo ed il consiglio del consolato; davanti a questi essi portavano eziandio le querele, che tra di loro insorgevano [5].

Nei posteriori statuti municipali di Arles, che si ascrivono alla seconda metà del XII secolo (1162 fino al 1202) l'associazione del consolato appare già come permanente, e chiamasi, come nelle città italiane, *comune* [6]. I 12 consoli sono eletti annualmente [7]; il loro consiglio componesi di 120 membri (*consiliars*) per metà cavalieri, per l'altra metà buoni uomini (*probi homines*). Tutte le altre cariche municipali sono ripartite del pari in egual misura fra i cavalieri ed i cittadini [8]. Nel tribunale per i giudicati, che avevano luogo quattro volte all'anno, di tre in tre mesi, devono intervenire almeno tre consoli coi giudici della curia [9], cioè cogli assessori della corte signorile od arcivescovile, i quali, qui, come in Italia, figurano come aggiunti ai consoli. Tutti i proventi del tribunale erano a

[1] « Nullus *extraneus* recipiatur in consolatu sine archiepiscopi et omnium consulum consensu et voluntate. »

[2] « In hoc consolatu erunt *duodecim consules*, quatuor milites, quatuor de Burgo, duo de Mercato, et duo de Boriano, per quos illi *qui fuerint in consolatu* regentur et gubernabuntur. »

[3] « Qui electi fuerint, ut consules eligant, jurabunt quod remoto timore et amore, quos magis esse idoneos cognoverint, secundum suum intellectum et *consilium archiepiscopi* ad gubernationem civitatis eligant. »

[4] « Et accepto regimine consolatus consolatus habebunt potestatem *judicandi* et quod judicatum fuerit *exequendi*, tam de honoribus quam de injuriis et omnibus aliis maleficiis. »

[5] « Et si discordia aliqua inter nos consules fuerit orta, consilio archiepiscopi et meliori *consulatus consilio* eum terminabo. »

[6] Statuta sive leges municipales Arelatis. GIRAUD, l. c. p. 185 sq.

[7] Statuta § 60, De consulibus. « Item statuimus, quod duodecim consules sint in Arelate per annum.... et unusquisque consulum habeat pro *salario* trecentos solidos... RAY. »

[8] § 125. « Et idem dicimus de quibuslibet aliis officialibus, videlicet quorum medietas sit *militum* et alia medietas *proborum virorum*. »

[9] § 60. « Et quod pro condempnationibus faciendis intersint tres consules cum *judicibus curiæ*, et quod condempnationes fiant quater in anno de tribus in tribus mensibus. »

vantaggio del comune[1]. Questo si era dunque non solo vieppiù consolidato, ma aveva anche compiutamente preso possesso del supremo tribunale territoriale.

Se ci fosse almeno in parte riuscito di provare, anche per ciò che riguarda la Francia, l'impossibilità dell'opinione generale circa l'origine della libertà municipale nel medio evo, potremmo ora dispensarci dalla fatica di esaurire una critica consimile contro quegli scrittori, che vorrebbero far valere la stessa ipotesi anche per le città della Germania, in quanto queste sorsero sulle antiche *civitates*, in terra altrevolte romana sulle rive del Reno e del Danubio, e tolsero queste a modello della loro costituzione. Poichè qualunque sia la predilezione per l'elemento e per la discendenza romana, come mai lo si potrebbe ammettere, se prima non si fosse pienamente accettata la discussa origine romana nelle città italiane e francesi? Frattanto però ci è d'uopo, onde innanzi tutto esser giusti colla patria nostra, non tralasciare anche su questo rapporto di provare, di qual lieve peso siano per sè stessi gli argomenti addotti in pro di essa ipotesi, e come appunto soltanto sopra basi germaniche si possa spiegare ed intendere tutta quanta la costituzione municipale.

[1] § 75. « Item statuimus, quod de judicatura causarum inceptarum in curia Arelatis... nihil habeant *judices curiæ*... totum habeat *commune*

V.

Le città germaniche.

Egli è innanzi tutto certitissimo, che le instituzioni romane penetrarono in Germania, nel secolo III dell'era nostra, fin oltre il Reno e il Danubio. Poichè, come è noto, l'impero romano comprendeva nelle provincie indicate col nome di prima e seconda Germania, le contrade giacenti sulla riva sinistra del Reno con Magonza e Colonia per capitali, ed inoltre, nel territorio dei così detti *agri decumates* una parte ragguardevole della Germania sud-est tra il Danubio ed il Reno; e finalmente nelle provincie della Rezia, del Norico e della Pannonia, il più vasto paese del mezzodì, che si estende intorno al Danubio. Su questi territori era sorta in parte da forti piazze d'armi, in parte da vere colonie di Romani, in parte da stazioni commerciali, una quantità di ragguardevoli città, della ricchezza e dello splendor delle quali ci è dato argomentare alcun che dalle rovine qua e là ancora esistenti. Che in queste città poi abbia avuto vigore la costituzione romana, ne fanno fede le inscrizioni in esse rinvenutesi. Talune di esse, come Colonia, fruirono anzi del privilegio, raro assai in queste contrade, del diritto municipale italico (*jus italicum*)[1], ed allorquando nel III e IV secolo vi si diffuse il Cristianesimo, molte furono persino innalzate a residenza vescovile[2].

Ma siccome queste provincie formavano i confini dell'impero così esse soggiacquero per le prime ai ripetuti assalti delle irruenti orde di popoli germanici ed altri, e soffersero immensamente durante quella lunga lotta nella quale i Romani con eguale velocità le perdettero e le riconquistarono. Perciò le provincie dell'agro decumate, comprese entro i confini della Germania prima o superiore, furono nel IV se-

[1] L. 8, § 1. D. de censibus (50, 15).

[2] V. in proposito il Rettberg, *Kirchengeschichte Deutschlands*, 1846. Per. I, cap. 3, le cui accurate ricerche rischiararono assai questo punto.

colo permanente teatro della guerra tra i Romani e gli Alemanni e Borgognoni, finchè da ultimo nell'anno 406 i Vandali, gli Alani e gli Svevi irruppero oltre il Reno e nella loro marcia devastarono e rovinarono spaventosamente le città di Strasburgo, Magonza, Worms, Spira, e molte altre. La bassa o seconda Germania divenne del pari nel IV secolo campo di battaglia e preda dei Franchi. Verso la metà del V, Colonia, al dir di Salviano, fu occupata dai nemici dei Romani, la magnifica Treveri per la quarta volta distrutta e Magonza rovinata dalle fondamenta [1] e non fu che nel VII secolo che i vescovi romani, come Nicezio in Treveri, Sidenio in Mangonza, Caraterno in Colonia, Villicone in Metz, ecc. ricominciarono in queste città la riedificazione delle chiese [2].

Nelle provincie danubiane si sparsero nel V secolo gli Svevi, gli Eruli, i Rugi ed altri popoli; gli Ostrogoti si stabilirono nella Pannonia. Anche qui le città romane furono non solo saccheggiate, ma spesso anche completamente distrutte, come per esempio Jnvavia, una delle più splendide e cospicue, che fu rovinata dagli Eruli. Soltanto in poche piazze forti sulle rive del Danubio le guarnigioni romane, circondate da ogni parte dal nemico, poterono ancora resistere, ond'è che, per usare l'espressione di Eugippio nella vita di S. Severino, venisse considerata quasi una liberazione dalla schiavitù d'Egitto, l'aver Odoacre nell'anno 488 tratto di là in Italia tutti i Romani, lasciando così in preda ai barbari tutto il paese al di là delle Alpi [3]. Alemanni e Bavaresi stabilirono permanente dimora in una gran parte di questo territorio cioè fin dove esso non era già stato occupato dagli Ostrogoti, prima che questi calassero a fondare il loro nuovo regno in Italia. Vi si estesero pure nel VI secolo i Franchi venuti dall'occidente, i quali sottomisero tanto gli Alamanni quanto i Bavaresi alla loro supremazia, ed aggiunsero al costoro territorio anche il paese alpino della Rezia, importante pe' suoi passaggi nell'Italia, e il quale era stato loro ceduto molto tempo prima dagli Ostrogoti [4].

Quale dobbiam ora creder che fosse in questi paesi la condizione dei Romani rimasti nelle città? — Certamente non tutte le città furono completamente distrutte, nè interamente deserte dai loro abi-

[1] Il noto passo: *De gubern. Dei*, L. VI, p. 185, ed Baluz. « Non enim hoc agitur jam in Magontiacensium civitate; sed quia excisa atque deleta est. Non agitur Agrippinæ; sed quia ostibus plena. Non agitur in Treverorum urbe excellentissima; sed quia quadruplici est eversione prostrata. »

[2] Rettberg, Op. cit., p. 289 seg.

[3] Vita Severini, § 39, nel Pez, *Script.* rerum Austr. I, « universos jussit ad Italiam migrare Romanos; tunc omnes incolæ tamquam de domo servitutis Aegiptiæ, ita de cotidiana barbarie frequentissimæ depredationis educti, etc. »

[4] V. in proposito, sopra p. 423.

tatori, o ridotte in condizionata schiavitù [1]; di loro infatti troviamo menzione negli scrittori del VI secolo, come per esempio Gregorio di Tours, che riconosce già Colonia e Strasburgo sotto questo nuovo loro nome [2], non che nei documenti del secolo VIII [3].

Benchè poi venga ancora disputato, se siansi mantenuti in esse i liberi comuni romani, ciò ne pare tuttavia così poco verosimile, che, stando agli avvenimenti da noi brevemente toccati, ed ai dati, per quanto scarsi, sulla distruzione compiuta dai conquistatori germanici, si dovrebbero produrre testimonianze d'indole ben certa onde render probabile una opinione siffatta.

Se noi ci facciamo ora ad esaminare il *diritto popolare* di quelle nazioni germaniche, che vennero a stabilirsi nelle sovra accennate contrade, cioè i codici dei Franchi ripuari, degli Alemanni e dei Bavaresi, i quali acquistarono la loro forma attuale sotto il governo del re franco Dagoberto I, morto nel 638 [4], se noi, dico, prendiamo a considerare fin dove questi codici lascino supporre che ai provinciali romani fosse accordata una tale libertà, troviamo, innanzi tutto nel codice ripuario, che il vidrigildo pel romano straniero (*advena romanus*) importava 100 soldi, cioè l'equivalente di quello, che il diritto salico imponeva pel possidente romano o per il semilibero; ed all'incontro per gli stranieri tedeschi, ossia pei Borgognoni, Alemanni, Frisi, Sassoni o Bavaresi, 160 *solidi;* e finalmente per i Franchi stranieri ossia Salici, la misura stessa che pei ripuari; 200 *solidi* [5]. E per gli stranieri romani? Non eravi dunque più presso i ripuari alcun indigeno in Colonia ed al basso Reno? Certo che sì; ma essi non trovansi nominati nello stesso capitolo, sibbene sotto quello dei tabulari [6]. Questi poi erano quei *cives romani* liberti e semiliberi, che trovavansi sotto il patrocinio della Chiesa ed in condizioni analoghe a quelle dei semiliberi dipendenti dal patronato della Chiesa e del re, i così detti *ecclesiastici et regii homines*. E siccome questi senza dubbio appartenevano per la massima parte al ceto dei liberi

[1] In una lettera di Salviano (Ep. 1) si raccomanda un giovane di buona famiglia, che era stato fatto prigione in Colonia co' suoi; della misera sua madre è detto: « uxoribus barbarorum locatitias manus subdit. »

[2] Greg. Tur., *Hist. Franc.*, VI, 24, « Agrippensem civitatem, quæ nunc *Colonia* dicitur, » X. 19, « ad Argentoratensem urbem, quam nunc *Strateburgum* vocant.

[3] *Traditiones possessionesque Wizenburgenses ed. C. Zeuss*, *Spiræ*, 1842, no. 10, a. 739, « in pago *spirense*... acta in civitate *argentoratense* publice, cf. no. 54, a 774, in pago *alasicense* in civitate *strazburg.* no. 60, a. 784, actum *wagione* civitate.

[4] Eichhorn, *Deutsche Staats und Rechtsgesch.* Vol. I, §§ 38-40.

[5] *Lex Rip.* Tit. XXXVI. De diversis interfectionibus, §§ 1-4.

[6] *Ib.* Tit. LVIII.

Romani, e quelli ne indicavano il rapporto giuridico; così trovasi nel sopranotato capitolo ed in altri anche il *Romanus homo* col *tabellarius ecclesiasticus* e *regius*, parificato a loro negli stessi diritti o come da quelli dipendenti [1]. La formula di emancipazione usata dal diritto romano era conosciuta anche dagli Alemanni e dai Bavaresi, nei cui codici si dovrebbero ricercare gli antichi liberi provinciali soltanto fra i coloni della Chiesa e del re, stante che i Romani non vi sono mai come tali espressamente menzionati [2].

Passiamo ora alle testimonianze dei più antichi documenti tedeschi. Una carta bavarese della fine del secolo VIII parla di *Romani* della città di Salisburgo e delle sue vicinanze; ma in essa non s'allude evidentemente che a coloni tributari, i quali per donazione del duca Teudone di Baviera, erano passati, unitamente ai fondi sui quali risiedevano, alla chiesa di Salisburgo [3]. All'incontro un documento del chiostro di S. Emmerano, datato dal IX secolo provando secondo alcuni l'esistenza di un libero comune romano ed anche della curia in Regensburg servì al dotto Gemeiner d'argomento a provare l'antichissima libertà di questa città [4]. E ciò sarebbe senza dubbio se l'intitolazione del documento: *Traditio Rotharii cujusdam Romani* e le firme dei sottoscritti *cives*, che voglionsi pure ritenere per Romani fossero meglio assicurati, che non lo siano dalla semplice autorità dello scrivano, che le aggiunse nell'indice del codice [5]. Esso documento del resto non contiene vestigio alcuno di diritto romano, sibbene del tedesco: Raterio nel caso di morte dona al chiostro la sua serva Ellinpurga, ch'egli si è acquistata col lavoro delle proprie mani; acciocchè essa, contro un annuo canone di 4 denari, possa trovarvi aiuto e protezione come pertinente al chiostro stesso; ma i tre figli da loro procreati vengono rilasciati in piena libertà: e ciò si fa coll'adesione dei fratelli del donatore colà presenti [6] — formula questa, che, com'è noto, era richiesta dal diritto germanico e non già dal romano. Finalmente nel citato documento non si fa mai parola di Romani, a meno che non si volesse ravvisarli nei *cives urbis regiæ*

[1] L. c. 8, 11; LXV, 2, 3; e così frequentemente.

[2] Si confronti Eichhorn, Op. cit., 1, § 25, a.

[3] V. Eichhorn, op. cit., § 25, a. nota *n*. Indiculus Arnonis ep. Salisb. a. 798, nel *Kleinmoirn Juvovia*, libro dei documenti p. 18-21. « Præfectus dux tradidit *Romonos* et eorum *tributales* mansos 80 — commanentes in supradicto pago Salzburgense per diversa loca, etc. »

[4] Anamodi, Subdiac., Ratispon. traditionum S. Emmeran, libri II, l. 1, c 27, presso il Pez, Thesaurus anecdotorum. T. 1, p. 220; si confr. il Gemeiner, *über den ursprung der Stadt Regensburg, und aller alten Freistädte* etc., 1817, p. 47-57.

[5] Così secondo l'indicazione di Gemeiner, op cit., p. 68, nota.

[6] L. c. « Fratrisque quoque meis præsentibus, nomine Aillno et Alaunino et in utraque re, id est, feminæ filiorumque, libenti animo consentientibus.

Radasponensis, davanti ai quali viene stipulata la donazione; ma fondata affatto sul falso è l'opinione, per la quale i *cives* vengono sempre ritenuti come *cives Romani;* poichè, come con molteplici prove io venni già dimostrando, questa denominazione era adoperata in modo affatto generico e valeva per qualunque abitatore di una città [1]: al che può anzi servir di prova anche il presente documento, avvegnachè le firme delle persone sottoscritte siano tutte d'origine tedesca, ed i funzionari nel medesimo sottosegnati, un sotto vicario (del conte) ed un doganiere, accennino a tutt'altro fuorchè a costituzione romana [2].

Se gli antichissimi libri del diritto germanico pertanto, ed i più vecchi documenti ci rappresentino in Germania gli assoggettati Romani in uno stato di personale oppressione, risultante da schiavitù o per lo meno da imperfetta libertà, reputiamo forse conciliabile con ciò anche una certa continuazione della curia e di altre instituzioni romane a un dipresso nelle condizioni in cui l'abbiamo ammessa anche in Italia nelle *Curtes* langobarde; in tal caso tuttavia le posteriori libertà dei municipi non potrebbero essere in più stretta relazione con esse instituzioni di quello che lo siano colle antichissime disposizioni del diritto di corte, nelle quali erasi formata la costituzione romana. Senonchè avendo alcuni voluto scoprire quest'ultima non solo nel diritto signorile di corte, ma anche nell'antichissima costituzione di molte città germaniche, e ciò nel modo stesso con cui si aveva già tentato di fondare su di essa l'origine della libertà municipale in generale, gli è nostro assunto preciso l'esaminare coscienziosamente anche queste prove, facendo però precedere la rivista dei più importanti scrittori moderni su tale argomento.

Nell'òpera: « Sull'origine della città di Regensburg e di tutte le antiche città libere (1817) » Gemeiner fa derivare la libertà della

[1] V. più sopra p. 321, p. 354 e seg., poi p. 394, nota 5.

[2] « Actum autem hoc coram *civibus* urbis regiæ Radasponensis quorum nomina cernuntur in subiecto: Lantolt *subvicarius* civitatis, Adalpero *exactor* telonei, Odalman, Egilolf, Ratker, Vuolffrid, Ratcoz, Hontolf, Otunin, Vuelo, Vuachilo, Adalrat, Enci. » — All'incontro EICHHORN (*Deutsche Reichs-und Rechts gesch.*, I, § 23, a. nota *u*) cita il passo della Vita S. Corbiniani ex Aribone, c. 35 (presso il MEICHELBECK, *Hist. Frising.*, t. I, instr. p. 17) « quidam *nobilis Romanus*, nomine Dominicus Breonensium *plebis civis;* » —

città di Regensburg dal ceto mercantile romano, il quale durante la conquista dei popoli germanici, in quei giorni di angustia generale, fu il solo tanto fortunato da potersi mantenere ne'suoi diritti e nelle sue libertà (pag. 27). Questo ceto avrebbe poi formato un'associazione ed in progresso di tempo si sarebbe elevato fino a divenire una comunità, i diritti della quale in un certo periodo di tempo, alla fine circa del XII secolo, sarebbero stati estesi anche ai mercatanti tedeschi e da ultimo a tutto quanto il ceto industriale (pag. 50-59). Ma giungendo l'autore a poter persino asserire «che città libere propriamente dette non sono se non quelle, che, al pari di Ratisbona, già fin dal tempo dei Romani avevano avuto diritti municipali ed un numeroso e ragguardevole ceto commerciante; quelle, nelle quali i mercatanti, anche dopo la caduta dei Romani, avevano conservato l'esercizio dei diritti municipali precedentemente acquistati, unendosi in associazione od *Anse*, ecc.;» egli con questa scoperta si lusinga nientemeno, che di avere posto in una luce affatto nuova «l'origine di tutte le antiche città e persino delle antiche repubbliche d'Italia» (prefaz.). — E questa mal fondata ipotesi meriterebbe tanto poca considerazione, quanto l'incidentale asserzione dello stesso autore: che la Baviera non appartiene propriamente alla Germania [1], se altri posteriori scrittori non fossero stati da essa indotti in errore.

Eichhorn fu incontrastabilmente il primo, che colle sue ricerche «Sull'origine della costituzione municipale in Germania aprisse la strada alla vera intelligenza istorica del municipio tedesco nel medio evo [2].» Come è noto, il principio della nuova costituzione o del libero governo municipale viene dall'Eichhorn collocato principalmente nel diritto territoriale (*Weichbildrecht*), sorto dall'ampliamento delle immunità ecclesiastiche, diritto il quale era stato già fin dal X secolo concesso a pressochè tutte le città vescovili. Coll'unione cioè

ed io non porrò in dubbio questa asserzione del vescovo Aribone di Freisingen (m. 784), sebbene essa si colleghi ad un miracolo operato colle ossa del Santo: poichè poteva ben essere che al *Brenner*, come nella Rezia Curiense, abitassero ancora liberi e nobili romani, i quali formassero anche una *civitas* a sè, senza che per ciò diventi più verosimile l'esistenza della costituzione municipale romana in Ratisbona od in altro luogo della Germania propriamente detta; si confronti sopra, p. 429.

[1] È assai caratteristico pei tempi, che Gemeinea nell'anno 1817 provi una specie di orgoglio patriottico bavarese nell'asserire che la Baviera siasi ora finalmente staccata dall'unione de' popoli germanici, ed abbia, colla sua nuova sovranità, riguadagnata l'antica indipendenza. P. 30, 31.

[2] *Zeitschrift für geschicht. Rechtswissenschaft.* Vol. I, p. 147-247, Vol. II, pag. 165-237, 1815, 1816. L'opera del Gemeinea è comparsa bensì dopo questi lavori; ma, ciò che è strano, essa non li considera mai e s'accontenta di aver riguardo soltanto alla precedente opera dell'*A. Regenburgische Chronik.*

del potere publico col signorile nelle mani di un solo, tutti gli abitanti della città, liberi e non liberi, si raccolsero per la prima volta in un solo comune municipale. Se non che il diritto territoriale, essendo stato esteso agli uomini liberi, assunse le forme di un mitigato diritto di corte, presso a poco nel modo indicatoci dal codice municipale di Strasburgo del X secolo. La trasformazione poi di questo diritto di corte in un'altra costituzione, nella quale esso non è più così facilmente riconoscibile, Eichhorn la fa dipendere « dalle guadagnate libertà municipali, le quali potrebbero essere derivate dalla originaria costituzione romana di alcune città germaniche [1]. » Come segno caratteristico di queste ultime citasi poi il consiglio municipale, il quale già sin dal principio del XII secolo si riscontra sotto la denominazione de' consoli (più di rado sotto quello di senatori); come per esempio nel codice municipale di Friborgo dell'anno 1120, concesso dal duca Bertoldo di Zäringen a questa città da lui fondata nella Brisgovia. ad imitazione della costituzione di Colonia. E mentre il nome soltanto sarebbe nuovo e venuto fin dal tempo degli *Hohenstaufen* dall' Italia in Germania, l' instituzione invece risalirebbe a remota antichità. Si citano in proposito i già mentovati *cives* di Ratisbona del secolo IX, *boni viri* d'altrove, e principalmente la costituzione di Colonia. Poichè, a sentir costoro, i consoli di Friborgo sarebbero stati foggiati sul funzionari di quella associazione, che esisteva in Colonia sotto il nome di *Richerzechheit* e la quale del resto si spiega naturalmente coll'*ordo* della costituzione municipale romana, nella maniera stessa, che anche i borgomastri e gli impiegati da essa eletti corrispondono ai duumviri ed ai decemviri o principali [2]. Serve di prova a costoro la partecipazione dei membri della *Richerzechheit* alle attribuzioni di polizia ed alla giurisdizione volontaria. Poichè appunto queste attribuzioni, che in Germania si conferivano ad una autorità puramente municipale o ad un consiglio di città, erano un'eccezione alla regola, una libertà affatto speciale, che per la sua origine chiamavasi *libertas romana*, e che poi si estese a tutte quelle città i privilegi delle quali direttamente o indirettamente ripetevano la loro origine dal diritto municipale di Colonia [3]. Una tale e non interrotta continuazione dell' antica costituzione comunale romana, quale verificossi a Colonia, potrebbe poi essere ammessa con molta verosimiglianza anche per Treveri e Ratisbona. Anzi l'esistenza dell'*ordo* si sarebbe

[1] Op. cit. Vol. I, p. 227.
[2] Op. cit. Vol. II, p. 193 e seg.
[3] Op. cit. Vol. II, p. 206 e seg. 233 e seg.

indotti a sospettarla perfino in quelle antiche città, ove il diritto di corte aveva tolto di mezzo il municipio romano. In questo caso tuttavia l'*ordo* sarebbe stato rappresentato dai ministeriali nel senso, che anche questi prendevano egualmente parte al governo della città. E' viene frattanto ammesso, che questi al pari delle maestranze siano sorti dall'ampliato diritto di corte (*hofrecht*) [1].

Ciò che Eichhorn pone come una semplice supposizione, volle il Gaupp portare a piena certezza in una diffusa trattazione risguardante specialmente la costituzione di Colonia [2]. Relativamente poi alle città romano-tedesche « le quali anche in Germania precedettero tutte le altre, » egli mette fuori l'opinione (prefaz., pag. 5), « che tutti quanti i comuni municipali romani o rimasero liberi, come per esempio a Colonia, o divennero servi come per esempio a Strasburgo, e da ciò sarebbe poi stato condizionato il posteriore svolgimento delle loro costituzioni. » Per ciò che riguarda innanzi tutto la città di Colonia, l'antica curia in essa mantenutasi nella *Richerzechheit* certo « in rapporti alquanto subordinati » verso le altre autorità, specialmente poi riguardo al collegio degli assessori nel periodo di tempo dal IX al XIII secolo; « rafforzata e consolidata dal contatto cogli abitanti germanici della città » risorse poscia a nuovo splendore e dignità (pag. 90). Poichè nella instituzione del consiglio municipale sorto dalla *Richerzechheit*, l'autore riconosce in fatto: « una vittoria dell'antica costituzione municipale romana su quelle parti sostanziali della costituzione di Colonia, che per la loro origine appartenevano alla costituzione dei *gau* e delle immunità » (pag. 240). E non solo la *Richerzechheit* è da considerarsi come una continuazione dell'antica curia, non solo « i borgomastri da essa eletti sono da derivarsi immediatamente dal *Magistratus* dell'epoca romana; » ma anche le corporazioni industriali non sono altro che « gli antichi collegi od ordini; » che anzi nei tribunali delle singole giurisdizioni ecclesiastiche riscontra il Gaupp un interessante esempio della parte che anche i plebei prendevano ai publici affari dell'antico municipio romano, quale appunto per le città dell'Africa, lo avrebbe il Savigny già (pag. 362), dimostrato.

Se in tale argomento Gaupp andò più oltre che non Eichhorn, ed in modo che pare meno atto a raccomandare l'ipotesi da esso lui propugnata di quello che a farla ripudiare: egli però d'altra parte ammette rapporti più liberi nella trasmissione del diritto municipale di Colonia ad altre città, giusta i quali rapporti del ceppo romano

[1] Op. cit. p. 217 e seg.
[2] *Über deutsche Städtegründung*. 1824.

propriamente detto ben poco vi sarebbe rimasto aderente; dippiù rilevata a ragione la troppo grande semplicità della costituzione Friborghese, quanto ai consoli, che in questa costituzione esistevano, li deriva piuttosto dagli assessori, che non dal consiglio della città di Colonia (pag. 381 e seg.).

Da ultimo anche il Dönniges ha portato un giudizio siffatto sui municipi romano-tedeschi, e lo ha con maggior certezza fatto valere molto meglio rispetto a Regensburg che riguardo a Colonia; poichè è provato che ancora nel IX secolo i Romani erano nella prima considerati come cittadini, e che nel X vi esistevano ancora traccie di costituzione romana. Anche in essa però deve pure aver avuto luogo un amalgamento delle instituzioni germaniche colle romane, poichè sovrappostosi il comune germanico all'antico romano « ambidue si fusero anche qui, come nelle città lombarde, in un solo comune[1]. »

Fra gli oppositori dell'Eichhorn, in quanto alla opinione circa la non interrotta continuazione della costituzione romana in Germania, sono da mentovarsi specialmente l'Hüllmann, il Maurer ed il Wilda. L'opposizione del primo riguarda principalmente la città di Colonia, ove secondo lui la costituzione romana scomparve già fin dal tempo del primo Clodoveo, e dove l'originalità tedesca si addimostrò nel modo il più completo[2]. Maurer combatte in egual modo la costituzione romana in Regensburg, quantunque egli ammetta l'influenza romana, in quanto nei luoghi romani, ancora conservatisi, fossero sempre rimasti trafficanti liberi ed industriali[3]. Wilda poi, nella sua opera « Sulle gilde del medio evo » (1831) fa a buon diritto osservare l'importanza che queste eransi acquistata nei municipi; importanza per la quale la *Richerzechheit* fu recata a nuova e chiara luce. Ma siccome dopo tutto questo la contraria opinione ha ancora i suoi difensori, così ci sembra tuttavia necessario il sottoporne gli argomenti ad un esame ancor più accurato di quello che finora non sia avvenuto.

[1] DÖNNIGES, *Gesch. des deutschen Kaiserthums im 14. Jahrh. Das deutsche Staatsrecht und die deutsche Reichsverfassung. Theil* 1, 1842, p. 213-234.

[2] HÜLLMANN, *Städtewesen des Mittelalters*, Vol. II, 1827, pag. 262 e seg. Dello stesso, *Ursprung der Stände in Deutschland*, 1830, p. 470.

[3] MAURER, *Uber die bairischen Städte und ihre Verfassung unter der römischen und fränkischen Herrschaft*, 1829.

—

CRITICA

DELLE PROVE ARRECATE A FAVORE DELLA CONTINUAZIONE DELLA COSTITUZIONE MUNICIPALE ROMANA IN GERMANIA

Per quello riguarda intanto la città di Regensburg, avendo noi già in proposito considerati tutti i più importanti documenti del IX secolo, che avrebbero dovuto provare, secondo Gemeiner, la presenza di un comune romano composto di mercatanti, oppure, secondo Eichhorn, l'esistenza di un consiglio municipale romano composto di decurioni; ed avendo noi già veduto come in essa città non esistesse che un libero comune germanico, oppure, se così vuolsi, un comune misto romano-germanico, subordinato ad un proprio conte o burgravio[1], crediamo di potercene sbrigare con poche parole. Nei documenti citati Regensburg è indicata col nome di città regia (*civitas publica*) [2]. Una descrizione di essa dell' XI secolo distingue dalla città regia (*pagus regius*) una città ecclesiastica (*pagus clericorum*), e da ambedue poi una terza detta anche nuova (*urbs nova* o *pagus mercatorum*) [3]. La ecclesiastica era sorta dall' unione di molte immunità ecclesiastiche ed aveva in pari tempo compreso ne' suoi confini una parte della città antica. La città nuova all'incontro doveva la sua origine alla posteriore aggiunta di recenti edifici ed all' ampliamento delle mura cittadine. In questa poi abitava la classe commerciale, ed erano, una contrada dei Giudei (*ad Judeos*), una contrada de' merciai (*ad iustitas*), poi anche una contrada degli Italiani (*inter Latinos*)[4] — ed è qui appunto che credesi trovare le in-

[1] V. Cod. Trad. S. Emmeran. c. 42 (nel Pez, op. cit.), ove Papo vien chiamato a vicenda *urbis præfectus* e *comes*.

[2] Meichelbeck, *Hist. Frising.* P. II, pag. 90. Instrum. n. 118. Placito dell' 802 sotto la presidenza dei messi di Carlo Magno *in loco Reganespure civitate publica*.

[3] V. Gemeiner, op. cit. p. 78 e seg., ove è l'estratto della Epistola *presbyteri ad Reginwardum abbatem*, la cui compilazione si attribuisce all'a. 1056.

[4] Gemeiner, op. cit. p. 53, nota 80.

dubbie vestigia di un antico comune romano. Ma la topografia stessa di Regensburg non accennando, che il quartiere dei mercanti costituiva appunto la città nuova, bisognerebbe in tal caso anche ammettere che l'antico comune fosse stato respinto dalla sua propria città [1]. Quanto artificiosa e strana non appare pertanto una tale ipotesi! E non è dunque ben più semplice e naturale il supporre che a Regensburg, la quale, secondo la biografia di S. Emmerano scritta dal vescovo Aribone, già sin dall'VIII secolo fortemente munita di torri e di muraglie era divenuta nna piazza sempre più importante di commercio, fossero venuti a stabilirsi mercanti stranieri, Giudei, Valloni ossia Italiani e Francesi, e che per tale concorso fosse sorta col tempo anche una nuova città [2]? Stando poi alle indicazioni fornite da quella antica descrizione di Regensburg, il senato e la plebe furono quelli che vennero nella determinazione di riunire questa nuova città coll'antica in un solo corpo e circuito di mura [3]. Ecco, si grida, la pretta e vera costituzione municipale romana; e perchè non piuttosto la costituzione di Roma stessa? Che in vero, per quanto mi consti, in tutto il medio evo non si dà esempio alcuno, che sia esistita giammai una curia che fosse denominata senato: sibbene abbiamo veduto, che questa denominazione servì in allora ad indicare i grandi e la nobiltà in generale [4]; e giusta un altro esempio appartenente al caso nostro dobbiamo anzi osservare, che per senatori municipali non sono da intendersi se non gli assessori, i quali primi ancora che nelle città germaniche esistessero i consoli, rappresentavano in esse la autorità municipale propriamente detta. Parlo dei senatori di cui si fa menzione in un privilegio imperiale rilasciato alla città di Treveri nell'anno 1104, e che Eichhorn cita come prova della continuazione dell'antica costituzione romana nella città in quistione [5]. Poichè dall'accurato esame di esso documento rilevasi invece, che in esso non trattasi nè di

[1] Solo pochi fra i mercanti abitavano nell'antica città « aliquibus mercatoribus intermixtis. » La denominazione *im Römling*, ancora in uso per una strada o contrada nella città nuova (non, come opina il Dönniges, nella città antica, si confr. il Gemeiner, p. 28 e 47) non prova naturalmente più di quello che provi il Römerberg in Francoforte sul Meno.

[2] Latini si chiamano tanto gli Italiani quanto i Francesi. V. Du Cange, Gloss. Galli o Valloni trovansi anche in Soest, V. il Diritto municipale di Soest, presso Emminghaus, *comment. in jus Susatense antiquiss*, 1755, ove è detto nell'antichissima compilazione latina, § 13: « Preterea juris advocati est, hereditatem accipere Frisonum et Gallorum; » e nel tedesco Schraa: *der Breysen und der Walen Erve.*

[3] « Tunc plebs urbis et senatus.... muros urbis occidentali parte deposuit, ac.... monasterium hoc muro cingens inibi inclusit, hocque *urbem* appellavit *novam.* »

[4] V. più sopra p. 539 e seg.

[5] Eichhorn, *Zeitschrift*, Vol. II, p. 173, nota 171, p. 216.

consoli e decurioni in generale, nè di quelli di Treveri in particolare, sibbene unicamente — di assessori della città di Coblenza [1].

Proseguiamo ora ad esaminare, se la continuazione della costituzione romana sia meglio provata per ciò che riguarda la città di Colonia. — La più antica forma della costituzione di questa città risulta, come è noto, principalmente da un documento dell'anno 1169 sulla giurisdizione del burgravio e del patrocinatore, e da una sentenza decisoria dell'anno 1258 sopra certi punti di una contesa sorta tra l'arcivescovo Corrado di Hochstaden e Colonia stessa [2]. Giusta tali documenti, i tratti fondamentali di quella costituzione erano i seguenti [3].

L'alta giurisdizione, tanto negli affari spirituali quanto nei temporali, spettava principalmente all'arcivescovo il quale perciò figurava come signore della città [4]. Bisogna però distinguere questa signoria dell'arcivescovo sulla città dalla signoria feudale ch' egli aveva sui vassalli, e dalla sua sovranità sui ministeriali: e distinguere pure il diritto municipale dallo ecclesiastico, dal feudale e da quello di ser-

[1] Hontheim, *Hist. Trevirensis dipl.* Tom. I, p. 482 e seg. Henrici IV, dipl. a. 1104. Sopra domanda dell'arcivescovo Brunone di Treveri, si conferma: « Telonium *confluentinum* a domino Poppone archipræsule Trevirensi fratribus Sancti Simonis antiquitus traditum, sicut idem venerab. Bruno archiep. ab *ejusdem loci scabinus* Bervico, Godeberto, Erenberto, Wickardo et universa familia.... quid a singulorum locorum navibus, quidve in eodem loco telonei antiquo jure solveretur, diligentissime exquisivi, » segue l'elenco delle gabelle, e delle imposte di alcune arti (dei panattieri e calzolai) di Coblenza: « pro hoc autem dabunt (sc. fratres S. Simonis) *teleonario et octo senatoribus* bonum pastum, teleonarius autem dabit sex sextaria vini et caseum, etc. » Si vede che i senatori non sono altro che i sopra citati assessori. Il Doc., pel quale fu conferita la sopradetta gabella ai monaci di S. Simone, è dell'a. 1042, e trovasi nell'op. cit. p. 379; la gabella viene colà designata come: « thelonium quod a pertranseuntibus navigio universis et in *foro Confluentiæ* solvitur. » Un altro esempio di assessori col titolo di senatori ci è porto dagli statuti del così detto Niderrich, sobborgo di Colonia, che aveva una separata costituzione comunale: § 5. « Comes et advocatus noster tria habent placita legalia. » § 6. « In his placitis XII *senatores* nostre parochie super hereditates nostras jura dicent, etc. » V. Clasen, *Materialien zur Statistik des niederrhein. Kreises*, 1781. 1 *Jahrgang* Vol. 2, pag. 492.

[2] (Alex. Bossart) *Securis ad radicem posita*, ossia esatta relazione, *loco libelli*, nella quale si discorre dell'origine e della fondazione della città di Colonia sul Reno. Bonn., 1729. p. 191 e seg. n. 28, p. 242, n. 77. Il primo documento trovasi ora stampato più esattamente e secondo l'originale nel Lacomblet, *Urkundenbuch über die Geschichte des Niederrheins*, Vol. I, 1840, n. 433.

[3] Della costituzione di Colonia trattano in especial modo Eichhorn, Gaupp, Wilda nelle Op. citate; si aggiunga tuttavia la buona monografia di J. Burkhardt, *Conrad von Hochstaden, Erzb. von Cöln.* 1843.

[4] Nella sentenza d'arbitrato, d. 1258, emessa da una commissione, alla testa della quale trovavasi il celebre Alberto Magno, si cita l'asserzione dell'arcivescovo, esser egli: « summus judex et dominus civitatis » (§ 18); ma i giudici arbitri aggiungono: « sunt tamen in spiritualibus quam in temporalibus sub ipso et ab ipso *judices* jurisdictionem habentes »

vitù. La corte ed il tribunale dell'arcivescovo erano formati da'suoi fedeli (*fideles*), dai vassalli, dai ministeriali e dall'alto clero[1]: le mansioni del tribunale municipale venivano da lui dimandate ad un patrocinatore (*vogt*) il quale non è punto diverso dallo sculdascio[2], e ad un burgravio, che esercitava l'alto dominio indipendentemente dall'arcivescovo, perchè egli al pari di quest'ultimo, ne era investito immediatamente dall'imperatore[3]. Amendue queste cariche però erano feudi ereditari di cospicue famiglie cavalleresche[4]; coloro poi, che ne erano investiti, d'ordinario non esercitavano in persona l'ufficio di giudici, ma, accontentandosi di ritrarne i proventi, si facevano rappresentare nelle loro funzioni dai giudici propriamente detti (*judices*) e da loro medesimi nominati[5]. Le sentenze nei tribunali municipali erano pronunciate dagli assessori (*scabini*) del comune, i quali costituivano in pari tempo la vera autorità municipale, e reggevano come tali la città fin dai tempi i più remoti, lasciando tuttavia l'esercizio dei diritti sovrani all'arcivescovo, e giurando di conservare il diritto originario della chiesa e della città[6]. Essi duravano in carica per tutta la vita, e si tenevano in numero completo mediante elezioni fatte tra loro medesimi[7], nel che poi vennero dall'arcivescovo Corrado accusati di abuso, perchè a loro piacimento e come meglio loro tornava conto, ora lasciavano che a pochi si riducessero i membri del collegio, ora smisuratamente ne accrescevano il numero. Il quale pare fosse legale solo quaudo ascendesse a 24, poichè

[1] V. un esempio; *Securis ad radicem*, Doc. n. 78, *Sententia Conradi Archiep. Col. in Palatio nostro*, a. 1259.

[2] V. *Das Weisthum* dei borgomastri, degli assessori e degli officiali della *Richerzechheit* dell'anno 1169, Op. cit. « Advocatus noster, qui in eodem privilegio *Scoltetus* archiep. col. nominabatur. »

[3] Il passo relativo, tolto dal documento del 1169 è falsificato nel Bossart: esso suona secondo l'originale nel Lacomblet: « Item continebatur in eodem privilegio, quod (Burgravius) *una nobiscum Bannum judicii ab imperio tenet*, inquo Banno talis vis est quod *sicut et nos*, proscribere poterit illos, qui de jure fuerint proscribendi, et etiam poterit proscriptos ab eo in jus suum in quo prius fuerunt restituere... »

[4] Nel doc. no. 27 (*Securis*) l'arciv. Filippo investe del patronato ereditario Gerardo, cavaliere di Eppendorf. I nobili di Arberg tenevano il burgraviato. L'arciv. li chiama ambedue, patrono e burgravio, suoi *fideles*, Doc. no. 28.

[5] Sentenza d'arbitrato d. 1258 § 8 sul gravame dell'arciv.: « *Judices* quos Burgravius et advocatus Colon. instituerunt: » la replica dei giudici arbitri li chiama *vicari*.

[6] Che agli assessori spettasse il governo nella città, è riconosciuto dallo stesso arcivesovo nel § 33 del suo gravame. Op. cit.: « item quod cum *Scabini Colonienses* ex debito juramenti consilio et auxilio jus ecclesiæ ac civitatis teneantur defendere et conservare ac ea ratione *de ipsorum consilio civitatis Colon.; consentiente tamen Archiepiscopo*, ab *antiquo consueverit præcipue gubernari*. »

[7] Il passo nel documento d. 1169 secondo il Lacomblet suona: « Quod juris est dicti Burgravii... in sede Scabinatus locare Scabinos *a Scabinis electos*. » Nel Bossart sono ammesse le parole *a Scabinis*.

tanti ne nominò appunto lo stesso arcivescovo, allorquando egli nell'anno 1259 con un colpo di mano riformò il governo della città, allo scopo di trasferire il potere dalle mani delle famiglie patrizie in quelle del comune da lui dipendente [1]. Oltre gli assessori furono allora nominati anche dei fratelli degli assessori (*fratres scabinorum*): i quali a quanto pare erano assistenti, che riunivano contemporaneamente in sè stessi l'immediata candidatura all'assessorato [2].

L'assessorato (*Schöffenthum*), il quale ripeteva la sua origine dall'antica costituzione del comune germanico, era ormai divenuto il punto centrale della costituzione municipale. Ma questo stesso comune municipale dividevasi in classi ed associazioni di diverse maniere. Cittadini cospicui e potenti (*majores, potentes*), elevatisi a ceto patrizio, dominavano ed opprimevano la borghesia comunale. Essi vennero però accusati di aggravare arbitrariamente di imposte le confraternite ed il comune dei popolani [3], di prendere per denaro sotto la loro protezione, come presidi delle confraternite o come patrocinatori di privati, ora questi ora quelle, e di esigere od estorcere incompetentemente servigi non dovuti da altri [4]. Questi patrizi avevano dunque occupato contemporaneamente i posti di assessori e tutte le altre cariche municipali di qualche importanza, e ciò deve almeno aver durato finchè all'arcivescovo Corrado non fu riuscito di mandare ad effetto colla forza la sovracennata riforma. Per la loro origine poi appartenevano essi di sicuro alle antiche famiglie libere, ed erano probabilmente ricchi trafficanti d'una volta, che avevano rinunciato al commercio per darsi alla vita dei nobili. Precisamente come i *poorters* nelle città della Fiandra, essi componendo così un comune di cospicui cittadini, formavano in pari tempo una corporazione separata o una gilda, la quale dal momento che il Wilda ha dimostrata l'esistenza di consimili associazioni assai analoghe fra di loro, non solo in Inghilterra e in Danimarca, ma ed anche nelle città della Francia e della Germania [5] non puossi più chiamare chimerica.

[1] Corrado destituì 16 dei 17 assessori d'allora, non lasciando in carica che il solo Brunone Crantz (V. *Securis*, no. 78, p. 250). Poscia vi aggiunse altri 23 assessori, togliendone molti delle arti, e nominandoli a vita; stabilì inoltre che in futuro la nomina degli assessori si facesse dal comune da lui e dal collegio degli assessori coll'adesione delle confraternite (*ib.* no. 79, p. 251). V. Sul nesso istorico J. Burckardt. Op. cit., p. 142 seg.

[2] *Securis*, no. 78 e no. 80 « Scabinus vel frater Scabinorum. etc. » Si confronti Wilda, Op. cit., p. 180 seg.

[3] *Arbitrato* § 18, « quoties placet *majoribus* civitatis... quorum exationum onus portant *fraternitates* et alii populares, qui *communitas* appellantur et sic depauperantur. »

[4] *Ib.* §§ 15, 31, 39, « ex quo evenit, quod illi *potentes* aliquos de fraternitatibus hujusmodi pro sua pecunia in suis excessibus ac delictis defendunt, ab aliquibus etiam servitia indebita exigunt et extorquent. »

[5] Quanto ho osservato più sopra che debbansi cioè distinguere le nuove gilde dei comuni

Egli è del resto universalmente riconosciuto, che la tanto discussa *Richerzechheit* altro non fu se non una *zeche* o gilda formata da ricchi e potenti [1]. Nella sentenza decisoria, di cui sopra, essa vien indicata col nome di confraternita (*fraternitas*), appnnto come le altre corporazioni del comune, tra le quali però dessa era non la più cospicua ma soltanto anche la più antica. I membri di essa sono chiamati *officiales* non perchè impiegati, ma perchè membri dell'officio (*officium*), ossia della corporazione [2]. Essi avevano i loro appositi presidi (*rectores*) [3], e convenivano tutti insieme nel palazzo di città (*domus civium*), ove poi, come è detto nel gravame dell'arcivescovo, compilarono gli statuti, che volevansi introdurre, senza la sua approvazione, come diritto consuetudinario [4]. Essi possedevano inoltre l'incontestato diritto di eleggere annualmente, ben inteso tolti tra loro, i borgomastri (*magistri civium*), ai quali per altro non competeva che un potere esecutivo e di polizia, non mai giurisdizione di sorta propriamente detta [5]. Le vessazioni esercitate da questi durante la loro carica contro i minori cittadini, sono poi da ascriversi principalmente all' abusivo dispendio, al quale erano costretti nell' occasione della elezione, in donativi cioè agli assessori, ai membri della *Richerzechheit* e ad altri [6]. E si pare inoltre, che essi fossero in numero di due, dei quali uno restava in carica quando l'altro ne usciva [7].

della Francia dalle antiche gilde cittadine, val del pari per le nuove società di patrizii, come per. es. a Francoforte sul Meno, a Lubecca, della società dei monetatori, ecc.

[1] HÜLLMANN preferisce in proposito una stravagante e al tutto romanzesca spiegazione. V. *Gesch. des Ursprungs der Stände*, 1830, p. 522.

[2] Ciò emerge assai chiaramente da molti passi dell' arbitrato, ma specialmente dal § 21, « quod officiales, qui dicuntur la *Richerzechheit*. » Si confronti il GAUPP, Op. cit., pag. 221 seg., ed il WILDA, p. 179. Anche nel documento d. 1169 non è punto necessario di vedere soltanto i presidi delle corporazioni negli *officiales de Rigirzegheide* che l' arcivescovo fece venire a sè col borgomastri e cogli assessori.

[3] *Securis* Doc. no. 78, d. 1259. « De fratribus vero Scabinorum et illis qui *rectores* erant officii dicti Richerzecheit. »

[4] *Arbitrato* § 37. « Item quod officiales de Richerzecheit in *domo Civium* convenientes inscio ipso Archiepiscopo, statuunt quidquid volunt, et statutum tale volunt pro speciali consuetudine servari et jure. »

[5] *Arbitrato* d. 1258, § 21-27.

[6] *Ib.* § 24. Gli arbitri stabilirono perciò che i borgomastri eletti ultimamente dovessero dare non più denaro, ma solo la consueta misura di cera e di vino: 6 funti di cera per il *magister civium* (rimasto in carica), e due « cuilibet aliorum, qui est de fraternitate quæ vocatur *Richerzechheit* » — a certe prestazioni od imposte poi, che essi dovevano pagare ai burgravi ed agli assessori durante il tempo di loro carica, sulle rendite correnti, allude il passo del documento d. 1169, « quod dictus Burgravius et sui successores una cum Scabinis gaudere debent *omni jure et servitio*, quod ipsis a *magistro scabinorum* et *civium Colon.* consuetum est exhiberi; » — dal che erroneamente se ne dedusse che i borgomastri avessero una posizione subordinata.

[7] Ciò rilevasi dal passo succitato dell'arbitrato, ed è confermato da ciò, che nel XIV se-

Oltre al tribunale degli assessori eranvi poi nelle diocesi ad esso lui sottoposte certi tribunali secondari, nei quali, come davanti agli assessori nel palazzo di città, compievansi atti di volontaria giurisdizione, e potevansi inoltre decidere punti contenziosi di diritto, quando l'oggetto loro tuttavia non avesse superato il valore di 5 soldi. Ed a tal uopo venivano eletti appositi impiegati (*officiati, officiales*), detti *Burrichter* tolti dalle rispettive diocesi e i quali pure avevano i loro palazzi per sedervi a tribunale (*domus parochiales*) [1].

Le confraternite o maestranze dei minori cittadini si eleggevano parimenti dei presidenti (*magistri*), i quali reggevano i soci secondo l' ordine prescritto e consueto, tanto nell'esercizio dell' industria, come nella vendita delle merci; poichè queste associazioni, del resto poco esattamente delineate, non debbono risguardarsi per altra cosa che per le corporazioni industriali sorte poi più tardi a si rapido incremento [2]. Da queste rimanevano poi esclusi in generale i cittadini inferiori (*populares*), oppure com'essi vengono anche chiamati, la residua comunità del popolo (*communitas*).

Quanto poi all'amministrazione del patrimonio comunale e delle sue rendite, colla sentenza dell'anno 1258 venne disposto, che, scelte parecchie onorate e saggie persone, delle quali alcune tolte dagli assessori, alcune dalle confraternite, ed alcune infine dagli altri cittadini, loro venisse consegnata e stesse sotto la loro responsabilità la cassa a tre chiavi, ma coll'obbligo di rendere i conti quattro volte all'anno davanti a 12 assessori, 12 maestri delle fraternite (*magistri fraternitatum*) e 12 altri cittadini.

Forse ci siamo occupati di troppo della costituzione municipale di Colonia e di tutti i suoi particolari, ma ciò ne parve necessario onde combattere un duplice malinteso, sul quale fonda essenzialmente l' opinione della sua origine romana. E' v' ha infatti

colo si trovavano ancora due borgomastri nel consiglio intimo dei patrizi. V. HÜLLMANN, *Städtewesen*, vol. II, p. 449 seg.

[1] *Arbitrato*, §§ 14, 23, 32, del reclamo, a cui alludono le decisioni corrispondenti: « Similiter dicimus de aliis *officialis* quod ab antiqua consuetudine *in parochiis officiali eliguntur* qui quædam ibi judicaverunt et judicant secundum ejus formam, quod Burgerichte vulgariter appellatur, etc. Item ad hoc, quod in *Domibus parochiarum* non possunt judicare nisi de quinque solidis, etc. » — V. in proposito alla *Bur-Dinge* la definizione di HÜLLMANN, *Städtewseen*, vol. II, pag. 432, secondo l'erronea derivazione di *Geburen*, vicino; si conf. il TSCHOPPE e lo STENZEL, *Urkundensammlung zur Gesch. des Ursprungs der Städte in Schlesien und Oberlausitz*, p. 224, ove il *burding* è spiegato giustamente come *Burgerding*.

[2] *Arbitrato*, § 39. « Item quod cum *officiorum* diversorum diversæ sint fraternitates in civitate Coloniensi, etc. » Nella decisione è stabilito, che i *magistri*, « per quos insolentes fraternitatum compescuntur, » non debbano determinare il prezzo dei viveri, nè esigere il così detto monopolio (imposta sopra ogni vendita di merci a favore della cassa comune).

innanzi tutto una opinione giusta la quale la *Richerzechheit* sarebbe stata un'autorità di polizia municipale, ed avrebbe esercitato contemporaneamente la giurisdizione volontaria, che, separata dalla contenziosa, apparirebbe affatto estranea al diritto germanico, e concorderebbe invece pienamente colle attribuzioni della curia romana[1]. Riguardo alle attribuzioni di polizia, si cita una disposizione (*Weisthum*) dell'anno 1375 nella quale è detto, che: « i funzionari della *Richerzechheit*, ossia quelli che si erano meritati la carica di borgomastri, ordinassero e proibissero riguardo a qualunque vendita, ecc. » Io qui non obietterò che questo documento appartiene ad un'epoca assai posteriore, a quella cioè nella quale in Colonia era già sorto il governo delle maestranze (vi si osserva su questo proposito, che tutto ciò non era che una consuetudine antica); ma se tutto dipendeva davvero dalla consuetudine, allora non si può credere che il documento si riferisca alla *Richerzechheit*, ma bensì ai borgomastri da essa eletti nel proprio grembo ed ai quali spettava in istretto rigore l'amministrazione della polizia[2]. La giurisdizione volontaria della *Richerzechheit* vuolsi poi provata da un passo della sentenza dell'anno 1258, nel quale è contemplata la consegna di fondi e la registrazione officiale dei medesimi, atti che compievansi nel palazzo municipale o nel diocesano davanti agli officiali ed agli assessori[3]. Volendosi poi che questi officiali (*officiales*) fossero funzionari della *Richerzechheit*, si cerca di spiegare in diversi modi l'incomoda presenza degli assessori. Senonchè l'errore qui non dipende che da un semplice scambio, poichè i primi sono evidentemente quelli del tribunale inferiore, come lo prova l'indicazione del palazzo diocesano[4], e gli assessori parimenti non sono fuori di posto, poichè essi esercitavano tanto la giurisdizione volontaria quanto la contenziosa nel palazzo municipale, ossia nel palazzo del consiglio. Noi qui non troviamo adunque una giurisdizione vo-

[1] EICHHORN, Op cit., vol. II, p. 188-199. GAUPP. p. 230 seg.

[2] Ciò risulta specialmente dai reclami, levati dell'arcivescovo nel Doc. d. 1258 contro i borgomastri: § 17, che essi (cioè opprimessero con ingiusti balzelli i mercatanti d'ogni genere, ed in ispecie quelli che negoziavano di viveri, dietro a che gli arbitri dichiarano: « Magistri civium vel alii Potentes cives in braxatione cerevisiæ, in pistura panis, et in venditione carnium et in foro piscium ac in aliis quibuscumque nihil penitus attentent contra commune statutum civitatis; » inoltre li accusa al § 22, di aver estorto denaro dagli innocenti per *Ungeworde* (per cattiva fama, sospetti?); al § 33, d'aver eretta una prigione speciale per la inquisizione giudiziaria mediante la tortura.

[3] § 28, « Item quod cum aliquis propter bona sive hæreditatem ad se legitime devolutam petit scripturam sibi fieri, superbonis hujusmodi in *domo civium vel parochiali*, ipsi *officiales et Scabini* pro hujusmodi scriptura plus debito et in immensum requirunt. »

[4] Di questi impiegati si tien parola anche poco prima; « Item quod in *qualibet parochia* Colon. sunt plures *officiales*, quam esse debebunt. »

lontaria che sia separata dalla contenziosa, e, molto meno la troviamo presso i funzionari, vale a dire presso i soci della *Richerzechheit* [1].

In seguito a tali risultati cade da sè stessa per intero l'ipotesi dell'origine romana della costituzione municipale di Colonia, ond'è che ci sembra anche superfluo l'occuparci più oltre dello sviluppo che una ipotesi siffatta ottenne per lavori del Gaupp. Pure un altro malinteso, assai grave per le sue conseguenze, non vuol essere da noi trascurato, ed è quello pel quale vorrebbesi, mediante la città di Colonia, far risalire alle origini della Curia romana le libertà di molte altre città della Germania. Io parlo cioè dell'opinione dell'Eichhorn giusta la quale la *Richerzechheit* di Colonia avrebbe rappresentato quell'antichissima ed indipendente magistratura municipale, che ebbe altrove la denominazione di consoli, e che fu in tutta la Germania il tipo o la base del consiglio municipale [2]. Ciò è molto importante, e però vuol'essere ancora più esattamente esaminato.

Noi abbiamo veduto, come la *Richerzechheit* per la sua origine e natura non fosse già un consiglio municipale, ma sibbene un' associazione di patrizi, che sceglieva dal proprio seno tutti gli individui, che coprir dovevano le cariche maggiori, gli assessori a vita, i borgomastri annuali, i maestri delle corporazioni, e forse anche gli ufficiali diocesani, e la quale per tal modo tenevasi nelle mani tutto quanto il governo municipale. Tale almeno noi la troviamo nel XII secolo e nella prima metà del XIII. Ma la denominazione di consoli, che nel XII secolo trovasi già usata in Germania per significare i consiglieri e che fu nel XIII secolo diffusa dovunque (come io verrò qui appresso dimostrando), non si riscontra nei documenti della città di Colonia che solo dopo la prima metà del secolo XIII [3]; nasce però naturalissima la supposizione, che il nuovo titolo abbia servito a significare una cosa nuova, ossia il vero consiglio di città, quale in prima Colonia non l'aveva mai posseduto nè negli assessori, nè nella *Richerzechheit*. E tale supposizione è fortemente sostenuta dal confronto colle città delle Fiandre, le quali, come nei rapporti generali della vita e dei costumi, così anche nella costituzione

[1] L'errore dell'Eichhorn di aver ritenuto cioè che gli *officiales de Richerzecheit*, fossero assolutamente una commissione della *Richerzecheit* medesima, fu già notato da Gaupp e Wilda, nè importa più oltre alla nostra quistione.

[2] Eichhorn, Op. cit., vol. II, p. 188 seg., p. 223 seg.

[3] Securis, no. 78, a. 1259, « petebant instanter *consules* fraternitates, populus communitates, no. 81, a. 1260, » de communi nostrorum Priorum, nec non Judicum, Scabinorum, *Consulum*, Fraternitatum et universorum Civium Colon., consilio ac provida deliberatione decrevimus, etc. »

accennano ad una grande somiglianza colla città di Colonia; anche in esse infatti non fu che nel XIII secolo che agli assessori, reggenti a vita, si aggiunsero nuovi consiglieri temporari (*consiliarii*, *consules*) tolti dalla cresciuta borghesia, ed i quali, se non prendevano parte ai giudizi, occupavansi nulla di meno di tutti gli altri affari di rilievo che risguardassero la città [1]. Senonchè a dimostrare, che i consoli di Colonia esistenti alla metà circa del XIII secolo, sui quali si fecero finora così varie supposizioni, e che sono sì generalmente mal conosciuti, non furono altro che consiglieri di una nuova maniera noi possediamo argomenti ancora maggiori. Poichè fra i gravami dell'arcivescovo Corrado di Hochstaden dell'anno 1258 trovasi anche questo, che mentre la città era governata fin dai remoti tempi da assessori ad esso arcivescovo legati con giuramento di fedeltà, i cittadini avevano voluto in seguito scegliersi altri rappresentanti di mezzo a loro per formare il consiglio di città (*consilium civitatis*), senza la di lui approvazione, e senza far loro prestar giuramento: ciò aver essi tentato già fin dai tempi dell'arcivescovo Englelberto (1216, 1225) ma non essere allora riesciti [2].

Si vede chiaro, che l'instituzione del consiglio comunale in Colonia coincide affatto con quel movimento generale, che fu cagionato nella prima metà del XIII secolo in tutta la Germania dal sorgere della borghesia, e che mosse l'imperatore Federico II a publicare, nell'anno 1232, dietro le istanze dei vescovi, quel suo editto micidiale per la libertà, ma rimasto pur senza effetto, pel quale egli dichiarò come aboliti e proibì tutti i consigli comunali, e borgomastri, tutte le confratenite e le gilde nelle città della Germania. Ed una tale opinione vien confermata inoltre da tutto quanto è contenuto nei documenti della città di Colonia, che risguardino il nuovo consiglio municipale; come pure, innanzi tutto dalla sentenza del giudice stesso per la quale veniva concessa anche per l'avvenire la elezione comunale (*de communitate*) di uomini versati nella scienza del diritto ed oculati, per formare il consiglio di città, purchè tuttavia giurassero, che non avrebbero fatto, che promuovere il bene comune come meglio

[1] V. sopra, p. 611.

[2] § 38. « Ipsi tamen *cives*, inscio Domino Archiepiscopo ac irrequisito et sine ejus consensu suos *concives* qui nec civitati nec ecclesie fidelitatem juraverunt, *eligunt in consilium civitatis*, ut spretis aliquibus *Scabinis juratis*, de consilio non juratorum Civitas ipsa regatur, quod quidem cum temporibus *Engelberti* episcopi bone memoriæ committeretur ipse obtinuit, id ipsum rejici atque tamquam illicitum reprobari. » Si confr. con questo il *Cæsarii Heisterbac. Catal. Archiep. Colon.* (BOEHMER, *fontes rerum Germ.*, T. II, p. 284), ove è detto dell'arciv. Engelberto: « Nam insolentias comitum nobilium, ministerialium atque *burgensium* diocesis sue ita repressit, ut nullus ei audeat resistere. »

avrebbero saputo, e nulla intrapreso a danno del vescovo o della Chiesa [1].

Lo stato delle cose ora descritto non ci lascia dunque più dubbio, che questo consiglio comunale venisse formato per vera elezione del popolo, ma sibbene per opera degli stessi patrizi dominanti; questi infatti da una parte trovavano del loro vero politico interesse (*hi quorum interest*), l'accontentare il comune, sempre più prepotente, col concedergli una parte subordinata nel reggimento della città, e d'altra parte potevano sperare di tenere in soggezione le nuove autorità, o fors'anche di servirsene come stromenti a proprio vantaggio. Ma essi vidersi bentoso delusi: poichè l'ambizioso arcivescovo Corrado fece tosto suo pro dell'antagonismo esistente tra le famiglie patrizie ed il comune o fors'anche lo suscitò egli stesso onde, collegato al comune, abbattere affatto la dominazione delle nobili famiglie. E ciò gli riuscì di fatto completamente [2]. Radunato nel proprio palazzo un tribunale composto di proposti, di cavalieri e di fedeli (nel maggio 1259), fece che i cittadini portassero davanti a questo tribunale i loro reclami contro i borgomastri e gli assessori di Colonia, e lì accusassero delle molteplici ingiustizie ed oppressioni, che da loro avevano dovuto soffrire. I giudici però decretarono la pena della destituzione contro l'uno dei borgomastri e contro tutti gli assessori, ad eccezione di un solo: nè bastò, chè dei soci assessori, dei presidenti della *Richerzechheit* e degli officiali della diocesi vennero allontanati tutti coloro, pei quali i cittadini non avevano potuto far dichiarazioni favorevoli [3].

Queste erano adunque le cariche di cui le famiglie patrizie trovavansi in possesso Da parte del comune poi ci vengono dati

[1] « Dicimus quod *his quorum interest*, de antiqua consuetudine, de *communitate Civium* quidam proibet prudentes assumi possunt ad *consilium Civitatis*, qui jurabunt, etc. » L'assumere a consiglio gli uomini sapienti del comune, poteva ben essere una consuetudine, ma cosa nuova fu l'avere instituito come autorità ordinaria un consiglio di tali uomini composto.

[2] V. sul nesso istorico J. BURCKARDT, Op. cit, p. 139. Ma anche qui la vera indole dei nuovi consoli è affatto disconosciuta, asserendosi cioè, essere dessi laici assistenti ai tribunali municipali. Doppio malinteso è in ciò primo in riguardo ai consoli, secondo riguardo al tribunale municipale, che non erano punto tribunali ecclesiastici: l'autore scambia il tribunale ecclesiastico arcivescovile del *burdecanus*, coi *Burgerichten* della diocesi.

[3] *Securis*, no. 78 (anche no. 79). « De fratribus vero scabinorum et illis qui rectores erant officii dicti *Richerzechheit*, nec non de illis, *qui plebejum in parochiis consilium et regimen hactenus obtinebant*, ita statuimus. » Per questi ultimi non sono da intendersi naturalmente i consiglieri del Comune, che si trovavano anzi appunto alla testa dei reclamanti; ma solo gli *officiales parochiarum*, i cui tribunali inferiori rappresentavano un *plebejum consilium* nel *Burgedinge* del comune parochiale (*plebs*).

come accusatori: i consoli, le confraternite ed il popolo del comune, ossia la università dei cittadini [1]; locchè spiega colla massima evidenza la posizione e l'importanza dei consoli [2]. Se dunque dapprima il comune patrizio ossia la *Richerzechheit* aveva regnato mediante il collegio degli assessori ed i borgomastri; ora anche la borghesia del comune ottenne una propria rappresentanza in un consiglio municipale eletto dal suo seno, e che, figurando d'allora in poi sempre fra le prime magistrature della città, formò più tardi nel XIV secolo, il gran consiglio distinto dal minore, il quale fu tenuto ancora per lungo tempo dalle famiglie patrizie [3].

L'opinione dell'Eichhorn sull'origine del consiglio municipale germanico torna tuttavia a comparirci sotto gli occhi nei consoli di Friborgo in Brisgovia, i quali egli vorrebbe già menzionati fin dal 1120 nei documenti relativi all'antichissima costituzione di questa città [4]. Se ciò fosse esatto e se fosse inoltre fondata l'opinione, che l'intera costituzione della città di Friborgo fosse modellata assolutamente su quella della città di Colonia; noi dovremmo senza esitare ammettere, che anche in Colonia fosse in quel tempo necessariamente esistito una autorità o magistratura corrispondente ai consoli friborghesi.

Ma appunto questo accennare che si fa a consoli municipali in Germania in tempi tanto remoti ed in un'epoca nella quale questo nuovo titolo sorgeva appena in un col nuovo libero reggimento in Italia, avrebbe dovuto destare qualche sospetto contro il supposto documento, nel quale il duca Bertoldo di Zäringen è indicato non solo come colui al quale la città deve la sua fondazione, ma come quegli eziandio, che le conferì i successivi di lei privilegi [5]. Poichè

[1] *Ib.* « Petebant instanter *consules*, fraternitates, populus communitatis et generaliter tota universitas civium prædict., ut eis justitiam de præmissis debitam facere dignaremur, etc. »

[2] Ciò si oppone pure all'opinione del WILDA, il quale vuole che i consoli di Colonia equivalessero ai borgomastri (Op. cit., pag. 189, seg.). EICHHORN vuole affatto arbitrariamente che il *consilium civitatis*, fosse composto di tutte le autorità municipali (vol. II, p. 183, nota 187), e questo derivò dall'aver egli riguardato sempre la *Richerzecheit* come il complesso dei veri consoli.

[3] Il piccolo consiglio constava di 12 consiglieri e 2 borgomastri; il gran consiglio contava nell'a. 1321, 82 membri. V. HÜLLMANN; *Städtewesen*, vol. II, p. 450 seg.

[4] Questo doc. fu per la prima volta publicato da SCHÖPFLIN, *Historia Zaringo-Badensis*, t. V, p. 50 seg.; e ultimamente con una forma più esatta da H. SCHREIBER, *Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau*, vol. I, 1828, p. 3 seg.

[5] « Notum sit omnibus.... quod *Bertholdus* dux Zaringiæ in loco proprii fundi sui, friburc videlicet, *secundum jura colonie* liberam constituit fieri civitatem anno ab incarn. Dom. millesimo centesimo vicesimo... mercatoribus undecunque ad eundem locum confluentibus que sub scripta sunt, *concessit privilegia*. »

dalla forma narratoria adoperata fin dall'introduzione, ed ancor meglio dal posteriore cenno incidentale che si fa della fondazione della città, come di un fatto risaliente ad epoca assai remota [1], rilevasi abbastanza chiaramente, che questo documento non deve assolutamente la sua origine alla fondazione suaccennata, vale a dire all'anno 1120. Ma che poi anche le disposizioni in esso contenute, risguardanti il diritto publico e privato, siano per la massima parte di origine posteriore, lo dimostra colla massima sicurezza la vera e genuina carta di fondazione dell'anno 1120, recentemente rinvenuta, e la quale fu concessa alla nuova città da Corrado, fratello e successore di Bertoldo III [2].

Da Corrado? Ma il fondatore di Friborgo non fu dunque, come si crede, il duca Bertoldo III? — Nel documento autentico suaccennato Corrado si arroga senza dubbio una tal gloria, dicendo di sè stesso: aver egli fondata nell'anno 1120 il foro o mercato di Friborgo sul proprio fondo e terreno ed aver egli conferito ai mercanti dei contorni, a tal uopo chiamativi, le cariche di corte coi corrispondenti privilegi [3]; dopo di che anzi nella chiusa soggiunge: aver egli stesso unitamente a dodici de' suoi più cospicui ministeriali prestato giuramento e porta la destra ai borghesi onde assicurarli di quanto aveva loro concesso [4]. E tutto ciò venne poi espressamente ripetuto e però pienamente confermato nell'anno 1218 dall'imperatore Federico II colla patente di franchigia da lui concessa alla città di Berna, il cui diritto municipale era modellato su quello della città di Friborgo [5]. Eppure tutti i posteriori documenti friborghesi danno il duca Bertoldo di Zäringen come il fondatore della città! Eppure il duca Bertoldo III regnava ancora fino al 1122, anno in cui egli perdeva la vita in una con-

[1] « Quilibet *consulum* debet habere hencum unum sub tribus lobiis qui per juramentum *a prima fundatione civitatis sunt institute*, etc. » SCHREIBER, Op. cit., p. 23.

[2] SCHREIBER, *Die älteste Verfassungs urkunde* der *Stadt Freiburg*. Discorso inaugurale dell'Università di Freiburg, 1833. Questo doc. fu ritrovato in un libro censuario del Chiostro di Thennenbach, del 1341.

[3] « Notum sit omnibus.., qualiter ego *Cuonradus* in loco *mei proprii juris* seu Friburg forum constitui. Anno ab incarn. Dom. MCXX, etc. »

[4] « Ne igitur burgenses mei.... supradictis promissionibus fidem minus adhibeant cum duodecim nominatiss. ministerialibus meis... securitatem dedi. Atque ne hoc juramentum aliqua necessitate infringam manu mea dextera bujus rei fidem *libero homini et conjuratoribus fori* inviolabiter dedi. Amen. »

Diritto municipale della città di Berna. Art. 1. « Quum *Berchtoldus* dux Zeringieburgum de *Berno* construxit cum omni libertate, qua *Gouradus Friburcum in Brisgawo construxit* ac libertate donavit *secundum jus Coloniensis civitatis*, Henrico imperatore confirmante, etc. » E di nuovo alla fine, Art. 54. « juramento præstito cum duodecim nominatissimis ministerialibus, etc. » V. SCHREIBER, *Urkundenbuch der Stadt Freiburg*, v. I, pag. 26-41.

tesa avuta con alcuni vicini[1]! Or come spiegare una contradizione siffatta?

Colla massima facilità, avvertendo cioè semplicemente che pel duca Bertoldo, fondatore della città e nominato nei documenti friborghesi, non devesi intendere il terzo, ma bensì il secondo di questo nome, padre di quello e di Corrado, e del quale gli annali della città di Straburgo attestano, avere già fino dall'anno 1091 cominciata la fondazione della città di Friburgo sul suo proprio territorio[2]. Un tale allodio passò per eredità al minor figlio Corrado, essendo il ducato toccato per legge al primogenito. Che se poi il primo nell'anno 1120 compì l'opera incominciata dal padre ed a sè stesso volle devoluta anche la fondazione della città: l'imparziale posterità rammentò tuttavia come superiore il merito di Bertoldo II.

Volgiamoci ora a considerare il tenore del vero documento di fondazione dell'anno 1120, in quanto esso riguardi la costituzione della città. Corrado dichiara adunque: di aver eretto sul proprio fondo e territorio in Friborgo un mercato o foro (*forum*) con un'associazione giurata (*quadam conjuratione*) di ragguardevoli mercanti, da lui a tal'uopo chiamati dai luoghi circostanti, e di aver loro assegnate le necessarie dimore. Avere egli inoltre concessa loro l'elezione del giudice municipale, detto anche *vogt* o sculdascio, elezione la quale doveva aver luogo ogni anno, poi anche quella del parroco, di questa tuttavia essersi egli riserbata la formale conferma[3]. Tutte queste disposizioni recano, è vero, l'impronta d'una grande semplicità, e d'un ordinamento primitivo; ma in esse non si fa parola di consoli più di quello che se ne faccia della costituzione municipale di Colonia. Come autorità suprema per l'amministrazione troviamo invece nominati 24 giurati del foro (*conjuratores fori*), i quali

[1] Annales Argentinenses (BOEHMER, fontes rerum Germ., t. II, 1845, p. 98).: « Anno Dom. MCXXII. Bertoldus dux de Zuringen Mollesheim occiditur. »

[2] Annales Argent., a. 1092 (BOEHMER, l. c. p. 98): « *Bertoldum* de Zeringen ducem tocius Suevie constituerunt, qui nondum ducatum aliquem habuit, etsi jam dudum *nomen ducis* habere consueverit. Hic *preterito anno in proprio allodio Brisgaugie Friburg civitatem initiavit.* » Questa importante e finora negletta notizia dà già per sè stessa la soluzione di tutti i dubbi, che dai più non furono al certo neppure osservati. Aggiungerò ancora che anche lo STALIN nel II vol. testè uscito in luce della sua *Wirtemberg. Geschicte*, p. 286, 287, ha riconosciuto assai egregiamente il nesso di questi fatti.

[3] SCHREIBER, *die älteste Werfassungsurk*, pag. 31. « Numquam alium *advocatum* burgensibus meis numquam alium *sacerdotem* absque electione perficiam. Sed quoscumque ad hoc *elegerint* hos *me confirmante* habebunt; » e di nuovo a pag. 37: « Nullam per se debet eligere sacerdotem nisi qui communi consensu omnium civium fuerit et ipse præsentatus.... *Scultetum*, quem burgenses *annuatim elegerint*, dominus ratum debet habere et confirmare. » — Pertanto pare che patrono e sculdascio siano la stessa cosa, anzi lo stesso funzionario viene chiamato talvolta per incidenza anche *judex e causidicus.* »

erano incaricati di raccogliere le eredità lasciate senza testamento e di ripartirle, nella forma prescritta, entro il termine di un anno, ed intervenivano forse anche, come assessori ordinari, al tribunale del *judex* o sculdascio [1]. Che se si volesse cercare per essi un tipo nella costituzione della città di Colonia, si vedrebbe non essere dessi in fatto che gli assessori di Colonia, il numero legale dei quali si può con qualche sicurezza asserire, che fosse parimenti di 24. Del resto la denominazione di *conjuratores* ricorda piuttosto le associazioni giurate di tal genere in Francia esistenti. Come poi debba intendersi, quanto è detto nei posteriori documenti, che Corrado cioè, od anche Bertoldo diede a Friborgo la libertà giusta il diritto della città di Colonia [2], lo si rileva dalla disposizione contenuta nella carta di fondazione, la quale stabilisce che le contese tra i cittadini vengano decise secondo il *diritto consuetudinario dei mercanti, e specialmente di quelli di Colonia* [3]. Evidentemente qui non si tratta che del diritto privato, e per libertà secondo il diritto della città di Colonia s'intende certamente soltanto la personale, al cui consolidamento, ed alla cui ricognizione si diede certo maggiore importanza che non alla forma della costituzione, per la quale Colonia colle sue intricate circostanze non poteva di sicuro servir di modello. Come è noto, la liberazione da tutti i pesi della pertinenza, specialmente di quelli della devoluzione ereditaria e dell'obbligo del connubio, annoveravansi fra i primi e più importanti privilegi, cui i cittadini desiderassero e cercassero maggiormente. Nel più vecchio documento della costituzione di Friborgo questo privilegio del libero diritto di eredità sta primo fra tutti, e la maggior parte dei successivi privilegi si riferisce parimente al diritto personale dei cittadini: il passo sovra citato sul diritto dei mercanti di Colonia indica dunque donde essi privilegi provenissero, e come essi appunto costituissero la libertà secondo il diritto della città di Colonia [4].

E con una tale analogia si spiega anche, a quanto parmi, con tutta semplicità e naturalezza la tanto discussa *libertas romana*, colla

[1] « XXIIII conjuratores fori per integrum annum in sua potestate... retineant; » ed alla chiusa nel doc. V. sopra, p. 638, nota 4.

[2] V. sopra, p. 608, nota 2, p. 637, nota 5.

[3] « Si quando disceptatio vel questio inter burgenses meos orta fuerit, non secundum meum arbitrium vel rectoris eorum discucietur, sed pro consuetudinario et legitimo *jure omnium mercatorum, præcipue autem Coloniensium* examinabitur judicio. »

[4] Che gli *jura Coloniæ* vigenti in Friburgo non si riferiscano alla costituzione municipale di Colonia, fu già osservato prima che da me, dal Beseler, *Volksrecht und Juristenrecht*, 1843, pag. 229; solo io non intendo, come lui, di limitare l'esclusione al solo diritto commerciale.

quale l'imperatrice Adelaide consorte di Ottone I, al dire dell'abate Adilone, volle fondare una città nel luogo di Selz [1]. Essa non significa in fatto altro che — la *emancipazione secondo il diritto romano*, come già da lungo tempo fu giustamente riconosciuto da Zacaria [2]. E prima ed indispensabile condizione di una città a Selz doveva di certo esser questa, che l'imperatrice cioè liberasse dagli ordinari pesi della pertinenza gli abitanti della sua corte (*curtis*); giacchè in questo modo non solo rendevasi possibile il commercio, ma si favoriva ben'anco l'accrescimento della popolazione, mediante l'immigrazione di gente straniera. Pure Adelaide non concesse a quella città che il minimo grado di libertà secondo il diritto romano: senza dubbio perchè voleva che al chiostro, al quale essa aveva donato dapprima la corte, fosse riservato almeno il patronato sugli abitanti della medesima in un col canone, che se ne ritraeva. A questa concessione tenne dietro, per di lei mediazione, nell'anno 993 il conferimento del diritto di monetaggio e di mercato fatto da Ottone III; diritto nel quale si è voluto poi ravvisare ma erroneamente la *libertas romana*. Se non che lo stesso privilegio imperiale conferma invece piuttosto la spiegazione da noi data, giacchè rammentando esso il cambiamento già precedentemente avvenuto, che cioè quella località da territorio chiuso (*in marea*), era stato oramai reso accessibile a tutti, mostra come del pari si fosser resi indispensabili una moneta ed un mercato per la concorrente moltitudine [3]. E Selz infatti era diventato un luogo aperto, e questo appunto pel solo fatto della libertà personale accordata a' suoi abitanti.

Per ritornare ora sull'argomento dei consoli di Friborgo, diremo che essi sono così chiamati per la prima volta in quel registro della città, il quale venne erroneamente considerato come il più antico documento della costituzione dell'anno 1120. Questi consoli altro non sono evidentemente se non i 24 giurati; poichè essi trovansi precisamente al posto di questi ultimi, essendo loro demandata la polizia del mercato, e l'intervento nel tribunale municipale [4]. Il

[1] *Odilonis* epitaphium Adelaidæ, c. 10 (Mon. Germ. ed PERTZ, T. VI, p. 641). « Ante duodecimum circiter obitus sui annum in loco, qui dicitur Salsa, *urbem decrevit fieri sub libertate Romana*, quem affectum postea ad perfectum perduxit effectum.

[2] V. EICHHORN, Op. cit., II, pag. 206, seg.; poichè l'opera del ZACHARIA (De libertate romana civitatibus german. olim concessa), non ho potuto più ritrovarla.

[3] Doc. d. 993 dallo SCHOEPFLIN, Alsat. dipl., t. I, in EICHHORN, Op. cit., II, p. 210: « eo quod ipse locus, in *marca* antiquitas constitutus, *pervius sit cunctis* sursum et deorsum euntibus, ibique *moneta* et *mercatus* necessaria sint multitudini populorum illum confluentium, etc. »

[4] SCHREIBER, *Urkundeubuch*, I, p. 9. « Quicumque carens herede legitimo friburg mo-

nuovo titolo di consoli non ebbe dunque in Friborgo nuovo significato di sorta, gli è però giuocoforza ammettere che esso non vi venisse adoperato prima che nelle altre città della Germania, nelle quali lo si trova usato solo dopo la metà del XII secolo. Ed a questa opinione è di appoggio anche la coincidenza dell'epoca alla quale, secondo ogni verosimiglianza, appartiene il registro della città suindicato alla fine, cioè del regno di Bertoldo V, ultimo duca di Zäringen, il quale morì nell'anno 1218 [1]. E confrontandolo più esattamente colla carta di fondazione del duca Corrado, scorgiamo pure, come esso abbia avuto origine ed abbia assunto tali sembianze da farlo scambiare col più antico della costituzione. La narrazione della fondazione di Friborgo è copiata infatti quasi letteralmente dall'introduzione della carta di fondazione; seguono i più vecchi privilegi, dietro ai quali sono enumerati per ordine tutti i posteriori statuti senz'altro; tutto adunque lo farebbe credere come appartenente al primo fondatore della città, il duca Bertoldo (II). E lo stesso modo di compilazione è conservato persino colle stesse parole d'introduzione in tutte le successive scritture relative al diritto municipale di Friborgo: « E questi sono i diritti della città di Friborgo in Brisgovia, ecc., ecc. [2].

Che se il documento della fondazione di Friborgo non dimostra veruna affinità, neppure apparente, colle forme della costituzione di Colonia; nessuna pur se ne rileva nelle forme successivamente assunte dalla costituzione della stessa città. Nel registro municipale di Friborgo, come si è già notato, non evvi di nuovo, che il nome di consoli usato pei ventiquattro; ma oltre che di questo vi si fa menzione anche dello sculdascio, dell'usciere (*lictor*, *præco*), e del parroco, ad eleggere i quali erano autorizzati i cittadini con riserva tuttavia della conferma da parte del signore (*dominus*); seguono quindi dettagliate disposizioni sulle attribuzioni del gabellario territoriale (*theleonarius*), al quale incumbeva pure la costruzione dei ponti e del bastione della città: tutti questi funzionari poi si riscontrano pure nel

ritur, omnia sua bona XXIIII *consules* diem et annum in sua tenebunt potestate. » P. 8, « Omnis mensura, vini, frumenti et omne pondus auri et argenti in potestate XXIIII *consulum* erit. » P. 13, « Si super aliqua sententia fuerit inter burgenses orta discordia.... et XXIIII *consulibus* duo, non simplices burgenses, super ea *coloniam* appellabunt si volunt, etc. » P. 23, « Cum autem aliquis sanguinolentus efficitur, si conqueri vult, pulset campanam, ad cujus sonitum XXIIII venire tenentur, etc. »

[1] Il manoscritto del Doc. originale, appare, come ha provato lo SCHREIBER, del principio del XIII secolo: e il documento non è posteriore al 1218, perchè il diritto municipale di Berna di quest'anno si riporta alcune volte espressamente ad esso documento, per es. § 16 « sicut in *rodali*, qui jura vestra et *Friburgensium* continet, est expressum. »

[2] Così nell'antichissimo abbozzo di diritti municipali tedeschi, d. 1275 appo SCHREIBER, I, p. 74; nel nuovo doc. della costituzione d. 1293, *ib.*, p. 123 etc.

diritto municipale di Berna sotto la data dell'anno 1218 [1]. L'ulteriore svolgimento di questi due diritti municipali riguarda, è vero, il solo diritto privato dei cittadini; nell'incertezza del diritto ambedue si richiamano tuttavia alle consuetudini di Colonia, alla corte suprema della quale si aveva pure ricorso [2].

Seguiamo ora la costituzione di questa stessa città di Friborgo nel suo ulteriore sviluppo, fin nel secolo XIII, dopochè cioè la signoria su di essa fu passata nell'anno 1218 dalle mani dei duchi di Zaringen in quelle del conte Egenone di Urache e de'costui discendenti. Nell'anno 1248 il comune (*universitas*) levatosi contro i ventiquattro (che qui vengono chiamati ancora col semplice nome di *conjurati*), perchè governavano arbitrariamente le città senza valersi del consiglio dei cittadini, elesse altri 24 *conjurati*, senza l' approvazione dei quali i primi non potevano più decidere cosa alcuna che riguardasse l'ordinamento del comune. I più vecchi poterono, è vero, continuare a decidere negli affari giudiziari; ma ciascuno dei ventiquattro posteriormente eletti ebbe il diritto di cassare la loro sentenza e portare la causa davanti all' assemblea comunale. Eletti quindi 4 consoli, dei quali uno tolto dai primi *conjurati*, e gli altri tre dai secondi, si volle pure istituito un consiglio di 4 membri il quale curasse l' amministrazione delle publiche imposte [3].

Sembra pertanto che anche in Friborgo verso la metà del XIII secolo esistessero dei consoli, la importanza dei quali corrispondeva in generale a quella degli altri, che noi troviamo a quell' epoca in Colonia ed in altre città della Germania; ma con questa differenza che i ventiquattro di Friborgo altro non sono che quelli che in Germania e nelle Fiandre appellavansi consoli, cioè un consiglio della città scelto dal comune. Poichè anche in Friborgo sull'antico comune di mercatanti e borghesi erasi formato col tempo un ceto di

[1] V. § 7. *De constituendis magistratibus*. Il collegio dei consoli vien qui denominato *consilium*. § 20 e così di frequente.

[2] V. sopra i passi del diritto municipale di Friborgo, a p. 641, nota 4. Nel diritto municipale di Berna il § 5 è tolto dall'antichissima patente della costituzione di Friborgo; ma soltanto riguardo al diritto di mercato e di commercio dei negozianti. « Etsi aliqua disceptatio *tempore fori* inter burgenses et mercatores (ossia mercanti stranieri venuti al mercato), non stabit in nostro vel rectoris nostri judicio, sed pro consuetudinario *jure mercatorum* et maxime *Coloniensium* a civibus dijudicetur; » si confronti sopra, p. 640, nota 3.

[3] V. lo Statuto appo SCHREIBER, Vol. I, n. 11, p. 53-55. Riguardo ai consoli è detto soltanto : « Adjectum fuit praeterea, quod semper in posterum *quatuor* habebimus *consules*, quorum unus erit de prioribus, tres vero de secundis viginti quatuor eligendi. Ilorum etiam concilio *scultetus* debet, cum ipsi eum requisierint, interesse. » In che consistessero propriamente le loro facoltà, non è punto indicato.

patrizi (nobili), i quali occuparono esclusivamente il consiglio governativo dei ventiquattro, al quale poi si oppose il restante del comune, diviso pure alla sua volta in mercatanti ed operai, ma con instituzioni democratiche nuove, cioè a dire con un consiglio comunale e con commissioni nelle quali il primo giunse ad ottenere la preponderanza assoluta [1].

Ed ecco, meglio che per noi si è potuto, esaminato in qual modo tutti gli argomenti addotti a provare la continuazione della costituzione municipale romana in Germania, siano storicamente inattendibili; come in fatto non possa provarsi l'esistenza di alcun vestigio di una tale costituzione neppure con qualche verosimiglianza, e come specialmente il consiglio municipale, in cui si era creduto di ravvisare l'antica curia, non solo per ciò che riguarda il titolo consolare d'italica provenienza, ma anche per l'indole stessa della carica, appaia come cosa affatto nuova. Non si attenda quindi il lettore, che io prenda ora in seria disamina le opinioni, ancora più esagerate, sulla continuazione della curia nella classe servile dei domestici, nonchè sulla ipotesi della origine romana delle corporazioni; e questa e quelle sappiamo già non fondate. E ci pare invece miglior partito aggiungere alcun che circa la diversa origine e indole del consiglio municipale, col quale principalmente il nuovo

[1] Nella nuova costituzione d. 1293 i tre ceti nominati trovansi rappresentati in misura bastevolmente equa. Giusta quella costituzione i primi 24 erano nominati a vita e scelti di preferenza fra le famiglie nobili; i secondi erano eletti annualmente, ossia *ehtüwe* (*elliche*) da *edlen*, nobili, ed *ehtüwe* dei *kouflüten* (ossia *kaufleuten*, mercanti) ed *ehtüwe* degli *antwerklüten* (ossia *handwerkleuten*, artefici, industriali). Anche la commissione per l'elezione era in egual modo organizzata. V. Schaeiber, I, n. 50, pag. 121, 139. Parimenti la *Steuer deputation* (Deputazione per le imposte): quando si instituisce un'arte (*Gewerf*), è detto colà, devonsi togliere da essa: *viere von den vierundzweinzigen, viere von den koufleuten, und viere von den antwerklüten*; ossia: quattro dei ventiquattro, quattro dei mercanti, e quattro degli artigiani. Op. cit. Ur. 54, p. 142.

libero reggimento si manifesta in Germania; poichè, quantunque noi non possiamo assolutamente ammettere, che dovunque esso si fondi sopra una tradizione romana, non vogliamo però sostenere, che dovunque sia avvenuto lo stesso che a Colonia ed a Friborgo.

Origine del consiglio municipale in Germania.

Se noi anzi tutto gettiamo uno sguardo sul gran numero di città germaniche, le quali sorsero nel periodo di tempo interposto tra il principio del XII secolo e la metà del XIII non solo nei paesi tedeschi, ma eziandio negli slavi; se anzi noi cerchiamo di ordinarle, a seconda di certi caratteri comuni, in classi determinate, e così regolare in seguito la nostra discussione; noi vedrem tosto come a tale scopo ci si presenti un duplice punto di vista, il modo della fondazione cioè e la forma di governo sotto il quale esse vennero poi a trovarsi. Amendue questi punti di vista tuttavia coincidono solo in quanto il governo di una città fosse in relazione colle condizioni della sua fondazione (per la quale non devesi intendere soltanto la primitiva costruzione di essa, ma piuttosto il costituirsi della sua esterna potenza e della sua esistenza giuridica), oppure anche da essa interamente derivasse.

Vi ebbero adunque anzi tutto città *vescovili*, che eran tali vuoi per la chiesa episcopale alla quale principalmente dovevano la loro origine o per lo meno il loro nuovo risorgimento (come molte antiche città sulle sponde del Reno e del Danubio), vuoi per la dominazione episcopale, che erasi costituita in Germania alla stessa epoca e nel modo stesso che in Italia. Noi collochiamo poi tra queste anche quelle città, che erano per la stessa ragione unite ad abazie dipendenti dall'impero, fossero esse sotto abati come per esempio Fulda o San Gallo, o sotto abatesse, come Zurigo e Quedlinburgo.

Vi furono pure città *reali*, le quali avuta origine da cospicui palatinati regali, si trovavano per conseguenza sotto lo immediato patrocinio del re, come per esempio Francoforte sul Meno, Ulma e

Norimberga. Appartengono a queste anche tutte le altre città imperiali, le quali sorsero in seguito sul territorio dell'impero, o da palatinati e castelli, o da fondazioni ecclesiastiche, o da piazze di mercati e di commercio, e si trovarono soggette così a principi ecclesiastici o secolari infeudati dall'impero, come per esempio Erfurt, Bardewik [1] e così via.

Altre finalmente furono città principesche, in quanto che dovevano la loro origine a ville, che avevano appartenuto a principi ecclesiastici o secolari, come per esempio Soest, Braunschweig, e Gottinga, oppure erano state fondate su territori principeschi, e sopra nuove basi come le città dei duchi di Zäringen nella Germania meridionale e quelle dei Guelfi nella settentrionale [2].

Ma una tale distinzione si può applicare fino ad un certo punto anche all'età delle città. Le vescovili furono incontestabilmente le più antiche, in quanto che esse od esistettero già fin dai tempi romani, o sorsero in pari tempo colle più antiche instituzioni ecclesiastiche in Germania; seguono le città regie, i palatini di alcune delle quali rimontano fino al tempo dei Carolingi; vengono finalmente le città principesche, della cui esistenza si hanno testimonianze fin dall'XI secolo. Ma questa regola valendo soltanto in generale, lascia luogo a molteplici eccezioni: molti vescovati come per esempio Bamberga ed arcivescovati come quello di Bamberga e quello di Magdeburgo, furono infatti fondati in epoca posteriore d'assai, e molti palatinati come per esempio quello di Goslar e quello di Norimberga, non sorsero se non più tardi. E così come tutto questo anche la distinzione delle città a seconda dei diversi modi di dominio non è da accettarsi rigorosamente, poichè prima della completa formazione della signoria, si ebbero rapporti misti indeterminati: misti, come nelle città vescovili, ove i diritti di sovranità non erano stati trasferiti interamente nei signori ecclesiastici, come per esempio a Ratisbona, in cui tali diritti erano ancora nel XIII secolo ripartiti fra il vescovo ed il duca di Baviera [3], oppure ad Augusta, che stava sotto la duplice si-

[1] Nell'ampio senso, che io do alle città dell'impero, prima che il potere governativo dei principi recasse in campo la distinzione fra città reali o meno si comprendono naturalmente anche le città episcopali: ma queste, vale a dire le vere sedi vescovili, meritano, del pari che le città regie, di essere rilevate come classi per sè stesse importanti.

[2] Un simile riparto, ma con limitazioni inesatte, è accettato anche da Hüllmann, *Gesch. des Ursprungs der Stände.* 2 ediz., 1830, § 44, 45. All'incontro io ritengo al tutto errata la sua distinzione delle costituzioni municipali a seconda degli impiegati signoriali: *Burggraf, Schulz, Vogt, Landvogt.*

[3] V. il trattato del vescovo Corrado col duca Lodovico dell'a. 1205 presso il Ried, Cod. chron. dipl. Episcopatus Ratisbon. T. I, p. 289 sq.

gnoria del vescovo e del re[1]; indeterminati, dovunque il primitivo patrocinio sovrano erasi trasformato in signoria locale come per esempio nelle città guelfe, già fin dai tempi di Enrico il Leone.

Ma nella indagine sulla costituzione dei municipi, ed in particolare sull'origine del consiglio municipale, devesi avere riguardo essenzialmente anche ad altri punti di vista, i quali non sono compresi nella sovra enunciata distinzione delle città in vescovili, reali e principesche, per la ragione che il rapido o tardo sorgere del consiglio municipale, come pure la sua diversa significanza o composizione non si può in verun modo far risalire unicamente all'enunciata base di ripartizione. In tale controversia pare piuttosto che debba esser guida al giudizio l'osservare se nelle città fin dagli antichi tempi si fosse mantenuto o formato un *libero comune* con un permanente instituto di assessori; oppure se ciò non fosse avvenuto, sia per la totale soppressione dell'antico comune, sia per la mancanza di una stabile rappresentanza. Naturalmente qui non si parla se non delle città antiche, vale a dire principalmente delle città vescovili e regie, nelle quali poteva esistere una siffata libertà, e non già delle principesche le quali sin da principio o I erano nate dallo stato di dipendenza oppure erano di origine affatto nuova.

Ora dappertutto dove aveva esistito un libero comune con una rappresentanza indipendente e permanente, la nuova costituzione sorse sulle fondamenta dell'antico libero governo municipale.

L'esempio più importante e più istruttivo di questa natura lo abbiamo già veduto in Colonia. Qui erasi cioè mantenuto un antico comune libero con assessori, i quali reggevano la città sino da tempi remoti. Le famiglie più cospicue di questa avevano occupato i posti di assessori, come pure tutte le altre cariche importanti e formato così un patriziato che, a modo di gilda, costituì poi la *Richerzechheit* e potè così sostenersi fino al XIII secolo contro le pretese usurpatrici della signoria episcopale. Ma non essendogli però riescito in egual maniera di comprimere la sorgente borghesia comunale, l'intera costituzione municipale venne ad assumere quella forma e quella direzione affatto diversa che si dovette al nuovo consiglio municipale del comune, collocatosi verso la metà del XIII secolo a lato del collegio degli assessori delle famiglie patrizie.

Benchè poi, almeno in questi tratti generali, anche la costituzione municipale di Magdeborgo concordi con quella di Colonia, a noi non pare che si possa perciò supporre ch'essa sia stata comu-

[1] V. C. JAGER, *Gesch. der Stadt Augsburg* 1837, p. 31 seg.

nicata da questa a quella, o che per lo meno l'una abbia influita sull'altra. Nella più antica lettera degli assessori di Magdeburgo (comunicazione del diritto municipale a Goldberg) dell'anno 1211, la quale contiene i privilegi dell'arcivescovo Wichmano dell'anno 1188, si fa bensì parola dei giudizi dello sculdascio, anche degli assessori, che in essi sedevano a tribunale, e finalmente persino di una assemblea di cittadini, ma non per questo vi troviamo accennati i consoli od il consiglio municipale [1]. Questo invece compare per la prima volta in una lettera posteriore degli assessori di Magdeburgo (comunicazione del diritto municipale a Breslavia) dell'anno 1261, e precisamente in principio, dove è detto esser stata ordinata l'elezione di consiglieri, che devono essere eletti annualmente, e quindi giurare di conservare il diritto l'onore e gli usi tutti della città. Essi sorveglieranno i pesi e le misure non che la vendita dei comestibili, e convocheranno il *Burding* o assemblea dei cittadini ove col consiglio degli uomini più sapienti stabiliranno poi le disposizioni generali od arbitrati sull'amministrazione della città [2]. La lettera è firmata da otto assessori e da otto consiglieri. Si vede adunque che il consiglio provvedeva alla polizia del mercato e all'amministrazione municipale in generale, e che rappresentava in pari tempo l'intero comune dei cittadini dal quale veniva eletto di anno in anno, rimanendo tuttavia gli assessori in carica per tutta la vita e non essendo questi prescelti, che da un ristretto numero di antiche famiglie [3]. E

[1] Il Doc. è stampato dal GAUPP, *das alte Magdsburgische und Hallische Recht*. 1826, p. 215 seg. ed ancora meglio dal TZSCOPPE e dallo STENZEL, *Urkundensammlung zur Gesch. des Ursprungs der Städte in Schlesien und der Oberlausitz*. 1832. p. 266 seg. V. §§ 8, 9. — Riguardo alle epoche più antiche, il RATHMANN nella sua eccellente opera: *Gesch. der Stadt Magdeburg*, Th. I. 1800, pag. 373 osserva: « Nel gran numero che abbiamo di documenti sicuri ed autentici appartenenti ai tempi di cui ora trattiamo (sotto il governo dell'arcivescovo Wichmanno e Ludolfo, 1152-1207) si trovano è vero Scöppen della città di Magdeburgo, ma non per questo consoli od altri magistrati della stessa natura. E questo invece avrebbe dovuto accadere in tutti quei luoghi dove esisteva di già un magistrato. » Eppure EICHHORN pretende trovare il consiglio di Magdeburgo fin dai tempi degli Ottoni.

[2] TZSCHOPPE e STENZEL, Op. cit. Nr. 56. pag. 351 seg § 3. *Die Râtman legem ir Burding uz, swenne so sie wollen, mit der wisesten Lute Rate, swaz si danne zu deme Burdinge geloben, daz sol man halden; swelich man daz brichet, daz sulen die Ratman vorderen.* — Questo *Burding* è, a veder mio, affatto diverso dal *Burgericlum* di Colonia, e d'altri luoghi in Vestfalia; questi erano tribunali inferiori dei singoli circondari parrocchiali, quello una assemblea generale dei cittadini, in cui questi si riunivano a loro piacimento: « omnis civitatis decreta (kore) consules judicabunt; quidquid inde receperint, duas partes civitati, tertiam judici exhibebunt » Non posso pertanto convenire collo STENZEL nella sua del resto preziosa, indagine sopra questo argomento (Op. cit. pag. 226 seg.) quando egli dichiara ritenere equivalenti il *Burding* ed i *Burgerichle*.

[3] *Magd. Schöffenbrief für Gorlitz vom J.* 1304. TZSCOPPE e STENZEL, Op. cit. 447 seg. § 1. *Do wurden sie zu rate, daz sie curen Sheyphen unde Ratman, die Shepphen zu Jangir Ciet, die Ratman zu eime Jare.*

fu però ben naturale che frequenti controversie sorgessero tra i due collegi, stante che il consiglio del comune facesse di tutto per avocare a sè in numero sempre maggiore le antiche facoltà degli assessori e limitar questi alle sole attribuzioni del potere giudiziario: ne derivò quindi che nell'anno 1294 gli assessori vennero alla fine completamente sostituiti dal consiglio municipale, nel quale essi avevano fino allora seduto insieme ai consiglieri [1]. In pari tempo i cittadini s'impadronirono, comperandoli, anche del burgraviato e dell'ufficio dello sculdascio, e conferirono amendue queste cariche all'arcivescovo sotto condizione, che la prima dovesse essere soppressa e la seconda venir accordata ma dietro la loro propria elezione.

Facciamoci ora a considerare le città regie dell'impero nelle quali parimenti l'instituto degli assessori formò le basi costanti della libertà e della successiva costituzione. Se in queste città, a vero dire, il libero comune non ebbe un'origine così primitiva, nè sorse cogli stessi diritti, che in parecchie città vescovili, ove i liberi s'erano stabiliti sin dal principio in numero considerevole; esso venne formato però molto agevolmente dai censuari della villa regia, che s'erano uniti ai liberi ed ai ministeriali cavalieri dell'impero; questi ultimi poscia, allorquando l'antica costituzione palatina cessò affatto e la borghesia emerse indipendente, tornarono a separarsi affatto dal comune. Ove poi questo ebbe luogo assai presto ivi trovossi eziandio di regola uno stabile instituto di assessori, sul quale s'era appoggiata già l'antichissima costituzione municipale, ed al quale quindi si unì, come nelle mentovate città vescovili, nel XIII secolo un consiglio comunale [2]. Così accadde a Francoforte sul Meno, ove 14 assessori, che si tenevano in numero mediante elezioni fatte tra loro stessi con un borgomastro alla testa, formarono il più antico consiglio municipale, al quale nel XIII secolo furono aggiunti, come secondo consiglio, i consiglieri del comune, con un borgomastro alla testa parimenti eletto da loro. Nel XII secolo poi era sorto anche un terzo banco di consiglio per le maestranze. Però la denominazione di consoli, la quale nei documenti di Francoforte, per quanto mi consta, non riscontrasi che dopo il 1266, da prin-

[1] Coi consiglieri distinguevansi anche 3 maestri d'arti, che erano collegati coi primi contro gli assessori. V. RATHMANN, Op. cit. Ph. 2, p. 159 seg. si confronti Chron. Magdeburg. Meibom. rerum Germ. script. T. II, p. 333. « Usque ad ista tempora *scabini* fuerunt in *consilio civitatis*, a quo extunc fuerunt exclusi. »

[2] V. specialmente il FICHARD, *Die Entstehung der Reichsstadt Frankfurt a. M. und der Verhältnisse ihrer Bewohner*, 1819. e C. JAGER, *Schwäbisches Städtewesen*, Vol. 1, p. 1. *Ulms Verfassung, bürgerliches und commercielles Leben im Mittelalter*, 1830.

cipio non indica anche qui, come in Colonia, in Magdeburgo ed in altri luoghi, che i soli consiglieri del comune [1].

Ed a questa somigliò poi la costituzione di *Ulma*. Anche que'12 assessori o giudici giurati (*judices jurati* come son detti nel diritto municipale di essa città dell'anno 1296) con sculdasci alla testa costituirono dapprincipio l'autorità municipale; ed anche a questa vi si aggiunsero verso la metà del XIII secolo consiglieri tolti della cittadinanza (*consules*), e più tardi ancora altri dalle maestranze; il consiglio municipale adunque, completamente costituito, si compose anche qui come a Francoforte di tre ordini [2].

Nei precedenti esempi di città vescovili e regie si manifesta però una identica forma fondamentale della costituzione: un collegio cioè di assessori, che tiene il governo sotto la presidenza di impiegati governativi; con esso un patriziato composto di famiglie antiche e libere, e presso al quale a poco a poco sorge un ampio comune civile; poi verso la metà del XIII secolo una nuova autorità consulente, mediante la quale il comune ottiene una speciale rappresentanza e che noi, avuto riguardo alla origine ed all'importanza sua, potremmo benissimo indicare col nome di *consiglio comunale*.

Passiamo ora, in secondo luogo, all'altra classe di città antiche,

[1] Codex dipl. Moeno francofortanus edito da J. F. Böhmer, Vol. I, 1836, p. 139. Docum. del 1266, Sept. 28. « Nos... sculteius... scabini.... *consules* totumque commune frankenvordense. » p. 146, Doc. d. 1267, Dec. 8. « Cunradus scultetus, scabini, *consules* et universi *cives* frankenvordenses. » Il Fichard, Op. cit. p. 74 seg., trova il consiglio di Francoforte esistente fin dal 1219, indicando egli nel documento *cives* per consiglieri, *universi cives* per il consiglio radunato, e spiegando la nuova denominazione di *consules* coll'aggiunta di un banco di consiglieri tolti dalle arti. Si può ammettere che *cives* o *burgenses* nel XIII secolo servisse ad indicare talvolta i soli rappresentanti della borghesia, ossia il consiglio (di ciò me ne ha persuaso completamente il Tittmann cogli argomenti tolti dai documenti di Friborgo ed altri, per es.: « Burgenses et communitas civitatis nostræ Vriberc » e di *sullen daz Jar Burger sin*. V. *Gesch. Heinrichs des Erlauchten*, Vol. I, 1845 p. 326), ma frattanto è d'uopo convenire, che la nuova instituzione, tosto che si fu consolidata, ricevette anche un nome speciale, che la rese esternamente riconoscibile; così lo stesso Fichard ha dovuto ammettere, che la parola *cives* nell'epoca in cui vuole significasse i consiglieri, serviva ad indicare anche i ministeriali dell'impero ed i cittadini pienamente liberi, anzi persino i membri delle corporazioni della città. V. op. cit. p. 74 seg. 103 seg. Pertanto l'espressione *universi cives* sarebbe sempre da prendersi in questo significato più ampio; e la spiegazione che il Fichard dà dei *consules* ritenendoli come rappresentanti delle maestranze non potrebbe essere ammessa: poichè ancora nell'a. 1284 trovansi le corporazioni degli artigiani distinti dal vero comune dei cittadini, per esempio: « Sculteto, civitati *et Artificibus* qui *auwercgenoz* (*Handwerkgenossen*) dicuntur; » poichè inoltre nella rivolta delle corporazioni avvenuta negli a. 1355-1368, trattossi ancora di ciò, che le stesse volevano portare al consiglio otto dei loro presidi; poichè finalmente non esiste, a mia notizia, alcuno esempio in Germania, di artigiani assunti a consiglio verso la metà del XIII secolo.

[2] V. Jaeger, op. cit. p. 183.

nelle quali il libero comune o fu oppresso, o non mantenne che una rappresentanza imperfetta.

E qui fra le città vescovili è da annoverarsi in primo luogo Strasburgo, il cui antichissimo diritto municipale non è in sostanza che un diritto di corte (*hofrecht*) modificato, e dal quale possiamo chiaramente conoscere lo stato di oppressione in cui trovavansi allora i liberi comuni[1]. I vescovi di Strasburgo avevano cambiato la supremazia, loro conferita dallo imperatore nel X secolo, in effettivi diritti di sovranità[2], cosa che invece fu sempre indarno tentata dagli arcivescovi di Colonia, e nominatamente nell'XI secolo dall'ambizioso arcivescovo Annone[3]. Ecco perchè anche gli statuti del diritto municipale di Strasburgo formano sotto molteplici rapporti un perfetto contrasto colle libere instituzioni della città di Colonia: « Tutte le autorità municipali, vi è detto, dipendono dal potere del vescovo, per modo che egli può conferirle o farle conferire. Però egli deve investire delle publiche cariche soltanto i famigli (*familia*) della sua chiesa, e nessun altro »[4]. Le più importanti di tali cariche erano le quattro seguenti (fra le quali stavano ripartiti gli affari del governo municipale): lo *sculdascio*, il *burgravio*, il *telonario* ed il *maestro della moneta*[5]. La cittadinanza non aveva, come tale, veruna ingerenza nel governo; essa era piuttosto obbligata alla servitù voluta dal diritto di corte, senza che però le toccassero gli onori ed i vantaggi dei servi propriamente detti. « Tutti i cittadini, è detto in quegli statuti, devono lavorare cinque giorni la settimana per il loro signore; si eccettua i monetatori, come famigli, e certe arti, le quali sono perciò tenute a particolari prestazioni[6]. Che se i

[1] V. specialmente EICHHORN, *Zeitschrift*, vol. I, p. 232 seg. WILDA (*Gildenwesen im M. A.*, p. 203 seg.) non vuole ammettere, che questo diritto municipale abbia realmente esistito; ma sostiene essere stato soltanto un abbozzo di costituzione foggiato secondo i desideri del vescovo. L'ipotesi tuttavia ha fondamento poichè Worms e Spira ci si presentano in condizioni affatto simili.

[2] Il vescovo Arcimbaldo ottenne nell'a. 982 da Ottone II la completa esenzione. Per ciò il GRANDIDIER, *Hist. de l'eglise de Strasbourg*. T. II. 1778, p. 42, pone il più antico statuto municipale di Strasburgo ai tempi di questo vescovo. Ma siccome questo statuto accenna a condizioni già abituali, che non potevano essersi così raffermate se non pel continuato esercizio del diritto di sovranità, così io son piuttosto d'avviso, che questo statuto non sia anteriore all'XI secolo.

[3] Si confronti lo STENZEL, *Gesch. der fränckischen Kaiser*, vol. I, p 316 seg.

[4] Jura et leges civ. Argent. (WALTER, *Corpus juris Germ.*, T. III, p. 780-798) §§ 5, 6. « Nulli autem episcopus officium publicum committere debet, nisi qui sit de familia Ecclesie sue — *etensi danne des gesindes sines Gotshuses*, » secondo la traduzione del XIII secolo. Questi sono appunto i così detti *Hausgenossen*, ministeriali, ai quali venivano demandati gli uffici municipali come feudo di servitù.

[5] *Ib.* § 7 « Episcopus manu sua investit. scil. Scultetum, Buregravium, Thelonearium et Monetæ Magistrum. »

[6] *Ib.*, § 94. « Debent etiam singuli Burgenses in singulis annis quinquies operari numero

maestri delle arti erano nominati dal burgravio, il quale in pari tempo esercitava sopra di essi il potere giudiziario [1]: ciò non può in verun modo esser creduto un fatto accidentale, qualora si consideri, che il burgravio era preposto immediatamente al castello ed alla corte del signore territoriale (*curtis dominica* § 94), e che le corporazioni degli operai ripetevano senza dubbio la loro origine dal diritto di corte [2].

Simili rapporti di servitù dei cittadini sussistevano anche in altri luoghi come per esempio a Worms ed a Spira, i cittadini delle quali città non ne furono esonerati se non nel XII secolo dai privilegi imperiali [3]. E fu già osservato come appunto l'acquisto della libertà personale fosse della massima importanza per gli abitanti delle città, e come specialmente il diritto municipale di Colonia avesse perciò appunto acquistata una così grande considerazione perchè racchiudendo la intera libertà civile, garantiva così quella base sulla quale soltanto potevasi poi erigere l'edificio di tutti gli altri diritti politici.

Ma anche in questo comune non affatto libero sorse col tempo un consiglio municipale. Un posteriore statuto di Strasburgo, a cui l'editore *Grandidier* ha assegnata un'epoca troppo remota collocandolo alla fine dell'XI secolo o all'epoca del governo del vescovo Ottone (m. nel 1100) [4], contiene in proposito la seguente disposizione: Si eleggano ogni anno 12 o più persone idonee (parte *ministeriali*, parte *cittadini*) a consoli della città, e scelgansi fra

dierum in *dominico opere*, etc. » Anche 24 del ceto dei mercanti (*de genere mercatorum*) dovevano tre volte all'anno servire come messaggieri. V. §§ 88-89.

[1] *Ib*, § 44. « Ad officium Buregravii pertinet ponere *magistros* omnium *officiorum* fere in urbe, scil. Sellariorum, Pellificum, etc. »

[2] Si confr. sopra, p. 529.

[3] Enrico V esonerò nell'a. 1111 i cittadini di Spira, « a lege nequissima et nefanda, videlicet a parte illa, quæ vulgo *Budtheil* vocabatur, » ed assicurò loro il libero diritto di eredità e la piena disponibilità dei loro beni. Federico I confermò questa concessione nell'anno 1182, aggiungendo, che dovessero in questa esser comprese anche la libertà del diritto capitale e quella delle tasse. V. i due doc. ap. LEHMANN, *Chronica der freien Reichsstadt Speier* 1698, p. 306 e 465. E l'esonero dal *Budtheil* (detto qui *Bidella*) dall'obbligo del connubio, etc. donò Enrico V agli abitanti di Worms nel 1114, locchè fu confermato nel 1180 da Federico I. V. il doc. ap. SCHANNAT, *Hist. episc. Wormat.*, T. II, 1734, no. 91, pag. 85 Altri poi di questa specie trovansi nell'HÜLLMANN, *Städtewesendes Mittelalters*, vol. II, p. 252-254.

[4] L'unico fondamento in base al quale il GRANDIDIER vuol far risalire ad epoca si remota questo statuto — perchè nell'introduzione del seguente (terzo) statuto della metà del XIII secolo, è accennata la completa abolizione delle instituzioni precedenti — non sembra attendibile, poichè in esso non si parla che di disordini, ingiustizie ed oppressioni, specialmente contro le donne ed i poveri — Il documento che per il primo faccia parola di consoli di Strasburgo è, a mia notizia, una lettera dell'imp. Federico II, dell'a. 1214 colla intestazione: « Magistro, *consulibus* et universitati Civium Argentinensium, fidelibus suis dilectis » SCHÖPFLIN, *Alsat. Dipl.*, I, p. 323.

di loro uno o due borgomastri [1]. In un terzo statuto poi dell'anno 1249 noi vediamo di già i consoli ed i più cospicui cittadini di Strasburgo unirsi come indipendenti al vescovo, ai canonici ed ai ministeriali per trattare di certe nuove instituzioni [2]. Ed ecco come venissero spezzati del tutto i ceppi della passata servitù.

Ma evidentemente i consoli o consiglieri ebbero qui origine ed attribuzioni affatto differenti da quelli di Colonia e di Magdeburgo. Essi non emersero dall'antagonismo tra un comune posteriore ed il patriziato composto delle antiche famiglie libere; ma sibbene dal sorgere di una borghesia, sempre più abborrente dalla servitù, contro i signori della città istessa; essi non si appoggiarono ad un preesistente instituto di assessori di un libero comune antico, ma costituirono da sè medesimi l' intera rappresentanza della borghesia, e raccolsero in sè stessi il potere amministrativo e giudiziario, di mano in mano almeno che il comune potè a sè avocarlo; essi finalmente, componendosi di ministeriali, che avevano sino dapprincipio esclusivamente occupate le cariche municipali, e di cittadini, rappresentarono il comune ossia la fusione operatasi fra i due ceti in discorso.

Noi possiamo quindi abbastanza opportunamente, a differenza dei consigli del comune precedentemente considerati, indicare questi altri come consigli municipali e procurare di accertarci ancora meglio, con altri esempi di tale natura, della forma speciale della loro costituzione.

I cittadini di Worms e di Spira ottennero dai due ultimi imperatori della casa di Franconia, Enrico IV e V, in ricompensa della loro costante fedeltà, i già mentovati privilegi di emancipazione personale; anzi il loro stesso consiglio municipale dovette alla medesima origine politica libertà da lui acquistata [3].

L'imperatore Federico I accordando inoltre nell'anno 1156 al citta-

[1] GRANDIDIER, l. c., p. 37.

[2] *Ib*, p. 36 « Tandem *consules* et cœteri *cives meliores* et sapientiores cum prædicto Dom. suo Episcopo canonicis et ministerialibus in hoc convenerunt, etc. »

[3] Molto materiale per la storia della costituzione di Worms ritrovasi appo lo SCHANNAT, *Hist. episc. Wormat.*, T. I-II; Francof. 1734 e MORITZ, *Abh. vom Ursprung der Reichstädte, in sonderheit von Worms Frkf.*, 1756, cui aggiunse importante supplimento il BÖHMER, che cogli *Annales Wormatientes*, 1221-1298, oltre un'appendice di documenti; arrogi che mediante le *Regesta Wormatienti* dello stesso BÖHMER, fu straordinariamente facilitato l'uso di tutto quanto il materiale documentario — J. F. BÖHMER, *Fontes rerum Germ.*, T. II, 1845, p. 158-249. Per la città di Spira serve la vasta, ma non bene ordinata opera, di CHRIST. LEHMANN, *Chronica der freien Reichstadt Spier*, migliorata ed accresciuta da *M. Fuchs*; Francf. 1698.

dini di Worms una pace imperiale, dopo aver determinate certe pene per i delitti commessi entro il limite assegnato alla pace medesima, instituì un *tribunale municipale* composto di 40 membri, dei quali 12 dovevano essere ministeriali, e 28 cittadini, e destinato a vegliare all'osservanza della pace decretata [1].

Questa era dunque una associazione difensiva e precisamente nella forma dei comuni francesi, i quali erano sorti a un dipresso all'epoca istessa. Che anzi l'imperatore medesimo coll'averla accordata, non intese per questo di abolire la signoria del vescovo, i cui funzionari, cioè l'*avvocato*, lo *sculdascio* e due officiali, continuarono infatti a presiedere ai tribunali ordinari ed all'amministrazione territoriale [2].

Con tutto ciò tuttavia non si potè impedire che i quaranta, i quali poscia si intitolarono anche consoli, avocassero sempre più a sè stessi le attribuzioni governative. Da un documento di Enrico VI dell'anno 1190 si rileva infatti, che i comuni reggevansi già a quell'epoca sotto una forma affatto repubblicana. Ogni anno alla festa di S. Martino i borghesi si raccoglievano (*burgenses*) nella corte imperiale, onde eleggere lo sculdascio (*villicus*) ed i costui funzionari, ed in questa circostanza procedevano anche all'elezione dei due bidelli (*pidelli*), la quale era di esclusiva pertinenza dei così detti *pannifices*. A questi si aggiungevano poi i 16 *heimburger*, nominati del pari per un anno, tolti dalla sola diocesi e destinati a sorvegliare le misure e il mercato [3].

Il privilegio adunque di rimanere costantemente in carica e di completarsi da sè medesimi, quando uno di loro per avventura fosse uscito di carica per morte o per altro motivo qualunque, spettava solo ai quaranta [4].

[1] SCHANNAT, t. II, no. 84, p. 76 « ad confirmationem itaque prædictæ *pacis* ex mandato Imp. XII *ministeriales* ecclesia Wormat. et XXVIII *burgenses* statuentur, qui de invasione lædentium... audiant... et secundum veritatem testium discernant, et si prædicti XL *judices* in aliqno discordaverit, standnm erit judicio partis majoris. »

[2] Questi sono nominati nello stesso doc.: « VII libras Worm. monetæ persolvat: tres videl. *episcopo*, duas *judicibus* (ossia ai 40) et reliquas duas *Advocato* et *Sculteto* et officiatis eorum, qui vulgo *ambtman* vocatur » Che questi ultimi non fossero che due risulta dal doc. di Enrico VI, d. 1190.

[3] BÖHMER, Op. cit., p. 215, Dipl. no. 1. « Hi quos vulgariter dicimus *Heimburger* jurare debent secundum legem dei justam mensuram ad dandum et accipiendum ordinare quivis in sua parochia illius anni. » Questi *Heimburger* divennero più tardi anche publici accusatori nei tre tribunali ordinari del camerlengo vescovile. V. gli statuti *de officii o camerarii e de heimburgis* nel BÖHMER, Op. cit., p. 210 e 212. Anche l'antichissimo diritto municipale di Strasburgo nomina tre Heimburgi, uno dei quali per la città interna od antica, due per l'esterna. WALTER, l. c. T. III, p. 781, § 9. Essi rammentano i *Burricler* di Colonia e delle città della Vestfalia.

[4] *Annali Wormat.*, BÖHMER, p. 160. « Fuerunt olim multis temporibus in civitate Wormanciensi *quadraginta consules*, videl. viginti octo *cives* et duodecim *milites* ecclesiæ

Essendosi intanto per tal modo formata una costituzione aristocratico-republicana, nella quale il diritto episcopale di regalia non aveva pressochè più verun significato, il vescovo levò amare lagnanze tanto presso Enrico luogotenente imperiale in Germania, quanto presso lo stesso imperatore Federico II nella dieta di Ravenna, ed ottenne con ciò non solo molti speciali decreti contro il consiglio della città di Worms, ma anche la celebre e generale ordinanza dell' imperatore contro i consigli municipali e la nuova libertà dei municipi di Germania[1]. Finalmente, dopo una lunga lotta, si addivenne nel febbraio 1233 ad una convenzione (di *Oppenheim*) tra il vescovo ed i cittadini, per la quale la costituzione municipale di Worms fu nuovamente ridotta nei termini seguenti[2]: — Per l'avvenire vi saranno soltanto 15 consiglieri, dei quali 9 nominati dal vescovo e da lui scelti tra i cittadini, questi 9 eleggeranno gli altri 6 tra i cavalieri (ministeriali della Chiesa); così procederassi poi anche nelle elezioni occorrenti a completamento del consiglio nel caso che uno dei cittadini o dei cavalieri venisse per morte a mancare: imperocchè questi consiglieri, dovessero rimanere per tutta la vita in carica e soltanto i due borgomastri (*magistri civitatum*) uno tolto dai consiglieri borghesi, l'altro dai cavalieri, si mutassero ogni anno. Nel consiglio la presidenza sarà tenuta dal vescovo, o nella costui assenza da un suo rappresentante. Il vescovo ed i quindici di comune accordo eleggeranno ogni anno alla festa di S. Martino lo sculdascio ed i costui ufficiali, e così pure i sedici, quattro per ogni distretto ecclesiastico (i quali evidentemente per nulla differiscono dagli *heimburgi*) destinati alla riscossione delle imposte e delle multe. Delle corporazioni non furono riconosciute se non quelle dei monetatori, ed i negozianti di pelliccie; le altre vennero abolite[3].

ministeriales, *qui per se sine episcopo totam rexerunt civitatem.* Et si unus decessit ipsi per se alium constituerunt. » Cf., p. 161.

[1] *Ann. Worm.*, p. 162, « incepit graviter de civibus (conqueri), qualiter ipsum tamquam pro nichilo reputaverunt. » Si confr. i doc. d. 1231-1233 indicati nei *Regesta Worm.* del Böhmer, a p. 243, nel che è spezialmente da osservarsi, pel modo onde si ottenevano privilegi reali, che il giovane re Enrico a Francoforte sul M. confermò il 3 agosto ai cittadini di Worms quelle libertà, che il giorno seguente loro di nuovo ritolse a favore del vescovo.

[2] *Ann. Wormat.*, p. 162, Dipl. no. 7, p. 221.

[3] « Item omnes, fraternitates, husgenoz et wiltwerkere illis exceptis, ammode penitus cessabunt. » Che per *Hausgenossen* intender si debbano i monetatori, lo prova il privilegio di Federico I, del 1165 pei monetatori di Worms, ove di questi è detto: « *er sy den ir hushenozze.* V. Schannat, T. II, p. 188; nonchè il privilegio del vescovo Simone di Worms d. 1283, « *und binden uns mit diesem brief, daz wir unser Husgenozzen, die Müntzer, halten und schirmen,* » ib. p. 143. *Hausgenozzen* si chiamano nel doppio senso di *familia* e di *fratres, sodales* del vescovo, ai ministeriali del quale essi appartenevano. V. più avanti quanto si dice di Spira.

Così l'autorità od il potere governativo trovossi diviso fra il vescovo ed il consiglio municipale, nel quale i due stati dei borghesi e dei ministeriali erano in egual misura rappresentati. Essa autorità rimase per tal modo stabile e permanente; tutti gli altri impiegati giudiziari ed amministrativi venivano invece da lei ogni anno nuovamente nominati o confermati. Il comune ebbe inoltre per la polizia del mercato e per l'esazione delle publiche imposte la sua speciale rappresentanza nei sedici o *heimburgi*, mutantisi di anno in anno e che ponno essere paragonati col consiglio del comune nelle città aventi l'antico istituto degli assessori. E questa fu sicuramente una eccellente costituzione, fondata egualmente sulla libertà e sulla giustizia, e però soddisfacente per tutte le parti e lungamente durevole.

Perciò che riguarda poi quella della città di Spira, se noi in una patente di franchigia di Enrico V troviamo già, che la moneta non si sarebbe potuta cambiare senza il consenso dei cittadini [1]; da ciò solo non si può tuttavia dedurre di certo l'esistenza di un consiglio municipale. Questo infatti non venne ordinato se non più tardi, in forza di un privilegio dell'imperatore Enrico VI, ed il quale erroneamente viene attribuito ad Enrico V [2]. Per esso i cittadini ottennero la facoltà di sceglire tra loro stessi dodici persone e di formare con queste il consiglio municipale, il quale fu conservato anche nel XIII secolo colla sola aggiunta di due borgomastri [3]. Rimasero è vero gli impiegati signoriali: lo *sculdascio*, il *patrocinatore*, il *maestro delle monete* ed il *telonario*, ma questi dipendettero tuttavia immediatamente ed interamente dal consiglio, che li eleggeva di anno in anno, e che non riserbava pel vescovo che la conferma formale [4].

[1] LEHMANN, Op. cit., p. 307. « Monetam quoque nulla potestas in levius aut deterius imminat aliqua ratione, nisi *communi civium consilio* permutet. »

[2] L'errore esiste già nel LEHMANN, da cui i moderni lo hanno tolto, sebbene l'editore della cronaca del primo, M. FUCHS, lo avesse già notato. Il privilegio di Enrico VI è contenuto in un documento del 20 gennaio 1198 dovuto a Filippo duca di Svevia. L'imperatore Enrico II era morto l'anno prima (Set. 28) e Filippo gli era successo in Germania, ma solo come tutore del giovane re Federico suo nipote. Così è da intendersi l'introduzione del doc.: « quod post *discessum Henrici* glorios. imperatoris et fratris nostri *Spiram* venientes, tam ex persona *Domini nostri regis*, quam nostra, consilium et auxilium a civibus illius civitatis expetivimus. » Segue poscia il privilegio dell'imper. Enrico (evidentemente quello testè menzionato): « Præterea secundum ordinationem *Henrici* felicis memorie imper. augusti, civitati, tam auctoritate Domini regis, quam nostra indulsimus, ut libertatem habeat, duodecim *ex civibus suis eligendi*... et eorum *consilio civitas gubernetur*. V. LEHMANN, p. 493 seg.

[3] V. il doc. del 1294 appo il LEHMANN, p. 576.

[4] Doc. d. 1294, *ib.*, p. 579. Trattato del vescovo col consiglio: « Item quod judicia et officia nostra civitatis Spir.. annuatim locare et concedere debemus secundum dictum et sententiam *consulum* Spirensium vel majoris partis eorundem, etc. »

Giacchè non essendo qui il potere governativo così ben ripartito come a Worms, s'era potuto formare assai per tempo un patriziato composto dai soci (*hausgenossen*) e da altre cospicue famiglie, il quale occupò in seguito esclusivamente il consiglio e tutte le cariche governative. Per soci però sono da intendersi tanto qui, che in Worms ed in Colonia, quei ministeriali segnatamente, che appartenevano alla maestranza, singolarmente privilegiata, dei monetatori [1]. Questo patriziato si mantenne poi sino al XIV secolo, in cui finalmente fu, come quello di Colonia, superato dalle corporazioni, e ridotto anzi esso stesso a far parte di questo [2].

Che se intanto in poche antiche città, come Spira e Vormazia, può essere provata in modo così preciso l'origine del consiglio municipale fin dal principio, certo il minor numero fu quello delle città che dovettero una tale instituzione a privilegi imperiali: il primo emergere del consiglio municipale si osserva tuttavia anche in altre città vescovili verso la fine del XII secolo od al principio del XIII. Così avvenne, per nominare ancora una città della Germania settentrionale, in Brema, ove il nuovo diritto municipale, approvato dall'arcivescovo Artvico II (1184—1208) si riferisce senza dubbio alla prima instituzione del consiglio municipale, i di cui consiglieri appaiono in un documento del 1206 come *burgenses*, ed i quali in un altro del 1225 all'incontro sono per la prima volta indicati chiaramente col nome di *consules* [3]. Anche qui poi non aveva esistito dapprima alcun permanente collegio di assessori come autorità suprema [4]; anche qui la vera borghesia, ossia quella che godeva della pienezza dei diritti, era

[1] V. il doc. del trattato dei consoli col *monetarii et hussgenossen*, per la costruzione di un palazzo comune della maestranza dei monetatori e del consiglio, dell'anno 1289, Lehmann, p. 279. Questa corporazione poi ci viene indicata come un feudo ed un ufficio di Colonia, ed al quale i *Schöffen* non prendevano parte, perchè riserbato soltanto ai ministeriali. « Securis ad radicem » pag. 252, N. 80 Documento del 1289 « Nullus Scabinus Col. debet esse *monetarius*, sive campsor ant habere sibi licebit *officium* vel *feudum*, quod *Hausgenossen-schaft* vulgariter appellatur. » Io però non riterrei questi *hausgenossen* di Spira come una corporazione di vecchi cittadini, il che invece venne ammesso dal *Wilda* e precisamente nel senso da lui accettato per la *Richerzechheit* di Colonia (V. *Gildenwesen*, p. 195 e seg.)

[2] Nell'anno 1304 agli 11 consiglieri tolti dalle famiglie ne furono aggiunti 13 tolti dalle *corporazioni delle arti*, tuttavia la forma di governo rimase aristocratica sino alla *rivolta degli artieri* avvenuta nell'anno 1330. V. Lehmann. p. 587 e seg.

[3] V. l'opera pregevolissima di Donandt, *Versuch einer Geschichte des Bremischen Stadtrechtes*, 1830, parte I, p. 60-120-125; ed i documenti che si trovano nel libro di Cassel, *Sammlung ungedruckeler Urkunden*; Brema, 1768, p. 112 seg. n. 1, 3. Il diritto municipale concesso dall'arcivescovo Ardevico viene citato nella convenzione fra l'arcivescovo Gerardo e la città di Brema e vi si dice: « Jura civitatis, quæ civitas habuit a tempore Hardvici secundi usque ad præsens, confirmavit Dom. archiepiscopus ipsi civitatis secundum *jus civitatis sicut eis concessit*, præfactus archiepiscopus Bremensis. »

[4] Donandt si trae d'impaccio derivando i consoli di Brema dagli antichi assessori. A p. 126 dice egli stesso: « In Brema non troviamo traccie di una distinta classe di assessori », ed allude ad uno statuto del 1303, giusta il quale l'avvocato può consultare chi meglio gli talenta.

sorta dai ministeriali della chiesa e dai cospiscui mercanti, che fino al principio del XIV secolo avevano occupato esclusivamente il consiglio con 12 membri, mentre il restante del comune di regola era rappresentato soltanto da una deputazione di sedici membri, quattro per ogni quartiere della città «che solevano intervenire al consigliò»[1].

Instituzione somigliante a quella della città di Brema è anche l'altra del consiglio municipale della città di Zurigo, la cui esistenza e attestata da documenti sin dalla fine del XII secolo[2]. La città trovavasi sotto la supremazia dell'abatessa di Franmünster, in modo però che il patrocinio rimanesse riserbato al re, che lo conferiva poi ad altri. Nel comune dei cittadini eransi associati elementi liberi e non interamente liberi: antichi abitatori liberi delle montagne zurighesi, gente cortigiana del palazzo o castello, vassalli di diverse fondazioni ecclesiastiche e cosi pure nel ceto cavalleresco vassalli e ministeriali dell'abatessa, ai quali si erano uniti dippiù ministeriali del re. Dalle due classi dei cavalieri e dei borghesi fu occupato il consiglio munipale con 12 consiglieri e ne emerse poscia un patriziato di famiglie, che nel XIV secolo venne contraddistinto dalle corporazioni col nome di *Constafel*.

Non sembrami necessario il citare altri esempi in prova di questa forma di consiglio municipale, che compare in generale più di frequente nelle città vescovili. Soltanto in riguardo ai risultati storici, che si ammettono alla sua origine, mi è d'uopo aggiungere alcune parole. Si è già fatto notare, che qui il consiglio emerse dall'immediato antagonismo del comune municipale contro la signoria. senza che fra i due antagonisti si interponesse un patriziato ed un assessorato di antiche famiglie libere, — questo antagonismo divenne singolarmente accanito, non appena anche i ministeriali, locchè accadde quasi dovunque, si unirono ai borghesi allo scopo di ottenere la indipendenza comune.

Di qui il fatto che in ogni dove i signori delle città non s'accomodarono di buon grado alle mutate necessità politiche e non si adattarono alle richieste concessioni, le popolazioni trovaronsi costrette a violenti sommosse, e bene spesso anche a lunghissime lotte, le quali poi non cessarono finchè il consiglio municipale, palladio d'ogni loro libertà, non venne finalmente istituito. Che se cotali avvenimenti ricordano l'origine rivoluzionaria dei comuni francesi, gli è però nostro debito osservare che qualche cosa di affatto somigliante

[1] V. DONANDT, p. 239 e seg., p. 334 e seg.

[2] Vedi l'eccellente opera del BLUNTSCHLI, Storia politica e giuridica di Zurigo, vol. I, 1838, p. 140. Doc. di Enrico VI dell'anno 1190. « Henricus.., dilectis filiis suis judices et *consiliariis* in Thurego. » Qui per *judices* naturalmente non s'intendono gli assessori, ma i *giudici di città*.

ebbe luogo ben anche sul suolo tedesco, nella città di Treveri per esempio vicinissima alla Francia, ove tuttavia la *conjuratio* dei cittadini, nell'anno 1161 prematuramente tentata, venne tosto repressa [1].

Il sorgere violento dei comuni fu in molte città episcopali pressochè contemporaneo, e precisamente verso la prima metà del XIII secolo. Nei loro conati del resto essi poterono contare sull'aiuto del supremo capo dello stato, l'imperatore; giacchè avendo essi serbata a costui una costante fedeltà poterono talvolta dimostrargli anche coi fatti di quale importante appoggio gli potesse essere l'aiuto di una potente borghesia contro l'ambizione e la prepotenza dei principi! E poi non era forse agli imperatori che Worms e Spira dovevano i più importanti privilegi della loro civile e politica libertà? Così non, avessero d'altra parte gli imperatori abbisognato ancor più dell'aiuto e del buon volere dei principi a sostegno del proprio potere e del trono medesimo! Che se a tutto questo si aggiunga la contemporanea guerra degli Hohenstaufen colle città lombarde, giunte già a tale uno stato di potenza e di libertà, da disdegnar persino il patrocinio imperiale, non riescirà strano di certo quell'eterno ondeggiare e quella interna contraddizione politica a cui l'imperatore Federico II fu costretto nelle sue contese colle città d'Alemagna.

Fino dalla dieta tenutasi nell'anno 1218 in Ulma, il vescovo di Basilea aveva sorpreso i principi ed i signori dell'impero, colà radunati, col domandar loro, se il sovrano oppure chiunque altri in sua vece avesse o no il diritto di instituire un consiglio municipale in una città senza il previo assenso del vescovo, ma avendo i principi risposto unanimemente in senso negativo, l'imperatore Federico, confermando il giudizio da loro pronunciato, dichiarò soppresso il consiglio municipale di Basilea e revocò il privilegio da lui precedentemente emanato a favore di questa città [2]. Nel gennaio 1232 alla dieta di Ravenna, i reclami del vescovo di Worms, diedero motivo, come fu già osservato, a quel decreto imperiale, che vietò tutti i consigli comunali, i borgomastri e quegli altri funzionari, che dal comune dei cittadini venivano eletti senza l'assenso dei vescovi, e così pure tutte le compagnie d'arti e maestranze nelle città episcopali: queste non dovevano, come in prima, essere governate che dai funzionari dei vescovi o da questi medesimi, che ne ricevevano investitura dall'impero; tutti

[1] Doc. dell'imperatore Federico I, del 1161. HONTHEIM, *Hist Trevir. diplom.*, T. I, pag. 594: « *Communio civium* Trevirensium, quæ et *conjuratio* dicitur... cassetur et in irritum revocetur. »

[2] *Monum. Germ.*, ed. PERTZ, T. IV, p. 230.

i contrari privilegi poi dovevano esser ritenuti come annullati [1]. Ma fu invano! A nessuno è dato il far retrocedere la ruota del tempo, nè l'arrestarla; essa spezza la mano, che tenta il folle disegno.

All'imperatore medesimo toccò infatti ben tosto una ben grave lezione in Italia; chè anzi fin'anco in Germania il suo divieto a nulla riuscì; avvegnachè i consigli municipali, se già esistenti, fossero rimasti; o sorgessero ove prima non fossero stati, e giungessero poi anche ad ottenere persino la conferma dell'imperatore, allorquando cioè questi non credette di più a lungo servirsi di tutti quei vescovi, che lo avevan tradito. E fu per tal modo che Federico II confermò nell'anno 1245 alla città di Ratisbona il consiglio municipale, il borgomastro e molte altre magistrature comunali, e ciò, come è detto espressamente nel documento, in vista della perfidia del vescovo, il quale poco prima era pur stato graziato di un privilegio imperiale di natura affatto contraria [2].

E qui gioverà l'osservare che il consiglio municipale della città di Ratisbona, il quale si vuole esistesse già nel X secolo, non era in fatto ancora noto nell'anno 1205 [3] e che desso non sorse che nei primi decenni del XIII. Anche per Magonza del resto non trovasi menzione di esso prima del 1244, anno in cui l'arcivescovo Sigifredo fu costretto a concedere ai borghesi della città oltre alle altre

[1] *Monum. Germ., ib.*, p. 268. « Revocamus in irritum et cassamus in omni civitate vel oppido Alemanie *communia consilia* et *magistros civium* seu rectores, vel alios *officiales*, qui ad *universitate civium* sine archiepiscoporum vel episcoporum beneplacito statuuntur... Irritamus nihilominus et cassamus cujuslibet *artefici confraternitates* seu societates quocumque nomine vulgariter appellantur.... Sicut enim *temporibus retroactis ordinatio civitatum* et bonorum omnium, que ab imperiali celsitudine conferuntur, ad archiepiscopos et episcopos pertinebat, sic eandem ordinationem *ad ipsos et eorum officiales ab eis specialiter institutas perpetuo volumus permanere*, etc. »

[2] Vedi i documenti in HÜLLMANN, *Stadtewesen*, vol. II, pag. 480.

[3] Ciò risulta dal trattato conchiuso in quell'anno tra il vescovo Corrado di Ratisbona ed il duca Lodovico di Baviera riguardo al loro reciproco diritto di sovranità sulla città di Ratisbona, nel quale trattato è accennata la stessa facoltà che spettava sempre fra i primi attributi al consiglio municipale, come un diritto comune di sovranità, esercitato da ambedue col mezzo dei loro funzionari: « Item de indicendo *foro rerum venalium qualiumcunque* et de omnibus unionibus quarum libet venditionum modum simul statuemus et neuter sine altero vel alterius licentia aliquid de his statuet vel mutabit, etc. » Vedi RIED, *Codex chron. dipl. episc. Ratisbon*, T. I, n. 307, p. 289 seg. Il GEMEINER il quale deriva il consiglio di Ratisbona sino da un ordinanza di Carlo Magno, aggiunge di suo arbitrio (*Regensburg. Chronik*, 1800, p. 54), « con ciò crebbe sempre più il potere dei signori del consiglio e l'idea di cittadini indipendenti dall'imperatore. » (*Ib.*, pag. 294). — Tanto meno poi nel docum. del 1207 con cui l'imperatore Filippo concesse ai cittadini di Ratisbona di eleggersi un conte dell'Hansa a tutela dei loro diritti e consuetudini nel mercato annuale, si fa parola di un consiglio municipale. Vedi i doc. ap. GEMEINER, *Uber der Ursprung*, etc., p. 68. Circa il conte dell'Hansa, che si trova anche a Vienna, a Brema, a Widdelburgo, si confronti il LAPPENBERG, nella Prefazione, p. 17 e 18 a SARTORIUS, *Urkundliche Geschichte des Ursprungs der deutschen Hanse*, vol. I. Amburgo, 1830.

libertà, anche un consiglio composto di 24 consiglieri eletti a vita [1].

Ci restano ora a considerare le *città regie*, e quelle altre più antiche *città dell'impero*, le quali riguardo al fondamento primitivo della loro costituzione ponno annoverarsi fra quelle. Anche in queste il consiglio municipale venne instituito circa all'epoca stessa che nelle città vescovili, vale a dire nella prima metà del XIII secolo, e piuttosto dopo che prima. In esse tuttavia non sorse mai quell'interno contrasto, che nelle città vescovili fin qui considerate, aveva dato un impulso così violento alla libertà cittadina, ma in quella vece a misura che la borghesia era emersa e si era fatta a poco a poco potente coll'esercizio del commercio e delle arti, le venne anche concessa una conveniente ingerenza nell'amministrazione del comune, e da ultimo persino un certo potere indipendente, a fronte del quale la signoria reale, ducale o dei margravi non si potè riservare che i diritti ed i proventi patronali, col diritto di nominare i giudici municipali ordinari, il patrocinatore o lo sculdascio. Il ceto borghese di queste città inoltre non si mischiò cogli altri ceti, ma rimase più isolato e da sè che non nelle episcopali; poichè come i ministeriali dell'impero si erano da quello staccati onde far parte del libero ceto dei cavalieri del regno, così anche i ministeriali dei principi avevano preferito il servizio della corte, che meglio si confaceva col loro sistema di vita, a tutte le cariche municipali, nelle quali del resto, ove essi vi avevano partecipato, non formarono mai una parte essenziale separata dal comune e dal consiglio municipale [2].

Come esempio di città regie di questa natura citerò a preferenza Goslar e Norimberga. — Che però i *boni viri*, *optimi*, *nominatissimi viri* citati ne'documenti della città di Goslar del XII secolo, significassero un vero consiglio municipale, come Eichhorn [3] vorrebbe, apparirà cosa assai dubbia, quando appena si voglia aver riguardo al circostanziato statuto di Federico II (dell'anno 1219) su' diritti e le libertà che erano stati concessi alla città dai re ed imperatori precedenti [4].

In esso tutto porta l'impronta di antichi costumi e di semplicità

GUDENUS, *Codex dipl. exhibens anecd. Moguntiaca*, T. I, p. 580 seg., Art. 8: « Item annuemus et permittemus, quod ipsi cives viginti quatuor eligent ad *consilium civitatis* sic, quod uno decedente, alter in locum suum succedens protinus eligatur. »

[2] Vedi le profonde indagini del TITTMANN, *Geschichte Heinrichs des Erlauchten, Markgraf. zu Meissen und im Osterlande und Darstellung der Zustände in seinen Landen*, vol. I, 1845, p. 342, seg.

[3] *Zeitschrift*, vol. II, pag. 167-168.

[4] O. GÖSCHEN, *Die Goslarischen Statuten*, 1840, p. 111 seg.

primitiva. I cittadini sono soggetti al tribunale palatino dell'imperatore, e giudice palatino è il patrocinatore imperiale e municipale, che elegge anche i giudici subalterni (*judices*) [1]. Nel suo tribunale egli deve circa il diritto interpellare uno fra i cittadini: la sentenza stessa deve essere pronunziata soltanto da un cittadino, al quale incombe pur l'obbligo della scelta migliore; da ultimo la maggioranza dei cittadini deve decidere [2]. Quindi nessun assessore delegato e permanente. Tutte le maestranze e le gilde sono espressamente vietate, nè si fa eccezione che per quella dei monetatori, che devono sorvegliare il giusto titolo delle monete [3]. Che se ai cittadini compete tuttavia il diritto di eleggere 4 giudici, per un simil diritto paghino 6 marchi al patrocinatore [4]. Ed in questi giudici intanto, eletti dai cittadini ma non definiti più precisamente, puossi forse vedere l'origine del consiglio municipale, a cui come tale viene per la prima volta accennato in un documento del re Guglielmo in data del 1252 [5]. Ma sulla organizzazione del medesimo nulla di più preciso ci è dato di ottenere. Dai posteriori statuti delle città di Goslar, da quelli cioè della metà del XIV secolo, rilevasi che il consiglio componevasi di due collegi, composti da sei persone ciascuno, ed i quali, distinti anche col nome di *vecchio* e *nuovo* consiglio [6] scambiavansi annualmente nella direzione degli affari. Oltre a questi però anche le gilde dei mercatanti, de'minatori, ecc. godevano di una effettiva compartecipazione a tutti gli affari più importanti della città [7].

Nè prima che in Goslar il consiglio municipale ebbe vita in

[1] *Op. cit.*, pag. 114 linea 14. « Nullus præterea Goslariensis alicubi judicio stare debet, præterquam in ipsa civitate in *placido imperii*, sub quo habitat. » Linea 36: « Idem etiam *advocatus*, cum præsidet iudicio, nullum eorum, *quos judices statuit*.. de ulla sententia debet interrogare et quatuor tantum habebit sub se judices et non plures. »

[2] *Ibidem*, linea 40-45.

[3] *Ibidem*, linea 46: quod nulla sit conjuratio nec promissio vel societas, quæ theutonice dicitu *eyninge* vel *ghilde*, nisi solum monetariorum, ea de causa, ut caveant de falsis monetis. »

[4] *Ibidem*, p. 115, 22 Pare che agli stessi si accenni anche in un passo precedente, pag. 114, 5-9. « In nullius autem domo vel cista res aliquæ sunt quærendæ, præter quam falsi denarii et res divino cultui consecratæ; quod *per se facere burgenses* debent, aliquo ex judicibus civitatis secum assumpto. »

[5] *Ibidem*, pag. 116, 13, « quod nos *consilio* et universis civibus Goslariensibus, etc. » Poichè a quel passo nel doc. di Federico II a pag. 115, 29: « Jus est, quod advocatus nullum incuset nisi actore præsente et *consilio burgensium*, » pare che le parole *consilium burgensium* vogliano significare solo la circostanza accennata.

[6] La così detta mutazione del consiglio (*Raths verselzung*) che si trova anche a Geut, Brema e in molte città di Sassonia e della Marca.

[7] Vedi l'introduzione al codice municipale di Göslar, *Op. cit.*, p. 1, da confrontarsi cogli schiarimenti dell'editore, p. 513 seg.

Norimberga, la mia bella città natale, la quale tuttavia, sebbene sol tardi e quasi impercettibilmente si fosse venuta elevando a siffatta grandezza, pure fu incontrastabilmente quella che portò il fiore più fecondo ed il più bel frutto della schietta vita del municipio tedesco. La sua fondazione, sia come borgo sia come città, non risale oltre il X secolo, giacchè il primo attestato della sua esistenza non è anteriore al 1050. Proseguendo nel tempo vi troviamo mano mano il burgravio e lo sculdascio imperiale (quest'ultimo solo nel 1199), sicchè finalmente Federico II nell'anno 1219 assicurò per formale documento a questa sua città imperiale, il primitivo diritto e le consuetudini antiche (*antiqua jura*). Però anche in questo documento non si fa ancora parola di consiglio municipale o di altra autorità cittadina, ma vi si parla invece del patrocinio dell'impero, che l'imperatore stesso od il re dei Romani vuol sempre a sè riserbato, poi del tribunale degli sculdasci regi, che solo è competente a giudicare i Norimberghesi, ed in ultimo della imposta imperiale, che deve essere contribuita non dai singoli ma in comune, ecc. ecc.[1]. I consoli di Norimberga tuttavia trovansi subito dopo menzionati e per la prima volta in uno scritto diretto da questa città a quella di Ratisbona nell'anno 1256 in occasione cioè della lega renana, alla quale ambedue le nominate città presero parte[2].

Colle sopra mentovate città dell'impero sono da porsi anche Rotenburgo[3], Nordhausen[4] e molte altre ancora; io mi accontenterò tuttavia di accennare ad Erfurt, per dimostrare con quest'esempio, quanto incerti e stranamente confusi appaiono generalmente i diritti sovrani nei tempi del primo svolgersi della sovranità territoriale: Come signori delle città sono dunque indicati ora l'arcivescovo di Magonza a motivo del diritto di supremazia, che egli

[1] Vedi LACHNER, *Nürnbergische Jahrbücher*, puntata I, fino all'anno 1219, Norimberga, 1833, ove trovansi tanto le prove di tutto il rimanente, quanto il documento imperiale secondo il testo originale. Sgraziatamente questo Annuario non fu continuato, locchè è tanto più spiacevole in quanto che il corredo dei documenti per la storia antica di Norimberga è ancora assai disordinato. La *Historia Norimbergensis dipl.*, 1738, fol. è opera di nessun conto.

[2] GEMEINER, *Über den Ursprung*, etc. Appendice, p. 76. « Scultetus, *consules* et universitas civium Norimburgensium.

[3] Vedi la buona monografia di BENSEN, *Historische Untersuchungen über die ehemalige Reichsstadt Rotenburg*. Norimberga, 1837. — La città fu elevata da Federico I a città imperiale.

[4] Vedi FÖRSTEMANN; *Geschichte der Stadt Nordhausen*, 1.ª puntata fino all'anno 1250. Anche questa città, stata già prima dipendente dal monastero feminile del luogo, e posta sotto il supremo patrocinio del duca Enrico il Leone, fu elevata da Federico I, che vi installò uno sculdascio ed un patrocinatore, al grado di città dell'Impero.

possedeva nella città e da lui esercitato col mezzo di un vicario (*vizthum*); ora i conti di Gleichen per il patrocinio imperiale del quale erano investiti; ora infine il langravio di Turingia in causa di un legame legale [1].

Certo si è che l'arcivescovo più di tutti e col diritto maggiore meritavane il nome e che l'unità e la indipendenza del comune già fin dal principio del secolo XIII incominciò a formarsi malgrado i complicati diritti di sovranità o piuttosto giovandosi appunto dell'incertezza dei rapporti giuridici di questi. Erfurt dunque ebbe già sino dell'anno 1217 i suoi consiglieri (*consiliarii*), e circa al tempo medesimo che Magonza cioè alla metà del XIII secolo, ottenne, lottando, anche il riconoscimento delle sue libertà da parte dell'arcivescovo [2]. Creato però un nuovo consiglio municipale composto di 12 consiglieri, e commessogli il governo della città, agli impiegati arcivescovili non rimase riserbato altro che il foro ed alcune altre regalie (1255 e 1258) [3].

Volgiamoci ora finalmente a quella categoria di città che ponno designarsi come *principesche* nel vero senso di questa parola. Quanto alle forme della loro costituzione e per diversi altri rapporti esse si avvicinano assai alle città dell'impero propriamente dette: ma ciò che particolarmente le caratterizza si è questo: che esse erano per il maggior numero piazze di commercio, od erano state fondate come tali; che in esse la borghesia emerse anche dapprincipio da sola, e che finalmente la loro costituzione e libertà municipale apparve in origine siccome conferita dalla sovranità.

Una delle città più notevoli di questa maniera è Soest, che attrae più particolarmente la nostra attenzione anche per ciò che molte altre città della Vestfalia (ed anche Lubecca) fondarono il loro codice municipale su quello di lei. Il suo antico statuto latino appartiene incontestabilmente ai più vecchi diritti municipali che abbiano esistito in Germania; di esso anzi, quantunque l'epoca della sua compilazione non possa esattamente essere precisata si può tuttavia asserire che appartenga alla prima metà del XII secolo circa [4].

[1] Vedi Tittmann, *Op. cit.*, p. 59.

[2] Essi avevano sopportato per molti anni l'interdetto dell'arcivescovo Sigifredo. Vedi *Chron. Erphord*, 1242-1244. Böhmer, *Fontes*, T. II, p. 402-403. Il successore di Sigifredo, l'arcivescovo Cristiano (1249), lo descrive colle seguenti parole: « Hic ergo cultum et animum leonis induens, leo factus est, et cepit orphanos et viduas facere, villas comburere, *civitates destruere*, homines devorare, terram in desertum deducere et *pape mirifice complacere.* » E perciò gli assegna un posto all'inferno. Böhmer, *Fontes*, II, p. 279.

[3] Tittmann, *Op. cit.*, p. 64, 332.

[4] Il Seibertz, (*Landes und Rechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen*, vol. II, libro

Soest era una piazza di commercio (*forum*) che apparteneva all'arcivescovato di Colonia. Le corti del luogo erano state sino dalla metà dell'XI secolo acquistate a quest'ultimo dall'arcivescovo Ermanno[1]; quindi molto tempo prima, che l'intero ducato di Vestfalia fosse proprietà della chiesa di Colonia (1180)[2].

Ed ecco in qual modo l'arcivescovo ebbe poi a pretendere non solo diritti di sovranità, ma persino quelli di proprietà: i cittadini, fossero liberi o no, divennero vassalli, che pagavano al suo esattore il tributo richiesto dalla legge[3], ed i quali oltre a ciò dovevano soddisfare a tutte quelle altre prestazioni e servigi, che il codice municipale di Soest (il così detto *Schraa*) comprende nelle parole « vitto, lavori, servigi »[4].

L'arcivescovo però vi elesse come giudice supremo un patrocinatore, retribuito con quattro marchi all'anno; e lasciò che contemporaneamente vi esistesse il tribunale ecclesiastico (*synodus*) del preposto e l'altro signoriale e municipale dello sculdascio[5]. Tre volte all'anno tenevasi in epoche determinate il *Vogtding* ed il *Send* (*synodus*). I cittadini (*burgenses*) ne eleggevano gli assessori

dei documenti, Sez. I, 1839, p. 48), ammette l'anno 1120, ma opina per una data anteriore al 1144, solo perchè un documento di MEDEBACH di quell'anno fa già menzione del codice municipale di Soest. Vedi il docum. n. 46, « et leges illius fori similes essent *legibus* fori *susatiensis*. » Ad un'epoca anteriore vien ciò attribuito sopra basi insussistenti dall'EMMINGHANS, *Commentarius in jus Susatiense antiquiss.* 1755. » L'esistenza di un codice municipale scritto per Soest nella prima metà del XII secolo sembra provata dai documenti di MEDEBAC; ma io credo che il testo latino dello stesso, al pari del registro municipale di Friburgo, racchiudano in sè parti di epoche diverse; al § 22 si parla ancora di *burgenses* nel senso di consiglieri, al § 36 si parla già di una *domus consulum*, al § 39 di un tribunale dei *consules*, al § 43 anche di un *magister consulum*; alla chiusa par. 63 si trovano i *magistri burgensium*, *totum consilium et totum commune*. Questi titoli ed uffici accennano ad epoche diverse: i borgomastri sono usati secondo l'analogia di quasi tutte le costituzioni municipali tedesche, ad eccezione di Colonia, prima dei Consoli, e quest'ultimo titolo pervenne in Germania solo dopo la metà del XII secolo.

[1] Ciò emerge chiaramente da una donazione dell'arcivescovo Annone II, dell'anno 1074, alla chiesa di S. Cuniberto in Colonia. V. LACOMBLET, *Urckundenbuch für die Geschichte des Niederrheins*, vol. I, n. 218. « tradidi fratribus quinque libras solvendas de *areis vel de curticulis Susacie*; quod eam sanctus Cunibertus sancto Petri (cioè al fondatore) acquisivit, et quod prius archiepiscopus *Herimannus* (+ 1056) postmodum effosso corpore S. Cuniberti et *Susatiam* translato, ab injustis et importunis heredibus eam duello (nel giudizio di Dio per duello) *defendit et obtinuit.* »

[2] Vedi i documenti sull'investitura data dall'imperatore Federico I, nel LACOMBLET, n. 472, p. 331 seg.

[3] Le mie' citazioni sono dietro l'EMMINGHANS comm., ove il codice latino ed il tedesco sono, per maggior comodità, collocati l'un di fronte all'altro, pag. 129, par. 35. « Si quis *magister censuum* contra quempiam burgensem nostrum proposuerit quod *debitum censum* non dederit. » cf. par. 32 « Omnes *aree censuales* infra oppidum unius sunt jure. »

[4] EMMINGHANS, p. 176. Schraae, par. 143.

[5] Par 2. « Cum tria sint oppidi Susatiensis judicia: præpositi, advocati et schulteti » cf. par. 3, 7, 12, 16, 17, 25.

e sceglievano poi anche il *Büttel* o *Fronboten* (*præco*). Siccome poi essi sino d'allora avevano già un proprio palazzo pel consiglio (*domus consulum*) al quale pagavansi due terzi delle multe inflitte per infrazioni della pace e due terzi delle altre pagate per falsificazione di pesi e misure: così riesce anche chiaro che il consiglio municipale vi esercitava la corrispondente sorveglianza e l'autorità di polizia [1]. Che se gli ultimi articoli dello statuto latino fanno parola di decisioni giudiziarie pronunciate dal consiglio e di disposizioni di diritto sovrano prese dai *borgomastri*, essi non ci danno però lo sculdascio che come maestro dei tributi e dei canoni [2]. Confrontando con questo la posteriore *Schraa* di Germania, si scorge all'evidenza che il tribunale degli sculdasci era passato per intero al consiglio municipale, giacchè questo lo si ritrova sempre al medesimo posto in cui quello è mentovato dall'antico statuto [3]; e che il consiglio prendeva già una parte importante anche al *Vogtdinge;* due consiglieri infatti sedevano a lato al patrocinatore per vigilare a che si procedesse secondo la legge [4]. Più antichi erano invece i giudici municipali che qui, come in Colonia, sono indicati col nome di *Burrichter* e che giudicavano nei loro tribunali (*thy*) sulle falsificazioni delle misure del grano e della birra, sui furti commessi fino al valore di 12 *pfennig* e sopra le cause per debiti fino a quello di sei [5].

[1] Par. 21. « Si aliquis infra muros oppidi pacem violaverit et sanguinem effoderit... et quidquid *burgenses* de illis solidis *decreverint* accipiendum, judicium tertiam partem habebit. » Par. 36. « Si quis inventus fuerit habere pondera injusta vel funiculos injustos, mensurationes vini et olei, hic vadiabit in *domo consulum* dimidiam libri *burgensibus*... et judex habebit tertiam partem. » *Burgenses* sono evidentemente il consiglio, *judex* il patrocinatore: quando quegli decretasse una pena di polizia per violazione della pace o per frode, il patrocinatore riceve solo un terzo della multa, e gli altri due terzi spettano alla città.

[2] Evidentemente il periodo delle posteriori aggiunte nel codice latino comincia col par. 35, ove prima che altrove il *magister censuum* (nella *Schraa*, appaltatore) viene indicato al luogo dello sculdascio, come pure al par. 36 i consoli al luogo dei *burgenses*. Delle decisioni giudiziarie dei consoli si fa parola al par. 39. « Quicumque pro aliqua causa *coram consulibus* terminata. Ed al par. 47: Si quis consul *pro justicia* prætaxatum numus ab aliquo accipere præsumserit, etc. » L'ufficio del borgomastro era già assai cospicuo come dai par. 43 e 44. Si quis burgensis sine verbo *magistri consulum* legationem ex parte burgensium agere presumpserit. »

[3] Vedi i passi paralleli al par. 2, 16, 17, dell'ultimo

[4] *Schraae*, par. 12. « *Twey bederve Mannevon deme Rayde, sullen sitten bideme Richtere, dey eyne uppe de eynen syd, dez andere uppe de anderen syd, und seyn unde horen, dat allmalkeme Recht sche.* » La stessa instituzione vigeva anche a Brema ed a Stade. Vedi DONANDT, *Gesch. des brem. Stadtrechts*, vol. 1, pag 148 seg., ove è assai bene dimostrato come si formasse questa giurisdizione del consiglio e surrogasse a poco a poco interamente il tribunale patronale.

[5] Nel codice latino, par. 37. « Judices aliqui dicuntur *burrihtere* in vinculis illis, qui di-

Il diritto municipale di Soest si annuncia fin dal principio de'suoi statuti come diritto antico e votato (*gekoren*) [1]. Ciò non deve intendersi tuttavia nel senso che esso contenesse soltanto arbitrati del consiglio o della borghesia: giacchè ciò contrasterebbe anche col tenore dello statuto e col rapporto dei cittadini col « signore di Colonia » come è detto l'arcivescovo nella *Schraa*. Esso aveva invece ricevuta la forma di arbitrato, solo perciò, che in origine esso non era stato altra cosa che un diritto conferito da' signori. Parimenti la città di Medebach in Vestfalia, la quale da tempi remoti aveva appartenuto al signore di Colonia e in particolar modo « serviva alla tavola di costui », e la quale era stata anzi ceduta in feudo a vassalli di lui, ricevette dall'arcivescovo Arnoldo nell'anno 1144 una « franchigia » ed un diritto di mercato sulla foggia di quello di Soest [2]. Sotto la parola franchigia intendevasi poi la polizia di sicurezza esercitata dai cittadini; il diritto di mercato comprendeva poi anche la relativa polizia. Ed ecco perchè nella nuova conferma del diritto municipale di Medebach fatta nell'anno 1165 dall'arcivescovo Rainoldo di Colonia, ai consoli (il signore della città li dice « i suoi consoli ») viene espressamente commesso di giudicare sopra le false misure e sopra tutto quanto concerne il mercato dei commestibili [3]. Queste medesime disposizioni e diritti furono i primi del consiglio municipale di Soest ed indicano i primordi del consiglio stesso dappertutto dove esso ebbe origine da investitura concessa da autotorità superiore. Così a Worms noi troviamo il primo consiglio municipale contemporaneo alla prima franchigia concessa nell'anno 1156 dall'imperatore Federico I ai cittadini. Così Lotario II accordò nell'anno 1134, col consenso dell'abbatessa signora della città, ai mercanti di Quedlinburgo, oltre alle altre libertà risguardanti il commercio in generale, anche una polizia speciale del mercato dei commestibili, nonchè tre quarti delle multe relative [4].

cuntur *thy* — *Schraa: dat sollen richten de Hovere up den Tyggen;* » par 61. « Hii qui dicuntur *burrihtere* in suis *conventionalibus*, quod vulgo thy dicitur, judicare tenentur. »

[1] Par. 1. « antiqua et *electa* Susatensis oppidi justicia. » *Schraa*: « *Dat alde ghekorne unde ghepruvede Recht der Stadt van Soist.* »

[2] SEIBERTZ, *Op. cit.*, n. 47, p. 60 seg. « honestum oppidum *forum habens publicum* et banno regio confirmatum Medebeka videlicet.... precepimus quoque ut in foro *pax* haberetur et leges illius *fori similes essent legibus fori suesatientis.* »

[3] SEIBERTZ, n. 55, pag 73, seg. par. 20. « De injustis modis et de omnibus, que pertinent ad victualia, judicium pertinet ad *consules nostros* cum adjutorio *civium* sine banno. » La costituzione locale era in tutto eguale a quella di Soest: noi vi troviamo il patrocinatore, che giudica dietro bando reale, il *villicus* o sculdascio pel tribunale municipale ordinario, il proposto o decano pel tribunale ecclesiastico; inoltre i *bürrichter*, che giudicano sino al valore di 12 soldi.

[4] Vedi i documenti nel MENCKEN, *Scrip. rerum German.*, T. III, p. 1017 (è falso il

Tutto ciò poi che venne osservato da noi sopra circa i caratteri propri delle città principesche in generale, si può ora particolarmente applicare alle *città di nuova fondazione*, che ci rimangono per ultimo da considerare.

Noi abbiamo già veduto come il codice della città di Friborgo in Brisgovia fosse fondato su quello di Colonia, ma come ciò potesse dirsi solo per quanto riguardasse il diritto privato, e come all'incontro la costituzione municipale dell' ultima nulla avesse di comune con quella della prima. La quale in quanto alla forma generica delle città principesche armonizza piuttosto con quella di Soest. Anche Friborgo infatti era stata fondata come piazza di commercio (*forum*): anche in essa erano stati chiamati i mercanti da tutti i luoghi circostanti e collocati sui fondi (*areæ*) del territorio principesco, pei quali anch'essi pagavano un censo ai signori della città. Ma non fu tuttavia che per la concessione di vantaggi affatto speciali, che cospicui (*personati*) mercanti poterono essere indotti a stabilirsi nella nuova città: e' venne loro di fatto sin dal principio concesso un libero statuto municipale, giusta il quale i cittadini avrebbero proveduto alla polizia di sicurezza e del mercato mediante 24 giurati scelti di mezzo a loro, ed avrebbero persino eletti essi medesimi i giudici e gli impiegati signoriali. Inoltre i ministeriali del signore venivano espressamente esclusi dalla nuova città, nè potevano prendervi dimora se non coll'assenso dei cittadini [1].

E su questo modello furono foggiate più tardi anche le altre città del dominio dei Zäringen; dapprima Friborgo nel paese di Uecht, dal duca Bertoldo IV nell'anno 1178; indi Berna da Bertoldo V nell'anno 1191, elevata più tardi da Federico II a città dell'impero (1218) [2]. E di qui gli statuti di Friborgo nel paese di Uecht furono importati in molte altre città della Svizzera occidentale, come Erlach, Thura, Burgdorf, Arberg, nelle cui costituzioni municipali si ripetono perciò gli stessi tratti caratteristici [3].

numero della p. 1117). « Concedente quoque abbatissa decernimus, ut mercatores lanei et linei panni et pellifices de ferensibus stationibus (luoghi di mercato nella città) tributum non reddant: *cives* etiam de omnibus quæ ad cibaria pertinent *inter se judicent* et quæ pro his a delinquentibus pro negligentia componuntur, *tres partes civibus*, quarta pars cedat in usum judicis.

[1] Questa disposizione si trova già nei più antichi documenti del 1120 e nel registro municipale. Vedi SCHREIBER, *Urkundenbuch*, vol. 1, pag. 42. « Nullus hominum vel ministerialium domini in civitate habitabit nec jus habebit burgensium, nisi de communi civium consensu, ne quis burgensium illorum testimonio possit offendi. »

[2] Vedi il codice municipale di Berna nei documenti di Federico II, appo lo SCHREIBER, *Op. cit.*, pag. 23 e seguenti.

[3] Vedi HENKE, *Uber einige Stadtrechte der westlichen Schweiz. Zeitschrift für gesch.*

In epoca di poco posteriore a quella di Friburgo in Brisgovia, venne fondata Lubecca nell'estremo settentrione della Germania colla stessa destinazione di città commerciale, ma in situazione tuttavia più felice. — Il conte Adolfo II di Schawenburg ne fu l'iniziatore nell'anno 1143; ma il suo vero fondatore fu il duca Enrico il Leone il quale nell'anno 1158 le conferì le franchigie commerciali ed i diritti municipali [1]. Il costui dominio sulla città non era però derivato da un diritto originario di proprietà sul di lei territorio, e neppure da una speciale investitura dell'imperatore: ma, avendo costretto il conte Adolfo a cedergliene il dominio, ei vi aveva potuto esercitare il potere governativo come gli era stato concesso dall'imperatore pei paesi slavi situati al di là dell'Elba. Egli accordò pertanto alla città una costituzione comunale, vi insediò un patrocinatore, che vi amministrasse in suo nome la giustizia e gli altri diritti di sovranità, impose tributi e dazi e cedette beni e gabelle a suo piacimento. Giusta l'espressione di Arnoldo da Lubecca l'antichissimo diritto di questa città (*justiciæ*) era fondato sul codice municipale di Soest, locchè venne diversamente spiegato od anche decisamente impugnato [2]. L'importazione di un codice municipale straniero deve però riferirsi anche qui soltanto al diritto privato; quantunque anche l'originaria costituzione municipale di Lubecca presenti sotto una somiglianza di rapporti di sovranità con Soest i punti generali di confronto diggià ricordati. Che se Lubecca levossi ben presto a maggior libertà, noi non crediamo però che per la conquista fattane da Federico I e per la conferma ch'egli le concesse di tutti i privilegi a lei accordati dal suo fondatore, le condizioni politiche di essa, coll'essere stata nel 1181 innalzata a città dell'impero [3], abbiano mutato di molto; giacchè i diritti di sovranità sulla stessa vennero sempre accordati anche ad altri, e toccarono persino, almeno per un certo tempo (dal 1200 in

Rechtswiss, vol. III, pag. 191-231. Gli statuti (Handfeste) della città di Friburgo nel paese di Uecht trovansi stampati nel *schweizerischen Geschichtsforscher*, vol. I. Berna, 1812, giusta un documento del 1249 nel quale gli stessi vengono confermati dai conti Hartmann di Kyburgo. La costituzione municipale di quella città è una copia abbastanza fedele di quella più antica di Friburgo e di Brisgovia; sculdascio o patrocinatore eletto dai cittadini colla conferma del signore della città; 24 giurati che si chiamano consoli, etc.

[1] Vedi E. DEECKE, *Grundlinien zur Geschichte Lübecks*, 1839, p. 27. ove trovansi anche i passi necessari a provare tutto il resto.

[2] « Justiciæ, quas in privilegiis habebant *secundum jura Sosatiæ*. A torto si è posto in dubbio il *Sosatiæ*, » e lo si è scambiato con *Holsatiæ* od altro. Anche la parola *justiciæ* non indica, come si crede, soltanto il tribunale, ma, come nella introduzione al codice municipale di Soest, il diritto in generale.

[3] Vedi il doc. del 1188 nell'*Urkundenbuch der Stadt Lübeck*, I, vol. 1843, n. 7, p. 9 seg. « Omnia jura, que primus loci *fundator Heinricus quondam dux Saxonie* eis concessit et privilegio suo firmavit, nos etiam ipsis concessimus.

poi), alla Danimarca. Allorquando del resto Lubecca si sottrasse felicemente al giogo danese (1226) [1], ottenne essa il suo privilegio di sovranità dall'imperatore Federico II, cioè la libertà imperiale col diritto, che la città dovesse rimanere all'impero ma sempre sotto l'immediata sovranità dello imperatore medesimo [2].

Che se noi prendiamo ora a considerarne la costituzione municipale per sè stessa, siam chiari ben presto che qui il consiglio municipale era già stato destinato da Enrico il Leone all'amministrazione ed alla direzione della polizia comunale, e che all'avvocato del principe non era rimasta generalmente che la presidenza del tribunale.

Senonchè anche nel privilegio di Federico I dall'anno 1188 viene già assegnata ai consoli una giurisdizione giusta i decreti (*decreta*) della città, alla quale competevano poi due terzi delle gabelle [3]. Non appena però Lubecca ebbe ottenuta anche la franchigia imperiale, non andò guari che il consiglio avocò a sè tutta la giurisdizione, e ne ricompensò della perdita il *vogt* con una somma convenuta [4]. La borghesia propriamente detta, ossia libera, era formata principalmente di mercanti, che componevano anche il consiglio [5]. Poichè essendo stata la città fondata pel commercio, molti mercanti vi erano concorsi da vicino e da lungi, attrativi dalla favorevole condizione geografica del luogo e dai grandi vantaggi commerciali che ne derivavano; ed ecco il perchè persino nelle serie dei consoli del secolo XIII se ne riscontrano molti di evidente origine straniera [6]. La borghesia tuttavia si mantenne, come tale, ancor lungo tempo pura da qualunque altro elemento e ciò secondo l'antico statuto: « Nessun

[1] V. Dahlmann, *Lübecks Selbstbefreung*, 1828

[2] *Lüb. Urkundenbuch*, n. 35, p. 46. « concedimus firmiter statuentes, ut predicta civitas lubicensis *libera semper* sit, videlicet specialis civitas et locus imperii et *ad dominium imperiale specialiter pertinens*, nullo unquam tempore ab ipso speciali dominio separanda. »

[3] *Ibidem*, n. 7, p. 10. « Preterea omnia *civitatis decreta* (kone) *consules judicabunt*, quicquid inde receperint, duas partes *civitati*, tertiam *judici* exibebunt.

[4] *Ibidem*, n. 123. *Urk. der Grafen von Holstein Johann und Gerhard I von* 1247, febr. 22, p. 121. « Item eo tempore, quo administrationem sive tutelam (cioè il patronato) civitatis lubicensis gerimas de *monete* et de *judicio* civitatis nobis centum marcas argenti annis singulis exhibebit, et *ad ipsam civitatem tam monete quam judicii procuratio pertinebat*.

[5] Vedi Deecke, *Op. cit.*, p. 34.

[6] Vedine l'indicazione giusta gli attendibili documenti nel Deecke, p. 34, ove già nell'anno 1175: *Leveradt van Soest e Johannes de Brunswich*. Di Soest si trovano ancora i *Sifridus de Sosat*, 1177, e *Valdericus Sosatiensis*, 1188; ond' è che senza dubbio questa commissione di cittadini di Soest nel consiglio di Lubecca (come osserva già l'Eichhorn, nella *Deutsche Reichs-und Rechtsgesch.*, vol. II, par. 263 nota 1), sta in relazione colla introduzione del consiglio municipale della prima.

cavaliere deve dimorare sul nostro territorio [1] »; onde è che da esso soltanto emerse poscia quello stesso patriziato, che riscontrammo in Friborgo.

È noto quanta considerazione e quale estensione avesse acquistato il codice di Lubecca in tutti i paesi del mar Baltico e come la sua dominazione avesse camminato di pari passo colla superiorità de' suoi commerci e della sua potenza marittima. Anzi la sua preponderante influenza si estese anche su città più antiche come quella di Amburgo; osservisi tuttavia che anche questa, astrazion fatta dalla sua prima fondazione ecclesiastica accaduta ai tempi di Carlo Magno e di Lodovico il Pio, può essere considerata come una città nuova, giacchè tanto la sua libertà, quanto il suo incremento ebbero incontestabilmente principio soltanto dopo la fondazione della città nuova, avvenuta per opera del conte di Schawenburgo Adolfo III di Holstein, vale a dire verso l'anno 1188 [2]. Ma questa fondazione ebbe luogo anche qui nella stessa guisa, che usavasi in tutte le fondazioni di città tedesche nei paesi degli slavi, per esempio nella marca di Brandeburgo: cioè per opera di un intraprenditore, che veniva posto a capo della colonizzazione e il quale riceveva per ciò in diritto ereditario la carica di patrocinatore colle competenze giudiziarie. Il perchè anche il conte suddetto investì del suo castello o della sua città di Amburgo (*urbs*, *castrum*) e del territorio confinante sull'Alster, Wirado signore di Boizenburgo, con diritto ereditario di patronato onde vi fondasse una piazza di commercio ed un porto. Ed a questo scopo furono anche concesse ai coloni straordinarie franchigie: come sarebbero a cagion d'esempio: spazi liberi giusta il codice di Lubecca, con terreni comunali, luoghi da pascolo, acque e boschi, esenzioni di dazio in tutto il territorio soggetto al conte, codice penale di Lubecca, mercati settimanali ed annuali, ecc. [3] Per interposizione dello stesso conte di Schanenburg a favore de' cittadini di Amburgo (*civibus suis in Hammenburg degentibus*) l'imperatore Federico I accordò poi nell'anno 1189, 7 maggio, a questa città

[1] Vedi DEECKE, p. 36.

[2] Vedi LAPPENBERG, *Programme, zur 3 Säcularfeier der bürgerschaftlichen Verfassung.* Hamburgs 1828, ed i *hamburgische Rechtsalterthumer* dello stesso, v. I, 1845, introduzione.

[3] Vedi *Hamburg. Urkundenbuch*, edito da LAPPENBERG, 1842, n. 285, p. 252. « Wiradum de Boycemburg *urbem* Hamburg juxta Alstriam sitam et terram proximam urbi libere incolendam *sub jure fori* usque ad medium rivi Alstrie *hereditario iure suscepisse* a nobis, ut ibidem ab eo suisque cohabitatoribus quos illic adduxerit, aptus satis portus hominibus de multis circumquaque locis venientibus efficiatur, etc. » Riguardo alle tasse giudiziarie viene stabilito che le medesime pei primi tre anni vengano interamente condonate agli abitanti, eccetto che nei delitti che portano il taglio della testa o della mano; più tardi Wirado le avrebbe riscosse e per i suddetti delitti avrebbe ricevuto un terzo dell'importo.

franchigie ancora maggiori, fra le quali importantissima sotto il punto di vista dalla sua grandezza mercantile, fu quella della immunità dai dazi per i suoi navigli e le merci che dal mare venivano recate in città, e per riguardo alla costituzione municipale l'altra della concessione al comune dei due terzi delle competenze derivanti dalla polizia del mercato, locchè lascia supporre di già l'esistenza di un consiglio municipale, che esercitasse funzioni siffatte [1]. La presenza di un tal consiglio risulta del resto anche dal documento col quale il conte di Holstein nell'anno 1190 conferma i privilegi suddetti, ed ove i «*consules Hammenburgenses*» sono sottoscritti per nome [2]. Che se anche qui, senza dubbio come a Friborgo ed a Lubecca, il consiglio municipale era composto di mercanti, che formavano la parte più cospicua della borghesia, noi non crediamo che per ciò vi si debba supporre l'esistenza di una gilda speciale di mercanti [3]; del resto per un antico statuto erano i cavalieri del comune (*commune civitatis*) esclusi anche qui. Amburgo dunque sorse in condizione e sotto rapporti affatto simili a quei di Lubecca, e siccome il suo codice municipale era in parte stato tolto a prestito da quello dell'ultima, così anche la sua costituzione si mantenne e si sviluppò per lungo tempo conforme a quella di Lubecca medesima [4].

Cogli statuti di questa scontrossi nel Meclemburgo, in Pomerania ed anche in più remoti paesi, il codice municipale di *Schwerin*, il quale

[1] *Hamburg. Urkundenbuch*, pag. 253, n. 286. «Quod autem in cervisia, pane vel carnibus per injustam mensuram delinquitur, quic quid lucri seu compositionis exinde provenerit, tertia pars iudici, *due vero cedant civitati*.» Ciò che il LAPPENBERG, *Hamburg. Rechtsalterthümer*, vol. I, Introduzione, dice di un consiglio anteriore nell'antica città, si fonda sopra sole ipotesi, poichè, come osserva lo stesso autore, prima del XIII secolo nulla si conosce di certo circa la costituzione amburghese (p. 21). Ed anche secondo le idee dello stesso «l'attuale consiglio era probabilmente in luogo dell'antica autorità civica del mercato sul modello della costituzione di Soest-Lubecca e dopo la fondazione della città nuova sotto Adolfo III.»

[2] *Hamb. Urk.*, pag. 259, n. 292.

[3] Che l'origine del consiglio municipale si debba alle antiche gilde dei mercanti è principalmente opinione di LAPPENBERG. Vedi *Einl. zu Sartorius urk. Gesch. des Ursprungs der deutschen Hanse*, p. 16, dal WILDA, *Gildenwesen im M. A.*, p. 229 ancor più diffusamente studiato. Esso chiama l'attenzione sulle antiche gilde in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Danimarca, e sulla esistenza contemporanea delle gilde e dei consigli colle rispettive loro case in parecchie città tedesche ed in altre. Questa opinione dovrebbe però limitarsi in generale a ciò, che le così dette gilde dei mercanti nelle città commerciali altro non furono in origine se non la associazione dei cittadini ovvero il comune, propriamente detto, che solo più tardi si contrappose al comune ampliato come una speciale gilda dei mercanti.

[4] Vedi la lettera di Amburgo a Lubecca dell'anno 1210, nella quale le due città si obbligano ad un eguale diritto municipale; *Hamb. Urkundenbuch*, pag. 335, n. 381, e la testimonianza del consiglio di Lubecca sulla costituzione di Amburgo dell'anno 1340 che termina colle parole: «Et sic communiter et notorie per ipsa tempora.... fuit habitum et reputatum.... in civitate nostra. LAPPENBERG, *Programm*, p. 43.

al pari di quelli, riconosce la sua origine in una altra fondazione di Enrico il Leone. Questi infatti fondò da prima la contea (circa il 1167), poscia anche il vescovado di Schwerin, il quale venne poi confermato anche dall'imperatore Federico I nell'anno 1170 [1]. Ma la città sorse allora principalmente per opera di coloni tedeschi, e, a quanto pare ricevette anche da Enrico il Leone le prime franchigie doganali e mercantili [2], non che le basi fondamentali del proprio codice municipale, il quale per questa ragione somiglia poi tanto a quello di Lubecca. Ed che la costituzione municipale sorta nella prima metà del XIII secolo presenta i già ben noti caratteri [3] cioè: i consoli ed il consiglio, che oltre all'esercizio della sorveglianza di polizia sulla pace e sull'ordine publico, hanno anche quello di stabilire decreti e tribunali [4]; poi un *borgomastro* eletto dai cittadini, e preposto ai funzionari della città, ed il quale tuttavia non veniva ancora nominato regolarmente, ma solo quando fosse piaciuto al consiglio [5]; finalmente il *patrocinatore* (*potestas*) considerato qual funzionario e giudice rappresentante del signore della città [6].

Nelle marche di Brandeburgo fu il codice di Magdeburgo quello che formò la base primitiva di quasi tutti i codici municipali, dopo che cioè Stendal e Brandeburgo, madri patrie delle altre, verso la metà del XII secolo ebbero ottenuto lo stesso da Alberto l'Orso nella qualità di primo margravio di Brandeburgo [7]. La fondazione di Stendal ebbe luogo circa l'anno 1151 ed in non dissimile guisa di quella della nuova città di Amburgo. Nella carta di fondazione il margravio Alberto dichiara di avere eretto, nella propria corte princi-

[1] Lisch, *Meklenburg. Urkundenbuch*, vol. III, 1844, n. 1.

[2] *Ibidem*, n. 2, doc. del 1171 relativo alla dotazione del nuovo vescovado. Nell' esemplare interpolato di quel documento, che appartiene ancora al XII secolo. (Vedi Lisch, *Introduzione*, p. 5), trovasi il privilegio: « *Cives Zuerinensis civitatis* in omnibus locis per ducatum nostrum a teloneo liberi similiter erunt et exempl. » Inoltre essi dovevano tenere due navi grosse e piccole, come loro aggradiva, nel porto di Wismar.

[3] Vedi Kamptz, *Civilrecht der Herzogthümer Meklemburg*, parte I, 1805, sez. I, p. 258 e seg., sez. II, p. 145, ove per maggior comodità sono poste l'una presso l'altra le diverse recensioni del diritto municipale di Schwerin. Io cito secondo lo statuto latino, che fu importato nell'anno 1222 anche a Güstrow.

[4] Par. 22. « Præterea quicquid *consules* civitatis ad communem usum *ordinaverint*, ratem civitas habebit. » Par. 9. « Qui civitatis *statuta* infregerit dabit tres marcas *civitati*. » Par. 10. « Omnis solidus *pacis consulibus* deputetur. »

[5] Par. 11. « Si *decreverint consules* super officia civitatis *magistrum civium* ordinare. » Par. 12. « *Civium* est eligere magistratum talem. »

[6] Par. 11. « Et excedant subditi, duæ partes satisfactionis consulibus, tertia *potestati*, nil magistro civium deputetur. » Par. 13. « Præda campestris pertinet *potestati*, non magistro. »

[7] Vedi la profonda opera del Riedel, *Die Mark Brandeburg im Jahr*, 1250, parte II, pag. 319.

pesca (*villa*) di Stendal, nn mercato, e d'avergli concesso non che il diritto magdeburghese (al cui assessorato dovevasi quindi aver ricorso nei casi controversi), anche l'instituzione di un giudice municipale nella persona di un tale Ottone, al quale viene però conferito in via ereditaria un ufficio siffatto con un terzo delle competenze relative [1]. In pari tempo gli abitanti della nuova città ottennero l'esenzione per 5 anni da tutti i tributi dovuti al sovrano e l'esenzione dal pagamento dei dazi nelle altre città del margraviato [2]. Ma qui resta poi controverso se la concessione del codice magdeburghese abbia potuto influire ancbe sulla costituzione di Stendal.

La costituzione di Magdeburgo fondavasi ancora in quel tempo su quelle caricbe fendali ed ereditarie, che erano il burgravio e lo sculdascio, poi anche sull'assessorato a vita tenuto dai più vecchi cittadini, ed ai quali soltanto più tardi si aggiunse il consiglio comunale. Anche a Stendal ricordasi infatti un tribunale del burgravio, il quale però, abolito già nell'anno 1215 dietro domanda dei cittadini e dei consoli di Stendal, cedè il luogo ad un avvocato o patrocinatore eletto dal principe in qualità di giudice superiore, e posto allato dello sculdascio ereditario, già fin da principio instituito. E questa è poi una specialità del codice di Stendal che lo diversifica da quello di Brandeburgo, che, secondo quest'ultimo, tutto il potere giudiziario municipale risiedesse soltanto nello sculdascio [3]. Ora se noi non possiamo in ciò disconoscere un influsso della costituzione di Magdeburgo sulla giudiziaria di Stendhal, non troviamo però d'altra parte che l'instituzione del consiglio municipale di Stendal fosse pnnto fondata sull'assessorato di Magdeburgo, ma piuttosto nell'analogia delle nuove città. I consoli di Stendal infatti compaiono già nell'anno 1215, e però prima ancora che in Magdeburgo medesima. Poichè siccome l'importazione dell'antico diritto magdebnrghese dovette anche qui riferirsi principalmente e soltanto al diritto privato, e siccome la costituzione municipale dovette aver vita per sè stessa per la ragione cbe la città era stata fondata come piazza di mercato (*forum rerum venialum*), così il rapporto tra la città

[1] RIEDEL, *Op cit.*, parte 1, p. 117. « *forum* rerum venalium institutui in *propria* villa mea, quæ appellatur Stendale.... Insuper eisdem per omnia justitiam Magdeburgensium civium concessimus,... Judicialis potestas *præfecturæ judicialis* præfatæ villæ Stendal *homini* meo Ottoni ea meo beneficiato jure obvenit, ubi duæ partes mihi, tertia vero præfato Ottoni aut heredi ejus jure debetur. »

[2] Si intendono le antiche città della Marca del Nord: Salzwedel, Tangermünde, Osterburgo, Arneburgo, Werben, oltre le prime fondate da Alberto sul modello tedesco: Havelberg e Brandeburgo.

[3] RIEDEL, *Op. cit.*, parte II, pag. 508.

madre e la città figlia dovette essere anche qui affatto eguale a quello, che noi già notammo tra Colonia e Friborgo, tra Soest e Lubecca.

Ma quando più tardi troviamo a Stendal anche un collegio municipale (*consules*) oltre il consiglio di assessori (*scabini*), noi dobbiamo riguardarlo come una nuova instituzione, agevolmente svoltasi dalla costituzione giudiziaria medesima, allora quando cioè in luogo degli assessori chiamati di volta in volta dal giudice si cominciarono ad eleggere assessori permanenti, ma non tolti dal consiglio municipale, come accadeva in molte altre città [1].

E qui colle città fondate dal primo margravio di Brandeburgo, non posso non ricordare quella importantissima e considerevolissima fondata dal primo duca d'Austria circa all'epoca medesima, voglio dire Vienna, che fino alla metà del XII secolo, sul luogo dell'antica Faviana romana, non era mai stata che città di ben poca importanza. Enrico Jasormigott della casa di Babenberg, che nell'anno 1156 divenne per diritto ereditario duca d'Austria, passa come il fondatore di questa metropoli da lui abbellita della chiesa di S. Stefano, del palazzo di corte e del chiostro degli Scozzesi [2]. Per ciò che riguarda poi la costituzione di essa troviamo che, giusta il codice municipale introdottovi nel 1198 dal duca Leopoldo, e che è il più antico dell'Austria, vi fu instituito, oltre il giudice municipale del duca anche un'autorità composta di 24 cittadini, alla quale fu conferita la sorveglianza sul buon ordine specialmente nel commercio, come pure sul « comun bene » della città, ed un'altra composta di 100 uomini « tolti da tutte le contrade ove abitavano i migliori » due o più dei quali dovevano essere presenti ad ogni importante atto di commercio, come compera, donazione, sigurtà, onde in caso di bisogno deporre testimonianza sui medesimi — singolare instituzione, dalla quale emanò più tardi il doppio *consiglio municipale*, l'interno cioè e l'esterno [3].

[1] Lo ZIMMERMANN, (*Versuch einer historischen Entwickelung der märkischen Städtverfassung*, parte I, 1837 p. 74 seg.) fa nascere il consiglio municipale delle città della Marca dagli assessori, e vede pertanto anche nei consoli di Stendal nel 1215 dei semplici assessori il cui collegio si ampliò in seguito per l'aggiunta di consiglieri e si divise in *consules* e *scabini* — e per la prima nel 1272, *Scabini, consules, burgenses*. Ma tutta questa dimostrazione poggia soltanto sopra una analogia inesattamente interpretata dalla costituzione di Francoforte sul Meno e di Ulma. Vedi sopra p. 649. seg.

[2] Vedi HORMAYR, *Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten*, vol. I, 1823 Doc. n. 5. Fondazione del chiostro così detto degli Scozzesi nell'anno 1158. « In *prædio nostro* fundavimus et in territorio scilicet *Faviæ*, quæ a modernis *Viennæ* nuncupatur. » Si confronti *ib.* vol. II, p. 139 seg.

[3] HORMAYR, *Op. cit.*, vol. I, doc. 15, vol. II, p. 76 seg.

Ma la vera epoca delle fondazioni delle città comincia propriamente solo col XIII secolo, e questo tanto in Alemagna, quanto anche nei paesi slavi annessi all'impero germanico, pei quali le città tedesche acquistarono un'importanza consimile a quella delle antiche colonie greche, che trapiantarono nei paesi barbari una civiltà cresciuta colla libertà. Che se anche qui si ripete dovunque per le nuove città la stessa forma di costituzione e' non sarà neppur necessario l'addurne più oltre esempli, e questo tanto meno quanto più le nuove e profonde indagini sull'origine delle città nei paesi slavi hanno posto fuor d'ogni dubbio tal fatto [1]. Da queste rilevasi pure che appunto questa forma generale di costituzione delle città tedesche venne nella Slesia ed in altri paesi slavi, a contrapposto colla indigena loro servitù, controdistinta col nome di diritto germanico; poi che le nuove città furono colà di regola fondate su questo diritto prima che su quello più speciale di Magdeburgo il quale, quando pure in epoche posteriori vi ebbe ad ottenervi vigore, risguardò soltanto il diritto privato; e che infine le altre città non considerarono come luoghi superiori (*oberhöfe*) che quelle città dalle quali esse avevano tolto il loro diritto privato e non quelle altre, sul modello delle quali esse avevano avuto la loro costituzione municipale [2].

Che se ciò confermi di nuovo quanto nel corso del presente lavoro si presentò come risultato circa le città tedesche nei loro scambievoli rapporti; rendesi pure evidente quanto d'altra parte siasi errato, coll'aver voluto riconoscere nelle più antiche e superiori di esse le forme caratteristiche della costituzione municipale tedesca, e quanto pure sia stato falso l'aver voluto risguardare come forma originaria comune di queste e come forma madre di tutte le costituzioni quella di Colonia, la quale vorrebbero, non dovere la sua origine che all'antica costituzione romana [3].

Noi abbiamo gia provato che la radice comune delle costituzioni municipali di Germania non puossi trovare che nell'ordinamento comunale tedesco. Così pure abbiam visto come le diverse forme delle varie costituzioni del pari che la stessa vita politica si siano foggiate in molteplici guise, ma come di mezzo a condizioni eguali siano anche sorte certe forme fondamentali, tra loro somiglianti ma senza estera importazione di sorta, e come finalmente dalla

[1] Intendo specialmente la già mentovata opera del RIEDEL, *Die Mark Brandeburg im J. 1250*, e quella di TZSCHOPPE e STENZEL, *Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung und Verbreitung deutscher Colonisten und Rechte in Schlesien und der Oberlausitz*, 1832.

[2] TZSCHOPPE e STENZEL, *Op. cit.*, p. 95 seg., p. 114.

[3] EICHHORN, *Zeitschrift*. vol. II, p. 235-237.

espressione comune delle medesime sia derivata una forma generale delle franchigie municipali tedesche, la quale, specialmente nei paesi slavi, servì di modello per tutte le fondazioni di nuove città. Se noi ci facciamo ora a confrontare con questa la costituzione municipale romana, ci si offre tosto una generale analogia, la quale, mentre lascia intravvedere una legge generale e fondamentale dello svolgimento politico ed umano, procura allo storico una soddisfazione ben più verace di quella che potrebbero dare le dubbie traccie di un nesso apparente ed ottenuto soltanto per mezzo di una tradizione già estinta. L'analogia consiste poi in ciò, che anche il diritto municipale romano, come fu dimostrato sul principio del nostro libro, fondossi principalmente sui rapporti speciali delle singole città, e che da questi emersero le forme fondamentali di Municipi, Prefetture, Colonie con diritto latino ed italico, finchè tutte a poco a poco si fusero nel tipo universale della costituzione municipale romana. La differenza essenziale invece sta in questo che le forme speciali del diritto municipale romano derivarono generalmente dalla diversa situazione esterna delle città soggette od alleate con Roma, quindi dalle speciali condizioni della dominazione romana, mentre invece nelle città tedesche, come in quelle del medio evo in generale, la differenza delle varie costituzioni basò principalmente sugli speciali rapporti dei diversi ceti, che componevano i comuni municipali, come anche sulle esterne ed interne condizioni della stessa libertà municipale. Poichè in quella maniera che nelle prime la dominazione di Roma aveva formato la base e lo scopo dello sviluppo, così qui lo era stata la libertà municipale: quella condusse al dispotismo universale ed alla lenta ed interna decadenza; questa alla dissoluzione del debole stato feudale ed all'incremento di una vita politica multiforme e racchiusa in breve circolo, la quale avendo contemporaneamente in sè stessa il germe di una civiltà inevitabile e progrediente, doveva tramandarlo per essere maturato alle età venture.

Che se la costituzione municipale romana antica e quella del medio evo appaiono così diverse nella loro essenza e nel loro esito, noi non vi possiamo riconoscere altro nesso interno fuorchè quello, da cui per sè stesso è condizionata la legge universale dello sviluppo umano, giusta la quale questo stesso svolgimento, nel suo procedere sopra basi novelle, si ripete sempre in eguali ma significantissime forme; ed ecco il perchè a noi non è dato ammettere altro esterno legame fuori di questo, che cioè le decadute città romane formarono la base sulla quale le nazioni romane e tedesche innalzarono un'edificio affatto nuovo ma conforme ai loro scopi ed ai bisogni loro particolari.

Anche il titolo consolare ricomparso in Italia col sorgere della libertà municipale e che venne da molti ritenuto quale un segno dell'antica costituzione, non significò in fatto fuorchè la sublime aspirazione delle giovani repubbliche municipali a farsi imitatrici dell'antica grandezza di Roma. E lo stesso titolo passò di poi da quelle come alle città francesi, così anche alle tedesche, ove esso venne, ma con diverso significato, attribuito ai membri del consiglio municipale senza riguardo alla differente posizione ed importanza che questo aveva per la sua stessa origine. Pertanto nelle città principesche e di nuova fondazione si chiamarono consoli que'presidi dei cittadini, che avevano la cura della polizia commerciale e della sicurezza unita alla amministrazione degli affari comunali, poi in molte città episcopali ed imperiali que' membri del consiglio municipale propriamente detto, col quale l'oppressa cittadinanza si era levata a nuova indipendenza; finalmente in quelle fra queste ultime ove si era mantenuto quell'antico collegio degli assessori a vita che era proprio del libero comune, ebbero nome di consoli tutti i consiglieri del comune ampliato. Allorchè poi verso la metà del XIII secolo il titolo di consoli, adoperato per le autorità municipali, si andò sempre più generalizzando in Germania, lo assunsero anche quegli assessori delle minori città, i quali, giusta le antiche instituzioni, formavano ancora esclusivamente l'autorità municipale, come per esempio ad Halle ed a Gotha [1].

Riguardo a queste si può quindi con ragione sostenere che il consiglio municipale trasse origine dall'istituto degli assessori, ciò che però, non potendo valere come norma per l'origine del consiglio municipale in generale, deve essere riguardato come una maniera imperfetta ed anomala di formazione. Che se nella completa costituzione di molte città tedesche tanto antiche che nuove, trovinsi all'incontro consoli ed assessori ad un tempo, sia separati gli uni dagli altri, sia riuniti in un solo collegio; sarà pure necessario l'aggiungere ancora una osservazione.

Questa duplice autorità non sorse in una medesima guisa nelle antiche e nelle nuove città, ma sibbene in questi modi o che i consiglieri del comune, come abbiamo veduto, si riunirono all'antico collegio degli assessori, oppure all'incontro che al nuovo consiglio

[1] Giusta la lettera degli assessori di Halle, l'autorità municipale era in questa composta del prefetto (sculdascio) e degli assessori; il tribunale superiore era tenuto dal burgravio di Magdeburgo. Dopo la metà del XIII secolo però gli assessori di Halle si intitolano anche consoli ed in un documento dell'anno 1258 trovansi sottoscritti semplicemente: « consules civ. Hallensis. » V. GAUPP, *Über deutsche Städte grundung*, p. 92. Parimenti in Gota fino al XIII secolo trovansi nominati soltanto *il villicus* o sculdascio e gli assessori; poi anche i consiglieri ed il preside del consiglio (1299-1300). V. TITTMANN, *Op. cit.*, v. I, p. 331.

solo più tardi si aggiunse un collegio di assessori. Della prima forma di congiunzione trattammo già parlando della costituzione municipale fondata sull'instituto degli assessori; in essa però il primo progresso consistette in ciò che gli assessori ed i consoli si riunirono nell' unico collegio del consiglio municipale, il quale fece poi sì che questa congiunzione o si consolidò, col trascorrere del tempo, coll'aggiungere agli altri due un terzo banco di consiglieri delle corporazioni d'arti e mestieri come accadde per esempio a Francoforte sul Meno e ad Ulma, oppure venne disciolto, come a Magdeburgo, ove i rappresentanti eletti dal comune nell'anno 1294 presero possesso da sè soli del consiglio municipale, e ne esclusero affatto gli assessori.

Per quanto risguarda poi l'altro modo di congiunzione, questo si verificò non dappertutto, ma solo in qualche parte, nella costituzione con un consiglio municipale, che noi abbiamo riscontrato tanto in alcune delle antiche città quanto in tutte le nuove. Poichè in molte di queste, come per esempio a Brema, a Goslar, a Soest, a Lubecca, a Friborgo, non furono istituiti assessori permanenti, o perchè in esse, specialmente nella bassa Germania, si mantenne ancora per lungo tempo l'antico libero instituto dei tribunali popolari con semplici assessori liberi, o perchè i consiglieri sino dal principio funzionarono di preferenza, come abbiamo veduto per esempio a Friborgo, sicchè da ultimo il consiglio sostituì dovunque ed in tutto il tribunale municipale. Assessori permanenti insieme ai consiglieri trovansi tuttavia nella posteriore costituzione di alcune antiche città, come per esempio a Worms [1]; ma più specialmente in quella di molte città nuove, come per esempio nella marca di Brandeburgo e nella Slesia. Che se da questo fallo potrebbe dedursi per avventura che qui abbia avuto luogo un influsso della costituzione di Magdeburgo, bisognerà però farlo con questa riserva che il consiglio municipale venga anche qui, giusta la forma generale della costituzione delle nuove città, risguardato come l'instituzione originaria [2]. Questi consoli ed assessori si riunirono poscia in un solo collegio, oppure rimasero anche divisi in separati collegi.

Quando e dove la denominazione italiana di consoli municipali sia per la prima volta stata accettata in Germania, non si può dire

[1] Vedi Böhmer, *Fontes rerum Germanicarum II*, pag. 229, Documennto n. 14: « Ministeriales, judices, *scabini* et universi cives Wormatienses; » si confrontino circa alle funzioni degli assessori nei tribunali di Worms gli Statuti, *ibidem*. p. 210, 213.

[2] Ciò appare assai evidentemente anche da ciò che in diversi luoghi gli assessori erano eletti dal consiglio annualmente, come nel XIII secolo a Schweidnitz, ove essi solo in seguito ad una nuova decisione di Magdeburgo furono nominati a vita. Vedi Tzschoppe e Stenzel, pag. 215.

con certezza, poichè in complesso resta ancora assai dubbio o casuale il decidere quale dei documenti ancora esistenti citi pel primo il titolo in discorso. Io però non l'ho trovato indicato in alcuno di data più remota del codice della città di Soest, la cui parte più antica può farsi risalire fino alla metà del XII secolo, poi anche nel privilegio concesso dall'arcivescovo Rainaldo di Colonia nell'anno 1165 alla città di Medebach, alla quale fu accordato il codice di Soest; indi di nuovo nel privilegio di Federico I per la città di Lubecca dell'anno 1188 e nella lettera di conferma del conte di Holstein per la città di Amburgo nell'anno 1190 [1]; dopo questi tempi i consoli appaiono a poco a poco nelle antiche come nelle nuove città di Germania sino alla metà del XIII secolo.

Che se noi ammettiamo, che il titolo consolare sia stato usato anzi tutto colà dove noi lo abbiamo trovato per la prima volta citato, cioè nelle città sottoposte alla dominazione di Colonia, allora ci si offre anche un opportuno punto di appoggio nella persona dell'arcivescovo Rainaldo al quale erano specialmente conosciute le condizioni d'Italia al suo tempo; egli infatti per incarico dello imperatore Federico I ed in qualità di suo cancelliere aveva condotto le trattative diplomatiche in Italia e aveva persino disposte sul luogo le di lui spedizioni militari [2]. Se pertanto a costui, come pare, era divenuto in Italia famigliare questo titolo di console di già universalmente adoperato, gli è anche probabile che egli lo abbia importato nelle sue proprie città ed adoperato pei capi degli abitanti di queste. È così gli è pure probabile che siffatta denominazione sia passata da queste a Lubecca, alla quale venne anzi dal suo secondo fondatore accordato il codice municipale di Soest. Che se anche Enrico il Leone aveva veduto davvicino il potente incremento delle città italiane, ed aveva riconosciuto come il fondamento di tanta grandezza consistesse nelle loro interne ed esterne libertà, perchè non sarà egli pure stato sedotto da questo esempio, e non lo avrà anche imitato nella fondazione di una città commerciale sul Baltico?

Comunque sia il titolo consolare è per noi una guida sufficiente per ricercare nello svolgimento storico delle città il punto di partenza delle loro libertà; poichè questo titolo dall'Italia, dove esso era nato, attraverso la Francia e la Germania, giunse persino di mezzo alle città degli Slavi, cioè fin dove avvi traccia d'una libera borghesia.

[1] Vedi sopra i passi a p. 661, nota 4, p. 667, nota 3, p. 670, nota 3, p. 672.

[2] Negli anni 1158 e 1163. Vedi RAUMER *Hohenstaufen*, vol. II (II ediz.), pag. 87-187 egli morì nella peste che desolò l'armata imperiale sotto Roma nel 1167.

Giunta alla presente Edizione

DELLE CONDIZIONI MUNICIPALI DI ROMA

NEL X SECOLO

STUDIO

DEL D.r GUGLIELMO GIESEBRECHT

CONDIZIONI MUNICIPALI DI ROMA

NEL X SECOLO

Di tutti gli argomenti, che la scarsità dei fonti resi dubbi all'indagine storica, il più difficile è, a non dubitarne, la storia della città di Roma dai tempi di Gregorio il Grande fino a quelli del cosi detto rinnovamento del senato nel 1143. Grazie tuttavia alle profonde ricerche fatte in questi ultimi anni, noi ne siamo ora tanto chiari, in quanto che, salvo alcuni punti, i quali la natura dei fonti storici lascierà sempre controversi, noi possiamo, almeno rispetto alle linee generali, formarci un'imagine delle condizioni, in cui allora versava la città dei Cesari. Dopo le note indagini fatte dal Savigny colla sua *Storia del diritto romano* nell'evo medio, il Döenniges nel suo *Diritto civile tedesco* [1] ed il Wilmans nella dissertazione « *Roma dal quinto all'ottavo secolo* » [2] chiamarono, è vero, l'attenzione dei dotti su alcuni dei momenti principali della storia romana; ma solo il Bethmann-Hollweg nella opera *Sull'origine delle libertà municipali lombarde* e Carlo Hegel nella *Storia delle costituzioni municipali d'Italia* [3] ci diedero l'intero svolgimento di essa. E meglio di ogni altro seppe l'Hegel distruggere tutte quelle illusioni e confusioni, le quali sotto i vuoti nomi di senato e di consoli s'avevano fatto luogo nello esame di condizioni di tanta importanza; egli solo però coll'avere allontanato questi vuoti fantasmi ci forni lo spazio necessario alla vera sposizione di esse. Le osservazioni, che seguono, han di mira anzi

[1] *Das deutsche Staatsrecht*, etc. Berlino 1842.
[2] Nella *Zeitschrift fur Geschichtswis.* II, 137-151.
[3] La prima ha per titolo: *Ursprung der lombardischen Städtefreiheit.* Bonn, 1846; la seconda: *Geschichte der italiënischen Städteverfassung.* Leipzig, 1847.

tutto la storia di Roma nel X secolo, ma diranno dei tempi anteriori quanto sarà per esser necessario all'intelligenza di quelli che seguono; accettando poi in generale le opinioni dell'Hegel s'occuperanno con ispecialità solo de' punti di importanza maggiore.

Allorchè nel secolo ottavo, in seguito alle controversie iconoclastiche, quei territori d'Italia, che prima avevano riconosciuta la supremazia dell'impero romano d'Oriente, si ebbero da questo staccati, gli statuali imperiali vennero da ogni luogo cacciati, e mentre già prima la parte più agiata e ragguardevole dei cittadini aveva formata una tal quale milizia municipale, ora gli abitanti delle città maggiori e minori si ordinarono in compagnie militari sotto il comando di officiali da loro stessi eletti e cui essi dissero con nome imperiale *Duces* e *Tribuni*. I quali, come lo voleva l'uso dei tempi, unendo al supremo comando militare una larga autorità giudiziaria ed amministrativa, ebbero anche il nome di *Judices*, nome del resto comune a presso che tutti i publici statuali. I cittadini delle città minori adunque, ordinati in reggimenti detti *Numeri* o *Bandæ*, godevano, quasi fossero un comune, dei diritti di una corporazione e sino a poter persino far acquisto di beni. Suddivisioni dei *numeri* erano le *scholæ*, e se i primi erano forse soggetti ai *duces tribuni*, alle seconde presiedevano i *patroni* o *priori*. I reggimenti nelle più vaste città erano eguali nel numero alle parti (*regiones*) di esse; però secondo una nuova divisione d'allora, in Ravenna ve ne avevano undici, dodici in Roma; quanto alle *scholæ*, sul cui ordinamento non siamo chiari, pare che si suddividessero dietro il numero delle corporazioni, le quali, per aver formato anche adesso la vita civile di Roma, sembra servissero di fondamento nella formazione di quelle. Tutto questo non toglie tuttavia che noi non possiamo determinare con certezza quanta parte avesse la popolazione cittadina in questa istituzione militare. Si pare che la classe povera, come dapprincipio, anche di questi tempi fosse esclusa dalle armi; nel nono o nel decimo secolo, tuttavia l'esercito comprese certamente tutti i cittadini indipendenti, così che solo il clero ed i servi ne rimasero eccetuati.

Il movimento, che aveva staccata l'Italia dall'impero orientale, era stato iniziato e diretto dal clero superiore e segnatamente dal vescovo di Roma; però ne venne che Roma ed il suo territorio si ponessero sotto il governo del papa. Ed altrettanto si sforzò di raggiungere anche l'arcivescovo di Ravenna e per poco tempo l'ottenne; ma quella speranza fu presto distrutta dall'alleanza del re dei Franchi col papa, il quale anzi per tal mezzo potè riunire sotto di sè la Pentapoli e l'Esarcato. Qui pure per conseguenza, come prima su quel

di Roma, il papa elesse i *duces* ed i *tribuni*. Questi in pari tempo comandanti delle truppe ed uffiziali e giudiziari ed amministrativi esercitavano il loro uffizio in un certo circolo determinato, detto *ducatus* o *tribunatus*, e mentre presiedevano ad un territorio più vasto, lasciavano ai *tribuni* l'amministrazione delle varie parti di esso. Al criminale in Roma presiedeva il *præfectus urbis* eletto dal papa; a quel di Ravenna un altro, detto pure *præfectus* ma ed anche *consularis*. Incerto tuttavia, se questi prefetti avessero o no alcun che di comune cogli uffiziali imperiali dello stesso nome o se coprissero con un nome vecchio una carica nuova.

L'allargamento del potere del papa, avvenuto per mezzo dei diritti da lui ora esercitati, menò seco anche un aumento dell'importanza non solo degli uffiziali di corte, di cui il papa sul modello di quella di Costantinopoli s'era circondato in Laterano, ma ed anche di quella classe numerosa di statuali subalterni della Chiesa, i quali venivano adoperati nella estesa amministrazione dei beni ecclesiastici e negli altri affari civili dipendenti dal vescovo di Roma. I *notarii*, *tabelliones*, *defensores*, *cubicularii*, *vestararii*, ecc. della Chiesa romana, appartenenti tutti ad una maniera di corporazione, divennero statuali; però parteciparono anche in vasta proporzione a quel governo di Roma, che era al papa toccato. Agli uffiziali della corte del Laterano appartenevano il *vicedominus*, che si pare fosse sempre un prelato; il presidente alla corporazione dei *vestararii*, detto per lo più *vestararius*, il quale era quasi sempre dello stato secolare, il *superista*, capo della corporazione dei *cubicularii*, che sembra pure non tolto dal clero; colla maggiore importanza poi i *sette* primi della corporazione dei *notai*, i quali erano regolarmente chierici di un rango minore. E si chiamavano: *primicerius*, *secundicerius*, *arcarius*, *sacellarius*, *protoscrimarius*, *primus defensor*, *adminiculator* o *nomenculator*. Essi non solo erano presidenti alla corporazione dei notari, dei *tabelliones* e dei *defensores*, ma in pari tempo ministri del papa in tutto quello riguardasse l'amministrazione civile a lui appartenente; sicchè dal momento, che questi divenne in Roma la fonte d'ogni diritto civile, essi tennero in suo nome giurisdizione larghissima in tutte quelle controversie, le quali a lui sovrano del paese, venivano recate; l'essere chierici gli escludeva tuttavia da ogni affare criminale. Però anch'essi portarono adesso il nome di *judices*, ond'è che fu necessario d'ora in poi distinguere i *judices de militia* da quelli *de clero*, avvegnachè questi fossero i sette notai principali, gli altri i *duces* ed i *tribuni*. Non è però certo se ai *judices de clero* appartenessero anche il *vicedominus*, il *superista* ed il *vestararius*; ogni qualvolta tuttavia il chiostro di

Farfa ebbe ad accusare i sudditi del papa, troviamo che costantemente il *vestararius* ne venne fatto giudice.

E questi uffiziali di corte uniti ai militari formavano l'aristocrazia della città. Divisa nelle due classi degli *optimates militiæ* e dei *proceres ecclesiæ*, essa non era altro che una nobiltà uffiziale, la quale si per la larghezza dei suoi diritti, sì per il ricco stipendio dei posti occupati, salì presto a tanta potenza da disporre, persino anche in via legale, del più importante dei diritti del popolo romano, dico della elezione del papa.

Siccome però questi posti tanto importanti a poco a poco divennero ereditari in poche famiglie, così il papato non si trovò poi forte abbastanza per combattere la potenza di esse. Ammogliatisi anche i *judices de clero* e rese ereditarie le cariche da loro tenute [4], essi appunto divennero i più pericolosi nemici del governo pontificio. Senonchè le violenze esercitate da questi grandi romani avendo condotto finalmente al rinnovamento di un impero occidentale, al quale i papi dovettero sottomettere il territorio da loro soli finora dominato, e fu pure necessario che questi si collocassero sotto la protezione e la maggioria dei re francesi onde strappar sè stessi alla tirannia di un prepotente segretarismo.

Pipino e Carlo, anche solo come patrizi, esercitarono senza dubbio su quello di Roma diritti di varia maniera Una tradizione degna di fede ci narra come prima della sua coronazione Carlo pattuisse col papa che in ogni conclave sarebbe stato presente un ambasciatore imperiale e che questi avrebbe avuta facoltà di decidere dei casi legali controversi; ancora, sin da quel tempo pare che *missi* reali viaggiassero il territorio di Roma e vi amministrassero giustizia. Se questo intanto ci proverebbe che le autorità giudiziarie erano già soggette al patrizio [5], ben maggiore fu l'importanza di Carlo imperatore. Il quale benchè non avesse in animo di togliere di mezzo il potere temporale acquisito dai papi, non lasciò però dal pretendere alla signoria di Roma e dall'attribuirsi in tutta la loro larghezza quei diritti, che gli sembrarono indivisibili dall'autorità imperiale. Sappiamo Carlo, subito dopo la sua coronazione, essersi occupato nell'ordinamento delle condizioni municipali di Roma [6]. Dei cambiamenti avvenuti i più importanti furono questi: che tutti gli statuali e dignitari romani, senza cessare d'appartenere al papa,

[4] V. gli alberi genealogici appo GALLETTI, *Del Vestarario della S. R. C.*, p. 42, e: *Del Primicereo*, p. 71.

[5] *Libellus de imperatoria potestate M. G.*, III, 720. Nel 789 Adriano papa scriveva a Carlo: « Constantinus et Paulus, Duces et nostri vestrisque. Cenni Monum. dominationis pontificiæ, I, 502.

[6] *Einhardi annales ad a.* 801.

divennero persone addette all'imperatore; che essi ed il popolo romano dovettero giurare a Carlo; finalmente che ad un *missus* imperiale, residente a Roma nel palazzo vicino a S. Pietro, furon cedute certe rendite tolte a quelle della Chiesa medesima. Siccome poi nei tempi carolini non troviam fatta parola di un prefetto di Roma, così pare che al *missus* dell'imperatore fosse toccata la giurisdizione criminale [7]; egli fu dunque il luogotenente dell'imperatore, come un altro *missus* eletto dal papa lo era di questi. A questi due toccavano infatti in parti uguali le *composizioni* pagate dai condannati, mentre quei beni, che fossero stati confiscati, non potevano passare alla Chiesa se non dietro una donazione imperiale. Dalle sentenze dei giudici ordinari potevasi appellare al *missus* od all'imperatore medesimo, il quale in questo caso faceva esaminare la cosa da un apposito ambasciatore. Vescovi e statuali publici di Roma non potevano essere accusati che presso l'imperatore medesimo, il quale o veniva in persona a Roma per giudicarli, o vi si faceva rappresentare dal duca di Spoleto [8].

Del resto nulla di nuovo nelle istituzioni militari e giudiziarie della città; chè ora, come prima e cogli stessi poteri trovi i *duces*, i *tribuni*, i *judices de clero* ed i restanti statuali della corte pontificia. L'aristocrazia officiale amava ornarsi ancora col titolo di console e benchè, a quel modo che prima lo si aveva comperato dalla corte bizantina, presentemente essa se lo facesse concedere dall'imperatore o dal papa, presto lo si vide divenuto ereditario nelle rispettive famiglie. Contemporaneamente a questo titolo troviamo usato anche quello di *senator*, il quale, dopo avere arieggiato il *senior* dei Franchi e dei Langobardi, finì per assumerne lo stesso significato. Il senato romano però, di cui d'ora in poi si fa di frequente menzione, indica niente altro che l'università dei nobili romani ed è detto quindi anche *nobilitas*.

Morto Carlo Magno, Roma fu di nuovo turbata da controversie, le quali, anzi che essere soltanto di poca importanza, misero in forse anche i limiti della autorità pontificia ed imperiale. Lotario, venutovi nell'824, vi ricondusse l'ordine; ma il papa regnante dovette riconoscere in iscritto la costituzione da lui allora emanata, che anzi doveva esser giurata da qualunque de'suoi successori, prima che venisse ordinato pontefice. E questa costituzione che appunto ci fu conservata, è uno dei documenti più necessari nell'esame delle istituzioni di Roma ai tempi dei Carolini [9].

[7] Di prefetti non parlano nè il *Libellus* nè le carte del tempo: però non sembra impossibile che ciò sia casuale.
[8] *Libellus de imp. potest.*, L. I, 720-721.
[9] *Monum. Germaniæ*, etc. Leges I, 239.

La costituzione di Lotario adunque non parla che di due classi di ufficiali giudiziari, dei *duces* cioè e di quelli ch'essa dice semplicemente *judices*, e questi, od io mi inganno, in contrapposizione ai *judices de militia* non ponno essere che i *judices de clero*. Gli è ora di queste due classi che con parole non dubbie vien detto: essere esse anzi tutto statuali pontificii ed eletti dal papa; dovere tuttavia comparire innanzi all'imperatore, onde questi, conosciutone il numero ed i nomi, possa ricordar loro gli obblighi assunti. Essi sorvegliati da due *missi* eletti, uno dall'imperatore e l'altro dal papa; essi obbligati a render annualmente ragione al primo del come avessero amministrata la giustizia, a portare al secondo le accuse di giustizia negata, onde esso possa rimediarvi per mezzo di uno di loro; quando poi tutto questo non avesse avuto luogo, il *missus* imperiale doveva farne avvisato l'imperatore, che voleva poi spedirvi appositi ambasciatori a decider del fatto. Che poi contemporaneamente ai *missi* accennati e destinati in parte a sorvegliare gli officiali ed a render conto all'imperatore, in parte a decidere delle singole controversie giuridiche, risiedesse costantemente a Roma un *missus* imperiale, non può esser dubbio; giacchè questa stessa costituzione, lorchè tratta del giuramento imposto ai papi, che fossero per essere eletti, lo accenna.

Ma un'altro decreto rende ancora importante questa legge di Lotario, ed è quello per cui ogni individuo del popolo romano doveva esser interrogato sul diritto giusto il quale intendeva vivere e quindi essere anche giudicato. Però siccome in Roma si poteva vivere non solo secondo il diritto romano, ma anche secondo il franco ed il langobardo, così siam chiari che vi dovevan esser noti anche i principii del diritto tedesco per la stessa ragione per cui la procedura dei Franchi non vi era più sconosciuta. Infatti una quistione giuridica tra il monastero di Farfa ed il papa, la quale nell'829 venne decisa dai giudici romani (considerative come scabini) innanzi ai due *missi* imperiali, al vescovo Giuseppe, al conte Leone e ad una numerosa quantità di popolo[10] ci mostra che i *missi* franchi risiedevano in Roma così, come in qualunque altra parte della monarchia franca.

I diritti imperiali in Roma decaddero poi quando il papato sotto Giovanni VIII venne in discordia coll'impero[11] Imperocchè quand'anche in seguito i papi riconoscessero almeno nominalmente come

[10] Galletti, *Del Primicerio*, p. 183.

[11] Degna d'attenzione la data di una bolla di Giov. VIII: « Imperatore Domino Jesu Christo anno pontificatus, etc.; » *Nouveau traité de Diplomatique*, V. 191.

loro signori quegli imperatori, cui od essi stessi avevan chiamato o per forza coronati; quantunque il popolo romano per il momento giurasse loro fedeltà [12] e benchè di quando in quando comparissero persino *missi* imperiali in Roma e venisse appellato all'imperatore [13], pure tutto questo non aveva conseguenze importanti, rese ancora minori dalle lunghe vacanze dell'impero. E' ci viene assicurato [14] che da Carlo il Calvo in poi Roma nè vide più un *missus* residente nè esercitati i diritti imperiali. Fu appunto di mezzo a queste circostanze che la signoria della città, almeno di nome, passò nelle mani dei papi; ma in verità essa era venuta in potere di tutte quelle nobili famiglie, che già da lungo s'avevano fatte ereditarie le cariche più lucrose ed importanti. Giacchè i numerosi nemici, che da ogni parte circondavano la città e le frequenti discordie dei Grandi di Roma impedivano, che la signoria clericale giungesse ad esser forte ed indipendente; tanto gli uni che le altre minacciavano di farla bottino ora dei margravi di Camerino, ora dei duchi di Spoleto, ora infine dei re langobardi; e quando Alberico liberolla da questi pericoli, se ne fece la sede del suo principato.

Questo Alberico, figlio naturale dell'omonimo margravio di Camerino e della romana Marozia, regnò sotto il titolo di [15] « *princeps et senator omnium romanorum*, il che voleva dire che lasciando al papa la signoria, di nome, egli stesso regnava con autorità illimitata. Il suo governo arieggava meglio quello di condottiero tedesco (ed era infatti il figlio di un capobanda langobardo) che non quello di carattere romano. Egli, arbitro della pace e della guerra, capo della milizia romana, radunava nelle adunanze i nobili romani; siedeva nel giudizio criminale e faceva decidere alla sua presenza dai giudici di Roma le controversie civili [16]. E che egli fosse tutto questo, lo provan le monete coniate col suo nome e coll'immagine sua [17].

Ottaviano, figlio d'Alberico, ereditata intera la potenza del padre, salendo egli stesso la sedia pontificia distrusse anche l'ultima ombra di dipendenza da un'altra signoria qualunque. Ma non vi durò che a stento otto anni, perchè incalzato da ogni parte, dovette chiamare

[12] Il giuramento prestato ad Arnolfo, appo PERTZ, *Mon. Germ.*; I, 562.

[13] LAMBERTI, *Imp. conventus Raven. M. G.*, Legg. I, 563.

[14] *Lib. imp. pot.*, I, 722. Il *missus* persino all'elezione del papa. *Canon, de elect. papæ*, dell'898. *M. G.*, legg. II, B. 158.

[15] Questo solo titolo ci è dato da carte contemporanee; ma un documento del 983 (MURAT. *Antiq.*, I, 381,) lo dice già *patricius*; così pure FLODOARDO e LIUTPRANDO.

[16] *Benedicti Cronicon*, c. 34. Vedi il documento *A*.

[17] PROVANA, *Studi critici*, 143.

dal di là delle Alpi Ottone e coronarlo imperatore. Dopo aver egli stesso distrutto i patti, coi quali aveva creduto di assicurarsi il potere, fu deposto da quel medesimo sovrano, a cui egli aveva data una corona. Così Roma passò assolutamente nelle mani dell'imperatore. È noto come i Romani stessi dovessero poi cedere ad Ottone il più importante dei loro diritti, quello di eleggere il papa e come in seguito non volendo essi riconoscere il papa eletto dal primo, vi fossero costretti a prezzo di sangue. Ecco dunque palese la autorità imperiale in tutta la sua larghezza; cinque anni rimase Ottone in Italia, spessissimo in Roma, esercitandovi una autorità che distrusse affatto quella dei pontefici. Legislatore, giudice e comandante supremo dei Romani tenne egli dieta e corti imperiali nel palazzo vicino a S. Pietro, giudicò degli affari più importanti di Roma.

In tanto mutarsi di condizioni, che rimase ora delle istituzioni primitive? Il solo fatto che noi non troviam più nelle carte i tribuni, ci permette di credere che la giurisdizione e le vecchie istituzioni militari della città fossero andate soggette a cambiamenti radicali; un breve esame delle nuove condizioni dei *duces* condurrà allo stesso risultato.

In tutti quei piccoli territori, in cui lo Stato romano andava diviso, mentre i tribuni sono affatto scomparsi, rado trovi menzione dei *duces*; al loro posto invece vi hanno quei *comites*, il cui territorio è detto di quando in quando *comitatus*. Se intanto è pressochè impossibile provare come un tal cangiamento si fosse andato compiendo, è facile tuttavia il vedere, che siccome alcune di queste famiglie di conti erano di origine tedesca, così esso avvenne sotto l'influsso della feudalità d'Alemagna [18]. Contemporaneamente ai *comites* è fatta menzione anche dei *vicecomites* e *gastaldiones*.

In Roma, è vero, si parla ancora molte volte di *duces*, ma essi non compaiono più alla testa della milizia romana; giacchè come questa trovasi ora formata segnatamente dalle classi più basse della popolazione, così noi vediamo che Liutprando ci indica come capo di essa un uomo del popolo [19]. I *duces* poi non partecipano più in

[18] Un *comes Adrianus cum sex judicibus* compare già nel 941 in Tibur (MURAT., *Antiq.* V, 773). Le *Vitæ Pontif.* parlano nel 963 di un Roffredo conte della Campagna; poi di un *Bernardus inclitus comes Tiburtine* una carta del 983 (MURAT., *Antiq.*, I, 382). Un *Benedictus domini gratia inclitus comes seu Stephania illustrissima femina comitissa senatrix* (in una carta del 987 ap. NERINI, *Storia di S. Alessio* 382). Altri esempi trovi nel registro dei beni della Chiesa romana app. BORGIA, *Breve istoria del dominio temporale*. Doc. n. 1.

[19] « Ex plebeo Petrus qui et Imperiale est dictus, adstitit cum omni Romanorum militia. » *Hist. ott. c. q.* Probabilmente è la stessa persona del *Petrus qui et imperio vocatur* del documento *B*.

modo alcuno alla giurisdizione in Roma, ma compaiono nelle azioni giudiziarie solo come testimoni di riguardo. Che se quindi nella seconda metà del X secolo troviamo ancora in Roma dei *duces*, la maggior parte delle volte anche col titolo di consoli, noi dobbiamo considerare questo titolo non più come indicazione di un officio, ma invece di un ceto. Avvegnacchè nella città si fosse già formata una nobiltà ereditaria e mentre nelle carte i *nobiles* e gli *optimates* godono di una distinzione speciale, la *plebs* vi è messa a riscontro, anche sotto il nome di *vulgus populi*, ed i cui membri portano il nome di *Viri Humiles* o *Decarcones* [20]. La carta del 939, da noi registrata più sotto (documento *A*), ci prova infatti che il tanto frequente *consul* e *dux* non è più di un titolo; giacchè come il *Superista Johannes* vi si firma *consul dux*, anche il *Vestararius Theuphilactus* vi si dice *consul*. Io trovo l'ultimo caso di un *dux* con giurisdizione in una carta del 943, nella quale esso compare assieme a 3 *judices ordinari* [21].

I quali sono i vecchi *judices de clero*, che attraverso a tutti i mutamenti di que' tempi avevano conservato la loro autorità giudiziaria, ma la quale essi avevano dovuto ora, come prima coi *duces*, dividere coi *judices dativi*. Questi, noti già in Ravenna e nell'esarcato da un secolo [22], compaiono in Roma solo col 961 [23]. I *dativi* adunque sono verso la metà del X secolo invece dei *duces* i giudici, e per conseguenza non può esser dubbio che questo cambiamento dipendesse da quello totale della procedura giudiziaria romana. I *judices dativi* non sono infatti in generale che scabini [24] ond'è che la loro introduzione segni il momento, nel quale in Roma cominciò ad usarsi la procedura tedesca. D'ora in poi il tribunale di Roma fu presieduto regolarmente da un giudice e tenuto da un numero di giudicanti, i quali alla presenza di uomini ragguardevoli davan le sentenze giusta il diritto romano, langobardo o franco a seconda che le parti dichiaravansi per l'uno e per l'altro di essi. Le carte contemporanee relative accennano ad un alto statuale come presidente ed a sette giudici, dei quali o tre *ordinarii* e quattro *dativi*, o tre di questi e quattro dei primi. In cause minori la presidenza era tenuta da uno o più *ordinarii*, ed in tal caso i giudici erano i

[20] Tutti i codici antichi delle *vitæ pontific.* provano questa essere la sua vera lezione. Incerta l'origine della parola; non però il significato quando si faccia attenzione al passo.

[21] GALLETTI, *del Primicero*, 198-199.

[22] Il signor di SAVIGNY dice per la prima volta nel 838. Difficilmente sarà semplice caso, che più di un secolo dopo Roma non avesse ancora un *judex dativus*.

[23] MARINI, *Papiri diplomatici*, 160.

[24] HEGEL, *Op. cit.*, I, 391.

causidici [25] Non sappiamo chi eleggesse i *dativi*; ma un formulario usato in tempi d'Ottone III pare ne dia il *primicerius* come elettore [26].

Presso a poco contemporaneamente alla introduzione dei dativi, avvenne anche il ristabilimento l'officio del *præfectus urbis*, il quale dopo un secolo e mezzo è nominato ora in una carta del 955 [27]. Perchè poi venisse ristabilito lo spiega forse più semplicemente di qualunque altro fatto la posizione singolare di Giovanni XII, il quale come papa non poteva succedere al padre negli affari criminali nè presso l'esercito; il prefetto quindi, rappresentandolo in ambidue questi offici, acquistò una autorità pressochè uguale a quella degli avvocati delle chiese vescovili.

Teodoro, il primo di questi nuovi prefetti, e quel Pietro che si ribellò ad Ottone I nel 965 erano stati senza dubbio eletti dal papa, ma più tardi lo furono dall'imperatore e però divennero officiali imperiali nelle città più ragguardevoli. Si pare che Ottone I eleggesse dapprincipio oltre il prefetto anche un palatino speciale per Roma [28], i cui scabini erano i *judices ordinarii* ed i quali per conseguenza vengon detti anche *palatini*. Questa carica tuttavia unita più tardi a quella del prefetto, finì per esser presto dimenticata. Gli Ottoni non usarono spedire a Roma *missi* per affari giudiziari il perchè un documento del 983 parla di due *missi* di Ottone II risiedenti in Roma, ma solo dietro espresso consentimento e desiderio del papa [29]; più tardi poi fu il prefetto stesso quegli che passò per il *missus* e palatino imperiale residente in città.

Il prefetto univa dunque il potere di un *missus* di Carlo Magno a quello di un avvocato supremo della chiesa romana e del papa. Un formulario del secolo XII dandocene il giuramento officiale ce ne fa conoscere anche i diritti. Ei doveva custodire e sorvegliare le ragioni e le rendite della chiesa su tutto quella di Roma, aver la cura di tutte le castella e luogi fortificati, i cui comandanti gli erano subordinati. Sappiamo inoltre aver egli esercitato il diritto di vita e di morte, aver presieduto negli affari più importanti al tribunale ed essere stato l'esecutore d'ogni sentenza di questo. Era quindi na-

[25] GALLETTI, *Del Prim.*, 295-297.

[26] Documento *C.* BENZONE indica ancora nell'XI secolo il primicerio come capo di tutti i tribunali romani.

[27] « Stephanus de Theodoro prefecto. » MARINI, *Pap. dipl.*, 39.

[28] « Sergius comes partes » (In una carta del 983: MURAT., *Antiq.*, I, 379.) « Johannes prefectus comes Palatii » (In un'altra del 998: vedi GALLETTI, *Op. cit.*, 226).

[29] Vedi la carta dal MURATORI or ora citata.

turale ch'egli venisse eletto dall'imperatore e ricevesse la carica a spada sguainata.

Questi cangiamenti, durati fino a quando Ottone III stabilì in città la sua residenza, dovette Roma alla tirannia di Alberico ed al ristabilimento dell'impero occidentale; chè nulla di nuovo o di duraturo aveva portato seco la sollevazione di Giovanni Crescenzio, il quale durante la minorità di Ottone aveva tentato, come prima suo padre, di formarsi in Roma sotto il titolo di *patricius* uno stato indipendente.

Roma ebbe tanta parte nei piani di Ottone III, ch'ei dovette curarsi in modo speciale delle sue condizioni interne. Uno de' suoi editti « ai consoli ed al Senato romano » e ad altri principi italiani, pare attesti infatti che egli abbia data una nuova costituzione al Senato romano, cioè alla aristorcrazia di Roma [30], e postone alla testa i consoli [31]. È probabile quindi che la introduzione di nuovi consoli togliesse di mezzo l'ereditarietà di questo titolo, il quale dal 1000 in poi diviene sempre più raro. Sia intanto come si voglia, questo è certo che nè il Senato nè i consoli di Ottone III furon causa di cangiamenti rilevanti nelle condizioni di Roma. Di maggior importanza fu invece l'aver questo imperatore, il quale alla sua coronazione aveva assunto a bello studio il titolo di *patricius*, onde imitare la corte bizantina, eletto un *patricius* da lui dipendente. Il primo [32] fu Ziezo o Ziezzi romano, che nel 1000 accompagnò l'imperatore in Germania e nell'anno successivo fu mandato alla testa di un esercito imperiale contro Roma. Questo nuovo patriziato intanto durò lunga pezza in Roma, non però con tutta quella importanza, la quale dapprincipio l'imperatore avrebbe voluto dargli e che ci è nota per un formulario usato nell'insediamento del *patricius*.

E come questo abbiamo altri formulari dai tempi di Ottone III [33],

[30] Le leggi di S. Stefano (*) provano chiaramente che in questi tempi *senatus* non significava altro che l'università dei nobili, giacchè in essa è detto frequentemente: « venir esse emanate *senatus decreto*. »

(*) Giova accennare che il testo migliore di esse è quello edito e dottamente commentato dall'ENDLICHER, *Die Gesetze des heil Stephan*; Wien, 1849.

[31] *Mon. Germ. Leges*, II, 37. La proposta dell'HEGEL di leggere *consul* invece di *causidicus* non mi pare accettabile.

[32] In una carta del 975 (*Ann. Camal.*, I, ap. 98) trovasi tra i testimoni un *Benedictus patricius*; ma *patricius* non pare esser qui altro che un titolo come nel caso del *Johannes consul et patricius* di una carta di Ravenna del 967 (FANTUZZI, II, 27).

[33] Io diedi nei documenti *C* un testo migliorato di questi formulari, i quali più nessun dubita non appartengano ai tempi di Ottone III. Alle altre ragioni già addotte voglio tuttavia aggiungere questa che, durante tutto lo spazio di tempo controverso, in Roma non compaiono protospatari imperiali, che sotto Ottone III; ed un protospatario trovasi appunto nel primo formulario.

i quali ci forniscono schiarimenti importanti vuoi sulle condizioni municipali di Roma in quei tempi, vuoi riguardo alle mire dell'imperatore di formarsi cioè di Roma il centro di una monarchia universale. Il documento più sopra citato ci descrive adunque tutte le cerimonie colle quali veniva conferito il titolo di patrizio, sicchè per esse siam chiari, che questo officiale non rappresentava l'imperatore nei soli affari municipali, ma anche in tutti quelli dell'impero. Il secondo di essi riguarda l'insediamento dei giudici romani, il quale avveniva colla consegna del Giustinianeo e col comando di usarne nel mondo il più stretto; oltre a ciò l'imperatore faceva intendere ai nuovi eletti non limitarsi la loro autorità alla città ma estendersi su tutta la superficie della terra; essi erano dunque i suoi scabini nel tribunale imperiale. Il terzo formulario, tramandatoci imperfetto, si riferisce al conferimento della cittadinanza romana, la quale l'imperatore, grande amatore d'ogni istituzione romana, avrebbe desiderato fosse stata considerata come un privilegio o per lo meno amava credere che lo fosse.

A questi formulari è aggiunto un registro delle varie classi di giudici su quel di Roma, il quale ci venne tramandato, separato da essi, ma che rispetto al contenuto ed alla forma pare derivasse dallo stesso fonte da cui esci, ed il quale, a non dubitarne, appartiene ai tempi di Ottone III. Questo registro distingue tre classi di giudici: 1.° i *palatini* od *ordinarii*; 2.° i *consules*; 3.° i *pedanei*. I sette giudici palatini, dell'autorità dei quali solo vien detto segnatamente, vengono detti chierici romani, e che per conseguenza non possono giudicare di affari criminali; risiedono in Roma, ma la loro autorità non è determinata da alcun confine territoriale. Ai *consules*, detti poi anche *comites*, invece vien determinato il circolo giudiziario ed essi trattano tanto cause civili quanto crimiuali. I *pedanei* finalmente, detti anche semplicemente *judices*, eletti dal conte, ricevono da lui le istruzioni legali, essi sono adunque scabini nei vari distretti giudiziari di quel di Roma, o *judices dativi*, come essi stessi allora si chiamavano, non solo nella capitale, ma anche nelle singole città del territorio romano. Mentre poi le forme del tribunale del conte s'erano già perfettamente stabilite, questo registro ci mostra tuttavia che di quei tempi il nome di *comites* non era ancora famigliare ai Romani, i quali chiamavan sempre il capo del tribunale col nome di *consul*. Del prefetto e dei *judices dativi* [34] non è fatta menzione

[34] Precisamente ai tempi di Ottone III le carte parlano spesso del prefetto e dei *dativi* di Roma.

speciale, e poichè noi non conosciamo lo stato primitivo di questo documento, non ci è dato neppure poterne indicare l'origine.

Da tutte queste scritture siamo dunque chiari, che i giudici romani dei tempi di Ottone III venivano considerati come officiali pontifici ed imperiali nello stesso tempo; moltissime altre infatti [35] ce li mostrano come scabini nelle tornate giudiziarie tenute dall'Imperatore, dal suo patrizio o dal prefetto. Anzi pare che il *Primicerius* ed il *Secundicerius* tenessero alla corte di Ottone un posto distinto, giacchè essi vengono indicati come i primi consiglieri dell'imperatore « che lo circondano a destra ed a manca; che regnano con lui, e senza dei quali egli non può decidere di cosa importante ». Tutto questo poi ci mostra, come nel resto, la smania di Ottone, di introdurre in Roma tutti quegli ordinamenti e quelle pratiche, che erano in uso alla corte d' Oriente.

Senonchè tutto quello che collegavasi alla dimora dell'imperatore, in Roma, disparve alla sua morte; solo i giudici e gli statuali di Roma mantennero quell' importanza locale, che essi fin dapprima avevano posseduta; il patrizio invece quand' anche rimasto, perdette della ottenuta autorità, non la avendo potuta conservare che per la città e suo territorio; egli fu quindi in processo di tempo il rappresentante dell'imperatore in Roma e come tale potè comandare anche al prefetto [36].

Mentre poi l'imperatore s' era affaticato di trapiantare in Italia le istituzioni bizantine, il suo maestro Silvestro II Papa introdusse pel primo, a quanto sappiamo, il feudalismo dei Franchi sul territorio romano. La Chiesa aveva fino allora dato in appalto verso un censo determinato non solo singoli fondi ma persino intere città e territori [37]. Silvestro II, riconosciuto lo svantaggio di questa misura, investì invece il conte Darferio della città e contea di Terracina, onde ne venne, che, benchè i Papi dopo di lui ritornassero di quando in quando all' antico sistema, pure il feudalismo non potè che non si stabilisse anche sul territorio di Roma [38].

Fu dunque in questa maniera che durante il X secolo le istituzioni tedesche produssero cangiamenti nei rapporti civili, giudiziari e persino di proprietà; tutto s' andò avvicinando a quello stato in cui già da lungo trovavasi l' Italia langobarda e che non era più nuovo neppure pel territorio di Ravenna. Quel di Roma ebbe i suoi conti e scabini, mentre il prefetto di essa città che ti appare per

[35] GALLETTI, *Del Primic.* 219-231.
[36] GALLETTI, *Ib.*, 241.
[37] Vedi la carta di Giovanni XIII, ap. JAFFÈ, Reg. Pontif. Rom. N. 2870.
[38] JAFFÈ, op. cit. N. 2996.

una metà conte, avvocato vescovile per l'altra, ha come giurisperiti i *judices ordinarii* e *dativi*. Egli unitamente ai primi, che sono contemporaneamente ministri, cortegiani del Papa ed officiali dell'imperatore, amministra la città, giacchè non troviamo indicazione alcuna dalla quale si possa dedurre che Roma venisse governata da officiali indipendenti ed eletti dai cittadini. Senatore e Console son nomi vuoti; essi non indicano un'officio, ma un ceto nobile a quel modo che il Senato romano di questi tempi non significa il consiglio municipale o del regno, sì l'università dei nobili di Roma.

NOTA.

Ozanam dietro un manoscritto del secolo XIII o XIV conservato nella Laurenziana di Firenze, publicò non ha guari sotto il titolo di « *Graphia aureae urbis Romae* » (Documents inedits pour servir à l' histoire lettérarie de l' Italie depuis le VIII s. jusqu'au XIII. (p. 155-183) una strana scrittura, la quale nella sua prima metà concorda per molti rapporti letteralmente col noto *Liber mirabilibus urbis Romae*, mentre invece nella seconda pare ne dia la continuazione.

La *Graphia* comincia adunque con una topografia di Roma, il cui contenuto e la cui forma somigliano i *mirabilia* colla sola differenza che ne dà notizie più larghe e qualche volta tutte sue. Ma in seguito colle parole: *his itaque prelibatis nomina et dignitates illorum*, *qui in excubiis imperialibus perseverant*, descrive una magnifica corte imperiale esistente, secondo l' autore, a' suoi tempi in Roma. Quí cessano è vero i *mirabilia*, ma i capitoli successivi della *graphia*, contenendo qua e là notizie ed osservazioni che non si trovano altrove, rassomigliano spesso alle *Origines* di Isidoro ed al noto lavoro dell' imperatore *Constantinus Porphyrogenitus: De cerimoniis aulae Byzantinae.*

Alcuni cenni, per avventura sparsi nella prima parte della *Graphia* attestano, ch' essa nella forma, sotto la quale noi la possediamo, esisteva già verso il 1160, dunque un po' più tardi dell' ultima revisione dei *Mirabilia*, avvenuta verso il 1143. Un attento confronto però non lascia dubbio che la *Graphia* non ebbe origine dal *Liber de mirabilibus*, sì questo dalla prima. Ancora; le poche osservazioni riguardanti il secolo XII trovansi solo nella parte topografica, mai nelle altre successive; però diremo che esse datano da tempi posteriori e che la origine del libro deve esser chiarita dai capitoli successivi rimasti inalterati. Ozanam ora li ascrive al tempo di mezzo tra il VI ed VIII secolo e, secondo la nostra opinione, il libro molto fa così più antico di quello che lo vorrebbe la sua parentela collo scritto di Costantino appartenente al secolo X. Però la *Graphia* non può essere

stata scritta prima degli Ottoni, ed anzi, se non nella forma a noi tramandata, certo nella originaria non del tutto scomparsa nel manoscritto Fiorentino, appartiene ai tempi di Ottone III; questo imperatore fu il solo infatti che tenesse una corte stabile in Roma e si circondasse di quel cerimoniale bizantino, che la *Graphia* descrive. Questa nostra osservazione oltre all'essere giustificata da circostanze generali proprie solo dei tempi di Ottone III, vien provata da molte altre particolarità come segue:

I.° I tre formulari da noi sopra citati e che appartengono tutti ai tempi di Ottone III trovansi sul finire della *Graphia* e precisamente sotto quella stessa forma, che ricorre nel manoscritto più antico[1] onde anzi è possibile correggere vari errori di questa dalla copia della *Graphia*. È facile quindi supporre che il manoscritto vaticano, per la ragione che tanto esso quanto la *Graphia* cessano a frase non compiuta, copiasse i formulari da un esemplare più vecchio della *Graphia* stessa. Ora il manoscritto più antico dei formulari appartiene già al secolo XI[2].

II.° Un altro manoscritto fiorentino contiene, secondo una notizia comunicatami dal mio amico Merkel, un altro[3] brano della *Graphia*, ed anzi quasi letteralmente sotto il titolo: *Incipit de VII gradibus, quomodo nominantur apud Grecos et Latinos.* Questo ms. appartiene pure al secolo XI.

III.° La *Graphia* oltre all'imperatore non accenna ad altre persone che al *Dictator Tusculanensis* e precisamente nella qualità di capitano della guardia imperiale e *Comes cæsariani palatii*. Ora è noto di quanta autorità godessero i conti di Tuscolo ai tempi di Ottone III. Una carta di questo imperatore dice *Gregorius* di *Tusculum* præfectus navalis, ed il costui figlio *Albericus imperialis militiæ magister*[4].

IV.° Altre notizie riguardanti Ottone III confermano quanto la *Graphia* narra del maraviglioso abbigliamento dell'imperatore (p. 174-15); Ottone cioè dona al chiostro di S. Alessio il mantello da lui usato alla sua incoronazione, sul quale erano ricamate in oro tutte le figure dell'Apocalisse[5].

Quando dunque si osservi che tutti questi manoscritti del secolo XI pare abbiano usato della *Graphia*; che la parentela di questa col cerimoniale di Costantino imperatore non permette di retrocedere più in là della metà del X; che varie particolarità finalmente ven-

[1] *Codex Vatic.* N. 4917.
[2] V. Docum. E. 1.
[3] *Primicerius palatii* — ad imperatorem, p. 171, 172.
[4] GALLETTI, *Del Primic.* 230.
[5] Mon. Germ. IV, 620.

gono più facilmente, che altrimenti, spiegate coi tempi di Ottone III, saremo indotti ad assegnare colla più grande probabilità a questo periodo di tempo l'origine dello scritto in questione. Quando per l'assenza degli Imperatori d'Occidente da Roma, l'ultima parte di esso ebbe perduto d'interesse, la si omise copiando solo quell'altra, la quale per la sua apparente cognizione di luoghi strani poteva esser letta ancora volontieri. Questa è l'origine del *Liber de mirabilibus.*

Che se noi ora ci facciamo a considerare la *graphia* dal punto di vista dei tempi ottoniani non possiamo non essere meravigliati dalla strana mancanza, che vi è chiara, di idee cristiane. L'autore si pare vivesse solo con Ercole, Giano, Romolo, Pompejo, Ottaviano e così via: ogni sua idea appartiene all'antichità pagana. Ma questo basta a mostrare che egli non era molto vicino ad Ottone III, e che delle cose giudicava solo dall'esteriore. Sarei per credere quindi, che un grammatico d'allora ne fosse l'autore, giacchè esso considera le cose non secondo la verità, sì dietro la sua fantasia; e la mia opinione verrebbe provata dalle strane etimologie, di cui il libro rigurgita. Io per me duro fatica a credere, che le teatrali rappresentazioni da lui descritte, abbiano davvero avuto luogo, ed una molto maggiore a prestargli fede in quanto egli narra dei proconsoli e dei dittatori, i quali secondo lui, ottenevan la carica solo per un dato numero di anni. Però questo scritto vuol essere adoperato, sebbene con precauzione, perchè l'autore usò certo di materiali attendibili e buoni. Forse egli tolse i tre formulari da uno scritto *de ordine palatii,* che era alla corte di Ottone, quello che i noti libri di Incmaro e Costantino alle corti franca e bizantina. Io vorrei attribuire a questo scritto anche il registro de'giudici citato più sopra, e ciò almeno per la parte tramandataci da *Johannes diaconus: De ecclesia Lateranensi;* giacchè la considerazione che segue può invece appartenere ad una opera teologica posteriore per la stessa ragione per cui noi la troviamo in un'altra di simil genere, cioè nel libro di Bonizone: *De vita christiana.*

DOCUMENTI.

A

Carta romana del 17 *Agosto* 939.

Breve recordationis redato da *Benedictus Scriniarius et tabellio urbis Romae,* nella quale Leone abate del monastero di S. Benedetto in Subiaco tratta di un placito tenuto alla presenza di Alberico principe e pel quale gli venne aggiudicato il possesso del fondo « *qui appellatur Paterna, positum territorio Tiburtino millibus ab urbe Roma plus minus XX,* contrastatogli da » *Demetrius seu Petrus et Leone et alius Petrus abitatores civitatis Tiburtine, anno VI pontificatus domni Stephani VIII pape in santissima sede S. Petri apostoli Ind. XV mense Augusto die XVII.* È sottoscritta dai testimoni *Nycolaus primicerius S. S. A. — Georgius secondicerius. — Marinus episcopus s. eccl. Polimartense — Johannes Sacellarius — Andreas arcarius — Leo protoscriniarius — Teuphilactus consul — Johannes consul — Georgius consul — Balduinum nobilem virum — Benedictus scriniarius et tabellio urbis R. compl. et absolvit.*

B (*nell' originale tedesco sta sotto* D).

Carta romana del 28 *Luglio* 966.

Breve recordationis redato da *Stephanus scriniarius et tabellio urbis Romæ,* che attesta di un placito pel quale Giorgio abate di S. Benedetto in Subiaco cede a *Petro qui imperio vocatur, diebus vite sue tantummodo terra Longaria posita foris porta maiore sicuti extenditur a via, que exit a porta que est clausa, per media via que vadis per ipsam terram iuxta fossatum, et usque in via transversa que venit sub turre castello et redeunte per via publica latus limite iuxta terra, que pertinet ad muros civitatis usque ante portam clausa* » — *Temporibus domni piissimi Ottoni Augusti, anno imperii sui V indictione IX mense Iulio die XXVIII.* È sottoscritta dai testimoni *Leo dom. gr. arcario S. S. A. — Leo proto et magister*

censuum — Johannes dativus iudex — Teodorus — Georgius consul et dux — Johannes consul et dux — Sergius — Petrus nobilem virum — Stephanus scriniarius et tabellio urbis Rome compl. et absolvit.

C (*nell' originale sotto* E).

I

Qualiter patricius sit faciendus.
Qualiter iudex constituendus sit.
Qualiter Romanus fieri debeat.

II

Quot sunt genera iudicum.

OSSERVAZIONI.

A. Questo documento rimase finora inedito. Il sig. Giesebrecht che lo copiò dal *Registrum Sublacense* f. 171 ne parla come segue: « Il *Registrum Sublacense*, incominciato dopo la metà del secolo XI e più tardi continuato da diversi scrittori del secolo XI e XII, conservasi presentemente nell'archivio di Subiaco e ne forma il tesoro maggiore. Gli originalí dei documenti da esso contenuti son per la maggior parte perduti: i più antichi ancora sussistenti in quell'archivio sono quelli di papa Pasquale II. *Muratori* e *Galletti* adoperarono è vero il *Registrum Sublacense*, ma esso è ricco ancora di cose non conosciute. La carta da me copiata era già stata citata dal *Baronio* (ad an. 938) ed in un estratto comunicata anche dal *Muratori* nel V delle *Antiquitates* 773.

B. La copia edita dal signor *Giesebrecht* è tolta dallo stesso *Registrum* 143.

C. I. Questi tre formulari (così il sig. *Giesebrecht*) furono già pubblicati da *Blume* nel *Rheinisches Museum für Jurisprudenz*, V 123-126 da due copie manoscritte del Vaticano, di cui l'una appartiene (cod. 4917) al secolo XI, l'altra (cod. 1983), probabilmente una copia della prima, al secolo XV; *Ozanam* li ristampò nei documents inédits p. 182, e 183 alla fine della *Graphia aurea urbis Romæ*, ma il costui testo, concordando in generale con quello del Cod. 4917, da quà e là rilevanti miglioramenti.

Giesebrecht confrontò ancora una volta i due manoscritti del Vaticano.

II. Edito parimenti dal Blume (Op. cit. 129-132) dietro la scorta di *Johannes diaconus de ecclesia Lateranensi* (publicato dal *Mabillon* nel *Museum Italicum* II. 570) e di un manoscritto del Vaticano (Cod. 2037) appartenente al principio del secolo XIV. Giesebrecht consultò di bel nuovo il manoscritto romano, ma nella ristampa si attenne all' opera di *Bonizo de vita christiana*, che conservasi dal cavalier *Torquato de Rossi* in Roma, e della quale egli ebbe due copie del brano in discorso, l'una dovuta al signor *Giambattista de Rossi*, nipote del possessore del manoscritto, l' altra al *Bethmam-Hollweg*. Il ms. appartiene a un dipresso al 1100.

INDICE

—

CAPITOLO PRIMO.

CAPITOLO SECONDO.

CAPITOLO TERZO.

CAPITOLO QUARTO.

CAPITOLO QUINTO.

CAPITOLO SESTO.

CAPITOLO SETTIMO.

APPENDICE

FINE.

Lasciando alla cortesia del lettore il supplire ai difetti di facile emendazione, noi lo preghiamo a volerci perdonare il seguente

ERRATA-CORRIGE

Pag. 6	*linea* 35	*invece di* Mauner	*leggasi* Maurer
» 7	» 20	» prima	» mia
» 13	» 25	» sembrava	» segnava
» 24	» 21	» venir	» essere
» 34	» 13	» rettori	» retori
» 35	» 41	» prelati	» prefetti
» 41	» 12	» dei quali	» della quale
» 41	» 13	» giuridici	» giudici
» 45	» 6	» Deemprimi	» Decemprimi
» 48	» 18	» aperto anche a'	» per i
» 50	» 39	» abbiano	» abbiamo
» 52	» 20	» dividevan	» dividevansi
» 59	» 11	» successori	» gli imitatori
» 61	» 24	» mantenerle	» mantenere a quest'ultima
» 67	» 28	» durare	» passare
» 74	» 13	» tale	» assai
» 74	» 14	» mai non	» nè
» 75	» 1	» tempi;	» tempi !
» 78	» 33	» Bugi	» Rugi
» 81	» 11	» relativamente alle ultime	»
» 88	» 19	» abbraccino	» abbraci
» 90	» 19	» della	» sulla
» 92	» 27	» provincia per conti	» provincia, poi
» 96	» 23	» municipalismo	» amministrazione provinciale
» 96	» 29	» avrebbero consumato	» da consumare
» 99	» 12	» non avviene	» avviene
» 101	» 20	» un dono a questi	» a questi un dono
» 118	» 26	» per ispingere	» spingere cioè
» 111	» 30	» passato	» papato
» 113	» 3	» che	» come
» 113	» 8	» vi	» ci
» 113	» 30	» sembra	» e sembrò
» 130	» 28	» Orda	» Ordo
» 139	» 18	» somministravano	» somministrarono
» 141	» 2	» romano-greco	» romano-franco
» 145	» 21	» sedettero	» sedevano
» 146	» 15	» principato... significato	» patriziato... significato.
» 150	» 2	» esorcista	» stendar lo
» 154	» 43	» rischiato	» mischiato
» 157	» 10	» sottomettono	» sottomette
» 159	» 18	» vollero e	» vollero
» 164	» 5	» sostenne	» anche col sostenere
» 165	» 3	» dissimulazione	» congiura
» 168	» 22	» protoscriniar	» protoscriniarius
» 173	» 6	» il senso	» nel senso
» 175	» 17	» impotenza	» importanza
» 176	» 33	» ancora in Roma	» di Roma
» 188	» 28	» sottoscritta	» soprascritta
» 202	» 36	» è detto.	» è detto:
» 203	» 4	» tra il X e l'XI	» tra il IX e il X
» 213	» 36	» nel volume seguente	»
» 228	» ultima	» nel volume seguente	» in seguito
» 265	» 11	» mancipazione	» emancipazione (e così altrove)
» 301	» 41	» metà	» meta
» 308	» 31	» misura	» scissura

Pag. 306	linea 23	invece duc .. gastaldo	leggasi duchi-gastaldi
» 307	» 19	» restando	» restarono
» 337	» penultima	» impotenza	» importanza
» 340	» 20	» a sè	» da sè
» 348	» 31	» ecclesiastiche, che	» ecclesiastiche
» 354	» 41	» nel vol. I. ecc.	» alla pag 251
» 375	» 18	» essa	» questa
» 378	» 23	» Ottone II e suo figlio successore	» Ottone II
» 380	» 10	» diventa	» divenuti
» 386	» 19	» esser citati	» che dovessero essere citati
» 403	» 23	» dei fatti essi	» dei fatti; essi
» 418	» 31	» attendere degli	» intendere gli
» 425	» 8	» la curia romana (i curiali)	» i curiali
» 426	» 10	» proposе	» prepose
» 430	» intestazione	» Imperatori franchi	» Imperatori della casa di Franconia (e così altrove)
» 467	» 25	» perchè, sebbene,	» sebbene,
» 469	» 13	» (*minores*) cittadini	» (*minores*)
» 471	» 21	» si venivano	» venivano
» 479	» 24	» involuto	» involto
» 488	» 4	» indipendenza; che	» indipendenza, che
» 491	» 13	» la discussione	» alla discussione
» 505	» terz'ultima	» vengono privati	» vengono provati
» 516	» 36	» Tragensis	» Pragensis
» 521	» 31	» Però siccome così fu anche questi ceti... così fu soltanto in senso	» Però siccome anche questi ceti... così fu soltanto in; senso
» 526	» 19	» neralmente	» generalmente
» 529	» 16	» ai vescovi, lungo	» ai vescovi lungo
» 543	» 16	» di qualche tempo	» di qual tempo
» 544	» 16	» secolo, comprese	» secolo compresa
» 583	» 3	» diritto di ciò	» diritto, di ciò
» 567	» 26	» tanto assoluto in modo	» in modo tanto assoluto
» 480	» 13	» oriente	» occidente
» 587	» 7	» ma non però	» ma non era però
» 693	» 28	» rivestito	» rivestiti
» 594	» 9	» qual complesso	» quel complesso
» »	» 25	» Ueber der	» Ueber die
» 596	» 24	» invero assai	» assai
» 599	» 22	» siano state	» saranno state
» 609	» 34	» contro il signore della città fin anche in caso	» fin'anche contro il signore della città in caso
» 612	» 37	» abbiano che ritornare	» abbiano fatto che ritornare
» 619	» 7	» che, stando	» perchè, stando
» 627	» 24	» i quali primi	» i quali prima
» 628	» 11	» seguenti.	» seguenti:
» 630	» 31	» della Germania	» della Germania,
» 631	» 5	» cospicui ma soltanto	» cospicua soltanto ma
» 634	» 7	» per lavori	» per i lavori
» 641	» 21	» (in marea)	» (in marca)
» 642	» 7	» suindicato alla fine	» suindicato alla fine cioè
» 649	» 19	» censuari	» censiti
» 650	» 3	» Anche que' 12	» Anche qui i 12
» 651	» 30	» tuttavia ha	» tuttavia non ha